



INDICE

Introduzione

pp. 1- 9

**PARTE PRIMA – Elementi fondamentali di prova del
Presente procedimento. Criteri di valutazione**

**Capitolo primo. Le dichiarazioni dei collaboratori
di giustizia. L'art.192 del codice di procedura penale:
i principi generali**

Paragrafo I

pp. 1 – 5

Paragrafo II

6 - 22

Paragrafo III

23 – 25

Capitolo secondo. I collaboratori del presente processo

1) ANZELMO Francesco Paolo

26 - 29

2) AVOLA Maurizio

30 – 33

3) BRUSCA Giovanni

34 – 52

4) BUSCETTA Tommaso

53- 56

5) CALDERONE Antonino

57 – 58

6) CALVARUSO Antonino

59 - 60

7) CANCEMI Salvatore

61 – 75

8) CANNELLA Tullio

76 - 80

9) CUCUZZA Salvatore

81 - 83

10) DI CARLO Francesco

84 – 85

11) DI FILIPPO Pasquale

86 – 87



12) DI RAIMONDO Natale	88 – 93
13) DRAGO Giovanni	94
14) FERRANTE Giovambattista	95 – 98
15) GALLIANO Antonino	99 – 100
16) GANCI Calogero	101 – 102
17) GRIGOLI Salvatore	103 – 104
18) LA MARCA Francesco	105 – 106
19) MALVAGNA Filippo	107 – 111
20) MARCHESE Giuseppe	112 – 113
21) MESSINA Leonardo	114 – 118
22) MUTOLO Gaspare	119 - 122
23) ONORATO Francesco	123 – 125
24) PATTI Antonio	126 – 127
25) PULVIRENTI Giuseppe	128 – 129
26) RIGGIO Salvatore	130
27) SIINO Angelo	131 – 140
28) SINACORI Vincenzo	141 – 143

Capitolo terzo. L'art. 192 del codice di procedura

Penale : i riscontri

Paragrafo I	144 – 145
Paragrafo II	146 – 147
Paragrafo III	148 – 151
Paragrafo IV	152 – 154
Paragrafo V	155 – 162



PARTE SECONDA – La strage

Capitolo primo. L'ultimo periodo di vita di Paolo BORSELLINO e la strage

Paragrafo primo: l'ultimo periodo di vita di Paolo BORSELLINO

pp. 1 – 24

Paragrafo secondo: la strage

25 – 45

Capitolo secondo. Le prime indagini

Paragrafo primo: gli accertamenti svolti nella immediatezza del fatto

46 – 48

Paragrafo secondo: le indagini tecniche

49 – 68

Paragrafo terzo: gli accertamenti sui frammenti di schede elettroniche e indagini conseguenti sui telecomandi

69 – 79

Paragrafo quarto: gli accertamenti sulla Fiat "126" e le indagini conseguenti

80 – 98

Capitolo terzo. Le intercettazioni telefoniche abusive sull'utenza della famiglia FIORE

99 – 129

Capitolo quarto. La vicenda giudiziaria di

Vincenzo SCARANTINO

130

Paragrafo primo: le dichiarazioni di

Francesco ANDRIOTTA

131 – 136

Paragrafo secondo: la "collaborazione" di



Vincenzo SCARANTINO **137 – 214**

**Capitolo quinto. Le dichiarazioni degli imputati
di reato connesso**

**Paragrafo primo: le dichiarazioni di Giovambattista
FERRANTE e le deposizioni di riscontro** **215 – 238**

**Paragrafo secondo: le dichiarazioni di Salvatore
CANCEMI** **239 – 247**

**Paragrafo terzo: le dichiarazioni di Antonino
GALLIANO e le deposizioni di riscontro** **248 – 266**

**Paragrafo quarto: le dichiarazioni di Calogero
GANCI e le deposizioni di riscontro** **267 – 270**

**Capitolo sesto. Ricostruzione della fase
esecutiva della strage**

Paragrafo primo: l'esecuzione della strage **271 – 285**

**Paragrafo secondo: conclusioni sulla responsabilità
degli imputati impegnati nella fase esecutiva** **286 – 308**

PARTE TERZA - I Mandanti della strage

Capitolo Primo. I moventi

Premessa **pp. 1 – 3**

**Paragrafo primo: la finalità di vendetta ed
i precedenti progetti di attentato nei confronti**



di Paolo BORSELLINO	4 – 28
Paragrafo secondo : la finalità di vendetta e l’esito del maxiprocesso in Cassazione	29 - 55
Paragrafo terzo: la finalità preventiva di autotutela	56 – 94
Paragrafo quarto: la strategia stragista	95 – 240
Capitolo secondo. La commissione provinciale Di Palermo	
Paragrafo primo: la competenza della commissione provinciale di Palermo per la deliberazione degli “omicidi eccellenti”	241 – 289
Paragrafo secondo: le nuove modalità organizzative delle riunioni della commissione di Palermo	290 – 298
Paragrafo terzo: L’evoluzione storica di COSA NOSTRA quale organismo di tipo federalistico – verticistico e le deviazioni dalla regola della responsabilità collegiale della commissione per gli “omicidi eccellenti”	299 – 313
Paragrafo quarto: la deliberazione della strage di via D’Amelio da parte della commissione provinciale di Palermo	314 – 396
Paragrafo quinto: Il concorso morale nella strage dei componenti della commissione provinciale di Palermo	397 – 414
Paragrafo sesto: La partecipazione alla deliberazione	



della strage di via D'Amelio dei capimandamento detenuti ed il ruolo dei sostituti	415 – 443
Capitolo terzo. I componenti della commissione provinciale di Palermo	
Paragrafo I. Premessa	444 – 445
Paragrafo II. Il mandamento di Corleone: PROVENZANO Bernardo	446 – 483
Paragrafo III. Il mandamento di S. Giuseppe Iato; BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni	484 – 487
Paragrafo IV. Il mandamento di Boccadifalco: BUSCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo	488 – 503
Paragrafo V. Il mandamento di Porta Nuova: CALO' Giuseppe e CANCEMI Salvatore	504 – 514
Paragrafo VI. Il mandamento di Gangi – S. Mauro Castelverde: FARINELLA Giuseppe	515 – 520
Paragrafo VII. Il mandamento della Noce: GANCI Raffaele	521
Paragrafo VIII. Il mandamento di Partinico: GERACI Antonino	522 – 528
Paragrafo IX: Il mandamento di Cacciamo: GIUFFRE' Antonino	529 – 538
Paragrafo X. Il mandamento di Brancaccio – Ciaculli: LUCHESE Giuseppe e GRAVIANO Filippo	539 – 555



Paragrafo XI. Il mandamento di Resuttana:

MADONIA Francesco 556 – 561

Paragrafo XII. Il mandamento di Villabate:

MONTALTO Salvatore e MONTALTO Giuseppe 562 – 570

Paragrafo XIII. Il mandamento di Pagliarelli:

MOTISI Matteo 571 – 574

Paragrafo XIV. Il mandamento di Belmonte

Mezzagno: SPERA Benedetto 575 – 580

Capitolo quarto. La commissione regionale

Paragrafo I. La competenza della commissione

Regionale in ordine alla deliberazione degli

“omicidi eccellenti” 581 – 610

Paragrafo II. La competenza della commissione

Regionale in ordine alla deliberazione della strage

Di via D’Amelio 611 – 616

Paragrafo III. La cooperazione delle province di

COSA NOSTRA nell’attuazione della strategia

Stragista 617 – 651

Paragrafo IV. La provincia di Trapani:

AGATE Mariano 652 – 661

Paragrafo V. La provincia di Caltanissetta:

MADONIA Giuseppe 662 – 669

Paragrafo VI. La provincia di Catania:

SANTAPAOLA Benedetto 670 – 685



PARTE QUARTA – L’associazione mafiosa

**Capitolo primo. Il reato di associazione a delinquere
di stampo mafioso**

pp. 1 – 16

Capitolo secondo. L’associazione “Cosa Nostra”

17 – 28

**Capitolo terzo. Conclusioni sulla responsabilità
degli imputati per il reato associativo**

**Paragrafo primo: i componenti degli organismi di
vertice di “Cosa Nostra”**

29 – 32

Paragrafo secondo: gli altri imputati

33 – 57

Parte quinta

**Capitolo primo. La qualificazione giuridica
dei reati di cui ai capi F) e G)**

pp. 1 – 3

Capitolo secondo, Le pene principali

**Paragrafo I. La posizione di BRUSCA Giovanni,
CANCEMI Salvatore e FERRANTE Giambattista**

4 – 9

Paragrafo II: La posizione degli altri imputati

10 – 13

**Capitolo terzo. Le pene accessorie ed i provvedimenti
conseguenziali alle condanne. Ulteriori statuizioni**

Paragrafo I. Le pene accessorie

14 – 15



Paragrafo II. I provvedimenti consequenziali alle condanne	16
Paragrafo III. Le ulteriori statuizioni	17
Capitolo quarto. Le statuizioni sulle questioni civili	18 – 24
Il dispositivo	1 - 12



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

N.23\99 REG. SEN N.29\97
R.G.C.Ass.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI ASSISE DI CALTANISSETTA

S E N T E N Z A
Pronunciata il:
09 dicembre 19

Composta dai Signori:

1) Dott. CARMELO ZUCCARO Presidente

2) Dott. FRANCESCO ANTONI

Giudice a latere

Depositata il _____

3) Sig. FRANCESCO MARCHESE Giudice popolare

4) " SILVESTRO LOMBARDO " "

5) " ANGELO RAO

6) " GAETANA MICCICHE' " "

7) " GIUSEPPE AMENDOLIA " "

8) " LEONARDO CIANCIOLO " "

Diventa rrevocabile
il _____

Redatta scheda il _____

Redatta parcella il _____

Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

CONTRO

Campione Penale
N. _____

1) AGATE MARIANO nato a Mazara del Vallo il 19.5.1939
Ordinanza di custodia cautelare
in carcere dell' 11.11.1996
notificata il 19.11.19

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA

Avv. ETTORE BARCELLONA difensore di fiducia: conclude
Chiedendol'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver
Commesso il fatto.

Inviati estratti al P.M
carcere il _____
Inviati _____ estratti
esecutivi al P.M. e P.S.
il _____

Il Cancelliere

Avv. ANTONIO IMPELLIZZERI difensore di fiducia: conclude
chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 1° o 2° comma c.p.p.

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

2)MADONIA GIUSEPPE nato a Vallelunga P.no il 18.12.1946
Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.1996 notificata il
12.11.1996

DETENUTO - PRESENTE

Avv. **SALVATORE DANIELE difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

Avv. **ANTONIO IMPELLIZZERI difensore di fiducia:** assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

3)SANTAPAOLA BENEDETTO nato a Catania il 04.6.1938
Ordinanza di custodia cautelare in carcere del 1'11.11.1996
Notificata il 20.11.1996

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA

Avv. **ANTONIO IMPELLIZZERI difensore di fiducia:** assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

4)BRUSCA BERNARDO nato a San Giuseppe Iato il 09.9.1929
Ordinamza di custodia cautelare in carcere dell' 11.11.96
notificata il 12.11.96

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNCIA

Avv: **RENATA ACCARDI difensore di ufficio:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

5)BRUSCA GIOVANNI nato a San Giuseppe Iato il 20.2.1957
Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96
notificata il 12.11.96

DETENUTO - PRESENTE



Avv. **LUIGI LIGOTTI difensore di fiducia:** applicazione della diminuzione di cui all'art. D.L. 152/91 nonché la concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e il minimo della pena.

Avv. **ALESSANDRA DE PAOLA difensore di fiducia:** applicazione della diminuzione di cui all'art. 8 D.L. 152/91 nonché la concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e il minimo della pena.

6)BUSCEMI SALVATORE nato a Palermo il 28.5.1938

Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96

notificata il 12.11.96

DETENUTO – PRESENTE

Avv. **VITTORIO MAMMANA difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

Avv. **PAOLA SEVERINO difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

7)CALO' GIUSEPPE nato a Palermo il 30.9.1931

Ordinanza di custodia cautelare in carcere
dell'11.11.96

notificata il 20.11.96

DETENUTO - PRESENTE

Avv. **GIUSEPPE DACQUI' difensore di ufficio:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

8)CANCEMI SALVATORE nato a Palermo il 19.3.1942

LIBERO - ASSENTE PER RINUNZIA

Avv. **FEDERICO STELLARI:** unificazione dei reati ascritti sotto il



vincolo della continuazione, applicazione della diminuzione di cui all'art. 8 D.L. 152/91, la concessione delle attenuanti generiche e la diminuzione dell'art. 442 c.p.p. per la scelta del rito abbreviato e il minimo della pena.

9) **FARINELLA GIUSEPPE** nato a San Mauro Castelverde il 24.12.1925
Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell' 11.11.96
notificata il 12.11.96
DETENUTO - PRESENTE

Avv. **VALERIO VIANELLO difensore di fiducia:** assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

Avv. **MICHELE MICALIZZI difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni per non aver commesso il fatto.

10) **GANCI RAFFAELE** nato a Palermo il 04.01.1932
Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96
notificata il 12.11.96
DETENUTO - PRESENTE

Avv. **DOMENICO LABLASCA difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto

11) **GERACI ANTONINO** nato a Partinico il 02.01.1917
Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96
notificata il 12.11.96
DETENUTO - ASSENTE PER RINUNZIA



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Avv. **DOMENICO LA BLASCA** in sostituzione dell'avv. **CRISTOFORO FILECCIA**
difensore di fiducia: conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per
non aver commesso il fatto.

~.



12)GIUFFRE'ANTONINO nato a Caccamo il 21.7.1945

Ordinanza di custodia cautelare il carcere
dell'11.11.96

Decreto di latitanza del 25.11.1996

LIBERO - CONTUMACE

Avv. **EMANUELE LIMUTI difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non **aver commesso il fatto.**

Avv. **ADRIANA SALERNO difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto

13)GRAVIANO FILIPPO nato a Palermo il 27.6.1961

Ordinanza di custodia cautelare in carcere
dell'11.11.96

notificata il 18.11.96

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNZIA

Avv. **GIUSEPPE DACQUI' difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

14)LA BARBERA MICHELANGELO nato a Palermo il 10.9.1943

Ordinanza di custodia cautelare in carcere
dell'11.11.96

notificata il 12.11.96

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNZIA

Avv **GIUSEPPE GRILLO difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

15)LUCCHESI GIUSEPPE nato a Palermo il 02.9.1958

Ordinanza di custodia cautelare in carcere
dell'11.11.96

notificata il 12.11.96

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNZIA



Avv. **RENATA ACCARDI difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

16) **MADONIA FRANCESCO** nato a Palermo il 31.3.1924

Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96

notificata il 15.11.96

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNZIA

Avv. **ANTONIO IMPELLIZZERI difensore di fiducia:** Conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

17) **MONTALTO GIUSEPPE** nato a Villabate il 11.01.1959

Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96

notificata il 12.11.96

DETENUTO - PRESENTE

Avv. **SALVATORE DANIELE difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

Avv. **VALERIO VIANELLO difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

18) **MONTALTO SALVATORE** nato a Villabate il 03.4.1936

Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96

notificata il 12.11.96

DETENUTO - PRESENTE

Avv. **SALVATORE DANIELE difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto

Avv. **VALERIO VIANELLO difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

19) **MOTISI MATTEO** nato a Palermo il 16.4.1918

~



Ordinanza di custodia cautelare in carcere
dell'11.11.96

notificata il 12.11.96

Ordinanza che sostituisce la misura della custodia
in carcere con quella degli arresti domiciliari del
18.12.96

DETENUTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI
ASSENTE PER RINUNZIA

L'Avv. ACCARDI in sostituzione dell'Avv. IVO REINA difensore di fiducia ex art. 97 c.p.p.: conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

20)PROVENZANO BERNARDO nato a Corleone il 31.01.1933

Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96

Verbale di vane ricerche del 13.11.96

Decreto di latitanza del 25.11.96

LIBERO - CONTUMACE

Avv. SALVATORE DANIELE difensore di ufficio: conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

21)SPERA BENEDETTO nato a Belmonte Mezzagno il 01.07.1934

Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96

Verbale di vane ricerche del 13.11.96

Decreto di latitanza del 25.11.96

LIBERO - CONTUMACE

Avv. ROSA MARIA GIANNONE difensore di fiducia: conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

22)BIONDO SALVATORE nato a Palermo il 28.02.1955

Ordinanza di custodia cautelare in carcere

dell'11.11.96



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -



notificata il 12.11.96

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNZIA

Avv. **DANILO TIPO difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

23)BIONDO SALVATORE nato a Palermo il 05.01.1956

Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96

notificata il 18.11.96

DETENUTO - PRESENTE

Avv. **DOMENICO LABLASCA sostituto processuale dell'avv. NINO ZANCHI difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

24)CANNELLA CRISTOFARO nato a Palermo il 15.4.1961

Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96

notificata il 12.11.96

DETENUTO - PRESENTE

Avv. **GIUSEPPE DACQUI' difensore di fiducia:** conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

25)FERRANTE GIOVANBATTISTA nato a Palermo il 10.3.1958

LIBERO ASSENTE PER RINUNZIA

Avv. **LUCIA FALZONE difensore di fiducia:** conclude chiedendo la concessione della diminuzione dell'art. 8 D.L. 152/91 e la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e il minimo della pena, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione.-

26)GANCI DOMENICO nato a Palermo il 20.6.1958

Ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11.11.96

notificata il 12.11.96



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

DETENUTO - ASSENTE PER RINUNZIA

Avv. DOMENICO LABLASCA difensore di fiducia: conclude chiedendo l'assoluzione da tutte le imputazioni ascritte per non aver commesso il fatto.

27)GANCI STEFANO nato a Palermo il 12.02 1962

Ordinanza di custodia cautelare in carcere del
27.10.1997

notificata il 27.10.97

DETENUTO - PRESENTE

Avv. ZAMAPRDI sostituto processuale dell'avv. RENATA ACCARDI difensore di fiducia: assoluzione da tutte le imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto.

Conclusioni del Pubblico Ministero

AGATE MARIANO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

MADONIA GIUSEPPE

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

SANTAPAOLA BENEDETTO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -



l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.
Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

BRUSCA BERNARDO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.
Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

BUSCEMI SALVATORE

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.
Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

CALO' GIUSEPPE

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.
Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

FARINELLA GIUSEPPE

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.
Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

GANCI RAFFAELE

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

GERACI ANTONINO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

GIUFFRE' ANTONINO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

GRAVIANO FILIPPO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

LA BARBERA MICHELANGELO



si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

MADONIA FRANCESCO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

MONTALTO GIUSEPPE

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

MONTALTO SALVATORE

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

MOTISI MATTEO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per



l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.
Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

PROVENZANO BERNARDO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.
Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

SPERA BENEDETTO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

BIONDO SALVATORE cl. 55

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.
Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

BIONDO SALVATORE cl. 56

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.
Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.



CANNELLA CRISTOFARO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

GANCI DOMENICO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

GANCI STEFANO

si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell' imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e per l'effetto si chiede la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 18.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

FERRANTE GIAN BATTISTA

Si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e, applicata la diminuzione di cui all'art.8 L. 203/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, condannarsi lo stesso alla pena complessiva di anni quindici di reclusione così determinata: anni 14 di reclusione per il delitto di strage e anno uno di reclusione per effetto della continuazione con gli altri delitti contestati.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.



BRUSCA GIOVANNI

Si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli , unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e, applicata la diminvente di cui all'art.8 L. 203/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, condannarsi lo stesso alla pena complessiva di anni diciassette di reclusione così determinata: anni 15 e mesi sei di reclusione per il delitto di strage e anno uno e mesi sei di reclusione per effetto della continuazione con gli altri delitti contestati.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie

CANCEMI SALVATORE

Si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tutti i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di strage e, applicata la diminvente di cui all'art.8 L. 203/91, dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate, condannarsi lo stesso alla pena complessiva di anni diciannove di reclusione così determinata: anni 17 e mesi sei di reclusione per il delitto di strage e anno uno e mesi sei di reclusione per effetto della continuazione con gli altri delitti contestati.

Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

LUCCHESI GIUSEPPE

Si chiede che venga affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui al capo i) della rubrica e si chiede la condanna alla pena di anni quindici di reclusione. Si chiede, altresì, la condanna dell'imputato alle conseguenti, per legge, pene accessorie.

Si chiede la soluzione dell'imputato in ordine a tutti gli altri reati ascrittigli, per non avere commesso il fatto.



/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Conclusioni dei difensori di parte civile:

L'avv. MESSINEO conclude per l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta nell'interesse della Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del suo Presidente pro-tempore, per il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del suo Ministro pro-tempore, per il Ministero dell'Interno in persona del suo Ministro pro-tempore, per la Regione Siciliana in persona del suo Presidente pro-tempore chiedendo la condanna degli imputati alle pene di legge e al pagamento in via solidale dei danni civili patrimoniali nelle misure provvisoriale di:

- lire 90.000.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero di Grazia e Giustizia e del Ministero dell'Interno quali parti civili costituite per lo stato;

- lire 45.000.000.000 in favore della Regione Siciliana.-

L'avv. CALABRESE nell'interesse del Comune di Palermo in sostituzione dell'avv. S. LA MARCA chiede la condanna degli imputati in solido al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali.-

L'Avv. CRESCIMANNO conclude nell'interesse delle parti civili costituite chiedendo la condanna degli imputati alle sanzioni penali previste per legge, nonchè al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali.-



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

L'Avv. TAMBURELLO conclude nell'interesse delle parti civili costituite chiedendo la condanna degli imputati alle sanzioni penali previste per legge, nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali.-



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

L'Avv. VITELLO conclude nell'interesse delle parti civili costituite chiedendo la condanna dell'imputato GANCI STEFANO alle sanzioni penali previste per legge, al risarcimento danni e alla rifusione delle spese processuali.-

L'Avv. SORRENTINO conclude nell'interesse della Provincia Regionale di Palermo chiedendo la condanna degli imputati al risarcimento danni..-



IMPUTATI

Dal nr. 1 al nr 27;

A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.l, 624, 625 n.2 e 7, 61 n.2 c.p. 7 D.L. 13.5.1991 n.152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo F), nonche' con RIINA SALVATORE, AGLIERI PIETRO, GRECO CARLO, CALASCIBETTA GIUSEPPE, GRAVIANO GIUSEPPE, TAGLIAVIA FRANCESCO, BIONDINO SALVATORE, VERNENGO COSIMO, GAMBINO NATALE, GAMBINO ANTONINO, LA MATTINA GIUSEPPE, TINNIRELLO LORENZO, ROMANO GIUSEPPE, SCOTTO GAETANO, MURANA GAETANO, URSO GIUSEPPE, SCARANTINO VINCENZO, PROFETA SALVATORE, SCOTTO PIETRO, OROFINO GIUSEPPE, CANDURA SALVATORE, contro i quali si procede separatamente, nonche' FERRO ANTONINO, SAITTA SALVATORE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE e BIONDO GIUSEPPE,, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, agendo quali mandanti e istigatori, impossessati per profitto della Fiat 126 targata PA-790936 che materialmente il CANDURA sottraeva, con uso di mezzo fraudolento e violenza sulle cose a VALENTI PIETRINA che la deteneva esposta alla pubblica fede in quanto parcheggiata sulla pubblica via; agendo al fine di eseguire il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attivita' dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra"

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19.7.1992.

~



B) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 646, 61 n 2 e 11 c. p., 7 D.L. 13.5.1991 n. 152, conv. in L. 12.7.1991 n.203 per essersi, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo F), nonché con RIINA SALVATORE, AGLIERI PIETRO, GRECO CARLO, CALASCIBETTA GIUSEPPE, GRAVIANO GIUSEPPE, TAGLIAVIA FRANCESCO, BIONDINO SALVATORE, VERNENGO COSIMO, GAMBINO NATALE, GAMBINO ANTONINO, LA MATTINA GIUSEPPE, TTNIRELLO LORENZO, ROMANO GIUSEPPE, SCOTTO GAETANO, MURANA GAETANO, URSO GIUSEPPE, SCARANTINO VINCENZO, PROFETA SALVATORE, SCOTTO PIETRO, OROFINO GIUSEPPE, contro i quali si procede separatamente, nonché FERRO ANTONINO, SAITTA SALVATORE, GAMBTNO GIACOMO GIUSEPPE e BIONDO GIUSEPPE, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non ancora identificate, al fine di assicurarsi un ingiusto profitto, appropriati delle targhe anteriore e posteriore e dei documenti di circolazione e assicurativi della Fiat 126 targata PA-878659 di proprietà di SFERRAZZA ANNAMARIA di cui OROFINO GIUSEPPE aveva il possesso custodendo detta autovettura nella sua officina di aut carrozzeria; commettendo il reato con abuso di relazioni di prestazione d'opera, oltre che al fine di commettere la strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra".

In Palermo in epoca anteriore e prossima al 19. 7. 1992.

C) del delitto p. e p. dagli artt 81cpv 110, 112 n. 1, 367 e 61 n 2 c p., 7 D. L. 13.5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n.203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso fra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo F), nonché con RIINA SALVATORE, AGLIERI PIETRO, GRECO CARLO, CALASCIBETTA GIUSEPPE, GRAVIANO GIUSEPPE, TAGLIAVIA FRANCESCO, BIONDINO SALVATORE, VERNENGO COSIMO, GAMBINO NATALE, GAMBINO ANTONINO, LA MATTINA GIUSEPPE, TINNIRELLO LORENZO, ROMANO



GIUSEPPE, SCOTTO GAETANO, MURANA GAETANO, URSO GIUSEPPE, SCARANTINO VINCENZO, PROFETA SALVATORE, SCOTTO PIETRO, OROFINO GIUSEPPE, contro i quali si procede separatamente, nonche' FERRO ANTONINO, SAITTA SALVATORE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE E BIONDO GIUSEPPE, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, con piu' azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, con denunce presentate all'autorita' di P.S. il 20.7.1992 e 1'8.9.1992, affermato falsamente essere avvenuto il furto delle targhe e dei documenti della Fiat 126 targata PA-878659, simulando altresì le tracce di tale reato con l'indicare la forzatura di un lucchetto; commettendo il reato al fine di assicurarsi l'impunita' dei reati di appropriazione indebita di cui al capo che precede e di strage di cui al capo F) nonche' al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra".

In Palermo, il 20.7.1992 e 8.9.1992.

D) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 2 L. 2.10.1967 n.895 - 7 D.L.13.5.91 n.152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo F), nonche' con RIINA SALVATORE, AGLIERI PIETRO, GRECO CARLO, CALASCIBETTA GIUSEPPE, GRAVIANO GIUSEPPE, TAGLIAVIA FRANCESCO, BIONDINO SALVATORE, VERNENGO COSIMO, GAMBINO NATALE, GAMBINO ANTONINO, LA MATTINA GIUSEPPE, TINNIRELLO LORENZO, ROMANO GIUSEPPE, SCOTTO GAETANO, MURANA GAETANO, URSO GIUSEPPE, SCARANTINO VINCENZO, PROFETA SALVATORE, SCOTTO PIETRO, OROFINO GIUSEPPE, contro i quali si procede separatamente, nonche' FERRO ANTONINO, SAITTA SALVATORE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE e BIONDO GIUSEPPE, successivamente deceduti, e con altre persone non ancora identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attivita'



dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente detenuto un rilevante quantitativo di esplosivo.

In Palermo, sino al 19.7.1992.

E) del delitto p. e p dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 c.p., 4-1° e 2° comma L. 2..10 .1967 n. 895, 7 D.L.13.5 .1991 n . 152 conv. in L. 12.7.1991 n.203 per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso fra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo F), nonche' con RIINA SALVATORE, AGLIERI PIETRO, GRECO CARLO, CALASCIBETTA GIUSEPPE, GRAVIANO GIUSEPPE, TAGLIAVIA FRANCESCO, BIONDINO SALVATORE, VERNENGO COSIMO, GAMBINO NATALE, GAMBINO ANTONINO, L.A MATTINA GIUSEPPE, TINNIRELLO LORENZO, ROMANO GIUSEPPE, SCOTTO GAETANO, MURANA GAETANO, URSO GIUSEPPE, SCARANTTNO VINCENZO, PROFETA SALVATORE, SCOTTO PIETRO, OROFINO GIUSEPPE, contro i quali si procede separatamente, nonche' FERRO ANTONINO, SAI'TTA SALVATORE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE e BIONDO GIUSEPPE, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

identificate, al fine di commettere il reato di strage di cui al capo F) e di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, illegalmente portato in luogo pubblico un rilevante quantitativo di esplosivo, con l'aggravante di avere commesso il fatto in più di due persone

In Palermo, sino al 19 7.1992.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 422, 1° e 2° comma, 61 n.l e 10 c.p., 7 D.L. 13 .5.1991 n. 152 conv. in L. 12.7.1991 n. 203 per avere, agendo in numero superiore a cinque



persone, in concorso tra loro, nonché con RIINA SALVATORE, AGLIERI PIETRO, GRECO CARLO, CALASCIBETTA GIUSEPPE, GRAVIANO GIUSEPPE, TAGLIAVIA FRANCESCO, BIONDINO SALVATORE, VERNENGO COSIMO, GAMBINO NATALE, GAMBINO ANTONINO, LA MATTINA GIUSEPPE, TINNIRELLO LORENZO, ROMANO GIUSEPPE, SCOTTO GAETANO, MURANA GAETANO, URSO GIUSEPPE, SCARANTINO VINCENZO, PROFETA SALVATORE, SCOTTO PIETRO, OROFINO GIUSEPPE, contro i quali si procede separatamente, nonché FERRO ANTONINO, SAITTA SALVATORE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE e BIONDO GIUSEPPE, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità collocando un'autovettura riempita di esplosivo dinanzi l'ingresso dello stabile di via D'Amelio n.19 e provocandone l'esplosione a mezzo di congegno telecomandato nel momento dell'arrivo sul posto del Dott. PAOLO BORSELLINO e degli uomini della scorta, così causando la morte dello stesso Dott. PAOLO BORSELLINO e degli Agenti della Polizia di Stato AGOSTINO CATALANO, VINCENZO LI MULI, CLAUDIO TRAINA, EMANUELA LOI ed EDDIE WALTER CUSINA, causando altresì lesioni personali a innumerevoli persone e la devastazione di beni mobili ed immobili.

In particolare, PROV'ENZANO BERNARDO ("sostituto" di RIINA SALVATORE quale capo del "mandamento" di CORLEONE"); BRUSCA BERNARDO e BRUSCA GIOVANNI (rispettivamente capo mandamento e sostituto "reggente" del "mandamento" di S. Giuseppe Jato); BUSCEMI SALVATORE e LA BARBERA MICHELANGELO (rispettivamente capo mandamento e sostituto "reggente" del "mandamento" di Boccadifalco) CALO' GIUSEPPE e CANCEMI SALVATORE (rispettivamente capo mandamento di Porta Nuova, e sostituto "reggente" del "mandamento" di Porta Nuova); GANCI RAFFAELE (capo mandamento della Noce); GIUFFRÈ ANTONINO (capo mandamento di Caccamo); LUCCHESI GIUSEPPE GRAVIANO FILIPPO (rispettivamente capo mandamento, il primo, e sostituto "reggente" il secondo, unitamente a GRAVIANO GIUSEPPE, del "mandamento" di Brancaccio); MOTISI MATTEO (capo mandamento di



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

PAGLIARELLI); MONTALTO SALVATORE e MONTALTO GIUSEPPE (rispettivamente capo mandamento e sostituto del “mandamento” di Villabate); MADONIA FRANCESCO (capo mandamento di Resuttana); GERACI ANTONINO (capo mandamento di Partinico); SPERA BENEDETTO (capo mandamento di Belmonte Mezzagno); FARINELLA GIUSEPPE (capo mandamento di Gangi); tutti in qualita' di mandanti, in ragione della loro appartenenza, unitamente ad AGLIERI PIETRO e GRECO CARLO (rispettivamente capo mandamento e sostituto del "mandamento" della Guadagna) e a GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE, successivamente deceduto, (capo mandamento di San Lorenzo, avente quale sostituto "reggente" BIONDINO SALVATORE), all'organo di governo ("Commissione") del sodalizio criminale denominato "Cosa Nostra" nonche', sempre in qualita' di mandanti AGATE MARIANO (rappresentante della "provincia" di Trapani), MAADONIA GIUSEPPE (rappresentante della "provincia" di Caltanissetta) e SANTAPAOLA BENEDETTO (rappresentante della "provincia" di Catania), in ragione della loro appartenenza, unitamente a FERRO ANTONINO e SAITTA SALVATORE,



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

successivamente deceduti (rispettivamente rappresentanti delle "province" di Agrigento ed Enna), e agli stessi RIINA SALVATORE e PROVENZANO BERNARDO (rispettivamente rappresentante della "provincia" di Palermo e consigliere della "Commissione Interprovinciale" o "Regionale") all'organismo di vertice del sodalizio criminale predetto ("Commissione Interprovinciale" o "Regionale") avente competenza estesa a tutti gli aspetti decisionali più significativi riguardanti l'organizzazione criminale in questione -, per aver deliberato e dato il proprio assenso, su proposta di RIINA SALVATORE e PROVENZANO BERNARDO, all'eliminazione fisica del Dott. PAOLO BORSELLINO, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Palermo.

Progetto di eliminazione che prendeva concretezza nei mesi immediatamente precedenti il luglio 1992 a seguito di riunioni e consultazioni con cui il RIINA ed il PROVENZANO, raccoglievano, direttamente o per il tramite del BIONDI'NO, l'assenso degli altri componenti



della "Commissione" sopra indicati, ed affidavano quindi - nel corso, tra l'altro, di una riunione tenutasi tra la fine di giugno e i primi di luglio 1992 nella villa di CALASCIBETTA GIUSEPPE e alla quale prendevano parte RIINA SALVATORE, AGLIERI PIETRO, GRECO CARLO, CANCEMI SALVATORE, BRUSCA GIOVANNI, GANCI RAFFAELE, CALASCIBETTA GIUSEPPE, GRAVIANO GIUSEPPE, TAGLIAVIA FRANCESCO, BIONDINO SALVATORE, VERNENGO COSIMO, GAMBINO NATALE, GAMBINO ANTONINO, LA MATTINA GIUSEPPE, TINNIRELLO LORENZO, MURANA GAETANO, PROFETA SALVATORE e SCARANTINO VINCENZO – l'attività preparatoria ed esecutiva agli stessi AGLIERI PIETRO, GRECO CARLO, GRAVIANO GIUSEPPE, TAGLIAVIA FRANCESCO, CALASCIBETTA GIUSEPPE, VERNENGO COSIMO, BIONDINO SALVATORE, GAMBINO NATALE, GAMBINO ANTONINO, LA MATTINA GIUSEPPE, TINNIRELLO LORENZO, ROMANO GIUSEPPE, SCOTTO GAETANO, MURANA GAETANO, URSO GIUSEPPE, SCARANTINO VNCENZO, PROFETA SALVATORE, SCOTTO PIETRO e OROFINO GIUSEPPE con i ruoli e le modalità meglio descritti alla lettera F) dell'ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Caltanissetta in data 15.07.1994 (che costituisce parte integrante della presente richiesta), nonché a GANCI RAFFAELE, GANCI DOMENICO (il primo già indicato quale capo del “mandamento” della Noce, il secondo “uomo d'onore” dell'omonima “famiglia”), BIONDO GIUSEPPE, successivamente deceduto, (persona “a disposizione” della “famiglia” di San Lorenzo), BIONDO SALVATORE - classe 1955, BIONDO SALVATORE - classe 1956 (entrambi “uomini d'onore” della “famiglia” di San Lorenzo), CANCEMI SALVATORE (già indicato quale sostituto “reggente” del “mandamento” di Porta Nuova), BIONDINO SALVATORE e FERRANTE GIOVANNI BATTISTA (rispettivamente sostituto “reggente” del “mandamento” di San Lorenzo ed “uomo d'onore” dell'omonima “famiglia”) e a CANNELLA CRISTOFARO, (“uomo d'onore” della “famiglia” di Brancaccio) i quali, più ancora in particolare, contribuivano all'esecuzione della strage con le seguenti specifiche condotte:



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

- il BIONDO GIUSEPPE, successivamente deceduto, acquistando su richiesta di BIONDINO SALVATORE cinque telecomandi composti ciascuno da apparato trasmettente e ricevente, modificandoli, sempre su richiesta del BIONDINO e di altri coindagati, in modo da renderne possibile l'alimentazione a mezzo di batteria automobilistica ed effettuando sui medesimi gli interventi necessari per utilizzarli al fine dell'azionamento a distanza di cariche esplosive;

- il BIONDINO, il FERRANTE, il BIONDO (classe 1955) ed il BIONDO (classe 1956) effettuando, nella settimana precedente il 19.07.1992, una prova di azionamento a distanza di ordigno esplosivo, utilizzando a tal fine uno dei cinque telecomandi come sopra acquistati e modificati dal BIONDO GIUSEPPE;

- il BIONDINO, il FERRANTE, il CANCEMI, il GANCI RAFFAELE, il GANCI DOMENICO, il BIONDO (classe 1955) ed il BIONDO (classe 1956), pattugliando incessantemente, a partire dalle ore 07.00 circa del 19.07.1992, alcune strade della città di Palermo al fine di verificare in quale momento fossero transitate le autovetture con a bordo il Dott BORSELLINO e gli agenti della scorta, comunicando quindi per telefono ad altri complici l'avvenuto avvistamento del magistrato e rendendo così possibile la tempestiva conoscenza del momento esatto di arrivo del corteo di autovetture in via D'Amelio;

- il CANNELLA mantenendo, a mezzo dell'utenza radiomobile a lui intestata, un continuo contatto telefonico con le persone predette, ed in particolare ricevendo, pochi minuti prima dell'arrivo in via D'Amelio delle auto del magistrato e della scorta, la comunicazione, da parte del FERRANTE, dell'avvenuto avvistamento del corteo, in tal modo rendendo possibile ai complici l'azionamento, a mezzo del telecomando acquistato e modificato dal BIONDO GIUSEPPE, della carica esplosiva contenuta all'interno dell'autovettura parcheggiata dinanzi al civico 19 di via D'Amelio, nel momento esatto in cui giungevano sul posto le vittime designate.



Commettendo il reato in danno di Pubblici Ufficiali per motivi abietti costituiti dalla volonta' di affermare il potere criminale dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" di cui essi imputati facevano parte, colpendo gli uomini e gli apparati dello Stato che alla stessa si opponevano ed altresì al fine di agevolare l'attivita' dell'associazione mafiosa sopra indicata.

In Palermo, il 19.07.1992.

G) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81cpv., 582 e 585- u.c.c.p., per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro, nei rispettivi ruoli precisati al capo F), nonche' con RIINA SALVATORE, AGLIERI PIETRO, GRECO CARLO, CALASCIBETTA GIUSEPPE, GRAVIANO GIUSEPPE, TAGLIAVIA FRANCESCO, BIONDINO SALVATORE, VERNENGO COSIMO, GAMBINO NATALE, GAMBINO ANTONINO, LA MATTINA GIUSEPPE, TINNIRELLO LORENZO, ROMANO GIUSEPPE, SCOTTO GAETANO, MURANA GAETANO, URSO GIUSEPPE, SCARANTINO VINCENZO, PROFETA SALVATORE, SCOTTO PIETRO, OROFINO GIUSEPPE, contro i quali si procede separatamente, nonche' FERRO ANTONINO, SAITTA SALVATORE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE e BIONDO GIUSEPPE, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo F), cagionato lesioni personali, consistenti in:

- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 sc, a GENOVESE ANTONINO;
- ferite da taglio diffuse e giudicate guaribili in giorni 5 sc, a AMATO VINCENZA;
- ferite da taglio ginocchio sx, gomito dx, mano dx giudicate guaribili in giorni sc, a MERCANTI ANTONIA;



- ferita lacero contusa regione fianco sx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a MERCANTI SILVANA;
 - ferite lacero contuse diffuse giudicate guaribiti in giorni 8 sc, a CAMARDA GIUSEPPE;
 - ferite da taglio giudicate guaribili in giorni 4 sc, a CRISTELLO FRANCESCO;
 - contusioni multiple al dorso e ferita da taglio regione plantare piede dx giudicate guaribili in giorni 5 sc, a MOSCUZZA GASPARE;
 - ferita lacero contusa diffusa al viso giudicata guaribite in giorni 8 sc, a MERCANTI ROSALIA;
 - ferita lacero contusa anca dx giudicata guaribile in giorni 6 sc, a BELLANCA CLAUDIO;
 - escoriazioni multiple al viso e all'arto sx, ferita lacero contusa mano sx e al dorso giudicate guaribiti in giorni 7 sc, a PULEO GIANLUCA;
 - ferite lacero contuse multiple alla fronte giudicate guaribiti in giorni 8 sc, a FENECH ELVIRA;
 - ferite lacero contuse alt mento, dorso e torace giudicate guaribiti in giorni 8 sc, a LO BALBO MARIA TERESA;
 - ferite lacero contuse regione frontate, collo, piede dx escoriazioni all'addome giudicate guaribili in giorni 10 sc, a CATALDO ROSA MARIA;
 - ferite lacero contuse regione frontale ed altro giudicate guarite in giorni 8 sc, a MOSCUZZA MARIA;
 - ferite lacero contuse al volto, al mento, latero cervicale, mano sx, ferite lacero contuse multiple coscia, ginocchio, gomito dx giudicate guaribili in giorni 10 sc, a TREVIS IVAN;
 - ferite lacero contuse regione parieto-temporale dx, latero cervicale dx ed altro giudicate guaribili; in giorni 8 sc, a MOSCUZZA GIUSEPPE;
 - escoriazioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 5 sc, a NACCI FRANCESCA;
 - contusioni ecchimotiche ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a BONETTO MARIA;
 - ferita orecchio sx ed altro giudicate guaribili in giorni 7 sc, a PORRETTO MARIA;
- nonche' per avere cagionato lesioni personali a:



- **MERCANTI FILIPPO;**
- **GARBO GIOACCHINA;**
- **PORRETTO NUNZIA;**
- **VULLO ANTONIO;**
- **RUGGIERI MARCO;**
- **GRECO ANTONIA;**
- **AUGELLO SALVATORE;**

In Palermo 19/07/1992

H) del delitto p. e p. dagli art. 110, 112 n .l, 81 cpv., 635, 1° e 2° comma nn. 1 e 3 c.p., per avere, agendo in numero superiore a cinque persone, in concorso tra loro nei rispettivi ruoli precisati al capo F), nonche' con RIINA SALVATORE,, AGLIERI PIETRO, GRECO CARLO, CALASCIBETTA GIUSEPPE, GRAVIANO GIUSEPPE, TAGLIAVIA FRANCESCO, BIONDINO SALVATORE, VERNENGO COSIMO, GAMBINO NATALE, GAMBINO ANTONINO, LA MATTINA GIUSEPPE, TINNIRELLO LORENZO, ROMANO GIUSEPPE,, SCOTTO GAETANO, MURANA GAETANO, URSO GIUSEPPE, SCARANTINO VINCENZO, PROFETA SALAVATORE, SCOTTO PIETRO, OROFINO GIUSEPPE, contro i quali si procede separatamente, nonche' FERRO ANTONINO, SAITTA SALVATORE, GAMBINO GIACOMO GIUSEPPE e BIONDO GIUSEPPE, successivamente deceduti, oltre che con altre persone non identificate, con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante l'azione descritta nel precedente capo F), distrutto, deteriorato o reso, comunque, in tutto o in parte inservibili, le seguenti autovetture, esposte per necessita' e consuetudine alla pubblica fede :

- 1) Fiat Croma targata RM-7D9622 di proprieta' del Ministero di Grazia e Giustizia, via Arenula 71, Roma;



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

- 2) Fiat Croma tg. PA-889985 di proprietà del Ministero dell'Interno, Questura, Via Francesco Baiardi 11, Palermo;
- 3) Fiat Croma tg. PA- A83718 di proprietà di enti riconosciuti – I – Palermo;
- 4) Fiat 126 tg 412900 di proprietà di BERLIOZ GIUSEPPE , nato a Palermo il 18.8.1941, residente a Palermo via Ferdinando Ferri 44;
- 5) Fiat Uno tg. PA- 793188 di proprietà di GENOVESE ANTONINO, nato a Palermo l'1.1.1935, residente a Palermo in via Mariano d'Amelio, 19;
- 6) Mtsubishi Pajero tg. PA- A06930 di proprietà di CALDERONE MARGHERITA, nata a Palermo il 4.7.1950, residente a Palermo in via del Granatiere 33;
- 7) Fiat Uno tg. PA- 824406 di proprietà di MARRETTA GIOVANNI, nato a Prizzi(PA) il 4.5.1954 residente a Palermo in Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 235;
- 8) Seat Ibiza tg. PA- A77A47 di proprietà di MERCANTI ANTONIA GIUSEPPA, nata a Palermo l'1.9.1941, residente a Palermo via Mariano D'Amelio , 19;
- 9) Fiat Panda tg. PA- A37333 di proprietà di GUGLIELMO GRAZIA, nata a Palermo il 6.8.1925 e residente a Palermo via Mariano d'Amelio
- 10)Alfa Romeo Giulietta tg PA-599017 di proprietà di INGRAFFIA CLAUDIO , nato a Palermo il 17.1.1960 e residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 11)Fiat Croma tg. PA-909151 di proprietà di AMATO ANTONINO, nato a Cattolica Eraclea il 23.1.1941, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 19;
- 12)Triumph Acclaim tg. PA-775804 di proprietà di PELLITTERI BENEDETTA, nata a Castelbuono il 10.9.1952, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio, 68;
- 13)Fiat 126 tg. PA-A55734 di proprietà di CIPRIANO CONCETTA, nata a Palermo il 17.3.1964, residente a Palermo Via Salvatore Cusa , 1:
- 14)Fiat 126 tg. PA-476689 di proprietà di TIPA ROSA ANGELA, nata a Villabate (PA) il 20.4.1951, residente a Palermo Via Mariano D'Amelio,19;



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

- 15) Austin Rover tg. PA-824790 di proprieta' di BARONE EDUARDO, nato a Palermo il 29.1.1959 residente a Palermo via Mariano D'Arnelio, 66;
- 16) Ford Fiesta tg. PA-492727 di proprieta' di DI FAZIO DOROTEA, nata a Palermo il 31/10/1959, residente a Palermo via Mariano D'Amelio, 58;
- 17) Citroen AX tg. PA-913256 di proprieta' di PIRAINO CONCETTA nata a Palermo il 15.4.1965, residente a Palermo via P. D'Aquino,5;
- 18) Fiat 126 tg. PA-520384 di proprieta' di ALONGI MARIA, nata a Palermo il 17.10 1963, residente a Palermo via Mariano D'Arnelio, 21;
- 19) Fiat 127 tg. PA-668614 di proprieta' di PISCIOTTA MARIA, nata a Palermo il 16.4.1950, residente a Palermo in via Mariano D'Arnelio, 21;
- 20) Fiat Uno tg. PA-687949 di proprieta' di TANI IMERIO, nato a Genova il 4.9.1963, residente a Palermo, in via Mariano D'Amelio, 21;
- 21) Fiat 500 tg PA-322595 di proprieta' di LANZA ROBERTO, nato a Palermo l'11/8/1960, residente a Palermo in via Mariano D'Amelio n.68;
- 22) Nissan Patrol tg PA-875838 di proprieta' della Telestar 59 s.n.c., amministratore unico TREVIS FABRIZIO, nato a Palermo il 25/ 8 / 1965, residente a Palermo via Mariano D'Amelio n.60;
- 23) Citroen Ibiza tg PA-765108 di proprieta' di CASARUBEA ROSARIA, nata a Palermo il 31.7.1962, residente a Palermo via Mariano D'Arnelio n.21;
- 24) Fiat Panda tg. PA-641731 di proprieta' di BARTOLOTTA MARIO nato a Palermo il 24.8. 1962, ivi residente, via Mariano D'Amelio 21;
- 25) Fiat Uno tg. MI-141397 di proprieta' di CANNATI MANUELE NICOLA, nato a Milano il 28.10.1959, e residente a Palermo, via Vanvitelli 10;
- 26) Fiat Panda tg. PA-936405 di proprieta' di SANTANGELO GAETANO FRANCESCO PAOLO, nato a Palermo il 16.3.1945, ivi residente, via Mariano D'Amelio 68;



- 27) Fiat Uno tg. PA-992633 di proprietà di GENOVESE ANTONIO, nato a Palermo il di' 1.1.1935, ivi residente, via Mariano D'Amelio 19;
- 28) Autobianchi Y10 tg. PA-A85836 di proprietà di LEONE SALVATORE, nato a Palermo il 2.8.1966, ivi residente, via Mariano D'Amelio 21;
- 29) Fiat 500 tg. PA-516182 di proprietà di LICATA FRANCESCA MARIA, nata a Palerrno il 12.6.46, ivi residente, via Mariano D'Amelio 21;
- 30) Citroen BX tg. PA-743987 di proprietà di LO BAUDO MARIA, nata a Palerrno il 2.2.1949, ivi residente, via Mariano D'Amelio 19;
- 31) Audi tg. PA-835426 di proprietà di LUPO RAFFAELE, nato a Palermo il 26.4.1955, ivi residente via M. D'Amelio;
- 32) Opel tg PA-889773 AIELLO NICOLA s.n.c. con sede in Palermo via Mariano D'Amelio 42-21;
- 33) Innocenti tg PA-776773 di proprietà di BONTADE CONCETTA, nata a Palerrno il 22/4/1937, ivi residente, via Mariano D'Amelio 19;
- 34) Fiat 126 tg PA-A87824 di proprietà di GAMBINO CROCIFISSA, nata a Ravanusa, residente a Palermo, via M. D'Amelio 21;
- 35) Autobianchi Y10 tg PA-917371 di proprietà di MANCUSO FRANCESCA, nata a Palerrno il 23/11/1958, ivi residente, via Tasso 40;
- 36) Fiat Uno tg PA-982967 di proprietà della Research Data System Rds. di PINTUS CARLO & C. con sede a Palermo in via Baldissera 23;
- 37) Volkswagen Polo tg PA-665215 di proprietà di CALIRI CARLA, nata a Bologna il 16/10/1948, residente a Palermo , via M. D'Amelio 68;
- 38) Volkswagen Polo tg PA-A29339 di proprietà di BELLANCA CLAUDIO, nato a Palermo il 7/9/1948, ivi residente, Via M. D'Amelio 21;
- 39) Seat Marbella tg. AL 567401 di proprietà di ROSSI MARINELLA, nata ad Alessandria il 3.10.1949, residente a Casale Monferrato, via Isonzo 33;



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

40) Opel Corsa tg. PA-756402 di proprieta' di GRECO ANTONIO, nato a Lascari il 13.2.1913, residente a Palermo, via M D'AmeLio 19;

ed inoltre le strutture murarie, gli infissi, i vetri, le saracinesche ed altro degli immobili prospicienti la via D'Amelio e le vie circostanti appartenenti a:

- 1) GRASSO VITTORIO nato a Modica il 2/1/1910, residentea Palermo, via F. Ferri 18;
- 2) TOOLSERVICE s.a.s. di Valenza P. & C. con sede in via M. D'Amelio 70-72 Palermo nella persona di VALENZA PIETRO GIUSEPPE, nato a Pantelleria rappresentante legale della societa' e inquilino del citato locale di proprieta' di RANDAZZO GIUSEPPE, domiciliato a Palermo, via Delle Alpi;
- 3) OLIVA EMANUELE, nato a Palermo il 27.1.1912 affiittuario della abitazione di proprieta' di MARASA' SALVATORE sita in Piazza Gen. A Cascino 118/1°;
- 4) LENTINI LEONARDO, nato ad Agrigento il di' 1.10.1938, residente a Palermo, via Enrico Fazio 6/2°/7;
- 5) SO G.E SI. S p.A per l'immobile sito in via E. Morselli 8/10 e via M. D'Amelio 58/60 di Palermo utilizzato come sede della Montepaschi SE.RI.T. s.p.a. nella persona di TERRACCHIO STEFANO, nato a Palermo il 7 3 1946 nella qualita' di responsabile dell' Ufficio Provveditorato e Immobili della Montepaschi.

In Palermo 19.7 1992:

TUTTI INOLTRE:

I) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis, 1°, 2°, 4° e 6° comma C.P per aver fatto parte dell'associazione mafiosa armata denominata "Cosa Nostra" in particolare:

PROVENZANO BERNARDO, BRUSCA BERNARDO, BRUSCA GIOVANNI, BUSCEMI SALVATORE, LA BARBERA MICHELANGELO, CALO'. GIUSEPPE, CANCEMI SALVATORE, GANCI RAFFAELE, GIUFFRE' ANTONINO, LUCCHESI GIUSEPPE, GRAVIANO FILIPPO, MOTISI MATTEO,



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -



INTRODUZIONE

A seguito di udienza preliminare, il G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, nel procedimento penale N. 2516/95 R.G.N.R. Proc. Trib. Caltanissetta (n. 29/97 R.G.C.Ass.) nei confronti di AGATE Mariano + 25, emetteva in data 17.3.1997 il decreto che disponeva il giudizio innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta sezione III per l'udienza del 14 gennaio 1998 in relazione ai reati in epigrafe specificati.

All'udienza del 14 marzo 1998, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, il P.M. procedeva all'esposizione introduttiva e formulava le proprie richieste probatorie, quindi le altre parti processuali avanzavano le rispettive richieste di prova e dopo che la Corte di Assise aveva acquisito i pareri sulle contrapposte richieste provvedeva alla successiva udienza del 3 aprile 1998 in ordine all'ammissione delle prove.

All'udienza del 21 aprile 1998 veniva in primo luogo trattato altro processo, iscritto al n.5/98 R.G.C.Ass., nei confronti di GANCI Stefano, di cui il G.U.P con decreto del 10.3.1998 aveva disposto il rinvio a giudizio per gli stessi reati in concorso con i soggetti di cui al procedimento prima indicato ed a seguito dell'ordinanza di ammissione delle prove richieste in relazione alla posizione di quell'imputato la Corte, sentite le parti, disponeva la riunione di



entrambi i processi, pendenti innanzi allo stesso Giudice e nella medesima fase, ai sensi dell'art. 17 c.p.p., ricorrendo l'ipotesi di connessione prevista dall'art. 12 lett. a) del codice di rito.

Nei confronti di tutti gli imputati detenuti la Corte disponeva inoltre la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, 2° comma c.p.p., avuto riguardo alla particolare complessità del processo per l'elevato numero degli imputati e delle imputazioni, la qualità di queste ultime, il numero e la natura delle prove, le difficoltà organizzative oggettivamente connesse con lo svolgimento dell'attività istruttoria.

Sotto quest'ultimo profilo deve rilevarsi che la necessità di coordinamento con le numerose altre Autorità Giudiziarie che trattavano processi nei confronti degli stessi imputati e la limitata disponibilità di salette per il collegamento a distanza in multivideocomunicazione con gli imputati detenuti e molti dei collaboratori di giustizia esaminati ai sensi dell'art. 210 c.p.p. ha imposto a questa Presidenza di predisporre un calendario dei lavori che prevedeva un numero assai limitato di udienze mensili, mediamente non più di tre, nell'ambito delle quali si è profuso il massimo impegno per la concentrazione delle attività processuali, impedendo qualsiasi dispersione o ingiustificato rinvio, al fine di evitare che fosse vulnerato in modo ancor più sensibile il fondamentale diritto degli imputati alla speditezza del dibattimento.



Ed occorre dare atto che tale impegno è stato reso possibile dalla collaborazione prestata da tutte le parti tecniche del processo, che hanno anche sotto questo profilo evidenziato un'elevata professionalità e una spiccata sensibilità per i particolari doveri che comporta la loro attività.

L'istruttoria dibattimentale aveva inizio all'udienza del 28 maggio 1998 con l'esame dell'imputato FERRANTE Giovanbattista, che prestava il consenso ad essere sentito prima dell'assunzione delle prove a suo carico.

Tale esame proseguiva all'udienza del 5 giugno, nel corso della quale venivano altresì escussi i testi PALUMBO Francesco, Ispettore della P.S. aggregato all'epoca delle indagini al Gruppo Investigativo FALCONE-BORSELLINO; CUSUMANO Matteo, SITIBONDO Marco e TOMASELLO Rita, tutti all'epoca in servizio presso il Gabinetto regionale di Polizia scientifica di Palermo.

All'udienza del 19 giugno 1998 veniva esaminato ai sensi dell'art. 210 c.p.p. l'imputato in procedimento connesso DI CARLO Francesco, mentre alle udienze del 26 giugno e dell'1 luglio venivano esaminati nella stessa qualità rispettivamente ANZELMO Francesco Paolo e GALLIANO Antonino.

All'udienza del 2 luglio venivano escussi i testi AYALA Giuseppe, a lungo collega di Paolo BORSELLINO prima di essere eletto nel 1992 e nel 1994 alla Camera dei Deputati e nel 1996 al Senato; VULLO



Antonio, unico agente di scorta al magistrato scampato all'eccidio del 19 luglio 1992 tra quelli in servizio al momento dell'attentato; SAPIENZA Rosalba Rita, GALLIANO Antonina e GALLIANO Rita, rispettivamente moglie la prima e sorelle le altre di GALLIANO Antonino; GANDOLFO Francesco, CASTELLANA Pietro Albino e RICUPERO Antonino, tutti colleghi di lavoro del GALLIANO presso l'Istituto di credito Sicilcassa.

All'udienza del 15 luglio 1998 venivano esaminati il teste UTRO Mariano, intestatario di un'utenza cellulare in uso all'imputato GANCI Domenico e l'imputato di reato connesso DRAGO Giovanni.

Alla successiva udienza del 16 luglio venivano sentiti il teste SCOTTI Vincenzo, Ministro dell'Interno all'epoca dei fatti e l'imputato in procedimento connesso ONORATO Francesco.

All'udienza del 30 settembre 1998 si procedeva all'escussione ex art. 210 c.p.p. dell'imputato di reato connesso GANCI Calogero, il cui esame proseguiva all'udienza del 16 ottobre, nel corso della quale veniva anche esaminato nella stessa qualità BARBAGALLO Salvatore.

All'udienza del 21 ottobre veniva sentito l'imputato in procedimento connesso MARCHESE Giuseppe; in quella del 22 ottobre CUCUZZA Salvatore ed in quella del 27 ottobre LA MARCA Francesco, entrambi imputati in procedimenti connessi.



Nel corso dell'udienza del 26 novembre 1998 si procedeva all'esame del teste BO' Mario, in servizio presso il Gruppo investigativo FALCONE-BORSELLINO.

All'udienza del 27 novembre veniva esaminato ex art. 210 c.p.p. GERACI Francesco.

All'udienza del 2 dicembre venivano escussi i testi GUARNOTTA Leonardo e ALIQUO' Vittorio, colleghi di Paolo BORSELLINO, il primo durante la permanenza di quest'ultimo presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo ed il secondo allorché BORSELLINO assunse l'incarico di Procuratore Aggiunto della Repubblica presso lo stesso Tribunale.

All'udienza del 4 dicembre venivano esaminati i testi SINICO Umberto e DE DONNO Giuseppe, rispettivamente in servizio presso la Sezione anticrimine dei Carabinieri di Palermo il primo ed il Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri di Palermo il secondo.

All'udienza del 18 dicembre 1998 veniva esaminato l'imputato in procedimento connesso CALVARUSO Antonio.

All'udienza del 9 gennaio 1999 si procedeva all'esame ex art. 210 c.p.p. di DI MAGGIO Baldassare.

Nel corso delle udienze del 23 gennaio e del 30 gennaio veniva esaminato l'imputato BRUSCA Giovanni.

Le udienze del 13 febbraio, 27 febbraio e 13 marzo venivano destinate all'escussione dell'imputato in procedimento connesso SIINO



Angelo, le cui precarie condizioni di salute non consentivano il protrarsi dell'esame per tempi lunghi nell'ambito della medesima udienza.

All'udienza del 27 marzo 1999 venivano esaminati i testi CRISTIANO Salvatore, MORI Mario e DE DONNO Giuseppe, rispettivamente cognato di BRUSCA Giovanni il primo ed Ufficiali del R.O.S. dei Carabinieri gli altri due. I predetti testi venivano assunti a richiesta del difensore del BRUSCA, con il consenso delle altre parti all'inversione dell'ordine di assunzione della prova. Nel corso della medesima udienza venivano, altresì, sentiti il teste D'AMICO Salvatore, Ispettore presso il Servizio Centrale di Protezione e l'imputato di reato connesso LA BARBERA Gioacchino, il cui esame veniva ultimato nell'udienza del 7 aprile 1999.

All'udienza del 9 aprile 1999 veniva esaminato ex art. 210 c.p.p. AVOLA Maurizio, mentre l'altro imputato di reato connesso DI MATTEO Mario Santo si avvaleva della facoltà di non rispondere, sicché si procedeva alla contestazione ai sensi dell'art. 513 c.p.p., delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso di altri procedimenti.

All'udienza del 14 aprile venivano esaminati i consulenti tecnici del P.M. VADALA' Gianni Giulio, CABRINO Renzo e VASSALE Roberto, nonché l'imputato in procedimento connesso MUTOLO Gaspare. L'esame di quest'ultimo proseguiva all'udienza del 15 aprile, nel corso



della quale veniva escusso anche il teste COSTANZA Francesco, richiesto dal difensore di BRUSCA Giovanni.

All'udienza del 21 aprile 1999 si procedeva all'esame del Senatore DI PIETRO Antonio e dell'imputato di reato connesso MALVAGNA Filippo, il cui esame veniva ultimata all'udienza del 22 aprile. In quest'ultima udienza venivano, inoltre, sentiti gli Ufficiali di P.G. SAVINA Luigi e LA BARBERA Salvatore, rispettivamente Dirigente e funzionario della Squadra Mobile della Questura di Palermo, nonché ALONZI Vincenzo e CAMPANER Giuseppe, all'epoca rispettivamente Comandante ed Ufficiale in servizio presso il R.O.S. dei Carabinieri di Milano.

All'udienza del 28 aprile 1999 veniva esaminato ex art. 210 c.p.p. CANNELLA Tullio ed in quella successiva del 29 aprile MESSINA Leonardo, esaminato nella stessa qualità.

Alle udienze del 5 e del 6 maggio venivano sentiti rispettivamente DI FILIPPO Pasquale e DI RAIMONDO Natale, entrambi imputati in procedimento connesso.

Alle udienze del 12 e 13 maggio 1999 venivano esaminati, nella stessa qualità sumemnzionata, SINACORI Vincenzo e PATTI Antonio. Il primo si avvaleva della facoltà di non rispondere e, pertanto, si procedeva a contestazione ex art.513 c.p.p. delle dichiarazioni rese in altri procedimenti.

Alle udienze del 19 e 20 maggio si procedeva all'esame ex art.210 c.p.p. rispettivamente di RIGGIO Salvatore e NERI Aurelio. L'esame di



quest'ultimo proseguiva all'udienza del 26 maggio, nel corso della quale veniva altresì sentito nella stessa qualità SAMPERI Severino Claudio.

Alle udienze del 17, 23, 24 e 29 giugno 1999 veniva esaminato l'imputato CANCEMI Salvatore.

All'udienza del 30 giugno si procedeva a richiesta dell'Avv. LA BLASCA all'esame dell'Ufficiale di P.G. DI GREGORIO Diego, in servizio presso l'Ufficio Informatica della D.I.A., che nel corso delle indagini preliminari era stato incaricato di porre a raffronto i tabulati relativi al traffico telefonico di alcune utenze per individuare le reciproche chiamate intercorse tra le medesime.

All'udienza dell'1 luglio 1999 venivano esaminati a richiesta dei loro difensori gli imputati CALO' Giuseppe e GRAVIANO Filippo.

In data 7 luglio si procedeva all'esame degli imputati in procedimento connesso ANNALORO Francesco, D'AGATA Marcello, RANNESI Girolamo, il quale ultimo si avvaleva della facoltà di non rispondere. Il difensore rinunciava, inoltre, all'esame di PULVIRENTI Giuseppe, essendo stati acquisiti con il consenso delle parti ex art. 238 c.p.p. i verbali delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso di altri procedimenti. Alla stessa udienza venivano, infine, escussi i testi CUTRERA Giuseppe e CARRUBBA Francesca, quest'ultima dopo che era stata avvisata della facoltà di non rispondere in quanto coniuge dell'imputato CANNELLA Cristofaro.



All'udienza dell'8 luglio 1999 veniva nuovamente esaminato l'imputato di reato connesso DI NATALE Raimondo perché il difensore del SANTAPAOLA, che ne aveva richiesto l'esame, si era riservato di procedervi in un momento diverso rispetto all'esame pure richiesto dal Pubblico Ministero, mentre l'altro imputato in procedimento connesso GALEA Eugenio si avvaleva della facoltà di non rispondere. Alla medesima udienza venivano inoltre escussi i testi ARMATO Ninfa, INGRASSIA Ottavio e INGRASSIA Paolo.

All'udienza del 14 luglio 1999 veniva esaminato il teste SCALICI Giuseppe e quindi le parti formulavano le proprie richieste probatorie ex art.507 c.p.p..

All'udienza del 15 luglio, dopo che le parti avevano interloquito sulle richieste di controparte, la Corte di Assise emetteva ordinanza con la quale provvedeva in ordine a tali istanze.

All'udienza del 21 luglio 1999 le parti avanzavano richieste di acquisizione di prove documentali ex art.234 c.p.p. o di verbali di altri procedimenti ex art.238 c.p.p. e la Corte deliberava con ordinanza emessa in pari data.

All'udienza del 28 luglio 1999 la Corte provvedeva in ordine ad ulteriori richieste di ammissione di prove documentali e, quindi, sentite le parti, procedeva all'indicazione degli atti da utilizzare ai fini della decisione ex art.511, 5° comma c.p.p..



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Alle udienze del 29 settembre e dell'1 ottobre 1999 aveva luogo la requisitoria del P.M., mentre alle successive udienze del 6 ed 8 ottobre concludevano i difensori delle parti civili.

Dall'udienza del 13 ottobre iniziavano gli interventi dei difensori degli imputati, che proseguivano alle udienze del 15, 29 e 30 ottobre; 3, 5, 10 e 19 novembre 1999. In quest'ultima udienza, avendo il P.M. rinunciato alla replica, la Corte di Assise si riuniva in camera di consiglio per deliberare la sentenza, che veniva pubblicata in data 9 dicembre 1999, con lettura in udienza del relativo dispositivo.



PARTE PRIMA.

ELEMENTI FONDAMENTALI DI PROVA DEL PRESENTE PROCEDIMENTO. CRITERI DI VALUTAZIONE

CAPITOLO PRIMO

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. L'art. 192 del codice di procedura penale: i principi generali.

Paragrafo I. Appare opportuno, prima di procedere alla trattazione delle ipotesi delittuose che costituiscono oggetto del presente giudizio ed all'indicazione degli elementi di prova sulla base dei quali la Corte ha fondato il proprio convincimento in ordine ai fatti predetti, enunciare i criteri adottati in via generale per la valutazione del materiale probatorio in ottemperanza ai principi legislativi e giurisprudenziali.

A tal fine deve rilevarsi che il nucleo centrale di questo materiale probatorio è indubbiamente costituito dalle dichiarazioni di numerosi imputati del processo o di procedimenti connessi, la cui valutazione deve essere effettuata nel rispetto delle regole dettate dal terzo comma dell'art.192 del codice di rito. E, pertanto, appare necessaria in questa sede una sia pur sintetica disamina della complessa problematica sottesa all'applicazione della predetta norma.



In proposito giova ricordare che le chiamate in correità o in reità non sono certo elementi probatori sconosciuti nell'ambito del processo penale prima che il legislatore del codice vigente ravvisasse l'opportunità di dettare una disciplina per la loro utilizzazione ai fini della formazione del convincimento del Giudice, avvalendosi in tale opera normativa dei risultati cui la più autorevole giurisprudenza era pervenuta dopo una lunga e travagliata elaborazione. E, invero, le predette dichiarazioni accusatorie erano state generalmente considerate validi elementi di prova, da sottoporre naturalmente a quell'attento vaglio critico al quale non deve sottrarsi nessuna prova. La giurisprudenza più risalente nel tempo si era prevalentemente orientata nel senso che, per un'esauriente e corretta valutazione della chiamata, era sufficiente la verifica della sua intrinseca attendibilità, senza necessità di riscontri esterni. Siffatto criterio cominciò a rivelarsi inadeguato allorché, prima in occasione dei fatti di criminalità terroristica degli anni '70, e poi anche con riferimento alla criminalità organizzata, cominciò a diffondersi quello che, con espressione impropriamente generalizzata, fu definito il fenomeno del pentitismo. Tale fenomeno fu caratterizzato essenzialmente dal fatto che un soggetto, interno alle organizzazioni criminali, effettuava un complesso ed elevato numero di chiamate in reità ed in correità, rivelando, al tempo stesso, finalità, organizzazione interna, mezzi e piani delle medesime. Nell'ambito della criminalità terroristica tale



fenomeno si accompagnò spesso ad un'intima dissociazione dei soggetti dalle ideologie che avevano ispirato quei particolari accadimenti delittuosi. La circostanza che, come sopra accennato, in genere tali persone facevano riferimento nelle loro dichiarazioni a molteplici fatti delittuosi, comportava una possibilità di errore superiore a quanto normalmente si era in passato verificato per chiamate che riguardavano uno o pochi episodi. Da ciò si avvertì l'esigenza, della quale sempre più marcatamente si rese interprete la giurisprudenza, di procedere non solo a valutazioni concernenti l'intrinseca attendibilità del soggetto, ma di sottoporre le dichiarazioni anche al vaglio di riscontri così detti estrinseci, in quanto desunti da altri elementi esterni alle dichiarazioni stesse ed alla persona del dichiarante. Una tale esigenza apparve presto ancor più pregnante con riferimento a quelle dichiarazioni di analoghe caratteristiche, provenienti da soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e la cui matrice delinquenziale, quindi, era priva dei referenti ideologici di cui si è fatto cenno per la criminalità terroristica. I contrasti giurisprudenziali insorti nel tentativo di dare una soluzione ai complessi problemi summenzionati portarono alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione del 19.3.1988 n. 3592, Rabito, nella quale si individuò il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze nell'affermazione per cui, esclusa la legittimità di un'indiscriminata e generalizzata presunzione di inaffidabilità delle



dichiarazioni dei “pentiti” , era necessario che il Giudice fornisse adeguata motivazione della scelta operata nell’ambito del suo libero convincimento, esplicitando i criteri seguiti per la verifica dell’attendibilità delle propalazioni accusatorie ed ancorando detta scelta alla ricerca di riscontri tanto più rigorosi quanto più pressante appariva tale esigenza per la specificità della situazione concreta.

La citata norma del codice di rito del 1988, recependo quest’ultimo indirizzo giurisprudenziale, statuisce che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, debbono essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Nell’interpretazione di tale norma il primo fondamentale arresto giurisprudenziale è costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 20/2/90 n. 2477, Belli, a mente della quale le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato (o da persona imputata in un procedimento connesso, o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371, lett. b, c.p.p.), hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessita di un riscontro esterno, sicché le medesime non possono essere utilizzate da sole, ma devono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsivoglia tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilità. Non è consentita, quindi, l'affermazione di responsabilità di un imputato sulla base di una chiamata in reità o correità priva di riscontri esterni.



Nel solco di tale orientamento interpretativo, che deve senz'altro ritenersi ormai consolidato, si muove la successiva giurisprudenza, tra cui appare sufficiente ricordare tra le più recenti la pronuncia della Cass. Sez. I, 20.2.1996, Emmanuello, che ha statuito che " le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno valore di prova ma il giudizio sulla loro efficacia probatoria è legato all'esame dell'attendibilità intrinseca del referente, nonché all'esistenza di riscontri esterni, sicché esse non possono essere utilizzate da sole ma congiuntamente a qualsiasi altro elemento di prova, di qualsiasi tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilità" e quella della Cass. Sez. V, 22.1.1997, Bompressi ed altri, secondo cui "La chiamata di correo, che deve avere i requisiti della credibilità e dell'attendibilità intrinseca, ha valore di prova e non di mero indizio, sempre che venga confermata, nella sua attendibilità, da altri elementi di prova (che devono essere tanto più consistenti quanto men radicale è l'accertamento sulla credibilità e l'attendibilità intrinseca, e viceversa); e gli altri elementi di prova possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché logicamente idonei alla conferma dell'attendibilità, conferma che deve poi riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nella sua componente oggettiva e soggettiva".



Paragrafo II. Prima ancora di accertare la sussistenza di quei riscontri estrinseci voluti dalla richiamata norma, e sui quali si tornerà più avanti, la giurisprudenza dominante ha dunque evidenziato, come già si evince dalle massime summenzionate, la necessità che le predette dichiarazioni accusatorie siano sottoposte ad un accurato esame volto a valutare sia la **credibilità soggettiva del dichiarante** sia **l'attendibilità intrinseca** delle sue specifiche dichiarazioni, desumendo la prima, anzitutto, dalla circostanza che il propalante sia soggetto che possa conoscere la verità in quanto sia stato concorrente nella consumazione dei fatti delittuosi di cui riferisce o, quanto meno, abbia fatto parte del contesto criminale in cui tali fatti avvennero e valutando la seconda sulla base dei criteri della spontaneità, specificità, coerenza logica, ricchezza di dettagli, coerenza e disinteresse che caratterizzano la dichiarazione. Su tale indirizzo giurisprudenziale, assolutamente consolidato, si muove anche la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1653 del 22/02/93, MARINO, che evidenzia, altresì, la necessità che ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità il Giudice in primo luogo sciogla il problema della credibilità del dichiarante "in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare



l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del Giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni”

Tale orientamento giurisprudenziale, che sottolinea l'esigenza di una valutazione della personalità del collaboratore di giustizia e tra l'altro delle ragioni che lo hanno determinato a collaborare, appare condivisibile a questa A.G., la quale ritiene che un siffatto esame fornisca tra l'altro un valido strumento interpretativo per una più esatta comprensione delle dichiarazioni accusatorie, nonché per la valutazione della loro portata e dei loro limiti, poiché, anche a volere per un momento escludere intenti mistificatori, il modo in cui un individuo recepisce la realtà di cui è interprete o spettatore e le modalità con cui la rappresenta agli altri sono condizionati dalla sua cultura, dal carattere, dal vissuto personale, da tutti quegli elementi insomma che concorrono a formare “la sua personalità”. E' poi evidente che tale conoscenza è altresì utile per sventare eventuali



manovre ispirate da intenti di depistaggio e/o di calunnia, che possono trovare spiegazione nel passato del dichiarante, o comunque per smascherarne il mendacio, che però non sempre è di portata tale da coinvolgere la globalità delle dichiarazioni, sicché anche sotto questo profilo appare proficuo il ricorso alla conoscenza della personalità del soggetto per individuare le ragioni che possono aver determinato tale mendacio. Ove, infatti, la falsa dichiarazione possa essere ricondotta sulla base di elementi logici e concreti di valutazione a motivi che non coinvolgono l'intera personalità del collaborante ma solo suoi circoscritti atteggiamenti interiori, tale valutazione deve negativamente illuminare solo quelle tra le sue dichiarazioni che risultino ispirate da tali motivi, senza che sia lecito procedere a semplicistiche generalizzazioni. Ad avviso della Corte, inoltre, questo apprezzamento della personalità del soggetto, da condurre con il necessario acume e spirito critico e senza incorrere in indebite semplificazioni o generalizzazioni, deve restare saldamente ancorato a concreti elementi oggettivamente desumibili dagli atti, perché se si dà eccessivo spazio alle mere intuizioni o ad esasperate analisi introspettive del dichiarante, nel fallace e presuntuoso tentativo di penetrare gli aspetti più reconditi della personalità umana, che sempre sfugge per sua natura ad una conoscenza globale e certa, si cade nel campo dell'opinabile e del soggettivo e ci si sottrae quindi ad un dovere primario del Giudice, che è quello di fornire motivazioni del



proprio convincimento che possano essere valutate da terzi su di un piano di oggettiva razionalità.

Giova poi evidenziare che l'utilità dell'accertamento delle ragioni che hanno determinato la scelta di collaborazione non deve indurre ad enfatizzare l'eventuale componente di ravvedimento morale sottesa a tale scelta ed a negare quindi qualsiasi valore probatorio alle scelte determinate in misura prevalente od esclusiva da altre motivazioni. Il fenomeno di cui ci si occupa non ha nulla a che vedere né nella sua realtà fattuale né nella previsione del legislatore con quello della catarsi morale del criminale, anche se in casi eccezionali i due eventi possono coincidere nella loro genesi o nella successiva evoluzione. E, invero, le ragioni che possono indurre un individuo a svelare le attività criminali di un sodalizio mafioso con il quale ha intrattenuto sino a quel momento rapporti organici sono molteplici e spesso coesistono in uno stesso soggetto, presentando variazioni di combinazioni e di gradazioni per ogni individuo cui si fa riferimento, data l'irripetibilità di ciascuna esperienza e personalità. Nella maggior parte dei casi possono però rinvenirsi almeno due fattori comuni: il venir meno del senso di onnipotenza dell'organizzazione mafiosa con correlativa certezza dell'impunità dei suoi membri e la crisi dei valori solidaristici di cui si nutre la sottocultura mafiosa dei singoli affiliati. Questo secondo evento, che spesso precede il primo, è avvertito dal consociato come uno stato di disagio più o meno profondo nel quale



egli viene a trovarsi man mano che progredisce la sua esperienza nella consorterìa mafiosa. Entrato in tale gruppo spesso in virtù di vincoli di parentela o di stretta amicizia con altri associati e con l'intento di ricavarne vantaggi personali, in termini economici e di acquisizione di sfere di potere, che variano a seconda delle ambizioni e delle "capacità" dell'individuo e che quest'ultimo ha consapevolezza di non avere l'opportunità di conseguire nell'ambito della società civile (e non sempre per demeriti del soggetto), l'associato al momento del suo ingresso nel sodalizio ha una conoscenza più o meno intuitiva del fatto che la sua esperienza sarà costellata di episodi criminosi, ma al tempo stesso ritiene in modo più o meno confuso che tali misfatti siano "giustificati" dal vincolo di solidarietà esistente all'interno del gruppo. Il consociato si sente, quindi, portatore dei valori che ritiene esistenti in quel sodalizio, identificandosi con esso e sviluppando un elevato senso di contrapposizione con l'ordinamento statale, di cui non è disposto a riconoscere se non in modo formale ed esteriore l'autorità, mentre ravvisa nelle immancabili deviazioni di alcuni dei componenti del predetto ordinamento ed in certe inefficienze del complesso apparato pubblico delle ragioni ulteriori che "giustificano" il suo operato e la convinzione di superiorità del proprio gruppo. Ma la solidità di tali convinzioni si viene gradatamente incrinando man mano che l'affiliato fa esperienza concreta della vita dell'associazione criminosa, allorché incomincia a verificare che anche il vincolo



solidaristico tra i consociati, che costituisce il valore supremo su cui si fonda la forza del gruppo, non esiste se non nelle affermazioni esteriori e per aspetti tutto sommato marginali, mentre nella realtà sono assai frequenti le divisioni interne e le contrapposizioni più o meno clandestine per l'acquisizione di fette sempre più consistenti di potere e di ricchezza da parte di alcuni dei consociati a danno di altri. Avverte, inoltre, che lo strumento più praticato per conseguire i propri scopi all'interno del sodalizio criminale è il ricorso alle c.d. tragedie, in virtù delle quali, lavorando nell'ombra e dissimulando i propri intenti, si cerca di screditare i propri rivali interni agli occhi di chi esercita il potere supremo nel gruppo, nel tentativo, non raramente coronato da successo, di ottenerne così una sostanziale emarginazione o addirittura la rovina. E, infatti, la morte per mano di altri consociati costituisce una delle evenienze più comuni dell'affiliato e la storia delle varie consorterie mafiose, ed in particolare di COSA NOSTRA, è costellata di una serie impressionante di siffatti omicidi. E' ovvio che il disvelarsi di tale realtà si ripercuote negativamente sulla compattezza interiore dell'affiliato, specie di colui che ha dovuto subire i tentativi dell'altrui maldicenza o che ha visto l'amico perire per mano di altri consociati, e tale crisi rende più gravoso il compimento di ulteriori misfatti, la cui nefandezza si apprezza sempre più concretamente e soprattutto rende meno accettabile il sacrificio della propria vita o della propria libertà. Tale crisi può raggiungere il suo acme se e



quando si verifica il primo degli eventi summenzionati, e cioè la cattura dell'affiliato. Specie quando la cattura non rappresenta un fatto isolato, ma si inserisce nel contesto di una più vasta operazione di contrasto posta in essere dagli organi dello Stato contro il sodalizio criminoso in cui quel soggetto è inserito, tale evenienza fa seriamente vacillare l'altro punto di forza del sodalizio medesimo, e cioè il senso di sostanziale impunità dell'affiliato ed il mito dell'invincibilità dell'associazione mafiosa. Con il ridursi, infatti, di quegli spazi di sostanziale impunità che sono determinati dall'obiettivo difficoltà di acquisizione della prova che sussiste per i reati di criminalità mafiosa, nonché dai casi di corruzione, purtroppo non del tutto infrequenti, che coinvolgono appartenenti all'apparato repressivo dello Stato, per non parlare degli ancora più inquietanti fenomeni di collateralismo tra l'ambiente mafioso e taluni esponenti del mondo politico - istituzionale, il mafioso detenuto non può non chiedersi se il vincolo di solidarietà con il gruppo di appartenenza, vincolo di cui ha sperimentato tutte le incongruenze ed ipocrisie, giustifichi o meno il sacrificio della propria libertà personale per un numero di anni che può essere anche assai elevato. Durante lo stato di libertà dell'associato la crisi di fiducia nel gruppo di appartenenza è però spesso adeguatamente bilanciata dalla volontà di non perdere i benefici - comunque derivanti all'affiliato dall'inserimento in quel gruppo - e la propria "identità", che nel bene e nel male da tale



inserimento gli deriva, nonché dal timore per la propria incolumità e per quella dei propri familiari, sicché vi è una naturale tendenza al differimento di ogni decisione in tal senso. La privazione dello stato di libertà e la situazione psicologica e materiale che ne derivano hanno, invece, un effetto di accelerazione dei processi decisionali che danno luogo alla scelta collaborativa, processi che comunque restano spesso non brevi.

Orbene, il legislatore, superando il pregiudizio di coloro che ritenevano che l'omertà mafiosa fosse impenetrabile da questo tipo di fenomeni – giungendo persino a negare aprioristicamente la qualità di mafioso a chi avesse manifestato una volontà collaborativa, come dimostra in modo emblematico la tragica esperienza di VITALE Leonardo, il primo c.d. pentito di mafia, ucciso subito dopo la dimissione dall'ospedale psichiatrico in cui era stato ricoverato perché ritenuto affetto da malattie psichiche - ha fatto affidamento proprio sulle predette situazioni di crisi per incoraggiare il fenomeno della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria da parte dei componenti dei gruppi mafiosi, ai quali promette dei benefici premiali. E', infatti, di tutta evidenza che la prospettiva di tali benefici di per se sola non può esercitare alcuna attrattiva su chi ritiene di poter contare su di una sostanziale impunità e sulla possibilità di ottenere in modo indebito altri benefici o comunque su chi si nutre ancora del mito dei valori solidaristici del gruppo mafioso, in nome dei quali rinunciare anche



per lunghi periodi alla propria libertà nella speranza che sia almeno assicurato da parte del clan un livello di vita adeguato ai propri familiari e che i figli possano un giorno essere accolti all'interno di detto sodalizio. Perché, quindi, i benefici promessi dal legislatore siano appetibili è necessario non solo che entrino in crisi i valori della sottocultura mafiosa, sicché anche per gli affiliati la prospettiva che i propri figli possano seguire le orme paterne diventi una iattura da scongiurare, ma occorre, altresì, che l'apparato statale sia credibile nell'impegno di ridurre le ingiustificate sacche di impunità del crimine mafioso.

Da quanto sin qui detto emerge chiaramente che il sistema legislativo premiale si pone nell'ottica, né potrebbe essere altrimenti, dell'incoraggiamento delle scelte collaborative fondate su motivi utilitaristici, anche se nella consapevolezza che tali spinte non sarebbero sufficienti se non si accompagnassero ad una crisi dei valori della subcultura mafiosa. Dettata da motivi utilitaristici è, quindi, di norma la scelta collaborativa, così come dettata da motivi utilitaristici era stata la scelta dell'affiliazione al sodalizio mafioso, ma come quella scelta era stata a suo tempo spesso accompagnata dalla condivisione dei valori mafiosi, così anche la scelta di collaborare è accompagnata dalla consapevolezza, dettata dall'esperienza vissuta, dell'inconsistenza di tali valori, consapevolezza che è cosa ben diversa però dalla intima condivisione dei diversi valori su cui si fonda la



convivenza civile. Richiedere che la collaborazione, per essere utilizzata a fini probatori, sia accompagnata anche dalla intervenuta condivisione di questi ultimi valori significa, quindi, porsi al di fuori del sistema normativo vigente, vincolante per il Giudice, che di tale ulteriore circostanza potrà, invece, tener conto nella valutazione dell'attuale pericolosità sociale del dichiarante ai fini delle statuizioni in materia di libertà personale, ma non anche ai fini dell'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle sue provalazioni, che si fonda su altri presupposti. E, d'altronde, anche sotto il profilo logico non appare congruo confondere l'accertamento della veridicità del racconto del dichiarante con quello del suo ravvedimento morale, perché l'interesse per il collaborante a dire la verità, se dettato dalla finalità di lucrare i benefici premiali e dal timore di perdere detti benefici (così come previsto dal terzo comma dell'art.8 del D.L. n. 152/1991 per l'ipotesi in cui successivamente si accerti che le dichiarazioni siano false o reticenti), può produrre frutti altrettanto buoni sul terreno della ricostruzione di un fatto storico di quelli prodotti dal racconto di un dichiarante che offra garanzie sotto il profilo etico. E, d'altra parte, anche in quest'ultimo caso, seppur non sussiste il pericolo di un callido disegno inteso a fornire una falsa ricostruzione dei fatti riferiti, vi è pur sempre l'esigenza di verificare che non vi siano errori nel racconto del collaborante. Pertanto, ove le dichiarazioni provengano da soggetto che si sia reso autore di crimini



anche gravi e si sia accertato che le sue scelte di collaborazione siano dettate esclusivamente dall'intento di lucrare quei benefici premiali su cui ha fatto leva il legislatore per scardinare il muro dell'omertà mafiosa, ciò non potrà portare all'accantonamento delle predette dichiarazioni, che ben potranno essere utilizzate quale elemento probatorio, purché siano esaminate dal Giudice con cautela e siano sottoposte a quei controlli richiesti dall'art. 192 c.p.p. proprio in considerazione della connotazione negativa che presenta la personalità di quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi (cfr. sul punto Cass. Sez. I, 12.12.1995, Cutrupia; Cass. Sez. 6, sent. n. 4108 del 19.4.1996, Cariboni; Cass. Sez. II, 14.1.1997, Spataro, che ha opportunamente evidenziato che "l'indagine sulla credibilità del c.d. pentito deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona e quindi sulla genuinità del suo pentimento, bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità...").

Per quanto poi attiene ai criteri dettati dalla consolidata giurisprudenza in ordine alla verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria e di cui si è detto sopra, si rileva che per **spontaneità della dichiarazione** deve intendersi che la stessa non sia frutto di imposizione e di condizionamento da parte di terzi bensì che sia il risultato, quanto alla sua esistenza ed al suo contenuto, di



una libera scelta del dichiarante. Non può, invece, condividersi, per le ragioni summenzionate, l'assunto di chi ritiene carenti di tale requisito le propalazioni del soggetto già raggiunto da consistenti indizi in ordine alla propria responsabilità per un determinato fatto criminale, ma che tuttavia sappia offrire un rilevante contributo per la più esatta ricostruzione dell'episodio medesimo o per l'individuazione di altri correi.

La **specificità e la ricchezza di dettagli** attengono al contenuto della dichiarazione accusatoria, che per assurgere a dignità di prova non può essere generica e priva di riferimenti a circostanze concrete, perché queste hanno la funzione di consentire al Giudice sia di valutare la precisione, la valenza ed i limiti della medesima dichiarazione accusatoria sia di verificarne la veridicità proprio mediante il controllo delle circostanze medesime. Ovviamente il grado di specificità e di ricchezza dei dettagli che deve richiedersi al fine della verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione varia a seconda che il soggetto parli di fatti conosciuti direttamente ovvero appresi da terzi, dovendosi nel primo caso richiedere una maggiore precisione del racconto, in quanto la genericità del medesimo può costituire in questo caso un sintomo del mendacio del dichiarante. E così, per fare un esempio che riguarda fatti che costituiscono oggetto di questo giudizio, nell'ipotesi in cui un soggetto riferisca di una determinata fase dell'attività di preparazione e di esecuzione



dell'attentato alla quale ha preso parte direttamente il suo racconto dovrà essere necessariamente più ricco di dettagli anche in ordine all'attività svolta dai vari partecipanti a quella fase rispetto alle dichiarazioni rese da chi ha appreso i medesimi fatti da altri consociati.

Per quanto concerne la **coerenza logica della dichiarazione**, essa deve riguardare tutti i diversi punti del fatto riferito dal dichiarante e costituisce un requisito indefettibile ai fini della verifica dell'attendibilità intrinseca.

La **costanza o fermezza della dichiarazione** va poi valutata con particolare attenzione, al fine di comprendere se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad involontarie inesattezze del ricordo, tenendo presente che in momenti diversi è fisiologica una qualche difformità del racconto per il naturale funzionamento dei meccanismi della memoria, che agisce sulla base di sollecitazioni che dipendono dal tipo di domande, dal modo in cui esse sono formulate, dal contesto più ampio in cui eventualmente determinati quesiti vengono inseriti, sicché anche circostanze non marginali possono in taluni casi essere riferite perché evocate dalle predette sollecitazioni mentre in altri casi possono essere taciute proprio per la mancanza di tali stimoli mnemonici. Per questa ragione non è fondato il rilievo secondo cui un'eventuale maggiore precisione o ricchezza del racconto, rispetto alle prime dichiarazioni rese magari



alcuni anni prima in altra fase del procedimento, sia di per sé scarsamente attendibile perché l'azione del tempo dovrebbe incidere in senso negativo sul ricordo anziché vivificarlo e renderlo più preciso. In realtà, specie quando il dichiarante debba riferire su una molteplicità di fatti delittuosi e non abbia conoscenza dei meccanismi giuridici di valutazione della prova, sicché le sue opinioni in ordine alla rilevanza o meno di determinate circostanze del racconto non corrispondono con quelle degli operatori del diritto, è ben possibile che particolari anche assai importanti affiorino al suo ricordo solo dopo un notevole periodo di tempo, spontaneamente o a seguito di specifiche domande. Al contrario, è possibile che anche differenze marginali nelle varie versioni che in tempi diversi un dichiarante abbia fornito siano sintomo di mendacio, a comprendere il quale possono soccorrere altri elementi, desumibili dalla conoscenza del fatto o dal vissuto criminale del dichiarante stesso. In materia non esistono, invero, regole applicabili in modo meccanico per guidare il Giudice nella formazione del suo libero convincimento, del quale egli è però tenuto a dare conto, spiegando l'iter logico giuridico seguito per pervenire ad una determinata conclusione.

Giova ancora sottolineare che appare fisiologico che le dichiarazioni rese su di un determinato episodio criminoso nella fase del dibattimento siano di solito più precise e dettagliate di quelle rese dalla stessa persona nella fase delle indagini preliminari, sia perché le



parti che conducono l'esame sono indotte nella fase deputata alla formazione della prova a focalizzare tutte le varie circostanze in cui si è articolata l'attività criminale che costituisce lo specifico oggetto del processo, mentre nella fase precedente, in cui normalmente è individuato con minore approssimazione l'oggetto dell'attività di indagine, appare sufficiente una più sintetica ricostruzione degli episodi, sia perché il meccanismo dell'esame incrociato, tipico della fase dibattimentale, è certamente più idoneo a consentire una ricostruzione meno piatta e più completa del fatto, visto da tutte le possibili prospettive.

Sempre su questo profilo e' stato poi esattamente rilevato dal Giudice di legittimità che anche " qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di determinati soggetti, che sconvolgano le normali cadenze delle propalazioni attraverso l'irrompere di nuove accuse rivolte verso persone mai precedentemente coinvolte dal chiamante in correità, così da incidere sulle stesse regole di giudizio alle quali l'interprete si è costantemente uniformato, la deroga a tali regole deve comportare la presenza di una tale carica di affidabilità intrinseca delle nuove dichiarazioni a cui è necessario non soltanto consegua l'accertamento – da motivare con ancor più stringente rigore logico – della veridicità di quanto successivamente narrato, ma pure della sicura falsità della precedente chiamata" (Cass. Sez. VI, 30.7.1996, Alleruzzo).



Deve, infine, rilevarsi sul punto che l'accertamento della sussistenza o meno del requisito della costanza delle dichiarazioni, seppure può fornire indicazioni assai utili, non può avere effetto preclusivo dell'ulteriore vaglio dell'attendibilità della dichiarazione, e che persino una ritrattazione in taluni casi, qualora di essa non siano fornite giustificazioni valide e convincenti, lungi dall'inficiare la precedente dichiarazione accusatoria, può costituire ulteriore conferma della sua veridicità (cfr. Cass. sez. 6, sent. n. 15413 del 21/11/90, Mongardi; Cass. sez. I, sent. n. 5536 del 20/05/91, Capece ; Cass. sez. 1, sent. n. 8756 del 05/09/91, Giaselli ; Cass. sez. 6 , sent. n. 7524 del 26/06/92, Biava ; Cass. sez. 6, sent. n. 7627 del 30/07/96, Alleruzzo).

Per quanto concerne il requisito del **disinteresse della dichiarazione**, deve osservarsi che spesso il medesimo ingenera degli equivoci interpretativi, e che anche nel presente processo da parte di taluni difensori si è sostenuto che le dichiarazioni dei soggetti ammessi a programma di protezione non possono mai dirsi disinteressate, in quanto detti soggetti ritraggono dei benefici, sia in termini di trattamento giuridico che di utilità economiche, dalla loro collaborazione. In realtà emerge da quanto si è detto sopra, allorché si è trattato della rilevanza delle ragioni della scelta collaborativa, che nella maggior parte dei casi alla base di tale scelta vi sono proprio delle motivazioni utilitaristiche, che però non inficiano di per sé la



validità probatoria delle dichiarazioni accusatorie. Diversamente opinando, infatti, dovrebbe ritenersi che la scelta della legislazione premiale sia criminogena, in quanto di per sé produttiva di dichiarazioni calunniose. Poiché, invece, ci si deve muovere nell'ambito del sistema legislativo, non può che attribuirsi al requisito del disinteresse elaborato dalla giurisprudenza un significato conforme al predetto sistema, consistente nella mancanza di motivi specifici che possano indurre il dichiarante a mentire sulla ricostruzione dei fatti criminosi o sull'indicazione degli autori di questi fatti. In altri termini, il requisito del disinteresse deve considerarsi sussistente allorché dagli atti non emergano elementi concreti che inducano a ragionevolmente ritenere che nell'accusare determinate persone o nel riferire una certa versione dei fatti il dichiarante sia mosso dall'intento di scagionare o attenuare la responsabilità propria o di altri, ovvero di accusare falsamente altri e comunque dall'intento di perseguire vantaggi diversi da quelli conseguibili per effetto della scelta collaborativa. E, d'altra parte, se è vero che l'intento di godere dei benefici premiali costituisce la maggiore spinta atta ad indurre il collaboratore di giustizia a rendere le sue dichiarazioni accusatorie, appare illogico sostenere che ciò renderebbe di per sé inaffidabili le dichiarazioni medesime perché qualsiasi accusa, ancorché falsa, consentirebbe al dichiarante di ottenerli. Al contrario, appare ragionevole ritenere che se il dichiarante persegue il fine di usufruire di detti benefici non può



non tener conto del fatto che la loro concessione – a parte quelli di natura amministrativa - dipende dal vaglio attento al quale le sue dichiarazioni saranno sottoposte dal Giudice competente per la concessione della diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, sicché egli non dovrebbe normalmente essere tentato di mettere a repentaglio i predetti benefici, nonché quelli derivanti dall'applicazione di misure alternative alla detenzione, pure di competenza dell'Autorità Giudiziaria, con dichiarazioni false o reticenti, ma piuttosto dovrebbe avere uno specifico interesse a non inficiare con tali dichiarazioni ciò che ha ottenuto o può ottenere mettendo a disposizione della Giustizia il suo patrimonio conoscitivo. Tanto più che il rischio di revoca penderà come una spada di Damocle sul suo capo per tutta la vita, atteso che non vi è alcun termine entro il quale può essere disposta la revoca dei benefici di cui al predetto art. 8 per l'ipotesi in cui si scopra che le dichiarazioni che li avevano fatti meritare erano false o reticenti. Ovviamente ciò non esclude il pericolo della falsa accusa, ma essa sarà il più delle volte determinata da interessi ben diversi da quelli di ottenere i benefici previsti dal legislatore e saranno quegli eventuali interessi che dovranno essere individuati quali elementi perturbatori dell'affidabilità delle dichiarazioni.

Giova, infine, rilevare che il requisito del disinteresse, inteso nel senso summenzionato, non può assurgere a rilievo esclusivo ma "costituisce uno solo dei criteri con i quali si misura l'affidabilità della chiamata, di



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

talché, come la sua presenza non può portare automaticamente a ritenere la stessa attendibile, così la sua assenza non conduce necessariamente ad escluderla. Infatti, la presenza di un interesse nel chiamante, alimentando il sospetto che le sue dichiarazioni ne risultino influenzate, deve indurre il giudice ad usare una maggiore cautela, accertando da un lato se e quanto quell'interesse abbia inciso sulle dichiarazioni e dall'altro applicando con il massimo scrupolo gli altri parametri di valutazione offerti dall'esperienza e dalla logica (Cass. Sez. VI, 7.5.97, Barba).



Paragrafo III. Fatte tali premesse di ordine generale, ritiene la Corte di dovere, anzitutto, svolgere alcune considerazioni sulla credibilità degli imputati del presente processo o di procedimenti connessi che hanno reso dichiarazioni più ampie sui fatti di causa e probatoriamente valide, riservandosi di parlare di altri soggetti, come ad esempio di SCARANTINO Vincenzo o di ANDRIOTTA Francesco allorché verrà trattato il singolo fatto dai medesimi riferito. Nell'effettuare tali considerazioni, che mirano al primo obiettivo della verifica, quello cioè della **credibilità del dichiarante**, ci si soffermerà, quindi, sulla possibilità che i propalanti avevano di conoscere realmente i fatti dagli stessi riferiti in ragione del loro vissuto criminale, sui motivi che verosimilmente li hanno indotti a fare le chiamate in correità o in reità , rilevando fin da ora che tali valutazioni, se potranno indurre nell'ipotesi di esito negativo ad una maggiore cautela nell'applicazione dei criteri di apprezzamento dell'attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni, nonché nella verifica della sussistenza dei riscontri esterni, non potranno comunque precludere il passaggio a questi ulteriori controlli, che vanno, invece, effettuati separatamente per ogni singolo episodio criminoso riferito dal dichiarante, senza che sia possibile estendere né in positivo né in negativo la verifica riguardante un determinato fatto agli altri narrati dallo stesso soggetto. Peraltro, ritiene la Corte che il principio testé enunciato abbia carattere generale. Nell'ambito del processo penale,



infatti, non sono da ritenere lecite comode e semplicistiche generalizzazioni di sorta. Il Giudice, invero, deve sempre sottoporre ad accurato ed analitico esame critico i singoli elementi di prova e, poi, procedere anche a valutazione congiunta e comparata degli elementi medesimi; ed ove si esamini una medesima fonte di prova che faccia riferimento a più fatti del medesimo processo o addirittura a fatti concernenti procedimenti diversi, il Giudice deve procedere a valutazione della fonte attraverso l'analisi dei suoi atteggiamenti con riferimento a ciascun fatto e ben può fare apprezzamenti traendoli da ciascuno di tali atteggiamenti, ma non può, con procedimento per così dire sintetico, generalizzare la valutazione, positiva o negativa che essa sia, relativa ad un singolo atteggiamento estendendola senz'altro a tutti i fatti. In tale materia non opera, infatti, la "proprietà transitiva" delle valutazioni sulle dichiarazioni dei collaboranti. E va ribadito che, se ciò non è possibile con riferimento a valutazioni positive della fonte di prova - nel senso che non può ritenersi che, una volta accertata l'attendibilità della fonte con riferimento ad un fatto, si possa da ciò senz'altro far discendere l'attendibilità della stessa con riferimento a qualsiasi altro fatto o persona indicati - non può considerarsi legittimo neanche con riferimento alle valutazioni negative. Non è, quindi, possibile, far discendere da un mendacio o da una scarsa precisione una generale valutazione di discredito della fonte.



Ma deve evidenziarsi che il principio della scindibilità delle dichiarazioni accusatorie vale anche all'interno delle propalazioni riguardanti uno stesso fatto criminoso, nel senso che deve ritenersi pienamente legittima per le considerazioni suesposte la valutazione frazionata delle medesime, per cui anche se non sia stata riscontrata o sia stata persino smentita l'attendibilità di una parte del racconto, avente naturalmente una sua compiutezza nell'ambito della complessiva narrazione di uno stesso fatto criminoso, tale valutazione negativa non coinvolge necessariamente tutte le altre parti che reggano alla verifica giudiziale del riscontro, in quanto suffragate da idonei elementi di controllo esterno (cfr. in tal senso Cass. sez. 1, sent. n. 6992 del 16.6.92 , Altadonna; Cass. sez. 6, sent. n. 9090 del 25.08.95 , Prudente; Cass. sez. 6, sent. n. 4108 del 19.04.96, Cariboni; Cass. Sez. VI, 22.1.1997, Dominante; Cass. Sez I, 21.4.1997, Di Corrado). E, per contro, secondo tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, è legittimo ritenere provate solo quelle parti compiute del racconto accusatorio per le quali sussistano validi riscontri, scindendole dalle altre per le quali tali condizioni non ricorrano.

D'altra parte, l'esclusione di sintetici e semplicistici procedimenti di estensione automatica delle valutazioni positive o negative, non significa che il Giudice non debba effettuare, attraverso quegli analitici



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

esami, anche delle valutazioni complessive sul soggetto per le ragioni e le finalità sopra evidenziate.



CAPITOLO SECONDO

I collaboratori nel presente processo

1) ANZELMO Francesco Paolo

Ha rivestito il ruolo di vice rappresentante della "famiglia" della Noce, prima del 1983 inserita nel mandamento di Porta Nuova di cui era capo CALO' Giuseppe. Nel novembre del 1982, conclusa con la vittoria della fazione corleonese la fase più acuta della c.d. seconda guerra di mafia, erano state ricostituite le "famiglie", era cioè stato ridisegnato l'organigramma delle cariche di vertice, almeno nelle "famiglie" in cui avevano sino ad allora ricoperto ruoli importanti elementi della c.d. mafia perdente, e GANCI Raffaele, persona assai legata a RIINA Salvatore, era stato eletto rappresentante con votazione unanime degli "uomini d'onore" di quella "famiglia", mentre lo ANZELMO era stato prescelto come suo vice. Nel gennaio del 1983 la fedeltà del GANCI era stata premiata con l'attribuzione al medesimo della carica di capomandamento, essendo stata la "famiglia" della Noce scorporata dal mandamento di Porta Nuova.

La stretta vicinanza dello ANZELMO ad una delle persone che maggiormente aveva contribuito all'attuazione della strategia criminale perseguita dal RIINA, ha comportato il suo coinvolgimento in alcuni dei più efferati delitti di mafia, quali l'omicidio del Capitano



dei Carabinieri D'ALEO; la strage in cui perse la vita il consigliere istruttore del Tribunale di Palermo CHINNICI; l'omicidio del Commissario della P.S. CASSARA'; il plurimo omicidio impropriamente noto come la "strage della Circonvallazione di Palermo", in cui vennero uccisi il boss catanese FERLITO Alfio e gli uomini addetti alla sua traduzione dal carcere; l'omicidio del Generale DALLA CHIESA, Prefetto di Palermo.

In ordine a tali crimini lo ANZELMO è stato in grado di fornire elementi utili alla loro ricostruzione allorché iniziò a collaborare nel corso del 1996 con l'A.G., poco dopo che GANCI Calogero, uno dei figli del suo capomandamento, aveva già intrapreso tale strada.

E se la decisione di quest'ultimo deve avere esercitato un'indubbia influenza sulle scelte collaborative dello ANZELMO, consapevole della conoscenza che il GANCI aveva del suo coinvolgimento in varie imprese criminali, tuttavia appare innegabile l'autonomia del contributo conoscitivo offerto dallo ANZELMO ed il fatto che lo stesso non si è arroccato su posizioni intese a ridurre al minimo i danni, minimizzando le proprie responsabilità, ma ha, invece, lealmente confessato la valenza della sua condotta criminale.

Né tanto meno può sostenersi che l'autonomia delle dichiarazioni accusatorie dello ANZELMO rispetto a quelle del GANCI sia stata compromessa dal breve incontro intercorso tra i due prima dell'inizio della collaborazione dello ANZELMO, ove si considerino l'ampiezza



della collaborazione di entrambi su un numero assai rilevante di fatti criminosi - sui quali non poteva certamente intervenire alcuna concertazione nello scarso tempo a disposizione -e la parziale diversità delle conoscenze, per le difformi esperienze operative maturate.

La mancata partecipazione dello ANZELMO alla fase organizzativa ed esecutiva delle stragi di Capaci e di via D'Amelio non appare in contrasto con l'importanza del suo ruolo all'interno del mandamento della Noce, ove si tenga nella dovuta considerazione una delle regole fondamentali alle quali il RIINA ha voluto che fosse improntata l'attività di COSA NOSTRA, soprattutto dopo il verificarsi a partire dal 1984 di uno dei fenomeni più traumatici per un'organizzazione che ha tra i suoi pilastri basilari l'assoluto rispetto del comportamento omertoso, e cioè il c.d. pentitismo, che aveva iniziato ad avere le prime ripercussioni destabilizzanti per il sistema mafioso durante la celebrazione del primo maxiprocesso di Palermo. A fronte di tale situazione, anche se contribuirono anche altri fattori, come si dirà successivamente, i vertici di COSA NOSTRA intesero reagire rendendo ancor più impenetrabile l'iter procedimentale che portava dalla deliberazione, all'organizzazione e poi all'esecuzione dei più gravi delitti. Nell'ambito di tale "blindatura" si inserisce senz'altro la decisione di coinvolgere nell'esecuzione dei più gravi delitti solo le persone strettamente indispensabili alla loro riuscita, tenendo



all'oscuro delle concrete modalità organizzative ed esecutive tutti gli altri affiliati, a prescindere dal loro ruolo e dalla loro affidabilità e operando in modo che anche le persone coinvolte nell'attentato, almeno quelle con ruoli meramente esecutivi, avessero nei limiti del possibile una conoscenza tendenzialmente limitata al segmento di attività dalle stesse svolto.

A ciò si aggiunga che i rapporti tra lo ANZELMO e GANCI Domenico, figlio maggiore del capomandamento e direttamente coinvolto nell'esecuzione della strage per cui è processo, non erano improntati alla massima cordialità per incomprensioni verificatisi quando entrambi ebbero a sostituire nella direzione del mandamento della Noce GANCI Raffaele, detenuto tra la fine del 1986 e il novembre del 1988, come hanno riferito GALLIANO Antonino, GANCI Calogero e lo stesso ANZELMO, sicché non può meravigliare che quest'ultimo non sia stato chiamato a comporre il ristretto gruppo incaricato per quel mandamento dell'esecuzione della strage.

Ma se lo ANZELMO non è stato in grado di fornire per le ragioni testé dette alcuna indicazione sulla deliberazione ed esecuzione dell'attentato, non v'è dubbio che debbono essere prese in adeguata considerazione le sue conoscenze in ordine alle fondamentali regole organizzative di COSA NOSTRA ed alla composizione dei suoi organi di vertice, trattandosi di fonte che per il suo ruolo e per la specifica attività criminale svolta nel settore dei c.d. omicidi eccellenti era



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

certamente qualificata a possedere dei dati di siffatta natura, aggiornati sino all'epoca della strage.

Nell'ambito del presente processo sono state anche acquisite ex art. 238 le dichiarazioni rese dallo ANZELMO all'udienza del 27.11.1996 nel giudizio di primo grado per la strage di Capaci.



2) AVOLA Maurizio

Inserito con la qualifica di “uomo d’onore” nella “famiglia” catanese di COSA NOSTRA che ha il suo capo indiscusso in SANTAPAOLA Benedetto, era persona assai vicina a D’AGATA Marcello, consigliere della predetta “famiglia” e, quindi, uno dei personaggi più autorevoli della medesima, di cui aveva contribuito a deliberare le più importanti strategie criminose. Peraltro, l’importanza dello AVOLA all’interno di questa struttura criminale era anche legata alla sua diretta partecipazione con il ruolo di killer a numerosi omicidi, tra cui è sufficiente ricordare in questa sede, per l’elevato spessore criminale delle persone che vi erano coinvolte nella fase deliberativa ed esecutiva, quello verificatosi nel 1982 ai danni del giornalista Giuseppe FAVA, a quel tempo una delle voci più nobili ed anche più isolate levatasi a denunciare con grande fermezza e lucidità l’ampiezza e la pericolosità del fenomeno mafioso ed il devastante effetto inquinante che esso stava esercitando su tutti i settori della società, da quello politico a quelli istituzionali ed economici.

La scelta collaborativa dello AVOLA, intrapresa dopo circa un anno dal suo arresto, operato nel marzo del 1993, costituisce uno dei primi casi verificatisi tra gli “uomini d’onore” di Catania, dopo quello storico di CALDERONE Antonino e quello di SAMPERI Severino Claudio, che



iniziò a collaborare con l’A.G. nel gennaio del 1993, al momento stesso del suo arresto. Da qui la notevole importanza delle dichiarazioni dello AVOLA, che hanno consentito di ricostruire numerose delle più importanti vicende criminali di cui si era resa protagonista la “famiglia” catanese di COSA NOSTRA nell’arco di circa un decennio. E se è vero che la sua collaborazione ebbe inizio quando già vi erano nei suoi confronti gravi indizi di reità per l’omicidio del consociato DI LEO Giuseppe, deve anche evidenziarsi che lo AVOLA non ha manifestato alcuna remora a confessare le proprie responsabilità in circa una cinquantina di omicidi per i quali nessun elemento probatorio vi era a suo carico, mostrando la medesima determinazione, priva di calcoli e di qualsiasi esitazione, con la quale aveva intrapreso ancor giovane la via del crimine.

La vicenda collaborativa dello AVOLA mostra con solare evidenza la necessità di scindere la questione dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia da quella della ricerca delle eventuali motivazioni etiche di tale scelta, come già si è detto nel secondo paragrafo del primo capitolo della Parte prima di questa sentenza. Da una parte costituiscono indubbiamente fattori di affidabilità delle sue dichiarazioni la mancanza da parte dello AVOLA del tentativo di cercare alibi o giustificazioni al proprio operato, di attenuarne la cruda realtà criminale e la gravità, di centellinare con mentalità ragionieristica le proprie dichiarazioni per ritrarne il



massimo vantaggio con il minor danno personale, come pure hanno fatto altri soggetti esaminati in questo processo, dall'altra parte sembra di avvertire nella stessa fredda lucidità, priva di qualsiasi partecipazione emotiva, con cui egli ha riferito i più impressionanti episodi di violenza che lo videro protagonista, l'angosciante sensazione di affacciarsi su di un abisso profondo ed oscuro, quello di un animo deprivato di gran parte della sua sensibilità umana e della capacità di orientare il suo comportamento secondo un sistema di valori etici. In tale situazione si associa ad una generale affidabilità del dichiarante, da verificare comunque sempre episodio per episodio secondo i già evidenziati criteri di valutazione, una sua pericolosità sociale, che può indurlo, al verificarsi di determinate condizioni, a commettere ulteriori reati anche dopo la scelta collaborativa, come è successo nel caso dello AVOLA, resosi autore con l'altro collaboratore SAMPERI Severino Claudio di una serie di rapine, come ammesso dallo stesso imputato in procedimento connesso. Ma tali circostanze, per le ragioni testé menzionate, non possono automaticamente screditare le sue dichiarazioni, così come più in generale ogni valutazione sulla portata probatoria delle provalazioni di un collaboratore di giustizia e sulla possibilità di applicare la diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 non dovrebbe meccanicamente refluire, senza la considerazione di altri elementi, sulle decisioni in materia di libertà personale dello stesso.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Nell'ambito del presente processo sono state anche acquisite ex art. 238 c.p.p. le dichiarazioni rese dallo AVOLA nell'udienza del 14.3.1996 del giudizio di primo grado per la strage di Capaci. Le indicazioni complessivamente fornite dal collaborante sono apparse adeguate al suo livello di adesione alla vita dell'associazione mafiosa, che lo vedeva escluso dalla partecipazione alle deliberazioni strategiche ma che lo trovava coinvolto a vario titolo e più o meno direttamente nell'esecuzione di molti crimini. In particolare di notevole rilievo per la qualificazione della fonte e la diretta conoscenza dei fatti riferiti hanno assunto le propalazioni del collaborante sull'organigramma di COSA NOSTRA nella provincia catanese e sui rapporti intercorsi tra questa provincia e quella di Palermo anche nel periodo in cui venivano deliberate prime e poi poste in essere le stragi del 1992 e del 1993.



3) BRUSCA Giovanni

Già dall'età di tredici-quattordici anni aveva avuto contatti con i personaggi di maggiore caratura criminale di COSA NOSTRA, come RIINA Salvatore, PROVENZANO Bernardo, BAGARELLA Calogero - fratello maggiore di Leoluca, ucciso nel corso dell'agguato al boss mafioso CAVATAIO Michele - persone queste che trascorrevano la loro latitanza a S. Giuseppe Iato, ospiti di tale D'ANNA. Il padre BRUSCA Bernardo, infatti, uomo di assoluta fiducia del RIINA, aveva incaricato il figlio di portare il cibo ai predetti latitanti. Nel 1975 la fedeltà del giovane BRUSCA alla causa di COSA NOSTRA ed il riconoscimento delle sue attitudini criminali trovarono formale riconoscimento con il rituale inserimento nella "famiglia" mafiosa di San Giuseppe Iato ed il nuovo adepto poté vantare come "padrino" alla cerimonia di affiliazione proprio il RIINA. All'epoca il padre Bernardo reggeva di fatto il mandamento, in sostituzione di SALAMONE Antonino, che per problemi giudiziari conseguenti alla c.d. prima guerra di mafia trascorrevva gran parte del suo tempo in Brasile. BRUSCA Bernardo seppe essere uno dei più validi alleati del RIINA nella faida che contrappose la c.d. fazione corleonese al gruppo sino ad allora dominante in COSA NOSTRA e che faceva capo a BADALAMENTI Gaetano, BONTATE Stefano e INZERILLO Salvatore, faida che per vari



anni covò in forma latente e che esplose poi in forme assai cruente tra il 1981 ed il 1982, concludendosi con lo sterminio dei rivali e l'assoluto trionfo della fazione corleonese. Il BRUSCA venne ricompensato con l'attribuzione della carica di capomandamento di S. Giuseppe Iato allorché vennero ricostituiti i mandamenti tra la fine del 1982 e gli inizi del 1983 e la zona di Dammusi, rientrando in tale ambito territoriale, divenne il punto di riferimento della consorteria criminale, anche perché il RIINA vi trascorreva la sua latitanza, sicché lì avevano luogo varie riunioni di COSA NOSTRA a gruppi, riunioni di cui il giovane BRUSCA ebbe così modo di avere contezza pur senza parteciparvi personalmente.

Arrestato nel settembre del 1984 a seguito delle iniziative giudiziarie scaturenti dalle rivelazioni di BUSCETTA Tommaso, Giovanni BRUSCA nel febbraio - marzo 1985 raggiunse il soggiorno obbligato di Linosa, da dove rientrò il 31 gennaio 1986. La situazione del mandamento presentava in quel periodo delle novità, a causa dell'arresto di BRUSCA Bernardo, avvenuto nel corso del 1985 e dell'allontanamento da quel territorio, non più ritenuto sicuro, del latitante RIINA. La gestione del mandamento era stata assunta da DI MAGGIO Baldassare, che manteneva i rapporti tra il RIINA e quel mandamento, anche se le funzioni di rappresentante nella commissione provinciale vennero delegate da BRUSCA Bernardo al RIINA, dati gli stretti rapporti tra i due ed il sospetto che l'arresto del capomandamento



fosse da ricollegare al tradimento di qualcuno degli uomini a lui più vicini, sospetto al quale non si erano sottratti neanche il fratello Mario ed il figlio di quest'ultimo. Questa situazione si era mantenuta pressoché inalterata sino agli ultimi mesi del 1989, anche se nel frattempo i rapporti con il DI MAGGIO si erano andati progressivamente ad incrinare, per il modo con cui questi gestiva gli affari del mandamento e per talune sue vicende private che gli avevano alienato le simpatie del capomandamento, che dagli arresti ospedalieri e poi da quelli domiciliari aveva continuato a seguire le vicende interne, nelle quali veniva progressivamente acquisendo un ruolo crescente BRUSCA Giovanni. Quest'ultimo stava già procacciandosi ulteriori meriti in quel consesso criminale con l'impegno profuso nella guerra che i corleonesi stavano conducendo in territorio di Alcamo contro la famiglia rivale dei RIMI ed intorno all'ottobre del 1989, in epoca prossima all'omicidio di DAIDONE Giovanni, commesso in Alcamo, assunse la reggenza di quel mandamento, subentrando al DI MAGGIO ormai caduto in disgrazia. Da allora BRUSCA Giovanni assunse un ruolo preminente nell'organizzazione denominata COSA NOSTRA, partecipando a molti dei più scellerati fatti di sangue di cui la medesima si rese responsabile e divenendo uno dei principali fautori ed elementi trainanti di quella strategia stragista di attacco allo Stato, nel cui ambito deve iscriversi anche la strage per cui è processo. Resosi



latitante dal 31 gennaio 1992, a seguito dei provvedimenti restrittivi emessi dopo la sentenza n. 80 della I Sezione della Cassazione, il BRUSCA rimase prevalentemente nel mandamento di San Giuseppe Iato sino alla consumazione della strage di Capaci, in cui svolse un ruolo esecutivo preminente, e successivamente si rifugiò in alcune zone del trapanese, come Mazara del Vallo e Castellammare del Golfo, per poi tornare a nascondersi in prevalenza a Palermo, ove aveva iniziato a convivere con CRISTIANO Rosaria, sino a quando non venne tratto in arresto in data 20 maggio 1996 a Cannatello, in provincia di Agrigento.

Il curriculum criminale del BRUSCA, benché solo sinteticamente delineato, appare già assai eloquente in ordine alla profonda conoscenza che questi possedeva delle vicende criminali di COSA NOSTRA, della struttura e del suo organigramma, nonché delle sue modalità di funzionamento e delle logiche che ispiravano la sua attività, sicché sotto tale profilo è indubbio che il livello di informazioni dell'imputato è idoneo a fornire una rappresentazione sufficientemente completa di molti dei più gravi delitti posti in essere da quel sodalizio mafioso, per quanto attiene alla fase deliberativa e spesso anche a quella esecutiva.

In ordine alla ragioni che determinarono la sua scelta collaborativa, iniziata tra fine luglio e primi di agosto del 1996, e quindi a distanza di pochi mesi dal suo arresto, l'imputato ha riferito che già durante la



latitanza ebbe ad apprendere un episodio rivelato durante la sua collaborazione da CANCEMI Salvatore, che aveva dichiarato che il RIINA aveva in passato manifestato a BIONDINO Salvatore l'intenzione di punire con la morte sia il BRUSCA che MADONIA Salvatore, figlio di Francesco, e cioè i figli di due degli uomini a lui più vicini, perché responsabili di avere preso contatti con persone di Salemi per questioni attinenti ad un traffico di droga senza aver chiesto la sua preventiva autorizzazione. Tale notizia lo aveva profondamente turbato ed indotto a riflettere sulla reale consistenza dei rapporti che legavano tra loro questi autorevoli esponenti di COSA NOSTRA. Il BRUSCA, che aveva appreso da fonti giornalistiche le rivelazioni fatte su tale vicenda dal CANCEMI in pubblica udienza, era stato in grado di apprezzarne la veridicità, in quanto l'episodio rimproveratogli dal RIINA aveva avuto realmente luogo, anche se egli dal proprio punto di vista non riteneva di avere alcuna colpa, avendo spiegato che i contatti avuti con tale MICELI Giuseppe a Salemi erano soltanto preliminari e che sia lui che il MADONIA ne avrebbero certamente parlato con il RIINA se il progetto non si fosse quasi subito arenato. Di diverso avviso doveva, invece, essere stato il RIINA, che aveva imposto una ferrea regola, a tutela della propria egemonia, regola secondo la quale i contatti con persone di altri mandamenti ed ancor più di altre province, come nel caso di specie, dovevano essere preventivamente autorizzati per via gerarchica e



cioè dai capimandamento e dai capiprovincia interessati, a nulla rilevando che si trattasse o meno di semplici colloqui iniziali, stante la necessità che i capi dei territori interessati fossero informati anche dei meri propositi dei propri consociati. Tale regola era ben nota anche al BRUSCA, che però evidentemente riteneva di poterla rispettare con un grado di elasticità maggiore di altri in virtù delle benemerienze acquisite e della sua assoluta fedeltà al RIINA, sicché anche sotto questo profilo doveva ferirlo il fatto che questi avesse potuto sospettare di lui sino al punto di proporre, sia pure a livello discorsivo, con una persona così vicina al RIINA come il BIONDINO, un così grave provvedimento a suo carico. Ciò doveva aver indotto il BRUSCA a considerare che le prove di assoluta fedeltà fornite prima dal padre e poi da lui non erano state sufficienti a meritargli una maggiore considerazione e fiducia da parte del RIINA, sicché ne usciva incrinata quella devozione personale nei confronti del capo di COSA NOSTRA che costituiva il nucleo centrale e più forte del suo legame con il sodalizio mafioso.

Ad ulteriormente aggravare la crisi del BRUSCA erano poi state le vicende del suo arresto, allorché egli aveva potuto forse per la prima volta percepire tangibilmente la crescente divaricazione tra COSA NOSTRA e la società civile nella quale sino a poco tempo prima quella consorterìa criminale aveva prosperato come nel suo *humus* più fertile, poiché all'uscita in manette dalla Questura di Palermo non



aveva trovato ad accoglierlo il folto gruppo di parenti ed amici che solitamente attende la persona di rango da poco tratta in arresto, bensì una folla di manifestanti che lo additava come il mostro che con la sua ferocia aveva perpetrato l'efferata strage in cui erano stati barbaramente uccisi Giovanni FALCONE, la moglie ed gli agenti della sua scorta. Ma ancor più doveva aver pesato sull'animo turbato del BRUSCA il commiato appena preso negli uffici della Questura dai familiari e soprattutto dal figlio, ancora in tenera età, che egli doveva avere la consapevolezza di non poter più rivedere da uomo libero. E se è vero che la consuetudine con i più turpi delitti non può mai estinguere nell'animo umano i sentimenti che gli sono più connaturali, e tra questi l'amore per le persone più care – sentimento del quale però si coglie solo l'aspetto più diretto e personale, mentre non se ne avverte la sua essenza più profonda ed universale - non può meravigliare che colui che non aveva esitato a compiere i crimini più gravi, incurante dell'irreparabile scia di dolore e di lutto che si lasciava alle spalle, potesse soffrire e provare angoscia nel lasciare i propri affetti, sofferenza ed angoscia che stavolta non potevano essere leniti dalla fede assoluta negli ideali di COSA NOSTRA e nella persona che li incarnava agli occhi del BRUSCA.

I colloqui investigativi intrattenuti dall'imputato con i funzionari della Squadra Mobile di Palermo Luigi SAVINA e Claudio SANFILIPPO seguirono di pochi giorni il suo arresto e si protrassero sino a quando



il BRUSCA non decise di collaborare con l’Autorità giudiziaria. In proposito l’imputato ha riferito che tale intervallo di circa due mesi deve ricondursi al suo vano tentativo di comunicare il suo proposito al padre, per indurlo a dividerne le scelte o quanto meno per manifestargli il proprio rispetto in un momento in cui si accingeva a rompere il legame omertoso che lo legava a quel mondo. Non essendogli stata accordata tale possibilità, egli aveva infine superato le sue remore ed aveva iniziato la collaborazione.

Come è stato riferito dal BRUSCA e confermato dal teste SAVINA, le indicazioni fornite dal BRUSCA sin dai colloqui investigativi, e quindi prima dell’inizio della sua collaborazione ufficiale, si rivelarono decisive per la cattura di due personaggi di assoluto rilievo in COSA NOSTRA, e cioè AGLIERI Pietro e GRECO Carlo, il primo arrestato dopo una latitanza durata oltre quattro anni. In quelle medesime occasioni egli aveva anche fornito alcuni spunti investigativi per la cattura di PROVENZANO Bernardo, che pur essendosi rivelati esatti nei presupposti non avevano però consentito di individuare la più recente dimora del latitante.

Il BRUSCA fornì anche delle indicazioni su beni patrimoniali ancora in possesso dell’organizzazione, soprattutto riguardo a terreni edificabili intestati a dei prestanome del RIINA, nonché per l’individuazione di rifugi sotterranei e depositi di armi, ciò nel corso degli interrogatori innanzi ai Magistrati. In particolare il teste SAVINA ha riferito che



sulla base di indicazioni fornite dal BRUSCA in data 13 settembre 1996 era stata effettuata una perquisizione all'interno di un appezzamento di terreno di proprietà di MARTORANA Calogero, cugino di Monticciolo Giuseppe, ove furono eseguiti degli scavi che consentirono il rinvenimento di una stanza adibita a rifugio sotterraneo; che lo stesso collaborante aveva consentito l'individuazione di una stanza sotterranea sita all'esterno della villa del MONTICCIOLO, in contrada Quarta Mulino in agro di San Cipirello, ove fu rinvenuto un bunker perfettamente costruito, in grado di potere ospitare all'interno persone ed inoltre, in un'area antistante la medesima villa, in un punto diverso dal bunker, sotterrate, erano state trovate alcune armi, tutte in pessimo stato d'uso, e precisamente un revolver calibro 3,57, una pistola semiautomatica calibro 9, due pistole semiautomatiche cal. 7,65, due revolver calibro 38, un fucile mitragliatore calibro 9 Parabellum di fabbricazione artigianale, un tubo silenziatore per pistola semiautomatica calibro 7,65, due caricatori per fucile, mitragliatori calibro 9 PB di fabbricazione artigianale, un caricatore per pistola semiautomatica calibro 7,65 monofilare, settantatré cartucce calibro 12 di varie marche e tipo. Peraltro, il teste SAVINA ha precisato che i depositi ben più consistenti di armi su cui poteva contare il mandamento di San Giuseppe Iato insieme a quello di Corleone erano già stati fatti ritrovare dal MONTICCIOLO, "uomo d'onore" di San Giuseppe Iato,



che aveva preceduto il BRUSCA nella scelta collaborativa. In quello stesso deposito erano stati ritrovati alcuni pezzi del telecomando che il BRUSCA riconobbe aver impiegato per la strage di Capaci, nonché i due pezzi, ricevente e trasmittente, di altro telecomando che doveva essere utilizzato per un attentato al magistrato Pietro GRASSO da compiersi a Monreale, telecomando questo che era stato fornito al BRUSCA dagli alleati della "famiglia" di Catania dopo la strage di Capaci e che poi egli aveva consegnato al BIONDINO per alcuni giorni per consentirne la modificazione.

Il BRUSCA aveva, altresì, rappresentato agli inquirenti che due bazooka o lanciamissili erano stati nella disponibilità del suo mandamento e che erano poi stati ceduti uno alla "famiglia" mafiosa di Castellammare e l'altro a quella di Misilmeri, condotta da LO BIANCO Pietro, successivamente ucciso, che era entrato in conflitto con il capomandamento di Belmonte Mezzagno SPERA Benedetto, potendo contare sull'appoggio del BRUSCA e del BAGARELLA, mentre lo SPERA era vicino alle posizioni del PROVENZANO. Il BRUSCA aveva dapprima tentato di far recuperare il bazooka nella disponibilità di Misilmeri mediante l'intervento del cognato CRISTIANO Salvatore, che avrebbe dovuto contattare persone a conoscenza del nascondiglio di quell'arma, ma tale tentativo non era riuscito, sicché successivamente il collaboratore aveva fornito altre indicazioni che avevano consentito la cattura di alcuni "uomini d'onore" di Misilmeri, uno dei quali aveva



poi a sua volta fatto ritrovare quel bazooka che era stato nella disponibilità del BRUSCA e che questi aveva poi ceduto a GRAVIANO Giuseppe.

Sempre a questa primissima fase della collaborazione del BRUSCA risale la sua confessione di alcuni tra i più gravi delitti di mafia, come la strage di via Pipitone Federico a Palermo, in cui ebbe a perdere la vita il consigliere istruttore del locale Tribunale Rocco CHINNICI; la strage di Capaci; l'omicidio del colonnello dei Carabinieri RUSSO Giuseppe; i plurimi omicidi commessi sulla circonvallazione di Palermo, allorché erano stati uccisi FERLITO Alfio e gli uomini che stavano effettuando la sua traduzione dal carcere; l'omicidio del capitano BASILE. Ed è da evidenziare come per alcuni di quei fatti criminosi, come la strage in cui aveva perso la vita il consigliere CHINNICI, l'omicidio del Col. RUSSO ed i plurimi omicidi della circonvallazione di Palermo, non vi era alcuna accusa nei confronti del BRUSCA prima della sua confessione.

Appare, pertanto, innegabile che già in questa fase la collaborazione dell'imputato ebbe a rivelarsi preziosa non solo per la cattura di pericolosi latitanti e l'individuazione di alcuni covi – anche se l'arsenale di armi più consistente era già stato fatto trovare dal MONTICCILOLO – ma anche per l'acquisizione di elementi probatori di notevole rilievo per l'accertamento di gravi delitti. Vero è che quando il BRUSCA intraprese la sua collaborazione aveva già riportato una



condanna definitiva per associazione mafiosa a circa sei anni di reclusione nell'ambito del primo maxiprocesso di Palermo; era stato condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo; gli erano state notificate delle ordinanze di custodia in carcere per la strage di Capaci e per altri delitti, sempre più numerosi a seguito della collaborazione di nuovi soggetti, ma non può revocarsi in dubbio che egli, a differenza di altri che intrapresero la sua stessa strada e che erano gravati da accuse non meno gravi – e valga per tutti l'esempio del CANCEMI, di cui si dirà specificamente in seguito – non ebbe sin dall'inizio alcuna remora non solo ad ammettere le sue responsabilità per i gravi delitti di cui era già accusato, senza alcun tentativo di ridimensionare il proprio ruolo, ma anche a confessarne degli altri non meno gravi, che se pure non potevano modificare in misura sostanziale il suo complessivo trattamento sanzionatorio tuttavia davano una dimensione sempre più compiuta ed allarmante della sua enorme capacità criminale. Ma se questa piena ammissione delle sue penali responsabilità costituisce un'indubbia importante caratteristica positiva della collaborazione intrapresa dal BRUSCA non possono sottacersi le tare che affliggevano tale scelta.

Non si intende qui far riferimento alle dichiarazioni del SIINO, che all'udienza del 13 marzo 1999 ha dichiarato che il CRISTIANO, cognato del BRUSCA e COSTANZA Franco, recatisi a casa sua perché incaricati dal BRUSCA di recuperare alcune armi, gli avevano detto di



avvisare persone vicine al PROVENZANO che gli inquirenti erano ormai sulle tracce di quest'ultimo. Tale avvertimento, infatti, anche ad ammettere, pur in assenza di riscontri, che sia stato effettivamente dato al SIINO, ben difficilmente può ascriversi ad un'iniziativa del BRUSCA, atteso che questi aveva parlato direttamente con il solo cognato e tra le indicazioni fornitegli non vi era stata quella di recarsi a casa del SIINO, avendo in proposito il CRISTIANO riferito che era stato il COSTANZA ad assumere tale decisione e che inoltre quest'ultimo si era appartato a parlare con il SIINO per alcuni minuti. Ben poteva, quindi, il COSTANZA, che in questo dibattimento si è avvalso della facoltà di non rispondere, aver dato al SIINO di sua iniziativa quell'avvertimento, la cui utilità era peraltro assai dubbia, essendo ormai di pubblico dominio, come riferito dallo stesso SIINO, che il BRUSCA aveva deciso di collaborare e poteva, quindi, anche fornire le informazioni in suo possesso anche sui rifugi del PROVENZANO e sui contatti dello stesso. Ma anche sotto altro profilo appare inverosimile che sia stato proprio il BRUSCA a volere che il PROVENZANO fosse avvisato dal SIINO dei rischi che correva per la sua latitanza, avuto riguardo al fatto, di cui anche quest'ultimo collaborante ha fatto menzione, che tra il BRUSCA ed il PROVENZANO i rapporti erano tutt'altro che buoni ed i due, dopo l'arresto del RIINA, avevano visioni profondamente diverse, come si dirà meglio in seguito, sulla strategia che avrebbe dovuto adottare COSA NOSTRA



dopo la reazione dello Stato alle stragi del 1992 e del 1993. Tra l'altro questa diversità di vedute si era presto concretizzata nella formazione di due schieramenti che in modo non troppo larvato si contrapponevano, sicché da una parte militavano il BRUSCA ed il BAGARELLA, dall'altra GRECO, AGLIERI, SPERA e lo stesso PROVENZANO, che pure formalmente cercava di mediare tra le due fazioni, anche se era manifesta la sua propensione per tale secondo schieramento. E proprio questa notazione consente di meglio comprendere il fattore inquinante che contraddistingue la prima fase della collaborazione del BRUSCA, e cioè la sua faziosità, la sua netta propensione per un determinato gruppo di COSA NOSTRA, che l'imputato si è portato dietro come un ingombrante fardello anche dopo l'inizio della sua collaborazione. Lo stesso BRUSCA ha, infatti, ammesso di non aver subito fornito agli inquirenti le notizie in suo possesso per addivenire alla cattura di VITALE Vito, additato anche dal collaboratore di giustizia DI RAIMONDO Natale come colui che guidava lo schieramento più oltranzista di COSA NOSTRA dopo la cattura del BRUSCA e di BAGARELLA e che in armi stava cercando di eliminare gli avversari e di immettere in tutte le articolazioni territoriali di COSA NOSTRA, anche fuori della provincia di Palermo, persone di sua fiducia. Il teste SAVINA ha riferito che il BRUSCA, mentre non aveva esitato sin dai primi colloqui investigativi a dare le informazioni utili per la cattura di AGLIERI, GRECO e PROVENZANO,



non casualmente personaggi dello schieramento opposto - e questo prima ancora di avere contatti con l'Autorità giudiziaria, ben consapevole che ogni ritardo avrebbe rischiato di vanificare quelle informazioni, consentendo ai latitanti di modificare i propri contatti - riguardo al VITALE si era, invece, limitato a mostrarsi possibilista, asserendo che avrebbe cercato di richiamare alla mente quei dati che avrebbero potuto essere utili alla ricerca, così in realtà consentendo al VITALE - con il quale egli doveva invece aver mantenuto i contatti più stretti sino alla cattura e di cui quindi gli sarebbe stato più facile indicare i rifugi ed i contatti - di rimanere operativo nell'ambito di COSA NOSTRA. E sempre nella stessa ottica di faziosità si iscrive il tentativo del BRUSCA di mantenere defilata la posizione del VITALE e di DI PIAZZA Francesco, occultandone le responsabilità penali, fino al punto di attribuire al fratello Enzo, con l'accordo di quest'ultimo, con il quale aveva avuto contatti nel carcere dell'Ucciardone nell'agosto del 1996 - durante i colloqui investigativi il BRUSCA, infatti, con il consenso degli investigatori era rimasto nelle strutture carcerarie ordinarie - la responsabilità per alcuni delitti commessi da quei due soggetti, pur consapevole del fatto che altri collaboratori come il MONTICCIOLO ed il CHIODO li accusavano per gli stessi fatti (cfr. dich. del BRUSCA del 23.1.1999). Al riguardo occorre ulteriormente sottolineare che tali motivazioni interne del BRUSCA hanno inciso negativamente sulle sue dichiarazioni sia sotto il profilo della



copertura apprestata a personaggi di COSA NOSTRA a lui vicini e non troppo compromessi da altre indagini, sia sotto quello delle false accuse che sono state mosse ad altre persone, ma in quest'ultimo caso il mendacio appare chiaramente circoscritto all'accusa nei confronti di se stesso o dei più stretti congiunti, previo loro consenso. Nel perseguire tali finalità il BRUSCA non si è troppo preoccupato di creare contrasti con altri collaboratori, come nel caso già riferito del MONTICCIOLO e del CHIODO, o come si è verificato nell'ambito del processo per la strage di Capaci, allorché il BRUSCA ha consapevolmente creato dei contrasti con le dichiarazioni rese da DI MATTEO Mario Santo in ordine alla fornitura di esplosivo da parte del consociato AGRIGENTO Giuseppe, affermata dal primo e da lui falsamente negata. Al riguardo il BRUSCA ha ammesso anche nel corso di quel processo, e lo ha ribadito nell'ambito del presente giudizio, di aver mentito per creare un'occasione di confronto processuale con DI MAGGIO Baldassare - altro collaboratore della stessa "famiglia" mafiosa di origine, e quindi in grado di fornire indicazioni sullo AGRIGENTO - al fine di poter contestare allo stesso alcune sue false o reticenti affermazioni. Altro dato caratterizzante la faziosità della collaborazione del BRUSCA in tale fase è stato, infatti, il suo forte risentimento nei confronti del DI MAGGIO, da lui giustificato oltre che da ragioni personali pregresse anche dal fatto che egli aveva consapevolezza che quest'ultimo, con la complicità degli altri



collaboranti DI MATTEO e LA BARBERA Gioacchino stava organizzando un gruppo di uomini armati che si prefiggevano l'eliminazione nel territorio di San Giuseppe Iato delle persone più vicine al BRUSCA. Al riguardo occorre rilevare che recenti iniziative giudiziarie hanno dimostrato la non infondatezza dei sospetti del BRUSCA - che non erano stati invece ritenuti in un primo momento fondati dagli inquirenti - almeno nei confronti di alcune delle persone da lui accusate di perseguire tale finalità e non v'è dubbio che tale preoccupazione abbia condizionato negativamente l'imputato, inducendolo da un lato a screditare tali collaboranti ove era possibile, onde provocare una revoca del loro programma di protezione o almeno un maggior controllo dei loro movimenti, dall'altro a lasciare immuni da problemi giudiziari coloro che potevano meglio difendere le persone che i predetti cercavano di eliminare. E tuttavia la portata dell'attività criminale svolta dal VITALE e dalle persone a lui vicine nell'ambito di COSA NOSTRA era certamente ben più ampia di quella intesa a difendere i congiunti e gli amici di BRUSCA nel territorio di San Giuseppe Iato e di tale ampiezza l'imputato non poteva non essere consapevole, dato che il VITALE era uno dei suoi epigoni in tale strategia, sicché egli, nel coprirne la latitanza e le responsabilità penali, ben sapeva che gli effetti sarebbero andati molto al di là di una mera difesa dell'incolumità dei suoi amici. Se, quindi, il BRUSCA nella sua prima scelta collaborativa non perseguiva direttamente, oltre al



legittimo intento di ottenere i benefici premiali, anche la finalità di incidere sui futuri equilibri interni di COSA NOSTRA - lasciando che l'attività repressiva dello Stato incidesse più energicamente sugli elementi della fazione avversa piuttosto che su alcuni di quelli, non ancora assai compromessi da iniziative giudiziarie, che erano a lui più vicini - può dirsi però che quanto meno egli aveva accettato che le simpatie e le amicizie che avevano contrassegnato la sua appartenenza alla consorteria mafiosa condizionassero anche il suo comportamento di collaborante con tutti i rischi che potevano derivarne per il prosieguo dell'attività criminale di quel sodalizio. Né d'altronde la crisi che come si è detto sopra aveva determinato la scelta collaborativa del BRUSCA poteva modificarne radicalmente il temperamento e le passioni: se il suo interesse principale era quello di tornare agli affetti familiari usufruendo dei benefici premiali e del programma di protezione ed accettando così la perdita della sua posizione di prestigio all'interno di COSA NOSTRA, che mai più avrebbe potuto recuperare, l'imputato ben difficilmente poteva anche spogliarsi del tutto ed in modo così repentino di quegli intimi legami di condivisione di obiettivi e di modalità di condotta che lo avevano sino ad allora avvinto a quel sodalizio mafioso in cui sino al momento del suo arresto svolgeva ancora un ruolo attivo, con l'impeto e la spietata determinazione che sempre hanno caratterizzato il suo operato. Tali legami hanno condizionato la sua iniziale collaborazione, ma



gradatamente il BRUSCA ha mostrato di voler rivedere la sua iniziale linea di condotta e di saper ricomporre l'originaria contraddizione tra il vecchio ed il nuovo, ammettendo molti dei suoi errori, almeno nella misura in cui ne constatava l'inconciliabilità con il proprio obiettivo primario, e cioè il suo pieno accreditamento come collaboratore di giustizia. Ovviamente ciò non comporta la certezza che il BRUSCA abbia completamente superato tutte le sue contraddizioni, ma la comprensione delle spinte iniziali della sua scelta collaborativa e della complessità delle sue molteplici motivazioni, nonché della refluenza che esse hanno avuto sul contenuto delle sue dichiarazioni costituisce un utile strumento per la valutazione della loro attendibilità, consentendo di individuare le aree di maggiore affidabilità da quelle a rischio, per le quali sussiste la necessità di un rigore critico ancora maggiore per i pericoli di inquinamento sopra evidenziati. Al riguardo può in linea generale ritenersi che le dichiarazioni di BRUSCA riguardanti persone della sua stessa fazione, dal RIINA a coloro che si riconoscevano nelle sue posizioni oltranziste, siano immuni dal rischio di accuse calunniose e per converso possono ancora presentare qualche rischio di reticenza, ma solo nel caso in cui si tratti di soggetti marginalmente raggiunti dalle accuse di altri collaboranti; le propalazioni riguardanti, invece, gli appartenenti allo schieramento contrapposto, per le quali non sussiste certamente un pericolo di reticenza da parte del BRUSCA, possono comportare un residuale



rischio di accusa calunniosa, almeno nell'ipotesi in cui egli possa sperare di screditare, creando un contrasto, quei collaboratori con i quali l'imputato si è sin dall'inizio posto in rotta di collisione, e cioè quelli appartenenti al suo stesso mandamento, primi tra tutti il DI MAGGIO, il DI MATTEO ed il DI CARLO. Negli altri casi, infatti, la profonda conoscenza da parte del BRUSCA del curriculum criminale di gran parte dei consociati, almeno di quelli più pericolosi, è senz'altro più che sufficiente per consentirgli di rendere dichiarazioni veritiere sulla loro attività criminale senza dover inutilmente aggravare la loro posizione con accuse mendaci che possono essere smentite e, quindi, compromettere la sua attendibilità.

Per quanto concerne poi più direttamente il reato di strage per cui è processo, deve rilevarsi che le dichiarazioni del BRUSCA attengono pressoché integralmente alla sola fase ideativa e deliberativa ed al contesto della strategia in cui tale crimine si inserisce, sicché esse si sottraggono all'area a rischio di accuse calunniose, essendo stata tale strategia principalmente promossa dalla fazione oltranzista nella quale egli militava, responsabilità questa che l'imputato ha in primo luogo ricondotto non solo al RIINA, ma anche a se stesso ed alle altre persone più vicine al boss corleonese. Deve, invece, registrarsi in questa materia un'iniziale reticenza del BRUSCA nel delineare in modo chiaro i tempi e le circostanze in cui tale strategia venne elaborata all'interno di COSA NOSTRA e dei suoi organismi di vertice, reticenza



che deve evidentemente ricondursi alle remore del propalante nel rappresentare in modo netto le responsabilità di tutti coloro che operavano all'interno di questa strategia stragista nella quale egli stesso pienamente si riconosceva e nel precisarne gli obiettivi. Tali remore il BRUSCA ha però mostrato di aver superato sia nell'ambito delle udienze dibattimentali di questo processo che in quello di appello per la strage di Capaci, i cui verbali sono stati acquisiti ex art. 238 c.p.p. nei confronti degli imputati comuni, tra cui tutti i presunti componenti della commissione provinciale e regionale di COSA NOSTRA. Né può certamente sostenersi che il BRUSCA si sia in questo modo supinamente adagiato sulle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, pur di poter usufruire dei benefici premiali, atteso che il livello di conoscenze sul punto manifestato dall'imputato - livello pienamente giustificato dal ruolo rivestito nel sodalizio mafioso - è stato superiore a quello di qualsiasi altro collaborante ad eccezione del CANCEMI, rispetto alle cui dichiarazioni il BRUSCA ha peraltro mostrato piena autonomia, evidenziando altresì una ricchezza e chiarezza di ricordi che possono trarre origine solo dalla diretta partecipazione ai fatti riferiti.



4) BUSCETTA Tommaso

Emerge in particolare dalla sentenza del maxiprocesso di Palermo acquisita in atti che il BUSCETTA era entrato in COSA NOSTRA alla fine degli anni '40 come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova e che il prestigio sostanziale di cui godeva presso i vertici dell'associazione criminosa del tempo ed il suo conseguente coinvolgimento nell'elaborazione delle linee organizzative e strategiche del gruppo erano indubbiamente superiori al livello della carica formalmente ricoperta. Il BUSCETTA era rimasto detenuto, sia pure con alterne vicende, dal 1972 al 1980, allorché aveva violato gli obblighi della semilibertà allontanandosi da Milano per raggiungere Palermo, nel tentativo di mediare i contrasti che in modo sempre più palese contrapponevano la fazione dei corleonesi a quella del gruppo che aveva i suoi più autorevoli esponenti in BONTATE Stefano e INZERILLO Salvatore, contrasti che attraversavano dall'interno le varie "famiglie" mafiose anziché contrapporre le une alle altre. Si era allontanato dalla Sicilia per raggiungere il Brasile, avendone percepito l'ineluttabilità, alla vigilia della seconda "guerra di mafia", esplosa in modo virulento nell'aprile del 1981 con l'omicidio del BONTATE. Aveva mantenuto, peraltro, contatti non ufficiali con esponenti di COSA NOSTRA della corrente anticorleonese, ai quali era personalmente legato, come BADALAMENTI Gaetano - che aveva assunto la carica di



componente del triumvirato che aveva retto COSA NOSTRA dagli inizi degli anni '70 sino alla ricostituzione della Commissione Provinciale di Palermo, di cui aveva preso per qualche tempo la direzione sino alla sua espulsione da COSA NOSTRA, decretata su pressione del RIINA nel 1978 – e SALAMONE Antonino, capomandamento di San Giuseppe Iato ormai esautorato dal RIINA, che gli aveva preferito BRUSCA Bernardo, per lui molto più affidabile.

Iniziò a collaborare con l'A.G. nell'estate del 1984, dopo che già alcuni suoi familiari estranei alle vicende mafiose erano stati uccisi nell'ambito di quella sistematica attività di sterminio che i corleonesi stavano attuando per fare terra bruciata intorno a coloro che più o meno fondatamente sospettavano poter essere coinvolti nei programmi di riscossa che ancora alcuni esponenti della fazione perdente e lo stesso BADALAMENTI nutrivano.

Benché portatore di una visione manichea delle vicende mafiose, che contrapponeva le ragioni di una "mafia buona", quella dei perdenti, custodi dei valori positivi originari di COSA NOSTRA tramandati dalla tradizione, a quelle di una "mafia cattiva", impersonata dai corleonesi, assetati di sangue e di ricchezza e corruttori dei valori autentici del sodalizio mafioso, il BUSCETTA ha fornito un contributo fondamentale per la comprensione del fenomeno mafioso e delle sue dinamiche interne e la sua attendibilità, specie con riferimento alla struttura organizzativa di COSA NOSTRA, ha trovato pieno riconoscimento in



numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione, tra cui quella del 30 gennaio 1992, n. 80, nell'ambito del primo maxiprocesso di Palermo.

Il percorso collaborativo del BUSCETTA si differenzia di quello di numerosi altri collaboratori di giustizia perché intervenuto dopo un lungo periodo di allontanamento da COSA NOSTRA, durante il quale il dichiarante aveva avuto modo di riflettere con l'adeguato distacco che solo il tempo consente sul significato della propria esperienza criminale e di maturare quindi un diverso sistema di valori al quale riferirsi. Ciò costituisce probabilmente la ragione principale per cui la scelta del BUSCETTA è stata meno travagliata da interne contraddizioni e si è svolta secondo un percorso lineare, in cui alcune reticenze sono state sin dall'inizio ammesse dallo stesso collaborante e spiegate agli inquirenti, non essendo da ricollegarsi ad atteggiamenti di favore nei confronti di alcuno. Se di "faziosità" può parlarsi per il BUSCETTA, ciò può farsi solo attribuendo al termine una portata diversa da quella valida, invece, per la collaborazione, almeno iniziale, del BRUSCA, in quanto il gruppo ed i personaggi ai quali vanno tutte le simpatie del BUSCETTA erano ormai scomparsi da tempo e vengono da lui mitizzati nel rimpianto di un mondo scomparso, mentre lo schieramento e gli obiettivi ai quali il BRUSCA è in qualche modo ancorato all'inizio della sua collaborazione – al di là di qualsiasi oggettivo giudizio di valore che per tali efferate realtà



criminali non può che essere assolutamente negativo – sono ancora pienamente operanti ed in lotta per l'egemonia, sicché il favore che l'imputato ancora manifestava nei loro confronti assume anche al di là delle effettive intenzioni un significato diverso, di intervento, sia pure indiretto, sugli equilibri interni della consorterìa criminale.

In questo processo le dichiarazioni rese dal BUSCETTA all'udienza del 19 e 20 settembre 1996 nell'ambito del giudizio di primo grado per la strage di Capaci sono state acquisite ex art. 238 c.p.p. nei confronti di tutti gli imputati comuni ed appaiono valide per acquisire, unitamente alle altre fonti probatorie di epoca più recente, una dimensione conoscitiva storica e quindi concreta della realtà in cui operano le regole di funzionamento di COSA NOSTRA ed i meccanismi di formazione del consenso, onde sottrarsi al rischio di costruzioni astratte, sulla base di teoremi, sui quali non può fondarsi alcuna decisione in sede giudiziaria.



5) CALDERONE Antonino

Inserito in COSA NOSTRA sin dagli inizi degli anni Sessanta, aveva rivestito la carica di vice rappresentante della "famiglia" di Catania dal 1972 al 1977, periodo in cui detta organizzazione aveva il suo "leader" indiscusso nel fratello CALDERONE Giuseppe, ucciso poi nel settembre del 1978 perché legato alla fazione anticorleonese e soppiantato, quindi, nella direzione del clan da SANTAPAOLA Benedetto, vicino al RIINA.

Dopo la morte del fratello, che aveva anche ricoperto dal 1975 al 1977 la carica di coordinatore della Commissione Regionale - costituita nel 1975 tra i vari rappresentanti delle Province nelle quali esistevano "famiglie" di COSA NOSTRA per trattare le questioni di interesse comune - il CALDERONE era rimasto alcuni anni a Catania, prima di allontanarsene nel 1983, consapevole dei rischi personali che correva per i suoi rapporti di parentela con il boss ucciso.

Tratto in arresto a Nizza il 9 maggio del 1986, nel dicembre di quell'anno iniziava a collaborare con l'A.G. italiana, fornendo nel primo maxiprocesso di Palermo dati di conoscenza assai utili sulle modalità organizzative delle "famiglie" e delle "province", nonché sulle dinamiche interne di COSA NOSTRA nel periodo in cui era latente il conflitto tra i corleonesi e la fazione opposta.



Data la carica ricoperta e la vicinanza al fratello Giuseppe, le predette dichiarazioni provengono da fonte particolarmente qualificata e direttamente informata dei fatti, almeno sino al 1978 e l'attendibilità del collaborante è stata sul punto pienamente accertata da varie sentenze della S.C. di Cassazione, tra cui quella già ricordata del 30.1.1992.

Nel presente processo sono state acquisite ex art.238 c.p.p. nei confronti di tutti gli imputati comuni le dichiarazioni rese dal CALDERONE in data 22 febbraio 1996 nell'ambito del giudizio di primo grado per la strage di Capaci e tali indicazioni appaiono indiscutibilmente autonome, per la peculiarità delle conoscenze del collaborante e per nulla inficiate da motivi di rancore nei confronti degli odierni imputati, per la pacatezza ed il distacco dallo stesso manifestati nel delineare le regole di funzionamento del massimo organo decisionale di COSA NOSTRA, la commissione regionale, all'epoca in cui si svolsero i fatti riferiti dall'imputato di reato connesso.

Valgono anche per il CALDERONE le considerazioni già svolte per il BUSCETTA circa la validità di tali indicazioni per la ricostruzione in chiave storica e, quindi, non astratta dei meccanismi che regolarono in COSA NOSTRA la formazione del consenso.



6) CALVARUSO Antonino

Svolgeva il compito di amministratore presso il Villaggio turistico Euromare, di cui risultava proprietario CANNELLA Tullio per conto dei fratelli GRAVIANO, allorché su richiesta di questi ultimi venne ospitato nell'estate del 1993 in un villino di quel complesso un latitante di grosso spessore criminale, che successivamente il CALVARUSO seppe essere BAGARELLA Leoluca. Dopo breve tempo egli si occupò di fare da vivandiere al latitante e di accompagnarlo con l'auto quando questi si incontrava con terzi. Dapprima ebbe a svolgere in modo saltuario tale compito di autista, ma sul finire dell'estate e gli inizi dell'inverno del 1993, essendosi defilato colui che prima svolgeva le funzioni di autista del BAGARELLA, e cioè tale DE FILIPPO Serafino, cognato del CANNELLA, su richiesta di quest'ultimo il CALVARUSO svolse stabilmente questo ruolo. Finì così per diventare una persona di fiducia del BAGARELLA, essendo l'unico a conoscere il luogo in cui questi si nascondeva, oltre al CANNELLA. Il BAGARELLA lo affiliò così a COSA NOSTRA, spiegandogli che per evitare le propalazioni dei collaboratori di giustizia era stato soppresso il rito formale di iniziazione, sostituito dalla semplice presentazione, anche se il CALVARUSO non era certo che tali modalità di affiliazione adottate nei suoi confronti dal BAGARELLA non dipendessero dalla volontà di limitarne la conoscenza ad altri per proteggere la sua latitanza.



Successivamente il BAGARELLA era stato ospitato in un appartamento sito a Palermo in via Malaspina ed egli aveva continuato a seguirlo, svolgendo le funzioni di autista, di messaggero di sue comunicazioni ad altri consociati, nonché di filtro per gli appuntamenti che il latitante prendeva.

Tratto in arresto il 24.6.1995 insieme al BAGARELLA, che era appena uscito dal suo negozio, vennero contestati al CALVARUSO prima il reato di favoreggiamento, poi quello di partecipazione ad associazione mafiosa e verso la fine del 1995 anche un duplice omicidio dei coniugi SAPORITO commesso a Corleone, delitto quest'ultimo al quale egli era estraneo.

Il CALVARUSO iniziò a collaborare nel gennaio del 1996, per sottrarre se stesso ed i figli all'ambiente criminale nel quale egli era ormai pienamente inserito e nel quale presto si sarebbe trovato invischiato anche il proprio figlio. Confessò, quindi, spontaneamente i vari omicidi ai quali aveva preso parte e per i quali nessuna accusa vi era ancora a suo carico, nonché altri reati in materia di armi e di traffico di sostanze stupefacenti.

La collaborazione del CALVARUSO è apparsa adeguata al ruolo dallo stesso ricoperto nel corso degli anni 1994-1995 ed utile per la comprensione dei rapporti tra i personaggi di maggior rilievo di COSA NOSTRA dopo le stragi del 1992, nonché del ruolo rivestito da GRAVIANO Filippo all'interno della consorteria mafiosa.



7) CANCEMI Salvatore

Era inserito dal 1976 nella "famiglia" di COSA NOSTRA di Porta Nuova, prima come "uomo d'onore", poi intorno al 1982 come capodecina. Successivamente era divenuto il vice di CALO' Giuseppe, che sostituiva durante le frequenti assenze di quest'ultimo da Palermo intorno al 1983 e, infine, dal 1985, epoca dell'arresto di CALO' Giuseppe e di numerosi altri esponenti di rilievo di quel mandamento a seguito delle propalazioni di BUSCETTA Tommaso e di altri collaboratori di giustizia, aveva svolto il ruolo di sostituto nella direzione del mandamento e di componente della commissione provinciale di Palermo.

Assai vicino a GANCI Raffaele, capomandamento della Noce, territorio limitrofo a quello da lui controllato, il CANCEMI ebbe a partecipare con questi all'esecuzione di numerosi dei più gravi delitti posti in essere da COSA NOSTRA, tra cui le stragi del 1992.

Il 22 luglio del 1993 si costituì presso la Caserma dei Carabinieri Carini di Piazza Verde a Palermo ed iniziò a collaborare con l'A.G., spiegando che le ragioni della sua scelta erano legate principalmente alla volontà di non condividere ulteriormente le strategie delittuose progettate dal RIINA.

Ma per poter valutare l'attendibilità del CANCEMI appare necessario esaminare sotto un profilo cronologico l'evoluzione delle dichiarazioni



rese innanzi tutto sui temi generali delle ragioni della sua scelta collaborativa e del ruolo e delle attività svolte all'interno di COSA NOSTRA. Particolarmente evidente appare, infatti, nel caso del CANCEMI la presenza di numerose riserve e reticenze che caratterizzano la sua collaborazione e che devono essere compiutamente analizzate per comprenderne le motivazioni e, quindi, l'effetto inquinante che esse hanno esercitato sulle sue dichiarazioni. A tal uopo assumono, pertanto, notevole rilievo le dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento mediante lo strumento delle contestazioni, nonché quelle acquisite ai sensi dell'art. 238 del codice di rito.

Dalle prime dichiarazioni rese dal CANCEMI in data 22 luglio 1993 risulta che egli aveva manifestato il timore di essere ucciso dal PROVENZANO, con il quale avrebbe dovuto incontrarsi il giorno in cui si costituì all'A.G., perché aveva dissentito dal suo progetto di uccidere il Capitano dei Carabinieri "Ultimo", autore dell'arresto del RIINA. A fronte di tale contestazione, mossagli dall'Avv. LA BLASCA all'udienza del 24 giugno 1999, il CANCEMI ha risposto che tale dichiarazione era frutto di un equivoco derivante da una sua non chiara esposizione dei fatti o comunque da incomprendimento da parte dei verbalizzanti, non avendo egli mai temuto che il PROVENZANO potesse avere intenzione di ucciderlo. Peraltro, quel verbale non risulta l'unico nel quale il CANCEMI ebbe a far riferimento a delle



apprensioni in ordine alla propria incolumità dopo aver saputo dell'appuntamento fissatogli dal PROVENZANO. Ancora nel corso dell'udienza dibattimentale del 19 aprile 1996 del giudizio di primo grado per la strage di Capaci, il CANCEMI, infatti, pur evidenziando che altre erano le principali motivazioni della sua scelta collaborativa, aveva asserito che lo avevano aiutato a prendere quella decisione, dandogli un'ulteriore spinta, anche le parole di avvertimento che un giorno gli aveva detto GANCI Raffaele, sconsigliandogli di recarsi ad appuntamenti che potessero essergli fissati dal PROVENZANO: *"se ti manda ad un appuntamento non andare in nessun posto"* erano state, secondo il CANCEMI, le parole del GANCI, anche se egli ha aggiunto che queste parole non erano state *" un segnale forte che ci poteva essere un male per me"*. In questa occasione, tuttavia, il CANCEMI non forniva alcuna indicazione in ordine ai motivi per cui avrebbe dovuto correre tali rischi ed alle domande specifiche che gli sono state rivolte in proposito ha negato di aver mai nutrito timori per la propria incolumità. Quando poi un difensore gli ha contestato all'udienza del 18 settembre 1996 del processo per la strage di Capaci le dichiarazioni dallo stesso rese al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta in data 1 agosto 1996, allorché aveva riferito che egli era stato avvertito dal GANCI del fatto che gli appuntamenti che gli avrebbe fissato il PROVENZANO potevano nascondere una volontà omicidiaria nei suoi confronti e che la comunicazione fattagli di un



incontro col PROVENZANO per il 22 luglio 1993 costituiva uno dei motivi della sua presentazione presso la Caserma dei Carabinieri, il CANCEMI ha risposto che anche in quell'occasione si era espresso male o che comunque il suo pensiero era stato mal interpretato.

Su tale argomento da parte di vari difensori sono state accreditate alcune ipotesi, secondo cui il CANCEMI avrebbe temuto che in COSA NOSTRA fosse stata decisa la sua eliminazione perché avrebbe violato alcune regole fondamentali dell'organizzazione, violazione che secondo un'ipotesi sarebbe consistita nell'appropriazione di forti somme di denaro, provenienti da attività illecite, che avrebbero dovuto, invece, essere destinate al gruppo mafioso, mentre secondo altra ipotesi avrebbe riguardato degli indebiti corteggiamenti fatti dal CANCEMI alla donna che lo ospitava in casa durante un periodo della sua latitanza. Entrambe le ipotesi non hanno però trovato in dibattimento alcuna significativa conferma, ed in particolare per quanto attiene alla seconda alcuni dei chiamanti in correità escussi sul punto, tra i quali il BRUSCA, hanno dichiarato di aver sentito circolare questa voce all'interno dell'organizzazione, ma non hanno saputo indicare alcun elemento concreto di loro diretta conoscenza sulla base del quale poterne verificare la fondatezza. In mancanza di tale necessaria verifica le ipotesi predette non possono, pertanto, essere poste a fondamento di un convincimento valido in questa fase decisionale.



Resta il fatto che non è verosimile l'indicazione del CANCEMI secondo cui sarebbero state frutto di un fraintendimento del suo pensiero le dichiarazioni risultanti dai verbali di interrogatorio del 22.7.1993 e dell'8.1993, tanto più che anche le dichiarazioni del collaborante all'udienza dibattimentale del processo per la strage di Capaci del 19.4.1996 summenzionata - benché il CANCEMI si sia espresso sul punto in modo contraddittorio ed ambiguo - non possono avere altra plausibile spiegazione se non quella per cui il collaborante aveva ritenuto che l'appuntamento fissatogli con il PROVENZANO potesse nascondere per lui un'insidia, altrimenti non avrebbe avuto alcun senso ricordare le parole dettegli in precedenza dal GANCI e parlare di tale episodio con riferimento alla sua decisione di collaborare. Pertanto, sul punto sono possibili solo due alternative: o il CANCEMI allorché ebbe a costituirsi ai Carabinieri ebbe a mentire su una delle ragioni di tale scelta, e cioè sul timore che nutriva per la sua sorte ed abbia poi cercato di attenuare tale mendacio senza però riuscire a superare del tutto la contraddizione con le dichiarazioni originarie, oppure tali timori sussistevano ed il collaborante non ha inteso rivelarne le ragioni. E, invero, l'indicazione fornita nel primo verbale del 22.7.1993, secondo cui egli temeva per la sua vita perché aveva osato dissentire dal progetto del PROVENZANO di uccidere il Capitano "Ultimo", non solo non è più stata reiterata dal CANCEMI successivamente, ma appare anche inverosimile, non trovando



riscontro nelle dichiarazioni rese da altri collaboranti né nella strategia che il PROVENZANO avrebbe inteso adottare dopo l'arresto del RIINA. Se fosse vera la prima ipotesi, il mendacio sul punto del CANCEMI può essere spiegato con la necessità da parte sua di dare una spiegazione credibile della sua scelta collaborativa, non potendo egli a quell'epoca affermare che intendeva prendere le distanze dalla strategia stragista di COSA NOSTRA dal momento che ancora non aveva ammesso alcuna sua partecipazione a tale strategia, dato il basso profilo che intendeva far assumere al suo ruolo nell'organizzazione mafiosa.

In ogni caso, tali contraddizioni del CANCEMI sono intimamente collegate alla palese reticenza che ha caratterizzato le sue dichiarazioni in ordine alla propria attività criminosa.

Nel corso del suo interrogatorio del 28 agosto 1993 il CANCEMI aveva affermato, infatti, di non sapere nulla sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio ed ancora in data 23 settembre 1993, ad un mese dall'inizio della sua collaborazione, egli aveva negato il suo coinvolgimento in omicidi ed in reati in materia di armi o di droga, nonché la sua qualità di componente della commissione provinciale di COSA NOSTRA ed in occasione di un suo confronto con MUTOLO Gaspare in data 18 ottobre 1993 aveva ribadito di non essere un membro di quell'organismo di vertice dell'associazione, decidendosi solo il giorno successivo ad ammettere questo suo ruolo e la sua partecipazione ad una riunione del 1987 alla quale aveva preso parte anche DI MAGGIO



Baldassare, che già aveva iniziato la sua collaborazione. Ma questo passo avanti non portava ad una definitiva liberazione del CANCEMI dalle sue remore nel rendere una piena confessione sulle proprie responsabilità, perché solo l'1 novembre 1993 egli confessava la partecipazione alla strage di Capaci, dopo che gli erano state contestate quell'imputazione e le accuse a suo carico, rappresentate in primo luogo dalle rivelazioni di DI MATTEO Mario Santo, che già nell'ottobre del 1993 aveva cominciato a riferire quanto a sua conoscenza su quel crimine.

Appare, quindi, di tutta evidenza da tale scansione temporale che sino a quel momento la progressione del CANCEMI nella collaborazione e soprattutto nell'ammissione delle proprie responsabilità era legata non già ad una volontà di liberarsi dal fardello morale che le sue colpe gli procuravano, bensì dalla necessità di tener conto delle conoscenze viepiù precise che gli inquirenti stavano acquisendo sulla base delle dichiarazioni di altri collaboratori. Né a questo punto erano finite le riserve del CANCEMI, come poteva far sperare la sua confessione il successivo 2 novembre 1993 di un omicidio in danno di tale LA FIURA. Il collaborante, infatti, pur non potendo negare nella qualità di componente della commissione provinciale la sua partecipazione alla fase deliberativa della strage di Capaci, sia pure nella forma del mancato dissenso, limitava il suo intervento nella fase esecutiva ad alcuni viaggi, nella semplice veste di accompagnatore di GANCI



Raffaele, presso una villetta di Capaci utilizzata come base logistica dagli attentatori. Data la sua ammissione di responsabilità per tale strage, appariva a quel momento poco verosimile che egli potesse ancora nascondere qualcosa su altri momenti che lo avevano visto partecipare alla preparazione dell'attentato, tanto più che egli era nel frattempo comparso innanzi alla Corte di Assise che stava trattando quel delitto e si era sottoposto all'esame nel corso delle udienze del 19 e 20 aprile 1996. Ma con sorpresa gli inquirenti dovevano constatare che tale valutazione era errata, poiché dalla collaborazione intrapresa nel giugno del 1996 da GANCI Calogero emergeva il coinvolgimento del CANCEMI nella fase dell'osservazione e del pedinamento dell'auto blindata di Giovanni FALCONE allorché questa veniva prelevata dall'autista giudiziario COSTANZA dall'abitazione di Palermo del magistrato. Solo nelle udienze del settembre 1996 il CANCEMI riferiva di tale fase ed ammetteva le sue responsabilità, parlando anche per la prima volta di altra persona coinvolta nell'attentato, e cioè GALLIANO Antonino, già chiamato in causa dal GANCI e pronto a confessare la propria partecipazione a questa fase di pedinamento sin dal luglio del 1996, appena raggiunto dal provvedimento restrittivo. In proposito il CANCEMI ha negato, anche nel corso di questo processo, di essersi indotto a rendere tale confessione per l'intrapresa collaborazione da parte del GANCI e del GALLIANO, dei quali ha asserito di non aver conosciuto a quel tempo



le dichiarazioni, ma se pure è vero che egli ignorava il contenuto delle loro dichiarazioni, non è verosimile che egli non sapesse della collaborazione di GANCI Calogero, che era di pubblico dominio già prima del settembre del 1996 e, quindi, egli poteva ben prospettarsi il tenore delle sue dichiarazioni. Il successivo arresto del GALLIANO non poteva poi che dargli ulteriore conferma del fatto che il GANCI aveva rivelato quanto a sua conoscenza in ordine a quella fase che egli aveva tenuto sino ad allora nascosta, non già certamente per coprire il GALLIANO, bensì per attenuare il suo coinvolgimento nella strage. Né d'altronde potrebbe spiegarsi altrimenti il silenzio serbato dal CANCEMI nelle udienze dell'aprile 1996 summenzionate, nel corso delle quali era stato ultimato l'esame del P.M. sulla fase esecutiva dell'attentato.

Questi dati obiettivi evidenziano che non solo nel confessare un reato ma anche nel rivelare la portata del suo coinvolgimento nel medesimo, il CANCEMI si è costantemente attenuto alla regola di ammettere solo ciò che era necessario per non compromettere la propria credibilità, trovandosi scavalcato e costretto a fornire acrobatiche giustificazioni ogni volta che i suoi calcoli venivano smentiti dal sopraggiungere di ulteriori collaborazioni.

E che la confessione da parte del CANCEMI di un suo coinvolgimento in un delitto non fornisca alcuna certezza in ordine alla completa rivelazione di ogni elemento a sua conoscenza su quel fatto, laddove



ciò possa comportare un aggravamento del suo ruolo nel reato, trova piena conferma nelle reticenze manifestate dal collaborante nel corso del giudizio di Capaci sulle varie riunioni cui egli ebbe a prendere parte per elaborare la strategia stragista, nonché sul ruolo da lui avuto in tale fase, ruolo che non fu di mero assenso tacito bensì di proposizione di nuovi obiettivi da colpire nell'ambito di quella strategia, come si evidenzierà più specificamente nella parte dedicata alla trattazione della fase deliberativa della strage per cui è processo. Ancor più lungo è stato poi per il CANCEMI il periodo in cui lo stesso ha negato ogni sua responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio. E, infatti, anche dopo le sue parziali ammissioni in ordine al coinvolgimento nella strage di Capaci, il collaborante ha continuato a protestarsi innocente per la strage che costituisce oggetto del presente giudizio, fornendo indicazioni su alcuni dei responsabili della medesima sulla base di confidenze asseritamente ricevute da GANCI Raffaele. E se le prime ammissioni per la strage di Capaci sono intervenute a distanza di oltre tre mesi dall'inizio della collaborazione, quelle per la strage di via D'Amelio sono successive addirittura di più tre anni rispetto a quel momento iniziale. Anche in questo caso, le parziali ammissioni di responsabilità sulla prima strage avevano dato una qualche credibilità alle reiterate proteste di innocenza del CANCEMI per la seconda, benché egli fosse chiamato in causa da SCARANTINO Vincenzo, e cioè da colui che aveva fornito a COSA



NOSTRA l'auto rubata utilizzata per l'attentato. E, d'altra parte, se le puntuali indicazioni fornite dal DI MATTEO prima e da LA BARBERA Gioacchino poi rendevano insostenibile per il CANCEMI l'iniziale posizione difensiva in merito alla strage di Capaci, costringendolo ad arretrare su posizioni poi a lungo mantenute sino alle nuove collaborazioni di GANCI Calogero e del GALLIANO, e cioè per quasi tre anni, il CANCEMI aveva buon gioco, invece, a difendersi dalle contraddittoria ed inverosimile chiamata in correità operata nei suoi confronti dallo SCARANTINO, che il CANCEMI, profondo conoscitore dei meccanismi di funzionamento di COSA NOSTRA e strenuo difensore di se stesso, ben sapeva non poter essere in grado di rivelare alcunché che potesse realmente coinvolgerlo in quella strage. E proprio la ben differente qualità delle acquisizioni probatorie operate dagli inquirenti sulle fasi delle due stragi che vedevano un suo coinvolgimento spiega chiaramente la differente durata del silenzio mantenuto dal CANCEMI sulle proprie responsabilità. La diversa giustificazione al riguardo fornita dal collaborante - secondo cui egli avrebbe continuato a negare le proprie responsabilità nella strage di via D'Amelio anche dopo le ammissioni riguardanti la strage di Capaci sia per il profondo travaglio che gli provocava la nuova strada intrapresa ed i sensi di colpa e di vergogna che ormai provava per le attività criminali svolte sia perché aveva delle esitazioni a parlare di una strage in cui avvertiva che le motivazioni andavano oltre le



finalità di COSA NOSTRA – appare palesemente falsa ed ispirata dall'intento di nascondere il programma costantemente perseguito dal CANCEMI di conseguire i maggiori benefici premiali con il minor danno per la propria posizione processuale. E, invero, per quanto attiene al primo profilo della sua giustificazione, non può essere casuale che il CANCEMI abbia sempre trovato la forza per superare le proprie esitazioni ed i sensi di colpa e di vergogna solo in occasione degli apporti conoscitivi che erano in grado di fornire nuovi collaboranti. Ciò si è verificato, come si è detto, in due momenti diversi in relazione alla strage di Capaci ed è accaduto anche per la strage di via D'Amelio, atteso che le prime dichiarazioni confessorie al riguardo sono risalenti ad un periodo del 1996 successivo alle collaborazioni di FERRANTE Giovanbattista e BRUSCA Giovanni, che con ben altra efficacia probatoria rispetto allo SCARANTINO potevano chiamarlo in correità, come in effetti fecero. E, d'altra parte, se realmente i sensi di colpa e vergogna per i crimini perpetrati affliggevano il CANCEMI e ne condizionavano la collaborazione, non si comprende come egli potesse liberarsene, anziché aggravarli, mediante la scelta di accusare i complici e tenere, invece, indenne da responsabilità il più possibile se stesso, se è vero che il sincero ravvedimento si accompagna sempre ad una leale ammissione delle proprie colpe e non solo di quelle di altri, ammissione tanto più piena ed incondizionata quanto maggiore è l'afflizione che si prova. Se, invece, si deve ammettere – come appare



evidente – che il travaglio interiore che lo stesso CANCEMI ha detto aver contrassegnato la sua collaborazione nulla aveva a che vedere con il pentimento per i crimini commessi, allora esso non è altro che la conseguenza dell'intima contraddizione del collaborante tra il suo desiderio di superare nel modo più indolore possibile le conseguenze giudiziarie del suo operato criminale e la necessità di dover progressivamente accusare se stesso in modo sempre più pesante via via che aumentavano le persone in grado di svelare l'effettiva portata delle sue attività. Se quando il CANCEMI iniziò a collaborare nel luglio del 1993 - staccandosi per sempre da un'associazione criminale che egli riteneva aver sbagliato i suoi calcoli ed essere avviata quindi a pagare pesantemente con i suoi personaggi di vertice delle conseguenze giudiziarie che egli non era disponibile ad accettare – poteva ancora sperare di mantenere circoscritto il ruolo e l'attività svolta all'interno dell'organizzazione, poiché gli unici collaboranti all'epoca in grado di rivelare la sua qualità di componente della commissione provinciale erano MARCHESE Giuseppe e MUTOLO Gaspare, portatori però di conoscenze non attuali sulle vicende associative ed ignari della strategia stragista e dei delitti che l'avevano concretizzata, le successive scelte collaborative costrinsero il CANCEMI a dei ripiegamenti, questi sì veramente sofferti, dal ruolo defilato che egli aveva inizialmente sperato di ritagliare per se stesso.



Per quanto poi attiene al secondo profilo, e cioè alle remore del CANCEMI a parlare di una strage che riteneva ispirata anche da motivazioni esterne a COSA NOSTRA, si rileva in primo luogo che tale circostanza non spiegherebbe le reticenze del CANCEMI in altri casi, come ad esempio nel rendere ampia confessione per la strage di Capaci, quanto meno per la fase esecutiva del pedinamento. Ma inoltre questa giustificazione appare chiaramente smentita dal fatto che il collaborante, prima ancora di confessare la sua partecipazione alla strage per cui è processo, aveva già indicato delle circostanze che avrebbe dovuto tacere se questa fosse stata l'effettiva motivazione del suo riserbo. Egli, infatti, già in relazione alla strage di Capaci aveva dichiarato di aver appreso da GANCI Raffaele, mentre si recava in auto con lui presso la villetta di Capaci, che il RIINA aveva incontrato "persone importanti" che egli comprese esse esterne a COSA NOSTRA, dal momento che in quell'organizzazione nessuno aveva un'importanza pari a quella del RIINA stesso, ritraendone così la convinzione che persone estranee fossero interessate alla strage. Non era, pertanto, la remora a parlare dei contatti di COSA NOSTRA con ambienti esterni che condizionava le dichiarazioni del CANCEMI, che appare invece unicamente interessato a ridimensionare il suo ruolo e preoccupato di coprire le altrui responsabilità solo nella misura in cui può altrimenti derivarne un aggravamento della sua posizione processuale.



Deve, tuttavia, evidenziarsi che anche le dichiarazioni inizialmente rese dal CANCEMI in ordine ai fatti per cui è processo ed a quelli comunque ascrivibili alla medesima strategia stragista non hanno trovato nelle propalazioni dei successivi collaboranti delle smentite per eccesso ma semmai per difetto e se alcune sue chiamate in correità, come quelle nei confronti di SCIARRABBA Giusto e di SBEGLIA Salvatore per la strage di Capaci e di GALLIANO Antonino per la strage per cui è processo non hanno trovato riscontro, deve pur tuttavia evidenziarsi che non hanno neanche trovato sicura smentita. E, invece, a fronte di tali posizioni marginali, il nucleo centrale delle indicazioni originariamente fornite dal CANCEMI su questi episodi ha trovato significative ed inequivocabili conferme, salvo a riscontrarne semmai delle lacune, che però non inficiano la portata probatoria delle dichiarazioni rese. Ed anche laddove le indicazioni del CANCEMI sono state rese dopo quelle di altri collaboranti, esse hanno sempre avuto un'indiscutibile autonomia, poiché la diretta e profonda conoscenza dei fatti riferiti, derivantegli dalla sua accertata posizione di vertice nel sodalizio mafioso, gli ha consentito di riferire dettagli e prospettare motivazioni che non possono attribuirsi ad una supina adesione alle altrui dichiarazioni né tanto meno ad intenti calunniatori o a sentimenti di rivalsa nei confronti di alcuno.

Pertanto, una volta individuato il solo fattore inquinante della collaborazione del CANCEMI nella predetta volontà di esasperata



autoprotezione e così spiegata l'indubbia progressione accusatoria delle sue dichiarazioni, ben possono le medesime essere utilizzate – secondo i criteri giurisprudenziali summenzionati – per la ricostruzione della fase deliberativa ed esecutiva della strage per cui è processo, salvo la necessità di adeguati riscontri individualizzanti.

Il più analitico esame che verrà effettuato delle medesime dichiarazioni nelle sedi specifiche evidenzia l'ulteriore persistenza di elementi di reticenza addebitabili al suo atteggiamento riduttivo ad oltranza delle proprie responsabilità, con le inevitabili conseguenze che ciò ha comportato indirettamente per l'accertamento delle responsabilità anche di altre persone coinvolte nella fase esecutiva della strage – e ciò ha refluenza sul trattamento sanzionatorio del CANCEMI – ma conferma l'attendibilità delle sue chiamate in correità nei confronti degli imputati per cui è processo.



8) CANNELLA Tullio

Il CANNELLA nell'udienza del 28 aprile 1999 si è avvalso della facoltà di non rispondere, sicché gli sono state contestate ex art. 513 c.p.p. le dichiarazioni rese all'udienza del 17 ottobre 1997 nell'ambito del c.d. processo via D'Amelio bis nei confronti di RIINA Salvatore + 15, nonché quelle rese in sede di interrogatorio al P.M. in data 28 maggio 1997, 23 luglio 1997 e 18 febbraio 1998.

Pur non essendo mai stato ritualmente affiliato a COSA NOSTRA, il CANNELLA aveva avuto rapporti con eminenti personaggi di questa consorteria mafiosa sin da quando, ancora giovane, aveva iniziato a frequentare la sezione della Democrazia Cristiana del quartiere di Brancaccio-Ciaculli nel quale viveva. In tale sezione aveva ricoperto la carica di vice-segretario ed aveva anche partecipato con successo alle elezioni dei rappresentanti del consiglio di quartiere di Brancaccio. A quel tempo risale, quindi, la sua conoscenza con Salvatore e Michele GRECO; Pino DI MAGGIO, rappresentante della "famiglia" di Brancaccio, sino a quando non venne ucciso nella "guerra di mafia; GRECO Giuseppe inteso "scarpa". Proprio per conto di quest'ultimo il CANNELLA aveva accettato di intestarsi fittiziamente dei beni immobili che appartenevano al GRECO ed a GRAVIANO Michele, padre dei fratelli Benedetto, Filippo e Giuseppe, ma di cui risultava all'epoca prestanome l'imprenditore SANSEVERINO Domenico, che però a



seguito delle dichiarazioni di CONTORNO Salvatore a partire dal 1984 era stato sottoposto a misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Da qui l'intensificarsi dei suoi rapporti con Pino GRECO sino al luglio del 1985, allorché a quest'ultimo subentrarono in sua vece i fratelli GRAVIANO. Ai predetti, all'epoca latitanti, egli aveva prestato ospitalità presso il Villaggio EUROMARE di Campofelice di Roccella, che egli aveva in costruzione nello svolgimento della sua attività di imprenditore, nonché presso un appartamento sito in Palermo, intestato ad una sua società. Con i GRAVIANO – dalla cui amicizia e "protezione" il CANNELLA aveva ritratto indubbi vantaggi perché ciò gli consentiva di ottenere congrue dilazioni nel pagamento delle forniture del materiale occorrente per la sua attività di costruttore - i rapporti avevano poi conosciuto dei momenti di grave tensione, in quanto gli stessi – che secondo l'opinione del CANNELLA erano stati tratti in inganno dal GRECO e dal SANSEVERINO – ritenevano di accampare nei suoi confronti esose pretese economiche per la cointeressenza nelle attività che egli si era fittiziamente intestato e tali richieste avevano assunto quasi il carattere di un'estorsione, rendendo particolarmente drammatica la situazione del futuro collaborante, sino a quando lo stesso non aveva trovato la protezione di BAGARELLA Leoluca, che a partire dal maggio-giugno 1993 egli aveva ospitato da latitante nel predetto Villaggio EUROMARE. Da allora era iniziato con il BAGARELLA un rapporto di



frequentazione che, a detta del collaborante, lo aveva portato a raccoglierne alcune delicate confidenze in ordine alla strategia da questi perseguita per instaurare nuovi rapporti con esponenti del mondo politico. Tali confidenze sono state spiegate dal CANNELLA con l'incarico che il BAGARELLA gli aveva affidato, in quanto persona incensurata ed appartenente al settore imprenditoriale, di organizzare negli ultimi mesi del 1993 la formazione di un movimento politico indipendentista denominato SICILIA LIBERA, di cui egli era stato promotore a Palermo con finanziamenti fornitigli anche dal BAGARELLA e che doveva costituire l'interfaccia presentabile di COSA NOSTRA nei rapporti con gli esponenti politici nazionali, dai quali l'organizzazione mafiosa intendeva ottenere un sensibile allentamento dell'attività di contrasto alla mafia ed una modifica in senso favorevole delle misure legislative ed amministrative vigenti. Nello svolgimento di tale attività egli aveva preso contatti anche con personaggi di COSA NOSTRA del Trapanese e del Catanese, per promuovere anche in questi centri la formazione di quel movimento politico e la scelta di persone da proporre come candidate alle competizioni elettorali. L'impegno in questo campo del CANNELLA era stata interrotto tra il dicembre del 1993 ed il gennaio del 1994, allorché il BAGARELLA gli aveva detto che la prossima formazione del movimento politico FORZA ITALIA e la sua presentazione nelle prossime consultazioni politiche rendeva allo stato superfluo quel movimento indipendentista.



Tratto in arresto nel luglio del 1995 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., tra il 21 ed il 22 di quel mese il CANNELLA iniziò a collaborare con l'A.G., fornendo informazioni sull'attività criminosa svolta dallo stesso di fiancheggiamento di COSA NOSTRA e dagli affiliati per conto di quest'ultima.

Il rifiuto di rispondere nell'ambito del presente processo non ha consentito a questa Corte di approfondire la verifica dell'attendibilità del CANNELLA, le cui dichiarazioni devono, pertanto, essere valutate con particolare cautela e richiedono riscontri esterni più rigorosi. E' apparsa tuttavia evidente la profonda e diretta conoscenza che il collaborante ha manifestato sulle vicende interne al mandamento di Brancaccio-Ciaculli, sull'avvicendamento degli uomini al vertice del medesimo e su alcuni degli affiliati a quel mandamento, nonché su alcuni personaggi di vertice dei mandamenti di Porta Nuova e di Caccamo con i quali il CANNELLA aveva avuto rapporti in quanto la sua attività imprenditoriale in territorio di Campofelice di Roccella, controllato dalla "famiglia" mafiosa di Termini Imerese, rientrante nel mandamento di Caccamo, lo aveva portato a frequentare i fratelli GAETA, importanti "uomini d'onore" di Termini Imerese, che avevano stretti legami con CALO' Giuseppe a CANCEMI Salvatore di Porta Nuova, nonché con GIUFFRE' Antonino di Caccamo. Anche in questo settore, tuttavia, le evidenti ragioni di rancore che il collaborante può nutrire nei confronti dei fratelli GRAVIANO, per le esose pretese



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

economiche da loro vantate nei suoi confronti, nonché nei confronti del CANCEMI – che secondo le stesse ammissioni del CANNELLA ne aveva decretato la punizione per una mancanza di rispetto che egli aveva mostrato verso MATTALIANO Gregorio, “uomo d’onore” di Porta Nuova e cognato del CALO’ - inducono a valutare con particolare prudenza le sue dichiarazioni in ordine ai predetti non tanto su singoli episodi specifici, che possono essere più facilmente riscontrati e spesso lo sono stati con esito positivo, quanto sulle strategie generali e le finalità che avrebbero ispirato la loro condotta, circostanze queste più difficilmente verificabili in modo oggettivo.



9) CUCUZZA Salvatore

Sino all'età di ventun anni il CUCUZZA aveva regolarmente lavorato su delle navi e poi come saldatore specializzato presso i cantieri navali di Palermo. I suoi primi contatti con personaggi di COSA NOSTRA ebbero inizio intorno al 1972- 73, tramite GRAZIANO Angelo, un costruttore che sponsorizzava una squadra di calcio nella quale egli giocava e che era anche sottocapo dell'antica "famiglia" mafiosa di Borgo Vecchio. Conobbe, quindi, oltre ad alcuni personaggi di quella "famiglia", GAMBINO Giacomo Giuseppe, inserito nella "famiglia" di San Lorenzo, all'epoca appartenente allo stesso mandamento di Partanna Mondello retto da RICCOBONO Rosario, nonché BAGARELLA Leoluca, che ebbe modo di frequentare a lungo. In quel periodo commise alcuni danneggiamenti a scopo di estorsione ed un omicidio, finché nel 1975 venne ritualmente affiliato alla predetta "famiglia" di Borgo Vecchio. Arrestato nel settembre di quello stesso anno, rimase detenuto sino al luglio del 1979. Dopo la sua scarcerazione e prima della seconda guerra di mafia, alla "famiglia" di Porta Nuova, di cui era rappresentante CALO' Giuseppe, assai vicino al RIINA, venne attribuita la direzione di un mandamento di nuova istituzione, al quale vennero aggregate anche le "famiglie" di Borgo Vecchio e di Palermo centro. Il rappresentante della "famiglia" di Borgo Vecchio, CANCELLIERE Leopoldo, fu fatto dimettere dal CALO' perché che si era



opposto all'attribuzione a quest'ultimo della direzione di quel mandamento, sostenendo che la carica spettasse al capo della "famiglia" di Palermo centro, come era stato con i fratelli LA BARBERA prima dello scoppio della prima guerra di mafia negli anni Sessanta. Il CUCUZZA fu, quindi, nominato dal CALO' reggente della "famiglia" di Borgo Vecchio, peraltro composta da poche persone, sicché dopo la morte di BONTATE Stefano, essendo in corso la seconda guerra di mafia, per ordine del CALO' e del GAMBINO fu chiamato a comporre un agguerrito "gruppo di fuoco" composto tra alcuni tra i più pericolosi killer di COSA NOSTRA, e cioè GRECO Giuseppe "scarpa", PRESTIFILIPPO Mario e LUCCHESI Giuseppe, gravanti sul mandamento di Ciaculli. Si era, quindi, reso responsabile con tale gruppo di numerosi omicidi ai danni della fazione opposta ai corleonesi, sino a quando verso la fine del 1982 fu inserito in altro "gruppo di fuoco" , composto da "uomini d'onore" di Porta Nuova come il CANCEMI ed il LA MARCA. Nel settembre del 1983 venne tratto in fu arresto nell'ambito dell'istruttoria sfociata nel maxiprocesso di Palermo, essendo stato ritenuto uno dei componenti della commissione provinciale e, quindi, gli erano stati contestati come mandante numerosi omicidi. Molte di tali imputazioni però caddero e la condanna definitiva a circa quattordici anni di reclusione gli venne inflitta per il reato associativo ed il tentato omicidio di CONTORNO Salvatore. Scarcerato nel 1994, dopo che il CANCEMI si



era costituito iniziando la collaborazione con l'A.G., trovò che il mandamento di Porta Nuova era retto da MANGANO Vittorio, sostenuto dal BAGARELLA e dal BRUSCA, i cui spazi operativi si erano accresciuti dopo l'arresto del RIINA. Peraltro, per volere del CALO', che dal carcere aveva comunicato la sua non piena condivisione circa la scelta del MANGANO quale sostituto nel suo mandamento, venne affiancato a quest'ultimo pure lo stesso CUCUZZA.

Tratto in arresto il 4 maggio del 1996, accusato di un omicidio non commesso e del reato associativo, aveva dapprima sperato che il malcontento percepito all'interno dell'organizzazione mafiosa, e soprattutto tra i detenuti, per le scelte strategiche operate dai vertici di quel sodalizio e per la reazione dello Stato che ne era conseguita determinasse un vasto fenomeno di dissociazione, che però non aveva avuto luogo. Pertanto, dopo aver constatato che tali aspettative non si sarebbero realizzate, superando le difficoltà legate alla cultura ed ai pregiudizi dell'ambiente nel quale sinora era vissuto, che consideravano un atto infame la violazione della regola dell'omertà, aveva intrapreso la collaborazione con l'A.G., ritenendo non più condivisibili le motivazioni che lo avevano indotto a operare in COSA NOSTRA.

Il contributo fornito dal CUCUZZA appare adeguato al ruolo dallo stesso rivestito nella consorterìa mafiosa ed è rilevante sia per le conoscenze in ordine ai meccanismi di funzionamento di tale



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

associazione – meccanismi appresi dapprima dalla voce di personaggi di spicco quali GRECO Pino, GAMBINO e BAGARELLA e poi anche per esperienza diretta, man mano che andò ad occupare cariche di maggiore importanza – sia per le informazioni fornite sui metodi di comunicazione tra l'interno e l'esterno del carcere per le questioni associative più importanti, oltre che per le indicazioni su alcuni dei più importanti mandamenti di COSA NOSTRA.



10) DI CARLO Francesco

Era inserito dalla metà degli anni Sessanta nella "famiglia" di COSA NOSTRA di Altofonte, dal 1972 era stato consigliere, poco dopo sottocapo e dal 1976 al 1978 aveva ricoperto la carica di rappresentante della medesima. Il 5 giugno del 1978, a seguito dell'uccisione del precedente rappresentante della "famiglia" LA BARBERA Salvatore, che era stato destituito per contrasti con il suo capomandamento BRUSCA Bernardo, il DI CARLO si era dimesso dalla carica, ritenendo che fosse stata violata la promessa di non attentare alla vita del LA BARBERA ed anche perché mal sopportava le ingerenze che sulla sua "famiglia" esercitavano i corleonesi tramite il BAGARELLA. Nel 1982 era stato espulso dall'organizzazione ed era andato a vivere in Inghilterra, ove era stato tratto in arresto nel giugno del 1985, riportando una condanna a venticinque anni di reclusione per traffico internazionale di droga. Estradato in Italia, nel giugno del 1996 iniziava a collaborare con l'A.G..

La volontà di collaborazione del DI CARLO non appare ricollegabile, almeno in via principale, all'intento di ottenere delle consistenti riduzioni di pena, tenuto conto dell'entità della carcerazione già sofferta e della sua ragionevole aspettativa di beneficiare comunque in Inghilterra della liberazione anticipata in tempi brevi. Il



comportamento del DI CARLO appare piuttosto quello di chi, dopo aver sperimentato a proprie spese la concreta possibilità per gli affiliati di COSA NOSTRA di essere uccisi per mano dei consociati, in dispregio dell'ostentazione ufficiale del principio solidaristico che dovrebbe animare la vita dell'organizzazione, e dopo aver avuto il tempo di meditare a lungo nel periodo di detenzione sulle atrocità dei delitti posti in essere con ritmo sempre più incalzante dal gruppo criminale di cui era stato un componente, avverte l'impossibilità di continuare a condividere i principi ispiratori della sottocultura mafiosa ai quali si era conformato anche dopo l'allontanamento da COSA NOSTRA, primo tra tutti quello della complicità omertosa.

Nel presente processo sono state anche acquisite ex art.238 c.p.p. le dichiarazioni rese dal DI CARLO nelle udienze del ventuno e del ventitré dicembre 1996 nel giudizio di primo grado per la strage di Capaci. Tali dichiarazioni, che attengono essenzialmente alle conoscenze dirette del DI CARLO sul funzionamento degli organismi di vertice di COSA NOSTRA, sia per quanto attiene alla commissione provinciale di Palermo che a quella regionale, nel periodo in cui il collaboratore ancora militava in quel sodalizio criminale, appaiono pienamente adeguate all'importanza del ruolo dallo stesso ricoperto ed alla lunga durata di tale militanza. Nessun dubbio sussiste in ordine alla piena autonomia delle sue dichiarazioni e non sono emersi intenti extraprocessuali che possano inquinare l'attendibilità, tenuto



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

anche conto del lungo periodo in cui il DI CARLO era rimasto lontano da ruoli operativi nell'ambito di COSA NOSTRA, nel cui ambito non aveva quindi più alcun interesse.



11) DI FILIPPO Pasquale

Genero di SPADARO Tommaso - “uomo d’onore” della “famiglia” di Porta Nuova che aveva per qualche tempo sostituito anche il CALO’ nella reggenza di questo mandamento nel periodo in cui questi si trovava a Roma – il DI FILIPPO era stato egli stesso molti anni dopo “uomo di fiducia” del BAGARELLA, essendo legato da vincoli di affinità con MARCHESE Antonino, a sua volta cognato del BAGARELLA.

Dopo l’arresto del RIINA il BAGARELLA aveva accresciuto il suo ruolo operativo all’interno di COSA NOSTRA ed il DI FILIPPO si era reso responsabile per suo conto dell’esecuzione di gravissimi delitti, di cui si è spontaneamente autoaccusato dopo l’inizio della sua collaborazione.

Sottoposto, infatti, a fermo nel giugno del 1995 per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., il DI FILIPPO manifestò subito la volontà di fornire indicazioni che consentirono dopo tre giorni la cattura del latitante BAGARELLA. Le sue provalazioni portarono, inoltre, all’individuazione di alcuni immobili utilizzati dall’organizzazione mafiosa.

La spontaneità delle confessioni rese dal DI FILIPPO in ordine a gravi reati per i quali non era raggiunto da alcun indizio di reità e le indicazioni dallo stesso fornite per la cattura del BAGARELLA denotano la lealtà della collaborazione dallo stesso intrapresa con l’A.G. ed il suo elevato grado di affidabilità.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Nell'ambito del presente processo il suo apporto probatorio si è rivelato utile in particolar modo per le conferme fornite alle indicazioni, già da altre fonti emergenti, circa l'esistenza di canali attraverso i quali il CALO' riceveva informazioni e trasmetteva le sue decisioni sulle più importanti vicende che interessavano l'organizzazione mafiosa. Indicazioni che appaiono significative anche perché derivanti da una sua personale conoscenza dei fatti, dato il suo rapporto di parentela con lo SPADARO, inserito nella stessa "famiglia" del CALO' e con lui a lungo detenuto.



12) DI RAIMONDO Natale

Il DI RAIMONDO era avvicinato sin dal 1980 - tramite SANTAPAOLA Vincenzo, nipote di Benedetto e figlio di Salvatore, a sua volta fratello di quest'ultimo - alla "famiglia" catanese di COSA NOSTRA, anche perché suo zio DI RAIMONDO Santo era coniugato con una cugina di SANTAPAOLA Benedetto. In quel periodo egli formava un gruppo con il predetto SANTAPAOLA Enzo, ERCOLANO Aldo, nipote di SANTAPAOLA Benedetto e SANTAPAOLA Antonino, fratello di quest'ultimo e con loro si era reso responsabile di omicidi ed estorsioni. Arrestato nel 1981, era stato detenuto con brevi interruzioni sino al marzo del 1987. Appena scarcerato venne ritualmente affiliato nella "famiglia catanese" di COSA NOSTRA alla presenza dei vertici di quel clan, tra cui lo stesso SANTAPAOLA Benedetto, ERCOLANO Aldo, MANGION Francesco e PULVIRENTI Giuseppe, che tra l'altro guidava un gruppo autonomo strettamente alleato con la "famiglia" catanese. Subito dopo l'affiliazione era partito per il soggiorno obbligato ed aveva fatto ritorno a Catania nell'agosto del 1988. A fine dicembre di quell'anno SANTAPAOLA Benedetto aveva ristrutturato la "famiglia" catanese, che prima vedeva lui come rappresentante, il MANGION come vice, ERCOLANO Giuseppe come consigliere e ERCOLANO Aldo in alternanza con SANTAPAOLA Vincenzo come capodecina. A seguito della ristrutturazione era



rimasto invariato il rappresentante della "famiglia", vicerappresentante era stato nominato ERCOLANO Aldo, erano stati designati tre consiglieri nelle persone del MANGION, di D'AGATA Marcello e del PULVIRENTI e come capodecina era stato prescelto CAMPANELLA Calogero. Nella città etnea erano stati formati dei sottogruppi che controllavano i vari quartieri urbani o qualche paese vicino ed al DI RAIMONDO era stata affidata la direzione del sottogruppo di Monte Po' unitamente a PAPPALARDO Salvatore. Nell'ambito della provincia catanese operavano anche le "famiglie" di Ramacca, diretta da CONTI Calogero e di Caltagirone, guidata da LA ROCCA Francesco.

In data 1 marzo 1993 il DI RAIMONDO era stato tratto in arresto per associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione, mentre per un'imputazione di omicidio il provvedimento restrittivo era stato revocato dal Tribunale del riesame.

Il DI RAIMONDO iniziò a collaborare vari anni dopo, in data 28 ottobre 1998 ed ha spiegato di essere stato indotto a tale scelta sia dal desiderio di offrire un diverso futuro ai propri figli sia per le profonde delusioni che gli avevano arrecato alcune gravi vicende verificatesi all'interno di COSA NOSTRA e che avevano avuto refluenza sui suoi rapporti con i SANTAPAOLA, e cioè le persone alle quali egli era maggiormente legato. Ha, infatti, riferito il collaborante che nel corso del 1996, mentre era detenuto nel braccio destro del carcere



catanese di Bicocca, insieme a GALEA Eugenio, vice rappresentate provinciale di Catania, BATTAGLIA Santo, “uomo d’onore” della “famiglia” etnea e capo di un sottogruppo della medesima e GIUFFRIDA Alfio, del clan LAUDANI, alleato della “famiglia” catanese aveva concertato le future strategie dell’organizzazione dopo gli arresti che avevano colpito tutti i rappresentanti di vertice: Così era stato deciso che INTELISANO Giuseppe, prima inserito nel clan del “Malpassotu” e poi avvicinosi al DI RAIMONDO, essendo stato scarcerato avrebbe assunto la guida della “famiglia” catanese, anche perché era stato nel frattempo arrestato QUATTROLUNI Aurelio, che aveva per qualche tempo retto il sodalizio criminale. Lo INTELISANO, che aveva potuto contare sull’appoggio di un gruppo di fiducia del DI RAIMONDO, costituito tra gli altri anche dai fratelli MASCALI Angelo e Sebastiano, LANZA Giuseppe e LA ROSA Giuseppe, si era dedicato alle estorsioni ed al controllo dei pubblici appalti, rimpinguando le esauste casse della consorteria mafiosa. In tale attività lo INTELISANO manteneva i contatti anche con VACCARO Lorenzo, che reggeva la provincia nissena di COSA NOSTRA per conto di MADONIA Giuseppe, arrestato, che era un tradizionale alleato del SANTAPAOLA ed era vicino anche alle posizioni di PROVENZANO Bernardo. Ad un certo punto lo INTELISANO aveva comunicato al DI RAIMONDO che alcuni “forestieri” avevano intenzione di “fargli un regalo”, cioè di affiliarlo a COSA NOSTRA. Egli aveva fatto conoscere tale notizia agli altri



consociati detenuti, che non erano stati informati dell'iniziativa, che in un primo momento essi avevano ricondotto al VACCARO, ma poi avevano appreso tramite TUSA Francesco, nipote del MADONIA e "uomo d'onore" di quella "famiglia", anch'egli detenuto, che anche quel gruppo era estraneo a tale iniziativa. Pertanto, il DI RAIMONDO aveva fatto sapere allo INTELISANO di non dar seguito ad una proposta che si poneva in contrasto con le regole dell'organizzazione, ma gli venne successivamente comunicato dallo stesso INTELISANO che questi, convocato a Piazza Armerina dal palermitano VITALE Vito, legato alla corrente del RIINA (di cui si è già detto allorché si è riferito della collaborazione del BRUSCA), era stato ritualmente affiliato insieme a RIELA Francesco, pure di Catania ed alla presenza anche di LA ROCCA Aldo, nipote di Francesco. Il DI RAIMONDO aveva, quindi, preso atto di tale affiliazione dello INTELISANO, alla quale egli non aveva potuto sottrarsi perché colto di sorpresa, e lo aveva però esortato a non assumere alcuna iniziativa su richiesta dei palermitani del VITALE senza previa consultazione. Il DI RAIMONDO era stato poi trasferito presso il carcere di Cosenza, ove aveva appreso dai notiziari dell'uccisione in territorio etneo del VACCARO nel gennaio del 1998. Aveva, quindi, avuto un colloquio con MASCALI Angelo, entrato in carcere con un falso documento di identità e da lui aveva appreso che tale omicidio gli era stato richiesto dal VITALE senza autorizzazione del gruppo del SANTAPAOLA e che per questo SANTAPAOLA Vincenzo



e ERCOLANO Aldo avevano decretato la sua uccisione e quella del fratello Sebastiano. Tale iniziativa aveva particolarmente rammaricato il DI RAIMONDO, perché i fratelli MASCALI erano persone di sua fiducia e, quindi, egli avrebbe dovuto essere consultato prima che fosse presa qualsiasi decisione sulla loro sorte, anche perché eventuale responsabile dell'omicidio del VACCARO doveva essere ritenuto lo INTELISANO, che dirigeva il gruppo all'esterno e non i MASCALI, a lui subordinati. Pertanto, egli aveva detto al suo interlocutore di far sapere a CANNIZZARO Sebastiano, esponente di spicco della "famiglia" etnea e vicino al SANTAPAOLA, che egli si assumeva la responsabilità di affiliare quali "uomini d'onore" i fratelli MASCALI e li incaricò di uccidere ZUCCARO Domenico, vicino allo ERCOLANO, nonché SIGNORINO Sergio, vicino a SANTAPAOLA Vincenzo, per indebolire quel gruppo. Nel frattempo venne tratto in arresto lo INTELISANO ed il MASCALI fu convocato a Palermo dal VITALE ed alla presenza di RIELA Francesco, LA ROCCA Aldo e VINCIGUERRA Massimiliano - persona vicina a MAZZEI Santo ed affiliato alla "famiglia" catanese senza il benestare degli esponenti di vertice di Catania - il VITALE gli aveva detto che da quel momento doveva agire agli ordini del VINCIGUERRA e che dovevano essere uccisi gli uomini più vicini a SANTAPAOLA Benedetto, tra cui il nipote Enzo, il CANNIZZARO, MOTTA Antonio e ZUCCARO Maurizio, cognato di SANTAPAOLA Enzo. MASCALI informò il DI RAIMONDO, che gli



ordinò gli omicidi di VINCIGUERRA, RIELA e LA ROCCA e così tra marzo ed aprile del 1998 vennero uccisi il VINCIGUERRA e per errore un fratello di RIELA Francesco, del tutto estraneo alla vicenda, mentre LA ROCCA Aldo era stato tratto in arresto. Avendo nel frattempo avuto conferma nel carcere di Cosenza dal TROPEA, "uomo d'onore" catanese, che la morte dei MASCALI era stata effettivamente voluta dai SANTAPAOLA e dagli ERCOLANO, il DI RAIMONDO aveva senz'altro deciso di intraprendere la scelta collaborativa, non ritenendo di essere più obbligato da alcun vincolo nei confronti di chi aveva deciso senza consultarlo la morte di persone a lui vicine, mostrando così di non avere alcun rispetto per lui. Il DI RAIMONDO aveva quindi confessato anche i delitti da lui commessi per conto di quella "famiglia" mafiosa.

Nel presente processo il contributo del DI RAIMONDO è stato rilevante per la conoscenza delle vicende interne e dell'organigramma di COSA NOSTRA di Catania ed ha costituito un valido riscontro alle dichiarazioni sul punto fornite dagli altri collaboratori di quella provincia.



13) DRAGO Giovanni

Era inserito dal 1986 nella “famiglia” di COSA NOSTRA di Brancaccio ed era legato sia pure indirettamente da vincoli di affinità con BAGARELLA Leoluca e RIINA Salvatore, in quanto il di lui fratello era sposato con la sorella di MARCHESE Giuseppe, a sua volta cognato del BAGARELLA, che ne aveva sposato un'altra sorella.

E proprio la collaborazione del MARCHESE fornì un impulso rilevante alla scelta collaborativa del DRAGO, che era detenuto dal marzo del 1980 e che iniziò a collaborare tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993.

A seguito di tale scelta il DRAGO ha confessato una cinquantina di omicidi, per gran parte dei quali non esistevano sospetti a suo carico, dimostrando di aver intrapreso tale cammino senza reticenze.

Nell'ambito del presente processo sono state acquisite ex art. 238 c.p.p. anche le dichiarazioni rese dal DRAGO nell'udienza del 16.3.1996 nel processo di primo grado per la strage di Capaci ed il complessivo apporto probatorio fornito dallo stesso è stato rilevante soprattutto in relazione alle indicazioni su alcuni dei componenti della Commissione Provinciale di Palermo.



14) FERRANTE Giovambattista

Militava dal 1980 nella “famiglia” di COSA NOSTRA di San Lorenzo, il cui mandamento, dopo l’uccisione di RICCOBONO Rosario, che lo dirigeva al momento dell’ingresso dell’imputato nell’organizzazione mafiosa, venne retto prima da GAMBINO Giacomo Giuseppe e dopo l’arresto di questi da BIONDINO Salvatore, e cioè da due delle persone più vicine al RIINA, che si affidava al BIONDINO per raggiungere i luoghi in cui si incontrava con gli altri associati e per il compimento di tutte le attività criminose più delicate di COSA NOSTRA.

Ciò spiega il coinvolgimento del FERRANTE in entrambe le stragi commesse nel corso del 1992, nonché la sua partecipazione ad altri “omicidi eccellenti”, come quelli di via Pipitone Federico in Palermo, del Commissario della P.S. CASSARA’, del Capitano dei Carabinieri D’ALEO e dell’europarlamentare LIMA.

Arrestato nel novembre del 1993 per la strage di Capaci, a seguito delle dichiarazioni rese dal DI MATTEO, dal CANCEMI e dal LA BARBERA, il FERRANTE ha iniziato a collaborare nel corso del 1996, quando già era da tempo iniziata l’istruttoria dibattimentale di quel processo, fornendo tra l’altro un contributo rilevante per l’individuazione di alcuni dei più importanti arsenali di armi di cui



disponeva COSA NOSTRA, sito in terreno di proprietà del cugino BIONDO Giuseppe.

Benché intervenuta quando sussistevano già a carico del FERRANTE gravi indizi di colpevolezza in particolare per la strage di Capaci e, sia pure in misura minore, anche per quella di via D'Amelio, in cui vi erano a carico dell'imputato le dichiarazioni accusatorie del CANCEMI, che però le attribuiva in quella fase ad una sua conoscenza "de relato", la collaborazione dell'imputato presenta innegabili caratteri di autonomia, avendo egli reso dichiarazioni circostanziate e dettagliate, inequivocabilmente derivanti da una personale conoscenza dei fatti riferiti, che hanno trovato significativi riscontri, anche in ordine ad episodi che non erano ancora compiutamente emersi dalle precedenti indagini, data la ripartizione dei compiti affidati ai vari componenti dei gruppi incaricati dell'esecuzione dei delitti.

Nel presente processo sono state acquisite ex art. 238 c.p.p. anche le dichiarazioni rese dal FERRANTE nell'udienza del 24.10.1996 nel processo di primo grado per la strage di Capaci ed il suo contributo è stato rilevante per la conoscenza dei componenti di uno dei mandamenti maggiormente operativi nell'attuazione della strategia stragista; del telecomando utilizzato per l'esecuzione della strage di via D'Amelio; delle prove esperite per verificarne il funzionamento, nonché per la ricostruzione di alcuni momenti fondamentali della fase di appostamento, necessaria per allertare tempestivamente il



“commando” presente in via D’Amelio nell’imminenza dell’arrivo sul posto di Paolo BORSELLINO. E, tuttavia, come si dirà specificamente in sede di trattazione della fase esecutiva della strage, sono emersi alcuni elementi oggettivi che dimostrano in modo inequivocabile che il FERRANTE non ha riferito tutti i dati conoscitivi in suo possesso circa il momento esecutivo della strage ed i partecipanti, primo elemento tra tutti quello scaturente dall’analisi del traffico telefonico della sua utenza cellulare e di quella di CANNELLA Cristofaro, che si pone in antitesi con le indicazioni fornite dall’imputato circa il numero delle chiamate effettuate a quest’ultima utenza e la sua asserita mancata conoscenza dell’utilizzatore della medesima. Tale emergenza non comporta il discredito delle altre dichiarazioni rese dal FERRANTE sul momento esecutivo della strage e sui nominativi dei partecipanti dallo stesso indicati, dichiarazioni queste peraltro pienamente riscontrate, atteso che tale atteggiamento deve unicamente ricondursi all’intento del collaborante di limitare le proprie accuse nei confronti dei soli esecutori appartenenti al suo stesso mandamento, e che quindi egli non poteva negare di conoscere, nonché a quelle altre persone con le quali era stato in quell’occasione in diretto contatto visivo, sicché un’omessa indicazione in tal senso avrebbe potuto essere smentita dall’altro collaboratore presente a tale fase, e cioè il CANCEMI. Tali reticenze dimostrano che la scelta collaborativa del FERRANTE è da ricondursi a motivi prettamente utilitaristici, come tali certamente di



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

per sé non riprovevoli, ma che tuttavia hanno indotto l'imputato non già a limitare le proprie responsabilità - cosa che le altrui chiamate di correo non gli consentivano di fare e che tra l'altro egli doveva ritenere pericolosa per la propria credibilità e, quindi, per il conseguimento dei benefici premiali che dovevano alleviare il suo trattamento sanzionatorio - bensì a coinvolgere nelle indagini giudiziarie solo quelle persone che non poteva fare a meno di indicare senza compromettere la propria affidabilità, a ciò indotto verosimilmente dall'intento di esporsi in misura minore al sempre temibile risentimento dei propri ex consociati, maggiormente bersagliati da altre meno caute e reticenti propalazioni accusatorie.



15) GALLIANO Antonino

Inserito dal 1986 nella "famiglia" mafiosa della Noce diretta da GANCI Raffaele, del quale era nipote, dopo gli arresti avvenuti nel giugno del 1993 di quest'ultimo e dei figli Domenico e Calogero, il GALLIANO aveva preso le redini di quella "famiglia" e del relativo mandamento, sino al suo arresto, intervenuto solo nel luglio del 1996, a seguito della collaborazione intrapresa da GANCI Calogero, atteso che il CANCEMI, come si è già detto, ne aveva nascosto la partecipazione all'attività di preparazione della strage di Capaci, attività che non era nota agli altri collaboratori perché limitata al pedinamento dell'auto blindata usata dal dottor FALCONE per i suoi spostamenti in Sicilia.

Il GALLIANO iniziò a collaborare al momento stesso del suo arresto, e pur essendo stata presa tale decisione dopo le dichiarazioni del GANCI, di cui il GALLIANO aveva conoscenza perché contenute nelle loro linee essenziali nel provvedimento restrittivo allo stesso notificato, quest'ultimo ha comunque mostrato di possedere una conoscenza autonoma di tutti i fatti riferiti, per il carattere circostanziato delle sue provalazioni e la parziale diversità delle esperienze personali maturate nell'ambiente criminale di COSA NOSTRA.

Nel presente processo sono state acquisite ex art. 238 c.p.p. anche le dichiarazioni rese dal GALLIANO nell'udienza del 26.11.1996 nel



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

processo di primo grado per la strage di Capaci ed il suo contributo è stato utile anche per la conoscenza di vicende organizzative che riguardavano la commissione provinciale di Palermo, note al collaboratore sia per i rapporti di parentela con il cugino GANCI Domenico, che sostituì il padre Raffaele detenuto tra la fine del 1986 ed il novembre del 1988 in alcune delle riunioni della medesima commissione, sia perché alcune di queste riunioni ebbero luogo presso l'abitazione della nonna, sicché egli ebbe la possibilità di vedere alcuni dei partecipanti. Per quanto poi attiene alle propalazioni del GALLIANO in ordine alla fase esecutiva della strage per cui è processo si fa rinvio all'esposizione svolta nella sede specifica.



16) GANCI Calogero

Inserito dal 1980 nella “famiglia” di COSA NOSTRA della Noce, di cui il padre Raffaele era rappresentante e capomandamento, nonché persona tra le più vicine al RIINA, GANCI Calogero ha partecipato, secondo le sue confessioni, riscontrate da dichiarazioni di altri collaboratori ad alcuni “omicidi eccellenti” , tra cui quelli di CHINNICI, CASSARA’, D’ALEO, DALLA CHIESA e FALCONE.

Tratto in arresto nel giugno del 1993 e successivamente indagato anche per la strage di Capaci, il GANCI ha iniziato a collaborare con l’A.G. nel giugno del 1996, quando già era in corso il dibattimento relativo a tale crimine.

E, tuttavia, l’apporto probatorio fornito dal GANCI per la ricostruzione di quella strage ha avuto indubbiamente il carattere della novità, poiché il CANCEMI, che pure aveva preso parte alla fase dell’osservazione dell’auto del magistrato, aveva – come si è detto – reso delle dichiarazioni assai reticenti sulle concrete modalità di svolgimento di tale attività e su alcune delle persone che vi erano coinvolte, come il GALLIANO, la cui partecipazione a questi fatti è emersa solo dopo la collaborazione del GANCI, sicché tale elemento depone in senso favorevole per l’autonomia e l’affidabilità di tale collaborazione.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Nel presente processo sono state acquisite ex art. 238 c.p.p. anche le dichiarazioni rese da GANCI Calogero alle udienze del 20, 21 e 22 ottobre 1996 nel processo di primo grado per la strage di Capaci e il contributo probatorio complessivamente offerto è stato apprezzabile soprattutto perché, essendo il collaboratore figlio del capomandamento della Noce, che costituiva uno dei punti di riferimento più utilizzati dal RIINA per l'organizzazione dei suoi incontri con gli altri esponenti di vertice di COSA NOSTRA, è stato in grado di fornire utili indicazioni in ordine alla composizione della commissione provinciale di Palermo ed alle modalità di riunione di tale organismo sino all'epoca di esecuzione della strage di via D'Amelio.



17) GRIGOLI Salvatore

Avvicinato sin dal 1985-86 a COSA NOSTRA tramite QUARTARARO Filippo e MANGANO Antonino, quest'ultimo rappresentante della "famiglia" di Roccella, inserita nel mandamento di Brancaccio, insieme a quelle di Brancaccio, Ciaculli e Corso dei Mille. Già intorno al 1986-87 il GRIGOLI aveva commesso un omicidio a Ficarazzi di una persona di Belmonte Mezzagno e poi vari altri omicidi. Il MANGANO gli aveva spiegato che doveva ritenersi un "uomo d'onore riservato" della "famiglia" di Roccella, senza spiegargliene il motivo, anche se egli sapeva di avere un cognato carabiniere, fatto questo che costituiva un ostacolo alla rituale affiliazione in COSA NOSTRA. Inserito gradualmente in un gruppo di fuoco composto da "uomini d'onore" di Brancaccio, come CANNELLA Cristofaro, BARRANCA Giuseppe, GIACALONE Luigi, CELIDONIO Francesco, D'AMICO Cosimo e successivamente anche da ROMEO Pietro, DI FILIPPO Pasquale e TUTINO Vittorio, ebbe a commettere circa quaranta omicidi, su disposizione di GRAVIANO Giuseppe, capo del mandamento di Brancaccio, del MANGANO e successivamente del BAGARELLA. Tra l'altro aveva partecipato con SPATUZZA Gaspare, CANNELLA, GIACALONE e GIULIANO al sequestro del piccolo Giuseppe DI MATTEO, per paralizzare la collaborazione del di lui padre DI MATTEO Mario Santo, nonché all'omicidio del sacerdote PUGLISI, sospettato di



aver infiltrato nella sua comunità uomini della D.I.A. per consentire l'arresto di GRAVIANO Giuseppe, mandante dell'omicidio. Intrattenne rapporti con MANGANO Antonino, dal quale aveva appreso varie regole di COSA NOSTRA, nonché soprattutto con "uomini d'onore" del mandamento di Brancaccio e della provincia di Trapani come MESSINA DENARO Matteo e SINACORI Vincenzo, data la vicinanza di questi ultimi ai GRAVIANO ed avendo egli trascorso in quella provincia parte della sua latitanza, iniziata nel 1995 dopo la collaborazione del DI FILIPPO.

Arrestato il 19.6.1997, aveva iniziato lo stesso giorno a collaborare con l'A.G., spiegando tale scelta con l'intento di sottrarre i figli all'ambiente criminale nel quale sarebbero altrimenti vissuti e di riscattare i crimini commessi, da lui prontamente confessati.

Nel presente processo l'apporto probatorio del GRIGOLI è stato rilevante soprattutto per conoscere le vicende e l'organigramma del mandamento di Brancaccio, coinvolto nella strategia stragista non solo per il crimine per cui è processo, bensì anche per le stragi di Firenze, Milano e Roma, relativamente alle quali nel processo celebratosi innanzi alla Corte di Assise di Firenze ebbe a riportare la condanna a diciotto anni di reclusione, usufruendo della diminuzione di cui all'art.8 del D.L. n. 152/1991 per la collaborazione che è stato in grado di fornire.



18) LA MARCA Francesco

Avvicinato a COSA NOSTRA sin dal 1978-79, si occupò dapprima del furto di auto e motocicli per conto dell'organizzazione, finché nel settembre-ottobre del 1980 venne ritualmente affiliato alla "famiglia" di Porta Nuova di cui era rappresentante CALO' Giuseppe e vice LIPARI Gianni, del quale egli era alle dirette dipendenze, facendogli da autista ed accompagnandolo in occasione dell'esecuzione di vari omicidi, essendo particolarmente abile nella guida dei veicoli. All'epoca il CALO' dirigeva anche il mandamento, che ricomprendeva anche le "famiglie" di Palermo centro, Borgo nuovo e Noce, quest'ultima diretta da SCAGLIONE Salvatore, poi sostituito da GANCI Raffaele. Verso la fine del 1980 - 1981 il LIPARI venne destituito perché accusato di essersi impossessato di grosse somme di denaro provenienti dal traffico della droga, che la "famiglia" di Porta Nuova gestiva in misura rilevante. Al LIPARI era subentrato il CANCEMI, che prima era capodecina e che dopo l'arresto del CALO', intorno al 1985, aveva retto il mandamento di Porta Nuova in sostituzione di quest'ultimo. Agli ordini del CANCEMI aveva commesso, sempre alla guida dei veicoli usati per l'occasione, numerosi omicidi, tra cui quello del commissario CASSARA', delitto al quale avevano preso parte, oltre alla sua "famiglia", anche quelle di Pagliarelli, Noce, Resuttana e San Lorenzo. Aveva, inoltre, partecipato agli omicidi di due dei fratelli



PUCCIO, uno ucciso all'interno del cimitero del Rotolo e l'altro in via Palmerino a Palermo. Il GRIGOLI era, inoltre, in società con il CALO', il CANCEMI e SCRIMA Franco nel traffico della droga, dal quale egli ricavava alcune centinaia di milioni a settimana, che provvedeva a versare nella cassa della "famiglia", tenuta da PRIOLO Vito, cugino del CANCEMI. Tali ingenti somme di denaro erano poi state investite nel settore edilizio per tramite dell'imprenditore Nino SEIDITA, i cui beni erano stati sequestrati a seguito della collaborazione del LA MARCA.

Arrestato il 31 maggio del 1994, il LA MARCA aveva rivelato al figlio maggiore già nell'ottobre del 1996 la sua volontà di collaborare, anche per sottrarre quest'ultimo e gli altri figli al destino criminale, ma il ragazzo non aveva condiviso le sue decisioni ed anzi le aveva rivelate alla consorte mafiosa. Nel frattempo aveva riportato la condanna all'ergastolo nel giudizio di primo grado per l'omicidio CASSARA' e, pertanto, vinte le remore residue ed accettando il distacco dal figlio più grande, iniziò a collaborare con l'A.G..

Pur essendo evidente che l'intento, peraltro legittimo, di usufruire dei benefici premiali ha costituito uno dei motivi determinanti della scelta collaborativa del LA MARCA, occorre evidenziare che lo stesso, intrapreso questo percorso, non ha poi mostrato riserve, rivelando oltre una ventina di omicidi che lo avevano visto coinvolto insieme al CANCEMI, delitti di molti dei quali quest'ultimo non aveva riferito all'A.G..



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Nel presente processo l'apporto probatorio del LA MARCA è rilevante per la conoscenza del mandamento di Porta Nuova e delle vicende criminali che lo interessarono insieme ad altri importanti mandamenti di COSA NOSTRA.



19) MALVAGNA Filippo

Era inserito dal 1982/83 nell'associazione mafiosa diretta da PULVIRENTI Giuseppe, inteso "u Malpassotu", strettamente alleata con la "famiglia" catanese di COSA NOSTRA del SANTAPAOLA, sin dai tempi della sanguinosa faida che aveva contrapposto in Catania nei primi anni '80 quest'ultima consortereria criminale a quella facente capo a FERLITO Alfio prima ed a SALVATORE PILLERA poi, entrambi a suo tempo inseriti in COSA NOSTRA, dalla quale si erano allontanati per contrasti con il SANTAPAOLA.

Questo rapporto tra il gruppo del PULVIRENTI, operante prevalentemente nei paesi etnei e quello del SANTAPAOLA era talmente intenso che, fatto insolito nell'ambiente criminale, alcuni componenti di spicco della prima organizzazione, a cominciare da PUGLISI Piero, genero del "Malpassotu" e secondo solo a quest'ultimo – almeno dal punto di vista formale – nella gerarchia di questa cosca, era organicamente inserito sin dal 1982 quale "uomo d'onore" anche nella "famiglia" del SANTAPAOLA. E, d'altronde, lo stesso PULVIRENTI era divenuto qualche tempo dopo il PUGLISI "uomo d'onore" della predetta "famiglia", conservando ovviamente il comando del gruppo che portava il suo nome e sul finire degli anni '80 aveva anche assunto una delle cariche più elevate all'interno della "famiglia" di COSA NOSTRA, e cioè quella di consigliere. Ma anche altri componenti



del clan del “Malpassotu” erano stati “combinati” nel gruppo catanese di COSA NOSTRA, e tra essi PULVIRENTI Antonino, figlio del “Malpassotu” e RANNESI Girolamo, inteso “Gino”, genero di GRAZIOSO Giuseppe, a sua volta genero del PULVIRENTI per averne sposato un’altra figlia.

Anche gli incontri operativi tra i due gruppi, per concertare le strategie comuni, organizzare gli omicidi di comune interesse e gestire le estorsioni ai danni degli operatori economici più importanti, che di solito il clan del “Malpassotu” non intraprendeva senza il concorso della “famiglia” di COSA NOSTRA, avvenivano con cadenza periodica, quasi settimanale.

Il MALVAGNA, che aveva sposato nel 1985 una figlia di PULVIRENTI Angelo, fratello del “Malpassotu”, occupava una posizione di vertice nell’ambito di questo clan, dirigendo due dei gruppi su base territoriale (solitamente un comune etneo) in cui esso si articolava, e precisamente quello di Misterbianco prima e poi, dopo l’arresto dei due figli del “Malpassotu”, anche quello di S. Pietro Clarenza. Tale posizione il MALVAGNA aveva acquisito sia in virtù del predetto rapporto di affinità con il leader del suo gruppo (circostanza questa che esercita sempre un peso notevole nell’acquisizione di posizioni di vertice nell’ambito dei gruppi di tipo mafioso, dove il legame di sangue o comunque di affinità viene considerato un importante fattore di affidabilità, atto a scongiurare il pericolo di tradimenti



interni) sia in virtù di indubbie qualità personali, come la capacità di concettualizzare, di cogliere le relazioni tra i fatti e di collocarli in un quadro di riferimento più ampio, le notevoli capacità mnemoniche, qualità queste tutte poco comuni in questo ambiente criminale, rispetto al cui livello medio il MALVAGNA possedeva anche una cultura superiore, oltre naturalmente ad avere altre qualità indispensabili per emergere in tale ambiente e quindi più diffuse al suo interno, come la fredda determinazione e la mancanza di qualsiasi remora a perseguire i propri fini con ogni mezzo ed anche a prezzo della vita altrui.

Il MALVAGNA aveva fatto per qualche tempo anche uso di sostanze stupefacenti, circostanza questa ammessa dal collaboratore e di cui hanno riferito con contenuti ben diversi il PUGLISI - che ha sostenuto lo stato di cronica tossicodipendenza del predetto, da cui egli non sarebbe mai riuscito a liberarsi - ed il PULVIRENTI - che, invece, ha evidenziato come il nipote fosse riuscito a disintossicarsi, avendo superato i periodici esami di laboratorio cui egli lo aveva sottoposto per la ricerca di tracce di droga - circostanza questa della disintossicazione confermata anche dal DI RAIMONDO. Al riguardo alcuni difensori hanno sostenuto l'assoluta inverosimiglianza della possibilità che il MALVAGNA potesse partecipare in rappresentanza del clan del "Malpassotu" a riunioni con "uomini d'onore" di Catania, data la sua qualità di tossicodipendente e la preclusione che questa poneva ad una sua futura rituale affiliazione. Ma in proposito deve rilevarsi



che l'indubbia partecipazione del predetto collaborante all'attività criminale svolta dal gruppo del PULVIRENTI sino al momento del suo arresto e la stessa posizione di vertice che egli rivestiva in questo clan risultano comprovate dalle dichiarazioni convergenti di entrambi i collaboranti, nonché da quelle del DI RAIMONDO; dalla minuziosa conoscenza da parte del MALVAGNA di particolari di attività criminali svolte dal gruppo predetto di cui non avrebbe potuto essere al corrente senza un suo diretto coinvolgimento in tali fatti; dagli stessi processi pendenti nei suoi confronti per tali reati, per i quali ha già riportato varie condanne. Ciò evidenzia l'impossibilità che il MALVAGNA versasse ancora in uno stato di tossicodipendenza, che altrimenti lo avrebbe non solo emarginato dal gruppo ma avrebbe certamente comportato la sua fisica eliminazione, secondo la prassi generalmente seguita in questi sodalizi. E, invece, l'assoluta fiducia che il PULVIRENTI nutriva nei confronti del MALVAGNA - che era divenuta la persona a lui più vicina dopo l'arresto del figlio PULVIRENTI Antonino nel 1991 - ed il suo ruolo nell'ambito di quel clan costituivano certamente delle credenziali idonee per consentire al MALVAGNA di partecipare agli incontri con gli "uomini d'onore" della "famiglia" del SANTAPAOLA, nella quale il predetto era in procinto di entrare al momento del suo arresto, verificatosi nel marzo del 1993. Dopo circa un anno di detenzione, il MALVAGNA iniziò a collaborare con l'A.G., avendo ben compreso che il dilagare del fenomeno delle



collaborazioni nell'ambito del suo gruppo e le complessive emergenze processuali riducevano fortemente i suoi margini di impunità ed al tempo stesso desiderando offrire ai suoi figli delle prospettive di vita ben diverse da quelle criminali cui sarebbero stati con molta probabilità avviati anche in sua assenza. Ma una volta effettuata tale scelta il MALVAGNA vi ha aderito senza alcuna esitazione, confessando la sua responsabilità anche per numerosi omicidi per i quali non vi erano ancora gravi indizi a suo carico ed offrendo quel contributo rilevante di conoscenze che gli derivavano dal ruolo sino ad allora ricoperto.

Nel presente processo sono state acquisite ex art. 238 c.p.p. anche le dichiarazioni rese dal MALVAGNA nell'udienza del 20.2.1996 nel processo di primo grado per la strage di Capaci.

Le indicazioni fornite dallo stesso in ordine ai rapporti intercorsi tra la "famiglia" di COSA NOSTRA di Catania e gli organi di vertice delle altre province in cui operava tale associazione in relazione alla deliberazione ed attuazione di un comune "programma stragistico" appaiono senz'altro giustificate dalla sua vicinanza al PULVIRENTI e dai suoi frequenti contatti con esponenti di vertice della predetta "famiglia" di Catania ed hanno trovato significativo riscontro nelle dichiarazioni del PULVIRENTI e dello AVOLA.



20) MARCHESE Giuseppe

Divenuto nel 1980 “uomo d’onore” della “famiglia” di Corso dei Mille, nel mandamento di Brancaccio – Ciaculli, svolse una breve ma intensissima attività criminale prima di essere tratto in arresto nel gennaio del 1982. La detenzione non pose fine, tuttavia, alla partecipazione del MARCHESE alla commissione di omicidi, essendo egli stato utilizzato dal RIINA per eseguire tali delitti all’interno del carcere, come nel caso dell’omicidio di PUCCIO Vincenzo, reggente del mandamento di Brancaccio dopo l’omicidio del feroce killer GRECO “Pino scarpuzzedda” ed anch’egli eliminato perché autore di una congiura per sottrarre il potere al RIINA, di cui non condivideva le modalità di gestione dell’organizzazione mafiosa e soprattutto dei rapporti con i detenuti.

La volontà di collaborazione del MARCHESE, legato da rapporti di affinità con BAGARELLA, che ne aveva sposato una sorella, maturò nel corso del 1992, dopo la strage di Capaci ed è in gran parte dovuta alla percezione del cinismo con il quale i vertici dell’organizzazione gestivano i loro affiliati, utilizzandoli per i loro fini senza curarsi degli svantaggi che ne sarebbero potuti derivare agli stessi, come nel caso dell’omicidio PUCCIO, che venne fatto compiere al MARCHESE in concomitanza con altro omicidio commesso all’esterno del carcere ai danni di altro fratello del PUCCIO a nome Pietro, sicché il



collegamento tra i due eventi, poi effettivamente operato dall'A.G., rese insostenibile la tesi del delitto occasionale, tesi alla quale il MARCHESE affidava tutte le sue speranze di evitare una condanna alla pena della reclusione perpetua.

Già sin dall'inizio della sua collaborazione il MARCHESE fornì un contributo rilevante ai fini dell'individuazione delle persone che sarebbe stato utile sottoporre ad indagini per scoprire gli esecutori della strage di Capaci, avviando così quell'attività investigativa serrata ed assai fruttuosa che portò progressivamente alla cattura di molti dei personaggi di vertice dell'organizzazione, alla collaborazione di alcuni di essi e, infine, all'individuazione di molti dei responsabili delle due stragi del 1992. Il MARCHESE è stato inoltre in grado di fornire indicazioni utili per la conoscenza dei canali utilizzati dall'organizzazione per comunicare con gli affiliati detenuti, nonché delle vicende interne del mandamento di Brancaccio - Ciaculli in cui lo stesso era inserito, mostrando sempre un elevato grado di affidabilità

Nel presente processo sono state acquisite ex art. 238 c.p.p. anche le dichiarazioni rese dal MARCHESE nell'udienza del 28.11.1996 nel processo di primo grado per la strage di Capaci.



21) MESSINA Leonardo

Era inserito sin dall'aprile del 1982 nella qualità di "uomo d'onore" nella "famiglia" mafiosa di S. Cataldo di COSA NOSTRA, nella quale prima di lui avevano militato da varie generazioni i suoi ascendenti per linea paterna e materna, ad eccezione del padre.

Aveva raggiunto nell'ambito di tale "famiglia" la carica di capodecina e poi di vice rappresentante ed aveva avuto stretti rapporti personali con i più autorevoli esponenti di COSA NOSTRA delle provincie di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, anche se le persone cui era maggiormente legato si erano trovate in contrasto con la linea di MADONIA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta.

Sottoposto a fermo a Como nell'aprile del 1992 per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di armi, nel giugno dello stesso anno iniziò a collaborare con l'A.G., facendo luce su varie vicende criminali che avevano interessato COSA NOSTRA sia all'interno della provincia nissena che in ambito territoriale più vasto.

Sulla base degli elementi disponibili appare ragionevole ritenere che la scelta collaborativa del MESSINA non sia stata determinata in misura prevalente dall'intento di avvalersi dei benefici premiali, atteso che egli non era indagato per reati della gravità di quelli di cui si è spontaneamente accusato, tra i quali alcuni omicidi. Piuttosto può sostenersi che abbiano influito notevolmente sul collaborante le



vicende interne al suo sodalizio mafioso, che gli avevano fatto sperimentare in modo assai pesante, con la perdita di amici a cui era assai legato e con le stesse critiche che gli erano state mosse dall'interno, le conseguenze della fitta trama di congiure e complotti che si nasconde sotto il velo ufficiale della solidarietà del gruppo mafioso. La stessa uccisione di MICCICHE' Liborio, esponente di spicco di COSA NOSTRA nell'Ennese, avvenuta a Pietraperzia tredici giorni prima dell'arresto del MESSINA per opera dello stesso sodalizio mafioso anziché di rivali esterni, doveva aver accentuato la crisi di quest'ultimo ed averlo indotto a ritenere che non fosse il caso di sacrificare la propria libertà personale, dopo l'esperienza già fatta nel 1984/85, sull'altare di una solidarietà criminale che probabilmente non avrebbe sottratto neanche lui al concreto pericolo di vita.

Si è sostenuto da parte di taluni difensori che il MESSINA non potesse essere a conoscenza delle vicende interne al sodalizio denominato COSA NOSTRA perché in realtà inserito nel gruppo rivale degli "stiddari", costituito da fuoriusciti della prima organizzazione. In realtà, tale tesi fa leva sulla vicinanza del MESSINA a persone che non erano allineate con la corrente dominante all'interno della provincia mafiosa nissena e gravitante intorno al MADONIA ma propone dei fatti una lettura non condivisibile alla stregua delle complessive emergenze processuali. E, invero, nell'ambito delle province in cui operava COSA NOSTRA non esistevano solo i gruppi che alla medesima si



contrapponevano, spesso costituiti da ex affiliati a quest'ultima associazione, bensì anche fazioni che dall'interno di essa cercavano in modo più o meno occulto di opporsi all'egemonia della corrente filocorleonese, che nelle varie province aveva assunto non senza contrasti il controllo delle "famiglie" mafiose, forte dell'appoggio della provincia di Palermo, in cui i corleonesi avevano l'assoluto predominio. Gli omicidi di taluni esponenti di spicco della provincia di Agrigento, come ad esempio quello di COLLETTI Carmelo, del quale hanno riferito nel presente processo vari collaboratori in modo uniforme, riconducendolo ad elementi interni a COSA NOSTRA di quella provincia, puniti per tale iniziativa adottata senza l'intervento dell'organismo interprovinciale, o quello dello stesso MICCICHE' Liborio della provincia ennese, costituiscono solo alcuni degli esempi dei contrasti esistenti all'interno di COSA NOSTRA nelle varie province. Da tali contrasti non era certamente immune la provincia di Caltanissetta, dove storicamente aveva ricoperto un ruolo di preminenza DI CRISTINA Giuseppe, legato alle correnti palermitane anticorleonesi dei BONTATE e degli INZERILLO e strenuo oppositore del ruolo egemonico che stava assumendo il RIINA all'interno di COSA NOSTRA dietro il paravento di GRECO Michele, formalmente capo della commissione provinciale di Palermo, nonché di quella regionale dopo CALDERONE Giuseppe, ma in realtà succube del RIINA. Quest'ultimo anche all'interno dello stesso mandamento di Ciaculli, in



cui il GRECO era inserito, aveva potuto contare per lungo tempo sull'appoggio determinante di uno spietato esecutore dei più orrendi misfatti decisi dal RIINA quale GRECO Giuseppe, inteso "Pino scarpuzzedda" o "scarpa". Il DI CRISTINA aveva finito per pagare con la vita questa sua contrapposizione all'egemonia corleonese, essendo stato ucciso a Palermo il 30 maggio 1978, ma all'interno della sua provincia erano molti i personaggi anche di spicco che gli erano rimasti legati e che non avevano gradito l'avvento al potere del filocorleonese MADONIA Giuseppe, figlio del boss mafioso di Valledlunga MADONIA Francesco, ucciso per iniziativa del DI CRISTINA l'8 aprile 1978, dopo che quest'ultimo era scampato ad un primo attentato ai suoi danni nel quale avevano perso la vita il 21 novembre 1977 DI FEDE Giuseppe e NAPOLITANO Carlo, compagni di lavoro del DI CRISTINA. Non tutti coloro che erano vicini al DI CRISTINA avevano scelto, come il RIGGIO, la strada dell'uscita da COSA NOSTRA e della formazione di gruppi contrapposti, riconducibili alla denominazione degli "stiddari", in quanto altri avevano preferito rimanere all'interno delle "famiglie" di appartenenza, come i CALI' (legati al MESSINA da vincoli di parentela) di San Cataldo, paese questo in cui la base degli "uomini d'onore" che costituivano quella "famiglia" non era affatto devota al Madonia e, infatti, aveva preferito eleggere come capodecina il MESSINA per meglio controllare il rappresentante della "famiglia", più vicino invece al MADONIA. Né era



casuale il fatto che dopo l'omicidio di TERMINIO Nicolò, avvenuto poco prima dell'affiliazione del MESSINA a COSA NOSTRA, il mandamento, che prima era retto dalla "famiglia" di San Cataldo, fosse stato assegnato a quella di Mussomeli, ritenuta più controllabile dal MADONIA e che in epoca ancora successiva la "famiglia" di San Cataldo ebbe a transitare nel mandamento retto dalla "famiglia" di Vallelunga. A differenza dei CALI' il MESSINA aveva però saputo evitare aperti contrasti col MADONIA, che aveva quindi preferito tenerlo vicino per non esasperare il conflitto con gli "uomini d'onore" di San Cataldo.

Il MESSINA era, quindi, certamente in condizione di conoscere nel dettaglio le vicende interne di COSA NOSTRA della provincia di Caltanissetta e di quelle limitrofe e le sue circostanziate dichiarazioni in tal senso hanno già superato positivamente il vaglio del giudizio di primo e secondo grado nel processo "Leopardo", nei confronti di affiliati alle "famiglie" di quella provincia, almeno nei casi in cui è stato possibile acquisire dei riscontri esterni, in mancanza dei quali le sole dichiarazioni del chiamante in correità, pur se intrinsecamente attendibili, non possono supportare un'affermazione di responsabilità, secondo i criteri di valutazione della prova già sopra evidenziati.

Nel presente processo sono state anche acquisite le dichiarazioni rese dal MESSINA all'udienza del 24.2.1996 nel giudizio di primo grado per la strage di Capaci ed il suo contributo deve ritenersi rilevante per



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

quanto concerne la conoscenza dell'organigramma mafioso della provincia nissena ed i rapporti tra questa provincia e le altre in cui operava COSA NOSTRA - intrattenuti anche mediante quell'organismo di raccordo costituito dalla commissione regionale - hanno trovato la conferma di altre convergenti dichiarazioni. Per quanto poi riguarda le dichiarazioni del MESSINA sulla riunione tenutasi in provincia di Enna nel febbraio del 1992, si rinvia alla trattazione svolta nella sede specifica.



22) MUTOLO Gaspare

Era inserito dal 1973 nella "famiglia" di COSA NOSTRA di Partanna Mondello, all'epoca retta da RICCOBONO Rosario, che dirigeva anche il mandamento, mentre dopo la morte di quest'ultimo, avvenuta nel 1982 nel corso della c.d. seconda guerra di mafia, il mandamento era stato poi retto dalla "famiglia" di San Lorenzo, di cui era rappresentante GAMBINO Giuseppe, assai vicino al RIINA.

Nell'ambito di COSA NOSTRA il MUTOLO era stato persona di fiducia del RICCOBONO, che accompagnava nei suoi incontri con altri personaggi di COSA NOSTRA anche di altre province e si era occupato prevalentemente del traffico internazionale della droga, nel quale la "famiglia" del RICCOBONO era ben inserita, al pari di quelle del BONTATE e dello INZERILLO, suscitando così le invidie della fazione dei corleonesi, che aspiravano a sottrarre tali lauti traffici alle predette "famiglie".

Il ruolo importante assunto dal MUTOLO nel traffico della droga e la sua vicinanza al RICCOBONO avevano consentito allo stesso di stringere importanti legami in questo ambiente e di venire a conoscenza delle strategie perseguite da COSA NOSTRA, nonostante i lunghi periodi di carcerazione, con brevi interruzioni, sofferti dal 1976 al febbraio del 1982, dal giugno del 1982 sino al 1988 e poi dall'agosto del 1991 sino alla sua collaborazione con l'A.G..



Tale volontà di collaborazione il MUTOLO aveva manifestato a Giovanni FALCONE nel corso del colloquio avuto con lo stesso nel dicembre del 1991, che però non aveva avuto uno sbocco immediato in quanto il MUTOLO avrebbe voluto rendere le proprie dichiarazioni direttamente a quel magistrato, di cui aveva potuto valutare la profonda conoscenza del fenomeno mafioso e l'assoluta impermeabilità a qualsiasi pressione esterna, ma ciò non era stato possibile per il ruolo che ricopriva quest'ultimo in quel momento nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia, ruolo che non prevedeva alcuna funzione investigativa e giudiziaria. Solo dopo la strage di Capaci il MUTOLO aveva incontrato Paolo BORSELLINO, al quale rendeva tre interrogatori tra l'uno ed il diciassette luglio 1992, quest'ultimo due giorni prima della strage per cui è processo.

Appare innegabile che la scelta collaborativa del MUTOLO sia stata determinata anche dall'affievolirsi di quel sentimento di solidarietà all'interno del sodalizio mafioso e di condivisione delle sue scelte operative che, come si è detto, può rendere più sopportabile anche il regime detentivo. E, invero, se il MUTOLO aveva potuto ritenere in qualche modo giustificabile nella logica mafiosa l'assassinio del RICCOBONO, non affidabile per il RIINA, doveva già apparirgli meno comprensibile il sistematico sterminio degli altri componenti di quella "famiglia" attuato dai corleonesi sino al 1987, ed ancor più odioso doveva essere ai suoi occhi l'intento di ucciderlo perseguito dai



corleonesi e rivelatogli durante il suo soggiorno toscano da CONDORELLI Domenico, “uomo d’onore” della “famiglia” di Catania, che non volle eseguire tale incarico e che venne successivamente a sua volta eliminato.

Tale intenzione dei corleonesi il MUTOLO aveva contestato al GAMBINO durante la comune detenzione presso il carcere di Spoleto dal 31.10.1991 al 22.6.1992, ricevendo una smentita che non gli apparve convincente.

Nel presente processo sono state anche acquisite ex art. 238 c.p.p. le dichiarazioni rese dal MUTOLO nelle udienze del ventuno e del ventidue febbraio 1996 del giudizio di primo grado per la strage di Capaci, per quanto attiene ai numerosi imputati in comune. Il contributo fornito dallo stesso riguarda essenzialmente le indicazioni fornite sui contrasti tra le due contrapposte fazioni che si contendevano l’egemonia all’interno di COSA NOSTRA durante la c.d. guerra di mafia; sulle aspettative ed i timori che si nutrivano tra i detenuti di quella consorteria mafiosa alla vigilia della sentenza della S.C. di Cassazione del 30 gennaio 1992; sulle reazioni seguite alla pronuncia del Supremo Collegio e poi alle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Tali indicazioni appaiono adeguate al livello dei rapporti che il MUTOLO aveva instaurato con gli esponenti di COSA NOSTRA di più antica militanza, avuto anche riguardo al fatto che le informazioni ricevute dal collaborante non presupponevano affatto la conoscenza



delle strategie perseguite da quel sodalizio – conoscenza questa che era certamente preclusa al MUTOLO – bensì solo lo scambio di battute di carattere generale tra detenuti che militavano da decenni nella medesima organizzazione.

Al riguardo deve, altresì, rilevarsi che sulla base della documentazione acquisita in atti è stata accertata la comune detenzione del MUTOLO e del GAMBINO presso la Casa di Reclusione di Spoleto dal 31.10.1991 al 22.6.1992, salvo un periodo di interruzione dal 17.12.1991 al 7.2.1992, nonché la comune detenzione con MONTALTO Salvatore presso la stessa Casa di Reclusione di Spoleto dal 9.5.92 al 22.6.1992.

Parimenti risulta comprovata la possibilità che tali imputati avevano di incontro sia nell'ambito della stessa sezione sia nel corso dei colloqui e delle visite in infermeria, nel corso dei quali erano possibili anche contatti con detenuti ristretti in altre sezioni come AGATE Mariano, SPATARO Tommaso, VERNENGO Antonio e SAVOCA Giuseppe.



23) ONORATO Francesco

Ritualmente affiliato a COSA NOSTRA nel 1980, dopo aver commesso alcuni omicidi nel periodo "di osservazione", entrò nella "famiglia" di Partanna Mondello, il cui rappresentante RICCOBONO Rosario era anche capomandamento. Lo ONORATO era stato uomo di fiducia del RICCOBONO e di MICALIZZI Salvatore, vice del RICCOBONO, e da loro aveva appreso varie regole sul meccanismo di formazione del consenso all'interno della consorteria mafiosa e sugli organi di vertice, costituiti dalla commissione provinciale e da quella regionale. Il 30 novembre 1982 GAMBINO Giuseppe e BIONDINO Salvatore gli avevano comunicato l'uccisione del RICCOBONO, ritenuto "un infame" e la nomina a capo del mandamento del GAMBINO, rappresentante della "famiglia" di San Lorenzo.

Detenuto dal 1984 al 1987, all'atto della sua scarcerazione era stato nominato reggente della "famiglia" di Partanna Mondello perché CIVILETTI Giuseppe era stato ucciso e PORCELLI Nino era ristretto in carcere. Rimasto in stato di libertà sino al 1993, si era reso autore di circa una trentina di omicidi, spontaneamente confessati all'inizio della sua collaborazione. Tra l'altro era stato il killer dell'eurodeputato Salvo LIMA, ucciso il 12 marzo del 1992 in territorio di Partanna Mondello. Fu arrestato nel 1993 per il reato associativo, per l'omicidio di un appartenente alla famiglia BADALAMENTI commesso nel 1981, nonché



per l'omicidio LIMA, ma per quest'ultima imputazione la Cassazione aveva annullato il provvedimento restrittivo, fondato principalmente sulle accuse del MUTOLO, che lo aveva indicato come reggente della "famiglia" mafiosa nel cui territorio il delitto era stato commesso. Iniziò a collaborare nel corso del 1996, confessando tutti gli omicidi commessi, tra cui quello da ultimo indicato e rivelando un progetto di attentato ai danni del Questore Arnaldo LA BARBERA, progetto già deliberato nel 1992, tanto che nel periodo da giugno a settembre di quell'anno, mentre egli era alloggiato con la famiglia di sangue presso il villaggio turistico LA PERLA DEL GOLFO a Terrasini, gli era stato dato l'incarico di osservare i movimenti del LA BARBERA, pure alloggiato in quel villaggio. Nel corso del 1993, dopo l'arresto del RIINA e del BIONDINO, egli era stato latore dal carcere di un messaggio dei predetti perché si desse ulteriore corso a quel progetto omicidiario, come si dirà più specificamente allorché si tratterà la questione delle comunicazioni dal carcere dei capimandamento detenuti.

L'ONORATO ha motivato la sua scelta collaborativa con la disapprovazione per la folle strategia di sangue perseguita negli ultimi anni con particolare determinazione dai vertici di COSA NOSTRA e con il desiderio di offrire un futuro diverso da quello criminale ai tre figli, ancora piccoli.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

La piena e spontanea ammissione da parte del collaborante di vari omicidi per i quali non esistevano validi elementi a suo carico, ne conferma la complessiva affidabilità ed il contributo dallo stesso offerto appare rilevante per la posizione elevata da lui occupata nell'ambito di uno dei mandamenti maggiormente coinvolti nella strategia stragista.



24) PATTI Antonio

Il PATTI ha dichiarato di essere stato ritualmente affiliato a COSA NOSTRA nella "famiglia" di Marsala, ricompresa nel mandamento di Mazara, nell'ottobre del 1979, dopo aver commesso il primo omicidio già nel marzo-aprile di quell'anno. Nell'ambito di quella "famiglia", il cui rappresentante era D'AMICO Vincenzo, egli aveva successivamente ricoperto anche la carica di capodecina.

L'1 aprile 1993 venne stato tratto in arresto per associazione mafiosa ed omicidi, per i quali aveva già riportato condanne definitive all'ergastolo, ed iniziò a collaborare con l'A.G. nel giugno del 1995, a ciò indotto dal desiderio di sottrarre i suoi figli all'ambiente criminale nel quale sarebbero altrimenti vissuti in conseguenza dei suoi legami malavitosi.

Il PATTI è stato in grado di fornire valide indicazioni in ordine alla struttura ed all'organigramma di COSA NOSTRA con particolare riferimento alla provincia di Trapani, riferendo che il rappresentante provinciale era MESSINA DENARO Francesco, che rivestiva anche la carica di capomandamento di Castelvetro; che oltre a questo mandamento vi erano anche quello di Mazara, nel quale era ricompresa la sua "famiglia" ed il cui capo era AGATE Mariano, sostituito durante la detenzione del 1982 dal TUMBARELLO e da MESSINA Francesco, inteso "Mastro Ciccio" e successivamente,



durante la detenzione iniziata nel 1992, da MANGIARACINA Andrea e dal SINACORI; che il mandamento di Alcamo era diretto da MILAZZO Vincenzo e quello di Trapani prima da BUCCIARDI Nicola e poi da VIRGA Vincenzo.

Le predette conoscenze mostrate dal PATTI, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dai collaboratori SINACORI e BRUSCA, appaiono giustificate dalla carica dallo stesso ricoperta nell'ambito di COSA NOSTRA e la loro autonomia è pienamente comprovata dalla ricchezza di indicazioni che lo stesso ha saputo fornire in ordine all'attività svolta da questa articolazione territoriale di COSA NOSTRA, caratteristica questa che non può che ricondursi alla diretta conoscenza da parte del collaborante dei fatti narrati.



25) PULVIRENTI Giuseppe

Per quanto concerne il curriculum criminale del PULVIRENTI si fa integrale rinvio a quanto esposto nel paragrafo dedicato al MALVAGNA. Il suo ruolo di capo del gruppo omonimo alleato con quello del SANTAPAOLA e la carica di consigliere della "famiglia" mafiosa di quest'ultimo che egli aveva rivestito sul finire degli anni Ottanta risultano comprovate dalle convergenti dichiarazioni del MALVAGNA, dello AVOLA, del DI RAIMONDO, dello stesso PULVIRENTI, oltre che da varie pronunce giurisdizionali ormai definitive.

Tratto in arresto il 2 giugno 1993 dopo una lunghissima latitanza, il PULVIRENTI ha iniziato a collaborare con l'A.G. dal settembre del 1994, dopo che la sua organizzazione era stata sconvolta dagli arresti che avevano colpito tutti i personaggi di vertice e molti dei consociati a seguito della collaborazione intrapresa da molti degli esponenti di spicco a lui più vicini, tra cui il nipote acquisito MALVAGNA Filippo ed il genero GRAZIOSO Giuseppe. E proprio il senso di disfatta per l'attività repressiva intrapresa dallo Stato nei confronti della sua organizzazione costituì il motivo fondamentale della sua scelta collaborativa e lo indusse a rivolgere un invito a tutti i suoi consociati affinché si arrendessero allo Stato per potere sperare un giorno di ricongiungersi ai propri familiari.



Effettuata tale scelta, il PULVIRENTI vi si è mantenuto coerente, rendendo delle dichiarazioni che hanno consentito di ricostruire molti degli innumerevoli delitti posti in essere dalla sua organizzazione, anche se l'età avanzata e le precarie condizioni di salute, nonché lo scarso livello culturale hanno comportato talvolta delle lacune mnemoniche ed una scarsa chiarezza del suo elaborato narrativo, come si evidenzia dagli atti acquisiti da questa Corte ex art.238 c.p.p., ed in particolare dai verbali delle dichiarazioni rese all'udienza del 16.4.1997 nel giudizio di primo grado per la strage di Capaci e di quelle rese innanzi alla Corte di Assise di Catania all'udienza del 18.2.1995 nel processo n. 27/94 R.G.C.Ass. nei confronti di SANTAPAOLA Benedetto + 3. E, tuttavia, pur con tali limiti, che richiedono un ancor più attento esame critico di questi atti anche alla luce degli altri riscontri esterni, le dichiarazioni del PULVIRENTI hanno fornito delle indicazioni utili per la conoscenza dell'organigramma di COSA NOSTRA nella provincia di Catania, dei rapporti intercorrenti tra tale provincia e quella di Palermo, nonché degli accordi intervenuti tra le predette province per l'attuazione di quella strategia stragista nella quale si inscrivono i fatti per cui è processo.



26) RIGGIO Salvatore

Aveva fatto parte della "famiglia" di COSA NOSTRA di Riesi sin dal 1971 ed a seguito della frattura interna verificatasi in quel gruppo dopo il 1988 si era alleato, insieme ad altri consociati rimasti a lui fedeli, con "il clan dei pastori" di Gela e con altri gruppi organizzati di diversi paesi per combattere i rivali della "famiglia" CAMMARATA di Riesi, legata al clan MADONIA.

Detenuto dal 1992 sino al 1995, ha iniziato a collaborare con l'A.G. nel marzo del 1995, accusandosi di diversi delitti, tra cui omicidi per i quali non sussistevano ancora sospetti nei suoi confronti. Depositario di un ampio patrimonio di conoscenze sulle vicende criminali della provincia nissena, sia per il lungo periodo di militanza che per il ruolo di vertice ricoperto nel sodalizio mafioso di Riesi, il suo apporto nel presente processo appare adeguato alla posizione dallo stesso occupata nell'ambito del sodalizio mafioso, posizione che gli consentiva di conoscere l'organigramma di COSA NOSTRA nella provincia nissena ed il ruolo di vertice ricoperto da MADONIA Giuseppe nell'ambito di tale provincia anche durante il conflitto con lo stesso.



27) SIINO Angelo

Per ragioni familiari i suoi contatti con personaggi di rilievo di COSA NOSTRA risalivano ai tempi della sua gioventù, in quanto lo zio della madre, CELESTI Salvatore, fratello del nonno materno CELESTI Giuseppe, morto nel 1921, era rappresentante della “famiglia” mafiosa di San Cipirrello e non avendo figli era stato molto vicino a loro. Lo zio, che era stato condannato all’ergastolo e liberato nel 1943 dopo lo sbarco degli americani in Sicilia, godeva di grande prestigio presso i vertici di COSA NOSTRA ed il SIINO aveva frequentato con lui gli esponenti di maggior rilievo dell’organizzazione sino alla fine degli anni Settanta, allorché il familiare era deceduto. Benché da giovane ne avesse fatto richiesta allo zio, questi gli aveva sempre sconsigliato l’affiliazione a COSA NOSTRA, sia perché le sue agiate condizioni economiche lo avrebbero esposto a delle richieste di denaro alle quali egli non avrebbe potuto sottrarsi per ragioni di solidarietà, sia perché egli non voleva che il nipote andasse incontro alle molte vicissitudini giudiziarie che anche dopo il 1943 avevano contrassegnato la sua vita. Peraltro, nonostante la sua mancata affiliazione, quella parentela gli aveva consentito contatti assai stretti con i consociati di COSA NOSTRA, che lo trattavano come uno dei loro ed anzi aveva potuto fruire di una maggiore autonomia, non essendo tenuto al rispetto dei



vincoli gerarchici per accedere agli incontri con i maggiori esponenti di quel sodalizio mafioso.

Sino a quando lo zio era rimasto in vita egli non era stato mai direttamente coinvolto in attività mafiose, limitandosi a frequentare vari personaggi di COSA NOSTRA – il SIINO nel proprio linguaggio arguto si è definito un “damo di compagnia”- tra cui BONTATE Stefano, del quale aveva guidato più volte le auto, essendo un abile pilota ed un appassionato di veicoli sportivi e da corsa. Tra il 1979 ed il 1984 egli aveva dovuto allontanarsi da Palermo su “consiglio” del BONTATE, in quanto era stato accusato di aver importunato la moglie di un ufficiale medico e ciò avrebbe potuto costargli la vita. Aveva così vissuto a Catania, ove aveva frequentato i locali personaggi di spicco di COSA NOSTRA, offrendo ospitalità presso le sue aziende ad alcuni di loro, anche latitanti, fatto questo che lo aveva poi esposto a subire vari controlli da parte delle Forze dell’Ordine, inducendolo a far definitivo rientro a Palermo nel 1984. Da allora era entrato nell’orbita della “famiglia” mafiosa di San Giuseppe Iato, diretta da BRUSCA Bernardo.

Il SIINO era stato titolare di alcune imprese che si occupavano di lavori edili, oltre che di aziende agricole, conosceva il settore dei pubblici appalti ai quali aveva avuto accesso sin dagli anni Settanta, allorché era stato in società anche con i fratelli BUSCEMI Salvatore ed Antonino, oltre che con tali ALFANO e CASTAGNA. Dal 1986



l'onorevole LIMA – che egli conosceva da giovane, quando questi dirigeva l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) - lo aveva incaricato di gestire per conto dei politici il settore degli appalti pubblici e subito dopo il DI MAGGIO, che sostituiva BRUSCA Bernardo all'epoca detenuto, gli aveva conferito analogo incarico per conto di COSA NOSTRA, dapprima limitatamente alla Provincia di Palermo, ma successivamente – avendo offerto buona prova delle sue capacità – il RIINA lo aveva autorizzato a gestire tale settore nelle altre province, accreditandolo presso i rappresentanti di Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Catania, e cioè rispettivamente MESSINA DENARO Francesco, MADONIA Giuseppe, DI CARO Giuseppe e SANTAPAOLA Benedetto, che quindi potevano direttamente rivolgersi a lui per gli appalti di pertinenza del loro territorio.

Al riguardo il SIINO ha spiegato che il primo appalto di cui si era occupato anche per conto di COSA NOSTRA era stato quello di cui era committente la Provincia Regionale di Palermo per la realizzazione del tratto stradale San Mauro Castelverde – Gangi tra la fine del 1986 ed il 1987. In base all'incarico ricevuto dal LIMA si era convenuto che l'appalto sarebbe stato aggiudicato all'impresa di FARINELLA Cataldo di Ganci, e cioè a coloro che avevano il controllo mafioso di quel mandamento. Era però stato avvicinato da BUSCEMI Antonino e dall'ingegnere BINI, i quali dopo essersi congratulati con lui per l'incarico ricevuto gli avevano detto che l'appalto doveva essere



assegnato all'impresa CISA del gruppo FERRUZZI, per conto del quale il BINI svolgeva il ruolo di amministratore. Il SIINO aveva rappresentato gli impegni già presi e ciò aveva provocato le ire del BUSCEMI, che gli aveva detto che lui era "il padrone delle Madonie" e che, quindi, egli non poteva permettersi di opporgli un rifiuto. Del fatto aveva parlato anche con il LIMA - che gli aveva fatto intendere di aver ricevuto anche lui pressioni in tal senso e che gli aveva lasciato la responsabilità decisionale - nonché con il DI MAGGIO, che gli aveva consigliato di contattare i FARINELLA. Aveva, quindi, parlato con FARINELLA Giuseppe, capomandamento di San Mauro, che si mostrò conciliante, sicché si addivenne ad un accordo in virtù del quale il 60% dei lavori fu assegnato alla CISA ed il 40% all'impresa di FARINELLA Cataldo. Quell'appalto era stato il più rilevante tra quelli sino ad allora assegnati dall'Ente Provincia e, quindi, aveva risvegliato un più diretto interesse di COSA NOSTRA, che sino ad allora si era, invece, limitata a pretendere una tangente sugli importi dei lavori assegnati a carico dell'imprenditore che si aggiudicava l'appalto ed a favore del gruppo mafioso che controllava quel territorio, salvo ad intervenire saltuariamente a favore di qualche gruppo imprenditoriale più vicino, come quelli dei costruttori COSTANZO e GRACI. Da allora il LIMA lo aveva incaricato di fare da intermediario con COSA NOSTRA per la gestione degli appalti. Sostanzialmente il suo incarico era stato quello di intervenire già nella



fase di aggiudicazione degli appalti, pilotando l'assegnazione dei lavori in favore di determinate imprese secondo una turnazione, che ovviamente teneva conto sia dell'interesse che COSA NOSTRA poteva avere in alcune di tali imprese o a volte anche dell'interesse che poteva avere qualche esponente politico, sia dell'importo dei lavori e della dimensione delle imprese stesse. Quando il sistema di aggiudicazione era quello della licitazione privata egli segnalava le imprese da invitare e comunque interveniva presso i partecipanti per concordare le offerte che sarebbero state presentate ed essere così certo dell'esito finale. In generale tale sistema incontrava la disponibilità della maggior parte degli imprenditori, che potevano programmare i loro impegni sulla base dei turni loro assegnati dal SIINO, mentre nei pochi casi in cui non si era riusciti a persuadere qualcuno sull'offerta da presentare, si era intervenuto sottraendo alcuni certificati che erano necessari per la partecipazione alla gara o truccando le offerte. Compito del SIINO era anche quello di riscuotere le tangenti dovute dagli imprenditori che si aggiudicavano i lavori, secondo delle quote che erano pari ad una percentuale del 2,5 dell'importo dei lavori in favore dei politici e del 2% in favore di COSA NOSTRA, importi questi che egli di volta in volta provvedeva a consegnare per la parte spettante al sodalizio mafioso al DI MAGGIO prima ed a BRUSCA Giovanni poi, quando questi subentrò nella



direzione del mandamento e per la quota dei politici a LIMA, SCIANGULA Salvatore, DI STEFANO e vari altri.

Tra il 1988 ed il 1989 il DI MAGGIO, per conto del RIINA, gli aveva imposto di limitare la sua attività di intervento nella fase di aggiudicazione degli appalti ai soli lavori indetti dalla Provincia e di importo non superiore ai cinque miliardi di lire, lasciando quelli di entità superiore e quelli che interessavano la città di Palermo alla gestione dell'imprenditore SALAMONE Filippo di Agrigento, sotto la supervisione di BUSCEMI Antonino e del BINI. Per tali ultimi lavori il SIINO avrebbe comunque dovuto continuare ad occuparsi dell'esazione delle quote spettanti a COSA NOSTRA. Di fatto il SIINO aveva però continuato ad interessarsi anche degli altri lavori, allorché constatava che non erano seguiti né dal SALAMONE né dal BINI, che non possedevano le sue stesse capacità di controllo generale del sistema né volevano esporsi in modo così diretto ed ampio come aveva fatto lui. E per esempio egli era intervenuto nella gestione degli appalti per la realizzazione della Pretura di Palermo e dello stadio presso il quartiere dello Zen, nonché per altri appalti indetti dall'A.M.A.T. in territorio di Passo di Rigano e dall'E.A.S.. Il SIINO si è detto consapevole delle ostilità che ciò gli procurava da parte del SALAMONE e del BUSCEMI, con il quale ultimo aveva a volte avuto degli accesi scontri verbali, dato il temperamento collerico che questi possedeva, ma aveva all'epoca ritenuto di poter contare sull'appoggio



di BRUSCA Giovanni, con il quale intratteneva buoni rapporti, rendendosi conto solo più tardi di tale errore di calcolo e del fatto che il BRUSCA non intendeva esporsi per lui ma solo servirsene. Comunque per i lavori nei quali era intervenuto direttamente il SALAMONE, come quelli per le emergenze idriche e per i consorzi, ad eccezione di quelli che interessavano la città di Palermo, questi aveva continuato a consegnargli le quote tangenzialie spettanti a COSA NOSTRA, e poiché si trattava di importi notevoli ed i calcoli non erano semplici, si era concordato il versamento da parte del SALAMONE al SIINO di una somma mensile di duecento milioni, salvo conguagli in sede di conteggi finali.

Ha ancora aggiunto il SIINO che intorno alla fine del 1988, a partire dai lavori appaltati consorzio Basso Belice – Carboi, era stata introdotta una tangente dello 0,80 % per le spese generali di COSA NOSTRA da versare in una cassa controllata dal RIINA, quota questa che non provvedeva a riscuotere lui ma che veniva, invece, consegnata al BUSCEMI e che si aggiungeva a quella del 2% sempre spettante ai gruppi mafiosi del luogo in cui si svolgevano i lavori ed i cui importi venivano, invece, riscossi come si è detto dal SIINO. LIPARI Giuseppe, persona assai vicina al RIINA ed al PROVENZANO e che pure seguiva tale settore dei pubblici appalti, intrattenendo rapporti con il BUSCEMI, gli aveva spiegato che quest'ultimo ed il BINI dovevano essere privilegiati in questa nuova fase, dovendo essere



rimessa a loro la decisione sull'individuazione delle imprese cui assegnare gli appalti rientranti nella gestione del SALAMONE.

Ha inoltre riferito il SIINO che nel 1990, mentre si occupava della gestione di un appalto dell'E.A.S. che prevedeva l'informatizzazione della rete idrica di Piana degli Albanesi, lavori dell'importo di circa quattordici miliardi che egli voleva aggiudicarsi in associazione con l'impresa GALAZZI, il LIPARI gli aveva detto che era necessario far partecipare all'assegnazione anche l'impresa REALE, cosa che egli aveva dovuto accettare perché anche il BRUSCA aveva concordato su tale richiesta. In proposito ha spiegato il SIINO che il vecchio titolare di quell'impresa era REALE Francesco, amico del padre e persona non più al passo con i tempi, sicché la sua impresa aveva conosciuto una grave crisi finanziaria ed era stata salvata dal fallimento per l'intervento di BUSCEMI Antonino, che ne aveva acquistato una quota. Il REALE era, infatti, suocero di CATALANO Agostino, imprenditore che aveva presso COSA NOSTRA anche il grosso merito di essere cognato del BUSCEMI e consuocero di CIANCIMINO Vito, a lungo personaggio politico di rilievo a Palermo soprattutto nel corso degli anni Sessanta. Tratto in arresto nel luglio del 1991 nell'ambito di un'indagine su "mafia ed appalti" condotta dal R.O.S. di Palermo sotto la direzione della Procura locale – Giovanni FALCONE, all'epoca ancora Procuratore aggiunto aveva ricevuto nel febbraio di quell'anno, alla vigilia della sua partenza per Roma, ove doveva assumere la carica di Direttore



Generale degli Affari Penali presso il Ministero della Giustizia, il rapporto informativo dalle mani del Capitano DE DONNO, rapporto poi consegnato al Procuratore GIAMMANCO – il SIINO riportò in primo grado la condanna a nove anni di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa finalizzata alla gestione dei pubblici appalti ed altri reati in materia di Pubblica amministrazione, condanna ridotta ad otto anni nel giudizio di appello. Scarcerato nel giugno del 1997, venne nuovamente arrestato il 10 luglio di quell'anno in relazione agli illeciti collegati all'appalto dei lavori per la Pretura di Palermo, chiamato in causa dai collaboranti LANZALACO Salvatore e CRISAFULLI.

Da quel momento il SIINO iniziò a collaborare con l'A.G., spiegando la sua scelta sia con l'intento di sottrarre se stesso ed i suoi familiari alle angherie cui l'organizzazione mafiosa aveva preso a sottoporlo sia con la volontà di chiarire le accuse che gli venivano mosse. Sotto il primo profilo il SIINO ha riferito che nel breve periodo di circa un mese in cui era stato libero nel corso del 1997 era stato assalito da una serie di richieste di pagamento di ingenti somme di denaro, per lavori pubblici che le sue imprese si erano aggiudicate, da parte di VITALE Vito, persona che doveva la sua recente importanza in COSA NOSTRA a BRUSCA Giovanni, nonché da parte del DI MAGGIO e di alcuni gruppi catanesi. Gli si richiedeva, inoltre, di tornare ad occuparsi dei pubblici appalti, ricacciandosi in un tunnel che a quel punto, data



l'attenzione degli investigatori nei suoi confronti, sarebbe stato per lui senza alcuna via di uscita.

Sotto il secondo profilo il collaborante ha asserito che pendevano sul suo capo accuse che non tenevano conto del suo reale ruolo di gestore del rapporto con politici ed imprenditori per conto di COSA NOSTRA, nonché dei limiti dello stesso, trascurandosi i livelli più alti che erano stati gestiti da altri personaggi.

Nel corso della sua collaborazione il SIINO è stato anche in grado di riferire in ordine ai rapporti tra COSA NOSTRA ed esponenti politici in occasione delle competizioni elettorali, dichiarando tra l'altro che in occasione delle elezioni politiche del 1987, circa due - tre mesi prima delle medesime, aveva avuto un incontro con l'Onorevole MARTELLI, che si presentava candidato in Sicilia, in vista di un sostegno elettorale e che da parte di BRUSCA Emanuele, fratello di Giovanni, gli era stato detto chiaramente che occorreva impegnarsi a favore del Partito Socialista Italiano, che effettivamente riportò nella circoscrizione di Palermo un successo senza precedenti e non più ripetuto successivamente, essendo stata eletta una quartina di candidati rappresentata dallo stesso MARTELLI, REINA, FIORINO ed ALAGNA. Al riguardo si rileva che risulta effettivamente accertato dalla documentazione trasmessa dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i servizi elettorali che nelle elezioni della Camera dei Deputati del giugno 1987, nell'ambito della XXIX circoscrizione di



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Palermo – Trapani – Agrigento, il P.S.I. conseguì quattro seggi e risultarono eletti MARTELLI Claudio con 116.984 voti, REINA Giuseppe con 64.242, FIORINO Filippo con 62.065, ALAGNA Egidio con 57.910. Tale risultato non solo era di gran lunga superiore a quello delle precedenti elezioni, ma non fu neanche ripetuto nelle successive competizioni politiche dell'aprile 1992, allorché il P.S.I. conseguì tre seggi ed il primo degli eletti, REINA Giuseppe, riportò 32.594 voti, in numero, quindi, notevolmente inferiore a quello del quarto degli eletti di cinque anni prima e persino al sesto dei votati non eletti nel 1987. Nel presente processo il contributo del SIINO, adeguato alla posizione dallo stesso rivestita e che ha trovato per ampie parti significativi riscontri nelle dichiarazioni di altri collaboranti, è apparso rilevante per la ricostruzione dei rapporti del sodalizio mafioso con settori del mondo politico ed imprenditoriale, tematiche queste la cui analisi deve essere effettuata in relazione alla ricerca dei moventi della strage per cui è processo e della più ampia strategia nella quale tale crimine si è inserito.



28) SINACORI Vincenzo

Il SINACORI ha riferito di essere stato inserito nella "famiglia" di COSA NOSTRA di Mazara del Vallo dal 1981 e di aver assunto la carica di reggente della medesima "famiglia" e dell'omonimo mandamento nel 1992, in rappresentanza di AGATE Mariano, detenuto dall'1 febbraio 1992. Al riguardo il collaborante ha dichiarato che la "famiglia" di Mazara ed il relativo mandamento - dopo l'arresto nel maggio del 1982 del suo rappresentante AGATE Mariano, che era rimasto detenuto sino al 17 aprile 1991 - erano stati retti prima da TUMBARELLO Salvatore e successivamente da MESSINA Francesco, inteso "Mastro Ciccio", al quale egli era poi succeduto, essendo quest'ultimo, prima del suicidio, caduto in disgrazia presso i vertici di COSA NOSTRA, perché accusato di essersi appropriato di denaro dell'organizzazione.

Arrestato nel luglio del 1996, il SINACORI iniziò a collaborare con l'A.G. dopo circa due mesi, avendo inteso con tale scelta mutare vita. All'epoca egli era in stato di custodia cautelare per omicidi ma non vi era alcuna sentenza definitiva a suo carico, mentre a seguito della scelta intrapresa aveva confessato vari episodi delittuosi, tra cui omicidi.

Nel presente processo il SINACORI si è rifiutato di rispondere, sicché gli sono stati contestati ex art.513 c.p.p. le dichiarazioni dallo stesso



rese nell'ambito del processo n. 7/97 R.G.C.Ass. di Caltanissetta nei confronti di RIINA Salvatore + 3, relativo all'omicidio del Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani GianGiacomo CIACCIO MONTALTO; nel processo n. 12/96 R.G.C.Ass di Firenze nei confronti di BAGARELLA Leoluca + 25 per le stragi del 1993; innanzi al P.M. di Caltanissetta in data 8 e 9 gennaio 1997, 21 febbraio 1997 e 19 gennaio 1999.

Il SINACORI ha saputo chiaramente delineare la struttura e l'organigramma di COSA NOSTRA soprattutto per la provincia di Trapani, rappresentando che in tale provincia quel sodalizio mafioso si articolava in quattro mandamenti, che dopo la guerra di mafia dei primi anni Ottanta, che aveva interessato anche la sua provincia, erano diretti: quello di Castelvetro da MESSINA DENARO Francesco, che rivestiva anche dal 1981/1982 la carica di rappresentante provinciale, anche se per la sua età avanzata era di fatto sostituito dal figlio Matteo; quello di Mazara dallo AGATE, sostituito durante la carcerazione dalle persone sopra indicate; quello di Alcamo da MILAZZO Vincenzo; quello di Trapani da VIRGA Vincenzo.

Le dichiarazioni rese sugli argomenti attinenti alla struttura ed all'organigramma di COSA NOSTRA dal SINACORI hanno trovato piena conferma in quelle rese da PATTI Antonio e dal BRUSCA e sono senz'altro adeguate al ruolo di rilievo rivestito dallo stesso nell'ambito di questa organizzazione criminale.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Il contributo del SINACORI è stato, inoltre, significativo in relazione all'incarico ricevuto insieme ad altri consociati della sua stessa provincia e di quella di Palermo per seguire in Roma i movimenti di Giovanni FALCONE e dell'allora Ministro della Giustizia Claudio MARTELLI, nonché di giornalisti assai noti quali Maurizio COSTANZO ed Andrea BARBATO, in vista della preparazione di attentati ai loro danni, che possono ricondursi alla strategia stragistica, come si dirà specificamente in seguito.



CAPITOLO TERZO

L'art. 192 del codice di procedura penale: i riscontri

Paragrafo I. Passando adesso all'esame della problematica riguardante il controllo dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie mediante gli elementi di riscontro esterni alla dichiarazione, appare opportuno sia pur sinteticamente richiamare alcuni dei più significativi orientamenti giurisprudenziali, prima di dare conto dei criteri adottati da questa Corte.

In proposito giova preliminarmente ricordare che, se anche, per ovvie ragioni di ordine logico e pratico, la verifica dell'attendibilità intrinseca e quella concernente la sussistenza di elementi estrinseci di riscontro vanno eseguite separatamente, appare innegabile che i due profili dell'indagine si condizionano reciprocamente, e ciò non già nel senso che l'esito pienamente positivo dell'uno possa rendere superfluo l'altro, bensì nel senso più limitato per cui un esito altamente positivo per uno dei due profili fa apparire sufficiente un controllo meno rigoroso dell'altro, e viceversa un controllo con esiti incerti di uno dei due profili rende maggiormente pressante l'esigenza di una più rigorosa verifica dell'altro (cfr. per tutte la già ricordata sent. della Cass. Sez. V, 22.1.1997, Bompressi ed altri) .

In ordine alla natura di tali riscontri e' stato chiarito anzitutto che gli elementi cui fa riferimento la citata norma, da valutare unitamente



alle dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in procedimento connesso, non sono predeterminati nella loro specie e qualità e pertanto possono essere, in via generale, di qualsiasi natura, purché idonei a confermare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria; inoltre essi non devono necessariamente avere l'idoneità a fornire la dimostrazione di per sé della colpevolezza della persona accusata dal dichiarante, dato che in tal caso non vi sarebbe bisogno delle accuse di quest'ultimo e la disposizione di cui al comma secondo del medesimo articolo sarebbe del tutto inutile (cfr. la già ricordata sent. della Corte di Cass. a Sez. U. n. 2477 del 20.2.1990, Belli). Ed anche più di recente è stato ribadito che "la funzione processuale degli altri elementi di prova è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al *thema decidendum* non da soli, ma in riferimento alla chiamata (Cass. Sez. VI, 22.1.1997, Dominante).

Se, pertanto, può ritenersi senz'altro consolidato l'indirizzo giurisprudenziale per cui non sussiste la necessità che i riscontri esterni abbiano essi stessi natura di prova, cioè di elemento atto di per sé solo a dimostrare la responsabilità penale della persona accusata dal collaborante, varie altre incertezze interpretative



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

residuano però in ordine ai predetti riscontri, come si dirà nei successivi paragrafi.



Paragrafo II. Una tesi che può ritenersi disattesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione è quella secondo cui “gli altri elementi probatori” cui fa riferimento il terzo comma dell’art. 192 non possano essere costituiti da dichiarazioni di altri collaboratori di Giustizia, sia perché il dato testuale richiederebbe che il riscontro sia di altra natura rispetto alla dichiarazione da riscontrare, sia perché il sospetto intrinsecamente connaturato a tali elementi probatori li renderebbe inidonei a costituire un riscontro sul quale fondare un’affermazione di responsabilità. E, invero, sia l’una che l’altra argomentazione non appaiono condivisibili. Sotto il profilo testuale deve, infatti, rilevarsi che l’espressione usata dal legislatore non autorizza di per sé una tale conclusione, in quanto essa si limita a richiedere la sussistenza di un “altro” elemento probatorio rispetto a quello da verificare, e cioè postula l’esigenza di un dato probatorio aggiuntivo ed ulteriore rispetto alla prima dichiarazione accusatoria, mentre non richiede affatto che tale secondo elemento sia di natura diversa dal primo.

L’altro argomento, invece, risente di impostazioni ideologiche che non sono in sintonia con il sistema legislativo vigente, che non può dirsi improntato ad una tale sfiducia nei confronti della dichiarazione accusatoria di questi soggetti da esigere che almeno uno degli



elementi probatori posti a base dell'affermazione di colpevolezza non sia costituito da una dichiarazione siffatta.

La norma in esame, invero, si limita ad esigere un controllo esterno dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria resa da un determinato collaborante, e tale funzione può ben essere assolta dalla dichiarazione di altro collaborante, che non abbia concertato con il primo il contenuto della sua dichiarazione e non si sia adeguato supinamente alla medesima. Appare infatti logico ritenere che se due dichiarazioni tra loro autonome risultano convergenti nel loro nucleo essenziale, ciò non può essere dovuto ad un caso fortuito bensì alla veridicità dell'episodio riferito, atteso che la verità di un fatto storico è una sola mentre infinite sono le versioni mendaci che di esso possono essere date.



Paragrafo III. Più controversi sono, invece, i requisiti richiesti affinché le c.d. dichiarazioni accusatorie incrociate possano tra loro reciprocamente riscontrarsi. Se, infatti, è avvertita in modo unanime l'esigenza di verificare l'insussistenza di intese fraudolente tra i diversi dichiaranti al fine di concertare una comune versione dei fatti, analoga concordanza di opinioni non sussiste, ad esempio - nell'ipotesi di dichiarazioni rese in tempi diversi - sulla questione relativa alla possibilità di utilizzare come riscontro le dichiarazioni di un collaborante che abbia avuto modo di conoscere le prodezze dell'altro su di un medesimo episodio. Ma l'opinione di chi tende senz'altro ad escludere in tal caso valore di riscontro alla dichiarazione successiva appare frutto di una semplicistica generalizzazione, che può avere l'effetto di vanificare ingiustificatamente un dato probatorio che può essere anche importante. E, invero, ciò che rileva non è tanto la possibilità che un soggetto abbia avuto di conoscere l'altra dichiarazione, bensì l'esistenza o meno da parte sua di un'autonoma conoscenza del fatto storico e la sua volontà di riferirlo secondo quelli che sono i suoi dati conoscitivi, senza farsi condizionare dal racconto altrui. Non v'è dubbio che in tale materia il compito del Giudice è particolarmente delicato e che egli deve far ricorso al suo acume ed alla sensibilità derivantegli dall'esperienza professionale per condurre tale accertamento con spirito critico immune da pregiudizi, dando poi



conto attraverso la motivazione del rigore logico al quale ha improntato il suo percorso decisionale. Ma è innegabile che la difficoltà di tale compito, nel quale si esprime il libero convincimento del Giudice - principio questo per nulla rinnegato dal legislatore del codice di rito vigente - non può costituire un alibi per sottrarsi alle proprie responsabilità, che sono quelle di esaminare e vagliare con attenzione tutti gli elementi probatori che l'istruzione processuale offre, senza ingiustificate rinunce od omissioni, prima di pervenire ad una decisione che può essere giusta solo se fondata su un esame completo e scrupoloso di tutti i dati. Del resto, a parte le peculiarità che ogni singolo caso presenta, non mancano indici rivelatori delle effettive conoscenze e volontà del dichiarante, perché chi vuole spacciare per conoscenze dirette le notizie apprese da altri ovvero chi vuole adeguarsi supinamente alle altrui dichiarazioni, tende a riferire i fatti in modo meccanico, come una lezione imparata a memoria, e non possiede l'autonomia espositiva e la ricchezza di dettagli che caratterizzano il racconto di chi ha vissuto direttamente l'esperienza narrata. Deve inoltre tenersi conto del fatto che uno stesso episodio viene sempre vissuto da ogni persona in modo diverso - a seconda della prospettiva in cui lo collocano il suo ruolo, le sue conoscenze pregresse, i sentimenti personali con cui ha recepito il fatto - e tale complesso di dati è irripetibile per ciascun individuo, sicché due persone diverse non potranno mai raccontare nello stesso modo il



medesimo episodio, se entrambe lo hanno direttamente vissuto. E proprio la identità del nucleo centrale del racconto, unitamente a quelle differenze sulle circostanze di dettaglio che sono giustificate dalla summenzionata diversità di prospettiva, costituiscono la più significativa conferma dell'autonomia delle diverse dichiarazioni e della loro veridicità, ed in tal senso va inteso, ad avviso della Corte, il requisito della convergenza delle diverse dichiarazioni accusatorie.

Naturalmente i detti elementi rivelatori di autonomia dovranno attenere alle dichiarazioni successive valutate nel loro complesso e non certo a ciascun singolo elemento delle dichiarazioni stesse, sicché, una volta accertata l'esistenza di elementi obiettivi rivelatori di autonoma conoscenza del fatto gli stessi rifletteranno il loro effetto sintomatico di autonomia della conoscenza anche per i profili soggettivanti.

Appare, pertanto, condivisibile quella giurisprudenza che non esclude il valore probatorio di riscontro delle dichiarazioni rese da un soggetto che abbia potuto avere conoscenza anche processuale delle altrui dichiarazioni sul medesimo fatto (cfr. per tutte Cass. sez. 6, n. 295 del 16.1.1995, Di Gregorio ed altri).

Per quanto poi attiene al requisito della c.d. convergenza del molteplice è stato esattamente rilevato che " l'esigenza che le plurime dichiarazioni accusatorie per costituire riscontro l'una dell'altra siano convergenti non può implicare la necessità di una loro totale e



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

perfetta sovrapposibilità – la quale potrebbe anzi costituire motivo di sospetto – dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del *thema probandum*, fermo restando il potere-dovere per il giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o quanto meno di suggestioni o condizionamenti, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza” (Cass. Sez. I, 20.2.1996, Emmanuello).



Paragrafo IV. Un altro profilo da attenzionare particolarmente è quello della valenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti che hanno ad oggetto circostanze a loro note non per scienza diretta ma solo "de relato". E' ben vero che in tali ipotesi, di regola, la prima ricerca di riscontro dovrà orientarsi, secondo quanto impone del resto la norma di cui all'art. 195 c.p.p., verso la fonte dalla quale il dichiarante assume di avere avuto la notizia in questione. Tuttavia il fatto che tale fonte possa o non essere identificabile o non essere assunta perché deceduta o, ancora, possa non confermare la circostanza, non si ritiene che senz'altro debba far perdere efficacia probatoria all'indicazione del collaborante ed esaurire, quindi, il compito del Giudice, ma impone solamente la ricerca di ulteriori elementi di riscontro esterno desumibili "aliunde". E' da sottolineare, in particolare, che non potrebbe trovare giustificazione alcuna l'automatica esclusione di rilevanza di un'indicazione accusatoria "de relato" per il solo fatto che la fonte principale non ne dia conferma, particolarmente ove ciò possa trovare facile spiegazione o nel fatto che tale fonte sia un coimputato o, addirittura, la stessa persona accusata - che per motivi ovvi hanno interesse e facoltà di non rendere dichiarazioni a loro sfavorevoli - o anche testi gravitanti in ambienti caratterizzati da timori ed omertà. Del resto, se così non fosse e se necessitasse comunque la conferma



da parte della fonte principale, l'indicazione del collaborante finirebbe col rimanere superflua, attesa l'esistenza di altra prova. Il problema, quindi, ad avviso della Corte, si pone in questi casi in termini di accertamento di un duplice profilo, da una parte della affidabilità del soggetto collaborante, in relazione al quale va effettuata una scrupolosa valutazione della sua attendibilità intrinseca, un'attenta ricerca del riscontro esterno, una valutazione ancor più scrupolosa e puntuale del riscontro medesimo; dall'altra di affidabilità della fonte da cui il dichiarante ha ritratto le proprie conoscenze, per verificare se la stessa poteva possedere dette informazioni, se queste ultime possono essere il frutto di errori di percezione, se, infine, essa potesse avere avuto interesse a fornire una falsa versione dei fatti a colui che poi ha reso la dichiarazione accusatoria (cfr. in senso conforme su tutti i problemi su accennati, riguardanti la deposizione "de relato", Cass. sez. 2, n. 5560 del 18.4.90, Stigliano; Cass. sez. 1, n. 1231 del 4.4.1991, Clemente; Cass. sez. 5, n. 4794 del 30.4.91, Caruso; Cass. sez. 1, n. 4689 del 15.4.92, Baroldi; Cass. sez. 1, n. 4153 del 7.4.92, Barbieri; Cass. sez. 1, n. 7946 del 10.7.92, Aversa; Cass. sez. 5, n. 2381 dell'11.3.93, Madonia; Cass. sez. 5, n. 3908 del 26.4.93, Bevilacqua; Cass. sez. 5, n. 4144 del 17.12.96, Mannolo).

Su di un aspetto peculiare della problematica della deposizione "de relato" che ha particolare rilevanza nel presente processo merita poi di essere segnalata, in quanto pienamente condivisibile, la sentenza



della Cass. sez. I, n. 11344 dell'11.12.93, Algramati, secondo la quale "in materia di valutazione della prova orale, costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune". Detta sentenza, dettata in materia di associazione terroristicamente eversiva, appare senz'altro applicabile alle associazioni di tipo mafioso, anch'esse caratterizzate da una struttura gerarchica in virtù della quale di regola i singoli affiliati non forniscono informazioni false agli altri consociati, e tanto meno ai capi del loro gruppo, in ordine ai fatti illeciti dagli stessi posti in essere, tenuto conto del comune interesse dei membri del gruppo ed in particolare degli organi di vertice allo svolgimento di tale attività illecita e delle sanzioni assai gravi che possono essere applicate nel caso in cui il mendacio venga scoperto.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Va, altresì, segnalata in materia la sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, n. 3944 del 23.11.94, Bono, che ha esattamente statuito che non riveste natura di dichiarazione “de relato” ma di notizia appresa per conoscenza diretta quella proveniente dal collaborante che riferisca che un determinato individuo gli è stato presentato formalmente da terzi quale “uomo d’onore”.



Paragrafo V. Ma la problematica probabilmente più complessa in materia è quella riguardante la rilevanza e la portata dei c.d. riscontri individualizzanti, che riguardano cioè le persone accusate dal propalante. Al riguardo, l'unico aspetto della questione sul quale può ritenersi consolidato l'indirizzo giurisprudenziale del Giudice di legittimità è quello per cui non si ritiene sufficiente la sussistenza di riscontri esterni sulla dinamica e le varie circostanze oggettive dell'episodio criminoso riferito dal dichiarante per ritenere dimostrata anche la colpevolezza di coloro che sono stati indicati quali autori del reato. E, in effetti, anche nell'ipotesi in cui le circostanze oggettive riferite dal dichiarante non fossero conoscibili da chiunque e le medesime venissero confermate da elementi esterni, ciò dimostrerebbe soltanto che il predetto dichiarante è l'autore o uno dei coautori del fatto o persona a lui molto vicina e che egli conserva di tale accadimento un ricordo esatto. Ma se il riscontro esterno deve servire a confermare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, come prescrive la legge, tali conferme non possono ritenersi sufficienti, perché il nucleo essenziale di una tale dichiarazione è costituito proprio dall'individuazione delle persone accusate di essere autori del fatto e non può ritenersi quindi ammissibile che in mancanza di una qualsiasi conferma sulla attendibilità del dichiarante



su questa parte fondamentale delle sue dichiarazioni possa affermarsi la penale responsabilità di chiunque.

Ma ciò detto in ordine alla necessità del c.d. riscontro individualizzante, deve rilevarsi che la giurisprudenza è divisa in ordine all'esigenza o meno che il predetto riscontro riguardi ognuno degli accusati per uno stesso fatto criminoso ovvero anche solo uno o qualcuno di essi.

Una considerevole parte della giurisprudenza ritiene, infatti, che la dichiarazione accusatoria che necessita di riscontri esterni a norma dell'art. 192 c.p.p. è quella che concerne la singola persona chiamata in causa e che se anche fosse confermata la veridicità dell'accusa del collaborante nei confronti di alcuni dei correi non si avrebbe una sufficiente garanzia della sua veridicità nei confronti degli altri (cfr. in tal senso Cass. sez. I, n. 9818 del 7.7.90, Lucchese; Cass. sez. I, n. 16464 del 14.12.90, Andraous; Cass. sez. I, n. 682 del 26.1.93, Gesso; Cass. Sez. II, 1.3.1996, Pizzata; Cass. sez. I, n. 6277 del 22.6.96, Sergi; Cass. sez. II, n. 9646 del 12.11.96, Samperi; Cass. sez. II, n. 10469 del 6.12.96, Arena).

Secondo altro orientamento giurisprudenziale, invece, la dichiarazione accusatoria può ritenersi validamente riscontrata allorché essa abbia ricevuto conferma sulla persona anche di uno solo degli accusati, come nell'ipotesi in cui quest'ultimo si limiti a confessare le sue responsabilità senza chiamare in causa altri, sempre che non



emergano dagli atti elementi contrari all'attendibilità della dichiarazione accusatoria nei confronti di qualcuno degli altri chiamati (cfr. specificamente in tal senso Cass. sez. 5, n. 4855 del 4.4.90, Achilli e Cass. sez. 2, n. 7502 del 31.7.93, Piscitelli).

Ad avviso della Corte per una corretta soluzione del problema occorre muovere dal dato normativo, in base al quale il riscontro esterno non deve confermare la verità del fatto delittuoso, così come riferito dal collaborante nelle sue componenti oggettive e soggettive, bensì l'attendibilità della dichiarazione accusatoria resa dal predetto.

Se questo è vero, il riscontro, pur dovendo essere costituito da un dato certo ed ulteriore rispetto alla dichiarazione accusatoria, non deve necessariamente "porsi in diretto rapporto probatorio col fatto da verificare" ma può anche riguardare "circostanze che confermano la mera attendibilità del dichiarante" in ordine a quella determinata accusa (cfr. testualmente Cass. sez. 3, n. 1849 del 10.9.93, Villelli).

Indubbiamente "tale elemento di riscontro deve avere un connotato di specificità, e non risolversi in circostanze generiche quale è l'appartenenza dell'accusato a un gruppo o a una categoria di persone" (così la sentenza Andraous sopra ricordata), ma quando tali circostanze siano direttamente ed univocamente collegate con i fatti per cui si procede e siano intrinsecamente idonee a rafforzare l'accusa mossa dal collaborante nei confronti di alcuni dei soggetti, allora appare innegabile che l'attendibilità della complessiva dichiarazione



accusatoria, anche nella sua componente soggettiva, ha ricevuto una conferma. Ed appare innegabile che tale conferma, quanto meno sul piano logico-deduttivo ed a determinate condizioni, investe anche gli altri soggetti chiamati in causa dal dichiarante. Se, infatti, il riscontro esterno costituisce una forma di controllo atta a scongiurare il pericolo di accuse calunniose o erronee, non sembra dubbio che tale rischio si riduca sensibilmente nell'ipotesi in cui, dopo la dichiarazione accusatoria o comunque senza che il dichiarante ne fosse a conoscenza al momento in cui rendeva la dichiarazione, si rinvenissero elementi che dimostrino che lo stesso, per lo meno su alcuni dei soggetti accusati, ha detto il vero, sicché appare assai probabile che egli abbia di quel fatto un ricordo esatto e che il suo intento non sia quello di muovere accuse calunniose.

Prima di procedere ad ulteriori necessarie specificazioni sul punto, appare opportuno evidenziare in questo momento che la tesi sopra sostenuta, secondo cui è legittimo utilizzare il procedimento logico-deduttivo per ricavare in taluni casi la conferma delle dichiarazioni accusatorie su determinati soggetti, non va confusa con l'opinione, peraltro minoritaria e non condivisa da questa Corte, secondo cui il riscontro esterno richiesto dalla norma possa essere costituito anche solo da argomentazioni di carattere logico e non necessariamente da elementi di fatto. Quest'ultimo orientamento sembra, infatti, porsi in contrasto con il dettato normativo, perché in sostanza fa scaturire la



dimostrazione dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria solo da elementi che sono interni alla dichiarazione stessa e di cui viene utilizzato il valore sintomatico scaturente dalla dimostrazione di un certo fatto per inferirne la dimostrazione del fatto diverso da provare. Nelle ipotesi fatte sopra, invece, si muove dal presupposto dell'esistenza di un elemento certo, esterno alla dichiarazione accusatoria e inerente in modo specifico e diretto al fatto da provare, che sia idoneo a confermare la riferibilità di quel fatto ad almeno uno dei soggetti accusati dal collaborante, mentre il procedimento logico-deduttivo è utilizzato per ricavare da tali circostanze la conferma dell'accusa anche nei confronti degli altri chiamati.

Come si accennava sopra, tale operazione appare legittima solo a determinate condizioni, il cui scopo è quello di ridurre al di là del ragionevole dubbio i margini di errore giudiziario che possono scaturire da una dichiarazione erronea o falsa.

Sotto il primo profilo si rileva che i margini di errore sono tanto più esigui quanto più è alto il numero delle persone accusate dal collaborante per le quali esiste un riscontro esterno individualizzante rispetto al numero complessivo delle persone da lui accusate dello stesso fatto, così come appare indubbio che quando comunque sono numerose le persone coinvolte in un determinato episodio criminoso i margini di errore mnemonico aumentano, sicché in quest'ultimo caso si impone una cautela ancora maggiore rispetto a quella necessaria



quando gli autori del fatto sono in numero assai ridotto. Un'ulteriore garanzia è costituita dal fatto che il ricordo della partecipazione ad un certo episodio criminoso dei soggetti per i quali non sussistono riscontri individualizzanti sia ancorato a circostanze specifiche che abbiano contrassegnato la loro condotta, distinguendola da quella degli altri: nell'ipotesi, ad esempio, di indicazione di una pluralità di soggetti partecipanti ad una riunione nella quale si delibera un determinato omicidio, i margini di errore sono solitamente ampi, specie se il dichiarante ha partecipato a varie riunioni dello stesso tipo, ma se la partecipazione di quei soggetti ad una specifica riunione trova conferme esterne per un numero rilevante di loro e se per gli altri il dichiarante è in grado di indicare con precisione circostanze particolari che riguardano personalmente il loro intervento alla riunione, i margini di errore del ricordo possono ritenersi irrilevanti.

Ovviamente tutto ciò presuppone che il collaborante abbia manifestato di avere dell'intero episodio dei ricordi precisi e senza incertezze, che il controllo della intrinseca attendibilità della sua dichiarazione si sia concluso con esito altamente positivo e che più in generale il predetto collaborante abbia dimostrato di possedere delle buone capacità di ricordo.

E', altresì, evidente per contro che se dagli accertamenti compiuti emergono elementi che dimostrano l'inesattezza del ricordo del collaborante anche su una sola delle persone da lui chiamate in causa



o se comunque tali elementi giustificano il dubbio che il ricordo possa essere inesatto su una delle persone per le quali manca il riscontro esterno, allora tali elementi, contrapponendosi a quelli logico-deduttivi derivanti dalle intervenute conferme su alcuni dei soggetti accusati, non consentiranno a questi ultimi di dispiegare la loro efficacia, sicché potrà ritenersi raggiunta la prova solo nei confronti delle persone per le quali residuano validi elementi diretti di riscontro.

Nell'ipotesi particolare in cui il riscontro delle dichiarazioni di un collaborante sia costituito dalle dichiarazioni di altro collaborante, che confermi la partecipazione al fatto solo per alcuni dei soggetti chiamati in causa dal primo, occorre distinguere il caso in cui tale parziale convergenza sia giustificata dal fatto che il secondo abbia una conoscenza circoscritta dei fatti riferiti, per essere intervenuto solo in qualcuna delle fasi in cui si è articolato l'episodio criminoso, fase alla quale non abbiano preso parte tutti gli autori del fatto, dall'altro caso in cui, invece, entrambi riferiscano di uno stesso momento della vicenda criminosa, fornendo però indicazioni solo parzialmente coincidenti. Nel primo caso, infatti, non sussiste in realtà alcun contrasto tra le due dichiarazioni e possono ben utilizzarsi, verificandosi le particolari condizioni di cui si è detto, le convergenze parziali per trarne sul piano logico la conferma della complessiva attendibilità della dichiarazione accusatoria più ampia. Nel secondo caso, invece, le rilevate divergenze non legittimano l'estensione della



prova mediante il summenzionato procedimento logico-deduttivo ed anzi si impone un più accurato controllo per verificare se tali divergenze derivino da circostanze che possano inficiare il parziale riscontro verificatosi, ovvero siano da imputare solo ad un ricordo lacunoso.

Per quanto poi attiene al secondo profilo della garanzia dalla dichiarazione calunniosa del dichiarante, deve rilevarsi che l'anzidetta estensione della prova con il ricorso al procedimento logico-deduttivo non comporta margini apprezzabili di un rischio del genere quando non siano emersi concreti e fondati elementi di sospetto circa intenti calunniatori del dichiarante né ai danni dell'accusato per il quale non sussistono elementi di riscontro né ai danni di qualsiasi altro soggetto da lui chiamato in causa, e ciò sia con riferimento alla dichiarazione accusatoria specifica sia in relazione a qualsiasi altra dichiarazione dallo stesso resa.

In definitiva, nell'ipotesi di un collaboratore di elevata affidabilità generale e le cui dichiarazioni accusatorie sul singolo episodio abbiano superato con esito altamente positivo il vaglio di attendibilità intrinseca, appare legittimo ritenere che la sussistenza di validi elementi di riscontro individualizzante su un numero significativo di accusati, confermando la particolare attendibilità specifica delle sue dichiarazioni, autorizzi a ritenere provata la colpevolezza anche degli altri, purché si verifichino al contempo le condizioni sopra specificate



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

che facciano escludere apprezzabili margini di errore e di falsità. Se, invece, qualcuno di tali presupposti non ricorre, la necessaria cautela del giudizio, a garanzia del fondamentale diritto di libertà dell'individuo, impone di ritenere provate solo quelle dichiarazioni accusatorie per le quali sussiste un idoneo riscontro esterno individualizzante.



PARTE SECONDA

LA STRAGE

CAPITOLO PRIMO

L'ULTIMO PERIODO DI VITA DI PAOLO BORSELLINO E LA STRAGE

Paragrafo primo: l'ultimo periodo di vita di Paolo BORSELLINO

L'indagine sulle abitudini di Paolo BORSELLINO, unitamente a quella sui suoi ultimi giorni di vita, appare utile per disporre di elementi di valutazione critica delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che assumono di avere partecipato direttamente alla fase esecutiva della strage, allo scopo di verificare l'attendibilità della tesi d'accusa e della correlativa ricostruzione dei fatti.

Per tale indagine appaiono utili svariati mezzi di prova esistenti agli atti: la testimonianza della signora Agnese BORSELLINO, moglie del magistrato scomparso, quelle degli agenti usualmente adibiti al servizio di scorta e di amici del medesimo, l'esame della copia dell'agenda appartenuta al magistrato e da questi puntualmente



annotata, tanto che gli appunti più recenti arrivano sino al giorno 17 luglio¹.

La signora Agnese PIRAINO BORSELLINO, nell'udienza del 23.3.1995², ha riferito che il marito soleva recarsi ogni domenica alla messa nella chiesa ubicata di fronte alla loro abitazione; per motivi di sicurezza, dopo la strage di Capaci, davanti all'abitazione e alla chiesa era stata istituita una «zona rimozione», nella quale non venivano parcheggiate autovetture, con una postazione di tutela fissa davanti all'ingresso del palazzo; il dott. BORSELLINO si recava in chiesa di solito accompagnato dagli agenti di scorta, ma in passato – prima della strage di Capaci - talvolta vi si era recato anche da solo; invece, negli ultimi tempi, il breve percorso era stato coperto anche a bordo dell'auto blindata.

Ha detto di avere appreso dal marito che, circa dieci giorni prima che avvenisse la strage, era venuto a Palermo il capo della Polizia, il quale - nel corso di una breve visita in Procura - si era accorto che l'ufficio del marito era un luogo vulnerabile:

TESTE PIRAINO: (...) ... *il capo della Polizia è arrivato a Palermo, ha fatto un giro in Procura e si è accorto che alle spalle di mio marito*

¹ La copia dell'agenda appartenuta a Paolo BORSELLINO è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento dopo la testimonianza della signora Agnese PIRAINO BORSELLINO, nel processo celebrato nei confronti di SCARANTINO Vincenzo+3 (n. 9/94 R.G.C.Ass.) e da questo acquisita ex art. 234 C.P.P.

² La teste è stata escussa nel procedimento nei confronti di SCARANTINO Vincenzo+3; il relativo verbale è stato acquisito ex art. 238 C.P.P.



c'era un vetro normale e allora lui si è lamentato come mai nessuno si fosse accorto che c'era questo vetro, enorme ma un vetro normale, e allora subito ha fatto mettere il vetro blindato nella stanza di mio marito...

(...)

TESTE PIRAINO: (...) *Mio marito era più sicuro o si sentiva più sicuro quando era fuori la città di Palermo, che quando si trovava in città. Era molto preoccupato per la sua incolumità e la nostra. Ed era anche disposto a sottoporsi a qualsiasi sacrificio pur di salvarsi, pur di salvare gli uomini della sua scorta, pur di salvare la nostra famiglia.*

(...)

P.M. PALMA: *Sì, ma questa preoccupazione di suo marito...*

TESTE PIRAINO: *Però era sotto gli occhi di tutti che il secondo birillo che doveva crollare era mio marito. Era una sensazione diffusa, anche ai non addetti ai lavori...»³.*

(...)

P.M. PALMA: *Ma suo marito dopo la strage di Capaci si sentiva maggiormente esposto e le aveva esternato questa preoccupazione?*

TESTE PIRAINO: *Sì, era preoccupatissimo, era preoccupatissimo e mi diceva: «Sino a quando ci sarà Giovanni vivo mi farà da scudo». Giovanni è morto ed era sì, molto, molto preoccupato. Mi diceva: «Faccio una corsa contro il tempo, devo lavorare, devo lavorare*

³ Verbale cit. nel testo, pp. 8-9.



tantissimo e se mi fanno arrivare... Io ho capito tutto della morte di Giovanni»...

(...)

TESTE PIRAINO: *... Mi parlava poco del suo lavoro. Mi ha raccontato una cosa che l'ha turbato moltissimo, e forse è stata l'unica volta che ha litigato con il Procuratore. Quando siamo stati a Bari e siamo ritornati da Bari, abbiamo sostato nella stanzetta Vip dell'aeroporto di Punta Raisi, ci ha avvicinati il ministro ANDO', c'era con noi anche la dottoressa Liliana FERRARO; ad un certo momento mi allontanano da mio marito perché il ministro ANDO' doveva parlare con lui e resto a parlare con la dottoressa Liliana FERRARO, dovevamo prendere l'ultimo aereo, il ministro ANDO' dice a mio marito: «So che è arrivata una lettera bruttissima di minacce contro di lei, di morte, oltre che un rapporto del ROS dei Carabinieri. E c'è anche una minaccia per me. Però per lei che cosa hanno fatto? Ci sono state delle indagini, che cosa avete fatto?», allora mio marito si stravolge perché... mio marito questo me l'ha raccontato perché non hanno voluto che io assistessi a questa conversazione, ma ero a due passi da lui, l'ho visto completamente stravolto. (Dice) «Guardi, il Procuratore... questa lettera è arrivata a lui, ma il Procuratore non mi ha assolutamente informato di questa lettera dove si diceva che mi stavano... che mi stanno uccidendo e cose varie». E la mattina del lunedì mio marito va dal Procuratore e si ribella da morire, indignatissimo perché una cosa*



che così personalmente lo riguardava, di una certa gravità, era stato tenuto completamente al buio di tutto. Lui ha farfugliato qualche cosa, non so come si è difeso, ma mio marito mi racconta, perché è tornato a casa con la voce un po' rauca perché forse aveva anche urlato e mi ha raccontato questo che io sto dicendo...⁴.

La teste ha riferito anche che il marito aveva sempre avuto molte attenzioni e cure nei riguardi dell'anziana madre, la signora Maria Lepanto, alla quale soleva fare visita piuttosto spesso.

La madre di Paolo BORSELLINO abitava da parecchi mesi presso la figlia Rita BORSELLINO, in via D'Amelio, mentre in precedenza era stata presso la figlia Adele; il dott. BORSELLINO andava a far visita alla madre tutte le domeniche, la mattina dopo la messa, ma vi andava anche talvolta durante la settimana, specialmente quando la madre non si sentiva bene.

La teste Adele BORSELLINO, sorella del magistrato ucciso, nell'udienza del 5.4.1995⁵, ha riferito che sua madre abitava a periodi alterni a casa sua e di sua sorella Rita BORSELLINO; negli ultimi anni, però, la teste - pur sottolineando che non vi erano regole o abitudini fisse - ha riferito che la madre abitava prevalentemente a casa sua, andando a casa della figlia Rita soltanto per i fine settimana, all'incirca dal venerdì o sabato fino al martedì successivo.

⁴ Verbale cit. nel testo, pp. 11-14.

⁵ Come sopra, nota 2.



Ha poi aggiunto che il fratello Paolo veniva regolarmente a fare visita alla madre - quando era presente a casa sua - la domenica mattina, prima di recarsi a messa; egli si faceva vedere anche durante i giorni feriali, se la madre non si sentiva bene o necessitava di qualcosa; comunque, telefonava molto spesso - anche quando lavorava a Marsala - perché si occupava assiduamente della salute della madre.

La teste Rita BORSELLINO, anch'essa sorella del magistrato ucciso, nell'udienza del 7.12.1994⁶, ha riferito che sua madre abitava presso di sé, in via D'Amelio, in alternanza con periodi trascorsi nell'abitazione della sorella Adele.

Nei mesi di giugno e luglio del 1992 la madre si era trattenuta presso la sua abitazione circa un paio di volte al mese, ogni volta per il tempo di circa due o tre giorni. La teste ha precisato che l'ultima volta, nel periodo che qui interessa, la madre si era stabilita a casa sua circa un paio di giorni o - al più - una settimana prima della strage.

Quando la madre abitava in casa sua, suo fratello Paolo veniva spesso a farle visita e lo stesso faceva - per quanto le risulta - quando la madre stava dalla sorella Adele.

Dall'esame delle annotazioni vergate da Paolo BORSELLINO sulla propria agenda, comprendenti la data, l'ora e il luogo di ciascuna delle visite alla madre, emerge che egli si era recato molto spesso a

⁶ Come sopra, nota 2.



visitarla nel corso del 1992, e precisamente: sei volte nel mese di gennaio (di cui tre di domenica); quattro volte nel mese di febbraio; sei volte nel mese di marzo (di cui quattro di domenica); cinque volte nel mese di aprile (di cui quattro di domenica); cinque volte in maggio (due di domenica); tre volte nel mese di giugno (tutte di domenica); infine, una volta la domenica 5 luglio.

Inoltre, va osservato che le visite infrasettimanali avvenivano in giorni sempre diversi e in orario pomeridiano, mentre le visite domenicali venivano effettuate la mattina tra le ore 9.00 e le ore 10.00, ad eccezione delle visite fatte il 1° marzo e di quella fatta il giorno della strage.

Infine, va notato che, a partire dalla visita fatta nel giorno di domenica 31 maggio 1992, tutte le successive visite compiute da Paolo BORSELLINO alla madre avvennero dalla sorella Rita in via D'Amelio.

Il teste Giuseppe TRICOLI, amico del magistrato scomparso, nell'udienza del 7.12.1994⁷, ha dichiarato che Paolo BORSELLINO negli anni precedenti soleva risiedere durante il periodo estivo con la propria famiglia nell'abitazione sita a Villagrazia di Carini, come del resto anch'egli faceva.

Però all'inizio dell'estate di quell'anno Paolo BORSELLINO disse all'amico che per motivi di sicurezza non sarebbe venuto stabilmente

⁷ Come sopra, nota 2.



a Villagrazia di Carini e, infatti, poté notare che nel periodo precedente la sua scomparsa venne solo saltuariamente.

Il teste Vincenzo BARONE, anch'egli amico del magistrato, nell'udienza dell'8.2.1995⁸, ha ricordato che quando avvenne la strage il magistrato e la sua famiglia non si erano ancora stabiliti in permanenza a Villagrazia, come invece avevano fatto nelle estati precedenti.

Il teste Nicola Francesco CATANESE, nell'udienza del 16.3.1995⁹, ha ricordato che davanti all'abitazione del magistrato era stato istituito un posto fisso di controllo, affidato ad agenti della Polizia di Stato; ha aggiunto che Paolo BORSELLINO si recava ogni domenica alla messa nella chiesa sita di fronte all'abitazione, il cui ingresso però non era ubicato sulla via Cilea, ma sulla strada parallela a questa e dunque nel raggio di osservazione del posto fisso di scorta ricadeva unicamente la parte retrostante dell'edificio sacro.

Ha aggiunto di avere personalmente segnalato - ma solo oralmente - la necessità di istituire una «zona rimozione» nello spazio antistante l'abitazione della sorella di Paolo BORSELLINO, in via D'Amelio, precisando di non sapere se qualche suo collega avesse inoltrato una richiesta formale in tal senso.

Il teste Roberto FALCONE, agente scelto di P.S. già in servizio all'epoca dei fatti al Reparto scorte della Questura di Palermo,

⁸ Come sopra, nota 2.

⁹ Come sopra, nota 2.



nell'udienza del 6.12.1994¹⁰, ha detto di avere fatto parte sporadicamente della scorta di Paolo BORSELLINO; in particolare, era stato addetto alla scorta con turno continuato nel periodo fra il 16 giugno e il 2 luglio del 1992.

Il teste ha riferito che il servizio di scorta del magistrato era assicurato da tre uomini, addetti stabilmente alla sua scorta, ai quali veniva affiancata una pattuglia della «volante», quando egli doveva uscire da casa; talvolta però la pattuglia non era disponibile.

Negli ultimi tempi, venne assicurata anche una scorta fissa aggiuntiva con altri tre uomini - con la sigla 11/bis - al posto della pattuglia della «volante», i cui addetti cambiavano continuamente.

A disposizione di Paolo BORSELLINO c'era anche un autista - tratto dal personale giudiziario - che però era in servizio unicamente nella mattina dei giorni feriali, cosicché negli spostamenti pomeridiani e in quelli dei giorni festivi Paolo BORSELLINO guidava personalmente la propria auto blindata.

La scorta della Polizia, anch'essa con una vettura blindata, seguiva l'auto del magistrato; la terza auto, invece, apriva il corteo, con funzione di «staffetta».

Paolo BORSELLINO era solito effettuare spostamenti costanti, che consistevano nel recarsi al suo ufficio sito al palazzo di giustizia ogni mattina alle 8.00 e nel rimanervi fino alle 14.00; il pomeriggio vi

¹⁰ Come sopra, nota 2.



faceva ritorno tra le 15.30 e le 16.00 e vi rimaneva fino alle 20.00; raramente usciva la sera, mentre andava con una certa regolarità a fare visita alla madre; la domenica invece il magistrato soleva recarsi alla messa nella chiesa sita di fronte alla sua abitazione.

Il teste ha riferito anche di avere appreso che erano state fatte alcune relazioni con le quali era stata chiesta, alle autorità competenti, l'istituzione di una «zona rimozione» davanti all'abitazione della sorella di Paolo BORSELLINO, in via D'Amelio.

Dichiarazioni corrispondenti, circa l'organizzazione del servizio di scorta di Paolo BORSELLINO, hanno reso anche i testi Francesco LOTA' nell'udienza del 16.11.1994 e Corrado GUARRASI nell'udienza del 16.3.1995, entrambi appartenenti nel periodo in esame al Reparto scorte della Questura¹¹.

Il teste Antonio VULLO, addetto alla scorta di Paolo BORSELLINO e unico superstite della strage, nell'udienza del 22.11.1994¹² ha riferito di avere notato, quando arrivò in via D'Amelio poco prima che si verificasse la strage, che lo spazio antistante l'abitazione della madre del magistrato era occupato da numerose autovetture in sosta e di avere appreso, in seguito, che prima della strage era stata chiesta - evidentemente, invano - l'istituzione di un'area di divieto di sosta con

¹¹ Per entrambi i verbali, vedi sopra, nota 2.

¹² Come sopra, nota 2. Sugli stessi temi il teste è stato escusso anche nel processo celebrato, per questi medesimi fatti, nei confronti di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.) nell'udienza del 28.12.1996 - acquisita anch'essa ex art. 238 C.P.P. - e nel presente processo, nell'udienza del 2.7.1998.



rimozione, per scongiurare l'eventualità di attentati in una zona che, data la frequenza delle visite del magistrato, ben poteva considerarsi «a rischio».

Riguardo alle misure di protezione adottate a favore di Paolo BORSELLINO, occorre ancora focalizzare l'attenzione sul loro mancato potenziamento, in relazione ai gravissimi rischi cui era esposta la vita del magistrato, ulteriormente aggravatisi dopo la strage di Capaci.

Invero, l'escussione di svariati testimoni ha dimostrato come Paolo BORSELLINO fosse perfettamente consapevole della misura del rischio che egli stava correndo, specialmente dopo la morte del collega Giovanni FALCONE.

Il grado di rischio che, dopo la strage di Capaci, stava correndo la vita di Paolo BORSELLINO era stato percepito anche da svariati colleghi magistrati e dagli stessi addetti alla sua tutela, a fronte del quale, però, sembra di dovere concludere che le uniche misure adottate per rafforzare la sicurezza di Paolo BORSELLINO siano state quelle, un po' improvvisate e comunque blande, riferite dai testi Agnese BORSELLINO e Roberto FALCONE.

Il teste Leonardo GUARNOTTA, nell'udienza del 2.12.1998, ha riferito che dopo la strage di Capaci l'attività investigativa del collega BORSELLINO era divenuta frenetica; pur essendo stato sempre una persona assai riservata, Paolo BORSELLINO un giorno gli confidò a tale proposito di volere proseguire il lavoro investigativo di Giovanni



FALCONE, dicendogli anche che temeva di non riuscire a concludere le indagini in tempo: «... *questo fu l'unico accenno che lui mi fece e dove manifestava la sua preoccupazione ed io ricordo che gli dissi in siciliano: 'Ma che vai dicendo, figurati, noi arriveremo alla fine sani e salvi'...*»¹³.

Il teste cap. Umberto SINICO, già in servizio alla Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Palermo, ha riferito che dopo la strage di Capaci venne svolta un'attività investigativa a largo raggio, volta anche a cercare di provocare dissociazioni all'interno di "Cosa Nostra"; per questo, vennero compiuti taluni colloqui investigativi, fra i quali ha ricordato quello che, alla metà di giugno del 1992, il mar. LOMBARDO, allora comandante della Stazione dei Carabinieri di Terrasini, fece al carcere di Fossombrone con un tale Girolamo D'ANNA, originario proprio di Terrasini e quindi conosciuto dal LOMBARDO; egli ebbe occasione di accompagnare il mar. LOMBARDO al carcere di Fossombrone, ma non assistette al colloquio.

TESTE SINICO: *All'uscita dal carcere... (...) il collega BAUDO ed io chiedemmo al maresciallo l'esito di questa... di questo colloquio investigativo intrattenuto con il D'ANNA ed il maresciallo ci disse... (...) che nell'ambito carcerario si insisteva molto nel dire che era prossimo un attentato anche al dottore BORSELLINO. E questa era la*

¹³ Verbale cit. nel testo, p. 45.



notizia che naturalmente ci faceva... ci ha fatto del male più delle altre. (...) Però... (...) ci colpì parecchio il discorso che riguardava invece questa voce ribadita nel circuito carcerario che la vittima immediatamente successiva al dottore FALCONE dovesse essere proprio il dottore BORSELLINO.

(...)

P.M. DI MATTEO: *Stava introducendo il tema di quello che poi avete fatto al vostro ritorno a Palermo.*

TESTE SINICO: *Sì. Allora, il giorno del ritorno a Palermo, mi pare che fosse nella tarda mattinata del giorno successivo alla... al colloquio di Fossombrone, andammo nell'Ufficio del Procuratore BORSELLINO, che era affollatissimo: c'erano sicuramente i miei colleghi della Sezione, c'era sicuramente il maresciallo CANALE e ritengo che ci fosse... fosse stato presente anche qualche collega del dottore BORSELLINO, però non saprei dire chi; probabilmente c'era il... non il dottor INGROIA, ma il dottor NATOLI forse, non... Adesso non riesco a ricordare bene chi fosse presente, comunque c'era anche qualche collega del Procuratore. E gli riferimmo, naturalmente... non c'era però il capitano BAUDO, c'era solo il maresciallo LOMBARDO. E gli riferimmo l'esito del colloquio soprattutto nella parte che lo riguardava, ed il Procuratore ci dette una risposta che considerammo assolutamente inaccettabile, tanto è vero che io personalmente ebbi anche un po' una reazione di disappunto nei suoi confronti. Ci disse,*



in pratica, che lui sapeva... questa cosa la sapeva già e che comunque doveva da... lasciare uno spazio al suo avversario per essere gradito, perché altrimenti avrebbe potuto subirne le conseguenze la sua famiglia. Come... come per dire che lui non adottava particolari cautele per timore che una possibile attività nei suoi confronti potesse essere trasferita nei confronti della famiglia, e questo lo preoccupava molto. Ed io gli dissi: «Va bene, Procuratore, allora a questo punto andiamo tutti a casa e cambiamo mestiere».

P.M. DI MATTEO: *Che cosa il dottor BORSELLINO vi disse che sapeva già?*

TESTE SINICO: *Che secondo lui il prossimo morto sarebbe stato lui. Ma questo ce lo disse anche in occasione della... dell'esposizione delle salme del dottore FALCONE, della... della dottoressa MORVILLO nella sala di ingresso del Palazzo di Giustizia. Noi ritenemmo che fosse un atteggiamento così, più che altro di sfogo, perché era molto turbato, ovviamente, dalla morte del collega e... ma lui con paca... anche se con pacatezza diceva: «Io sono sicuro che il prossimo sono io», in termini di certezza. Cercavamo di porre la domanda, come... per sapere quali... a seguito di quale ragionamento lui potesse trarre queste conclusioni, ma lui non... non l'ha mai esplicitato¹⁴.*

¹⁴ Verbale cit. nel testo, pp. 34-42.



Il teste Antonio VULLO, nell'udienza del 28.12.1996¹⁵, ha riferito che dopo la strage di Capaci, su richiesta del personale delle scorte, era stata aggiunta una seconda scorta con auto blindata, giacché «... si sapeva che dopo la strage di Capaci il personaggio più in vista era il Dottor BORSELLINO si chiedeva una maggiore, un maggior rafforzamento della scorta», al punto che «... molti colleghi dopo la strage di FALCONE avevano problemi a salire sulla macchina con, diciamo, di scorta del giudice BORSELLINO...»¹⁶.

Ancora a tale proposito, oggi suonano come un terribile atto di accusa le parole espresse dal teste Antonio INGROIA nell'udienza del 12.11.1997¹⁷, con riferimento all'iniziativa presa dopo la strage di via D'Amelio da otto magistrati della Procura di Palermo - fra i quali lo stesso INGROIA - di rassegnare le dimissioni in segno di protesta:

PRESIDENTE: *Abbiamo appreso da diversi testi, da varie fonti di un'intenzione esternata dal dottore BORSELLINO, in quel periodo successivo alla strage di Capaci, quell'espressione ricorrente: «Devo far presto». Lei ha avuto modo di riflettere su questo, di ricostruire quale potesse essere l'oggetto di questa espressione?*

TESTE INGROIA: *Ma sì. L'urgenza di BORSELLINO nasceva dal fatto di una, quella che dicevo prima, consapevolezza di una sua*

¹⁵ Cfr. la nota n. 10.

¹⁶ Verbale cit., pp. 37-38.

¹⁷ Escusso nel processo nei confronti di RIINA Salvatore+17; il relativo verbale è stato acquisito al presente processo ai sensi dell'art. 238 C.P.P.



successiva, continua e sempre più spiccata sovraesposizione. Quindi la consapevolezza che potesse venire il suo momento... il momento... potesse venire il momento della... della morte per lui, in qualsiasi momento, scusate il bisticcio.

(...)

AVV.SSA DI GREGORIO: *Abbiamo appreso, nel corso delle udienze di questo dibattimento, di un sopralluogo che il dottore BORSELLINO ha fatto fare accanto casa della madre in via D'Amelio, in fondo a via D'Amelio. Io desideravo sapere se, appunto, il giudice BORSELLINO con il dottore INGROIA ne ha mai parlato o se lui ha sentito mai accenni a questa situazione?*

TESTE INGROIA: *No, no, questa cosa non mi risulta. Io, peraltro, non sapevo neanche di questa abitudine, abbastanza frequente, del dottore BORSELLINO di recarsi ogni domenica dalla madre.*

(...)

P.M. DI MATTEO: *(...) Lei ha parlato di questa cosiddetta dimissione degli otto. (...) Le volevo chiedere se lei, intanto, faceva parte di questi otto; e, soprattutto, le volevo chiedere se il fatto che questa protesta, queste dimissioni fossero intervenute proprio subito dopo la strage di via D'Amelio avesse un'attinenza con la posizione proprio del dottor BORSELLINO, cioè se era una protesta, un'iniziativa collegata, eventualmente, a particolari problemi che aveva avuto il dottor BORSELLINO in ufficio?*



TESTE INGROIA: *Quindi, sì, io facevo parte dei cosiddetti otto sostituti dimissionari... (...) ... noi in quel documento segnalammo due cose principali: il primo, che il dottore BORSELLINO non era stato adeguatamente protetto, anzi non era stato assolutamente, benché fosse, per certi versi oramai, una vittima predestinata, cioè la strage di Capaci era in qualche modo imprevedibile, la strage di via D'Amelio era assolutamente prevedibilissima, perché gli stessi ragionamenti che Paolo BORSELLINO faceva con me erano ragionamenti che facevamo tutti, gli stessi ragionamenti che facevo io, quando gli dicevo: «Cerca di limitare la tua sovraesposizione», dovevano farli gli organi preposti alla sicurezza di Paolo BORSELLINO e gli organi preposti alla sicurezza di Paolo BORSELLINO dovevano sapere quali erano le abitudini di Paolo BORSELLINO e quindi dovevano sapere che Paolo BORSELLINO la domenica si recava sempre dalla madre. E, dopo la strage di CHINNICI con l'autobomba sotto casa e le modalità della strage di Capaci, non occorre neppure troppa fantasia per rendersi conto che uno degli obiettivi sensibili che andava adeguatamente protetto, quantomeno con una zona rimozione, era proprio via D'Amelio...¹⁸.*

Da quanto finora esposto si possono già trarre alcune conclusioni circa le valutazioni che gli attentatori devono aver compiuto per la

¹⁸ Cfr. verbale cit. alla nota che precede, pp. 77-82.



progettazione dell'azione stragista, in rapporto alle abitudini del magistrato e all'individuazione del luogo più adatto per colpirlo, posto che verosimilmente l'attentato al magistrato venne preceduto da uno studio delle sue abitudini di vita e delle misure di protezione che erano state adottate per proteggerlo.

Gli spostamenti tra l'abitazione e l'ufficio erano abituali ed avvenivano sempre negli stessi orari; tuttavia l'effettuazione dell'attentato lungo il percorso era ostacolata dal fatto che l'itinerario seguito per lo spostamento veniva continuamente variato: dunque, l'incertezza sul percorso che il magistrato avrebbe compiuto avrebbe comportato l'utilizzo di un numero di uomini maggiore di quello altrimenti necessario ed avrebbe anche incrementato il rischio di un fallimento dell'impresa, senza considerare che l'esecuzione nei punti di partenza e di arrivo del percorso (l'abitazione e il palazzo di giustizia) sarebbe stata ulteriormente ostacolata dall'esistenza di «zone rimozione» e dalla presenza continuativa di agenti di scorta.

Questi ultimi fattori negativi incidavano anche sulla possibilità di eseguire l'attentato lungo il percorso tra l'abitazione e la chiesa, che oltretutto era assai breve e, quindi, facilmente controllabile.

Al contrario, nell'estate del 1992 la frequentazione da parte di Paolo BORSELLINO dell'abitazione di Villagrazia di Carini non poteva considerarsi abituale e dunque l'esecuzione di un attentato in quel



luogo o lungo il percorso che il magistrato avrebbe seguito per recarvisi non doveva apparire attuabile.

La frequentazione da parte di Paolo BORSELLINO dell'abitazione della madre, invece, si prestava allo scopo avuto di mira dagli attentatori: infatti, le visite avevano un carattere di abitudine nella giornata di domenica, quando ella risiedeva di solito dalla figlia Rita nella sua casa di via D'Amelio e tale abitudine era sicuramente osservabile da parte del vicinato o da chi avesse studiato gli spostamenti del magistrato.

Invece, non si poteva dire altrettanto delle visite che il dott. BORSELLINO compiva alla madre quando questa risiedeva dalla figlia Adele, ossia, durante il periodo in esame, nei giorni feriali. Invero, anche se la signora LEPANTO soleva trascorrere periodi di tempo più lunghi in casa di quest'ultima, è stato accertato che le visite del magistrato alla madre durante i giorni feriali non avvenivano con regolarità.

In via D'Amelio, nello spazio antistante l'ingresso del condominio al civico 19, ove risiedeva la signora Rita BORSELLINO con la sua famiglia, non era stata istituita una «zona rimozione». Verosimilmente, tali considerazioni sono state alla base della scelta di tale luogo per l'uccisione del magistrato.

Per la ricostruzione degli spostamenti di Paolo BORSELLINO negli ultimi giorni di vita tornano utili le dichiarazioni della signora Agnese



BORSELLINO e le annotazioni vergate dal magistrato sulla propria agenda.

Nell'agenda di Paolo BORSELLINO sono annotati gli spostamenti fatti al di fuori della città di Palermo, che nell'ultimo periodo di vita furono piuttosto frequenti.

Infatti, la mattina del 9 giugno Paolo BORSELLINO si recò in aereo a Roma, rientrando la sera della stessa giornata; la mattina del 26 giugno partì dall'aeroporto di Punta Raisi alla volta di Bari, per poi recarsi a Giovinazzo, ove si trattenne fino a domenica 28 giugno, facendo poi rientro a Palermo nella serata dello stesso giorno.

Il 30 giugno si recò in aereo a Roma e rientrò a Palermo alle ore 20.00 del successivo 1° luglio. Al giorno 4 luglio l'agenda presenta l'annotazione di un viaggio fatto a Marsala, tra le ore 10 e le ore 14.

Il 6 luglio il dott. BORSELLINO partì col mezzo aereo alla volta della Germania, precisamente Francoforte e Mannheim, trattenendosi in quest'ultima città fino al giorno 9 luglio, quando ritornò con l'aereo a Roma; il giorno successivo si trattenne ancora nella capitale, dalla quale partì l'11 luglio alla volta di Salerno; infine, il 12 luglio raggiunse Napoli, da dove partì con l'aereo per fare rientro a Palermo. L'ultimo viaggio fuori città avvenne il 16 luglio, quando nella mattinata col mezzo aereo il dott. BORSELLINO raggiunse Roma, rientrando a Palermo il giorno successivo alle 15.



Sugli spostamenti fatti dal dott. BORSELLINO negli ultimi giorni di vita ha riferito il teste Francesco LOTA', nell'udienza del 16.11.1994¹⁹.

Ha riferito di avere fatto parte della scorta del magistrato ucciso nel pomeriggio di sabato 18 e nella mattina di domenica 19 luglio 1992.

Il pomeriggio di sabato iniziò il servizio di scorta tra le 15 e le 16, recandosi direttamente in via D'Amelio, dove il dott. BORSELLINO si era recato con una sola auto di scorta; venne avvertito dalla sala operativa di recarsi in tale luogo per iniziare il servizio.

Sul posto, dai colleghi apprese che il dott. BORSELLINO aveva dovuto raggiungere la madre all'improvviso e che pertanto non si era potuto attendere l'arrivo della seconda auto di scorta con il relativo equipaggio.

Era poi rimasto in via D'Amelio con i colleghi ad attendere, finché Paolo BORSELLINO era sceso in compagnia di un uomo sulla quarantina dai capelli brizzolati. Poi scortarono il magistrato fino ad una agenzia di viaggi in piazza Ignazio FLORIO, che però trovarono chiusa, e allora lo accompagnarono fino alla sua abitazione.

Intorno alle 20 Paolo BORSELLINO uscì nuovamente da casa e si recò, sempre sotto scorta, all'hotel "Astoria" in via Monte Pellegrino, dove incontrò una coppia di persone - forse marito e moglie - sui trentacinque anni, con i quali si intrattenne per circa un'ora; poi lo riaccompagnarono a casa.

¹⁹ Cfr. retro, nota 2.



Il teste ha proseguito dicendo che per l'indomani, domenica 19 luglio, gli era stato assegnato il servizio di scorta di Paolo BORSELLINO con turno dalle 7.20 e le 13.40. Per il servizio però non vi era una "nota specifica", nel senso che il magistrato non aveva già comunicato loro a quale ora avrebbe avuto bisogno di venire scortato negli spostamenti dalla propria abitazione.

Perciò egli attese nel proprio ufficio che Paolo BORSELLINO chiamasse e successivamente si recò in via Cilea. Intorno alle 8.00 il magistrato scese dalla sua abitazione in compagnia di una ragazza e disse che si sarebbero recati a Carini presso il suo villino.

Arrivati a destinazione Paolo BORSELLINO si cambiò e poi dopo circa mezz'ora si recò, sempre sotto scorta, con un suo amico fino al mare, con il quale salì su di una barca e prese il largo.

Ritornò a riva dopo poco tempo e fece rientro in casa. Dopo avere ricevuto – o fatto egli stesso, il teste non ha saputo precisarlo – una telefonata, Paolo BORSELLINO si recò a pranzare da amici in un villino sito nelle vicinanze del proprio.

Il teste ha detto di avere poi ricevuto il cambio alle 14.30 e quindi di non avere rivisto più Paolo BORSELLINO.

La teste Agnese PIRAINO BORSELLINO ha riferito che il marito, dopo essere rientrato da Roma nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, si sentì telefonicamente con la madre, che non stava bene. Allora, egli avrebbe dovuto accompagnare da lei, il giorno successivo, un suo



amico medico cardiologo, il dottor DI PASQUALE, che l'avrebbe visitata.

Purtroppo, però, il medico ebbe un contrattempo, perché gli si guastò l'automobile e perciò non lo poté accompagnare quel giorno e si dovette rimandare la visita alla domenica pomeriggio. Però andò ugualmente a visitare la madre il sabato pomeriggio, anche perché a casa loro vi era un suo cugino che ci teneva a fare visita anch'egli alla madre del magistrato.

La mattina di domenica 19 luglio, all'incirca alle 7.00, Paolo BORSELLINO ricevette una telefonata da parte del Procuratore GIAMMANCO, che lo lasciò molto turbato.

TESTE PIRAINO: ... *Avevamo in programma di andare a Villagrazia a fare una passeggiata e l'ho visto turbatissimo, ma non ha cambiato i suoi programmi; io sono andata avanti con un suo cugino e lui mi ha seguita in un secondo momento, alle 10.00 è arrivato a Villagrazia. Ha fatto la sua solita passeggiatina a mare, siamo stati a pranzo e durante la mattinata io non sono stata con lui, mi sono rivista a pranzo da amici nostri vicino casa ed ha ricevuto una telefonata di Manganelli che gli diceva che doveva partire per la Germania ed ha uscito fuori l'agenda rossa, dove lui annotava tutti i suoi spostamenti, tutti i suoi incontri, eccetera, e poi, subito dopo pranzo, è andato a riposare, anche se, vi dirò, quando io ho chiuso la casa, ho visto che*



c'erano tante cicche nel portacenere accanto al letto, comunque penso che avrà riposato, anche se un po' agitatamente perché... e poi è andato subito via alle quattro e io poi l'ho (seguito), sono andata a Palermo subito dopo perché lui aveva fretta perché doveva andare dalla mamma e poi dovevano andare a messa e poi doveva ritornare a casa perché doveva lavorare²⁰.

Il teste Pietro DI PASQUALE, nell'udienza del 18.1.1995²¹, ha riferito di essere stato amico di Paolo BORSELLINO e anche il cardiologo di fiducia di sua madre, la signora Maria LEPANTO. Egli soleva visitarla quando era necessario, alcune volte a casa propria, più spesso in via D'Amelio o nell'abitazione della figlia Adele.

Ha riferito il teste che all'incirca alle 13.00 di sabato 18 luglio Paolo BORSELLINO lo chiamò all'ospedale – dopo avere telefonato a casa e parlato con sua moglie – e gli disse che la madre non si sentiva bene e che vi era bisogno che la visitasse.

Egli propose di visitare la signora LEPANTO il lunedì successivo, 20 luglio, ma il magistrato gli rispose che per quel giorno aveva già un impegno fuori Palermo; rimasero d'accordo che si sarebbero risentiti telefonicamente quello stesso pomeriggio, per mettersi d'accordo.

²⁰ Verbale cit. sopra, p. 2.

²¹ Il teste è stato escusso nel processo n. 9/94 R.G.C.Ass. nei confronti di SCARANTINO Vincenzo+3; il verbale relativo è stato acquisito al presente processo ai sensi dell'art. 238 C.P.P.



Il teste ha proseguito riferendo che, quel pomeriggio, andò al mare e che poi fece rientro a casa più tardi del previsto, perché la sua auto ebbe un guasto. Allora, chiamò il dott. BORSELLINO a casa sua intorno alle 19.30: questi gli disse che stava per uscire da casa, perché aveva un appuntamento alle 20.00 all'hotel "Astoria" e che forse sarebbe passato a prenderlo a casa sua per portarlo da sua madre; in caso contrario, poiché il teste per la domenica mattina aveva già programmato una gita al mare con la famiglia, Paolo BORSELLINO gli disse che sarebbe venuto da lui domenica pomeriggio.

Dopo quella telefonata, non vide e non sentì più l'amico Paolo BORSELLINO.

Paragrafo secondo: la strage

Gli ultimi istanti di vita di Paolo BORSELLINO e degli agenti della scorta si riflettono nelle parole cariche di commozione pronunciate dall'agente Antonio VULLO, unico superstite della strage.

Il teste VULLO, nell'udienza del 22.11.1994²², ha riferito di avere preso servizio alle 12.45 e di avere avuto la comunicazione di portarsi

²² Cfr. retro, nota 2.



a Villagrazia di Carini, ove Paolo BORSELLINO si trovava con la sua famiglia.

Dal villino al mare il magistrato si allontanò per raggiungere l'abitazione della madre, in via D'Amelio, intorno alle 16. Il teste ha precisato di avere saputo quale sarebbe stata la destinazione solo poco prima di partire, precisando che né lui né gli altri colleghi della scorta conoscevano l'ubicazione della via D'Amelio, dove non si erano mai recati con Paolo BORSELLINO. Fu quest'ultimo a spiegare quale percorso avrebbero dovuto fare per arrivarci.

Come di regola avveniva, la destinazione venne comunicata alla sala operativa solo qualche minuto dopo la partenza; egli si trovava a bordo dell'autovettura che apriva il corteo, seguita da quella del magistrato – che stava alla guida ed era solo nell'auto – seguita a sua volta dalla seconda auto di scorta.

A bordo dell'auto con il VULLO – che era alla guida – viaggiavano il caposcorta Claudio TRAINA e Vincenzo LI MULI; nella seconda auto di scorta, guidata da Walter CUSINA, viaggiavano Agostino CATALANO e Emanuela LOI.

In breve tempo, seguendo le indicazioni sul percorso che aveva dato loro Paolo BORSELLINO, arrivarono in via D'Amelio.

P.M. PETRALIA: *Descriva come avete trovato Via D'Amelio quando siete arrivati.*



TESTE VULLO: *Mah, il primo colpo d'occhio: era pieno di automobili parcheggiate, difatti, dato che era la madre, sia a me sia al capomacchina, che era Claudio Traina, ci ha dato un po' di pensiero...*

P.M. PETRALIA: *Cosa vi ha dato pensiero?*

TESTE VULLO: *Siccome e' l'abitazione della madre, che noi sapevamo che quella era l'abitazione della madre, tutte 'ste auto parcheggiate...*

P.M. PETRALIA: *Vi hanno...?*

TESTE VULLO: *Certo, ci hanno un po' infastidito²³.*

Dalla sua auto scesero TRAINA e LI MULI, che dovevano fare la “bonifica” al portone dello stabile, mentre egli si posizionò con l’auto in fondo alla via D’Amelio; Paolo BORSELLINO parcheggiò l’auto al centro della strada e scese, accompagnato dal CATALANO e dalla LOI; il TRAINA era già davanti al portone del civico 19 quando venne raggiunto dal magistrato.

A quel punto il VULLO uscì anch’egli dall’auto pistola alla mano, guardò in giro, vide che tutto era normale, anche se la sua visuale era un po’ coperta dal fogliame e non vedeva più il magistrato e i colleghi della scorta; vide che CUSINA era anch’egli fermo in piedi vicino alla propria auto e accendeva una sigaretta.

Il teste ha proseguito dicendo che a quel punto egli decise di girare l’auto, mettendola in posizione per ripartire; le altre auto erano ferme così come erano arrivate, con il davanti verso la fine della strada.



Dall'interno dell'auto vide che Paolo BORSELLINO era ancora davanti al portone, intento a pigiare il campanello; il VULLO ha detto di essersi girato poi a guardare il collega CUSINA, che era ancora fermo vicino alla propria auto.

In quel momento vi fu l'esplosione.

TESTE VULLO: *L'esplosione... sono stato investito io da una nube abbastanza calda, all'interno dell'abitacolo sono stato sballottato, sono uscito dal veicolo e tutto distrutto, già avevo visto il corpo di un collega, dell'autista CUSINA, che era accanto alla mia macchina, e... mi sono messo a girare così, senza nessuna meta, cercando aiuto o dando aiuto agli altri colleghi...*

P.M. PETRALIA: *Per quanto è rimasto proprio sul teatro dell'esplosione?*

TESTE VULLO: *Ma un paio di minuti, tre - quattro minuti.*

P.M. PETRALIA: *Ha visto nessun estraneo in quei frangenti?*

TESTE VULLO: *No, no.*

P.M. PETRALIA: *Poi cosa ha fatto?*

TESTE VULLO: *Ma prima sono andato verso la fine di Via D'Amelio, così, cercando di... avere qualche aiuto da qualcuno...*

P.M. PETRALIA: *Quando dice "fine di Via D'Amelio" intende dire il lato del giardino od il lato di Via Autonomia Siciliana?*

²³ Verbale cit. nel testo, p. 6.



TESTE VULLO: *Il lato del giardino. Ho visto tutto distrutto, non ho visto nessuno che potesse aiutarci e (sono andato a vedere) dall'altra parte, verso la via Autonomia Siciliana, e là ho visto il primo collega... la prima volante che è arrivata, però non ricordo bene chi fossero.*

P.M. PETRALIA: *E lei è arrivato contemporaneamente all'arrivo della volante oppure è arrivato prima?*

TESTE VULLO: *Ma un... un paio di secondi prima.*

P.M. PETRALIA: *Lungo il percorso, diciamo, tra il luogo dove materialmente era esploso l'ordigno e l'inizio di Via D'Amelio da Via Autonomia Siciliana che cosa ha potuto notare?*

TESTE VULLO: *Solamente alcuni brandelli dei colleghi.*

P.M. PETRALIA: *Lei ha potuto vedere, per quello che ci ha detto un attimo fa, Paolo BORSELLINO che usciva dalla macchina e si avviava verso il portone della casa della madre...*

TESTE VULLO: *Sì, esattamente.*

P.M. PETRALIA: *Ricorda, se lo ricorda, se aveva per caso qualcosa in mano, come una borsa, agende od altri oggetti di una certa dimensione tali da poter colpire la sua attenzione?*

TESTE VULLO: *No, assolutamente.*

P.M. PETRALIA: *Cioè non lo ricorda o non aveva nulla?*

TESTE VULLO: *No, non aveva nulla in mano.*

P.M. PETRALIA: *Aveva le mani libere?*



TESTE VULLO: *Se aveva qualcosa di piccolo, tipo un telefonino, non so, però qualcosa di vistoso non l'aveva. Si sarebbe notato subito*²⁴.

Nelle dichiarazioni che il teste VULLO ha reso nel presente processo, all'udienza del 2.7.1998, ha precisato meglio il percorso seguito da Villagrazia di Carini per raggiungere la via D'Amelio.

Fecero ingresso in autostrada dallo svincolo di Carini, viaggiarono a velocità piuttosto sostenuta fino alla circonvallazione, dalla quale uscirono dallo svincolo di via Belgio; svoltarono subito a destra in via dei Nebrodi, proseguendo fino a via delle Alpi e svoltando ancora in viale Lazio, percorsero via Massimo D'Azeglio fino alla via Autonomia Siciliana, svoltando infine in via D'Amelio.

Ha precisato poi che lungo l'intero percorso – compreso il tratto cittadino – il traffico era scarso e che, tra l'ingresso in via Belgio e l'arrivo in via D'Amelio, trascorsero all'incirca dieci minuti.

Per ricostruire lo svolgersi di quei terribili momenti, che precedettero e seguirono l'esplosione in cui persero la vita Paolo BORSELLINO e gli agenti della sua scorta, risultano molto utili le testimonianze degli abitanti della via D'Amelio.

La teste Rosa CATALDO, nell'udienza del 17.1.1995²⁵, ha riferito che il giorno della strage, dopo avere pranzato, uscì sul terrazzino che dà

²⁴ Verbale cit. nel testo, pp. 9-11.

²⁵ Cfr. retro, nota 2.



sulla via D'Amelio, al primo piano, dove si trattenne per qualche tempo assieme alla figlia e alla nipotina di pochi mesi.

TESTE CATALDO: ... *sentimmo arrivare delle macchine, perché c'era un enorme silenzio prima e quindi ci siamo girati ed abbiamo visto dei poli... insomma queste macchine...*

P.M. PETRALIA: *Le macchine sono arrivate con le sirene in funzione?*

TESTE CATALDO: *No, le sirene no, c'era un enorme diciamo...*

P.M. PETRALIA: *Siete stati attratti, allora, da cosa? Dal rumore dei motori?*

TESTE CATALDO: *Da questo rumore di macchine perché, logicamente, c'era un enorme silenzio prima, entro... io mi giro e neanche il tempo di girarmi vedo questi giovani, anche una ragazza con i cape... con i mitra in mano; immediatamente l'istinto ci ha fatto pensare di rientrare, anche perché avevamo la bambina... subito io e mio genero abbiamo detto: 'Entriamo, entriamo', prendiamo la bambina dalla carrozzina e l'abbiamo messa dentro, il tempo che la misi dentro scoppia la bomba. Io fui spinta, poi risucchiata, ferita, insomma e tutto il resto...*

(...)

TESTE CATALDO: ... *La mia attenzione si è posata alle macchine che passavano davanti al mio balcone, quindi più verso la via Autonomia Siciliana e contemporaneamente ho visto solo la ragazza, la LOI,*



diciamo, questa bionda che mi ha colpito in quell'istante perché ho detto: 'Guarda questa povera ragazza... con questo mitra...', ma furono attimi...²⁶.

Nella stessa udienza ha depresso il teste Giuseppe MOSCUZZA²⁷:

TESTE MOSCUZZA: *Quando è successa la strage... eravamo nella stanza che dà proprio sul posto dove è avvenuta la strage, saranno un trenta - quaranta metri in linea d'aria, ero io con mio figlio e mia sorella seduti sul divano di fronte al balcone; erano le 16.55... insomma c'è stata una fortissima esplosione... poi c'è stata una fortissima fiam... calore sulla parte destra, perché io ero rivolto... ed una fortissima luce, accecante... e mi sono trovato poi tutto... insomma, insanguinato, mio figlio insanguinato...*

(...)

TESTE MOSCUZZA: *... Dopo che ho visto la fiammata... intanto ci siamo resi conto di come eravamo combinati, insomma, e subito dopo mi sono affacciato e c'era un enorme fumo, terribile...²⁸.*

La teste Nunzia PORRETTO, escussa nell'udienza del 21.12.1994²⁹, ha riferito di essersi affacciata alla finestra del suo appartamento, che dà

²⁶ Verbale cit. nel testo, p. 35.

²⁷ Cfr. nota n. 2.

²⁸ Verbale cit. nel testo, p. 35.

²⁹ Cfr. nota 2.



sulla via D'Amelio, proprio nel momento in cui giunsero le auto di Paolo BORSELLINO e della sua scorta:

P.M. PALMA: *Cosa ha visto? Vediamo se se lo ricorda...*

TESTE PORRETTO: *Sono scesi dalla macchina ed erano tutti attenti che scendesse questa persona...*

P.M. PALMA: *Erano armati?*

TESTE PORRETTO: *Sì, sì, avevano le pistole e poi...*

(...)

P.M. PALMA: *E quindi il giudice si è diretto verso dove? Qual è stato il...*

TESTE PORRETTO: *Verso la portineria e dopo, ripeto, è successo che è scoppiata la bomba, cioè ho sentito questo boato...*

P.M. PALMA: *Lei ha avuto modo di vedere se Paolo BORSELLINO ha citofonato?*

TESTE PORRETTO: *No, si avvicinò, sì, che citofonò non lo so, perché noi abitiamo all'ottavo piano, quindi...*

(...)

P.M. PALMA: *Cos'è successo dopo?*

TESTE PORRETTO: *Cioè è scoppiata questo... insomma bomba; io so solo che sono rito... cioè sono caduta all'indietro, ho sbattuto la testa e*



*non... non sentivo più dalle orecchie e niente, dopodiché mi sono alzata ed ho visto che c'era tutto distrutto*³⁰.

Dichiarazioni simili hanno rilasciato i testi Mauro BARTOLOTTA³¹ – la cui abitazione, mobilio compreso, è stata pressoché interamente distrutta -, Benedetta PILLITTERI³², Riccardo RABITA³³, Luigia BROWN³⁴, Imerio TANI³⁵ – che ha riferito di avere avvertito un violento spostamento d'aria, prima come pressione, poi come risucchio -, Maria PORRETTO³⁶, Maria Teresa LO BALBO³⁷, Dorotea DI FAZIO³⁸.

Il teste Antonino AMATO, nell'udienza del 9.2.1995³⁹, ha anch'egli fissato intorno alle ore 17.00 l'esplosione, che distrusse completamente la camera da letto del suo appartamento:

TESTE AMATO: *... ho sentito un lampo e poi un boato terrificante, cioè un boato che mi è sembrato un'eternità, che non finiva mai... poi ho visto entrare del fumo.*

(...)

³⁰ Verbale cit. nel testo, pp. 6-8.

³¹ Escusso nell'udienza del 2.3.1995; cfr. nota 2.

³² Escussa nell'udienza del 2.3.1995; cfr. nota 2.

³³ Escusso nell'udienza del 17.1.1995; cfr. nota 2.

³⁴ Escussa nell'udienza del 17.1.1995; cfr. nota 2.

³⁵ Escusso nell'udienza del 30.3.1995; cfr. nota 2.

³⁶ Escussa nell'udienza del 21.12.1994; cfr. nota 2.

³⁷ Escussa nell'udienza del 21.12.1994; cfr. nota 2.

³⁸ Escussa nell'udienza del 22.3.1995; cfr. nota 2.

³⁹ Cfr. retro, nota 2.



TESTE AMATO: ... poi mi sono indirizzato verso il balcone dove entrava questo fumo.

P.M. PALMA: Cosa ha visto?

TESTE AMATO: Beh...

P.M. PALMA: ... Ha visto la volante della Polizia arrivare?

TESTE AMATO: Finché sono stato là io no, non c'era... non c'era nessuno. C'erano solamente dei corpi...

P.M. PALMA: Mutilati, straziati.

TESTE AMATO: ... straziati, bruciati, macchine che bruciavano. C'era questo.

P.M. PALMA: Dopo quanto tempo è arrivata la volante della Polizia?

TESTE AMATO: Non so dirglielo perché ad un certo punto sono rimasto là impressionato, scioccato, impietrito... (...)

P.M. PALMA: Ha visto qualcuno ancora vivo in mezzo a questi corpi straziati?

TESTE AMATO: No.

P.M. PALMA: Qualcuno che correva?

TESTE AMATO: No⁴⁰.

Riguardo allo stato dei luoghi, i testi Massimiliano TREVIS⁴¹, Raffaele LUPO⁴², Benedetta PILLITTERI, Nicolò D'AGOSTINO⁴³, Maurizio

⁴⁰ Verbale cit. nel testo, pp. 94-98.

⁴¹ Escusso nell'udienza del 22.3.1995; cfr. nota 2.

⁴² Escusso nell'udienza del 2.3.1995; cfr. nota 2.

⁴³ Escusso nell'udienza del 17.1.1995; cfr. nota 2.



BUTTITTA⁴⁴ e Riccardo RABITA hanno riferito che quel giorno nella via D'Amelio vi erano innumerevoli autovetture parcheggiate.

In particolare, quest'ultimo ha confermato di avere notato una Fiat "126" di colore amaranto, intorno alle 11.00-11.30, nello spazio antistante i civici 19 e 21 di via D'Amelio, ove egli soleva parcheggiare la sua auto.

Il teste Imerio TANI ha riferito di avere notato, intorno alle 8.00 del mattino di domenica 19 luglio, un gruppo di uomini intorno ai trent'anni di età, fermi in fondo alla via D'Amelio, vicino al giardino, intenti a parlare fra loro; la circostanza lo colpì, apparendo insolita la presenza di tante persone a quell'ora del mattino di un giorno festivo; comunque, poiché al momento non diede troppa importanza alla cosa, ha detto di non poter descrivere meglio le persone che vide; peraltro, si è detto quasi certo che non fossero abitanti del luogo.

Il teste Antonino GENOVESE, escusso nell'udienza del 17.11.1994, ha riferito di essere rientrato a casa intorno alle 15.30 di domenica 19 luglio e di avere parcheggiato la propria autovettura davanti alla portineria del civico 19, in retromarcia e obliquamente – cioè a "spina di pesce" - rispetto al marciapiede, tra una Seat "Ibiza" di colore nero, alla sua destra, e una Fiat "Panda" celeste alla sua sinistra; a fianco di quest'ultima era parcheggiata una Fiat "126" di colore rosso "piuttosto invecchiato", con il cofano anteriore vicino al marciapiede.

⁴⁴ Escusso nell'udienza del 17.1.1995; cfr. nota 2.



Ha espressamente precisato che la "126" che aveva visto era parcheggiata nel punto esatto ove si è formato il cratere dell'esplosione.

Gli equipaggi delle "Volanti" "15" e "21" furono i primi ad accorrere in via D'Amelio.

Il teste Vincenzo ALBERGHINA, sentito nell'udienza del 16.11.1994⁴⁵, ha riferito di essersi trovato con i colleghi della "volante 21" in piazza Giaccheri, a circa settecento metri dalla via D'Amelio, quando udì il boato dell'esplosione.

Ha detto di avere individuato il luogo dove si era verificata l'esplosione perché, risalendo la via Monte Pellegrino, vide una colonna di fumo levarsi da via Autonomia Siciliana, poi vide meglio che il fumo proveniva dalla via D'Amelio.

TESTE ALBERGHINA: ... abbiamo visto la via D'Amelio e c'era questa immagine di guerra, sembrava quasi. Tutte le auto in fiamme, tutte le auto in fiamme, non riuscivamo a capire inizialmente di che cosa si trattasse. Dopodiché abbiamo visto uscire... siamo scesi immediatamente, abbiamo visto uscire dalla sinistra il collega che effettivamente era scampato. Non sappiamo di che cosa si trattasse, abbiamo chiesto che cosa era successo e ci disse che si trattava della scorta di BORSELLINO, lui era riuscito a scampare e ha questo punto

⁴⁵ Cfr. nota 2.



io ho preso... ho fatto accompagnare il collega direttamente dalla mia volante al pronto soccorso, perché era sanguinante, in evidente stato di choc... io sono rientrato nella zona dov'era successo il fatto. Siamo risaliti nei piani superiori, abbiamo soccorso le persone che scendevano dai palazzi e quello che c'era a terra era... quello che effettivamente era successo, tutti i corpi mutilati e le macchine in fiamme ancora e nient'altro.

P.M. PALMA: *Quanto tempo è passato dal momento in cui lei era a piazza Giaccheri?*

TESTE ALBERGHINA: *Non più di due minuti e mezzo, anzi forse meno perché consideri che a quell'ora... la strada era abbastanza libera...*

P.M. PALMA: *In strada oltre all'agente VULLO c'erano altre persone?*

TESTE ALBERGHINA: *No, era completamente vuota la strada, c'erano solo delle fiamme altissime e solo dalla sinistra abbiamo visto uscire l'agente VULLO.*

Il teste Roberto ARMETTA, nell'udienza del 16.11.1994⁴⁶, ha riferito di essere giunto in via D'Amelio con la "volante 15" poco dopo avere udito il boato, su istruzione della centrale operativa, che era stata a sua volta informata dall'equipaggio della "volante 21" che li aveva preceduti sul posto. Anch'egli ha detto di avere visto molte

⁴⁶ Cfr. nota 2.



autovetture bruciare, fiamme e fumo e di avere stentato a comprendere che cosa fosse realmente accaduto.

Inoltre, ha riferito di avere appreso dal capo pattuglia della “volante 21” che l’unico superstite della strage aveva riferito che era morto Paolo BORSELLINO; allora in quel momento la sua prima premura fu quella di agevolare l’uscita delle persone dagli stabili adiacenti, e di aiutare chi avesse bisogno di essere soccorso.

Ancora, in ordine agli effetti provocati dalla strage e sullo stato dei luoghi nell’immediatezza dell’esplosione, paiono significative le circostanze riferite dalla Dott. Margherita PLUCHINO, Dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo.

La teste, nell’udienza del 15.11.1994⁴⁷, ha riferito che, dopo avere isolato la zona da sottoporre agli accertamenti - pur con le difficoltà conseguenti all’esigenza di consentire comunque l’accesso a mezzi di soccorso e il transito degli inquilini dei palazzi interessati dall’esplosione - assieme a collaboratori giunti da altre città siciliane e anche da Roma, gli agenti della Polizia Scientifica avevano compiuto una prima ispezione dei luoghi, effettuando anche riprese fotografiche e televisive, sia da un elicottero che da terra.

P.M. PALMA: *Ma questi resti, sia umani che di macchine, li avete rinvenuti anche a notevole distanza dal luogo?*

⁴⁷ Cfr. retro, nota 2.



TESTE PLUCHINO: *Sì, a molta distanza dal luogo...*

P.M. PALMA: *Anche sugli appartamenti? Anche sui tetti?*

TESTE PLUCHINO: *Sono stati rinvenuti al primo piano, al secondo piano e c'è stato un arto, mi pare che fosse stata una mano, che è stato rinvenuto... praticamente ha fatto un salto di dodici piani ed è stato rinvenuto dietro il palazzo dov'era avvenuto lo scoppio. Sono stati trovati, diciamo, nei giorni immediatamente successivi, in più di una occasione sono stati trovati parti di corpo umano, membra che non si capiva cosa fossero, però si capiva soltanto che erano resti umani⁴⁸.*

Prima di passare a sintetizzare i primi atti d'indagine compiuti, a partire dall'ispezione dei luoghi e dall'inventario e catalogazione degli oggetti rinvenuti nella zona interessata dall'esplosione, appare opportuno riferire in questa sede i risultati degli accertamenti effettuati dai consulenti medico-legali sui cadaveri delle vittime.

A poche ore dal fatto, il 20.7.1992 alle 00.25, il Pubblico Ministero di Caltanissetta in persona dei dott. Giovanni TINEBRA, Francesco Paolo GIORDANO e Francesco POLINO, ai sensi dell'art. 360 C.P.P., aveva affidato incarico di consulenza tecnica autoptica sui cadaveri delle vittime della strage a un collegio di esperti medici legali, costituito dal dott. Paolo PROCACCIANTE, Direttore dell'Istituto di Medicina Legale

⁴⁸ Cfr. verbale cit. nel testo, p. 5.



dell'Università di Palermo, e dai dott. Livio MILONE e Antonina ARGO, assistenti nel predetto Istituto⁴⁹.

L'ispezione esterna dei cadaveri e l'esame autoptico dei medesimi, per la determinazione delle cause della morte, sono stati effettuati nell'immediatezza del conferimento dell'incarico, come appare dai relativi verbali e relazioni autoptiche⁵⁰.

Il cadavere di Paolo BORSELLINO, trovato con indosso una cintura in cuoio marrone con frammento in stoffa, residuo della cintola dei pantaloni e frammento di stoffa di cotone verde, residuo di maglietta tipo "polo", si presentava depezzato, risultando assenti l'arto superiore destro ed entrambi gli arti inferiori.

All'esame esterno si rilevava vasta area di ustione su buona parte dell'addome e del torace, nonché al viso, con colorito nerastro sulle regioni frontali e parietali.

Al capo si riscontrava soluzione di continuo lineare interessante il cuoio capelluto dalla regione frontale al padiglione auricolare destro, con distacco pressoché completo del padiglione stesso ed esposizione del condotto uditivo e della sottostante teca cranica; ferita all'arcata sopraciliare destra, frattura alle ossa nasali, ampia ferita lacero-contusa al cuoio capelluto.

⁴⁹ Cfr. il verbale di conferimento dell'incarico, vol. 9, documento n. 7.

⁵⁰ Cfr. i fascicoli delle relazioni autoptiche e relativa documentazione fotografica, vol. 9, documento n. 7.



Inoltre, si riscontrava asimmetria dell'emitorace destro con spianamento della regione mammaria, e fratture costali multiple; deformazione del profilo dell'addome; squarcio perineale; numerose soluzioni di continuo alla superficie cutanea del dorso.

L'esame con il "metal-detector" rilevava in varie sedi la presenza di numerosi frammenti metallici di varie dimensioni, ritenuti superficialmente sino ai piani muscolari, in particolare rinvenuti al capo in regione temporo-occipitale e al dorso in regione lombare.

Unitamente al cadavere si rinvenivano altri residui umani, verosimilmente appartenuti al medesimo, elencati e descritti nella relazione autoptica agli atti.

I medici legali concludevano che il decesso di Paolo BORSELLINO era stato determinato *"da imponenti lesioni cranio-encefaliche e toraco-addominali da esplosione"*.

Il cadavere di Walter CUSINA veniva trovato con indosso un paio di pantaloni tipo "jeans" di colore verde, camicia in cotone a righe, slip in cotone bianco.

L'ispezione esterna evidenziava aree di affumicamento cutaneo alla nuca e alla regione cervicale, nonché deformazione del massiccio facciale, frattura della mandibola e delle ossa nasali; ampio squarcio cutaneo alla regione anteriore del collo, da un angolo all'altro della mandibola, *"... da cui protrude grosso frammento metallico, che viene repertato; detto frammento appare penetrare in profondità"*



pervenendo sino alla cavità orale, con ampio sfacelo delle parti molli e recisione del fascio vascolo-nervoso destro del collo”.

Inoltre, si rilevava: uno squarcio in regione sternale e soluzioni di continuo al tronco e alle regioni anteriori degli arti inferiori; area di sfacelo delle parti molli alla coscia destra, con perdita di sostanza ed esposizione dei piani ossei; deformazione della coscia sinistra con aumento di volume; analoga area di sfacelo delle parti molli a carico della gamba destra.

I consulenti concludevano che il decesso di Walter CUSINA era stato determinato da *“lesione degli organi vascolo-nervosi del collo e da politraumatismo da esplosione”.*

L’ispezione esterna del cadavere di Emanuela LOI evidenziava la copertura della superficie cutanea da indumento nero, vaste aree di disepitelizzazione e carbonizzazione delle estremità; sulla superficie anteriore del tronco si riscontravano varie soluzioni di continuo interessanti il torace e il collo.

Il cadavere appariva depezzato, perché mancante dell’avambraccio destro, degli arti inferiori all’altezza del terzo medio superiore femorale.

Alla regione sottomammaria si trovava ampia breccia interessante i piani ossei, con esposizione dei visceri della cavità toracica; inoltre si rilevavano: un ampio sfacelo delle parti molli residue del piano perineale; lesione da scoppio di tutto l’ovoide cranico, ampia ferita a



spacco del cuoio capelluto in regione occipitale con sottostante scoppio della teca cranica; zona di distruzione delle parti molli ed ossee alla regione claveare e latero-cervicale sinistra; fratture costali multiple e squasso di tutti i visceri toracici; eviscerazione completa della matassa intestinale.

Si repertavano poi alcuni resti ritenuti appartenenti al cadavere, elencati e descritti nella relazione dei consulenti.

Gli stessi concludevano che la morte di Emanuela LOI era stata determinata da *“ustioni diffuse in soggetto con squasso cranio-encefalico, depezzamento ed eviscerazione toraco-addominale da esplosione”*.

Il cadavere di Agostino CATALANO veniva trovato con indosso brandelli di camicia e dei pantaloni, con la relativa cintola.

Il cadavere, la cui intera superficie cutanea appariva ricoperta da indumento nero, risultava depezzato, perché mancante dell'arto superiore sinistro all'altezza del terzo superiore omerale e degli arti inferiori, all'altezza del terzo medio superiore femorale, con ampio sfacelo delle parti molli residue del piano perineale ed esposizione del piano osseo sacrale.

Si rilevava un'estesa carbonizzazione alla cute del viso, alla faccia anteriore del torace e all'addome; la cute del dorso e dei glutei appariva interessata da numerose soluzioni di continuo.



Inoltre, si riscontrava un'ampia soluzione di continuo alla cute della regione occipitale, con frattura della teca cranica; distacco della base di impianto del padiglione auricolare destro; soluzione di continuo in regione frontale destra.

L'apertura della calotta cranica permetteva di rilevare, in corrispondenza delle lesioni sopra descritte, l'infossamento dei margini ossei con presenza di numerose schegge ossee infisse nella materia cerebrale e con fuoriuscita di materiale cerebrale; frammenti di materiale metallico si rinvenivano alla regione temporo-auricolare destra e alle parti molli residue dell'arto inferiore sinistro.

I consulenti del Pubblico Ministero concludevano che la morte di Agostino CATALANO era stata determinata da *"ustioni diffuse in soggetto con squasso cranio-encefalico e depezzamento da esplosione"*.

Il cadavere di Vincenzo LI MULI era stato trovato con indosso brandelli di stoffa appartenenti alla cintola, residuo di "slip" e frammenti di tessuto carbonizzato non identificabile.

L'ispezione esterna del cadavere permetteva di rilevare una copertura pressoché totale di indumento nero e il depezzamento conseguente alla mancanza dell'avambraccio e della mano sinistra, dell'arto inferiore sinistro e del terzo superiore della gamba destra.

Si rilevava la presenza di vaste aree di abbruciamento agli arti superiori, con carbonizzazione completa degli strati superficiali; inoltre



si osservavano: otorragia destra; ampio squarcio in regione occipitale e cervico-occipitale con esposizione dei piani ossei sottostanti; soluzione di continuo in regione frontale, con esposizione della teca cranica, apparsa fratturata con avvallamento di grosso frammento osseo; vasta perdita di parti molli alla regione pubo-perineale, con sfacelo traumatico della regione pelvica.

I medici legali perciò stabilivano che la morte di Vincenzo LI MULI era stata determinata da *“ustioni diffuse a tutta la superficie corporea, politraumi e depezzamento da esplosione”*.

Il cadavere di Claudio TRAINA si presentava depezzato, mancando l'arto superiore sinistro, e interamente ricoperto da indumento nero.

Si riscontrava lo sfacelo completo di tutto il distretto cervico-cefalico e dell'arto superiore destro, con componenti ossee pluriframmentate e vasta perdita di sostanza dell'avambraccio e della mano, ampio squarcio del cavo ascellare; inoltre si osservavano numerose soluzioni di continuo all'addome e al dorso, lo sfacelo dell'intero distretto pelvico, con eviscerazione della matassa intestinale; squasso degli arti inferiori e numerose soluzioni di continuo in tutta la relativa superficie cutanea; frattura della clavicola destra e di quattro costole; squarcio del sacco pericardico; lesione da scoppio della parete laterale del lobo inferiore del polmone sinistro; lesioni da scoppio a carico della faccia anteriore del fegato e della milza.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

I consulenti del Pubblico Ministero concludevano che il decesso di Claudio TRAINA era stato provocato da *“squasso cranio-encefalico e dal politraumatismo toraco-addominale con maciullamento degli arti, da esplosione”*.

CAPITOLO SECONDO LE PRIME INDAGINI

Paragrafo primo: gli accertamenti svolti nell'immediatezza del fatto

Come già detto sopra, le prime operazioni compiute furono il transennamento dell'area interessata dall'esplosione e l'ispezione della stessa da parte degli agenti della Polizia Scientifica, con l'assunzione di rilievi fotografici e televisivi, da terra e da un elicottero che si era levato in volo.



Con riferimento a questa prima fase di attività investigativa, il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo aveva formato un fascicolo di rilievi tecnici costituito, complessivamente da cinque volumi, concernenti rispettivamente: 1) rilievi tecnici descrittivi dello stato della via D'Amelio e dei luoghi immediatamente adiacenti nell'immediatezza del fatto; 2) e 3) rilievi fotografici assunti concernenti la medesima area; 4) rilievi fotografici assunti nel corso dell'autopsia sui cadaveri delle vittime; 5) rilievi fotografici sulla zona circostante alla via D'Amelio, nei punti ritenuti possibile luogo di appostamento degli attentatori⁵¹.

Nell'udienza del 15.11.1994⁵² la teste Margherita PLUCHINO, vice Questore aggiunto e direttore del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica della Questura di Palermo ha riferito su tutte le operazioni di indagine tecnico-scientifica svolte nell'immediatezza del fatto.

Era stata compiuta un'ispezione generale sul teatro della strage ed erano state assunte riprese fotografiche e cinematografiche dei luoghi, sia da terra che da un elicottero.

In collaborazione con i tecnici del F.B.I. statunitense era stata compiuta la raccolta di tutto il materiale presente nella zona, successivamente selezionato presso i laboratori della Polizia Scientifica di Roma dai tecnici del F.B.I.

⁵¹ Fascicolo dibattimentale, volume 9.

⁵² Cfr. retro, nota 2.



Nel primo pomeriggio del giorno 20 luglio, sotto un'autovettura parcheggiata in via D'Amelio era stata rinvenuto uno spezzone di targa automobilistica, però con tutti i numeri ancora leggibili; poiché nell'immediatezza non si poté associarla ad alcuna delle auto lì presenti e, dunque, ritenendo che potesse essere appartenuta alla "autobomba", erano state disposte immediate ricerche per l'individuazione dell'autovettura alla quale era stata apposta.

Nelle stesse circostanze di tempo venne anche rinvenuto un motore al centro della carreggiata della via D'Amelio, che pure non si riuscì ad associare ad alcuna delle altre vetture lì presenti, le quali, pur essendo state distrutte dal fuoco, avevano tutte ancora il motore all'interno della scocca. Ritenendo pertanto che anch'esso fosse appartenuto alla "autobomba", furono immediatamente disposte le ricerche presso la casa costruttrice, dopo avere rilevato il numero di serie riportato sulla testata e ancora leggibile.

Sul posto nell'immediatezza erano stati sequestrati alcuni reperti prelevati dal cratere generato dall'esplosione⁵³; il 22 luglio, sotto una delle autovetture parcheggiate in via D'Amelio, era stata rinvenuta e sequestrata una parte di una targa di autovettura recante i numeri

⁵³ Cfr. verbale del 20.7.1992 della Polizia Scientifica di Palermo di sequestro di alcuni pezzi di marciapiedi, di asfalto, frammenti di metallo e di plastica, una fondina di pistola, terriccio e parti di alcune autovetture trovate sul posto, vol. 9, doc. 2.



878659⁵⁴; nei giorni successivi erano stati rinvenuti e sequestrati altri oggetti ritenuti di interesse investigativo⁵⁵.

Nell'udienza dell'11.4.1995⁵⁶ è stato escusso il teste Alessandro MASSARI, all'epoca dei fatti in servizio presso il Laboratorio Centrale del Servizio Polizia Scientifica di Roma; ha riferito di essere giunto a Palermo nella mattinata di lunedì 20 luglio 1992 e di avere personalmente rinvenuto, non ricordando se lo stesso giorno dell'arrivo o il giorno successivo, sotto una delle autovetture parcheggiate in via D'Amelio, la targa di un'autovettura accartocciata priva della sigla della città e recante la sola parte numerica.

Paragrafo secondo: le indagini tecniche

Tra le prime iniziative investigative assunte, come era stato già fatto a suo tempo in occasione della strage di Capaci, vi fu la richiesta di collaborazione rivolta all'americano F.B.I., tramite il Ministero di Grazia e Giustizia e il Consolato degli Stati Uniti d'America di Palermo: per questo, già il 21 luglio in via D'Amelio si erano recati gli agenti dell'F.B.I. John BARRETT, Joseph GENOVESE e Robert HECKMAN, che

⁵⁴ Cfr. copia del verbale di rinvenimento e sequestro, fascicolo dibattimentale, vol. 9, doc. 2.

⁵⁵ Cfr. verbale del 25.7.1992 di rinvenimento e sequestro di pezzo di metallo con impresa sigla alfanumerica, ritenuto appartenente alla "autobomba" e verbale di rinvenimento e sequestro di pezzi di metallo, chiavi, caricatore per pistola, cartucce, bossolo, telecomando per antifurto, tesserino di riconoscimento dell'Agente Vincenzo LI MULI e altri oggetti vari, vol. 9, doc. 2.

⁵⁶ Cfr. sopra, nota 2.



avevano ivi compiuto un'ispezione, accompagnati dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta Giovanni TINEBRA.

Dopo l'ispezione, venne loro conferito dal Pubblico Ministero l'incarico di effettuare tutti gli accertamenti tecnici e gli esami di laboratorio utili alla ricostruzione dei fatti e all'identificazione degli autori.

Nel giorno di mercoledì 22 luglio gli esperti americani avevano iniziato ad operare sul posto, in collaborazione con gli esperti italiani in materia esplosivistica.

Gli esperti americani, escussi collegialmente dalla Corte di Assise nell'udienza del 17.5.1995⁵⁷, hanno riferito di essersi avvalsi della collaborazione di due chimici che sul posto portarono uno spettrometro, utile per l'identificazione *in loco* del tipo di esplosivo adoperato dagli attentatori.

L'esame spettrografico effettuato sul posto aveva rilevato l'utilizzo di esplosivo del tipo "RDX".

Le campionature già sottoposte all'esame spettrografico vennero poi inviate negli Stati Uniti per l'effettuazione di più approfondite analisi di laboratorio.

Gli agenti americani hanno precisato che dalle analisi spettrografiche fatte sul posto non venne rilevata la presenza di tracce di altri tipi di esplosivo; hanno poi riferito che l'esplosivo tipo "RDX" è sostanza cristallina, commercializzato in blocchi solidi; alle volte viene utilizzato in combinazione con altre sostanze esplodenti, quali il "PTN", per

⁵⁷ Cfr. sopra, nota 2.



la confezione di esplosivi di tipo “plastico”: da tale combinazione, ad esempio, risulta una sostanza esplosiva assai simile al “Semtex”.

Negli Stati Uniti l’esplosivo “RDX” viene impiegato per fabbricare un composto denominato “C4”, il quale trova un impiego prevalentemente militare. Si tratta comunque di un esplosivo molto potente, utilizzato anche per la confezione di detonatori. Hanno anche precisato che la temperatura ambientale non influisce in misura rilevante sulla stabilità fisica dell’esplosivo, sempre che non si giunga a temperature vicine a quella di combustione, ossia intorno ai cento gradi centigradi.

Hanno proseguito riferendo che la zona interessata dall’esplosione era stata attentamente ispezionata e che subito dopo vennero raccolti tutti gli oggetti che vi si rinvennero; così vennero riempiti ben centoquaranta sacchi di materiale vario, successivamente portati a Roma, dove erano stati aperti e il relativo contenuto era stato setacciato personalmente dagli esperti americani e dagli esperti della Polizia Scientifica.

Nel corso di tale attività di selezione del materiale rinvenuto in via D’Amelio erano stati reperiti tre oggetti – contraddistinti dalle sigle q-31, q-32 e q-33 - rivelatisi essere frammenti di una tavola di circuito elettronico.

L’attenzione degli esperti su tali oggetti venne richiamata dagli evidenti segni di abbruciamento e di danneggiamento dovuto



all'esplosione che essi presentavano, i quali facevano ritenere che gli stessi fossero stati in "stretta prossimità" dell'esplosivo; ma soprattutto, dall'esame della componentistica elettronica si accertò che si era in presenza di frammenti di un meccanismo radio trasmettitore o radio ricevitore: così i reperti in questione assunsero subito un immediato rilievo per le indagini, perché si ritenne che potessero servire alla verifica dell'ipotesi – già formulata nell'immediatezza del fatto – che l'innesco dell'esplosione fosse stato comandato dagli attentatori per mezzo di un radiocomando.

Dal "logo" del fabbricante riportato sui frammenti repertati, in seguito, si era potuto determinare il tipo di apparecchiatura impiegata e l'anno di fabbricazione: però tali indagini erano poi state compiute dalla Polizia Scientifica italiana.

Fra il materiale repertato erano stati rinvenuti poi alcuni oggetti anch'essi facenti parte del meccanismo di innesco, ovvero alcuni frammenti di cavo coassiale⁵⁸ e una porzione di antenna⁵⁹. Il fatto che tali oggetti fossero parte del meccanismo di innesco discende dalla constatazione che la Fiat "126" utilizzata quale "autobomba" – come si venne a sapere in seguito – non era dotata di autoradio e dunque sulla stessa non era stata installata alcuna antenna.

Il 20.7.1992 l'Autorità requirente aveva affidato ad un collegio di esperti in materia balistica ed esplosivistica l'incarico di accertare "le

⁵⁸ Reperti contrassegnati dalle sigle q-36, q-39, q-40.

⁵⁹ Reperto siglato q-36.



modalità di accadimento del fatto, nonché il tipo, la natura, il quantitativo delle sostanze esplosive impiegate, la presumibile provenienza, il punto di scoppio, il sistema di innescamento utilizzato e, qualora si tratti di sistema telecomandato, anche il punto di attivazione dell'ordigno"⁶⁰.

Gli esperti in questione, Dott. Renzo CABRINO, Col. Roberto VASSALE, Cap. dott. Giovanni DELOGU, P.Ch. Paolo EGIDI avevano poi formato una relazione scritta acquisita al fascicolo per il dibattimento nel processo celebrato nei confronti di SCARANTINO Vincenzo+3 (n. 9/94 R.G.C.Ass.) dopo l'esame dibattimentale dei medesimi e acquisita poi anche al fascicolo del dibattimento del presente processo ai sensi dell'art. 238 C.P.P.⁶¹.

Nella relazione scritta i consulenti, dopo avere descritto la conformazione della via D'Amelio e degli edifici che vi si trovano, hanno descritto e analizzato gli effetti provocati dall'esplosione sugli oggetti vicini e sull'ambiente circostante.

Innanzitutto, l'esplosione aveva comportato la demolizione completa dell'autovettura Fiat "126" utilizzata dagli attentatori come "autobomba", con frammentazione di tutte le sue strutture in pezzi di varie dimensioni e la loro proiezione a una distanza massima di circa 160 metri dal punto di scoppio.

⁶⁰ Cfr. verbale di conferimento dell'incarico del 21.7.1992, fascicolo dibattimentale, vol. 6-bis.

⁶¹ La relazione dei consulenti, con i relativi allegati è contenuta nei voll. 6-bis e 6-ter del fascicolo dibattimentale.



In particolare, la massima quantità di pezzi era stata proiettata verso gli edifici ubicati sul lato destro di via D'Amelio, guardando da via Autonomia Siciliana; un numero più ridotto di frammenti era stato rinvenuto nel cortile retrostante gli edifici posti sul lato sinistro di via D'Amelio, essendo stati accelerati con traiettoria quasi verticale e caduti dopo aver superato il tetto degli edifici⁶².

Sul terreno sottostante il punto di scoppio era stata rilevata la formazione di un cratere con forma di calotta sferica e dimensioni di mm. 2300 (in direzione dell'asse stradale) per mm. 2150 e con profondità di mm. 340; il cratere in questione appariva posizionato a cavallo tra il manto stradale e il marciapiede.

Nella superficie interna il cratere presentava anche una depressione larga circa mm. 230 e profonda circa mm. 100, con andamento parallelo al marciapiede.

Secondo gli esperti, dall'esame del cratere si poteva rilevare che il materiale esplosivo non era a contatto con il suolo, non essendo stata osservata una disgregazione minuta degli strati superficiali del terreno: *"... Nel caso di una esplosione a contatto, infatti, si verifica la comminazione del materiale costituente la struttura sulla quale la carica è appoggiata, perché l'onda d'urto, non dovendo attraversare strati di aria, agisce direttamente su di essa operando con tutta la sua dirompenza"*⁶³.

⁶² Sull'argomento, vedi la relazione cit. nel testo, pp. 6-7.

⁶³ Relazione cit. nel testo, p. 7.



L'esplosione ha avuto notevoli effetti distruttivi sulle autovetture parcheggiate nei pressi della "autobomba". Infatti, sul lato destro della via D'Amelio erano posizionate diciotto autovetture, parcheggiate "a pettine" contro il marciapiede; sul lato sinistro vi erano ventisei autovetture, oltre alla Fiat "126" contenente la carica esplosiva, anch'esse parcheggiate tutte "a pettine" contro il marciapiede; al centro della via c'erano sei auto, oltre alle tre autovetture Fiat "Croma" del magistrato e della scorta; infine, a ridosso del muro in fondo alla via D'Amelio, vi erano altre due autovetture.

L'esplosione aveva provocato la demolizione completa delle autovetture parcheggiate accanto alla Fiat "126", alcune delle quali, a causa della sollecitazione ricevuta, erano state proiettate distante dal punto di scoppio; il carburante della "126" e delle auto vicine si era incendiato spargendosi nell'area circostante e incendiando a sua volta un notevole numero di autovetture, andate completamente distrutte.

Alla valutazione dei danni riportati dagli edifici, nella relazione era premesso che in un'area confinata come è la via D'Amelio gli effetti dell'esplosione nei riguardi degli edifici sono maggiori di quanto si avrebbe nel caso della detonazione di una carica uguale contro un unico edificio, ma all'aperto: infatti, in situazioni ambientali come quella in esame l'onda d'urto ed i gas di esplosione subiscono notevoli



riflessioni che determinano l'impiego della maggior parte dell'energia in attività di tipo demolitivo⁶⁴.

I danni sull'edificio recante i numeri civici 19 e 21 e sulla parte antistante al medesimo sono così compendiate: abbattimento, per un tratto di circa nove metri, del muretto che delimita il giardino condominiale e distruzione della relativa inferriata; distruzione completa del cancello d'ingresso e strutture di sostegno e corredo; distruzione quasi totale dell'edificio adibito a portineria retrostante il cancello d'ingresso; distruzione parziale delle scale di accesso ai civici 19 e 21; abbattimento del muro dell'appartamento sito al piano terreno, in corrispondenza del punto di scoppio e devastazione pressoché totale dell'appartamento; devastazione degli atrii dei civici 19 e 21; demolizione, con entità decrescente dal basso verso l'alto, dei muri della facciata esposta sulla via D'Amelio; demolizione parziale delle strutture interne degli appartamenti siti in corrispondenza del punto di scoppio.

Gli edifici ubicati sul lato destro di via D'Amelio invece avevano subito la devastazione degli infissi e delle strutture interne dei locali ubicati al piano terreno, in particolare, in quelli siti in corrispondenza del punto di scoppio; la frantumazione dei vetri di quasi tutti gli infissi relativi alla facciata rivolta verso la via D'Amelio⁶⁵.

⁶⁴ Cfr. relazione cit. nel testo, p. 10.

⁶⁵ Cfr. relazione cit. nel testo, pp. 11-12.



I consulenti avevano poi diretto l'opera di raccolta dei reperti, compiuta fra il 20 e il 24 luglio. Una prima repertazione "mirata" era stata effettuata nei primi giorni, per la raccolta e la mappatura di tutti i frammenti ritenuti appartenere alla Fiat "126", anche grazie all'ausilio di tecnici dello stabilimento Fiat di Termini Imerese: in tale contesto erano stati individuati già il giorno 20 luglio il motore e il gruppo cambio - differenziale, trovati al centro della carreggiata di via D'Amelio; una seconda fase di raccolta e catalogazione dei reperti era stata compiuta dopo la rimozione delle carcasse delle autovetture distrutte.

I reperti ritenuti più vicini alla carica esplosiva erano stati "lavati" con acetone, per ricavarne eventuali residui di sostanze esplosive da analizzare in laboratorio; inoltre, tutti i pezzi identificati della Fiat "126" erano stati assemblati su di un telaio riprodotto forma e dimensioni della "autobomba", per valutare la frammentazione indotta dall'esplosione sulla struttura dell'auto e verificarne la riproducibilità con una prova di scoppio.

Tra i vari reperti raccolti e catalogati, nella relazione ne venivano menzionati e descritti taluni, ritenuti di particolare importanza. In questa sede appare essenziale riferire le conclusioni cui gli esperti sono giunti per taluni di essi.

Il reperto catalogato "S", composto da materiali vari e da uno spezzone di circa dieci centimetri di lunghezza di cavo coassiale per



radiofrequenze del tipo RG58 (diametro 5 mm., impedenza di 50 ohm al metro), recante un *jack* terminale del tipo BNC: il cavo e il *jack* erano relativamente vicini alla carica al momento dello scoppio, come appariva "... *dagli effetti termici sul cavo e da craterizzazioni da impatto di particelle calde sul metallo del jack*"; inoltre, il cavo è apparso uguale a quello del reperto "1/"⁶⁶.

Il reperto "1/" era stato rinvenuto nel giardino incolto situato al termine della via D'Amelio; è costituito da un pezzo della scocca della Fiat "126" esplosa, ossia la "*parte superiore accartocciata del vano portiera destra, con longherina interna della maniglia di appiglio e montante anteriore sinistro esterno del vano parabrezza e nervatura anteriore del vano portiera destra*"; all'interno della parte superiore del vano portiera destra era rimasto serrato un tratto di cavo coassiale che passava originariamente sopra la portiera destra. Il cavo era uguale a quello dello spezzone facente parte del reperto "S" e presenta strappo alle estremità⁶⁷.

Il reperto "q-32" era costituito da resti di scheda elettronica raccolta, come i reperti "q-31" e "q-32", in zona retrostante il cratere dello scoppio, davanti al porticato dello stabile con il numero civico 68. La scheda era collegata con viti in ottone ad una scatola di latta, che fungeva da contenitore, probabilmente assieme alla scheda costituente il reperto "q-33". La scheda appariva "*acciaccata da urto e*

⁶⁶ Relazione cit. nel testo, p. 18.

⁶⁷ Relazione cit. nel testo, pp. 24-25.



alcuni componenti mancanti paiono strappati come da effetto dell'onda d'urto, mentre gli effetti termici sembrano molto limitati".

La scheda era parte di un "*... apparato ricevitore nel campo delle frequenze molto alte (VHF) o ultra alte (UHF)*". Gli esperti hanno concluso che la stessa verosimilmente non si trovava vicinissima alla carica, ma "*... nel raggio di due o tre metri dalla stessa, specialmente se parzialmente protetta da tramezzi metallici*"⁶⁸.

Considerazioni simili valgono per il reperto "q-33", anch'esso costituito da scheda elettronica di dimensioni uguali alla precedente (cm. 10 per 11).

Sul posto, nell'immediatezza, erano state fatte indagini analitiche su alcuni frammenti della scocca e delle balestre della "126" con un apparecchio "ION SCAN Analyzer" per indagini "campali" che sfrutta, per la separazione delle tracce di sostanze esplosiva dalle altre sostanze ambientali e per il riconoscimento delle singole specie esplosive, la "*diversa mobilità ionica, in un campo elettrico controllato, delle molecole ionizzate delle specie esplosive*": siffatto esame, ha evidenziato la presenza della specie esplosiva *pentrite* (PETN)⁶⁹.

Erano poi state effettuate indagini di laboratorio più approfondite su campioni prelevati con i lavaggi acetonicici, ricercando tutte le specie organiche esplosive contenute nei manufatti esplodenti per uso civile

⁶⁸ Cfr. relazione cit. nel testo, pp. 21-22.

⁶⁹ Relazione cit., p. 39.



ed in quelli di comune impiego militare⁷⁰; il metodo seguito era stato quello della *“separazione analitica gas-cromatografica accoppiata a rivelazione mediante spettrometria di massa”*.

Una parte dei campioni era stata analizzata presso il Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche dal consulente dott. DELOGU. Una parte dei campioni, analizzati per cromatografia liquida, aveva mostrato la presenza di tracce di *pentrite*; altri campioni contenevano invece tracce di RDX; altri campioni analizzati per gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa hanno evidenziato tracce di *nitroglicerina* e *pentrite*; altri campioni avevano evidenziato *possibili* tracce di *dinitrotoluene* e *tritolo*.

In conclusione, queste analisi avevano accertato che, limitatamente ai campioni analizzati, *“... la carica esplosiva conteneva certamente pentrite e nitroglicerina, molto probabilmente RDX, mentre non può escludersi la presenza di tritolo e dinitrotoluene”*⁷¹.

Una seconda serie di campioni era stata analizzata dai laboratori della Direzione di Polizia Scientifica di Roma (EUR); le analisi condotte avevano evidenziato la presenza delle seguenti sostanze organiche esplosive: *etilenglicoldinitrato* (EGDN), *tritolo* e *dinitrotoluene* (DNT) in un campione; *dinitrotoluene* (DNT), *trinitrotoluene* (TNT) e RDX

⁷⁰ Cfr. l'elenco completo delle specie organiche esplosive oggetto d'indagine, p. 39 della relazione.

⁷¹ Relazione cit., p. 45.



(T4) in altro campione; RDX e *trinitrotoluene* (TNT) in altri due campioni⁷².

Infine, altri campioni erano stati inviati al “Forensic Explosives Laboratory” della *Defence Research Agency* inglese, a Fort Halstead, Sevenoaks (Kent, U.K.): tali analisi avevano evidenziato la sicura presenza di RDX (T4) in dieci dei trentadue campioni analizzati, in altri quattro campioni l’RDX era stato rilevato in quantità inferiori; è stata poi rilevata la presenza di *pentrite* (con certezza, in otto campioni), *tritolo* (in sei campioni), *dinitrotoluene* (quattro campioni) e *nitroglicerina* (in due campioni).

Sulla base di queste analisi, i consulenti hanno concluso che la carica esplosiva in esame era costituita in gran parte “... *da uno o due esplosivi contenenti T4 (chiamato RDX nei paesi anglosassoni) e pentrite*”⁷³.

Riguardo al tipo di esplosivo utilizzato dagli attentatori, la combinazione di tali specie organiche esplosive fa ritenere che si trattasse di esplosivo plastico denominato “*Semtex-h*”, cioè l’unico esplosivo conosciuto che contiene sia T4 che pentrite.

Si tratta di esplosivo di produzione cecoslovacca, fabbricato sin dal 1967 dalla “East Bohemian Chemical Works Synthesia” di Semtin, per impieghi civili in cave e miniere; la sua composizione ufficiale prevede

⁷² Relazione cit., p. 46.

⁷³ Relazione cit., p. 49.



un contenuto minimo di pentrite del 25% e un massimo di T4 del 65%.

Tale esplosivo venne esportato dalla Cecoslovacchia fino al 1981, poi ancora solo all'interno dei paesi del Patto di Varsavia fino al 1989, quando ne cessò l'esportazione legale; peraltro, *"... l'uso e la detenzione illegale di Semtex-h da parte di grosse organizzazioni terroristiche e criminali è stato frequente negli ultimi quindici anni, anche in Italia, e quantitativi di tale plastico furono sequestrati – nel 1985 – anche a un noto esponente mafioso (Pippo CALO)"*⁷⁴.

Una parte minore della carica stipata nella "126" era costituita da tritolo, come esplosivo a sé stante, *"... sia per il livello quantitativo dei residui, che, soprattutto, per il fatto che sulla scena dell'esplosione erano evidenti annerimenti sparsi... del tipo che solo il tritolo come esplosivo a sé stante può provocare..."*⁷⁵.

In conclusione: *"... la carica che riempiva... il vano portabagagli della 126 era, verosimilmente, costituita in massima parte da due 'plastici', l'uno a base di T4 e l'altro a base di pentrite, oppure dal solo Semtex-h che contiene entrambe le specie esplosive. Sopra il plastico, o i plastici, erano state probabilmente collocate saponette di tritolo, sfuse o in una borsa (zaino, o sacca) e poche cartucce di esplosivo per usi civili del tipo gelatinato o polverulento – nitroglicerinato"*⁷⁶.

⁷⁴ Relazione cit., p. 50.

⁷⁵ Relazione cit., p. 51.

⁷⁶ Relazione cit., p. 52.



Sulla base dell'ampiezza e della forma del cratere generato dall'esplosione, nonché tenendo conto della tipologia e la consistenza delle superfici murarie più vicine e sulle quali la stessa aveva prodotto i suoi effetti più evidenti, mediante l'applicazione di complessi calcoli matematici, i consulenti hanno determinato in novanta chilogrammi il peso della carica esplosiva impiegata nella fattispecie in esame⁷⁷.

Successivamente, erano state eseguite prove pratiche di scoppio, sia per verificare l'esattezza dei calcoli sul peso della carica esplosiva, sia per valutare la frammentazione dell'autovettura e la conseguente proiezione dei pezzi maggiori, comparando poi i risultati ottenuti con le osservazioni fatte in via D'Amelio.

In un'area demaniale ubicata a circa due chilometri dalla località di Sassetta (LI), era stato costruito un tratto di manto stradale, dove il 18 e 19.9.1992 era stata fatta esplodere una Fiat "126" con il portabagagli riempito di circa novanta chili di esplosivo del tipo "C4" (esplosivo di tipo plastico di fabbricazione americana, contenente circa il 90% di T4).

L'esplosivo utilizzato aveva occupato quasi interamente il volume del bagagliaio dell'autovettura, dal quale però era stata tolta la ruota di scorta.

L'esplosione così provocata aveva determinato la frammentazione dell'auto in pezzi di varie dimensioni, proiettati all'intorno del punto di

⁷⁷ Relazione cit., p. 59.



scoppio per un raggio di circa 160 metri, e lo scavo di un cratere sul fondo stradale sottostante il punto di scoppio, a forma di calotta approssimativamente sferica.

Erano state effettuate poi altre prove di scoppio, con quantitativi di esplosivo inferiori⁷⁸.

Il motore aveva evidenziato demolizioni sovrapponibili a quelle della "126" esplosa in via D'Amelio e anche la proiezione subita appariva sovrapponibile.

Il confronto fra il numero, la pezzatura e le direzioni di proiezione dei frammenti dell'auto di prova con quella in reperto aveva evidenziato una notevole analogia; i frammenti della prova erano stati ricomposti ed assemblati su di un telaio appositamente costruito e il risultato era stato confrontato con l'analogo lavoro di ricomposizione dell'autovettura esplosa in via D'Amelio, evidenziando "*... una buona corrispondenza di frammentazione fra le autovetture*"⁷⁹.

Pertanto, i consulenti hanno concluso per la compatibilità dell'ipotesi teorica sottoposta a verifica con le effettive modalità di allestimento della "autobomba", stante la pressoché totale sovrapponibilità tra i risultati ottenuti con la prova pratica di scoppio e gli effetti dell'esplosione preventivamente accertati in via D'Amelio.

Sulla base degli accertamenti compiuti e mediante appositi calcoli, era stata determinata l'ampiezza del "raggio di letalità" della carica, il

⁷⁸ Relazione cit., p. 66.

⁷⁹ Relazione cit., pp. 66-67.



quale *“... esclusa l’azione delle schegge generate dalla frammentazione della vettura, era di circa sei metri”*⁸⁰.

Il sistema di attivazione della carica era consistito in un radiocomando⁸¹. Ciò posto, la ricognizione sui luoghi dell’attentato fatta dai consulenti aveva messo in luce *“... l’esistenza di punti dai quali è possibile controllare visivamente l’area in cui lo scoppio si è verificato raggiungibili in maniera discreta, nei quali è possibile stazionare occultamente per un tempo indefinito e dai quali è agevole lanciare un segnale radio attivatore della carica”*⁸².

Tali punti erano stati individuati in: un edificio in fase di costruzione ubicato oltre l’area verde che chiude la via D’Amelio, alto circa trentacinque metri, disabitato ma con due ascensori funzionanti e dal cui attico si domina gran parte della zona dell’attentato, da una distanza di circa duecento metri; un edificio ubicato in prossimità dei campi di calcio e tennis confinanti con la via Autonomia Siciliana, anch’esso in costruzione e disabitato, distante circa duecentocinquanta metri dal punto di scoppio; una costruzione rurale sita nell’area verde che chiude la via D’Amelio, distante circa cinquanta metri dal punto di scoppio⁸³.

⁸⁰ Relazione cit., p. 71; per i calcoli che hanno prodotto tale risultato, cfr. l’allegato 7/1.

⁸¹ Relazione cit., p. 71; su tale aspetto, per il quale i consulenti rinviano anche agli accertamenti allora in corso da parte della Criminalpol, vedi sotto nel presente Capitolo, § 3.

⁸² Relazione cit., p. 71.

⁸³ Relazione cit., p. 72; cfr. anche l’allegato 7/2, con le planimetrie di tutte le zone citate nel testo.



A confutazione delle conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del Pubblico Ministero, la difesa aveva nominato un consulente di fiducia nella persona del dott. Antonio UGOLINI, il quale è stato anch'egli sentito dalla Corte di Assise nell'udienza del 25.7.1995; la sua relazione tecnica scritta è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento; infine, nell'udienza del 30.11.1995 si è svolto un confronto fra i consulenti del Pubblico Ministero e il consulente della difesa. In questa sede pare sufficiente sintetizzare le conclusioni cui è giunto il dott. UGOLINI e spiegare i motivi per i quali, a giudizio della Corte, esse non sono attendibili.

Innanzitutto, sul metodo seguito nel compimento delle indagini tecniche, il dott. UGOLINI ha affermato di essersi limitato a consultare solo materiale videografico, costituito da riprese eseguite nell'immediatezza dalla Polizia Scientifica da terra e dall'elicottero e dagli organi di informazione (RAI, televisioni private, etc.), giacché il materiale cartaceo che gli era stato fornito "... *poiché era in fotocopia e non era talmente visibile, talmente utilizzabile ai fini di laboratorio...*"⁸⁴.

Nel merito, il consulente ha osservato che: non sarebbe dimostrato che la carica fosse sollevata rispetto al terreno, apparendo invece evidente che la stessa era a contatto con il manto stradale; vi sarebbe stata una seconda carica esplosiva, verosimilmente costituita da una bombola di gas GPL da cinque chilogrammi innescata con una carica esplosiva e sistemata alla base della ruota anteriore destra dell'Audi "80" parcheggiata al centro



della via D'Amelio, utilizzata per “sterilizzare” l'area dell'attentato ed ostacolare le indagini tecniche che sarebbero state compiute; il tipo di esplosivo individuato dai consulenti del Pubblico Ministero, alla temperatura presente all'interno del cofano della “126” si sarebbe liquefatto e i detonatori vi si sarebbero “annegati”, per cui la carica avrebbe convogliato la maggior parte dell'energia verso l'alto; ha negato che la carica potesse essere stata sistemata all'interno del bagagliaio della “126”, perché altrimenti il suo peso avrebbe fatto “strusciare” le ruote contro i parafranghi e la scocca dell'auto, impedendone la marcia; la carica, anziché nella “126”, sarebbe stata contenuta all'interno di un recipiente metallico di colore chiaro, una parte del quale era rimasta all'interno del cratere, del quale aveva assunto la forma ad imbuto, come apparirebbe dalle riprese televisive.

Secondo il consulente della difesa, l'esistenza di una seconda carica, allestita con una bombola di gas, sarebbe evidenziata dai fori presenti sul lato destro della superficie della carrozzeria dell'Audi, dalla formazione di un “cratere” sul manto stradale in corrispondenza della ruota dell'Audi, dal fatto che il CUSINA venne colpito da un grosso frammento metallico e dalla rilevante deformazione assunta dalla carrozzeria di una A. R. “Giulietta” posizionata sul lato destro della via D'Amelio.

Invero, i consulenti hanno rilevato che una bombola di gas GPL, innescata con una carica esplosiva, si collassa generando pochissime schegge grossolane a bassa velocità e non origina alcun cratere sul terreno ove è posata, come del resto ha dimostrato la prova di

⁸⁴ Verbale dibattimentale cit., p. 4.



scoppio, effettuata con una bombola di dieci chilogrammi di GPL innescata con esplosivo plastico e documentata da una ripresa filmata⁸⁵; inoltre, l'ipotesi formulata dal dott. UGOLINI appare smentita anche dalla forma e dalla direzione assunta dalle schegge, le quali, provenienti dalla "126", hanno attraversato completamente l'Audi, fuoriuscendone dalla parte opposta, come rivela la deformazione verso l'esterno dei fori presenti sulla carrozzeria.

Le ulteriori deduzioni del consulente della difesa, volte a smentire la circostanza che la carica esplosiva fosse stata collocata sulla "126", sono state anch'esse validamente smentite dai consulenti del Pubblico Ministero.

Invero, l'esplosivo plastico "C-4" riscaldato in stufa fino alla temperatura di 68 gradi centigradi – dunque verosimilmente superiore alla temperatura presente nelle condizioni di effettivo impiego in via D'Amelio - ha mantenuto inalterata la sua consistenza plastica, senza fluidificare; inoltre, la rigidità dei fili metallici collegati ai detonatori elettrici è sufficiente a sostenere anche in aria il loro peso di circa tre grammi.

Infine, le prove pratiche – anch'esse documentate con riprese filmate, nella videocassetta citata sopra - avevano mostrato che una Fiat "126" in condizioni di normale efficienza, caricata con novanta chili di sacchetti di sabbia nel bagagliaio e con a bordo, oltre al guidatore, un

⁸⁵ La relativa videocassetta fa parte del fascicolo dibattimentale, volume 6-ter.



passaggero di cento chilogrammi di peso, non subisce apprezzabili limitazioni nello spostamento e non si verifica alcun contatto tra i pneumatici e i parafanghi o la scocca.

Il pezzo di lamiera che il dott. UGOLINI ha notato all'interno del cratere, invece, non ha la forma di imbuto, né riproduce la conformazione del cratere, nel quale è semplicemente ricaduta.

Ancora, il consulente della difesa ha criticato il lavoro dei consulenti del Pubblico Ministero, che avrebbero voluto ricercare le tracce dell'esplosivo solo sui resti della "126" e ha poi affermato l'inattendibilità dei risultati raggiunti con le prove pratiche di scoppio effettuate a Sassetta, in considerazione delle differenze di temperatura, pressione, densità atmosferica esistenti fra quel luogo e quello dell'attentato al momento dello scoppio, nonché per la diversa geometria di scoppio, e la diversità delle caratteristiche meccaniche del suolo dove è stata effettuata la prova rispetto a quelle presenti in via D'Amelio.

Peraltro, le prove di scoppio avevano lo scopo di verificare la bontà delle ipotesi formulate circa le modalità di formazione del cratere e la quantità di esplosivo utilizzata, nonché ad analizzare la frammentazione della "126" usata per la prova, comparandola con quella osservata sull'auto usata dagli attentatori. Ciò posto, i rilievi formulati dal dott. UGOLINI non appaiono concludenti e non si



dimostrano idonei a smentire l'attendibilità delle valutazioni alle quali, sui profili indicati, sono pervenuti i consulenti del Pubblico Ministero.

Paragrafo terzo: gli accertamenti sui frammenti di schede elettroniche e indagini conseguenti sui telecomandi

Il teste Alessandro MASSARI⁸⁶ ha specificato che uno degli scopi precipui perseguiti con la raccolta e il setacciamento del materiale rinvenuto nel teatro dell'esplosione era quello di identificare le parti che potessero ricondurre al sistema di attivazione dell'ordigno; perciò si dedicò particolare attenzione soprattutto a oggetti e frammenti di componentistica elettronica.

Durante il lavoro di selezione il materiale ritenuto di un qualche interesse veniva fotografato e catalogato; in un primo momento le fotografie vennero prese in consegna dai tecnici dell'F.B.I., che se ne servirono per tentare di identificare i vari oggetti in funzione dei sistemi elettronici cui erano appartenuti (radio, telecomandi, autoradio, telefoni cellulari, etc.) sulla base dei dati presenti in un apposito archivio dell'F.B.I.

⁸⁶ Cfr. sopra, nella parte iniziale del presente capitolo.



Verso la fine del mese di ottobre del 1992 venne chiamato da Joseph GENOVESE, che lo informò di avere individuato alcuni frammenti di schede che potevano essere riconducibili a un sistema di ricezione e che non potevano venire associati ad alcuno dei sistemi elettronici che erano stati rinvenuti sul teatro dell'esplosione. In particolare, si rilevò che sulle schede era presente una sigla che non corrispondeva con nessuna delle case produttrici degli altri sistemi elettronici presenti sul posto e che i tecnici americani non avevano riscontrato nei loro archivi: tale circostanza rafforzò ulteriormente l'ipotesi che la casa produttrice della scheda fosse italiana.

Comunque, i tecnici americani conclusero che le schede appartenevano ad un apparato radiricevente.

Le ricerche esperite successivamente dal suo ufficio portarono all'individuazione del fabbricante, la "Telcoma System" di Treviso, che venne successivamente contattata; un ingegnere responsabile della produzione riconobbe la scheda come proveniente da uno degli apparati riceventi prodotti dalla "Telcoma" e collaborò poi per l'identificazione dell'apparecchio cui la scheda era appartenuta.

Infatti, sulla scheda l'ingegnere individuò un componente che era stato impiegato nella produzione fino ad una certa data, così isolando un periodo di tempo entro il quale l'apparecchio era stato prodotto.



L'ingegnere riferì che l'apparecchio in questione era stato prodotto in circa quattrocento esemplari ma non poté dare indicazioni utili per risalire all'acquirente.

In quella stessa occasione la Polizia Scientifica provvide all'acquisto di un apparato trasmittente e ricevente analogo a quello cui era appartenuta la scheda, per poi effettuare i necessari studi comparativi.

Il teste ha proseguito riferendo che nel setacciamento del teatro dell'esplosione venne anche individuato un pezzo di lamiera con un cavo coassiale inserito. I successivi accertamenti compiuti permisero di appurare che la lamiera apparteneva alla scocca della "126" esplosa e che, secondo i tecnici della "Telcoma", il cavetto non faceva parte della dotazione originale dell'apparecchio, ma ben poteva fungere da antenna per l'apparato ricevente. Invece, l'antenna originale in dotazione all'apparecchio ricevente era abbastanza voluminosa e, considerando che necessariamente avrebbe dovuto essere posizionata all'esterno dell'autovettura, la sua presenza avrebbe dato nell'occhio. Nella medesima udienza ha deposto come teste l'Isp. Luigi LIZZOTTI, all'epoca dei fatti in servizio alla Polizia Scientifica di Roma.

Ha riferito di avere partecipato alle indagini tecniche sui frammenti di schede elettroniche prodotte dalla "Telcoma", anche recandosi presso lo stabilimento di quest'ultima, a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso.



La scheda in esame faceva parte di un apparecchio ricevitore che, abbinato ad analogo apparecchio trasmettitore, consente l'instaurazione di un ponte radio anche della distanza di venti chilometri, data la notevole potenza del sistema. Tali apparecchi, da quel che è stato appurato contattando i tecnici della "Telcoma", vengono normalmente impiegati per usi industriali quali comando a distanza di apparati elettrici come pompe sommerse, sistemi di allarme, gru; trattandosi di sistemi piuttosto sofisticati e ad alta affidabilità, il loro costo è piuttosto alto, nell'ordine dei due milioni di lire per ogni coppia di apparecchi trasmettente-ricevente.

La particolare affidabilità del sistema è data dalla possibilità di stabilire preventivamente un codice – scelto tra 1024 combinazioni differenti – impostandolo sia nell'apparecchio trasmettente che in quello ricevente, in modo tale che quest'ultimo si attivi unicamente con l'invio del segnale codificato dall'apparecchio trasmettente, così escludendo la possibilità di interferenze; nell'impiego industriale tali caratteristiche consentono il funzionamento di un apparato trasmettente con diverse riceventi, attivate con l'invio dei rispettivi codici prefissati.

Nelle condizioni di impiego presenti in via D'Amelio e per gli scopi avuti di mira dagli attentatori, tali caratteristiche invece tornavano utili per escludere del tutto l'incidenza di interferenze radio eventualmente presenti nell'ambiente, evitando così il rischio di



un'attivazione indesiderata del sistema e dunque un innesco involontario dell'ordigno.

Nella medesima udienza è stato escusso l'ing. Tommaso BOVE, all'epoca dei fatti in servizio presso il Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo.

Il teste ha descritto le caratteristiche tecniche del sistema trasmittente-ricevente cui era appartenuta la scheda in questione negli stessi termini già riferiti dal teste LIZZOTTI.

Ha aggiunto che il ponte radio fra l'apparecchio trasmittente e quello ricevente viene instaurato alla frequenza di 445,025 megahertz e che l'apparecchio ricevente ha una tensione di alimentazione di 12 Volt, che può venire fornita anche dalla batteria di un'autovettura.

Attraverso gli accertamenti esperiti presso il fabbricante era stata appurata, in linea di massima, l'epoca di produzione dell'apparato utilizzato dagli attentatori in via D'Amelio.

Schede del tipo di quelle rinvenute sul teatro dell'esplosione erano state prodotte dalla "Telcoma" fino agli inizi del 1990: da ciò si è dedotto che l'epoca di produzione è anteriore a tale data. Inoltre, uno dei componenti elettronici presenti sulla scheda rinvenuta in via D'Amelio presentava la sigla "88-21", la quale indicava l'epoca di produzione, ossia, la ventunesima settimana dell'anno 1988.

Quest'ultima data, pertanto, costituisce un altro prezioso punto di riferimento, non potendo l'epoca di produzione della scheda essere



anteriore a quella di uno dei suoi componenti; peraltro, si deve tenere conto che, tra la data di fabbricazione – avvenuta in Giappone - di quel componente e quella del suo impiego da parte della “Telcoma” nella confezione della scheda dell’apparecchio in questione, era trascorso sicuramente un discreto lasso di tempo.

Pertanto, ha proseguito il teste, è assai verosimile che l’apparato utilizzato in via D’Amelio fosse stato commercializzato dalla “Telcoma” intorno al 1989-1990.

La commercializzazione di tali apparati da parte della “Telcoma”, salvo sporadiche vendite a privati, viene fatta attraverso rivenditori specializzati; il teste ha spiegato che non era stato possibile accertare l’epoca di vendita degli apparecchi agli acquirenti finali.

Nell’udienza dell’11.4.1995⁸⁷ il teste Gianni Giulio VADALA’ – direttore tecnico principale chimico del Servizio di Polizia Scientifica – ha riferito di avere partecipato anch’egli agli accertamenti compiuti presso la “Telcoma System” sulla scheda trovata in via D’Amelio; rispetto a quanto riferito dai testi le cui dichiarazioni sono state già riferite, il VADALA’ ha aggiunto che l’ingegnere che aveva progettato il sistema di apparecchi per ponti radio cui la scheda era appartenuta esclude che alla scheda in questione fossero state apportate modifiche.

Nell’udienza del 14.4.1999 il teste VADALA’ ha riferito di avere ricevuto dal Procuratore della Repubblica di Caltanissetta il 23.4.1996

⁸⁷ Cfr. sopra, nota 2.



l'incarico di esaminare, descrivere e compiere i necessari accertamenti su una coppia di telecomandi "Telcoma" rinvenuti il 26.2.1996 in Contrada Giambascio, presso San Giuseppe Jato.

Il teste ha poi sintetizzato la natura degli accertamenti compiuti, anche commentando le foto allegate alla relazione che gli sono state esibite durante l'esame.

Nell'udienza del 22.4.1999 è stato escusso il teste Salvatore LA BARBERA, commissario capo della Polizia di Stato.

Ha riferito in ordine alle caratteristiche tecniche del telecomando "Telcoma" rinvenuto in contrada Giambascio di San Giuseppe Jato, nel covo di Giovanni BRUSCA.

Trattasi di due apparecchi - rispettivamente, trasmittente e ricevente - collegati da ponte radio e idonei all'uso industriale, per il governo a distanza di meccanismi di vario tipo, con alta affidabilità di impiego.

Ha poi descritto partitamente le modalità di funzionamento del sistema.

TESTE LA BARBERA: ... *Si tenga presente che dal punto di vista circuitale, diciamo, progettuale, il ponte radio funziona così: c'è un'onda radio sui 445.025 megahertz stabile che viene trasmessa teoricamente anche fino a 20 chilometri di distanza se le condizioni meteorologiche e di, diciamo, visibilità sono tali da consentirlo. All'interno di questa onda portante viaggia un segnale digitale che è,*



cioè, codificato; questo viene prodotto da una scheda, che si chiama codifica, e che consente di porre in essere una combinazione logica, che viene fissata attraverso dei microinterruttori, che deve essere la stessa nel ricevitore e nel trasmettitore, di modo che quando si preme il pulsante del trasmettitore sicuramente si attiverà soltanto il ricevitore che ha quella combinazione. Non solo, ma per aumentare le garanzie di sicurezza da autopartenze, questo congegno e' stato predisposto in modo tale che il ricevitore si attiva, cioè chiude il canale soltanto quando il segnale del trasmettitore, quindi del suo trasmettitore, arriva tre volte in successione. Questo avviene, chiaramente, nell'arco di decimi di secondo, cioè nell'ambito della trasmissione, però tipicizza il funzionamento del ponte radio "Telcoma" e che, quindi, non può mai partire con una combinazione digitale trasmessa sulla stessa frequenza, e già questo e' abbastanza difficile, perché soltanto il THU, cioè il trasmettitore della "Telcoma" invia tre volte in successione lo stesso segnale.

(...)

P.M. PALMA: *... ho un'ultima domanda e cioè... se le caratteristiche del "Telcoma" rinvenuto a Giambascio fossero le stesse del... delle schede, perché furono rinvenute le schede, di via... rinvenute in via D'Amelio.*

TESTE LA BARBERA: *Allora, il telecomando è lo stesso, nel senso che si tratta di due telecomandi dello stesso tipo, che rappresentano*



però due versioni diverse. Cioè, il ponte radio... la ricevente... rinvenuta in via D'Amelio è di una versione molto anteriore come epoca di fabbricazione e anche come concetto di fabbricazione, cioè dal punto di vista direi quasi estetico, rispetto a una delle... a quella delle più nuove versioni, che è quella di contrada Giambascio.

Le differenze sostanziali sono queste: il reperto di via D'Amelio rappresenta una scheda radio, una scheda codifica di antica concezione... (...)

Queste due schede sono poste l'una sull'altra, relativamente al reperto di via D'Amelio, mediante delle viti e sono separate l'una dall'altra per motivi di schermatura da una lastra metallica; non solo, sulla scheda radio del reperto di via D'Amelio vi è un coperchio metallico che serve a racchiudere una serie di componenti elettronici, che è assicurato in un certo modo.

A seguito della... appunto, una volta che e' subentrato il signor Pietro Ostan nel '90, nella meta' del '90, furono apportate delle modifiche diciamo circuitali e anche di struttura; una di queste era la limatura di alcune viti e la limatura e la saldatura di altri componenti, in modo tale che è possibile stabilire con certezza che tutto quello che non è stato fatto dal signor Pietro Ostan è sicuramente stato fabbricato anteriormente al suo arrivo alla società "Telcoma"...

Ancora c'è l'antenna, il cavo di aggancio dell'antenna del reperto di via D'Amelio è... del tipo che viene direttamente saldato sulla basetta



metallica esterna, cioè il contenitore metallico che racchiude le due schede in modo da farne un aggeggio maneggevole. Ecco, questo tipo di aggancio nella nuova versione, quindi nel nuovo tipo di radiocomando, è diverso, è al cosiddetto scatto e baionetta, cioè... ed è dire... non è a fissaggio, ed è direttamente saldato sulla basetta che alloggia i componenti elettronici; quindi di diversa concezione.

Fondamentalmente, comunque, il concetto, il criterio è lo stesso; la funzione, diciamo, logica e la funzione circuitale è la medesima: stesso tipo di caratteristiche elettroniche e stesso tipo di capacità e di sicurezza.

Da quel che appare dalla targhetta apposta all'apparecchio in sede di collaudo, la data di fabbricazione dovrebbe essere prossima al 28.1.1992. Poiché la "Telcoma" non possedeva consistenti scorte di magazzino, questa data dovrebbe essere prossima anche a quella di commercializzazione dell'apparecchio.

Non era possibile l'individuazione degli acquirenti al dettaglio di tali apparecchi, non essendo tenuto il rivenditore a identificare l'acquirente, trattandosi di merce in libera vendita.

In relazione alle dichiarazioni rese nel presente processo dall'imputato di reato connesso Gioacchino LA BARBERA, a riguardo di telecomandi acquistati nel catanese, il teste ha riferito di avere compiuto



accertamenti presso la “Telcoma” sui rapporti commerciali esistenti, all’epoca dei fatti, con rivenditori siciliani e, in particolare, catanesi.

Sono emerse però relazioni commerciali con venditori di Catania, Acireale e Mascalucia.

La “Cima Security S.r.l.” di Catania il 27.1.1989 aveva acquistato un sistema “Telcoma” per ponte radio monocanale, compatibile con quello utilizzato in via D’Amelio; la “Gamma Elettronica” di Acireale ne acquistò uno analogo il 31.3.1989.

A Mascalucia, tra i clienti della “Telcoma” risultò l’impresa commerciale dei fratelli Salvatore e Giuseppe DI STEFANO, i quali – da quanto emerse dalle investigazioni condotte dai Carabinieri di Mascalucia – avevano avuto rapporti di “vicinanza” a Giuseppe GRAZIOSO, per conto del quale avevano svolto anche dei lavori. Tuttavia, l’indagine sulla contabilità dell’impresa dei DI STEFANO fu impedita dal fatto che la contabilità sarebbe andata distrutta in occasione di un incendio avvenuto tempo addietro, anche in concomitanza con una situazione di dissesto economico sfociato, nel 1995, nel fallimento.

Peraltro, dall’esame degli elenchi dei clienti della “Telcoma”, si può dedurre che l’impresa di Mascalucia non aveva commercializzato ponti radio “Telcoma” del tipo di quello usato in via D’Amelio – non avendo intrattenuto rapporti commerciali nel periodo utile a tale fine -, ma unicamente apparecchi della versione più recente, compatibili con



quello trovato in Contrada Giambascio; infatti, il primo acquisto di un ponte radio "Telcoma" da parte dell'impresa dei DI STEFANO risale al novembre 1992.

In ogni caso, l'individuazione degli acquirenti degli apparecchi non sarebbe stata possibile, anche perché il venditore registra il nome dell'acquirente soltanto se questi chiede il rilascio di una fattura e pertanto, solo se la vendita viene fatta ad un soggetto titolare di partita IVA o che sia comunque tenuto a chiedere il rilascio della fattura di acquisto.

Il teste ha precisato che la vendita dell'apparecchiatura all'acquirente finale poteva avvenire anche molto tempo dopo l'epoca di fabbricazione; oltretutto, la "Telcoma" non era solita ritirare dal commercio gli apparecchi già ceduti ai rivenditori, anche nel caso avesse apportato aggiornamenti tecnici alla sua produzione.

Paragrafo quarto: gli accertamenti sulla Fiat "126" e le indagini conseguenti

Sono state già esposte sopra le circostanze nelle quali venne rinvenuto il blocco motore della Fiat "126" e le ragioni che hanno portato a ritenere che proprio tale auto sia stata impiegata dagli



attentatori quale "autobomba"; va riferito ora quanto emerso in seguito, sulla base dei primi accertamenti svolti sull'autovettura.

Il dott. Sergio MOLINO, Funzionario della Squadra Mobile di Torino escusso nell'udienza del 16.11.1994⁸⁸, ha riferito di avere curato, su incarico dei colleghi di Palermo, una serie di accertamenti presso la Fiat Auto S.p.A. di Torino a riguardo dell'autovettura che si ipotizzava fosse stata utilizzata quale "autobomba".

Così, aveva potuto accertare che il motore rinvenuto il 20.7.1992 in via D'Amelio e contrassegnato con il numero 9406531 era stato abbinato dalla casa costruttrice ad un'autovettura Fiat modello "126" con il telaio numero ZFA1260008781619; l'auto era stata inviata nell'ottobre del 1985 alla direzione Fiat di Catania, che a sua volta l'aveva inviata alla concessionaria "SIRVA S.p.A." con sede a Cefalù.

Da accertamenti effettuati presso la Motorizzazione Civile di Palermo si è accertato che il 25.10.1985 l'autovettura in questione era stata immatricolata con targa PA 790936 in favore di DAGUANNO Maria.

Il 10.7.1992 il veicolo in questione era stato inserito presso l'archivio del Ministero degli Interni, a seguito della denuncia di furto sporta da Pietrina VALENTI presso la Stazione dei Carabinieri di Palermo-Oreto.

Successivamente, era stata richiesta e autorizzata l'intercettazione delle conversazioni sull'utenza telefonica n. 091-6473878 intestata a Simone FURNARI, marito della VALENTI: da ciò era emerso che quest'ultima sospettava tale Salvatore – amico del

⁸⁸ Cfr. sopra, nota 2.



fratello Luciano VALENTI – di essere il responsabile del furto della sua autovettura e anche che la stessa fosse stata utilizzata in via D'Amelio come “autobomba”.

Il dott. Arnaldo LA BARBERA, dirigente del Gruppo Investigativo “Falcone-BORSELLINO”, nell'udienza del 9.5.1995⁸⁹, ha riferito che i primi elementi significativi per le indagini sulla strage vennero acquisiti nel corso delle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a Pietrina VALENTI.

Costei, parlando con la cognata, mostrò di nutrire sospetti per il furto dell'auto nei confronti di un certo Salvatore – successivamente individuato in Salvatore CANDURA – e in un'occasione mostrò di temere che la sua autovettura dopo essere stata rubata fosse stata utilizzata in via D'Amelio.

Inoltre, nel corso delle operazioni di ascolto emersero casualmente anche elementi di responsabilità di Luciano VALENTI – fratello di Pietrina VALENTI -, della persona chiamata “Salvatore” e di un altro soggetto, in ordine ad una violenza carnale con rapina e di un tentato omicidio con rapina; per questi episodi specifici la Procura della Repubblica di Palermo chiese ed ottenne dal G.I.P. provvedimenti restrittivi a carico di tali soggetti.

Venendo arrestato per la violenza carnale il CANDURA però mostrò un comportamento assai strano, perché si mostrava particolarmente intorpidito; diceva di essere oggetto di minacce telefoniche e di comportamenti strani. Peraltro, si venne anche a sapere che, qualche giorno prima dell'arresto, il CANDURA era stato fermato dai Carabinieri in quanto sospettato di aver partecipato ad una rapina in danno di un autotrasportatore: mentre era trattenuto presso gli uffici dell'Arma, improvvisamente scoppiò a piangere dicendo ‘*Io non li uccisi io*’.

⁸⁹ Cfr. sopra, nota 2.



VALENTI e CANDURA vennero poi trasferiti al carcere di Bergamo. Qui il CANDURA manifestò l'intenzione di collaborare, inizialmente fornendo una versione dei fatti per la quale disse di avere appreso dal VALENTI che lui stesso aveva rubato l'auto della sorella su commissione di tale SCARANTINO verso un corrispettivo di cinquecentomila lire; venne sentito anche il VALENTI, che prima negò, ma poi confermò la versione data dal CANDURA.

Il teste ha proseguito riferendo che, essendo sorti gravi dubbi sulla sincerità delle dichiarazioni fatte da entrambi, VALENTI e CANDURA vennero ristretti nella medesima cella insieme con altro detenuto “... *che aveva un rapporto di collaborazione con la Questura di Bergamo...*” e al contempo venne disposta, su autorizzazione del G.I.P., l'intercettazione “ambientale” delle conversazioni.

TESTE LA BARBERA: *... in sede di conversazione appare chiaramente che autore del furto è il CANDURA, ed il VALENTI è, diciamo, in un certo qual modo è succube delle dichiarazioni del... avalla le dichiarazioni del CANDURA, quindi confronti... il VALENTI ad un certo punto nega la sua partecipazione nella vicenda ed il CANDURA sostiene ancora una volta di aver appreso il tutto dal VALENTI. A questo punto, proprio mischiando verità a falsità, ricorda, rammenta (al) VALENTI la sua partecipazione ad una rapina in danno di un tabaccaio di Palermo; ripeto, in sede di indagine anche questo episodio viene riscontrato positivamente. Da Bergamo poi vengono portati a Mantova, e a questo punto il CANDURA, messo per l'ennesima volta davanti alle sue responsabilità, dichiara di avere*



avuto l'incarico di rubare l'autovettura dallo SCARANTINO, di avere avuto questo incarico nei pressi di un bar della Guadagna alla presenza di TOMASELLI Salvatore, intimo amico dello SCARANTINO e facente parte dello stesso gruppo. Gli vengono promesse 500 mila lire, gliene vengono date solo 150, dopodiché viene incaricato di rubare una macchina sufficientemente piccola come una 126 o una Cinquecento, diciamo una macchina sufficientemente anonima; dichiara di aver rubato la macchina, ammette la responsabilità in ordine al furto dell'autovettura e aveva consegnato l'autovettura in questione in una traversa, in via Roma, vicino... in una traversa... via Roma, angolo via Cavour, sempre di Palermo, autovettura che veniva ritirata dallo SCARANTINO che giungeva in compagnia di un'altra persona da lui non riconosciuta, ma agganciante a bordo di una moto, della moto del TOMASELLO.

Quindi in tal modo emerse per la prima volta la figura di Vincenzo SCARANTINO; vennero compiute successive indagini - con esito positivo - per verificare la statura delinquenziale del CANDURA e il suo grado di effettiva conoscenza della realtà delinquenziale della Guadagna, nonché a riguardo del suo rapporto con gli SCARANTINO. Vincenzo SCARANTINO, insieme con il fratello Rosario, era già noto alle Forze dell'ordine per avere precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti; era ritenuto vicino al



cognato Salvatore PROFETA, elemento di spicco della realtà mafiosa della Guadagna e legato a Pietro AGLIERI e Carlo GRECO.

Ha poi riferito il teste sulle indagini conseguenti al rinvenimento in via D'Amelio della targa 878659.

Il 20 luglio, cioè il giorno seguente la strage, presso il Commissariato di Brancaccio un tale OROFINO, titolare di una carrozzeria, denunciò il furto delle targhe, del bollo di circolazione e del tagliando assicurativo appartenenti ad una Fiat "126" che era custodita all'interno della sua officina.

TESTE LA BARBERA: *... il personale preposto lì, al Commissariato... nota l'OROFINO, all'atto di uscire dal Commissariato stesso, salutarsi molto affettuosamente con un tale GIULIANO Salvatore. GIULIANO Salvatore è un grosso pregiudicato della zona, attualmente detenuto e, secondo le dichiarazioni di DRAGO, del collaboratore di giustizia DRAGO, persona affiliata a "Cosa Nostra", coinvolto in omicidi, stupefacenti ed altro. Il fatto che la targa fosse stata rinvenuta sul luogo della strage, chiaramente ci porta ad attenzionare particolarmente questa denuncia, quindi si fa un sopralluogo della Scientifica e si incominciano a sentire per bene... un sopralluogo della Scientifica e successivamente le intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e l'interrogatorio sia dell'operaio che dei cognati che*



unitamente ad OROFINO svolgono la sua attività all'interno della carrozzeria...

(...)

TESTE LA BARBERA: *OROFINO dichiara in sede di denuncia di aver lavorato il sabato presso l'officina, poi, verso le 13.00 del sabato di essersi portato in un villino che aveva in località... ad Altavilla mi pare, unitamente ai familiari, e il lunedì, all'atto di riapertura dell'officina stessa, di essersi accorto del furto delle targhe e del bollo dell'assicurazione...*

Il teste ha proseguito riferendo che il GIULIANO veniva ritenuto non essere un "uomo d'onore", ma semplicemente "affiliato", ossia sotto osservazione per un eventuale inserimento rituale.

Vennero dunque escussi a sommarie informazioni testimoniali l'OROFINO e i fratelli AGLIUZZA; poiché però vi era ragione di dubitare della sincerità delle loro dichiarazioni, dopo il conseguimento delle dovute autorizzazioni, venne installata una microspia sull'autovettura dell'OROFINO: l'ascolto delle conversazioni diede la conferma che l'OROFINO, sostenendo che la mattina di sabato 18 luglio l'officina era aperta per lavoro e che il lucchetto della serratura era stato forzato dai ladri che avevano rubato le targhe della "126", aveva detto delle falsità.



Inoltre, gli stessi AGLIUZZA avevano sostenuto che, per quanto a loro conoscenza, l'officina nella mattina del sabato era chiusa, ma che non si poteva escludere che effettivamente fosse stata aperta per fare qualche lavoro straordinario; però, avevano aggiunto anche che in quel caso si sarebbe verosimilmente trovata una qualche fattura emessa nel successivo lunedì 20 luglio; il teste ha riferito però che la ricerca esperita a questo riguardo diede esito negativo, giacché la prima fattura venne emessa il martedì 21 luglio e che dunque, anche per questa via, pareva di dovere escludere che nella mattinata di sabato 18 luglio l'officina fosse stata aperta come aveva dichiarato l'OROFINO.

Pietrina VALENTI è stata escussa nell'udienza del 17.11.1994⁹⁰.

Ha riferito che la "126" in questione, di colore *granata*, era di proprietà della madre defunta, Maria DAGUANNO, dalla quale l'aveva ereditata; l'auto, che era perfettamente funzionante e che pochi giorni prima aveva portato dal carrozziere per una piccola riparazione, le era stata sottratta dal parcheggio in via Oreto Nuova, nei pressi della propria abitazione, la notte fra il 9 e il 10 luglio 1992.

La teste ha detto di avere subito denunciato il furto ai Carabinieri, ma al contempo si mise alla ricerca in proprio dell'auto rubata; dopo qualche giorno si rivolse anche a Salvatore CANDURA, un amico del fratello Luciano, che le era noto come pregiudicato ("*... un ragazzo... che aveva avuto cioè contatto con la legge...*"), per sapere se avesse notizie sulla sorte dell'auto e se potesse aiutarla a rintracciarla.

La teste ha precisato di essersi rivolta al CANDURA anche perché, pur non avendone le prove, aveva sospettato che fosse stato lui a rubargliela; poi, però, anche da quel che poté sentire dalla

⁹⁰ Cfr. sopra, nota 2.



televisione, sospettò che la "autobomba" saltata in aria in via D'Amelio potesse essere la sua e ne parlò al telefono con Paola SBIGOTTITI, moglie di suo fratello Luciano.

P.M. PETRALIA: *E ne ha parlato qualche volta anche con Paola di questo fatto della macchina?*

TESTE VALENTI: *Ne abbiamo parlato (dentro), ne abbiamo parlato al telefono, ci andavo a casa io, supponevamo tante cose, picchi stavamu niscennu pazzi a cercari 'sta... e uno e due si parlava di 'sta macchina, perché io ero rimasta a piedi...*

P.M. PETRALIA: *E quando ha detto "supponevamo tante cose", che cos'è che supponevate?*

TESTE VALENTI: *Tempo fa poi abbiamo sentito in televisione, quando fu allora, che aveva successo 'sta tragedia di via D'Amelio e perciò io e mia cognata: "Ma Paola, (non... non può darsi, nun c'eppura) 'sta macchina, perché si... si cercava 'sta macchina... (...)*

P.M. PETRALIA: *Che cos'è che avete detto con sua cognata?*

TESTE VALENTI: *Io non mi ricordo nel telefono, però si parlava della via D'Amelio, di queste cose. "Si 'a macchina putissi essere chidda, Paola, che dici?"; supponevamo, dottore, così.*

(...)



P.M. PETRALIA: *Ma perché, tra tanti posti dove poteva essere finita la sua macchina, lei è andata proprio a pensare che potesse essere stata utilizzata in via D'Amelio?*

TESTE VALENTI: *E' quello che lo... quello che ho pensato dopo io, che non poteva essere. Perché non è che...*

(...)

TESTE VALENTI: *Va be', dottore, una persona che cerca la macchina, non so se mi spiego, giusto? Che ci manca la macchina... poi dico io, dicevo io: "Ma possibile mai? Ma quando mai, ma nemmeno se ne deve parlare", e continuavo ancora a cercare la macchina... (...) Ma io stava niscennu pazza, dotto', pazza; poi pensai: "Ma non può essere; ma che dico? 'a me testa mi fa dire tante cose, ma non è possibile". Questo qua si diceva, perché noi non abbiamo fatto mai male a nessuno, mai. Picchi' aviva a essiri 'a me macchina quella di là? Perché?*

(...)

P.M. PETRALIA: *Lei non ricorda di avere detto tra l'altro parlando al telefono con sua cognata di notte, proprio la frase...*

TESTE VALENTI: *Sì, di notte faccio i lavori a casa.*

P.M. PETRALIA: *... proprio la frase, facendo riferimento al filmato di via D'Amelio: "E in quel posto la mia macchina c'è"?*

TESTE VALENTI: *Io c'ho detto a mia cognata: "La mia macchina c'è"? No, non mi ricordo questo...*



(...)

P.M. PETRALIA: *Io le volevo ricordare che da un'intercettazione telefonica, che peraltro verrà tra breve ufficialmente trascritta, ma del cui contenuto i difensori sono già a conoscenza perché c'è la trascrizione di Polizia che e' stata depositata, lei, parlando con sua cognata, dice testualmente... sua cognata le dice: "Piera, stanno facendo vedere il posto dove c'è stata... la cosa", e lei dice: "Che cosa?" e sua cognata dice: "Dov'è scoppiata la bomba" e lei dice: "In quel posto la mia macchina c'è"; e poi Piera le dice: "Madonna, Piera, ma perché non t'informi?"; dopodiché Paola le dice, sua cognata: "Madonna Piera, perché non t'informi?". Poi lei cambia argomento e parlate di tutt'altra cosa. Questo...*

(...)

P.M. PETRALIA: *(...) Volevo capire perché lei si è espressa con tanta certezza con sua cognata, almeno per quello che ci fa comprendere questa trascrizione che le ho letto, dicendo: "In quel posto la mia macchina c'è", se e' vero che lei ora ha detto che c'era, così, un dubbio come tanti.*

TESTE VALENTI: *Ma io con mia cognata, tant'è vero, dottore, io quando sono nervosa alle volte 'a lassu pure in bianco, picchì dissi: "Ma cchi mi sta cuntannu a mia me cugnata in quel momento? Ma cchi mi sta dicennu?". Sì, "c'è in quel posto la mia macchina", così, perché cercavamu tantu che mi*



seccava pure a parlare al telefono. Ero tanto stanca e stufsa che già mi ero seccata.

P.M. PETRALIA: *Quindi ricorda di avere detto questa frase?*

TESTE VALENTI: *Lei mi dice così, io nun mi ricordo. Se lei dice che è così. Io non mi ricordo, se lei lo sta dicendo...*

P.M. PETRALIA: *Ma ricorda di averne parlato con sua cognata per telefono?*

TESTE VALENTI: *No, abbiamo parlato, non è che posso negare io.*

P.M. PETRALIA: *Non parlato in genere, parlato di questo fatto e del fatto che poteva esserci la sua macchina in via D'Amelio.*

TESTE VALENTI: *Che poteva esserci, si supponeva una cosa accusi, va⁹¹.*

La teste Paola SBIGOTTITI, escussa nell'udienza del 17.11.1994⁹², ha confermato che Pietrina VALENTI, dopo avere appreso dalla televisione la notizia della strage di via D'Amelio, effettivamente le disse che forse lì c'era la sua auto; ha aggiunto di essere a conoscenza che sua cognata si era attivata per recuperarla, chiedendo che il fratello Luciano si rivolgesse al proprio amico Salvatore CANDURA.

La teste ha poi riferito di avere appreso in seguito dal marito che, durante la comune detenzione nel carcere di Bergamo, Salvatore

⁹¹ Verbale cit. nel testo, pp. 64-70.

⁹² Cfr. sopra, nota 2.



CANDURA gli confidò di avere rubato l'auto della sorella e di averla poi data a Vincenzo SCARANTINO, ritenendo che gli servisse per ricavarne pezzi di ricambio e di avere molta paura dello SCARANTINO, perché temeva che invece l'auto fosse stata utilizzata per la strage di via D'Amelio; proprio perché aveva paura, il CANDURA indusse suo marito a scrivere un "memoriale" in cui si autoaccusava di avere egli stesso sottratto la "126" alla sorella.

La teste ha detto di non sapere perché il CANDURA sospettasse che l'auto in questione fosse stata utilizzata in via D'Amelio.

Nell'udienza del 27.4.1995⁹³ è stato escusso il dott. Vincenzo RICCIARDI, all'epoca dei fatti dirigente della Squadra Mobile di Bergamo e aggregato alla Squadra Mobile di Palermo per le indagini sulla strage.

Ha riferito il teste che dalle operazioni di ascolto delle conversazioni telefoniche dei membri della famiglia VALENTI emersero elementi di responsabilità per violenza carnale e rapina a carico di Salvatore CANDURA, il quale era anche sospettato da Pietrina VALENTI di essere l'autore del furto della sua "126".

Successivamente, il CANDURA venne arrestato per rapina e violenza carnale, ma si comportò subito in modo molto strano.

⁹³ Cfr. sopra, nota 2.



TESTE RICCIARDI: ... *Il CANDURA iniziò a piangere e disse che aveva paura di essere ucciso. Gli chiedemmo il motivo di questo suo timore, di questa sua paura e lui ricordo che disse che probabilmente la causa, il motivo era da ricercarsi in due episodi. Disse: "Probabilmente mi vogliono uccidere perché ho fatto arrestare un certo FILANGIERI o FILANGERI", adesso non ricordo bene. Cioè aveva dato la dritta ai Carabinieri per addivenire a questo arresto, dice: "O altrimenti - disse - probabilmente il motivo non e' questo, potrebbe essere questo, c'è un altro motivo. Sa, io ho fatto delle domande strane in giro, ho chiesto notizie circa il furto di una 126".*

P.M. PETRALIA: *Quindi il fatto che si fosse interessato al furto di una 126.*

TESTE RICCIARDI: *Ci sembrava strano che una persona possa essere uccisa esclusivamente perché si interessa del rinvenimento di una Fiat 126, comunque ci diede l'impressione in quel giorno il CANDURA che volesse dirci qualcosa, avemmo questa impressione. Il CANDURA probabilmente aveva qualcosa di grosso e di grave da confessare ma aveva paura, aveva paura di eventuali ritorsioni⁹⁴.*

(...)

Così, si decise di trasferire il CANDURA al carcere di Bergamo insieme a Luciano VALENTI e di effettuare l'intercettazione delle conversazioni

⁹⁴ Verbale cit. nel testo, pp. 4-5.



che si svolgevano nella loro cella. In tal modo si poté verificare la falsità delle dichiarazioni rese in un primo momento dal VALENTI, il quale si era addossato la responsabilità di avere commesso il furto della famosa "126" su incarico di Vincenzo SCARANTINO, perché si appurò che era stato il CANDURA a indurlo a fare tali dichiarazioni, suggerendogli quel che avrebbe dovuto dichiarare agli inquirenti.

Successivamente il CANDURA si assunse la responsabilità del furto in questione, riferendo che era stato Vincenzo SCARANTINO a commissionargli il furto dell'autovettura in questione, rendendo poi ulteriori dichiarazioni in ordine ai suoi rapporti con la famiglia SCARANTINO e l'ambiente delinquenziale della Guadagna.

Agli atti del processo vi è una copia della denuncia furto presentata da OROFINO il 20.7.1992 negli uffici del Commissariato P.S. di Brancaccio⁹⁵.

Nella denuncia l'OROFINO dichiarò: di essere titolare assieme ai cognati Paolo e Gaspare AGLIUZZA di una officina di carrozzeria sita a Palermo in via Messina Marine; che il giorno di sabato 18 luglio intorno alle ore 13.00 aveva chiuso l'officina insieme ai contitolari, riaprendola alle ore 8.00 del lunedì successivo; che in quel momento si era accorto che il lucchetto che chiudeva l'ingresso dell'officina era stato rotto; che all'interno aveva constatato subito che da un'autovettura Fiat "126" di colore bianco erano state asportate

⁹⁵ Cfr., nel fascicolo dibattimentale, vol. 9, n. 1.



entrambe le targhe, il contrassegno assicurativo e quello del bollo; che l'autovettura in questione era targata PA 878659, apparteneva a SFERRAZZA Anna Maria, residente a Palermo, ed era stata affidata alla sua officina non dalla proprietaria, bensì dalla succursale della Fiat, per conto della quale eseguiva talvolta lavori di carrozzeria; che all'interno dell'officina null'altro era stato toccato.

Nell'udienza del 6.12.1994⁹⁶ è stato escusso il Sovr. Massimiliano DOMANICO.

Ha riferito il teste che Giuseppe OROFINO si presentò poco prima delle ore nove del mattino di lunedì 20 luglio 1992 al Commissariato della P.S. di Brancaccio per sporgere una denuncia di furto delle targhe e del contrassegno di circolazione e di quello assicurativo di una Fiat "126" che era ricoverata all'interno della sua officina.

Il teste ha aggiunto di essersi accorto che, mentre attendeva il suo turno l'OROFINO salutò assai calorosamente un sorvegliato speciale, tale Salvatore GIULIANO e ciò suscitò qualche sospetto; chiese poi all'OROFINO se fosse parente del GIULIANO, ma questi – un po' imbarazzato – rispose negativamente, aggiungendo che il GIULIANO era soltanto suo compare d'anello.

Il teste ha poi riferito che la denuncia sporta dall'OROFINO destò particolare sospetto, in quanto negli ambienti investigativi già circolava la voce che la "autobomba" esplosa poche ore prima in via

⁹⁶ Cfr. sopra, nota 2.



D'Amelio era una Fiat "126": per questo egli formò subito una relazione di servizio, riferendo anche del caloroso saluto rivolto al GIULIANO.

Nella medesima udienza è stato escusso l'Ass. Aldo LA TERRA, il quale ha riferito che i sospetti sull'OROFINO originarono dalla stranezza del furto che questi aveva denunciato, giacché di solito i ladri agiscono per sottrarre oggetti di un qualche valore e non si interessano di targhe e contrassegni assicurativi.

La spiegazione fornita dal teste DOMANICO in ordine al motivo per il quale la denuncia dell'OROFINO destò sospetto non appare convincente, giacché il motore dell'autobomba venne rinvenuto solo nella tarda mattinata di quello stesso giorno, né prima di allora vi erano elementi per ritenere che ad esplodere in via D'Amelio fosse stata proprio una Fiat "126"; invece, la spiegazione data dal teste LA TERRA appare verosimile, proprio perché poteva apparire singolare – e dunque meritevole di approfondimento investigativo – il fatto che dei ladri si fossero introdotti in un'officina al solo scopo di asportare le targhe e i contrassegni di un'autovettura.

Nell'udienza del 22.2.1995⁹⁷ è stato escusso il teste Francesco Paolo AGLIUZZA.

Ha dichiarato che il 7.7.1993 venne accompagnato alla Questura di Palermo assieme al fratello Gaspare e a Giuseppe OROFINO e che

⁹⁷ Cfr. sopra, nota 2.



quest'ultimo non era salito sull'auto della Polizia, preferendo viaggiare a bordo dell'auto dell'AGLIUZZA, una Fiat "Tipo" azzurra.

Alla Questura, escusso a sommarie informazioni testimoniali, riferì che il mattino del sabato precedente la strage di via D'Amelio l'officina era chiusa; dopo essere stato sentito dalla Polizia rientrò a casa insieme al fratello e all'OROFINO a bordo della propria auto, commentando con quanto era stato loro chiesto.

Poiché nell'udienza dibattimentale il teste ha dichiarato cosa diversa – prima dicendo che il sabato 18 luglio l'officina era rimasta aperta e che vi si era lavorato, poi dicendo di non ricordare bene – il Pubblico Ministero ha contestato il contenuto del verbale allora formato e anche il tenore delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura Fiat "Tipo" durante il tragitto di ritorno, nelle quali entrambi gli AGLIUZZA affermarono – diversamente dall'OROFINO che insisteva per il contrario - che il sabato 18 luglio l'officina era stata chiusa, come tutti i sabati estivi del 1992 e dell'anno precedente.

L'AGLIUZZA ha poi dichiarato che il pomeriggio del venerdì 17 luglio telefonò il GRASSADONIA, chiedendo se la "126" in questione era stata riparata e che egli rispose che l'auto era pronta, ma che occorreva ancora montare un fanalino che non si era ancora potuto acquistare e che perciò la consegna non era ancora possibile.

Nell'udienza del 22.2.1995 è stato escusso il teste Francesco Paolo GRASSADONIA, responsabile tecnico della S.I.R.A., concessionaria



Fiat, che ha dichiarato invece che fu l'AGLIUZZA a chiamarlo, dicendogli che l'auto era pronta e che poteva essere consegnata quello stesso giorno; ha aggiunto di essere sicuro che l'AGLIUZZA chiamò il venerdì precedente la strage e non il sabato, perché in questo giorno la concessionaria Fiat è chiusa.

Il teste ha riferito che poi, contrariamente a quanto l'AGLIUZZA gli aveva preannunciato, quel giorno l'auto non gli venne consegnata.

Per questo si alterò quando, in seguito, venne informato dagli AGLIUZZA che dalla "126" erano state asportate le targhe, perché ciò non sarebbe accaduto se la consegna fosse stata puntuale: allora l'AGLIUZZA obiettò che la consegna non era potuta avvenire perché non era stato reperito il fanalino da montare sull'auto.

Il successivo 10.8.1992, recatosi presso gli uffici della Squadra Mobile di Palermo, Giuseppe OROFINO aveva integrato la denuncia presentata il 20.7. al Commissariato di Brancaccio, riferendo che la "126" cui erano state asportate le targhe venne ultimata nel giorno di sabato 18 luglio, ma che quel giorno non venne consegnata, perché la concessionaria Fiat era chiusa⁹⁸.

Ancora, il successivo 5.9.1992, l'OROFINO si presentò nuovamente al Commissariato P.S. di Brancaccio per denunciare lo smarrimento libretto di circolazione e foglio complementare della famosa "126"⁹⁹.

⁹⁸ Cfr. una copia dell'atto nel fascicolo dibattimentale, vol. 9, n. 3.

⁹⁹ Cfr. copia dell'atto nel fascicolo dibattimentale, vol. 9, s.n.



Tali dichiarazioni vanno confrontate con quanto emerge dal fascicolo di rilievi fotografici effettuati il giorno 20.7.1992 all'interno della carrozzeria OROFINO-AGLIUZZA: si può notare, infatti, che all'autovettura in questione non manca alcun fanalino¹⁰⁰.

Pertanto, rimandando ad altra sede una valutazione compiuta sul comportamento dell'OROFINO, in questa sede va incidentalmente notato che, alla luce di quanto appena esposto, si deve ritenere che la Fiat "126" fosse stata realmente pronta per la consegna il pomeriggio di venerdì 17 luglio, così come venne detto al GRASSADONIA; però poi l'auto venne tenuta nella carrozzeria, perché servivano le targhe.

Dopo la strage, dovendo giustificare l'accaduto al GRASSADONIA che era irritato per il furto delle targhe, i titolari della carrozzeria addussero a pretesto la mancanza del fanalino, non potendo immaginare che gli accertamenti svolti nell'immediatezza dalla Polizia in seguito li avrebbero smentiti.

¹⁰⁰ Cfr. i rilievi tecnici e fotografici fatti il 20.7.1992 presso l'officina AGLIUZZA Francesco Paolo S.n.c., vol. 9, doc. 6.



CAPITOLO TERZO
LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE ABUSIVE SULL'UTENZA
DELLA FAMIGLIA FIORE

Fin dall'epoca immediatamente successiva alla strage era stato seguito un ulteriore filone investigativo, volto alla verifica dell'ipotesi che l'utenza telefonica installata nell'abitazione della famiglia FIORE-BORSELLINO in via D'Amelio fosse stata oggetto di intercettazioni abusive da parte degli attentatori.

Ha osservato il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, che le indagini sulla strage fin dalle prime battute hanno inteso verificare per quale via gli attentatori avessero appreso che Paolo BORSELLINO si sarebbe recato il giorno di domenica 19 luglio a fare visita alla madre in via D'Amelio.

L'ipotesi dell'intercettazione telefonica abusiva si affacciò quando si apprese, dai membri della famiglia FIORE, che si erano verificate alcune anomalie nel funzionamento dell'apparecchio telefonico installato nella loro abitazione; essa acquistò poi concretezza quando il consulente nominato dal Pubblico Ministero acclarò la compatibilità delle anomalie segnalate dai FIORE con l'effettuazione di una intercettazione abusiva.

La successiva indagine, volta all'individuazione dell'autore dell'intercettazione, portò all'individuazione di Pietro SCOTTO, che



venne così imputato di concorso nella commissione della strage e giudicato nel primo processo celebrato per questi fatti¹⁰¹.

In questa sede non importa verificare la responsabilità di quest'ultimo; peraltro, la ricostruzione dei fatti per quel che attiene alla valutazione della responsabilità penale degli odierni imputati non può prescindere da una indagine sull'argomento, occorrendo operare una ricostruzione il più possibile completa di tutte le operazioni compiute per l'esecuzione del progetto stragista.

Pochi giorni dopo la strage, il 28.7.1992, è stata compiuta una ispezione nell'appartamento della famiglia FIORE-BORSELLINO da parte del Procuratore della Repubblica di Caltanissetta dott. Giovanni TINEBRA e del sost. Carmelo PETRALIA¹⁰².

Nelle dichiarazioni dei membri della famiglia FIORE, oltre all'argomento inerente i disturbi notati sulla linea telefonica, si può ricostruire anche la successione delle telefonate compiute da Paolo BORSELLINO sull'utenza in questione, utile a verificare se dall'eventuale ascolto delle medesime gli attentatori potessero ricavare informazioni utili per l'esecuzione del loro nefasto proposito.

Nell'udienza del 7.12.1994¹⁰³ è stata escussa la teste Rita BORSELLINO FIORE.

¹⁰¹ Processo nei confronti di SCARANTINO Vincenzo+3 (n. 9/94 R.G.C.Ass.).

¹⁰² Cfr. il relativo verbale, fascicolo dibattimentale, vol. 9, documento n. 5.

¹⁰³ Cfr. retro, nota 2.



Ha riferito di avere notato strane anomalie nelle conversazioni telefoniche; in particolare, un abbassamento del volume della voce di chi stava dall'altra parte del filo, ovvero della propria voce, tanto che spesso l'interlocutore la invitava a parlare più forte.

A volte, invece, si udivano squilli del telefono "a vuoto", cioè senza che vi fosse una chiamata.

P.M. PETRALIA: *Quindi erano delle vere e proprie telefonate che arrivavano?*

TESTE BORSELLINO: *Sì, era uno squillo di telefono; io andavo a rispondere ed o squillava una sola volta, e quindi non arrivavo neppure al telefono, oppure arrivando lì non trovavo nessuno all'apparecchio. Qualche volta ricordo di avere sentito pure degli squilli, come definirli, non completi, come un ticchettio quasi, uno squillo interrotto...*

La teste ha poi riferito che altre volte, alzando la cornetta subito dopo aver effettuato una telefonata o pigiando soltanto sul pulsante per farne una successivamente, l'apparecchio risultava muto od occupato; altre volte, invece, accadeva che, componendo il numero della loro utenza telefonica, si udisse il tono di "occupato" senza che, però, la linea fosse effettivamente impegnata da conversazioni in corso.

Le anomalie in questione – mai notate in precedenza - durarono per circa un mese, prima che si verificasse la strage; inoltre, la teste si è detta certa di avere udito squilli a vuoto del telefono proprio nella



giornata di sabato 18 luglio; invece, anomalie di tale genere non si erano mai più verificate dopo la strage e dopo il rientro nell'appartamento di via D'Amelio.

Ha aggiunto la teste che, pur con i danneggiamenti subiti dal palazzo, il 19 luglio il telefono era ancora perfettamente funzionante e che le conversazioni non presentavano le predette anomalie.

In ordine agli spostamenti fatti e alle telefonate intercorse nelle ore immediatamente precedenti la strage, ha riferito di essersi recata assieme al marito, nel pomeriggio di sabato 18 luglio, a Marsala; poco prima delle 18 il marito telefonò a casa propria, ove trovò Paolo BORSELLINO, che era venuto perché la madre si sentiva male: in realtà, la madre aveva telefonato al figlio Paolo nella giornata di venerdì e questi le aveva promesso che avrebbe cercato di fissare un appuntamento con il cardiologo per l'indomani; però, non avendo potuto trovare il medico, il giorno di sabato era venuto personalmente a farle visita e a rassicurarla che l'avrebbe portata dal medico l'indomani.

Poiché era loro intenzione di pernottare nella casa di campagna, Paolo BORSELLINO, nella telefonata del pomeriggio del 18 luglio, disse a suo marito di non portare con sé la madre, perché egli stesso intendeva accompagnarla dal medico.

Ha proseguito riferendo di avere poi richiamato a casa, intorno alle 23, trovandovi il figlio Paolo, che le riferì che l'indomani lo zio Paolo



BORSELLINO avrebbe accompagnato la nonna dal medico, ma – a quanto ha potuto ricordare – non le specificò a quale ora ciò sarebbe avvenuto.

La domenica mattina Paolo BORSELLINO chiamò la madre per dirle che sarebbe venuto nel pomeriggio per accompagnarla dal medico, poi la madre chiamò sua sorella Adele, per riferirle del cambiamento di programma; la teste ha specificato di avere appreso delle telefonate fatte dal fratello la domenica mattina dal figlio Paolo, che nella mattinata di domenica la raggiunse nella casa di campagna.

Nella medesima udienza è stato escusso il teste Renato FIORE, cognato di Paolo BORSELLINO.

Ha riferito di essersi recato assieme alla moglie a Marsala nel pomeriggio di sabato 18 luglio e che era previsto che poi tutta la famiglia si ritrovasse riunita la sera di sabato nella loro abitazione di Trabia; telefonò a casa intorno alle ore 18 per avvertire i figli di tenersi pronti, perché nel giro di un'ora sarebbero rientrati a Palermo e sarebbero poi andati tutti a Trabia.

A casa trovò la figlia Marta e anche Paolo BORSELLINO, che gli disse di non portare con sé la suocera, perché egli l'avrebbe dovuta accompagnare dal medico la sera stessa oppure il giorno successivo, in quanto la visita che era stata inizialmente programmata per il sabato pomeriggio doveva venire spostata alla domenica, però senza specificare a quale orario.



Rientrato a Palermo, passò da casa per prendere i figli e poi si recò con costoro e con la moglie a Trabia; a casa rimase soltanto il figlio Claudio, per fare compagnia alla nonna per quella notte.

Richiamò a casa intorno alle 23, per ricordare al figlio Claudio che l'indomani avrebbe dovuto ricongiungersi a loro nella casa di Trabia, come poi questi effettivamente fece.

Ha poi riferito il teste di avere notato alcune anomalie nel funzionamento della linea telefonica installata nella sua abitazione, nel periodo antecedente la strage.

Infatti, chiamando a casa dal posto di lavoro, spesso accadeva di trovare la linea occupata; diverse volte però ebbe poi modo di apprendere dai suoi familiari che, nel momento in cui aveva chiamato, la linea non era stata impegnata da alcuna conversazione.

Inoltre, alcune volte notò squilli anomali dell'apparecchio telefonico; tutto ciò avvenne per un periodo di circa un mese prima della scomparsa di Paolo BORSELLINO.

Infine, ha riferito di avere notato, rientrando a casa intorno alle 13.30, qualche giorno prima della strage, degli operai lavorare alle linee telefoniche sul pianerottolo di casa sua

Nell'udienza del 20.12.1994¹⁰⁴ è stato escusso il teste Claudio FIORE, figlio di Rita BORSELLINO FIORE e nipote di Paolo BORSELLINO.

¹⁰⁴ Cfr. sopra, nota 2.



Ha riferito di avere notato anomalie nel funzionamento dell'apparecchio telefonico, nei due mesi che precedettero la strage di via D'Amelio; in particolare si verificava un marcato abbassamento del volume della voce, sia in ingresso che in uscita, tanto che spesso il suo interlocutore telefonico non riusciva quasi a sentire la sua voce.

Nelle due settimane precedenti, invece, intorno all'ora di pranzo, si intensificarono altri fenomeni, come squilli a vuoto, più brevi dei normali squilli del telefono, e difficoltà a trovare la linea telefonica libera, specialmente dopo che si era fatta una telefonata.

Viceversa, dopo la strage, il telefono funzionava regolarmente e le anomalie notate in precedenza non si verificarono più.

Ha ricordato che il venerdì precedente la strage lo zio e la nonna conversarono al telefono, perché lei non si sentiva molto bene e allora lo zio le promise che l'avrebbe portata dal medico, se questi non avesse potuto recarsi da lei, ma che comunque ciò non avrebbe fatto quello stesso giorno, perché era stanco.

Il giorno successivo, sabato 18 luglio, il teste ha detto di essere andato a Sciacca, da dove rientrò soltanto alle 20; però chiamò a casa, per sapere se c'era ancora lo zio Paolo: rispose la sorella Marta e le disse che lo zio già se ne era andato via e che i genitori non erano ancora rientrati. Quando poi arrivò a casa, vi trovò la nonna da sola, che le riferì che i suoi genitori erano da poco andati via, perché avrebbero passato la notte nella casa di Trabia.



Dopo che ebbe fatta una doccia, la nonna gli riferì che aveva telefonato suo figlio Paolo, per dirle che il medico sarebbe venuto da lei, oppure egli ve l'avrebbe accompagnata l'indomani.

Nella tarda serata chiamarono i genitori, ai quali riferì che lo zio Paolo aveva promesso alla madre che l'avrebbe accompagnata l'indomani per la visita.

L'indomani, nella primissima mattinata, telefonò lo zio Paolo BORSELLINO, per avvisare la madre che stava partendo per Villagrazia e che quindi la visita non sarebbe stata fatta nella mattinata, bensì nel pomeriggio; dopo di che, verso le 8.30 egli uscì di casa per raggiungere i genitori a Trabia.

Il teste ha aggiunto di avere saputo che la nonna, nel corso della mattinata, fece ancora almeno due telefonate: nella prima, alla figlia Adele, riferì che Paolo l'avrebbe accompagnata dal medico nel pomeriggio e altrettanto fece nella seconda telefonata, con il figlio Salvatore che risiedeva a Milano.

Nella medesima udienza è stata sentita la teste Cecilia FIORE, figlia di Rita BORSELLINO FIORE e nipote di Paolo BORSELLINO.

Ha riferito che, qualche giorno prima della strage – senza riuscire però a precisare se era stato il martedì 14 luglio oppure il giovedì 16 luglio, escludendo invece che fosse il mercoledì, che non era giorno lavorativo perché era la festa di Santa Rosalia – vide una persona che



lavorava ai fili del telefono della cassetta posta sul pianerottolo del suo appartamento.

Ciò avvenne di mattina, fra le 8.00 e le 8.30, quando aprì la porta perché stava per arrivare il fidanzato, Emilio CORRAO.

TESTE FIORE: *Ho aperto la porta perché avevo sentito suonare con il clacson il mio ragazzo che doveva venire a casa mia a studiare; ho l'abitudine che quando lui suona il clacson da giù aspetto un attimo, appena sento aprire l'ascensore apro la porta. Ho aperto la porta... pero' vedendo questa persona, io ero in pigiama, ho richiuso subito, anche se avevo sentito che il mio ragazzo era arrivato sul pianerottolo ed ho aspettato che suonasse nuovame... cioè suonasse per la prima volta.*

P.M. PETRALIA: *Cioè che proprio bussasse alla porta.*

TESTE FIORE: *Alla porta.*

P.M. PETRALIA: *E quindi può descrivere cos'è che ha visto in questo primo frangente?*

TESTE FIORE: - *Allora, ho visto una persona che indossava dei pantaloni da lavoro, su una scala che toccava, appunto, i fili di questa cassetta.*

P.M. PETRALIA: *Questa persona lei l'ha potuta vedere bene?*



TESTE FIORE: *Sì, in faccia, si è girato verso di me, ha guardato anche insistentemente verso di me. Cioè mi sono sentita offesa dal suo sguardo.*

P.M. PETRALIA: *Era, ha detto, su di una scala?*

TESTE FIORE: *Sì.*

(...)

P.M. PETRALIA: *E quindi subito dopo lei ha richiuso la porta ed è rientrata?*

TESTE FIORE: *Sì, un attimo dopo il mio ragazzo ha suonato, è entrato, io sono rimasta dietro la porta aprendogli e lui è entrato.*

P.M. PETRALIA: *Quindi non l'ha rivisto quando è entrato il suo ragazzo?*

TESTE FIORE: *No. Poi l'ho visto...*

P.M. PETRALIA: *Dopo ha avuto modo ancora di vedere questa persona?*

TESTE FIORE: *Sì, ho... intanto incuriosita ho guardato dallo spioncino della porta per osservare questa persona cosa facesse, l'ho sentito anche parlare quindi decisamente parlava con qualcun altro, non so...*

P.M. PETRALIA: *Però lei non ha visto...?*

TESTE FIORE: *No, non so se era anche lì o da qualche altra parte; parlava precisamente di fili rossi. Poi l'ho rivisto una seconda volta*



perché è venuta, sempre verso le 8.30, a casa mia l'estetista ed io ho aperto la porta all'estetista.

P.M. PETRALIA: *In questa seconda occasione dov'era questa persona?*

TESTE FIORE: *L'ho rivisto sempre sulla scala¹⁰⁵.*

La teste ha riferito che, poco dopo, chiese al portiere che cosa facesse l'operaio in questione, apprendendo da questi che vi erano degli operai che lavoravano alla linea telefonica di un inquilino del palazzo venuto ad abitare lì da poco; il portiere non aggiunse altro.

Affacciatasi al balcone, vide poi parcheggiata sulla strada una Fiat "Panda" con sulla fiancata la scritta "Elte", che sapeva essere un'impresa che si occupa di impianti telefonici.

P.M. PETRALIA: *Potrebbe sorgere un po', così, la curiosità di capire il motivo di tanta sua attenzione al fatto che ci fosse questa persona sul pianerottolo. Come mai lei si è così incuriosita; l'ha riguardato dallo spioncino; poi si è affacciata al balcone; ha chiesto informazioni al portiere?*

TESTE FIORE: *Perché... intanto perché di solito il portiere avvisava quando qualcuno si trovava nel pianerottolo ed era una persona estranea, e quindi... soprattutto perché di fronte casa mia abitano dei*

¹⁰⁵ Verbale cit. nel testo, pp. 42-43.



miei parenti, abbiamo l'abitudine di entrare ed uscire da una porta all'altra in pigiama e lui, quindi, ci avvisava se qualcuno lavorava nel nostro pianerottolo. Poi perché preferivo avere sempre tutte le notizie che riguardava quello che succedeva nel mio palazzo e nei dintorni per paura che potesse succedere, appunto, qualche cosa quando... visto le frequenti visite di mio zio a casa nostra.

P.M. PETRALIA: *In passato era capitato altre volte che vi fossero degli operai che lavoravano nella scala? Operai intendo addetti alla rete telefonica?*

TESTE FIORE: *Nel pianerottolo no.*

P.M. PETRALIA: *Nel pianerottolo mai?*

TESTE FIORE: *Nel nostro pianerottolo, no.*

Mentre lo vide, l'operaio era intento a tirare un filo con la mano;
La teste ha descritto l'operaio che vide sulla scala come una persona di statura normale – alto circa un metro e sessantacinque – di corporatura robusta e un poco tozza, con capelli scuri, lineamenti molto marcati, un naso grosso e le arcate sopracciliari molto evidenti. Ha poi aggiunto che durante le indagini preliminari le venne sottoposto un album fotografico, nel quale individuò l'effigie dell'operaio che si trovava sulla scala; in seguito, partecipò anche ad una individuazione personale, riconoscendo la stessa persona fra tre che le vennero mostrate dietro a un vetro oscurato. Nel corso



dell'esame alla teste sono state nuovamente mostrate le foto di un album fotografico presente al fascicolo dibattimentale: in una di esse ha riconosciuto l'operaio visto quel giorno, effettivamente corrispondente all'effigie di Pietro SCOTTO¹⁰⁶.

Ha poi riferito che la madre, qualche giorno dopo la strage, incontrò casualmente l'estetista, la signora CARUSO, che le aveva detto di ricordarsi bene dei due operai del telefono che aveva visto quel giorno lavorare nel loro palazzo, dichiarandosi anche disponibile a darne testimonianza in sede giudiziaria.

In seguito – ha proseguito la teste – lei stessa incontrò la CARUSO in occasione di una manifestazione per l'anniversario della strage di Capaci e questa – poiché nel frattempo era stata convocata dalla Squadra Mobile per riferire sui fatti di cui era a conoscenza – le disse di non avere visto nulla, che non voleva più essere disturbata e, alle sue obiezioni, rispose che lei era pazza.

Anche la teste Cecilia FIORE ha riferito di avere notato anomalie nel funzionamento del telefono installato nell'abitazione, ossia squilli a vuoto e abbassamento del volume durante la conversazione, in un periodo di circa due mesi prima della strage. Gli squilli anomali si sentivano tutti i giorni, erano più frequenti all'ora di pranzo e si intensificavano nei fine settimana.

¹⁰⁶ Verbale cit. nel testo, p. 49.



In ordine alle telefonate intercorse fra lo zio Paolo BORSELLINO e sua nonna, ha riferito che la sera del venerdì lo zio aveva telefonato e aveva appreso che la madre stava male; comunque, il sabato pomeriggio aveva atteso che lo zio arrivasse prima di allontanarsi da casa, per non lasciare da sola la nonna.

Ancora nella stessa udienza è stato escusso il teste Emilio CORRAO.

Ha riferito che un giorno, prima della strage e intorno alla festa di Santa Rosalia, recatosi a casa della fidanzata Cecilia FIORE, salendo notò due operai intenti a lavorare sul pianerottolo del quarto piano, ove si trova l'appartamento dei FIORE.

Ha precisato di essere salito assieme al proprio cane con l'ascensore e di avere visto sul pianerottolo due operai, uno dei quali stava su di una scala a pioli, l'altro stava sotto ad aiutarlo. Quest'ultimo, quand'egli uscì dall'ascensore, si stava spostando verso di lui, mentre quello che stava sulla scala si girò a guardarlo per un istante, poi scese dalla scala e venne anch'egli nella sua direzione; il CORRAO si preoccupò di trattenere il cane e subito dopo bussò alla porta della fidanzata.

L'operaio che stava sulla scala era intento a lavorare a una cassetta che si apriva, piuttosto in alto, sulla parete del pianerottolo di fronte a quella ove vi è l'ingresso dell'appartamento dei FIORE.

Il teste non ha saputo ricordare come fosse vestito l'uomo che vide sulla scala; lo ha descritto come persona robusta e dai lineamenti del



viso molto pronunciati, con grossi zigomi, capelli scuri con una piccola frangia sulla fronte; ha detto di non essere in grado di descrivere le sembianze dell'altro operaio.

Appena entrato in casa, la fidanzata gli ha chiesto chi fossero gli operai che aveva visto sul pianerottolo; la tranquillizzò dicendole che erano operai del telefono, anche perché sulla strada aveva visto un'autovettura con la scritta "Elte" – o qualcosa di simile – sulla fiancata.

Pochi minuti dopo il suo arrivo, a casa della fidanzata venne anche l'estetista, la signora CARUSO.

Ha poi aggiunto che durante le indagini preliminari gli venne mostrato un album fotografico, nel quale individuò l'effigie dell'operaio che si trovava sulla scala; poi partecipò anche ad una individuazione personale, riconoscendo la stessa persona fra tre che le vennero mostrate dietro un vetro oscurato.

Nel corso dell'esame al teste sono state nuovamente mostrate le foto di un album fotografico presente al fascicolo dibattimentale: in tre di esse – su sei complessive - ha riconosciuto l'operaio visto quel giorno, effettivamente corrispondenti all'effigie di Pietro SCOTTO¹⁰⁷.

Nell'udienza del 24.1.1995¹⁰⁸ è stato escusso il teste Vincenzo DI MAIO.

¹⁰⁷ Cfr. verbale cit. nel testo, p. 105-106.

¹⁰⁸ Cfr. sopra, nota 3.



Ha riferito di essere dipendente della "Elte" da diciannove anni, con mansioni di impiantista; in tale veste, insieme al collega Salvatore ORECCHIO, aveva compiuto lavori a un impianto telefonico nel palazzo di via D'Amelio dove, circa due settimane più tardi, era avvenuta la strage in cui persero la vita Paolo BORSELLINO e gli agenti della sua scorta.

I lavori si erano protratti per diversi giorni: il primo giorno avevano lavorato solo il pomeriggio e all'interno dell'appartamento, che era vuoto e verosimilmente non era destinato all'abitazione di una famiglia, perché vennero installate tre linee telefoniche e un centralino; il secondo giorno avevano fissato l'appuntamento con il proprietario alle otto del mattino, ma questi venne soltanto alle 9.30-10 circa, perché gli avevano rubato l'autovettura; mentre lo aspettavano, stettero a chiacchierare con il portiere, nei pressi della portineria, senza potere lavorare.

Quando poi iniziarono, stettero per un po' a lavorare all'interno dell'appartamento, poi fecero passare i fili attraverso le cassette presenti sulle scale, fino all'armadio che si trova al piano terreno.

In quest'ultimo si trovano le derivazioni che portano agli apparecchi telefonici di tutti gli inquilini del palazzo; per installare un nuovo impianto telefonico quindi dovettero individuare una coppia di fili libera, che non fosse stata già assegnata ad altro inquilino. Per fare ciò si servivano di solito di una cuffia, che venendo collegata ai fili



permetteva di udire il tono di centrale se i fili erano già occupati, altrimenti, se la coppia era libera, non si sentiva nulla; con tale sistema però non era possibile sapere a quale inquilino corrispondeva una determinata coppia di fili.

Il teste ha proseguito riferendo che invece era possibile individuare la coppia di fili corrispondente a un determinato abbonato, qualora se ne conoscesse il numero: usando un telefono collegato alla coppia di fili che si voleva controllare, se chiamando il numero si verificava un suono caratteristico – provocato dal corto circuito –, significava che la coppia di contatti utilizzata è quella corrispondente al numero telefonico chiamato.

Nell'udienza del 25.1.1995¹⁰⁹ è stato escusso il teste Salvatore ORECCHIO, cognato di Pietro SCOTTO¹¹⁰ e dipendente della "Elte" fino al luglio del 1992.

Nel luglio 1992, insieme al collega DI MAIO, aveva installato un impianto telefonico in un appartamento sito al numero 19 di via D'Amelio; il lavoro era consistito nell'installare i fili tra l'interno dell'appartamento e l'armadio sito al piano terreno, facendoli passare per le cassette di derivazione situate ai vari piani.

Sul posto si recarono due volte per effettuare il lavoro: in un primo tempo, di pomeriggio, avevano lavorato all'interno dell'appartamento;

¹⁰⁹ Cfr. sopra, nota 2.

¹¹⁰ Il teste ha espressamente dichiarato di non volere avvalersi della facoltà di non deporre prevista dall'art. 199 C.P.P.



ritornati sul posto l'indomani mattina di buon'ora, alle 8.00-8.30, avevano dovuto attendere, inoperosi, fino all'incirca alle dieci che arrivasse il proprietario dell'appartamento, al quale era stata rubata l'auto; quando questi arrivò installarono i collegamenti tra l'appartamento e l'armadio sito al piano terreno; in quell'occasione il lavoro venne terminato e non tornarono più sul posto.

Dall'esame dei rapporti di intervento redatti dal teste nell'occasione del lavoro ed esibiti allo stesso nel corso dell'esame, l'ORECCHIO ha riferito che l'intervento in questione aveva riguardato l'installazione di tre linee telefoniche e che il lavoro era terminato il giorno 14 luglio 1992; non vi erano coppie di contatti libere nell'armadio del piano terreno, perché altrimenti egli ne avrebbe annotati gli estremi identificativi sui rapporti di intervento redatti a fine lavoro; invece, gli estremi delle coppie erano annotati con una grafia che il teste non ha riconosciuto come propria.

Ha riferito però che, nel caso non ci fossero coppie di contatti libere, era compito della SIP – alla quale la "Elte" semplicemente segnalava tale mancanza - di installare i contatti aggiuntivi necessari per collegare l'abbonato alla rete; però, poiché la "Elte" era incaricata unicamente dell'installazione dell'impianto fra l'apparecchio dell'abbonato e l'armadio di derivazione, l'installazione dei contatti aggiuntivi non la riguardava direttamente, né le veniva poi comunicata dalla SIP: però il teste non ha saputo spiegare come mai



sul rapporto dell'intervento in questione fossero stati annotati gli estremi delle coppie di fili utilizzate per collegare il nuovo abbonato e non ha saputo confermare se tale annotazione venne fatta dal collega DI MAIO.

Nell'udienza del 7.2.1995¹¹¹ è stato escusso il teste Alfonso BRUSCA, anch'egli dipendente della "Elte" all'epoca dei fatti e abitualmente compagno di lavoro di Pietro SCOTTO nella installazione di impianti telefonici per conto della SIP. Lo stesso non ha fornito elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Ha però dichiarato che la divisione del lavoro fra lui e lo SCOTTO, di solito, teneva conto del fatto che quest'ultimo non era bravo a fare i collegamenti negli armadi di derivazione.

Nell'udienza del 7.2.1995¹¹² ha deposto il teste Clemente PARISI, responsabile del centro operativo della "Elte" all'epoca dei fatti. Ha riferito in ordine all'organizzazione del lavoro e agli orari osservati dalle squadre dei dipendenti che si occupavano dell'installazione degli impianti telefonici per conto della SIP.

Sullo stesso tema nella medesima udienza è stato escusso il teste Vincenzo PURPURA, assistente tecnico della "Elte".

Sono stati acquisiti dalla Corte, ai sensi dell'art. 234 C.P.P., i documenti prodotti dal Pubblico Ministero e relativi all'intervento per l'installazione della linea telefonica presso la sede della SAFAB, sita al

¹¹¹ Cfr. sopra, nota 2.

¹¹² Cfr. sopra, nota 2.



settimo piano dello stabile di via D'Amelio 19, nella settimana fra il 12 e il 19 luglio 1992¹¹³, intervento al quale si riferiscono le dichiarazioni già sintetizzate dei testi DI MAIO e ORECCHIO.

Nell'udienza del 19.1.1995¹¹⁴ è stato escusso il teste Antonio COLOSIMO, ragioniere dipendente della SAFAB.

Ha riferito di avere personalmente provveduto, in occasione dell'apertura di una filiale aziendale nello stabile di via D'Amelio, alla stipula del contratto di locazione, di quello per la fornitura di energia elettrica con l'ENEL e anche di quello con la SIP per l'installazione di due linee telefoniche.

Nella serata del giorno 13.7.1992 l'auto aziendale era stata rubata; egli stesso aveva provveduto, nella mattinata successiva, a formalizzare la denuncia al Commissariato P.S. "Molo"; per tale motivo, giunse in via D'Amelio soltanto intorno alle 10.00-10.30, in notevole ritardo rispetto all'ora prevista¹¹⁵.

Era stato fissato per il primo mattino un appuntamento con gli operai della "Elte" che dovevano installare l'impianto telefonico.

Il teste prima ha detto di non ricordare se, quando egli arrivò, vide gli operai già sul posto ad attenderlo oppure se arrivarono dopo che egli già era salito nell'appartamento. Il Pubblico Ministero ha contestato al

¹¹³ Fascicolo dibattimentale, documenti nn. 28-31.

¹¹⁴ Cfr. sopra, nota 2.

¹¹⁵ Va tenuto conto del fatto che la denuncia in questione – della quale vi è copia nel fascicolo dibattimentale, documento n. 27 – risulta verbalizzata negli uffici del Commissariato alle ore 9.50 del giorno 14.7.1992.



teste le dichiarazioni rese nell'interrogatorio reso il 5.5.1993, nel corso del quale aveva riferito di avere atteso l'arrivo degli operai; però nel controesame del difensore il teste ha nuovamente dichiarato che, quando arrivò in via D'Amelio, trovò gli operai ad attenderlo e che salì assieme a loro.

Il teste COLOSIMO ha proseguito riferendo le caratteristiche fisiche dei due operai che eseguirono il lavoro: uno era più anziano, di bassa statura, magro e con carnagione scura, capelli brizzolati; l'altro era più giovane, un poco più robusto, di carnagione scura.

Gli operai terminarono il lavoro intorno alle ore 13.30 di quello stesso giorno.

Riguardo agli spostamenti e ai lavori eseguiti dalla coppia formata da Alfonso BRUSCA e Pietro SCOTTO - rilevati sulla base della documentazione in possesso della "Elte" -, sono stati sentiti poi vari testimoni fra i proprietari degli appartamenti interessati a lavori di installazione eseguiti il giorno di martedì 14 luglio e in quello di giovedì 16 luglio 1992, ovvero le date compatibili con le circostanze riferite dai componenti della famiglia FIORE.

Il primo intervento del giorno 14.7.1992 risultava effettuato nell'abitazione di Luigi ALBANO, sita in viale Scaduto 2; nell'udienza del 2.3.1995¹¹⁶ il teste Luigi ALBANO ha riferito che l'appuntamento con gli operai che dovevano installare l'impianto telefonico era stato

¹¹⁶ Cfr. sopra, nota 2.



fissato per le ore 8.00-8.30, e che questi giunsero, insieme all'elettricista BILLETTA, non prima delle ore 8.30; il lavoro durò per non più di un'ora.

Nell'udienza del 24.1.1995¹¹⁷ il teste Luciano BILLETTA ha riferito di avere compiuto un intervento nell'abitazione di Luigi ALBANO, su richiesta di quest'ultimo, consistente nella realizzazione di installazioni per un impianto telefonico; ha specificato – dopo che il Pubblico Ministero ha contestato le dichiarazioni rese il 13.5.1993 - di essere arrivato nell'appartamento intorno alle ore 8.30-8.45 e che subito dopo arrivarono anche gli operai del telefono, intorno alle ore 9.00-9.10; il lavoro durò circa un'ora.

Il secondo intervento venne effettuato presso l'abitazione dei coniugi BRANCATO in via Papa Sergio I, n. 12.

Spiridione BRANCATO e Eugenia VENTIMIGLIA, nell'udienza del 25.1.1995¹¹⁸, hanno dichiarato di essere giunti nel loro appartamento fra le 9.30 e le 10.30 e che subito dopo arrivarono gli operai per il lavoro di allaccio dell'utenza telefonica.

Nel giorno 16 luglio 1992 il primo intervento della coppia BRUSCA-SCOTTO venne effettuato presso la ditta MIGLIORE, in via Costantino 44.

¹¹⁷ Cfr. sopra, nota 2.

¹¹⁸ Cfr. sopra, nota 2.



Vincenzo SPINNATO, dipendente della ditta MIGLIORE, nell'udienza del 24.1.1995¹¹⁹, ha riferito di essere arrivato sul posto di lavoro alle 9.00 o poco dopo e che i tecnici della "Elte" vennero poco dopo, intorno alle 9.30-10.00 e si trattennero a lavorare per circa due ore.

Il successivo intervento venne compiuto nell'abitazione di Marco MARCIANO, in via Morello 20.

Nell'udienza del 25.1.1995¹²⁰ la teste Rosalia RIOLO ha riferito di avere presenziato ai lavori di installazione dell'utenza telefonica da parte di due operai, arrivati sul posto intorno alle 11.00; i lavori si protrassero per circa un'ora.

Allo scopo di verificare dal punto di vista tecnico la fondatezza dell'ipotesi investigativa formulata a pochi giorni di distanza dalla strage, che l'utenza della famiglia FIORE fosse stata oggetto da parte degli attentatori di intercettazioni telefoniche allo scopo di conoscere preventivamente le date e gli orari di effettuazione delle visite di Paolo BORSELLINO in via D'Amelio, il Pubblico Ministero ha conferito il 29.7.1992 un incarico di consulenza *ad hoc* al dott. Gioacchino GENCHI.

In sintesi, le conclusioni rassegnate dal consulente nella sua relazione scritta e nell'esame dibattimentale, svoltosi nelle udienze del 16 e del

¹¹⁹ Cfr. sopra, nota 2.

¹²⁰ Cfr. sopra, nota 2.



23.2.1995¹²¹, hanno avvalorato l'ipotesi che l'utenza in parola fosse stata oggetto di intercettazione telefonica abusiva.

Lo comproverebbero le molteplici anomalie riscontrate nel funzionamento del telefono, che non troverebbero spiegazione in guasti o nel cattivo funzionamento dell'impianto, sarebbero invece pienamente compatibili con una rudimentale intercettazione eseguita mediante la predisposizione di circuiti di "parallelamento" e di "deviazione", necessari per l'installazione di un "terminale remoto" di ascolto clandestino.

Tali operazioni potevano venire agevolmente effettuate tanto nella cassetta di derivazione posta sul pianerottolo, che nell'armadio installato al piano terreno, nell'armadio di zona installato all'imbocco di via D'Amelio (denominato "Falde 49") o nelle centrali di zona e di città.

Secondo il dott. GENCHI andava escluso però che fosse stata utilizzata la cassetta di derivazione sul pianerottolo, apparendo invece più probabile l'utilizzo dell'armadio di derivazione sito al pianterreno.

TESTE GENCHI: ... se si fosse voluta intercettare dalla cassetta della scala si doveva creare un collegamento, quindi tagliare il filo, collegare altri due fili, ripassarsi questi due fili o utilizzare altri due fili già esistenti... Il filo lì l'abbiamo trovato integro, l'abbiamo guardato

¹²¹ Cfr. sopra, nota 2.



anche attentamente e quindi non è stato sicuramente eseguito il collegamento clandestino... dalla cassetta di piano.

(...)

TESTE GENCHI: *Lungo il percorso ci si poteva collegare in uno di quei punti in cui c'erano le giunzioni e stabilire che nella giunzione c'è stato un pregresso collegamento è impossibile perché, ove rimosso, non rimangono tracce fisiche, chimiche apprezzabili, perché il collegamento telefonico è un collegamento elettrico.*

(...)

TESTE GENCHI: *La stessa cosa, forse la più logica, ove si fosse voluto fare all'interno del palazzo, all'interno del civico 19... poteva essere realizzare il collegamento nel box, quindi dirottare il circuito parallelo verso un qualunque appartamento dove già c'era il servizio telefonico... oppure riportare il circuito all'esterno attraverso l'individuazione nell'armadio, parallelare quindi il circuito telefonico presso una delle utenze attive o presso uno dei circuiti relitto di utenze non più utilizzate...*

P.M. PETRALIA: *Quindi al di là dell'armadio di zona cosa abbiamo, sulla base di quella descrizione del sistema telefonico che lei ha fatto poco fa?*

TESTE GENCHI: *E' possibile dirottare il circuito... riportare il circuito da intercettare... su una coppia libera verso la centrale,, lato permutatore; è possibile*



dalla centrale uscire verso un altro armadio di zona; è possibile, addirittura, uscire verso un'altra centrale; è possibile portare pure all'estero la linea telefonica.

P.M. PETRALIA: ... *Ma via via questo tipo di attività richiede conoscenze e possibilità di accesso maggiori? E se può indicarci quali.*

TESTE GENCHI: ... *dallo studio che ho fatto di quei circuiti, è che una intercettazione telefonica dell'utenza FIORE-BORSELLINO, al di fuori del perimetro urbano, censito nell'ambito dell'armadio di zona 49, necessitava sicuramente di un accesso al permutatore di centrale... avrebbe necessitato di un accesso al permutatore della centrale Falde...*

Il dott. GENCHI ha poi spiegato le modalità necessarie per individuare, nel punto prescelto per l'inserimento della derivazione abusiva, la coppia di contatti relativa alla linea dell'utente che si voleva intercettare.

TESTE GENCHI: ... *dobbiamo individuare questo circuito... è necessario che si localizzi quali fra i tanti... sono i circuiti interessati... Quando sono andato per la prima volta nell'appartamento FIORE-BORSELLINO in mezzo ai calcinacci non sapevo quale fra quelli fosse il circuito... Sono entrato nell'appartamento, ho visto la cassetta, ho visto il filo che entrava, l'ho tirato, l'ho strattonato; mi sono accorto, giù al box, con il mio corrispondente quale era il filo... dal box, in base*



alla posizione che ho testé e spero chiaramente illustrato, mi sono riportato sull'armadio di zona esterno.

In precedenza il teste ha specificato, infatti, che nell'armadio esterno di zona – e così in quello denominato "Falde 49" sito all'imbocco della via D'Amelio – i contatti delle varie linee erano dislocati in proiezione speculare al posizionamento negli armadi dei vari edifici.

Dato conto, per estrema sintesi, dei risultati delle indagini e delle risultanze dibattimentali inerenti al tema, è giunto il momento di trarre le relative conclusioni.

La Corte ritiene che, allo stato, non sia possibile affermare con sicurezza che l'utenza telefonica installata nell'appartamento della famiglia FIORE sia stata oggetto di una intercettazione telefonica clandestina da parte degli attentatori.

In effetti, depongono a favore di tale ipotesi plurimi elementi indiziari: le anomalie nel funzionamento dell'apparecchio che gli stessi interessati hanno notato, le conclusioni cui è pervenuto il consulente del Pubblico Ministero e gli spostamenti accertati della coppia BRUSCA-SCOTTO, in una con il riconoscimento che Cecilia FIORE e Emilio CORRAO hanno esperito.

Sono stati rilevati gli orari nei quali lo SCOTTO è stato impegnato in altri lavori nelle giornate 14 e 16 luglio 1992, rilevando una effettiva compatibilità degli stessi – in particolare, di quest'ultima data - con un



intervento abusivo nello stabile di via D'Amelio all'orario indicato da Cecilia FIORE e Emilio CORRAO.

Inoltre, appare adeguatamente dimostrata la non coincidenza di quanto osservato da questi ultimi con l'intervento presso la sede della SAFAB compiuto dalla coppia ORECCHIO-DI MAIO, in virtù degli orari di lavoro concretamente osservati da costoro e del loro aspetto fisico, diverso da quello del soggetto notato dalla FIORE sul pianerottolo di casa sua.

Però va osservato che, se i disturbi sulla linea telefonica si erano protratti per circa un mese prima della strage, non riesce facile comprendere quale funzione abbia avuto l'intervento dello SCOTTO nella cassetta di derivazione del pianerottolo il 14 o il 16 luglio. Invero, se la causa dei disturbi era l'intercettazione abusiva, quell'intervento sicuramente non era servito a installare la derivazione clandestina, giacché la stessa necessariamente venne installata prima che le operazioni di ascolto abusivo avessero inizio.

Peraltro, si potrebbe ipotizzare che l'intervento sull'impianto della SAFAB avesse provocato l'accidentale rimozione della "ponticellatura" installata dagli attentatori: allora, forse l'intervento in questione occorreva per ripristinare la derivazione clandestina.

Però, anche ad ammettere quest'ultima eventualità, tenuto conto che il dott. GENCHI ha osservato che la derivazione venne fatta verosimilmente nell'armadio del piano terreno, oppure nell'armadio di



zona “Falde 49”, l’intervento sulla cassetta di derivazione avrebbe una sua ragion d’essere solo per individuare la coppia dei contatti relativi all’utenza dei FIORE: tale individuazione, però, doveva essere stata già fatta fin dall’inizio dell’intercettazione clandestina e certo non doveva venire ripetuta.

In conclusione, non appare chiara la funzione avuta dall’intervento del 14-16 luglio presso il pianerottolo dello stabile, nell’economia delle operazioni necessarie per l’intercettazione.

I dubbi più gravi che cadono sull’intercettazione provengono però dall’analisi comparata delle telefonate intercorse nei giorni immediatamente precedenti la strage con lo svolgersi della fase strettamente esecutiva, per come è stata riferita dai “collaboratori” che vi hanno partecipato e per quel che risulta dagli altri dati obiettivi esistenti agli atti del processo.

Invero, l’ascolto clandestino delle telefonate che Paolo BORSELLINO fece alla madre sull’utenza della famiglia FIORE– verosimilmente - avrebbe dovuto indurre gli attentatori a organizzare diversamente l’attentato.

Infatti, Paolo BORSELLINO chiamò la madre nel pomeriggio di venerdì 17 luglio, assicurandole il proprio arrivo nel pomeriggio del giorno successivo per accompagnarla ad una visita dal cardiologo. L’ascolto di tale comunicazione avrebbe dovuto consigliare agli attentatori di predisporre il tutto per il pomeriggio del sabato: infatti, quel giorno il



magistrato effettivamente si recò a fare visita alla madre e l'occasione ben poteva apparire favorevole per colpirlo.

Ma soprattutto, l'ascolto delle successive conversazioni telefoniche avvenute tramite l'utenza della famiglia FIORE avrebbe informato gli attentatori che il magistrato si sarebbe recato dalla madre nel giorno di domenica: anzi, la telefonata che Paolo BORSELLINO fece alla madre nella prima mattinata di domenica 19 luglio, come di quelle che la stessa signora LEPANTO fece ai figli Salvatore e Adele, avrebbe informato gli attentatori anche dell'orario preciso della sua visita, nel pomeriggio di quel giorno e non la mattina.

Dunque, se gli attentatori davvero erano in grado di ascoltare abusivamente le conversazioni su tale linea telefonica, non si spiega per quale motivo essi avessero insistentemente pattugliato la zona circostante l'abitazione di Paolo BORSELLINO per tutto l'arco della mattinata del 19 luglio, adeguando poi le proprie mosse agli spostamenti del magistrato e non invece a quanto emergeva dall'ascolto clandestino.

Infatti, già all'ora in cui venne iniziato il pattugliamento, Paolo BORSELLINO aveva informato la madre che sarebbe venuto di pomeriggio; invece il pattugliamento iniziò come era stato programmato e si protrasse fin quando le persone che si trovavano nella zona di via Cilea videro il magistrato uscire di casa e dirigersi – anziché verso la via D'Amelio – verso l'autostrada.



Giovambattista FERRANTE ha riferito che, dopo poco più di due ore, gli venne ordinato di spostarsi in una zona leggermente diversa; il dato cronologico indicato coincide, *grosso modo*, con quello in cui – secondo la moglie di Paolo BORSELLINO – questi uscì di casa per raggiungere la famiglia a Villagrazia.

Proprio la circostanza che gli attentatori non abbiano sospeso del tutto le operazioni di pattugliamento, ma semplicemente le abbiano adeguate ad un evento non previsto, farebbe ritenere che gli stessi non disponessero di informazioni diverse da quelle percepibili con l'osservazione diretta degli spostamenti della vittima designata.

Altrimenti, anche ipotizzando che l'esito dell'ascolto clandestino fosse stato tardivamente comunicato agli uomini impegnati nella zona di via Cilea, il pattugliamento sarebbe stato sospeso già nella mattinata e ripreso solo nel pomeriggio.

La sospensione del pattugliamento poi disposta nell'ora di pranzo non induce a ritenere il contrario; verosimilmente, gli attentatori avevano compreso – forse anche grazie alle indicazioni che Antonino GALLIANO aveva fornito a Domenico GANCI – che Paolo BORSELLINO si era recato a Villagrazia e che non sarebbe rientrato subito, e forse qualcuno di loro si premurò anche di verificarlo di persona (sull'argomento, vedi più avanti, Parte seconda, Capitolo quinto, § 2).

Peraltro, va osservato che sarebbe contrario alla logica elementare ritenere che, se l'intercettazione clandestina era ancora in atto il giorno della strage, gli attentatori avessero preferito agire sulla base dell'osservazione diretta degli spostamenti della vittima, piuttosto che tenere conto delle informazioni ricavate dall'ascolto, sicuramente più



utili e in grado di indicare con anticipo anche notevole gli spostamenti che Paolo BORSELLINO avrebbe compiuto.

Pertanto, appare ragionevole ritenere che nell'ipotesi in cui l'intercettazione abusiva fosse stata effettivamente predisposta prima della strage essa fosse stata utilizzata al solo scopo di conoscere con qualche giorno di anticipo se quel fine settimana la madre della vittima designata si sarebbe o meno recata presso l'abitazione di via D'Amelio della figlia, onde poter predisporre con congruo anticipo quanto necessario per l'esecuzione dell'attentato; che, invece, in prossimità dell'attentato l'intercettazione non era più attivata o per inconvenienti di carattere tecnico o perché si riteneva già raggiunto lo scopo per cui essa era stata predisposta e si volevano eliminare le tracce della medesima in vista delle indagini accurate che certamente si sapeva sarebbero state attivate immediatamente dopo l'esecuzione della strage.

Ciò che comunque appare rilevante ai fini dell'oggetto del presente giudizio è la sicura conclusione per cui gli esecutori della strage di via D'Amelio almeno la domenica del 19 luglio agirono prescindendo dalle notizie che l'ascolto delle conversazioni effettuate sull'utenza della famiglia FIORE avrebbero potuto loro fornire.



CAPITOLO QUARTO

LA VICENDA GIUDIZIARIA DI VINCENZO SCARANTINO

Come si è visto sopra – cfr. Parte seconda, Capitolo secondo, § 4 – il filone d'indagine incentrato sul furto della "126" utilizzata come "autobomba" aveva portato all'individuazione di Salvatore CANDURA e poi – grazie alla confessione di questi – a quella di Vincenzo SCARANTINO, quale mandante del furto dell'autovettura.

L'arresto, nel novembre del 1992, dello SCARANTINO, che era ritenuto persona vicina a Salvatore PROFETA, a sua volta membro eminente della "famiglia" di Santa Maria di Gesù, fu la prima conferma della responsabilità di "Cosa Nostra" nell'ideazione e nell'esecuzione della strage.

Quindi, le attenzioni degli inquirenti, per conseguire ulteriori sviluppi investigativi, si accentrarono proprio su Vincenzo SCARANTINO, sul suo ruolo all'interno di "Cosa Nostra" e sui suoi rapporti con le figure più eminenti del "mandamento" della Guadagna.

Nel giugno del 1994 Vincenzo SCARANTINO intraprese un controverso rapporto di "collaborazione" con l'Autorità Giudiziaria; tuttavia, prima di riferire il contenuto delle sue dichiarazioni e di valutare la loro refluenza in ordine alla ricerca della verità sulle responsabilità degli imputati per la strage di via D'Amelio, occorre sintetizzare brevemente la "storia" criminale e giudiziaria del medesimo, dando



conto poi anche delle circostanze ambientali in cui maturò la sua "collaborazione" con l'Autorità Giudiziaria.

Conviene prendere le mosse proprio da quest'ultimo aspetto. Il rapporto di Vincenzo SCARANTINO con gli inquirenti che indagavano sulla strage di via D'Amelio venne mediato, nei primi tempi, da Francesco ANDRIOTTA, un soggetto estraneo alle vicende palermitane di "Cosa Nostra", che però ebbe modo di riferire – in virtù di una propria scelta di collaborazione con l'Autorità giudiziaria – quel che aveva appreso nel periodo trascorso in detenzione insieme a Vincenzo SCARANTINO.

Va anche ricordato che le dichiarazioni di Francesco ANDRIOTTA prima e, in seguito, soprattutto quelle di Vincenzo SCARANTINO, vennero ritenute di importanza capitale per l'accertamento delle responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio, perché – stante la mancanza fino ad allora di apporti conoscitivi qualificati da parte di "collaboratori di giustizia" in ordine a tale fatto – le dichiarazioni di tali soggetti parvero costituire il primo significativo spiraglio di luce nelle indagini.

Paragrafo primo: le dichiarazioni di Francesco ANDRIOTTA



Francesco ANDRIOTTA, escusso quale testimone nell'udienza del 16.10.1997¹²², è un soggetto che era stabilmente inserito nella criminalità organizzata lombarda, avendo fatto parte di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti ed avendo avuto intensi rapporti anche con soggetti inseriti in traffici di armi; imputato di omicidio premeditato, era stato condannato con sentenza definitiva alla pena dell'ergastolo; per questo si trovò ristretto prima nel carcere di Saluzzo, poi in quello di Busto Arsizio.

La detenzione in quest'ultimo istituto si era protratta dal 3 giugno al 23 agosto del 1993; in questo carcere in quel periodo egli venne ristretto nella sezione "isolamento", in una cella adiacente a quella in cui già si trovava rinchiuso Vincenzo SCARANTINO.

Tra l'ANDRIOTTA e lo SCARANTINO si instaurò a poco a poco una certa confidenza e un dialogo – favorito dalla scarsità dei controlli vigenti nella sezione - con la reciproca narrativa delle rispettive esperienze criminali. In tale contesto fra i due detenuti avvennero anche manifestazioni di reciproca solidarietà: SCARANTINO cedette varie volte sigarette all'ANDRIOTTA e anche pietanze da lui stesso cucinate; in cambio, ANDRIOTTA scriveva per lo SCARANTINO lettere alla moglie e comunicazioni ai suoi difensori, leggeva le lettere che questi riceveva e talvolta leggeva le notizie del giornale che lo interessavano.

¹²² Escusso nel processo celebrato nei confronti di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.).



Dopo essere stato trasferito dal carcere di Busto Arsizio a quello di Saluzzo il 14 settembre 1993 Francesco ANDRIOTTA deliberò di riferire all'Autorità Giudiziaria le dirette esperienze maturate nel corso del proprio vissuto delinquenziale, unitamente a quanto aveva appreso dalle confidenze fattegli da Vincenzo SCARANTINO.

Pertanto, a partire da quella data, l'Autorità requirente iniziò ad acquisire una serie di informazioni dall'ANDRIOTTA sul vissuto delinquenziale dello SCARANTINO e sul ruolo che questi avrebbe avuto all'interno di "Cosa Nostra" e in relazione alla strage di via D'Amelio, sulla base del presupposto che tali informazioni provenissero dallo SCARANTINO; tale circostanza appariva obiettivamente confermata dal fatto che l'ANDRIOTTA – che non era siciliano e non si era mai recato a Palermo - non avrebbe potuto avere conoscenza diretta di determinate vicende: dunque era verosimile che le avesse apprese dallo SCARANTINO.

Inizialmente lo SCARANTINO rivelò all'ANDRIOTTA di fare parte di una congregazione religiosa e di avere commesso alcuni reati, fra i quali il contrabbando delle sigarette e un traffico di stupefacenti, in cui erano coinvolti anche Carlo GRECO e suo cognato Salvatore PROFETA.

Poi lo SCARANTINO gli confidò di essere stato arrestato perché sospettato di avere avuto un ruolo nella strage di via D'Amelio, a causa delle dichiarazioni di due "pentiti", tali CANDURA e VALENTI. Lo SCARANTINO, però, non si dimostrava preoccupato per la propria



posizione processuale, perché – diceva – costoro erano tossicodipendenti e dunque non erano da considerare attendibili.

In seguito, però, si apprese dell'arresto di Rosario SCARANTINO, fratello di Vincenzo; l'ANDRIOTTA tentò di tranquillizzare l'amico – che temeva che il fratello fosse stato arrestato per la strage di via D'Amelio – dicendogli che in realtà l'arresto era avvenuto per la ricettazione di un'autovettura.

Lo SCARANTINO apprese poi che era stato arrestato anche la persona che egli fino a quel momento – raccontandogli una prima versione dei fatti – aveva indicato come il "garagista", ovvero il titolare dell'officina ove era stata preparata l'autobomba: la preoccupazione dello SCARANTINO allora aumentò, perché diceva che costui non era "uomo d'onore", ma era una persona che si limitava a fare favori a "Cosa Nostra" e che temeva cedesse alle pressioni degli investigatori. Invece, la notizia dell'arresto del "telefonista" – cioè di Pietro SCOTTO - non sembrò far preoccupare lo SCARANTINO.

ANDRIOTTA ha riferito che SCARANTINO gli riferì di avere ricevuto l'incarico da Salvatore PROFETA di rubare una Fiat "126"; questi poi aveva commissionato al CANDURA il furto di una Fiat "126" uguale a quella che possedeva la moglie di PROFETA - sorella di Vincenzo SCARANTINO - dicendogli che gli servivano i pezzi di ricambio: dunque, il CANDURA nulla sapeva circa la destinazione reale dell'autovettura; per commettere il furto lo SCARANTINO promise al



CANDURA cinquecentomila lire ma poi gliene diede soltanto centocinquantamila.

L'auto venne rubata dal CANDURA, che gliela consegnò poi in via Roma; lì però ebbero difficoltà a metterla in moto, ma successivamente SCARANTINO riuscì a ricoverarla in un garage - porcilaia di cui disponeva quest'ultimo.

L'ANDRIOTTA ha proseguito riferendo che, in base ad una prima versione dei fatti fornita dallo SCARANTINO, l'auto sarebbe stata imbottita con l'esplosivo nella porcilaia. Dopo l'arresto del "garagista" lo SCARANTINO mutò versione, asserendo che in seguito egli condusse la "126" in altro garage - quello del "garagista" - dove venne imbottita con l'esplosivo; al lavoro di preparazione dell'auto con l'esplosivo era presente anche certo "Matteo" o "Mattia", un esperto di esplosivi, mentre lo SCARANTINO stette all'esterno a fare da sentinella.

SCARANTINO gli disse di avere poi portato egli stesso l'auto in via D'Amelio, alla quale erano state sostituite le targhe con quelle prelevata da altra Fiat "126" presente all'interno dello stesso garage.

SCARANTINO riferì all'ANDRIOTTA che vi era stata anche un'intercettazione telefonica abusiva fatta da una persona, definita come il "telefonista", che aveva un parente o un fratello che era "uomo d'onore" di fiducia dei MADONIA; non gliene specificò il nome,



ma gli disse che costui altre volte si era prestato a fare intercettazioni telefoniche abusive per conto di "Cosa Nostra".

Ha proseguito ANDRIOTTA riferendo che SCARANTINO gli disse che, dopo che vi era stata la strage di via D'Amelio, Salvatore CANDURA si era rivolto a lui per sapere se l'auto utilizzata per la strage fosse proprio la stessa che lui aveva rubato dietro sua commissione; lo SCARANTINO aveva detto di avere mandato via in malo modo il CANDURA, minacciando anche di ucciderlo.

Inoltre, SCARANTINO aveva anche raccontato di avere assistito ad una riunione tra Salvatore RIINA, Pietro AGLIERI, Salvatore CANCEMI, Michelangelo LA BARBERA nella quale venne decisa l'uccisione di Paolo BORSELLINO, riunione cui parteciparono anche Cosimo VERNENGO e Salvatore BIONDINO.

L'ANDRIOTTA ha poi riferito, dopo che Vincenzo SCARANTINO aveva iniziato a collaborare anch'egli con l'Autorità Giudiziaria e, successivamente, ritrattato tutte le proprie dichiarazioni, di essere stato oggetto di gravi minacce volte a indurlo a ritrattare, ovvero a dichiarare che la ritrattazione di SCARANTINO era veritiera.

Ha detto di essere stato avvicinato, nel settembre del 1997, prima di venire escusso davanti alla Corte di Assise, da due persone dal marcato accento meridionale, che gli suggerirono di fare la nomina di due avvocati che gli indicarono e di dire alla Corte che lo



SCARANTINO si era inventato tutto e anche che SCARANTINO era un omosessuale.

Venne nuovamente avvicinato dagli stessi soggetti il 26.12.1997, durante un permesso premio; ancora una volta gli venne suggerito di nominare, in sostituzione dei propri difensori, gli avvocati SCOZZOLA e PETRONIO; lo minacciarono, gli promisero trecento milioni se avesse chiesto di venire risentito dalla Corte, alla quale avrebbe dovuto confermare che inizialmente si era accordato con lo SCARANTINO di dire il falso, dopo che questi era stato picchiato nel carcere di Pianosa e dopo che i Pubblici Ministeri BOCCASSINI, CARDELLA, PALMA e il dott. LA BARBERA gli avevano suggerito quel che avrebbero dovuto dichiarare; inoltre, avrebbe dovuto confermare che la ritrattazione di SCARANTINO corrispondeva alla realtà dei fatti. L'ANDRIOTTA ha spiegato di avere effettivamente nominato, come gli era stato richiesto, gli avvocati SCOZZOLA e PETRONIO in sostituzione dei propri difensori, per paura di ritorsioni sulla propria famiglia. Però ha aggiunto di non avere avuto il coraggio di ritrattare le dichiarazioni precedentemente rese.

Nell'udienza del 9.5.1995¹²³ è stato escusso il teste dott. Arnaldo LA BARBERA, che ha riferito in ordine alle indagini compiute dal suo ufficio per saggiare la credibilità dell'ANDRIOTTA e per la ricerca di riscontri obiettivi alle sue dichiarazioni.

¹²³ Escusso nel processo celebrato nei confronti di SCARANTINO Vincenzo+3 (n. 9/94 R.G.C.Ass.).
Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione



Paragrafo secondo: la “collaborazione” di Vincenzo SCARANTINO

In seguito Vincenzo SCARANTINO venne trasferito al carcere di Pianosa. Qui, il 23.6.1994 per la prima volta egli chiese di parlare con il Pubblico Ministero di Caltanissetta, avendo deciso di collaborare con l’Autorità Giudiziaria. Il primo verbale delle sue dichiarazioni è del giorno successivo.

Di seguito viene riportato in sintesi il contenuto delle dichiarazioni rese dallo SCARANTINO in occasione di ciascun interrogatorio, ciò apparendo indispensabile per valutare la costanza delle sue asserzioni e la genuinità del suo apporto collaborativo. Inoltre, in taluni casi, appare indispensabile riportare per esteso e testualmente le dichiarazioni rese dallo SCARANTINO, per offrire nel modo più efficace e diretto possibile elementi di valutazione obiettiva delle dichiarazioni del “collaborante”.

Alla sintesi di ciascun atto istruttorio seguiranno brevi osservazioni, anche in rapporto alla prospettazione patrocinata dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria finale in ordine alla credibilità dello SCARANTINO e al valore delle sue dichiarazioni per la ricostruzione dei fatti.



Interrogatorio del 24.6.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Ilda BOCCASSINI e dal dott. Carmelo PETRALIA e al dirigente della Polizia di Stato dott. Arnaldo LA BARBERA.

Vincenzo SCARANTINO ha detto di essere "uomo d'onore" e di essere stato "combinato" circa due anni prima di venire arrestato; la sua affiliazione venne tenuta riservata, per ragioni di cautela.

P.M.: *Precisi quando è stato combinato chi era presente e che cosa è avvenuto.*

SCARANTINO: *Due anni prima del mio arresto c'era Pietro AGLIERI, Carlo GRECO, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato Salvatore PROFETA, Pinuzzo GAMBINO, eh... Tanino... MORANA... c'era pure, poi chi c'era? E altri che non mi ricordo, in questo momento non mi ricordo... eh... siamo andati nella sala di Pasquale TRANCHINA, in via Villagrazia, in una sala, ed abbiamo fatto una cerimonia, abbiamo mangiato, 'Enzino è uomo d'onore, Enzino è uomo d'onore'... tutte queste cose... dopo abbiamo finito di mangiare, ci siamo baciati tutti, auguri, auguri, auguri e ce ne siamo andati dalla sala ed io, diciamo, ero uomo d'onore!*

(...)

SCARANTINO: *Poi abbiamo finito di mangiare siamo andati via, ognuno per i fatti suoi, e a me m'hanno messo 'riservato' per non*



essere a occhio della polizia e degli altri uomini d'onore al di fuori della famiglia, non mi presentavano a nessuno, ero uno riservato che andavo negli appuntamenti che faceva Pietro AGLIERI con mio cognato, per decidere sugli omicidi e di altre cose...

Intorno al 24 giugno 1992 – non ha ricordato il giorno esatto, ma comunque la strage di Capaci era già avvenuta – Salvatore PROFETA gli chiese di accompagnarlo alla villa di Giuseppe CALASCIBETTA, ove trovarono il padrone di casa, Pietro AGLIERI, Pinuzzo LA MATTINA, Natale GAMBINO, Carlo GRECO, Giuseppe SALEMI; poi gli venne chiesto di andare a prendere Renzo TINNIRELLO e così fece, accompagnandolo alla villa; erano presenti anche Ciccio TAGLIAVIA, Salvatore RIINA e Giuseppe GRAVIANO.

Fu quella la prima volta in cui vide Salvatore RIINA, del quale in precedenza aveva solo sentito parlare: non vi fu una presentazione, ma ugualmente egli comprese che si trattasse del RIINA; questi poi era accompagnato da BIONDINO – o forse da “Ciccio GANCI” -, a bordo di una Fiat “126” bianca.

P.M.: *Ma... chi le ha detto che quella persona che è arrivata era Salvatore RIINA?*

SCARANTINO: *Ma si sapeva che era Salvatore RIINA 'u' zu' Totò'.*



P.M.: *Quando poi... è stato arrestato RIINA e lì vedendo le sue fotografie...*

SCARANTINO: *Sì... l'ho conosciuto, per questo ho fatto casino a Busto Arsizio... perché l'ho conosciuto che era lui e non volevo che mi chiedessero se lo conoscevo o non lo conoscevo... però io lo conoscevo che era lui, Totò RIINA... l'ho visto là, alla villa.*

(...)

P.M.: *Senta, RIINA Salvatore com'è arrivato alla villa di CALASCIBETTA?*

SCARANTINO: *Con una "126" bianca, che era... però non mi ricordo, ma penso che è BIONDINO, o BIONDINO o Ciccio GANCI, ma sicuramente è BIONDINO, non ricordo bene.*

P.M.: *Cioè vuol dire che RIINA era accompagnato da BIONDINO Salvatore?*

SCARANTINO: *Sì, sì.*

Lo SCARANTINO ha poi descritto il giardino e l'interno della villa del CALASCIBETTA. Quando la riunione era in corso ha potuto sentire che i presenti dicevano che occorreva ammazzare BORSELLINO e che occorreva fare attenzione che non rimanesse vivo, come stava per accadere per FALCONE, che per poco non era riuscito a scampare alla morte; fu lo stesso Salvatore RIINA a ribadire che BORSELLINO doveva venire ucciso. Ha detto poi SCARANTINO che, per educazione,



lui e Pino LA MATTINA uscirono ed aspettarono fuori dal salone dove era in corso la riunione.

Terminata la riunione, il cognato Salvatore PROFETA gli affidò un incarico di fiducia.

SCARANTINO: ... siamo rimasti quelli della borgata, io, Pietro AGLIERI, Pino LA MATTINA, Natale GAMBINO, mio cognato, Peppuccio CALASCIBETTA che lo chiamano 'kalashnikov', Carlo GRECO e... mio cognato... 'insomma, si deve capitare una bombola d'ossigeno', dice, 'così neanche facciamo trovare le bucce, non si deve trovare completamente niente', dice, 'Enzino, vai con Peppuccio, là sotto da Peppuccio il fabbro', in corso dei Mille, siccome lo conosco, ci siamo più amici io e Peppuccio CALASCIBETTA con questo 'Peppuccio il Romano' e siamo andati in questa fabbrica dove c'è, vendono acido, tutti questi prodotti tossici...

P.M.: E scusi, tutti questi prodotti tossici tra cui l'acido, la fabbrica è di Peppuccio FERRARA?

Va rilevato per inciso che, fino a quel momento, lo SCARANTINO non aveva ancora citato il cognome del venditore di "bombole", che viene così involontariamente suggerito dall'interrogante.



SCARANTINO: *No, è dell'amante... (...) siamo andati da questo Peppuccio, gli ho detto..., con un bigliettino, mi hanno dato un bigliettino, non lo so, non mi ricordo la bombola come si chiamava, però 'C' tipo che c'è la 'C'... è un nome un po' dimenticato, però dice che una bombola potente, potentissima, è un prodotto potentissimo, non ci vuole né... né niente, non ci vuole... questa è una bombola potentissima...*

Ha proseguito assicurando che il venditore di bombole aveva promesso loro di informarsi se avrebbe potuto acquistare a sua volta la bombola dal fabbricante senza registrazione e senza rilascio di fattura; in seguito, il "Peppuccio" fece sapere che la risposta era stata negativa perché, non disponendo di un'analogha bombola vuota da consegnare in cambio, per vendergliene una il fabbricante avrebbe dovuto registrare il suo nome.

SCARANTINO: *E poi è ritornato Peppuccio e ha detto 'Enzino, digli a Peppuccio che sono andato là e là ci vuole il mio nome, gli devo portare il vuoto, il vuoto dove ce l'ho! E poi come glielo metto il mio nome in una bombola di questo genere, come posso rischiare di mettere il mio nome!?' Gli ho detto 'Va be', Peppuccio', ora ah, dice, 'diglielo a Peppuccio, queste bombole si possono andare a rubare, dove c'è la villa di Pietro AGLIERI, di fronte stanno facendo una*



metropolitana, non ricordo bene, se è una stazione, non ricordo bene, dice che con questo ossigeno vi tagliano i binari, si può andare a rubare là, se vuoi la possiamo andare a rubare...

Va notato qui per inciso che, da come SCARANTINO ha riferito la risposta, pare che il fabbro venditore di bombole fosse consapevole dello scopo per il quale gli era stata chiesta la fornitura della bombola e, dunque, del rischio al quale egli sarebbe andato incontro qualora gli l'avesse venduta; invero, è lo stesso SCARANTINO ad ammettere che la sua "famiglia" si riforniva abitualmente dallo stesso Peppuccio dell'acido necessario per sciogliere i cadaveri e che questi ne era consapevole; significa, perciò, che la vendita della bombola avrebbe comportato un rischio ben maggiore di quello che poteva comportare il coinvolgimento in un fatto illecito quale la distruzione di un cadavere.

Anche a ritenere veritiero il racconto di SCARANTINO, è del tutto inverosimile che il venditore di bombole fosse stato messo realmente al corrente della destinazione finale della bombola.

SCARANTINO ha proseguito dicendo che Salvatore PROFETA gli disse di lasciar perdere la questione della bombola, cioè che non se ne faceva nulla; però ha aggiunto che – vista la potenza dell'esplosione che si era verificata in via D'Amelio – a suo giudizio sicuramente era stata usata una bombola di quel tipo e, poiché a lui non era stato



chiesto di andare a rubarla, sicuramente ci erano andati Natale GAMBINO, Nino GAMBINO, Tanino MORANA e "Peppuccio il fabbro". Furono il cognato Salvatore PROFETA e Giuseppe CALASCIBETTA a commissionargli il furto di un'auto di piccola cilindrata.

SCARANTINO: ... mio cognato e Peppuccio CALASCIBETTA mi hanno detto 'Si deve andare a fare una macchina piccola, di cilindrata piccola', gli ho detto 'Va be', la macchina la vado a fare io, una 126' gli ho detto, 'porto una 126' però io già la 126 ce l'avevo, me l'ha portata CANDURA e VALENTI che gli ho dato 150.000 più gli davo la droga, gli davo buste di droga e questa macchina non è che io l'ho presa per andare a fare la strage, l'ho presa così, per farla aggiustare, per fare cambiare i pezzi e l'ho messa là sotto al fiume, accanto al magazzino di Ciccio TOMASELLO... (...) L'indomani gli ho detto 'La 126 l'ho fatto, la 126 l'ho fatto' e due giorni, tre giorni prima è venuto Cosimo VERNENGO e Tanino, gliel'ha detto mio cognato e Peppuccio 'prendiamo questa 126 e la portiamo in via Messina Marine', non subito nel garage di Giuseppe OROFINO, l'abbiamo messo in via Messina Marine posteggiata normale.

In seguito, nel pomeriggio del sabato precedente la strage la "126" venne portata da Giuseppe OROFINO nel proprio garage; c'erano anche Natale GAMBINO, Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI,



Francesco TAGLIAVIA, Cosimo VERNENGO e Franco URSO (genero di Pietro VERNENGO, di professione elettricista). Mentre costoro allestivano l'autobomba, allo SCARANTINO e ad altri venne affidato l'incarico di vigilare all'esterno.

SCARANTINO: ... e io, Tanino e Natale giravamo con il peugeottino là, sempre in via Messina Marine se vedevamo sbirri, li dovevamo avvisare o gli si sparava o... avevamo le pistole addosso...

Ha proseguito SCARANTINO riferendo che la mattina del sabato precedente la strage egli ebbe occasione di apprendere che era stata fatta una intercettazione telefonica al magistrato.

P.M.: Perché si è deciso di fare sabato, di imbottire la macchina e domenica portarla in via D'Amelio? Si era saputo che era quello...?

SCARANTINO: C'è stato... che è venuto, c'era, eravamo nel bar, bar BADALAMENTI alla Guadagna... ed è venuto un ragazzo, una persona, lo chiamano 'Tanuzzo', non mi ricordo bene, e c'ero io, Natale GAMBINO, Cosimo ed è arrivata questa persona, giovane, per parlare con Natale o con Cosimo... dice... 'Mio fratello il lavoro lo ha fatto bello sistemato' ed io per educazione sono entrato nel bar a prendere il caffè ed ho lasciato loro che parlavano e dopo dice 'Min... stavolta ce lo inculiamo' ha detto Natale... dice 'Stavolta lo fottiamo, c'è cascato



con l'intercettazione del telefono, stavolta ce lo inculiamo', dopo io me ne sono andato, è venuto lui il sabato mattina, io me ne sono andato per i fatti miei...

La mattina della domenica egli partecipò alla "scorta" della "126", che venne portata sul luogo dell'attentato; SCARANTINO era a bordo della propria Renault "19", c'erano anche Pino LA MATTINA con la sua Fiat "127" bianca, Natale GAMBINO con la sua "126", Tanino MORANA con la "127" azzurra; la "126" che doveva esplodere era guidata da Renzo TINNIRELLO.

SCARANTINO: *Pietro AGLIERI aspettava ai 'Leoni', siamo arrivati ai 'Leoni' e ci hanno fatto segnale che noi potevamo andarcene, questa macchina non l'avevano portata subito in via D'Amelio, o l'hanno messa in un garage o in qualche box da quelle parti, non sono sicuro se questo Peppuccio CONTORNO ha il box, perché abita in quelle vie, di viale Lazio, abita in queste vie, noi ce ne siamo andati, io me ne sono andato per i fatti miei...*

Sul posto, con la "autobomba", rimasero Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA. Erano circa le 7.30 quando egli li lasciò e se ne andò; più tardi al bar incontrò il cognato, al quale disse



che era tutto a posto; più tardi, verso le 10.30-11 ebbe occasione di assistere ad una rissa in chiesa.

Apprese in strada, poco dopo le 17, che BORSELLINO era stato ucciso; salì allora a casa del cognato, che era intento a guardare la televisione.

SCARANTINO ha proseguito dicendo che a premere il telecomando in via D'Amelio erano stati Renzo TINNIRELLO, Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA: non ha chiarito però come lo apprese, limitandosi a riferire che Natale GAMBINO gli disse che in via D'Amelio *"ci sono andati tre con le corna d'acciaio"*.

Dunque, lo SCARANTINO non ha riferito fatti percepiti direttamente, giacché prima aveva detto di essersi allontanato dalla "126", lasciando quelle tre persone con l'auto: è dunque probabile che si tratti di una semplice deduzione dello SCARANTINO, visto che le persone indicate sono proprio quelle che vide rimanere vicino all'autobomba quando egli se ne allontanò.

Poi SCARANTINO ha ribadito di avere commissionato il furto della "126" al CANDURA prima della riunione in cui si sarebbe decisa l'uccisione di Paolo BORSELLINO e che, quando suo cognato gli chiese di rubare un'auto piccola, egli già disponeva di quella "126" ma non lo disse, invece promise che ne avrebbe procurata una quanto prima, per fare bella figura.



Il CANDURA un giorno di pomeriggio gli consegnò alla Guadagna la "126" rubata; egli la parcheggiò per la strada, ma poiché gli pareva che fosse troppo in vista poi la spostò vicino al fiume Oreto, vicino al garage di Ciccio TOMASELLO.

Lo SCARANTINO ha poi ribadito che, dai discorsi fatti con Natale GAMBINO e Giuseppe CALASCIBETTA e anche dall'entità dello scoppio verificatosi in via D'Amelio egli comprese che era stata adoperata una bombola.

P.M.: ... lei sa per certo che poi la bombola è stata recuperata e quindi è stata messa sulla autovettura che è servita come autobomba, è sicuro di questo?

SCARANTINO: Questa bombola si cercava, si cercava di averla perché con l'esplosivo non è che poteva fare questo danno, l'unico modo di non lasciare tracce... della 126... l'unico modo era questa bombola...

P.M.: Ma lei sa se poi l'hanno, lei ha la certezza... qualcuno le ha detto che poi la bombola è stata trovata, oppure...?

SCARANTINO: No... non è che ho la certezza che poi la bombola l'hanno trovata... ma come ne parlavano... Natale, Peppuccio, ne parlavano come se ce l'avessero messa, Peppuccio... andava e veniva...

P.M.: Peppuccio chi intende?



SCARANTINO: *Calascibetta... (...)*

P.M.: *Senta... lei sa... che tipo di esplosivo... è stato usato?*

SCARANTINO: *No, no.*

P.M.: *Sa dove è stato procurato?*

SCARANTINO: *Ma io penso... che l'ha portato Cosimo VERNENGO, perché ho visto arrivare Cosimo VERNENGO con una Jeep, però ho visto che è entrato a marcia indietro nel garage di OROFINO.*

P.M.: *Quindi il sabato pomeriggio?*

SCARANTINO: *Sì.*

Il passo appena riportato appare estremamente eloquente. Lo SCARANTINO palesa una incompetenza assoluta in materia di esplosivi, mostrando di ritenere che l'esplosione di una "bombola" faccia un danno molto maggiore di quello che si potrebbe provocare con un comune esplosivo. Ma è evidente anche che lo SCARANTINO non sa nulla circa le modalità di confezione della carica esplosiva utilizzata in via D'Amelio.

Pertanto il tenore delle risposte fornite fino a quel momento non giustificava affatto la domanda posta dal Pubblico Ministero sul tipo di "esplosivo" impiegato in via D'Amelio; ancor meno giustificate appaiono le ulteriori domande poste sull'argomento, a loro volta non giustificate dalla prima risposta – negativa - fornita al riguardo dallo SCARANTINO, l'unica genuina e coerente con le precedenti. Le



successive risposte appaiono indubbiamente influenzate dall'interrogante, anche perché non è affatto chiaro come possa lo SCARANTINO ricollegare razionalmente la venuta del VERNENGO nell'officina dell'OROFINO con l'impiego dell'esplosivo.

In ogni caso, lo SCARANTINO, anziché persistere nella propria convinzione riguardo all'uso esclusivo di una bombola per l'attentato di via D'Amelio, ha colto al volo il pensiero dell'interrogante e ha iniziato a rispondere sulla quella falsariga.

Lo SCARANTINO ha poi aggiunto che alla "126" vennero sostituite le targhe, ma non ha saputo precisare dove vennero prese quelle che vi vennero montate; la domenica mattina fu Pietro AGLIERI a prelevare l'auto dall'officina di OROFINO e a condurla ai "Leoni"; inoltre, la domenica mattina Renzo TINNIRELLO suggerì all'OROFINO di rompere il lucchetto che chiudeva il portone.

Va rilevato però che poco prima lo SCARANTINO aveva detto che Pietro AGLIERI la mattina di domenica 19 luglio attese il corteo delle auto ai "Leoni" e che la "126" era stata condotta fin lì dal TINNIRELLO.

In conclusione, va detto che le dichiarazioni dello SCARANTINO in ordine al furto della "126" usata per la strage sono in netto contrasto con l'epoca del furto risultante dalla denuncia sporta da Pietrina VALENTI, secondo la quale l'auto le fu rubata nella notte tra il 9 e il 10 luglio: dunque, lo SCARANTINO non poteva averla già ricevuta dal



CANDURA prima della riunione alla villa di CALASCIBETTA, collocata intorno al 26 giugno.

Interrogatorio del 29.6.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Giovanni TINEBRA, dott.ssa Ilda BOCCASSINI, dott. Carmelo PETRALIA, dott. Roberto SAIEVA, nonché al dott. Arnaldo LA BARBERA.

SCARANTINO ha dichiarato di confermare integralmente quanto dichiarato il 24.6.1994.

Ha precisato che la riunione nella villa di CALASCIBETTA in cui venne decisa l'eliminazione del magistrato si colloca tra la fine di giugno e i primi di luglio e vi presero parte, oltre i soggetti già nominati, anche tre o quattro persone di cui non conosce i nomi.

Ha riferito che dopo quella riunione egli venne incaricato di acquistare una bombola di una sostanza dotata di enorme potere distruttivo, capace da sola di "far saltare una montagna"; il nome della sostanza "*... era stato scritto in un biglietto da Pietro AGLIERI e ricordo che era un nome complicato nel quale ricorrevano delle 'C' o delle 'K'...*"; il ROMANO però obiettò che era difficilissimo trovare una bombola con quel tipo di sostanza.

Ha poi ricostruito in termini differenti, rispetto all'interrogatorio precedente, quanto seguì alla riunione nella villa di CALASCIBETTA.



SCARANTINO: *...subito dopo la riunione, Pietro AGLIERI, PROFETA e CALASCIBETTA mi avevano incaricato di occuparmi, oltre che del reperimento della bombola, anche del reperimento di una macchina di piccole dimensioni che, ovviamente, doveva essere utilizzata come autobomba. Io feci finta di dimenticarmene sul momento poiché non avevo intenzione di occuparmi del furto della macchina e d'altronde il problema della bombola era il più urgente. Dopo tre o quattro giorni dall'ultimo incontro con Peppuccio il fabbro, però, mio cognato e Peppuccio CALASCIBETTA mi ricordarono che bisognava procurare una macchina possibilmente piccola. Dovetti quindi procurarla e per mia fortuna ne avevo già una a disposizione; si trattava di una 126 procuratami da CANDURA con le modalità che ho già riferito. Preciso altresì che quando portai la 126 in via Messina Marine lasciandola ivi posteggiata era il venerdì precedente la strage e che erano passati circa 7 giorni dal momento in cui l'avevo messa accanto al magazzino di Ciccio TOMASELLO...*

La versione dei fatti fornita da SCARANTINO contrasta ancora con quanto risulta dalla denuncia di furto sporta dalla proprietaria della "126": però, con le precisazioni appena fatte il contrasto è meno stridente, giacché l'epoca della riunione viene spostata in avanti, mentre l'epoca del furto dell'auto si avvicina decisamente a quella



dichiarata nella denuncia, perché lo SCARANTINO ha detto di avere avuto l'auto a disposizione già sette giorni prima di venerdì 17 luglio. Dopo avere aggiunto che nell'officina dell'OROFINO durante il lavoro di preparazione della "126" era presente anche Giuseppe GRAVIANO, lo SCARANTINO ha visionato un album fotografico, nel quale – fra le altre - ha riconosciuto la persona già indicata come *Tanuzzo* e che davanti al bar BADALAMENTI parlò dell'intercettazione abusiva fatta dal fratello: l'effigie indicata è quella di Gaetano SCOTTO; ha poi riconosciuto una persona indicandola come fratello del *Tanuzzo*, corrispondente a Pietro SCOTTO.

Non ha però riconosciuto l'effigie di Giuseppe GRAVIANO, né quella di Giuseppe CALASCIBETTA.

Interrogatorio del 15.7.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Ilda BOCCASSINI e al dott. Arnaldo LA BARBERA.

SCARANTINO ha precisato di non ricordare ancora i nomi di tre o quattro persone che intervennero, insieme a quelle già indicate, alla riunione tenutasi nella villa del CALASCIBETTA. Costoro però erano persone che non aveva mai visto prima e che mai rivide in seguito; si trattava di persone mature, che avrebbe saputo riconoscere in fotografia.



Nel bigliettino che gli diede AGLIERI per comprare la bombola era scritta "... *almeno per me una parola molto complicata*", c'erano le lettere C, L e K.

Ha proseguito aggiungendo che aveva utilizzato per l'attentato a BORSELLINO l'auto che gli aveva procurato il CANDURA perché era convinto che questa sarebbe stata disintegrata dall'esplosione e che perciò non vi sarebbe stato alcun rischio che si potesse risalire a lui; inoltre, quando il CANDURA gli consegnò la "126", egli era in compagnia di Salvatore TOMASELLO inteso "Totò", che si mise lui alla guida dell'autovettura, portandola nel posto già indicato, mentre egli lo seguì a bordo del proprio motorino.

Allo SCARANTINO è stato poi sottoposto un album fotografico; ha riconosciuto l'effigie di Giuseppe CALASCIBETTA; invece, non ha riconosciuto Giuseppe GRAVIANO, ma ha precisato che la persona che egli conobbe per Giuseppe GRAVIANO appariva molto più giovane di quella ritratta nella fotografia.

Interrogatorio del 28.7.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Ilda BOCCASSINI, dott. Roberto SAIEVA e al dott. Vincenzo RICCIARDI.

Visionando un ulteriore album fotografico lo SCARANTINO ha riconosciuto l'effigie di Giuseppe GRAVIANO. Ha poi precisato di



essersi sbagliato nel dire che questi era presente alla preparazione della "autobomba", perché lo aveva visto unicamente alla riunione nella villa del CALASCIBETTA.

Interrogatorio del 11.8.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Giovanni TINEBRA, dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Carmelo PETRALIA.

SCARANTINO ha riferito che la "126" venne portata dal magazzino vicino al fiume Oreto alla carrozzeria dell'OROFINO durante la mattinata di sabato 18 luglio.

Va qui notato che, in precedenza, aveva sempre detto che tale spostamento venne fatto nella giornata di venerdì, il che però appariva poco probabile, essendo rischioso tenere un'auto rubata sulla pubblica via.

Ha poi aggiunto che effettivamente aveva instaurato un rapporto di confidenza con Francesco ANDRIOTTA al quale aveva rivelato molti particolari sulla preparazione dell'attentato a Paolo BORSELLINO; realmente l'arresto di Giuseppe OROFINO lo aveva fatto preoccupare, perché temeva che cedesse e rivelasse la verità; al contrario, l'arresto di Pietro SCOTTO non lo mise in allarme, perché sapeva che questi era scaltro e sicuro di sé.



Ha riferito anche di avere confidato all'ANDRIOTTA che l'OROFINO il giorno successivo alla strage denunciò il furto delle targhe che erano state applicate alla "autobomba", circostanza questa che aveva appreso da Natale GAMBINO.

Quest'ultima affermazione di SCARANTINO induce una serie di interrogativi. Nel primo interrogatorio egli ha affermato chiaramente di non sapere se, alla "126" utilizzata per l'esplosione in via D'Amelio, erano state cambiate le targhe; in questo interrogatorio, invece, ha detto l'esatto contrario, sulla falsariga di quanto aveva dichiarato l'ANDRIOTTA.

Sorge il sospetto, allora, che allo SCARANTINO sia stato "contestato" o, in qualche modo, fatto presente il contenuto specifico delle dichiarazioni dell'ANDRIOTTA, per sapere se egli lo confermasse o meno.

Ma, anche volendo così spiegare la sopravvenuta – e pertanto sospetta – convergenza fra le rispettive dichiarazioni, ci si deve porre un ulteriore interrogativo, ancora più grave, su quali fossero le fonti di conoscenza dell'ANDRIOTTA. Se si parte dal presupposto più ovvio, che cioè la sua fonte di conoscenza sia stata lo SCARANTINO, non si comprende come potesse l'ANDRIOTTA conoscere circostanze che invece lo SCARANTINO chiaramente ignora.

Al proposito si deve escludere che lo SCARANTINO abbia mostrato di ignorare, nel primo interrogatorio, una circostanza che invece gli era



nota perché, in una fase in cui egli appare impegnato ad accreditarsi come "collaboratore" serio ed informato sulle realtà di "Cosa Nostra", egli non avrebbe avuto alcun interesse a tacere un fatto apparentemente secondario nell'economia della narrazione, ma che agli inquirenti poteva risultare prezioso per apprezzare il diretto coinvolgimento dello SCARANTINO nella preparazione della "126". Pertanto, la divergenza appena notata può essere spiegata solo ammettendo che l'ANDRIOTTA abbia avuto fonti di conoscenza alternative, quali per esempio gli organi di stampa, che ben possono avere riportato la notizia delle indagini svolte nei riguardi dell'OROFINO per la simulazione del furto delle targhe.

Interrogatorio del 12.8.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA.

SCARANTINO ha riferito che, a differenza di quanto detto in precedenza, la consegna della "126" da parte del CANDURA non avvenne alla Guadagna ma in una traversa di via Roma, nel pieno centro di Palermo, intorno alle 23. Era stato egli stesso a indicare quel posto al CANDURA, facendo riferimento all'ubicazione di una casa di appuntamenti che era loro nota.



SCARANTINO: *Avevo detto al CANDURA di non portarmi la macchina alla Guadagna, come altre volte aveva fatto con altre macchine rubate, perché frattanto mi era venuta la richiesta di procurare un'autovettura di piccola cilindrata da utilizzare nell'attentato al Giudice BORSELLINO, per come ho già dichiarato nei precedenti interrogatori. Per questo motivo quando il CANDURA mi disse se volevo prendere quella 126 di cui lui si era impadronito, ritenni che fosse più opportuno non farmela portare nel mio quartiere dove sono ben conosciuto e molti mi avrebbero potuto vedere.*

Tale dichiarazione consegue l'effetto di far coincidere il luogo della consegna della "126" dal CANDURA con quello che l'ANDRIOTTA aveva indicato, però con il risultato di scardinare completamente il senso delle precedenti dichiarazioni che lo SCARANTINO aveva reso in ordine alla successione temporale fra il furto dell'auto, la sua presa in consegna da CANDURA e l'incarico ricevuto dopo la riunione nella villa del CALASCIBETTA.

Invero, la spiegazione data per giustificare la consegna dell'auto in via Roma anziché alla Guadagna è semplicemente assurda. Già aveva detto lo SCARANTINO che non si era dato pensiero di far utilizzare per la strage un'auto rubata da altri, confidando nel fatto che l'auto sarebbe andata completamente distrutta: ciò posto, non ha ragion d'essere la preoccupazione di farsi vedere in giro alla guida della



“autobomba”, oltretutto, nel quartiere che lo SCARANTINO può considerare “amico” e dove non ha ragione alcuna di temere denunce e delazioni e dove anche il rischio di imbattersi nelle forze dell’ordine è sicuramente inferiore rispetto al centro cittadino.

SCARANTINO: *Quando il CANDURA mi lasciò la 126 nella traversa di via Roma, fui io stesso a prenderla in consegna ed a portarla via. Il TOMASELLO andò via con il ciclomotore, ripeto molto probabilmente il suo vespingo, ed il CANDURA si allontanò a piedi. Ricordo che il CANDURA mi disse se doveva tornarsene a piedi; in pratica era come se voleva un passaggio da me ma io gli risposi che poteva prendersi l’autobus.*

Ancora, appare assurdo che, dalla via Oreto Nuova – dove fu sottratta alla proprietaria – o dalle vicinanze, l’auto sia stata portata dal CANDURA in via Roma e poi sia stata ricondotta dallo SCARANTINO di nuovo nella medesima zona, nel magazzino vicino il fiume Oreto oppure in via Messina Marine, con il rischio concreto di incappare in un controllo di polizia.

Interrogatorio del 12.9.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Giovanni TINEBRA, dott.ssa Ilda



BOCCASSINI, dott. Carmelo PETRALIA, dott.ssa Anna Maria PALMA.

Si fa riferimento a un interrogatorio del 5.9.1994 il cui verbale non è presente agli atti e nel quale lo SCARANTINO aveva dichiarato che nella riunione in casa del CALASCIBETTA erano presenti, oltre alle persone già indicate, anche Santino DI MATTEO, Gioacchino LA BARBERA e Salvatore CANCEMI, però non aveva saputo riconoscere i primi due nell'album fotografico che gli era stato sottoposto.

Nel corso del presente interrogatorio lo SCARANTINO ha ribadito che DI MATTEO, CANCEMI e LA BARBERA erano presenti alla riunione nella villa del CALASCIBETTA e che la difficoltà incontrata nel riconoscerli dipendeva dal fatto che il DI MATTEO, quando lo vide le prime volte, aveva i capelli un po' lunghi e mossi e portava la barba; in altra occasione, portava solo i baffi, mentre il giorno della riunione dal CALASCIBETTA portava nuovamente la barba.

Poi le domande hanno riguardato i discorsi uditi nella riunione summenzionata.

P.M.: *Vuole ripetere, e se è possibile chiarire, in quali termini senti parlare di DI MATTEO da Pinuccio LA MATTINA mentre aspettavate che avesse termine la riunione a casa di CALASCIBETTA?*



SCARANTINO: *Come ho spiegato, io mi sono limitato a sentire alcune frasi della conversazione di Pino LA MATTINA e Natale GAMBINO. Insieme a noi c'erano anche Tanino MURANA e Nino GAMBINO. Ribadisco che sentii LA MATTINA parlare di 'bummi' e anche di telecomandi in un discorso in cui si accennava anche a 'Santineddu'. (...)*

La genuinità di questa risposta è fortemente dubbia. Mai prima lo SCARANTINO aveva accennato a telecomandi, né aveva usato l'espressione "bummi".

Appare assai eloquente anche il modo col quale lo SCARANTINO ha tentato di giustificare il mancato riconoscimento dell'immagine fotografica di Gioacchino LA BARBERA.

P.M.: *Come abbiamo già specificato poc'anzi, lei... non ha neanche riconosciuto nella foto Gioacchino LA BARBERA che pure afferma di avere conosciuto e visto in alcune occasioni prima della riunione svoltasi nella villa di CALASCIBETTA. Lei nell'interrogatorio del 6 settembre ha già reso una descrizione fisica di Gioacchino LA BARBERA; le chiediamo se ricorda altri particolari.*

SCARANTINO: *Confermo la descrizione fisica che ho già dato del LA BARBERA; posso aggiungere che quando io l'ho conosciuto era pettinato con una falsa riga da un lato. Aveva capelli sottili di colore*



nero e comunque castano scuro. In tutte le occasioni che ho avuto modo di incontrarlo non l'ho mai visto con barba o con baffi. Non posso dare altri elementi utili per una descrizione somatica.

P.M.: *Le facciamo notare che Gioacchino LA BARBERA ha gli occhi di colore azzurro, particolare che lei non ha mai riferito. Poiché lei ha detto di avere incontrato in più occasioni il LA BARBERA, come mai non ha ricordato il colore degli occhi? D'altro canto anche lei ha gli occhi chiari, per cui poteva essere un particolare del volto del LA BARBERA che meglio le poteva rimanere impresso.*

SCARANTINO: *Apprendo da voi che Gioacchino LA BARBERA ha gli occhi chiari; non li avevo mai notati. Faccio presente che io sono molto timido e difficilmente guardo in faccia le persone e quindi non presto attenzione ai particolari del volto... (...)*

Nello spiegare le ragioni per le quali si era confidato con l'ANDRIOTTA mentre era detenuto nel carcere di Busto Arsizio, ha riferito di avergli rivelato che il DI MATTEO era lo "specialista italiano" di esplosivi che l'ANDRIOTTA – male ricordando – aveva indicato come Mattia o Matteo. Ha aggiunto di avere appreso da Pino LA MATTINA che il DI MATTEO era "uno con le corna dure" e che era esperto in esplosivi e più genericamente in "bombe"; all'ANDRIOTTA aveva anche detto che il DI MATTEO "... parlava in modo più pulito rispetto a me, nel senso



che anche se parlava in siciliano si esprimeva in un modo meno rozzo di me”.

Successivamente, il Pubblico Ministero ha contestato allo SCARANTINO le contraddizioni circa le scansioni temporali della consegna della “126” dal CANDURA e la riunione a casa del CALASCIBETTA e la commissione ricevuta dal cognato per il furto di un’utilitaria.

SCARANTINO: *Mi rendo conto che le mie dichiarazioni sul punto sono contraddittorie. Risponde a verità la versione che io ho dato nei primi interrogatori e cioè: quando dopo la riunione Pietro AGLIERI mi ha dato incarico di procurare un’auto di piccola cilindrata, io già avevo a disposizione la 126 rubata da CANDURA. CANDURA l’autovettura in questione non me l’ha consegnata in una traversa di via Roma, così come ho dichiarato nel verbale del 12 agosto, ma alla Guadagna, per l’esattezza vicino ad un tabacchino che si trova nei pressi della Piazza.*

P.M.: *Perché ha reso il 12 agosto le dichiarazioni che oggi ha smentite?*

SCARANTINO: *Per il fatto di CANDURA. Per non dire cose diverse da quelle che aveva detto CANDURA. Avevo saputo dal mio avvocato che CANDURA indicava un diverso posto di consegna della macchina. Quando dico dell’avvocato dico del legale PETRONIO, quello che mi difendeva prima di iniziare a collaborare.*



P.M.: *L'avvocato le disse anche che, per individuare la traversa di via Roma, col CANDURA avevate fatto riferimento ad una prostituta che esercita proprio in quell'angolo?*

SCARANTINO: *No. In effetti il fatto della prostituta è vero, così come è vero che l'auto mi venne consegnata dal CANDURA in quella traversa di via Roma che individuammo con il riferimento 'Pulla'. Mi rendo conto che dopo questa ennesima modifica delle mie dichiarazioni voi finirete per ritenermi poco credibile, ma la verità è una sola ed io so bene che prima o poi dovrà venire fuori. Per questo, una volta per tutte ho deciso di dirvela. All'inizio della mia collaborazione io avevo detto che ero già in possesso della 126 rubata dal CANDURA, quando PROFETA ed AGLIERI mi chiesero di procurarne una da utilizzare per la perpetrazione della strage, perché temevo di apparirvi poco credibile se avessi dichiarato che un'autovettura così 'importante' l'avevo fatta rubare ad un drogato quale è il CANDURA. Per questo motivo non aveva senso che io dicessi che mi ero fatto consegnare l'auto in un posto inusuale come la traversa di via Roma. In seguito, temendo di essere troppo in contrasto con ciò che frammentariamente dal mio vecchio avvocato avevo saputo esser stato dichiarato dal CANDURA, avevo ammesso che la macchina mi era stata consegnata nella traversa di via Roma. Oggi, per un attimo, ho temuto che quell'ultima mia dichiarazione potesse nuocere perché, come contestatomi, contrastava con le mie prime dichiarazioni. Ma*



ormai mi sono reso conto che è meglio dire tutta la verità e la verità è che due o tre giorni dopo che PROFETA ed AGLIERI, al termine della riunione, mi avevano chiesto di procurare una macchina di piccola cilindrata, io avevo chiesto a CANDURA di rubare per mio conto un'autovettura di questo genere. Dopo un paio di giorni il CANDURA mi disse che aveva trovato una 126 e mi chiese se andava bene. Risposi di sì. CANDURA mi chiese dove doveva consegnarmela ed io, per le ragioni che ho già raccontato nel precedente interrogatorio, preferii non farmela portare alla Guadagna e gli dissi di portarmela in via Roma. Il luogo esatto della consegna fu stabilito con il riferimento alla 'Pulla' di cui ho già detto. Confermo che al momento della consegna io ero in compagnia di Totò TOMASELLO che si mise alla guida della 126. Io me ne ritornai con il vespino del TOMASELLO. Prendo atto che voi mi contestate che CANDURA, che ben conosce il TOMASELLO, non ha mai dichiarato che nella traversa di via Roma c'era anche quest'ultimo. Ciò me lo spiego benissimo, perché i due sono amici e, in particolare, il CANDURA ha avuto una 'simpatia' per la sorella del TOMASELLO.

Non occorrono commenti.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Interrogatorio del 21.10.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Carmelo PETRALIA.

E' stato lo stesso SCARANTINO a chiedere di parlare con i magistrati del Pubblico Ministero. Ha riferito di temere che il difensore che lo assisteva prima dell'inizio della sua collaborazione lo volesse infangare come collaboratore di giustizia e come uomo; ciò perché, quando si trovava detenuto nel carcere di Pianosa e aveva già deciso di collaborare, per sviarlo, disse al suo avvocato – che difendeva anche suo cognato Salvatore PROFETA – che era intenzionato a fare il "falso pentito".

Interrogatorio del 18.11.1994, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria PALMA, dott. Carmelo PETRALIA e dott. Antonino DI MATTEO.

SCARANTINO ha riaffermato la volontà di collaborare lealmente e di volere riferire tutto in modo esauriente. Ha ribadito che tutte le precedenti dichiarazioni corrispondevano alla sostanza della verità, mentre le inesattezze e le contraddizioni dipendevano dal travaglio di questa scelta.



Interrogatorio del 19.11.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Antonino DI MATTEO.

Ha riferito nuovamente quanto gli venne chiesto di fare dopo la riunione nella villa del CALASCIBETTA.

Pietro AGLIERI, alla presenza di CALASCIBETTA e di PROFETA, gli chiese di procurare un'auto di piccola cilindrata senza specificare il motivo per cui serviva; comprese da sé quale sarebbe stato l'utilizzo dell'auto, avendo sentito parlare nel corso della riunione di fare un attentato con autobomba al giudice BORSELLINO. AGLIERI gli indicò anche il nome di una sostanza chimica che avrebbe dovuto reperire da Peppuccio ROMANO *u' firraro* e che era contenuta in una bombola che questi avrebbe potuto reperire, non ricordava il nome della sostanza, che era complicato; comunque l'AGLIERI glielo scrisse su un biglietto e "*... tra le lettere iniziali c'erano delle 'K' e delle 'G'...*".

Il giorno successivo alla riunione diede al CANDURA l'incarico di rubare una utilitaria. Dopo due o tre giorni il CANDURA gli disse di avere rubato una 126 e gli chiese se andasse bene, poi convenirono di incontrarsi per la consegna la sera stessa in via Roma, nei pressi dell'incrocio con via Cavour; ha specificato lo SCARANTINO di avere scelto quel luogo perché, "*... sapendo quale fosse la destinazione finale della stessa, non volevo correre il rischio che qualcuno che mi conosceva potesse notare le circostanze della consegna*".



Si recò all'appuntamento col CANDURA insieme al TOMASELLO, col vespino di quest'ultimo. Poi condusse egli stesso l'auto vicino al fiume Oreto, il TOMASELLO se ne andò col "vespino", il CANDURA con l'autobus.

La "126" era di colore ruggine e aveva il bloccasterzo rotto.

Il giorno successivo portò l'auto in un magazzino di Salvatore TOMASELLO sito in via Guadagna, di solito adibito a nascondiglio di sigarette di contrabbando, stupefacenti e refurtiva varia; in quel magazzino l'auto rimase per qualche giorno.

Il venerdì antecedente la strage vennero a chiamarlo Cosimo VERNENGO e Tanino MURANA, che poi lo accompagnarono con un'auto a prendere la "126"; poi condusse l'auto fino in via Messina Marina, ove il VERNENGO e il MURANA gli indicarono di parcheggiarla, a circa 50-100 metri di distanza dalla carrozzeria di Giuseppe OROFINO, sul marciapiede del lato mare.

Quindi lo SCARANTINO, ancora una volta, ha ribadito una versione dei fatti – in ordine alle circostanze di presa in consegna della "126" dal CANDURA – che appare assurda, perché egli si sarebbe fidato del CANDURA – che non è "uomo d'onore" – per commissionare a lui il furto della "autobomba", oltre che del TOMASELLO – che non è neppure lui "uomo d'onore" – facendolo presenziare alla consegna della "126", ma non dei "mafiosi" della Guadagna.



Interrogatorio del 21.11.1994, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Antonino DI MATTEO.

SCARANTINO ha riferito che il giorno precedente la strage di via D'Amelio, il sabato mattina, si trovava al bar BADALAMENTI con Cosimo VERNENGO e Natale GAMBINO. Verso le 10.30-11 arrivò Pietro SCOTTO con un'auto di piccola cilindrata, con a bordo altra persona, il *Tanuzzo*, che, sceso dall'auto, salutò calorosamente VERNENGO e GAMBINO, dicendo loro che *"quella cosa è tutto a posto, il telefono è intercettato"*.

Alle 16-16.30 circa Natale GAMBINO e Tanino MURANA lo invitarono a seguirlo: andarono tutti e tre, con i rispettivi ciclomotori, a prendere la "126"; vide poi OROFINO aprire l'officina, dove poi Renzo TINNIRELLO – che frattanto era sopraggiunto – e il GAMBINO spinsero a mano l'auto.

Poi sul posto arrivò anche Pietro AGLIERI, non ricorda se da solo o con Pinuzzo LA MATTINA; AGLIERI incaricò lo SCARANTINO, MURANA e GAMBINO, che erano armati, di perlustrare la zona; così, girarono nella zona e attorno all'officina a bordo dei loro ciclomotori e, nel caso avessero visto pattuglie della polizia, con l'istruzione di sparare sulle loro auto, facendosi così inseguire e distogliendo l'attenzione dalla zona.



Poi vide arrivare nell'officina anche Ciccio TAGLIAVIA, Giuseppe GRAVIANO, Franco URSO e Cosimo VERNENGO, che fu l'unico a entrare con la propria auto, un fuoristrada SUZUKI di colore bianco -, *"... oltre a tutti gli altri soggetti di cui ho già detto"*. Dopo le 21-21.30 circa se ne andarono tutti alla spicciolata.

Poi, tornato alla GUADAGNA, apprese dal GAMBINO che avrebbe dovuto trovarsi l'indomani mattina alle 5 nella piazza del quartiere.

Si trovò sul posto all'ora convenuta, insieme a Natale GAMBINO e Tanino MURANA, poi insieme andarono alla carrozzeria di OROFINO; qui trovarono Renzo TINNIRELLO, che chiese all'OROFINO se per *"quella cosa ci pensava lui"*, facendo riferimento alla necessità di simulare un furto nell'officina, OROFINO rispose che se la sarebbe sbrigata lui. TINNIRELLO si mise alla guida della *"126"*, uscita già col motore acceso dall'officina, SCARANTINO e gli altri con le loro auto scortarono la *"autobomba"*: in testa al corteo c'era l'auto del GAMBINO, poi la *"126"* col TINNIRELLO, poi SCARANTINO e ultima l'auto guidata dal MURANA.

Giunsero a piazza Leoni, dove li attendevano Pietro AGLIERI e Francesco TAGLIAVIA, fermi sul marciapiede. AGLIERI fece cenno di andarsene via: erano ormai le 6-6.30 ed era già chiaro; verso le 8 passò da Salvatore PROFETA per tranquillizzarlo, ma questi gli raccomandò di non farsi vedere in giro e, per quel giorno, di non far *"lavorare"* i *"picciotti"* nello spaccio, perché *"ci sarà casino"*.



In seguito Natale GAMBINO, commentando con soddisfazione l'esito dell'attentato, gli disse che in via d'Amelio avevano agito "tre persone con le corna dure come l'acciaio", senza però fargliene i nomi; SCARANTINO però dedusse che fossero stati AGLIERI, TAGLIAVIA e TINNIRELLO, che erano rimasti con la "126" in piazza Leoni.

Va notato che la versione fornita dallo SCARANTINO sull'incontro con i fratelli SCOTTO contrasta con quanto riferito in precedenza: infatti, egli aveva dichiarato che davanti al bar BADALAMENTI era venuto il solo Tanuzzo, che aveva fatto riferimento all'intercettazione abusiva messa in opera dal fratello.

Inoltre, nella fase di allestimento della "126" spunta nuovamente la figura di Giuseppe GRAVIANO.

Interrogatorio del 22.11.1994, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Antonino DI MATTEO.

SCARANTINO ha esposto i motivi per i quali si era indotto a confidarsi con Francesco ANDRIOTTA durante la detenzione nel carcere di Busto Arsizio.

Ha precisato che all'ANDRIOTTA rivelò i nomi di tutte le persone coinvolte nella strage di via D'Amelio, sia come partecipanti alla riunione nella villa del CALASCIBETTA, che alle fasi successive.



Invero, va osservato che l'ANDRIOTTA, inizialmente, rivelò di avere appreso dallo SCARANTINO unicamente del protagonismo di Salvatore PROFETA; sulla base delle dichiarazioni di ANDRIOTTA il PROFETA venne arrestato e, per questo, non riuscendo a spiegarsene altrimenti la ragione, l'avvocato PETRONIO chiese allo SCARANTINO se avesse parlato con qualcuno.

Soltanto dopo che anche lo SCARANTINO si decise a collaborare l'ANDRIOTTA trovò il coraggio di fare gli altri nomi che lo SCARANTINO gli aveva confidato quali partecipanti alla strage di via D'Amelio.

Interrogatorio del 25.11.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA, dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Antonino DI MATTEO.

Benché le precedenti dichiarazioni rese dallo SCARANTINO, ed in particolare quelle del 24.6.1994 già ricordate, facessero escludere che lo SCARANTINO fosse a conoscenza dell'uso di esplosivi per l'attentato in esame, l'interrogatorio del Pubblico Ministero del 25.11.1994 ha inizio proprio con domande sull'impiego di esplosivi e le risposte dello SCARANTINO, pur estremamente generiche, hanno fornito indicazioni diverse da quelle precedenti.



P.M.: *Oltre ai fatti concernenti la richiesta di procurare una bombola contenente una sostanza da aggiungere all'esplosivo che doveva essere utilizzato per assassinare il Dr. BORSELLINO, lei è a conoscenza di qualcosa che riguardi in particolare proprio questa sostanza esplosiva?*

SCARANTINO: *Come ho già detto a me personalmente venne fatta solo la richiesta riguardante la bombola da commissionare a Peppuccio 'u' firraro'. Quanto all'esplosivo sono certo che a fornirlo siano stati Cosimo VERNENGO, Francesco TAGLIAVIA e Renzino TINNIRELLO. Poiché voi mi chiedete i motivi di questa mia certezza, debbo dire che questi tre hanno i contatti 'con l'estero' ed hanno quindi la concreta possibilità di venire in possesso anche di ingenti quantitativi di esplosivo. Prendo atto che mi chiedete di essere più preciso... i tre predetti si occupano di contrabbando di sigarette... Renzino TINNIRELLO è in società, sempre per il contrabbando di sigarette, con Serafino TINNIRELLO, fratello di Gasparino... Chiarisco che Gasparino e Serafino TINNIRELLO non mi risulta che siano parenti di Renzino TINNIRELLO... non sono 'uomini d'onore' ma sono 'affiliati' alla 'famiglia' dei TAGLIAVIA... (...) Poiché mi chiedete di spiegare perché io ricollego ai rapporti di VERNENGO, TAGLIAVIA e Renzino TINNIRELLO con queste persone la mia certezza che siano stati proprio i primi tre a procurare l'esplosivo, chiarisco che anch'io ho avuto una diretta frequentazione con Gasparino e Renzino*



TINNIRELLO i quali, parlando con me si vantavano di essere in condizioni di portare tutto ciò che volevano e più precisamente non solo sigarette di contrabbando ma anche droga ed esplosivo in quantità. Non posso indicare alcun episodio specifico in cui mi risulti per certo che i predetti TINNIRELLO abbiano procurato dell'esplosivo destinato alla consumazione di delitti voluti da 'Cosa Nostra'. Tuttavia ribadisco che nel nostro ambiente non ci si vanta a vuoto di possibilità come quelle...

Ed ancora:

P.M.: *Tornando alla riunione... che si è tenuta nella villa di Giuseppe CALASCIBETTA ai primi del mese di luglio del 1992, le chiediamo di volerci riferire ancora una volta e particolareggiatamente tutti i suoi ricordi a riguardo.*

SCARANTINO: *Anzitutto desidero precisare che... riflettendoci e facendo qualche calcolo che tra breve meglio spiegherò, posso dire con sufficiente certezza che questa riunione ebbe luogo intorno al sei o sette del mese di luglio. Dico ciò perché esattamente il giorno dopo questa riunione io diedi l'incarico a Salvatore CANDURA di rubare la macchina ben nota. Il CANDURA mi consegnò la 126 dopo uno, due o al massimo tre giorni e questa macchina rimase nella mia disponibilità dentro il magazzino nei pressi del fiume Oreto per circa sette giorni,*



venendo condotta il venerdì precedente la strage in via Messina Marine. Poiché il venerdì in questione era il 17 luglio, fatti i conti dei giorni trascorsi secondo la sequenza da me testé indicata, sono giunto alla conclusione che la riunione nella villa di CALASCIBETTA sia avvenuta intorno al 6, 7 luglio.

In precedenza, lo SCARANTINO aveva prima fissato la data della riunione intorno al 24 giugno, in un successivo interrogatorio l'aveva invece posta tra la fine di giugno e i primi di luglio.

In questa sede, invece, lo SCARANTINO ha compiuto un ulteriore "aggiustamento", spostando ancora più avanti la famosa riunione, così i tempi risultano coerenti con la data in cui la proprietaria della "126" sparse denuncia del furto patito e con la versione fornita negli ultimi interrogatori, secondo la quale il furto venne commissionato al CANDURA dopo la riunione.

Poi SCARANTINO ha proseguito, spiegando nei dettagli come aveva trascorso il tempo durante la riunione.

SCARANTINO: (...) ... *Insieme al CALASCIBETTA e al TINNIRELLO percorremmo lo scivolo giungendo sino alla grande porta a battenti ben rifinita, mi pare in legno, che dà ingresso al salone seminterrato. Davanti a questa porta che era aperta e che rimase aperta per tutta la durata della riunione c'erano Nino e Natale GAMBINO, Cosimo*



VERNENGO, Tanino MURANA... e Pinuzzo LA MATTINA, ai quali io mi unii mentre il CALASCIBETTA ed il TINNIRELLO entrarono nel salone... Io rimasi in prossimità della porta d'ingresso per tutto il tempo della riunione durata intorno alle due ore, due ore e mezza... Intendiamoci, non è che io stessi lì a guardare costantemente dentro, ma è chiaro che, vista anche la durata della riunione, mi capitò spesso di guardare all'interno... Inoltre almeno in un'occasione entrai all'interno del salone per prendere una bottiglia di acqua dal frigorifero che si trovava nei pressi della cucina ed ebbi così modo di passare accanto al tavolo intorno al quale erano riuniti tutti i presenti.

P.M.: *Dica chi era presente all'interno del salone.*

SCARANTINO: *Le persone da me conosciute erano Giuseppe CALASCIBETTA, che però non stava sempre seduto intorno al tavolo perché faceva un po' gli onori di casa... Pietro AGLIERI... Carlo GRECO... Salvatore PROFETA, Salvatore CANCEMI... Giuseppe GRAVIANO, Salvatore BIONDINO, Renzino TINNIRELLO, Francesco TAGLIAVIA, Giovanni BRUSCA, Gioacchino LA BARBERA e Santino DI MATTEO... Raffaele GANCI e... Salvatore RIINA. Preciso inoltre che sempre seduta intorno al tavolo c'era un'altra persona mai vista prima, un uomo anziano che sempre Pinuzzo e Natale mi dissero essere tale 'zio DI MAGGIO'... (...) L'AGLIERI ed il GRECO avevano delle radio ricetrasmittenti portatili... Queste radio erano sintonizzate sulle frequenze delle Forze di Polizia...*



P.M.: *Lei ha avuto modo di sentire i discorsi che venivano fatti dalle persone riunite?*

SCARANTINO: *Ho già detto e ribadisco che già stando sulla soglia del salone avevo modo di sentire i presenti parlare della reazione dello Stato contro 'Cosa Nostra'... Solo nel momento in cui rimasi per breve tempo all'interno del salone ebbi modo di ascoltare alcune frasi pronunciate dall'uomo indicatomi come Salvatore RIINA. Come ho detto nei precedenti interrogatori, questi fece esplicito riferimento alla necessità di assassinare il Dr. BORSELLINO. Le frasi da me udite le ho già più volte riferite. Mi pare di avere detto anche che nessuno dei presenti sembrava manifestare contrarietà a questo proposito...*

P.M.: *... Oggi sta indicando ancora un nominativo che in precedenza non aveva nominato e cioè quello di Giovanni BRUSCA, ci dica perché ne fa il nome solo oggi e ci spieghi quando ed in che modo ha conosciuto questa persona.*

SCARANTINO: *Io non l'ho detto prima perché Giovanni BRUSCA non è un 'amico fidato' di mio cognato Salvatore PROFETA, anzi a mio cognato non lo può proprio vedere ed è il primo che sarebbe felice di fare del male a tutti i miei familiari a cominciare dai miei nipoti, cioè proprio dai bambini. So bene che mi contesterete subito che ho già accusato persone sicuramente feroci come il GRAVIANO, TINNIRELLO, TAGLIAVIA e lo stesso Salvatore RIINA, per cui può sembrarvi strano*



che io abbia omesso per timore di ritorsioni in danno dei miei familiari il nome di Giovanni BRUSCA...

(...)

P.M.: *Le facciamo presente che lei non ha riconosciuto Giovanni BRUSCA in sede di individuazione fotografica...*

SCARANTINO: *Avevo riconosciuto perfettamente Giovanni BRUSCA in una delle fotografie esibitemi: ho tuttavia preferito dichiarare che non l'avevo riconosciuto per le ragioni consistenti nella 'paura' che mi trattenevano dall'accusarlo della partecipazione alla riunione. Del resto analoghe ragioni consistenti nel timore di non essere creduto mi avevano indotto a, volontariamente, fingere non riconoscere, in sede di individuazione fotografiche, il CANCEMI ed il LA BARBERA. Preciso infatti che avevo paura di essere bollato come collaboratore 'inattendibile' nell'accusare altri collaboratori che, per quanto mi risultava dalla lettura dei giornali, pur essendosi assunte precise responsabilità in ordine alla strage di Capaci, non avevano ammesso la propria partecipazione alla strage di via D'Amelio...*

Tali dichiarazioni costituiscono un tentativo dello SCARANTINO di superare alcune precedenti contraddizioni, ma si pone in contrasto con le precedenti affermazioni, nelle quali – al contrario di quanto sostenuto in questa sede – traspare la volontà di dimostrare la vastità delle proprie conoscenze all'interno dell'ambiente di "Cosa Nostra",



anche con il riconoscimento di CANCEMI e LA BARBERA, mentre era stato piuttosto il Pubblico Ministero a mettere in dubbio che lo SCARANTINO conoscesse davvero Gioacchino LA BARBERA.

Interrogatorio del 1.12.1994 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA.

Il Pubblico Ministero ha contestato allo SCARANTINO che Salvatore CANCEMI, Mario Santo DI MATTEO e Gioacchino LA BARBERA avevano negato la veridicità di quanto egli aveva riferito sulla loro partecipazione alla riunione.

Lo SCARANTINO ha ribadito la sua versione dei fatti.

Confronto tra lo SCARANTINO e Francesco MARINO MANNOIA del 12.1.1995.

Non si è fatto riferimento alla strage di via d'Amelio.

Confronto tra lo SCARANTINO e Salvatore CANCEMI del 13.1.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Paolo GIORDANO, dott. Carmelo PETRALIA, dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Antonino DI MATTEO.



Lo SCARANTINO ha affermato di avere conosciuto Salvatore CANCEMI e di averlo visto in diverse occasioni, fra le quali la famosa riunione nella villa del CALASCIBETTA. CANCEMI invece ha negato di avere mai visto lo SCARANTINO.

SCARANTINO ha sostenuto che, ancor prima di iniziare a collaborare, detenuto al carcere di Pianosa, aveva chiesto di potere parlare con Salvatore CANCEMI, perché aveva appreso dalla stampa che questi negava di avere partecipato alla strage di via D'Amelio.

Il confronto ha evidenziato l'enorme distanza che corre tra SCARANTINO e CANCEMI. Il primo non è riuscito a tenere dietro alle contestazioni del secondo, dimostrando di non conoscere il significato di concetti e di espressioni che necessariamente appartengono alla cultura dei sodali di "Cosa Nostra"; CANCEMI ha contestato in maniera convincente che lo SCARANTINO fosse davvero inserito in "Cosa Nostra" ed ha sostenuto che questi parli degli esponenti mafiosi "di rango" solo per sentito dire e non per scienza diretta, arrivando a opinare che quanto lo SCARANTINO ha asserito costituisse un maldestro tentativo di delegittimazione ordito ai suoi danni.

SCARANTINO ha riferito di un'occasione in cui Salvatore PROFETA si sarebbe rivolto a Salvatore CANCEMI per la "messa a posto" di un'impresa, che importava a Rosario SCARANTINO, fratello di Vincenzo.



SCARANTINO: *E questo discorso, gli ha detto, dice, a mio cognato... 'va be' nziddu'... ora vediamo, 'Totò' ha detto mio cognato, PROFETA, dice 'ora parliamo con Totò CANCEMI che sta vicino lui con questa ditta e vediamo come possiamo...*

CANCEMI: *Vedi che nemmeno sai le parole del mestiere? Sai quali sono le parole...*

(...)

CANCEMI: *Fermati... Tu nemmeno conosci le parole del mestiere, ora io ti spiego cosa voglio dire con 'le parole del mestiere', perché non si dicono, se io sto parlando con una persona che fa parte di 'Cosa Nostra' non sono queste le parole che io devo dire, io dico, te le dico io le parole...*

SCARANTINO: *Lei!*

CANCEMI: *Fermati! Io dico 'no, quella cosa è nel territorio di CANCEMI, di Totò CANCEMI... quindi è a lui che spetta portare avanti questa cosa' e non 'ci sta più vicino', quindi questa è una parola che non si usa in 'Cosa Nostra', ecco io ti dimostro... ai signori Giudici qui che tu nemmeno fai parte di 'Cosa Nostra', ma tu chi sei!? Io non ti ho mai...*

(...)

SCARANTINO: *'Gli sta vicino Totò CANCEMI', ognuno abbiamo il nostro modo di parlare!*



CANCEMI: *No! E' tutto uno!*

SCARANTINO: *No, no, non è tutto lo stesso parlare!*

(...)

SCARANTINO: *Mi dica una cosa, le risulta a lei? Risulta a lei? Di uomini d'onore riservati gliene risultano?*

CANCEMI: *Ma che vuoi dire? Ma chi te l'ha insegnato questa parola, chi è che ti ha fatto questa lezione? Tu eri la persona riservata? A te ti dovevano riservare? A te? Ma chi sei tu? Ma chi sei? A te? Tu riservato tu? Vedi a chi dovevano riservare!*

(...)

SCARANTINO: *Dottoressa, noi eravamo tutti ragazzi, non è che... Mio cognato l'unica che mi ha detto sempre 'con chi sei sei, zitto, sentire soltanto e parlare niente', io... ce ne sono pochi come Salvatore PROFETA!*

CANCEMI: *Sai a chi si fanno queste raccomandazioni? Si fanno alle persone che non fanno parte di 'Cosa Nostra'!*

SCARANTINO: *Sì?*

CANCEMI: *Una persona che fa parte di 'cosa Nostra', a me che mi dicono queste cose sono offensive, perché io faccio parte di 'cosa Nostra' in tutti i sensi, ascoltami... 'stai attento non parlare con nessuno' si fa con il ragazzino che non fa parte di 'Cosa Nostra', una persona che fa parte di 'Cosa Nostra' stai tranquillo che non si possono fare queste raccomandazioni perché sono offensive.*



SCARANTINO: *Totò PROFETA non ha dato mai confidenza a nessuno...*

CANCEMI: *Quindi questa è la prova che lui non fa parte di 'Cosa Nostra', questo non sa che significa 'Cosa Nostra', signori, questo vi sta offendendo a tutti...*

Ancora, sulla conoscenza da parte dello SCARANTINO della cultura mafiosa di "Cosa Nostra", per valutare il suo effettivo inserimento in quest'ultima e per giudicare della sua attendibilità, sono significativi altri brani del confronto.

SCARANTINO: ... [Giovannello GRECO] *ce l'ha a morte sia con Carlo GRECO... sia con Totò PROFETA, sia con Pietro AGLIERI... Ignazio INGRASSIA 'u buacani... non lo conosce neanche?*

CANCEMI: *Chi è?*

SCARANTINO: *Ignazio INGRASSIA.*

CANCEMI: *Chi è questo Ignazio INGRASSIA?*

SCARANTINO: *Chi è? Ignazio INGRASSIA!*

CANCEMI: *E chi è? Spiega chi è! Scusa...*

SCARANTINO: *Uomo d'onore.*

P.M.: *Lei come lo ha chiamato poco fa?*

SCARANTINO: *'U buacani.*

CANCEMI: *'U buacani?*



P.M.: *Cosa vuol dire?*

SCARANTINO: *'U buacani... che a lui piaceva tanto correre dietro i cani... afferrarli e litigare con i cani...*

CANCEMI: *E questo era uomo d'onore?*

SCARANTINO: *Sì, Stefano BONTATE...*

CANCEMI: *Stai dicendo che questo era uomo d'onore e gli piaceva correre e litigare con i cani?!*

SCARANTINO: *Sì, sì...*

(...)

CANCEMI: *Quale fiducia meritava costui se aveva quest'atteggiamento?*

SCARANTINO: *Fiducia? La grandissima fiducia di Stefano BONTATE... la grandissima fiducia di Stefano BONTATE!!.. Ignazio 'u buacani...*

CANCEMI: *... io non lo conosco... io ora ti sto facendo capire che un uomo d'onore non può litigare con i cani... un uomo d'onore litiga con i cani?! E quale uomo d'onore è, scusa??? Quello perde tutto!*

SCARANTINO: *Lo so... ma io lo so...*

SCARANTINO ha proseguito riferendo che Ignazio INGRASSIA avrebbe tradito Salvatore BONTATE, rivelando a Carlo GRECO, Salvatore PROFETA, Giovanni PULLARA' e Pietro AGLIERI che il BONTATE voleva ucciderli; ha poi aggiunto che Pietro AGLIERI doveva essere ammazzato, ma Giovanni PULLARA' prese le sue difese e quindi venne



risparmiato: tali fatti risalivano all'incirca al 1980, ma lo SCARANTINO ha affermato di averli appresi dal PULLARA' prima di venire "combinato", circa tredici anni prima.

CANCEMI: ... *te l'hanno raccontato prima di combinarti... esatto?*

SCARANTINO: *Sì, sì...*

CANCEMI: *Quindi ragazzino ti raccontavano queste cose?*

SCARANTINO: *Sì, sì, sì...*

P.M.: *Ragazzino? Cioè quando lei ha saputo queste cose...*

SCARANTINO: *Diciassette... diciotto anni...*

P.M.: *Ed a quell'epoca lei ha saputo queste cose?*

CANCEMI: *Sì, sì, sì, ha detto così dottoressa... ha detto sì...*

P.M.: *Già allora?*

SCARANTINO: ... *ad Ignazio PULLARA' gli piace il whisky...*

CANCEMI: *Sì, si è ubriacato e ti ha raccontato queste cose...*

SCARANTINO: *No... gli davamo alloggio noi...*

(...)

CANCEMI: *Che ad Ignazio PULLARA' piace il whisky...*

SCARANTINO: *Sì...*

CANCEMI: *Si è ubriacato e ti ha raccontato queste cose...*

SCARANTINO: *Sì...*

CANCEMI: *E' credibile questo?*



SCARANTINO: *No, si è ubriacato, beveva whisky... io non ho detto che Ignazio PULLARA' era ubriacone; beveva whisky... mentre beveva raccontava queste cose...*

Successivamente, è stata trattata la riunione nella villa del CALASCIBETTA. SCARANTINO ha riferito come aveva sentito l'argomento della discussione.

SCARANTINO: *Io sono entrato là dentro per andare a prendere una bottiglia d'acqua e sentivo parlare... ed ho sentito che questo Totò RIINA diceva 'a questo cornuto si deve fare saltare in aria, come quel crasto di...' Questo BORSELLINO, poi ho sentito mentre camminavo, ho sentito una voce tipo che 'qua se si ammazza pure a questo succede un bordello, di qua, di là'...*

(...)

P.M.: *E' entrato più volte od è entrato solo questa volta dell'acqua?*

SCARANTINO: *No, questa volta sola...*

(...)

P.M.: *E quindi proprio nel momento, guardi SCARANTINO... questo io gliel'ho sempre detto, e glielo dico ancora una volta, certo, se l'oggetto della riunione è quello che racconta lei, si parlava di questo e quindi non si parlava di altro, però guarda il caso, proprio nel momento in cui lei è entrato si è colto l'attimo fuggente, come si suol*



dire, proprio è capitato proprio in quell'attimo che RIINA diceva queste così delicate?!

SCARANTINO: *Sì, sarà che ha perso l'equilibrio del cervello! Non lo so... non lo so...*

CANCEMI: *Chi?*

SCARANTINO: *Totò RIINA...*

CANCEMI: *L'equilibrio del cervello... Totò RIINA?!*

SCARANTINO: *... può essere...*

Ancora sulla riunione in casa del CALASCIBETTA, il CANCEMI ha contestato le dichiarazioni dello SCARANTINO, facendo presente l'assurdità del suo racconto, perché non era verosimile che allo stesso tavolo si fossero seduti Salvatore RIINA e semplici "soldati" e inoltre che fossero stati presenti nella riunione, al contempo, semplici "soldati" quali Mario Santo DI MATTEO e Baldassare DI MAGGIO e il loro superiore gerarchico e "capomandamento" Giovanni BRUSCA, perché ciò sarebbe stato gravemente lesivo delle prerogative della carica ricoperta da quest'ultimo.

P.M.: *Io questa contestazione di CANCEMI la voglio proporre a SCARANTINO perché... ha una sua logica, non sto dicendo che è necessariamente esatto, ha una logica, lei che cosa risponde a*



questo? Come mai c'erano per esempio LA BARBERA e DI MATTEO quando era presente Giovanni BRUSCA?

SCARANTINO: *DI MATTEO e LA BARBERA non è che sono due guardie semplici come dice...*

CANCEMI: *Due guardie, che stai dicendo?*

SCARANTINO: ... (inc.)

P.M.: *Allora cosa vuole dire SCARANTINO?*

SCARANTINO: *LA BARBERA e DI MATTEO non erano più due picciotti semplici, uomini d'onore, due soldati, perché non è che hanno ammazzato ad uno in mezzo alla strada, l'hanno schiacciato. Hanno ammazzato il Giudice FALCONE!! Ed hanno più diritto di qualcuno che era lì in mezzo di assistere a questa riunione, hanno più diritto di qualcuno che non partecipò alla strage FALCONE, diciamo qualcuno, ah! Diciamo qualcuno!*

Il confronto dimostra in maniera più che palese che lo SCARANTINO, che pur aveva avuto significativi contatti con l'ambiente criminale di "Cosa Nostra" e con molte persone inserite in questo in posizioni di vertice, non vi apparteneva a pieno titolo, non essendogli propria la mentalità, il gergo e la cultura degli "uomini d'onore".

Per converso, emerge la ben diversa caratura mafiosa del CANCEMI, il quale all'epoca non aveva ancora confessato la propria partecipazione alla strage di via D'Amelio. Del resto, a consigliare il CANCEMI di



mutare atteggiamento, confessando la propria responsabilità per tale reato, difficilmente avrebbero potuto contribuire le dichiarazioni di SCARANTINO, le prime che indicavano il collaborante come corresponsabile per tale fatto, alla luce della palese inverosimiglianza delle circostanze riferite in ordine alla riunione nella villa del CALASCIBETTA.

Confronto tra lo SCARANTINO e Gioacchino LA BARBERA del 13.1.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Paolo GIORDANO, dott. Carmelo PETRALIA, dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Antonino DI MATTEO.

SCARANTINO ha affermato di conoscere *Iachino* LA BARBERA, questi ha negato invece di conoscere il primo e anche di essere mai stato nella casa del CALASCIBETTA e di avere partecipato alla famosa riunione della quale SCARANTINO ha riferito in precedenza.

Il contrasto fra le due versioni non si è appianato, lo SCARANTINO ha ribadito infine la propria versione, insistendo nel dire che il LA BARBERA era presente alla riunione.

Confronto tra lo SCARANTINO e Mario Santo DI MATTEO del 13.1.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal



dott. Paolo GIORDANO, dott. Carmelo PETRALIA, dott.ssa Anna Maria PALMA e dott. Antonino DI MATTEO.

SCARANTINO ha affermato di conoscere *Santineddu* DI MATTEO, che avrebbe visto svariate volte; questi ha negato invece di conoscere il primo e anche di essere mai stato nella casa del CALASCIBETTA e di avere partecipato alla famosa riunione della quale SCARANTINO ha riferito in precedenza.

Inoltre, lo SCARANTINO ha affermato di avere visto il DI MATTEO andare nell'officina di Giuseppe OROFINO, quando venne preparata la "autobomba", aggiungendo di avere appreso da *Pinuzzo* LA MATTINA e Natale GAMBINO che il DI MATTEO "era specializzato con le bombe", da questo deducendo che lo conoscevano. Invece, DI MATTEO ha negato di essere mai andato nella carrozzeria in questione e di avere mai conosciuto tali persone.

Il contrasto fra le due versioni non è stato superato, lo SCARANTINO ha ribadito ripetutamente la propria versione.

Interrogatorio del 24.2.1995 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Antonino DI MATTEO.

Pur dopo l'effettuazione dei confronti con Salvatore CANCEMI, Gioacchino LA BARBERA e Mario Santo DI MATTEO, SCARANTINO ha



ribadito le precedenti dichiarazioni, affermando che – dopo avere visto i predetti nell'occasione dei confronti – aveva maturato la *certezza assoluta* che gli stessi fossero stati presenti alla riunione nella villa del CALASCIBETTA.

A tale proposito ha poi fatto un'interessante precisazione.

SCARANTINO: *All'epoca della riunione il CALASCIBETTA era latitante, ma, per quanto a mia conoscenza, la villa non era mai stata perquisita da Polizia e Carabinieri. Credo comunque che, effettivamente, la riunione si sarebbe dovuta svolgere in un altro posto. Infatti ricordo che, circa una settimana prima, mio cognato Salvatore PROFETA mi aveva chiesto di procurarmi la disponibilità delle chiavi della casa di mia suocera allo "Zen". Anche se non mi fu detto il motivo, io intuì chiaramente che in quella casa si sarebbe voluta tenere una riunione, approfittando anche del fatto che, poiché i miei suoceri sono persone "pulite", difficilmente la Polizia avrebbe potuto fare perquisizioni o controlli in quell'appartamento. Io domandai a mia suocera le chiavi della casa, ma lei si rifiutò di darmele perché evidentemente aveva capito che mi servivano per qualcosa di illecito. Mi disse nell'occasione che, poiché suo marito era gravemente malato (non ricordo se in quel periodo stesse in casa o all'ospedale) non voleva esporlo ad ulteriori, possibili, guai. Io riferii a Totuccio PROFETA del rifiuto di mia suocera; mio cognato mi disse di*



lasciar perdere perché si sarebbe provveduto diversamente. Mi rendo conto che vi può sembrare strano come, solo oggi, stia parlando di questo episodio. In effetti non lo ritenevo molto importante e, comunque, volevo evitare di coinvolgere mia suocera in possibili future testimonianze. Volevo in sostanza evitare che qualcuno andasse a chiedere spiegazioni a mia suocera di questo fatto.

Appare del tutto inverosimile che una riunione come quella che si sarebbe svolta nella villa del CALASCIBETTA, per deliberare su di un argomento di tale importanza e con la partecipazione di personaggi di tale levatura, si fosse potuta svolgere nell'abitazione di un latitante, né appare convincente – anzi, è più che sospetta - la giustificazione offerta dallo SCARANTINO per spiegare la singolarità di tale fatto.

Interrogatorio del 11.5.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA.

L'interrogatorio ha riguardato circostanze di contorno o, comunque, fatti diversi da quelli per cui si procede.



Interrogatorio del 22.5.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA.

L'interrogatorio ha riguardato circostanze di contorno o, comunque, fatti diversi da quelli per cui si procede.

Interrogatorio del 26.7.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA.

SCARANTINO spontaneamente ha ribadito la sua volontà di collaborare con la giustizia. Ha riferito che, in un momento di sconforto, temendo di essere ritenuto inattendibile e di venire abbandonato dallo Stato, aveva comunicato alla madre di volere tornare in carcere, perché intenzionato a ritrattare. La madre lo aveva poi invitato a contattare l'avvocato Paolo PETRONIO e un giornalista, tale Angelo MANGANO, come poi aveva fatto quel giorno stesso, annunciando di volere ritrattare le dichiarazioni fin ad allora rese agli inquirenti, perché non rispondenti al vero.

Ha aggiunto di rendersi conto di avere commesso un errore e di sperare che ciò non facesse incrinare il rapporto di fiducia che gli inquirenti nutrivano nei suoi confronti.



Ha riferito poi che il TOMASELLI era presente quando egli chiese al CANDURA di rubare un'auto e che fu TOMASELLI a portare la "126" vicino al fiume Oreto, mentre egli lo seguiva con il "vespino"; solo il giorno successivo l'auto fu ricoverata nel magazzino del TOMASELLI. Incidentalmente, va notato che si registra in questa occasione l'ennesima versione sull'argomento della consegna della "126" dal CANDURA allo SCARANTINO e sulle modalità del suo occultamento; è inverosimile, però, che il TOMASELLI non abbia nascosto subito l'auto all'interno del magazzino, del quale egli necessariamente doveva avere la disponibilità, correndo così il rischio – sia pure remoto – che la stessa fosse scoperta.

Interrogatorio del 16.10.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA.

E' stato lo SCARANTINO a volere incontrare i magistrati del Pubblico Ministero, al fine di rendere spontanee dichiarazioni.

Ha riferito che la telefonata fatta alla madre, all'avvocato e al giornalista – di cui aveva riferito nel precedente interrogatorio – andava ricollegata alle pressioni esercitate dalla madre – che in occasione di una telefonata gli aveva suggerito di riferire che a Pianosa *"ti facevano questo, ti facevano quello"* – e dalla moglie,



Rosalia BASILE, perché egli ritrattasse il contenuto delle dichiarazioni fin qui fatte e delle accuse che aveva mosso a familiari e conoscenti. Ha aggiunto che la BASILE – che inizialmente aveva condiviso la sua scelta di collaborare con l’Autorità Giudiziaria – era stata indotta a mutare atteggiamento dalle pressioni fatte dai parenti e dalla preoccupazione di subire ritorsioni dai medesimi nel caso in cui, venendo chiamata a deporre nel processo, non avesse riferito i fatti in modo conforme alla versione organizzata per smentire il marito.

P.M. PETRALIA: *E mi spieghi bene che cosa è questa cosa organizzata?*

SCARANTINO: *Che là a Pianosa mi ammazzavano a bastonate, che a Pianosa mi facevano delle cose, che il dottore LA BARBERA mi voleva impiccare.*

P.M. PETRALIA: *E tutte queste cose, non ho capito, le avrebbe dovute dire sua moglie?*

SCARANTINO: *Sì.*

P.M. PETRALIA: *Secondo chi? Cioè, chi è che voleva dicesse queste cose?*

SCARANTINO: *La mia famiglia e sua madre.*

La moglie, in diverse occasioni, gli riferì dei tentativi dei parenti e dei difensori di Salvatore PROFETA di screditare l’attendibilità delle sue



dichiarazioni facendolo passare per omosessuale. Ha riferito di avere avuto rapporti, all'incirca all'età di sedici anni, con un tale D'AMICO inteso "Margot", che pure essendo un uomo per l'anagrafe, di fatto era una donna; ha negato però di avere avuto rapporti omosessuali e di conoscere un tale Giuseppe GAGLIANO inteso "Giusy la sdillabbrata".

Interrogatorio del 6.12.1995, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA.

L'interrogatorio verte su circostanze di contorno o, comunque, su fatti diversi da quelli per cui si procede.

Interrogatorio del 29.5.1996, davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA e dott.ssa Anna Maria PALMA.

SCARANTINO ha riferito di essere ora più tranquillo per l'incolumità della propria famiglia, poiché egli aveva chiesto al Tribunale di Palermo di ottenere l'affidamento dei figli - che vivevano con la madre alla Guadagna e dunque aveva ragione di temere per la loro incolumità, specialmente dopo avere appreso della barbara eliminazione del figlio del collaboratore DI MATTEO - e la notizia era



stata divulgata ampiamente dalla stampa, la moglie si era poi rifiutata di parlare più con lui al telefono.

SCARANTINO: ... *Ho pensato quindi di prendere un'iniziativa che mi è sembrata la più efficace per salvaguardare l'incolumità dei miei figli. Ho telefonato a casa di mia madre, mi ha risposto mia cognata Enza PRESTER cui ho detto che intendevo ritrattare... chiedendole di passarmi mia moglie, la quale... ha accettato di parlarmi. Con mia moglie abbiamo concordato che lei prendesse un registratore e registrasse ciò che stavo per dire. A quel punto ho detto quelle cose che ritenevo più utili per ottenere il risultato di cui ho detto... Ho detto: che volevo ritrattare; che volevo ritornare in carcere e che a tal fine avrei telefonato immediatamente ai Carabinieri; che se mi fosse accaduta qualcosa, la colpa sarebbe stata del dott. LA BARBERA e del dott. BO; che avrei nominato difensore di fiducia l'avv. FRAGALA'; che la cassetta con la registrazione doveva essere mandata alle procure di Caltanissetta e Palermo... ho fatto i nomi dei dott. LA BARBERA e BO per essere più credibile con mia moglie, trattandosi dei funzionari che i miei familiari ritengono responsabili della mia collaborazione... ho indicato l'avv. FRAGALA' perché è stato il primo nome di avvocati di mafiosi che mi è venuto in mente...*



Ha concluso lo SCARANTINO dicendo che intendeva continuare a collaborare lealmente, sottolineando di non avere alcunché da ritrattare.

Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 8.3.1997.

Lo SCARANTINO ha ribadito la sua versione dei fatti.

Riguardo all'incontro al quale aveva assistito davanti al bar BADALAMENTI, ha riferito che Pietro SCOTTO rimase in auto, mentre il fratello Gaetano disse *"mio fratello l'intercettazione del telefono della madre di BORSELLINO l'ha fatta"*.

Ha aggiunto di avere appreso da altri che i fratelli SCOTTO erano inseriti nel clan di Ciccio MADONIA.

Tra le persone che andarono nella carrozzeria di Giuseppe OROFINO mentre si stava preparando la "autobomba" ha inserito anche Salvatore PROFETA e Giuseppe GRAVIANO, precisando di non avere rivelato prima i loro nomi perché aveva paura.

Incidentalmente va osservato che tali dichiarazioni appaiono emblematiche, tanto della personalità dello SCARANTINO, quanto del suo rapporto di "collaborazione" con l'Autorità Giudiziaria.

La dichiarazione riguardante gli SCOTTO, che mostra un insanabile contrasto con quelle rese in precedenza, evidentemente è frutto



dell'ennesimo "aggiustamento" fatto per adeguare la propria versione dei fatti agli sviluppi delle indagini e del processo.

Inoltre, si assiste all'ennesimo tentativo maldestro da parte dello SCARANTINO di giustificare le persistenti incertezze e contraddizioni adducendo il timore di coinvolgere determinati soggetti: in precedenza aveva detto di avere avuto paura ad accusare Giovanni BRUSCA, timore che invece non sentiva nei riguardi dei GRAVIANO, mentre appare assurdo che egli non abbia fatto il nome del cognato per paura, avendolo già accusato di avergli commissionato il furto della "126".

Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 12.5.1997.

Lo SCARANTINO ha riferito che, per indurlo a ritrattare, gli erano stati sottratti gli immobili di sua proprietà, approfittando del fatto che tali beni erano stati da lui fatti intestare a parenti e a persone di fiducia.

Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 13.5.1997.

SCARANTINO ha riferito che, quando Pietro AGLIERI gli chiese di rubare un'autovettura di piccola cilindrata, egli già ne aveva una nella



sua disponibilità, che però poi gli venne a sua volta rubata; quando se ne accorse, lo stesso giorno della riunione nella villa del CALASCIBETTA, commissionò al CANDURA il furto della "126" poi usata in via D'Amelio.

Ha riferito di avere intrattenuto vari colloqui investigativi con il dott. Mario BO e con il dott. Arnaldo LA BARBERA, prima di iniziare formalmente a collaborare; in particolare, già nel febbraio 1994, in un colloquio con il dott. BO, egli esternò la sua volontà di collaborare, ma anche la sua paura e titubanza ad accusare il cognato Salvatore PROFETA.

Ha poi precisato che la persona indicata come *zu'* DI MAGGIO fra coloro che parteciparono alla riunione nella villa del CALASCIBETTA era una persona anziana, di circa 74-75 anni, e che dunque non era il collaboratore Baldassare DI MAGGIO.

Nel marzo del 1996 era ritornato a Palermo per riprendere con sé la moglie e i suoi figli; in tale occasione incontrò anche Enzo PROFETA, nipote di suo cognato.

Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 14.5.1997.

L'esame verte su circostanze di contorno o, comunque, su fatti diversi da quelli per cui si procede.



Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 15.5.1997.

SCARANTINO ha riferito che, venendo arrestato solo dopo pochi giorni dall'arresto di Salvatore CANDURA, comprese che questi lo aveva chiamato in causa.

Ha poi specificato che l'appuntamento col CANDURA per la consegna della "126" venne fissato in via Roma perché l'auto era stata rubata nel centro di Palermo.

Incidentalmente va osservato che tale giustificazione, adottata in questa occasione per la prima volta, è incredibile, non essendo verosimile che lo SCARANTINO si fosse addossato il rischio di trasferire un'auto rubata dal centro di Palermo alla Guadagna, esentandone invece il CANDURA.

Interrogatorio del 12.3.1998 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dal dott. Carmelo PETRALIA.

L'interrogatorio ha riguardato circostanze di contorno o, comunque, fatti diversi da quelli per cui si procede.



Interrogatorio del 2.9.1998 davanti al Pubblico Ministero rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria PALMA.

Il Pubblico Ministero ha dato atto a verbale che era pervenuta al suo Ufficio una lettera dello SCARANTINO, datata 12.6.1998, nella quale egli dichiarava di volere tornare in carcere e uscire dal programma di protezione.

SCARANTINO ha asserito che non intendeva cessare la sua collaborazione, ma che semplicemente lui e sua moglie trovavano poco dignitoso vivere con il contributo dello Stato senza potere svolgere un lavoro come tutte le persone normali.

Esame di Vincenzo SCARANTINO, proc. a carico di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.), udienza del 15.9.1998.

SCARANTINO ha ritrattato *in toto* le sue dichiarazioni inerenti alla strage di via D'Amelio.

Ha affermato di avere inventato tutto quel che ha riferito su "Cosa Nostra" e sulla sua partecipazione alla strage, perché egli si era limitato a fare traffici di stupefacenti.

Da ben quattro anni egli era intenzionato a collaborare, ammettendo le sue responsabilità per il traffico di droga, ma non gli era stato mai permesso di dire la verità. Non sapeva nulla di "Cosa Nostra"; quel



che aveva riferito su quest'ultima lo aveva appreso dagli organi di informazione, in particolare ascoltando "Radio Radicale"; lo stesso aveva fatto Francesco ANDRIOTTA.

Avendo appreso dal telegiornale che Salvatore CANCEMI doveva essere ucciso aveva pensato di inserire l'argomento fra le proprie dichiarazioni, inventandosi tutto; si era risolto ad accusare Salvatore CANCEMI, Gioacchino LA BARBERA e Mario Santo DI MATTEO perché sapeva che erano "collaboratori" e voleva che anch'essi dicessero falsità, come egli stesso stava facendo riguardo alla strage.

Prima di iniziare a "collaborare" non aveva mai visto il garage di Giuseppe OROFINO, dove per la prima volta ve lo portò la Polizia per fare un sopralluogo, e così aveva poi potuto descriverlo con dovizia di particolari. L'OROFINO lo vide per la prima volta durante un trasferimento, quando gli disse che il dott. LA BARBERA "*lo stava consumando*"; in realtà, allora non sapeva nemmeno se era OROFINO oppure Pietro SCOTTO.

Non aveva mai conosciuto direttamente Francesco TAGLIAVIA, che aveva visto per la prima volta ritratto in foto su un giornale in occasione dell'arresto, mentre egli si trovava nel carcere di Busto Arsizio; si era indotto ad accusarlo falsamente perché aveva saputo che il TAGLIAVIA gli aveva dato del "cornuto"; fu il dott. PETRALIA a riferirglielo, per indurlo ad accusare TAGLIAVIA.



La riunione in casa del CALASCIBETTA, sulla quale più volte aveva riferito, in realtà non era mai avvenuta; effettivamente, conosceva la casa del CALASCIBETTA, ma solo perché alcune volte vi portò delle stecche di sigarette.

Nel 1995 telefonò ai giornalisti perché voleva dire la verità; poi però venne a casa sua il dott. BO e gli chiese spiegazioni sulla telefonata che aveva fatto ai giornalisti: egli protestò la propria innocenza, ma BO ugualmente volle che andasse a parlare col dott. PETRALIA; quando poi rientrò a casa vi trovò il BO che rimproverava sua moglie, poi il BO lo schiaffeggiò e lo minacciò. Avrebbe voluto querelarlo, ma il dott. PETRALIA insisté perché non lo facesse.

Non disse più la verità perché aveva paura di venire ucciso in carcere, anche perché in precedenza aveva fatto gesti autolesionistici, il che avrebbe potuto apparentemente spiegare la sua morte.

Al processo sua moglie disse la verità; egli invece mentì e per farlo ebbe bisogno di rileggere gli atti, cosa che fece con l'aiuto di due poliziotti, tali MATTEI e RIBAUDO.

Quando era detenuto nel carcere di Busto, Francesco ANDRIOTTA soleva leggergli i giornali e anche gli atti processuali che lo riguardavano: così nel carcere gli lesse l'articolo in cui si parlava dell'arresto di Giuseppe OROFINO, l'ordinanza di custodia cautelare e anche i provvedimenti del Tribunale per il riesame; inoltre, sia



l'ANDRIOTTA che gli agenti di polizia penitenziaria di Busto e di Pianosa lo invitarono a cambiare difensore.

Tutte le persone che aveva accusato erano innocenti.

SCARANTINO ha proseguito riferendo che gli vennero offerti duecento milioni perché collaborasse, che poi però non gli vennero dati. Invece, non ricevette alcuna offerta di denaro per ritrattare; era avvenuto soltanto che, quando il 22.3.1996 si recò a Palermo per riprendere la moglie e i figli e si incontrò con la madre e con suo cognato Rosario SCARANTINO, disse loro la verità.

Prima di deporre al processo "bis" per la strage di via D'Amelio si era limitato a rileggere i verbali dei confronti fatti con gli altri collaboratori durante le indagini preliminari.

SCARANTINO ha affermato di non sapere nulla sulla strage di via D'Amelio. ANDRIOTTA apprese le circostanze che aveva riferito dal dott. BO e non da lui; Pietro SCOTTO lo vide per la prima volta all'udienza preliminare, prima di iniziare a collaborare; Gaetano SCOTTO, invece, non lo aveva mai visto: lo aveva riconosciuto in foto soltanto perché lo stesso album con le foto gli era stato mostrato molte volte, le prime volte non lo riconobbe, ma poi, siccome ogni volta si dava atto di chi fossero le persone ritratte, le volte successive poté dichiarare di riconoscerlo.



Conosce Salvatore CANDURA perché era della Guadagna e aveva realizzato un servizio fotografico per suo conto; però non gli aveva mai chiesto di rubare un'auto per conto suo.

Non aveva mai conosciuto Salvatore CANCEMI, Gioacchino LA BARBERA e Mario Santo DI MATTEO: li aveva accusati semplicemente perché voleva che anch'essi dicessero bugie.

Ha concluso lo SCARANTINO precisando di non avere detto la verità alla Corte perché aveva subito pressioni psicologiche, ma ha aggiunto di non sapere spiegare perché soltanto in questa udienza si era risolto a dire la verità e non aveva trovato il coraggio di farlo nelle precedenti.

Dopo avere riportato, in sintesi, i contenuti delle dichiarazioni via via rese nel corso delle indagini preliminari e dei primi due processi celebrati per questi fatti, è ora giunto il momento di formulare un giudizio circa l'attendibilità di Vincenzo SCARANTINO e di trarre le necessarie conclusioni in ordine all'incidenza delle sue dichiarazioni sulla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità per la strage di via D'Amelio.

Preliminarmente, va chiarito che la Corte giudica prive di qualsiasi fondamento di verità le circostanze addotte da SCARANTINO per motivare la sua ritrattazione.



Invero, le accuse lanciate all'indirizzo di funzionari di Polizia e di altri membri delle Forze dell'ordine appaiono di qualità e di spessore tali da non richiedere smentita; altrettanto va detto in ordine alle accuse di scarsa lealtà investigativa rivolte dal medesimo all'indirizzo dei rappresentanti del Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero, nella requisitoria orale e anche nella memoria scritta ha offerto alla Corte una lettura della vicenda processuale di Vincenzo SCARANTINO muovendo dal presupposto che questi fosse realmente un personaggio inserito in "Cosa Nostra" e che egli avesse inteso davvero, almeno in una prima fase, offrire agli inquirenti un effettivo contributo alla ricostruzione dei fatti.

L'approccio alle dichiarazioni dello SCARANTINO che il Pubblico Ministero ha operato necessariamente ha dovuto tenere conto del basso grado culturale e intellettuale che il medesimo ha palesato, come anche delle difficoltà espressive e delle titubanze - comprensibili per un soggetto che è nato e cresciuto in un ambiente intriso di mentalità mafiosa - a compiere una decisa e irreversibile scelta di distacco dal clan e di leale collaborazione con le Istituzioni dello Stato.

Secondo il Pubblico Ministero, dunque, molte delle contraddizioni sopra evidenziate troverebbero spiegazione nelle difficoltà che lo SCARANTINO ha incontrato nel ricordare i fatti, a esprimerli con ordine logico e completezza di linguaggio e a riferirli con serenità, essendosi trovato suo malgrado a dover compiere una scelta che



comportava uno stravolgimento nella propria vita; peraltro, secondo il Pubblico Ministero, non è possibile pretendere da una persona del livello intellettuale e culturale dello SCARANTINO una precisione nel ricordo di fatti, di date e di particolari dei quali non sia evidente l'importanza nell'economia di un evento complesso quale è stata sicuramente la preparazione della strage.

Le incongruenze, le contraddizioni e gli "aggiustamenti" rilevabili nelle dichiarazioni che lo SCARANTINO ha via via rilasciato, dunque, sarebbero riconducibili ad uno sforzo di chiarezza nell'approfondimento mnemonico e, comunque, in massima parte riguarderebbero particolari del racconto, non invece il nucleo centrale dei fatti narrati; delle incongruenze rilevabili nel suo racconto, inoltre, lo SCARANTINO ad avviso del Pubblico Ministero avrebbe offerto volta a volta plausibili giustificazioni.

Il Pubblico Ministero ha sostenuto anche che lo SCARANTINO era "uomo d'onore", ma "riservato", perché non combinato ritualmente, la cui affiliazione venne tenuta celata agli estranei alla "famiglia", in maniera non diversa da come era avvenuto per altri soggetti inseriti nell'organizzazione; che il suo orizzonte di conoscenze, tenuto conto anche dei limiti soggettivi, fosse limitato al "mandamento" di appartenenza e a quello territorialmente limitrofo, nei quali si concentravano le sue abituali frequentazioni, salvo sporadici e occasionali rapporti con altri "uomini d'onore", anche di spicco, quali



Raffaele GANCI; che lo SCARANTINO, cognato di Salvatore PROFETA – a sua volta persona molto vicina a Pietro AGLIERI – fosse una persona di provata affidabilità per l’organizzazione; che lo SCARANTINO nella prima fase della collaborazione aveva detto la verità, subendo poi la pressione del gruppo parentale, interessato a che egli ritrattasse le sue accuse all’indirizzo del cognato e degli altri “uomini d’onore” che aveva coinvolto: “... *Quando non ha detto la verità è stato condizionato da persone che lo circondavano e che nel tempo lo hanno minacciato, pressato psicologicamente, lusingato con promesse economiche, blandito, riuscendo, alla fine, nel loro intento*”¹²⁴.

In particolare, al centro dell’operazione ordita dai parenti per provocare la ritrattazione sarebbe stata Rosalia BASILE, moglie dello SCARANTINO, che lo raggiunse in località protetta nel luglio del 1994, per poi staccarsene nel settembre 1995, quando fece rientro a Palermo con i figli e con il dichiarato intento – per come è stato riferito dal collaborante – di provocare la ritrattazione. In sostanza – forse cogliendo un lato debole dello SCARANTINO – “Cosa Nostra” anziché eliminare parenti e amici del collaboratore, questa volta avrebbe preferito creargli intorno un totale vuoto affettivo, mostrandogli di potere togliere – sia pure in modo non cruento - gli affetti più cari della moglie e dei figli.

¹²⁴ Memoria scritta del Pubblico Ministero, p. 1386.



A giudizio della Corte l'approccio del Pubblico Ministero alle dichiarazioni dello SCARANTINO non è interamente condivisibile.

In primo luogo, si deve ritenere che allo SCARANTINO faccia difetto, non tanto la qualifica formale di "uomo d'onore" e una combinazione rituale con *santina* e *pungiuta*, quanto un effettivo inserimento in "Cosa Nostra".

Vincenzo SCARANTINO non ha la cultura, né il linguaggio, né le abitudini, né la mentalità dell' "uomo d'onore": a tale riguardo appare illuminante il confronto con Salvatore CANCEMI, che evidenzia come egli sia vissuto solamente ai margini di quel mondo al quale si è vantato di appartenere, ma del quale non ha bene compreso le dinamiche, cedendo vistosamente alle contestazioni di chi, in quel mondo, ha invece rivestito una posizione di capo.

E' stato sicuramente, lo SCARANTINO, un delinquente molto vicino a Salvatore PROFETA, del quale è cognato: lo dicevano già le informazioni sull'ambiente delinquenziale della Guadagna delle quali erano in possesso le forze di polizia; è verosimile che, in virtù del rapporto parentale col PROFETA, lo SCARANTINO abbia in qualche modo appreso una serie di notizie e conosciuto anche personaggi "di rispetto" dell'organizzazione, venendo poi incaricato di commettere reati, anche gravi, rientranti nelle finalità di "Cosa Nostra" o quantomeno in quelle direttamente perseguite dagli esponenti ai quali era avvicinato.



In questa sede, peraltro, non è possibile compiere un'approfondita disamina dello spessore delinquenziale di Vincenzo SCARANTINO, in relazione a fatti che non hanno una diretta refluenza con quelli per cui si procede; pertanto, non si leggerà qui un giudizio conclusivo sulle ragioni per le quali egli non venne "combinato" o, comunque, pienamente inserito in "Cosa Nostra".

Allo stesso modo, non verrà qui presa partitamente in esame la sussistenza di responsabilità penale dello SCARANTINO in ordine alla strage di via D'Amelio, peraltro già acclarata con sentenza irreversibile.

In questa sede, invece, importa unicamente rilevare che lo SCARANTINO – in relazione a quanto si è detto sopra in relazione alla sua caratura delinquenziale e mafiosa – non aveva titolo a venire coinvolto, con piena cognizione di causa, nella fase preparatoria di un'operazione delicata, dal punto di vista criminale, come l'uccisione di Paolo BORSELLINO.

Viceversa, ciò non esclude che allo SCARANTINO siano stati affidati compiti di carattere materiale, come poté essere l'incombenza di procurare un'autovettura da utilizzare per l'attentato per cui è processo.

Peraltro, va osservato che a comprovare il coinvolgimento dello SCARANTINO nel furto della "126" fatta esplodere in via D'Amelio si giunge *aliunde*, sulla base delle indagini esperite dagli inquirenti sui



resti della “autobomba” e sulla targa rinvenuta in via D’Amelio, oltre che sulle dichiarazioni di Salvatore CANDURA.

Lo spessore criminale di Vincenzo SCARANTINO, dunque, induce a ritenere che egli sia stato incaricato di rubare un’auto, ma – verosimilmente – senza che gli venisse anche spiegato quale sarebbe stato il suo effettivo utilizzo, pur essendo intuibile da parte dello SCARANTINO che tale richiesta aveva di mira la commissione di un illecito.

Questi poi aveva subdelegato il furto al CANDURA: questa circostanza, che può venire interpretata come una imprudenza, appare più facilmente spiegabile proprio se si ammette che lo SCARANTINO ignorasse l’utilizzo che sarebbe stato fatto della “126”.

Le incertezze e le incongruenze rivelate a riguardo delle circostanze in cui era avvenuta la richiesta di un’auto al CANDURA e la successiva consegna da parte di quest’ultimo derivano, secondo la Corte, dalla necessità di conciliare i dati obiettivi concernenti l’epoca del furto e l’epoca della riferita riunione nella casa del CALASCIBETTA con la consapevolezza, da parte dello SCARANTINO, della funzione che avrebbe avuto la “126” nel progetto stragista. Peraltro, proprio la consapevolezza riguardo all’utilizzo che sarebbe stato fatto della “126” poteva dare allo SCARANTINO la patente di collaboratore “di rango” che egli – quantomeno all’inizio – mirava a conseguire agli occhi degli inquirenti.



A giudizio della Corte tutte le ulteriori dichiarazioni rese dallo SCARANTINO, che non si riferiscano al furto della "126" nei termini essenziali appena riferiti, sono da considerare di assai dubbia attendibilità e pertanto esse vanno espunte *in toto* dalle conoscenze utili alla ricostruzione dei fatti.

Sono due, in linea prioritaria, le considerazioni che inducono a ritenere scarsamente attendibili le dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO in ordine alla preparazione della strage di via D'Amelio. Infatti, fin dal primo interrogatorio egli ha riferito almeno due circostanze assolutamente non credibili: la ricerca di una "bombola" da far esplodere per realizzare l'attentato e la riunione nella villa del CALASCIBETTA.

La prima circostanza evidenzia non tanto l'ignoranza dello SCARANTINO in materia di esplosivi, quanto piuttosto la sua distanza da un'esperienza concreta di preparazione di un attentato come quello di cui si discute. Non è seriamente credibile nemmeno che altri, all'interno di "Cosa Nostra", abbia davvero pensato di fare acquistare da chicchessia una bombola da utilizzare in via D'Amelio: lo smentiscono, oltre che il buon senso, anche l'esperienza storica e tecnica allora appena conseguita dall'organizzazione con la strage di Capaci.

La riunione nella villa di CALASCIBETTA verosimilmente è parto della fantasia dello SCARANTINO, almeno per come egli ne ha riferito.



E' evidente che egli conoscesse bene l'immobile e il suo arredamento; ciò però non prova che, nelle circostanze riferite, vi abbia avuto luogo un incontro fra le persone che egli ha nominato; il fatto appare inverosimile – anche alla luce delle giustificazioni da ultimo addotte, pur condivise dal Pubblico Ministero – soprattutto se si tiene conto dei rilievi mossi allo SCARANTINO da Salvatore CANCEMI nel confronto, oltre che della circostanza – francamente assurda – che Salvatore RIINA abbia pronunciato le parole decisive per la comprensione del significato di una riunione durata quasi tre ore proprio nel momento in cui lo SCARANTINO entrò nella stanza per prendere una bottiglia d'acqua dal frigorifero. Circostanza questa, peraltro, che appare assai dubbia, apparendo inverosimile che a persone del rango dello SCARANTINO fosse consentito anche solo l'accesso temporaneo in un luogo in cui il capo di "Cosa Nostra" stava trattando questioni così riservate con altri personaggi di spicco dell'organizzazione.

Le dichiarazioni relative alla "bombola" e quelle che si riferiscono alla riunione nella villa del CALASCIBETTA a giudizio della Corte appaiono, pertanto, tali da ingenerare serie perplessità in ordine all'attendibilità dello SCARANTINO con riferimento alla preparazione della strage di via D'Amelio.

A tale riguardo non può essere condivisa l'impostazione del Pubblico Ministero, secondo la quale il verbale del 24.6.1994 – che consacra le prime dichiarazioni dello SCARANTINO – sarebbe semplicemente un



“canovaccio” di dichiarazioni la cui valutazione andrebbe operata “con indulgenza”. Infatti, va osservato che il dubbio sull’attendibilità dello SCARANTINO discende non tanto dalle caratteristiche esteriori delle dichiarazioni – disorganicità, confusione, incertezze nel ricordo – quanto dalla scarsa verosimiglianza del loro contenuto, che poi lo SCARANTINO ha ribadito anche in seguito, pur dopo le contestazioni mosse dagli stessi rappresentanti del Pubblico Ministero e durante i confronti.

Tuttavia, anche prescindendo dalla valutazione circa l’attendibilità di siffatte circostanze, nel loro complesso le dichiarazioni rilasciate dallo SCARANTINO in tutto l’arco della sua tormentata “collaborazione” con l’Autorità Giudiziaria vanno incontro a una valutazione *sostanzialmente negativa* sotto vari profili, alla luce dei criteri di giudizio dettati dalla Corte di Cassazione tanto per l’apprezzamento sull’attendibilità delle dichiarazioni costituenti chiamata in correità, quanto per la valutazione dell’attendibilità soggettiva del chiamante.

Invero, l’esposizione – sia pure per sintesi limitata ai passaggi essenziali – di tutte le dichiarazioni rese dallo SCARANTINO consente di rilevare che costui, fin dall’inizio e a più riprese, ha evidenziato una precisa volontà di accreditarsi come “collaboratore” depositario di informazioni decisive per le indagini sulla strage di via D’Amelio, allo stesso modo in cui in precedenza aveva millantato un ruolo di rilievo



nella preparazione della strage conversando con Francesco ANDRIOTTA.

Il contenuto delle dichiarazioni appare spesso poco verosimile, alla luce delle regole di comune esperienza, oltre che assolutamente incostante; le giustificazioni addotte volta per volta appaiono poco credibili ed alcune volte molto ingenue; infine, il contenuto delle dichiarazioni ha conosciuto una significativa evoluzione nel tempo, venendo accresciuta la loro compatibilità con quanto emerso per altra via dalle indagini.

Inoltre, le dichiarazioni dello SCARANTINO che non appaiono *ictu oculi* incredibili, per altro aspetto non appaiono genuine, perché gravemente sospette di essere state attinte addirittura dalla stampa o dalle ordinanze di custodia cautelare, o comunque apprese durante le indagini, perché acquisite dagli inquirenti per altra via e poi condite con un limitato bagaglio di conoscenza diretta maturato nell'ambiente delinquenziale e mafioso della Guadagna.

Tra le dichiarazioni di questo tipo, in particolare, vanno comprese quelle che coinvolgono Giuseppe OROFINO – sul quale i sospetti degli inquirenti si erano appuntati già nei giorni immediatamente successivi alla strage – e la sua officina – intesa quale luogo di preparazione della "autobomba" dalle primissime indagini e come tale messa in evidenza anche dalla stampa. Ed anche il ruolo dei fratelli SCOTTO - emerso anch'esso fin dalle prime battute delle indagini sulla base delle



dichiarazioni dei parenti del magistrato scomparso - ed il ruolo svolto in "Cosa Nostra" da molti dei personaggi indicati come partecipanti alla riunione dal CALASCIBETTA, era stato evidenziato a più riprese dalla stampa, anche in relazione alle indagini in corso sulla strage di Capaci.

Inoltre, va ricordato che è particolarmente evidente l'incertezza dello SCARANTINO nel riferire sulle intercettazioni telefoniche abusive riconducibili agli SCOTTO, come è evidente anche il fatto che solo nel dibattimento del processo "bis" la versione dello SCARANTINO giunge finalmente ad una sospetta coincidenza con le acquisizioni investigative.

La Corte ritiene che l'attendibilità delle dichiarazioni di Vincenzo SCARANTINO non possa venire in qualche misura "recuperata" attraverso quelle rese da Francesco ANDRIOTTA.

E' pur vero che l'ANDRIOTTA non aveva proprie fonti informative sui fatti per cui si procede e che dunque, con tutta probabilità, fu proprio lo SCARANTINO a riferirgli le circostanze che egli ha poi riversato agli inquirenti durante la propria collaborazione. Allora l'ANDRIOTTA, pur riferendo *de relato*, avrebbe riportato quanto lo SCARANTINO gli rivelò in una condizione di maggiore serenità e di apparente disinteresse, potendo invece le dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria essere state viziate dal concreto interesse dello SCARANTINO ad accreditarsi come "collaborante" importante.



Tuttavia, le dichiarazioni dello SCARANTINO non acquistano, per essere state veicolate dall'ANDRIOTTA, una credibilità maggiore di quelle rese dal medesimo direttamente all'Autorità Giudiziaria, alla luce dei rilievi di contenuto sopra esposti, che appaiono insuperabili per questa via.

Infine, la Corte ritiene anche che le dichiarazioni di Vincenzo SCARANTINO non possano recuperare credibilità per via indiretta, tenendo conto delle pressioni esercitate sul medesimo dal gruppo parentale e in particolare dalla moglie al fine di ottenere la ritrattazione.

Infatti, va riconosciuto che – al di là della loro effettiva credibilità – le dichiarazioni dello SCARANTINO erano state ritenute attendibili dagli inquirenti, che le avevano concretamente valorizzate per l'emissione di ordinanze di custodia cautelare e per istruire i primi due processi celebrati su questi fatti; pertanto, sussisteva un effettivo interesse per coloro che ne fossero stati coinvolti – *in primis*, il gruppo parentale dello stesso SCARANTINO e gli "uomini d'onore" della Guadagna – a che lo SCARANTINO ritrattasse le proprie dichiarazioni. Ciò però non significa che lo stesse fossero anche corrispondenti al vero.

In conclusione, per quanto sopra esposto, la Corte ritiene che delle dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO non si debba tenere alcun conto per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -

451



CAPITOLO QUINTO
LE DICHIARAZIONI DEGLI IMPUTATI DI REATO CONNESSO
SULLA FASE ESECUTIVA DELLA STRAGE

Paragrafo primo: le dichiarazioni di Giovambattista FERRANTE e le deposizioni di riscontro

Nell'udienza del 28.5.1998 è stato escusso Giovambattista FERRANTE, che ha riferito in ordine alla fase esecutiva della strage, alla quale ha detto di avere attivamente partecipato.

Preliminarmente, però, ha ricordato che uno dei motivi che lo spinsero a uscire da "Cosa Nostra" e a collaborare con l'Autorità Giudiziaria fu l'aver fatto conoscenza – nell'agosto del 1995, quando era detenuto nel carcere dell'Asinara – con tale Pietro SCOTTO, persona che era stata accusata di essere coinvolta nella fase esecutiva della strage di via D'Amelio: questi gli confidò che gli inquirenti "... *gli contestavano il fatto che lui la domenica del 19 luglio del '92 aveva avvisato... cioè, aveva intercettato, praticamente, una telefonata e aveva avvisato alcuni suoi correi. E diceva che lui il 19 luglio lì non c'era perché era a mare per i fatti suoi...*"¹²⁵.

¹²⁵ Verbale cit. nel testo, p. 31.



Lo SCOTTO gli disse di essere dipendente di un'impresa che realizzava impianti telefonici per conto della SIP e anche ammise di essere in grado di effettuare intercettazioni telefoniche abusive, ma ugualmente protestò la propria innocenza in ordine alla strage, perché – gli disse – il giorno in cui questa avvenne egli si trovava al mare con la propria famiglia.

Il FERRANTE ha spiegato che tale episodio contribuì all'intrapresa della collaborazione, perché avendo egli stesso partecipato al pattugliamento della zona interessata dagli spostamenti di Paolo BORSELLINO e avendo dato l'avviso ai complici dell'arrivo del magistrato pochi attimi prima dell'esplosione, aveva creduto alle proteste di innocenza dello SCOTTO e dunque non poteva tollerare che un innocente venisse accusato di un reato così grave.

Giovambattista FERRANTE ha riferito che il telecomando che sarebbe stato utilizzato per comandare l'esplosione dell'autobomba venne preventivamente collaudato: partecipò egli stesso alla prova, che venne fatta in un terreno denominato "Case Ferreri" che era nella sua disponibilità, il pomeriggio di sabato 11 luglio.

Fu Salvatore BIONDINO – persona che egli frequentava con una certa assiduità, perché appartenente alla sua stessa "famiglia" – a chiedergli di prendere parte a tale operazione e a indicargli quel luogo, che conosceva e sapeva che si prestava bene a quello scopo: infatti, alle "Case Ferreri" era occultata, sotto una mangiatoia, una



parte consistente delle armi che la “famiglia” di San Lorenzo aveva in dotazione e anche i libri contabili delle estorsioni; inoltre, spesso il luogo veniva utilizzato anche come “poligono” per provare le armi.

Alle “Case Ferreri” si arriva percorrendo la via della Regione Siciliana e svoltando all’altezza del complesso edilizio denominato “Città Giardino”, salendo in direzione monte per una trazzera detta “Pozzo d’Amato”, fino a un bivio, al quale si prende la strada di destra; dopo circa cento metri si incontra un cancello, superato il quale bisogna percorrere altri duecento metri. Le “Case Ferreri” sono un complesso di edifici risalenti al Settecento, in stato di completo abbandono: un edificio padronale, alcune stalle e magazzini, una cappella e un grande appezzamento di terreno.

Gli edifici e gli annessi erano proprietà del barone BORDONARO, che però li aveva abbandonati ormai da tempo risalente e non vi si recava da almeno trent’anni; il luogo era stato però lasciato in custodia ad uno zio del collaboratore, tale Salvatore BONURA inteso “Antonio”, che lo utilizzò per allevarvi del bestiame fino ai primi anni ’80.

Il FERRANTE ha proseguito riferendo che, in seguito, il compito di guardiano fu affidato a suo padre, così che il luogo era rimasto sempre nella loro disponibilità.

Gli edifici di “Case Ferreri” vennero utilizzati in svariate occasioni per nascondere armi e per diverse imprese criminose, come ad esempio il sequestro del gioielliere FIORENTINO, nella metà degli anni ’80. Il



luogo si prestava bene quale nascondiglio, perché la zona circostante continuò a rimanere disabitata quantomeno fino al novembre del 1993. Fino ad allora le case abitate più vicine erano quelle del *residence* "Parco dei Principi", lontane dalle "Case Ferreri" circa trecento metri e da queste separate da un terreno di circa due ettari di estensione, che era stato acquistato da Giovanni PIRO – "uomo d'onore" della "famiglia" di Resuttana – per costruirvi alcune villette; nel luglio del 1992 la costruzione di queste villette era appena iniziata, però il sabato pomeriggio gli operai non lavoravano nel cantiere e dunque nel giorno prescelto la loro presenza alle "Case Ferreri" non sarebbe stata notata da alcuno.

Giovambattista FERRANTE ha dichiarato che alla prova dei telecomandi presero parte anche Salvatore BIONDINO e i cugini omonimi Salvatore BIONDO, chiamati confidenzialmente l'uno "il corto", l'altro "il lungo", a sottolineare la differenza di statura, e corrispondenti, il primo all'imputato Salvatore BIONDO classe 1955, il secondo all'imputato Salvatore BIONDO classe 1956.

Il giorno in cui venne fatta la prova del telecomando Giovambattista FERRANTE arrivò per primo alle "Case Ferreri" a bordo della propria Mercedes "190" e subito aprì il cancello, di cui aveva le chiavi; poi arrivarono Salvatore BIONDO "il lungo", a bordo della sua Fiat "Uno" scura, e Salvatore BIONDINO e Salvatore BIONDO "il corto" con la Fiat "Uno" celeste di quest'ultimo.



Fu Salvatore BIONDO “il lungo” a portare il telecomando da provare, che era costituito da due distinti apparecchi, uno trasmittente e l’altro ricevente.

Entrati nel fondo, Salvatore BIONDO “il lungo” aveva montato la ricevente seguendo delle istruzioni riportate su di un foglio di carta; la ricevente andava collegata a una batteria da 12 Volt, facendo attenzione a non invertire i poli della batteria: allo scopo venne utilizzata la batteria di una delle auto; la ricevente era poi dotata di un filo, con funzione di antenna, parte del quale doveva venire posizionata all’esterno dell’auto.

Alla ricevente era collegato un detonatore tramite un filo elettrico, sufficientemente lungo – circa quaranta metri – da scongiurare il pericolo che il detonatore esplodendo danneggiasse l’apparecchio.

Invece l’apparecchio trasmittente venne collegato per l’alimentazione con la batteria di un’altra auto tramite una presa di corrente posta nell’accendisigari in dotazione.

Tutto fu organizzato in modo da verificare il funzionamento del “ponte radio” fra la trasmittente e la ricevente in condizioni estreme, badando che fra i due apparecchi vi fosse una certa distanza e qualche ostacolo naturale (edifici, vegetazione); fra l’auto cui era collegata la trasmittente e quella cui era collegata la ricevente vi era una distanza di circa duecentocinquanta metri.



Fu il FERRANTE ad azionare il pulsante della trasmittente e a provocare l'esplosione del detonatore, posto in un recipiente di latta a una certa distanza. L'apparecchio trasmittente era dotato di due pulsanti, ma Salvatore BIONDO "il lungo" gli aveva spiegato che il pulsante rosso azionava l'impulso radio e che occorreva tenerlo premuto per qualche secondo.

Salvatore BIONDINO e Salvatore BIONDO "il lungo" rimasero nei pressi del detonatore e confermarono al FERRANTE che l'esplosione era avvenuta correttamente, dopo che questi aveva premuto il pulsante rosso; questi, da parte sua, poté verificare il funzionamento della trasmittente grazie a una piccola lampadina che si accese quando si chiuse il contatto elettrico che avrebbe fatto partire l'impulso radio e innescato l'esplosione.

Fatta con successo la prova, riposero il filo e gli apparecchi nei rispettivi sacchetti e poco dopo si allontanarono; prima di congedarsi Salvatore BIONDO "il corto" spiegò al cugino che l'indomani avrebbe dovuto consegnare a qualcuno il telecomando utilizzato per la prova e spiegare il modo per installarlo correttamente, raccomandandogli anche di non arrivare in ritardo, giacché Salvatore BIONDO "il lungo" era solito non arrivare mai con puntualità agli appuntamenti.

FERRANTE ha precisato che in quell'occasione non venne detto dove era stato fissato l'appuntamento, né chi avrebbe preso in consegna il telecomando.



Il telecomando che Salvatore BIONDO "il lungo" portò a "Case Ferreri" faceva parte della dotazione della "famiglia" di San Lorenzo, che disponeva in tutto di cinque telecomandi, tutti uguali, precisamente cinque coppie di apparecchi trasmettente - ricevente, contenute in sacchetti legati fra loro a coppie, in modo da non confondere fra loro gli apparecchi, perché le trasmettenti erano di aspetto esteriore identico alle riceventi e perché ciascuna trasmettente poteva funzionare unicamente con la ricevente cui era stata accoppiata in fabbrica.

Gli apparecchi erano custoditi in un immobile sito in Piazza Maio, acquistato con il denaro della "famiglia" e intestato al FERRANTE, immobile che era dotato di un locale sotterraneo cui si poteva accedere da una botola che si apriva nel pavimento del bagno; Salvatore BIONDO "il lungo" possedeva una copia delle chiavi dell'immobile e da lì aveva preso il telecomando utilizzato per la prova e per l'attentato.

Il collaborante ha precisato di avere sentito parlare per la prima volta dei telecomandi in questione nel mese di marzo, all'epoca in cui venne ucciso l'onorevole LIMA e in occasione di un discorso fatto da Salvatore BIONDINO con Salvatore BIONDO "il corto", cui ebbe occasione di assistere, e nel quale il BIONDINO chiese al BIONDO di procurarne alcuni tramite un loro cugino, tale Giuseppe BIONDO, che



all'interno di "Cosa Nostra" era conosciuto ed apprezzato come esperto di elettronica.

I cugini Salvatore BIONDO "il lungo" e Salvatore BIONDO "il corto" erano a loro volta cugini di primo grado di Giuseppe BIONDO, al quale essi perciò commissionarono l'acquisto dei telecomandi per conto della "famiglia", specificando che avrebbero dovuto essere apparecchi particolarmente affidabili, dunque più sofisticati dei normali telecomandi per cancelli e simili.

Giuseppe BIONDO era capo operaio alla Forestale, ma aveva l'*hobby* dell'elettronica, perché si sapeva che egli fin da ragazzo era stato radioamatore e che possedeva apparecchi radio trasmettenti, era capace di ripararli da sé e anche di modificarli per migliorarne le prestazioni.

Il collaborante non ha saputo riferire dove Giuseppe BIONDO aveva acquistato le cinque coppie di telecomandi, anche se egli era solito rifornirsi nel negozio di MIGLIORE a Palermo; i telecomandi, che costarono circa ottocentomila lire a coppia, vennero pagati con denaro tratto dalla cassa della "famiglia" di San Lorenzo.

Giuseppe BIONDO fece sapere che i congegni che aveva acquistato erano stati concepiti per usi industriali e che erano stati parzialmente modificati per renderli più idonei all'uso cui erano destinati; FERRANTE però non ha saputo specificare la natura delle modifiche apportate dal BIONDO.



Al collaborante è stato chiesto di descrivere gli apparecchi utilizzati per la prova a "Case Ferreri" e lo stesso ha riferito che la trasmittente, approssimativamente, era alta 4-5 centimetri, larga 16-18 centimetri e profonda 10-13 centimetri; era di colore scuro e opaco, che non ha ricordato se fosse nero o marrone. Era dotata di pulsanti che, all'evidenza, non erano originali, ma installati artigianalmente, sulla sinistra del frontale; sulla destra del frontale usciva un cavetto nero e rosso e un filo lungo circa 40-45 centimetri che fungeva da antenna. Vi era anche una piccola lampadina collegata con un filo al frontale, con la funzione di segnalare che il circuito elettrico si era chiuso.

Il FERRANTE non ha saputo descrivere l'apparecchio ricevente con altrettanta precisione, non avendolo maneggiato direttamente e avendolo visto solo per poco tempo. Le dimensioni della ricevente erano analoghe a quelle della trasmittente e anche il colore era lo stesso. Ne uscivano il filo per l'alimentazione, che andava collegato ai morsetti della batteria, il filo dell'antenna e il filo del detonatore.

Nell'udienza del 6.5.1998 il FERRANTE ha precisato di non sapere esattamente quando vennero acquistati i telecomandi, ma si è detto sicuro del fatto che all'epoca della strage di Capaci non erano stati ancora comprati.

Dei cinque telecomandi in dotazione alla "famiglia" di San Lorenzo, uno venne utilizzato per la strage di via D'Amelio, due vennero dati a



Francesco GERACI e gli ultimi due vennero distrutti per evitare che fossero trovati dalle forze dell'ordine.

Francesco GERACI venne poi con Matteo MESSINA DENARO a ritirare due telecomandi; il GERACI possedeva un'autovettura dotata di intercapedine, con la quale poté trasportarli senza correre rischi: la consegna avvenne a "Case Ferreri; naturalmente, né il GERACI né il MESSINA DENARO dissero loro per quale scopo e quando avrebbero utilizzato tali apparecchi.

Il FERRANTE ha proseguito riferendo di avere egli stesso distrutto a martellate le rimanenti due coppie di telecomandi tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 1993.

Il FERRANTE era stato informato di essere sotto "osservazione" da parte di agenti della DIA, che lo controllavano e gli scattavano delle foto. Di ciò apprese da Salvatore BIONDO "il corto", che a sua volta era stato informato da Carlo GRECO, che anche era venuto in possesso di alcune foto del FERRANTE scattate dalla DIA. Al FERRANTE venne anche rivelato che gli agenti, per osservarlo, solevano appostarsi nei pressi del magazzino di Capaci dove egli lavorava; in seguito, da Giuseppe BIONDO – che lavorava alla Forestale – ebbe una ulteriore conferma di quelle confidenze, perché questi gli disse di avere egli stesso notato alcune persone dotate di strumenti contenuti in una valigetta, appostate fra gli alberi e intente ad osservare la sua casa.



Perciò si risolse a far sparire i telecomandi, insieme ad altro materiale “compromettente” custodito in una casa di Contrada Malatacca: una gran quantità di esplosivo che vi era nascosta venne sciolta nell’acqua e gettata nella fogna; la carta oleata ove era confezionato e i telecomandi vennero bruciati; infine, quel che era rimasto di questi ultimi venne preso a martellate e gettato via.

Al termine dell’esame al FERRANTE sono state mostrate alcune foto, nelle quali egli ha riconosciuto le “Case Ferreri” e i luoghi ove è avvenuta la prova del telecomando.

Prima di passare a riassumere le dichiarazioni di Giovambattista FERRANTE che hanno per oggetto la fase più strettamente esecutiva della strage, appare opportuno riportare le dichiarazioni rese dai testi che si sono occupati in prima persona delle indagini disposte a riscontro delle dichiarazioni del FERRANTE fin qui riportate e concernenti la prova dei telecomandi a “Case Ferreri”.

Nell’udienza del 5.6.1998 è stato escusso l’Isp. Francesco PALUMBO, in servizio al Gruppo Investigativo “Falcone-BORSELLINO”.

Il teste ha riferito di avere compiuto accertamenti riguardo alle autovetture intestate e utilizzate dal FERRANTE e dai soggetti che egli ha chiamato in correità. Il FERRANTE possedeva una Mercedes “190”, acquistata nel maggio 1990 presso un autosalone palermitano; Salvatore BIONDO “il lungo” invece possedeva una Fiat “Uno” bianca;



Salvatore BIONDO “il corto” utilizzava di solito una Fiat “Uno” azzurra intestata alla moglie Patrizia VITALE.

E’ stato altresì accertato che le “Case Ferreri” sono un complesso di immobili sito in località Inserra, proprietà di tale Gabriele CHIARAMONTE BORDONARO, complesso al quale si accede da viale Regione Siciliana. Nel 1983 il CHIARAMONTE vendette alla “Livorno Costruzioni”, di cui amministratore era GAMBINO Giuseppe, il terreno sul quale poi – dopo ulteriori passaggi di proprietà – nel marzo 1992 venne intrapresa la costruzione delle villette cui ha fatto cenno il FERRANTE nelle sue dichiarazioni.

Il teste ha aggiunto che, dagli accertamenti compiuti, è risultato che di regola nel mese di luglio del 1992 i lavori erano sospesi nelle giornate di sabato e di domenica.

Da un sopralluogo compiuto alle “Case Ferreri” è emerso che il luogo era piuttosto isolato, non essendovi altri edifici nelle vicinanze, fatta eccezione per le villette costruite nel 1992; il luogo era in uno stato di abbandono pressoché totale e non vi vennero notati elementi di particolare utilità per le indagini, salvo una grande quantità di barattoli con fori di proiettile.

Nella stessa udienza è stato escusso il teste Isp. Matteo CUSUMANO, in servizio al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Palermo.



Al teste è stato esibito il fascicolo di rilievi fotografici intestato "Biondo", contenente le foto aeree della villa di Giuseppe BIONDO scattate in occasione di un sopralluogo nella medesima.

L'abitazione del BIONDO era protetta da un notevole complesso di congegni elettronici di difesa passiva e di allarme, tra i quali sensori a raggi infrarossi e telecamere.

Nella stessa udienza è stata escussa la teste Rita TOMASELLO, Agente Scelto in servizio al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Palermo.

Ha riferito di avere compiuto alcuni rilievi fotografici su un complesso di oggetti sequestrati il 14.2.1997 nell'abitazione di Giuseppe BIONDO: alla teste è stato esibito il relativo fascicolo, al fine di comprendere la natura e la funzione dei congegni elettrici che vi sono raffigurati.

Riguardo allo svolgimento dei fatti il giorno della strage Giovambattista FERRANTE, nell'udienza del 28.5.1999, ha riferito che Salvatore BIONDINO qualche giorno prima della domenica 19 luglio lo avvertì che non avrebbe dovuto allontanarsi da Palermo e di tenersi a disposizione, senza specificare altro, ma facendogli comunque intendere che sarebbe stato impegnato nell'impresa per la quale era servita la prova del telecomando; l'avviso del BIONDINO trovava ragione anche nel fatto che il FERRANTE, nei fine-settimana estivi, per diporto, era solito allontanarsi da Palermo con la propria barca.



In seguito, in un giorno che dovrebbe coincidere con il giovedì o il venerdì precedente la strage, Salvatore BIONDINO gli disse che quella stessa domenica egli avrebbe dovuto partecipare all'esecuzione di un attentato ai danni di Paolo BORSELLINO e gli spiegò quale avrebbe dovuto essere il suo compito, consegnandogli un biglietto sul quale erano annotati un numero telefonico, corrispondente ad un telefono cellulare, e un nominativo.

FERRANTE avrebbe dovuto compiere il pattugliamento di una determinata zona della città e, avvistato il magistrato, col proprio telefono cellulare avrebbe dovuto chiamare l'utenza telefonica annotata sul biglietto, per una conversazione di poche battute dal significato convenzionale: egli avrebbe chiesto della persona il cui nome era annotato sul biglietto, mentre il suo interlocutore telefonico si sarebbe limitato a rispondere che aveva sbagliato numero, al che egli avrebbe interrotto la conversazione. Il collaboratore non ha saputo ricordare né il numero telefonico né il nome che erano annotati sul biglietto.

FERRANTE ha proseguito dicendo di avere ancora una volta incontrato Salvatore BIONDINO prima della strage e precisamente nel giorno di sabato 18 luglio: questi gli spiegò di nuovo, nel dettaglio, il compito che gli era stato affidato; in tale occasione egli però obiettò che, non conoscendo di persona Paolo BORSELLINO, pur avendolo visto varie volte ritratto in fotografia sui giornali, avrebbe potuto avere difficoltà



a riconoscerlo. BIONDINO lo tranquillizzò assicurandogli che non sarebbe stato solo e che altre persone, che invece conoscevano la vittima designata, avrebbero visto meglio di lui; dopo di che fissarono un appuntamento per l'indomani mattina alle ore 7, in viale della Regione Siciliana, di fronte alla "Città Mercato".

All'epoca, come era solito fare ogni estate, egli abitava in una casa rurale sita in località Inserra, a circa due chilometri dalla sua abitazione di via Villa Malta, dove era anche stabilita la sede legale della sua impresa di autotrasporti e dove soleva recarsi comunque ogni giorno per controllare la segreteria telefonica e la posta; nella casa di contrada Inserra non era installata una linea telefonica.

Il FERRANTE ha precisato che, all'epoca dei fatti, possedeva un telefono cellulare con il n. 0337-967725; in precedenza era stato titolare dell'utenza telefonica 0336-891808, mentre in epoca successiva alla strage divenne titolare dell'utenza 0337-866655; Salvatore BIONDINO sapeva che egli possedeva un telefono cellulare e, del resto, il compito che gli venne affidato era simile a quello che già aveva svolto in occasione della strage di Capaci e dell'omicidio dell'on. Salvo LIMA, quando venne incaricato di avvertire il "gruppo di fuoco" dell'arrivo della vittima designata; in occasione della strage di Capaci egli utilizzò la medesima utenza cellulare adoperata per la strage di via D'Amelio.



Il suo compito, che comportava il pattugliamento di una zona esposta al controllo delle forze dell'ordine, era reso meno rischioso dal fatto di non essere ancora conosciuto, perché incensurato e – almeno fino all'epoca delle stragi - mai oggetto d'attenzioni investigative.

Domenica 19 luglio, il giorno della strage, FERRANTE arrivò puntualmente all'appuntamento con il BIONDINO; questi, che già era in compagnia di Salvatore BIONDO "il corto", nell'auto di quest'ultimo, gli disse di seguirlo con la sua auto; così, si recarono in piazza Strauss, dove giunsero dopo circa dieci minuti e dove c'erano anche altre persone, con le quali – ha detto di avere allora dedotto il collaborante – doveva essere stato fissato un appuntamento in quel luogo.

In piazza Strauss c'erano Salvatore GANCI e Salvatore CANCEMI, a bordo di una Fiat "Uno" a quattro porte, il CANCEMI era alla guida.

Giovambattista FERRANTE ha riferito di essere sceso solo per pochi attimi dalla propria autovettura, il tempo di salutare GANCI e CANCEMI e di scambiare poche battute; nell'occasione Salvatore BIONDINO gli indicò le strade che avrebbe dovuto pattugliare in attesa del passaggio delle auto di Paolo BORSELLINO; sostarono a piazza Strauss in tutto pochi minuti, perché pare fossero in ritardo sull'orario previsto dal programma.

Non ha avuto modo di sentire tutto quel che GANCI, CANCEMI e BIONDINO si dissero, potendo percepire soltanto le parole



pronunciate – forse – da CANCEMI, secondo cui CANCEMI e GANCI avrebbero dovuto “arrivare là”, senza ulteriori specificazioni.

Ha aggiunto di non avere visto altre persone presenti in piazza Strauss, oltre a quelle già nominate.

La zona che Salvatore BIONDINO gli indicò e che avrebbe dovuto pattugliare era delimitata dalla via Principe di Paternò, fino all’incrocio con la via Sciuti (ove c’è il bar “*Crystal*”) e dal viale delle Alpi.

Fino ad allora non sapeva dove abitasse Paolo BORSELLINO; mentre raggiungeva la zona assegnatagli per il pattugliamento notò alcuni uomini in divisa – forse della Guardia di Finanza - accanto a un furgoncino di colore chiaro presidiare un palazzo e da ciò dedusse che in quel palazzo vi fosse l’abitazione di Paolo BORSELLINO.

Il pattugliamento il FERRANTE lo fece spostandosi alcune volte a piedi e altre con l’auto, rimanendo sempre da solo. Alcune volte a bordo dell’auto andò da via delle Alpi verso il bar “*Crystal*”, altre volte fece lo stesso percorso a piedi. Durante uno dei giri, mentre stava percorrendo a piedi la via Principe di Paternò, vicino all’edicola dei giornali vide Salvatore CANCEMI, che era anch’egli a piedi; durante il pattugliamento aveva incontrato anche Salvatore BIONDINO e Salvatore BIONDO “il corto”, anche loro di pattuglia a bordo dell’autovettura di quest’ultimo e poi Salvatore CANCEMI e Raffaele GANCI a bordo dell’autovettura guidata dal CANCEMI: in tutti questi incontri non si fermarono a parlare, limitandosi a scambiare sguardi



d'intesa; non ha notato se costoro avessero con sé dei telefoni cellulari.

Il pattugliamento di quella zona è durato almeno due ore, forse due ore e mezza; poi egli venne avvicinato dal BIONDINO, che gli disse di spostarsi a pattugliare la sola via della Alpi, fino alla via Belgio, perché – disse il BIONDINO – Paolo BORSELLINO doveva essere uscito dalla propria abitazione.

Questa fase del pattugliamento durò anch'essa a lungo, forse un po' più della precedente, ma il FERRANTE non ha saputo dare una indicazione temporale precisa.

Il pattugliamento in questione – nel corso del quale il FERRANTE non incontrò alcuno dei suoi complici - ebbe termine quanto il BIONDINO lo avvicinò per dirgli che le operazioni potevano venire sospese e che avrebbe potuto andare a mangiare, senza specificarne però le ragioni e senza aggiungere se anch'egli e gli altri avrebbero sospeso o meno di girare; gli disse anche che nel pomeriggio avrebbe potuto restringere la zona da pattugliare alla via dei Nebrodi, dalla via Belgio alla via De Gasperi, non essendo più necessario arrivare fino alla via delle Alpi; il collaborante però non ha saputo ricordare per quale ora venne fissato l'appuntamento pomeridiano.

Durante la pausa si recò a mangiare a casa, lontana circa quattro o cinque chilometri dalla zona operativa, distanza questa che con l'autovettura in assenza di traffico si percorre in circa dieci minuti.



Il pattugliamento pomeridiano durò circa due ore, durante le quali non incontrò alcuno dei suoi complici, anche perché Salvatore BIONDINO e Salvatore BIONDO “il corto” dovevano essere appostati nei pressi di piazza Europa.

Quando, poco prima delle diciassette, avvistò l’auto di Paolo BORSELLINO era a piedi e si trovava in via Belgio, sul lato destro per chi si dirige verso l’autostrada, davanti a una pescheria e a un panificio e di fronte alla macelleria di Calogero SPINA. Vide tre autovetture provenire dall’autostrada e scendere dal cavalcavia; le riconobbe perché il BIONDINO gli aveva detto che il corteo doveva essere composto da due o tre auto blindate, delle quali una era celeste e una amaranto; le auto non avevano le sirene azionate e svoltarono in via dei Nebrodi, dirigendosi verso il centro cittadino.

FERRANTE ha proseguito dicendo di avere subito preso il cellulare, consultando il biglietto che gli aveva dato BIONDINO e che aveva tenuto sempre con sé, e di avere composto il numero telefonico indicato, dicendo quel che era stato convenuto, allo scopo di segnalare il passaggio delle autovetture del magistrato.

Però non era sicuro che la comunicazione fosse riuscita, ossia che la persona che gli rispose fosse quella con cui avrebbe dovuto mettersi in contatto per dare il segnale convenuto, anche perché – ha precisato – egli non sapeva chi fosse il destinatario della comunicazione, né



riconobbe la voce di chi gli aveva risposto come quella di una persona conosciuta.

Pertanto, si risolse subito a richiamare lo stesso numero telefonico, questa volta però tramite il telefono pubblico che si trovava sull'altro lato della via Belgio, all'incrocio con via dei Nebrodi; compose nuovamente il numero, dall'altro capo del filo gli risposero subito che essi avevano capito e che egli aveva sbagliato: allora comprese che anche la prima telefonata era andata a buon fine. Ha detto che anche in questa occasione non ha riconosciuto la voce del suo interlocutore, ma si è detto sicuro che si trattasse di una persona di sesso maschile. Invece, per l'omicidio LIMA, quando era stato incaricato di dare l'avviso al "gruppo di fuoco" egli aveva saputo anche in anticipo chi sarebbe stata la persona che avrebbe ricevuto il suo avviso telefonico; lo stesso era avvenuto per la strage di Capaci; per la strage di via D'Amelio, viceversa, non gli sarebbe stato detto chi avrebbe risposto alla sua chiamata.

Ha aggiunto che qualcosa di simile era avvenuto anche in occasione dell'omicidio di un certo LIGA, quando, fatta la telefonata convenuta, ebbe il timore di avere sbagliato e richiamò lo stesso numero per accertarsene.

A questo punto il Pubblico Ministero ha "contestato" al collaboratore le risultanze dei tabulati del traffico telefonico relative all'utenza cellulare della quale egli era intestatario e da cui risulta che egli fece una



chiamata all'utenza cellulare 0337-899976 alle ore 16.52 - verosimilmente la chiamata con la quale il FERRANTE avvisò di avere avvistato il corteo delle auto del magistrato -, ma risulta anche che lo stesso numero è stato chiamato dalla sua utenza cellulare altre tre volte, nel corso della notte fra sabato 18 e domenica 19 luglio e nella mattinata di tale giorno.

Il FERRANTE ha detto di non ricordare di avere chiamato altre volte il numero annotato sul biglietto datogli da Salvatore BIONDINO, aggiungendo che, se lo aveva fatto, poteva essere che egli avesse inteso semplicemente verificare la possibilità di comunicare con quel numero telefonico, cioè che fosse collegato e raggiungibile.

Il collaborante ha proseguito riferendo che, dopo avere effettuato le chiamate, salì sull'auto e si diresse verso la via dei Nebrodi, dove incontrò Salvatore BIONDINO e Salvatore BIONDO "il corto", che lo invitarono a seguirli; ha aggiunto di non ricordare di avere sentito il boato dell'esplosione.

Il Pubblico Ministero ha contestato al FERRANTE che nell'esame dibattimentale svolto nel processo "bis" per la strage di via D'Amelio riferì invece di avere sentito il boato; allora, il collaborante si è corretto, ammettendo che l'esatta versione dei fatti è quella contestatagli.

Dalla via dei Nebrodi imboccarono viale Lazio e poi la via della Regione Siciliana in direzione di Messina, poi, poco prima della clinica



“Villa Serena”, svoltarono a destra in una traversa e poi ancora fecero altre svolte che non ha saputo ricordare con precisione, non conoscendo quella zona della città; infine, all’incirca dieci minuti dopo essersi mossi da via dei Nebrodi, giunsero in una villa, al cui pianterreno vi era un garage e un magazzino.

FERRANTE ha detto di essersi recato sul posto in quella sola occasione e che non saprebbe ritornarvi; si entrava da un cancello, sulla destra vi era un muro, a sinistra una piccola siepe; al piano terreno vi era un garage, con alcune auto; su di un lato si apriva una porta che immetteva in una stanza rettangolare non troppo grande, arredata con un mobile tipo “bar” sulla destra, un tavolo al centro, uno o due divani e un televisore; il luogo dava l’impressione di non essere abitato in permanenza.

Sul posto trovarono Raffaele GANCI, Salvatore CANCEMI, Domenico GANCI e il proprietario dell’abitazione, persona questa che non aveva mai visto in precedenza: aveva l’apparenza di un sessantenne, calvo; egli dedusse che costui di professione facesse il macellaio perché, ad un certo momento, quando uscirono dal garage, prese a parlare di carne con Domenico GANCI – che di professione fa appunto il macellaio – e anche perché vide parcheggiato all’interno del recinto un camioncino con cella frigorifera adibito al trasporto di carni.

Appena arrivati, Raffaele GANCI comunicò al BIONDINO che tutto era andato bene, riferendosi alla strage; poi arrivarono anche altre



persone – che non ha saputo indicare – perché, quando poi brindarono all’esito della nefasta impresa, contò un numero di bicchieri maggiore di sette, quindi le persone lì presenti potevano essere in tutto nove o dieci.

Venne acceso il televisore, perché voleva seguire il notiziario per avere la conferma che la strage era riuscita; però non fu trasmesso un telegiornale e comparvero soltanto alcuni sottotitoli nel corso dei programmi televisivi; ciò avvenne circa un quarto d’ora dopo il loro arrivo sul posto.

Il FERRANTE ha detto di non ricordare di avere visto alla televisione immagini del luogo della strage; le persone presenti non fecero particolari commenti al riguardo: a questo proposito ha ricordato soltanto che Salvatore BIONDINO disse che effettivamente il solo che aveva davvero rischiato di subire dei danni era colui che aveva premuto il telecomando, perché stando vicino alla zona dello scoppio aveva corso il rischio che gli crollasse “il muro addosso”.

Rimase in quell’abitazione per circa mezz’ora e fu il primo ad andarsene; per quanto ne sa anche gli altri presenti se ne andarono poco dopo e uno per volta, per motivi di sicurezza. Rientrò a casa propria, in contrada Inserra.

Giovambattista FERRANTE ha riferito poi altre circostanze utili alla ricostruzione dei fatti.



Durante la detenzione patita nel corso del 1995 nel carcere dell'Asinara, nel periodo in cui soggiornò nella sua medesima cella, ebbe occasione di parlare della strage di via D'Amelio con Filippo GRAVIANO quando appresero dal telegiornale la notizia dell'arresto di Salvatore VITALE in relazione alla strage. Egli conosceva il VITALE e, pur non avendolo visto partecipare all'esecuzione della strage, aveva sentito dire che questi abitava nei pressi di via D'Amelio e, dunque, sentendo quella notizia, ne dedusse che probabilmente le indagini avevano evidenziato contatti telefonici del VITALE con gli esecutori; però il GRAVIANO, vedendolo preoccupato per la notizia, lo tranquillizzò dicendogli che il VITALE non era per nulla coinvolto nell'esecuzione della strage; GRAVIANO non specificò come sapesse dell'estraneità del VITALE: comunque, da tale affermazione egli dedusse che il suo compagno di cella realmente avesse avuto modo di sapere chi partecipò alla strage di via D'Amelio.

Tale deduzione trovò conferma quando, il 23.5.1996, si recò al palazzo di giustizia di Palermo per un'udienza, compiendo il tragitto tra il carcere dell'Ucciardone e il palazzo di giustizia assieme ai fratelli Giuseppe e Filippo GRAVIANO.

Prima che l'udienza avesse inizio si trovò ristretto assieme a costoro in una camera di sicurezza riservata ai detenuti sottoposti al regime carcerario dell'art. 41-*bis* Ord. pen., priva di un controllo a vista e nella quale vi era una sola telecamera che, notoriamente, era guasta



e che comunque coprirono con un fazzoletto per potere conversare con maggiore tranquillità.

In quella occasione Giuseppe GRAVIANO gli raccomandò “... *che se eventualmente mi avrebbero chiesto di qualche telefonata che riguardava proprio la strage di via... di via D’Amelio io avrei dovuto dire che si trattava di un... di una... di una donna, una telefonata che avrei avuto con una... con una donna*”¹²⁶.

Sapeva che anche Giuseppe GRAVIANO era stato rinviato a giudizio per la strage di via D’Amelio, ma non aveva mai fatto parola con lui del ruolo avuto nella strage di via D’Amelio, né della telefonata che egli aveva fatto quando era in via Belgio, alla quale evidentemente il GRAVIANO aveva inteso riferirsi; questi poi aggiunse anche che non valeva la pena di preoccuparsi per gli sviluppi delle indagini – che ormai avevano coinvolto anche il FERRANTE - e del processo, e che entro un paio d’anni certamente sarebbero stati scarcerati tutti quanti.

In conclusione, al collaborante sono state mostrate alcune fotografie, nelle quali ha riconosciuto la via Belgio¹²⁷, nel punto nel quale egli si trovava quando vide passare l’auto di Paolo BORSELLINO, la via

¹²⁶ Verbale cit. nel testo, pp. 185-186.

¹²⁷ Si tratta del documento n. 35 del fascicolo del dibattimento, comprendente foto scattate a cura del Gruppo Investigativo Falcone-BORSELLINO e prodotto dal Pubblico Ministero; mostrate le foto n., 39, 47, 49, 50, 52, 56.



Cilea¹²⁸, dove era l'abitazione di Paolo BORSELLINO, e l'abitazione ove si tenne il brindisi fatto per festeggiare la riuscita della strage¹²⁹.

Nell'udienza del 5.6.1998 al FERRANTE è stata esibita la foto di una persona¹³⁰, nella quale ha riconosciuto il proprietario dell'abitazione nella quale si svolse il brindisi; ha aggiunto di avere già visto tale immagine durante il processo per la strage di Capaci, quando venne esibita al collaboratore Salvatore CANCEMI.

Appare opportuno riportare di seguito quanto riferito dai testi escussi allo scopo di ricavare elementi di riscontro alle dichiarazioni del FERRANTE.

Nell'udienza del 5.6.1998 è stato escusso l'Isp. Francesco PALUMBO, in servizio al Gruppo Investigativo "Falcone-BORSELLINO", che ha riferito informazioni sullo stato dei luoghi della zona pattugliata dal medesimo.

Inoltre, ha dichiarato che Giovambattista FERRANTE, nel periodo di tempo che qui interessa, aveva avuto in uso, in successione di tempo, tre utenze cellulari: 0336-891808, attiva fino al 30.3.1992, 0337-967725 attiva all'epoca della strage, 0337-866555 attiva dal novembre 1992 al febbraio 1994¹³¹.

¹²⁸ Come sopra, documento n. 35, foto n. 62, 76, 78, 79, 81, 90.

¹²⁹ Come sopra, documento n. 30, foto n. 4, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 23.

¹³⁰ Trattasi del documento n. 18, foto n. 5; la foto, che non faceva già parte del fascicolo per il dibattimento, è stata preventivamente acquisita su richiesta del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 234 C.P.P.

¹³¹ Sull'epoca di attivazione delle utenze cellulari di Giovambattista FERRANTE, cfr. anche il documento n. 25 del fascicolo dibattimentale.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Nella stessa udienza è stato escusso il teste Isp. Matteo CUSUMANO, in servizio al Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica di Palermo. Al teste è stato mostrato un fascicolo di rilievi fotografici facente parte del fascicolo del dibattimento, relativo all'immobile ove si tenne il brindisi cui partecipò il FERRANTE dopo la strage. Trattasi di una palazzina a tre piani di proprietà di Vito PRIOLO; il teste, commentando le foto esibitegli ha descritto lo stato dei luoghi al momento in cui i rilievi fotografici vennero assunti dal suo Ufficio.



Paragrafo secondo: le dichiarazioni di Salvatore CANCEMI

L'esame dell'imputato Salvatore CANCEMI ha impegnato svariate udienze; però, sulla partecipazione alla fase esecutiva della strage, il CANCEMI è stato escusso dal Pubblico Ministero nell'udienza del 17.6.1999.

Il collaborante ha riferito che, circa due o tre giorni prima della strage, si incontrò con Raffaele GANCI, che gli disse che la domenica immediatamente successiva avrebbe dovuto partecipare all'esecuzione di un attentato per colpire Paolo BORSELLINO. Per questo scopo, si diedero appuntamento per la domenica mattina, alle otto, nella casa di suo cugino Vito PRIOLO.

In quella occasione, Raffaele GANCI specificò che Salvatore BIONDINO aveva già organizzato tutto e che tutto era ormai pronto, perché Paolo BORSELLINO la mattina di domenica sarebbe andato a fare visita alla madre in via D'Amelio, dove lo avrebbero fatto saltare in aria.

Il GANCI aggiunse che l'organizzazione dell'impresa criminosa prevedeva che Domenico GANCI dovesse sorvegliare l'abitazione del magistrato: *"... che là c'era il suo figlio Mimmo che doveva dare... doveva dire che il dottor BORSELLINO a quelli che erano dall'altra parte, da... in via D'Amelio, che doveva andare ... doveva dare il via*



*che era partito di là, che quelli erano che stavano aspettando che arrivava da sua mamma...*¹³².

La mattina di domenica 19 luglio 1992 Raffaele GANCI e Salvatore CANCEMI si incontrarono nel luogo convenuto e poi si recarono con l'autovettura del GANCI nella zona ove era l'abitazione di Paolo BORSELLINO. Il collaboratore ha precisato che Raffaele GANCI possedeva due autovetture, una Fiat "Uno" colore "canna di fucile" – anch'egli ne possedeva una uguale e dello stesso colore – e una Audi "80" e che, quel giorno, forse utilizzarono quest'ultima.

Appena arrivati in zona, prima di cominciare l'attività di pattugliamento che era stata loro assegnata, incontrarono diverse persone; per primo, videro Antonino GALLIANO: *"... quando noi siamo arrivati là, c'è qua un bar, c'è un bar che c'è una specie di spiazzale, una strada larga, chiamiamola così, sì, e ci siamo fermati là io e GANCI e là c'era fermo... c'era fermo Nino GALLIANO..."*¹³³; Raffaele GANCI scese per un attimo – non più di un minuto – dall'autovettura, perché aveva detto di dover dire una cosa al GALLIANO; poi questi se ne andò via a bordo della propria auto, una Fiat "Uno" di colore scuro. Il Pubblico Ministero ha contestato al CANCEMI quanto dichiarato al Pubblico Ministero di Caltanissetta nell'interrogatorio del 6.5.1997, quando disse che il GALLIANO si allontanò a bordo di una Fiat "Uno"

¹³² Cfr. verbale cit. nel testo, p. 109.

¹³³ Verbale cit. nel testo, p. 119.



di colore *bordeaux*; il collaborante, allora, ha confermato quella dichiarazione, spiegando che intendeva affermare la medesima cosa.

Nello stesso posto, poi, videro Giovambattista FERRANTE, Salvatore BIONDINO e Salvatore BIONDO "il corto", che erano a bordo di una Fiat "Uno" di colore chiaro. Si trattennero qualche minuto a parlare con il BIONDO e il BIONDINO: questi disse loro che l'organizzazione dell'attentato era a punto e che tutto era oramai pronto; poi si allontanarono tutti ed ebbe inizio il pattugliamento.

Salvatore CANCEMI ha riferito di avere avuto il compito di girare, assieme a Raffaele GANCI, nella zona ove era l'abitazione di Paolo BORSELLINO, che si trovava nei pressi del carcere minorile, sempre a bordo dell'autovettura del GANCI.

Nel corso del pattugliamento passarono varie volte davanti all'abitazione di Paolo BORSELLINO: fu Raffaele GANCI a indicargliela; ha ricordato che davanti all'ingresso vi erano degli agenti di scorta e che GANCI gli indicò un appartamento ad un piano alto – sesto o settimo – di un palazzo, dicendogli anche di essere riuscito a scorgere il magistrato, che si era appena affacciato al balcone.

Non ha saputo riferire se Raffaele GANCI avesse con sé un telefono cellulare o meno.

Durante il pattugliamento incontrarono Domenico GANCI fermo all'inizio di una strada – della quale non ha saputo ricordare il nome – che si dipartiva da una delle vie che egli percorreva assieme al



GANCI, non lontano dall'incrocio con la via ove era l'abitazione del magistrato: da quella posizione Domenico GANCI avrebbe potuto vedere quando la vittima predestinata sarebbe uscita di casa. Fu allora che sentì Raffaele GANCI raccomandare al figlio di fare attenzione: *"... Appena tu lo vedi passare subito tu li chiami e ci dici che è partito"*¹³⁴.

Domenico GANCI aveva con sé un telefonino: *"Mimmo GANCI doveva avvisare a quelli... a BIONDINO, quelli che erano dall'altra parte, diciamo, che dovevano fare quello che... quello che hanno fatto"*¹³⁵.

Il Pubblico Ministero ha contestato al CANCEMI di avere dichiarato, all'udienza del 13.10.1997¹³⁶, che Domenico GANCI doveva avvisare coloro che stavano in via D'Amelio, ma non aveva detto che doveva avvertire il BIONDINO; quanto il collaborante aveva detto allora è apparso contrastare con quanto lo stesso ha detto in questa sede, riferendo che il BIONDINO si muoveva anch'egli nei paraggi dell'abitazione del magistrato e dunque in quella medesima zona ove si trovava Domenico GANCI.

Il CANCEMI allora ha precisato che Domenico GANCI doveva avvisare coloro che erano appostati in via D'Amelio, ritenendo che per fare ciò dovesse comunicare con il BIONDINO, che a quanto poté vedere era colui che coordinava le operazioni e curava i collegamenti.

¹³⁴ Verbale cit. nel testo, p. 102.

¹³⁵ Verbale cit. nel testo, p. 130.

¹³⁶ Processo nei confronti di RIINA Salvatore+17 (n. 9/96 R.G.C.Ass.) per questi stessi fatti (c.d. "via D'Amelio bis").



Vicino all'incrocio dove incontrarono Domenico GANCI vi è anche l'edicola di un giornalaio: sul marciapiede opposto videro transitare a piedi Giovambattista FERRANTE, che stava facendo anch'egli il suo giro di perlustrazione.

Continuando a muoversi nella stessa zona incontrarono poi Salvatore BIONDINO e Salvatore BIONDO "il corto", a bordo dell'auto, ai quali il GANCI riferì che il magistrato non era ancora uscito, "*... non era partito intendo il dottor BORSELLINO per andare da sua mamma...*"¹³⁷.

Poi il BIONDINO e il BIONDO se ne andarono e non li vide più; successivamente, continuando a girare e passando nuovamente vicino a Domenico GANCI, appresero che Paolo BORSELLINO era uscito da casa: "*... perciò il Mimmo GANCI ha dato il via, che è quello che il dottor BORSELLINO era partito, ha dato il via a quelli che erano là...*"¹³⁸.

Allora, si recarono subito alla casa di Vito PRIOLO, dove giunsero all'incirca fra le dieci e le dieci e trenta; poi arrivarono Salvatore BIONDINO, Salvatore BIONDO "il corto", Domenico e Stefano GANCI; dal primo, però, appresero che Paolo BORSELLINO non si era recato, come previsto, dalla madre in via D'Amelio: "*... noi sapevamo che lui doveva andare da sua mamma. Poi, tramite il BIONDINO, tramite il BIONDINO, come io ho spiegato prima, abbiamo saputo che non c'è andato là, a quell'ora, diciamo, quan... a quell'ora che doveva andare*

¹³⁷ Verbale cit. nel testo, p. 103.

¹³⁸ Verbale cit. nel testo, p. 103.



da sua mamma, non c'è andato e il BIONDINO ha spiegato che lui stava vedendo di poterlo rintracciare, che sapeva che... che aveva un amico nella zona di Carini, mi sembra di avere capito, zona mare di Carini. Dici che stava andando a vedere se lo trovava là. Questo, quando lui è venuto però da PRIOLO, ecco, l'abbiamo saputo da BIONDINO...¹³⁹.

Quindi, il BIONDINO si allontanò; i fratelli GANCI rimasero pochi minuti a parlare col padre, dopo di che se ne andarono; CANCEMI e Raffaele GANCI decisero allora di andare a mangiare ognuno a casa propria e di rivedersi presso l'appartamento del PRIOLO alle quattordici e trenta, e così fecero.

CANCEMI ritornò all'ora convenuta, poco dopo arrivò anche Raffaele GANCI; stettero lì insieme circa due ore e mezzo ad aspettare che tornasse il BIONDINO e portasse notizie, passarono il tempo parlando e andando in giro fino alla stalla e guardando i vitelli; poi arrivarono anche Domenico e Stefano GANCI.

Infine, dopo circa un'ora dall'arrivo di questi ultimi, giunse Salvatore BIONDINO con Salvatore BIONDO "il corto", poi arrivarono anche Giovambattista FERRANTE e Antonino GALLIANO: quando arrivò, il BIONDINO annunciò che la strage era riuscita e allora tutti vollero brindare.

¹³⁹ Verbale cit. nel testo, p. 143.



Il collaborante ha precisato di ritenere che dalla casa di Vito PRIOLO, sita in via Scillato, si potesse udire il boato causato dall'esplosione; però non ricorda di averlo effettivamente sentito.

Il Pubblico Ministero ha contestato al CANCEMI che nell'udienza del 13.10.1997 del processo cosiddetto "via D'Amelio bis" aveva dichiarato che i GANCI erano giunti alla casa del PRIOLO prima del BIONDINO, però senza sapere specificare quanto tempo prima.

Salvatore CANCEMI ha precisato di essere certo che Domenico e Stefano GANCI giunsero alla casa del PRIOLO prima del BIONDINO, dunque prima che questi recasse la notizia che la strage era riuscita, e che l'indicazione fornita allora sulla misura dell'anticipo era però approssimativa, non avendo al proposito un ricordo esatto.

Ha aggiunto, però, di avere appreso da Raffaele GANCI che Domenico e Stefano avevano qualche compito da svolgere anche nel pomeriggio, anche se non gli è stato specificato in che cosa esso consistesse, perché Raffaele GANCI è uomo di poche parole: *"... per il momento quello che mi ricordo è questo qua, che lui mi accennò che avevano qualche cosa da fare anche nel pomeriggio, il GANCI. Però non mi ha specificato, diciamo, propria quello che dovevano fare..."*¹⁴⁰.

A distanza di alcuni giorni dalla strage si trovò – come spesso accadeva - a pranzare casa di Raffaele GANCI, che abitava nella zona di Borgo Molara. Durante il pasto la televisione mandò in onda un

¹⁴⁰ Verbale cit. nel testo, p. 164.



servizio con alcune immagini della strage di via D'Amelio: questo, dopo che ebbero finito di mangiare, scendendo verso la stalla che il GANCI aveva nei pressi dell'abitazione, diede lo spunto a quest'ultimo per confidargli che alla fase esecutiva della strage avevano partecipato, in via D'Amelio, Pietro AGLIERI, Carlo GRECO, i fratelli GRAVIANO, Francesco TAGLIAVIA, mentre Salvatore BIONDINO aveva mantenuto i collegamenti; ha aggiunto di non ricordare se il GANCI gli riferì anche dove era posizionata ciascuna di tali persone e quale fosse il compito che era stato loro assegnato.

Il Pubblico Ministero ha contestato al collaborante che, nel corso dell'interrogatorio svoltosi il 26.3.1997 aveva dichiarato che Salvatore BIONDINO "... giostrava, nel senso di coordinare le operazioni. Nella stessa occasione mi riferì che in via D'Amelio abitava un certo VITALE. Ricordo perfettamente anche che, quando parlo di Ciccio TAGLIAVIA, mi disse che era particolarmente esperto nell'utilizzo di esplosivi"¹⁴¹.

Salvatore CANCEMI ha confermato il contenuto di tali dichiarazioni, precisando però che Raffaele GANCI gli disse che quelle persone erano presenti in via D'Amelio e che, dicendo "i fratelli GRAVIANO", intendeva riferirsi a Benedetto, Filippo e Giuseppe GRAVIANO; ha specificato di non sapere se, il giorno della strage, Raffaele GANCI si fosse recato in via D'Amelio e avesse avuto direttamente contezza di quanto gli riferì; tuttavia, ha detto di non poterlo escludere, giacché

¹⁴¹ Verbale cit. nel testo, p. 180.



ne avrebbe avuto il tempo, tra il momento in cui si erano congedati prima dell'ora di pranzo e fino a quando si rividero alle quattordici e trenta.

Il collaborante ha poi aggiunto che in quell'occasione Raffaele GANCI gli disse che in via D'Amelio abitava un certo VITALE, che forse era un "amico nostro" – con ciò intendendo dire che forse era "uomo d'onore" -, il quale abitava nello stesso palazzo della madre del dottor BORSELLINO ed aveva avuto un ruolo nella strage. Il VITALE di cui gli parlò il GANCI era una persona che gli era già nota come "uomo d'onore" della "famiglia" di Roccella, del "mandamento" di Brancaccio.

Paragrafo terzo: le dichiarazioni di Antonino GALLIANO e le deposizioni di riscontro

Nell'udienza dell'1.7.1998 è stato escusso Antonino GALLIANO.

Ha premesso di avere lavorato alle dipendenze della "Sicilcassa" di Palermo, con le mansioni – all'epoca dei fatti – di addetto alla vigilanza; le abituali sedi di lavoro erano le portinerie della ex direzione generale della "Sicilcassa", sulle vie Cartari, Calvi e Cordova. Il servizio si articolava in turni di lavoro di circa otto ore, che venivano fissati ogni settimana dal capufficio Francesco GANDOLFO e resi noti il venerdì, con validità dal lunedì successivo alla domenica.



Qualche giorno prima della strage venne convocato da Raffaele GANCI nella sua macelleria di via Lo Jacono, alla presenza di Domenico GANCI; Raffaele GANCI gli disse di tenersi libero da impegni la domenica successiva, specificando che nella mattinata egli avrebbe dovuto partecipare al pedinamento di Paolo BORSELLINO; egli però obiettò di essere già impegnato, perché per la domenica del 19 luglio gli era già stato fissato il turno mattutino di vigilanza alla sede di via Cordova, dalle 6.00 del mattino fino alle 13.30.

Domenico GANCI, che era anch'egli presente, suggerì di affidare quel compito al fratello Stefano; Raffaele GANCI rispose che non vi erano problemi e acconsentì a sostituirlo con il figlio Stefano.

Il GALLIANO spiegò a Domenico GANCI quali fossero le abitudini di Paolo BORSELLINO, che già nel 1989 aveva dovuto studiare; in particolare, gli disse che, vedendo uscire il magistrato dalla propria abitazione sarebbe stato agevole comprendere dove fosse diretto, osservando la direzione presa dalle auto: infatti, nei giorni festivi, *"... se vedeva scendere le macchine da via Paternò e girare per via delle Alpi e imboccare la via Lazio a salire, sarebbe andato in una zona di villeggiatura..."*.

Non ha saputo specificare in quale giorno avvenne tale colloquio con Raffaele e Domenico GANCI; però, poiché gli era già noto il turno di servizio della domenica 19 luglio, si deve ritenere che esso sia avvenuto dopo il venerdì 10 luglio.



Il collaborante ha proseguito dicendo che, in realtà, egli non era affatto intenzionato a partecipare all'uccisione di Paolo BORSELLINO e che l'impegno costituito dal turno di lavoro gli era stato utile per evitare di venire coinvolto nell'impresa.

Però sapeva che lo zio e i cugini, nel caso in cui avessero avuto comunque bisogno della sua collaborazione, sarebbero stati capaci di venire a fargli visita nel luogo di lavoro per invitarlo a seguirli: pur non potendo allontanarsi dal posto di lavoro, avrebbe avuto timore a rifiutare, conoscendo la crudeltà dei GANCI e dunque sarebbe stato assai concreto il pericolo di dover scegliere tra il rischio di perdere il lavoro e quello di perdere la vita.

Così, per scongiurare tale eventualità, chiese a un collega di lavoro di scambiare il turno mattutino con quello pomeridiano, che usualmente i suoi colleghi ritenevano meno favorevole; questi non ebbe difficoltà ad accontentarlo e così il GALLIANO si trovò ad avere la mattinata di domenica 19 luglio libera da impegni di lavoro, però senza che i cugini lo sapessero.

Quel giorno si alzò presto di mattina, tra le 6.30 e le 7.15, e si recò al parco della Favorita a correre con un collega di lavoro, tale Antonio RECUPERO, come spesso faceva la mattina delle giornate festive; poi verso le 8.15-8.30 rientrò a casa; la madre gli riferì che era venuto Stefano GANCI a cercarlo; poiché però aveva un appuntamento con la fidanzata, con la quale voleva recarsi a Mondello a fare una



passeggiata, non diede peso alla cosa: fece la doccia e uscì di nuovo da casa intorno alle 9.00.

Appena arrivato alla casa di quest'ultima, all'incirca alle 9.15, la sua futura suocera gli riferì che aveva telefonato Stefano GANCI, che aveva chiesto di lui. Egli però trascurò di chiamarlo e uscì con la fidanzata; riaccompagnatala a casa verso l'ora di pranzo, si recò a fare un veloce spuntino in un bar e poi, verso le tredici, prese servizio in banca, nella sede di via Cordova.

Antonino GALLIANO ha detto di avere pensato che Stefano GANCI fosse venuto a cercarlo a casa per controllare se era andato a lavorare per davvero.

Quando giunse sul posto di lavoro nessuno gli riferì se qualcuno lo aveva cercato in quel luogo.

Il servizio di vigilanza nella sede di via Cordova usualmente veniva assicurato da tre persone: una stava presso la "centrale allarmi" sita all'ultimo piano del palazzo, la seconda in portineria, la terza faceva il giro del palazzo a cadenze fisse.

GALLIANO ha detto di essersi trovato in portineria quando, durante il pomeriggio di quella domenica, all'ingresso dell'edificio si presentarono Domenico e Stefano GANCI, che citofonarono per poter parlare con lui.

Aperta la porta, costoro gli dissero "*Sentiti il botto*", precisando di avere essi stessi pedinato fino a qualche momento prima l'auto del



magistrato sino all'incrocio con la via Marchese di Villabianca; non gli specificarono se altri avessero proseguito il pedinamento e nemmeno gli dissero da dove essi lo avevano iniziato, limitandosi a fargli capire che l'esplosione era imminente.

Il collaborante ha aggiunto di non avere fatto entrare i cugini perché era vietato far entrare estranei negli uffici della banca e, se davvero l'esplosione era imminente, temeva che la violazione venisse scoperta; comunque, non insistettero per entrare: Stefano GANCI disse che suo padre e Salvatore CANCEMI li attendevano a casa di Vito PRIOLO, e così se ne andarono via subito.

In tutto la conversazione con i cugini durò pochi secondi, non più di un minuto; egli salì immediatamente con l'ascensore alla centrale allarmi, sita all'ultimo piano; appena arrivato, sentì una forte esplosione che fece scuotere il palazzo e vide subito una grossa nuvola di fumo levarsi dalle vicinanze.

Vi fu allora un susseguirsi di telefonate da altre portinerie per chiedere informazioni su quanto era accaduto; anche la moglie del GALLIANO chiamò, per avere notizie; uno dei suoi colleghi, che al momento si trovava nel garage intento a lavare un'auto, chiamò la centrale allarmi con la radio in dotazione, anch'egli preoccupato per l'esplosione che aveva sentito.

Il GALLIANO ha aggiunto di non ricordare bene se fece qualche telefonata; comunque, ha detto che quelli furono attimi concitati,



anche perché l'esplosione aveva fatto scattare l'allarme in un'agenzia della banca che si trovava nella zona.

Dopo una decina di minuti appresero, grazie al televisore che era installato nella centrale allarmi, che vi era stato un attentato con autobomba nel quale aveva perso la vita Paolo BORSELLINO.

Ha precisato che, dalla visita dei cugini al momento dell'esplosione era trascorso pochissimo tempo, appena sufficiente per raggiungere l'ultimo piano con l'ascensore.

L'indomani andò a fare visita a Domenico GANCI nella sua macelleria e questi allora gli riferì i particolari su quello che egli e il fratello Stefano avevano fatto il giorno precedente.

Gli disse che la sua ipotesi che Paolo BORSELLINO potesse recarsi in una zona di villeggiatura si era rivelata fondata; infatti, intorno alle nove del mattino lo avevano visto uscire dall'abitazione e subito con una telefonata vennero allertati coloro che attendevano in via D'Amelio.

Quando però si accorsero che l'auto del magistrato si era diretta verso viale Lazio – e perciò dedussero che non si stesse dirigendo in via D'Amelio – chiamarono ancora i complici, per dare loro il "contrordine"; comunque, Salvatore BIONDINO, seguendo le auto di Paolo BORSELLINO, verificò di persona che questi si fosse recato realmente a Carini.



Comunque, Domenico GANCI gli disse di essere stato impegnato tutto il giorno nell'appostamento, tanto che non aveva avuto nemmeno il tempo di recarsi a pranzare.

Lo stesso era appostato all'angolo con viale delle Alpi, mentre Stefano GANCI stava vicino alla chiesa; all'incrocio con via Sciuti invece era posizionato il FERRANTE.

Tutti costoro erano provvisti di telefono cellulare; a tale riguardo GALLIANO ha detto di ricordare che Domenico GANCI possedeva un telefono cellulare intestato alla ditta RUISI, mentre Stefano GANCI ne aveva uno proprio; anche Raffaele GANCI possedeva un telefono cellulare, che però era forse intestato alla ditta SBEGLIA; ha ricordato, infine, che Stefano GANCI cambiava spesso modello di telefonino, che comunque non prestava mai ad alcuno.

Ha riferito di non avere appreso chi, fra le persone sopra citate, avesse fatto la telefonata per avvertire che Paolo BORSELLINO era uscito da casa, né chi, poi avesse fatto la seconda telefonata, per annullare la precedente.

Comunque, per siffatte comunicazioni era stata prevista la medesima tecnica già adottata per la strage di Capaci: Domenico GANCI avrebbe dovuto chiamare un'utenza telefonica e avrebbe dovuto pronunciare una frase convenzionale prestabilita, il cui tenore però non gli venne riferito.



Ha proseguito GALLIANO dicendo che il GANCI non gli rivelò i nomi delle persone appostate in via D'Amelio. Però, Domenico GANCI gli spiegò che la distribuzione dei compiti fra tutti coloro che avevano partecipato all'esecuzione della strage era stata curata da Salvatore RIINA adottando lo stesso metodo già seguito, tempo addietro, per gli omicidi CASSARA' e MONTANA.

Il "gruppo di fuoco" per l'omicidio del Commissario MONTANA era composto da uomini dei "mandamenti" di Santa Maria di Gesù e di Brancaccio, ossia da persone di fiducia di Pietro AGLIERI e dei fratelli GRAVIANO; invece, anche in ossequio ad un criterio di distribuzione delle responsabilità tra le articolazioni interne del sodalizio per imprese criminali eclatanti e "prestigiose", per l'omicidio del commissario CASSARA' vennero incaricati uomini dei "mandamenti" della Noce, di San Lorenzo e di Porta Nuova.

Allo stesso modo, i "mandamenti" che non erano stati coinvolti direttamente nell'esecuzione della strage di Capaci vennero prescelti per l'esecuzione della strage di via D'Amelio: pertanto, al pattugliamento della zona circostante all'abitazione di Paolo BORSELLINO – situata nel territorio del "mandamento" della Noce - avevano partecipato persone inserite in quest'ultimo, affiancate da uomini provenienti dai mandamenti di Porta Nuova e di San Lorenzo, mentre quelli che erano appostati in via D'Amelio erano membri di



mandamenti “*dell’altro lato*”, intendendo fare riferimento con tale espressione ai “mandamenti” di Santa Maria di Gesù e di Brancaccio. La visita fatta a Domenico GANCI l’indomani della strage ebbe anche lo scopo di giustificare il proprio comportamento dei giorni precedenti quando, per non partecipare alla strage, aveva addotto a pretesto il fatto di essere impegnato nel lavoro la mattina di domenica, mentre invece si era fatto sostituire da un collega e aveva svolto il turno pomeridiano, senza però comunicarlo a Raffaele GANCI e mettersi a sua disposizione.

Perciò, egli volle essere sicuro che Raffaele GANCI non fosse venuto a sapere del cambiamento di turno lavorativo. Domenico GANCI lo tranquillizzò a tale riguardo, assicurandogli che la circostanza era nota unicamente a lui e al fratello Stefano e che non ne avrebbero fatto parola con il loro padre.

Nel periodo immediatamente successivo non parlò con Stefano GANCI della strage; soltanto in un’occasione ebbe modo di riflettere con lui sulle inevitabili ripercussioni negative su “Cosa Nostra” che le stragi di Capaci e di via D’Amelio avevano determinato.

Infine, il GALLIANO ha detto di avere posseduto un’autovettura Fiat “Uno” di colore rosso *bordeaux*, che però cedette alla sorella quando – in epoca precedente ai fatti per cui si procede – acquistò una Lancia “Dedra”; ha precisato di essere solito usare esclusivamente quest’ultima per i propri spostamenti, giacché la “Uno” doveva



rimanere a disposizione della sorella per accompagnare il padre gravemente ammalato nelle sue frequenti visite ospedaliere.

Sulla base di tali dichiarazioni, nel controesame della difesa, al GALLIANO è stato contestato l'intero contenuto del verbale di interrogatorio reso dal medesimo il 17.4.1997 al Pubblico Ministero, dal quale si evince che egli si era assunta la responsabilità di avere partecipato al pattugliamento mattutino.

Il collaborante ha risposto che quanto dichiarato allora non corrisponde alla verità. Ha spiegato che, quando era inserito in "Cosa Nostra", era stato sempre molto legato a Stefano GANCI, verso il quale aveva anche un atteggiamento quasi paternalistico e protettivo, essendo il più giovane dei figli di Raffaele GANCI ed essendo anche ammalato di epilessia.

Per questo, giacché Stefano GANCI era stato coinvolto nell'esecuzione della strage soltanto perché egli si era tirato indietro - nei termini riferiti poco sopra - appena intrapresa la collaborazione non ebbe il coraggio di incolparlo e sostituì interamente la propria persona a quella del GANCI, assegnandosi il ruolo che invece era stato svolto da questi; subito dopo, però, se ne pentì e dichiarò il reale andamento dei fatti.

Infine, su conforme richiesta delle parti, la Corte ha acquisito al fascicolo per il dibattimento i verbali di interrogatorio davanti al Pubblico Ministero resi dal GALLIANO il 17.4.1997 e il 7.5.1997.



Nell'interrogatorio del 17.4.1997 il GALLIANO ha inizialmente negato di essere a conoscenza di circostanze rilevanti in ordine alla strage di via D'Amelio, limitandosi a riferire che, circa cinque minuti dopo avere udito il boato dell'esplosione, alla portineria della sede di via Cordova dove egli si trovava in servizio si presentò Domenico GANCI, che gli disse di avere seguito fino in via D'Amelio l'auto di Paolo BORSELLINO, chiedendogli se avesse sentito o meno il boato.

Nel corso del medesimo interrogatorio, però, sollecitato dal Pubblico Ministero che, sulla base delle dichiarazioni di Salvatore CANCEMI, riteneva non veritiera tale versione dei fatti, il GALLIANO ha dichiarato di essere stato coinvolto in prima persona nel pattugliamento mattutino nella zona ove era l'abitazione del magistrato ucciso.

P.M. PALMA: (...) *io ho il dovere di dirle che lei motivi li può anche avere, se vuole poi un domani, quando deciderà di collaborare seriamente, ce li dirà e comunque qua noi abbiamo dei dati concreti. Dato concreto, uno di questo è che c'è una chiamata di CANCEMI che la vede fin... (...) tra le persone che vede, vede lei, la vede parlare con Raffaele GANCI, la vede giusto giusto dietro casa del Dottore BORSELLINO, posizionato in una macchina, la vede più volte...*

(...)

GALLIANO: *Quella mattina, quella mattina ero lì, ero lì incaricato da mio zio a pedinare il Dottor BORSELLINO, sono stato là sino circa le*



nove, nove e mezza. Poi abbiamo visto uscire il Dottore BORSELLINO ed io me ne sono andato. C'era Raffaele GANCI, CANCEMI e Mimmo GANCI posizionato vicino l'ACI, dopo di che io me ne sono andato e sono andato a prendere mia moglie. Poi il pomeriggio Mimmo GANCI mi comunicò che la...

Ha poi riferito il GALLIANO che Raffaele GANCI, circa una settimana prima della domenica 19 luglio, gli disse di tenersi libero da impegni per quel giorno; per tale motivo chiese poi ed ottenne la variazione del turno di lavoro per il giorno della strage.

Si recò a bordo della propria auto – la Lancia “Dedra” la mattina di domenica intorno alle 7.30-8.00 davanti alla chiesa del Cottolengo, dove trovò Domenico GANCI. Questi gli disse di rimanere appostato davanti alla chiesa, mentre egli sarebbe rimasto davanti alla sede dell'ACI; entrambi dovevano sorvegliare l'ingresso dell'abitazione di Paolo BORSELLINO.

Ha aggiunto che Domenico GANCI gli diede un telefono cellulare; ha detto di non ricordare se, con quel telefono, poi fece una telefonata sul posto di lavoro, ma non lo ha escluso.

Domenico GANCI gli diede anche il numero del proprio cellulare, che avrebbe dovuto chiamare se avesse visto uscire Paolo BORSELLINO; ha aggiunto di avere chiamato il numero del GANCI quando vide uscire il magistrato e che poi Domenico GANCI fece un'altra



telefonata, quando compresero che questi non si stava recando in via D'Amelio, perché si era diretto verso l'autostrada; a quel punto Raffaele GANCI gli disse che poteva andarsene.

P.M. PALMA: *Allora, io invece le devo dire che forse le cose sono avvenute in maniera diversa, perché abbiamo una telefonata dal cellulare di Mimmo GANCI, ma precede la telefonata che lei fa sempre a quel numero.*

GALLIANO: *Sì, perché lui la vede pure, però io cioè... ci siamo... poi ci siamo incontrati e mi disse che lui l'aveva annullata pure.*

P.M. PALMA: *Perché vede, se lei mi parla di contrordine di Mimmo GANCI, non ha più senso il contrordine se la fa prima di lei la telefonata.*

Al termine dell'interrogatorio, dopo avere compiuto la verbalizzazione riassuntiva, il GALLIANO ha manifestato l'intenzione di ritrattare le dichiarazioni appena rese.

GALLIANO: *Sì, io sapevo che... avevo saputo che quella domenica doveva... si doveva fare un appostamento per il Dottor BORSELLINO, mi era stato chiesto di rendermi libero, ma io dissi che non era possibile. (...) Per paura che loro mi potessero, diciamo, venire a controllare alla banca e quindi di sollecitarmi di andarci, cioè fare*



qualche cosa che potesse andare fuori dalla norma, io mi cambiai il turno e quella mattina uscii con la mia fidanzata, cioè non... per non rendermi visibile o reperibile quella mattina, il pomeriggio, come ho già detto, venne realmente Mimmo GANCI a trovarmi in banca e dirmi: 'hai sentito il botto?'. Mimmo GANCI era con Stefano GANCI... poi dopo... cioè io li feci andare subito, li feci andare via preoccupato... (...) Dopo qualche giorno Mimmo GANCI mi raccontò quello che era successo...

Ha poi aggiunto il collaborante che le telefonate sul luogo di lavoro e a casa della fidanzata le aveva fatte, con tutta probabilità, Stefano GANCI, che era l'unica persona che era in possesso di quei numeri telefonici.

Nell'interrogatorio del 7.5.1997 il GALLIANO ha sviluppato l'ultima versione dei fatti, in sostanziale coerenza con quanto affermato in dibattimento.

In particolare, ha negato di essere stato presente nelle circostanze di tempo e di luogo in cui Salvatore CANCEMI ha detto di averlo notato. Inoltre, ha detto che nel pomeriggio la visita dei GANCI avvenne prima della strage, tanto che costoro gli dissero "Ascoltati il botto!".

Conviene riportare in questa sede le dichiarazioni dei testi escussi a riscontro delle dichiarazioni di Antonino GALLIANO, per la stretta



attinenza che le stesse presentano con le circostanze che questi ha riferito.

Nell'udienza del 2.7.1998 è stato escusso il teste Francesco GANDOLFO.

Ha dichiarato il teste di essere stato alle dipendenze della "Sicilcassa", in qualità di capufficio addetto al coordinamento del personale ausiliario e di vigilanza. In particolare, le sue mansioni comportavano la predisposizione dei turni settimanali di lavoro degli addetti alla vigilanza nelle portinerie; fra costoro, all'epoca dei fatti per cui si procede, vi era anche Antonino GALLIANO.

Il servizio di vigilanza era operativo per tutto l'arco delle ventiquattro ore e suddiviso in tre turni: dalle ore 6.00 alle 13.30 il primo, dalle 13.30 alle 21.00 il secondo, il terzo dalle 21.00 alle 6.00 del mattino seguente.

La portineria di via Cordova era gestita con tre unità di personale, delle quali una allocata nella portineria, una alla centrale allarmi sita all'ultimo piano, il terzo faceva la ronda nell'edificio. Il turno veniva da lui predisposto e reso noto ai dipendenti nella giornata di venerdì e valeva per la settimana seguente, da lunedì fino alla domenica.

Ha precisato che i turni di lavoro, una volta predisposti, potevano venire mutati tramite accordi diretti fra gli interessati, bastando che fosse garantita la continuità e regolarità del servizio; in effetti, talvolta accadeva che i dipendenti si scambiassero il turno di lavoro



già fissato. Inoltre, nei giorni festivi, il divieto di allontanarsi dal posto di lavoro era particolarmente rigido, giacché – dato il numero ridotto di personale in servizio – non sarebbe stato possibile sostituire l'assente senza che la continuità del servizio di vigilanza ne risentisse. Al teste è stato esibito il prospetto dei turni di lavoro predisposti per il servizio di vigilanza dal 13 al 19 luglio 1992¹⁴². Dallo stesso, secondo il teste, si evince che in un primo momento al GALLIANO era stato fissato per domenica 19 luglio il turno mattutino nella sede di via Cordova, dalle 6.00 alle 13.30; però, lo stesso fu cambiato successivamente, perché risulta che il GALLIANO aveva scambiato il suo turno con quello di un collega, rimanendo in servizio dalle 13.30 alle 21.00 di domenica 19 luglio.

Il teste ha riferito che i dipendenti solevano informarlo preventivamente di avere concordato fra loro una variazione dei turni già fissati, però ha detto di non potere affermare con sicurezza in quale momento gli venne comunicata la variazione di cui si discute, precisando che egli avrebbe annotato tale cambiamento sul prospetto anche se ne fosse stato informato solo a cose fatte, ossia il lunedì 20 luglio.

Nell'udienza del 2.7.1998 è stato escusso anche il teste Pietro Albino CASTELLANA.

¹⁴² Trattasi del documento n. 39, vol. 5, facente parte del fascicolo per il dibattimento.



Ha detto di avere lavorato alla "Sicilcassa", nel 1992 con mansioni di guardia notturna e diurna nella sede di via Cordova, e perciò di avere conosciuto Antonino GALLIANO, che era adibito alle medesime mansioni.

I turni di lavoro erano stabiliti erano specifici, prevedendo l'espressa assegnazione di ciascuno alla portineria o alla centrale allarmi; ciononostante, tali previsioni nei giorni festivi non venivano rispettate, essendo soliti permanere tutti nella centrale allarmi sita all'ultimo piano e servirsi delle telecamere posizionate all'ingresso per controllare la zona antistante a questo e vedere se vi fosse qualcuno che chiedeva di entrare.

Il giorno della strage di via D'Amelio, al momento dell'esplosione, egli si trovava nella centrale allarmi ed era intento a guardare la televisione insieme ad Antonino GALLIANO; ha poi precisato di non ricordare dove stesse il GALLIANO prima che si udisse l'esplosione, ma si è detto certo che, in quel momento, egli si trovava nella centrale allarmi.

Dalla loro postazione si poteva controllare un sistema di allarme collegato a tutte le agenzie cittadine della banca: perciò, ha ricordato che dopo l'esplosione la succursale vicina alla via D'Amelio segnalò un allarme; pur ritenendo che si trattasse di un falso allarme, non mancarono di chiamare il direttore; dopo vi furono anche varie chiamate da parte di colleghi, dai quali appresero che vi era stata una



strage in via D'Amelio: allora, riacceso il televisore, ebbero conferma di tale notizia.

Infine, il teste ha precisato che, prima dell'esplosione, non aveva notato che qualcuno avesse suonato all'ingresso o avesse chiesto di entrare; a tale riguardo, ha ricordato che circa mezz'ora prima dell'esplosione era venuta una pattuglia della Polizia, perché vi era stato un falso allarme in un'agenzia: non ha ricordato però dove si è recato poi, dal momento in cui gli agenti si allontanarono fino al momento in cui si è udita l'esplosione, dicendosi certo unicamente del fatto di non essere rimasto continuamente ad osservare i *monitors* della centrale allarmi, ma di essersi spostato, forse per andare al bagno.

Nella medesima udienza è stato escusso il teste Antonino RICUPERO. Ha riferito di avere lavorato alla "Sicilcassa" fin dal 1988 come guardia diurna e notturna, prestando servizio abitualmente presso la portineria della succursale di via dei Cartari. Aveva conosciuto il collega di lavoro Antonino GALLIANO, con il quale poi aveva stretto un rapporto di amicizia che aveva coinvolto anche le rispettive famiglie; assieme al GALLIANO qualche volta si recava la domenica mattina presto, dalle 6.30-7.00 in avanti, a fare *jogging* al parco della Favorita o a correre in bicicletta.

Il teste ha detto di non ricordare se si recò a correre con il GALLIANO anche la mattina di domenica 19 luglio 1992. Ha detto di rammentare



unicamente che, dopo che già la televisione aveva diffuso la notizia della strage di via D'Amelio, ricevette una telefonata dal GALLIANO, che ancora si trovava sul posto di lavoro in via Cordova, che gli disse di avere udito da vicino il boato e di avere visto levarsi una grande colonna di fumo.

Nella stessa udienza ha depresso Rosalba SAPIENZA, moglie di Antonino GALLIANO, che ha detto di avere conosciuto nel 1991 e sposato nel settembre del 1992.

Ha riferito che il marito, che all'epoca faceva l'usciera alla "Sicilcassa", spesso lavorava nei giorni festivi; inoltre, ha detto che Antonino GALLIANO possedeva un'autovettura Fiat "Uno" di colore rosso *bordeaux*, che però cedette alla sorella quando acquistò una Lancia "Dedra".

Ha detto di ricordare che la mattina di domenica 19 luglio Antonino GALLIANO venne a casa sua di mattina perché nel pomeriggio avrebbe dovuto lavorare, mentre lei sarebbe andata con la propria famiglia in campagna da parenti; ha aggiunto che il futuro marito giunse a casa sua intorno alle 10.00 e di non ricordare se anche quel giorno, come accadeva spesso la domenica, egli era stato a correre alla Favorita o a giocare a calcio con i colleghi di lavoro.

Dopo uscirono insieme e andarono a Mondello a fare una passeggiata, fino all'ora di pranzo, quando si divisero e il GALLIANO si recò al lavoro.



Ancora, la teste ha detto di non ricordare se la mattina di quel giorno ricevette telefonate da parte di qualcuno che cercava Antonino GALLIANO a casa sua; ha escluso però che i cugini del GALLIANO fossero venuti a casa sua a cercarlo.

Si era trattenuta con i propri genitori in campagna fino alle 20.00, quando aveva fatto rientro a casa; solo allora aveva appreso dalla televisione che era avvenuta la strage in via D'Amelio: chiamò il GALLIANO in banca, sapendo che egli quel giorno prestava servizio in via Cordova e dunque nelle vicinanze del luogo ove era avvenuta la strage, e questi le disse di avere sentito da vicino il boato e di avere visto il fumo.

Infine, ha detto che Antonino GALLIANO era molto vicino dal punto di vista affettivo al cugino Stefano GANCI, perché era il più piccolo dei fratelli e aveva perso la madre quando era ancora molto giovane, era malato di epilessia e inoltre non aveva un buon rapporto con il padre. Nella stessa udienza sono state escuse anche Antonina e Rita GALLIANO, entrambe sorelle di Antonio GALLIANO¹⁴³.

La prima ha riferito che il fratello possedeva una Fiat "Uno"; però, quando acquistò una Lancia "Dedra" le cedette la "Uno", che le serviva di frequente per accompagnare all'ospedale il padre, gravemente ammalato e bisognoso di continue cure.

¹⁴³ Entrambe le testi, espressamente avvertite non hanno inteso avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre ai sensi dell'art. 199 C.P.P.



Ha poi riferito che la domenica 19 luglio 1992 si recò con tutta la sua famiglia a Buonfornello nel villino di proprietà di suo fratello Aristide, dove trascorsero l'intera giornata. Quando poi rientrarono a casa appresero dalla televisione la notizia della strage di via D'Amelio.

Ha altresì detto che suo fratello Antonio aveva l'abitudine di andare a correre la mattina della domenica al parco della Favorita e per questo soleva alzarsi molto presto, intorno alle 6.00; ha precisato però di non ricordare se anche quella mattina egli si recò a correre; ha aggiunto di non ricordare nemmeno se, la mattina di quel giorno, qualcuno telefonò per cercare suo fratello.

Rita GALLIANO ha riferito che nel 1992 suo padre era già ammalato di una grave forma di tumore, che richiese un trattamento chemioterapico in regime di "day hospital" e per questo veniva spesso accompagnato all'ospedale dalla sorella Antonina.

La teste non ha saputo riferire circostanze utili, con riferimento al giorno in cui è avvenuta la strage di via D'Amelio, che ha ricordato soltanto essere avvenuta in una domenica di luglio.

Paragrafo quarto: le dichiarazioni di Calogero GANCI e le deposizioni di riscontro

Nell'udienza del 30.9.1998 è stato escusso Calogero GANCI.



Ha riferito di non essere stato messo al corrente di come si era svolta la fase esecutiva della strage di via D'Amelio prima del 1995-1996, quando suo padre Raffaele GANCI gli fece qualche confidenza a tale proposito.

Nel corso dell'udienza di un processo che si tenne il giorno 28.5.1996, si trovò assieme al padre in una gabbia dell'aula bunker di Palermo: fu in tale occasione che questi gli disse che era una fortuna che Salvatore CANCEMI – che già aveva incominciato a collaborare con la giustizia – non stava facendo alcuna rivelazione a proposito della strage di via D'Amelio: allora, egli chiese al fratello Domenico, che era pure lui presente, se egli avesse partecipato all'esecuzione della strage. Il fratello non gli rispose affermativamente, ma neanche negò di avere partecipato; da questo comprese che vi aveva preso parte, anche se non aveva potuto sapere quale ruolo vi avesse svolto.

All'epoca in cui avvenne la strage di via D'Amelio Calogero GANCI gestiva un esercizio commerciale di "cash and carry" in via La Malfa, dove talvolta venivano "uomini d'onore" a portare informazioni per suo padre. In quella stessa occasione suo padre gli disse anche che, qualche giorno prima della strage di via D'Amelio, proprio in quel luogo era venuto Salvatore BIONDINO per consultarlo e sapere se a suo giudizio l'organizzazione che avevano messo in piedi poteva andare bene.



Il padre gli disse anche di avere risposto al BIONDINO che, se lo riteneva opportuno, lui e la "famiglia" erano a disposizione.

Calogero GANCI ha precisato di non avere mai avuto motivo alcuno per dubitare della veridicità delle confidenze che suo padre talvolta gli faceva; comunque, ha detto di non ricordare altri discorsi fatti con suo padre in merito alla strage di via D'Amelio.

Ha riferito ancora di alcune circostanze che possono avere una qualche relazione con i fatti per cui si procede.

Subito dopo la strage di Capaci suo padre gli diede un *dépliant* dicendogli che occorreva acquistare alcune attrezzature per l'apertura di cancelli automatici e chiedendo la sua collaborazione. Egli ne parlò allora con un suo socio d'affari, al quale chiese l'indicazione di qualche fornitore di tali apparecchiature. Questi gli rispose di essere in grado di reperire quanto richiestogli, ma che occorreva attendere un po' di tempo. Suo padre, però, saputo ciò gli disse di lasciar perdere, perché si sarebbe rivolto a Salvatore SBEGLIA.

Ha aggiunto di avere appreso che di tale acquisto erano informati anche Salvatore BIONDINO e Giovanni BRUSCA, che fu il primo ad avere tra le mani il *dépliant*.

Ha ricordato che questo aveva la copertina azzurra e ritraeva vari telecomandi, fra i quali era segnata un'apparecchiatura composta da due congegni di uguali dimensioni, l'uno ricevente di colore nero e



l'altro trasmittente di colore chiaro, posti in due imballaggi di polistirolo bianco.

Nel periodo della strage di via D'Amelio egli usava due telefoni cellulari, entrambi intestati alla GAMMA S.r.l.; suo fratello Domenico aveva anch'egli un cellulare, che però era intestato a Giovambattista RUISI, successivamente deceduto, titolare di un'impresa per il commercio di elettrodomestici. Ha precisato che soltanto nel corso del processo per la strage di Capaci egli apprese che il cellulare del fratello era intestato a tale persona.

Anche suo fratello Stefano possedeva un proprio telefono cellulare, che qualche volta prestava al padre o al cugino Antonio GALLIANO, per fare qualche singola telefonata.

Infine, nell'udienza del 16.10.1998 Calogero GANCI ha detto non avere mai parlato della strage di via D'Amelio con il fratello Stefano e perciò di non sapere se egli ebbe o meno un ruolo in tale impresa criminale.

Nell'udienza del 15.7.1998 è stato escusso il teste Mariano UTRO.

Ha riferito di essere attualmente disoccupato, ma che in precedenza aveva lavorato in un negozio di elettrodomestici, che gestiva in società con Giovambattista RUISI, morto nel 1991; subentrò al RUISI come socio accomandatario nel 1992.



La situazione finanziaria della società però era disastrosa: prima ottenne un concordato preventivo dal Tribunale di Palermo, ma poi non riuscì a evitare il fallimento della società, dichiarato nel 1996.

Ha riferito il teste di avere conosciuto Domenico GANCI fin da ragazzo e anche il padre Raffaele GANCI e i fratelli Stefano e Calogero. Domenico GANCI era amico del suo socio RUISI.

Ha proseguito riferendo di avere acquistato nel 1992 un telefono cellulare, con l'utenza n. 0336-890387, attivata nell'aprile di quell'anno.

Dopo una contestazione del Pubblico Ministero il teste ha riferito che fu proprio Domenico GANCI a spingerlo ad acquistare il telefono cellulare, che poi prese con sé, restituendoglielo soltanto dopo molti mesi, all'inizio del 1993, anche se toccava a lui pagare le bollette; in contraccambio il GANCI non gli faceva pagare la carne che egli acquistava nella sua macelleria.



CAPITOLO SESTO

RICOSTRUZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DELLA STRAGE

Paragrafo primo: l'esecuzione della strage

Dopo avere sintetizzato i temi di indagine e i risultati conseguiti dal lavoro investigativo, occorre ora ricostruire – per quanto possibile – lo svolgersi della fase esecutiva della strage, anche sulla base delle dichiarazioni dei “collaboratori” di giustizia che vi presero parte e che appaiono dotate dei necessari riscontri estrinseci.

Va premesso, però, che la Corte è pienamente consapevole che la ricostruzione dei fatti che intende offrire e che qui di seguito si potrà leggere è gravemente lacunosa, rimanendo tuttora non identificata una larga parte degli attentatori e dovendosi ancora sciogliere innumerevoli e importanti interrogativi riguardo alle modalità operative seguite dai medesimi.

Non è agevole individuare le cause di tale stato di cose. Certamente, una grave responsabilità, a giudizio della Corte, va addebitata a quegli imputati coinvolti nella fase esecutiva che, pur avendo deliberato di collaborare con l'Autorità Giudiziaria, hanno mantenuto un



atteggiamento gravemente reticente in ordine a molti aspetti della propria – e altrui – partecipazione alla strage.

Si intende qui fare riferimento agli imputati CANCEMI Salvatore e FERRANTE Giovambattista, ai quali la Corte, infatti, ha negato la diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. 152/1991.

Peraltro, la ricerca della verità sulla strage di via D'Amelio è stata sicuramente ostacolata anche da altri fattori, non ultima la vicenda rappresentata dalla tormentata "collaborazione" di Vincenzo SCARANTINO, la quale sicuramente ha provocato un notevole dispendio di risorse investigative ed ha a lungo impegnato gli inquirenti nel gravoso sforzo di discernere le poche verità dalle molte menzogne che hanno infarcito le sue dichiarazioni.

Come chiarito poco sopra, la ricostruzione che si offre in questa sede non tiene in conto alcuno le dichiarazioni di Vincenzo SCARANTINO e prescinde totalmente dall'eventualità che sia stata compiuta un'intercettazione abusiva sull'utenza della famiglia FIORE.

Per quel che riguarda il furto dell'autovettura utilizzata come "autobomba" occorre rifarsi ai risultati delle indagini sopra esposti, nonché alle dichiarazioni di Salvatore CANDURA.

Le indagini esperite sulla provenienza della targa apposta sulla "126" esplosa in via D'Amelio, oltre che sulla denuncia di furto sporta da Giuseppe OROFINO, hanno permesso di individuare nell'officina di quest'ultimo il luogo ove venne preparata la "autobomba".



Lo rivela una serie convergente di gravi indizi, consistenti nei dati obiettivi risultanti dalla denuncia dello stesso OROFINO, in quelli rilevati nel sopralluogo della Polizia Scientifica con assunzione di rilievi fotografici nell'officina, che ha smentito in modo inequivocabile la versione fornita dall'OROFINO e dagli AGLIUZZA a riguardo del motivo per il quale era stata trattenuta nell'officina la "126" di proprietà di Maria SFERRAZZA, dalla quale vennero asportate le targhe.

Inoltre, l'officina in questione bene si prestava allo scopo avuto di mira dagli attentatori, di potere allestire con calma l'autovettura con l'esplosivo e il meccanismo ricevente ed apportare alla stessa le riparazioni utili per renderne affidabile e sicura la marcia fin sul luogo prescelto per l'attentato.

Ancora, le circostanze di tempo nelle quali è avvenuta la sostituzione delle targhe e quelle in cui è stata sporta la relativa denuncia di furto erano tali da scongiurare il rischio che la "126" circolando nel giorno di domenica 19 luglio potesse venire notata come auto rubata.

Si ignora, purtroppo, chi abbia allestito la "autobomba" e l'abbia poi portata in via D'Amelio, come anche non è nota la provenienza dell'esplosivo utilizzato.

La scelta del luogo e del momento in cui colpire Paolo BORSELLINO è stata suggerita dall'osservazione delle sue abitudini, piuttosto regolari e costanti; l'abitudine delle visite alla madre in via D'Amelio la domenica mattina spiega perché gli attentatori, ritenendo che il



magistrato si recasse in via D'Amelio nella mattinata di domenica 19 luglio, abbiano organizzato tutto per colpirlo in quel luogo e in quell'arco di tempo.

Siffatta ricostruzione è confermata dal fatto che gli attentatori hanno predisposto il pattugliamento della zona circostante all'abitazione del magistrato, proprio per scongiurare il rischio che quel giorno, anziché recarsi dalla madre come soleva fare, egli compisse spostamenti diversi da quelli abituali.

E' proprio quel che è poi accaduto: Paolo BORSELLINO la mattina di domenica si recò a Villagrazia, e andò dalla madre soltanto di pomeriggio; però, l'eventualità che la vittima predestinata non si recasse in via D'Amelio nel momento preventivato, era stata in qualche misura prevista dagli attentatori, come rivelano le dichiarazioni di Antonino GALLIANO.

Altrimenti, non si spiegherebbe la ragione per la quale l'organizzazione abbia comportato un notevole dispiegamento di forze nel pattugliamento della zona intorno a via Cilea, occorrendo – come lo stesso Pubblico Ministero riconosce – impiegare il numero di uomini strettamente necessario al conseguimento dell'obbiettivo, giacché per reati di tale gravità e delicatezza è quanto mai opportuno coinvolgere il minor numero di soggetti possibile, per intuibili ragioni di riservatezza.



Le dichiarazioni dei “collaboratori” inducono a ritenere che il giorno di domenica fosse stato scelto da chi ha organizzato l’attentato già diversi giorni prima del 19 luglio. Giovambattista FERRANTE venne informato da Salvatore BIONDINO, il giovedì 16 luglio o il venerdì 17, che nel giorno di domenica 19 avrebbe avuto da lavorare per l’attentato cui era servita la prova del telecomando; Antonino GALLIANO ha rivelato di essere stato invitato da Raffaele GANCI a tenersi libero per il giorno di domenica con diversi giorni di anticipo.

Tali elementi rafforzano la tesi che gli attentatori abbiano scelto il giorno e la fascia oraria in cui compiere l’attentato sulla base dell’osservazione visiva delle abitudini del magistrato, la quale aveva loro fatto ritenere *molto probabile* una visita alla madre nella mattinata di domenica 19 luglio, non potendone avere però la *certezza*: di qui l’esigenza di predisporre un meticoloso servizio di pattugliamento nell’area circostante alla via Cilea, allo scopo di controllare gli spostamenti della vittima designata e di avvertire con un certo anticipo chi si trovava in via D’Amelio pronto ad attivare l’esplosione, altrimenti mancante di un’informazione precisa circa l’ora di arrivo di Paolo BORSELLINO e della sua scorta.

I partecipanti alle operazioni nel giorno della strage vennero necessariamente suddivisi in almeno due gruppi: il primo avrebbe dovuto curare il pattugliamento nella zona ove era l’abitazione di



Paolo BORSELLINO, il secondo avrebbe atteso il suo arrivo in via D'Amelio.

Mentre è nota – attraverso le dichiarazioni di Salvatore CANCEMI, Giovambattista FERRANTE, Antonino GALLIANO e Calogero GANCI – l'identità di tutti o quasi i componenti del primo gruppo, ben poco si sa di chi facesse parte del secondo.

I soggetti impegnati nel pattugliamento erano stati scelti fra "uomini d'onore" dei "mandamenti" della Noce – nel cui territorio ricadeva la via Cilea -, di Porta Nuova e di San Lorenzo.

Come è stato già detto, la funzione del primo gruppo di uomini era quella di osservare gli spostamenti della vittima e di segnalarli ai membri del secondo, perché stessero pronti ad entrare in azione quando il magistrato era in procinto di raggiungere la via D'Amelio.

Dunque era strettamente necessario che fosse istituita una efficace e rapida comunicazione fra i due gruppi: allo scopo, conformemente a logica, i mezzi più idonei dovettero rivelarsi i telefoni cellulari, come anche ha riferito lo stesso FERRANTE.

Peraltro, essendo la funzione di ciascuno dei membri del primo gruppo quella di osservare una determinata zona, per potere assicurare la rapidità della comunicazione al secondo gruppo era necessario che ciascuno dei membri del primo potesse contare su autonome possibilità di comunicazione: cioè, è verosimile che ciascuno dei pattugliatori avesse in dotazione un telefono cellulare.

Per contro, nel secondo gruppo vi era la necessità di fare convergere tutte le informazioni su di un unico terminale, che sarebbe stato



chiamato dai pattugliatori che avessero osservato spostamenti del magistrato ritenuti significativi; pertanto, al secondo gruppo a scopo operativo non occorre che *un unico* telefono cellulare.

Perché la rapidità, l'efficacia e la sicurezza delle comunicazioni fra i due gruppi fossero meglio garantite, appare corrispondente a logica che tutti i partecipanti fossero stati istruiti a limitare le comunicazioni all'essenziale e forse a poche battute dal significato convenzionale.

La funzione del gruppo che attendeva in via D'Amelio era quella di attivare l'esplosione nel momento ritenuto utile a colpire il magistrato e la sua scorta. Ciò comportava la necessità di avere una buona visuale della zona antistante l'ingresso dello stabile sito al civico 19 di via D'Amelio. Dalle condizioni in cui venne effettuata la prova del telecomando – che, secondo quel che ha riferito FERRANTE, dovevano essere "estreme" – si può ricavare che il telecomando si trovava a non più di duecento metri dal luogo in cui si trovava l'apparato radio ricevente.

Per le necessità operative conseguenti alla sua funzione, il gruppo presente in via D'Amelio doveva essere composto da almeno due persone: l'addetto alle comunicazioni, che avrebbe risposto alle chiamate ricevute dal telefono cellulare, e colui che aveva il compito di attivare l'esplosione azionando il telecomando.

Poiché però non sono note le condizioni e le modalità operative di tale gruppo, si deve ritenere che esso potesse essere anche più



numeroso: infatti, due persone sarebbero bastate se gli attentatori si fossero appostati in un appartamento situato nella stessa via D'Amelio o nelle immediate vicinanze, ma ne sarebbe servita almeno una terza – come autista, per una fuga immediata – e forse anche una quarta – armata, per copertura - se l'attivazione doveva avere luogo da un'autovettura.

Come è intuibile, per la ricostruzione della dinamica dei fatti assume importanza decisiva l'analisi del traffico telefonico – desunto dai tabulati forniti dagli enti gestori - che ha interessato le utenze cellulari in uso a coloro che hanno preso parte alle operazioni¹⁴⁴.

Conviene prendere le mosse dalle dichiarazioni di Giovambattista FERRANTE, che afferma di avere notato poco prima delle ore 17.00 le auto del magistrato transitare lungo la via Belgio e di avere a quel punto chiamato l'utenza che Salvatore BIONDINO gli aveva annotato sul biglietto; è del tutto verosimile che con tale chiamata sia stato direttamente allertato il "gruppo di fuoco" che attendeva in via D'Amelio, tenendo conto anche del fatto che le auto impiegarono pochi minuti a coprire la distanza fra quel punto e la via D'Amelio. Alla prima chiamata, secondo il FERRANTE, ne sarebbe seguita un'altra alla medesima utenza cellulare, fatta però da un telefono pubblico.

Tali dichiarazioni trovano solo parziale riscontro nei dati emergenti dai tabulati: infatti da questi risulta che il telefono del FERRANTE (utenza

¹⁴⁴ In ordine ai criteri seguiti nell'analisi e nell'elaborazione dei dati emergenti dai tabulati ha deposto il teste Isp. Diego DI GREGORIO nell'udienza del 30.6.1999.



n. 0337-967725) alle ore 16.52 del 19.7.1992 aveva chiamato l'utenza n. 0337-899976 intestata all'imputato Cristofaro CANNELLA e che la comunicazione era durata sette secondi, ossia un tempo compatibile con il tenore della conversazione riferito dal collaboratore; però, dall'esame del tabulato relativo alle comunicazioni ricevute dall'utenza del CANNELLA in quel giorno non risultano ulteriori comunicazioni in entrata.

Tale constatazione, innanzitutto, getta un'ombra di grave sospetto sulla lealtà della collaborazione offerta dal FERRANTE; su tale aspetto, però, ci si soffermerà più avanti¹⁴⁵; ora piuttosto importa rilevare che il terminale dell'informazione che il FERRANTE utilizza per la comunicazione decisiva, che segnala l'imminente arrivo del magistrato nel luogo prescelto per l'attentato, è quello di Cristofaro CANNELLA; più avanti si esporranno le ragioni che inducono a ritenere anche che il telefono cellulare in questione, in quel frangente, fosse proprio nelle mani del suo intestatario¹⁴⁶.

Va ora notato che il cellulare intestato a Cristofaro CANNELLA era stato chiamato da quello in uso al FERRANTE anche altre volte il giorno 19 luglio 1992, e precisamente: alle ore 00.07 (durata della conversazione 7 secondi), alle ore 00.08 (senza indicazione di durata), alle ore 00.23 (durata 8 secondi), alle ore 07.36 (durata 7 secondi); successivamente, alle ore 09.37, il cellulare del CANNELLA

¹⁴⁵ Cfr. in questo Capitolo, § 2.

¹⁴⁶ Cfr. in questo Capitolo, § 2.



era stato chiamato dall'utenza n. 0336-890387, intestata a G. RUISI e in uso a Domenico GANCI¹⁴⁷; alle ore 09.46 venne chiamato nuovamente dal cellulare intestato al FERRANTE, alle ore 09.49 venne chiamato dall'utenza n. 0336-891288 intestata a Stefano GANCI, infine alle ore 15.38 venne chiamato ancora dal cellulare in uso a Domenico GANCI.

Il rilievo di tali comunicazioni per la ricostruzione dei fatti e la verifica della narrazione fatta dai "collaboratori" è indiscutibile, alla luce dell'evidente relazione esistente fra le medesime e la dinamica esecutiva della strage.

Le chiamate fatte dal cellulare del FERRANTE a quello del CANNELLA – ad eccezione di quella delle 16.52 – sono state dapprima negate dal collaborante, poi motivate dalla necessità di provare la riuscita della comunicazione.

In effetti, riesce difficile assegnare un preciso significato alle tre chiamate effettuate pochi minuti dopo la mezzanotte, dunque in un momento di stasi operativa, anche se la loro esistenza appare ugualmente significativa sotto altro aspetto¹⁴⁸.

Viceversa, la chiamata effettuata alle 07.36 ha sicuramente un significato operativo, giacché – sulla base delle dichiarazioni dello stesso FERRANTE – l'orario coincideva con quello in cui i componenti della squadra di pattugliamento si ritrovarono in piazza Strauss, e dunque è verosimile che la telefonata sia servita a segnalare l'inizio delle

¹⁴⁷ Su tale argomento, vedi retro, Parte seconda, Capitolo quinto, § 4.

¹⁴⁸ Cfr. in questo Capitolo, § 2.



operazioni di pattugliamento nella zona di via Cilea al gruppo che attendeva in via D'Amelio.

Più complesso è il ragionamento necessario per dare una spiegazione alle chiamate ricevute dal cellulare del CANNELLA alle 9.37 da Domenico GANCI, alle 9.46 dal FERRANTE e alle 9.49 da Stefano GANCI¹⁴⁹.

Dall'esame della teste Agnese PIRAINO – moglie del magistrato scomparso – si desume che Paolo BORSELLINO uscì da casa insieme alla figlia intorno alle 9.30 per raggiungere la famiglia che si trovava a Villagrazia, dove secondo la moglie arrivò intorno alle 10.00. In proposito, tale indicazione temporale pare preferibile a quella – più vaga – fornita dall'agente LOTA', che ha riferito di ricordare che Paolo BORSELLINO uscì da casa intorno alle 8.00 per recarsi a Villagrazia.

Dunque, tenendo conto che Domenico GANCI era appostato vicino all'ingresso dell'abitazione di Paolo BORSELLINO e che dunque egli sicuramente per primo ne avrebbe notato l'uscita, è conforme a logica ritenere che la chiamata delle 9.37 sia servita a mettere in allerta il gruppo che si trovava in via D'Amelio, proprio perché Paolo BORSELLINO era uscito di casa.

Le successive chiamate fatte, pochi minuti dopo, dai cellulari di FERRANTE e di Stefano GANCI, rispondevano, invece, proprio alla

¹⁴⁹ L'indicazione contenuta nel testo e che attribuisce a Stefano GANCI l'uso di tale cellulare costituisce una prima approssimazione, utile in questa sede alla descrizione della dinamica operativa; il problema dell'attribuzione di siffatta condotta a Stefano GANCI o ad altri verrà affrontato più avanti, in questo Capitolo, § 2.



finalità per cui essi erano stati appostati in quei luoghi e cioè accertare se il magistrato seguiva percorsi diversi da quelli che avrebbero dovuto portarlo in via D'Amelio, per segnalarlo a coloro che si trovavano in quella via e far venire così meno lo stato di all'erta, che era pericoloso mantenere a lungo vanamente.

A differenza però della telefonata di Domenico GANCI, che doveva essere immediata, per allertare subito i complici in via D'Amelio, quelle di FERRANTE e di Stefano GANCI furono successive di alcuni minuti al momento in cui essi videro l'auto del magistrato passare dalle vie dagli stessi rispettivamente controllate, perché essi volevano accertarsi che l'auto non tornasse indietro, dopo aver fatto qualche deviazione per cause impreviste, prima di dire ai complici di via D'Amelio che lo stato di all'erta doveva venire meno.

La seconda parte della mattinata vede il solo FERRANTE impegnato nel pattugliamento di una zona parzialmente diversa, mentre altri si recarono nell'abitazione di Vito PRIOLO; il cellulare del CANNELLA non ricevette altre chiamate fino alle ore 15.38, ora alla quale ne venne effettuata una da parte del cellulare in uso a Domenico GANCI.

La circostanza potrebbe risultare utile a ricostruire il ruolo rivestito da quest'ultimo dopo essersi allontanato dalla villa di Vito PRIOLO, ove – secondo le dichiarazioni di Salvatore CANCEMI – egli si era recato insieme al fratello Stefano dopo che il pattugliamento era stato sospeso; sul punto, va ricordato che Antonino GALLIANO ha riferito



che Domenico GANCI gli confidò di essere stato impegnato in tutto l'arco della giornata, non avendo nemmeno il tempo di andare a pranzo e di mangiare qualcosa.

Allora, appare ragionevole ritenere che Domenico GANCI era stato incaricato di continuare il pattugliamento, ovvero di controllare se davvero Paolo BORSELLINO si era recato nella zona di Carini come era stato ipotizzato.

In tale senso militano due circostanze: la prima è quella riferita da Antonino GALLIANO, secondo il quale Domenico GANCI ricomparve sulla scena della strage insieme al fratello Stefano, venuto in via Cordova ad avvisarlo di avere seguito fino a qualche istante prima le auto del magistrato; mancando comunicazioni in entrata, tanto sul cellulare in uso a Domenico GANCI quanto su quello in uso al fratello Stefano, che abbiano avvertito dell'arrivo delle auto, è logico ritenere che il contatto con il corteo delle auto sia stato stabilito già nella zona di Villagrazia oppure lungo l'autostrada che conduce a Palermo.

In secondo luogo, se – come pare logico – si deve assegnare un significato operativo alla comunicazione fatta da Domenico GANCI al cellulare del CANNELLA alle 15.38, va riconosciuto – alla luce di quanto riferito dai testi in ordine agli spostamenti di Paolo BORSELLINO nel pomeriggio di domenica – che tale orario coincida *grosso modo* con la partenza da Villagrazia, o meglio, con il momento in cui un eventuale osservatore avrebbe potuto percepire che la



partenza del magistrato e della sua scorta era da considerarsi imminente, ovvero, che l'osservatore aveva stabilito il contatto visivo con il magistrato e la sua scorta.

L'orario della chiamata, considerati i tempi di percorrenza necessari per raggiungere il centro di Palermo provenendo da Villagrazia, appare compatibile in misura via via crescente con le tre ipotesi appena formulate; in particolare, l'ultima conferisce alla telefonata in esame, nella dinamica operativa, un significato analogo a quello che aveva avuto la comunicazione fatta da FERRANTE alle ore 7.36 al medesimo cellulare.

Successivamente, quando Domenico e Stefano GANCI smisero di seguire il corteo delle auto, per recarsi a salutare il GALLIANO in via Cordova, Giovambattista FERRANTE già aveva avvertito i complici che attendevano in via D'Amelio.

Per un esame critico delle dichiarazioni di Antonino GALLIANO si rimanda al paragrafo dedicato alla valutazione delle responsabilità di Stefano GANCI, data la loro strettissima refluenza sulla condotta che avrebbe tenuto quest'ultimo¹⁵⁰; per il momento, resta ancora da osservare quel che è avvenuto dopo la strage.

Alle ore 17.11 il cellulare intestato al CANNELLA chiamò l'utenza cellulare n. 0337-898680, intestata a tale Provvidenza

¹⁵⁰ Cfr. più avanti, in questo Capitolo, § 2.



CANNISTRARO; quest'ultimo, alle ore 22.01 chiamò l'utenza fissa n. 091-6304804, intestata a tale Rosalia PROFETA.

Le indagini esperite al riguardo di tali utenze telefoniche e dei relativi intestatari hanno fornito risultati utili in questa sede per l'identificazione degli autori delle comunicazioni che interessano la strage.

Infatti, Provvidenza CANNISTRARO risulta essere moglie di Antonio GALDI e cognata di Rosalia GALDI, intesa "*Bibiana*", persona quest'ultima legata sentimentalmente a Giuseppe GRAVIANO, per come si evince da una nota della Questura di Palermo del 10.10.1996¹⁵¹.

Inoltre, Rosalia PROFETA è nonna di Rosalia GALDI intesa "*Bibiana*"; in tutto il periodo antecedente e anche in quello susseguente la strage si notano innumerevoli chiamate effettuate dall'utenza cellulare intestata alla CANNISTRARO sull'utenza fissa intestata alla PROFETA, il che evidenzia come il cellulare della CANNISTRARO fosse abitualmente in uso a Giuseppe GRAVIANO, che lo utilizzava per le conversazioni con la fidanzata.

La chiamata effettuata alle 17.11 dal cellulare di CANNELLA a quello della CANNISTRARO – durata ben sessanta secondi – verosimilmente servì a comunicare con Giuseppe GRAVIANO; se tale assunto è fondato, è però assai probabile che quest'ultimo non si trovasse in via

¹⁵¹ Fascicolo dibattimentale, documento n. 25, sub "E".



D'Amelio e che sia stato informato dal CANNELLA con quella chiamata dell'esito della strage.

Però, non essendovi alcun elemento concreto per stabilire che il cellulare intestato alla CANNISTRARO fosse realmente in mano a Giuseppe GRAVIANO nel pomeriggio del 19 luglio, in linea logica è sostenibile anche l'ipotesi che la telefonata in esame non fosse diretta a lui; ciò non toglie, però, che la chiamata delle ore 17.11 – l'unica chiamata in uscita da quel cellulare nell'arco di tutta la giornata – costituisca l'atto conclusivo dell'operazione, rappresentando con tutta probabilità la comunicazione ufficiale che la strage era riuscita.

Del *post factum* rappresentato dal brindisi tenutosi nella villa di Vito PRIOLO, narrato in termini parzialmente divergenti dal FERRANTE e dal CANCEMI, si tratterà più avanti, in relazione alla valutazione della responsabilità di Stefano GANCI¹⁵².

Paragrafo secondo: conclusioni sulla responsabilità degli imputati impegnati nella fase esecutiva

In ordine alla responsabilità dei singoli imputati in relazione alla sola fase esecutiva della strage verranno qui di seguito richiamati brevemente gli elementi sopra già esposti, ma soltanto nella misura

¹⁵² Cfr. più avanti, in questo Capitolo, § 2.



necessaria per esplicitare la valutazione critica operata dalla Corte sul complesso degli elementi di prova raccolti nel processo.

Salvatore CANCEMI

La responsabilità di Salvatore CANCEMI, per quel che attiene alla sola fase esecutiva della strage, discende dalla sua stessa confessione, avendo egli riferito di avere partecipato alla perlustrazione della zona circostante all'abitazione di Paolo BORSELLINO nel corso della mattinata di domenica 19 luglio, assieme a Raffaele GANCI.

La confessione del CANCEMI appare conforme a verità, apparendo che la stessa è riscontrata dalla chiamata in correità di Giovambattista FERRANTE – che ha riferito di avere incontrato il CANCEMI durante il pattugliamento – e dalla corrispondenza di quanto riferito dal medesimo con gli elementi obiettivi emersi nel corso delle indagini.

Pertanto, la Corte ritiene che vada affermata la responsabilità di Salvatore CANCEMI per il reato di strage.

Raffaele GANCI

Raffaele GANCI, da riconosciuto "capomandamento" della Noce, ha avuto un ruolo decisivo nella deliberazione criminosa, per come già chiarito sopra.



Egli però ha avuto un ruolo importante anche nella fase esecutiva, come risulta principalmente dalle dichiarazioni di Salvatore CANCEMI e di Giovambattista FERRANTE.

La diretta partecipazione del GANCI alla perlustrazione della zona circostante l'abitazione di Paolo BORSELLINO trova spiegazione nel fatto che quei luoghi si trovano all'interno del territorio afferente al "mandamento" della Noce.

Pertanto, era doveroso che i vertici della locale organizzazione mafiosa fossero stati coinvolti a pieno titolo nell'impresa e che fosse proprio il GANCI a coordinare le operazioni che si svolgevano sul proprio territorio, tenuto conto anche della particolare delicatezza dell'attentato, la partecipazione al quale doveva costituire un importante titolo di merito per gli affiliati a "Cosa Nostra".

Il ruolo che in concreto è stato assegnato al GANCI appare adeguato all'età ed alla carica da lui ricoperta, quello cioè di supervisore e di responsabile della buona riuscita delle operazioni nella zona di sua pertinenza.

A ritenere la responsabilità del GANCI convergono anche le dichiarazioni di Antonino GALLIANO e del figlio Calogero GANCI. Peraltro, quelle del primo attengono ad un ruolo organizzativo, consistito nello scegliere gli uomini che sarebbero stati impiegati nel pattugliamento della zona interessata dalle operazioni; il secondo, invece, si è limitato a riferire di avere appreso che il padre - come del



resto egli già ipotizzava, ben conoscendo la carica che egli ricopriva – era stato direttamente coinvolto nella commissione della strage.

Pertanto, la Corte ritiene di dovere affermare – anche per questo aspetto – la responsabilità di Raffaele GANCI per la strage di via D’Amelio.

Salvatore BIONDO classe 1955

La partecipazione di Salvatore BIONDO classe 1955 alla fase esecutiva della strage è stata affermata sia da Giovambattista FERRANTE sia da Salvatore CANCEMI.

Quest’ultimo ha riferito che l’imputato, alla guida della propria autovettura, ha costantemente accompagnato Salvatore BIONDINO nei vari giri di perlustrazione che questi fece nella zona circostante l’abitazione di Paolo BORSELLINO.

Più corposo al riguardo è stato il contributo fornito dal FERRANTE. Ha riferito che Salvatore BIONDO classe 1955 non solo prese parte al pattugliamento – in termini sovrapponibili a quelli riferiti da CANCEMI – ma anche partecipò alla prova pratica di funzionamento del telecomando che sarebbe stato poi utilizzato per la strage.

Infatti, ha detto il FERRANTE, Salvatore BIONDO classe 1955 era presente in località “Case Ferreri” assieme a lui, a Salvatore BIONDO classe 1956 e a Salvatore BIONDINO per fare quella prova. Ancora, entrambi i cugini Salvatore BIONDO, su incarico di Salvatore BIONDINO e per il tramite del loro cugino Giuseppe BIONDO, avevano procurato all’organizzazione cinque coppie di telecomandi, fra i quali era stato tratto quello utilizzato in via D’Amelio.



Le attività svolte da Salvatore BIONDO classe 1955, dunque, ebbero una diretta efficacia causale nella commissione della strage, e ciò appare anche coerente con la sua comprovata vicinanza a Salvatore BIONDINO – esponente di spicco dell’organizzazione e “capomandamento” di San Lorenzo – e la sua notevole caratura delinquenziale.

Pertanto, la Corte ritiene che vada riconosciuta la responsabilità di Salvatore BIONDO classe 1955 per la strage di via D’Amelio.

Salvatore BIONDO classe 1956

Le considerazioni sopra esposte per Salvatore BIONDO classe 1955 non possono venire estese al cugino.

Invero, Salvatore BIONDO classe 1956 è stato accusato dal solo FERRANTE di avere preso parte alla prova dei telecomandi a “Case Ferreri”; del resto, la personalità dell’imputato e la patologia cardiaca di cui soffriva lo rendevano poco adatto a partecipare ad azioni di carattere militare particolarmente delicate e stressanti. E’ stato lo stesso FERRANTE a riconoscere che a Salvatore BIONDO venivano di solito affidate mansioni che non comportavano un grande impegno fisico, come ad esempio la tenuta della cassa e della contabilità della “famiglia”.

La chiamata in correità del FERRANTE, se pure si presenta internamente logica e attendibile – anche perché attribuisce all’imputato una condotta che si mostra compatibile con le sue condizioni personali -, non è però provveduta di alcun riscontro



estrinseco e non può dunque fondare, da sola, un'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di strage.

Dunque, a giudizio della Corte Salvatore BIONDO classe 1956 deve venire assolto dal reato di strage e da quelli connessi di detenzione e porto dell'esplosivo, per non avere commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, c. 2 C.P.P.

Cristofaro CANNELLA

La questione fondamentale da risolvere per decidere della responsabilità penale di Cristofaro CANNELLA per la strage di via D'Amelio è stabilire se il telefono cellulare a lui intestato fosse anche materialmente in mano sua il giorno della strage, venendo usato per le comunicazioni sopra indicate.

Innanzitutto, occorre sgombrare il campo da due interrogativi sollevati dalla difesa, che si risolvono nel mettere in dubbio che il telefono usato per le comunicazioni decisive per la strage fosse davvero quello intestato al CANNELLA: che l'intestazione del telefono al CANNELLA fosse soltanto fittizia, cioè "di comodo", o che lo stesso fosse stato "clonato".

Entrambe le ipotesi vanno disattese perché, dall'esame del traffico desumibile dai tabulati, nel periodo antecedente alla strage, emerge che l'utenza 0337-899976 – intestata appunto al CANNELLA – compiva frequentissime comunicazioni con utenze intestate o in uso a persone che gli sono in qualche modo legate: in particolare, si notano



frequentissimi contatti con l'utenza fissa intestata al negozio "Fashion Moda", ove lavorava la fidanzata Francesca CARRUBBA, fra i quali due telefonate fatte intorno alle ore 13.00 e alle ore 17.00 di sabato 18 luglio 1992.

Dunque, il cellulare in questione era quello che il CANNELLA abitualmente usava per comunicare con amici e parenti.

Tale osservazione induce a proporre una prima alternativa: il CANNELLA ha utilizzato personalmente il proprio cellulare per le comunicazioni del 19 luglio, oppure lo ha prestato ad altri per questo scopo.

Prendendo le mosse da quest'ultima ipotesi, tenendo conto della caratura criminale e mafiosa di Cristofaro CANNELLA¹⁵³, si deve ritenere che questi non potesse ignorare che per il giorno di domenica 19 luglio "Cosa Nostra" aveva organizzato un attentato e dunque si deve ritenere che egli sapesse che il suo telefono sarebbe stato utilizzato per la commissione di un gravissimo reato.

Pertanto, l'ipotesi che il CANNELLA abbia prestato il proprio telefono ad altri non esclude la sua responsabilità per la strage.

Invero, la telefonata fatta alle 17.11 all'utenza intestata a Provvidenza CANNISTRARO può significare che il CANNELLA intese informare Giuseppe GRAVIANO sulla riuscita della strage, come anche – si può sostenere – che Giuseppe GRAVIANO, utilizzando il telefono del

¹⁵³ Sull'argomento si rinvia a quanto si dirà più avanti, Parte quarta, Capitolo terzo, § 2.



CANNELLA, abbia inteso comunicare con la propria fidanzata, che in quel momento aveva con sé il cellulare intestato alla CANNISTRARO, forse allo scopo di informarla che i suoi impegni per quel giorno erano terminati e che avrebbero potuto incontrarsi di lì a poco; infine è pure sostenibile, in termini di logica astratta, che il telefono del CANNELLA venne usato da Filippo o da Benedetto GRAVIANO, per informare il fratello Giuseppe a cose fatte.

Dunque, in ogni caso, il telefono intestato a CANNELLA venne usato da un soggetto inserito nella "famiglia" di Brancaccio che, se non era CANNELLA, era uno dei fratelli GRAVIANO, le uniche persone della "famiglia" che avrebbero potuto pretendere che egli si esponesse in vece loro al rischio di venire individuato attraverso l'intestazione del telefono.

Ma va osservato al riguardo che, all'epoca dei fatti, Cristofaro CANNELLA aveva già subito una condanna e vantava anche innumerevoli "precedenti di polizia": non era, dunque, la persona "pulita" – come lo erano invece la CANNISTRARO o il RUISI – alla quale far intestare il telefono cellulare che si voleva utilizzare senza apparire in prima persona; non era certo un soggetto "insospettabile" al quale chiedere in prestito il telefono cellulare, per agire dietro lo schermo di una persona mai fatta oggetto di indagini.



In definitiva, non vi sono ragioni logiche per chiedere al CANNELLA il prestito del cellulare, senza che questi partecipasse anche direttamente all'esecuzione della strage.

Anzi, va notato che la caratura e la storia delinquenziale di Cristofaro CANNELLA, contigua e parallela a quella di Giuseppe GRAVIANO, indicano che egli aveva titolo a partecipare a un'impresa criminale di grande rilievo e delicatezza; del resto, stando alle dichiarazioni di Vincenzo SINACORI, risulta che Cristofaro CANNELLA venne fatto partecipare da Giuseppe GRAVIANO al pedinamento a Roma di Giovanni FALCONE e dell'on. Claudio MARTELLI.

Dunque, Cristofaro CANNELLA aveva pieno titolo, godendo anche della fiducia di Giuseppe GRAVIANO e possedendo la necessaria professionalità criminale, a partecipare in prima persona alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio.

A propria discolpa l'imputato ha addotto un alibi per il giorno di domenica 19 luglio 1992, citando alcuni testimoni che hanno sostenuto di avere trascorso assieme a lui e alla sua fidanzata parte del sabato e l'intera giornata di domenica in un villino a Casteldaccia.

Francesca CARRUBBA, all'epoca dei fatti fidanzata di Cristofaro CANNELLA, deponendo nell'udienza del 7.7.1999, ha riferito che all'epoca dei fatti conviveva con l'imputato e lavorava nel negozio di abbigliamento di cui questi era titolare.



Il sabato 18 luglio chiusero il negozio intorno alle ore 20.00, andarono a casa a cambiarsi e poi si recarono a Casteldaccia, dove giunsero intorno alle 21.00, per trascorrere la notte e il giorno successivo dai loro amici della famiglia INGRASSIA, come spesso facevano all'epoca nel periodo estivo.

Trascorsero insieme agli INGRASSIA tutto il giorno seguente, prendendo il sole e giocando a carte, fino alle 23.00, quando fecero rientro a Palermo; il CANNELLA stette sempre con loro.

La teste ha aggiunto che, a quanto ricordava, il marito quel giorno non fece uso del telefono cellulare, anche perché egli lo usava prevalentemente per comunicare con lei e dunque, trovandosi insieme, non avrebbe avuto bisogno di usarlo.

Nell'udienza dell'8.7.1999 sono stati escussi Ottavio INGRASSIA, Ninfa ARMATO INGRASSIA e Paolo INGRASSIA, che hanno confermato la circostanza che il CANNELLA trascorse assieme a loro l'intera domenica 19 luglio.

Nell'udienza del 17.7.1999 è stato escusso il teste Giuseppe SCALICI, proprietario del villino di Casteldaccia in cui la famiglia INGRASSIA all'epoca dei fatti trascorreva il periodo estivo.

Ha riferito che alla famiglia INGRASSIA era stato locato il piano inferiore dell'edificio, mentre egli abitava al piano superiore; nel periodo in questione, ha precisato il teste, non ebbe mai occasione di notare che gli INGRASSIA ricevessero la visita di amici o parenti che



poi si fossero trattenuti a trascorrere la notte da loro; soltanto qualche volta vide qualche sorella della signora INGRASSIA venire a fare visita, ma senza fermarsi anche la notte.

Ha precisato che, essendo amante della quiete, avrebbe notato verosimilmente se gli INGRASSIA avessero ricevuto amici e non avrebbe esitato a rifiutare loro il rinnovo della locazione qualora la loro presenza comportasse l'afflusso di altre persone.

Le circostanze riferite dai testi d'alibi non appaiono veritiere.

Innanzitutto, il tabulato del traffico dell'utenza cellulare del CANNELLA, riportando due chiamate del medesimo all'utenza telefonica del negozio nel pomeriggio di sabato 18 luglio, rende evidente che l'imputato non si trovava al negozio – come dichiarato dalla teste CARRUBBA – ma era altrove; inoltre, a smentire quanto riferito dagli INGRASSIA, vale la deposizione del teste SCALICI, che ha negato di avere notato visitatori abituali nel periodo in esame. Inoltre, vanno considerate anche le molteplici incertezze e contraddizioni evidenziate dai membri della famiglia INGRASSIA nelle loro deposizioni e la circostanza che l'alibi venne prospettato a molti mesi di distanza dall'arresto del CANNELLA per la strage.

Per quanto concerne il primo profilo occorre principalmente evidenziare che la teste ARMATO INGRASSIA ha dichiarato di avere giocato con il marito ed i suoi ospiti pressoché esclusivamente al "pokerone", gioco che invece il di lui marito ha dichiarato di non



conoscere, smentendo così clamorosamente le affermazioni della moglie.

Sotto il secondo profilo giova evidenziare che qualora le circostanze dedotte fossero state veritiere l'imputato le avrebbe certamente rappresentate sin dai primi tempi della notifica del provvedimento restrittivo nei suoi confronti, tenuto conto che l'eccezionalità dell'evento che il CANNELLA e gli altri hanno dichiarato di avere appreso quel giorno dai notiziari televisivi avrebbe senz'altro consentito all'imputato di ricordare immediatamente come aveva trascorso il giorno della strage, mentre appare palesemente inverosimile che proprio il più diretto interessato avesse per mesi dimenticato circostanze così importanti e che altri invece se ne ricordassero a distanza di anni.

Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione, la falsità dell'alibi dedotto, a differenza della mancata dimostrazione del fatto indicato come alibi, costituisce elemento indiziario a carico dell'imputato, ovviamente da valutare insieme agli altri elementi obiettivi emersi nei suoi confronti.

Deve, pertanto, ritenersi la penale responsabilità del CANNELLA in ordine al reato di strage ed ai delitti connessi contestatigli.

Giovambattista FERRANTE



La responsabilità di Giovambattista FERRANTE per la strage di via D'Amelio emerge dalla sua stessa confessione, oltre che dalla chiamata in correità contenuta nelle dichiarazioni di Salvatore CANCEMI.

Le circostanze dedotte dal FERRANTE nella propria confessione appaiono in buona misura provvedute di riscontri estrinseci obiettivi emergenti dalle indagini svolte nell'immediatezza dei fatti.

In particolare, appare riscontrata la sua partecipazione alla prova dei telecomandi, descritti in termini compatibili con quanto emerge dalla comparazione con i telecomandi prodotti dalla "Telcoma" e oggetto delle indagini; appare comprovata la sua partecipazione al pattugliamento nella zona di via Cilea, in virtù delle dichiarazioni del CANCEMI e della compatibilità logica dei dati riferiti dal FERRANTE con gli spostamenti fatti quel giorno da Paolo BORSELLINO.

Pertanto, va riconosciuta la responsabilità penale del FERRANTE per la strage.

Peraltro, va anche riconosciuto che vi sono gravi ragioni per ritenere che il contributo dato dal FERRANTE alle indagini volte alla scoperta dei responsabili della strage non sia stato interamente leale. Egli infatti ha negato l'evidenza di circostanze obiettive che dimostrano la falsità di talune sue dichiarazioni.

Pur apparendo logico, per certi versi, che i soggetti impegnati nel pattugliamento intorno alla via Cilea non sapessero chi si trovasse in



via D'Amelio pronto a far scattare l'esplosione, è smentita l'affermazione del FERRANTE, di non avere saputo chi rispose alla sua chiamata delle 16.52 fatta all'utenza cellulare intestata al CANNELLA.

La smentita proviene dall'esame dei tabulati del traffico telefonico, dai quali risulta che il FERRANTE aveva chiamato la medesima utenza innumerevoli volte nell'arco dello stesso giorno; non convince la giustificazione addotta dal medesimo, che si è esposta sopra, giacché non si può ritenere che il FERRANTE avesse inteso provare la riuscita della comunicazione già poco dopo la mezzanotte di sabato 18 luglio. Ancor meno è credibile che egli ignorasse l'identità del soggetto contattato per ben sei volte nell'arco della medesima giornata.

Vi sono dunque ragioni serie per ritenere che il FERRANTE deliberatamente abbia negato il vero al fine di tenere celata la responsabilità di taluni suoi complici che si trovavano in via D'Amelio. Si è rivelata falsa, come è stato spiegato sopra, la circostanza riferita in ordine alla seconda telefonata, che il FERRANTE ha detto di avere fatto alla medesima utenza servendosi di un telefono pubblico; anche tale falsità rientra nel disegno volto a salvare i complici presenti in via D'Amelio.

Infatti, al di là del fatto che non vi era ragione alcuna per servirsi di un telefono pubblico anziché del proprio cellulare – anzi, l'uso del primo avrebbe sicuramente richiesto un maggior dispendio di tempo – l'asserzione è servita a sottolineare che il FERRANTE, non avendo



riconosciuto l'interlocutore che aveva risposto alla prima telefonata, non era sicuro che la comunicazione fosse riuscita; ciò, a sua volta, è servito a ribadire che il FERRANTE non conosceva l'identità del suo interlocutore.

Infine, va osservato che il FERRANTE non ha menzionato, fra i soggetti impegnati nel pattugliamento, né Domenico né Stefano GANCI: anche per questo aspetto, emergendo *aliunde* la partecipazione di costoro alle relative operazioni, le dichiarazioni rese dal FERRANTE appaiono gravemente reticenti.

Per negare che le dichiarazioni del FERRANTE abbiano avuto l'effetto di ostacolare la ricerca della verità, non si può sostenere che la finalità di salvare i complici non sarebbe stata conseguita, o che lo sarebbe stata solo in parte, venendo comunque individuata la responsabilità dei fratelli GANCI e di uno dei soggetti presenti in via D'Amelio, in particolare quello con il quale egli ha comunicato.

E' evidente, infatti, che il comportamento processuale tenuto dal FERRANTE ha costituito un obiettivo ostacolo alla ricostruzione dei fatti e alla scoperta dei responsabili: inoltre, va ricordato che è sufficiente accertare che le dichiarazioni del "collaboratore" sono state *reticenti*, perché si possa procedere alla revisione della sentenza che gli aveva concesso l'attenuante speciale.

Pertanto, la Corte ritiene che a Giovambattista FERRANTE non possa venire riconosciuta la speciale attenuante prevista dall'art. 8 del D.L. 152/199 per coloro che, dissociandosi dai correi, collaborino con l'Autorità Giudiziaria.



Domenico GANCI

Il coinvolgimento di Domenico GANCI nel pattugliamento della zona circostante l'abitazione di Paolo BORSELLINO emerge principalmente dalle dichiarazioni di Salvatore CANCEMI, che ebbe diretta contezza della sua dislocazione in un punto prossimo all'abitazione del magistrato, con la funzione di segnalare l'uscita.

La chiamata in correità formulata dal CANCEMI riceve un puntuale riscontro estrinseco dai dati emergenti dai tabulati del traffico telefonico relativi all'utenza cellulare intestata al RUISI e in uso a Domenico GANCI, come è stato spiegato poco sopra.

Non sussistono agli atti elementi utili a ricondurre ad altri le telefonate effettuate quel giorno con quel telefono: non al fratello Stefano GANCI, che ha un proprio telefono, né al padre Raffaele GANCI.

La responsabilità di Domenico GANCI, inoltre, viene riscontrata dalle dichiarazioni di Antonino GALLIANO; le circostanze riferite da quest'ultimo ed apprese dal GANCI appaiono esse stesse coerenti con dati obiettivi emersi dalle indagini.

Infine, il diretto coinvolgimento di Domenico GANCI nell'esecuzione della strage è compatibile con le dichiarazioni del fratello Calogero GANCI.



Pertanto la Corte ritiene che Domenico GANCI debba venire condannato per il reato di strage e per quelli connessi.

Stefano GANCI

Più complessa è la verifica necessaria in ordine alla responsabilità di Stefano GANCI.

Salvatore CANCEMI ha riferito in dibattimento di avere incontrato Stefano GANCI nella casa di Vito PRIOLO, tanto nella mattinata quanto nel pomeriggio in occasione del brindisi; peraltro, come emerge dalle contestazioni avanzate al collaborante nel corso dell'esame, egli in precedenza aveva riferito di non essere certo di avere visto Stefano GANCI in quelle occasioni. Va notato anche che il CANCEMI non riveste il ricordo di circostanze precise e dettagliate che meglio descrivano la condotta che Stefano GANCI avrebbe tenuto, limitandosi a dichiararne la presenza in quelle occasioni.

In definitiva, nelle dichiarazioni di CANCEMI in ordine alla responsabilità di Stefano GANCI si nota una sospetta *escalation* accusatoria, che induce la Corte a espungerle dal compendio indiziario utile alla ricostruzione dei fatti.

Giovambattista FERRANTE non ha menzionato Stefano GANCI fra i complici nel pattugliamento, né fra coloro che incontrò nella casa di Vito PRIOLO al momento del brindisi, anche se ha riferito di non



ricordare i nomi di tutti coloro che erano presenti in piazza Strauss prima che il pattugliamento avesse inizio. Il dato potrebbe costituire un elemento a discarico per Stefano GANCI, se non vi fosse un ragionevole sospetto che il FERRANTE sia reticente, per come già spiegato sopra, avendo egli negato anche circostanze obiettivamente evidenti.

In ordine alla responsabilità di Stefano GANCI per la strage le dichiarazioni di Antonino GALLIANO rivestono un'importanza notevole. Innanzitutto, va osservato che risulta comprovato il rapporto di amicizia esistente fra Antonio GALLIANO e Stefano GANCI; non risultano occasioni in cui il GALLIANO abbia ingiustamente accusato il GANCI, che anzi ebbe la tentazione di scagionare interamente dalla responsabilità della strage, sostituendosi interamente a lui nella narrazione dei fatti. Però, va riconosciuto che il GALLIANO può avere avuto uno specifico interesse ad accusare ingiustamente il GANCI, essendo egli stesso indagato per la strage ed apparendo logico che, davanti all'esigenza di sfuggire alla condanna per un reato gravissimo come quello che ci occupa, si può trovare il coraggio per accusare ingiustamente anche l'amico più caro.

Dunque, va tenuto presente che le dichiarazioni del GALLIANO possono non essere disinteressate.

GALLIANO ha riferito che la sua partecipazione al pattugliamento e quella di Stefano GANCI erano state intese in termini alternativi: al



venire meno della sua disponibilità, richiestagli in prima battuta da Raffaele GANCI, avrebbe sopperito l'incarico a Stefano GANCI.

In questa sede non è possibile sciogliere con certezza l'alternativa che pongono gli elementi a disposizione della Corte circa la partecipazione di Antonino GALLIANO o di Stefano GANCI al pattugliamento mattutino; peraltro, per come si vedrà più avanti, la soluzione di tale problema non appare decisiva per la valutazione della responsabilità di Stefano GANCI.

Infatti, il GALLIANO ha riferito di avere appreso da Domenico GANCI, il giorno seguente i fatti, i particolari inerenti alla dislocazione sul campo dei soggetti impegnati nel pattugliamento; in particolare, ha rivelato che Stefano GANCI era appostato nei pressi della chiesa esistente nei pressi dell'abitazione di Paolo BORSELLINO.

Il dato merita un apprezzamento positivo, giacché dalla dislocazione di tutti gli altri soggetti impegnati nel pattugliamento – per come è stata riferita da FERRANTE e da CANCEMI – il presidio di quello specifico punto risultava necessario, in termini di logica operativa, per il controllo visivo dell'intera zona interessata dai possibili spostamenti del magistrato.

Peraltro, la constatazione che le dichiarazioni del GALLIANO rivelano una buona aderenza ai fatti non aiuta a risolvere il problema che qui ci occupa, anzi lo aggrava, perché le sue conoscenze – anziché



dipendere dalla relazione fattagli da Domenico GANCI – ben potrebbero essere frutto della diretta partecipazione alle operazioni.

Le circostanze relative al pomeriggio, riferite da GALLIANO, non risultano utili alla ricostruzione dei fatti, né sulle stesse può venire fondata la responsabilità di Stefano GANCI.

Invero, la compatibilità delle circostanze riferite a tale proposito dal GALLIANO con i tempi degli eventi costituisce un serio punto critico: il passaggio delle auto in via Belgio e telefonata del FERRANTE alle 16.52 e il tempo successivamente impiegato dal corteo delle auto a raggiungere la via D'Amelio sono al limite della compatibilità cronologica con la serie di eventi parallela e concomitante narrata dal GALLIANO: il tempo impiegato dai GANCI a raggiungere da via Marchese di Villabianca la portineria della banca in via Cordova, il tempo trascorso nello scambio di poche battute col GALLIANO, il tempo da questi impiegato a salire con l'ascensore all'ultimo piano dell'edificio, il verificarsi dell'esplosione quando il GALLIANO già era arrivato nella centrale allarmi.

Manca, inoltre, uno specifico riscontro della presenza di Domenico e Stefano GANCI nei frangenti riferiti dal GALLIANO.

Pertanto, anche le dichiarazioni relative agli eventi riferiti al pomeriggio non appaiono utili alla valutazione della responsabilità di Stefano GANCI e dunque possono venire trascurate in questa sede. Piuttosto, occorre formulare tutte le ipotesi logicamente possibili con



riferimento alla condotta di Stefano GANCI, confrontandole con i dati obiettivi emergenti dai tabulati del traffico telefonico.

Invero, risulta che l'utenza cellulare n. 0336-891288 intestata a Stefano GANCI, come è stato già riferito sopra, aveva chiamato quello del CANNELLA alle ore 9.49 di domenica 19 luglio; già sono state spiegate le ragioni per le quali si deve ritenere che tale telefonata rivestisse un preciso significato operativo.

Però, con lo stesso telefono quel giorno vennero fatte altre comunicazioni: alle ore 7.19 quel cellulare chiamò l'utenza fissa n. 091-6292829, corrispondente alla sede di lavoro di Antonino GALLIANO alla "Sicilcassa"; alle ore 09.01 chiamò l'utenza fissa n. 091-6886216, intestata a SAPIENZA Rosalia e corrispondente all'abitazione della fidanzata di Antonino GALLIANO.

Al riguardo, la Corte ritiene che l'effettivo accadimento dei fatti non rimane comunque esterno ad un ventaglio di ipotesi tutte comprese tra due alternative estreme, l'una delle quali – tenuto conto di quanto risulta dagli atti - preveda il minor coinvolgimento possibile da parte di Stefano GANCI, la seconda quello massimo compatibile con le risultanze processuali.

La prima, è che Antonino GALLIANO venne incaricato da Raffaele GANCI di partecipare, con l'invito a rendersi libero per la domenica mattina; il GALLIANO ottemperò, facendosi spostare al turno di lavoro pomeridiano.



Però la mattina di domenica, all'ora prevista, il GALLIANO non si era ancora fatto vedere e pertanto Stefano GANCI, non sapendo se l'amico era riuscito a farsi cambiare il turno, lo cercò sul posto di lavoro alle 7.19. Non ve lo trovò, ma riuscì a contattarlo successivamente, a casa della fidanzata, per poi coinvolgerlo direttamente nel pattugliamento cedendogli il proprio telefono cellulare, per poi andarsene; successivamente il GALLIANO, che così dopo le 9.00 si sarebbe trovato nella zona di via Cilea, fece la telefonata delle 9.49 con il cellulare di Stefano GANCI e venne anche notato da Salvatore CANCEMI. terminate le operazioni di pattugliamento nella mattinata, il GALLIANO avrebbe raggiunto il posto di lavoro per svolgere il turno pomeridiano, come era previsto.

La seconda ipotesi prevede invece che il GALLIANO non abbia partecipato alle operazioni mattutine, adducendo a scusante l'impegno di lavoro già stabilito. La telefonata di Stefano GANCI alla banca, allora, potrebbe spiegarsi con l'esigenza di controllare se veramente il GALLIANO si trovava sul posto di lavoro, oppure aveva mentito. Non trovando il GALLIANO e non riuscendo a farlo partecipare alle operazioni, Stefano GANCI avrebbe agito al suo posto, prendendo parte al pattugliamento e comunicando alle 9.49 con il CANNELLA.

Entrambe le ipotesi sono fondate sulle circostanze obiettive emerse dagli atti e sulle sole dichiarazioni provvedute di riscontri; in entrambe



Stefano GANCI ebbe ad esercitare un ruolo, ora minimo, ora preponderante, che lo vide coinvolto nell'esecuzione della strage; però, le ipotesi appena formulate costituiscono soltanto gli estremi logici, fra i quali si possono agevolmente immaginare ulteriori ipotesi intermedie, forse meglio rispondenti al reale andamento dei fatti.

Le risultanze processuali non consentono di formulare una scelta precisa a favore di una delle varie possibilità comprese fra quelle, estreme, appena formulate, ma intende sottolineare che, in ogni caso, la responsabilità di Stefano GANCI appare provata, poiché i fatti oggettivamente accertati escludono che l'imputato in esame abbia partecipato ai fatti per cui è processo in misura inferiore a quella minima prospettata nella prima ipotesi.

Infatti, anche nella prima ipotesi, che vede Stefano GANCI coinvolto in misura più limitata, va ugualmente affermata la sua responsabilità per la strage, avendo egli procurato la presenza di Antonino GALLIANO e avendogli consapevolmente ceduto il proprio telefono cellulare. A tale riguardo si possono richiamare qui le considerazioni già svolte in ordine alla responsabilità di Cristofaro CANNELLA, proprietario del cellulare che fungeva da terminale per le comunicazioni.

Nel caso ora in esame, però, i ruoli sono invertiti: qui il proprietario del cellulare coinvolto nelle comunicazioni – a differenza che nel caso di CANNELLA e dei GRAVIANO – è il soggetto che ha il maggiore



spessore mafioso: non è dunque logico ritenere che il GANCI, pur intendendo rimanere estraneo alla strage, abbia deliberatamente ceduto al GALLIANO il proprio telefono, con ciò assumendo un rischio maggiore di quello che aveva addossato al suo gregario; inoltre, a differenza del CANNELLA, il GALLIANO all'epoca dei fatti era un soggetto "pulito", insospettabile, oltre che "uomo d'onore" riservato, che dunque bene avrebbe potuto venire utilizzato anche da schermo alle responsabilità di chi, invece, tali qualità aveva ormai perdute e pure ricopriva un ruolo più importante all'interno dell'organizzazione. Pertanto, la Corte ritiene che la responsabilità di Stefano GANCI per il reato di strage e reati connessi risulti processualmente accertata.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

PARTE TERZA
I MANDANTI DELLA STRAGE

CAPITOLO PRIMO
I MOVENTI

Premessa

L'esame condotto nella parte seconda ha consentito di accertare la partecipazione alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio di persone inserite in COSA NOSTRA, ed in particolare operanti nell'ambito di quattro diversi mandamenti, quelli di Porta Nuova, Noce, Brancaccio e San Lorenzo, i primi due dei quali rappresentati in questa fase anche da coloro che ricoprivano un ruolo direttivo in quei mandamenti, e come tali legittimati a comporre la commissione provinciale di Palermo. Occorre poi ricordare che nell'ambito di altri separati processi, nei confronti rispettivamente di SCARANTINO Vincenzo + 3 e di RIINA Salvatore + 17, cc.dd. via D'Amelio uno e bis, sono state trattate le posizioni di altri componenti, anche di vertice, di ulteriori mandamenti di COSA NOSTRA. Tale associazione risulta, quindi, essere stata coinvolta con numerose sue vaste articolazioni territoriali e con esponenti anche di rilievo nell'esecuzione della strage per cui è processo.

In questa parte della motivazione occorre, invece, verificare se tale crimine venne ideato e deliberato con l'intervento dei componenti della commissione provinciale di Palermo e



della commissione regionale, e cioè degli organi competenti ad esprimere ai massimi livelli la volontà di questo sodalizio criminale.

A tal fine appare utile accertare in questo capitolo i moventi della strage e la loro riconducibilità o meno ad interessi generali di COSA NOSTRA ovvero di singole componenti della medesima.

Al riguardo la Pubblica Accusa ha individuato un movente complesso, articolato in tre direttrici fondamentali tra loro collegate: la vendetta nei confronti di uno dei magistrati più validamente impegnati nell'attività di contrasto a COSA NOSTRA; la finalità di natura preventiva, legata alle indagini che Paolo BORSELLINO aveva in corso o intendeva intraprendere anche in relazione alla morte del suo più caro amico, Giovanni FALCONE; la finalità di destabilizzare l'equilibrio politico che esprimeva la coalizione di governo e creare, quindi, le premesse favorevoli per stabilire legami con nuovi referenti politici, disponibili a modificare le misure legislative ed amministrative antimafia che maggiormente stavano intaccando negli ultimi anni la consolidata egemonia dell'organizzazione in vaste aree della Sicilia ed i suoi cospicui canali di illecito arricchimento.

Se le prime due direttrici sono peculiari di tale delitto e possono al più ricollegarsi alla strage di Capaci, la terza impone, invece, un esame della complessiva attività criminale posta in essere da COSA NOSTRA nel corso del 1992 e nel periodo immediatamente



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

successivo, onde accertare se vi siano collegamenti con altri crimini eclatanti riconducibili alla medesima strategia.

Ciascuna di tale ipotesi deve essere, pertanto, specificamente esaminata con riferimento ad elementi oggettivi ed alle indicazioni provenienti dai vari collaboratori di giustizia.



Paragrafo primo: la finalità di vendetta ed i precedenti progetti di attentato nei confronti di BORSELLINO

Un primo dato indiscutibile dal quale muovere è quello costituito dall'individuazione in Paolo BORSELLINO del soggetto che doveva essere eliminato nell'attentato di via D'Amelio, poiché gli agenti di scorta non ricoprivano all'epoca incarichi che potessero in concreto pregiudicare gli interessi di affiliati di COSA NOSTRA, sicché essi rimasero coinvolti perché si trovavano con il predetto magistrato al momento dell'attentato.

Peraltro, l'organizzazione mafiosa di cui ci si occupa aveva già da tempo progettato degli attentati ai danni di Paolo BORSELLINO, come risulta da molteplici dichiarazioni di collaboratori di giustizia convergenti in tal senso.

BRUSCA Giovanni al riguardo ha dichiarato che l'omicidio del predetto magistrato, al pari di quello di Giovanni FALCONE, era già stato deliberato da COSA NOSTRA sin dagli inizi degli anni Ottanta, allorché il RIINA aveva vanamente cercato di farlo contattare per risolvere alcuni problemi giudiziari del cognato BAGARELLA Leoluca, constatandone in quell'occasione l'incorruttibilità. Da allora il BRUSCA aveva più volte sentito il RIINA ripetere che BORSELLINO doveva essere eliminato perché "faceva la lotta a COSA NOSTRA assieme al dottor FALCONE in maniera forte e decisa". E lo stesso collaborante ha saputo poi riferire di una concreta attività posta in essere dall'organizzazione mafiosa per seguire i movimenti del magistrato, all'epoca Procuratore della Repubblica a Marsala e studiarne le abitudini di vita durante la sua permanenza estiva a Marina Longa, in vista dell'esecuzione di un attentato ai suoi danni. A tal fine il RIINA aveva dato incarico al DI MAGGIO - in quel periodo sostituto per il mandamento di S. Giuseppe Iato di BRUSCA Bernardo, detenuto dal 25 novembre 1985 al 18 marzo 1988 e successivamente agli arresti domiciliari sino al 22 ottobre 1991 - di recarsi a Marina Longa, servendosi come punto di appoggio per l'attività di osservazione della vicina abitazione del SIINO. Tale attività era stata poi sospesa per ragioni che il BRUSCA non ha precisato.

Questo racconto ha trovato preciso riscontro nelle dichiarazioni del SIINO, il quale ha riferito che in COSA NOSTRA vi erano stati commenti assai negativi perché Paolo BORSELLINO aveva pubblicamente denunciato un calo di tensione nell'attività di contrasto alla mafia e che LIPARI Pino aveva espresso la convinzione che il magistrato, che aveva un temperamento più irruente, avesse dato voce al pensiero dell'amico FALCONE, più cauto di lui, tanto che in COSA NOSTRA venivano



indicati rispettivamente come “il braccio e la mente”. Subito dopo, e cioè intorno al luglio del 1987 o del 1988, egli aveva visto a Marina Longa il DI MAGGIO, che era venuto a trovarlo con una scusa che egli non faticò a riconoscere come pretestuosa e che successivamente tornò in quel luogo, sicché egli comprese che l’interesse del DI MAGGIO era rivolto al magistrato. Il SIINO aveva successivamente appreso da MESSINA Francesco, inteso “Mastro Ciccio”, che il progetto di uccidere BORSELLINO aveva incontrato l’opposizione dei marsalesi di COSA NOSTRA, che avevano lasciato trapelare quel progetto all’esterno, sicché erano state predisposte delle rigorose misure di sicurezza, come egli stesso aveva potuto constatare a Marina Longa.

A loro volta le indicazioni del SIINO sull’opposizione dei marsalesi all’uccisione del magistrato ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del PATTI, appartenente come si è detto proprio alla “famiglia” mafiosa di Marsala. Il collaborante ha, infatti, riferito che dopo il duplice omicidio di D’AMICO Vincenzo, rappresentante della “famiglia” di Marsala, e di CRAPAROTTA Francesco, consumato l’11 gennaio 1992, suo cognato TITONE Antonino, persona assai vicina al D’AMICO, gli aveva confidato che la reale motivazione della soppressione dei due andava ricercata nell’opposizione che essi avevano manifestato al progetto di uccidere BORSELLINO quando questi era Procuratore della Repubblica a Marsala. Vero è che il PATTI non ha saputo indicare l’epoca a cui risaliva il progetto di uccisione del magistrato ed ha collocato temporalmente verso la fine del 1991 l’incarico affidatogli di uccidere il D’AMICO, per cui non è certo che il TITONE si riferisse proprio al progetto di attentato del 1987-1988, ipotesi questa che però non può neanche escludersi, dal momento che il lungo intervallo di tempo intercorso tra i due eventi può trovare ragionevole spiegazione nella difficoltà di organizzare la soppressione di una persona che era da tempo al vertice di una “famiglia” mafiosa e che poteva, quindi, contare su affiliati a lui fedeli, sicché quel delitto richiedeva un congruo periodo di preparazione, necessario per creare all’interno di quella “famiglia” con la massima discrezione dei nuovi equilibri tali da assorbire senza grossi traumi interni un evento indubbiamente di carattere eccezionale. Vero è altresì che le motivazioni fornite al PATTI dal TITONE sul duplice omicidio sono divergenti da quelle che gli diedero AGATE Mariano e gli altri consociati mazzaresi, ma a parte il fatto che le predette causali non erano tra loro incompatibili e che lo AGATE poteva ritenere più opportuno limitarsi ad indicare al PATTI solo quelle meno riservate, deve rilevarsi che il TITONE - che ben conosceva il D’AMICO e che, quindi, era in condizione di essere informato di ciò che lo riguardava - non aveva alcuna ragione di indicare falsamente al cognato proprio quella causale del delitto, dal momento che non rappresentava certo un titolo di merito per il D’AMICO all’interno di COSA NOSTRA l’opporsi all’uccisione di un suo nemico storico qual era considerato BORSELLINO. L’indicazione fornita dal



PATTI costituisce, pertanto, una conferma di quanto riferito dal SIINO sulla opposizione da parte dei marsalesi all'uccisione del magistrato, a prescindere dal dato temporale, perché il D'AMICO era alla guida di quella "famiglia" mafiosa da molti anni ed in tutto quel periodo avrebbe potuto manifestare la sua contrarietà a qualsiasi progetto di attentato in tal senso, mentre ciò che rileva in questa sede non è lo specifico progetto ma il fatto che l'organizzazione mafiosa abbia concretamente pensato di uccidere Paolo BORSELLINO mentre questi era Procuratore della Repubblica a Marsala.

Dalle dichiarazioni sostanzialmente conformi di ANSELMO Francesco Paolo, CANCEMI Salvatore, GALLIANO Antonino, GANCI Calogero e LA MARCA Francesco, tutti del mandamento della Noce e di Porta Nuova, emerge poi che nel corso del 1988 ebbe a concretizzarsi un altro progetto di attentato in danno di Paolo BORSELLINO da attuarsi questa volta a Palermo, nei pressi della sua abitazione di via Cilea, approfittando sia del fatto che si erano attenuate le misure di protezione nei suoi confronti, essendo stato revocato il presidio di vigilanza fissa sotto la sua abitazione, sia dell'abitudine del magistrato di recarsi la domenica da solo presso la vicina edicola per l'acquisto del giornale. Ed in un'occasione gli attentatori ebbero a mancare solo per pochi secondi la loro vittima, dopo essere partiti dal vicino negozio di mobili di SCIARATTA Franco, sito in Viale delle Alpi, perché erano giunti sul posto a bordo di un motociclo poco dopo che Paolo BORSELLINO aveva richiuso il portone di ingresso del palazzo. L'attentato doveva essere eseguito con una pistola cal. 7,65, in modo da non attirare l'attenzione su COSA NOSTRA e da far pensare piuttosto all'opera di un isolato delinquente, tenuto conto della pendenza in grado di appello del maxiprocesso di Palermo, di cui si confidava in un esito favorevole per il sodalizio mafioso. Tale progetto era stato poi abbandonato dopo gli appostamenti protrattisi per circa quattro domeniche consecutive, verosimilmente per non pregiudicare l'esito di quel giudizio, non essendo stata possibile una rapida esecuzione.

Anche il DI CARLO ed il MUTOLO hanno poi riferito del profondo rancore nutrito dal RIINA e dalla sua fazione corleonese nei confronti del magistrato sin da quando egli si era occupato nel corso del 1980 di indagini che li riguardavano, coadiuvato dal Capitano BASILE Emanuele, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale. Tali indagini avevano tra l'altro consentito l'arresto di LEGGIO Pino e di RIINA Giacomo nella zona di Bologna, nonché di far luce su alcune delle attività criminali svolte dall'emergente gruppo dei corleonesi. Dopo l'omicidio del BASILE, consumato il 4 maggio 1980, il magistrato aveva emesso dei mandati di cattura nei confronti tra gli altri di MADONIA Francesco, capomandamento di Resuttana, nel cui ambito ricadeva il paese di Monreale e del di lui figlio Giuseppe.



Il MUTOLO, detenuto nel corso del 1981 insieme a MADONIA Francesco e Giuseppe, BAGARELLA e GRECO, aveva avuto occasione di sentire le loro esternazioni in ordine alla necessità di uccidere BORSELLINO.

Il DI CARLO da parte sua ha riferito che il RIINA dopo l'omicidio del Capitano BASILE e la conseguente attività di indagine del magistrato aveva commentato che " *l'aveva BORSELLINO il capitano BASILE sulla coscienza, perché' era stato BORSELLINO a mandare il capitano BASILE a Bologna ad arrestare i suoi..* "(cfr. dich. del 19.6.1998, p. 124).

Ed ancora Ganci Calogero, oltre a riferire del predetto progetto di attentato in danno di BORSELLINO, ha dichiarato che dal periodo in cui veniva istruito il maxi processo di Palermo " *il dottor Falcone e il dottor Borsellino erano un chiodo fisso per Salvatore Riina. Alcune volte io ci sentivo dire: "A chissi c'hammu a rumpiri 'i corna - dici - non ci dimentichiamo"* (cfr. dich. del 30.9.1998, p. 104).

Le emergenze processuali evidenziano quindi in modo incontestabile che COSA NOSTRA perseguiva da tempo l'obiettivo di uccidere Paolo BORSELLINO e che i progetti di attentato ai suoi danni trovavano la loro causa nell'efficace attività giudiziaria svolta da questo magistrato per contrastare il dilagare del fenomeno mafioso, le cui propaggini si erano estese a vari settori del tessuto politico, economico e sociale non solo a livello regionale, settori sui quali esercitava un perverso effetto inquinante.

La sia pur sintetica ricostruzione dell'attività giudiziaria svolta da Paolo BORSELLINO conferma in modo evidente questa causale.

Ancor prima di avviare con Giovanni FALCONE ed altri colleghi dell'Ufficio istruzione di Palermo la straordinaria attività investigativa sfociata nell'ordinanza di rinvio a giudizio del maxiprocesso, Paolo BORSELLINO aveva già meritato l'ostile attenzione del gruppo più agguerrito di COSA NOSTRA, quello dei corleonesi, presto avviato ad egemonizzare quella consorteria mafiosa. Le sue indagini avevano, infatti, causato la morte del suo valido collaboratore, il Capitano BASILE, al quale l'organizzazione malavitosa rimproverava tra l'altro di aver quasi esorbitato dalla propria sfera di competenza, arrestando persone che operavano nel territorio bolognese, pur in collegamento con il sodalizio criminale, che non conosceva certo confini territoriali nello svolgimento delle proprie illecite attività.

L'incontro con Giovanni FALCONE e la formazione del pool antimafia presso l'Ufficio Istruzione segnava poi, come si è detto, l'avvio della più proficua attività investigativa, in cui trovava sistematica applicazione un nuovo metodo di lavoro che nasceva dalla sempre più precisa consapevolezza del fatto che le innumerevoli e multiformi manifestazioni illecite di matrice mafiosa



che costituivano oggetto dei vari procedimenti istruiti non rappresentavano altro che le diverse sfaccettature di un'unica realtà, quella appunto riconducibile a COSA NOSTRA. Con il progredire delle indagini appariva, infatti, sempre più evidente all'acuta analisi di quei magistrati che non operava sul territorio palermitano una molteplicità di autonome organizzazioni criminali più o meno ampie di tipo mafioso, di volta in volta tra loro contrapposte o alleate, ma che, invece, esisteva un organismo unitario e strutturato in modo verticistico, alla cui base vi erano le diverse articolazioni territoriali, le "famiglie", che controllavano una porzione di territorio comprendente uno o più quartieri in ambito metropolitano ovvero un paese o una frazione in ambito extraurbano e che poi si raccordavano in organismi più ampi e centralizzati, i mandamenti, costituiti da almeno tre "famiglie" operanti su territori limitrofi, che a loro volta erano rappresentati nella commissione provinciale di Palermo, composta di norma da un esponente (che a partire da un certo momento storico si identificava con il capo) per ogni mandamento.

Stante il carattere unitario e fortemente centralizzato di tale realtà criminale, si avvertì che la dispersione delle energie investigative negli infiniti rivoli dei diversi procedimenti scaturenti da ogni singola attività illecita posta in essere da COSA NOSTRA avrebbe comportato il conseguimento di risultati assolutamente inadeguati rispetto sia agli sforzi profusi che all'entità del fenomeno da contrastare ed avrebbe, inoltre, impedito di cogliere gli aspetti più inquietanti di tale fenomeno, quelli cioè che non si manifestano all'esterno con il clamore dell'episodio omicidiario o comunque violento ma che costituiscono, invece, il prodotto di una silente e sotterranea attività di acquisizione di spazi di potere e di risorse economiche sempre più ampi. Attività questa che non si esprime necessariamente nelle forme di una fattispecie delittuosa e che anche quando ciò avviene non è facilmente percepibile dall'esterno senza indagini mirate che non possono prendere le mosse da una specifica "notitia criminis", spesso mancante, bensì dall'analisi accurata delle linee di tendenza del fenomeno complessivo.

Da questa comprensione delle caratteristiche del fenomeno mafioso e delle esigenze investigative atte a contrastarlo nasceva quindi quel metodo investigativo che elaborava le tecniche di indagine più appropriate per l'acquisizione di elementi probatori idonei a dimostrare in modo inoppugnabile le responsabilità degli affiliati di COSA NOSTRA, ponendo fine al mito dell'invincibilità di questa consorteria mafiosa. Venne così costituito presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di Palermo un "pool" di magistrati, incaricato di seguire tutte le indagini sulla criminalità di stampo mafioso. Ciò rispondeva non solo all'esigenza di una suddivisione del rischio, atta a tutelare maggiormente l'incolumità del singolo magistrato, maggiormente esposto a pericolo quando è l'unico depositario di un importante patrimonio di conoscenze, ma anche ad agevolare quella circolazione delle



conoscenze (senza il timore di fughe di notizie che possono avere effetti assai negativi) tra tutti coloro che si occupavano di indagini di mafia che è premessa indispensabile per una migliore comprensione del fenomeno complessivo. Essendo, infatti, unitaria la realtà criminale che da origine alle varie manifestazioni illecite, ne consegue che ogni delitto di COSA NOSTRA non può essere considerato, a differenza degli altri reati, un episodio a se stante, ma bensì come l'anello di una lunga catena, traendo esso causa dai fatti precedenti ed a sua volta creando le premesse per quelli successivi. Solo in tale visione unitaria è possibile trovare le chiavi di lettura per la ricerca delle causali del singolo delitto e per individuare gli spunti investigativi più utili all'accertamento delle responsabilità personali degli autori del crimine predetto. L'accentramento delle indagini di mafia in un unico "pool" e la circolazione delle notizie al suo interno consentivano, pertanto, all'Ufficio giudiziario in cui operavano Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO di non disperdere nessuno dei tasselli emergenti dalle molteplici attività investigative svolte e di ricomporli in un mosaico meno incompleto e, quindi, di interpretazione meno complessa.

Nello svolgimento di tale attività investigativa veniva riconosciuta particolare importanza alle indagini di carattere patrimoniale ed economico, e ciò non solo per la convinzione che per intaccare il potere di COSA NOSTRA fosse indispensabile "impoverirla", confiscare cioè le sue enormi disponibilità finanziarie, ma anche perché si riteneva fondatamente che ad una ricerca tecnicamente corretta fosse più facile rinvenire le ingenti ricchezze accumulate da questa organizzazione nello svolgimento delle sue attività illecite piuttosto che le altre tracce materiali dei reati commessi. Da qui il certosino lavoro di ricerca, che non trascurava neanche i dettagli apparentemente insignificanti, per ricostruire i numerosi passaggi attraverso i quali COSA NOSTRA è solita occultare i flussi economici provenienti dalle sue attività, avvalendosi di una molteplicità di canali non solo in ambito nazionale. Si allacciarono così proficui rapporti di lavoro e scambi di informazioni con le autorità giudiziarie di vari Paesi, tra cui la Svizzera, sede tradizionalmente privilegiata per il transito o il deposito di attività finanziarie bisognose di occultare le proprie origini per la sua legislazione particolarmente rigorosa nella tutela del segreto bancario, nonché gli Stati Uniti d'America, ove esiste una COSA NOSTRA altrettanto organizzata e potente, con la quale quella isolana svolgeva la sua attività più redditizia, quella del traffico internazionale della droga, come già si è detto sopra.

L'elemento caratterizzante di questo così intenso lavoro investigativo era costituito dalla ricerca scrupolosa del dato probatorio certo, in mancanza del quale ogni ipotesi accusatoria è destinata a rimanere un mero teorema, come tale privo di qualsiasi validità nelle aule giudiziarie e l'attività



inquirente, lungi dal conseguire i suoi obiettivi, non fa che rafforzare il "prestigio" dell'associazione mafiosa.

L'indagine avviata finì per abbracciare i più disparati settori di attività illecita di questa organizzazione, dagli omicidi alle estorsioni, al traffico della droga, agli intrecci politico-affaristici, ai reati contro l'amministrazione della giustizia e così via.

Le indagini del primo maxiprocesso di Palermo a COSA NOSTRA presero l'avvio dal rapporto congiunto del 13 luglio 1982 della Squadra Mobile della Questura di Palermo e del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo, rapporto con cui venivano denunciati GRECO Michele ed altre 160 persone, quali responsabili di vari reati, tra i quali numerosi omicidi commessi nell'arco temporale intercorrente tra il 23 aprile 1981, giorno in cui venne ucciso BONTATE Stefano ed il 17 aprile 1982, data dell'omicidio di CORSINO Salvatore.

A seguito di tale rapporto la Procura di Palermo emetteva nel luglio del 1982 vari ordini di cattura per i reati di associazione per delinquere aggravata e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e dopo la formalizzazione dell'istruttoria il Giudice istruttore adottava nei confronti degli oltre ottanta imputati già colpiti dagli ordini di cattura il mandato di cattura n. 343/82 del 17 agosto 1982, mentre procedeva a piede libero nei confronti degli altri indiziati indicati nel rapporto. Venivano, quindi, riuniti tutti i procedimenti già pendenti per i fatti denunciati nel rapporto e si disponevano indagini bancarie e patrimoniali nei confronti degli indiziati.

Successivi rapporti del 14 settembre, 11 e 23 ottobre 1982 e del 24 marzo 1983 della Squadra Mobile di Palermo ampliavano l'oggetto delle indagini ai gruppi mafiosi operanti nelle borgate di Ciaculli, di Corso dei Mille e della Kalsa, mentre ulteriori ampliamenti derivavano dalla trasmissione all'Ufficio istruzione di Palermo da parte di quello di Trento, a seguito di declaratoria di incompetenza del 20.1.1983, di un procedimento per traffico internazionale di droga nei confronti dei fratelli GRADO, dei fratelli FIDANZATI e di TOTTA Gennaro, relativo ai traffici di stupefacenti operati nella piazza di Milano negli anni '79 ed '80 dalle predette "famiglie", nonché all'acquisto da parte dei GRADO presso fornitori turchi di morfina base, che veniva poi da loro trasportata in Sicilia per la trasformazione in eroina.

Venivano, altresì, acquisiti i rapporti della Guardia di Finanza del 23 ottobre 1982 e del 10 e del 22 marzo 1983, relativi agli accertamenti fiscali e patrimoniali compiuti nei confronti di imprese facenti capo al gruppo dei GRECO, di AIELLO Michelangelo, nonché a quelli di BONURA, BUSCEMI e PIAZZA.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

L'1 marzo 1983 iniziava a collaborare con l'A.G. CALZETTA Stefano, presentatosi al posto di Pronto Soccorso di via Roma a Palermo, che oltre alla cattura di alcuni latitanti, forniva utili indicazioni sul gruppo mafioso degli ZANCA, al quale egli era vicino, nonché sulle attività illecite delle "famiglie" VERNENGO, TINNIRELLO, MARCHESE ed altre. Il 6 maggio 1983, mentre era in corso l'interrogatorio del CALZETTA da parte del Giudice istruttore di Palermo, un attentato dinamitardo distruggeva una fabbrica di proprietà dei fratelli del CALZETTA, che poco tempo dopo interrompeva la lucida collaborazione sino ad allora intrapresa. Sulla scorta delle dichiarazioni del CALZETTA e delle attività di indagine il Giudice istruttore emetteva il mandato di cattura n. 237/83 del 31 maggio 1983 nei confronti di GRECO Michele + 124 per reati associativi.

Poco dopo un barbaro attentato poneva fine alla vita del Consigliere istruttore Rocco CHINNICI, che sino ad allora si era personalmente occupato del ramo principale dell'inchiesta.

E, tuttavia, la perdita di un così valoroso Magistrato non arrestava l'attività dell'Ufficio Istruzione di Palermo, che in data 8 agosto 1983 emetteva i mandati di cattura nn. 372/83 e 373/83 nei confronti delle persone accusate dal CALZETTA di omicidi ed altri delitti.

Veniva, inoltre, acquisito il rapporto della Squadra mobile di Palermo del 4 luglio 1983, relativo all'arresto di TESTA Giuseppe, trovato in possesso a Bangkok di una valigia contenente kg 1,7 di eroina, episodio questo che da successivi accertamenti risultava collegato ad un più vasto traffico di sostanze stupefacenti condotto dalla "famiglia" mafiosa dei MARCHESE.

Di notevole rilievo era l'arresto in Spagna di AZZOLI Rodolfo, che interrogato in sede di rogatoria internazionale a Madrid il 17 novembre 1983 non solo confermava i rifornimenti da parte della famiglia GRADO di morfina base acquistata dai turchi e trasformata in eroina nei laboratori siciliani, ma forniva altresì ulteriori spunti investigativi che portavano ad accertamenti bancari presso l'agenzia del Banco di Bilbao di Benidorm (città in cui si era riscontrata la presenza di vari esponenti di COSA NOSTRA, tra cui i fratelli GRADO), da cui emergeva che a partire dall'ottobre del 1980 su di un conto corrente intrattenuto presso quell'agenzia erano stati effettuati numerosi versamenti per un ammontare complessivo di diverse centinaia di milioni di pesetas su ordine di varie banche svizzere di Lugano, Berna e Zurigo e che inoltre lo AZZOLI aveva acquistato diversi immobili dal novembre del 1981.

Ulteriori indagini bancarie sui conti correnti ed i libretti di deposito a risparmio di pertinenza di GRADO Giacomo presso la succursale n. 16 della Sicilcassa di Palermo consentivano di accertare con prove documentali che su tali conti erano state accreditate somme dell'ammontare di circa 25 miliardi di lire.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Venivano ancora acquisiti nel corso delle indagini elementi probatori da cui emergevano rapporti tra COSA NOSTRA e le "famiglie" napoletane dei NUVOLETTA, ZAZA e BARDELLINO nel traffico di droga e nel contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

Con provvedimento del 21.3.1984 veniva riunito il procedimento nei confronti di MARCHESE Filippo + 36, imputati di reati associativi, omicidari ed altro, a seguito delle dichiarazioni rese da SINAGRA Vincenzo del 1956, tratto in arresto il 12.8.1982 e che aveva iniziato a collaborare con l'A.G. dal 12.11.1983, fornendo utili indicazioni in ordine alle vicende criminali che avevano interessato in particolare la "famiglia" di MARCHESE Filippo di Corso dei Mille e consentendo la scoperta della c.d. camera della morte, sita nei locali di Piazza S.Erasmo, ove gli affiliati si riunivano per interrogare, torturare ed uccidere le proprie vittime. All'interno di quel covo si rinvenivano armi, munizioni, esplosivi e circa g. 900 di eroina, nonché delle corde con cappi ed un bastone, sui quali erano presenti sostanze pilifere appartenenti a vari soggetti. Sulla scorta delle dichiarazioni del SINAGRA e delle conseguenti indagini il Giudice istruttore aveva emesso nell'ambito del procedimento poi riunito il mandato di cattura n. 71/84 del 29.2.1984 contro SINAGRA Vincenzo + 23, imputati tra l'altro di vari omicidi, tra cui quello del perito del Tribunale di Palermo GIACCONE Paolo, commesso in quella città l'11 agosto 1982.

In data 2.4.1984 il Giudice istruttore emetteva altro mandato di cattura, recante il n. 111/84, nei confronti di GRECO Michele + 12 per gli omicidi commessi tra il Natale del 1982 ed il 16 marzo 1983 nel quadro della sistematica attività di sterminio attuata dalla fazione vincente di COSA NOSTRA ai danni di familiari e di persone comunque vicine a BUSCETTA Tommaso ed a GRECO Giovanni, inteso "Giovannello".

In data 19.4.1984 il Giudice istruttore sentiva nella qualità di indiziato SALVO Antonino, esattore di Salemi.

Frattanto nuovi filoni investigativi erano stati aperti grazie alla collaborazione avviata tra le autorità inquirenti di Palermo e degli U.S.A., riguardanti imponenti traffici di eroina tra la Sicilia e Stati Uniti ed i relativi dati probatori acquisiti consentivano il 9 aprile 1984 un'operazione condotta simultaneamente dalle Polizie dei due Paesi che portava all'arresto di numerose persone indagate nell'inchiesta nota come "Pizza Connection". Dopo gli interrogatori di rito, gli atti venivano trasmessi al Giudice istruttore di Palermo, che in data 22.5.1984 ne disponeva la riunione al processo principale.

Importanti elementi probatori venivano, altresì, forniti dalle indicazioni rese da CONIGLIO Salvatore in merito ad un rilevante traffico di eroina e cocaina tra Palermo ed alcune città del Nord, tra cui Milano.

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Un altro procedimento trasmesso per competenza dall'A.G. di Roma e riunito a quello principale con provvedimento del 2.5.1984 era quello instaurato a conclusione di approfondite indagini del Nucleo Centrale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma, sfociate nel rapporto del 17.11.1983, riguardante l'attività illecita svolta dal clan dei FERRERA, intesi "cavadduzzu", appartenenti alla "famiglia" catanese di COSA NOSTRA facente capo a SANTAPAOLA Benedetto ed attivi in un traffico di stupefacenti sulla piazza della Capitale nonché in un più vasto traffico di stupefacenti che aveva i suoi canali di approvvigionamento di hashish, morfina ed eroina nel Medio Oriente ed era collegato a "famiglie" mafiose del Palermitano. In tale ambito di indagini si inquadravano l'arresto a Parigi all'aeroporto di Orly il 10.11.1981 di GASPARINI Francesco, trovato in possesso di Kg 4,5 di eroina purissima, divenuto poi collaboratore della Giustizia, nonché le chiamate in correata operate dal cittadino thailandese KOH BAK KIN, grosso esportatore di eroina, da THOMAS Alan, organizzatore di una rete di corrieri della droga, da DE RIZ Pietro e da DATTILO Sebastiano, inteso il "nano".

Il 14 luglio 1984 si verificava, intanto, un evento importante per l'ulteriore sviluppo delle indagini, e cioè il rientro in Italia di BUSCETTA Tommaso, a conclusione di un lungo iter procedurale per l'estradizione dal Brasile, ove il BUSCETTA era stato tratto in arresto il 15.12.1983. Quest'ultimo, ormai posto al di fuori dell'organizzazione COSA NOSTRA e ricercato dai corleonesi, avversari delle persone a lui più vicine, e cioè BADALAMENTI Gaetano e SALOMONE Antonino, anch'essi "posati", nonché BONTATE Stefano e INZERILLO Salvatore, entrambi uccisi, dopo aver subito anche la perdita di numerosi congiunti per mano dei corleonesi, decideva di iniziare la sua collaborazione con l'A.G. a partire dal suo interrogatorio del 16 luglio 1984. Il BUSCETTA meglio degli altri collaboratori sino ad allora esaminati, dato il diverso spessore della sua posizione all'interno di COSA NOSTRA, riusciva a fornire un quadro preciso delle regole che disciplinavano il funzionamento di questo organismo, del suo organigramma interno e delle ragioni che avevano portato alla c.d. seconda guerra di mafia (termine questo che egli rifiutava, in quanto rappresentava che non si era trattato di un conflitto dichiarato tra "famiglie" mafiose rivali, bensì un'attività di sterminio posta in essere in modo pressoché unilaterale da una fazione ai danni di quella opposta) che aveva insanguinato le vie di Palermo dall'aprile del 1981.

Nel frattempo approfondite indagini bancarie consentivano di scoprire una negoziazione di titoli per circa 600 milioni da parte di impiegati della S.A.T.R.I.S. S.p.A., nonché il riciclaggio di ingenti quantitativi di dollari statunitensi.

La struttura di COSA NOSTRA delineata dalle rivelazioni del BUSCETTA e confermata dalle approfondite indagini che nel corso di quegli anni erano state svolte dal "pool" antimafia portava

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

363

- -



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

all'emissione del mandato di cattura n. 323/84 del 29.9.1984 nei confronti di ABBATE Giovanni + 365 per reati associativi ed altri delitti contestati in ben 321 capi di imputazione, che costituiva una tappa assai significativa dell'attività d'indagine condotta a così largo raggio per tanti anni e nel quale trovava piena espressione in un provvedimento giudiziario la consapevolezza della realtà essenzialmente unitaria di COSA NOSTRA, che superava le precedenti erronee concezioni del fenomeno mafioso come un coacervo di bande criminali fra loro autonome.

A breve distanza di tempo dall'emissione di questi provvedimenti restrittivi, che colpivano al cuore per la profondità dell'analisi il mondo della criminalità mafiosa, quest'ultimo subiva un'ulteriore sconvolgimento con l'avvio della collaborazione con l'A.G. il 16.10.1984 di CONTORNO Salvatore, elemento di spicco della "famiglia" mafiosa di Santa Maria di Gesù e detenuto dal 23.3.1982. Il CONTORNO, confermando nella sostanza le dichiarazioni del BUSCETTA in ordine alle regole di funzionamento ed alle dinamiche interne di COSA NOSTRA, apportava ulteriori e più aggiornati elementi di conoscenza sull'organigramma dell'associazione e su alcuni delitti dalla medesima posti in essere.

Le dichiarazioni dei predetti, inoltre, unitamente agli elementi acquisiti sulla base di indagini bancarie, intercettazioni telefoniche, prove documentali e dichiarazioni di altri testi fornivano preziosi elementi di conoscenza in ordine all'attività di collegamento svolta dai cugini SALVO Antonino e SALVO Ignazio per conto di COSA NOSTRA con centri di potere politico-affaristici. Nei confronti dei predetti veniva, pertanto, emesso in data 12.11.1984 il mandato di cattura n. 390/84 per reati associativi.

Ulteriori indagini istruttorie venivano avviate, sulla scorta delle dichiarazioni rese all'A.G. da BONO Benedetta e COLLETTI Vincenzo, rispettivamente amante e figlio del rappresentante della "famiglia" di Ribera COLLETTI Carmelo, in precedenza assassinato, nonché sulla base di intercettazioni telefoniche disposte dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in ordine ai collegamenti intrattenuti dal SANTAPAOLA con elementi di spicco di COSA NOSTRA della Sicilia occidentale, come il predetto COLLETTI Carmelo - che nel corso di intercettazioni ambientali effettuate in Canada presso la latteria di VIOLI Paul veniva indicato quale capomandamento facente parte della commissione di Agrigento - FERRO Antonio, rappresentante della "famiglia" di Canicattì (Ag) e AGATE Mariano, indicato dal CONTORNO quale rappresentante della "famiglia" di Mazara del Vallo, insieme al quale il SANTAPAOLA era stato controllato in territorio di Campobello di Mazara il 13.8.1980.

In data 8 novembre 1985 veniva depositata la monumentale sentenza - ordinanza di rinvio a giudizio, nel quale trovava la sua più compiuta espressione l'analisi del "modus operandi" e dei

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

364

- -



settori delle attività illecite svolte da COSA NOSTRA nel periodo interessato dalla complessa attività investigativa condotta dai magistrati del "pool" antimafia diretto dal Consigliere istruttore Antonino CAPONNETTO e che vedeva in prima fila proprio Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO. E non a caso proprio questi due magistrati erano stati costretti per motivi di sicurezza a lasciare con le proprie famiglie il luogo di residenza ed a trascorrere gli ultimi mesi di redazione della sentenza – ordinanza nell'isolamento dell'Asinara, essendo trapelata l'informazione di un attentato a coloro che rappresentavano la memoria storica di quella monumentale indagine, gli unici in grado di dominare un procedimento che in caso di loro scomparsa non avrebbe più potuto essere ricostruito in tempi utili ad evitare la scarcerazione degli imputati per decorrenza dei termini. In una delle interviste televisive rilasciate da Paolo BORSELLINO dopo la strage di Capaci, la cui videocassetta è agli atti di questo processo, è stata da lui rievocata anche questa drammatica esperienza della segregazione all'Asinara, che comportò un particolare sacrificio anche per i suoi familiari e che provocò notevoli sofferenze ad una delle figlie.

Dalle risultanze documentali e dalle complessive indicazioni fornite in proposito da vari colleghi del magistrato emerge che Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO ebbero a trovarsi in una situazione di grave disagio nello svolgimento della loro attività professionale dopo che Antonino CAPONNETTO ebbe a lasciare la sua carica direttiva dell'Ufficio Istruzione di Palermo. Dopo le note vicende che portarono nel corso del 1986 alla nomina per tale incarico, al quale aveva concorso anche FALCONE, di Antonino MELI, magistrato di grande impegno professionale e con un'anzianità di servizio notevolmente superiore a quella del suo concorrente, ma certamente anche molto meno esperto di questi nella conoscenza della realtà criminale di COSA NOSTRA, molte delle strategie processuali e delle tecniche di lavoro di "pool" che erano state sino ad allora adottate con innegabili risultati vennero abbandonate, provocando un comprensibile disorientamento tra gli addetti ai lavori, tra cui Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO, il cui ruolo di guida e di propulsione nel settore del contrasto alla criminalità mafiosa venne a subire una sostanziale limitazione.

Tali ragioni indussero BORSELLINO a lasciare l'Ufficio Istruzione di Palermo e ad assumere la carica di Procuratore della Repubblica di Marsala, ove avviò un'intensa serie di indagini che consentirono il rinvio a giudizio in stato di detenzione di centinaia di imputati per il reato di associazione mafiosa e gli altri connessi. Tale attività giudiziaria e le prese di posizione pubbliche in cui pure il magistrato, con la passione che animava il suo impegno professionale, segnalava dall'alto della sua straordinaria esperienza le carenze degli organi statali nel contrasto al fenomeno mafioso sempre dilagante, costituiscono le ragioni fondamentali dei progetti di attentato



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

concretamente posti in essere da COSA NOSTRA ai danni di BORSELLINO nel periodo 1987-1988, di cui si è detto.

In tali progetti appare evidente non solo che COSA NOSTRA continuava in quegli anni ad individuare in quel magistrato uno dei suoi avversari più pericolosi, ma anche che essa desiderava a quel tempo perseguire la sua eliminazione con modalità tutt'altro che eclatanti, per non attirare troppo l'attenzione dell'opinione pubblica e dell'apparato repressivo dello Stato e non compromettere le aspettative di un esito favorevole del maxiprocesso. E proprio in ciò risiede una delle maggiori differenze con le modalità prescelte per la strage per cui è processo, differenza sulla quale ci si dovrà soffermare allorché verrà in esame la strategia complessiva perseguita da COSA NOSTRA nel 1992. Appare, infatti, evidente che sino a quel momento la finalità di eliminazione di un nemico storico di COSA NOSTRA era considerata come un obiettivo di per sé sufficiente, anche se non così urgente da indurre il sodalizio mafioso a mettere a repentaglio per il suo perseguimento l'esito del maxiprocesso.



Paragrafo secondo: la finalità di vendetta e l'esito del maxiprocesso in Cassazione

Numerosi collaboratori di giustizia tra quelli che da maggior tempo avevano militato in COSA NOSTRA hanno univocamente confermato la particolare attenzione con cui era seguito l'evolversi del maxiprocesso nelle diverse fasi di giudizio. Ma non si trattava certamente di una mera attesa degli esiti dell'accertamento giudiziale bensì di un'intensa attività volta ad influire sugli esiti processuali e che si svolgeva, per la parte di diretta pertinenza dei componenti del sodalizio mafioso, all'esterno della aule di udienza. Dopo il rinvio a giudizio delle varie centinaia di imputati accusati di associazione a delinquere e di tipo mafioso, nonché di numerosi omicidi ed altri gravi reati, le finalità che si proponeva COSA NOSTRA erano di duplice ordine. Il primo e più importante obiettivo era quello di vedere sconfessata dalla pronuncia giudiziale nelle sue fondamenta l'impostazione accusatoria - che i detrattori impropriamente e riduttivamente definivano "il teorema BUSCETTA" per evidenziarne l'apoditticità e la mancanza di prove concrete - secondo cui COSA NOSTRA era organizzata secondo una struttura gerarchico-piramidale con organi decisionali posti a diversi livelli, che venivano chiamati in causa a seconda del tipo di interessi coinvolti nell'attività criminosa, sicché per gli omicidi rispondenti ad interessi strategici generali, coinvolgenti l'intera organizzazione, l'organo competente alla deliberazione era quello sito al vertice



della piramide, e cioè la commissione o cupola, costituita da tutti i capimandamento. Una tale impostazione aveva effetti devastanti per l'intera organizzazione, poiché chiamava a rispondere dei delitti più gravi i soggetti che avevano ruoli direttivi, compromettendo la stabilità di una struttura le cui fortune si fondavano essenzialmente sull'impunità dei suoi componenti, impunità che operava con gradazioni diverse e crescenti a seconda del ruolo ricoperto. Se, infatti, coloro che intervenivano nella fase esecutiva del delitto si esponevano in certa misura al rischio dell'intervento repressivo, specie nella flagranza del reato - poiché in caso diverso l'omertà imposta dall'organizzazione ostacolava efficacemente l'accertamento giudiziale - coloro che deliberavano il delitto e svolgevano solo il ruolo di mandanti erano sottratti anche a tale rischio e l'omertà per lungo tempo imperante all'interno del sodalizio criminale impediva l'accesso ai segreti della fase decisionale e quindi la verifica delle responsabilità penali. L'accertamento, invece, del meccanismo di formazione del consenso per le deliberazioni più importanti, unitamente alla nascita del fenomeno delle collaborazioni di coloro che si dissociavano dall'organizzazione, scardinava tali certezze ed esponeva al concreto pericolo di una lunga detenzione anche i titolari del potere decisionale in COSA NOSTRA.

In via subordinata e provvisoria l'obiettivo perseguito dalla consorte mafiosa era poi quello di conseguire la scarcerazione per decorrenza dei termini custodiali dei consociati detenuti.



Le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia hanno evidenziato tali circostanze ed appare qui sufficiente richiamare sinteticamente solo alcune delle indicazioni più significative.

Il MUTOLO ha riferito in proposito che nel corso del giudizio di primo grado, che vedeva anche lui tra gli imputati, egli aveva proposto dal carcere di contattare il Pubblico Ministero Domenico SIGNORINO, di cui gli erano noti i contatti con RICCOBONO Rosario al tempo in cui il collaborante accompagnava il suo capomandamento in qualità di autista. La risposta che aveva fatto pervenire il RIINA era un invito a "fare i carceratelli", lasciando ad altri il pensiero di "aggiustare il processo". Il MUTOLO aveva poi appreso da DAVI' Salvatore, "uomo d'onore" di Partanna Mondello, che dopo la morte del RICCOBONO i contatti con quel magistrato erano gestiti dal GAMBINO e che tra i politici contigui a COSA NOSTRA l'onorevole LIMA era stato incaricato di attivarsi affinché venisse emessa pronuncia favorevole all'associazione. Con il procedere del giudizio di primo grado il MUTOLO aveva appreso dai capimandamento detenuti, tra cui vi erano CALO', MONTALTO, GERACI, BRUSCA Bernardo e MADONIA Francesco, che le aspettative di un esito favorevole in quel grado erano andate deluse, sicché l'organizzazione aveva dato ai consociati la direttiva di non sottoporsi ad interrogatorio e di insistere nella richiesta della lettura effettiva di tutti gli atti processuali, cosa che avrebbe inevitabilmente comportato per la mole del fascicolo il decorso dei termini di carcerazione. E' noto che quest'ultimo rischio venne scongiurato proprio nel corso di quel giudizio da un intervento legislativo che introdusse l'art. 466 bis nel codice di rito del 1930 all'epoca vigente, onde consentire che la lettura degli atti fosse sostituita dalla mera indicazione dei medesimi, salvo che per i verbali delle dichiarazioni, riducendo così notevolmente i tempi destinati a tale incombenza processuale.

Per quanto riguarda il giudizio in Cassazione il MUTOLO ha dichiarato che le aspettative erano riposte nel Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione Corrado CARNEVALE, competente a trattare il processo e dal quale ci si attendeva non solo una radicale riforma delle pronunce dei gradi di giudizio precedenti ma anche una sconfessione dell'operato dei giudici istruttori ed in particolare di Giovanni FALCONE, che avrebbe dovuto risultare delegittimato sotto il profilo professionale. Sul finire del novembre del 1991 il MUTOLO si era incontrato presso il carcere di Spoleto con il GAMBINO, che si era mostrato molto preoccupato perché CARNEVALE aveva subito degli attacchi politici e non avrebbe presieduto il maxiprocesso, sul cui esito il GAMBINO era divenuto a quel punto pessimista. E' stato in proposito documentalmente e con deposizioni testimoniali accertato che sull'operato di Corrado CARNEVALE era stato già avviato un monitoraggio da parte del Ministro della Giustizia pro tempore Giuliano VASSALLI, che aveva preceduto in tale carica l'onorevole MARTELLI. Tale monitoraggio però riguardava tutte le



sentenze del Collegio dallo stesso presieduto ed avrebbe, quindi, richiesto dei tempi assai lunghi. Il successivo Ministro MARTELLI aveva, quindi, pensato, avvalendosi anche della competenza tecnica di Giovanni FALCONE, di restringere il campo di osservazione alle pronunce che avevano suscitato maggiore scalpore, circa un centinaio di casi ed aveva munito l'ufficio incaricato di tale compito di una maggiore dotazione di uomini e di mezzi, onde pervenire più rapidamente a dei risultati. L'Onorevole VIOLANTE aveva anche sottoposto all'esame del Ministro un dossier di soli otto casi, contenenti a suo avviso "errori plateali o addirittura una preconcepita volontà di liquidazione del lavoro dei P.M. e dei Giudici di merito". Il Ministro aveva, pertanto, convocato il Primo Presidente della Corte di Cassazione Antonio BRANCACCIO, informandolo degli esiti di quel monitoraggio, che avevano suscitato "generale turbamento e sconcerto", suggerendogli di adottare dei criteri di rotazione nell'assegnazione dei processi di criminalità organizzata. Tale suggerimento era stato poi recepito dal Primo Presidente, che aveva, infatti, designato Arnaldo VALENTE a presiedere il collegio che doveva trattare il maxiprocesso. E, invero, risulta che già con nota del 27.6.1991 il Primo Presidente aveva segnalato a Corrado Carnevale la necessità di provvedere alla composizione del collegio in maniera da assicurare la definizione nei tempi previsti del processo e che, essendo stata scartata per ragioni di opportunità la candidatura a presiedere il collegio dello stesso CARNEVALE e dell'altro presidente della sezione MOLINARI, di cui era prossimo il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il Primo Presidente BRANCACCIO aveva assunto l'iniziativa di assegnare alla prima sezione il Presidente Arnaldo VALENTE, che aveva assunto le funzioni all'inizio dell'autunno del 1991. Proprio in quel periodo il Primo Presidente aveva avuto un incontro con Corrado CARNEVALE, segnalandogli l'opportunità di tener conto di tale assegnazione e della disponibilità di Arnaldo VALENTE a presiedere il maxiprocesso. Quest'ultimo era stato officiato nel mese di ottobre della presidenza del maxiprocesso, che venne iscritto al Registro Generale in data 23.10.1991 e la cui prima udienza venne celebrata il 9.12.1991.

Il MUTOLO ha inoltre riferito che i consociati detenuti avevano reagito con rabbia alla notizia della sentenza e che era sentimento diffuso quello per cui " *le cose erano... erano molto cambiate, quindi per potere riportare le cose allo stato in cui la mafia era abituata si pensava che ci dovevano essere sacrifici*" (cfr. dich. del 15.4.1999, pag. 39).

Lo ANZELMO, del quale come si è detto sono state anche acquisite ex art. 238 le dichiarazioni rese all'udienza del 27.11.1996 nel giudizio di primo grado per la strage di



Capaci, ha in quella sede riferito che uno dei principali obiettivi di questo sodalizio criminale era stato quello di condizionare l'esito del maxiprocesso ed in particolare di ottenere una pronuncia giurisdizionale che dichiarasse l'infondatezza del c.d. teorema BUSCETTA. Attraverso una siffatta pronuncia l'organizzazione intendeva conseguire due essenziali vantaggi, l'assoluzione degli imputati che detenevano il potere nell'ambito di COSA NOSTRA e la definitiva delegittimazione del dottor FALCONE, la cui attività professionale sarebbe stata irrimediabilmente screditata.

Per conseguire tali scopi l'organizzazione si era attivata durante i vari gradi del giudizio ed in Cassazione aveva riposto le maggiori speranze di un esito favorevole nell'intervento di SALVO Ignazio e dell'onorevole LIMA, speranze che erano poi andate deluse a seguito della sentenza. E proprio a causa di tale esito, secondo lo ANZELMO, erano stati assassinati il LIMA ed il SALVO, rispettivamente nel marzo e nel settembre del 1992, per non aver saputo assolvere all'impegno preso.

BRUSCA Giovanni ha riferito che dopo la sentenza della Corte di Cassazione summenzionata, ritenuta da COSA NOSTRA particolarmente sfavorevole, essa aveva deciso di chiudere tutti i conti con coloro che contrastavano COSA NOSTRA, tra cui Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO e che l'uccisione del primo magistrato proprio nel maggio del 1992 era particolarmente auspicata dal RIINA, che voleva così assestare anche un colpo decisivo alle speranze che allora il senatore ANDREOTTI coltivava di essere eletto Presidente della Repubblica. Ha spiegato, infatti, il BRUSCA che COSA NOSTRA riteneva che ANDREOTTI li avesse traditi, consentendo che il



maxiprocesso venisse sottratto al dottor CARNEVALE e che una delle punizioni sarebbe stata quella di ostacolarne la corsa alle elezioni presidenziali allora in corso commettendo un omicidio che per la sua rilevanza avrebbe nuociuto alle aspirazioni di quel candidato, essendo egli discusso per la sua vicinanza ad ambienti mafiosi. Nella stessa ottica di punizione per l'impegno tradito ed il cattivo esito del maxiprocesso si poneva, secondo le dichiarazioni del BRUSCA, l'omicidio di LIMA - consumato proprio nel periodo in cui erano prossime le elezioni nazionali per cancellarne la corrente politica, vicina in Sicilia ad ANDREOTTI - nonché l'omicidio di Ignazio SALVO, ritenuto al pari di LIMA colpevole di non essersi adeguatamente impegnato per un esito favorevole del maxiprocesso.

Al riguardo occorre ricordare che le elezioni politiche ebbero luogo il 5 e 6 aprile del 1992, e quindi a meno di un mese di distanza dall'omicidio LIMA, commesso il 12 marzo di quell'anno e che dopo le dimissioni del Presidente della Repubblica Francesco COSSIGA, annunciate ufficialmente il 25 aprile 1992, erano in corso all'epoca della strage di Capaci le votazioni per l'elezione del nuovo Presidente.

Il CANCEMI ha dichiarato che ancora intorno al settembre del 1991, in occasione di un incontro presso l'abitazione di GUDDO Girolamo, il RIINA, alla presenza sua, di GANCI Raffaele e del BIONDINO, mostrandosi ottimista, aveva rappresentato che LIMA si stava attivando per il buon esito del maxiprocesso. Dal GANCI e dal BIONDINO egli aveva appreso che le loro speranze erano riposte sia in LIMA che in ANDREOTTI, quest'ultimo amico del giudice CARNEVALE, secondo quanto



riferitogli da MANGANO Vittorio, “uomo d’onore” di Porta Nuova. Successivamente si era appreso che CARNEVALE non avrebbe presieduto il Collegio che doveva trattare quel processo, sicché il RIINA aveva affidato a MESSINA Francesco, inteso “Mastro Ciccio”, il compito di recarsi a Roma per prendere contatto con un avvocato e studiare il modo di far assegnare il processo alle sezioni unite della Cassazione, onde consentire a CARNEVALE di comporre comunque il collegio giudicante. Dopo la sentenza del 30 gennaio 1992 era stata poi decisa l’uccisione di LIMA perché non aveva saputo impedire quell’esito così sfavorevole per COSA NOSTRA.

Il MARCHESE è stato in grado di riferire in ordine alle aspettative che nutrivano gli affiliati a COSA NOSTRA detenuti circa l’esito del maxiprocesso ed ha dichiarato che si confidava di ottenere dalla sentenza della Cassazione soprattutto una smentita del “teorema BUSCETTA”, anche se si vociferava tra loro che Giovanni FALCONE si stava “interessando” al processo. Dopo la sentenza della Cassazione del 30.1.1992 ha aggiunto il collaborante di aver ricevuto, mentre si trovava nel carcere di Voghera insieme al fratello Antonino, un bigliettino passato a quest’ultimo durante un colloquio dal cognato DI FILIPPO Emanuele, a firma del RIINA, nel quale questi esprimeva rammarico per l’esito del processo, diceva che vi erano state delle “pressioni” contrarie ed affermava che “che per quanto riguarda queste persone si sta vedendo il da farsi” e che essi erano sempre nel suo cuore. Dal tenore della comunicazione essi avevano



compreso che da parte di COSA NOSTRA si stava preparando “qualcosa di grosso”, opinione questa che venne confermata anche dalla spontanea costituzione di alcuni affiliati, che sembrava finalizzata a preconstituirsì un alibi per ciò che doveva accadere.

Il GALLIANO ha confermato che, essendo risultati vani i tentativi dell’organizzazione di “aggiustare” il maxiprocesso, si era deciso da una parte “di decapitare tutte le persone che non avevano potuto mantenere gli impegni presi” in quel senso, e ciò con riferimento agli omicidi LIMA e SALVO, e dall’altra di uccidere le persone che “avevano messo in ginocchio la mafia” e dare così un segnale di potenza.

Da questa sia pur sintetica rassegna delle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia escussi emerge, quindi, in modo evidente una sostanziale convergenza di tutte le indicazioni sui seguenti punti: la notevole importanza che rivestiva per COSA NOSTRA l’esito favorevole del maxiprocesso, soprattutto per quanto attiene al disconoscimento della responsabilità della “cupola” per la deliberazione degli “omicidi eccellenti”; l’attribuzione a FALCONE prima ed a BORSELLINO in via immediatamente successiva della responsabilità per la ricostruzione dell’organizzazione di COSA NOSTRA come struttura unitaria diretta al vertice da un organismo collegiale composto da tutti i capimandamento; la rabbia ed il desiderio di vendetta che dopo la pronuncia della Cassazione animavano i consociati a tutti i livelli e soprattutto i capi nei confronti di chi aveva deluso le loro aspettative da un lato e di chi aveva istruito quel processo dall’altro.

Una rapida disamina dell’oggetto del giudizio del maxiprocesso e della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 della prima sezione della Corte di Cassazione conferma quale fosse la portata negativa di quell’attività giudiziaria per COSA NOSTRA e come questa associazione avesse motivo di annettervi tanta importanza, sicché risulta pienamente accertata anche sotto questo profilo la finalità di vendetta che ispirava la deliberazione di COSA NOSTRA di eliminare sia Giovanni FALCONE che Paolo BORSELLINO.

Per quanto attiene agli omicidi ed ai tentati omicidi trattati nel primo maxiprocesso e commessi sino al primo semestre del 1983, essi riguardavano oltre cento vittime e potevano ricomprendersi



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

nel seguente schema classificatorio: 1) delitti costituenti l'inizio della seconda "guerra di mafia" (tra cui gli omicidi di BONTATE Stefano e di INZERILLO Salvatore); 2) delitti con cui si attuava il sistematico sterminio della fazione perdente, tra cui gli attentati a parenti ed amici dei c.d. scappati, e cioè CONTORNO Salvatore e GRECO Giovanni, inteso "Giovannello" (tra tali omicidi si ricorda quello in danno di MARCHESE Pietro, raggiunto dalla vendetta mafiosa all'interno del carcere dell'Ucciardone a Palermo il 25.2.1982 ed il duplice tentato omicidio del CONTORNO e del FOGLIETTA, commesso il 25.6.1981); 3) delitti concernenti la c.d. tufiata di Ciaculli, e cioè il tentato omicidio del 25.12.1982 in danno di GRECO Giuseppe Giovanni, inteso "Pino scarpa" o "scarpuzzedda", ritenuto uno dei più pericolosi killer della fazione corleonese e che rappresentarono la sanguinosa reazione del suo gruppo ai danni di persone considerate legate agli autori della "tufiata", tra cui alcuni parenti del BUSCETTA; 4) gli altri omicidi comunque ricollegabili alla "guerra di mafia"; 5) gli omicidi attribuiti ad affiliati della cosca di Corso dei Mille capeggiata da MARCHESE Filippo; 6) gli omicidi ai danni di pubblici funzionari, ed in particolare quelli del Capo della Squadra Mobile di Palermo Boris GIULIANO, commesso il 21.7.1979; del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Monreale Emanuele BASILE, consumato il 4.5.1980; dei Carabinieri FRANZOLIN Silvano, RAITI Salvatore, DI BARCA Luigi e dell'autista privato DI LAVORE Giuseppe, uccisi il 16.6.1982 insieme al detenuto FERLITO Alfio, che essi stavano scortando durante una traduzione e che costituiva il vero obiettivo di questo efferato omicidio collettivo, noto come la "strage della circonvallazione di Palermo"; di Paolo GIACCONE, docente di medicina legale ed incaricato di numerose perizie dai magistrati di Palermo per delitti di mafia, ucciso l'11.8.1982; del Generale Carlo Alberto DALLA CHIESA, Prefetto di Palermo, della moglie Emanuela SETTI CARRARO e dell'Agente della P.S. Domenico RUSSO, uccisi il 3.9.1982 (il RUSSO sarebbe deceduto in conseguenza delle ferite riportate il 15 settembre); dell'Agente della P.S. in servizio presso la Questura di Palermo Calogero ZUCCHETTO, ucciso il 14.11.1982.

L'ordinanza di rinvio a giudizio dell'8 novembre 1985 aveva ascritto gli omicidi dei personaggi più importanti della fazione anticorleonese, tra gli altri, ai seguenti imputati, già all'epoca o successivamente divenuti membri della commissione provinciale di Palermo: GRECO Michele, GRECO Salvatore del 1927, RIINA Salvatore, RICCOBONO Rosario, PROVENZANO Bernardo, BRUSCA Bernardo, SCAGLIONE Salvatore, CALO' Giuseppe, MADONIA Francesco, GERACI Antonio, GRECO Giuseppe "scarpa", SCADUTO Giovanni, MARCHESE Filippo e MOTISI Ignazio.

Aveva, inoltre, ascritto tutti gli "omicidi eccellenti" sopra indicati al n. 6) ai seguenti imputati tra quelli appena menzionati: GRECO Michele, GRECO Salvatore, RIINA, PROVENZANO, BRUSCA Bernardo, SCAGLIONE, CALO', GERACI, GRECO Giuseppe "scarpa", SCADUTO, MARCHESE e

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

375

- -



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

MOTISI, mentre aveva rinviato a giudizio MADONIA Francesco, tra l'altro, per gli omicidi di Boris Giuliano, Emanuele BASILE e Calogero ZUCCHETTO.

La sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 16 dicembre 1987 aveva affermato, inoltre, la penale responsabilità del RIINA e del PROVENZANO, ritenuti entrambi rappresentanti del mandamento di Corleone in seno alla commissione provinciale, per la maggior parte degli omicidi loro ascritti, tra cui quelli "eccellenti"; di GRECO Michele per numerosi omicidi, tra cui quelli della "circonvallazione di Palermo" e di DALLA CHIESA, SETTI CARRARO e RUSSO; del MADONIA per l'omicidio BASILE. Venivano assolti da tutte le imputazioni riguardanti delitti contro la vita BRUSCA, CALO', GERACI, MOTISI e SCADUTO tra coloro cui tali reati erano stati ascritti nella qualità di componenti della commissione provinciale (non ci si occupa delle posizioni di GRECO Giuseppe "scarpa", dello SCAGLIONE e del MARCHESE perché le stesse sarebbero state poi stralciate in sede di appello, essendo emersi elementi che deponevano per la loro scomparsa).

Per gli aspetti che sono in questa sede di maggiore interesse mette conto di rilevare che il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'associazione denominata COSA NOSTRA non fosse costituita da una pluralità di cosche mafiose tra loro autonome, bensì che fosse strutturata come un organismo unitario di tipo federalistico - verticistico, articolato in unità territoriali di base, le "famiglie", che avevano poteri decisionali solo su questioni di loro esclusivo interesse, mentre le deliberazioni su tutte le questioni di maggiore importanza e di più vasta portata erano attribuite all'organo di vertice, denominato cupola o commissione, nel quale sedevano i rappresentanti delle "famiglie" più importanti, cui era attribuita il governo dei mandamenti. Riteneva ancora quella Corte che in seno all'organizzazione fosse intervenuta una spaccatura, culminata nella "guerra di mafia" del 1981, a seguito della quale gli esponenti vicini alla linea dei corleonesi RIINA e PROVENZANO avevano preso il sopravvento, dominando anche all'interno della commissione. Ai componenti di quest'ultimo organismo venivano, quindi, addebitati nella qualità di mandanti gli omicidi che coinvolgevano interessi strategici di più ampia portata, a condizione che fossero comprovati non solo la carica summenzionata ma anche il personale collegamento con il singolo episodio delittuoso (sotto l'aspetto materiale, strumentale o anche solo logico), essendo stata in concreto verificata anche l'ipotesi di omicidi di rilievo legati ad iniziative individuali, non sostenute dall'assenso di altri membri della commissione.

La sentenza della Corte d'assise di Appello di Palermo del 10 dicembre 1990 assolveva GRECO Michele dalla maggior parte degli omicidi per i quali era stata dichiarata la sua responsabilità in primo grado, condannandolo però per gli omicidi dei due più importanti esponenti della fazione anticorleonese, e cioè lo INZERILLO ed il BONTATE (per quest'ultimo episodio il GRECO era stato



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

assolto in primo grado); il PROVENZANO veniva assolto da tutte le imputazioni per delitti contro la vita; il RIINA veniva assolto dalla gran parte degli omicidi ascrittigli, essendo stata ritenuta la sua responsabilità solo per gli omicidi BONTATE, INZERILLO, MARCHESE Pietro, TERESI Girolamo, DI FRANCO e dei due FEDERICO (per gli omicidi di queste ultime quattro persone, consumati in un unico contesto il 26.5.1981, il RIINA era stato assolto in prime cure), nonché per il tentato omicidio del CONTORNO. Venivano, altresì, confermate tutte le assoluzioni per episodi omicidiari pronunciate dal primo Giudice, con le eccezioni sopra indicate, mentre si stralciavano gli atti riguardanti, tra l'altro, l'omicidio del Capitano BASILE.

Nelle motivazioni della propria decisione il Giudice di secondo grado riconosceva l'unitarietà di COSA NOSTRA ed evidenziava che essa era stata sconvolta al suo interno da una guerra che non aveva visto lo scontro frontale di due gruppi ma la contrapposizione di due schieramenti, che avevano diviso trasversalmente varie "famiglie". Tali contrasti non erano riconducibili alla dicotomia mafia buona (quella dei perdenti) – mafia cattiva (quella dei filocorleonesi), come emergeva dalle dichiarazioni del BUSCETTA e del CONTORNO, ma a conflitti di interesse che avevano portato questi ultimi a rimproverare ai primi, che svolgevano un ruolo predominante nel traffico degli stupefacenti, una gestione troppo esclusiva degli affari più lucrosi; conflitti che avevano indotto gli anticorleonesi a progettare l'eliminazione del RIINA e dei maggiori esponenti della fazione avversa e che avevano, infine, comportato la sanguinosa reazione dei corleonesi, avvisati di tali progetti da elementi che militavano nelle medesime "famiglie" alle quali appartenevano coloro che avevano ideato questi progetti. Assegnando, pertanto, diversi livelli di attendibilità alle dichiarazioni rese dai predetti collaboranti, massima per quanto atteneva ai dati riguardanti la struttura di COSA NOSTRA, la sua articolazione territoriale, la composizione dei vari gruppi, gli organismi decisionali e gradatamente scemante per le parti riguardanti i singoli episodi della "guerra di mafia" ed i delitti dei pubblici funzionari, quel Giudice riteneva necessaria una particolare cautela nella valutazione delle prodezze del BUSCETTA e del CONTORNO in ordine ai predetti delitti. Pur riconoscendo, quindi, che la competenza in ordine alla deliberazione dei c.d. omicidi eccellenti e degli altri omicidi strategici era di norma attribuita alla commissione di Palermo, riteneva la Corte che ai fini dell'affermazione della personale responsabilità di ciascuno di quei componenti dovesse in primo luogo accertarsi se il singolo delitto, che per la sua qualità doveva essere deliberato dall'organo di vertice, effettivamente interessasse l'organizzazione nel suo complesso, tenuto conto della frattura che si era verificata al suo interno e che, inoltre, fosse necessario accertare in concreto se il singolo membro dell'organo direttivo fosse stato messo in condizione di partecipare alla riunione deliberativa, ove avrebbe dovuto esprimere – per andare



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

esente da responsabilità per la decisione collegiale – un dissenso che costituisse aperta sconfessione dell’operato della commissione e che fosse, quindi, accompagnato dall’abbandono dell’associazione.

Con specifico riferimento agli “omicidi eccellenti” la Corte rilevava che erano state accertate deviazioni dalla regola del preventivo assenso dell’organo collegiale di vertice e che, quindi, era necessario verificare in concreto l’esistenza di un interesse collettivo riferibile all’organizzazione nella sua globalità quale premessa per attribuire il delitto all’organo predetto. Veniva, quindi, esclusa la sussistenza di tale interesse collettivo per tutti gli omicidi di pubblici funzionari sottoposti all’esame di quel Giudice, che venivano ricondotti, invece, a moventi particolari collegati con il traffico delle sostanze stupefacenti.

L’assoluzione dai reati omicidiari dei vertici di COSA NOSTRA, ad eccezione del RIINA, la cui responsabilità era stata peraltro notevolmente ridimensionata dalla predetta sentenza della Corte d’Assise di Appello di Palermo (Michele GRECO era ormai sostanzialmente esautorato, essendo venuto meno quella sua funzione di copertura agli occhi degli esponenti delle fazione avversaria della reale gestione del potere da parte dei corleonesi) determinava una situazione oggettivamente favorevole per i vertici predetti, le cui aspettative erano quelle di ottenere in ultimo grado un consolidamento di tale situazione, se non addirittura una pronuncia ancor più propizia, nel senso di un’esclusione dell’unitarietà dell’associazione mafiosa denominata COSA NOSTRA e della regola della competenza del suo organismo di vertice per la deliberazione degli omicidi più importanti, regola la cui esistenza il Giudice d’appello non aveva smentito, anche se per le violazioni accertate della medesima regola e per talune incongruenze logiche, poi rilevate dalla Corte di Cassazione, in cui detto Giudice era incorso, tale regola era stata di fatto svuotata di qualsiasi valenza probatoria.

Secondo le concordi dichiarazioni dei collaboranti summenzionate, dette aspettative erano riposte nel Presidente della prima sezione della Corte di Cassazione che avrebbe dovuto trattare il processo, e cioè in Corrado CARNEVALE. Di quest’ultimo erano note alcune sentenze che applicando con particolare rigore, ed in senso difforme dall’indirizzo giurisprudenziale prevalente, le norme che disciplinano la composizione dei Collegi giudicanti, in particolare delle Corti d’Assise, e quelle che presiedono allo svolgimento dell’iter procedurale dell’accertamento giudiziario, avevano annullato varie pronunce di merito, a volte decretando la regressione del processo alla fase istruttoria. E non v’è dubbio che una tale eventualità, cui miravano numerose eccezioni di nullità proposte dall’agguerrita compagine difensiva, avrebbe consentito a COSA NOSTRA di



ottenere un primo notevole risultato, e cioè la sconfessione dell'operato di quei magistrati che della fase istruttoria erano stati i principali artefici.

Della sezione presieduta da Corrado CARNEVALE era, altresì, nota la sentenza dell'11 febbraio 1991 (depositata il 14.2.1991), che interpretando in modo tecnicamente discutibile le disposizioni in tema di custodia cautelare di cui agli artt. 297 e 304 del nuovo codice di rito - statuendo tra l'altro che il "congelamento" dei termini previsto dalla prima norma summenzionata non operasse "ope legis" ma richiedesse un'ordinanza del Giudice procedente, benché tale provvedimento non fosse espressamente richiesto da questa norma ma solo dalla seconda, dalla quale peraltro derivavano effetti più ampi di sospensione dei termini di custodia cautelare - aveva disposto la scarcerazione di circa quaranta imputati di delitti di mafia nel maxiprocesso palermitano, provocando così l'emanazione del decreto legge interpretativo 1.3.1991 n. 60, che aveva ripristinato una situazione normativa che appariva rispondente ad una più corretta interpretazione delle disposizioni summenzionate, ma che era stata criticata da più parti come un "inammissibile intervento governativo su una decisione giudiziaria".

Ma Corrado CARNEVALE non faceva misteri neanche del suo convincimento, che lo portava a ritenere erronea - perché non supportata da alcun elemento probatorio, ma anzi smentita dalle emergenze processuali da lui esaminate in altri procedimenti, ed in particolare dalla grave conflittualità che aveva determinate cruente "guerre di mafia" - la tesi del carattere unitario di COSA NOSTRA, a suo avviso formata, invece, da cosche criminali tra loro autonome e solo occasionalmente alleate. Non v'è dubbio che un tale convincimento, se avesse trovato espressione nella sentenza del maxiprocesso, avrebbe vanificato anni di intensa attività investigativa e determinato probabilmente anche un diverso modello di interventi legislativi, non più calibrati sulle dimensioni di un grande organismo criminale centralizzato, capace quindi di progettare grandi strategie e di incidere pesantemente sulla realtà esterna. Sopra sono state sinteticamente ricostruite le vicende che portarono, invece, contro le aspettative di COSA NOSTRA, alla designazione di altro Presidente per la trattazione del maxiprocesso.

Con sentenza del 30.1.1992 n. 80 la Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, annullava con rinvio le seguenti assoluzioni di componenti della commissione di Palermo :

per l'omicidio di DI CRISTINA Giuseppe, rappresentante della provincia di Caltanissetta ed esponente di rilievo della fazione anticorleonese, ucciso a Palermo il 30.5.1978, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', MADONIA;

per gli omicidi GNOFFO, ROMANO e SPICA, commessi rispettivamente il 15.6.1981, il 15.3.1982 ed il 15.4.1982 e legati il primo alla "guerra di mafia" e gli altri due in particolare allo sterminio di



persone vicine agli "scappati", nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO e CALO';

per gli omicidi BONTATE, INZERILLO, MARCHESE Pietro ed il quadruplice omicidio del TERESI, del DI FRANCO e dei due FEDERICO, di cui si è già detto sopra, nonché per il duplice tentato omicidio del CONTORNO e del FOGLIETTA, di cui pure si è detto, nei confronti di PROVENZANO, BRUSCA e CALO';

per l'omicidio di Boris GIULIANO, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO', MADONIA e GERACI;

per i plurimi omicidi noti come "la strage della circonvallazione di Palermo", nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO';

per l'omicidio di Paolo GIACCONE, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO, CALO';

per l'omicidio di Carlo Alberto DALLA CHIESA, della moglie Emanuela SETTI CARRARO e dell'agente di P.S. Domenico RUSSO, nei confronti di GRECO Michele, RIINA, BRUSCA, PROVENZANO e CALO'. Per tale plurimo omicidio veniva, altresì, annullata con rinvio l'assoluzione di Benedetto SANTAPAOLA.

Nel motivare tale decisione la Suprema Corte di Cassazione partiva dalla premessa per cui non poteva più essere posto in discussione, perché questione esclusivamente di fatto, il criterio individuato da entrambi i Giudici di merito per cui erano di competenza della commissione i delitti sicuramente rientranti in un interesse strategico comune all'intera organizzazione mafiosa. Dovevano, pertanto, essere assoggettate al sindacato di merito solo quelle parti della motivazione del Giudice d'appello che si fossero discostate senza ragione dai principi enunciati o che fossero affette da vistose cadute di razionalità o da travisamenti evidenti. E così, ad esempio, per l'omicidio di Boris GIULIANO, che appare sotto vari profili emblematico delle questioni pure sottoposte al vaglio di questa A.G., il Giudice di legittimità rilevava che la sentenza della Corte d'Appello presentava *"il vizio logico e motivazionale di aver accentrato l'iniziativa del crimine nel solo gruppo BONTATE - INZERILLO - MAFARA, certamente e duramente colpito dall'attività del dr. GIULIANO, trascurando l'esame del possibile ed anzi probabile concorso di altri gruppi (fra cui quello dei corleonesi, pure danneggiato dalle indagini del funzionario, ad esempio nella scoperta del covo di via Pecori Giraldi), rappresentati in commissione e qui verosimilmente interpreti del comune risentimento e del diffuso timore che le perduranti indagini approdassero ad ulteriori traguardi"*. Riteneva, quindi, il Supremo Collegio che fosse *"rimasto così inesplorato ed emarginato ingiustificatamente un importante versante di prova che, sul sotteso supposto di un*



*ampio schieramento avverso al funzionario, avrebbe potuto fondatamente accreditare l'ipotesi di una decisione collegiale a monte del delitto, **specie se combinata alla rilevanza straordinaria di tale evento ed alla successiva assenza di punizioni, dato – questo – ordinariamente significativo, secondo i pentiti, di un preventivo assenso della cupola***".

Altro aspetto di rilievo sottolineato nella motivazione riguardante tale episodio criminoso riguardava i presupposti giuridici per la configurabilità del concorso morale nel delitto dei componenti della commissione di Palermo. In proposito la Corte di Cassazione riteneva rilevante il consenso preventivo, anche se espresso nella forma del consenso tacito, laddove esso comportava **"l'approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa altrui, da parte di chi, per compito autoassegnatosi, esercita...il potere-dovere di esaminarla e di delibarne il contenuto rispetto agli interessi rappresentati, di interdirne eventualmente l'attuazione, anche con l'imposizione di sanzioni in caso di disobbedienza"**, poiché tale consenso rientrava in questo caso nella categoria degli atti concorsuali, **"nelle forme specifiche della istigazione o soltanto del rafforzamento dell'altrui determinazione volitiva"**. In questa ipotesi, infatti, l'ipotesi del concorso avrebbe potuto essere esclusa solo fornendo la prova contraria e concreta dell'inesistenza di un nesso causale per l'inefficacia del rafforzamento rispetto all'altrui volontà, che si sarebbe ugualmente determinata in modo autonomo al compimento del fatto, anche se consapevole del dissenso dei componenti della commissione.

Ugualmente interessante, ai fini dell'oggetto del presente giudizio, è il rilievo mosso dal Giudice di legittimità in relazione alla c.d. strage della circonvallazione di Palermo alla decisione del Giudice di secondo grado, che aveva ritenuto questione di limitata portata, e quindi non tale da determinare la competenza della commissione, l'uccisione del boss mafioso FERLITO Alfio, che sarebbe stata da ricondurre ad interessi nel traffico degli stupefacenti di alcuni gruppi di COSA NOSTRA. Osservava, invece, la Corte di Cassazione che l'uccisione nel corso dell'attentato di tre appartenenti alle forze dell'ordine, che costituiva un evento facilmente preventivabile, attese le modalità prescelte, avendo **"intuitivi riflessi in punto di energica e pesante risposta da parte dello Stato"**, era questione **"di portata globale e dunque involgente l'interesse dell'intera organizzazione mafiosa"**.

Particolare rilievo riveste anche quella parte della motivazione della Corte di Cassazione che, annullando con rinvio, come si è detto, l'assoluzione dei componenti



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

della commissione per il plurimo omicidio di via Isidoro Carini - che vari punti di contatto presenta con la strage per cui è processo, quanto meno per l'elevato livello della lotta a COSA NOSTRA condotta dalla vittima predestinata dell'azione criminosa - osservava che la Corte d'Appello aveva accreditato *“ipotesi congetturali ingiustificatamente divergenti da quella collegabile, secondo una logica lineare, alla più accreditabile delle causali, l'impegno manifesto del nuovo prefetto nella lotta alla mafia, accompagnato dalla facile prevedibilità di reazioni a tutto campo da parte degli organi repressivi in caso di suo assassinio. Considerazioni, queste, riconducenti facilmente ad una matrice programmatica e decisionale di generale autorità e di indiscusso potere, che, giusta gli schemi di fatto accertati, sarebbe arduo non identificare nella commissione di Palermo, vertice supremo dell'aggregazione mafiosa.*

L'eccezionale statura del bersaglio attinto, la vastità e intensità dell'impegno dimostrato nei compiti assunti, l'entità delle pressioni a monte del delitto e la gravità delle reazioni, in ogni direzione, che ne seguirono, concludono l'evidenza di un rapporto di proporzionalità tra la vittima e il livello della determinazione omicida, in cui alla straordinaria rilevanza del primo termine non poteva che corrispondere una decisione assunta al più alto livello decisionale, il solo in grado di maturare e di deliberare, da una posizione non soggetta a controllo e quindi, senza debolezze e tentennamenti... un delitto di tale gravità e spessore, foriero di risvolti controproducenti di intuitiva evidenza”.

A conclusione di tale esame può, pertanto, ritenersi verificato in modo incontestabile sia che uno degli oggetti del giudizio nel maxiprocesso era costituito dall'accertamento



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

della competenza della commissione provinciale di Palermo a deliberare gli “omicidi eccellenti” e quelli comunque di interesse strategico comune all’intera organizzazione, sia che la Suprema Corte di Cassazione non solo non si limitò ad affermare la validità di tale criterio, già riconosciuto da entrambi i giudici di merito, ma ebbe a correggere anche le incongruenze logiche e le carenze motivazionali che avevano indotto il Giudice di secondo grado a disapplicarlo di fatto, mandando assolti tutti i componenti della commissione provinciale dalle imputazioni riguardanti i delitti contro gli uomini delle istituzioni.



Paragrafo terzo: la finalità preventiva di autotutela

Se il desiderio di vendetta che animava gli affiliati di COSA NOSTRA nei confronti di Paolo BORSELLINO per l'attività giudiziaria che egli aveva saputo svolgere costituiva, per le ragioni già evidenziate, un forte movente per volerne l'uccisione, altrettanto certo appare che tale volontà era rafforzata dalla precisa consapevolezza che il magistrato rappresentava anche per il futuro un concreto pericolo per l'organizzazione mafiosa proprio a causa del particolare impegno e della straordinaria efficacia della sua attività professionale, che si avvaleva della profonda conoscenza e della memoria storica da lui acquisite su quel fenomeno criminale. Per Paolo BORSELLINO è, infatti, altrettanto valida la profetica riflessione che fondatamente Giovanni FALCONE faceva per sé quando affermava che il movente del suo omicidio sarebbe stato costituito da lui stesso. Anche BORSELLINO, infatti, era per COSA NOSTRA un avversario assai temibile anche in proiezione futura, con il quale l'organizzazione avrebbe dovuto fare i conti in ogni momento cruciale della propria attività. Tale pericolo essenzialmente nasceva: dalla carica ricoperta dal magistrato e da quella che presumibilmente avrebbe assunto nell'immediato futuro; dalle specifiche indagini di cui si stava occupando; dalle sue esternazioni pubbliche, particolarmente efficaci, data l'autorità ed il prestigio di cui egli



godeva, nel sensibilizzare sul tema del contrasto alla mafia un'opinione pubblica già fortemente scossa dall'ancora recente strage di Capaci.

Per quanto concerne il primo profilo occorre ricordare che BORSELLINO si era insediato nel nuovo ufficio di Procuratore aggiunto della Repubblica di Palermo appena nel gennaio del 1992, dopo che il D.L. 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20.1.1992 n. 8, contenente norme di “coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, su ispirazione di Giovanni FALCONE, nella carica amministrativa sopra ricordata, istituiva tra l'altro la Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.), con il compito di promuovere e coordinare a livello nazionale le indagini per i reati di mafia, nonché le Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.), una sorta di “pool” riconosciuto dalla legge, istituito presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto, cui veniva attribuita in via esclusiva la competenza per tali reati, dei quali non avrebbe quindi più potuto occuparsi dalla Procura di Marsala.

Tale trasferimento era stato recepito con preoccupazione all'interno di COSA NOSTRA, come risulta dalle dichiarazioni del SIINO, che ha riferito i commenti di LIPARI Pino, secondo cui l'arrivo di BORSELLINO avrebbe certamente creato delle difficoltà a “*quel santo cristiano di GIAMMANCO*”, e cioè al Procuratore della Repubblica, con il quale già Giovanni FALCONE aveva avuto contrasti ed incomprensioni dal punto di vista



professionale, che lo avevano determinato ad accettare l'incarico offertogli dal ministro MARTELLI.

Ed effettivamente, nonostante l'insuperabile esperienza di BORSELLINO rendesse particolarmente preziosa la sua attività di indagine su COSA NOSTRA nella città di Palermo, ove era il centro direttivo dell'organizzazione, il Procuratore ebbe ad affidargli la delega solo per le province di Trapani ed Agrigento ed oppose delle resistenze persino a consentirgli di recarsi ad interrogare il MUTOLO, quando questi iniziò a collaborare con l'A.G. e chiese espressamente di essere sentito da quel magistrato. GIAMMANCO, infatti, ebbe a dire a Vittorio ALIQUO', altro Procuratore aggiunto di quell'Ufficio, che non intendeva consentire ai collaboranti di scegliersi il magistrato e che sulla base delle deleghe sarebbe stato designato lo stesso ALIQUO' ad interrogare il MUTOLO. E fu solo per l'insistenza di quest'ultimo magistrato - che con molta maggiore sensibilità aveva compreso quanto fosse utile che specie nella prima fase la collaborazione del MUTOLO fosse seguita da chi riscuoteva la piena fiducia del collaborante per il prestigio conseguito nel contrasto alla mafia ed al tempo stesso aveva la più profonda conoscenza della materia di cui il MUTOLO doveva trattare - che il Procuratore acconsentì a coassegnare quell'inchiesta ad ALIQUO' e BORSELLINO.

La decisione di dare poi a BORSELLINO la delega per le inchieste di mafia sul Palermitano fu presa da GIAMMANCO in un momento ancora successivo, tanto che la



vedova del magistrato nel corso dell'udienza del 23 marzo 1995 del primo processo per la strage di via D'Amelio, il cui verbale è stato acquisito agli atti, ha riferito che proprio la mattina dell'ultimo giorno di vita del marito questi ebbe a ricevere la telefonata del Procuratore che gli comunicava che egli aveva ottenuto ciò che desiderava – e cioè quella delega –, dicendogli “*così la partita è chiusa*”, al che BORSELLINO aveva ben a ragione replicato che “*la partita è aperta*”, che cioè si era appena agli inizi, costituendo quella delega solo il presupposto iniziale per occuparsi delle indagini sulle attività di COSA NOSTRA e sugli sviluppi che l'avevano portata all'omicidio LIMA prima ed alla strage di Capaci poi.

Sempre nell'ambito di questo primo profilo giova poi rilevare che il Ministro degli Interni pro tempore Vincenzo SCOTTI, dopo la strage di Capaci, aveva pubblicamente indicato in BORSELLINO il candidato più naturale per l'incarico di Procuratore nazionale, e ciò in occasione della cerimonia di presentazione di un libro del criminologo Pino ARLACCHI. Identico giudizio era stato espresso dal Ministro della Giustizia MARTELLI ed entrambi, pensando proprio a BORSELLINO, avevano chiesto che il Consiglio Superiore della Magistratura riaprisse i termini per la presentazione delle candidature a quell'incarico, per consentire di concorrere a magistrati che in precedenza non avevano proposto domanda perché convinti che la scelta di Giovanni FALCONE per quel posto fosse la migliore possibile. Ed in effetti risulta che



BORSELLINO, superando le iniziali perplessità - legate soprattutto alla ripercussioni negative che tale scelta avrebbe avuto sui familiari, già duramente provati dalle esperienze passate e dalla recente tragica scomparsa di Giovanni FALCONE - era ormai deciso a presentare la propria candidatura, soprattutto perché ciò gli avrebbe consentito di seguire da una prospettiva più completa le indagini sull'organizzazione criminale che gli aveva sottratto il caro amico. Ed a dimostrazione di come COSA NOSTRA seguisse tale vicenda, vanno ricordate le dichiarazioni del MARCHESE, che ha riferito le parole del codetenuto MADONIA Giuseppe, figlio del capomandamento di Resuttana, nel periodo della strage di via D'Amelio, allorché ebbe a dire che BORSELLINO “correva troppo” proprio in relazione agli incarichi che si apprestava ad assumere. Ed appare evidente che dopo che FALCONE aveva mostrato tutta la sua pericolosità per COSA NOSTRA anche dopo essersi allontanato da Palermo per assumere un incarico a Roma, questa organizzazione non volesse ripetere l'esperienza consentendo a BORSELLINO di assumere un incarico a livello nazionale certamente non meno incisivo per il contrasto alla mafia.

Il secondo profilo da esaminare per comprendere il pericolo che BORSELLINO rappresentava per COSA NOSTRA è costituito, come si è detto, dai filoni di indagine cui il magistrato intendeva dedicarsi. Non v'è dubbio al riguardo sul fatto che l'interesse di BORSELLINO era incentrato sul tentativo di comprendere le scelte strategiche che



avevano indotto quella consorterìa mafiosa a porre in essere, dopo l'esito sfavorevole del maxiprocesso, prima l'omicidio LIMA e poi la strage di Capaci. La portata del primo delitto non era certamente sfuggita a FALCONE ed a BORSELLINO, sempre in contatto tra loro, perché segnava la rottura di una perversa alleanza tra il sodalizio mafioso ed uno dei più potenti esponenti politici siciliani, alleanza fondata su un reciproco scambio di aiuti e favori, che coinvolgeva il settore politico, quello economico-affaristico e quello giudiziario. Per quanto concerne l'attentato a FALCONE, superato il primo impulso di chiedere l'applicazione presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta per seguire direttamente le indagini, anche per le difficoltà tecnico-giuridiche che ciò comportava, BORSELLINO aveva manifestato pubblicamente la propria volontà di collaborare a quell'inchiesta, riversando sui magistrati che ne erano titolari il cospicuo patrimonio di conoscenze che gli derivava sia dalla esperienza professionale che dalle confidenze raccolte da FALCONE in occasione dei frequenti ed anche recenti incontri con lo stesso. Tale intento BORSELLINO aveva, ad esempio, esternato in un'intervista al quotidiano "La Repubblica", comunicando il proprio rammarico per non poter seguire direttamente l'indagine perché in ciò avrebbe *"trovato un lenimento al mio dolore, così com'era successo per l'omicidio del capitano Emanuele BASILE"* ed asserendo che sarebbe comunque andato a Caltanissetta "come



testimone” per riferire al procuratore “fatti, episodi, circostanze, gli ultimi colloqui avuti con FALCONE”.

Ed ancora il 25 giugno 1992, in occasione di una commemorazione di FALCONE a Casa Professa (il suo intervento è documentato dalla videoregistrazione in atti), egli aveva dichiarato tra l’altro: *“In questo momento inoltre, oltre a magistrato, io sono testimone, sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni FALCONE, avendo raccolto....degli elementi probatori che porto dentro di me, io debbo per prima cosa rappresentarli all’autorità giudiziaria che è l’unica in grado di valutare quanto queste cose che io so, non che io penso, che io so, possono essere utili alla ricostruzione dell’evento che pose fine alla vita di Giovanni FALCONE....”*.

Le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA, che ha riferito che COSA NOSTRA era a conoscenza del fatto che BORSELLINO voleva capire le ragioni dell’attentato a FALCONE e voleva continuarne l’opera, dimostrano inequivocabilmente come non fosse sfuggita a quella consorteria criminale la manifestazione di intenti coraggiosamente enunciata dal magistrato in un momento in cui un senso di frustrazione poteva assalire gli investigatori per la gravità del reato che tale sodalizio era stato in grado di porre in essere.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Ben comprensibile doveva essere, quindi, l'allarme suscitato in COSA NOSTRA dalle esternazioni del magistrato, allarme destinato ad acuirsi quando nel giugno del 1992 incominciarono, dopo un lungo periodo di interruzione di nuove scelte collaborative, le collaborazioni del MUTOLO e del MESSINA, ed entrambi vennero sentiti tra il giugno ed il luglio di quell'anno da BORSELLINO, di cui si aveva ragione di temere che potesse nuovamente ripetere, dall'alto della sua grande esperienza e capacità e grazie alle più recenti acquisizioni probatorie che i predetti consentivano, le fruttuose inchieste che avevano portato al primo maxiprocesso. Ed appare ovvio che le indagini che maggiormente si prospettavano dannose per gli esponenti di COSA NOSTRA erano da una parte quelle aventi ad oggetto i delitti di sangue, puniti con la pena perpetua, veramente temuta dagli affiliati – significative sono al riguardo le parole del RIINA ricordate dal CANCEMI, per cui il primo era disposto anche a scontare alcuni anni di reclusione per il reato associativo “legato ad una branda” mentre diceva che occorreva evitare il coinvolgimento giudiziario della commissione negli omicidi – dall'altra le indagini che toccavano gli interessi strategici dell'organizzazione, e cioè le sue fonti di arricchimento ed i collegamenti con ambienti del mondo politico ed imprenditoriale.

Nell'ambito di questo secondo filone di indagini varie deposizioni dimostrano che BORSELLINO aveva mostrato particolare interesse dopo la morte di FALCONE alle inchieste riguardanti il coinvolgimento di COSA NOSTRA nel settore degli appalti, e



ciò non solo perché lo riteneva di fondamentale importanza per quella organizzazione ma anche perché convinto che potesse lì rinvenirsi una delle principali ragioni della strage di Capaci. In proposito giova ricordare le testimonianze di vari colleghi del magistrato dell'epoca, tra cui anche Antonio DI PIETRO, nonché del Generale MORI e del Capitano DE DONNO.

Il senatore DI PIETRO ha ricordato che BORSELLINO anche in occasione dei funerali di FALCONE gli aveva manifestato la piena convinzione che le indagini che avessero accertato il ruolo di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti e nella spartizione delle relative tangenti pagate dagli imprenditori avrebbero consentito di penetrare nel cuore del sistema di potere e di arricchimento di quell'organizzazione. Ha altresì riferito il teste che mentre a Milano e nella maggior parte del territorio nazionale si stava registrando in misura massiccia il fenomeno della collaborazione con la giustizia di molti degli imprenditori che erano rimasti coinvolti nel circuito tangenzioso, ciò non si era verificato in Sicilia e BORSELLINO spiegava tale diversità con la peculiarità del circuito siciliano, in cui l'accordo non si basava solo due poli, quello politico e quello imprenditoriale, ma era tripolare, in quanto COSA NOSTRA interveniva direttamente per gestire ed assicurare il funzionamento del meccanismo e con la sua forza di intimidazione determinava così l'omertà di quegli stessi imprenditori che non avevano, invece, remore a denunciare l'esistenza di quel sistema in relazione agli appalti loro



assegnati nel resto d'Italia. Intenzione di BORSELLINO e DI PIETRO era quella di sviluppare di comune intesa delle modalità investigative, fondate anche sulle conoscenze già acquisite, per ottenere anche in Sicilia i risultati conseguiti altrove.

E BORSELLINO stava già traducendo in atto questo progetto, come dimostrano le dichiarazioni rese dai predetti testi MORI e DE DONNO, che hanno riferito di un incontro da loro avuto con BORSELLINO il 25 giugno 1992 presso la Caserma dei Carabinieri Carini di Palermo. Il magistrato, aveva, infatti, chiesto un incontro in sede diversa dall'Ufficio giudiziario, perché voleva mantenere sul medesimo il massimo riserbo – ad ulteriore dimostrazione della situazione di disagio e tensione che già caratterizzava i suoi rapporti con il Procuratore GIAMMANCO – ed in quell'occasione aveva proposto la costituzione presso il R.O.S. dei Carabinieri di un gruppo coordinato dal DE DONNO che avrebbe dovuto sviluppare le indagini in tema di mafia ed appalti, riferendo direttamente ed esclusivamente a BORSELLINO. In quell'incontro non si era andati oltre la formulazione generale della proposta, essendo stata rinviata la definizione concreta dei particolari ad un momento successivo al rientro del magistrato dalla Germania, ove doveva recarsi per ragioni professionali. Quello era però stata l'ultimo incontro dei testi con BORSELLINO. In proposito occorre evidenziare che il magistrato, non potendosi direttamente occupare per ragioni di competenza della strage di Capaci, perseguiva l'intento di incidere su uno degli snodi cruciali del sistema su cui si fondava



il potere di COSA NOSTRA, nella speranza di indebolirla definitivamente e di impedirle così di raggiungere gli obiettivi che si era prefissa con la strategia iniziata con l'omicidio LIMA e proseguita con l'attentato a FALCONE. E la scelta da parte di BORSELLINO degli investigatori cui affidare l'inchiesta che maggiormente gli stava a cuore in quel momento non era casuale, poiché il DE DONNO era l'autore delle indagini del R.O.S. che avevano portato alla stesura del rapporto su mafia ed appalti consegnato, come si è detto, a FALCONE nel febbraio del 1991, alla vigilia della sua partenza per Roma. Il DE DONNO ha spiegato come quel rapporto costituiva solo la premessa di una serie di indagini su quel tema, in quanto individuava l'obiettivo da perseguire, e cioè l'accertamento dell'intervento di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti pubblici in Sicilia, nonché uno dei personaggi maggiormente coinvolti in tale sistema, e cioè il SIINO. E, pertanto, i limiti di quel rapporto, sottolineati dal SIINO durante la sua collaborazione, erano ben presenti agli investigatori, anche se essi non conoscevano ancora gli altri personaggi coinvolti nel sistema e le loro aspettative erano proprio quelle di poter proseguire le indagini sino alla loro individuazione. Al riguardo il DE DONNO ha manifestato l'insoddisfazione non solo per il ritardo con cui il Procuratore GIAMMANCO, che tenne chiuso nella sua cassaforte il rapporto consegnatogli da FALCONE, consentì ai magistrati del suo Ufficio di conoscerlo e, quindi, di poter adottare le opportune iniziative giudiziarie, ma anche per la scarsa



considerazione mostrata a suo avviso dalla Procura per le prospettive di un approfondimento delle indagini, che non si era verificato. Particolarmente gradito doveva, quindi, risultare al DE DONNO il proposito di BORSELLINO di valorizzare le sue conoscenze per far compiere all'indagine quel salto di qualità che sino ad allora non vi era stato, proponendosi quale referente del costituendo gruppo investigativo.

Le precise indicazioni al riguardo provenienti dalle dichiarazioni di BRUSCA e SIINO hanno confermato che ancora una volta l'acume investigativo di BORSELLINO aveva colto nel segno, intuendo ben al di là di quanto ancora era emerso dal primo rapporto del R.OS. quanto fosse strategico per COSA NOSTRA il suo coinvolgimento nella gestione degli appalti.

Il BRUSCA, confermando le circostanze indicate dal SIINO e di cui si è già detto nella Parte prima con riferimento alla presentazione di quest'ultimo collaborante, ha dichiarato quanto segue:

“ Salvatore Riina sponsorizzava l'impresa Reale, "Fai finta che e' la mia", era l'anello di congiunzione che doveva andare a fare ...con i politici.

Cioe', dovevamo... scalzare il Filippo Salamone, imprenditore di Agrigento, che era in quel momento il politico piu'... cioe', l'imprenditore piu' attaccato ai politici, che gestiva tutta la Sicilia, quindi si doveva andare a scalzare questo... questo... questo gruppo imprenditoriale per farci entrare l'impresa Reale, che era un'impresa morta, che tutto in



una volta spunta. E io inizialmente non capivo perche' Salvatore Riina, perche' Salvatore Riina non (c'e' andato)... non gli e' interessato mai l'appalto, non si e' interessato mai di appalti, ma la sponsorizzava come se fosse sua. Pero' poi, da ragionamenti miei con Pino Lipari, questa doveva funzionare da collettore con i politici e siamo nel '91 - fine '91, a questo periodo.

L'impresa Reale e' rappresentata da Benni D'Agostino, Reale e... (da) Agostino Catalano.

Vedete chi e' Agostino Catalano e tirate le somme, pero' queste sono mie...

P.M. dott. DI MATTEO: - Intanto ci riferisca bene il fatto, signor Brusca.

BRUSCA GIOVANNI: - E allora...

P.M. dott. DI MATTEO: - Cos'e' quest'impresa Reale, quando nasce, in che cosa si manifesta l'interessamento di Riina e chi c'e' dietro questa impresa?

BRUSCA GIOVANNI: - E allora, noi decidiamo il famoso tavolo rotondo dove si devono spartire i lavori della Sicilia.

In quell'occasione si deve scalzare l'"Impresem" e ci deve andare persona pulita.

A un dato punto noi decidiamo che dovevamo fare una tangente alla tangente per i politici, il famoso 080.



Questo ne parliamo in commissione, pero' senza spiegare qual era il motivo di portare l'impresa avanti, per potere elargire alla cassa generale e per la prima volta si era fatta la cassa generale di "Cosa Nostra", pero' questo progetto non e' andato avanti.

Salvatore Riina mi dice: "Fai finta che questa impresa e' mia" e questa impresa, che era un'impresa fallita, tutta in una volta spunta di botto e comincia a lavorare. Cioe', comincia a lavorare, comincia a fare associazione, comincia... tranquillamente senza nessun tipo di problema.

Cioe', doveva servire l'impresa da collettore con i politici. Stop.

Poi ci sono stati problemi con Angelo... problemi relativo, Angelo Siino, che Angelo Siino fino a quel momento era l'anello di congiunzione fra imprenditori come Salamone e cose varie, lo abbiamo scalzato, con il mio consenso, perche' Angelo Siino... e' nominato "il ministro" ma non e' nessuno perche' prendeva solo ordini da me, come ha... mi ha confermato al confronto, lui non faceva altro quello che gli dicevo io, a un dato punto, quando Angelo Siino viene scalzato da questi rapporti, lui si sente tirato e viene a sfogare da me. Io, siccome non gli ho mai parlato di "Cosa Nostra", non gli ho parlato quali erano i nostri progetti a posteriori... cioe' posteriori, gli dico: "Angelo, fatti i fatti tuoi, vai avanti", perche' lui si era un po' adirato, si era un po' sentito scalzare perche' lui si doveva interessare di lavori (sino a cinq)... sino a 5 miliardi, di piu' non si doveva interessare, perche' si doveva interessare poi l'ingegnere Bini che



rappre... rappresentava il Buscemi, da parte di... di Pino Lipari, che significa Salvatore Riina, c'era Benni D'Agostino, e Angelo Siino scalpitava perche' non era in mezzo a tutte queste... queste decisioni. E siccome io, conoscendo Angelo Siino che era un po' vanitoso, un po', cosi'... esuberante e rischiando di fare brutta figura, io d'accordo di eliminarlo, cioe' da questo... da questa spartizione, ci dico: "Quando - e gli dicevo - quando tu hai bisogno non ti preoccupare che ci... ti aiuto io". Lui si interessava di questi lavoretti cosi', piccoli, marginali, faceva da colluttore... cioe', da collettore tra "Cosa Nostra" e imprenditori, cioe' per la tangente, non per la... quelli politici, ma per la tangente, cioe' per la messa a posto. Pero', a un certo livello, Angelo Siino veniva scalzato. Gli avevo fatto prendere una soddisfazione quando gesti' i primi quattro lavori della "Sirap" e poi gli altri li doveva mettere a disposizione del tavolino, che poi... che era, la "Sirap" era una cosa che avevo in... no inventato, cioe' che ero venuto a conoscenza e lo... la portai avanti io. Dopodiche' Angelo Siino si doveva mettere di lato, si doveva interessare solo di un certo tipo di lavoro. Quando Angelo Siino viene arrestato, io... prima di fare questo, cioe' sempre avendo in mente ad Angelo Siino, se io davo ascolto ad Angelo Siino, io dovevo fare una guerra al giorno. Lui aveva contrasti con Nino Buscemi, aveva contrasti con tutti e allora io cercavo di... di ridimensionarlo sempre come meglio potevo. Quando poi... poi fu lui fu arrestato e siccome per motivi di appalti e problemi c'erano sempre discussioni, ho preferito cominciare a non



interessarmi piu', non volevo piu' sapere degli appalti e cominciai a mollare... a mollare tutto. Poi e' successo che nel frattempo arriva la sentenza della Cassazione, nel frattempo ci sono stati gli eventi: l'omicidio Lima, tutto quello che e' successo, di questo fatto io non ne so piu' niente, cioe' non seguo piu' questo passo perche' non mi interessa piu', non ne voglio sapere piu' niente. Tanto e' vero che io mi comincio a scaricare di tutto, perche' dopo l'arresto di Angelo Siino la tangente dell'"Impresem" la continuo a prendere io tramite Carmelo Milioto; poi Carmelo Milioto lo faccio spostare pure, che era un amico mio e di Angelo Siino e lo faccio mettere a contatto con Antonino Di Caro direttamente e quindi mi comincio ad alleggerire di questa posizione. E che poi, nel '92, quando succede l'omicidio del dottor... la strage del dottore Falcone prima, perche' quelli che avevano interessi (?), a quella di Borsellino poi, per me il quadro ce l'ho chiaro. Cioe', l'impresa Reale a mio avviso era l'impresa infiltrata, fra virgolette, che doveva funzionare... cioe', dovevano andare a prendere il posto di Siino, per quello che dice il capitano De Donno in quest'aula. Per me il quadro e' questo, poi fate voi, io non... queste sono mie solo deduzioni, per carita' di Dio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, signor Brusca, su questo argomento io vorrei fare un poco d'ordine con alcune domande. La prego di seguire le mie domande intanto, perche' altrimenti rischiamo di non capire bene alcune cose.

BRUSCA GIOVANNI: - No, per carita'.



P.M. dott. DI MATTEO: - Allora, innanzitutto, seppure sinteticamente, lei ci dovrebbe dire, per quella che e' la sua conoscenza, intanto ancor prima dell'arresto di Angelo Siino, in che modo, se si interessava, "Cosa Nostra" si interessava della gestione degli appalti e di quali appalti in Sicilia. Perche' altrimenti noi rischiamo di dare per scontate molte cose che in realta' in (quest'aula non)...

BRUSCA GIOVANNI: - No, io sono andato in modo... (sono andato) molto sintetico, pero' possiamo approfondirle come vogliamo.

Allora, Angelo Siino nasce prima con l'amministrazione...

P.M. dott. DI MATTEO: - Sa perche' le faccio queste domande? Perche' mi e' sembrato di capire, mi corregga se sbaglio, che lei in qualche modo... siccome stavamo parlando della strage di via d'Amelio, che e' oggetto di questo processo, lei ritiene che in qualche modo ci sia un collegamento con queste vicende legate agli appalti?

BRUSCA GIOVANNI: - Per me si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - E allora e' necessario approfondire, perche' dobbiamo capire fino a che punto...

BRUSCA GIOVANNI: - E allora, l'impresa... cioe', Angelo Siino nasce con i lavori dell'Amministrazione provinciale. I lavori dell'Amministrazione provinciale sono di 2, 3, 4 miliardi, 5 miliardi. Di lavori grossi ce ne sono uno - due, che sarebbe la San Mauro Castelverde e poi... un altro, non mi ricordo. C'era la San Cipirello, Corleone Partinico



che poi si e' arenata, questa strada non si e' fatta piu', pero' nel frattempo i lavori di Angelo Siino cioe'... cresceva, il ruolo di Angelo Siino cresceva in "Cosa Nostra". Pero' cresceva sempre nell'ambito di lavori di 2, 3, 4, 5 miliardi. Cresceva nella provincia palermitana, cresceva nel trapanese, nel nisseno, perche' tanti altri uomini d'onore avevano... erano venuti a conoscenza della... della persona di Angelo Siino che riusciva a fare aggiudicare queste imprese, cioe' questi lavori a chi chiedeva la cortesia, quindi Angelo Siino si metteva in moto. Ad un dato punto c'e' l'esigenza di fare pagare il pizzo, che questi non pagavano, all'"Impresem", che era il gruppo imprenditoriale piu' forte in Sicilia.

Per capire, i Rendo di una volta, i Costanzo di una volta, cioe' quelli che prendevano... si spartivano tutto quello che spuntava in Sicilia, cioe' i lavori di 30, 40, 50, 60, 70 miliardi, 80 miliardi, 100 miliardi e senza bisogno di andare a fare troppi discorsi o troppa... caciara, perche' per un lavoro di 3 miliardi - 2 miliardi si dovevano girare 50 imprese, 100 imprese, 80 imprese, "Ritirati, ritirati, ritirati", "Fammi la busta di appoggio". Non so se sono stato chiaro. Invece a quei livelli bastavano 7, 8, 9, 10 imprese, 15 imprese di un certo livello, si mettevano d'accordo fra di loro, i contatti con i politici e... o perche' venivano finanziati o perche' gia' erano finanziati ed era un potere non indifferente. E c'erano i poteri a livello regionale e nazionale, perche' da qui si facevano i collegamenti con il potere regionale che nazionale.



P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi, mi faccia capire, in questa fase "Cosa Nostra" interveniva anche per cercare di orientare la politica per gli appalti, per la indizione degli appalti?

BRUSCA GIOVANNI: - Stavo arrivando a questo.

P.M. dott. DI MATTEO: - E poi per l'aggiudicazione degli appalti?

BRUSCA GIOVANNI: - Perfetto. Allora, io, come lavori grossi, sono io che vengo a conoscenza del... dell'ente "Sirap" e che tramite l'onorevole Lima riesco a fare finanziare e... li porto a bordo, a che prima non ci credeva nessuno, a che tutti... tutti ci vengono l'acquolina in bocca, perche' i lavori "Sirap" non sono lavori da 2, 3, 4 miliardi, ma bensì sono lavori da 30, 40, 50 e con la prospettiva di un grosso... un grosso business nel futuro. Ma inizialmente sono quattro i lavori, poi ne vengono finanziati altri due, poi altri due, era una cosa a lungo andare. A un dato punto, quando questi lavori cominciano a spuntare, spunta l'interesse sia di "Cosa Nostra", alcuni uomini, ma spunta anche l'interesse di Nicolo... cioè di Nicolosi, l'interesse di Salamone, che prima, quando ha visto finanziati questi lavori, ha cercato di ostacolarci, cioè di ostacolarci, tramite l'onorevole Nicolosi, tant'è vero che io lo mandai a minacciare, una volta sola, no due volte per come qualcuno racconta, una sola volta. Quando io lo mandai a minacciare, dicendo che fino ad ora noi non l'abbiamo mai disturbato e questo è stato Giovanni Brusca, non è stato nessuno, lo



mandai a minacciare dicendogli che fino ad ora nessuno lo aveva disturbato, che gentilmente mi lasci stare, che io non voglio essere disturbato. Con chi ci strumentalizzava? Ci strumentalizzava con i suoi uomini all'interno della Regione, uno che si chiama Pignatone, uno dei funzionari ed altri, per... ci contrastava l'iter burocratico.

Da quella minaccia in poi tutto si e' risolto in maniera molto brillante, tutto ando' a liscio... tutto ando' liscio. Quando tutto ando' liscio, l'"Impresem"... Filippo Salamone tramite Angelo Siino gli dice: "Guardi - dice - io non voglio i lavori ma li voglio gestire", nel senso... anche per problemi di immagine, nel senso che diventava merce di scambio con altre imprese del Nord per i passaggi, per... cioe', diventa un fatto importante, non indifferente. Allora io gli mando a dire: "Si', io ti do questo, ma tu cosa mi dai?", cioe' io voglio entrare all'ASI, io voglio entrare all'Assemblea regionale, io voglio entrare a tu... in questi... in questi enti dove non c'ero mai potuto entrare. Di questo fatto ne informo sempre a Salvatore Riina e di questi fatti ne e' a conoscenza anche Pino Lipari. Pino Lipari ne parlava con Salvatore Riina, a Pino Lipari aveva anche i sui... aveva anche lui gli imprenditori di un certo livello e che non riusciva a entrare nella... nella gestione. Con questo sistema siamo riusciti ad entrare nella gestione. Parlando con Pino Lipari abbiamo detto... con Pino Lipari e con Salvatore



Riina, sempre in separata sede, di fare la famosa 080, di fare una tangente alla tangente politica... su tutti i lavori a questi livelli, no ai livelli dei 3, 4 miliardi, 5 miliardi.

Che so, li... dovevano pagare i politici, gli dovevano dare il 4%, gli dovevamo togliere lo 080... dovevano dare il 3% meno lo 080. Questo fatto... questo fatto fu portato avanti.

Nel frattempo Angelo Siino era molto discusso, Angelo Siino era additato come mafioso, Angelo Siino era la persona... negativa e d'altronde non era... non era neanche tanto

una bugia, era vero che Angelo Siino era additato, era controllato, era già' tramite...

tramite i giornali veniva segnalato. Mi ricordo in una rivista che segnalavano li... lui e

Farinella; c'e' stato l'onorevole Violante che e' venuto a San Giuseppe Jato e... non

diceva Angelo Siino ma diceva benissimo: "I lavori vengono spartiti da questo paese" e

si va a vedere la registrazione quando e' venuto a San Giuseppe Jato. Quindi, da qui io

dico Angelo Siino e' sotto... sotto controllo. Ma sia per questo e per carattere suo e per

problemi tra me e lui, senza che lui se ne accorgesse, io cercavo di scalzarlo, sia perche'

mi creava contrasti sempre con uomini d'onore, mi creava problemi con altri... con altri

personaggi, d'accordo con Pino Lipari e con Salvatore Riina cerchiamo di (scansare)

Angelo Siino e gli diciamo di non di uscire completamente ma di dargli quelle... sempre

(al)l'Amministrazione provinciale e lavori di un certo tipo, tutto il resto li doveva

lasciare a... all'ingegnere Bini, l'ingegnere Bini che sarebbe il... il Buscemi, Antonino

Buscemi...



P.M. dott. DI MATTEO: - Scusi, se puo' spiegare bene questo rapporto tra l'ingegnere Bini e Antonino Buscemi e ancor prima vorrei capire se questo Antonino Buscemi ha a che fare con quel Salvatore Buscemi...

BRUSCA GIOVANNI: - Fratello.

P.M. dott. DI MATTEO: - ...capomandamento di cui ha parlato stamattina.

BRUSCA GIOVANNI: - Fratello. Fratello di Salvatore... fratello di Salvatore Buscemi. L'ingegnere Bini era il responsabile della "Calcestruzzi S.p.a." gruppo Ferruzzi, Giovanni Bini, che doveva andare a prendere il posto di Angelo Siino che fino a quel momento aveva creato, che io avevo creato dietro le quinte. Angelo Siino viene messo di lato e lo prende Bini. Tant'e' vero che io gli dico Angelo Siino doveva presentare a Filippo Salamone a Bini, (sono io). Angelo Siino se ne va in... in tilt, dico: "Statti calmo, stai tranquillo". Tanto e' vero che poi mi fa ascoltare a Giovanni Micciche' che questo fatto lui non... cioe', Filippo Salamone non lo avevano accettato e mi porta Giovanni Micciche' nell'impresa della "Siciliana Molinari". Io lo ascolto pero' non gli do ne' conto e ne' ragione, perche' io sapevo come andavano i fatti, non e' che avevo bisogno di Angelo Siino, che non sapeva come andavano i fatti.

E poi spunta l'impresa Reale che mi sponsorizza... mi sponsorizza Salvatore Riina, nel senso: "Fai finta che e' mia", che assieme a Bini doveva andare a gestire quei lavori di un certo livello, cioe' sarebbe Benni D'Agostino doveva diventare il titolare dell'impresa



Reale, scalzare l'"Impresem" e doveva entrare l'impresa Reale. Non so se sono stato chiaro. E ci doveva fare da collettore con il mondo politico regionale e nazionale, oltre i lavori che ci dovevano servire a chi servivano.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quando Riina le dice di questa impresa Reale?

BRUSCA GIOVANNI: - Eh... dunque, fine '90, inizio '91, meta' '91.

P.M. dott. DI MATTEO: - Prima o dopo l'arresto di Angelo Siino?

BRUSCA GIOVANNI: - Prima, tanto e' vero che Angelo Siino con l'impresa Reale fanno pure un'associazione per il lavoro di Piana... di Piana degli Albanesi, un lavoro di... del... dell'ARS, l'ARS o e... non mi ricordo, comunque un lavoro che si aggiudica... sono quattro lavori di un certo livello e uno di questi era la condotta d'acqua Piana degli Albanesi, nel mio territorio, cioe' (Piana), mandamento di San Giuseppe Jato e c'e' l'impresa Reale associata con Angelo Siino. Questo lavoro poi doveva andare... doveva... inizialmente era 7 miliardi, ma doveva crescere nel tempo. E siamo andati a vedere questi quattro lavori che mi sembra la l'ASI e... comunque, un ente... un ente... sono quattro lavori, si parla di... comunque, una cosa del genere. Si va a vedere qual e' il lavoro appaltato... sono questi quattro lavori, si aggiudicano e si avanti.

Pero', guarda caso, che Siino viene indagato, l'impresa Reale non viene indagata, l'impresa Reale viene indagata e arrestata perche' ne parlo io, poi ne parlano gli altri e



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

la Procura di Palermo fa il mandato di cattura e viene arrestata... il Benni D'Agostino e tutto il resto, ma solo per mafia e appalti.

P.M. dott. DI MATTEO: - E questo quando pero'?

BRUSCA GIOVANNI: - E... '97, quando io comincio a collaborare.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma la... questa impresa Reale, se ce lo puo' fare capire attraverso fatti in termini piu' espliciti, in realta' chi era, da chi era materialmente gestita? Al di la' delle figure, diciamo, di facciata.

BRUSCA GIOVANNI: - Io... dottor Di Matteo, lei mi deve scusare, prima di andare oltre, io gli posso pure dire, pero' voglio che prima lei faccia degli accertamenti e poi vede. Mi deve... non mi deve mettere in difficolta' per tanti motivi.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi, in questa sede, a questa domanda, per questa domanda si avvale della facolta' di non rispondere?

BRUSCA GIOVANNI: - Non mi avvalgo della fac... aspetti, no perche' non voglio rispondere, perche' diventa cosi' delicata che prima io di fare un'affermazione sarebbe giusto che fate delle indagini e poi vedete, se poi io vengo qua e... e ve la... ve la confermo. Io vi dico chi sono gli... le persone che rappresentano la Reale: Benni D'Agostino, la Reale e quello... la persona piu' importante e' Agostino Catalano.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha parlato poc'anzi, in riferimento a Buscemi Antonino...

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

P.M. dott. DI MATTEO: - ... ha fatto anche un riferimento al gruppo Ferruzzi - Gardini.

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Volevo capire qual e' il collegamento tra Buscemi e questo gruppo Ferruzzi -Gardini o eventualmente, piu' in generale, tra "Cosa Nostra" e questo gruppo.

BRUSCA GIOVANNI: - No, il gruppo in se' per se', per quelle che sono le mie conoscenze, e' poco, ma e' l'immagine, l'immagine pulita, e' l'immagine che puo' andare a trattare con ambienti politici non indifferente, ma no perche' ha interessi "Cosa Nostra" nell'appalto. L'appalto poi se lo prende chi ha tipo le esigenze particolari, tipo l'avevo io, tipo Bernardo Provenzano, pero' il vero punto cruciale e' il contatto con il... la politica, cioe' il mondo politico. Cioe', e' rappresentato da Bini, e rappresentava il gruppo Gardini, cioe' il gruppo Ferruzzi. Cioe', non e' che era Angelo Siino il dita... cioe', additato mafioso. Non so se sono stato chiaro, se... E' tutta un'altra cosa diversa. Benni D'Agostino fino a quel momento non e' che era additato il mafioso, era una persona pulita del... della Palermo bene, cioe' dell'imprenditore bene. Quindi, sta... si stava creando l'anello di congiunzione con le persone pulite. E con Bini ci parlava Antonino Buscemi, ci parlava... e ci parlavamo noi, non e' che c'ho parlato io mai de... anche se l'ho visto una volta, pero' se c'era un bisogno, (dico): "Dobbiamo fare questo,



abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di quest'altro", il Bini era in condizioni di potere rappresentare il tutto.

P.M. dott. DI MATTEO: - E chi era il contatto tra "Cosa Nostra" diciamo militare e questo ingegnere Bini? Chi e' che aveva i rapporti in "Cosa Nostra" con questo ingegnere Bini diretti?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma... Pino Lipari e Nino Buscemi. Bastano loro due per avere contatti con tutti, perche' poi tutti andavano da Salvatore Riina e Salvatore Riina creava le condizioni per potere andare avanti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, signor Brusca, adesso, veda se mi vuole rispondere in questa sede pubblica, veda... Lei poc'anzi ha fatto un'affermazione prima di queste domande e di queste risposte: che lei deduceva una possibilita' di collegamento tra l'omicidio del dottor Borsellino, la strage del dottor Borsellino e degli agenti della sua scorta e queste vicende relative alla gestione degli appalti.

BRUSCA GIOVANNI: - Non e' che il dottor Borsellino, il dottor Falcone avevano interesse negli appalti, nella maniera piu' categorica, ma attraverso questo canale... noi di "Cosa Nostra" volevamo raggiungere questo canale, chi dall'altro lato, dottor Di Matteo, chi stava indagando prima, a cominciare da Taibbi, da Taibbi poi su Siino e su Siino si crea... si voleva creare il cosiddetto terzo livello o tutto il resto, l'impresa Reale doveva funzionare da questo... da questo... cioe', chi stava pilotando dietro le quinte



l'impresa Reale era per infiltrarsi nel... nel... in "Cosa Nostra" con questa impresa, dopo avere arrestato Siino.

PRESIDENTE: - Vuole essere piu' chiaro su questo punto? Cerchi di dare ulteriori chiarimenti.

BRUSCA GIOVANNI: - Signor Presidente, io... io non... no non vorrei andare oltre per... per... qua c'e' stato il capitano De Donno che ha parlato di imprese infiltrate per il mondo degli appalti... contatti con il figlio di Ciancimino, per creare una struttura, per andarsi ad infiltrare e poi fare un'operazione a grande stile. Quindi, da parte dei... dei Carabinieri, De Donno, non so chi dietro di lui, se era su... solo lui, per me avevano costruito, d'accordo con Ciancimino, l'impresa infiltrata. Ora, che succedeva tra Ciancimino e De Donno questo lo sanno loro e Dio; se... se lo vogliono dire, non lo so. Pero', cosa arrivava a Salvatore Riina? Cioe', nelle richieste che arrivavano dall'altro lato cosa succedeva? Signor Presidente, io non voglio andare oltre perche' non e' competenza mia. Io Le dico solo quello che ho saputo, con le mie esternazioni, cosa hanno detto a Firenze e cosa hanno detto qua. Perche' fino ad ora nessuno ha venuto di sua spontanea volonta' a deporre sapendo questi fatti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Brusca, nel '92, a me interessa questo, non quello che eventualmente lei ha potuto apprendere dalla conoscenza legittima di atti processuali dopo.



BRUSCA GIOVANNI: - No, no atti processuali, io l'ho... l'ho... l'ho ascoltato. Non e'...

P.M. dott. DI MATTEO: - No, no, mi faccia fare la domanda perche' era un'altra... un altro argomento che volevo introdurre.

Nel '92, a voi o comunque in "Cosa Nostra" risultava che in qualche modo il dottor Borsellino gestisse o volesse fare delle indagini in tema di mafia e appalti?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma noi abbiamo saputo che il dottor Borsellino, dopo la morte del dottor Falcone, voleva vedere sia perche' era stato ucciso e voleva continuare quello che il dottor Falcone stava facendo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi, questo, lei dice, lo apprendete e ci dira' come eventualmente...

BRUSCA GIOVANNI: - No, questo io lo apprendo...

P.M. dott. DI MATTEO: - ... tra Capaci e via d'Amelio, tra...

BRUSCA GIOVANNI: - No, tra Capaci e via d'Amelio, credo che e' saputo e risaputo da tutti che il dottor Borsellino vuole sapere... vuole sapere, vuole scoprire chi ha ucciso, perche' ha ucciso il dottor... il dottor Giovanni Falcone e riuscire a capirlo attraverso le indagini che stava facendo, su che cosa stava lavorando. Non so se sono stato ...chiaro.

P.M. dott. DI MATTEO: - Eh, ma in quel momento a voi come vi arriva questa...? Cioe', voi da che cosa percepite che il dottor Borsellino si volesse occupare di queste cose, di queste indagini sulla morte del suo amico e...?



BRUSCA GIOVANNI: - No, questo... aspetti, io con Salvatore Riina di questo qua non ne ho mai parlato, io lo apprendo dal... come un normale cittadino, come tutti gli altri, che lui vuole andare avanti, lo dice pubblicamente, lo grida, cioè lo esterna... dottor Di Matteo, non è che c'è bisogno che te lo devono venire a dire a confida... in confidenza.

(omissis)

...” P.M. dott. DI MATTEO: - Abbiamo già accennato al fatto che nell'indagine cosiddetta "mafia e appalti" ad un certo punto viene arrestato Angelo Siino.

BRUSCA GIOVANNI: - Sì, metà '91.

P.M. dott. DI MATTEO: - Metà '91. Innanzitutto, lei poc'anzi ha detto che in qualche modo - mi corregga se ho capito male - si è voluta indirizzare l'Autorità inquirente proprio verso Angelo Siino, come principale gestore per conto di "Cosa Nostra" degli appalti; in che modo questo?

BRUSCA GIOVANNI: - No, Angelo Siino è stato... Da parte delle Autorità non era chiaro, però da parte di molti esponenti politici indirizzavano San Giuseppe Jato come il punto di... nevralgico della spartizione degli affa... cioè degli appalti. E dicendo San Giuseppe Jato automaticamente, chi conosce i fatti, si capiva che era Angelo Siino. Non so se sono stato chiaro.

Be', chi non era a conoscenza dei fatti dava più importanza ai piccoli lavori che ai grossi lavori, e chi all'interno aveva attirato l'attenzione su Siino come l'anello di



congiunzione politica, imprenditori... imprenditori e mafia, pensando che Siino chissa' chi era, ma Siino era uno che viveva tra mafia e l'imprenditoria bassa, bassa no per... cioe', per quel tipo di lavori che facevano. E quindi, da li' si spunta la figura di Angelo Siino, dopodiche' si deve eliminare Siino e ci deve essere un altro che prende il posto di Siino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma chi sarebbero stati questi soggetti - se mi vuole rispondere - che voi ritenevate essere stati coloro i quali avevano, diciamo, sovraesposto la figura del Siino?

BRUSCA GIOVANNI: - No, la figura del Siino non l'aveva esposto... non l'aveva sovraesposto nessuno, perche' lui era consapevole di quello che stava facendo, perche' gli era stato detto inizialmente; lui era consapevole di quello che faceva, lui guadagnava i soldi con quello che stava facendo, lui non sapeva che prima o poi avrebbe preso la buccia di banana, perche' era discusso da tutti e da tutto, c'erano le gelosie, non e' che proprio si doveva essere il... il Padre Eterno. Era troppo chiacchierato, troppo discusso, dottor Di Matteo, era troppo esposto, cioe' troppo... troppo chiacchierato; lo sapevano tutti, cani e gatti. Cioe', piu' basso era il... il ceto di questa categoria piu' era chiacchierato, piu' andia... alzavamo il tiro meno si era chiacchierato.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei sa se "Cosa Nostra" aveva notizie, evidentemente a seguito di fughe di notizie, sull'andamento delle indagini mafia e appalti?

BRUSCA GIOVANNI: - Le fughe di notizie, a parte... le fughe di notizie, a parte le chiacchiere, c'e' stato un momento dove Angelo Siino tramite il maresciallo Lombardo di Terrasini lui ha avuto il cosiddetto malloppo... cioe' l'inchiesta di "mafia e appalti", lo ha avuto nel mese di marzo - aprile, se non ricordo male, molto prima che lui venisse arrestato. Io pure l'ho letto, lui l'ha letto, al maresciallo Lombardo gli ha dato 5 - 10 milioni di regalo. E poi, a confronto davanti a voi, non so se c'eravate voi, o comunque ai suoi colleghi, Angelo Siino voleva strumentalizzare che io questo... questo "mafia e appalti" lo aveva visto a casa di sua moglie, lo avevo visto a casa... cioe' l'avevo visto a giugno - luglio, e l'ho... ho confermato quello che ho detto a tempi non sospetti poi a confronto con Angelo Siino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Al di la' della fuga di notizie, lei sa se "Cosa Nostra" si attivo' per cercare, diciamo, di indirizzare in qualche modo quelle indagini o per evitare conseguenze giudiziarie per qualcuno dei possibili indagati o denunciati dal capitano?

BRUSCA GIOVANNI: - No, per quello che mi riguardava a me ed altri non... non abbiamo fatto niente di particolare per potere... ormai c'erano le intercettazioni, c'erano i problemi, non potevamo fare dei miracoli; si aspettava l'arresto e poi quando c'era il processo si doveva vedere, come al solito, se si poteva aggiustare, se si poteva fare, ma



come indagini preliminari potevamo fare poco e niente. Io mi ricordo, leggendo il... questo famoso malloppo, dove si parlava della famosa S, che valutando io assieme al Siino e poi con Salvatore Riina, pero' questa e' stata una nostra deduzione, dicendo che la grande S si riferivano al Salamone e non al Siino, quindi si stava, diciamo, depistando, fra virgolette, perche' - ripeto - erano nostre deduzioni, su Siino per non toccare Salamone in quel momento. Perche' il riferimento dell'ingegnere della Tor di Valle, se non ricordo male, era, dice: "La grande S lo sa", perche' la grande S significava Salamone, cioe' quello che divideva i lavori in Sicilia era il Salamone, non era il Siino a grandi livelli, perche' la Tor di Valle faceva parte di quel gruppo di un certo livello.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei dice che, appunto, Siino ha avuto questo rapporto ancor prima dell'arresto, dal maresciallo Lombardo; volevo capire: qualcuno si era attivato o e' stata un'offerta in qualche modo, diciamo, spontanea? Cioe', voi avevate gia' - del maresciallo Lombardo - avevate gia' notizie che c'era un'indagine dei Carabinieri, con un'informativa depositata in Procura, prima di questa dazione del rapporto a Siino?

BRUSCA GIOVANNI: - Questo io non lo so se c'era qualche... qualche indagine o qualcuno aveva saputo. Io la prima volta che... so che ci sono indagini certe su Siino, sono su quest... su questi punti, che Siino aveva saputo tramite il maresciallo... il



maresciallo Lombardo. Pero', se c'erano altri canali che altri lo sapevano questo non glielo... non glielo so dire” (cfr. dich. del 23.1.99, pp.177-220).

Il BRUSCA, pertanto, da prospettive diverse da quelle del SIINO e quindi in modo autonomo, ha fornito un quadro sostanzialmente conforme dell'evoluzione dei rapporti creati da COSA NOSTRA con ambienti politici ed imprenditoriali per la gestione dei pubblici appalti. Dopo una fase in cui l'organizzazione mafiosa si era occupata solo della riscossione delle tangenti pagate dagli imprenditori che si aggiudicavano gli appalti alle “famiglie” che controllavano il territorio in cui venivano realizzati i lavori, lasciando salvo qualche eccezione che fossero i politici ad individuare le imprese da favorire nella fase dell'assegnazione dell'appalto, il SIINO era stato incaricato da lui di gestire per conto di COSA NOSTRA gli appalti indetti dall'Amministrazione provinciale di Palermo, di cui uno dei primi e più cospicui era stato quello riguardante la realizzazione del tratto stradale per SAN Mauro Castelverde. Da allora il SIINO si era occupato della gestione di tali appalti anche nell'ambito delle altre province, prendendo contatti con gli esponenti di vertice di COSA NOSTRA interessati in quei territori. Un momento cruciale era stato costituito dalla gestione degli appalti indetti dalla SIRAP, di importo ben più consistente di quelli della Provincia e rispetto ai quali COSA NOSTRA era sino ad allora rimasta estranea alla fase dell'aggiudicazione. Allorché il BRUSCA aveva iniziato ad interessarsi di tali lavori tramite il SIINO, si erano registrate delle



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

resistenze da parte di alcuni politici, come il Presidente pro tempore della Regione Sicilia Rino NICOLOSI, che sino ad allora aveva controllato tale gestione con l'intervento dell'imprenditore agrigentino SALAMONE Filippo, titolare dell'IMPRESEM. Per superare gli intralci burocratici con i quali si voleva impedire a COSA NOSTRA di gestire tali appalti, il BRUSCA era dovuto ricorrere al messaggio intimidatorio, che era stato recepito, sicché si era raggiunto un accordo sulla base del quale il SALOMONE avrebbe continuato a gestire formalmente i rapporti con gli altri imprenditori mentre le decisioni sull'aggiudicazione dei lavori sarebbero state prese dal SIINO per conto di COSA NOSTRA. Da quel momento quell'associazione aveva anche esteso il proprio controllo sulla gestione degli appalti da quelli indetti dalla Provincia a tutti gli altri di ben maggiore importo indetti dalla Regione e da altri enti pubblici, lasciando al SALAMONE la cura dei rapporti con gli imprenditori ed i politici a livello regionale e nazionale ma riservando a sé il momento decisionale. In quello stesso tempo, intorno al 1988-89, era stata introdotta a carico degli imprenditori una quota tangenziale dello 0,80% sull'importo dei lavori, che veniva prelevata dalla quota spettante ai politici e che veniva versata in una cassa centrale dell'organizzazione controllata dal RIINA. Era però presto subentrata la volontà di creare dei rapporti diretti tra i gruppi imprenditoriali di livello nazionale ed alcuni esponenti politici nazionali, approfittando del controllo del sistema degli appalti per creare un'occasione di contatti in cui COSA



NOSTRA avrebbe potuto dialogare da una posizione di forza. Tale progetto prevedeva, quindi, l'accantonamento del SIINO, che con il consenso del BRUSCA venne relegato ad occuparsi degli appalti banditi dalla Provincia, solitamente di importo limitato e per i quali, quindi, non vi era interesse né degli imprenditori né dei politici nazionali. Della gestione degli appalti di maggiore consistenza venne, invece, incaricato l'ingegnere BINI Giovanni, amministratore della Calcestruzzi S.p.A. del gruppo FERRUZZI – GARDINI, legato a BUSCEMI Antonino, fratello di Salvatore, dal quale aveva rilevato come prestanome l'impresa di calcestruzzi per sottrarla ai procedimenti di sequestro e confisca in corso a carico dei fratelli BUSCEMI nell'ambito delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale. Con il BINI tenevano contatti lo stesso BUSCEMI Antonino e LIPARI Pino, uomo di fiducia del RIINA, che quindi trasmettevano la volontà di COSA NOSTRA ai suoi massimi livelli. Intorno al 1991, infine, il RIINA aveva detto al BRUSCA di considerare l'impresa di costruzioni REALE come una sua impresa, cosa che all'inizio lo aveva sorpreso perché il RIINA non aveva mai voluto interessarsi direttamente di imprese ed anzi era ironico nei confronti di quegli "uomini d'onore" che lo facevano, ma aveva poi compreso che tramite la REALE il RIINA voleva creare un "tavolo rotondo" di trattativa con i politici. La predetta impresa, che era stata in precedenza sull'orlo del fallimento, era stata salvata ed era adesso controllata da CATALANO Agostino e D'AGOSTINO "Benni", persone formalmente incensurate ma



contigue alla loro organizzazione. Tale impresa avrebbe dovuto sostituire l'IMPRESEM di SALAMONE nel ruolo di cerniera con i gruppi imprenditoriali nazionali, aggiudicandosi anche in associazione con loro gli appalti di maggiore importo, e tale progetto era stato coltivato sino a quando nel 1997, a seguito della sua collaborazione, erano stati tratti in arresto il D'AGOSTINO ed il CATALANO nell'ambito di una nuova inchiesta su mafia ed appalti.

Il BRUSCA ha anche spiegato che da parte di COSA NOSTRA si era seguita con attenzione l'inchiesta del R.O.S. che aveva dato luogo all'informativa del 1991 e che essi erano riusciti a venire in possesso di una copia della medesima, constatando che non vi erano coinvolti i personaggi di maggiore rilievo e che non si era approdati alla conoscenza degli effettivi livelli di interessi messi in gioco, sicché, mancando un pericolo immediato, si era deciso di rinviare un intervento di COSA NOSTRA alla fase del dibattimento per "aggiustare" il processo.

Anche il SIINO, oltre a riferire sull'impresa REALE quanto già ricordato nella Parte prima della motivazione allorché si è trattato della sua collaborazione, ha chiarito che la quota di quell'impresa intestata a D'AGOSTINO "Benni" era in realtà di BUSCEMI Antonino e che vi erano altre quote del CATALANO e dell'ingegnere BINI controllate da COSA NOSTRA. Ha inoltre confermato di aver avuto alcune pagine dell'informativa del R.O.S. già nel febbraio del 1991, consegnategli dal maresciallo



LOMBARDO, e che dopo una ventina di giorni l'Onorevole LIMA gli aveva messo a disposizione l'intero rapporto, consentendogli di constatare che a lui era stato attribuito anche il ruolo del SALAMONE. Già allora, parlandone con LIMA, BRUSCA Giovanni e LIPARI aveva saputo che il BUSCEMI non aveva nulla da temere dall'inchiesta, e, infatti, era poi stato arrestato insieme al SIINO un geometra BUSCEMI che nulla aveva a che vedere con loro.

Dalle dichiarazioni del BRUSCA e del SIINO risulta, quindi, confermato l'interesse strategico che rivestiva per COSA NOSTRA la gestione degli appalti pubblici e la particolare attenzione con cui essa seguiva le inchieste giudiziarie condotte in tale settore, inchieste di cui essa veniva a conoscenza prima del tempo debito, sicché poteva modulare i suoi interventi, a seconda delle necessità, ancor prima che fossero emessi i provvedimenti giudiziari. Occorre poi ricordare che l'organizzazione mafiosa in esame era a conoscenza del fatto che FALCONE si interessava a tale settore e che aveva compreso il fondamentale passaggio del sodalizio criminale da un ruolo meramente parassitario, di riscossione delle tangenti, ad un ruolo attivo di partecipazione nelle imprese che si aggiudicavano gli appalti anche in associazione con l'imprenditoria nazionale. Significative al riguardo le indicazioni del SIINO, che ha dichiarato: “.. *Ma perche' praticamente il dottore Falcone... io leggevo quello che il dottore Falcone mandava a dire tramite i giornali, e ad un certo punto, praticamente... e poi sentivo*



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

anche gli ambienti di "Cosa Nostra", gli ambienti imprenditoriali e praticamente tutti dicevano che sapevano che il... "Cosa Nostra" aveva fatto votare per i socialisti. E poi debbo dire che una volta Falcone fece un preciso riferimento a livello di giornale quando la Ferruzzi fu quotata in borsa, disse che... l'indomani usci' un articolo sul "Giornale di Sicilia" che aveva ragionevoli motivi da pensare che da un certo momento quel... la mafia era stata quotata in borsa. Lui ben sapeva, secondo me, il... che questo gruppo appoggiava Gardini” (cfr. dich. del 27.2.1999, p. 83).

Ed ancora lo stesso SIINO ha riferito che COSA NOSTRA sapeva che anche BORSELLINO aveva espresso sui giornali la conoscenza su quel fenomeno e la convinzione che uno dei motivi dell’attentato a FALCONE risiedesse proprio nell’acquisita consapevolezza da parte sua di quel collegamento perverso. Il collaborante ha anche riferito che durante la sua permanenza dall’ottobre del 1992 nel carcere di Termini Imerese, ove erano detenuti anche BRUSCA Bernardo, CALO’ e MONTALTO Salvatore, quest’ultimo gli aveva detto in relazione alle interviste rilasciate da BORSELLINO su quell’argomento “*chi glielo ha portato a parlare di queste cose?*” .

Appare, pertanto, esatto ritenere che se le indagini condotte dal R.O.S. in materia di mafia ed appalti non avevano ancora avuto all’epoca uno sviluppo tale da rappresentare un pericolo immediato per gli interessi strategici di COSA NOSTRA, tuttavia l’interesse mostrato anche pubblicamente da BORSELLINO per quel settore di indagini,



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

unitamente all'incarico che egli ricopriva nell'Ufficio titolare dell'inchiesta ed ancor più la prospettiva dell'incarico alla Procura nazionale per la quale veniva autorevolmente proposta la sua candidatura anche pubblicamente, costituivano un complesso di circostanze che facevano apparire a COSA NOSTRA quanto mai opportuna la realizzazione dell'attentato a quel magistrato subito dopo quello a FALCONE.

Queste ultime considerazioni, nonché il ruolo, che BORSELLINO si era assunto con le sue esternazioni, di sensibilizzazione della coscienza pubblica sui più delicati e concreti problemi che poneva l'attività di contrasto alla mafia – verosimilmente perché convinto di poterne ricevere un aiuto per vincere le resistenze che incontrava anche in alcuni personaggi delle Istituzioni – introducono direttamente alla terza componente del movente complesso della strage di via D'Amelio, e cioè la strategia stragista perseguita in quel momento da COSA NOSTRA.



Paragrafo quarto: la strategia stragista

Si è già detto nella premessa di questo capitolo che nell'accertamento delle motivazioni della strage per cui è processo appare opportuno verificare se esista un collegamento tra questo crimine efferato e gli altri posti in essere in un arco di tempo abbastanza ravvicinato, se cioè al di là dei moventi specifici che portarono all'individuazione dei singoli obiettivi da colpire, vi fosse una finalità comune a tutti quei delitti, che andava oltre il risultato direttamente perseguito col singolo attentato. Tale riflessione è anzi tutto sollecitata da una circostanza obiettiva: il breve intervallo temporale intercorso nella commissione di quattro delitti "eccellenti", fenomeno questo che non ha precedenti nella storia di COSA NOSTRA ove si considerino congiuntamente entrambi gli aspetti, e cioè il livello degli obiettivi colpiti da una parte e frequenza e modalità dell'azione criminosa dall'altra. Un'altra circostanza appare poi evidente: le stragi del 23 maggio e del 19 luglio 1992 hanno delle vittime che possono essere accomunate nel comune denominatore di "nemici storici" di COSA NOSTRA e di avversari pericolosi anche in prospettiva futura, mentre gli altri due "omicidi eccellenti", quelli dell'eurodeputato LIMA del 12 marzo 1992 e del potente esattore ed imprenditore SALVO Ignazio del 17 settembre 1992 non presentano le medesime caratteristiche degli altri due ma sono a loro volta accomunati dalla contiguità delle vittime all'organizzazione criminale e dal ruolo



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

svolto dagli stessi come referenti di quella consorteria nel mondo politico ed imprenditoriale, secondo le convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia. Si è anche già detto che Giovanni FALCONE aveva intuito subito dopo l'omicidio LIMA la svolta che questo delitto comportava nei tradizionali collegamenti politici di COSA NOSTRA.

L'esito giudiziario del maxiprocesso di Palermo costituisce lo sfondo comune ai quattro delitti summenzionati, perché da un lato COSA NOSTRA non era più condizionata dal timore che la propria attività criminosa, assumendo carattere eclatante, possa avere ripercussioni negative sul processo, dall'altro tale esito confermava la pericolosità per il sodalizio criminale di coloro che avevano istruito quel processo e l'inadeguatezza dei tradizionali referenti politici ad assicurare un sufficiente livello di copertura giudiziaria e legislativa, sicché si rendeva opportuno procedere all'eliminazione di coloro che rientravano in ciascuna delle due categorie. Tutta la storia di COSA NOSTRA dimostra però in modo emblematico che questa organizzazione ha costantemente vissuto in collegamento con settori influenti del mondo politico, ritenendo tale collegamento essenziale per la sua stessa sopravvivenza e funzionale al perseguimento dei suoi interessi. In ciò è sempre consistita la differenza fondamentale tra COSA NOSTRA e le bande di briganti o di "gangster" che pure hanno operato in Italia come in altri Paesi ma con una fortuna ben più effimera proprio a causa della mancanza di una copertura che



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

ne assicurava la sostanziale impunità. E se è esatta la definizione di COSA NOSTRA come un antistato che si contrappone a quello legale, ciò non significa che tale organizzazione abbia mai pensato di soppiantare le Istituzioni statali e di assumere direttamente l'esercizio del potere politico, bensì che suo obiettivo è stato sempre quello di stringere un patto scellerato con gli esponenti disponibili di quelle Istituzioni, in modo da realizzare una simbiosi che riconoscesse allo Stato legale ed a quello mafioso sfere diverse entro cui operare senza entrare in rotta di collisione, ciascuna delle parti ricevendo vantaggi dall'altra in virtù di tale accordo. Tale tradizionale fisionomia di COSA NOSTRA non è stata rinnegata dai suoi vertici neanche in occasione dei delitti eccellenti di cui si è detto, e quindi l'eliminazione dei vecchi referenti politici non era certamente disgiunta dalla ricerca di nuovi e più adeguati canali che meglio tutelassero le fondamentali esigenze dell'organizzazione, ed in particolare quelle relative alla garanzia di sostanziale impunità – dalla modifica della legislazione sul trattamento dei collaboratori di giustizia e sull'efficacia probatoria delle loro dichiarazioni in modo tale da vanificarne la portata; all'allargamento dei benefici concessi dalla legge GOZZINI anche ai detenuti per reati di mafia; all'abolizione del regime di cui all'art.41 bis dell'ordinamento penitenziario; alla modifica della disciplina delle misure di prevenzione soprattutto a carattere patrimoniale; alla possibilità di controllare i settori della magistratura più coinvolti nei procedimenti per reati di mafia – e quelle riguardanti

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -

625



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

le possibilità di illeciti arricchimenti nei più redditizi settori dell'erogazione della spesa pubblica, del traffico della droga, del riciclaggio dei proventi delittuosi. Ci si deve, quindi, chiedere se la commissione dei delitti eccellenti nel modo più eclatante possibile, quella ciò che è stata definita dagli stessi collaboratori di giustizia la strategia stragista, fosse strumentale anche alla creazione di nuovi canali politici ovvero se quest'ultima finalità fosse perseguita per vie diverse e, quindi, sia estranea all'oggetto del presente giudizio. Nel primo caso – che come si vedrà è quello accreditato da tutti i collaboranti, pur nella diversità non marginale di alcune delle loro dichiarazioni – appare evidente che il nesso strumentale è rappresentato in primo luogo sia dall'esigenza di eliminare quegli avversari storici maggiormente in grado di ostacolare tale ricerca di nuovi canali (strage di Capaci e di via D'Amelio) sia da quella di eliminare i vecchi referenti (omicidi LIMA e SALVO) per creare spazio politico ai nuovi, facendo loro capire allo stesso tempo che COSA NOSTRA non tollerava mezze misure nel rispetto dei patti e nel conseguimento dei risultati per i quali i patti stessi erano stati stipulati. Ma la strumentalità della strategia stragista alla ricerca di nuovi canali politici appare dalle dichiarazioni di vari collaboranti avere avuto un'ulteriore portata, sembra cioè non aver costituito la semplice premessa per la ricerca di nuovi canali bensì il mezzo privilegiato per trovarli. In tal senso depongono, ad esempio, le dichiarazioni del MALVAGNA e del PULVIRENTI, secondo le quali, essendo venute meno le precedenti coperture istituzionali, si doveva “



fare la guerra allo Stato per poi trattare la pace”, come avrebbe spiegato il RIINA ai vari rappresentanti provinciali convenuti in una riunione tenutasi in provincia di Enna tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992. Tale strategia prevedeva una molteplicità di vittime, costituite in gran parte da persone che ricoprivano cariche istituzionali.

Le predette dichiarazioni hanno trovato più pregnante conferma e precisazione nelle propalazioni del BRUSCA e del CANCEMI, sulle quali occorre adesso soffermarsi più a lungo, provenendo da personaggi abilitati per il ruolo ricoperto nella commissione provinciale di Palermo di COSA NOSTRA a concorrere nella deliberazione di tale strategia. Appare opportuno riportare testualmente alcuni brani più significativi di tali dichiarazioni prima di evidenziarne i punti comuni e quelli, certamente non secondari, su cui si sono registrate delle diversità, di cui occorre comprendere la portata per verificare se incidano sull’attendibilità delle propalazioni.

Il BRUSCA ha dichiarato: “ *Guardi, i fatti che io conosco sono questi: che prima non... non ero stato ca... capace di... no capace, non avevo dato la certezza 101 per cento di un fatto con cui io avevo parlato con Salvatore Riina ma... ma a forza di ricordare, grazie a Mario Santo Di Matteo che mi accusava di alcuni fatti ed io per scre... per... per scolparmi di quello che diceva Mario Santo Di Matteo, a forza di cercare dati, appunto, di riferimento, sono stato... sono riuscito a ricollegare il... il periodo in cui mi sono*



incontrato con Salvatore Riina e gli chiedo: "Che si dice? Che non si dice? A che punto siamo?" e Salvatore Riina mi dice: "Si sono fatti... si sono fatti sotto".

Quindi, era un... una provo... provocazione, cioe' era stato fatto un fatto accelerato per chi Salvatore Riina in quel momento stava parlando per avere una trattativa (o) con personaggi dello Stato.

P.M. dott. DI MATTEO: - Andiamo con ordine, signor Brusca e parta dal presupposto che la Corte non conosce altre sue dichiarazioni.

BRUSCA GIOVANNI: - Si', si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Allora, innanzitutto lei ha fatto riferimento ad un colloquio con Riina, che dovrebbe collocare nel tempo e circostanziare meglio in relazione all'oggetto del vostro colloquio.

BRUSCA GIOVANNI: - Dunque, il colloquio avviene dopo Capaci, credo nel mese di giugno, perche' io non vedo piu' Salvatore Riina dopo avere stabilito la morte di Vincenzo Milazzo, la morte di Vincenzo Milazzo viene stabilita ai primi di luglio, anche se poi si porta, si distanzia di 8 giorni - 10 giorni per il fatto esecutivo, per altri problemi che avevamo, io non lo vedo piu' e vedo a Salvatore Riina poi nel mese di agosto perche' dovevamo fare un attentato ai danni dei... del fratello di Zicchitello o qualcuno che apparteneva a loro a Trapani e in quell'occasione dovevo commettere, cioe', dovevo fare un... dovevamo eliminarlo con una autobomba ed io gli ho chiesto il



permesso a Salvatore Riina non per la autobomba ma se andavo a toccare, a disturbare le sue trattative che aveva in corso. E in quella occasione lui mi disse: "Vai avanti, non ci sono problemi" ed e' il periodo quando Gioacchino La Barbera dice... Salvatore Riina disse, dice: "A Sarajevo ne muoiono tanti bambini", perche' Gioe' gli aveva detto, dice: "Se noi facciamo questo c'e' il rischio di morire qualche bambino". Gioe' ha avuto il coraggio di dirgli questo a Salvatore Riina, no il coraggio, dice: "Ma c'e' questo problema" e Salvatore Riina con molta tranquillita' dice: "Ne muoiono tanti (?) a Sarajevo bambini - dice - Se succede pure qua non succede niente".

P.M. dott. DI MATTEO: - Torniamo a questo incontro con Riina che lei colloca a giugno. Dove avviene; alla presenza di chi e cosa le dice Riina; come nasce fuori questo discorso e cosa significa: "Si sono fatti sotto"?

BRUSCA GIOVANNI: - E allora, io mi ci vedo a casa di Girolamo Guddo, sempre quello dietro Villa Serena, l'argomento e' tra me e lui, ci sono altri ma sono in altre stanze, (credo c'era) Raffaele Ganci o il Biondino, pero' l'argomento e' tra me e lui; in quella occasione gli chiedo...

P.M. dott. DI MATTEO: - Ricorda se Cancemi era presente?

BRUSCA GIOVANNI: - Era pure nella casa, non mi ricordo se era... ma era pure li' dentro ma... l'argomento era a quattr'occhi, tra me e Salvatore Riina, non c'era nessuno presente, quando io gli chiedo



questi particolari; gli chiedo questo ma ci chiedo anche altri fatti. Gli spiego subito quali. Quando gli chiedo: "Ma chi si e' fatto sentire? ", "Chi si e' visto?", "Chi non si e' visto?", era come fatto esecutivo, cioe' (stanno) succedendo delle stragi, altri capimandamento si sono messi... si sono me... venuti a mettere a disposizione, nel senso, per dire: "Siamo qua. E' successo questo, siamo a disposizione". Questa e' stata una domanda. Gli dico: "Chi si sono fatti sentire? Chi non si sono fatti sentire?" e piu' gli dico: "Che si dice? Che non si dice?" sotto il profilo politico, sotto il profilo... cioe', di agganci politici. E lui in quella occasione mi dice: "Si sono fatti... si sono fatti sotto". Pero' non gli chiedo con chi e come, e cioe' con... con quale persona, perche', primo: prima o poi l'avrei saputo, due: lui mi dice "si sono fatti sotto" e mi fa l'espressione, dice: "C'ho fatto una richiesta, gli ho fatto un papello cosi', tutte le richieste" in attesa pensavo, dissi: "ormai la strada e' aperta, la cosa continuera'". Quindi io poi, conoscendo i fatti e conoscendo un po' i fatti di Cosa Nostra per me l'eliminazione del dottor Borsellino rientra in questa accelerazione, per dire c'e' questo ostacolo, c'e' questo problema o c'e' qualche altra cosa da eliminare, quindi la premura io la inquadro anche in questo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma quando Riina le dice: "Si sono fatti sotto" si riferisce se... lei ha detto non mi disse le persone ma si riferisce ad un ambiente particolare, ad un ambiente istituzionale?



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

BRUSCA GIOVANNI: - In quel momento mi... no istituzionale, in quel momento io mi riferivo o magistrati o politici o... lui conosceva anche se non ne faceva parte ma conosceva anche dei massoni, cioe' (conoscevo io a) quest'ambiente, non mi riferivo a forze di Polizia ma mi riferivo bensì a questo tipo di istituzione, cioe' magistrati, politici e per come nel tempo avevamo sempre avuto, cioe' una volta tagliata la strada dell'onorevole Lima, se ne doveva creare un'altra. Cioe', ne... nella riunione, nella riunione che e' stata fatta nella famosa... l'articolo cioe' del 080 in qualche modo Salvatore Riina la stava creando; cioe', il famoso 080 era un anello di congiunzione che si stava ricreando, un nuovo collettore per andare avanti.

P.M. dott. DI MATTEO: - [fuori microfono] altre domande su questo. Intanto le volevo chiedere questo: lei da parte sua - e mi riferisco ad un periodo antecedente a questo colloquio con Riina nel giugno '92 - aveva avuto contatti con esponenti delle Istituzioni, finalizzati a qualche vantaggio per "Cosa Nostra"?

BRUSCA GIOVANNI: - Io avevo avuto un contatto con un certo Bellini, Gaspare Bellini, amico di Gioe' Antonino e... che si erano conosciuti al carcere di Sciacca e questo qua, venendo a trovare a Bellini, cioe' a Gioe' Antonino, cioe' si parte da Reggio Emilia, viene a trovare a Gioe', con la scusa di salutarlo, che non si vedevano, poi li... l'argomento entra che lui aveva un... aveva venuto in Sicilia con la scusa di... recupero



crediti e poi da qui si passa al recupero di opere d'arte e da qua si nasce a tutta una serie di discorsi tra me e Gioe'.

Il Gioe' mi spiega... mi spiega, dice... perche' glielo spiegava il Bellini, dice: "Non pensare che quando lo Stato trova un'opera d'arte, un valore importante, di valore artistico, patrimoniale, non pensare che lo trova cosi' facilmente - dice - ma dietro le quinte c'e' sempre una trattativa, o di soldi o di... di scambio di carcere. Cioe', c'e' sempre un qualche cosa di... di cambio, cioe' una trattativa sotto banco c'e'". E che da quel momento in poi io ho questa notizia, la passo a Salvatore Riina, in toto. Salvatore Riina ne ha conosce...

P.M. dott. DI MATTEO: - Scusi, quando inizia questo contatto?

BRUSCA GIOVANNI: - Questo contatto, dunque, per me inizia... Gioe' lo inizia marzo - aprile; io lo... lo prendo un pochettino piu' avanti, ma prima di Capaci sicuramente, perche' gia' quando eravamo per ... per la strage di Capaci questo... questo discorso era in... in moto, cioe' in pieno svolgimento tra me, Gioe' e Bellini. Anche se a Bellini non l'ho mai visto. E... e con il Bellini, tramite Gioe', siamo arrivati al punto, dietro una serie di trattative, trattative, andare, venire, proposte, controproposta, dove io gli mando delle... dei quadri rubati a Palermo che mi ha fatto avere Salvatore Riina, perche' io mettevo a conoscenza di tutto e per tutto, e in cambio di questi quadri io chiedevo, per conto di "Cosa Nostra", per conto di Salvatore Riina, il... la scarcerazione



di Luciano Liggio, Giuseppe Giacomo Gammino, di mio padre, Giovambattista Pullara' e Salvatore Riina mi ci aggiunge a Giuseppe Calo', Giuseppe Calo'. Dopodiche'... il bigliettino con le foto viene consegnato al Bellini tramite il Gioe' e ritorna con una risposta dicendo: "E' possibile per gli arresti ospedalieri... no arresti ospedalieri, cioe' la struttura militare - dice - militare civile, l'Esercito, per Giuseppe Giacomo Gammino e per Bernardo Brusca".

Siccome i quadri non erano miei ed io non potevo disporre, parlo, passo questo... questo argomento a Salvatore Riina e Salvatore Riina, pero' nel frattempo gia' era successo la strage di Capaci, mi dice: "Stop, non fare piu' niente perche' io c'ho un'altra, cioe' la famosa trattativa, cioe' altre possibilita'". In quella occasione gli chiedo: "Ma se mi capita posso andare avanti per mio padre, dipende come vanno le cose?", "Vai avanti" ed io continuo la trattativa con il Bellini solo ed esclusivamente con... con mio padre.

Questa trattativa si... si a... si e' arenata, si e' arenata perche' poi Bellini non siamo stati piu' in condizione di poterlo trovare; nel frattempo noi abbiamo avuto dei problemi; il Gioe', dopo avere tante volte pressato il Bellini, il Bellini metteva ostacoli perche' non ci poteva dare piu' garanzie, quindi non poteva piu' venire... venire ai nostri... alle nostre richieste e il Gioe' tant'e' vero che lo minacciava, minacciava simbolicamente, dice: "Ma se un giorno la torre di Pisa non la troverete piu' all'in piedi, come vi sentireste?" e il Bellini... il Bellini si preoccupa', lo ando' a dire a chi di competenza, ma era... cioe',



tutti questi fatti da una esperienza, cioe' frutto di discorso tra Gioe' ed il Bellini, nel senso che essendo che si colpiva cioe'... quello ci spiegava: "Se tu uccidi... uccidi un magistrato o un giudice, ne levano uno e ne mettono un altro - dice - pero' se tu vai a colpire un patrimonio artistico o vai a fare... tipo che - dice - vai a mettere le siringhe in una spiaggia, colpisci il turismo e... e tu vai a mettere in crisi il turismo in Italia e quindi un fatto economico non indifferente". Quindi questo qua ce li (im)metteva in testa il... il Bellini, perche' prima di ora non... non sapevamo, almeno io non sapevo di questo... di questi fatti. Ci prospettava di fare evadere Marchese Antonino dal carcere dove si trovava, con un elicottero, dice: "Vediamo come organizzare"; ci prospettava se c'era qualche latitante di... di problemi, lui stesso si... si adoperava a portarlo in... in America del Sud, cioe' in questi Paesi, lontano; quindi era... tutti questi discorsi con... con questo Bellini. Fino a quando il Salvatore Riina mi stoppa e... di non andare piu' avanti con questa strada perche' lui ne aveva trovata un'altra ed io gli chiedo solo se posso andare avanti per mio padre. E anche questa poi si e' arenata per come vi ho spiegato.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma chi era questo Bellini? Voi avete scoperto cosa faceva, se aveva un ruolo nell'ambito istituzionale? Cioe', chi e' questo soggetto che a un certo punto entra in contatto con voi e con il quale discutete di queste cose?



BRUSCA GIOVANNI: - Lui millantava l'amicizia o contatti con l'onorevole Spadolini che allora era ancora vivo, con esponenti delle Istituzioni, pero' sempre ci faceva capire politici, mai ci riferiva a... altre Istituzioni militari. L'abbiamo scoperto quando poi Gioacchino La Barbera per primo, poi io abbiamo cominciato a collaborare e lui ha detto con chi aveva i contatti e non erano ne' politici ne'... ne' personalita' delle Istituzioni ma bensì con i Carabinieri, cioè con un carabiniere... si chiama, si chiama... l'ho fatto il nome in altra occasione, comunque, un maresciallo dei Carabinieri con cui lui aveva contatto e per noi era, che l'avevamo sempre dedotto, un infiltrato che si voleva infiltrare con queste scuse, tant'e' vero che una volta avevamo pensato pure addirittura di eliminarlo; (dissi) vediamo dove lui vuole arrivare, abbiamo valutato il rischio che, se lui conosceva, conosceva solo al Gioe', non conosceva ad altri e quindi andavamo molto tranquilli. Il maresciallo Tempesta se non ricordo male dovrebbe essere.

P.M. dott. DI MATTEO: - Non ho ben capito in riferimento a questa vicenda Bellini chi e quando vi da' la risposta che non era possibile ottenere quegli arresti ospedalieri, chiamiamoli così, per quei soggetti che lei ha nominato.

BRUSCA GIOVANNI: - Il Bellini ce la porta.

P.M. dott. DI MATTEO: - E quando?



BRUSCA GIOVANNI: - E... ma subito dopo la strage di Capaci o prima, in quel periodo la'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questi quadri che "Cosa Nostra" aveva nella disponibilita', in particolare chi li aveva?

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, io a me me li ha dati Salvatore Riina, a me non me li ha date nessuno, cioe' le foto, le polaroid. Io intuisco che appartengono a Salvatore Cancemi o al mandamento di Porta Nuova, perche' mi fa aggiungere a Pippo Calo', ma solo per questo, non... non... non so a chi appartengono le... le foto.

P.M. dott. DI MATTEO: - Torniamo...

BRUSCA GIOVANNI: - Quindi... chiedo scusa, inizialmente erano Bernardo Brusca, Giuseppe Giacomo Gammino, Giovambattista Pullara' e Luciano Liggio, il quinto viene aggiunto al momento che... ho consegnato... mi da' le foto.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi, lei di tutte l'evolversi della vicenda Bellini ha sempre messo a conoscenza Salvatore Riina?

BRUSCA GIOVANNI: - Sempre. Proprio perche' se mio padre otteneva gli arresti domiciliari e un altro poteva sapere, dice: "Ma come mai Bernardo Brusca ha ottenuto gli arresti domiciliari, o Giuseppe Giacomo Gammino?", dice e... dice: "Chi e'... che ha fatto il delatore o ha avuto qualche contatto per i fatti suoi?", cioe' era opera di sospetto. Quindi, mettevamo a conoscenza Salvatore Riina in maniera che gli altri non



potessero dire niente perche' aveva avuto questi arresti domiciliari o perche' aveva avuto questi benefici.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha elementi di conoscenza di fatto per potere affermare o escludere che la trattativa alla quale faceva riferimento Riina fosse la stessa o fosse con la stessa persona?

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, io le devo dire come sono avvenuti i fatti, quello che sono venuto a conoscenza e come ne sono venuto a conoscenza. Io, venendo il dottor Gabriele Ghelazzi e il dottor Pietro Grasso nei vari interrogatori preliminari, settembre '97, settembre... non mi ricordo, comunque c'e' l'interrogatorio quando... quando avviene, mi fanno una domanda secca in riferimento al discorso del papello, cioe': "Secondo lei chi potrebbe essere il tramite tra Salvatore Riina e queste persone che lei pensa da parte dello Stato?" e gli dico: "Ma la persona... la persona con cui puo' essere da tramite puo' essere il Antonino Cina', medico, uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo". E poi gli ho fatto una serie di nomi e gli ho fatto anche quella di... di Ciancimino fra le altre. Non faccio gli altri perche' credo ci sia un'indagine in corso. Comunque, faccio quella del dottore Cina' e quella di Ciancimino, stop, per me l'argomento era chiuso. Non trovo stupore dall'altro lato del tele... del tavolo, e' finito l'argomento. Mi trovo a Palermo per interrogatorio il tren... il 30 ottobre '97 ed esce un primo articolo su "Repubblica", dal cronista, un certo Viviani, dove si parla, dice:



"Altro che papello e papello - dice - che non c'e' trattativa, (anzi c'e') la trattativa e il "Puparo" - mi pare che proprio queste parole hanno adoperato, dice - e' Vito Ciancimino" e io, da li', stono, dico: "Allora c'e' qualche cosa di fondamento".

Dopo cinque giorni, sempre su "Repubblica", leggo un'intervista, non un... un articolo da un giornalista, l'intervista rilasciata dal colonnello Mori, dove conferma il contatto con "Cosa Nostra", con Ciancimino e con Antonino Cina', non conferma le trattative che... del papello... cioe', le richieste da parte di "Cosa Nostra". Dopodiche' io sono, come tutti sapete, sono imputato anche al processo di Firenze. Quando, a un dato punto, nelle domande che mi fa il dottor... il dottor Ghelazzi, a un dato punto io faccio delle dichiarazioni spontanee che sono state descritte come esternazioni, ma non erano esternazioni, forse mi esprimevo in maniera sbagliata, in quelle circostanze dico che ci siamo sentiti manovrati, nel senso che poi, per quello che dichiarava il Bellini e per quello che lui stesso ammetteva, che le trattative c'erano ed erano con il R.O.S., cioe' con il colonnello Mori e con il capitano De Donno, con cui Antonino Cina' e Vito Ciancimino avevano trattato dopo la strage di Capaci e prima del dottore Borsellino e questo lo ha confessato il... in dibattito pubblico a Firenze il capitano De Donno e il generale Mori.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei dice che Riina in quell'occasione, nel giugno '92, dice: "Si sono fatti sotto, gli ho fatto" - ha fatto anche il segno - "un papello di richieste cosi".



BRUSCA GIOVANNI: - Chiedo scusa, e mi ci sono sempre visto, e' arrivata la risposta subito, dicendo che erano troppo esose e che non potevano accontentare tutte quelle richieste.

P.M. dott. DI MATTEO: - Dopo quanto tempo...?

BRUSCA GIOVANNI: - Cioe', sempre prima della strage di Borse... del dottor Borsellino. A distanza di una settimana, dieci giorni, quindici giorni, e' stato ...brevissimo il... domanda e risposta.

P.M. dott. DI MATTEO: - Allora, torniamo intanto al papello. Prima vediamo qual era la domanda e poi vediamo, appunto, la risposta.

Lei sa quale fosse il contenuto delle richieste avanzate da Riina?

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, io non le ho viste scritte pero', in linea di massima, c'erano... che ne parlavamo sempre... credo che ve l'ho detto, era la richiesta di fare uscire i carcerati, c'era... in primis era sempre il nostro incubo il maxiprocesso. Nel senso che si cercava di ottenere la... la revisione, cioe' di poterlo riaprire per fare nuovamente il processo. E poi c'era...

P.M. dott. DI MATTEO: - Perche' per voi - scusi se la interrompo, cosi' poi non ci torniamo - ma perche' per voi, o per Riina in particolare, o per altri uomini d'onore era cosi' importante l'esito del maxiprocesso?



BRUSCA GIOVANNI: - Eh, perche' c'erano i primi ergastoli di uomini d'onore che non l'avevano mai avuto e poi tanti altri uomini d'onore avevano avuto condanne non indifferente e per la prima volta la "Cupola" cosiddetta, la commissione aveva avuto degli ergastoli e persone che in quel... fino a quel momento, non dico che erano incensurati, ma avevano condanne lievi e quindi andavano all'ergastolo e c'era da li' a... da li' in poi tutta una serie di fatti che si andavano sempre accavallando. Il... era successo che il maxiprocesso bis era andato bene, il ter era andato bene, l'unico che era andato male era solo questo. Oltre alle condanne si cercava sempre di fare applicare la legge Gozzini e... essendo che era per reato di mafia la Gozzini non veniva applicata, quindi cercavamo di fare applicare anche la Gozzini al reato di mafia per avere i benefici e il sequestro... il sequestro dei beni, cioe' erano tutti questi (?) di... di argomento ogni volta che ci vedevamo con Salvatore Riina.

E poi tutta una serie di piccoli dettagli che si parlava, ma fondamentali erano questi.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi, lei non sa materialmente quali erano le richieste, ma deduce che fossero queste perche' ne avevate parlato prima. Giusto?

BRUSCA GIOVANNI: - (Un)... aspetti, deduco no. Cioe', dottor Di Matteo, io deduco di non averli visto scritti, ma l'argomento principale, perche' ne parlavamo sempre di questi... di questi fatti e una delle trattative con Bellini era quella di fare uscire i carcerati.



Non e' che ci interessava... prima di tutto fare uscire i carcerati e poi il resto si vedeva, cioe' costava quello che costava, non era un problema di costo, il problema era ottenere la liberazione di detenuti o di un componente di commissione o di uomini di un certo spessore che per "Cosa Nostra" avevano dato la vita. Eh, non dimentichiamo Giuseppe Giacomo Gammino, Bernardo Brusca... lo stesso Salvatore Riina che aveva l'unico ergastolo. Non so se sono... cioe', era un fatto importantissimo.

P.M. dott. DI MATTEO: - L'unico ergastolo che gli era stato inflitto in quale processo?

BRUSCA GIOVANNI: - Maxi 1.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, signor Brusca, poi dice: "Ne parlavamo sempre". Ma parlavate anche di come fare, di che cosa fare per potere ottenere questi vostri scopi? Cioe', mi riporto a un periodo antecedente a questo suo colloquio con Riina nel giugno '92. Nel parlare sempre di questi vostri scopi: revisione del maxi, legge sul sequestro dei beni, applicabilita' della legge Gozzini, con Riina o con altri, avete mai pensato di potere arrivare a questo scopo con qualche cosa di particolare?

BRUSCA GIOVANNI: - Dottor Di Matteo, tutto quello che noi potevamo fare... avevamo un muro non indifferente e si chiamava Giovanni Falcone prima e dottor Borsellino dopo. Se per caso noi avremmo riuscito in Cassazione a fare tornare il processo indietro, eh, non era una cosa che passava sotto... non passava inosservata, cioe' lo vedeva chiunque e sarebbe successo veramente uno scandalo. E quindi chi... chi aveva



interessi a creare uno scandalo o andare a cercare chi aveva fatto ritornare un processo indietro? Le persone che ci avevano lavorato e ci avevano buttato la vita e che avevano rischiato la vita e le due persone erano prima Giovanni Falcone e dopo il dottore Borsellino. Prima di quell'occasione, cioè tutti gli altri si accodavano, tutti gli altri, o in una maniera o nell'altra, andavano avanti. Cioè, tutti avevano paura di toccare questo argomento o maxiprocesso, perché si spaventavano del dottor Falcone prima e dottore Borsellino dopo, o perché venivano messi sotto inchiesta, o perché c'era lo scandalo politico, o venivano additati come mafiosi, quindi si doveva togliere il muro ed è stato fatto i tentativi nel '86, nell'87, nell'88, '89. E non... una cosa che fino ad ora non ha avuto importanza, oggi ve la voglio dire, quando Salvatore Riina mi dice, a me e a tanti altri, che Bernardo Provenzano lo vuole uccidere a Roma e d'accordo con Vito Ciancimino dice: "Lo facciamo andare a Roma e lo uccidiamo a Roma" e Salvatore dice: "No, lo dobbiamo uccidere qua a Palermo, questione di tempo ma lo dobbiamo uccidere a Roma... cioè, a Palermo".

P.M. dott. DI MATTEO: - A chi si riferisce? A uccidere chi?

BRUSCA GIOVANNI: - Giovanni Falcone. Dottor Giovanni Falcone.

P.M. dott. DI MATTEO: - Può riferire meglio questo fatto? Perché non... con più precisione.

BRUSCA GIOVANNI: - Dunque...



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

P.M. dott. DI MATTEO: - Non ho capito il protagonismo di Provenzano e Ciancimino.

BRUSCA GIOVANNI: - Dunque... e allora, dai tanti canali che si cercavano per potere avere un favore nei confronti di "Cosa Nostra", si adoperava, ognuno adoperava i suoi.

Salvatore Riina aveva quello di Ciancimino, cioè i corleonesi avevano quello di Ciancimino, l'hanno adoperato sempre per tutto. E in quell'occasione, Bernardo Provenzano gli faceva sapere a Salvatore Riina che, d'accordo con Vito Ciancimino, mandavano a Salva... a Giovanni Falcone lo facevano trasferire da Palermo a Roma o al... nel Nord Italia per poi eliminarlo e non attirare l'attenzione nell'uccisione del dottor Giovanni Falcone in Sicilia, per una specie di depistazione.

P.M. dott. DI MATTEO: - E di chi era questa iniziativa, questa...

BRUSCA GIOVANNI: - No, no...

P.M. dott. DI MATTEO: - ... volonta' di farlo a Roma?

BRUSCA GIOVANNI: - L'idea...

P.M. dott. DI MATTEO: - L'idea.

BRUSCA GIOVANNI: - L'idea di Bernardo Provenzano, però l'eliminazione di Giovanni Falcone lo volevamo tutti, però questo... colpo di genio l'aveva Bernardo Provenzano.

P.M. dott. DI MATTEO: - E stiamo parlando di che periodo?

BRUSCA GIOVANNI: - '87. '87 - '88.



P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, abbiamo focalizzato, quindi, quello che lei sa sull'oggetto del papello. Lei poc'anzi ha accennato dopo circa una settimana mi incontro con Riina. E che cosa le dice Riina?

BRUSCA GIOVANNI: - Che la risposta era negativa, in quanto le richieste erano troppo esose. Cioe', era arrivata la risposta da parte... da chi aveva fatto questa richiesta e... le richieste erano troppo esose e, si', potevano dare qualche cosa ma quello che gli avevano richiesto era troppo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Che vuol dire "Potevano dare qualche cosa"?

BRUSCA GIOVANNI: - Ehm...

P.M. dott. DI MATTEO: - C'era stato un atteggiamento di rifiuto del contatto, oppure di... era semplicemente un problema di contenuto delle richieste?

BRUSCA GIOVANNI: - No, era solo... semplicemente un problema di contenuto. Cioe', erano troppe le richieste. In quel momento potevano dare molto di meno. Dice: "Qualche cosa si', questo qua e' troppo" e Salvatore Riina mi... perche' poi non l'ho visto piu', credo che non ha voluto mollare, per quello che lo conosco, non ha voluto mollare, (dice), non ha voluto cedere sino a che lui non avev... ottenesse tutto quello che lui richiedeva.



P.M. dott. DI MATTEO: - Ma in base a questi suoi discorsi con Riina, lei ha capito o le e' stato detto che cosa "Cosa Nostra" avrebbe dovuto fare per ottenere quello scopo? Cioe', una trattativa importa un dare ed un avere, normalmente.

BRUSCA GIOVANNI: - Io so solo che a un dato punto c'e' il fermo, nel senso, diciamo, non si sono fatti piu' sentire, c'e' lo stop, e mi viene richiesto di fare un altro attentato per fare ritornare questi contatti che - ripeto - fino a quando sono andato a Firenze o fino a quando il colonnello Mori non ha fatto le dichiarazioni, io non sapevo, cioe', questi presunti contatti che c'ha farli ritornare per farli trattare, pero' dopo la strage del dottor Borsellino se ne doveva fare un'altra strage e sarebbe quella del dottor Pietro Grasso.

P.M. dott. DI MATTEO: - Allora, chi le richiede di attivarsi per la strage... per preparare la strage del dottor Grasso?

BRUSCA GIOVANNI: - Che "ci vuole un altro colpo" e io gli metto a disposizione la disponibilita' per il dottor Pietro Grasso, perche' io conoscevo le abitudini del dottor Pietro Grasso.

P.M. dott. DI MATTEO: - Chi le dice questa frase: "Ci vuole un altro colpo" e in che contesto? Cioe', come... perche' lei colloca questo invito alla trattativa di cui ha parlato?



BRUSCA GIOVANNI: - Perche' sapevo di questa trattativa, sapevo... non si senti... non senti... non sentivo piu' niente. A un dato punto non so come... come nasce il discorso, (dico a che siamo), non mi ricordo preciso, comunque so semplicemente che... e' nata una richiesta per dire: "Si sono arenati, si sono fermati - cioe' non si sono piu' fatti sentire - ci vuole un altro colpo per farli ritornare a trattare".

P.M. dott. DI MATTEO: - Questo chi glielo dice e quando?

BRUSCA GIOVANNI: - E... me lo dice il Biondino e dobbiamo essere settembre - ottobre.

P.M. dott. DI MATTEO: - Il Biondino...?

BRUSCA GIOVANNI: - Salvatore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Salvatore, si'. Glielo riferisce di sua spontanea iniziativa? Fa riferimento...?

BRUSCA GIOVANNI: - No, sempre da parte dello zio. Cioe', nel senso, dice: "Ci vuole, mi dissi 'u zio ci vuole un altro colpo". No, lui no, sempre da parte di Salvatore Riina.

P.M. dott. DI MATTEO: - E di chi e' la scelta del dottor Grasso come bersaglio eventuale da colpire?

BRUSCA GIOVANNI: - Il... la scelta del dottor Grasso e' mia, perche' io ho un obiettivo facile, subito da colpire. Non perche' il dottor Pietro Grasso abbiamo una cosa contro di lui, ma perche' io gia' mi ci metto a disposizione, per dire: "Se c'e' di bisogno c'e'"



questo". Cioe', quando io dico c'e' il bisogno di andarsi a mettere a disposizione dei... del capoprovincia, per dire: "Se c'e' di bisogno questo", come, non so se gli altri capimandamento lo fanno, per dire: "Io sono qua se c'e' di bisogno". Quindi, il Biondino... il Biondino, il Salvatore Riina mi manda a dice: "Ci vorrebbe un altro colpetto" e io gli metto a disposizione subito questo obiettivo, perche' in quel momento c'era... Monreale frequentava, il dottor Pietro Grasso frequentava la suocera, quindi era settimanale, ogni dieci giorni e il dottor... Alfonso Giordano, il Presidente di... che fu il Presidente della Corte... cioe', del maxi 1. Solo che il dottor Pietro Giordano... Paol... Giordano era piu' saltuario, cioe' non era abitudinario, invece Pietro Grasso era piu'... piu'... piu' assiduo, cioe' piu'... piu' abitudinario, cioe' ogni settimana lui andava a Monreale. E quindi subito metto Gioe' e La Barbera sempre in modo da cominciare a studiare gli obiettivi e quando fanno il primo, o uno o due sopralluogo... sopralluoghi, mi ritorna e mi dice: "Guarda che noi lo possiamo fare, pero' abbiamo un rischio, in quanto c'e' la banca e se noi andiamo a collocare il telecomando, con le frequenze possiamo rischiare, nel momento in cui attiviamo l'operazione, possiamo farli saltare... cioe', possiamo saltare in aria noi". Con questa scusa, io momentaneamente, non so che e' successo, mi sono defilato, ma solo per il posto, perche' se Salvatore Riina o altri mi avrebbero detto, dice: "Va be', non lo facciamo alla banca, ma facciamolo, che so, strada facendo, in un altro posto", io l'avrei fatto. Pero', quando io gli mando a dire



mome... cioe', non e' possibile per questo motivo, anche in questa occasione sospese e ...non so per quale motivo non... non mi mando' a dire altro. Puo' darsi che magari c'era qualche altro obiettivo e io non lo so.

P.M. dott. DI MATTEO: - Chi e' che le rappresenta queste difficolta' dovute alla presenza sul luogo della banca e del sistema di controllo della banca?

BRUSCA GIOVANNI: - Gioe' e La Barbera.

P.M. dott. DI MATTEO: - L'attuale collaboratore?

BRUSCA GIOVANNI: - Si', Gioacchino La Barbera.

P.M. dott. DI MATTEO: - All'interno di "Cosa Nostra" e soprattutto dei capimandamento lei sa se oltre a lei e a Riina altri fossero a conoscenza di questa trattativa? Cioe', successivamente ai colloqui che lei ha avuto con Riina ha mai parlato di questa trattativa e dell'esito con altri soggetti?

BRUSCA GIOVANNI: - Io ne parlai con Leoluca Bagarella dopo, dopo l'arresto di Salvatore Riina e me lo conferma.

Io e Bagarella ne parlammo con Provenzano, Provenzano nego', pero' nego' a modo suo, tipo uno... quello calato dal.. dal cielo, non sapeva nes... niente, ma io sono convinto che lui lo ...lo sapesse. E poi, col tempo, da quando il colonnello Mori ha fatto queste dichiarazioni, io ho fatto tanti ricollegamenti, cioe' prima mai il Leoluca Bagarella o altri avevano parlato male del Ciancimino o del figlio di Ciancimino.



Invece, poi Leoluca Bagarella cominciava ad esternare: "Stu pezzo di sbirro, 'stu pezzo di (chi)", cioe' al figlio di Ciancimino, quando prima, invece, era venerato nei confronti di queste persone.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma Bagarella le fa un espresso riferimento alla sua conoscenza della trattativa?

BRUSCA GIOVANNI: - No, questi poi sono, conoscendo i fatti... della trattativa me la conferma, pero' non mi conferma con chi l'aveva e con chi non l'aveva. Cioe', io mi stupisco quando loro cominciano ad esternare negativamente nei confronti di Ciancimino, prima ancora che io conosco i fatti.

P.M. dott. DI MATTEO: - E queste esternazioni negative sono anche di Provenzano?

BRUSCA GIOVANNI: - No, a Provenzano non glieli ho visti fare, al... al Bagarella si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Brusca, lei sa o ha elementi di fatto per potere dedurre un nesso di qualsiasi tipo tra la trattativa e la eliminazione del dottor Borsellino? In particolare po... lei ha spiegato il contesto, quindi... in particolare sulla scelta del dottor Borsellino, se lei e' a conoscenza di fatti precisi su questo o di elementi di fatto dai quali poi ognuno puo' far le proprie deduzioni.

BRUSCA GIOVANNI: - Io... non vorrei... se io, Giovanni Brusca, io gia' per quello che mi riguarda ho le idee chiare, pero' queste sono valutazioni miei da parte di... non vorrei... fare qualche deduzione sbagliata, pero' io li faccio su... su fatti, non li faccio



perche' me li sono sognati la notte, non so se... Io, per me e' la sorpresa l'omicidio del dottor Borsellino, il fatto di dare un'altra botta per farli ritornare e poi... ascoltando a Firenze il do... il capitano De Donno, capitano... il generale Mori e po... e poi ascoltando in quest'aula il capitano De Donno per altri fatti che ha detto, io... sono convinto che c'e' gia' qualche cosa che non funziona. E per esempio, il discorso che Salvatore Riina sponsorizzava l'impresa Reale, "Fai finta che e' la mia", era l'anello di congiunzione che doveva andare a fare ...con i politici. Cioe', dovevamo... scalzare il Filippo Salamone, imprenditore di Agrigento, che era in quel momento il politico piu'... cioe', l'imprenditore piu' attaccato ai politici, che gestiva tutta la Sicilia, quindi si doveva andare a scalzare questo... questo... questo gruppo imprenditoriale per farci entrare l'impresa Reale, che era un'impresa morta, che tutto in una volta spunta. E io inizialmente non capivo perche' Salvatore Riina, perche' Salvatore Riina non (c'e' andato)... non gli e' interessato mai l'appalto, non si e' interessato mai di appalti, ma la sponsorizzava come se fosse sua. Pero' poi, da ragionamenti miei con Pino Lipari, questa doveva funzionare da collettore con i politici e siamo nel '91 - fine '91, a questo periodo. L'impresa Reale e' rappresentata da Benni D'Agostino, Reale e... (da) Agostino Catalano. Vedete chi e' Agostino Catalano e tirate le somme, pero' queste sono mie...

(omissis)



“ P.M. dott. DI MATTEO: - Si'. Trattativa. Lei ha spiegato quando per la prima volta parla con Riina di questa richiesta del papello, ha spiegato la risposta che le viene data e che Riina le esterna.

Ma lei sa quando fosse iniziato questo rapporto tra Riina e il suo interlocutore? Cioe', quando Riina gliene parla, gliene parla dopo la strage di Capaci, ma questo rapporto era iniziato in quel momento? La richiesta del papello era stata fatta in quel momento, dopo la strage di Capaci, prima della strage di Capaci? Lei ha elementi di conoscenza su questo?

BRUSCA GIOVANNI: - Il contatto, cioe', la struttura che doveva andare a sostituire l'"Impresem", cioe' la struttura che avevamo creato, o perlomeno che si era creata, e' gia' fine '90 - inizio '91.

E questo e' un fatto certo, non lo sto dicendo oggi, andate a vedere le... le dichiarazioni che ho fatto nella indagine con il dottore Insacco e troverete alla virgola tutto quello che io ho detto. Gli ho detto poi... gli ho detto pure lo stupore che non riuscivo a capire e ...e le trattative ne vengo a conoscenza tra... tra la strage del dottor Borsellino e la strage del dottor Falcone. Cioe', io... pensavo che era tutta un'unica strada, non... che c'erano i Carabinieri dietro ...l'ho saputo a Firenze.

P.M. dott. DI MATTEO: - Presidente, noi proporremmo, se la Corte accede alla nostra richiesta, una pausa in questo momento, anche perche', tra l'altro, molte delle



dichiarazioni che sono state fatte oggi da Giovanni Brusca non erano conosciute neanche all'Ufficio del Pubblico Ministero, quindi anche per organizzare un attimo il prosieguo dell'esame.

Eventualmente, su questo punto, proporremo una pausa ora per avere un attimo di riflessione io e la collega per andare avanti nell'esame.

PRESIDENTE: - Riprenderemo, allora, alle 14.30.

P.M. dott.ssa PALMA: - Benissimo, benissimo.

Ripresa l'udienza, si prosegue nell'esame di Giovanni Brusca.

(omissis)

“ P.M. dott.ssa PALMA: - Io a questo punto torno un attimo sulla trattativa e le chiedo: lei ha parlato di vari momenti di questa trattativa, se lei e' a conoscenza del momento in cui la trattativa... cioe' che... dell'esito della trattativa o dell'interruzione o della prosecuzione. Mi dica lei che cosa succede di questa trattativa dopo le stragi di via D'Amelio, perche' lei ci ha fatto quest...

BRUSCA GIOVANNI: - Dopo la strage di via D'Amelio l'unica cosa che so e' che c'e' questa trattativa. Io dovevo fare un attentato a Trapani a uno del clan Zicchitello, so che c'e' questa trattativa, io non so se in quel momento e' bloccata o non e' bloccata, io so che c'e' una trattativa e non voglio fare l'attentato perche' c'e' una trattativa in corso, chiedo l'autorizzazione a Salvatore Riina e li... e mi dice: "Va bene". In quella occasione



non gli dico a che punto e', cioe' a che punto e' arrivata, non gli chiedo niente, lascio stare la cosa per com'e'. Non ci vediamo piu' e non sento piu' il bisogno di andare avanti, tanto penso che lui sta andando avanti. A un dato punto mi si dice: "Ci vuole un'altra... un'altra botta", per sollecitare a quelle persone con cui aveva a che fare per ritornare e riprendere il discorso che era stato preso nel mese di maggio - giugno.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ecco, dopo questa affermazione...

BRUSCA GIOVANNI: - Cioe', per sollecitare, era spingere per farli ritornare a trattare.

P.M. dott.ssa PALMA: - E dopo questa affermazione: "Ci vuole un'altra botta", lei ha qualche altra notizia che si riferisce a questa trattativa?

BRUSCA GIOVANNI: - No, l'unica tra... l'unica notizia che poi io ho, l'unica tra... l'unica notizia che ho quando scopro chi e' dietro le qui... cioe' chi c'e' die... dall'altro lato del tavolo, altre notizie non ne ho.

P.M. dott.ssa PALMA: - E cioe'?

BRUSCA GIOVANNI: - Eh, che dietro il... dietro... dietro Antonino Cina' e Vito Ciancimino c'e' il capitano De Donno e il colonnello Mori, cioe' il generale Mori, non c'e' ne' politico, non c'e'... non c'e' nessuno; e lo dice prima il colonnello Mo... cioe' il ge... il capitano De Donno e il colonnello Mori che dice che dietro di loro c'erano... c'erano... millantavano amicizie politiche. Questo lo dice il colonnel... non lo dico io, ascoltatelo e vedete.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì. Lei è a conoscenza, però al di là dei dati processuali, di incontri tra il colonnello Mori e il capitano De Donno e Vito Ciancimino?

BRUSCA GIOVANNI: - No, io no... non ne so... di tutto questo fatto no... fino a quando vengono fuori non ne so niente.

P.M. dott.ssa PALMA: - Io poi vorrei capire una cosa: in questa vicenda della trattativa lei ha sempre parlato di Riina; come si colloca la figura di Provenzano?

BRUSCA GIOVANNI: - La figura di Provenzano, secondo me, quando parte questo progetto dell'impresa "Reale", che deva andare a prendere il posto della "Impresem", nel senso che si doveva scalzare l'"Impresem", e questa impresa doveva crescere e andare a prendere il posto di... di Salamone dell'agrigentino, ne è a conoscenza. Cioè, questo progetto non nasce solo con Salvatore Riina, nasce con Bernardo Provenzano, nasce con me, nasce con Pino Lipari, nasce co... nasce un po' con... un po' con tutti, con Bini, con Nino Buscemi, nasce con questo gruppo ristretto che dovevamo andare a diventa... cioè, questo gruppo doveva diventare l'anello di congiunzione con... con i politici.

P.M. dott.ssa PALMA: - Adesso le faccio l'altra domanda, a completamento: lei poi è venuto a conoscenza, al di là di quelle che erano conoscenze (di) "Cosa Nostra" per fatti successivi, di effettivi incontri fra il capitano De Donno e Vito Ciancimino?

BRUSCA GIOVANNI: - Dottoressa, no, io non... le ripeto, tutto quello che so...



P.M. dott.ssa PALMA: - Come dato processuale.

BRUSCA GIOVANNI: - Tutto quello che so tra Ciancimino e De Donno e Mori lo so per fatti processuali, da prima di quella data io non sapevo niente. Io sapevo che c'era una struttura che stava... di punto in bianco spunta questa struttura, questa struttura si doveva andare a prendere il posto della "Impresem", questa struttura doveva diventare l'anello di congiunzione di tutti, cioè doveva infilarsi su tutto e per tutto, doveva sapere tutto, doveva spartire, doveva decidere, doveva fare tutto. Salvatore Riina me la sponsorizza, cioè, come... "L'impresa fai finta che e' mia" cioè, nel senso "Fai finta che e' mia" di farla entrare nei lavori che io avevo a portata di mano e che poi, parlando con Pino Lipari, dice: "Abbiamo preso questa e diventera' la nuova "Impresem"" pe... fra virgolette.

E quindi, scartiamo Siino, eliminiamo Siino, e spunta questa nuova... questi personaggi politi...

P.M. dott.ssa PALMA: - Si'. No, questo... questo l'ha chiarito.

BRUSCA GIOVANNI: - No, no, chiedo scusa, e finisco.

E questa doveva col tempo crescere e andare avanti e avanti, fino a che poi non serviva tanto per il lavoro, ma serviva poi per agganciare il politico X, il politico Y, per... per andare avanti.

Dietro questa impresa per me c'e' Vito Ciancimino.



P.M. dott.ssa PALMA: - Che rapporti c'erano fra Vito Ciancimino, Riina e Provenzano?

BRUSCA GIOVANNI: - Eh, so... non dico che sono tutta una persona... sono tutti una persona, per... per Vito Ciancimino non dico che li ha ordinati, ma per Vito Ciancimino hanno fatto omicidi, perche' dovevano dare forza a Vito Ciancimino, e' stato ucciso Mattarella, e' stato ucciso Reina, sono state uccise tante persone per dare forza a Vito Ciancimino.

P.M. dott.ssa PALMA: - E Vito Ciancimino, al di la' di questo rapporto, aveva un rapporto buono anche con altri esponenti di "Cosa Nostra" oltre che con Riina e Provenzano?

BRUSCA GIOVANNI: - L'aveva con tanti, ma i principali erano Bernardo Provenzano e Salvatore Riina.

P.M. dott.ssa PALMA: - E con il mondo politico Ciancimino, nel periodo delle stragi, continuava ad avere dei rapporti forti?

BRUSCA GIOVANNI: - Dottoressa, questo io non lo so, pero' conoscendo... io non l'ho visto mai, (se) lo vedo per la prima volta, pero' conoscendo possibilmente diceva la verita' o millantava amicizie, che lui poteva ottenere chissa' che cosa; questo lo sa lui, non so se... Pero' lui e' stato sempre il... ripeto, fra virgolette, il burattinaio dei corleonesi in particolar modo, e di tanti altri; e quindi i corleonesi gli facevano forza o con omicidi o avvicinando altri politici per farlo tenere sempre in piedi.



P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, lei ha detto oggi che il dottore Borsellino fu ucciso anche perche', tra le varie motivazioni che ha dato, proseguiva l'attivita' di Falcone, oltre al fatto che voleva scoprire chi aveva ucciso Falcone; con riferimento a questa attivita' di Falcone, lei seppe mai nel suo ambiente, il Riina... dal Riina in particolare, qual era questa attivita' che il dottore Fa... che il dottore Borsellino avrebbe dovuto proseguire?

BRUSCA GIOVANNI: - No, non lo so.

P.M. dott.ssa PALMA: - Qualche cosa di specifico, di particolare?

BRUSCA GIOVANNI: - No, dottoressa.

P.M. dott.ssa PALMA: - No.

BRUSCA GIOVANNI: - No, niente.

P.M. dott.ssa PALMA: - Presidente, su questo argomento io mi fermo” (cfr. dich. del 23.1.1999 pp. 149 – 215).

Dal racconto del BRUSCA emerge dunque che nella ricerca di nuovi canali di collegamento tra COSA NOSTRA e politici – ricerca che l’organizzazione aveva intrapreso già nel settore dei pubblici appalti da ultimo tramite l’impresa REALE, che doveva lavorare in associazione con gruppi imprenditoriali nazionali a loro volta legati ad esponenti politici – il RIINA aveva aperto una trattativa con personaggi, di cui non rivelò l’identità al BRUSCA, presentando loro un “papello” contenente sostanzialmente



le richieste di cui si è già detto sopra. Di tale trattativa il collaborante era venuto a conoscenza intorno al giugno del 1992, a cavallo tra le due stragi, allorché il RIINA gli aveva confidato che quei personaggi “si erano fatti sotto” e dopo una decina di giorni gli aveva detto che le richieste del sodalizio mafioso erano state respinte perché ritenute “troppo esose”. Era stata, quindi, eseguita la strage di via D’Amelio e poi ancora il RIINA, dicendogli che “era necessario un altro colpo” lo aveva indotto a proporre l’attentato a Piero GRASSO, giudice a latere in primo grado del maxiprocesso di Palermo, attentato poi non realizzato per difficoltà tecniche. A tali indicazioni avute dal RIINA il BRUSCA ha poi aggiunto delle sue deduzioni, asserendo che quei personaggi di cui il RIINA non gli aveva voluto rivelare l’identità – dandogli però ad intendere che si trattasse di personaggi delle Istituzioni, politici o magistrati – aveva poi compreso essere l’allora Colonnello MORI ed il Capitano DE DONNO. Lo inducevano a tale convincimento sia la coincidenza temporale dei contatti che questi ultimi avevano riferito di aver avuto con CIANCIMINO Vito, persona di cui il BRUSCA conosceva i rapporti con RIINA e PROVENZANO, nonché con il CATALANO, contitolare dell’impresa REALE – che nel corso di quei contatti si era progettato di utilizzare per infiltrarvi degli investigatori che potessero acquisire notizie utili sul coinvolgimento della mafia nel settore degli appalti – sia il fatto che i predetti Ufficiali di P.G. avevano ammesso di aver millantato coperture politiche per stabilire tali contatti con il



CIANCIMINO. Sullo sfondo delle dichiarazioni del BRUSCA si percepisce inoltre il suo sospetto che il CIANCIMINO, dopo aver ricevuto dal RIINA l'autorizzazione a trattare con quei personaggi, abbia in ultimo consentito agli investigatori di addivenire alla cattura di quest'ultimo, probabilmente con il consenso del PROVENZANO, per attenuare la dura reazione dello Stato dopo le stragi e consentire così la sopravvivenza di una parte di COSA NOSTRA meno compromessa nelle indagini. Il BRUSCA ha, infatti, affermato di non aver mai creduto che il RIINA fosse stato arrestato sulla base delle indicazioni del DI MAGGIO, che non poteva disporre di informazioni aggiornate, e che anche le modalità dell'arresto del RIINA e la mancata perquisizione dell'abitazione da lui utilizzata avevano impedito agli investigatori di conseguire risultati ancor più ampi e di pervenire ad altri importanti arresti, così rafforzando il suo convincimento che l'arresto del RIINA fosse stato il risultato di un accordo tra elementi di COSA NOSTRA e delle istituzioni. Da qui l'aperta avversione che il BRUSCA ed il BAGARELLA avevano nutrito nei confronti del CIANCIMINO dopo l'arresto del RIINA ed il crearsi di una tensione anche con le persone più vicine al PROVENZANO, che portò gradatamente al formarsi di due diversi schieramenti, come si è già accennato sopra.

Il BRUSCA ha pure fatto riferimento ad una trattativa quasi coeva con tale BELLINI per ottenere quanto meno l'attenuazione del regime detentivo di alcuni influenti personaggi di COSA NOSTRA in cambio della riconsegna di alcune opere d'arte trafugate e venute



in possesso del mandamento di Porta Nuova. Ma tale trattativa - confermata dal Generale MORI, nonché dai collaboratori di giustizia CANCEMI, CUCUZZA e LA MARCA - aveva certamente obiettivi ben più modesti di quelli perseguiti dal RIINA e non aveva, quindi, alcuna connessione finalistica con i fatti per cui è processo.

Occorre, pertanto, soffermarsi sull'altra ben più rilevante trattativa di cui ha riferito il BRUSCA e chiedersi in primo luogo se siano esatte le deduzioni del collaboratore circa l'identificazione del MORI e del DE DONNO con i personaggi ai quali il RIINA avrebbe fatto pervenire il famoso "papello" di richieste.

Per quanto concerne il profilo temporale, deve rilevarsi che i predetti Ufficiali di P.G. hanno dichiarato che dopo la strage di Capaci, mentre prevaleva in alcuni settori dello Stato un sentimento di sconforto per quello che COSA NOSTRA era riuscita a realizzare, colpendo il personaggio istituzionale che usufruiva del sistema di protezione più efficiente, si era deciso da parte loro di creare una struttura esclusivamente impegnata nella cattura dei maggiori latitanti di COSA NOSTRA, molti dei quali vivevano in tale stato da tanti anni, nonché di acquisire informazioni che sopperissero al vuoto di notizie utili sugli ultimi sviluppi dell'organizzazione mafiosa. In tale quadro il DE DONNO aveva proposto di contattare il CIANCIMINO, di cui egli si era occupato nel corso di altre indagini. Il DE DONNO aveva, quindi, chiesto a CIANCIMINO Massimo, figlio di Vito, un appuntamento con il padre, e ciò prima del 25 giugno 1992,



allorché si era verificato, come si è detto, l'incontro con Paolo BORSELLINO presso la Caserma Carini. IL DE DONNO aveva poi incontrato CIANCIMINO Vito a Roma nei primi giorni di luglio ed in tale occasione quest'ultimo aveva proposto di infiltrarsi nel sistema degli appalti creato da COSA NOSTRA per distruggerlo. Dopo altri due o tre incontri con DE DONNO il 5 agosto 1992 il CIANCIMINO si era incontrato con MORI e si era ancora rimasti sulle generali. Solo nel successivo incontro del 29 agosto il MORI fece riferimento alla possibilità di un'apertura di dialogo con COSA NOSTRA per interrompere la dura contrapposizione sino ad allora verificatasi ed il CIANCIMINO aveva mostrato al riguardo un atteggiamento possibilista. Nel terzo incontro, verificatosi il 1° ottobre 1992, il CIANCIMINO gli disse di aver preso contatti con l'altra parte, e cioè con esponenti di COSA NOSTRA – nel corso degli interrogatori resi alla Procura di Palermo il CIANCIMINO aveva poi detto che il suo intermediario era il medico CINA' Gaetano – i quali volevano sapere per conto di chi i loro interlocutori stessero conducendo la trattativa. Il MORI aveva risposto che era opportuno proseguire nella trattativa prima di rivelare l'identità dei mandanti, che in realtà non esistevano, poiché si trattava di un'iniziativa dei due Ufficiali di cui era a conoscenza solo il Generale SUBRANNI, diretto superiore del MORI nell'ambito del R.O.S.. Il quarto ed ultimo incontro di quella fase si era avuto il 18 ottobre del 1992, allorché il CIANCIMINO aveva detto loro che COSA NOSTRA accettava il dialogo, in cui egli avrebbe fatto da



intermediario, e chiese loro cosa fossero disposti ad offrire sul tavolo della trattativa. Tale atteggiamento sorprese il MORI, che non si aspettava una tale apertura da parte di COSA NOSTRA e che, invece, sperava di indurre il CIANCIMINO a collaborare con loro per acquisire quelle informazioni di cui erano in quel momento carenti, sperando che egli fosse indotto a ciò dal desiderio di ottenere dei benefici premiali in relazione ai giudizi penali che pendevano a suo carico in fase avanzata. Il MORI aveva, quindi, risposto che volevano la consegna del RIINA, del PROVENZANO e degli altri maggiori esponenti di COSA NOSTRA ancora latitanti, assicurando in cambio il rispetto dei loro familiari. La durezza di tale risposta aveva turbato il CIANCIMINO, che aveva subito interrotto il dialogo, dicendo loro che in quel modo essi esponevano se stessi ed anche lui a morte certa. Il turbamento mostrato dal CIANCIMINO aveva indotto il MORI a ritenere che egli avesse effettivamente preso contatto con esponenti di COSA NOSTRA e che, quindi, temesse adesso di essersi sovraesposto in una trattativa che non poteva in quei termini essere accettata dal sodalizio criminale. Ciò faceva sperare al MORI che il CIANCIMINO per paura delle reazioni di COSA NOSTRA si allontanasse dalla stessa ed iniziasse quella collaborazione che egli aveva sin dall'inizio auspicato. Nel novembre di quell'anno il CIANCIMINO aveva effettivamente ripreso i contatti con il DE DONNO, che gli aveva detto che essi volevano la cattura di RIINA ed il CIANCIMINO aveva allora chiesto delle mappe dettagliate per individuare la zona in cui il latitante



poteva nascondersi, ma poco dopo era stato tratto in arresto essendo divenuti definitivi dei provvedimenti di condanna emessi nei suoi confronti.

Il Generale MORI ha anche riferito che lo spunto informativo che aveva consentito la cattura del RIINA era stato fornito loro dal Maresciallo LOMBARDO, che aveva appreso che chiunque voleva prendere contatti con quel latitante doveva rivolgersi a GANCI Raffaele. Erano quindi stati avviati dei servizi di osservazione e pedinamento nell'ambito dei quali venne seguito anche GANCI Domenico mentre si recava in un appartamento di via Bernini a Palermo, da cui era stato poi visto uscire. Dopo la collaborazione del DI MAGGIO costui non dimostrò di conoscere quell'appartamento ma dalla visione di alcune riprese effettuate con telecamera riconobbe in quella via la moglie del RIINA ed il figlio Giovanni. Gli investigatori compresero quindi che quello poteva essere il nascondiglio del RIINA, che infatti venne arrestato dopo essere uscito da quell'appartamento ed essere salito sull'auto condotta dal BIONDINO. Ha, infine, spiegato il teste che in occasione di un incontro operativo tra i magistrati della Procura di Palermo ed ufficiali del R.O.S. uno di questi ultimi aveva proposto di non eseguire subito la perquisizione in quell'appartamento per evitare di far sapere a chi lo frequentava che essi ne avevano scoperto l'esistenza e potere, quindi, sorprendervi altri latitanti. Tale proposta era stata accolta dai magistrati sul presupposto, rivelatosi erroneo, che da parte degli investigatori si intendesse tenere sotto osservazione continua



quell'appartamento, cosa che invece non era stata fatta. Scoperto l'equivoco, era stata disposta dopo alcuni giorni la perquisizione, che però si era ormai rivelata infruttuosa.

Il Generale MORI ed il Capitano DE DONNO hanno dunque negato di aver mai ricevuto dal CIANCIMINO "un papello" o comunque delle richieste per conto di COSA NOSTRA, poiché le uniche richieste formulate dal CIANCIMINO erano delle precondizioni per la trattativa, e cioè che i futuri incontri con lui si svolgessero all'estero e che, quindi, gli fosse rilasciato un passaporto, precondizioni peraltro respinte perché qualsiasi possibilità di intavolare una trattativa era stata preclusa dalla risposta del MORI, secondo cui interessava loro solo l'arresto del RIINA e degli altri capi dell'organizzazione. Parimenti i testi hanno negato che il CIANCIMINO avesse fornito loro qualsiasi informazione utile per l'arresto del RIINA, anche se aveva mostrato un'apparente disponibilità nella seconda fase, che si era però presto interrotta con il suo arresto.

Pertanto, l'ipotesi che la trattativa di cui il RIINA aveva parlato con il BRUSCA fosse la medesima che aveva visto il MORI ed il DE DONNO incontrarsi con il CIANCIMINO si fonda essenzialmente su una certa coincidenza temporale tra i due fatti, ed in particolare tra il momento in cui il RIINA parlò al BRUSCA di "persone delle Istituzioni che si erano fatte sotto" e quello in cui il DE DONNO aveva preso contatti prima con il figlio del CIANCIMINO ed aveva poi incontrato a solo quest'ultimo. Il BRUSCA ha però dichiarato che il RIINA gli aveva detto prima della strage di via D'Amelio che le loro richieste erano state ritenute esose da quelle persone, mentre i testi non solo hanno riferito che nessuna richiesta concreta venne loro avanzata, ma anche che il primo incontro tra il CIANCIMINO ed il MORI era successivo a quello strage e che il momento in cui gli incontri si erano interrotti era addirittura successivo anche all'omicidio di SALVO Ignazio. Pertanto, se gli interlocutori di cui il RIINA aveva parlato col BRUSCA erano effettivamente MORI e DE DONNO occorrerebbe ipotizzare che il CIANCIMINO non riportasse fedelmente ai componenti dell'organizzazione ciò che avveniva tra lui e gli Ufficiali di P.G.. Tale ipotesi non può essere esclusa, ove si considerino l'astuzia del CIANCIMINO e la possibilità che egli abbia cercato di modulare i tempi ed i contenuti dei suoi contatti a seconda delle proprie esigenze personali, non ultime quelle legate alle proprie vicissitudini giudiziarie, prendendo tempo con entrambe le parti in attesa di conoscere l'esito dei processi pendenti a suo carico. E, tuttavia, trattandosi solo di una ipotesi, la medesima non può essere posta a fondamento di alcuna argomentazione valida in questa sede, dovendocisi in proposito limitare a constatare che sussiste la possibilità che gli interlocutori di cui il RIINA ebbe a parlare col BRUSCA fossero proprio MORI e DE DONNO e che in



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

ogni caso, anche ad ammettere che fossero altri, vi era nello stesso periodo in cui COSA NOSTRA attuava la strategia stragista una disponibilità della medesima a trattare con persone delle Istituzioni per ottenere quanto meno un'attenuazione dell'attività di contrasto alla mafia che in modo così efficace era stata avviata nel pur breve periodo in cui Giovanni FALCONE aveva ricoperto l'incarico di Direttore Generale degli Affari Penali al Ministero. E per evidenziare quanto incisiva fosse stata la produzione legislativa in quel settore basterà ricordare tra i provvedimenti più significativi adottati dalla compagine governativa in quel periodo il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante misure urgenti "per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio", poi convertito con modifiche nella legge 5.7.1991, n. 197; il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, contenente misure urgenti "in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, convertito con modifiche nella legge del 12.7.1991 n. 203, decreto questo con cui si introducevano rigorosi limiti alla possibilità per i condannati per delitti di criminalità mafiosa di usufruire della liberazione condizionale e delle altre misure alternative alla detenzione, e soprattutto si prevedeva un'aggravante ad effetto speciale per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nonché un'attenuante pure ad effetto speciale per i reati di criminalità mafiosa, da applicare nei confronti di coloro che avessero fornito un contributo rilevante nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei predetti reati. Quest'ultima norma assumeva un particolare rilievo nella produzione legislativa del settore del contrasto alla criminalità organizzata perché introduceva per la prima volta, dopo lunghe polemiche ed incertezze, lo strumento - che aveva prodotto esiti positivi nel contrasto al fenomeno della criminalità terroristica - dell'incentivazione premiale alla collaborazione di associati alle organizzazioni di tipo mafioso, tradizionalmente chiuse verso l'esterno dal muro dell'omertà.

Particolarmente significativi erano, altresì, il D.L. 31 maggio 1991 n. 164, recante "misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso", convertito con modifiche nella legge 22.7.1991 n. 221; il D.L. 9 settembre



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

1991 n. 292, recante “disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimento di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti”, convertito con modifiche nella legge 8.11.1991 n. 356; il D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, poi convertito con legge 30.12.1991 n. 410, recante “disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata”, che tra l’altro istituiva nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza la Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.), con il compito di coordinare le attività di investigazione preventiva in materia di criminalità organizzata e di effettuare indagini di polizia giudiziaria per i delitti di associazione mafiosa o comunque ricollegabili all’associazione medesima; il D.L. 20 novembre 1991 n. 367, convertito con modificazioni nella legge 20.1.1992 n. 8, contenente norme di “coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, che tra l’altro istituiva la Direzione Nazionale Antimafia (D.N.A.), con il compito di promuovere e coordinare a livello nazionale le indagini per i reati summenzionati, che venivano attribuite in via esclusiva alle Direzioni Distrettuali Antimafia (D.D.A.), una sorta di “pool” riconosciuto dalla legge, istituito presso le Procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto; il D.L. 31.12.1991 n. 419, relativo alla “ Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive”, convertito con modificazioni nella legge 18.2.1992 n. 172; la legge 18



gennaio 1992 n. 16, recante “norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali”, che prevedeva tra l’altro delle cause di ineleggibilità a determinati uffici pubblici locali di coloro che avessero riportato condanne o fossero imputati di determinati reati. Se poi si considera che tale contrasto alla mafia non si limitava solo alla produzione di norme destinate a restare di fatto disapplicate ma si traduceva anche in un impegno sul piano concreto, come nel caso del sostegno fornito alla candidatura di FALCONE per l’incarico di Procuratore nazionale antimafia e dell’assegnazione del maxiprocesso a persona diversa dal Presidente CARNEVALE, appare evidente come COSA NOSTRA dovesse particolarmente prodigarsi per mutare un andamento a lei così decisamente sfavorevole. E che tale tentativo dell’organizzazione mafiosa di intavolare un dialogo con personaggi delle Istituzioni si sia tradotto quanto meno nell’incontro del CIANCIMINO con il Generale MORI ed il Capitano DE DONNO risulta con certezza comprovato dalle deposizioni di questi ultimi sull’atteggiamento tenuto dal loro interlocutore, anche se non era questo l’intento che essi avevano perseguito.

Le dichiarazioni del BRUSCA e quelle dei predetti Ufficiali di P.G., a prescindere quindi dall’identità o meno degli episodi riferiti, sono convergenti nel dimostrare che mentre attuava la strategia stragista COSA NOSTRA cercava il dialogo con canali istituzionali ed in tale ottica appare verosimile il racconto del BRUSCA, secondo cui il succedersi degli “omicidi eccellenti” doveva servire anche a forzare la mano ai



rappresentanti dello Stato, a costringerli cioè ad accettare un dialogo per interrompere una situazione divenuta per loro insostenibile perché rischiava di mostrarne l'incapacità ad assolvere ad una delle funzioni primarie di qualsiasi compagine governativa, il mantenimento dell'ordine pubblico. In tale situazione di emergenza l'apparato amministrativo dello Stato era, infatti, di fronte ad un bivio, o trovare in se stesso la forza e la capacità di rispondere all'offensiva mafiosa assicurando alla giustizia i responsabili di crimini così efferati o piegarsi al dialogo con COSA NOSTRA, barattando il pronto ristabilimento dell'ordine pubblico con la rinuncia a debellare il fenomeno mafioso. La scommessa del RIINA, secondo quanto emerge dalle parole del BRUSCA, era quella che lo Stato non sarebbe riuscito nel primo intento e sarebbe stato quindi costretto prima o poi a raggiungere un accordo e su tale scommessa egli puntò tutto - spingendo l'offensiva criminale a livelli mai prima di allora raggiunti per accelerare la resa dello Stato - dando forza alle voci di coloro che dal suo interno si fossero mostrati disponibili al passaggio dall'atteggiamento di scontro a quello di dialogo.

Secondo i sospetti del BRUSCA tale braccio di ferro sarebbe poi stato vinto dallo Stato perché prima che al suo interno prendesse forza il partito di coloro che erano disponibili al dialogo si era verificato un cedimento all'interno di COSA NOSTRA, con una parte di essa che aveva "venduto" il RIINA, consentendone la cattura in cambio di altri



vantaggi. Da parte dei testi summenzionati è però stato smentito che tale cattura sia stata ottenuta in cambio di altre concessioni e pur se non è emersa in questo dibattimento l'identità di chi avrebbe fornito al Maresciallo LOMBARDO le informazioni che diedero lo spunto utile all'individuazione del nascondiglio di quel latitante, anche ad ammettere che ciò sia stato fatto a ragion veduta da personaggi di spicco dell'organizzazione è ben possibile che costoro abbiano agito non sulla base della promessa di vantaggi bensì dell'aspettativa che tale cattura avrebbe in qualche modo appagato i soggetti istituzionalmente preposti a contrastare a vari livelli il fenomeno mafioso, riducendone l'ulteriore impegno.

Occorre adesso esaminare le indicazioni in proposito fornite dal CANCEMI. Questi ha tra l'altro dichiarato:

“ P.M. dott. DI MATTEO: - Non mi riferivo ad obiettivi nel senso di vittime di possibili attentati. Nel '92, intanto le chiedo genericamente, avete mai parlato con Riina, ed eventualmente ci dira' anche con altri, degli scopi che si volevano raggiungere attraverso le eliminazioni di Lima, del dottor Falcone, del dottor Borsellino?

CANCEMI SALVATORE: - Si', avevo capito prima male, adesso ho capito bene. Si', come, si parlava piu' volte, piu' volte, si parlava tantissime volte che l'obiettivi erano quelli, diciamo, di... la prima cosa che lui ci pesava era i pentiti, i collaboratori di Giustizia, che li doveva eliminare perche' erano loro che portavano questo danno,



diciamo, a "Cosa Nostra". E lui piu' volte io c'ho sentito dire che si giocava i denti per fare cancellare questa Legge sui pentiti, per non li fare credere, per farli screditare, perche' lui principalmente questo dice: "Io sto facendo di tutto, mi sto giocando i denti per farli screditare, per non li fare credere quello che dicono, perche' a noi - queste sono parole che diceva lui - se si metteva tutto il mondo contro di noi non potevano farci niente perche' non avevano le prove, ma con questi qua - dici - ci hanno fatto un danno terribile, quindi io mi devo giocare i denti per arrivare a questo scopo", diciamo. Questi erano, diciamo... questi, poi anche per "Cosa Nostra", diciamo, per il futuro di "Cosa Nostra", per essere piu'... piu' tranquilla, per non essere attaccati. Insomma, tutte queste cose lui preparava, faceva questi discorsi, diciamo, a noi.

P.M. dott. DI MATTEO: - Eh, ma qual era il collegamento... Io le avevo fatto una domanda con riferimento alle stragi, quindi all'eliminazione del dottor Falcone, del dottor Borsellino. Qual era, se c'era, il collegamento tra questi fatti delittuosi e l'obiettivo, per esempio, di screditare i pentiti di cui lei ha parlato?

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, io le posso dire quello che a me mi risulta, quello che a me mi risulta. Lui parlava, perche' qua dobbiamo andare... devo fare un discorso piu' lungo, devo andare un po' indietro, diciamo, per arrivare poi a quello che vi dico. Qua c'era... io quello... la storia che conosco io e' questa qua, parliamoci chiaro, la storia che conosco io e' questa qua: che c'era... a me nel 1990, credo, o '90 o



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

'91, '90 o '91, quindi non posso es... non sono preciso nella data, attenzione, a me mi... un giorno mi ha mandato a chiamare Riina in presenza di Ganci Raffaele e mi disse di comunicare a Vittorio Mangano, di comunicare a Vittorio Mangano che si doveva mettere da parte, che lui aveva nelle mani a Dell'Utri e Berlusconi, aveva nelle mani il Vittorio Mangano, che lui se l'aveva messo nelle mani il Riina Salvatore: "Quindi, dicci che si mette da parte. Se lui ti dice che non si vuole mettere da parte - dici - dicci che io mi ricordo che Vittorio Mangano ci ha regalato una 357 Magnum a Stefano Bontade". Che cosa mi ha voluto dire lui con questa 357 Magnum? Che siccome era... per lui era un gesto che aveva fatto brutto, il Vittorio Mangano, che ci aveva regalato questa pistola al suo nemico, quindi mi disse queste cose. E allora io, dopo che mi ha detto questo, sono andato ad incontrare a Vittorio Mangano. Incontrando a Vittorio Mangano ci dissi: "Vittorio, mi devi fare una cortesia, perche'..." Perche' ci sono andato io? Vi spiego, spiego alla Corte perche' ci sono... ha chiamato a me e perche' io sono andato da Vittorio Mangano: perche' Vittorio Mangano era un soldato di Porta Nuova, e' un soldato di Porta Nuova, quindi ero io la persona che piu'... piu' alta di carica, quindi lo dovevo chiamare io per dircelo. E c'ho detto: Vittorio, senti qua, tu mi devi fare una cortesia, senza che mi fai nessuna domanda, mi devi fare una cortesia: tu questi persone, Berlusconi, Dell'Utri, li devi lasciare stare, che Salvatore Riina se l'ha messo nelle mani lui, perche' mi disse che e' un bene per tutta "Cosa Nostra", quindi non mi



fare altre domande, non mi dire niente". E il Vittorio Mangano con me, siccome lui lo sapeva che io lo volevo bene e lui mi voleva bene pure a me, si... diciamo, si e' allargato un pochettino, nel senso... nel senso che mi disse, dici: "Ma Totuccio - dici - io ha una vita - dici - tu lo sai, ha una vita che io... ce l'ho nelle mani io, che ci sono vicino io, tu lo sai - dici - ora tutto assieme io mi devo mettere da parte?" "Vittorio, fammi questa cortesia, non mi fare altre domande, perche' quando quello mi dice che e' un bene per tutta "Cosa Nostra" io non ci posso dire niente, perche' quando mi dice e' un bene... non e' che e' una cosa persona, mi dissi: "E' un bene per tutta "Cosa Nostra" """. Quindi, poi, un'altra... in un'altra situaz... in un altro periodo, sempre pero' vicino a quella data che ho detto, '90 - '91, il Riina mi ha mandato a chiamare e mi disse che c'era la Fininvest, appunto di Berlusconi, Dell'Utri, che era interessata a comprare tutta la zona vecchia di Palermo, tutta la zona vecchia di Palermo, che interessava a queste persone. Io c'ho detto: "Va bene". Poi l'ho fatto sapere a Franco Mule', che e' il capodecina di Palermo, Franco Mule', ci dissi: "Franco, c'e' 'sta situazione, cosi' cosi'. Poi ci penso io, me la sbrigo io". Quello non mi ha detto niente, dici: "Va bene, va bene, te la sbrighi tu, fai tu, non ti preoccupare". Quindi, sto cominciando di qua per arrivare che il Riina Salvatore, lui mi disse a me che erano queste persone che lui aveva nelle mani per... per queste cose, diciamo, questi benefici, chiamiamoli cosi', per queste cose che noi speravamo, diciamo, di avere. E infatti di queste persone a Riina ci mandavano duecento milioni, un



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

contributo per "Cosa Nostra", che questi soldi sono passati anche delle mie mani, l'ho visto con i miei occhi e ce l'abbiamo portato assieme, ogni volta ci portavamo quasi assieme con Ganci Raffaele a Riina e questi soldi arrivavano, perche' questi persone... questi persone, Berlusconi e Dell'Utri, diciamo, erano che faceva di... di tramite era Gaetano Cina', Gaetano Cina'. Questo era il tramite, diciamo, che faceva per queste persone. Quindi, arrivavano questi duecento milioni a "Cosa Nostra" facendo questo giro: il Cina' ce li dava a Pierino Di Napoli, Pierino Di Napoli ce li dava a Ganci Raffaele e io e Ganci Raffaele ce li portavamo a Riina. Quindi, questo era un contributo che mandavano queste persone a Riina Salvatore. Quindi, io vi posso dire queste cose che io ho vissuto direttamente; vi posso dire che il Riina Salvatore a me mi diceva che lui si incontrava, si... con queste persone. Questo, diciamo, quello che... quello che ho capito io e quello che ho vissuto io direttamente, che Riina, diciamo, aveva queste persone nelle mani.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, intanto a proposito del momento in cui lei va a trovare Vittorio Mangano ci puo' dire se il Mangano era libero, se era detenuto e comunque dove lo va a trovare?

CANCEMI SALVATORE: - Mi scusi, dottore Di Matteo, mi ripete la domanda?



P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha detto che su incarico del Riina ad un certo punto ando' a trovare Vittorio Mangano per dire quella cosa che ha riferito. Dove lo va a trovare a Vittorio Mangano? E se si ricorda...

CANCEMI SALVATORE: - Si', io ci sono andato...

P.M. dott. DI MATTEO: - ... se Mangano era libero o detenuto.

CANCEMI SALVATORE: - No, il Vittorio Mangano io... il Vittorio Mangano o era... attenzione, o era libero o era agli arresti domiciliari, uno dei due, o era libero o era agli arresti domiciliari, perche' io mi ricordo che ci sono andato a casa in via Petralia Sottana, che lui abitava a Palermo, in via Petralia Sottana, e ci sono andato a casa direttamente a trovarlo quando c'ho fatto questo discorso.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ricorda in che periodo ci trovavamo? Se era inverno, estate.

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, non vorrei fare confusione, diciamo, nel tempo, ma credo che era un periodo estivo, diciamo, quando ci sono andato.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, signor Cancemi, io le devo chiedere questo: lei ha riferito questa vicenda rispondendo ad una mia domanda su questi benefici che Riina voleva avere per "Cosa Nostra" e in particolare lei per ora ha parlato semplicemente di screditare i pentiti. Ma qual e', se c'e', per quello che lei sa, il collegamento tra questa vicenda che ha appena riferito e il tentativo di screditare i pentiti?



CANCEMI SALVATORE: - Sì, perché io, per me, c'è, diciamo, con assoluta certezza, perché le persone che io ho saputo da Riina direttamente sono questi qua. Lui mi disse che erano queste le persone. Quando mi disse: "E' un bene per tutta "Cosa Nostra"", quindi erano queste le persone che lui... il nome che mi ha fatto, questi qua. Quindi era di qua, diciamo, le cose che dovevano venire a favore a "Cosa Nostra", come mi ha detto Riina.

P.M. dott. DI MATTEO: - E in che periodo Riina le fa questo discorso che attraverso queste persone si dovevano ottenere questi benefici per "Cosa Nostra"?

CANCEMI SALVATORE: - Mah, il periodo... il periodo siamo 'nfino... quasi fino all'arresto di Riina, diciamo, il periodo era questo qua che lui parlava sempre di queste cose. 'Nfino un qualche quindici giorni prima di... che l'arrestassero.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha parlato di piu' riunioni avvenute nel '92 a casa di Guddo sia prima della strage di Capaci sia dopo la strage di Capaci e prima della strage di via D'Amelio. In quelle occasioni questo argomento dei benefici che Riina voleva ottenere per "Cosa Nostra" fu affrontato da Riina o dagli altri presenti?

CANCEMI SALVATORE: - Ma non... non voglio esagerare, piu' volte, piu' volte, piu' volte; sempre erano questi l'argomenti che lui principalmente trattava quando ci riunivano la'. L'argomenti erano questi qua, il peso era questo che lui aveva di questi pentiti, di screditare i pentiti, e lui con me parlava di questi personaggi che lui aveva



nelle mani, appunto perche' c'era questa... questo giro, perche', vede, qua il... come si dice...? il giro e' tutto uno: lui riceveva questi duecento milioni di contributo di queste persone, che questi soldi passavano delle mie mani e arrivavano a Riina Salvatore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Come si doveva arrivare a screditare i pentiti nelle intenzioni del Riina?

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, si... io, diciamo, nel specifico non ci siamo andati, pero' si doveva arrivare tramite modificare delle Leggi, modificare delle situazioni, diciamo; cosi'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Riina fece riferimento anche ad altri obiettivi oltre a quello di arrivare a modificare delle Leggi in relazione alle dichiarazioni dei pentiti? Ricorda se si parlava anche di altri obiettivi che "Cosa Nostra" voleva perseguire in quel periodo? Obiettivi di tipo, tra virgolette, legislativo - politico, non so di politica giudiziaria.

CANCEMI SALVATORE: - Si', lui parlava di... l'obiettivi erano di fare, appunto, modificare delle Leggi e di fare cambiare questa Legge sui pentiti, tutte queste cose, diciamo, al punto che vi annullavano questa... questa credibilita', questa cosa dei pentiti, perche' lui diceva che il male a noi ce lo fanno loro, perche' "si potevano mettere tutto... tutto il mondo contro di noi - dice - non... non ci potevano fare niente. Sono loro quelli che ci stanno portando questo danno". C'erano altre cose pure di... il 41 bis. Insomma, si parlava di tutte queste cose, diciamo, che lui stava portando avanti.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, per un'esigenza proprio di capire bene quello che lei sta dichiarando: per quello che lei sa, per quello che eventualmente le fu detto, tra questo tentativo di cambiare queste Leggi, di cui lei ha fatto ora generico riferimento, e le stragi di Capaci e via D'Amelio c'e' un collegamento? C'e' un nesso di carattere logico e causale? Glielo spiego subito il significato della domanda. Lei ha detto che in quello stesso periodo piu' volte, mentre si parlava anche di preparare l'eliminazione del dottor Falcone prima, del dottor Borsellino dopo, il discorso, il chiodo fisso di Riina era questo. Allora io voglio capire se le due cose, per quello che lei sa, hanno un collegamento, le stragi da una parte, questi obiettivi che si volevano raggiungere da parte di Riina dall'altra.

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, dottore Di Matteo, io le posso dire con assoluta certezza che Riina, quando parlava di queste cose, metteva nel mezzo questi nomi, diciamo, di persone. Quando lui faceva il ragionamento che si dovevano cambiare queste Leggi, lui diceva che queste persone noi li dobbiamo garantire ora e nel futuro di piu'. Faceva tutti questi ragionamenti, diciamo, quando propria si parlava, si andava nell'argomento di questi... cambiare queste cose, queste regole, specialmente sui pentiti, sul 41 bis e tutte queste cose. Lui tirava in mezzo queste persone, diceva: "Noi queste persone li dobbiamo garantire, queste persone ci dobbiamo stare vicino, che questi



sono quelli che a noi ci devono portare del bene". Insomma, pronunziava tutte queste parole, diciamo, appunto quando c'erano l'argomenti che si trattavano dei pentiti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ora ha tracciato un collegamento tra l'argomento, diciamo, obiettivi di cambiare le Leggi e queste persone, Berlusconi e Dell'Utri. La mia domanda era diversa, signor Cancemi: se c'e' un collegamento, per quello che le risulta, tra questi obiettivi di cambiare la normativa in materia di pentiti, per esempio, e le stragi, l'eliminazione, in particolare, qui stiamo parlando del dottor Borsellino, quindi in particolare le chiedo e l'eliminazione del dottor Borsellino, per quello che lei sa.

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, io posso rispondere a questa sua domanda cosi', dottor Di Matteo: quando io stavo andando quando c'erano le preparazioni per le stragi di Falcone, del dottor Falcone, io ero in macchina con Raffaele Ganci. Stavamo andando la' e Ganci Raffaele mi disse, con pochissime parole: "'U zu' Totuccio si incontro' con persone importanti". Questo io... le cose che io vi posso riferire, le cose che io vi posso dire. Quindi, stavamo andando la', nella villetta dove ci sono... dove si e' preparato quell'attentato e Raffaele Ganci mi disse che 'u zu' Totuccio si... si incontro' con persone importanti. Quindi, se io devo fare una logica, diciamo, ma posso... posso dire solo per logica, diciamo, i discorsi portano la', diciamo, i discorsi sono questi che si facevano in quel periodo.



P.M. dott. DI MATTEO: - A che proposito glielo disse Ganci che lo zio Totuccio si era incontrato con persone importanti? Riferendosi a che cosa, a quali fatti, a quali progetti?

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, lui me l'ha detto secco, cosi'; mentre noi stavamo andando in quella villetta, in un tratto... perche' guidava lui la macchina, che era sua, ero accanto a lui, apre la bocca e mi dice: "'U zu' Totuccio si incontro' con persone importanti". Basta, non mi ha detto altro, mi ha detto queste parole.

P.M. dott. DI MATTEO: - Io insisto su una domanda, perche' onestamente vorrei che lei desse una risposta precisa, nei limiti in cui la puo' dare. Tra le stragi e questi obiettivi che Riina in quel momento si prefiggeva, di cambiare alcune cose anche a livello legislativo, per quello che lei sa, c'e' un nesso? Le stragi dovevano...? Va be', non le posso suggerire cose. C'e' un nesso, un collegamento?

CANCEMI SALVATORE: - Io se... secondo me si', perche' quando ritorno nella... ritorno nella...

PRESIDENTE: - Avvocato...

AVV. GRILLO: - La procurero' subito, Presidente.

PRESIDENTE: - Aspetti un attimo, Cancemi. Prego.

AVV. GRILLO: - La procurero' subito, desideravo intanto fare cosi'.

PRESIDENTE: - No, no, faccia... prima metta la toga, non c'e' fretta, aspettiamo.



AVV. GRILLO: - Grazie. Avvocato Grillo per La Barbera Michelangelo, grazie. Questa domanda del Pubblico Ministero intanto e' ripetitiva, perche' identica a quella precedente e gia' l'interessato ha risposto, ma inoltre questa domanda sottintende un giudizio che esattamente non si puo' chiedere. Io mi oppongo.

PRESIDENTE: - L'opposizione e' respinta, avvocato, per queste ragioni: e' vero che questa domanda e' ripetitiva, ma non inutilmente ripetitiva, in quanto il Cancemi ha gia' fornito una risposta. La domanda del Pubblico Ministero e' tesa ad accertare, e credo che tutti noi vogliamo capirlo, se al di la' di questo episodio vi sono altri elementi, e rispondo quindi anche al suo secondo rilievo, elementi di fatto, non semplici deduzioni, che gli consentano di dire, di affermare, che vi sia quel collegamento che nei fatti il Cancemi vuole instaurare, vuole stabilire tra l'obiettivo di modificare Leggi e situazioni e le uccisioni di determinate persone. Vogliamo sapere soltanto se al di la' di questo episodio, di cui poi valuteremmo la portata, vi sono altre circostanze di fatto.

AVV. GRILLO: - Si', Presidente...

PRESIDENTE: - E solo in questi termini il Cancemi deve rispondere.

AVV. GRILLO: - Ma la domanda deve essere posta - se deve essere posta e se e' ammissibile - in termini diversi da come e' stata fatta.

PRESIDENTE: - In questi termini e'.



AVV. GRILLO: - Perche' la domanda e' precisa. Se noi rileggiamo la domanda, la risentiamo...

PRESIDENTE: - Si', si'.

AVV. GRILLO: - ... la domanda ripete esattamente parola per parola quello che ha detto prima.

PRESIDENTE: - E' vero, gliene do atto.

AVV. GRILLO: - E siccome la risposta e' stata data, noi non ci opporremo alla domanda se formulata in termini diversi, se lo scopo che si persegue e' quello indicato dalla S.V.

PRESIDENTE: - E' sufficiente...

AVV. GRILLO: - Ecco, mi oppongo anche alla forma.

PRESIDENTE: - Si', certo. E' sufficiente sul punto aggiungere se vi sono altre indicazioni che il Cancemi ci puo' fornire in ordine a questo ipotizzato collegamento.

Lei ci ha parlato di un episodio, il Pubblico Ministero desidera sapere: ci sono altri episodi di cui puo' riferire sempre che dimostrerebbero questo collegamento?

Puo' rispondere, Cancemi.

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, Presidente... Guardi, Presidente, io Le posso dire, posso ripetere quello che ho detto prima.

PRESIDENTE: - Ripetere e' inutile.



CANCEMI SALVATORE: - Il Riina... Come?

PRESIDENTE: - Deve aggiungere, ripetere e' inutile che ripeta.

CANCEMI SALVATORE: - Si', posso aggiungere, diciamo, che Riina diceva queste cose a me personalmente in presenza anche di Ganci, che queste persone noi li dobbiamo garantire, perche' questi sono il nostro futuro e quindi dobbiamo starci vicino ora e nel futuro di piu' ancora. Quindi, queste... queste cose per me erano elementari quando lui diceva queste cose, per me erano cose che io piu' chiaro di cosi', per me, dico, ripeto, per me, non potevano essere.

PRESIDENTE: - Quindi, con riferimento alle stragi non ha altro da aggiungere se non queste parole che Riina le ha detto.

CANCEMI SALVATORE: - Esattamente.

PRESIDENTE: - Possiamo andare avanti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Presidente, io faccio rilevare una cosa: in realta' alla domanda...

AVV. LA BLASCA: - Presidente...

PRESIDENTE: - No, mi scusi, avvocato...

AVV. LA BLASCA: - Prima, prima, no, no, era prima ancora della...

PRESIDENTE: - Ah, una cosa che riguarda prima...? Prego, avvocato La Blasca.



AVV. LA BLASCA: - Perche'... no, volevo chiarito un punto, Presidente. Non mi pare che fino adesso il Cancemi abbia mai fatto un collegamento tra le stragi e Berlusconi o il Dell'Utri. Mi pare che fino adesso - era una premessa - lui ha sempre fatto riferimento tra gli obiettivi legislativi e questi due soggetti. In relazione alla strage non mi pre che sia emerso fino adesso alcun collegamento.

PRESIDENTE: - Allora, avvocato, nessuno ha parlato di un nome, ma la domanda ripetuta e' stata questa: obiettivo, modifiche, Leggi e situazioni e stragi. E su questo vi e' stato il collegamento che il soggetto ha instaurato. Ha ribadito poi che la modifica di queste Leggi e di questa situazione era, secondo le parole di Riina, affidato a questi due soggetti. Il punto del collegamento che instaura tra la modifica delle Leggi e le situazioni e le stragi nasce da alcune risposte date prima.

AVV. LA BLASCA: - Si', Presidente...

PRESIDENTE: - Quando il Pubblico Ministero gli chiede: "Ci vuole ancora una volta dire quali sono le ragioni che si perseguivano con le stragi?" Stiamo parlando di circa mezz'ora fa...

AVV. LA BLASCA: - Si', si'.

PRESIDENTE: - ... il Cancemi dice: "Io, a questo punto, devo andare indietro di diverso tempo e devo essere chiaro, devo parlare di alcuni fatti che risalgono, ma l'indicazione temporale potrebbe essere sbagliata, al '90 - '91". E ci comincia a parlare di quella



cosa che poi tutti abbiamo (appreso). Quindi, il Cancemi nelle sue risposte, che tende ad instaurare un collegamento, visto la domanda che gli fa il Pubblico Ministero, tra le stragi, perche' la domanda del Pubblico Ministero e': "Ma cosa c'entrano le stragi con l'obiettivo di screditare i pentiti?" Allora dice: "Devo essere... devo partire da lontano", e ci parla dei fatti del '90 - '91, di Vittorio Mangano, etc. D'accordo? Questo...

AVV. LA BLASCA: - Si', Presidente.

PRESIDENTE: - Finora questo ha detto.

AVV. LA BLASCA: - No, no, ma non era un'opposizione alla domanda del Pubblico Ministero, che anzi io probabilmente in sede di controesame riprendero'...

PRESIDENTE: - Non c'e' dubbio, perche' tutti vogliamo...

AVV. LA BLASCA: - ... perche' ancora non ho capito che ha risposto. L'unico mio dubbio era questo: a me e' parso di capire, e piu' che altro cosi', nella dialettica con cui siamo stati abituati a fare i controesami durante le altre udienze e con altri collaboratori di Giustizia, mi e' sembrato di capire che lui faccia solo dei collegamenti tra questi due soggetti e le modifiche legislative; non ha mai, fino adesso, fatto alcun collegamento specifico con le stragi, tant'e' che il Pubblico Ministero ha piu' volte chiesto se esistesse questo collegamento.

PRESIDENTE: - Avvocato, le ribadisco che e' stato soltanto il Cancemi... il collegamento, gli elementi di fatto ce li ha dati. Il resto e' un collegamento che (il



periodo) stavano in questo [fuori microfono]. Quando il Pubblico Ministero gli chiede: "Ma che collegamento c'e' tra l'obiettivo di screditare i pentiti e le stragi del '92? Se c'e'". Lui risponde: "Devo partire da lontano..."

AVV. DACQUI': - Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE: - "... devo partire dal '90 - '91". Questo e' il punto, non c'e' altro, questo e' il discorso.

P.M. dott. DI MATTEO: - Presidente, io vorrei capire pero', mi deve scusare, perche' qua abbiamo sempre osservato il rito in una maniera veramente credo eccellente, grazie proprio alla direzione del dibattimento ha dato la Presidenza. A parte il rituale intervento in opposizione dell'avvocato Grillo, adesso gli altri interventi non li riesco a capire, perche' non sono piu' di opposizione, sono quasi un riepilogo di quello... o una valutazione di quello che e' stato detto. Non e' consentito dal Codice. Anche questo intervento dell'avvocato La Blasca e' assolutamente intempestivo, quantomeno, perche' non e' un'opposizione, non e' nulla, non e' una... E' semplicemente... mi e' sembrato di capire... che queste sono valutazioni che poi faremo tutti a tempo debito e fara' soprattutto la Corte. Ora si vuole intervenire ancora, ma per che cosa? Io ancora non ho formulato una ulteriore domanda, per cui chiedo che non venga dato corso agli interventi chiesti dagli avvocati.

PRESIDENTE: - Il punto e' esaurito, il Pubblico Ministero puo' procedere.



P.M. dott. DI MATTEO: - Io, Presidente, nel merito condivido un'esigenza che secondo me era sottesa all'intervento dell'avvocato La Blasca. Io credo che la domanda ripetitiva e' stata posta perche' in effetti ad una domanda, almeno io non ho colto una riposta. Io avevo domandato se... e il Cancemi mi ha risposto in maniera ne' positiva ne' negativa, io volevo intanto una risposta secca e poi eventualmente l'approfondimento. Se, per quelle che sono le conoscenze, c'e' un collegamento logico, strumentale, di qualsiasi tipo, se c'e', tra il fare le stragi e il volere ottenere quegli obiettivi di tipo, diciamo, legislativo o politico, chiamiamoli come vogliamo. Intanto a questa domanda, Signor Presidente, io credo che il Cancemi non abbia risposto, perche' ha parlato di collegamenti invece tra l'obiettivo politico e i due personaggi di cui ha parlato, Berlusconi e Dell'Utri. A questa ulteriore domanda credo che non sia stata data una risposta e io credo che la dobbiamo quantomeno sollecitare, sia in senso negativo che positivo, quello che sara', se e' in grado di rispondere, cioe' se per quello che Cancemi sa, ha appreso, non deduce semplicemente, c'e' un collegamento tra il fare le stragi, il programmare le stragi e arrivare a quegli obiettivi di tipo di modifica legislativa. Io credo che non abbia risposto il Cancemi, per cui mi sento di insistere sulla domanda.

PRESIDENTE: - Il problema... Prego, vuole intervenire? Avvocato Grillo.

AVV. GRILLO: - Permette?



PRESIDENTE: - Prego, avvocato.

AVV. GRILLO: - [Fuori microfono].

PRESIDENTE: - Avvocato, al microfono. Noi qui sentiamo bene, ma temo che non ci sentano nelle localita' riservate e anche in quelle collegate. Prego.

AVV. GRILLO: - [Fuori microfono] chiede che il signor Cancemi dia una risposta se ci sono dei collegamenti di carattere logico - strumentale [fuori microfono]. Questa domanda...

PRESIDENTE: - Non sentite, lo immaginavamo, si'.

AVV. GRILLO: - Questa domanda non puo' essere ammessa, perche' [fuori microfono] il signor Cancemi qua risponde... le notizie che ritiene, ma esclusivamente notizie, cioe' risposte di carattere materiale ed obiettivo, ma non puo' il signor Cancemi dire se ci sono delle ragioni di carattere logico - strumentale che colleghino questi due fenomeni. Penso che la domanda cosi' come posta, mi scusi, Signor Pubblico Ministero, la invito, se lei vuole insistere sulla domanda, la formuli in modo diverso, ma non sottintendendo la necessita' di un giudizio da parte del testimone.

P.M. dott. DI MATTEO: - No. Ho premesso, avvocato, proprio per quello che lei sa, cioe' sapere significa non giudicare o valutare, sapere significa per avere ascoltato, per avere visto...

PRESIDENTE: - Come elementi, si'.



P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi come...

PRESIDENTE: - Come elementi.

P.M. dott. DI MATTEO: - Come elementi di conoscenza.

PRESIDENTE: - Questo lo abbiamo premesso.

Avvocato Dacqui', lei stava intervenendo?

AVV. DACQUI': - No, l'avvocato Grillo mi ha preceduto e l'opposizione era in questi termini. Grazie.

PRESIDENTE: - Allora, il problema e'...

Intervento fuori microfono.

PRESIDENTE: - Prego, avvocato Stellari.

AVV. STELLARI F.: - [Fuori microfono].

PRESIDENTE: - Si', comunque l'avvocato Grillo aveva fatto una premessa, ma l'aspetto saliente della sua opposizione e' stato poi ben trasmesso dal microfono, nel senso che l'aspetto saliente dell'intervento dell'avvocato Grillo e' questo: la domanda cosi' come e' posta non puo' che portare ad esprimere opinioni, non elementi di fatto. Debbo rilevare questo.

AVV. STELLARI F.: - [Fuori microfono] del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE: - Esatto, si'. L'intervento dell'avvocato Grillo era di opposizione alla domanda, all'ultima domanda posta dal Pubblico Ministero.



AVV. STELLARI F.: - [Fuori microfono].

PRESIDENTE: - L'avvocato Dacqui' manifestava di associarsi alla opposizione fatta dall'avvocato Grillo, dicendo che le ragioni erano gia' state espresse validamente dall'avvocato Grillo.

AVV. STELLARI F.: - [Fuori microfono].

PRESIDENTE: - Esatto. Si', io prego i signori avvocati di parlare vicino al microfono perche', come vedete, noi ci sentiamo bene, ma e' ovvio che non possono sentirci dalle localita' collegate. Quindi e' opportuno parlare vicino al microfono e vi esonero dal rispetto della formalita' dell'alzarsi in piedi, perche' in questo momento mi preme di piu' che invece tutti possano sentire gli interventi per una esigenza di partecipazione di tutte le parti del processo a quello che si svolge in aula.

(omissis)

PRESIDENTE: - Allora, per quanto riguarda la domanda posta dal Pubblico Ministero, vero e' che il Pubblico Ministero fa riferimento a fatti ed episodi, ma questa premessa che il Pubblico Ministero ha fatto fin dall'inizio non ha evitato che il Cancemi abbia sinora fornito le risposte che tutti abbiamo potuto apprezzare. Quando gli si e' detto di dire quali erano i collegamenti lui li ha dati. Ha detto che vi e' il collegamento rappresentato dal fatto che, ad esempio, l'accento alle persone importanti e' stato dato mentre si recavano in quella villetta in cui si doveva fare la strage di Capaci; ha fatto



riferimento anche all'obiettivo che si prefiggevano e che Riina rappresentava. Sotto questo profilo una terza e ulteriore ripetizione di questa domanda non puo' essere ammessa dalla Presidenza. Il Pubblico Ministero puo' invece procedere sotto altro senso per cercare di comprendere tutti gli elementi positivi a conoscenza del Cancemi circa le finalita' della strage di via D'Amelio o eventualmente dell'altra strage. Se questo ci portera' ad ulteriori elementi allora potremo eventualmente apprezzare ulteriori domande.

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, risponda a questa mia domanda, se vuole. Cerchi di rispondere, se vuole rispondere, in termini precisi e con riferimento a fatti, a discorsi che lei ha eventualmente fatto o sentito. Quali sono stati i motivi per i quali sono state fatte nel 1992 le stragi di Capaci e via D'Amelio? Lei ha gia' riferito di avere partecipato ad alcune riunioni, poi eventualmente ci ritorneremo, nelle quali Riina e altre persone parlarono e decisero insieme a lei, che acconsenti', queste stragi. Io le chiedo quello che lei sa circa le motivazioni, circa le cause, perche' ad un certo punto, nel giugno del '92, Riina manifesta, come lei ha detto, una certa premura per uccidere e fare uccidere il dottor Borsellino. I motivi.

Intervento fuori microfono: - Io...



P.M. dott. DI MATTEO: - Scusi, scusi un attimo, i motivi non solo della premura, eh? i motivi intanto della uccisione del dottor Borsellino, della decisione di uccidere il dottor Borsellino ed eventualmente, se lei li sa, anche i motivi della premura.

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, io le posso dire le cose che a me mi risultano, le cose che io ho saputo, le cose che io ho vissuto, diciamo, assieme a Riina. Questo io le posso dire, diciamo, faccio questa premessa. Il Riina... attenti, il Riina lo tormentavano questi collaboratori di Giustizia, perche' lui spiegava... ora vengo, diciamo, piu' avanti poi cerco di farmi capire, ma devo... per me... a me... devo cominciare di qua. Quindi, erano questi collaboratori di Giustizia che a lui diceva che a "Cosa Nostra" ci stavano facendo un danno terribile, un danno che era irrecuperabile questo danno. Lui diceva sempre questo. Ora, quando ci sono stati proprio nel periodo specialmente, dico specialmente, quella del dottor Borsellino, erano qua i discorsi che Riina, diciamo, di piu' faceva, di piu', diciamo, c'era accanito questa premura che lui dimostrava, erano qua che lui diceva...

PRESIDENTE: - Aspetti un attimo, Cancemi.

CANCEMI SALVATORE: - ... che aveva questa...

PRESIDENTE: - Cancemi, aspetti un attimo. Purtroppo siamo costretti a interromperla, cosa che ci dispiace moltissimo, perche' non abbiamo un collegamento.

CANCEMI SALVATORE: - Con noi?



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

PRESIDENTE: - No, con Parma, ci manca il collegamento con Parma.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ma e' di ora questo problema?

AVV. GRILLO: - E da quando?

PRESIDENTE: - Ora, comunque appena ci colleghiamo lo sapremo. Parma ci sente?

Non si ode risposta.

Addetto Centro Servizi: - E' il Centro Servizi. Parma e' connessa, potete proseguire.

PRESIDENTE: - Pronto, Parma ci sente?

Viceispettore STUTO: - Adesso udiamo e vediamo.

PRESIDENTE: - Va bene. Allora, desidero sapere da...

Viceispettore STUTO: - Signor Presidente, mi scusi...

PRESIDENTE: - Si', avanti, Parma.

Viceispettore STUTO: - Volevo comunicarLe che non abbiamo udito sin dall'inizio della domanda del Signor Pubblico Ministero.

PRESIDENTE: - Va bene. La domanda del Pubblico Ministero era l'obiettivo, se conosce le ragioni, le motivazioni della uccisione del Giudice Borsellino ed eventualmente della premura manifestata da Riina. Il Cancemi puo' rispondere dall'inizio, ripetendo le parole che gia' ha detto prima, perche' Parma non era collegata.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

CANCEMI SALVATORE: - Si', Presidente. Io stavo spiegando questo: che propria in quel periodo del '92, della strage del dottor Fal... del dottor Borsellino, il Riina aveva, diciamo, una posizione diversa, diciamo, nel senso che aveva questa premura, aveva questo obiettivo da fare, perche' quello che lui spiegava... attenzione, io voglio dire le cose che io c'ho sentito dire: che lui questa cosa la doveva fare, diciamo, subito e si doveva fare cosi'. Quindi, a tipo che ci licenziava di ragionare, come vorrei dire; diceva che si doveva fare subito. Quindi, ma quando lui diceva queste cose, attenzione, lui parlava, diceva che l'obiettivo era quello dei pentiti, quindi lui agganciava la strage con questo argomento dei pentiti. Quindi, questo io vi posso dire che io c'ho sentito dire. Lui l'agganciava che era questo, diciamo, l'obiettivo di Riina e spiegava tutte quelle cose che ho spiegato gia' anche prima.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quindi, lei ora sta dicendo che Riina agganciava la strage con l'obiettivo di cui lei ha gia' parlato. Ma...

AVV. DACQUI': - No, Presidente, a me pare... non ha detto Riina.

P.M. dott. DI MATTEO: - No, ha detto esattamente questo, avvocato Dacqui', proprio ho ripetuto testualmente le parole.

PRESIDENTE: - Le parole le abbiamo sentite tutti; prescindiamo quindi dalle valutazioni che in effetti, come ogni parola, si presta a qualsiasi tipo di valutazione.



Possono essere opposte o... Quindi, le parole le abbiamo, l'importante e' che abbiamo apprezzato le parole.

AVV. DACQUI': - E allora, Presidente, scusi, io pregherei...

PRESIDENTE: - Andiamo avanti.

AVV. DACQUI': - Eh, esatto, di non ripetere, non fare riassunti, perche' sarebbe pregiudizievole per tutti.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ma non e' stato un riassunto.

P.M. dott. DI MATTEO: - Non e' stato un riassunto, e' stato un riportare, non e' stato un...

PRESIDENTE: - Come lei sa, spesso e' tecnica utilizzata, non so quanto propriamente, ma comunque utilizzata, quella di ripartire dalla risposta data per andare avanti. A volte questa cosa da' luogo a delle perplessita', altre volte viene data per pacifica. In questo caso prendiamo atto che questa interpretazione non viene condivisa. Quindi, andiamo avanti pero' nella domanda. La domanda secca qual e'?

CANCEMI SALVATORE: - Posso rispondere io, Presidente?

P.M. dott. DI MATTEO: - No, no, no.

PRESIDENTE: - No, se ancora non c'e' la domanda a cosa vuole rispondere?

P.M. dott. DI MATTEO: - La domanda... Parto dalla risposta dell'esistenza del collegamento. In che modo allora, se le fu detto, le fu spiegato, uccidere il dottor



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Borsellino poteva servire ad ottenere quello scopo di cambiare quelle Leggi in materia i pentiti?

AVV. GRILLO: - No, ma noi ci opponiamo a questa cosa.

CANCEMI SALVATORE: - Guardi...

PRESIDENTE: - Aspetti un attimo, Cancemi. Prego, avvocato Grillo.

AVV. GRILLO: - Signor Presidente, noi ammiriamo la perspicacia, l'attenzione, la capacita' dell'illustre Pubblico Ministero, pero' desidereremmo... cioe', (evitare) di trovarmi perfettamente all'unisono con quella che e' la sua volonta'.

PRESIDENTE: - Scusi un attimo, c'e' un collegamento che si e' interrotto. Quale? Parma ancora.

Viceispettore STUTO: - Signor Presidente, da Parma, mi scuso. Signor Presidente, Parma.

PRESIDENTE: - Avanti, Parma.

Viceispettore STUTO: - Volevo comunicarLe che e' ripreso il collegamento video - audio qui da Parma.

PRESIDENTE: - Va bene. Allora diamo la parola all'avvocato Grillo che stava esplicitando la sua opposizione.

AVV. GRILLO: - Brevissimamente. Il Pubblico Ministero e' bravo, acuto e preciso...



Sovrint. MONTANO: - Buongiorno, Signor Presidente, da Napoli - Secondigliano. Il detenuto Biondo intende parlare con il Signor Presidente.

P.M. dott.ssa PALMA: - E ma in questo momento?

PRESIDENTE: - Il Biondo vuole rendere dichiarazioni spontanee? Lo potrà fare soltanto quando avremo concluso l'esame. Se invece vuole parlare con il suo difensore lo può fare in qualsiasi momento.

Sovrint. MONTANO: - Chiedo scusa, Signor Presidente...

PRESIDENTE: - Prego, avvocato Grillo.

Sovrint. MONTANO: - ... intende parlare con Lei non... in merito a questa udienza, ha detto.

PRESIDENTE: - Eh, appunto, quindi se si tratta di parlare, di rendere dichiarazioni spontanee in merito all'udienza questo lo farà' al momento in cui gli daremo la parola, cioè' dopo l'esame del Cancemi. Se vi sono invece opposizioni di carattere tecnico allo svolgimento dell'esame, queste cose appartengono, sono di competenza del difensore, che ha gli strumenti tecnici per potere dare una veste giuridica alle eventuali osservazioni dell'imputato. Quindi, l'imputato potrà conferire con il suo difensore e non direttamente con il Presidente. Per le dichiarazioni spontanee invece, che ha diritto a rendere spontaneamente, gli daremo la parola dopo l'esame. Abbiamo invece



l'intervento tecnico dell'avvocato Grillo, che desidererebbe, e lo desideriamo anche noi, non essere piu' interrotto.

Ispettore MURGIA: - Presidente, e' Tolmezzo.

PRESIDENTE: - Prego, Tolmezzo.

Ispettore MURGIA: - Noi non abbiamo piu' il video.

P.M. dott.ssa PALMA: - E va bene, e allora siamo proprio oggi...

P.M. dott. DI MATTEO: - Sospendiamo cinque minuti, Presidente?

PRESIDENTE: - Ma non e' questo il punto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Va be', ma almeno ci sgranchiamo le gambe.

PRESIDENTE: - Comunque credo che non sia necessario, almeno durante l'intervento dell'avvocato Grillo, avere il video, perche', insomma...

Ispettore MURGIA: - E' tornato adesso, grazie.

PRESIDENTE: - Ah, e' tornato. Andiamo avanti.

AVV. GRILLO: - Signor Presidente, dicevo questo: penso che possiamo trovare subito un'intesa completa con il Pubblico Ministero e io mi pongo subito sulla sua stessa onda, cioe' vorrei dire al Pubblico Ministero una preghiera e una raccomandazione. Faccia pure le domande, quelle che ritiene opportune e necessarie, pero' non faccia precedere...

P.M. dott.ssa PALMA: - Questo e' un suo diritto.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

AVV. GRILLO: - ... le domande da commenti o da riassunti. Secondo: la preghiamo, preghiamo il Pubblico Ministero ancora di non formulare domande che ripetano, anche con parole diverse, la stessa domanda che e' stata fatta precedentemente. Per cui, io mi oppongo alla domanda posta ora, perche' anch'essa, sia pure nella forma diversa, e' ugualmente ripetitiva rispetto a quella precedente. Cioe'... non so se e' chiaro. Cioe', chiediamo quello che vogliamo al Signor Cancemi, domandiamogli se egli sa quali sono i motivi, pero' quando Cancemi da' la risposta fermiamoci a quella, non torniamo sull'argomento.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ma queste sono valutazioni che lei non puo' fare, avvocato.

PRESIDENTE: - Un attimo. Dunque, per quanto attiene... le opposizioni sempre si possono fare; e' chiaro che le opposi...

P.M. dott.ssa PALMA: - Si', ma non in questi termini, Presidente.

PRESIDENTE: - Eh, ma le opposizioni esprimono delle opinioni, altrimenti non vedo sulla base di che cosa si potrebbe fare un'opposizione se non sulla base di opinioni. Che poi le opinioni siamo o meno condivise...

AVV. STELLARI F.: - Chiede la parola...

PRESIDENTE: - ... e' un altro discorso. Prego.

AVV. STELLARI F.: - Chiede la parola il difensore di Cancemi.

PRESIDENTE: - Si', pero' mentre parla il Presidente...

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -



AVV. STELLARI F.: - Voglio dire che non si dimentichi che...

PRESIDENTE: - ... sarebbe opportuno che nessuno intervenisse.

AVV. STELLARI F.: - Posso parlare?

PRESIDENTE: - Un attimo, ancora non le ho dato la parola.

AVV. STELLARI F.: - Posso parlare?

PRESIDENTE: - Stavo parlando io per rispondere al Pubblico Ministero. Quindi, fate completare prima l'intervento, perche' se sovrapponiamo le voci non concluderemo nulla. Quindi, durante una pausa poi diamo la parola. Stavo dicendo, quindi, che l'opposizione dell'avvocato Grillo si fonda ovviamente su delle opinioni, come si fondano su delle opinioni anche l'impostazione dell'esame e del controesame. Prima di decidere su questa opposizione diamo la parola all'avvocato Stellari, che l'ha chiesta. Prego, avvocato.

AVV. STELLARI F.: - Grazie, Signor Presidente. Volevo solamente riportare la questione in termini, questi si', esclusivamente tecnici. Faccio presente che il Cancemi e' imputato e quindi sa dove e come e se intende rispondere, a quali domande gli intende rispondere. Secondo: e' assistito da un legale che puo' opporsi ad eventuali domande che vengono poste e che ritenga il legale non siano da porsi e questo nei confronti del Pubblico Ministero o di chiunque. Precedentemente le opposizioni a quelle forme di domande che sono state fatte in ordine alle domande che faceva il Signor Pubblico



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Ministero allo stesso Cancemi, desidero che siano piu' esplicitate e non se troviamo un accordo o cose di questo genere con il Signor Pubblico Ministero. Cioe', si dica il perche' dell'opposizione alla domanda, motivandola, se e' pertinente o se non e' pertinente, se non e' ammissibile o e' ammissibile e se nuoce nel tenore della risposta alla veridicita'.

PRESIDENTE: - Per quanto riguarda questa opposizione fatta dall'avvocato Grillo, si fonda questa opposizione su una ragione di carattere tecnico, ha ritenuto cioe' che la domanda sia ripetitiva. Una domanda ripetitiva non puo' essere posta. Per quanto...

AVV. STELLARI F.: - Scusi, Presidente, ma...

PRESIDENTE: - Prego, avvocato Stellari, voleva intervenire?

AVV. STELLARI F.: - Chiedo scusa, si', La ringrazio, perche' ho colto la parola giusto appunto ripetitiva. Non ricordo di nessun testo in cui si impediscano le domande ripetitive; si dice, si', che non hanno da essere ripetitive, ma in collegamento con la risposta, perche' se una domanda va ripetuta perche' la risposta non e' stata ritenuta esauriente, la domanda va ripetuta. Quindi, non va ripetuta la domanda se la risposta e' stata esauriente; se la risposta non c'e' stata o non e' stata esauriente ritengo, e questo e' un mio parere, ovviamente, di difensore di Cancemi e nell'interesse di Cancemi, che la risposta possa essere ripetuta, fin tanto che la risposta non sia esauriente nei confronti della domanda cosi' come e' stata fatta. Nel caso specifico io ritengo che il

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -

700



Pubblico Ministero via via non abbia ripetuto, ma specificato e quindi cercato di approfondire per ottenere delle risposte via via piu' adeguate alle domande che erano state fatte precedentemente. D'altra parte si sa che la risposta e' segnata nei confini della domanda che viene fatta e quindi non erano ripetitive le risposte che non erano state date alle domande precedenti. Ricordo ancora, e chiedo scusa dell'ulteriore intervento, che qui c'e', appunto, un difensore e nell'interesse di Cancemi.

PRESIDENTE: - Va bene. Allora, prendiamo atto anche di questo intervento dell'avvocato Stellari, dopodiche' non essendovi, spero, altri interventi il Presidente vorrebbe decidere.

AVV. LA BLASCA: - Presidente, c'era solo un problema tecnico: mi segnalava il mio assistito Biondo, da Secondigliano, che c'e' un problema di ricezione di audio, in quanto c'e' un eco che rimbomba all'interno dell'aula e i tecnici non riescono a mettersi in contatto con l'aula, quindi aveva avuto problemi per mettersi in comunicazione con la difesa. Se il Presidente potrebbe accertare ed eventualmente far risolvere questi problemi tecnici a Napoli - Secondigliano.

PRESIDENTE: - Napoli - Secondigliano, mi sentite?

Sovrint. MONTANO: - Si', adesso, l'ascolto e' perfetto, Signor Presidente.

PRESIDENTE: - L'audio e' perfetto? Benissimo, perfetto. Segnalateci eventuali problemi.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

AVV. LA BLASCA: - Presidente, possiamo accertare anche... perche' il mio assistito ha sollecitato.

PRESIDENTE: - Avete sentito la domanda che e' stata posta dal Pubblico Ministero e l'opposizione che e' stata proposta dall'avvocato Grillo con l'intervento successivo dell'avvocato Stellari?

AVV. LA BLASCA: - E' perfetto l'audio, Presidente.

PRESIDENTE: - Pronto? Napoli - Secondigliano. No, si sta consultando con l'imputato.

AVV. LA BLASCA: - No, veramente e'...

Sovrint. MONTANO: - Si', e' Secondigliano. Mi dica, Signor Presidente, chiedo scusa.

PRESIDENTE: - Desideravo sapere se avete sentito l'ultima domanda del Pubblico Ministero, l'opposizione proposta dall'avvocato Grillo e l'intervento dell'avvocato Stellari.

Sovrint. MONTANO: - L'opposizione si', la domanda del Pubblico Ministero no.

PRESIDENTE: - Va bene. Il Pubblico Ministero aveva chiesto di sapere in che modo, per quello che lui sa, si collega la finalita' di uccidere il dottore Borsellino con quella di screditare i collaboratori di Giustizia.L'avvocato Grillo si e' opposto asserendo che si trattava di domanda ripetitiva.L'avvocato Stellari e' intervenuto sostenendo che, a suo avviso, la domanda non e' ripetitiva. O meglio, pur essendo formalmente ripetitiva nella sostanza va consentita, perche' la prima risposta fornita dal Cancemi non sarebbe



esaustiva della domanda. Allora, non vi e' dubbio, e questa Presidenza piu' volte lo ha detto nel corso dei vari esami, che le domande debbono certamente tendere a fare emergere elementi nuovi rispetto a quelli che gia' sono stati proposti con le risposte che forniscono i soggetti esaminati. E' chiaro quindi che ove la risposta non dia una completa e soddisfacente, a giudizio delle parti, risposta alle domande che vengono proposte, il Pubblico Ministero o i difensori in sede di controesame possono riproporre la medesima domanda, sempre che vi siano elementi che razionalmente inducano a ritenere che per qualsiasi ragione il soggetto sia in grado di fornire ulteriori elementi che non ha dato per una cattiva comprensione, per una parziale comprensione della domanda o perche', ad esempio, gli e' sfuggito di dire delle cose che per esempio aveva detto o nel corso dello stesso esame o nel corso delle indagini preliminari di altri interrogatori. E' per questo motivo che piu' volte io ho ammesso la reiterazione di domande nel corso degli esami. E' ovvio che questa reiterazione pero' ha dei limiti, perche' se nonostante le compulsazioni successive il soggetto ripete le stesse risposte, e' ovvio che a questo punto non si puo' piu' pensare che la mera o la insoddisfacente risposta sia dovuta ad una cattiva comprensione da parte dell'imputato della domanda, e quindi a quel punto vi e' necessita' di procedere oltre, eventualmente ponendo domande di tipo diverso. Nel caso specifico la domanda posta dal Pubblico Ministero non puo' ritenersi meramente e ingiustificatamente ripetitiva della domanda gia'



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

precedentemente posta, perche' introduce degli elementi nuovi, in quanto il Pubblico Ministero intende, premesso che ha preso atto della risposta fornita dal Cancemi sulle ragioni per cui si riteneva di dovere uccidere il dottore Borsellino, voleva sapere se gli furono esplicitate le motivazioni per cui questa uccisione del Giudice Borsellino avrebbe potuto portare a quell'obiettivo che era di screditare i collaboratori. E su questo ulteriore elemento, senza dubbio, possiamo ritenere che ancora non sia esaustivo l'esame condotto da un Pubblico Ministero. Quindi, la domanda puo' essere ammessa.

P.M. dott.ssa PALMA: - Con un po' di silenzio.

PRESIDENTE: - Colgo invece l'occasione per ripetere l'invito al Pubblico Ministero in questo caso e poi alle parti quando procederanno in controesame, attesa la particolare delicatezza di questo momento, sospendiamo l'abitudine e la prassi di fare dei commenti sulla risposta data e facciamo delle domande il piu' possibile secche. Non dico che questa prassi si ponga necessariamente in contrasto con il Codice, ma in certi momenti e' opportuno evitare il semplice riferimento alle risposte gia' date, proprio per quel contenuto di opinabilita' che anche la mera ripetizione della risposta puo' avere. Quindi, domande secche in questa fase particolarmente delicata del processo; e' delicata per come si evince dall'intervento anche delle controparti. Per quanto riguarda poi l'intervento dell'avvocato Stellari gli faccio presente che ovviamente la sua presenza, che e' tesa a garantire gli interessi del suo assistito, non esime le altre parti



del processo dal proporre delle opposizioni che evidentemente rispondono agli interessi dei propri assistiti ed e' ovvio che l'esame del Cancemi non si svolge solo nell'interesse dal Cancemi, ma anche nell'interesse di altri imputati del processo. E sotto questo profilo e' indiscutibile la legittimazione di tutti i difensori a proporre delle opposizioni. Andiamo avanti. Il Cancemi quindi risponda a questa domanda: in che modo questo obiettivo di uccidere il Giudice Borsellino, se gli e' stato detto, poteva portare all'altra finalita' che era quella di screditare i collaboratori di Giustizia o di modificare la Legge che li riguardava. Risponda, Cancemi.

Non si ode risposta.

PRESIDENTE: - Cancemi, non la sentiamo. Continuiamo a non sentire.

CANCEMI SALVATORE: - Mi senti, Presidente?

P.M. dott.ssa PALMA: - Ora si'.

PRESIDENTE: - Da questo momento, con la domanda che lei mi ha posto, le rispondo affermativamente; non abbiamo sentito prima. Puo' rispondere.

CANCEMI SALVATORE: - Quindi, stavo dicendo che io voglio dire quello che mi consta, quello che io ero la' presente, diciamo, quando Riina faceva questi discorsi. Io ho capito, ho notato, ho sentito da Riina, che questa... questa strage del dottor Borsellino lui aveva un interesse particolare, quindi era una cosa che voleva fare veloce, che doveva fare questa strage. Perche': l'argomenti che lui diceva a noi, che



spiegava, che parlava, erano quelli, appunto, di questa... di questi pentiti che dovevano essere cancellate queste Leggi, queste cose che c'erano con i pentiti. Questo lui diceva a noi, quindi era chiaro che a noi spiegava che gli interessi di questa strage erano, appunto, agganciati a queste cose dei pentiti che lui sperava di avere... che voleva, diciamo, cancellare queste Leggi. Quindi, era questa... io queste cose io ce l'ho sentito dire a lui, che questa strage si doveva fare e infatti mi devo riportare indietro la conferma quando Ganci dice: "Questo ci vuole rovinare a tutti". Quindi, questa per me e' un'altra prova che il Riina quella cosa era particolare, quella strage che lui voleva fare appunto per questa situazione che aveva dei pentiti nelle mani. Questo io, Presidente, quello che ho sentito da Riina o grossomodo, una parola in meno che mi sfugge, una parola in piu' che mi sfugge, ma e' questo qua, diciamo, quello che Riina diceva. Gli interessi che aveva, diciamo, su questa strage era l'argomento dei collaboratori di Giustizia che si dovevano eliminare. Quindi, lui doveva dare una risposta facendo questa strage. Questo ha fatto capire, questo lui diceva.

P.M. dott. DI MATTEO: - Che vuol dire doveva dare una risposta?

CANCEMI SALVATORE: - Eh, vuol dire che lui aveva preso qualche impegno, aveva preso qualche impegno preciso e quindi doveva fare questa strage che interessava, diciamo, per fare questa strage, diciamo, a persone.

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, lei...



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

PRESIDENTE: - Non ne abbiamo dato atto prima, diamo atto adesso dell'intervento dell'avvocato Zanghi', che e' arrivato.

CANCEMI SALVATORE: - Non ho capito, non ho capito.

P.M. dott.ssa PALMA: - No, no, non e' la domanda.

PRESIDENTE: - Si', l'abbiamo gia' fatto sicuramente. L'avvocato [fuori microfono] forse no, no.

Prego, il Pubblico Ministero.

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, lei sa... anzi, modifico la domanda. Lei in quel momento, 1992, sapeva se questi soggetti di cui lei ha parlato, quindi Berlusconi e Dell'Utri, ricoprivano cariche istituzionali, incarichi politici, se erano membri del Parlamento, del Governo? Se ricoprivano, piu' genericamente, incarichi di tipo politico - istituzionale in quel momento.

CANCEMI SALVATORE: - No, io questo, diciamo, non... non lo sapevo, diciamo, che cariche avevano, diciamo, propria specifiche non lo sapevo. Io parlo per me.

P.M. dott. DI MATTEO: - Riina fece mai riferimento a come questi soggetti avrebbero potuto influire positivamente sul cambiamento di quelle Leggi di cui ha parlato?

CANCEMI SALVATORE: - No, lui, Riina, diciamo, non... non si spiegava, diciamo, non faceva sapere tutto, diciamo, tutto e di tutti; queste cose non... non e' che li sbandierava, diciamo, propria punto per punto, come si doveva muovere, come doveva fare. Queste



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

cose lui, ripeto, quelle cose che ho detto prima, che io c'ho sentito dire della bocca di Riina, e in presenza di Ganci Raffaele, Biondino e La Barbera Michelangelo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, signor Cancemi, lei ha parlato di questa riunione del giugno del 1992 nel corso della quale ha sentito quelle parole che ci ha indicato. Adesso io le vorrei chiedere: questa riunione era una riunione... Cioe', i partecipanti alla riunione rivestivano un ruolo all'interno dell'organizzazione? E che ruolo in particolare?

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, Riina lo sappiamo tutti, Ganci Raffaele capomandamento della Noce, io reggevo il mandamento di Porta Nuova, il Michelangelo La Barbera reggeva il mandamento di Boccadifalco, quindi tutte persone appartenenti alla commissione.

P.M. dott.ssa PALMA: - Oltre a queste persone che eravate presenti, c'erano altri capimandamento?

CANCEMI SALVATORE: - Mah, in questo momento non mi ricordo, ma non lo escludo assolutamente, perche' ce ne sono stati diversi di queste riunioni proprio in quel periodo, qualche mese prima, e quindi sicuramente si'.

P.M. dott.ssa PALMA: - E i capimandamento non presenti, se lei ne e' a conoscenza, ebbero contezza e parteciparono, se parteciparono, ad una deliberazione riguar... la



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

stessa deliberazione avente come oggetto l'uccisione del dottore Borsellino? In che modo eventualmente ne vennero a conoscenza?

PRESIDENTE: - Lei fa...

CANCEMI SALVATORE: - Guardi...

PRESIDENTE: - Scusi un attimo. In riferimento alla stessa deliberazione, la deliberazione e' incongrua, perche' non ha mai parlato allo stato il Cancemi di alcuna deliberazione. Ha fatto riferimento a...

P.M. dott.ssa PALMA: - Allora la riformulo. Gli altri capimandamento che non erano presenti ebbero conoscenza di questo episodio che si verifico' nel giugno del '92?

CANCEMI SALVATORE: - Con assoluta certezza le rispondo si', perche' il Riina tantissime volte spiegava che per motivi di sicurezza, voglio dire propria le parole che lui spie... che diceva lui, che quando lui sapeva che c'era rivugghiu di sbirri, significa quando c'era movimento di Polizia e cosa, per chi non lo capisce, quindi lui faceva a gruppetti, diciamo, queste riunioni, spiegava che le faceva a gruppetti. Quindi, non e' che lui diceva: "Queste cose le dobbiamo sapere noi soli e poi non li deve sapere piu' nessuno". Queste cose assolutamente non le diceva, lui diceva che quando non eravamo tutti presenti lui poi informava... si riuniva con altre persone, per motivi quelli che ho detto prima, che... per motivi di sicurezza.



P.M. dott.ssa PALMA: - E lei e' a conoscenza in che modo il Riina informasse i capimandamento non presenti?

CANCEMI SALVATORE: - Non ho capito. Che vuol dire?

P.M. dott.ssa PALMA: - Come faceva Riina...

CANCEMI SALVATORE: - Non ho capito.

P.M. dott.ssa PALMA: - Io vorrei capire in che modo il Riina provvedeva di informare i capimandamento non presenti.

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, il Riina... il Riina funzionava cosi', come ho spiegato prima: faceva queste riunioni a gruppetti per motivi di sicurezza, poi lui si spostava, se ne andava... perche' prima non e' che ci mancavano le comodita' dove si doveva incontrare con persone, quello aveva tutte quelle che voleva. Quindi, si incontrava con quelli persone che non erano presenti, che lui lo spiegava, il Riina, e spiegava quello che abbiamo discusso noi o quell'altri, o prima quelli o poi noi. Cosi', diciamo, Riina faceva le riunioni.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ecco, questo e' il modo con cui operava Riina. Adesso dobbiamo... vorrei verificare, ammesso che lei ne sia a conoscenza, come si organizzo' il Riina con riferimento a questa volonta' omicidiaria nei confronti del dottore Borsellino. Se lei ha notizie del modo concreto di informazione, ammesso che ci sia stato, degli altri capimandamento. No, era in generale, questa e' una domanda piu' specifica.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

PRESIDENTE: - La domanda e' stata posta. Il soggetto, il Cancemi, ha detto che ne e' sicuro perche' questa era la prassi.

AVV. DACQUI': - Perfetto.

PRESIDENTE: - E' giusto quindi cercare di capire... credo che sarebbe stato un vostro dovere anche in sede di controesame, cercare di capire se al di la' - e comunque sarebbe stato un dovere della Corte - se al di la' della prassi che si seguiva di solito, anche in questo caso gli risultano elementi concreti...

AVV. DACQUI': - No, Presidente, la domanda...

PRESIDENTE: - ... che dimostrino...

AVV. DACQUI': - ... del Pubblico Ministero, chiedo scusa...

PRESIDENTE: - Mi faccia finire, avvocato.

AVV. DACQUI': - Ah, prego.

PRESIDENTE: - Quindi, cercare di capire se in concreto vi sono elementi di fatto che gli facciano dire che anche in questa occasione quella prassi, ammesso che quella era la prassi, e' stata osservata. Prego, avvocato.

AVV. DACQUI': - Presidente, scusi - avvocato Dacqui' per la registrazione - la domanda del Pubblico Ministero e' stata precisa, ha detto: "Dopo la riunione, chiamiamola riunione, tra virgolette, di giugno, le risulta come Riina informo' gli altri capimandamento?" Il signor Cancemi ha risposto: "Io le rispondo con assoluta



certezza, poiche' il Riina usava questo metodo". Quindi, e' questo... cioe', la risposta che ha dato per quello che a lui risulta, e' perche' c'era questa regola. Quindi, non ha elementi di fatto, perche' altrimenti l'avrebbe gia' detto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ma queste sono valutazioni.

AVV. DACQUI': - Ecco, questo e' il discorso, Presidente.

PRESIDENTE: - Si', avvocato, come ho detto prima...

AVV. STELLARI F.: - Presidente, posso? Posso, Presidente?

PRESIDENTE: - No, avvocato, in questo caso non c'e' bisogno.

AVV. STELLARI F.: - Presidente...

PRESIDENTE: - Avvocato, in questo caso non c'e' bisogno. Come ho gia' detto nel mio precedente intervento, non sempre la domanda ripetitiva e' ingiustificata, perche' qualora il tenore della risposta lasci chiaramente intendere che si e' data risposta soltanto parziale, perche' si e' afferrato un solo aspetto della domanda alla cosa, la domanda... l'ulteriore compulsazione e' ammissibile, ma e' nell'interesse dell'accertamento dei fatti.

AVV. DACQUI': - Si', ma...

PRESIDENTE: - Non si pone in contrasto con le norme del Codice. Si tratta di vedere quando invece siamo arrivati a un livello tale per cui la compulsazione diventerebbe inutile o addirittura suggestiva. In questo caso non ci siamo.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

AVV. DACQUI': - Presidente, se mi consente, ne approfitto di questa interruzione. Come avevo detto poco fa, cioè all'inizio dell'udienza, mi riservavo di produrre quel verbale. Il verbale in effetti è un estratto, perché riguarda soltanto una parte di quella dichiarazione, resa nel procedimento Mangano Vittorio + 9, dinanzi la III Sez. della Corte di Assise di Palermo, il procedimento è nr. 13/96, udienza del 23 gennaio ('96). Al momento deposito questo estratto, che naturalmente io intendo poi eventualmente utilizzare e lo pongo a disposizione delle parti. Va bene?

PRESIDENTE: - Va bene.

AVV. DACQUI': - Grazie.

PRESIDENTE: - Quindi, le parti sin da questo momento potranno, ovviamente approfittando di pause e altre cose, consultare questo verbale che viene messo a disposizione per eventuali contestazioni successive. Forse per evitare equivoci, il Pubblico Ministero riproponga la domanda.

P.M. dott.ssa PALMA: - Allora, signor Cancemi, alla mia domanda lei ha risposto riferendoci in che modo si comportava Riina solitamente. Ora io le faccio una domanda un po' più specifica: partendo da questa riunione del giugno del '92, alla quale avete partecipato le persone che lei ci ha indicato, lei sa, le è stato riferito, ci può fornire elementi che ci consentano di capire se gli altri capimandamento sono stati resi edotti dell'argomento trattato in quella riunione?

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -



CANCEMI SALVATORE: - Guardi, io posso rispondere con assoluta certezza di si', perche' Riina, quando... prima che lui, diciamo, scioglieva quella riunione, che se ne andava, lui diceva che... che subito si doveva andare a incontrare con gli altri capimandamenti per metterli a conoscenza. Quindi, quando lui diceva questo per me e' una cosa... una cosa che non c'e' dubbio, diciamo, che Riina spiegava che lui si doveva andare ad incontrare con gli altri capimandamenti, appunto per motivi di sicurezza che non faceva queste riunioni allargate.

P.M. dott.ssa PALMA: - Non ho compreso se lei mi ha risposto... cioe', lo disse proprio in quella occasione il Riina: "Ora mi vado a incontrare con gli altri capimandamento"?

CANCEMI SALVATORE: - Si', si'. No, in quella occasione mi ricordo benissimo che Riina quando si e' alzato che se ne stava andando, ci siamo salutati e ha detto che lui si... si doveva andare a incontrare con gli altri capimandamenti per metterli a conoscenza.

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, all'epoca del... nel '92 alcuni capimandamento erano detenuti. Senta, signor Cancemi, volevo chiederle un'altra cosa: quando fu per la strage di Capaci l'informazione agli altri capimandamento in che modo venne data? Se lei ne e' a conoscenza.

CANCEMI SALVATORE: - Mah, guardi, c'e' stato... c'e' stato la prima fase, diciamo, chiamiamola cosi', c'e' stato il Biondino che e' stato incaricato da... da Salvatore Riina;



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

e' stato, diciamo, il Biondino che si e' fatto il giro per comunicare, diciamo, a tutti i capimandamenti per la strage di Capaci. Questo mi ricordo benissimo perche', diciamo, la prima fase... mi ricordo che io mi trovavo nel cantiere di Ganci Raffaele in piazza Principe di Camporeale, quindi e' stato la' la prima... quando il Biondino c'ha detto questo, e poi ci sono state altre riunioni, diciamo, con... con Riina.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ecco, io vorrei capire se per questa riunione del '92 fu utilizzata analoga metodologia, cioe' con... oppure se furono utilizzate modalita' diverse. Voglio capire se... nel giugno '92, certo.

CANCEMI SALVATORE: - Io mi ricordo che c'e' stata questa riunione, appunto, dove io ho partecipato e poi il Riina ci disse che lui, per motivi di sicurezza, si stava andando a incontrare con gli altri capimandamenti per metterli a conoscenza, per ragionare quello che era... che si doveva fare.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei sa se in queste riunioni che dovevano avvenire con gli altri capimandamento il Biondino ebbe un qualche ruolo? Se ebbe qualche incarico.

CANCEMI SALVATORE: - Ma il Biondino, guardi, il Biondino funzionava sempre che quando c'era, per dire, qualche cosa che anziche' di... di essere tante persone il Biondino sempre funzionava, appunto, come ha fatto per la strage di Capaci, che lo comunicava lui sempre, perche' il Biondino era non dico come Riina, pero' figuratevi



che sapeva dove dormiva Riina, quindi una persona di stima, di fiducia di Riina, quindi aveva questo potere, tramite Riina, di fare questo lavoro.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei mi ha detto poc'anzi che per Capaci il Biondino ebbe un ruolo anche di informatore degli altri capimandamento. Le riferi' qualcuno se il Biondino aveva avuto analogo ruolo anche con riferimento a questa riunione del giugno '92?

CANCEMI SALVATORE: - Non ho capito bene. Gentilmente mi spiega la domanda?

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha detto che il Biondino per la strage di Capaci ebbe il ruolo di informare i vari capimandamento. Le chiedo se lei ci puo' fornire elementi concreti o se qualcuno le ha riferito che il Biondino... se il Biondino avesse o meno avuto un ruolo di questo stesso tipo anche con riferimento alla riunione del giugno del '92.

AVV. GRILLO: - Presidente, io...

AVV. DACQUI': - L'abbiamo detto... dieci volte questa domanda l'ha fatta il Pubblico Ministero. Avvocato Dacqui'.

Intervento fuori microfono: - Perche'?

AVV. DACQUI': - Come perche'?

PRESIDENTE: - Il Cancemi ha detto... ha invitato il Pubblico Ministero a ripetere la domanda perche' non aveva capito.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

AVV. DACQUI': - Ah, chiedo scusa. Chiedo perdono.

PRESIDENTE: - Prego, avvocato Grillo.

AVV. GRILLO: - Signor Presidente, io mi oppongo alla domanda, io mi oppongo a questa domanda, perche' e' una domanda suggestiva, in quanto in contrasto con quello che abbiamo acquisito poco fa. La notizia che abbiamo acquisito dal signor Cancemi e' che Riina si sarebbe recato altrove per (comunicare) con gli altri. Questa faccenda del Biondino non c'entra affatto, perche' viene esclusa proprio da quello che afferma il signor Cancemi. O crediamo a Cancemi che Riina si e' spostato per andare a vedersi con altri o altrimenti introduciamo elementi che hanno un carattere di suggestivita' in quanto derivano da notizie che riguardano un altro episodio. Non e' ammissibile questa domanda.

PRESIDENTE: - L'opposizione e' respinta, avvocato, perche' le due circostanze non si pongono in rapporto di incompatibilita' non solo in termini logici, ma in termini di fatto, in quanto con riferimento alla strage di Capaci, ad esempio, il Cancemi ha fatto riferimento ad entrambe le modalita': a un Biondino che gira e a delle riunioni che si tengono. Quindi non vi e' una incompatibilita'. Puo' rispondere, Cancemi, se ha presente la domanda.

CANCEMI SALVATORE: - Si', se me la ripete, perche' dopo questi interventi, diciamo, mi sono un pochettino...



P.M. dott.ssa PALMA: - Signor Cancemi, gliela ripeto io e gliela faccio molto sinteticamente. Lei ci ha detto che il Biondino per Capaci informo' i capimandamento. Le riferi', lei ha elementi da fornirci sulla base di fatti e di circostanze sul... cioè', le disse qualcuno se il Biondino aveva avuto un incarico dello stesso tipo, anche con riferimento alla riunione del giugno del '92?

CANCEMI SALVATORE: - Io mi ricordo che qualche cosa c'e' stato pure, diciamo, che il Biondino ha avuto questo incarico. Mi ricordo da... l'ho saputo da... se ricordo bene, da Ganci Raffaele, ma vi posso dire, ascoltatevi, per cortesia, che il Biondino aveva questi incarichi, quindi quando c'era qualche cosa che non andava per motivi di sicurezza era il Biondino che faceva questo lavoro, con assoluta certezza, come... e l'ha fatto per Capaci. Ma no che e' una mia supposizione, attenzione, perche' questo io lo so che lo diceva Riina. Quindi, glielo diceva Riina che quando il Biondino si presentava da uno di noi era lo stesso che si presentava lui” (omissis)

“ P.M. dott. DI MATTEO: - La domanda, signor Cancemi, che le volevamo formulare e' questa, in realta' la collega gia' l'aveva formulata, ma lei non aveva risposto. Lei dice che questi contatti con queste persone, Berlusconi e Dell'Utri, per "Cosa Nostra" erano finalizzati, secondo quello che avrebbe detto Riina, ad ottenere determinate cose. Ma Riina, o eventualmente altri, le disse mai quale interesse avevano queste persone a tenere i contatti con "Cosa Nostra"?



PRESIDENTE: - Non la possiamo ammettere in questi...

AVV. DACQUI': - Appunto, e infatti.

PRESIDENTE: - ... termini la domanda, perche' e' gia' stata ampiamente posta e le risposte le ha...

P.M. dott.ssa PALMA: - Si'. Allora, aspetti, Presidente, la mia domanda...

PRESIDENTE: - ... poste il Pubblico Ministero.

P.M. dott.ssa PALMA: - ... era in questo senso, pero' quando io l'ho formulata...

P.M. dott. DI MATTEO: - Presidente, io non credo che sia stata posta sotto questo profilo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Io avevo formulato, perche', vede, purtroppo la stanchezza mi gioca degli scherzi...

PRESIDENTE: - Non si preoccupi.

P.M. dott.ssa PALMA: - ... ed io purtroppo non riesco a concentrarmi molto bene. La mia domanda era in questo senso: io l'avevo formulata con riferimento al discorso di Riina, se nel momento in cui Riina, eh, eh, lui seppe quali vantaggi avrebbero avuto ad uccidere il dottore Borsellino. Poi gli avevo formulato un'altra domanda, poi c'e' stata l'opposizione e l'ho formulata in maniera diversa e cioe' se poi, dopo la morte del dottore Borsellino, lui ebbe in qualche modo qualche risposta da parte di altri uomini di "Cosa Nostra" sui vantaggi che queste persone avevano avuto ad uccidere il dottore



Borsellino. Quindi la pongo in un periodo successivo, non piu' localizzata a Riina, ma la pongo con riferimento al dopo strage di via D'Amelio, se in quest'anno in cui lui rimane ancora libero ha l'opportunita', attraverso commenti fatti, di capire a che cosa era servita per questa gente, che aveva chiesto la morte del dottore Borsellino, la morte, a che cos'era finalizzata.

PRESIDENTE: - Non e' ammessa la domanda per il tipo di risposte che ha gia' fornito, che fa escludere qualsiasi conoscenza che si riferisca a questo argomento: vantaggi che avrebbe appreso lui come conseguiti o conseguibili dalle persone che avrebbero chiesto questa strage. Non e' ammessa.

P.M. dott.ssa PALMA: - E allora la domanda precedente era: vantaggi per "Cosa Nostra" e lui l'ha portata avanti; invece, quella parte su vantaggi per questa gente non l'abbiamo sviluppata, Presidente.

P.M. dott. DI MATTEO: - Appunto, la stessa cosa che avevo detto io.

AVV. DACQUI: - No, Presidente, mi perdoni, siamo un po' stanchi tutti e quindi magari qualche cosa ci sfugge, un momento di disattenzione. Il Pubblico Ministero ora, dottoressa Palma, dava per scontato e da' per scontato che il Cancemi abbia riferito nel corso di questa udienza che qualcuno avesse chiesto a "Cosa Nostra" di uccidere il dottore Borsellino; che io ricordi ne' domande ne' risposte in tal senso ci sono state da



parte del Cancemi. Quindi questa domanda sarebbe inammissibile, se i miei ricordi sono esatti, Presidente.

PRESIDENTE: - Sono parzialmente esatti, avvocato, nel senso che il Cancemi ha detto, sia pure a livello di sue opinioni, che pero' ritiene certe, ma a livello di deduzioni, che Riina doveva mantenere...

P.M. dott. DI MATTEO: - Un impegno.

PRESIDENTE: - ... un impegno con qualcuno.

AVV. DACQUI': - Si', perfetto.

PRESIDENTE: - Come se qualcuno, dice lui... e poi dice: "Dico come se, ma ne sono certo", come se qualcuno glielo avesse chiesto.

AVV. DACQUI': - Si', Presidente, pero' siccome siamo sempre nell'ambito delle opinioni, e' evidente che non possiamo noi dare per scontato e quindi formulare la domanda sulla opinione.

PRESIDENTE: - Ovvio.

AVV. DACQUI': - Quindi ecco perche' il Pubblico Ministero dovrebbe riformulare la domanda sotto altro aspetto.

PRESIDENTE: - Ma, vede, e' proprio perche' e' un'opinione che il Pubblico Ministero sta tentando da tempo di capire invece se ci sono stati poi elementi concreti. Il fatto e' che questo tentativo che noi abbiamo ammesso doverosamente sinora...



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

AVV. DACQUI': - Ma per tanto tempo, Presidente.

PRESIDENTE: - ... non possiamo piu' consentirlo...

AVV. DACQUI': - Eh, perfetto.

PRESIDENTE: - ... perche' il Cancemi, anche a domanda specifica che atteneva alle terze persone, ha fornito... anche dopo la strage, ha fornito una risposta che a questo punto ci fa escludere la conoscenza di elementi concreti.

AVV. DACQUI': - Oh, ecco.

PRESIDENTE: - Per cui sarebbe assolutamente inammissibile una domanda ulteriore che si fondasse sugli stessi presupposti.

AVV. DACQUI': - Perfetto.

PRESIDENTE: - Ove il Pubblico Ministero, ove altre parti dovessero ritenere per altri versi e per ulteriori emergenze processuali di potere ulteriormente compulsare sul punto, noi lo valuteremo ed eventualmente lo ammetteremo. Andiamo avanti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Presidente, a parte... mi sia consentito l'inciso che forse in alcuni momenti stiamo dimenticando qua dentro - lo capisco dal tenore di alcune domande, di alcune opposizioni - che stiamo interrogando un imputato, non un testimone o un imputato di reato connesso. Quindi alcune volte per chiarire anche le risposte dell'imputato, dico, eventualmente si sconfini nel richiedere il perche' di una



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

certa dichiarazione o anche un'opinione, non credo che non sia consentito dal Codice, perche' stiamo interrogando l'imputato Cancemi.

PRESIDENTE: - Le opinioni non possiamo ammetterle. No, questo per manifestare quella che e' la Giurisprudenza che intendo seguire; opinioni...

P.M. dott. DI MATTEO: - No, opinio...

PRESIDENTE: - ... chiunque sia la fonte, no, chiunque sia...

Intervento fuori microfono.

PRESIDENTE: - Possiamo chiedere valutazioni tecniche ai consulenti o ai periti, ma imputati o testi per me sono sullo stesso piano. Questo e' l'orientamento che io seguo; poi qualcuno potra' non dividerlo, ma questo e' l'orientamento che seguo: neanche l'imputato sia di reato connesso, sia imputato di questo processo, sia imputato che chiama in correita', sia imputato che si voglia soltanto difendere; opinioni non ne consento. Andiamo avanti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, lei ora ha parlato della strategia sottesa, diciamo, relativa alle stragi del '93, dicendo che per quello che lei ha saputo era la stessa di quella del '92.

PRESIDENTE: - In realta'...

P.M. dott. DI MATTEO: - Presidente, riformulo la domanda. Allora, e' inutile... piuttosto che disquisire sulle cose, io chiedo, se la domanda verra' ammessa se per

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -

723



quanto ri... innanzitutto senza scendere nei particolari, signor Cancemi, perche' non e' questo il processo adatto, lei sa se le stragi del '93, intendo quelle di Roma, Firenze e Milano, sono riconducibili anche all'attivita' di "Cosa Nostra"?

CANCEMI SALVATORE: - Si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco. Le chiedo, sempre non le sto chiedendo particolari: lei sa per quali motivi "Cosa Nostra" si adopero' per porre in essere quegli attentati a Roma, Firenze o Milano?

CANCEMI SALVATORE: - Io quello che ho saputo il filo e' tutto uno, l'aggancio e' tutto uno, i motivi sono tutti uguali, gli interessi sono tutti uguali.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questo da chi l'ha saputo intanto, che gli attentati del '93 avevano le stesse, diciamo, finalita' di quelli del '92?

CANCEMI SALVATORE: - Io questo l'ho saputo da Provenzano, oltre diciamo, tutti i discorsi di Riina, da Provenzano quando lui mi disse che le cose devono andare avanti, per come stavano andare avanti, cioe' che... per come sono andate avanti, perche' tutti... quello che aveva fatto 'u zu' Totuccio do... dobbiamo seguire. Quindi queste cose sono state, diciamo, un filo... il filo e' tutto uno, diciamo, di... di quello che mi ha detto Provenzano, di queste stragi.

P.M. dott. DI MATTEO: - E lei sa se l'iniziativa di fare le stragi del '93 venne da "Cosa Nostra" o venne da altri?



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

CANCEMI SALVATORE: - Ma io... quello che io so, quello che posso dire, quello che io so, come diciamo... la parte esecutiva e' sempre di "Cosa Nostra", la parte esecutiva, pero' gli interessi sono sempre... come io vi ho spiegato, il filo e' sempre quello la'.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quando lei ha avuto modo di incontrare il Provenzano, per quell'episodio del capitano "Ultimo" che ha piu' volte parlato, ha avuto da Provenzano la con... cioe' ha ricevuto delle confidenze che riguardavano il fatto della consapevolezza del Provenzano anche con riferimento ai fatti del '92?

CANCEMI SALVATORE: - Si', quando lui mi dice... scusate, io non so se riesco a spiegarmi, cioe' capisco che siamo tutti stanchi.

P.M. dott.ssa PALMA: - Si', siamo...

CANCEMI SALVATORE: - Dottoressa, mi ascolti, mi ascolti.

P.M. dott.ssa PALMA: - Si'. No, e' molto importante, cioe'... signor Cancemi, io la prego, aspetti, perche' anch'io ho difficolta' a esprimermi bene ed a farle comprendere le domande. Lei ha detto che Provenzano prosegui' nell'attivita' di Riina, ma la prosecuzione dell'attivita' non mi da' conferma del precedente. Quindi nel '92 io voglio capire, cioe' se... lei ha detto che il filo conduttore era unico, se il Provenzano era anche... lei ha avuto sempre di saperlo attraverso fatti, se il Provenzano era consapevole e consenziente sulle stragi del '92.



CANCEMI SALVATORE: - Come? Scusi, quando lui mi dice... quando... basta queste parole, quando lui mi dice: "Dobbiamo andare avanti come abbiamo portato le cose prima cu' 'u zu' Totuccio", quindi questo che significa? Questa per me e' un bollo, quando si ci mette un bollo in una cosa, diciamo, quando dici: "Dobbiamo... dobbiamo continuare ad andare avanti come siamo andati con quello che abbiamo fatto cu' 'u zu' Totuccio". Quindi che ci sono... ma su questo e su altre cose io vi posso dire che non ci sono dubbi, perche' il Riina piu' volte ci diceva a noi che lui e Provenzano erano una stessa persona e quindi tutto quello che stavano portando avanti lo portavano avanti assieme; quante volte ce lo spiegava.

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, lei e' al corrente di quale fosse la situazione politica nel 1992?

PRESIDENTE: - La domanda cerchiamo di circoscriverla, perche'...

P.M. dott.ssa PALMA: - Eh, nel '92, Presidente, voglio capire.

PRESIDENTE: - Non circoscriverla temporalmente...

P.M. dott.ssa PALMA: - Eh, ma... be', piu' piccola di cosi'.

PRESIDENTE: - ... circoscriverla dal punto di vista del significato: la situazione politica dove, con riferimento a che cosa. Qual e' il...

P.M. dott.ssa PALMA: - Situazione politica italiana del 1992 quando avvennero le stragi. Gli faccio la domanda immediatamente successiva.



PRESIDENTE: - Si'.

Intervento fuori microfono.

PRESIDENTE: - Si', ancora non ha finito, un attimo soltanto. Un attimo soltanto, nel frattempo...

Intervento fuori microfono.

PRESIDENTE: - Anche questo e' vero.

P.M. dott.ssa PALMA: - E allora le faccio una domanda piu' diretta, signor Cancemi: io vorrei sapere da lei, se lei ne e' a conoscenza, se qualcuno glielo ha riferito, se nel periodo in cui... cioe' se in qualche modo la situazione politica del '92 abbia avuto influenza sulle stragi.

CANCEMI SALVATORE: - Mah, guardi, io mi devo riportare... ecco, e siamo... perche' il nodo e' quello la'; io magari mi esprimo con questa espressione, dico il nodo. Mi devo riportare a quello che ho detto prima, quindi qua c'era un interesse di come spiegava Riina, diciamo, di... di queste cose, di queste stragi. Quindi l'interesse era quello la', quando Riina diceva: "Queste persone noi li dobbiamo garantire ora e nel futuro di piu', perche' questo e' un bene per tutta "Cosa Nostra"". Quindi, pure se lui magari non si apriva definitivamente con... mi faceva sapere tutto, pero' queste cose gia' a me mi bastavano, diciamo, per... per capire come... com'era la situazione. Quindi questo qua quello che io posso dire, diciamo, la cosa piu' forte che io ho vissuto e ho assistito con



Riina sono queste... queste cose qua; poi, se c'e' qualche altra domanda specifica, me la faccia.

P.M. dott.ssa PALMA: - Si', e allora facciamo un passo indietro. Io le chiedo se prima delle stragi "Cosa Nostra" avesse dei collegamenti di natura politica e con chi.

CANCEMI SALVATORE: - Ma prima si', io quello che ho saputo c'erano collegamenti con... con Martelli, pure se io sono cosciente di quello che dico, a che cosa vado incontro, ma siccome e' la verita' e quindi mi possono mandare all'inferno, io sto dicendo la verita'; sono cosciente di quello che dico e capisco, diciamo, le responsabilita' che io mi sto pigliando, ma, ripeto, io sono confortato della verita'. Vado avanti. Con... ce ne sono stati con Martelli, ci sono stati con... con Lima, ci sono stati con Andreotti e via via; diciamo, prima c'erano questi... questi rapporti con queste persone, nel tempo diciamo, perche' prima c'erano con Martelli, credo nel se... nell'87 - '88; poi c'e' stato un ritorno di nuovo con la Democrazia, con Lima e con... con Andreotti, perche' per un momento si era... si era abbandonata, diciamo, questa... questa cosa; poi si ripiglio' di nuovo con loro e poi, diciamo, quello che io vi ho spiegato tutta la giornata.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ripiglio' di nuovo con loro, quindi con la Democrazia Cristiana, lei ci ha detto, con Lima e con Andreotti. Le sono state mai spiegate, se ci sono... le sono stati mai spiegati, se ci sono, i motivi per cui non si continuo' con loro?



CANCEMI SALVATORE: - Ma io quello che ho saputo da Riina e anche da Ganci e anche da qualche altro, che non avevano mantenuto l'impegni presi.

P.M. dott.ssa PALMA: - Quali erano questi impegni presi?

CANCEMI SALVATORE: - Ma l'impegni presi principalmente, diciamo, ce n'erano altri, ma principalmente erano quelli, diciamo, di... del maxiprocesso, diciamo, che dovevano fare annullare quella sentenza, quella del maxi uno.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ne ha parlato anche nel verbale di Capaci; quindi, molto per sintesi, chi doveva interessarsi per fare annullare la sentenza?

CANCEMI SALVATORE: - Mah, il giro era questo qua, non so se voi mi capite quando io dico il giro, senno' cerco altre parole. Il giro era Lima... i cugini Salvo, Lima, Andreotti.

P.M. dott.ssa PALMA: - Perche'... le sono state esplicitate le ragioni per cui questo rapporto... cioe' questo processo non e' andato a buon fine?

CANCEMI SALVATORE: - No, io, diciamo, onestamente non conosco tutto, diciamo, della... della situazione, pero' vi posso dire che io da Riina piu' volte ho saputo che non hanno mantenuto l'impegni che avevano preso per fare annullare questa sentenza; c'avevano girato le spalle.

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, Riina in particolare, a seguito del primo maxiprocesso riporto' condanna ed eventualmente di che tipo?



CANCEMI SALVATORE: - Si', Riina io... se non ricordo male, attenzione, c'era stato che aveva preso l'ergastolo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Qual era la cosa che preoccupava di piu', se le fu detto, che riguardava il maxi? Qual era il problema piu' grosso che rappresentava il primo maxiprocesso?

CANCEMI SALVATORE: - Ma, guardi, io le posso rispondere di quello che so: il Riina era preoccupato perche' veniva coinvolta la commissione, quindi questa era la preoccupazione del Riina, della commissione. Lui diceva, queste sono state parole che diceva lui, che l'associazione era... per lui era come dire: "Io cinque - sei anni di associazione - proprio ha usato queste parole - me li faccio legato in una branda - diceva cosi' - ma quello che si... la cosa che dobbiamo cercare assolutamente e' di non coinvolgere tutta la commissione".E infatti lui ha fatto pure diversi tentativi; per esempio, nel processo del maxi ter - attenzione, il terzo processo - c'era stato che qua si... ci sono stati dei Giudici corrotti e quindi ha ottenuto, diciamo, dell'annullamento della commissione o scagionare la commissione; non mi ricordo bene se e' stato annullato oppure scagionare all'inizio, quindi...Perche' lui spiegava che voleva andare a... a creare un contrasto fra la... la sentenza del primo maxi e la sentenza del... del terzo processo, cosi' andava a creare un contrasto; per dire, la Corte di Cassazione diceva che erano colpevoli la commissione e invece quella del terzo processo diceva che



non erano colpevoli. Quindi voleva creare questa... questo contrasto e ci sono stati... ci sono riusciti, diciamo... sul maxi ter c'e' riuscito, diciamo, il Riina, perche' c'e'... ci sono stati questi... queste sentenze favorevoli.

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, ma la sentenza della Cassazione, proprio perche' queste garanzie non si erano avute, cioe' non c'era stato questo impegno della DC, ce l'ha detto lei, era andata a male, ormai era definitiva. Che speranze poteva avere Riina?

CANCEMI SALVATORE: - No, guardi, io non lo so a che... a che punto era quello del maxi ter; non sono in condizioni...

P.M. dott.ssa PALMA: - No, no, io sto parlando.. signor Cancemi, parliamo della...

CANCEMI SALVATORE: - Si'.

Intervento fuori microfono.

P.M. dott.ssa PALMA: - Cerco di... Se l'avvocato Salvo poi evita di parlare continuamente, data la difficolta' anche di concentrazione.

Allora, lei ha detto che questa se... ad un certo punto la sentenza della Cassazione ando' male. Quindi parliamo di questa sentenza, gennaio del 1992. Lei ha detto che Riina era riuscito anche a creare un contrasto fra il terzo maxi e il primo maxi. Il primo maxi era divenuto definitivo, anche perche' - lei ci ha detto - la Democrazia Cristiana non aveva dato gli appoggi. Riina a questo punto che cosa intendeva fare? Aveva dei programmi? Glieli ha mai espressi? Cosa poteva fare?



CANCEMI SALVATORE: - Si', i programmi, diciamo... uno dei... dei programmi che aveva Riina era questo, che voleva andare a creare questo contrasto. Si', ho capito che...

P.M. dott.ssa PALMA: - Eh. Per ottenere che cosa?

CANCEMI SALVATORE: - ...ma camminavano quasi parallele queste... Si'. Come?

P.M. dott.ssa PALMA: - Per ottenere che cosa? Cosa doveva fare?

CANCEMI SALVATORE: - Lui voleva... voleva creare, voleva ottenere, diciamo, con queste due sentenze che si andavano a creare una di un... di un giudizio e una un altro giudizio, che creava... che voleva poi creare dei... che veniva un annullamento, diciamo, di... di quella sentenza, diciamo, del maxi uno.

P.M. dott.ssa PALMA: - Si', ma noi non ci sia...

CANCEMI SALVATORE: - E' questo quello che lui spiega...

P.M. dott.ssa PALMA: - Si', questo e' quello di prima. Allora, andiamo... non parliamo piu' del terzo maxi, parliamo della sentenza della Cassazione del primo maxiprocesso, andata a male grazie alla mancanza dell'intervento che lei ci ha detto. Lei e' a conoscenza se il Riina avesse ancora delle speranze e di che tipo su questa sentenza del primo maxi? Questa della commissione di cui lei ha parlato.

PRESIDENTE: - Oltre a quelle di cui ha gia' detto...

P.M. dott.ssa PALMA: - Si'.



PRESIDENTE: - ... perche' una speranza era quella di creare il contrasto...

P.M. dott.ssa PALMA: - Di creare il contrasto.

PRESIDENTE: - ... per poi fare annullare la prima. Oltre a questa c'erano altre speranze come programmi manifestatigli da Riina?

CANCEMI SALVATORE: - Si', Presidente, c'erano, perche' lui... lui spiegava che non si arrendeva, dici: "Io non mi arrendo, perche' poi, quando sistemiamo tutto, le cose li manovriamo come vogliamo noi". Queste erano parole che lui diceva in riferimento proprio all'argomento della sentenza... delle sentenze... della sentenza lui diceva queste parole: "Appena noi sistemiamo tutto, poi le cose le manovriamo come... come vogliamo noi"...

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta...

CANCEMI SALVATORE: - ... anche in riferimento alla sentenza de... del primo processo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Del primo processo. La DC non era riuscita ad aggiustare questo processo. Vi fu spiegato perche'? Se c'erano stati interventi, come mai la sentenza era divenuta definitiva con il riconoscimento del "teorema Buscetta", come l'avete chiamato sempre tutti voi?

CANCEMI SALVATORE: - Si', io mi ricordo che lui spiegava che c'era stato un intervento del dottor Falcone, appunto per... su questa sentenza c'era stato un



interessamento; lui spiegava che sapeva, perche' lui era informato di tutto, sapeva che il dottor Falcone aveva intervenuto con... con il ministro di allora Martelli, appunto, per... per questa sentenza farla andare nel verso come voleva il dottor Falcone.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ma Martelli lei non ci ha detto che era vicino a "Cosa Nostra"? Era ancora vicino all'epoca?

CANCEMI SALVATORE: - No, no, no, attenzione, stiamo andando piu' avanti; io... era prima...

P.M. dott.ssa PALMA: - E andia... infatti, stiamo andando piano piano.

CANCEMI SALVATORE: - E si', quindi piano piano, che io se mi sento bene cerco di spie... di spiegare tutto esattamente, perche' purtroppo io soffro con questa pressione e non e' che e' una cosa graziosa per me. Quindi il Martelli gia'... stiamo parlando che quando poi ci ha girato le spalle, perche' per un periodo il Martelli era, diciamo, nelle mani di Riina; poi c'e' stato pure un... che c'ha girato le spalle, ma stiamo andando piu' avanti e quindi c'e' stato... quello che spiegava lui, c'era stato l'intervento di... del dottor Falcone con il ministro Martelli per questa sentenza. Lui diceva che c'era stato questo interessamento di queste due persone da parte... per non farla, diciamo, annullare, per non creare, diciamo, qualcosa favorevole a "Cosa Nostra".

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, signor Cancemi, nel frattempo vengono... prima di via D'Amelio, vengono uccisi l'onorevole Lima ed il dottore Falcone. Io le ho fatto una serie



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

di domande. Lei e' a conoscenza di collegamenti di queste due morti, con tutte le domande che le ho fatto fino a ora del momento politico?

CANCEMI SALVATORE: - Si', il filo e' tutto uno; attenzione, il filo... il filo e' la'. Poi ci possono essere delle cose particolari, come io ho notato sul dottor Borsellino, ma il filo e' la', diciamo; attenzione, il filo e' quello la', non... non ci confondiamo, perche' la verita' e' questa... quella che vi spiego io.

P.M. dott.ssa PALMA: - Eh, il filo e' quello la'...

CANCEMI SALVATORE: - Si'.

P.M. dott.ssa PALMA: - L'onorevole Lima perche' viene ucciso?

PRESIDENTE: - L'ha gia' detto.

CANCEMI SALVATORE: Io quello che ho saputo da Riina, perche' non ha... non ha mantenuto...

P.M. dott.ssa PALMA: - Non ha mantenuto...

CANCEMI SALVATORE: - ... l'impegni, quelli che avevano preso lui, Andreotti, queste persone.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ecco, adesso io vorrei capire una cosa: nel momento in cui viene ucciso l'onorevole Lima, lei e' a conoscenza se "Cosa Nostra" ha gia' dei nuovi referenti politici, degli altri referenti politici, anche vecchi?



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

CANCEMI SALVATORE: - Eh, quindi, io le posso dire questo, che già c'era stato... c'era stato quando lui mi aveva mandato a chiamare e mi disse il discorso di Vittorio Mangano, quindi già mi aveva creato queste conoscenze, mi... mi aveva messo a conoscenza di queste persone che lui... avevano questi interessi sull'acquisto di tutta la zona vecchia di Palermo, sul fatto che se l'era messo nelle mani lui e Vittorio Mangano si doveva ritirare, quindi quelli... i 200 milioni che arrivavano di contributo a Riina, già queste cose c'erano, diciamo, sì... stavano andando avanti.

P.M. dott.ssa PALMA: - E a questo proposito, siccome lei ha parlato di 200 milioni di contributo - tanto la domanda, se non gliela faccio io, gliela faranno o gli avvocati o il Presidente - io voglio capire che tipo di contributo era.

CANCEMI SALVATORE: - Ma, guardi, io le posso dire...

P.M. dott.ssa PALMA: - A che titolo veniva versato?

CANCEMI SALVATORE: - Ma il titolo, quello che so io, lui parlava che era un contributo che ci arrivava a lui da queste persone. C'era stato pure che loro, che so, si muovevano sul... sul territorio di Palermo, però lui non parlava di altre cose, diciamo; lui parlava che era un contributo che ci arrivava a lui di queste persone. Questo lui ci... ci spiegava a noi. E io mi ricordo che una volta, quando sono arrivati questi soldi, lui mi ha fatto anche un regalo a me, se posso dire così un regalo, mi... mi ha dato pure



cinque milioni a me il... il Riina. Quindi lui parlava che queste persone ci facevano avere questi soldi a lui per un contributo, quello che diceva Riina.

P.M. dott. DI MATTEO: - Da quanto tempo durava questa situazione?

CANCEMI SALVATORE: - Ma, guardi, io questa situazione finche' io... da quanto me la ricordo, da quando lui... da quando lui mi mando' a chiamare, che credo che e' stato nel '90; pero' non... non escludo che magari c'era stato anche un po' prima, diciamo, di questa data; fino quasi all'arresto di Riina funzionava questa... questa cosa.

P.M. dott. DI MATTEO: - E ogni quanto venivano versati questi 200 milioni?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo che lui di... parlava o sei mesi oppure un anno, ogni sei mesi oppure ogni anno.

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, io adesso vorrei capire una cosa, perche' lei ancora non e' chiaro - abbiamo questa sfiducia nei confronti della DC - se il Riina le disse a quale partito politico, ammesso che aveva intenzione di agganciarsi, intendeva agganciarsi.

CANCEMI SALVATORE: - Ma lui parlava... parlava a tipo che faceva capire che c'era un futuro di queste persone, diciamo, che io ho detto prima; questo lui faceva... spiegava, che le persone che dovevamo garantire erano questo qua, questi... queste persone, Dell'Utri e Berlusconi.

P.M. dott. DI MATTEO: - E quan...



CANCEMI SALVATORE: - Faceva capire questo, che doveva... dovevamo avere pazienza e dovevamo coltivare queste persone.

P.M. dott. DI MATTEO: - E quando li ha cominciati a fare questi discorsi Riina su queste persone che dovevano avere un futuro?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io... i primi discorsi, appunto, sono quella data. Io, se non faccio confusione, penso che e' il '90, non so, non lo so, posso dire anche nell'89 - '90; quella e' la data che io c'ho senti... i primi discorsi che c'ho sentito fare.

P.M. dott. DI MATTEO: - Eh, ma in quel momento, '89 - '90, non era ancora vivo il legame con i personaggi di cui ha parlato, cioe' Salvo, Lima, Andreotti?

CANCEMI SALVATORE: - Si', dottore, guardi, il Riina era... e' una volpe, attenzione. Il Riina non e' che era una persona che si contentava, per dire, quella era una persona che... trovavano questa occasione, se cosi' posso dire, e lui se li coltivava. Quindi vuol dire che lui vedeva il futuro diverso, vuol dire che lui sapeva piu' di me, per dire queste cose: "Noi ci dobbiamo coltivare queste persone ora e nel futuro di piu'"; quindi lui gia' sapeva di piu' di quello che potevo sapere io. Io le posso dire con assoluta certezza credo che e' stato '90 - primi del '91 quando lui mi mando' a chiamare e mi disse: "Dicci al dottore Mangano che si mette da parte, perche' queste persone ce l'ho nelle mani io ed e' un bene per tutta "Cosa Nostra"", questi qua io glielo posso dire con assoluta certezza. Quindi io sono andato da Vittorio Mangano, c'ho detto quello che c'ho detto e



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

poi Vittorio Mangano si ha messo da parte. Quindi, da... da quella data quelli soldi arrivavano sempre, diciamo, sempre perche' il tramite era questo... attenzione, il tramite era questo... questo Gaetano Cina', Gaetano Cina' di Napoli - Ganci Raffaele; quindi il giro era questo qua, ma il tramite con queste persone era questo Cina'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, signor Cancemi, per quello che le risulta, voi come organizzazione "Cosa Nostra" vi siete mai occupati del furto di opere d'arte ed eventualmente della restituzione in cambio di qualcosa delle opere d'arte rubate?

CANCEMI SALVATORE: - Si', io mi ricordo che c'e' stato... c'e' stato un furto di opere d'arte a Palermo, che questi l'abbiamo recuperati, e poi c'e' stato... c'e' stato un intervento di Riina, che lui un giorno mi chiamo' e mi disse... perche' io l'ho fatto presente quando noi abbiamo recuperato queste... questi quadri, l'ho fatto presente a lui che i quadri erano stati recuperati e l'avevo io, conservati io, no io personalmente, una persona che era il La Marca, che li teneva lui.

Quindi il Riina mi mando' a chiamare e mi disse che un giorno... cioe' doveva fare delle fotografie, perche' ci interessavano, che doveva ottenere alcuni vantaggi, per ottenere delle persone che dovevano uscire della galera.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quando si verificano questi fatti? Quand'e' che lei parla con Riina di queste opere d'arte in possesso del La Marca?



CANCEMI SALVATORE: - Ma quando il Riina mi ha... mi ha fatto sapere che... di farci le fotografie?

P.M. dott. DI MATTEO: - Si'. In che periodo siamo?

CANCEMI SALVATORE: - Mi ha sentito?

P.M. dott. DI MATTEO: - '91, '92, '90? Cioe' cerchiamo di collocare con la massima precisione, per...

CANCEMI SALVATORE: - Ma...

P.M. dott. DI MATTEO: - ... quello che e' possibile, questa vicenda.

CANCEMI SALVATORE: - Io mi ricordo... mi ricordo che e' stato nel '92, poi mi posso sbagliare, diciamo, ma no di tanto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Riesce a ricordare se prima o dopo le stragi di Capaci o via D'Amelio?

CANCEMI SALVATORE: - Ma credo... credo un po' prima.

P.M. dott. DI MATTEO: - Un po' prima di entrambe le stragi, anche di Capaci?

CANCEMI SALVATORE: - Credo di si', se... se ricordo bene, eh.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma che valore approssimativo potevano avere queste opere d'arte rubate? Si trattava di pochi esemplari, di molti esemplari, di esemplari di particolare valore? Per quello che lei ha capito e ha saputo.



CANCEMI SALVATORE: - No, erano di particolare valore, perche' quando c'e' stato... mi ricordo quando c'e' stato il furto, che e' stato un furto che hanno fatto, giornali, televisione parlavano di miliardi, decine di miliardi; quindi erano di valore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ricorda quando era avvenuto il furto e chi l'avesse fatto, se non materialmente le persone, comunque se l'avesse fatto "Cosa Nostra" direttamente?

CANCEMI SALVATORE: - No, no, non e' stato... almeno quello che ho saputo io; poi se c'era coinvolto qualcuno di "Cosa Nostra" io non lo so onestamente, ma io so che era stato fatto di... di rapinatori cosi'. Poi, ripeto, non lo escludo se ci poteva essere coinvolto qualcuno di "Cosa Nostra".

Comunque, li abbiamo recuperati questi quadri, credo che e' stato, se non faccio confusione, nell'88, se ricordo bene.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, lei ha parlato di questi vantaggi che Riina voleva conseguire da queste opere d'arte, evidentemente... Che cosa voleva fare Riina? Cioe' con...

PRESIDENTE: - [Fuori microfono] alcune persone dal carcere.

P.M. dott. DI MATTEO: - Si'. Ma intanto Riina vi disse con chi avrebbe avuto i contatti per la restituzione di queste opere d'arte?



CANCEMI SALVATORE: - No, non me l'ha detto. Io mi ricordo che Riina aveva un bigliettino scritto, dove c'era in questo bigliettino delle richieste che lui doveva fare e me ne ricordo una: di fare uscire delle persone della galera, e altre richieste.

P.M. dott. DI MATTEO: - E ricorda chi erano queste persone citate nel bigliettino?

CANCEMI SALVATORE: - Si', ma mi ricordo che c'era Bernardo Brusca, c'era Pippo Gambino e credo anche Calo', credo anche Calo', e qualche altro.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, signor Cancemi, volevo capire se questa vicenda e queste richieste di Riina, rivolte appunto non si sa a chi, si collocano prima, dopo o nello stesso periodo rispetto a quella richiesta di Riina di intervenire con modifiche legislative in materia di pentiti e dichiarazioni di pentiti.

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo che e' stato dopo, questa e' stata dopo... questo di... questo che stiamo parlando di quelle richieste, se non ricordo male.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha elementi per dire che erano comunque due cose, chiamiamole due trattative in termini impropri, proprio diverse o uguali? Se era la stessa trattativa con gli stessi interlocutori o se erano due cose distinte e separate.

CANCEMI SALVATORE: - No, io vi posso dire, di quello che io ho appreso da lui, erano due cose diversi, stiamo... attenzione, per questo io stavo... aspettando che lei finisse di parlare per precisare questo: sono due cose diverse. Non... non andiamo a creare confusione, perche' quello che ho parlato prima, una giornata che abbiamo



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

parlato, e' una cosa e questa e' un'altra cosa, quello che io ho capito da Riina; sono due cose diverse.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei sa come fini' la vicenda, se effettivamente intanto le fotografie furono fatte e se furono offerte le restituzioni di questi quadri?

CANCEMI SALVATORE: - No, io posso dire 'nfino a quando le cose che so, perche' poi c'e'... c'e' stata la mia collaborazione, quindi... Io mi ricordo 'nfino quando ci abbiamo fatto queste fotografie e... e il Biondino l'ha fatto avere a Riina.

P.M. dott. DI MATTEO: - Materialmente chi fu a fare le fotografie?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo e' stato o Biondino o La Marca, uno dei due.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma lei aveva saputo dove erano custodite queste opere d'arte rubate?

CANCEMI SALVATORE: - Si', io lo sapevo, perche' il La Marca mi aveva detto che l'aveva conservate lui, in una stanzetta di proprieta' del La Marca in via... nella zona della via Cipressi.

PRESIDENTE: - Vuole ripetere la via?

CANCEMI SALVATORE: - Nella zona della via Cipressi.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

P.M. dott. DI MATTEO: - Oltre a lei, al La Marca, a Riina ed a Biondino, lei sa chi altri eventualmente in "Cosa Nostra" fosse a conoscenza di questa vicenda delle opere d'arte rubate e della trattativa per la restituzione? Di uomini di "Cosa Nostra"?

CANCEMI SALVATORE: - Ma si... il Ganci... il Ganci sicuramente, perche' quando noi... tutti 'sti discorsi che stiamo facendo, la presenza di Ganci era sempre presente; il Ganci sicuro, e qualche altro che magari non mi viene al momento il nome.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, signor Cancemi, le voglio fare una domanda intanto di carattere generale, ma credo che sia ammissibile e importante. Lei oggi, in riferimento a vicende soprattutto del '92, ha gia' parlato di due diverse chiamiamole trattative tra Riina ed altre persone all'infuori di "Cosa Nostra" per ottenere eventuali vantaggi per "Cosa Nostra", ma questo era... ecco, negli anni precedenti... lei ha fatto parte di "Cosa Nostra" dal '76 e con ruoli abbastanza importanti. Diciamo, questo modo di fare di Riina era un modo di fare tradizionale per "Cosa Nostra", che era stato attivato da "Cosa Nostra" anche prima di questi anni '90, '91, '92 o, diciamo, rappresenta una novita' nella conduzione dell'attivita' di "Cosa Nostra"?

CANCEMI SALVATORE: - Ma, guardi, per quello che e' nelle mie conoscenze, io parlo per le mie conoscenze perche' se... indietro io poi... se andiamo indietro non lo so, ma per quanto sono le mie conoscenze era una novita', era una cosa... come si dice? una



primizia, come... come vogliamo dire, era una novita'" (cfr. dich. del 17.6.1999, pp. 34 – 97 e pp. 213 – 245).

Ed ancora all'udienza successiva del 23 giugno il CANCEMI ha dichiarato:

“ P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, alcune domande sugli argomenti che abbiamo toccato anche alla scorsa udienza. Lei ha detto che attraverso Berlusconi e Dell'Utri, che Riina diceva di avere nelle mani, Riina voleva risolvere, per esempio, il problema dei pentiti, anche attraverso modifiche legislative. Io voglio capire una cosa: su questa sua volonta' lui vi ha mai consultato? Ha mai consultato altri capimandamento per addivenire a degli scopi attraverso quei contatti con quelle persone?

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, io le posso dire con assoluta certezza su questo punto che lei ha spiegato, ero presente io, c'era anche presente il Ganci Raffaele, il Biondino. Questi io le posso dire, perche' quando lui diceva queste cose c'erano presenti pure questi... questi due.

P.M. dott. DI MATTEO: - Vi ha mai detto: "Ma voi cosa ne pensate di questa cosa? - oppure - Che cosa mi suggerite di fare? Che cosa posso fare per il bene di "Cosa Nostra" attraverso queste persone?" Vi ha mai chiesto...?

CANCEMI SALVATORE: - No, assolutamente... no, assolutamente, queste parole lui non le diceva: "Che mi consigliate? Cosa posso fare?" Lui la dava per scontata,



attenzione. Lui... lui diceva che era un bene per "Cosa Nostra" lui... lui gioiva quando parlava di queste cose. La dava per scontata, quale consigliare? Quale diceva: "Voi che dite?" Queste cose lui non le diceva, diceva che questo e' un bene per "Cosa Nostra", diceva: "Noi a questi pastori li dobbiamo garantire oggi e nel futuro, specialmente nel futuro". Faceva questa precisazione: "Specialmente nel futuro". Quindi, per lui dire queste cose vuol dire che sapeva magari qualche parola in piu' che io non la sapevo. "Specialmente nel futuro, perche' questo e' un bene per tutta "Cosa Nostra"". Quindi quale... quale consigliarsi? Lui era una cosa... un bene che... quando c'e' un bene che consiglio uno...? Quando c'e' una cosa incerta magari uno puo' dire: "Che ne pensate?" Ma lui la dava per scontato che era un bene per tutta "Cosa Nostra".

P.M. dott. DI MATTEO: - La mia domanda era diversa, cioe' se vi ha mai chiesto dei suggerimenti per individuare, oltre alla riforma della Legge sui pentiti, altri fini, altri obiettivi che "Cosa Nostra" voleva perseguire attraverso il legame con quelle persone.

CANCEMI SALVATORE: - Si', c'e' stato... mi ricordo, c'e' stato che lui... no che, diciamo, io ho capito male, perche' ho capito a consigliare, nel senso sul punto. Lui ci chiedeva a noi, ci chiedeva se qualcuno di noi avevamo qualche cosa, diciamo, da dire, sempre, diciamo, per portare acqua al mulino di "Cosa Nostra". C'e' stato; una volta mi ricordo che c'era anche Ganci Raffaele presente e il Biondino, ecco. Che lui diceva: "Se avete qualche cosa anche voi di dire, che io cosi' ci faccio sapere tutto concreto".



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

P.M. dott. DI MATTEO: - E quale fu la risposta vostra, sua, di Ganci Raffaele, di Biondino? Ci furono altri suggerimenti o no?

CANCEMI SALVATORE: - Si', c'e' stato qualche cosa, qualche cosa da parte di Ganci, mi sembra che c'e' stato che lui c'ha chiesto una cosa, che al momento non... non mi viene, ma i punti erano sempre su... su questi pentiti, perche' il chiodo fisso lui era questi pentiti, perche' diceva che il male a "Cosa Nostra" ce lo stanno facendo loro, perche' se non era per i pentiti, usava queste parole: "Si poteva mettere tutto il mondo contro di noi e non ci poteva fare niente". Quindi, lui usava l'espressione che si voleva giocare i denti per annullare questa Legge sui pentiti; era un chiodo fisso per lui. Quindi, c'e' stato da parte di Ganci Raffaele o di Biondino o da me, non mi ricordo, che abbiamo detto pure qualche cosa...

P.M. dott.ssa PALMA: - No, un attimo...

CANCEMI SALVATORE: - ... che lui doveva dire a queste persone...

P.M. dott.ssa PALMA: - Un attimo, signor Cancemi, un attimo che si e' staccato un collegamento. Un attimo.

PRESIDENTE: - Abbiamo un'interruzione di collegamenti?

P.M. dott.ssa PALMA: - Si', mi ha fatto segno... Possiamo proseguire, ritengo.

PRESIDENTE: - Abbiamo di nuovo il collegamento?

P.M. dott.ssa PALMA: - Si'.



PRESIDENTE: - Va bene.

Ispettore BORRELLI: - Si', Spoleto conferma.

PRESIDENTE: - Va bene.

P.M. dott. DI MATTEO: - Stava rispondendo ad una mia domanda, signor Cancemi.

Riprenda, perche' e' stato interrotto a causa della mancanza del collegamento.

CANCEMI SALVATORE: - Si', mi ricordo che il Riina ha fatto questo discorso in presenza... c'ero io in quella occasione, io, Biondino e Ganci Raffaele, se noi avevamo qualche cosa di dire a lui, che lui cosi' girava queste cose che doveva fare sapere a queste persone.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha sempre parlato di questo obiettivo di riformare la normativa sui pentiti e l'altra volta diceva: "E qualche altra cosetta" ha detto, queste sono le sue espressioni. Riesce ad essere piu' specifico sul punto delle richieste che Riina voleva fare per il tramite di queste persone?

CANCEMI SALVATORE: - Si', io mi ricordo, diciamo, i particolari, c'era anche qualche altra cosa, diciamo, come annullare l'ergastolo, il sequestro dei beni e qualche altra cosa che al momento magari mi sfugge. Ma la cosa che lui... quella che lui chiedeva era di annullare la Legge sui pentiti, perche' diceva che erano loro che a noi ci stavano rovinando, ci portavano alla rovina.



P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, le chiedo di essere... di sforzare veramente la sua memoria e di essere preciso sul punto. Lei ha detto che piu' volte ha sentito Riina in piu' occasioni fare riferimento a queste persone che aveva nelle mani, Berlusconi e Dell'Utri, in piu' riunioni. Io le chiedo: lei ricorda se a qualcuna di queste riunioni in occasione di questi discorsi di Riina fosse presente anche Brusca Giovanni?

CANCEMI SALVATORE: - Si', si', mi ricordo che c'era, appunto, quando io ho detto che qualcuno di noi dovevamo dire... si', si', c'era anche Brusca Giovanni, si'. Vede, e' normale, uno... non puo' uno ricordare tutto, diciamo, se non c'e' una contestazione, per carita', io accetto la contestazione. Si', mi ricordo che c'era Brusca Giovanni. Io, dottore Di Matteo, la prego gentilmente, mi deve dare il permesso, credo la Corte e poi lei, voglio dire una cosa, voglio fare una precisazione: che io queste... queste mie dichiarazione, attenzione, io non l'ho fatto l'altro ieri qua dove mi trovo, io queste mie dichiarazione l'ho fatto, credo, verso la fine del '93 - primi del '94 e poi andando avanti, quindi io non mi sono svegliato e sono venuto a dire queste cose, perche' quello che vi dico io e' oro colato, attenzione; poi a me mi possono portare all'inferno, io ci vado, ma e' oro colato quello che vi dico io, attento. Quindi io queste... queste dichiarazioni l'ho fatto i primi del '93, subito dopo la mia collaborazione, dopo qualche paio di mesi circa cosi', '94 e via via. Certo, diciamo, ho ampliato i miei ricordi, qualche precisazione su



qualche domanda precisa dei Pubblici Ministeri ho risposto, ma queste mie dichiarazioni, e lo voglio dire ancora, io l'ho fatto in quella data che vi ho detto.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha preceduto, appunto, una mia domanda su quando aveva fatto queste dichiarazioni. Torniamo un attimo a questa precedente risposta che mi ha dato. Lei ha detto che... della presenza di Giovanni Brusca in una di queste occasioni. Riesce ad essere piu' preciso collocando temporalmente questa occasione dicendo dove vi trovavate, quale riunione era?

CANCEMI SALVATORE: - Io mi ricordo che ci trovavamo da Guddo, in con... questa... questa riunione e' stata da Guddo Girolamo dietro la Villa Serena, mi ricordo, e se non faccio confusione, ripeto, perche'... se non faccio confusione nei tempi, confusione nei tempi, attenzione, perche' quello che vi dico e' oro colato, solo nei tempi, credo che e' stato nel '92. Credo che e' stato nel '92.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, sul punto un'ultima domanda. Alla scorsa udienza lei ha parlato oltre che di questi soggetti, Berlusconi e Dell'Utri, anche di altri contatti che "Cosa Nostra" aveva in quel periodo con altri uomini politici. Io le chiedo se puo' specificare se ci sono stati anche degli agganci o dei tentativi di agganci con altri uomini politici diversi e ulteriori rispetto a quelli che lei ha detto.

CANCEMI SALVATORE: - Ma io posso dire quello che mi risulta, che questi diversi tentativi di agganci ci sono stati, ma io ricordo prima di quella data, ci sono stati prima



diciamo, no dopo quella data. Io dopo quella data mi ricordo quelle persone che ho detto prima. Si', c'e' stato il tentativo... il tentativo, c'e' stato, questo ve lo posso dire con assoluta certezza, ma, ripeto, dobbiamo andare indietro, con il ministro Martelli, e ripeto, dottore Di Matteo, mi possono portare all'inferno, quello che dico io e' oro colato, c'e' stato con il ministro Martelli che io personalmente e altri centinaia di persone facenti parte di "Cosa Nostra", abbiamo avuto la patente di guida grazie al ministro Martelli di allora che ha fatto un decreto e ci siamo andati a prendere tutti la patente, perche' noi ci abbiamo dato il voto. Quindi, io personalmente andavo a prendere i miei parenti. Mi ricordo un particolare: che sono andato a prendere una mia zia, una sorella di mia mamma, a casa, che era anziana allora, e quando io ci dissi che doveva votare per il Partito Socialista ha fatto un'espressione, la voglio dire come l'ha fatto lei e poi magari, se non l'avete capito, ve... ve la spiego direttamente. Si ha messo 'i mani in testa: "Mamma mia, io ho votato sempre ppi' 'u Signuruzzu". Che cosa ha voluto dire quella donna? Che la Democrazia... "u Signuruzzu" era la Democrazia secondo lei, quindi ora io ci stavo portando una novita' e quindi si ha messo 'i mani in faccia per dire: "Io ho votato sempre ppi' 'u Signuruzzu". Quindi, mi ricordo con questa persona, mi ricordo con Lima, mi ricordo con Andreotti; questi tutti agganci che c'erano, diciamo, prima di... di queste cose specifiche che io ho... ho detto prima.



P.M. dott. DI MATTEO: - C'erano stati altri tentativi di aggancio con altri uomini politici?

CANCEMI SALVATORE: - Ma si', io... c'era anche, diciamo, c'era l'onorevole Gioia, ce n'erano, diciamo, tentativi; magari qualcuno, magari, mi sfugge, diciamo, in questo momento, ma quelli che mi ricordo... sicuramente qualcuno mi sfugge. Ma guardi, io le posso dire questo, dottore, guardi, ascoltatevi: "Cosa Nostra" e' diventata cosi' forte, e' diventata fortissima perche' c'erano questi agganci, perche' Riina, il Riina non e' che voleva fare il colpo di Stato, attenzione, ascoltate a me, che io vi dico quello che ci ho sentito dire della sua bocca. Non voleva fare il colpo di Stato e comandare lui in Italia, lui voleva convivere con lo Stato. Questo lui faceva e ha fatto e c'e' riuscito; c'e' riuscito con assoluta certezza, di convivere con lo Stato. Questo lui ha voluto e ci e' riuscito.....

(omissis)

AVV. CRESCIMANNO: - Sa se vi fosse particolare attenzione di Riina, a questo punto devo ritenere, sulle indagini relative agli appalti e i cosiddetti rapporti mafia e appalti? Sia a livello locale...

CANCEMI SALVATORE: - Ma questo c'era.

AVV. CRESCIMANNO: - ... che a livello nazionale? Ammesso...

CANCEMI SALVATORE: - Si', questo c'era da parte di Riina, diciamo, che... che il dottor Borsellino stava indagando, di... di questi appalti, mafia e appalti, queste cose



c'erano pure nei discorsi che faceva Riina. Era, diciamo, un complesso di cose che poi lui li metteva tutti assieme e la finalita' era quella la', diciamo, di queste cose che lui doveva comunicare al piu' presto possibile. Ma anche queste cose c'erano, pure parlava a volte Riina di queste cose.

AVV. CRESCIMANNO: - Quindi, Riina metteva in collegamento le indagini sugli appalti e Berlusconi e Dell'Utri? Cioe'...

CANCEMI SALVATORE: - E pure, pure le metteva, diciamo, queste... queste cose sul dottor Borsellino pure le metteva, come voglio dire, nei discorsi che lui faceva.

AVV. CRESCIMANNO: - Cioe', collegava anche il discorso Berlusconi e Dell'Utri nelle indagini sugli appalti? Si' o no? Cioe', erano discorsi...

CANCEMI SALVATORE: - Lui... lui non faceva... non diceva, diciamo, un discorso specifico cosi' come lei sta spiegando. Diceva lui che anche c'era, per dire, il dottor Borsellino che stava indagando... indagando per questi... questi appalti, queste cose e questi era... faceva capire che era pure uno dei motivi, diciamo, che questa... questa premura che lui aveva.

AVV. CRESCIMANNO: - Ho capito. La notizia che il dottore Falcone aveva premuto sul ministro Martelli per ottenere la conferma della... perche' si impegnasse per ottenere la conferma della sentenza del maxiprocesso lei come lo seppe? Cioe', "Cosa Nostra" come lo seppe? Lo seppe dal Riina o lo seppe da altri? Immagino...



CANCEMI SALVATORE: - Dunque, io l'ho saputo da... Posso?

AVV. CRESCIMANNO: - Sì, certo. Sì, sì'.

CANCEMI SALVATORE: - Io l'ho saputo da Riina, io l'ho saputo da Riina che il dottor Falcone, tramite il ministro Martelli di allora, quella sentenza non doveva essere annullata, doveva essere confermata e quindi doveva andare avanti così'. Dice che c'è stato un interessamento forte del dottore Falcone e il ministro Martelli per fare confermare quella sentenza. Io l'ho saputo direttamente...

AVV. CRESCIMANNO: - Da Riina.

CANCEMI SALVATORE: - ... da Riina. Sicuramente lui l'ha saputo dagli altri.

AVV. CRESCIMANNO: - E sa chi sono questi altri?

CANCEMI SALVATORE: - No, avvocato, senno'...

AVV. CRESCIMANNO: - Senno' l'avrebbe detto.

CANCEMI SALVATORE: - Senno' l'avrei detto mi...

AVV. CRESCIMANNO: - Perfetto.

CANCEMI SALVATORE: - ... mille volte.

AVV. CRESCIMANNO: - Sa... ritengo che mi risponderà di no, comunque la faccio, senno' non mi addentro oltre. Sa qual era la posizione del ministro Martelli? Cioè, Riina le disse qual era la posizione del ministro Martelli? Cioè se Falcone aveva dovuto forzare...



CANCEMI SALVATORE: - In che...

AVV. CRESCIMANNO: - ... il ministro Martelli o se il ministro Martelli si sarebbe impegnato anche senza bisogno della pressione del dottore Falcone per ottenere la conferma della sentenza del maxiprocesso?

CANCEMI SALVATORE: - No, io so che il dottor Falcone, diciamo, per capirci, ha lavorato ai fianchi del ministro Martelli appunto per fare confermare quella sentenza e non essere annullata. Perche' questa sentenza, avvocato, la doveva fare il dottor Carnevale, questa sentenza. Appunto, lui spiegava che tramite il dottor Falcone e Martelli c'hanno levato questo processo delle mani a Carnevale e ce l'hanno fatto fare a un altro Presidente, per ottenere quel risultato. Questo lui spiegava.

AVV. CRESCIMANNO: - Quindi...

CANCEMI SALVATORE: - E infatti io mi ricordo... mi ricordo che Riina ha saputo che il dottore Carnevale aveva chiesto aiuto, aveva fatto sapere, questo lo diceva il Riina, ha fatto anche il nome di un certo "mastro" Ciccio , che si chiama Messina pure questo Francesco; "Mastro" Ciccio, inteso come soprannome "Mastro" Ciccio, che aveva fatto sapere che chiedeva aiuto, fare intervenire gli avvocati per... per farlo fare a Sezioni Unite, cosi' lui dice che partecipava anche al Collegio giudicante. Questo io l'ho saputo anche dal Riina, ha spiegato questo. Pero' dice che il dottor Falcone e il ministro



Martelli ce l'hanno spuntata loro, diciamo, per non ci fare fare questo processo (cfr. dich. del 23.6.99 pp. 88 – 97 e pp. 188 - 192).

Ed ancora in sede di controesame all'udienza del 24.6.1999 il CANCEMI ha dichiarato:

“AVV. LA BLASCA: - Ecco, lei in termini concreti, e' in grado di farci un esempio concreto di un fatto, di un favore, di un... non so che cosa, faccia lei, cioe' puo' riferire un fatto concreto relativo ad un vantaggio avuto da Berlusconi e da Dell'Utri in quel periodo?

PRESIDENTE: - Si e' ricordato allora qualcosa rispetto alle dichiarazioni che ha dato giorno 17, di vantaggi, di favori specificamente ricevuti dal Berlusconi e dal Dell'Utri per questo loro rapporto con "Cosa Nostra"?

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, Presidente, Lei mi invita... devo andare indietro, per io arrivare alla risposta all'avvocato devo andare indietro. Quindi mi faccia andare indietro, mi da' il permesso, Signor Presidente, perche' se io vado indietro noi andiamo a trovare un Vittorio Mangano che faceva quello che voleva nella tenuta di Berlusconi di Arcore. La' c'era un covo, un covo di mafiosi che andavano la', organizzavano sequestri di persona, vendevano droga, e io ho fornito pure che c'e' stato un tentativo di un sequestro di persona, che uno di questi che era, mi sembra, se non faccio errore, Pietro "testone", chiamato di... ora che mi viene il nome glielo dico... Pietro Vernengo, Pietro Vernengo, che la' ha perso un documento mentre stavano facendo un sequestro di



persona e lui ha perso questo documento, quindi la' era la base di tutte queste cose. Quindi, dobbiamo cominciare diciamo, di qua, quindi i vantaggi ci sono... ci sono stati curati da anni indietro a venire in avanti. Poi posso dire che un giorno di questi, questa data credo '90 - '91, il Riina mi disse che Berlusconi, Dell'Utri e la Fininvest era interessata ad acquistare tutta la zona vecchia di Palermo. Quindi, queste cose l'ho vissuto con lui, sono vere, non e' che, dice, c'e' un grammo di bugia, assolutamente, non esiste. Poi io ho constatato con i miei occhi e l'ho toccato con le mie mani, che ci mandavano duecento milioni a Riina, un contributo per "Cosa Nostra". I soldi l'ho toccato io con le mie mani, e i soldi arrivavano tramite Cina'... Cina' Gaetano, Tanino... Tonino Cina'...

AVV. LA BLASCA: - Questo l'ha detto.

CANCEMI SALVATORE: - ... Pierino Di Napoli, Ganci Raffaele e ci portavamo a Riina. Quindi, l'ho toccato io con le mie mani questi duecento milioni, che ci arrivavano un contributo a Riina. Quindi, tutte queste cose messe insieme e magari ci sara' qualche cosa che io non la conosco, quindi i vantaggi li dobbiamo andare a cercare qua.

PRESIDENTE: - Cancemi, lei pero' ha indicato il lato sbagliato rispetto alla domanda che le ha fatto l'avvocato La Blasca. L'avvocato La Blasca non le ha chiesto i vantaggi di "Cosa Nostra", le ha chiesto i vantaggi invece di Berlusconi e di Dell'Utri.

CANCEMI SALVATORE: - Eh, Presidente, io...



PRESIDENTE: - Dare duecento milioni non e' un vantaggio.

CANCEMI SALVATORE: - No, un attimo, un attimo, i vantaggi sono gli altri e...

PRESIDENTE: - Eh, quali?

CANCEMI SALVATORE: - ... quindi, quella... come si dice: quando l'amicizia sempre c'e', c'e' 'u dammi te, tu mi dai a me e io ti do a te.

PRESIDENTE: - E quali sono i vantaggi... la domanda dell'avvocato e': specifichiamo i vantaggi, per quelli che lei conosce, lei deve dire quello che conosce, i vantaggi che a lei risultano essere venuti a Berlusconi e a Dell'Utri.

CANCEMI SALVATORE: - Eh, Presidente, io mi sembra che mi sono spiegato, quelli che io conosco, perche' non e' che posso dire cose che io non conosco, assolutamente. Che il Riina mi ha mandato a chiamare che dice che dovevano acquistare, erano interessati per tutta la zona vecchia di Palermo. Quindi, secondo me questo e' un vantaggio, secondo... secondo me, poi puo' essere che non e' un vantaggio. Quindi ho voluto andare indietro per dire che non e' una novita', diciamo, che queste persone erano nelle mani di "Cosa Nostra".

PRESIDENTE: - Quindi il vantaggio che a lei risulta e' quello che ha indicato prima, e cioe' un interesse ad acquistare nella zona vecchia di Palermo. Non ha altro da aggiungere sul punto.



CANCEMI SALVATORE: - Un attimo. Si', su... su questo punto... su questo punto quello che io so e' questo qua, poi c'erano i discorsi che io vi ho spiegato nell'udienza prima di questa, che Riina diceva che queste erano persone che noi li dovevamo assistere sia ora e nel futuro meglio ancora, quindi c'erano tutte queste cose che io sicuramente... ci sono cose che io non sono a conoscenza, diciamo, da parte di Riina.

PRESIDENTE: - Possiamo andare avanti, avvocato.

AVV. LA BLASCA: - Si'. Lei e' a conoscenza se poi effettivamente questo gruppo acquisto' case o immobili nel centro storico?

PRESIDENTE: - Ha gia' risposto, avvocato.

AVV. LA BLASCA: - Ha gia' risposto?

PRESIDENTE: - Ha gia' risposto, nel senso che ha detto che non lo sa.

AVV. LA BLASCA: - Lei ha fatto riferimento ad un incontro che ci sarebbe stato tra queste due persone e Riina. Lei e' in grado di dire dove e quando avvenne, se fosse mai avvenuto?

CANCEMI SALVATORE: - No, prima mi ripete la domanda, forse lei si mette troppo vicino e mi arrivano le parole accavallate, uno dietro l'altro e io non li capisco bene.

AVV. LA BLASCA: - Ecco, lei, se non ricordo male, ha riferito che il Riina ebbe modo di incontrarsi con questi due soggetti, sia Berlusconi che Dell'Utri, se mal non ricordo. Lei e' a conoscenza di quando e dove fu o avvenne questo incontro?



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

CANCEMI SALVATORE: - L'incontro con queste persone io non lo so, avvocato. Io voglio dire la verita', attenzione, io non lo so. Io ho detto quello che mi ha detto Riina.

PRESIDENTE: - Andiamo avanti.

AVV. LA BLASCA: - Non ho capito bene. Cioe', lei non sa...

PRESIDENTE: - Non lo sa.

AVV. LA BLASCA: - ... se vi fu mai un incontro o non sa indicare quando e dove?

PRESIDENTE: - Ha detto che non lo sa dove avvenne l'incontro, non lo sa.

AVV. LA BLASCA: - Eh, se quindi...

PRESIDENTE: - No, ha gia' risposto che il Riina si incontro'; non ha specificato se si incontro' direttamente, se si incontro' tramite intermediari, etc., ma che si incontro' lo ha specificato. Il dove non lo sa.

AVV. LA BLASCA: - Dove e quando lui non sa.

PRESIDENTE: - Non lo sa.

AVV. LA BLASCA: - Senta, lei ha piu' volte fatto riferimento a quella frase che le ebbe a riferire Ganci Raffaele, ovverosia che Riina si era incontrato con persone importanti e quindi c'era la necessita', subi' l'accelerazione della strage del dottore Borsellino. Lei e' in grado di riferirci quale vantaggio potevano avere queste persone importanti dalla morte del dottore Borsellino?



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

PRESIDENTE: - Ha già risposto alla domanda, avvocato. Su queste domande ci sono state proprio compulsazioni, più di una compulsazione da parte del Pubblico Ministero. Per l'udienza del 17 gran parte dell'esame, almeno delle prime ore, ha praticamente avuto come perno questo, cercare di ottenere il più possibile delle indicazioni precise, specifiche da parte del Cancemi. L'esito lo potete apprezzare direttamente dalla consultazione dei...

AVV. LA BLASCA: - Sì, sì. No, no, Presidente, ne prendo atto, per carità''' (cfr. pagg. 148 – 155).

Dal tenore delle non sempre puntuali risposte fornite dal CANCEMI alle diverse sollecitazioni delle parti si evince dunque che egli ha sostanzialmente inteso rappresentare le seguenti circostanze: a) esisteva un collegamento tra la strategia stragista, comprese anche le stragi del 1993, e la finalità di ottenere un mutamento della legislazione e del complessivo atteggiamento di contrasto nei confronti del fenomeno mafioso che aveva caratterizzato il periodo in cui Giovanni FALCONE aveva ricoperto il noto incarico al Ministero della Giustizia; b) per mutare tale situazione sfavorevole ed in particolare per modificare la legislazione sui collaboratori di giustizia, ritenuti dal RIINA il più grave pericolo all'invulnerabilità di COSA NOSTRA, questi faceva affidamento sui rapporti con l'Onorevole BERLUSCONI e DELL'UTRI, rapporti che a



partire dal 1990-91 egli volle gestire senza l'intermediazione di MANGANO Vittorio, "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova e stalliere presso la villa di Arcore di BERLUSCONI, avvalendosi per tali contatti del medico CINA' Gaetano; c) il RIINA e GANCI Raffaele gli avevano fatto comprendere in varie occasioni che la premura di compiere quelle stragi, ed in particolare la seconda, per la quale vi era stata un'accelerazione della fase esecutiva, nasceva da impegni presi dal RIINA con persone importanti, che il CANCEMI identificava senz'altro con i predetti BERLUSCONI e DELL'UTRI, dato che il RIINA li citava sempre come le persone che anche in prospettiva futuro avrebbe rappresentato una garanzia per COSA NOSTRA.

Ponendo a raffronto le dichiarazioni del BRUSCA con quelle del CANCEMI appare evidente che vi è una convergenza sulla circostanza di cui al punto a), e cioè sulla finalizzazione della strategia stragista anche al mutamento di una situazione politico-istituzionale sfavorevole a COSA NOSTRA, mediante la creazione di nuovi referenti politici. Anche il BRUSCA ha poi indicato, ma solo in via ipotetica, il CINA', "uomo d'onore" della "famiglia" di San Lorenzo, quale intermediario tra COSA NOSTRA ed i referenti politici, ma ha dimostrato di ignorare l'identità di tali referenti. Deve anzi rilevarsi al riguardo che dal verbale delle dichiarazioni rese dal BRUSCA all'udienza del 2 luglio 1999 nel giudizio di appello del processo per la strage di Capaci, verbale acquisito ex art.238 c.p.p., risulta che il predetto collaboratore, sollecitato in merito, ha



asserito di aver avuto conoscenza delle dichiarazioni rese in proposito dal CANCEMI nell'ambito del presente processo e di poter dire che a lui non constavano rapporti tra RIINA e BERLUSCONI nel periodo delle stragi, anche se MANGANO Vittorio, "uomo d'onore" di Porta Nuova, da lui interpellato dopo che vari giornali avevano dato ampio risalto a quella notizia, gli aveva confermato la sua amicizia con BERLUSCONI. Il BRUSCA ha anche asserito che tra la fine del 1993- inizi del 1994, avendo chiesto al BAGARELLA se fosse stata portata avanti la ricerca di canali politici avviata da suo cognato, e cioè il RIINA, egli aveva risposto di non avere alcun contatto, sicché il collaborante ed il BAGARELLA avevano poi incaricato il MANGANO di contattare BERLUSCONI quando questi aveva già assunto la carica di Presidente del Consiglio, chiedendogli di intervenire per modificare la legislazione sfavorevole a COSA NOSTRA, minacciando che in caso contrario sarebbero proseguiti gli attentati che avrebbero messo in crisi il turismo. Non si erano però ottenuti ancora risultati concreti e le loro speranze erano state vanificate sia dalla caduta di quel Governo sia dall'arresto del MANGANO.

Appare, quindi, da tali dichiarazioni che non solo il BRUSCA quanto meno ignorava le circostanze sub b) e c) riferite dal CANCEMI – cosa questa che sarebbe ben possibile in considerazione della particolare riservatezza che il RIINA era solito mantenere quando non vi erano ragioni specifiche per dare determinate notizie ai consociati, sicché il



CANCEMI – superiore gerarchico del MANGANO poteva venire a conoscenza di fatti che invece esulavano, almeno sino all’arresto del RIINA, dalla competenza del BRUSCA – ma anche che diverso era il tipo di approccio che i due collaboranti hanno indicato essere stato tenuto da COSA NOSTRA nei confronti dei possibili referenti politici con riferimento alla strategia stragista. Secondo il BRUSCA, infatti, nel corso del 1992 quella strategia sarebbe servita a COSA NOSTRA per mettere alle corde lo Stato ed indurre qualche esponente politico a farsi avanti per proporre una modifica delle misure adottate per contrastare il fenomeno mafioso in cambio del ristabilimento dell’ordine pubblico, secondo il CANCEMI, invece, quella strategia, o quanto meno gli attentati a FALCONE e BORSELLINO, sarebbero stati sollecitati a COSA NOSTRA da persone esterne alla stessa e nei confronti delle quali il RIINA avrebbe “assunto un impegno”, in cambio della promessa di un mutamento della legislazione antimafia. E proprio in ciò consiste la maggiore diversità nelle dichiarazioni dei due collaboranti, piuttosto che nelle indicazioni dei referenti con cui COSA NOSTRA avrebbe condotto le trattative, indicazioni alle quali il BRUSCA perviene solo su basi deduttive ma che tuttavia allo stato degli atti del presente processo hanno un riscontro che manca, invece, a quelle del CANCEMI. Per quanto riguarda, infatti, queste ultime deve rilevarsi che nessun altro collaboratore di giustizia dei tanti escussi ha dichiarato che la strategia stragista sarebbe stata un’iniziativa ideata all’esterno di COSA NOSTRA che l’avrebbe,



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

quindi, attuata su richiesta esterna, ad eccezione del FERRANTE, che però ha saputo solo fare un generico accenno al fatto che in occasione di un incontro con il RIINA, successivo alle stragi del 1992, quest'ultima aveva detto alla presenza sua, di BIONDINO e BIONDO Salvatore che *“ che se era... se sarebbe stato soltanto per... per lui le stragi non... non si sarebbero fatte. E praticamente disse che... praticamente disse che, diciamo, a volere anche le stragi era stata pure la... la massoneria”*. Questa indicazione, che peraltro il FERRANTE non ha saputo fondare su elementi di maggiore concretezza, non può costituire però un riscontro alle indicazioni del CANCEMI, data anche la diversità dei soggetti che avrebbero avanzato tale richiesta a COSA NOSTRA. Per quanto concerne, invece, gli altri collaboranti escussi, sia il BRUSCA che DI FILIPPO, SIINO, CANNELLA Tullio, AVOLA e MALVAGNA hanno parlato di un consistente sostegno di voti fornito da COSA NOSTRA al partito di FORZA ITALIA creato dall'Onorevole BERLUSCONI in occasione delle elezioni politiche del 1994, sostegno offerto nella prospettiva di ottenere consistenti modifiche anche legislative nel senso auspicato dall'organizzazione mafiosa, ma nessuno di loro ha fatto riferimento a contatti tra quell'organizzazione e BERLUSCONI già nel 1992 nell'ambito della ricerca di nuovi referenti politici e tanto meno, quindi, ha accennato ad una loro trattativa . Ed anzi le dichiarazioni rese dai predetti collaboratori e soprattutto da BRUSCA, SIINO e CANNELLA sono state assai puntuali nel far riferimento al tentativo di COSA



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

NOSTRA nel corso del 1993 di promuovere la nascita in Sicilia di un movimento politico indipendentista, una sorta di Lega del Sud, che si affiancasse a quella del Nord nel richiedere la creazione di una federazione di Stati che sostituissero quello unitario. Solo sul finire del 1993 e gli inizi del 1994, invece, tale progetto sarebbe stato accantonato per sostenere la nuova formazione politica promossa da BERLUSCONI.

Deve ancora rilevarsi che il CANCEMI, nonostante le numerose domande in tal senso, non è stato in grado di indicare i motivi per cui BERLUSCONI e DELL'UTRI avrebbero dovuto volere da COSA NOSTRA le stragi del 1992, le cui vittime erano degli avversari storici di quest'ultima organizzazione.

Le risultanze processuali non consentono ulteriori considerazioni né maggiori certezze in ordine all'argomento in esame, la cui rilevanza nell'economia del presente giudizio non è, peraltro, ovviamente costituita dall'accertamento di responsabilità di persone estranee al processo e, quindi, nell'impossibilità di difendersi, bensì dall'esigenza di individuare nei limiti del possibile tutti i moventi della strage di via D'Amelio, anche quelli che eventualmente la mettevano in correlazione ad altri omicidi eccellenti, per comprendere la portata degli interessi coinvolti nel delitto ed i tempi della sua ideazione, poiché anche dalla risposta a tali interrogativi dipende l'accertamento della responsabilità degli odierni imputati, come meglio si vedrà in seguito. A tali fini può a questo punto sostenersi che risulta quanto meno provato che la morte di Paolo



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

BORSELLINO non era stata voluta solo per finalità di vendetta e di cautela preventiva, bensì anche per esercitare - cumulando i suoi effetti con quelli degli altri delitti eccellenti – una forte pressione sulla compagine governativa che aveva attuato una linea politica di contrasto alla mafia più intensa che in passato ed indurre coloro che si fossero mostrati disponibili tra i possibili referenti a farsi avanti per trattare un mutamento di quella linea politica. In tal senso le dichiarazioni del BRUSCA hanno trovato conferma in quelle, comprensibilmente più generiche a causa della diversità dei ruoli, del PULVIRENTI e del MALVAGNA, di cui si è già detto, nonché in quelle dello AVOLA - che ha riferito di essere venuto a conoscenza nel corso del 1993 del fatto che le stragi di quell'anno come le precedenti miravano a destabilizzare lo Stato - e persino in alcune delle dichiarazioni del CANCEMI, laddove lo stesso ha dichiarato che nel corso della riunione del giugno 1992, di cui si parlerà successivamente, nonché di varie altre riunioni, il RIINA era solito ripetere che con quelle azioni criminose avrebbero messo in ginocchio lo Stato e mostrato la loro maggiore forza. E proprio per agevolare la creazione di nuovi contatti politici occorreva eliminare chi come BORSELLINO avrebbe scoraggiato qualsiasi tentativo di approccio con COSA NOSTRA e di arretramento nell'attività di contrasto alla mafia, levandosi a denunciare anche pubblicamente, dall'alto del suo prestigio professionale e della nobiltà del suo impegno civico, ogni cedimento dello Stato o di sue componenti politiche. E d'altronde proprio

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -

767



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

tale finalità di destabilizzazione fornisce una valida spiegazione del breve intervallo temporale, cinquantasei giorni, intercorso tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio. In quel periodo, dopo la prima prevedibile reazione all'eccidio in cui avevano perso la vita dei nobili servitori dello Stato, reazione che aveva portato all'emanazione l'8 giugno 1992 di un decreto legge contenente nuove misure antimafia - che introduceva tra l'altro maggiori possibilità di sottoporre a sequestro e confisca i beni dei mafiosi ed ampliava le ipotesi di fermo di polizia - l'approvazione in Parlamento di quel decreto stava incontrando seri ostacoli da parte di un folto schieramento trasversale a tutte le forze politiche, che ne criticava le conseguenze eccessivamente pregiudizievoli per i diritti di difesa degli indagati per reati di mafia (tale decreto sarebbe stato approvato senza sostanziali modifiche solo l'8 agosto 1992, dopo l'ulteriore impressionante spargimento di sangue). La prudenza avrebbe dunque dovuto consigliare a COSA NOSTRA di non porre in essere altri delitti eclatanti in quel periodo per non peggiorare la situazione, ma l'evidenza dei fatti oggettivi conferma le dichiarazioni dei predetti collaboranti, secondo cui il sentimento prevalente in COSA NOSTRA era quello per cui anche la situazione preesistente alla strage di Capaci era inaccettabile per l'organizzazione, che quindi, non doveva limitarsi ad evitare ulteriori inasprimenti ma doveva spingere la sua offensiva sino alle estreme conseguenze, non fermandosi sino a quando non avesse raggiunto il suo scopo, la garanzia cioè che sarebbero state

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -

768



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

modificate tutte quelle norme che consentivano un più incisivo contrasto del fenomeno mafioso, anche se ciò avrebbe potuto comportare per un certo periodo “dei sacrifici”.

Tale conclusione in ordine all’unicità del disegno strategico che accomuna la strage di via D’Amelio a quella di Capaci ed agli omicidi LIMA e SALVO costituisce, pertanto, un punto certo sul quale fondare le ulteriori ricerche in ordine ai tempi ed alle modalità di deliberazione della strage per cui è processo.

CAPITOLO SECONDO LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI PALERMO

Processo nei confronti di AGATE Mariano + 26 - Introduzione

- -

769



Paragrafo I. La competenza della commissione provinciale di Palermo per la deliberazione degli “omicidi eccellenti”

Nel precedente capitolo di questa parte terza si è visto come l'individuazione dei moventi della strage per cui è processo evidenzi la loro appartenenza all'area degli interessi strategici di COSA NOSTRA, confermando così ulteriormente le conclusioni cui si era pervenuti nella parte seconda in ordine all'identificazione degli esecutori dell'attentato in affiliati di tale organizzazione.

Occorre adesso accertare se debbano rispondere dei reati per cui è processo, a titolo di concorso morale e nella qualità di mandanti, i membri della commissione provinciale di COSA NOSTRA di Palermo.

A tal riguardo occorre evidenziare che dopo la più volta menzionata sentenza n. 80 del 1992 della Suprema Corte di Cassazione nell'ambito del primo maxiprocesso di Palermo, che aveva affermato non essere più revocabile in fatto l'esistenza in COSA NOSTRA di una competenza della commissione provinciale di Palermo per la deliberazione dei delitti di maggior rilievo, sono intervenute numerose nuove collaborazioni che hanno ulteriormente chiarito i meccanismi di funzionamento di tale consorteria mafiosa. Ciò che va sin d'ora sottolineato è che mentre nessuno dei collaboratori di giustizia del primo maxiprocesso era componente della commissione provinciale o aveva comunque partecipato a riunioni della medesima e che la



maggior parte di essi apparteneva allo schieramento anticorleonese, i successivi collaboratori, ed in particolare quelli che effettuarono tale scelta dopo le stragi del 1992, avevano militato nella fazione corleonese ed alcuni di essi avevano preso parte a qualche riunione di commissione (ANSELMO e DI MAGGIO) o addirittura erano componenti di tale organo (CANCEMI e BRUSCA Giovanni), sicché erano in grado di fornire notizie dirette e più precise sul funzionamento della commissione dopo l'acquisizione del potere da parte del RIINA. Tale circostanza è di particolare rilievo per verificare se all'epoca della strage di via D'Amelio, successiva di vari anni rispetto all'ultimo degli episodi delittuosi presi in considerazione nel maxiprocesso, la commissione provinciale di Palermo avesse o meno mantenuto la propria competenza a decidere sugli "omicidi eccellenti" pur essendosi verificate delle modifiche nelle modalità di acquisizione del consenso da parte dei suoi membri.

Occorre poi accertare, e l'argomento verrà trattato nel successivo paragrafo quarto, se per la delibera della strage per cui è processo vi sia stata una specifica riunione della commissione provinciale e, infine, se gli imputati chiamati a rispondere in qualità di mandanti della strage avessero o meno il potere di intervenire in tale decisione e se siano stati effettivamente posti in grado di esprimere il proprio consenso, tema questa che sarà affrontato in linea generale in quella



stessa sede e nel successivo paragrafo e più specificamente per i singoli imputati nel terzo capitolo di questa parte terza.

Per quanto concerne la strage di via D'Amelio non può dubitarsi, per le considerazioni sopra svolte, che essa rientri nella categoria di quei delitti per i quali la Cassazione nel maxiprocesso aveva ritenuto necessario l'intervento autorizzativo della commissione di Palermo, perché se anche la finalità di vendetta poteva non animare i membri di quell'organo che non avevano riportato pesanti condanne nel processo istruito da FALCONE e BORSELLINO, le altre due componenti del movente composito della strage - e cioè la finalità di tutela preventiva e quella di ricerca di nuovi referenti mediante la destabilizzazione degli equilibri politici espressi dalla compagine governativa - erano non solo di interesse comune all'intera organizzazione, ma anche di livello tale da richiedere una specifica consultazione al riguardo, per le profonde ripercussioni che avrebbero esercitato sulle future sorti di quel sodalizio e sui suoi rapporti con l'esterno, senza dire che le stesse modalità esecutive dell'attentato, tali da provocare un numero rilevante di vittime, e la breve distanza temporale da quello di Capaci avrebbero sicuramente determinato una forte reazione dell'apparato repressivo statale, che avrebbe colpito gli stessi vertici di COSA NOSTRA, secondo l'indirizzo giurisprudenziale solo da pochi mesi autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione, donde la necessità di una deliberazione dell'organo



competente ad esprimere al massimo livello la volontà dell'intera organizzazione.

Iniziando dalla prima delle predette questioni, appare opportuno sinteticamente passare in rassegna le indicazioni in proposito fornite dai collaboratori di giustizia escussi.

Lo ANZELMO, sottocapo della "famiglia" della Noce, il cui rappresentante GANCI Raffaele reggeva anche il mandamento, ha riferito che sino all'epoca del suo arresto e, quindi, dopo la strage per cui è processo vigeva la competenza della commissione provinciale di Palermo, composta da tutti i capimandamento della provincia, a deliberare sugli omicidi rientranti in un interesse strategico comune o dai quali potevano derivare conseguenze per l'intera organizzazione. Egli stesso, che possedeva tali conoscenze per il ruolo rivestito in COSA NOSTRA, aveva avuto occasione di partecipare ad una riunione della commissione, poco dopo la sua scarcerazione, nel periodo natalizio del 1990, poiché il RIINA aveva voluto salutarlo e lo aveva convocato in una villa di Altarello, nella disponibilità di GUDDO Girolamo, parente di CANCEMI Salvatore, ove era in corso una riunione della commissione con la presenza di RIINA, CANCEMI, GANCI Raffaele, BIONDINO, LA BARBERA Angelo, i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo e qualche altro. In quell'occasione gli era stato consentito di assistere alla discussione su uno dei problemi principali per l'organizzazione in quel momento, e cioè l'uccisione di persone



vicine a CONTORNO Salvatore, sospettate di poter dare appoggio a quest'ultimo contro di loro.

Ha, altresì, riferito lo ANZELMO che le riunioni della commissione avvenivano in luoghi diversi - come ad esempio nel territorio di San Lorenzo ed in un immobile nella disponibilità del GANCI, sito nel borgo "Molara", in zona di Altarello, dove vi era una "famiglia" inserita nel suo mandamento della Noce - e che non si svolgevano con la partecipazione simultanea di tutti gli aventi diritto, bensì a gruppi di sei-sette persone. Ha spiegato lo ANZELMO che queste modalità di riunione non avevano comportato un esautoramento della commissione e che rispondevano, invece, solo una precauzione voluta dal RIINA per motivi di sicurezza, "per dare meno nell'occhio", evitando la confusione che sarebbe derivata dalla confluenza di tante persone, tra capimandamento ed accompagnatori, in uno stesso luogo, nonché per evitare arresti che potessero colpire l'intero vertice dell'organizzazione.

BRUSCA Giovanni ha espresso in modo chiaro le proprie conoscenze, superando anche gli equivoci che potevano derivare da una parziale lettura di precedenti dichiarazioni, nel corso dell'udienza del 16 giugno 1999 del giudizio di appello per la strage di Capaci, riferendo quanto segue:

" P.M: Iniziamo con l'affrontare la prima delle tematiche in oggetto, quella inerente alla ideazione e alla deliberazione della strategia e,



quindi, dell'attentato per cui e' processo. Lei, come ricordera', signor Brusca, aveva chiesto di conferire con la Procura della Repubblica di Caltanissetta nel corso del luglio del 1998 per chiarire definitivamente alcuni aspetti delle sue dichiarazioni. Ecco, vuole ora spiegare bene, in maniera approfondita innanzitutto, qual era, con specifico riferimento ai fatti che ci occupano, il meccanismo di funzionamento della commissione provinciale di Palermo e piu' in generale, appunto, o piu' specificatamente nel periodo in cui e' stata deliberata la cosiddetta strategia di attacco nei confronti dello Stato e dei suoi rappresentanti.

BRUSCA GIOVANNI: - Allora, io quando cominciai a collaborare in maniera... per quelle che erano le mie caratteristiche di esprimermi, si dava l'impressione che io non parlassi ne' di commissione o volevo escludere chissa' qua il cosiddetto teorema Buscema... ehm, Buscetta. Io non volevo escludere il teorema Buscetta nella maniera piu' categorica, ma raccontavo a modo mio come avvenivano i fatti per la mia esperienza. E io ho detto dopo, ho detto prima e dico ancora oggi che il teorema Buscetta, la **cosiddetta commissione provinciale e regionale esiste, esiste perche' fa parte di "Cosa Nostra", cioe' le regole fanno parte di "Cosa Nostra" e "Cosa Nostra" si basa sulle regole.** Quindi essendo che non ero, a mio avviso, penso, compreso bene, ho chiesto il chiarimento e credo che sia avvenuto. E, allora, io oggi dico che le regole di "Cosa Nostra", i capimandamento, i capiprovincia esistono e hanno le sue regole. Era il modo in cui veniva



attuato per periodi di tempo che "Cosa Nostra" ha vissuto nel suo... nel suo interesse, cioè nella sua... nel suo periodo storico di "Cosa Nostra". Io mi riferisco, ci sono periodi dalla mia affiliazione a "Cosa Nostra" fino al momento del mio arresto; cioè io parto dal '75 - '76 fino arrivare al momento del mio arresto. In maniera molto sintetica, poi lei approfondisce come meglio ritiene, dal '75 all'otta... all'80 - '81 fino alla morte di Stefano Bontade si svolgevano le regole, cioè le varie commissioni di "Cosa Nostra" regolarmente, tutti i capimandamenti, senza nessun tipo di problema, ogni volta affrontavano i vari problemi che si dovevano discutere di qualsiasi natura. Con l'evento della guerra di mafia questo tipo di forma, cioè questo tipo di organizzazione non si rispettava più. Ma non si rispettava più né la regola, il... il metodo, il sistema come venivano organizzate le regole di "Cosa Nostra", cioè le decisioni, gli avvertimenti... i capimandamenti, cioè di quello che si doveva fare e avvenivano in maniera molto diversa sia per problemi di riservatezza sia perché era scoppiata la guerra all'interno di "Cosa Nostra", non si sapevano chi erano quelli che facevano il doppio gioco, per motivi di riservatezza nei confronti di altri uomini d'onore, per problemi di delatori, cioè nel senso c'era il confidente o il... quello che faceva la telefonata anonima, c'erano tanti altri tipi di sistema. Tutto questo è durato nel tempo, anche se nel tempo molte... perché poi io ne prendo conoscenza nell'89, però in questo tempo molte, come si suol dire,



commissioni o mini commissioni, non so se tutti o molti capimandamento partecipavano a deliberare fatti eclatanti o fatti di "Cosa Nostra", cioè quello che regolarmente capitava in "Cosa Nostra". Nell'89, fine '89, quando io cominciai a partecipare al... ai cosiddetti... cioè come reggente del capomandamento di San Giuseppe Jato, io ho preso parte sia a riunione plenaria, cosiddetta allargata, dove c'erano tutti i capimandamento, e nella stessa riunione succedeva che molti di noi chiamavamo a Salvatore Riina in maniera riservata e ognuno di noi poi andava a raccontare quello che aveva di bisogno di raccontare. Nello stesso tempo succedeva che molte riunioni avvenivano con tre, quattro, cinque, sei, due capimandamento, dipende di cosa... di cosa si doveva svolgere e di cosa si doveva avvenire. Ho chiarito pure che molte volte non c'era bisogno neanche di... di discutere o di andare a chiamare direttamente a un altro capomandamento, perché io, per la mia posizione, che ora chiarisco pure questo, per la mia posizione, io mi rivolgevo a Salvatore Riina e lui, ogniqualvolta che io avevo un bisogno di una qualsiasi cosa o lui, viceversa, mi metteva a posto con i vari capimandamento dove io avevo di bisogno o si doveva commettere un crimine o perché dovevo mettere un'impresa a posto, dipende quello che si doveva fare. Io mi rivolgevo a lui e lui poi mi metteva a posto. Altrimenti io sarei stato fuori regole di "Cosa Nostra". Non so se sono stato...



P.G. dott. TESCAROLI: - E' stato chiaro. Senta, andiamo un po' per gradi, signor Brusca. Ecco, e' giusto dire quindi che, anche con riferimento all'epoca prossima della strage per cui e' processo, vigeva la regola della necessita' di acquisire per gli omicidi eccellenti l'assenso prima di portarli ad esecuzione?

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, qualsiasi cosa in "Cosa Nostra" che compete a un po' tutta l'organizzazione viene discussa in commissione. Era... quello che non mi potevo esprimere era la forma che avveniva, a periodi e dipende come avvenivano i fatti. Pero' tutti i capimandamento ne venivano a conoscenza.

P.G. dott. TESCAROLI: - Si'. Ecco, lei gia' ha detto dinanzi ai Giudici di primo grado che ad un certo momento erano state ripristinate le riunioni plenarie o, comunque, quelle cosiddette allargate per alcune tematiche...

BRUSCA GIOVANNI: - Perfetto.

P.G. dott. TESCAROLI: - ... diverse da quelle inerenti ai cosiddetti omicidi eccellenti. Ora le chiedo: vuole spiegare per quali ragioni, solo con riferimento a questioni diverse dei cosiddetti omicidi eccellenti si decise di porre in essere questo tipo di riunioni allargate?

BRUSCA GIOVANNI: - Uhm... non so se ho compreso bene la sua domanda, spero di averla...

PRESIDENTE: - La precisi meglio, perche' in effetti il tenore poteva trarre in inganno.



P.G. dott. TESCAROLI: - Gliela posso riformulare. Allora, lei ha detto, signor Brusca, quando e' stato sentito in primo grado, che a partire da un certo periodo di tempo, ha parlato del '91, ma anche qualche anno prima, venivano tenute delle riunioni in forma allargata. Lei ha citato, al riguardo, la riunione voluta da Riina per spiegare l'uccisione del Puccio, avvenuta nel maggio dell'89, ha detto che in quella occasione si stabiliva la formazione della cassa nella quale depositare lo 0,80 o l'1 per cento di proventi; ha detto pure che in quell'occasione...

AVV. LA BLASCA: - Presidente, mi scusi, c'e' opposizione da parte della difesa. Il P.M. non puo' riferire o rileggere cio' che ha detto il collaboratore durante l'esame.

P.G. dott. TESCAROLI: - Sto ricordando...

AVV. LA BLASCA: - No, puo' fare contestazione, puo' introdurla attraverso altri mezzi, ma certamente non puo' leggere per ricordare cio' che ha detto precedentemente. Puo' porre tutte le domande che vuole. Sotto questo profilo c'e' opposizione.

PRESIDENTE: - L'opposizione e' respinta, perche' il chiarimento che il P.M. si apprestava a fare, cioe' il riferimento a precedenti dichiarazioni e' propedeutico, evidentemente, alla domanda che intende formulare, che ha gia' formulato, sia pure in termini poco chiari. Prego.

P.G. dott. TESCAROLI: - Si'. Ecco, dicevo questo, lei ha parlato di questa riunione tenuta dopo l'uccisione di Vincenzo Puccio. Ha poi parlato anche di un'altra riunione effettuata dopo l'uccisione del



fratello di Benedetto Spira e ha detto che il meccanismo o la modalita' di riunione allargata, solo a partire da un certo periodo di tempo, quindi fine degli anni '80, era stata appunto ripristinata. Io le chiedo: come mai per gli omicidi cosiddetti eccellenti in seno all'organizzazione non si ritenne di utilizzare una analoga metodica di riunione e si e' deciso viceversa di andare avanti, come lei ha gia' dichiarato, attraverso riunioni cosiddette frazionate o per gruppetti, a due, tre, quattro, cinque capimandamento? E' chiara ora, signor Brusca, la domanda?

BRUSCA GIOVANNI: - Si', chiarissima, chiarissima. Io intanto confermo quanto lei ha detto, nel senso che dopo l'89 ci sono stati tanti commissioni allargate che sono stati questa per l'omicidio Puccio, quella per rimpiazzare il cosiddetto... lo 0,80 per la cassa di "Cosa Nostra", c'e' stata la riunione quella per l'omicidio... l'omicidio, cioe' per la guerra di mafia scoppiata a Misilmeri; c'e' stata guerra per la riunione per i cosiddetti i furti di T.I.R.; cioe' ce ne sono stati diversi che man mano uno si va ricordando. Per i cosiddetti omicidi eccellenti io debbo chiarire oggi che, siccome io sapevo che questi omicidi gia' erano stati deliberati alla fine dell'81, '82, '83, dove io assieme a quella del dottor Chinnici, si doveva uccidere il dottor Chinnici e subito dopo si doveva uccidere il dottor Giovanni Falcone, quindi, nel momento in cui gia' viene deliberato un fatto per "Cosa Nostra", guardi che difficilmente si torna indietro, si puo' solo aggiungere a



quello che e' stato detto o senno' qualcuno deve motivare il perche' non si deve piu' commettere questo omicidio, tranne che si va sempre avanti. Nel caso mio fatto... nel fatto speci... nel fatto specifico, caso mio, io quando si... si viene come si suol dire messo in atto l'operazione di omi... di commettere l'omicidio del dottore Giovanni Falcone, di cui oggi ne parliamo nel processo, io vengo messo a conoscenza del fatto operativo, febbraio - marzo '84, ma pero' che la decisione gia' era stata presa da tempo prima; ma in quella circostanza si parla del dottor Giovanni Falcone, si parla di tanti altri fatti...

P.G. dott. TESCAROLI: - Scusi, signor Brusca, la interrompo. Lei ha parlato di febbraio - marzo '84. Vuole spiegare...

BRUSCA GIOVANNI: - '92, chiedo scusa.

P.G. dott. TESCAROLI: - Si', si', prosegua.

BRUSCA GIOVANNI: - Febbraio - marzo '92.

P.G. dott. TESCAROLI: - Si'.

BRUSCA GIOVANNI: - In quella circostanza non solo cioe' io prendo cognizione di quello che si doveva fare, ma anzi aggiungo altri obiettivi da colpire, in base a certi ragionamenti che avevamo fatto in quella sede. Quindi perche' dico questo? Perche' a parte che io gia' lo sapevo da molto tempo prima, uno; due, come ho gia' detto, mio padre aveva in qualche modo delegato Salvatore Riina (capo del) suo mandamento, la cosiddetta delega bianca. Voglio chiarire questo



punto. Che era successo? Era successo che nell'85 Salvatore Riina era ospite a San Giuseppe Jato come territorio, perche' era nella sua casa. A un dato punto e' dovuto scappare, perche' sul territorio erano avvenuti movimenti di Forze di Polizia, in particolar modo Carabinieri. Dopodiche', da questo movimento e' scappato. Dunque, si e' dedusso che all'interno della famiglia di San Giuseppe Jato qualcuno avrebbe parlato troppo o con terze persone o in maniera dif... mi sembra difficile, pero' puo' essere pure, direttamente con qualche carabiniere o Forze di Polizia. Dopodiche' Salvatore Riina scappo' da San Giuseppe Jato. A distanza di tempo venne arrestato Sal... mio padre, Bernardo Brusca, e siamo novembre '85. Quando mio padre viene arrestato e siamo sempre sul territorio di Dammusi, perche' Salvatore Riina era in quel territorio, mio padre venne arrestato. Io mi trovo al confine a Linosa, quando rientro prendo atto di quello che era successo e mi dicono che era successo che Salvatore Riina e' dovuto scappare, mio padre e' stato arrestato e c'era il sospetto che qualcuno della famiglia di San Giuseppe Jato abbia fatto qualche confidenza di troppo a qualcuno. Mio padre se non succedeva che era pure a conoscenza di questi particolari, se non succedevano questi fatti e veniva arrestato normalmente, avrebbe dovuto dare la reggenza a mio zio Mario Bru... a mio zio Brusca Mario, cugino di mio padre, la reggenza del mandamento. Essendo che c'erano queste perplessita', in particolar modo proprio su Brusca Mario e su mio cugino Calogero Brusca e poi



tanti altri, mio padre mando' a dire dal carcere tramite mio fratello Emanuele che il mandamento fosse messo nelle mani di Salvatore Riina e che lui guidasse il mandamento di San Giuseppe Jato. Quindi era, per dire, "tutto quello che lui fa mi sta bene, il mandamento e' come se fosse suo". Al che da questo fatto io, ogni volta che parlavo, perche' io poi sono rientrato, andavo a colloquio con mio padre, mi vedevo con Salvatore Riina, in linea di massima, per quello che succedeva o che si doveva fare io bene o male informavo sempre mio padre. Pero' la decisione di quello che si doveva fare mio padre era propria cieco, mi diceva: "L'importante che tu ti metti d'accordo sempre con Salvatore Riina o di tutto di quello che dovete fare all'interno del mandamento, fallo sapere sempre a lui. Cioe' non fate un passo se non lo sa lui". Quindi a quel punto Salvatore Riina da un lato poteva decidere anche senza il mio parere, ma cosi' non era perche' sapeva, aveva il parere di mio padre e quello mio perche' io ero uno di quelli che istigavo in questo tipo di strategia. Quindi non aveva bisogno neanche di chiedermi parere sotto ogni punto di vista. Terzo: dal momento in cui lui mi viene a dire... non che mi viene a dire "Sai, che ne pensi? Cosa dobbiamo fare?", "Stiamo facendo questo", io aderisco, e questo avviene marzo del '92, aderisco e allargo il raggio di quello che si doveva fare. Spero di essere stato chiaro" (*cf. pp. 37 - 49*).



Tali inequivocabili dichiarazioni non si pongono certamente in contrasto con quelle precedentemente rese dal BRUSCA nell'ambito del presente processo o in altre occasioni, bensì chiariscono soltanto la ragione per cui in occasione della decisione degli omicidi più eclatanti la modalità prescelta era quella delle riunioni a gruppetti, anziché quella della riunione plenaria, come si dirà più specificamente nel seguente paragrafo.

Il BRUSCA ha spiegato che sino alla cattura del RIINA la commissione provinciale di Palermo era "rimasta integra" e funzionante e che aveva trovato piena applicazione la regola indefettibile per cui "gli omicidi eccellenti" dovevano essere deliberati dalla commissione composta da tutti i capimandamento di Palermo. Ha aggiunto che solitamente le riunioni si tenevano a gruppi ristretti, anche se nel corso del 1991 aveva avuto occasione di partecipare a due riunioni con una partecipazione abbastanza ampia di capimandamento. In dette riunioni si erano però trattate questioni di carattere organizzativo, come la costituzione di un fondo cassa comune della commissione, nel quale sarebbe dovuta confluire una somma pari allo 0,8% di tutte le entrate dell'associazione nella provincia ed in un'occasione il RIINA aveva fatto il resoconto delle attività svolte per debellare il "complotto anticorleonese" ideato da PUCCIO Vincenzo ed altri. Egli aveva, inoltre, potuto personalmente constatare, quando era stato chiamato a partecipare all'esecuzione di omicidi, che anche altri



capimandamento o persone di rilievo in COSA NOSTRA che non aveva visto alla riunione deliberativa a gruppetti a cui egli aveva presenziato erano stati informati di tali delitti ed ha citato al riguardo gli esempi concreti degli omicidi del Consigliere istruttore Rocco CHINNICI e di RICCOBONO Rosario, nonché il progetto di uccidere Giovanni FALCONE subito dopo l'uccisione di CHINNICI. Tali esperienze lo inducevano a ritenere che il RIINA informasse a gruppetti i vari capimandamento dei progetti omicidiari, per evitare "fughe di notizie" e impedire che ognuno venisse a conoscenza della partecipazione di tutti gli altri alla deliberazione di crimini così gravi.

Il CANCEMI ha riferito che la commissione provinciale, composta da tutti i capimandamento di Palermo, aveva competenza per tutti gli omicidi più eclatanti, tra cui quelli che avrebbero comportato delle conseguenze per l'intera organizzazione e dei quali, quindi, tutti i capimandamento dovevano assumersi la responsabilità. Ha spiegato ancora il CANCEMI di aver partecipato a riunioni sia di gruppi di cinque - sei persone, sia di gruppi più allargati e che in queste occasioni il RIINA riferiva dell'esito degli incontri con gli altri capimandamento e la decisione veniva adottata solo dopo che erano stati interpellati tutti gli aventi diritto. Nel corso di tali incontri si discuteva a volte anche delle modalità organizzative di carattere più generale del delitto, mentre i particolari esecutivi venivano curati da chi era stato incaricato della sua attuazione. Ha in particolare



evidenziato il CANCEMI che le predette modalità di riunione rispondevano a ragioni di sicurezza e che non comportavano affatto una modifica della funzionalità e delle competenze della commissione.

Il CANCEMI, inoltre, è stato in grado di indicare varie riunioni, alle quali ebbe a partecipare personalmente, con l'eccezione di una tenutasi nel 1983, specificando le località in cui si erano tenute. Ha così parlato, a mero titolo esemplificativo, di una riunione in una località in San Giuseppe Iato, in cui ebbe a recarsi nel 1983 solo per accompagnare il suo capomandamento CALO' Giuseppe, essendo egli all'epoca un capodecina. In quell'occasione gli furono presentati il RIINA e GRECO Michele ed egli ebbe modo di vedere anche GERACI inteso Nenè, BRUSCA Bernardo, GAMBINO Giuseppe, GANCI Raffaele ed il BUSCEMI. Ha, inoltre, riferito il collaborante di una riunione tenutasi nel 1987 nella zona di Villa Serena, sita in Viale della Regione Siciliana a Palermo, riunione alla quale intervennero oltre a lui ed al RIINA, MADONIA Francesco ed altri, tra cui DI MAGGIO Baldassare, al quale fu consentito di rimanere in via eccezionale, pur non avendo egli titolo per partecipare a tale riunione, durante la quale, oltre a parlarsi degli avversari di COSA NOSTRA, tra cui il dottor FALCONE, si discusse dell'opportunità di favorire alle elezioni politiche di quell'anno il partito socialista (il RIINA ebbe a dire in quell'occasione "chi ci porta pane lo chiamava papà"); di un'altra riunione tenutasi tra il 1989 ed il 1990, non ricordava se a casa di GUDDO Girolamo - vicino



alla Villa Serena, di cui egli stesso provvedeva a richiedere la disponibilità al GUDDO - ovvero in località Passo di Rigano, in un'abitazione che essi chiamavano "il pollaio", che era sita alle spalle della clinica "CASA del SOLE" e che era nella disponibilità di LA BARBERA Michelangelo, riunione a cui intervennero, oltre a lui ed al RIINA, GANCI Raffaele, BIONDINO, LA BARBERA Michelangelo, LUCCHESI Giuseppe, AGLIERI Pietro, GRECO Carlo, forse MADONIA Antonino, figlio di Francesco (in quell'occasione il CANCEMI ebbe modo di vedere anche DRAGO Giovanni, che si appartò per qualche tempo con il RIINA, nonché GANCI Domenico, ma entrambi non presero parte alla riunione). In quell'occasione il RIINA parlò del tradimento da parte di PUCCIO Vincenzo, reggente del mandamento di Ciaculli all'epoca detenuto e della necessità di uccidere lui ed il fratello Pietro, dicendo che avrebbe parlato della questione anche con gli altri capimandamento non presenti a quell'incontro. Il CANCEMI ha ancora parlato di un'ulteriore riunione tenutasi nel 1991 presso l'abitazione del GUDDO, alla quale parteciparono, oltre a lui ed al RIINA, BRUSCA Giovanni, BIONDINO, SPERA Benedetto, i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo, AGLIERI e GRECO Carlo, incontro nel corso del quale si discusse dell'avvenuta uccisione del fratello dello SPERA e della necessità di individuarne gli autori per punirli; di altra riunione, tenutasi pure nel 1991, nell'abitazione detta "il pollaio", alla quale intervennero lui, RIINA, GANCI Raffaele, MONTALTO Giuseppe,



BIONDINO, i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo, SPERA, BRUSCA Giovanni, GERACI, AGLIERI e GRECO, riunione seguita alla morte di OCELLO Giuseppe, che dirigeva il mandamento di Misilmeri e nella quale si discusse della ricerca dei responsabili di tale omicidio per ucciderli.

In proposito il CANCEMI già all'udienza del 19.4.1996 del giudizio di primo grado per la strage di Capaci, in relazione alle riunioni per gruppetti, aveva dichiarato:

"P. M. DOTT. GIORDANO: - nel tempo queste riunioni si sono svolte sempre con le stesse modalità?"

IMP. CANCEMI S.: - no, perché RIINA aveva... i suoi informatori, pezzi dello Stato... che ci facevano sapere quando c'era... lui diceva... usava "rivuggio" se la Corte non lo capisce, le spiego che cosa significa "rivuggio".

PRES.: - cosa vuol dire?

IMP. CANCEMI S.: - che c'era movimento, che c'erano operazioni in corso, cose... e quindi lui per motivi di sicurezza... le faceva a gruppetti diciamo, tre, quattro, così, non faceva quelle riunioni di dieci, quindici venti persone, appunto per motivi di sicurezza".

(omissis)

"P. M. DOTT. GIORDANO: - la mia domanda è precisa, desidero sapere questo, cioè sono cambiate le modalità, quale funzione o i compiti sono pure cambiati? Questo volevo sapere.



IMP. CANCEMI S.: - assolutamente no, le funzioni, le modalità erano sempre quelle, e sono sempre quelle, solo per motivi di sicurezza RIINA diceva che faceva così" (cfr. pp. 41 – 44).

Nel corso del presente processo, e precisamente all'udienza del 23 giugno 1999, il CANCEMI ha dichiarato quanto segue:

" P.M. dott. DI MATTEO: - Allora, concentriamoci proprio sul periodo dall'82 in poi; tutte le domande che le farò sono con riferimento a questo periodo. Intanto mi dica brevemente qual era, se c'era, una competenza specifica della commissione provinciale di "Cosa Nostra", quali affari discuteva ed eventualmente decideva.

CANCEMI SALVATORE: - Sì, io le posso dire quella, diciamo, propria che non si... non veniva meno di una virgola, diciamo, erano le cose eclatanti, diciamo, le stragi, queste cose più importanti, Poi magari cose di meno... di meno conto magari Riina faceva un poco come voleva, ma su queste cose, diciamo, il compito della commissione era questo qua, diciamo, quando c'erano questi omicidi così eclatanti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Dall'82 fino al 22 luglio del 1993, quando lei si è costituito e ha iniziato a collaborare, le risultano violazioni a questa regola? Cioè, è capitato mai che per un omicidio che lei ha definito eclatante, per quello che le risulta, non sia intervenuta una deliberazione della commissione provinciale?



CANCEMI SALVATORE: - No, a me non mi risulta e voglio fare questa precisazione: specialmente, diciamo, la strage del dottor Borsellino, la strage del dottor Falcone, Lima e altri... e altri non mi risulta, diciamo, che Riina ha fatto delle cose sbagliate, delle cose che non ha informato a queste persone. Non mi risulta.

P.M. dott. DI MATTEO: - Una domanda leggermente piu' specifica: ha mai sentito, sempre in questo arco di tempo, '82 - '93, delle lamentele all'interno di "Cosa Nostra" per una eventuale violazione di questa regola? Cioe', delle persone, dei capimandamento, degli altri uomini d'onore che si lamentavano perche' Riina non aveva rispettato il principio della competenza della commissione? Dall'82 al '93.

CANCEMI SALVATORE: - No, io non... non ho nessun ricordo di questo. Che qualcuno c'e' stata una lamentela io non mi ricordo, cosi', che ha affrontato l'argomento a dire: "Io non sono d'accordo o io... 'sta cosa non si deve fare". Io di questi ricordi non ce n'ho".

(omissis)

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, sempre con riferimento a tutti gli omicidi eccellenti, e purtroppo sono tanti, che sono avvenuti dall'82 al '93, le risulta che qualche volta in qualche occasione sia capitato che un capomandamento, libero o detenuto, prima che il fatto avvenisse abbia fatto sapere di non essere d'accordo e il fatto sia ugualmente avvenuto? E' mai capitato che qualcuno prima dell'omicidio eccellente



abbia detto: "Io non sono d'accordo", e comunque l'omicidio eccellente fu realizzato lo stesso?

CANCEMI SALVATORE: - Assolutamente no, io non ho nessun ricordo e di queste cose non ho assistito mai. Non li conosco io queste cose, assolutamente no; che c'e' stato qualcuno che ha detto: "No, guardi, io questa cosa non sono d'accordo, per me non si deve fare". Io queste cose non li conosco".

(omissis)

"P.M.:..... Ci puo' spiegare perche' alcune volte la commissione si riuniva in maniera allargata, come ha detto lei, e alcune volte a gruppi?

CANCEMI SALVATORE: - Niente, soltanto per motivi di sicurezza lui diceva, questo, soltanto per motivi di sicurezza. Quando lui sapeva, per esempio, che c'era... usava propria 'sta parola cosi', la devo ripetere, rivugghiu di sbirri, allora lui usava questa cautela e li faceva a gruppetto. Quando lui sapeva che le cose erano calme, diciamo, faceva queste riunioni allargate, cosi'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha ricordo di riunioni allargate, quindi di tutta la commissione provinciale di "Cosa Nostra"? Mi interessa, diciamo, il periodo dall'89 fino al '92.

CANCEMI SALVATORE: - Si', certo che ce l'ho. E c'ho, per esempio, questa... quella che ho detto dei tir, che ho parlato prima, di quelli del rapinatore; poi mi ricordo quella della morte di... di Pietro Aucello, che



qua c'e' stato che si ha dato una coltellata, che questo Pietro Aucello era un capomandamento pure nel cuore di Riina, e con un altro vecchio sono morti tutti e due questi qua, e questa e' stata pure una riunione allargata. Un'altra mi ricordo che c'e' stata la morte del fratello di Benedetto Spera, e questa e' stata pure una riunione allargata, e qualche altra sicuramente c'e' stata, che magari al momento non mi viene. Questi sono stati... questa del fratello di Benedetto Spera, se non faccio confusione, credo che e' stata nel '92.

P.M. dott. DI MATTEO: - E si ricorda se nel '92 questa riunione avvenne prima o dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio?

CANCEMI SALVATORE: - Ma credo dopo, credo dopo. Questa del fratello di Benedetto Spera credo dopo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Qual era lo scopo della riunione, signor Cancemi? Di questa riunione.

CANCEMI SALVATORE: - Si', lo scopo di questa riunione era: prima perche', diciamo, quello era fratello di Benedetto Spera, Benedetto Spera capomandamento di Belmonte Mezzagno, che lui ha fatto il capomandamento per volere di Provenzano e Riina, e quindi siccome, diciamo, noi non sapevamo niente di questa morte, e quindi era una riunione importante per vedere chi poteva essere, diciamo, da dove era venuto questo... questa mano per commettere questo omicidio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ci puo' dire dove avvenne questa riunione e le persone, i capimandamento dei quali ricorda la presenza?



CANCEMI SALVATORE: - Si', io mi ricordo... questa mi ricordo che e' stata... perche' le riunioni erano sempre quasi Guddo, Priolo; questa mi ricordo che e' stata nel pollaio, diciamo, dietro la casa del Sole, dov'era questo... questa casa era a disposizione di Michelangelo La Barbera. Dietro la casa del Sole, cosi' noi... per intenderci la chiamavamo cosi', nei galline, perche' c'era un pollaio la' vicino; quindi e' stata la'. E io mi ricordo che c'ero io, c'era Ganci Raffaele, c'era Biondino, c'era Montalto Giuseppe, c'era Benedetto Spera, c'era Benedetto Parisi, che e' il sottocapo di Benedetto Spera di Belmonte Mezzagno, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Graviano...

P.M. dott. DI MATTEO: - Graviano chi?

CANCEMI SALVATORE: - ... credo che c'era Graviano Giuse... Giuseppe. Michelangelo La Barbera, il Brusca Giovanni e altri, qualcuno sicuramente nel fare l'elenco... ma era una... era una commissione allargata, appunto, per quelli motivi che ho spiegato prima.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ricorda quanto tempo era trascorso dalla morte del fratello di Benedetto Spera?

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, non mi ricordo, pero' non e' stato un lungo periodo, non e' stato un lungo periodo; poco tempo, mi ricordo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha gia' detto che non ricorda con precisione la data in cui avvenne questa riunione, anche se ha detto:



crede dopo le stragi. Per completezza del ricordo, Presidente, procedo alla lettura, ai fini della contestazione, ovviamente, di un verbale di interrogatorio reso... intanto questo alla Procura di Palermo, ma e' depositato agli atti del nostro processo, il 9 novembre del 1993. A proposito delle riunioni di commissione il signor Cancemi parla, pag. 12, e riferisce: "Altra riunione nella casa con annesso pollaio in epoca posteriore al mese di ottobre 1992. La riunione era conseguente all'omicidio di un fratello di Spera Benedetto e di tale La Rosa di Belmonte Mezzagno. Erano presenti oltre a me..." E riferisce gli stessi nomi che ha riferito ora. Quindi, qui lei aveva un ricordo preciso e ha parlato di un periodo successivo a ottobre '92. E' giusto? Era giusto quel ricordo?

CANCEMI SALVATORE: - No, no, e' giustissimo, ma credo che non c'e' stato... almeno io, secondo il mio giudizio, quello che lei ha letto, quello che io ho detto suppergiu' e' quello la'. Certo, non e' che uno puo' avere propria i ricordi a oro colato, diciamo, propria virgola per virgola, mi sembra una cosa... Si', si', e' cosi'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, lei ha parlato di una riunione allargata della commissione...

CANCEMI SALVATORE: - Dottore, chiedo scusa, chiedo scusa, dottore, cosi', per io essere piu' sereno. Mi sembra di avere detto che e' stato dopo le stragi, prima di questa...



P.M. dott. DI MATTEO: - Si', si', infatti, era un'esigenza di precisare ancora di piu', signor Cancemi.

CANCEMI SALVATORE: - Vorrei dire che io non ho fatto... vede, pure se... che vuole, ho fatto tantissimi verbali, centinaia, centinaia, centinaia, eppure ancora, diciamo, reggo alla verita', perche' la verita' e' una, la verita' si puo' ripetere pure dopo cento anni. Questo e' il fa... quindi...

P.M. dott. DI MATTEO: - Addirittura questa cosa l'aveva detta nel '93, quindi quando il ricordo era ancora piu' fresco.

CANCEMI SALVATORE: - Ecco, hanno passato sei anni.

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, torniamo ad un'altra riunione della quale ha fatto cenno. Ha detto che ci fu una riunione allargata della commissione in occasione della morte e dell'omicidio di Pietro Ocello. Lei ricorda intanto dove avvenne e quando avvenne questa riunione?

CANCEMI SALVATORE: - Io mi ricordo... vede, a volte magari uno puo' avere un ricordo, e siamo la', un ricordo non preciso, ma no perche' il fatto non e' successo, attenzione, perche' queste riunioni si facevano dietro il pollaio, si facevano da Guddo, si facevano da Priolo, quindi magari ci puo' essere un ricordo che si e' fatta, per dire, nel pollaio e magari poi uno magari ricorda che e' stato da Priolo o e' stato da Guddo. Io mi ricordo che questa del fratello di Pietro Aucello



e' stata fatta pure nel pollaio, dietro la... la casa del Sole. Io ho questo ricordo in questo momento.

P.M. dott. DI MATTEO: - E qui in che periodo siamo, prima o dopo le stragi?

CANCEMI SALVATORE: - No, qua io mi ricordo prima, qua mi ricordo prima.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei riesce a ricordare anche i presenti a quella riunione?

CANCEMI SALVATORE: - Si', i presenti... i presenti erano quelli che ho detto prima, diciamo, che ho elencato prima. Mi puo' sfuggire qualcuno, ma era pure una... una riunione di commissione allargata. Perche' aveva successo, appunto, un fatto... un fatto grave, la morte di un capomandamento, che era Pietro Aucello. E infatti in quella... in quella riunione di commissione mi ricordo che e' stata decisa di ammazzare tutti quelli che Riina riteneva... riteneva avversi, diciamo, a lui, che erano i Bonanni; c'era pure un vicesindaco, un sindaco di Misilmeri. Insomma, tutti quelli... ha fatto un elenco di tutti quelli che lui riteneva che erano avversi a Pietro Aucello.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ricorda specificamente chi fosse presente a quella riunione in rappresentanza del mandamento di Brancaccio?

CANCEMI SALVATORE: - Si', mi ricordo con assoluta certezza il Giuseppe, il Benedetto e non mi ricordo se c'era... in questo momento



non mi ricordo se c'era anche il Filippo, ma quelli due fa erano presenti” (cfr. pp. 47 – 76).

Il CUCUZZA, reggente della “famiglia” di Borgo Vecchio e poi sostituito del mandamento di Porta Nuova insieme a MANGANO Vittorio dopo la collaborazione del CANCEMI, ha anch’egli confermato l’esistenza e le competenze della commissione provinciale, riferendo anche di aver appreso dal BRUSCA che le stragi del 1992 erano finalizzate ad una trattativa di COSA NOSTRA con lo Stato, anche se sul punto ha dichiarato di non possedere conoscenze precise, e che quei reati erano stati tutti sottoposti al consenso preventivo dei componenti della commissione, nessuno dei quali si era opposto, anche se dopo la dura reazione dello Stato il CANCEMI ed altri avevano mostrato di prendere le distanze.

In particolare il CUCUZZA ha tra l’altro dichiarato al riguardo quanto segue:

“ P.M. dott.ssa PALMA: - Signor Cucuzza, lei viene arrestato nell'83; prima dell'83 aveva avuto modo da libero di conoscere, se esiste o esisteva, una commissione provinciale, la cosiddetta commissione provinciale di "Cosa Nostra"?

Imp. CUCUZZA S.: - La commissione si', l'ho conosciuta, ne conoscevo i membri perche' si riunivano, a tempo di pace era piu'



facile vederli riunire a Fava... a Favarella e ne ho conosciute di persone, un...

P.M. dott.ssa PALMA: - Ci puo' dire qual era la composizione della commissione provinciale nell'83?

(omissis)

"P.M. dott.ssa PALMA: - Abbiamo esaurito i mandamenti, anche perche' lei del mandamento di Porta Nuova ha gia' parlato. Io vorrei chiederle: quali erano gli affari di competenza della commissione provinciale di "Cosa Nostra"?"

Imp. CUCUZZA S.: - Era affari di... (?) di "Cosa Nostra" era per... per dirimere tutte le questioni che erano, diciamo, piu'... piu' gravi e diciamo la soppressione di un uomo d'onore, decisioni ad alto livello diciamo, che... che erano di... di indirizzo verso... di "Cosa Nostra" verso qualcosa o qualcuno e, insomma, decisioni di una certa portata. Quelli... gli affari piu' di poco conto si potevano gestire sia in famiglia che nel mandamento, ma cose che erano molto importanti e che avrebbero cambiato qualcosa o comunque destabilizzato "Cosa Nostra" e' giusto che li... che si riuniva la commissione e ne... e ne parlassero.

P.M. dott.ssa PALMA: - E ci puo' dire, ci puo' fare qualche esempio di problemi che possono destabilizzare "Cosa Nostra" e per i quali era necessario che la... era opportuno che la commissione si riunisse?



Imp. CUCUZZA S.: - Be', certo, se si doveva toccare un membro de... anche dell'associazione ma autorevole e quindi poteva sfociare in qualche guerra, dico, questo era un motivo, ma per tutti gli uomini d'onore si riuniva, o un uomo dello Stato che poteva portare pure una... una reazione forte e' giusto che si prendevano tutte le responsabilita' e quindi si decideva di comune accordo per prendersi le responsabilita', non una persona sola poteva fare una cosa cosi' importante.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ecco, e proprio con riferimento alla decisione di uccidere un uomo dello Stato, se naturalmente ne e' a conoscenza o ne e' stato a conoscenza durante la sua detenzione, lei ha appreso se questa regola sia stata sempre rispettata?

Imp. CUCUZZA S.: - Finche' c'e' un mandamento c'e'... (o c'e') una commissione ha motivo di esistere se le regole sono accettate. Io, certo, so per certo che fino al no... al '92 i membri della commissione facevano... decidevano.

P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, questa certezza che fino al '92 decidevano da che cosa le deriva, da qualche caso concreto?

Imp. CUCUZZA S.: - Si', un caso concreto, anche perche' io quando sono uscito ho avuto modo di parlare con Bagarella, con... con Brusca e portando specialmente con Brusca no una lamentela, perche' io mi guardavo bene dal fare questo tipo di... di commenti, ma per quanto riguarda le stragi del '92, che hanno coinvolto il dottor Falcone e



successivamente quello di... l'altro esponente diciamo del... della Magistratura e io dissi in una... in una delle tante mie, così, esternazioni con lui perché c'era una... un'amicizia, gli ho detto dovremmo partire dagli errori che abbiamo fatto "Cosa Nostra", perché non credo che ci ha portato a niente questa... queste stragi, e lui disse: "No, per la verità a niente proprio no, diciamo che a qualcosa ci stava portando" e lui stesso aggiunse che c'era una trattativa molto... portata ma molto molto avanti, perché alcuni capimandamenti, quelle persone più importanti, uscissero dal carcere e altri avere un trattamento buono per quanto riguarda la legge Guzzini e qualche altra cosa. Ma tutto questo non si verificò, perché il pentimento di ... di cosa, di... di Marchese Giuseppe fece arenare tutte queste cose, perché là ci fu un impulso e una risposta dello stato veramente micidiale, per... per "Cosa Nostra". Però, dici, l'intenzione era questa e non... non inutile, perché era una cosa fatta con un certo criterio. Ecco, questa è una cosa che mi ha fatto arrivare a questa conclusione.

P.M. dott.ssa PALMA: - Sì, ecco, e allora prima di tutto conviene che approfondiamo questa trattativa di cui lei ha parlato. Brusca le riferì chi era l'interlocutore di "Cosa Nostra"?

Imp. CUCUZZA S.: - No. No, no, sa... io di que... di chi erano i referenti da una parte e dall'altra non lo so, però sapevo addirittura che c'erano dei quadri di grande valore storico che Brusca, addirittura



Brusca capi'... trovo', erano stati dati a lui da... da persone della Sardegna; lo so perche' poi mi diede le fotografie perche' io li vendessi dato che non... non sono servite per... per quella cosa, per quella trattativa. Qui... pero' chi erano i referenti, questo... questo non me lo disse e io non lo chiesi nemmeno, quindi qui... e' stata una sua apertura, visto i nostri rapporti, ma io mi guar... lui si guardava bene dal... da approfondire le cose, che ormai non ave... non avevano piu' senso ritornarci.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha detto che la trattativa si e' interrotta con il pentimento di Marchese, di Pino Marchese.

Imp. CUCUZZA S.: - Si', si'.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ricorda quando Pino Marchese inizio' a collaborare?

Imp. CUCUZZA S.: - Si', io ricordo perche' ero con lui a... a Cuneo, nel carcere di Cuneo. Lui fu trasferito, mi pare, agosto... agosto '92, credo, piu' o meno quella data, ricordo che era dopo luglio, (insomma) in questo periodo.

P.M. dott.ssa PALMA: - Le disse Brusca quando era iniziata questa trattativa?

Imp. CUCUZZA S.: - Beh, precedentemente, diciamo, al... al pentimento di Marchese, ma no... non so quando ha avuto inizio.



P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ricorda in che epoca, in che mesi sono stati commessi, commesse le due stragi in danno del dottore Falcone e del dottore Borsellino?

Imp. CUCUZZA S.: - Eh, sono state commesse quando io ero stato arrestato nel... be', in estate del '92 credo, era estate, mi pare luglio il dottore Falcone e successivamente, dopo un... settembre mi pare, il... il dottor Borsellino. Non voglio sbagliare perche' io sono stato arrestato nel '92 a settembre ed era da poco che ero in carcere e mi hanno preso e mi hanno sbattuto a Cuneo (con)... a viva forza, quindi ricordo che sara' il '92 o il '91, comunque credo il '91... il '92.

P.M. dott.ssa PALMA: - Si'. Io volevo capire questo, la mia domanda era prodromica ad un'altra, cioe': lei seppe da Brusca se le stragi rientravano nella trattativa, cioe' facevano parte della trattativa o se le stragi avevano, furono poi una reazione alla tratta... a una trattativa che non era andata a buon fine?

Imp. CUCUZZA S.: - No, io come... la dico come me la disse, diciamo, Giovanni Brusca, e come l'ho capita io, cioe', le stragi sono servite a che lo Stato veni... venisse sotto a questa cosa, non lo so poi... o non fosse un accordo preventivo per... da questo fare s... fare sbocciare diciamo una... una trattativa. Questo non... io non me l'ha spiegato e non... so che esisteva una trattativa che e' andata a male per quel motivo che ho detto poc'anzi. Com'era (persa) questa trattativa non... onestamente non lo so e non... perche' non me l'ha detto.



P.M. dott.ssa PALMA: - Signor Cucuzza, lei ha detto che ando' a male per il pentimento di Marchese, che ha collocato nell'agosto del '92.

Imp. CUCUZZA S.: - Si'.

P.M. dott.ssa PALMA: - E' soltanto per cercare di comprendere meglio questa vicenda. Quindi se il pentimento di Marchese e' nell'agosto del '92 gia' c'erano state o no le stragi?

Imp. CUCUZZA S.: - Si', successivamente le... le stragi Marchese ha collaborato, dopo le stragi.

P.M. dott.ssa PALMA: - Perfetto. Ora vole...

Imp. CUCUZZA S.: - Quindi c'erano state gia' le stragi.

P.M. dott.ssa PALMA: - Scusate il "perfetto", Presidente, perche' ormai... e' la prima volta che mi capita oggi.

Volevo chiederle se... Dunque, aspetti, abbiamo detto... Ecco chi le ha detto che la trattativa era fallita perche' c'era stato il pentimento di Marchese? Chi glielo ha riferito?

Imp. CUCUZZA S.: - Giovanni Brusca.

P.M. dott.ssa PALMA: - In questo contesto in cui Brusca le riferisce questa trattativa che fallisce a seguito del pentimento di Marchese Giuseppe, lei chiese dei particolari ulteriori sulle stragi?

Imp. CUCUZZA S.: - No, no, il discorso fu quello, poi ci fu un altro... un altro episodio successivo in un altro posto, credo con... con Giovanni Brusca, perche' ci furono degli arresti, mi pare che Cancemi disegnava delle paz... delle fazioni, alcuni li dipingeva come diavoli,



alcuni come... come santi. E, insomma, facendo capire che alla fine queste stragi (c'e' chi le) ha subiti e non che li ha portati, diciamo, di sua volonta'. E lui mi disse che era stato il primo a gioire quando dal monitor della... nella televisione scorrevano le immagini, le scritte che dicevano che il dottor Falcone non ce l'aveva fatta, a sputare nel video ed esal... ed esaltarsi, quasi a godere di questo momento. "Ecco - dice - adesso e' facile dire: non ne sapevo niente, non mi interessa oppure io ideologicamente ero distante da queste idee. Quando c'era quello - dice - "'u curtu" - dice - tutti calavano a testa, ora tutti chi... chi prende le distanze a destra, chi prende le distanze a sinistra" e per la verita' a lui pareva una cosa non giusta, perche' adesso e' facile buttare tutto su... su Toto' Riina, perche' viene... la cosa piu' facile da fare e' quella.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ecco, pero' vorrei che lei spiegasse bene che cosa significava che con Riina tutti calavano la testa. Cioe', io vorrei cercare di comprendere che ruolo aveva la commissione provinciale di "Cosa Nostra" a livello proprio di deliberazione, il ruolo di ciascun capomandamento in relazione a questa frase che lei ha riferito.

Imp. CUCUZZA S.: - Mah, proprio questo di... diceva Brusca. Quando Toto' Riina era fuori e prospettava una situazione, sia pure con la sua dialettica che e' molto penetrante, molto convincente, tutti asserivano o comunque confermavano quello che lui prospettava. Poteva nascere un discorso prospettato da altri e lui dare il suo assenso, ma



comunque quando lui... e nel caso in... nel caso in specie decisero questa cosa: "Tutti hanno calato la testa - dice - e adesso e' facile fare... prendere le distanze" (cfr. dich. del 22.10.98, pp. 57 – 59 e 81 – 91).

Il DRAGO, "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio, oltre a rendere dichiarazioni conformi su questi punti, ha riferito di aver avuto conoscenza diretta di una riunione di tale organo in quanto, pur non avendovi preso parte, si era recato nel luogo in cui essa si stava tenendo, nei pressi di Villa Serena, subito dopo l'omicidio di MARINO MANNOIA Agostino e di avere conosciuto in quell'occasione il RIINA, che gli aveva dato l'incarico di far sapere ai fratelli MARCHESE (di cui suo fratello aveva sposato una sorella), tramite colloqui nel carcere in cui essi erano detenuti, che occorreva eseguire in tempi rapidi l'omicidio di PUCCIO Vincenzo, pure detenuto nello stesso carcere dell'Ucciardone.

Dette dichiarazioni appaiono sostanzialmente convergenti con quelle rese dal CANCEMI in ordine alla medesima riunione, della cui esistenza e contenuto costituiscono, quindi, significativa conferma.

Il FERRANTE, inserito nella "famiglia" di San Lorenzo, ha anch'egli dichiarato che la commissione di Palermo, competente in ordine alla deliberazione degli "omicidi eccellenti", era formata da tutti i capimandamento e che però per esigenze di sicurezza essa si riuniva



a gruppi più ristretti. Ha indicato, inoltre, alcuni dei luoghi in cui dette riunioni si svolgevano, tra cui la zona del "Baglio Biondo", nel quartiere di San Lorenzo, e la casa detta "il pollaio", nei pressi della "Casa del Sole".

Il GALLIANO, "uomo d'onore" della "famiglia" della Noce e nipote del capomandamento GANCI Raffaele, ha ulteriormente confermato che la commissione di Palermo, nella quale sedevano tutti i capimandamento, doveva deliberare gli "omicidi eccellenti" e che essa si riuniva a gruppetti. E' stato, inoltre, in grado di indicare alcune località di Palermo in cui si tenevano dette riunioni sino alla data del suo arresto, tra cui l'abitazione della nonna in Largo Mariano ACCARDO, la zona di Altarello, ove era l'abitazione del GUDDO, parente del CANCEMI, l'abitazione di GUGLIELMINO Giovanni, inteso "u siccu", in via Natoli, all'interno della zona di via Pertignano ad Altarello. Egli ha inoltre riferito che a queste riunioni era costante la presenza del RIINA, mentre gli altri capimandamento che vi partecipavano variavano da una riunione all'altra, a conferma del fatto che i partecipanti alle riunioni di commissione non erano solo alcuni degli aventi diritto.

Sul punto il GALLIANO già nel corso del giudizio di primo grado per la strage di Capaci, all'udienza del 26.11.1996, aveva tra l'altro dichiarato:



“ P.M. dott. TESCAROLI: - Lei sa che cos'è la commissione provinciale di PALERMO? Ne ha mai sentito parlare?

IMP. GALLIANO A.: - Sì, è la composizione di tutti i capi mandamento di PALERMO e provincia.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, vuole riferire quali siano i compiti e i poteri della commissione provinciale di PALERMO con particolare riferimento ai cosiddetti omicidi eccellenti?

IMP. GALLIANO A.: - Ma di deliberare, diciamo, di mettersi d'accordo per, per mettere in atto qualche cosa di eclatante.

P.M. dott. TESCAROLI: - Cioè, la commissione, vuole dire, che aveva competenza con riferimento a questi fatti eclatanti?

IMP. GALLIANO A.: - Certo.

P.M. dott. TESCAROLI: - E che cosa intende lei per fatti eclatanti?

IMP. GALLIANO A.: - Tipo le stragi, strage di CAPACI, di BORSELLINO.

P.M. dott. TESCAROLI: - Ma lei sa dire se, in relazione alla strage di CAPACI, vi sia stata una specifica riunione della commissione?

IMP. GALLIANO A.: - Cioè, io non so, però presumo che ci sia stata.

P.M. dott. TESCAROLI: - Perché presume?

IMP. GALLIANO A.: - Perché

AVV. ODDO: - Presidente opposizione.

PRES. ZUCCARO: - Prego avvocato Oddo.

AVV. ODDO: - Sì, signor Presidente, già la risposta è inutilizzabile perché, presumo che ci sia stata nel, non è rappresentazione di un



fatto. Una domanda poi successiva perché presume che è incanalata a dare validità alla premessa che è inaccettabile in questo nostro giudizio.

PRES. ZUCCARO: - La domanda è ammessa soltanto con riferimento alla indicazione, eventuali, di circostanze oggettive che possano giustificare tale opinione. In questo senso può, è ammessa la domanda e lei può rispondere.

IMP. GALLIANO A.: - Sì, lo presumo perché, diciamo, per fatti così, così eclatanti tutti dovevano sapere. E quindi presumo che ci sia stata qualche riunione, una o due o più riunioni per decidere.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, lei sa dire con quali modalità la commissione provinciale soleva riunirsi nell'epoca vicina, prossima alla, alla strage di CAPACI.

IMP. GALLIANO A.: - Io le posso dire per, per esperienza diretta che le riunioni avvenivano con pochi, con pochi persone, con poche persone. Sin dal, cioè perché molte riunioni sono avvenute a casa di mia nonna, in cui ero, diciamo, a conoscenza che vedevo le persone che venivano e non venivano.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, ma cosa vuole dire quando fa riferimento a riunioni con poche persone? Può spiegarci meglio?

IMP. GALLIANO A.: - Cioè non, non avvenivano riunioni con tutti i capi mandamento contemporaneamente, ma a gruppi dissociati.



P.M. dott. TESCAROLI: - Questo con riferimento anche all'epoca precedente all'attentato?

IMP. GALLIANO A.: - Sì, sì.

P.M. dott. TESCAROLI: - Lei è in grado di riferire casi specifici?

IMP. GALLIANO A.: - Io le posso dire che a casa di mia nonna si svolgevano così quelle riunioni.

P.M. dott. TESCAROLI: - E in quali periodi, in quali anni si sono svolte queste riunioni a casa di sua nonna?

IMP. GALLIANO A.: - Di quelle che posso riferire io, dall'84 fino, non so, '88, '89. E poi la casa di mia nonna veniva utilizzata soltanto in casi particolari, quando il signor RIINA doveva incontrare qualche persona che altri non dovevano sapere.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, come fa lei a dire che quelle erano riunioni della commissione?

IMP. GALLIANO A.: - Perché venivano i capi mandamento.

P.M. dott. TESCAROLI: - E chi ha visto, in particolare?

IMP. GALLIANO A.: - Cioè, ho, il signor CANCEMI, o il signor BIONDINO, o il signor LA BARBERA.

P.M. dott. TESCAROLI: - LA BARBERA chi?

IMP. GALLIANO A.: - Si chiama ANGELO.

P.M. dott. TESCAROLI: - Ricorda altri soggetti?

IMP. GALLIANO A.: - A volte neanche li vedevo io le persone, perché mi, mi facevano stare nell'altra, nell'altra casa che era attigua e che io



ci andavo soltanto o per portare il caffè o l'acqua e quindi a volte neanche vedevo le persone che venivano.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta dove si trova l'abitazione di sua nonna dove avvenivano queste riunioni?

IMP. GALLIANO A.: - LARGO MARIANO ACCARDO.

P.M. dott. TESCAROLI: - Vuole ripetere?

IMP. GALLIANO A.: - LARGO MARIANO ACCARDO.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, lei sa chi facesse parte della commissione, nell'epoca precedente all'attentato per cui è processo?

IMP. GALLIANO A.: - Di preciso no perché non, non conoscevo tutti i capi mandamento.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, lei sa indicare altri punti dove avvenivano riunioni della commissione?

IMP. GALLIANO A.: - Sì, nella zona di ALTARELLO, un parente di CANCEMI SALVATORE o anche un certo GUGLIELMINO GIOVANNI.

P.M. dott. TESCAROLI: - E chi è questo parente di CANCEMI?

IMP. GALLIANO A.: - E' stato arrestato recentemente, se no sbaglio si chiama GUDDO.

P.M. dott. TESCAROLI: - E', è sicuro che sia questo il cognome: GUDDO?

IMP. GALLIANO A.: - Se non sbaglio sì.

P.M. dott. TESCAROLI: - E vuole specificare più nel dettaglio dove si trova questo, questo immobile, questa abitazione di, nel posto



IMP. GALLIANO A.: - Ma è una villetta che si trova all'interno della zona, della zona di VIA PERTIGNANO. Io lo so perché a volte dovevo stazionare all'esterno e quindi per vedere se c'erano Poliziotti o se qualcuno seguiva il signor RIINA quando, quando arrivava.

P.M. dott. TESCAROLI: - Allora senta lei sa dire che tipo di parentela esistesse tra CANCEMI e GUDDO?

IMP. GALLIANO A.: - Sapevo che ero cugini.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, lei conosce PRIOLO VITO?

IMP. GALLIANO A.: - Sì.

P.M. dott. TESCAROLI: - E sa dire se vi fossero rapporti di parentela tra costui e CANCEMI?

IMP. GALLIANO A.: - Sì, sono parenti, se non sbaglio può essere che pure cugini sono.

P.M. dott. TESCAROLI: - Sa se immobili, nella sua disponibilità, venissero utilizzati da "cosa nostra"?

IMP. GALLIANO A.: - Mio zio con il CANCEMI sostavano moltissimo nella casa del PRIOLO, però non so se là sono avvenute pure riunioni.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, ricorda altri luoghi ove si tenevano riunioni della commissione?

IMP. GALLIANO A.: - Nella casa del signor GUGLIELMINO.

P.M. dott. TESCAROLI: - E dove si trova?

IMP. GALLIANO A.: - E si trova in una traversa di, della VIA NATOLI. Sempre all'interno della zona di VIA PERTIGNANO a ALTARELLO?



P.M. dott. TESCAROLI: - Senta, questo GUGLIELMINO sa, vuole precisare meglio che nome ha?

IMP. GALLIANO A.: - Noi lo chiamavamo GIOVANNI però so che non si chiama GIOVANNI. Se non sbaglio forse si chiama DOMENICO anagraficamente.

P.M. dott. TESCAROLI: - Sa se sia conosciuto con pseudonimo, pseudonimi?

IMP. GALLIANO A.: - GIOVANNI u siccu.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta in quale periodo si svolgevano queste riunioni presso i luoghi che lei ha citato poc'anzi?

IMP. GALLIANO A.: - Dopo l'uscita di GANCI RAFFAELE a ORCACE, cioè dopo, quindi l'88, '89.

P.M. dott. TESCAROLI: - E fino a che periodo?

IMP. GALLIANO A.: - Ma fino a, diciamo a quando sono stato arrestato.

P.M. dott. TESCAROLI: - Senta lei quando è che è stato arrestato? Lo vuole precisare meglio?

IMP. GALLIANO A.: - Il 21 dicembre del 1995" (cfr. pp. 232 – 238).

Nel corso poi di questo processo il GALLIANO sull'argomento, all'udienza dell'1 luglio 1998 ha ribadito quanto segue:

"P.M. dott. DI MATTEO: - Lei - passando ad altro argomento - ha fatto riferimento stamattina alla cosiddetta commissione provinciale. Io



vorrei che lei riferisse alla Corte le sue conoscenze in ordine a questo organismo e in particolare chi compone questo organismo, quali cariche bisogna rivestire in "Cosa Nostra" per far parte di questo organismo, come funziona e quali sono le competenze.

Imp. GALLIANO A.: - Cioè, diciamo, i componenti sono i capimandamento di ogni famiglia, con a capo, diciamo, il SALVATORE RIINA, a capo di tutti i capimandamento. Io ho assistito a molte riunioni di commissione, cioè ero in casa di mia nonna, succedevano tante riunioni di commissione, o anche nei parenti poi, in seguito, del CANCEMI. E siccome, diciamo, il TOTÒ RIINA aveva attuato una tecnica particolare, cioè che le riunioni li faceva a gruppetti, cioè non riuniva tutta la commissione, quindi si riuniva al... a gruppetti di due o tre persone per parlare, diciamo, di fatti inerenti delle famiglie o parlare di appalti o di traffici o altro.

P.M. dott. DI MATTEO: - Adesso le farò delle domande anche più specifiche: intanto le avevo chiesto delle competenze della commissione provinciale. Lei sa quali decisioni inerenti l'attività di "Cosa Nostra" venivano prese da questo organismo? E se è sì ci dovrebbe dire anche quando e da chi lo ha saputo.

Imp. GALLIANO A.: - Cioè tutti i fatti importanti che succedono nella fa... nel territorio palermitano devono essere necessariamente deliberati dalla commissione. Anche per esperienza diretta, come ho detto poco fa, stamattina, quando è stato deliberato l'omicidio



INSALACO, era stato deliberato da una riunione di commissione. O quando è stato deliberato di votare nell'87 per il Partito Socialista era stato deliberato dalla commissione. Quindi, per fatti importanti, delittuosi e non, venivano deliberati dalla commissione provinciale.

Quindi, anche le stragi sono state deliberate dal... diciamo, dalla commissione.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei è a conoscenza di regole particolari eventualmente vigenti in "Cosa Nostra" in ordine alla decisione di uccidere un magistrato o, comunque, un appartenente alle Istituzioni?

Imp. GALLIANO A.: - Cioè le regole sono che tutti, diciamo, i capi... i capimandamento, diciamo, dovevano essere d'accordo per porre in essere questo tipo di omicidio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questo le è stato spiegato, eventualmente da chi, quando? Ne ha avuto conoscenza diretta?

Imp. GALLIANO A.: - Cioè questa... anche per esperienza diretta, come ho detto poco fa, io ho citato l'esempio dell'omicidio INSALACO o del... diciamo, del... la questione delle votazioni dell'87, che, diciamo, per esperienza questi tipi di omicidi, cioè gli omicidi importanti, tant'è, per esempio, che l'omicidio INSALACO viene fatto in un territorio... cioè viene fatto dalla famiglia della Noce in un territorio di Resuttana. E quindi... diciamo, con l'assenso, appunto, della commissione, viene fatto... venne perpetrato questo omicidio" (cfr. pp. 154 – 157).



GANCI Calogero, “uomo d’onore” della “famiglia” della Noce e figlio del capomandamento, ha dichiarato che la commissione di Palermo aveva competenza per tutte le decisioni più rilevanti, quelle che riguardavano gli “omicidi eccellenti” e le questioni che comunque potevano interessare più mandamenti o l’intera organizzazione. Ha spiegato che il padre, BIONDINO e LA BARBERA Michelangelo facevano da filtro tra il RIINA e gli altri consociati che dovevano incontrarlo, provvedendo alla fissazione degli appuntamenti e delle riunioni e indicando agli altri le località e gli orari. Dopo la “guerra di mafia” dette riunioni non si erano più svolte alla Favarella, nella vasta tenuta di GRECO Michele, ove si incontravano tutti i capimandamento, bensì si svolgevano a gruppetti di quattro - cinque persone alla volta, in luoghi che venivano opportunamente variati, e ciò sia per timore delle forze dell’ordine sia per evitare di essere sorpresi dai c.d. scappati, di cui si temevano particolarmente il CONTORNO e GRECO “Giovannello” . Egli era, inoltre, in grado di indicare alcune di tali località di riunione, e cioè la villetta del GUDDO ad Altarello; la casa di GULLO Paolo, consigliere della “famiglia” di Altarello, che abitava di fronte alla villetta del GUDDO; la casa da loro chiamata “il pollaio”; l’abitazione della nonna (nonna anche del GALLIANO) in Largo Mariano Accardo.



ONORATO Francesco, reggente della "famiglia" di Partanna Mondello, ha confermato la competenza della commissione provinciale per la deliberazione degli omicidi di qualche rilievo, riferendo quanto segue:

" P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha detto di essere stato colui il quale ha sparato materialmente all'onorevole LIMA.

IMP. ONORATO F.: - Si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Io volevo capire brevemente, perché chiaramente non è questo il processo idoneo, a lei chi ha dato questo incarico e se sa a che livello venne presa e da chi venne presa la decisione di uccidere l'onorevole LIMA.

IMP. ONORATO F.: - A me questo incarico me lo diede SALVATORE BIONDINO su ordine di SALVATORE REINA. Ma questo incarico non viene nè direttamente da SALVATORE REINA e neanche direttamente da SALVATORE BIONDINO, queste sono decisioni che la responsabilità ricade sulla... su tutta "Cosa Nostra" diciamo, perché quando esiste un omicidio eccellente come quello del... di un eurodeputato come SALVO LIMA, che faceva parte del Parlamento Europeo, non è che decide soltanto una persona, nè può decidere SALVATORE BIONDINO e neanche SALVATORE REINA, ma la responsabilità ricade su tutta la commissione di "Cosa Nostra", perché quando succede un omicidio eccellente si riunisce la commissione, perché domani non... non vuole detto parole SALVATORE REINA, perché domani possono cambiare le leggi, lo Stato cambia la legge e quindi SALVATORE REINA non vuole



che ci dicono di dietro le spalle che ci ha rovinato a tutti, e quindi anche per questo motivo si riunisce la commissione. Ma esiste una commissione a livello provinciale, una commissione anche a livello regionale. Per quanto riguarda, diciamo... si riunisce anche la commissione provinciale perché ci sono degli omicidi eccellenti; a livello di un omicidio eccellentissimo come quello dell'eurodeputato SALVO LIMA, come il dottor FALCONE, come il dottor BORSELLINO, a livello di questi personaggi che sono di una certa importanza, si riunisce la commissione regionale.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questo che c'ha appena spiegato, lei sulla base di quali elementi di conoscenza lo può dire? Le è stato riferito da qualcuno? Eventualmente quando? E ci dica, appunto, come fa a riferire queste notizie.

IMP. ONORATO F.: - Io non facevo parte di co... cioè della commissione e quindi non ho partecipato in nessuna riunione di commissione, però è stato sempre risaputo in "Cosa Nostra" che è così', anche perché nell'ottanta... uno, '80, '81, '82, ai tempi di ROSARIO RICCOBONO io ero molto intimo con ROSARIO RICCOBONO, con SALVATORE MICALIZZI, perché erano... SALVATORE MICALIZZI era il sottocapo della famiglia, del mandamento di ROSARIO RICCOBONO e io ero molto intimo, ero quello che camminava con SALVATORE MICALIZZI, ero sempre con ROSARIO RICCOBONO. E quindi SALVATORE MICALIZZI mi spiegava com'era... com'era fatta



questa commissione provinciale, com'era fatta la commissione regionale su quello che io poco fa le ho detto. E su questa esperienza, e poi era sempre risaputo, come le dico, in "Cosa Nostra" che quando si commettono degli omicidi si deve riunire la commissione, di una certa importanza.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha fatto una differenziazione tra omicidi eccellenti e omicidi eccellentissimi, dicendo che per i primi è sufficiente la deliberazione della commissione provinciale, per i secondi ci vuole anche la deliberazione della commissione regionale. Qual è la differenza? Cioè, quando voi definivate un omicidio eccellente e un omicidio eccellentissimo? Cos'è che fa scattare la necessità anche della deliberazione della commissione regionale?

IMP. ONORATO F.: - Eccellente quando si tratta di un omicidio a livello di un... un carabiniere, un giornalista di poco conto, qualche guardia custode; allora questa era una... una cosa a livello provinciale, che si riuniva la commissione. Quando, invece, era una cosa a livello di Stato e a livello di... come ripeto il dottor FALCONE, che era una persona molto importante per lo Stato, come BORSELLINO, come SALVO LIMA, allora si riuniva la commissione regionale che tutti devono essere d'accordo. E questa era la differenza.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei quando per la prima volta...?

IMP. ONORATO F.: - Praticamente la portata della persona" (cfr. dich. del 16.7.98, pp. 110 – 114).



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.



Paragrafo II. Le nuove modalità organizzative delle riunioni della commissione provinciale di Palermo

Tutti i dichiaranti dei quali è stata fatta menzione nel paragrafo precedente, scelti tra coloro che erano in grado di fornire notizie recenti rispetto all'epoca della strage per cui è processo, pur appartenendo a "famiglie" mafiose assai diverse e rivestendo cariche spesso di prestigio nell'ambito dell'organizzazione mafiosa, sono stati quindi concordi nel riferire che dopo la c.d. seconda guerra di mafia, che aveva visto l'affermazione incontrastata della fazione filocorleonese, nessun mutamento era intervenuto nelle "regole costituzionali" che disciplinavano l'assetto del particolare ordinamento giuridico creato da COSA NOSTRA. Più specificamente, non erano state modificate la struttura e le competenze degli organi che costituivano l'apparato di governo di questa associazione criminale, al cui vertice continuava ad operare la commissione provinciale di Palermo, che pur mutata nell'identità di alcuni suoi membri, secondo i nuovi rapporti di forza, manteneva la stessa composizione - in quanto ne continuavano a far parte i rappresentanti di tutti i mandamenti della provincia - e le medesime competenze, che sostanzialmente riguardavano tutte le questioni di interesse comune all'intera organizzazione, compresi, quindi, i c.d. omicidi eccellenti.



Al riguardo è stata costante l'affermazione, da parte di coloro che da maggior tempo militavano in COSA NOSTRA, secondo cui la prassi delle riunioni plenarie di commissione presso la tenuta della Favarella di GRECO Michele, capo formale di tale organismo, venne abbandonata dopo l'eliminazione degli esponenti di punta dello schieramento anticorleonese. Una delle cause più evidenti di tale abbandono, come hanno riferito i collaboranti, era rappresentata dal timore di essere sorpresi in quel luogo dagli avversari, che erano riusciti a sottrarsi allo sterminio operato con sistematica ferocia dai corleonesi (la "caccia agli scappati" non è stata mai ritenuta un capitolo chiuso dal RIINA e dai suoi seguaci) ed ai quali tale luogo di convegno era noto.

Peraltro, la scelta di tenere riunioni plenarie in un luogo diverso, che presentasse analoghe caratteristiche di sicurezza di quelle che aveva avuto un tempo la tenuta della Favarella, presentava altre serie controindicazioni. Nessuna località, infatti, per quanto remota (ma è da ritenere che venissero scartate, almeno in via ordinaria, le località troppo lontane dai covi in cui il RIINA e gli altri latitanti si nascondevano, per evitare i rischi connessi ai lunghi viaggi) poteva offrire sicure garanzie - tanto più se le riunioni erano destinate a ripetersi nel tempo con una certa frequenza - dal pericolo che i numerosi affiliati che vi convenivano (come hanno spiegato vari collaboranti ogni componente della commissione doveva essere



accompagnato da almeno un'altra persona, ma di solito il numero degli accompagnatori era maggiore) potessero essere notati sia da persone vicine agli avversari sia da appartenenti alle forze dell'ordine. Tali pericoli dovevano certamente essere stati meno avvertiti prima della "guerra di mafia" sia per la sostanziale mancanza di avversari esterni all'organizzazione - atteso che i veri contrasti esistevano, in forma neanche troppo latente, all'interno di quell'organismo i cui componenti si riunivano alla Favarella - sia per la minore pressione ed il minor controllo del territorio che esercitavano le forze dell'ordine sino ai primi anni Ottanta, mentre la situazione era certamente mutata, sia pure gradualmente, negli anni successivi, donde l'esigenza di predisporre nuovi moduli organizzativi più attenti a queste esigenze di sicurezza.

Sotto questo profilo doveva avere avuto un peso assai importante nell'indurre il RIINA a ripensare le modalità organizzative degli incontri tra "uomini d'onore" il c.d. blitz di Villagrazia. Il 19 ottobre 1981, infatti, le forze dell'ordine erano intervenute in via Valenza di Villagrazia mentre era in corso un "summit" mafioso e circa una ventina di consociati avevano ingaggiato un conflitto a fuoco con gli agenti per consentire verosimilmente la fuga dei personaggi più importanti. L'operazione aveva comunque consentito l'arresto di LO IACONO Pietro, PULLARA' GiovanBattista (cugino di BRUSCA Bernardo), VERNENGO Ruggero, PROFETA Salvatore e GAMBINO



Giuseppe (poi assassino in carcere di MARCHESE Pietro), tutti della stessa "famiglia" di Santa Maria di Gesù, nonché di altri componenti delle "famiglie" di Villagrazia, Corso dei Mille e Corleone. Tale evento, che oltre che portare alla cattura di preziosi alleati del RIINA aveva fornito agli investigatori indicazioni preziose in ordine alla composizione dello schieramento corleonese, doveva aver indotto il RIINA ad evitare per il futuro il ripetersi di situazioni analoghe, facendo in modo da impedire che numerose persone si riunissero in un medesimo luogo.

Ma vi era anche un'ulteriore importante evenienza della quale i corleonesi dovevano tener conto, a differenza dei loro predecessori. Come si è detto sopra più volte, dal 1983 in poi si era incominciato a disgregare con sempre maggiore evidenza il muro di omertà che sembrava proteggere anche dall'interno in modo insuperabile i segreti di COSA NOSTRA e nel 1984 aveva iniziato a collaborare BUSCETTA Tommaso, il primo affiliato veramente importante a scegliere la strada della collaborazione con l'A.G.. Dopo di lui altre persone con ruoli non secondari nell'ambito di questa consorteria mafiosa avevano effettuato la medesima scelta, consentendo agli investigatori per la prima volta di conoscere le modalità di funzionamento di questo organismo e di possedere una chiave di lettura per cogliere i nessi che collegavano tra loro i vari delitti. Il fenomeno del c.d. pentitismo era divenuto, quindi, per il RIINA uno dei massimi problemi per la



sopravvivenza della sua organizzazione, come attestano le dichiarazioni convergenti di tutti i collaboratori di giustizia escussi, e così come da una parte egli cercava di promuovere tutte le iniziative che potessero delegittimarli e vanificarne la portata probatoria dall'altra studiava le misure, da adottare all'interno, più idonee per ridurre le conseguenze negative di future defezioni, rendendo ancor più riservati i meccanismi di funzionamento di COSA NOSTRA. Sotto questo profilo appare di tutta evidenza che una delle prime misure da adottare, per tutelare i vertici dell'organizzazione, era quella di "blindare" la fase assai delicata della deliberazione sulle questioni più importanti, rimesse alla competenza della commissione, per evitare che in futuro tutti i suoi membri potessero essere chiamati a rispondere dei delitti più gravi, come era avvenuto nell'ambito del maxiprocesso. Il modo più semplice per scongiurare tale eventualità senza alterare nella sostanza le "regole costituzionali" di COSA NOSTRA era proprio quello di evitare per le decisioni sui delitti più gravi le riunioni plenarie della commissione, sicché nessuno dei suoi membri o degli accompagnatori che avesse in futuro deciso di collaborare con l'A.G. sarebbe stato più in grado di dire che la deliberazione di un determinato "omicidio eccellente" era stata adottata con l'intervento di tutti i capimandamento, potendo tutt'al più limitarsi ad indicare le persone presenti all'incontro al quale egli stesso aveva partecipato o aveva accompagnato altri. Nessuno dei



collaboratori escussi nel presente processo ha potuto, quindi, riferire di riunioni plenarie o comunque allargate di commissione a partire dal 1983 per la decisione degli omicidi più importanti, che pure sono stati commessi dopo quella data, neanche chi aveva diritto a sedere in commissione come il CANCEMI ed il BRUSCA.

E però il fatto, conclamato concordemente da tutti i collaboranti escussi, per cui il RIINA continuava ad incontrarsi sino al suo arresto con gruppi di quattro o cinque capimandamento alla volta; la circostanza per cui tali incontri avevano ad oggetto anche la delibera di "omicidi eccellenti", come hanno riferito i dichiaranti che per il loro ruolo (CANCEMI e BRUSCA) o per i loro rapporti assai stretti con qualcuno dei membri della commissione (GANCI Calogero, GALLIANO) o per particolari eventi in cui eccezionalmente ebbero ad assistervi (ANZELMO e DRAGO) erano in grado di indicare il contenuto di alcune di queste riunioni; il fatto, inequivocabilmente dichiarato dal CANCEMI, per cui il RIINA li informava in occasione di tali incontri degli esiti delle riunioni precedenti con altri gruppetti o diceva loro che doveva successivamente incontrarli, pur senza fare il nome di tali soggetti (perché avrebbe altrimenti vanificato il conseguimento di una delle finalità principali per le quali aveva adottato la predetta misura, e cioè rendere impossibile a qualsiasi componente dell'organizzazione che non fosse lo stesso RIINA di indicare tutti coloro che avevano preso parte alla delibera di un grave delitto); la stessa circostanza,



infine, riferita dal BRUSCA di aver constatato che capimandamento non presenti alla riunione cui egli aveva preso parte intervenivano poi nella fase organizzativa del delitto, sono tutti elementi indiziari certi che depongono in modo inequivocabile per la vigenza, sino all'epoca di esecuzione della strage per cui è processo, della regola per cui tutti i membri della commissione dovevano essere messi in condizione di esprimere il loro parere in ordine alle questioni di interesse dell'intera organizzazione, ed in particolare per gli "omicidi eccellenti".

E del resto tutti i collaboranti escussi sul punto hanno concordemente asserito, come si è detto nel precedente paragrafo, che le riunioni della commissione per gruppetti, che si erano tenute con una certa frequenza sino all'arresto del RIINA, non avevano comportato alcun esautoramento dei poteri di tale organo ma rispondevano unicamente ad "esigenze di sicurezza". Ciò conferma, quindi, che non la regola era stata modificata dal RIINA ma la sua modalità di attuazione e che tale mutamento si collocava nel solco di quella linea di continuità che voleva, sia pur nelle diversità dettata dal succedersi delle varie situazioni, che le responsabilità decisionali per i fatti più importanti dovessero essere condivise dagli esponenti più autorevoli della varie "famiglie" e non potessero essere assunte da una sola persona, per quanto potente essa fosse.

In ordine a tale circostanza occorre ulteriormente aggiungere che le dichiarazioni del BRUSCA e del CANCEMI, che per il ruolo ricoperto



avevano titolo a partecipare a riunioni della commissione provinciale di Palermo, si sono dimostrate convergenti sull'esistenza di alcune specifiche riunioni allargate in epoca prossima alla strage per cui è processo perché tenutesi tra il 1991 ed il 1992, persino dopo la strage predetta, e precisamente di una riunione tra gli inizi e la metà del 1991 in casa di PRIOLO Vito, in cui si diede comunicazione della combinazione del primo "uomo d'onore" a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, tale GULLOTTI Giuseppe, riunione alla quale parteciparono tra gli altri RIINA, BIONDINO, GANCI Raffaele, MOTISI Matteo, GRECO, AGLIERI, FARINELLA, LO IACONO Francesco per Partinico, LA BARBERA Michelangelo, MADONIA Salvatore, GRAVIANO Giuseppe, MONTALTO Giuseppe, BRUSCA Giovanni e CANCEMI; di altra riunione tenutasi nei pressi della Casa del Sole in un'abitazione sovrastante un pollaio che era a disposizione di LA BARBERA Michelangelo, riunione nel corso della quale si discusse dell'omicidio del capomandamento di Misilmeri OCELLO Pietro e delle misure da adottare nei confronti dei responsabili. A quest'ultima riunione parteciparono tra gli altri RIINA, BIONDINO, GANCI Raffaele, AGLIERI, GRECO, GRAVIANO Giuseppe, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, SPERA, MOTISI, BRUSCA Giovanni e CANCEMI. Altra riunione allargata fu quella tenutasi intorno all'ottobre del 1992 nella stessa abitazione da ultimo menzionata e con gli stessi



partecipanti, per discutere della morte del fratello dello SPERA e di tale LA ROSA, verificatasi l'8 novembre 1992.

Tali riunioni, che avvennero in forma allargata perché le decisioni da prendere non erano così specifiche da poter comportare dei gravi pregiudizi giudiziari nell'ipotesi di una "fuga di notizie" o della successiva collaborazione di qualcuno dei partecipanti, dimostrano comunque in modo significativo il pieno funzionamento del meccanismo dell'acquisizione del consenso preventivo da parte di tutti i capimandamento - e non di quei quattro o cinque che partecipavano alle riunioni a gruppetti di cui hanno potuto riferire il BRUSCA ed il CANCEMI - per le questioni che riguardavano interessi dell'intera organizzazione.



Paragrafo III. L'evoluzione storica di COSA NOSTRA quale organismo di tipo federalistico-verticistico e le deviazioni dalla regola della responsabilità collegiale della commissione per gli "omicidi eccellenti"

Appare a questo punto necessario, per verificare l'esattezza della conclusione cui si è pervenuti alla fine del precedente paragrafo e la possibilità che per la strage di via D'Amelio si fosse verificata un'eccezione alla regola dell'assenso preventivo della commissione provinciale, compiere un sintetico "excursus" storico delle vicende che hanno contrassegnato l'evoluzione di COSA NOSTRA ed accertare se le particolari condizioni che avevano portato nel passato a delle non infrequenti deviazioni da tale regola fossero o meno presenti all'epoca della strage.

La rilevanza di tale accertamento appare evidente ove si voglia discutere del rapporto tra regola ed eccezioni, ed inferirne poi delle conclusioni valide sotto il profilo probatorio, non in modo astratto ma concreto, ancorato ai reali accadimenti che contrassegnarono la sanguinosa storia di questo sodalizio criminale.

Nel fare ciò ci si avvarrà degli atti acquisiti al presente processo ed in particolare della sentenza ormai definitiva del maxiprocesso.

Risulta dagli atti summenzionati, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal BUSCETTA e dal CONTORNO (per gli anni più remoti solo dal



BUSCETTA) - la cui attendibilità sulla specifica materia è stata definitivamente accertata nell'ambito del predetto maxiprocesso e che, peraltro, trova riscontro anche nelle dichiarazioni rese da DI CARLO Francesco in questo dibattimento - che la prima commissione provinciale di Palermo venne costituita intorno agli anni 1957/58 per coordinare l'attività delle "famiglie", che rappresentavano le cellule della nascente federazione e che controllavano ciascuna un territorio della provincia. In questi primi tempi di transizione dalla più assoluta autonomia delle singole "famiglie" al riconoscimento di un organismo centrale superiore, la suddivisione dei poteri tra questo organismo centrale e le varie cellule risentiva ancora, né poteva essere altrimenti, del fatto che ognuna delle "famiglie" originariamente sovrana sul suo territorio aveva liberamente acconsentito di rinunciare ad una parte della sua autonomia per aderire ad una forma di coordinamento che prevenisse l'insorgere di conflitti, che sarebbe stato altrimenti inevitabile man mano che ciascuna di esse estendeva il suo raggio di azione al di fuori del proprio territorio, così come imponevano i nuovi traffici illeciti che si andavano affermando. I poteri della commissione erano, quindi, quelli strettamente necessari allo svolgimento della sua funzione di coordinamento, secondo quelle che erano le scarse esigenze del tempo, né era allora pensabile, ad esempio, che i componenti della commissione potessero direttamente avvalersi dell'opera di un "soldato" senza ottenere il previo assenso



del suo "capofamiglia". Per sottolineare la pari dignità di ciascuno dei componenti di tale commissione, costituita da tredici membri in rappresentanza delle "famiglie" più cospicue di ciascun mandamento, colui che la presiedeva, GRECO Salvatore inteso "cicchiteddu" (uccellino), della "famiglia" di Ciaculli, rivestiva la carica di segretario ed il suo compito non andava molto al di là del diramare gli inviti per le riunioni, a richiesta dei vari membri.

La predetta commissione non riuscì però ad evitare che assumessero carattere dirompente i contrasti rimasti a lungo latenti tra i fratelli LA BARBERA Salvatore ed Antonio – il primo dirigeva il mandamento di Palermo Centro, che raggruppava, oltre all'omonima "famiglia", anche quelle del Borgo e di Porta Nuova – e CAVATAIO Michele, MATRANGA Antonino, TROIA Mariano e MANNO Salvatore, rispettivamente a capo dei mandamenti di Acquisanta, Resuttana, San Lorenzo e Boccadifalco. I LA BARBERA, giovani e particolarmente intraprendenti, aspiravano ad assumere un peso sempre maggiore all'interno della commissione e per far ciò avevano chiesto il rispetto della regola, allora vigente ma di fatto disapplicata, che vietava il cumulo delle cariche di "capofamiglia" e di capomandamento, sperando così che in commissione sedessero persone meno anziane ed autorevoli di quelle che dirigevano le più importanti "famiglie". Per contrastare tali mire dei LA BARBERA i predetti capimandamento si erano alleati e la strategia che decisero di adottare, soprattutto ispirata dal CAVATAIO,



fu quella di uccidere altri componenti della commissione che si trovavano in posizione neutrale, per poi farne ricadere la colpa sugli avversari. In attuazione di tale strategia venne così ucciso in prossimità del Natale del 1962 DI PISA Calcedonio, capomandamento della Noce, che si stava apprestando ad abbandonare la carica di "capofamiglia" per poter mantenere il suo posto nella commissione e successivamente vennero uccisi l'altro capomandamento MANZELLA Cesare, che aveva già ceduto la sua carica di "capofamiglia" di Cinisi a BADALAMENTI Gaetano, nonché DI PERI Giovanni, della "famiglia" di Villabate. La colpa di tali omicidi venne fatta ricadere sui LA BARBERA e così la commissione, al cui interno, come si è detto, alcuni dei capimandamento si erano segretamente accordati tra loro, decise lo "scioglimento" delle "famiglie" di Porta Nuova e di Palermo centro e di punire con la morte i LA BARBERA. Nel susseguirsi degli attentati, eseguiti anche a mezzo di ordigni esplosivi, nel tentativo di uccidere PRESTIFILIPPO Salvatore, esplodeva a Ciaculli un'auto ALFA ROMEO Giulietta imbottita di tritolo, provocando la morte di sette militari. Sull'onda dello sdegno della pubblica opinione la reazione degli organi statali fu nell'immediato assai risoluta e determinò una crisi in COSA NOSTRA, che venne temporaneamente sciolta.

Nel corso dell'esistenza di questa prima commissione era, pertanto, accaduto che erano state strette intese sotterranee tra alcuni componenti della commissione a danno di una minoranza, sia pure



agguerrita, strategia questa che sarebbe stata successivamente ripresa e portata a maggiore perfezione dai corleonesi e che aveva reso a quel tempo inevitabile l'esplosione della c.d. prima guerra di mafia tra il 1962 ed il 1963, conflitto che a differenza di quello successivo aveva visto contrapporsi in modo compatto una "famiglia" mafiosa alle altre.

Con il graduale attenuarsi dell'attività repressiva degli organi statali, soprattutto dopo il processo di Catanzaro, risoltosi in senso sostanzialmente favorevole agli interessi dell'organizzazione, COSA NOSTRA cominciò a ricostituire le sue strutture ed avvertì subito l'esigenza di un organismo direttivo centralizzato che fosse in grado di evitare il ripetersi della conflittualità che ne aveva determinato la crisi. Poiché non era stata ancora completata la formazione di tutte le "famiglie" mafiose e dei vari mandamenti, la direzione di COSA NOSTRA fu assunta da un triumvirato, che operò dal 1970 circa sino al 1975, allorché venne completata la ricostituzione dei mandamenti, e che era formato da BONTATE Stefano, della "famiglia" di Santa Maria del Gesù, BADALAMENTI Gaetano, della "famiglia" di Cinisi e RIINA Salvatore, quest'ultimo in sostituzione di LEGGIO Luciano, rappresentante della "famiglia" di Corleone. Il primo pensiero dell'organizzazione fu allora quello di chiudere i conti con il principale responsabile della prima guerra di mafia e della lunga catena di omicidi che aveva provocato la reazione dello Stato, e cioè con il



CAVATAIO, la cui strategia era stata nel frattempo scoperta, essendosi verificata l'esplosione di Ciaculli quando già era stato ucciso uno dei fratelli LA BARBERA e l'altro era stato gravemente ferito in un attentato a Milano, sicché non era stato più possibile far ricadere su di loro le responsabilità di quel grave fatto di sangue. Il CAVATAIO venne ucciso nella c.d. strage di Viale Lazio a Palermo ad opera di un "commando" del quale facevano parte un componente della "famiglia" del BONTATE, uno della "famiglia" di DI CRISTINA Giuseppe di Riesi, che aspirava ad assumere una voce in capitolo anche nelle vicende palermitane di COSA NOSTRA ed uno della "famiglia" di Corleone, BAGARELLA Calogero, fratello di Leoluca, che rimase ucciso per la reazione della vittima designata.

Rimasto temporaneamente solo alla guida del triumvirato per l'arresto del BONTATE e del BADALAMENTI, il RIINA incominciò a manifestare il proprio temperamento e la sua ostilità nei confronti degli altri triumviri procedendo al sequestro a scopo di estorsione di CASSINA Luciano, sequestro che rappresentava non solo una palese violazione della regola di COSA NOSTRA di non effettuare tali reati in Sicilia per evitare di attirare nell'isola l'attenzione delle forze dell'ordine, ma anche una chiara manifestazione dell'incapacità di BONTATE e BADALAMENTI - che avevano sempre curato i rapporti con la classe imprenditoriale palermitana più inserita nel settore dei pubblici appalti, da cui derivavano all'organizzazione cospicui guadagni - di



mantenere la gestione di tali rapporti. Certamente questo episodio ebbe parte notevole nell'alimentare quel clima di tensione tra il RIINA e gli altri due triumviri, che sarebbe poi esploso nella seconda guerra di mafia, ma che per il momento venne sopito dall'intervento del LEGGIO, che nel frattempo era subentrato nel triumvirato al RIINA.

Ma un altro grave episodio ebbe a verificarsi nel corso del 1971, e cioè l'omicidio "eccellente" del Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro SCAGLIONE, ucciso dal LEGGIO, nei confronti del quale la vittima aveva avviato delle iniziative giudiziarie, senza che tale omicidio avesse il preventivo assenso degli altri due triumviri, che di ciò ebbero a dolersi.

In tale occasione appare persino superfluo rilevare che, dati i rapporti esistenti tra il rappresentante corleonese e gli altri due triumviri, sarebbe stato assurdo che il LEGGIO cercasse il loro assenso per la commissione di un omicidio che rispondeva solo al suo interesse e dal quale sarebbero, invece, potute derivare conseguenze negative anche per gli altri.

Altro omicidio ai danni di un funzionario dello Stato fu quello verificatosi il 10 gennaio 1974 in danno del maresciallo della Polizia di Stato in pensione SORINO Angelo, ucciso nella zona di San Lorenzo all'insaputa del BONTATE, che ne chiese conto a GIACALONE Filippo, "capofamiglia" di quella zona, il quale, dopo aver svolto delle indagini, aveva riferito al BONTATE che autore dell'omicidio era stato



BAGARELLA Leoluca. Peraltro, poco tempo dopo il GIACALONE era scomparso ed il BONTATE aveva confidato al BUSCETTA di sospettare che i corleonesi fossero responsabili di tale scomparsa.

Altro grave episodio destinato ad alimentare la tensione tra i corleonesi ed il duo BONTATE-BADALAMENTI fu il sequestro di CORLEO Luigi, suocero dell'esattore SALVO Antonino, all'epoca vicino a questi ultimi, che non riuscirono ad ottenere neanche la restituzione del cadavere della vittima.

Nel 1975, come si è detto, venne ricostituita la commissione provinciale, la cui presidenza fu affidata a BADALAMENTI Gaetano, ben presto sostituito in tale ruolo – con il pretesto che egli doveva essere punito perché si sarebbe vantato di essere il “capo” di COSA NOSTRA - da GRECO Michele, ben più gradito ai corleonesi, mentre il BADALAMENTI sarebbe stato poi espulso da COSA NOSTRA nel 1978

Gli anni della direzione formale della commissione da parte del GRECO furono anche quelli che fecero registrare vari “omicidi eccellenti” senza il preventivo assenso del predetto organo ed in cui si acuirono i contrasti tra lo schieramento in cui si delineava con sempre maggiore chiarezza l'egemonia dei corleonesi guidati dal RIINA (subentrato al LEGGIO dopo l'arresto di quest'ultimo nel maggio del 1974) e quello contrapposto facente capo a BONTATE ed a INZERILLO Salvatore, rappresentante quest'ultimo della “famiglia” di Passo di Rigano.



Nell'agosto del 1977 venne ucciso a Ficuzza, nel territorio di Corleone, il Tenente Colonnello dei Carabinieri Giuseppe RUSSO, che era in licenza di convalescenza. L'omicidio del RUSSO era già stato vanamente richiesto dai corleonesi nel 1975 al BONTATE ed al DI CRISTINA, nel territorio del quale all'epoca il militare operava, essendo stato quest'ultimo autore delle indagini che avevano portato il LEGGIO innanzi alla Corte d'Assise di Catanzaro, ma il mancato consenso era servito solo a ritardare la vendetta da parte dei corleonesi. Dopo l'omicidio, alle richieste di spiegazione da parte del BONTATE e del DI CRISTINA, GRECO Michele aveva potuto solo far presente di essere stato tenuto all'oscuro di tale iniziativa omicidiaria, che pure aveva poi appreso essere stata eseguita da un componente della sua stessa "famiglia" e cioè quel GRECO Giuseppe, inteso "scarpuzzedda", che svolse il ruolo di spietato killer dei corleonesi sino a quando non venne a sua volta ucciso dagli stessi.

Nel presente processo sono state poi acquisite, come si è detto, le dichiarazioni rese da CALDERONE Antonino nel giudizio di primo grado per la strage di Capaci, allorché questi aveva riferito che il DI CRISTINA ebbe a chiedere spiegazioni a GRECO Michele di tale omicidio e delle ragioni per cui non era stata consultata la commissione regionale e che questi, dopo aver parlato con il RIINA, gli aveva risposto che secondo quest'ultimo "per uccidere gli sbirri" non c'era bisogno di alcuna autorizzazione. Per tale risposta il DI



CRISTINA e CALDERONE Giuseppe, rappresentante all'epoca della "famiglia" di Catania, avevano significativamente rimproverato al GRECO di essere un burattino nelle mani dei corleonesi.

Gli stessi DI CRISTINA e CALDERONE sarebbero stati poi uccisi rispettivamente a Palermo il 30 maggio 1978 ed a Catania l'8 settembre 1978. Alle ire del BONTATE e dello INZERILLO, che lamentavano in commissione che tale organo non fosse stato consultato per l'omicidio del DI CRISTINA, per di più consumato in un territorio controllato dallo INZERILLO, GRECO Michele aveva giustificato l'episodio facendo presente che il DI CRISTINA aveva meritato la morte perché confidente dei Carabinieri e che comunque la vicenda era legata a contrasti interni alla "famiglia" di Caltanissetta. In realtà il DI CRISTINA aveva iniziato ad avere degli incontri con il Capitano PETTINATO, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Gela, circa una settimana dopo l'omicidio del rivale MADONIA Francesco di Vallelunga, commesso l'8 aprile 1978 e dopo che alcuni mesi prima, il 21 novembre 1977, erano stati uccisi i suoi amici DI FEDE e NAPOLITANO in un agguato che era chiaramente mirato contro di lui. Il DI CRISTINA aveva, quindi, compreso di essere nel mirino dei corleonesi e le rivelazioni che egli aveva fatto in occasione del suo incontro con il capitano PETTINATO, al quale aveva riferito i crimini commessi dallo schieramento a lui avverso, avevano costituito il suo ultimo disperato tentativo di evitare la morte, sperando che i



componenti di tale fazione potessero essere tratti in arresto prima di raggiungerlo.

L'omicidio del DI CRISTINA, per il quale è stata accertata nel maxiprocesso la responsabilità del RIINA, del PROVENZANO e degli altri componenti della commissione a questi più vicini, rappresentava, quindi, un crimine perpetrato dalla fazione egemonizzata dai corleonesi ai danni dello schieramento avversario. Era, pertanto, ovvio che solo i componenti della commissione inseriti nel primo schieramento fossero stati consultati in precedenza, onde ottenere poi in sede di riunione della commissione una formale ratifica di tale operato, mettendo in minoranza le obiezioni dello schieramento opposto.

Appare, infatti, evidente che i corleonesi in tanto potevano commettere omicidi come quello del DI CRISTINA - che colpiva duramente lo schieramento avversario e che doveva, quindi, essere necessariamente commesso senza rispettare la regola della deliberazione preventiva da parte della commissione (che sarebbe stata necessaria in considerazione del rango elevato ricoperto dalla vittima nell'ambito di COSA NOSTRA), nella quale sedevano anche componenti di quest'ultimo schieramento - in quanto potevano contare sul consenso della maggioranza, consenso che ovviamente doveva essere ricercato prima dell'esecuzione dell'omicidio, per non rischiare di essere smentiti dal voto contrario della commissione. In



tale ipotesi, infatti, la sconfessione dell'operato dei responsabili dell'omicidio avrebbe avuto quale unica sanzione possibile la morte, data la gravità della violazione della summenzionata regola. Con il preventivo consenso della maggioranza della commissione, invece, poteva poi essere addotta qualsiasi giustificazione - come quella dell'uccisione del DI CRISTINA perché confidente dei Carabinieri, che rappresentava solo una mezza verità - con la certezza che essa sarebbe stata accettata e che la fazione avversaria avrebbe dovuto inchinarsi alla volontà dell'organo di vertice espressa dalla sua maggioranza.

E' questo lo schema che consentì ai corleonesi di porre in essere in quegli anni vari "omicidi eccellenti" senza il preventivo formale consenso dell'organo di vertice ma con quello preventivo della sua maggioranza.

Il 21 luglio 1979 venne ucciso il Commissario Boris GIULIANO, omicidio per il quale è stata accertata nel maxiprocesso la responsabilità dei componenti della commissione filocorleonesi; nello stesso anno venne assassinato il Consigliere istruttore Cesare TERRANOVA ; il 4 maggio 1980 venne ucciso il Capitano dei Carabinieri Emanuele BASILE.

Per reagire a questa situazione, dimostrando di essere anch'egli in grado di eseguire un "omicidio eccellente" senza la delibera della commissione, lo INZERILLO decise a questo punto l'omicidio del



Procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano COSTA, responsabile ai suoi occhi di aver indirizzato le indagini per l'omicidio del Capitano BASILE esclusivamente nei confronti di componenti della sua "famiglia", della quale erano state denunciate numerose persone.

A questo punto lo scontro aperto tra le due fazioni era solo questione di tempo e l'incertezza riguardava soltanto quale delle due avrebbe aperto per prima le ostilità. Avvisati da informatori interni alle stesse "famiglie" di cui erano rappresentanti i loro avversari di una trappola che essi volevano tendere al RIINA, i corleonesi riuscirono a sventarla e ad assumere l'iniziativa, avviando proprio con gli omicidi dei due capofila dello schieramento contrapposto, e cioè il BONTATE e lo INZERILLO, la c.d. seconda guerra di mafia.

Poco prima era fallito il tentativo di questi ultimi di rovesciare a loro favore le alleanze all'interno della commissione, cercando attraverso la mediazione del BUSCETTA - che nel giugno del 1980 si era allontanato a tale fine da Torino, ove stava per finire di scontare un periodo di semilibertà - di portare dalla loro parte CALO' Giuseppe, rappresentante della "famiglia" nella quale il BUSCETTA era inserito. Dopo alcuni incontri, tuttavia, nel gennaio del 1981, tre mesi prima dell'omicidio del BONTATE, il BUSCETTA, avvertendo che ormai la situazione era compromessa, partì sotto falso nome per il Brasile.

A differenza della "prima guerra di mafia", la seconda non vide la contrapposizione frontale tra "famiglie" diverse, ma come si è detto fu



caratterizzata dalla contrapposizione di schieramenti trasversali alle diverse "famiglie" mafiose, nel senso che soprattutto i corleonesi poterono contare su alleati anche all'interno delle "famiglie" dirette dai capi della fazione avversa, il che assicurò loro un indubbio e decisivo vantaggio perché consentì di conoscere con anticipo molte delle mosse degli avversari e di prevenirle. Inoltre tale situazione evitò che si arrivasse allo smantellamento delle "famiglie" dirette dai perdenti, in quanto fu possibile mantenere quelle strutture, eliminandone i componenti inaffidabili e procedendo sul finire del 1982, secondo le convergenti dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, a nuove elezioni per la copertura delle cariche di vertice nelle predette "famiglie", dove naturalmente risultarono elette solo persone inserite nella fazione vincente.

Agli inizi del 1983 venne ridisegnata la mappa dei mandamenti, costituendone alcuni - come quello della Noce - per premiare coloro che erano stati più vicini al RIINA nella "guerra di mafia", vinta dal suo schieramento con poche perdite, tra cui quella di GRAVIANO Michele, padre degli odierni imputati Giuseppe e Filippo, ucciso il 7 gennaio 1982.

La situazione creatasi alla fine di tale sanguinosa faida era certamente caratterizzata da un'egemonia del RIINA che per durata nel tempo e spessore non trova precedenti nella storia di COSA NOSTRA. Tutti i capimandamento erano, infatti, persone a lui vicine e molti di essi



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

avevano avuto parte attiva nella “guerra di mafia”, fornendo un contributo determinante per la sua affermazione. All’interno di COSA NOSTRA non vi erano più schieramenti contrapposti, poiché i residui avversari erano stati espulsi dall’organizzazione, almeno nella provincia palermitana, ed il RIINA stava ben attento che non si formassero nuovi schieramenti o che assumessero troppo peso altri personaggi, troncando sul nascere le velleità di chi - come PUCCIO Vincenzo - osasse mettere in discussione i suoi metodi di gestione.



Paragrafo IV. La deliberazione della strage di via D'Amelio da parte della commissione provinciale di Palermo

Inquadrando nella situazione esposta nel precedente paragrafo la questione della delibera della strage di via D'Amelio da parte dell'organismo competente secondo le regole di COSA NOSTRA, appare di tutta evidenza che non era più sussistente a quell'epoca alcuna delle ragioni che avevano portato nel passato alla violazione in vari casi della competenza della commissione provinciale per gli "omicidi eccellenti". Non vi erano più, infatti, nella commissione di Palermo soggetti titolari di interessi precostituiti e contrapposti rispetto a quelli dei corleonesi, persone quindi da tenere all'oscuro del progetto di eliminazione di Paolo BORSELLINO. Al contrario, l'attività giudiziaria fino ad allora svolta dal magistrato e quella che lo stesso stava intraprendendo con impegno se possibile ancora maggiore dopo la morte del suo collega ed amico Giovanni FALCONE intaccavano in modo sensibile e diretto in primo luogo proprio gli interessi di tutti i vertici di COSA NOSTRA e, quindi, dell'intera organizzazione.

Il RIINA, pertanto, non aveva nulla da temere nel rispettare in questa occasione la regola del preventivo assenso della commissione, ed anzi avrebbe potuto paventare conseguenze per lui negative solo nel caso di violazione della medesima regola.



Infatti, a differenza di quanto verificatosi nel periodo precedente all'ultima "guerra di mafia", nell'attuale situazione la proposta del RIINA non pregiudicava gli interessi di uno schieramento che aveva visioni strategiche contrapposte e l'unica obiezione che il RIINA poteva attendersi al suo progetto di attentato a Paolo BORSELLINO e più complessivamente all'attuazione della strategia di attacco allo Stato in cui quel crimine si inseriva era quella della prevedibile dura reazione dell'apparato repressivo dello Stato che si sarebbe scatenata contro COSA NOSTRA, facilmente individuabile come la maggiore interessata all'esecuzione di quel crimine. Ma situazioni analoghe non avevano in passato costituito una remora tale da indurre quell'organizzazione. e tanto meno i corleonesi, a desistere dai loro propositi criminali contro funzionari dello Stato, come dimostrano tra l'altro vari episodi delittuosi accertati definitivamente nell'ambito del maxiprocesso, anche perché gli esponenti più autorevoli di COSA NOSTRA avevano la ferma convinzione che la solidità delle proprie strutture era in grado di reggere il peso di una controffensiva dello Stato che era stata sino ad allora di ampiezza e di durata assai limitate, ed inoltre, come si è detto, essi ritenevano che la situazione complessiva fosse per loro talmente sfavorevole da indurli a correre il rischio di peggiorarla ulteriormente nel breve periodo pur di arrivare alla fine, eliminati coloro che potevano contrastarli, al conseguimento del loro obiettivo di trovare nuovi referenti politici disposti a far loro



ampie concessioni in materia di misure antimafia. Quel che più giova in questo momento rilevare è però il fatto che in ogni caso, se la prevedibile reazione dello Stato nei confronti di COSA NOSTRA era l'unica controindicazione che l'attentato presentava, ancora più necessario era per il RIINA munirsi di un consenso preventivo di tutti i capimandamento, in modo da ripartire tra tutti loro le responsabilità per gli eventuali danni che potevano derivare all'organizzazione ed evitare così di mettersi nella scomoda situazione di essere l'unico bersaglio dei malcontenti di chi avrebbe dovuto soffrire per la reazione dello Stato. Solo la delibera dell'organo di vertice a ciò preposto avrebbe, quindi, assicurato al RIINA il pieno controllo della situazione ed il mantenimento della sua egemonia, che per potersi perpetuare doveva stare ben attenta a non violare in modo così plateale ed in occasioni di tale importanza le regole fondamentali su cui COSA NOSTRA si reggeva. Ciò tanto più in quanto la strage per cui è processo si inseriva in una lunga serie di crimini eclatanti e nel quadro di una strategia che non poteva essere condotta a termine in tempi brevi, sicché il RIINA non poteva neanche sperare di mettere i suoi consociati di fronte al fatto compiuto ma aveva necessità di poter contare sul loro consenso per un tempo anche lungo, durante il quale si sarebbero dovuti affrontare dei "sacrifici" per la reazione dello Stato.



Sul punto appaiono particolarmente pertinenti le indicazioni fornite dal DI CARLO, buon conoscitore del RIINA per le esperienze maturate all'interno di COSA NOSTRA, secondo cui quest'ultimo non si discostava mai dall'osservanza delle regole dell'organizzazione se non aveva validi motivi per farlo, ben sapendo che il principio della condivisione delle responsabilità era quello che meglio poteva tutelarlo ed assicurargli il mantenimento dell'egemonia.

In tale quadro, anche la comprovata partecipazione alla fase esecutiva della strage di ben quattro importanti mandamenti, quelli di Porta Nuova, Noce, Brancaccio e San Lorenzo costituisce, come si è detto, una dimostrazione ulteriore del consenso collegiale che aveva accompagnato la decisione di questo orrendo delitto.

Appare a questo punto necessario accertare l'epoca e le concrete modalità della deliberazione della strage per cui è processo da parte della commissione provinciale, per valutare se ed a carico eventualmente di chi sussistano i presupposti giuridici per l'applicazione delle norme sul concorso morale nel reato.

E, infatti, nel contesto probatorio disponibile nell'ambito del maxiprocesso di Palermo più volte menzionato, la presenza di collaboratori in grado di riferire sulle regole di funzionamento e le competenze degli organi decisionali di COSA NOSTRA ma non abilitati a prender parte a tali delibere rendeva senz'altro esaustiva per l'accertamento delle responsabilità dei componenti della commissione



provinciale la verifica della competenza di quest'organo nel periodo in cui i singoli omicidi venivano posti in essere e della rispondenza del singolo delitto non ad un interesse settoriale ma strategico dell'intera organizzazione, criteri probatori questi che al più venivano corroborati dalla verifica di un eventuale ulteriore interesse specifico da parte del singolo componente della commissione. Nell'attuale situazione, invece, che vede la collaborazione con l'A.G. anche di alcuni componenti della commissione provinciale, il quadro probatorio non può che essere diversi, perché l'eventuale mancata indicazione da parte di quei collaboranti di una procedura di acquisizione del consenso dei membri di tale organo per il singolo delitto avrebbe un valore probatorio negativo tale da superare certamente la valenza positiva degli accertamenti predetti, in quanto dovrebbe quanto meno indurre alla conclusione che se pur la competenza della commissione era in astratto sussistente di fatto si era verificata una violazione della regola, di cui occorre semmai comprendere le ragioni. Per converso, la conferma da parte di tali collaboratori della loro preventiva consultazione a fini deliberativi in ordine alla strage, sia pure nell'ambito di una riunione a gruppetti, rappresenta una prova certa del coinvolgimento nella decisione del delitto di tutti i componenti della commissione provinciale, a prescindere dalla prova dell'esistenza di un interesse specifico dei singoli, poiché tale dato probatorio specifico deve essere valutato unitamente all'altro di carattere



generale, che dimostra la permanenza della competenza per tali delibere dell'intera commissione e non già di un gruppetto ristretto di capimandamento. Tale quadro probatorio, pertanto, potrà essere a questo punto superato solo dalla dimostrazione di un dissenso giuridicamente efficiente del singolo componente della commissione o quanto meno dalla mancata dimostrazione che la sua contraria manifestazione di volontà potesse essere fedelmente trasmessa a chi di competenza.

Di particolare rilievo è, pertanto, l'accertamento che ci si appresta a compiere in ordine all'esistenza di una delibera riguardante la strage per cui è processo, attingendo a tal fine dagli unici collaboratori in grado di poter fornire specifiche indicazioni in proposito, e cioè il BRUSCA ed il CANCEMI.

Al riguardo deve in primo luogo osservarsi che la decisione da parte di COSA NOSTRA di uccidere Paolo BORSELLINO era stata certamente già adottata quanto meno nel 1987/88, periodo al quale risalgono, infatti, alcuni progetti di attentato di cui si è detto sopra, progetti poi accantonati per alcune difficoltà di esecuzione e soprattutto per la preoccupazione che delle modalità omicidarie eclatanti potessero compromettere l'esito giudiziario del maxiprocesso in corso.

Lo ANZELMO ha in proposito dichiarato che quando veniva accantonato sia pur momentaneamente un progetto di attentato deliberato dalla commissione, la responsabilità di questa scelta non



poteva essere solo della persona incaricata dell'esecuzione ma era necessaria una decisione dello stesso organo, che legittimasse tale sospensione dell'esecuzione.

Sul punto il BRUSCA ha da parte sua asserito che una volta deliberato un omicidio la sua esecuzione può essere rinviata, se sorgono dei problemi o degli imprevisti, fino a quando non si decide di portarlo a termine e che "le condanne emesse" devono essere eseguite anche a distanza di tempo, salvo casi eccezionali di revoca. A parere della Corte tra le summenzionate dichiarazioni dello ANZELMO e del BRUSCA non sussiste un contrasto su una obiettiva circostanza di fatto, sicché possa dirsi che uno dei due collaboratori ha necessariamente asserito il falso, perché i due in questo caso, sia pur partendo da esperienze concrete, hanno espresso delle deduzioni, ciascuna delle quali può avere un grado maggiore o minore di esattezza. Così appare evidente che se a seguito della delibera di un omicidio da parte della commissione coloro che vengono incaricati dell'esecuzione, dopo la necessaria fase di studio, non riescono ad elaborare concretamente un piano valido, l'esecuzione medesima può essere rinviata nel tempo ma tale responsabilità non può essere assunta, come ha osservato esattamente lo ANZELMO, dal solo incaricato di dirigere la fase esecutiva. Ciò non significa però che sia necessaria una formale delibera della commissione (di cui, infatti, lo ANZELMO ha dimostrato di non avere notizia), perché anche il tacito



consenso, e cioè la mancata sollecitazione dell'omicidio da parte dei membri di tale organo appare logicamente sufficiente ad esonerare l'incaricato da ogni responsabilità, specie se questi abbia dato conto delle ragioni che giustificano il rinvio. In tal caso, appare logico che l'incaricato possa occuparsi nuovamente dell'esecuzione del delitto, superate le difficoltà organizzative, senza una nuova delibera della commissione. Se però il rinvio si protrae per alcuni anni e se nel frattempo si modifica la situazione esterna sulla quale deve incidere l'attentato, appare allora innegabile la necessità di una nuova delibera dei componenti della commissione. Nella fattispecie la strage di via D'Amelio è stata posta in essere a circa quattro anni di distanza dai progetti di attentato summenzionati e questo dato temporale appare già di per sé assai significativo. Ma deve per di più considerarsi che era profondamente mutato nel frattempo anche il contesto esterno, essendo intervenute delle importanti novità. In primo luogo, infatti, era stata emessa nel maxiprocesso una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che aveva affermato la validità del criterio dell'attribuzione alla commissione di Palermo degli "omicidi eccellenti", e tale circostanza doveva essere valutata non solo per i riflessi giudiziari che indirettamente avrebbe potuto avere sui vertici di COSA NOSTRA in relazione all'attentato che doveva essere compiuto, ma anche perché questa organizzazione aveva percepito il predetto esito giudiziario come l'effetto del venir meno di quelle coperture politico-



istituzionali che avevano sino ad allora assicurato una sostanziale impunità dei vertici predetti.

Ed ancora deve rilevarsi che la strage di via D'Amelio, come si è già osservato sopra, non costituiva un episodio isolato, sia pur gravissimo, ma si inseriva nel contesto di un programma criminoso più ampio, che prevedeva anche l'eliminazione di quei soggetti, come l'eurodeputato LIMA Salvo e SALVO Ignazio, che non potevano più garantire a COSA NOSTRA le predette coperture, nonché di personaggi delle Istituzioni che erano avversari storici di COSA NOSTRA, come Giovanni FALCONE. La portata di tale programma e della strategia in cui si inquadrava, nonché gli effetti che ne potevano derivare per COSA NOSTRA non potevano essere certamente sottovalutati dal RIINA o addirittura dai materiali esecutori dell'attentato sino al punto da ritenere che fosse ancora valida la delibera della commissione di vari anni prima di uccidere Paolo BORSELLINO e che non fosse, quindi, più necessaria alcuna valutazione del contesto più ampio in cui adesso si inscriveva tale crimine e delle ben diverse modalità con le quali l'attentato doveva realizzarsi.

Deve, quindi, ulteriormente ribadirsi che il RIINA non poteva che trarre vantaggio dalla preventiva sottoposizione alla decisione dei componenti della commissione della strage per cui è processo nonché della strategia in cui la stessa si inseriva onde coinvolgerli e



responsabilizzarli, per poterne avere poi il pieno appoggio nei momenti di difficoltà che ne sarebbero derivati.

Anche se, quindi, non vi era stata una revoca formale della decisione di uccidere Paolo BORSELLINO adottata vari anni prima ed anche se nessuno dei componenti della commissione del tempo aveva mai manifestato una volontà successiva di prendere le distanze da tale decisione, la delibera di passare all'esecuzione dell'attentato, dopo che l'emissione della sentenza della Cassazione nel maxiprocesso aveva fatto venir meno qualsiasi ragione di ulteriore rinvio, era tutt'altro che superflua ed anzi appariva, per le considerazioni suesposte, assolutamente necessaria.

E di tale delibera v'è, infatti, precisa indicazione nelle dichiarazioni sia del BRUSCA che del CANCEMI.

Per quanto concerne il primo occorre riportare alcuni dei brani più significativi delle dichiarazioni rese al riguardo:

“ P.M. dott. DI MATTEO: Poco fa lei aveva accennato ad una riunione, incontro che lei ha avuto, non mi ricordo se ha detto la data, quindi non gliela ricordo, quando ha detto: "Si mise mano al progetto di eliminare l'onorevole Lima, il dottor Falcone" e poi ha fatto anche altri nomi. Io vorrei che lei adesso specificasse quando e' avvenuta questa riunione, dove, chi era presente e soprattutto l'oggetto della conversazione.



BRUSCA GIOVANNI: - E allora... io vengo a conoscenza dell'omicidio di Ignazio Salvo, se vuole posso spiegare pure come ci vengo, ma non c'e' di bisogno, comunque, vengo a conoscenza dell'omicidio di Ignazio Salvo e vado da Salvatore Riina. Gli dico...

P.M. dott. DI MATTEO: - Mi scusi, dell'omicidio...

BRUSCA GIOVANNI: - Di Ignazio Salvo...

P.M. dott. DI MATTEO: - ...era gia' avvenuto?

BRUSCA GIOVANNI: - No. Dell'elimina... cioe' io apprendo... apprendo che c'e' il... il decreto di eliminare Ignazio Salvo, da certe notizie io ne vengo a conoscenza. Queste notizie che io apprendo vado da Salvatore Riina per verificarle, se era vero o no. Salvatore Riina mi conferma e per carattere mio e per carattere, cioe' conoscendo Salvatore Riina, mi ci metto a disposizione. Perche' benissimo mi potevo dire... passare solo la notizia e mi potevo pure defilare, di non mettermi a disposizione. E mi ci metto a disposizione e mi da' l'incarico di portare a termine l'omicidio di Ignazio Salvo. Gli chiedo se era possibile farlo veloce o meno e mi dice: "No - dice - non c'e'... non c'e' premura". Questa e' la prima.

Dopodiche' facciamo un'altra riunione e si stabilisce di uccidere l'onorevole Lima e questa riunione la faccio io e Salvatore Riina. Pero' c'erano altri capimandamento in altre stanze, siamo sempre nella casa di Girolamo Guddo, dietro Villa Serena. Dopodiche' facciamo un'altra riunione, siamo intorno al... meta' febbraio, 20 febbraio, giorno piu',



giorno meno, dove si parla per l'eliminazione del dottor Giovanni Falcone ma come fatto esecutivo, del dottor Borsellino, così, si accenna molto largo, di Mannino, di La Barbera e si parla in quell'occasione di uccidere anche Sebastiano Purpura, perché... dico questo? Perché nel progetto c'era anche di eliminare l'onorevole Lima e dico, anche se non avevo parlato con gli altri precedentemente, gli dico: "Ma scusa, se eliminiamo a questo e poi la corrente andreottiana continua ad andare avanti, bisogna continuare, se c'è necessità di eliminare chi continua l'attività politica". E il sostituto di Lima poteva essere Purpura e, quindi, si parla anche dell'onorevole Purpura, ma non perché eravamo contro a lui, ma perché significava la continuazione di Lima. Quindi, in quell'occasione si fanno nomi già stabiliti. Raffaele Ganci dice: "Questa volta ci mettiamo mani, non ci fermiamo", per un fatto già stabilito, non è che era stato stabilito in quell'occasione, Ganci Ra... eh, Cancemi Salvatore fa il nome di La Barbera, accusando di aver ucciso un ragazzo del comportamento che aveva sul territorio, che dava molto fastidio a "Cosa Nostra". Si parlo' di Vizzini, si parlo' di Mannino, cioè quelli che facevano attività di "Cosa Nostra", ma per un suo... be', per un suo scopo ben preciso e non perché realmente, a modo nostro di vedere, facevano realmente attività di "Cosa Nostra"... cioè a tutti gli effetti. Noi vedevamo che questi qua andavano in televisione, "Noi abbiamo fatto questo, noi



abbiamo fatto quest'altro", ma solo esclusivamente per non buttare fuori scheletri che avevano nell'armadio.

P.M. dott. DI MATTEO: - Intanto chi partecipo' a questa riunione, a quest'incontro a casa di Guddo dietro Villa Serena, nel febbraio del '92, lei ha detto?

BRUSCA GIOVANNI: - Io, io, Salvatore Riina, Biondino, Cancemi Salvatore e Ganci Raffaele.

P.M. dott. DI MATTEO: - Mi dica una cosa: intanto ci vuole spiegare quali erano le motivazioni per la deliberazione di uccidere l'onorevole Lima e di porre in esecuzione, come lei ha detto, anche l'omicidio del dottor Falcone?

BRUSCA GIOVANNI: - L'onorevole Lima era perche' tramite Ignazio Salvo, cui io mi ero adoperato personalmente, dalle sollecitazioni, da fatti di Salvatore Riina che io portavo a Ignazio Salvo, Ignazio Salvo li doveva fare avere a Lima, per interessarsi per il maxi... per il maxiprocesso. Ci sono andato tantissime volte, non ci sono andato una volta e ogni volta c'era sempre una risposta negativa. E Salvatore Riina... i commenti, quando io gli andavo a riportare la risposta, erano: "Si deve fare ammazzare, si deve fare ammazzare", cioe' lo diceva ogni volta, nel senso che si vedeva che se lo stavano filando. Non viene ucciso prima perche', ripeto, erano successi la presenza di Contorno, c'era il fatto Puccio, nel frattempo la sentenza del maxi era arrivata in Cassazione. Non si uccidono prima, perche'



non si voleva trovare la scusante che la sentenza del maxi andasse bene, perche' si era commesso un ex omicidio o un fatto eclatante, che poteva avere delle ripercussioni. Dopodiche' viene le sentenza e si comincia a fare tutta una serie di omicidi per... per toglierci le spine dal fianco, come si suol dire, o quelli che prima, tramite la mafia hanno avuto del bene, tipo l'onorevole Lima, la corrente andreottiana e lo stesso onorevole Andreotti e... e ne hanno avuto beneficio e poi ci hanno abbandonato, cioe' si sono un po' defilati e si sono guardati i suoi fatti e ci hanno un po' abbandonati. E per questo sono morti il Ignazio Salvo e il... l'onorevole Lima. Il dottor Giovanni Falcone era un nemico storico di "Cosa Nostra" ed era diventato piu' pericoloso, in quanto era andato a prendersi il posto agli Affari Penali, quindi, da li' doveva fare strada, pero' il rancore c'era da sempre, e' quello che aveva istruito il maxiprocesso e, quindi, si doveva eliminare. Cioe' si doveva eliminare, cioe' metterci mano per portarla a compimento, perche' tante volte i tentativi ci sono stati, quello dell'Addaura e' andato a vuoto, non era un tentativo fasullo. Questa volta, invece, si ci mise mano per portarlo a buon fine.

P.M. dott. DI MATTEO: - Cerchi di ricordare in che modo e da chi si fece riferimento nell'occasione di quell'incontro a casa di Guddo all'eliminazione del dottor Borsellino.

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, l'ho... l'ha fatto Biondino, Salvatore Riina, dicendo: "C'e' puru chistu, nun n'hama



scurdari di chistu", cioe' "Non dimentichiamoci di questo, c'e' pure questo". Pero' fu fatto il nome del dottor Borsellino, anche se non ci si... non ci siamo approfonditi, non ci siamo perso a discutere, pero' fu fatto anche in quell'occasione il nome di Borsellino.

P.M. dott. DI MATTEO: - E quando Salvatore Riina o Salvatore Biondino dissero queste parole, gli altri presenti cosa avete detto o fatto?

BRUSCA GIOVANNI: - No, non... la' eravamo per fare, non e' che eravamo la' per dire no. Eravamo per andare avanti, per fare, quindi era sottinteso. Cioe' il si' era gia' a priori di ogni cosa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Mi dica una cosa: tra questi vari progetti di cui lei ha parlato furono stabilite delle priorita' come urgenza? Cioe', "questo lo dobbiamo fare prima", "questo lo dobbiamo fare eventualmente", "questo lo dobbiamo fare dopo"?

BRUSCA GIOVANNI: - No, quello urgente era il dottor Giovanni Falcone. Poi avevo avuto l'incarico per uccidere l'onorevole Mannino. Quest'incarico mi si e'... mi... mi e' arrivato lo stop da parte di Salvatore Biondino, non lo so io se puo' darsi che ci pensavano loro, non si doveva fare, non lo so, non so... non so piu' niente. So solo che dietro... dopo Falcone c'era l'onorevole Mannino. Mi viene dato lo stop e... e poi se la... non lo so, forse ci pensava il... ci doveva pensare il Biondino. Ripeto queste sono mie deduzioni, non le so dire piu'... piu'



di tanto. Io so solo che per un periodo mi stavo attivando nella ricerca delle abitudini dell'onorevole Mannino e poi sono stato stoppato. Questa attivita' l'ha fatta Biondino assie... Biondino! Gioe' Antonino con Gioacchino La Barbera.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quando e' stato stoppato, quando e' stato fermato da Biondino lei?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma, guardi, la strage del dottor Falcone e' avvenuta il 23 maggio, subito, a distanza di una settimana, ci siamo messi in moto per questo fatto, quindi... maggio, fine maggio, giugno, meta' giugno. Non gli so dire... pero' mi ricordo che sono stato stoppato, dottor Di Matteo.

P.M. dott. DI MATTEO: - In quella riunione del febbraio '92 in relazione alla eliminazione del dottor Borsellino fu fatto riferimento anche a come organizzare ed eseguire l'attentato?

BRUSCA GIOVANNI: - No, completamente.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei precedentemente aveva mai sentito parlare, era mai stato messo a conoscenza di progetti di eliminare il dottor Borsellino?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma di eliminare... io e' che so che l'ono... il dottor Borsellino doveva essere eliminato gia' negli anni '80. E... e spesso e volentieri se ne parlava, ma era un fatto scontato... pero', se mi chiamavano per partecipare, io sarei andato, pero' potevano



essere anche altri a commetterlo e io non partecipare, perche' non e' che per forza dovevo saperlo io o altri.

P.M. dott. DI MATTEO: - In tal senso, per quanto e' a sua conoscenza, era intervenuta una deliberazione della commissione?

BRUSCA GIOVANNI: - E dottor Di Matteo, le... gli obiettivi erano dottor Falcone e Borsellino da sempre, da sempre. E in quell'occasione prima il dottor Falcone e poi Mannino. Non so che e' successo, che... che e' successo, mi viene sto... mi viene dato lo stop per Mannino, poi, come gli ho detto, ho appreso dalla televisione, come fatto esecutivo, il fatto del dottor Borsellino. Cioe' no sorpresa, non tanto sorpresa, perche' sapevo che erano sotto lavoro, pero' non sapevo chi era" (cfr. dich. del 23.1.99, pp. 129 – 137).

Ed ancora nel corso dell'udienza del 16 giugno 1999 del giudizio di appello per la strage di Capaci il BRUSCA ha dichiarato tra l'altro:

" P.G. dott. TESCAROLI: - Si'. Ecco, chiarito questo dato, veniamo piu' specificatamente all'oggetto della riassunzione di cui gia' le ho fatto menzione. Ecco, lei vuole spiegare alla Corte quando e con quali modalita' si decise la cosiddetta strategia stragista che venne attuata nel corso del 1992?

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, io vengo messo a conoscenza della cosiddetta strategia stragista che gia' c'erano in atto questi progetti di portare avanti, ma fine... fine, meta' febbraio, inizio di marzo



suppergiu', dobbiamo essere piu' a meta'... meta' febbraio, intorno al 20, perche' anche quando fu... fece l'appuntamento con Di Maggio Baldassare siamo al venti... non mi ricordo [sovrapposizione di voci]...

P.G. dott. TESCAROLI: - Mi scusi, prendendo come punto di riferimento la data del suo compleanno, che e' il 20 febbraio...

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

P.G. dott. TESCAROLI: - ... puo' collocare bene questo momento?

BRUSCA GIOVANNI: - Siamo nella casa di Girolamo Guddo... di Girolamo Guddo, meta' febbraio, 20 febbraio, come ho detto, '92, prendo atto di quello che si stava facendo, anche perche' vengo a conoscenza dell'omicidio di Ignazio Salvo; prendo atto dell'omicidio dell'onorevole Lima al quale do il mio apporto sia come fatto materiale che come... cioe', mi ero messo a disposizione pure come... sia come esecutore che come fatto materiale, solo che c'e' chi poi l'ha fatto, io non... non... mai mi ero messo a disposizione come esecutore. Dopodiche' si va per la strage di Capaci e si allarga a tanti altri omicidi. Si doveva uccidere il dottore La Barbera, si doveva uccidere il... il Mannino, si... Mannino, Vizzini, Martelli e all'ultimo c'e' stato anche, per dire, anche il dottore Borsellino. Pero' non ho detto io "ma che stiamo facendo? Cosa dobbiamo fare?" perche' non c'era motivo in quanto gia' era stato deciso e io ho aderito a questo progetto.

P.G. dott. TESCAROLI: - Si'. Senta, vuole spiegare bene dove si e' svolta la riunione? A casa di Guddo...



BRUSCA GIOVANNI: - A casa...

P.G. dott. TESCAROLI: - ... di cui già ha parlato?

BRUSCA GIOVANNI: - ... di Girolamo Guddo, dietro Villa Serena.

P.G. dott. TESCAROLI: - Sì. Chi è questo Guddo?

BRUSCA GIOVANNI: - Questo Guddo, quello che so io, non era uomo d'onore, ma una persona vicina a Cancemi Salvatore o a Raffaele Ganci, ma più a... a Ganci... a Cancemi Salvatore.

P.G. dott. TESCAROLI: - Sì. Qual era il nome di battesimo, lo vuole ricordare, del Guddo?

BRUSCA GIOVANNI: - Ehm... dovrebbe essere... lo chiamavano Momo, quindi, dovrebbe essere il diminutivo di Girolamo.

P.G. dott. TESCAROLI: - Sì. Senta...

PRESIDENTE: - Naturalmente non ripetiamo circostanze già ampiamente acclamate nel corso dell'esame in primo grado.

P.G. dott. TESCAROLI: - Certo. Era solo per... Chi ha partecipato? Quali mandamenti erano rappresentati nel corso di questa riunione?

BRUSCA GIOVANNI: - C'ero io, Salvatore Riina, Biondo... Biondo Salvatore, cosiddetto "l'autista", che rappresentava il mandamento di San Lorenzo, Raffaele Ganci mandamento della Noce...

P.G. dott. TESCAROLI: - Scusi, ha detto Biondo?

BRUSCA GIOVANNI: - ... e Cancemi Salvatore...

P.G. dott. TESCAROLI: - Ha parlato di Biondo?

BRUSCA GIOVANNI: - Biondino.



P.G. dott. TESCAROLI: - Biondino.

BRUSCA GIOVANNI: - Biondino, cioè ho fatto il riferimento all'autista di Salvatore Riina. Cioè l'autista al momento del suo arresto.

P.G. dott. TESCAROLI: - Benissimo. Poi?

BRUSCA GIOVANNI: - Ganci Raffaele per la Noce e Cancemi Salvatore per Porta Nuova, cioè Palermo centro.

P.G. dott. TESCAROLI: - E per gli altri mandamenti lei sa se vi sia stato un coinvolgimento in questa strategia stragista?

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, per quanto riguarda altri mandamenti, io... davanti a me non è stato mai parlato di niente e di nessuno, però man mano che i fatti si venivano... venivano fuori, tipo qualche altro già io vengo a conoscenza che era al corrente di questo progetto.

P.G. dott. TESCAROLI: - Sì. Senta, e chi introdusse il discorso in quell'occasione?

BRUSCA GIOVANNI: - Introdu... il discorso lo introdusse Salvatore Riina, lo introdusse anche Raffaele Ganci perché, parlando dell'omicidio del dottor Giovanni Falcone, Raffaele Ganci ha detto queste parole, dici: "Zi' Toto', questa volta ci mettiamo mano e lo portiamo... e ci fermiamo sino quando lo portiamo a termine".

Dico queste parole perché già tanti tentativi erano stati fatti, andati a vuoto, quindi questa volta ci mettevamo mani e ci fermavamo sino a quando l'avremmo portato a termine. Ma il prosieguo c'era, cioè non



e' che ci dovevamo fermare solo con Giovanni Falcone, c'era il prosieguo.

P.G. dott. TESCAROLI: - Si'. Senta, ma gli altri cosa dissero, gli altri presenti? Lei ha riferito cio' che ha detto Raffaele Ganci, no?

BRUSCA GIOVANNI: - Raffaele Ganci, come le ho detto, non... non ha detto niente, ha detto... ha aderito, il Cancemi ha fatto le sue proposte, il Biondino ha fatto le sue proposte, io ho fatto le mie proposte, quindi ognuno... non e' che ha detto "no, che stiamo facendo?", ognuno di noi ha messo, come si suol dire, ha caricato gia' quello che gia' si doveva fare e ha proposto quello che si doveva fare.

P.G. dott. TESCAROLI: - Ecco, se lo ricorda, puo' spiegare quali proposte vennero fatte da parte dei presenti specificatamente? Se lo ricorda.

BRUSCA GIOVANNI: - Ma il... il Cancemi ha fatto il nome del dottore La Barbera in quanto lo riteneva responsabile di un omicidio avvenuto nel quartiere suo, cioe' nella sua zona, ma piu' che altro perche' era uno di quelli che dava fa... in maniera forte fastidio a "Cosa Nostra". In un parere molto fugace il Biondino disse di... "noi ci dobbiamo dimenticare di Borsellino" e la proposta di uccidere a Mannino. Io ho proposto quella di Vizzini e quella di Purpura. Quella di Purpura il contesto era che, siccome era stato ucciso il... o era stato ucciso o si doveva uccidere l'onorevole Lima, credo che si doveva ancora uccidere, e li' gli ho detto: "Nel momento in cui viene ucciso



l'onorevole Lima e automaticamente avremmo colpito ad effetto l'onorevole Andreotti, se costui... se costui continua ad avere forza politica sul territorio, dovremmo uccidere chi continua l'attività politica dell'onorevole Andreotti, cioè la corrente andreottiana". Allora che è successo? Nel momento in cui mettiamo in atto viene ucciso l'onorevole Lima e già l'onorevole Andreotti viene in qualche modo già messo... discusso. Nel frattempo c'è in atto l'omicidio... l'omicidio, la strage, quella del dottor Falcone e io, parlando con Salvatore Riina, perché nel frattempo io mi ci vedevo e parlavamo, per dire: se succede che viene fatta la strage del dottor Giovanni Falcone, non faranno più all'onorevole Andreotti, presidente della Repubblica. Dico questo perché? Prima che l'onorevole Lima venisse ucciso, l'onorevole Lima si stava muovendo per la campagna elettorale per le nazionali, cioè le votazioni nazionali. Nel frattempo venne ucciso, le votazioni nazionali ci furono e poi in Parlamento si stava... si stava, almeno giornalmisticamente, da altre fonti, per quello che io mi ricordo, si valutava che il Presidente della Repubblica lo doveva andare a fare l'onorevole Andreotti e parlando con Salvatore Riina speravamo, per dire: "Speriamo che l'attentato del dottor Giovanni Falcone avviene prima che per effetto sicuramente non faranno più l'onorevole Andreotti che già era stato additato. Con questo altro fatto sicuramente non viene fatto".



Se per caso l'onorevole Andreotti sarebbe stato Presidente della Repubblica noi avremmo ucciso l'onorevole Purpura, senno' non c'era bisogno, per come poi non ci fu di bisogno.

P.G. dott. TESCAROLI: - Dopo quanto tempo, ecco, lei parlo' di quest'ultima vicenda, di quest'ultimo argomento con Riina rispetto alla riunione di meta' febbraio di cui si e' parlato?

BRUSCA GIOVANNI: - No, il progetto... il progetto... guardi, il progetto fu inizialmente a meta' febbraio, pero' poi nel tempo ne parlavamo, non e' che... dal febbraio fino a arrivare al 23 maggio io ho fatto quattro, cinque, sei appuntamenti con Salvatore, non e' che ne ho fatto uno, mi ci sono visto diverse volte e ogni volta valutavamo, commentavamo il da farsi.

P.G. dott. TESCAROLI: - Senta, per quanto tempo si e' protratta la riunione di cui abbiamo parlato?

BRUSCA GIOVANNI: - Ehm... guardi, se e' durata un bel paio d'ore, un'ora e mezza - due ore, comunque, e' stata... non e' stata... non e' che... e' stata lunga, non gli posso dire, perche' non avevamo l'orologio, pero' e' stata lunga.

P.G. dott. TESCAROLI: - Si'. Senta, lei per quale motivo si reco' in quella abitazione, in quell'occasione? Fu avvisato?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma io...

P.G. dott. TESCAROLI: - Ecco, spieghi come si reco' e perche' si reco' in quel luogo.



BRUSCA GIOVANNI: - Io mi recai in quel luogo, non mi ricordo se perche' ci andai per il fatto di Ignazio Salvo, in quanto io ne ero venuto a conoscenza da uomini d'onore di Bagheria o perche' avevo il problema con Di Maggio o con Settimo Damiano, uomo d'onore della famiglia di Monreale. Come gli dicevo poco fa, Settimo Damiano, che io avevo avuto pure problemi di carattere di mandamento, cioe' di "Cosa Nostra" con Settimo Damiano, Settimo Damiano aveva la strada per i fatti suoi e andava da Salvatore Riina a lamentarsi di screzi che aveva avuto con me e Salvatore Riina chiamo' a me e a Settimo Damiano e a Di Maggio dopo per chiarire questi fatti. Quindi siamo in quel periodo. Dopodiche' io vengo messo a conoscenza della strage di Capaci e, quindi, si andava avanti, perche' non e' che parlavamo solo di quel fatto. Io avevo sempre appuntamenti o incontri con Salvatore Riina sia per questi fatti che per altri fatti di "Cosa Nostra".

(omissis)

P.G. dott. TESCAROLI: - Allora, signor Brusca, spieghi quale tipo di disegno criminale, che tipo di progetto criminale venne concordato in quella sede. Mi riferisco alla riunione del febbraio del '92.

BRUSCA GIOVANNI: - In quella circostanza sono stati messi in atto, deliberati, per quelle che sono le mie conoscenze, gli omicidi (dei nomi), delle persone cui ho menzionato. Non si e' parlato del fatto esecutivo e io mi sono in qualche modo estraniato dal fatto esecutivo,



non dal fatto deliberativo; dal fatto deliberativo io mi sono responsa... sono responsabile, come ho dichiarato precedentemente e oggi e in altri processi.

P.G. dott. TESCAROLI: - Signor Brusca, vuole spiegare se in quella occasione la vostra decisione atteneva solo ad obiettivi predefiniti o se si trattava di un progetto criminale diverso, un progetto criminale aperto, suscettibile di essere integrato e completato?

BRUSCA GIOVANNI: - No, era un progetto aperto, cioè e' un progetto che non e' che si fermava lì, si e' fermato lì perché poi abbiamo avuto da parte dello Stato e da parte dei collaboranti una mazzata non indifferente, ma il progetto era molto cioè ambiguo e doveva andare avanti più di quello che poi si e' fatto. Si e' fermato lì solo per... per problemi, diciamo, tecnici di "Cosa Nostra", non... però si doveva andare avanti".

(omissis)

" P.G. dott. TESCAROLI: - *Quest'ampio disegno criminale, che lei ha chiamato aperto, che implicava la rottura con i tradizionali canali politico - istituzionali e l'eliminazione degli acerrimi nemici dell'organizzazione, richiedeva un'adesione degli appartenenti ai massimi organismi decisionali dell'organizzazione?*

PRESIDENTE: - *Risponda, Brusca.*

BRUSCA GIOVANNI: - *Per quelle che sono le... per quelle che sono le regole di "Cosa Nostra" si'" (cfr. pp. 50 - 67).*



Dalle dichiarazioni del BRUSCA risulta quindi in modo chiaro che dopo la sentenza del 30 gennaio 1992 n. 80 della Suprema Corte di Cassazione ebbero luogo una serie di riunioni con l'intervento del RIINA e di altri capimandamento nel corso delle quali si deliberò l'adozione di una strategia di attacco allo Stato, che doveva passare anche attraverso l'eliminazione di avversari di COSA NOSTRA, al fine di creare nuovi rapporti con quegli esponenti politici che avessero mostrato disponibilità a modificare le misure adottate nel contrasto alla mafia in cambio del ripristino di una situazione di normalità per l'ordine pubblico. Tale progetto stragista era a carattere "aperto", nel senso che oltre all'individuazione di alcune persone da uccidere si prevedeva la possibilità di inserire altri obiettivi, ovviamente da sottoporre alla delibera degli aventi diritto, secondo le proposte dei capimandamento e le opportunità che si fossero presentate. Nel corso di una di tali riunioni, tra fine febbraio e marzo del 1992, alla presenza di BRUSCA, RIINA, BIONDINO, GANCI Raffaele e CANCEMI, oltre a parlarsi dell'organizzazione dell'attentato a FALCONE, già in precedenza deliberato, si disse apertamente che non bisognava dimenticarsi che BORSELLINO era tra coloro che dovevano essere uccisi in quella serie di attentati ed inoltre furono proposti altri bersagli, tra cui gli onorevoli VIZZINI, MANNINO e PURPURA (quest'ultimo nome fu proposto dal BRUSCA), nonché il Questore



Arnaldo LA BARBERA (proposta del CANCEMI). In quell'occasione non si discusse né del momento in cui sarebbe stato ucciso Paolo BORSELLINO né delle modalità dell'attentato ed anzi il BRUSCA aveva avuto l'incarico di provvedere dopo la strage di Capaci all'omicidio del MANNINO ma venne poi fermato dal BIONDINO e comprese il perché dopo aver appreso dai notiziari televisivi della strage di via D'Amelio. Per quanto riguarda il CANCEMI occorre ricordare le seguenti dichiarazioni:

" P.M. dott. DI MATTEO: - Come diceva il Presidente, in questo processo in cui lei e' imputato, noi abbiamo acquisito le dichiarazioni che lei ha gia' reso in altri processi, in particolare in quello di Capaci, per la strage di Capaci. Quindi, iniziero' il mio esame facendole direttamente delle domande in relazione alle sue conoscenze sulla strage di via D'Amelio e sulla uccisione del dottor Borsellino. Intanto le chiedo: nel 1992, quindi non le chiedo di eventuali episodi precedenti, se e quando prima della strage di via D'Amelio lei e' stato informato, e' stato interpellato sulla volonta' di uccidere il dottor Borsellino.

CANCEMI SALVATORE: - Si'.

PRESIDENTE: - Ha detto si', possiamo andare avanti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Allora, la mia domanda in realta' era se e quando, quindi...

PRESIDENTE: - Ah, anche quando.



P.M. dott. DI MATTEO: - ... puo' rispondere anche alla seconda parte della domanda. Quando, in che circostanze, da chi e dove vi trovavate?

CANCEMI SALVATORE: - Mah, io mi ricordo, perche', vede, i ricordi non e' che possono venire tutti subito...

PRESIDENTE: - Comunque e' da raccomandare alle persone presenti, compresi i difensori, di evitare i colloqui in quest'aula, perche' abbiamo gia' grossi problemi di audio. Vi ringrazio per la collaborazione. Al Cancemi raccomando di parlare con il volume piu' alto possibile consentitogli dalle sue capacita'. Possiamo andare avanti.

*CANCEMI SALVATORE: - Si', Presidente, cerco di... di alzare un po' la voce. Quindi, io mi ricordo, ripeto, come stavo dicendo prima, perche' i ricordi... io ho fatto venti anni, purtroppo, di... di fare parte di "Cosa Nostra", e quindi questi ricordi vengono anche successivi, diciamo, non e' che e' una cosa facile ricordare tutto. Comunque, andiamo sul punto. Io mi ricordo che c'e' stata... **ci sono state diversi riunioni nel '92, nella villa di Guddo Girolamo, qua ci sono state nel mese di marzo, aprile, certo non posso essere preciso proprio il giorno esatto, e quindi qualche cosa, diciamo, il Riina l'aveva... l'aveva detto, diciamo, di... di uccidere il dottore Borsellino.** Poi io mi devo riportare anche che per me, diciamo, c'era stato anche nell'87 - '88, se mi ricordo bene nella data, che io ho*



partecipato pure, diciamo, a un tentativo di ammazzare il dottor Borsellino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, poi a quell'argomento...

CANCEMI SALVATORE: - Poi ho...

P.M. dott. DI MATTEO: - ... andiamo dopo.

CANCEMI SALVATORE: - Si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Fermiamoci al '92, tutto quello che accade...

CANCEMI SALVATORE: - Si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - ... nel '92, prima della strage ovviamente, e in relazione alla decisione di uccidere il dottor Borsellino.

*CANCEMI SALVATORE: - Si'. **Poi mi ricordo che un'altra riunione c'e' stata credo giugno... comunque dopo la strage del dottore Falcone, sicuramente dopo, ci... pure nella casa di Guddo c'e' stata un'altra... un'altra riunione dove il Riina si era appartato cosi', sempre nello stesso appartamento, nello stesso... dove eravamo noi, con Ganci Raffaele, che si sono detti delle cose e io c'ho sentito dire: "La responsabilita' e' mia". Il riferimento era pure quello la'.** Poi, quando io... ce ne siamo andati, mi ricordo che me ne sono andato con Ganci Raffaele e mi disse, dice: "Questo ci vuole rovinare a tutti", questo riferen... parlando per Riina. Quindi, tutte queste cose ci sono stati in quelle... in quelle date, diciamo, che vi sto spiegando.*



P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, andiamo a specificare quello che lei ha già detto.

CANCEMI SALVATORE: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Intanto poc'anzi ha detto che tra marzo e aprile ha sentito dire, cito le sue testuali parole, qualcosa a Riina sulla volontà di uccidere Borsellino. Ci dovrebbe specificare innanzitutto chi era presente e in che termini, eventualmente, si esprime Riina. Per ora andiamo a quello che lei ha detto essere avvenuto prima della strage di Capaci.

*CANCEMI SALVATORE: - Sì, questo sicuro, sì. Io mi ricordo che c'erano stati, diciamo, questi discorsi... no, diciamo, discorsi lunghi, discorsi, diciamo... ma c'erano stati questi discorsetti, diciamo così, da parte di Riina, appunto, facendo questo nome. Poi **c'era... io mi ricordo che presente c'era il Ganci Raffaele, il Biondino Salvatore, credo che c'era Giovanni Brusca, io, c'era Michelangelo La Barbera e qualche altro che al momento magari mi sfugge, e quindi si parlava di questo o di qualche altro, diciamo... di qualche altro omicidio che qualcuno diceva... suggeriva di fare qualche altro omicidio di qualche altro personaggio**, diciamo. Questi erano i discorsi... grossomodo erano questi i discorsi che si facevano in quella data; però **la data, attenzione, capace che dobbiamo andare un pochettino più***



indietro, diciamo, di qualche mesetto, diciamo; ma siamo la', diciamo, era questo... il periodo era questo qua.

P.M. dott. DI MATTEO: - E allora, per cercare dei punti di riferimento, lei ricorda che già' era stato ucciso l'onorevole Lima?

CANCEMI SALVATORE: - Mah, **il periodo era quello la', quindi o era che era stato ucciso da poco oppure si doveva uccidere, ma il periodo era quello la', diciamo. Qua non mi posso sbagliare.**

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, in che termini si parlo', e da parte di chi, della uccisione del dottor Borsellino in quella occasione?

CANCEMI SALVATORE: - In quella occasione i termini erano questi, diciamo, così', diciamo, non c'e' stato un approfondimento, diciamo; si parlava, diciamo, c'erano queste... queste discorsette così', diciamo. Poi, diciamo, andando più' avanti i discorsi sono stati più'... più' forti e più' chiari, diciamo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha detto che in questa riunione si parlo' anche della decisione o della possibilità', ora ce lo spiegherà', di uccidere anche altri personaggi. Innanzitutto ricorda...

CANCEMI SALVATORE: - Sì', c'era qual...

P.M. dott. DI MATTEO: - ... chi fossero questi personaggi?

CANCEMI SALVATORE: - Mah, mi ricordo si parlava di... di politici, di... di qualche politico; esattamente non mi ricordo, ma **si parlava di... sicuramente di qualche politico o di altri personaggi dello**



Stato, diciamo. Per esempio Ganci diceva la sua, Brusca diceva la sua, io dicevo la mia. In questo senso, diciamo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Nel mese di maggio, il 23 maggio, fu ucciso assieme alla sua scorta e alla moglie il dottor Falcone. In questa riunione lei ricorda se si fece riferimento, tra i possibili obiettivi o tra gli obiettivi già determinati, al dottor Falcone?

CANCEMI SALVATORE: - *Mi ripete la domanda, per cortesia?*

P.M. dott. DI MATTEO: - *E' una richiesta di specificazione. Lei ha detto che si parlo' di politici e anche di altri personaggi da colpire oltre al dottor Borsellino. Ricorda se tra questi altri personaggi ci fosse il dottor Falcone?*

CANCEMI SALVATORE: - *Ma io mi ricordo che anche prima c'era stato... c'era stato fatto il nome del dottor Falcone anche prima, diciamo, sempre... sempre qualche cosa così, perché poi, andando più avanti, vi spiego, diciamo, poi quando siamo entrati proprio nei discorsi più chiari.*

P.M. dott. DI MATTEO: - *E in quella riunione, che lei colloca nel periodo dell'uccisione dell'onorevole Lima, a prescindere dal fatto che si era parlato del dottor Falcone anche prima, in quella riunione lei ricorda se si parlo', si decise di passare all'eliminazione del dottor Falcone?*

CANCEMI SALVATORE: - *Ma io, guardi, proprio in quella... in quella riunione non mi ricordo, onestamente, però mi ricordo che poi ce n'è*



stata una piu' avanti, ce n'e' stata una piu' avanti che io l'ho saputo anche da Biondino Salvatore e poi da Riina ancora, ma io mi ricordo che dobbiamo andare un po' piu' avanti, diciamo, di quella data. Non escludo... attenzione, dottore, io non lo escludo, diciamo, potrebbe essere che si e' parlato pure, pero' non ho... in questo momento non ho un ricordo limpido.

P.M. dott. DI MATTEO: - E cosa ricorda a proposito delle discussioni che si fecero sul dottor Borsellino in quella riunione?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo... mi ricordo che c'e' stato qualche cosa cosi', diciamo, si e' fatto il nome del dottor Borsellino, pero' non siamo andati ad approfondire, diciamo, la situazione. C'e' stato fatto anche il nome del dottor Borsellino, diciamo, in quella data.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha detto chi erano i presenti. Si fece riferimento al motivo per il quale si parlava di uccidere queste persone? Intanto in questa riunione, nel periodo in cui fu ucciso l'onorevole Lima.

CANCEMI SALVATORE: - Mah, guardi, il riferimento... il riferimento cominciando da Lima era quello che non avevano mantenuto... parlo per Lima, che non aveva mantenuto l'impegno, diciamo, per il maxiprocesso. Questo, diciamo, quello che io so dell'onorevole Lima. La', diciamo, in quella riunione, appunto per come... per il dottor Borsellino c'e' stato fatto il nome, ma poi dobbiamo andare piu' avanti.



P.M. dott. DI MATTEO: - Allora, andiamo piu' avanti e parliamo specificamente del secondo incontro che lei ha gia' citato. Quindi, dopo la strage di Capaci, sempre a casa di Girolamo Guddo. Lei mi pare che ha parlato del mese di giugno, approssimativamente.

CANCEMI SALVATORE: - Si', esattamente.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, ci spieghi tutto quello che ricorda su quell'incontro in riferimento ai presenti, in riferimento agli oggetti della discussione e in riferimento a quello che eventualmente si decise di intraprendere.

CANCEMI SALVATORE: - Si', io in quella riunione mi ricordo che i presenti eravamo io, Biondino, Biondino Salvatore, Ganci Raffaele... Ganci Raffaele, il Riina e credo anche La Barbera Michelangelo. Mi ricordo questi, ma sicuramente mi mancano i ricordi qualche altro. E quindi io mi ricordo in quella riunione che il Ganci, proprio questo mi e' rimasto impresso, quindi la cosa piu' forte che mi e' rimasto e' che si apparto', diciamo, sempre nella stessa stanza, nello stesso salottino che c'era la', con Riina e io c'ho sentito dire: "La responsabilita' e' mia". Poi, quando ce ne siamo andati con Ganci, Ganci mi disse: "Questo ci... ci vuole rovinare a tutti", quindi la cosa era... il riferimento era per il dottor Borsellino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma lei quando ha capito e come ha capito che il riferimento della frase: "La responsabilita' e' mia" era all'uccisione del dottor Borsellino?



CANCEMI SALVATORE: - Ma io, guardi, dottore, io l'ho capito anche nel... nella riunione prima, quando, appunto, si parlava... si e' fatto il nome, quindi io un po' di esperienza, diciamo, ce l'avevo, diciamo, sul campo, quindi l'ho capito prima, l'ho capito dopo e l'ho capito piu' avanti, diciamo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Nell'occasione dell'incontro a casa di Guddo, nel giugno, le fu detto in quella occasione o immediatamente dopo che si era programmato un attentato nei confronti del dottor Borsellino?

CANCEMI SALVATORE: - Si', ci e' stato detto da... a me mi... io l'ho capito benissimo pure con poche parole, perche' a volte magari non e' che si dovevano pronunciare per dire tante parole. Con poche parole io mi ricordo, sforzando i miei ricordi, perche', ripeto, magari prima qualche cosa uno non la ricorda e la ricorda piu' avanti, mi ricordo, si', che si e' fatto anche in quella data il nome del dottor Borsellino.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, anche per capire e far comprendere un po' alla Corte le sue dichiarazioni, suppergiu' quante volte vi siete incontrati nel '92 a casa di Guddo? Cioe', voglio capire se tra la riunione di febbraio - marzo e quella di giugno ci sono state altre occasioni in cui uomini d'onore e capimandamento vi siete incontrati a casa di Girolamo Guddo. Era un luogo di incontro abituale o soltanto eccezionale?



CANCEMI SALVATORE: - No, guardi, sicuramente rispondo prima: sicuramente ci sono stati nel mezzo di queste due date altre riunioni, sicuramente, perche' quello era un periodo... un periodo che c'erano queste riunioni da Guddo. E la' ci... queste riunioni avvenivano quando c'erano necessita', diciamo, di questi incontri, avvenivano questi... queste riunioni.

P.M. dott. DI MATTEO: - Materialmente chi procurava la disponibilita' della casa di Girolamo Guddo e da quanto tempo veniva utilizzata per riunioni di "Cosa Nostra"?

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, questa casa a volte ero io, a volte era Ganci, non c'erano problemi fra me e Ganci Raffaele, quindi... perche' come... la possibilita' come l'avevo io l'aveva Ganci, uguale, non c'era una differenza; o ci andava lui o ci andavo io.

P.M. dott. DI MATTEO: - Poc'anzi ha detto che le fu detto e le fu fatto capire che l'obiettivo era il dottor Borsellino. Lei ricorda da chi le fu detto o le fu fatto capire quello che ha appena riferito alla Corte?

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, dottore Di Matteo, guardi, io cerco di farmi capire, perche' magari a volte queste... queste mie poche parole possono sembrare che io me ne tengo qualcuna per me, ma non e' cosi'. Vi voglio fare capire che gia' c'erano delle precedenze, diciamo, per questa cosa del dottor Borsellino che io li sapevo; poi c'era stato anche quel mese che io detto io, marzo, se ricordo bene, questa data e quindi qualche parola si e' detto pure. Poi,



nel '92, c'e' stato pure questo discorso, quindi gia' era... io ero stato informato, ero stato il consenziente pure io, diciamo, non e' che c'era stato, diciamo... Le cose erano chiare. Magari, diciamo, a voi qua vi possono sembrare che non sono chiare, ma per noi erano chiarissime, bastava una parola, due, e gia' era... la cosa, diciamo, era fatta.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma mi spieghi una cosa: a proposito del dottor Borsellino e della decisione di eliminarlo, lei ha colto delle differenze nei discorsi che sono stati fatti nella riunione, quella che lei ha detto essere stata a marzo e in questa riunione di giugno? Cioe', il discorso...

CANCEMI SALVATORE: - Si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - ... era uguale o era diverso? Le fu detto che...

CANCEMI SALVATORE: - No, il discor...

P.M. dott. DI MATTEO: - Prego, risponda.

CANCEMI SALVATORE: - No, no, finisca lei, chiedo scusa.

P.M. dott. DI MATTEO: - Le stavo chiedendo: a giugno, in questa riunione di giugno, dopo questa riunione di giugno, le fu detto che si doveva preparare effettivamente l'attentato al dottor Borsellino?

AVV. DACQUI': - Opposizione, Presidente, la domanda e' estremamente suggestiva.

PRESIDENTE: - Si', in questi termini e' suggestiva, non puo' essere ammessa.



P.M. dott. DI MATTEO: - Cosa le fu detto, se le fu detto qualcosa di specifico, sui tempi e sulle modalita' di uccisione del dottor Borsellino?

AVV. DACQUI': - Presidente, anche questa.

PRESIDENTE: - Si', si', in effetti diciamo che il tipo di indicazioni che finora ha fornito il Cancemi non autorizzano questa ulteriore specificazione, perche' purtroppo il Cancemi non ci ha messo ancora in condizioni di potere trarre queste conclusioni, che allo stato sono arbitrarie e sarebbero suggestive quindi.

P.M. dott. DI MATTEO: - La prima parte della domanda gliela ripeto, perche' questa veramente non credo che possa essere considerata suggestiva. A proposito dell'eliminazione del dottor Borsellino, il discorso fatto nella riunione di giugno '92 a casa di Guddo era identico o diverso rispetto a quello che lei aveva percepito nella riunione nel mese di marzo? E se e' diverso, in che termini e' diverso?

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, io posso dire con assoluta certezza che questa di giugno era stato... era diverso, perche' io ero presente la' e quindi per me e' stato cosi'; era diverso. Io ho capito che il Riina aveva una premura, come vi devo dire, una cosa... di una cosa veloce, aveva... io avevo intuito questo, che il Riina questa cosa la doveva... la doveva fare al piu' presto possibile, come se lui aveva qualche impegno preso, qualche cosa che doveva rispondere a qualcuno. Questa e' l'impressione che io ho avuto, l'impressio... piu' di impressione, diciamo, di... di quando io c'ho sentito dire: "La



responsabilita' e' mia, Faluzzo", Faluzzo significa Raffaele Ganci. E quindi quando poi ce ne siamo andati Ganci mi ha detto quella frase: "Questo ci vuole rovinare a tutti". Quindi, io ho capito che c'era qualcosa che Riina aveva... che questa cosa la doveva portare subito a compimento, doveva dare questa... questa risposta a qualcuno, questi accordi che lui aveva preso. Io questo e' quello che ho capito.

P.M. dott. DI MATTEO: - E senta, signor Cancemi, ci faccia capire da quali discorsi o da quali comportamenti lei capi' che Riina manifesto' una certa premura nell'uccidere il dottor Borsellino.

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, io ero presente la', dottor Di Matteo, attenzione, io ero presente la'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Si'.

CANCEMI SALVATORE: - Quindi l'atteggiamenti che lui, diciamo... l'atteggiamenti che lui aveva, queste parole, come si muoveva, diciamo, quando parlava con... con Ganci Raffaele, diciamo, quelli... che con le mani come gesticolava, diciamo, con le mani, tutte queste cose, io che li guardavo, diciamo, e io facevo parte di "Cosa Nostra", io ho capito benissimo e anche da Ganci Raffaele, quando se n'e' andato, mi ricordo pure che ha detto: "Ma tutta 'sta... 'sta premura", una cosa del genere, diciamo: "Mah, questo qua..." Quindi, tutte queste cose messe insieme, per me che era presente, mi... mi fanno capire che lui era una cosa che... a tipo un impegno che aveva preso,



una cosa che doveva fare subito. Ecco, questo quello che io vi posso dire.

P.M. dott. DI MATTEO: - Le chiedo, sempre con riferimento a quella riunione e a quello che avviene subito dopo eventualmente, focalizzi il suo ricordo quindi su questo segmento, sulla riunione del giugno: lei ricorda, al di la' del riferimento specifico al dottor Borsellino, quale fu l'oggetto della riunione, di che cosa parlaste, di che cosa parlo' Riina?

CANCEMI SALVATORE: - Ma si parlo' di... sempre l'argomenti erano... l'argomenti erano questi, diciamo, di... di queste cose che ho detto prima, diciamo. Questo e' quello che io ricordo.

P.M. dott. DI MATTEO: - La riunione... quando voi siete stati convocati, diciamo, per la riunione, gia' sapevate di che cosa si doveva parlare?

CANCEMI SALVATORE: - No, io questo non mi ricordo, diciamo, io mi ricordo che poi i discorsi si sono fatti la', diciamo. Io mi ricordo che proprio io in quella... in quella occasione avevo chiesto a Guddo della casa che ci serviva per qualche oretta, cosi', perche' sempre usavo io questa espressione, qualche oretta; poi se era di piu' o era di meno era lo stesso. No, poi la', diciamo, i discorsi si sono fatti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, signor Cancemi...

CANCEMI SALVATORE: - Io ricordo cosi'.

P.M. dott. DI MATTEO: - ... cerchiamo, nei limiti del ricordo, di essere piu' precisi e analitici possibili. Quali sono i discorsi che sono stati fatti



nel corso di quella riunione? Tutto quello che lei ricorda, anche a prescindere dal riferimento specifico al dottor Borsellino. Vorrei capire, in quella riunione di giugno '92, tra questi soggetti che lei ha detto eravate presenti, di che cosa si discusse, che cosa... quali furono gli argomenti affrontati da Salvatore Riina ed eventualmente anche da tutti gli altri.

CANCEMI SALVATORE: - Ma l'argomenti io mi ricordo che erano questi del dottor Borsellino, quello che io ricordo, dottore Di Matteo. L'argomenti erano questi qua, diciamo. Certo, c'era stata qualche altra cosetta che magari mi sfugge, diciamo, ma l'argomenti quelli piu'... piu' forti erano questi qua, questi del dottor Borsellino, che lui aveva, come io ho capito e qualche parolina che mi ha detto pure Ganci, questa premura come se lui aveva un impegno preso che doveva fare questa strage del dottor Borsellino. Questo e', l'argomento principale era stato questo qua" (cfr. dich. del 17.6.99, pp. 16 - 34).

Ed ancora all'udienza del 23 giugno 1999 il CANCEMI ha dichiarato:

"P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, sempre in relazione alla decisione di uccidere il dottor Borsellino, lei sa se, ed eventualmente come, furono avvisati i capimandamento non detenuti? A parte voi che eravate presenti alla riunione.



CANCEMI SALVATORE: - Guardi, dottore, io penso che questo l'ho spiegato prima, ma lo spiego ancora. Il Riina, il Riina, il Riina diceva, quando la riunione non era allargata, che eravamo tutti presenti, lui diceva che appena si... se ne stava andando di la' si doveva andare ad incontrare con altri capimandamenti, appunto per quello che abbiamo... avevamo discusso la'. Quindi, non c'era motivo di dire... di non credere quello che diceva Riina, perche' a volte lui diceva che per motivi di sicurezza, che c'era... proprio usava queste parole, c'era rivugghiu di sbirri, quindi lui usava che queste riunioni li faceva, diciamo, a piccoli gruppi, diciamo; lui faceva cosi'. Quando lui sapeva che le cose erano calme li faceva allargate. Quindi, quando lui si alzava di la' ci diceva a noi che si doveva... aveva l'appuntamento che si doveva andare ad incontrare con gli altri capimandamenti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, lei ora e' stato, diciamo, generico, ha parlato di una prassi, di un'abitudine di Riina. Io le chiedo se lei ricorda, in relazione alla riunione di giugno, a cui piu' volte a fatto riferimento, a casa di Guddo, se Riina o altri, eventualmente, fecero riferimento anche alla consultazione di altri capimandamento. Liberi.

CANCEMI SALVATORE: - No, guardi, io innanzitutto voglio precisare che non era un'abitudine di Riina oppure... Riina faceva... faceva i fatti, era... quello che diceva, attenzione, era vero; lui diceva, quando ci incontrava a noi la', poi diceva che si stava andando ad incontrare con altri capimandamenti. No perche' era una prassi di dire queste



parole e lui non lo faceva, attenzione, lui lo faceva, perche' non poteva essere diversamente. Una presa in giro a che cosa serviva, diciamo? Non esiste, non c'era questa... questa presa in giro.

P.M. dott. DI MATTEO: - Si', non lo metto in dubbio, ma io le avevo chiesto: quel giorno a casa di Guddo lei si ricorda se il Riina fece questo discorso che lei ha detto? Riina o altri presenti.

CANCEMI SALVATORE: - Si', Riina... Si', Riina... lui quello che pigliava la parola, quello che diceva queste cose era il Riina. Si', io mi ricordo che propria quel mese di giugno, quando noi eravamo la', nella casa di... la', ecco, e siamo nel linguaggio quando lei mi ha fatto una contestazione, quando non ho detto in via D'Amelio, e' un linguaggio che abbiamo. La' intendo nella villa di... di Guddo. Quando ci siamo salutati lui ha detto che si stava andando a incontrare con gli altri capimandamento.

P.M. dott. DI MATTEO: - In quel periodo Riina come e con chi si spostava per partecipare a questo tipo di incontri e di riunioni?

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, lui... qua la cosa e' andata cosi', funzionava cosi'. In quel periodo era il Biondino Salvatore, in quel periodo, ma se andiamo un pochettino indietro nei tempi, si spostava anche con Raffaele Ganci. Poi lui ha saputo... ecco, perche' le cose li sapeva, e' inutile che noi... le cose li sapeva; sapeva che c'era rivugghiu di sbirri, che c'era... che qualcuno guardava i Ganci, pedinava i Ganci, qualche cosa di questo... di queste cose, e appunto



lui mi ricordo proprio la frase che ci disse a Raffaele Ganci: "Faluzzu - dici - tutti dui semu sciarriati". Quello ancora non l'aveva capito, perche' Raffaele Ganci e' ignorante, non l'aveva capito, e lo guardava. Dici: "No, sai perche' siamo sciarriati, Faluzzu? Siamo sciarriati perche' mi hanno fatto sapere che qualcuno guarda a voi per arrivare a me". Quindi, pero' il periodo di... del '92 si spostava con Biondino Salvatore.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quando avvenne questo episodio in cui Riina disse a Raffaele Ganci: "Tutti e due siamo sciarriati"?

CANCEMI SALVATORE: - Ma credo... credo nel '90, se... se sono... nel '90 mi ricordo, cosi', nel 1990.

P.M. dott. DI MATTEO: - Eh, ma poi lei ha parlato di diversi altri incontri successivi in cui partecipano nello stesso momento sia Riina che ...

CANCEMI SALVATORE: - Non ho capito.

P.M. dott. DI MATTEO: - Dico, lei ha piu' volte parlato anche di incontri del '91, del '92 e anche dell'inizio del '93 in cui partecipano nello stesso momento sia Riina che Raffaele Ganci, quindi si continuavano a vedere, si continuavano ad incontrare?

CANCEMI SALVATORE: - Si', un attimino, dottore, un attimino che vi spiego meglio, un attimino. Questo non e' che significava che il Faluzzo, il Raffaele Ganci, diciamo, era messo da parte, attenzione. Questo significava che lui ci voleva dire di stare molto attento,



diciamo, di muoversi con cautela, di muoversi guardandosi. Questo non e' che... perche' quando... era quasi sempre presente Ganci, quan... anzi, lui era quasi tutte le volte presente, il Ganci" (cfr. pp. 65 - 69).

Ed ancora all'udienza del 24.6.99 il CANCEMI ha dichiarato:

"AVV. LA BLASCA: - Ecco, mi vuole spiegare per quale ragione il Riina Salvatore avrebbe chiamato a se' Ganci Raffaele al fine di comunicargli la strage del dottore Borsellino e non lo disse apertamente a tutti, visto che era una riunione della commissione, anche se in forma ristretta?

CANCEMI SALVATORE: - Mah, io su questo punto ho risposto pure, Signor Presidente, pero' posso anche spiegarlo all'avvocato, se Lei me lo consente.

PRESIDENTE: - Senz'altro glielo consento ed e' opportuno. Puo' rispondere.

AVV. LA BLASCA: - Grazie, Presidente.

CANCEMI SALVATORE: - Si', io le posso spiegare all'avvocato che Riina... le regole di "Cosa Nostra" le faceva Riina e Provenzano, quindi le cose le faceva come diceva lui. Quindi, il Ganci Raffaele, dobbiamo andare indietro, che oggi non lo so piu', che era il pupillo di Riina, quindi quello la' era pregiato, diciamo, di Riina nei particolari, nelle comunicazioni, nelle cose, quindi vuol dire che lui, Riina, credeva di



usare questo sistema, diciamo cosi', che parlava con Ganci oppure parlava con quattro, poi parlava con cinque oppure 'i riuniva a tutti assieme. Vuol dire che lui riteneva di... di andare avanti cosi'. Ma faceva cosi', come vi sto spiegando io.

AVV. LA BLASCA: - Si', signor Cancemi, pero' la mia domanda... e le chiedo scusa, perche' e' una cosa che voglio cercare di capire io, innanzitutto, e' sotto un altro profilo. Siamo gia' nel mese di giugno del 1992, cioe' a dire dopo la strage del dottore Falcone. Ovviamente per motivi di sicurezza, perche' in quel periodo immagino che ci sara', cosi' come lei ha riferito, rivugghiu di sbirri, cosi', per usare un termine che lei ha piu' volte richiamato. Ecco, visto che si doveva comunque, per regola di "Cosa Nostra", avvisare tutti i capimandamento, visto che siamo comunque a breve distanza dalla strage del dottore Borsellino, perche' i Riina non comunica direttamente ai capimandamento presenti? Perche' lei, se non ricordo male, mi corregga su questo eventualmente, ha riferito che era presente Biondino, Ganci, La Barbera, lei e non ricordo se lei ha riferito che ci fosse Brusca. Brusca c'era?

CANCEMI SALVATORE: - Non mi ricordo.

AVV. LA BLASCA: - Non si ricorda. Ecco, al di la' del fatto se Brusca ci fosse o meno, come mai, visto che c'era la necessita' di essere operativi, visto che c'era la possibilita' di non dover ricontattare gli altri capimandamento, il Riina non comunico' subito, in quella sede, a



tutti quei capimandamenti che bisognava effettuare la strage del dottore Borsellino?

CANCEMI SALVATORE: - Avvocato, io ho dato una spiegazione: Riina le regole le faceva lui, era lui che... che guidava la situazione, quindi vuol dire che lui ha ritenuto di fare così'. Quindi, qua non abbiamo un Codice di Procedura Penale, avvocato, qua abbiamo un Riina e Provenzano che facevano le cose come credevano meglio di fare, quindi non dovevano rispettare la Legge.

AVV. LA BLASCA: - Va bene. Lei, nell'ambito della riunione del febbraio - marzo del '92, quando ognuno proponeva possibili obiettivi da colpire, ha proposto qualcuno in particolare?

CANCEMI SALVATORE: - Ma credo di sì, qualche cosa l'ho detto pure io.

AVV. LA BLASCA: - Si ricorda chi ha proposto lei?

CANCEMI SALVATORE: - In questo momento no, ma sicuramente qualche cosa l'ho detto pure io.

AVV. LA BLASCA: - Lei ricorda se per caso ha proposto l'uccisione del dottore La Barbera?

CANCEMI SALVATORE: - Non lo escludo, qualche cosa l'ho detto pure io.

AVV. LA BLASCA: - Lei aveva particolari rancori nei confronti del dottore La Barbera?

CANCEMI SALVATORE: - No.



AVV. LA BLASCA: - Che lei ricordi, il dottore La Barbera aveva compiuto qualche azione investigativa nell'ambito del suo territorio?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo che c'era stato qualche cosa, si', qualche cosa del genere, non mi ricordo il territorio a chi apparteneva, non mi ricordo, avvocato, pero' qualche cosa che... qualche intervento del dottor La Barbera, sicuramente c'era qualche cosa.

AVV. LA BLASCA: - Senta, lei ricorda Brusca chi propose di eliminare, di colpire?

CANCEMI SALVATORE: - Ma avvocato, guardi, la' ognuno diceva la sua. Non mi ricordo, ma anche Brusca ha detto la sua. In questo momento non lo ricordo la persona, ma anche Brusca parlava.

AVV. LA BLASCA: - Lei ricorda Ganci se avesse indicato e chi eventualmente avesse indicato?

CANCEMI SALVATORE: - Mah, e' lo stesso, la stessa risposta che ho dato prima ce la do per Ganci. Avvocato, noi abbiamo milioni, milioni e milioni di cose in testa, perche' l'attivita' che facevamo noi, avvocato, non e' che questo io voglio... lo voglio dire perche' voglio sfuggire alle sue domande, perche' io sto qua...

AVV. LA BLASCA: - No, per carita'.

CANCEMI SALVATORE: - ... 'nfina a dopodomani a dare risposte a lei, ma ci voglio dire che noi avevamo mille cose in testa, diecimila cose



in testa, quindi tutti questi particolari, giustamente, che lei deve fare il processo, non e' che e' facile, diciamo, a ricordarli, caro avvocato.

AVV. LA BLASCA: - Si', perfetto.

CANCEMI SALVATORE: - Quindi io, quelli che eramo la', tutti, ognuno diceva la sua; questo glielo posso dire. Ma non mi ricordo, diciamo, la persona che indicava Ganci, in questo momento non mi ricordo. Se mi viene piu' avanti glielo dico.

AVV. LA BLASCA: - Senta, lei ricorda chi indico' o fece per prima il nome del dottore Falcone e del dottore Borsellino?

CANCEMI SALVATORE: - Non ho capito cosa ha detto.

AVV. LA BLASCA: - Lei ricorda, nell'ambito di quella riunione, chi indico' i nomi del dottore Borsellino e del dottore Falcone?

CANCEMI SALVATORE: - La risposta e' uguale a quella che c'ho dato prima.

AVV. LA BLASCA: - Perfetto. Lei ha fatto riferimento che anche prima della riunione di febbraio, marzo, aprile, comunque quella che sia... no, febbraio - marzo, perche' fa riferimento all'omicidio Lima, si parlo' anche precedentemente della volonta' di uccidere il dottore Falcone. Puo' riferire quanto tempo prima lei ebbe a sentire, prima di quella occasione ovviamente, cioe' la volta precedente a quella occasione, quanto tempo prima era stato fatto riferimento all'uccisione del dottore Falcone?

CANCEMI SALVATORE: - Non mi ricordo, avvocato.



P.M. dott.ssa PALMA: - Presidente, io pero' volevo comprendere la portata di questa domanda. Cioe', se... e quindi chiedo chiarimenti all'avvocato. Se si tratta di volonta' di uccidere il dottore Falcone nel tempo, quindi generica, o con riferimento proprio al fatto di Capaci; se si tratta di decisioni o comunque di discorsi nell'ambito di quella operazione. Cioe', non ho compreso bene, se l'avvocato La Blasca...

AVV. LA BLASCA: - Si', si'. No, glielo spiego subito.

P.M. dott.ssa PALMA: - ... (abbia fatto) la domanda generale sulla volonta' di uccidere il dottore Falcone, che possiamo retrodatare certamente al momento in cui arriva all'Ufficio Istruzione...

AVV. LA BLASCA: - Dottoressa, non si preoccupi, spiego subito... la riformulo anche eventualmente. La mia domanda...

PRESIDENTE: - No, no, la domanda non c'e' bisogno di riformularla, perche'...

AVV. LA BLASCA: - Era questo, era in questo senso.

PRESIDENTE: - ... qualunque fosse la sua volonta' interna, la domanda che lei ha posto e' questa: rispetto al febbraio - marzo, in cui si fa cenno ad una volonta' di uccidere anche il dottore Falcone, qual e' la volta immediatamente precedente...

P.M. dott.ssa PALMA: - Ah, ecco, immediatamente. Non avevo compreso questo.

PRESIDENTE: - Si', si', immediatamente precedente. E' l'immediatamente che conta, va bene?



P.M. dott.ssa PALMA: - Si'.

PRESIDENTE: - Puo' andare avanti, avvocato La Blasca.

AVV. LA BLASCA: - Si', grazie, Presidente. Signor Cancemi, lei, durante le fasi della preparazione della strage del dottore Falcone, non ebbe mai a notare alcuna frenesia simile a quella notata in occasione del dottore Borsellino?

PRESIDENTE: - Domanda non ammessa. Ha gia' spiegato che non c'era assolutamente questo nervosismo, questa premura da parte del Riina" (cfr. pp. 133 - 140).

Ed infine all'udienza del 29 giugno 1999 il CANCEMI ha dichiarato:

"PRESIDENTE: - Bene. Allora Cancemi, desidereremmo capire un po' meglio quello che successe nella riunione del giugno del '92 in casa del Priolo.

Intervento fuori microfono: Guddo.

PRESIDENTE: - Del Guddo. Nella riunione in cui Ganci e il Riina si appartano tra loro. Innanzitutto dovrebbe spiegarmi lei con chi arrivo' in quella villa.

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo, Signor Presidente, che sono arrivato con Ganci Raffaele.

PRESIDENTE: - Ricorda con quale auto arrivo'?

CANCEMI SALVATORE: - Ma credo con la macchina di Ganci, co... ricordo cosi', con la macchina di Ganci.



PRESIDENTE: - Che era? Qual era delle due?

CANCEMI SALVATORE: - Ma, guardi, Signor Presidente, lui aveva un'Audi 80 e una Fiat Uno, una dei due.

PRESIDENTE: - E infatti io le ho detto qual era delle due.

CANCEMI SALVATORE: - ... credo che era con questa o con l'a...

PRESIDENTE: - Non si ricorda qual era delle due?

CANCEMI SALVATORE: - Ma credo che era l'Audi 80, credo, perche' di solito un colpo camminava con quella, un colpo camminava con quella, faceva... cambiava, diciamo, queste due macchine.

PRESIDENTE: - Io sto facendo domande cosi' specifiche sull'auto etc., non perche' ovviamente abbiamo un interesse diretto, ma per aiutarla a fare fuoco, a mettere a fuoco nella sua attenzione, nel suo ricordo proprio quell'episodio che io non voglio che confonda con altri episodi. Quindi cercare di rievocare nella sua mente, andandoci gradualmente, quello che avvenne quel giorno. Intorno a che ora lei arrivo' in quella villa?

CANCEMI SALVATORE: - Ma, Signor Presidente, io ricordo che erano... nel primo pomeriggio, cosi'.

PRESIDENTE: - Chi trovo' al momento in cui arriva?

CANCEMI SALVATORE: - No, io mi ricordo che la' c'era... naturalmente, c'era quello il padrone della villa, c'e'... ripeto, quello non fa parte di "Cosa Nostra", c'andavo io, c'andava Ganci e si metteva a disposizione, diciamo, ci dava quella casa, diciamo, per



questi incontri che noi facevamo. Io ricordo che prima sono arrivato io e Ganci e poi e' arrivato il Riina.

PRESIDENTE: - Allora, quando lei arriva c'e' soltanto il padrone della villa. E' cosi'?

CANCEMI SALVATORE: - Si', io ricordo cosi'.

PRESIDENTE: - Va bene. Poi chi arriva? Subito dopo voi due, subito dopo lei e Ganci Raffaele, chi arriva?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo che poi e' arrivato il Biondino con Riina Salvatore.

PRESIDENTE: - Quanto tempo dopo arrivarono Biondino e Riina rispetto a voi due?

CANCEMI SALVATORE: - Ma che so, Signor Presidente, cosi', posso... dopo un po' di tempo, che so, venti minuti, un quarto d'ora.

PRESIDENTE: - Ripeto, prenda queste domande come un invito che le faccio a cercare di ricordarsi quella giornata, quel pomeriggio, quell'incontro, perche' ci interessa avere il piu' possibile indicazioni precise su quella giornata. Ovviamente laddove lei continua a non avere un ricordo certo, lo fara' presente dicendo che si tratta di un suo ricordo che potrebbe essere errato, che non e' sicuro. Quindi dopo quei minuti, che potrebbero essere una ventina, arrivano Biondino e Riina. Il quel momento quindi siete, a parte il padrone di casa, lei, Ganci, Biondino e Riina. Quando arrivano gli altri e in che ordine arrivano?



CANCEMI SALVATORE: - Ma sempre, Signor Presidente, sempre, diciamo, che so, dieci minuti, tutto nell'arco di mezz'ora, diciamo, si e'...

PRESIDENTE: - Bene. In che ordine arrivano?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo che poi e' arrivato il Brusca, il Brusca Giovanni.

PRESIDENTE: - Era solo Brusca Giovanni?

CANCEMI SALVATORE: - Ma in quella occasione mi ricordo che era solo.

PRESIDENTE: - Va bene. Brusca Giovanni arriva dopo Biondino e Riina o nel frattempo erano arrivate altre persone?

CANCEMI SALVATORE: - No, e' stato, diciamo, quasi contemporanea, diciamo, dopo... dopo qualche cinque minuti, cosi'.

PRESIDENTE: - Va bene. Dopo Brusca chi arriva?

CANCEMI SALVATORE: - E' arrivato qualche altro che al momento magari non mi ricordo, diciamo, ma qualche altro e' arrivato pure.

PRESIDENTE: - Lei da chi era stato avvisato di quella specifica riunione...

CANCEMI SALVATORE: - Io so...

PRESIDENTE: - ... e quando era stato avvisato?

CANCEMI SALVATORE: - Io di solito... a me, diciamo, di solito mi avvisava sempre Ganci Raffaele, era sempre lui quando mi diceva che



c'era 'u zi' Totuccio che ci voleva parlare, era sempre quasi Ganci Raffaele.

PRESIDENTE: - In quella occasione?

CANCEMI SALVATORE: - Si', in quella occasione mi ricordo che e' stato lui.

PRESIDENTE: - Quanto tempo prima Ganci le disse: "Ci dobbiamo vedere per andare a casa di Guddo"? Quel giorno in che occasione [sovrapposizione di voci]?

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, Signor Preside... Si', mi ricordo... mi ricordo che siamo andati, siamo passati un paio di giorni prima, un due giorni prima, cosi', siamo passati assieme con Ganci, perche' non c'era quasi una giornata che noi non ci vedevamo con Ganci, ci vedevamo sempre. Siamo passati di la' e c'abbiamo chiesto a... a questo Mimmo Guddo, che ci serviva un'oretta questa... questa casa, credo un paio di giorni.

PRESIDENTE: - Ganci le disse di che cosa si doveva parlare quel giorno o, comunque, perche' vi dovevate incontrare quel giorno?

CANCEMI SALVATORE: - No.

PRESIDENTE: - Ganci le disse chi avreste incontrato quel giorno?

CANCEMI SALVATORE: - No. Guardi, Signor Presidente, io per sua conoscenza le cose funzionavano cosi': il Ganci e il Biondino erano le persone che, diciamo, coordinavano tutti gli appuntamenti; per esempio, a me mi avvisava Ganci o a qualche altro l'avvisava Ganci, il



Biondino per esempio avvisava altre persone, quindi, sempre funzionavano così, non è solo per questa cosa. Quindi... e poi, magari, uno trovava la' una persona che non lo sapeva, diciamo, che partecipava anche quella persona. Io le posso dire che Ganci mi disse a me che dovevamo andare appunto... c'era questa riunione, 'u zi' Totuccio ci voleva parlare e siamo andati da questo Guddo Girolamo, un paio di giorni prima io, se non ricordo male, credo, e c'abbiamo chiesto se ci metteva a disposizione questa casa per qualche oretta. Questo, diciamo, io mi ricordo quello che si è svolto.

PRESIDENTE: - Quindi le disse comunque, uno, che lo zio Totuccio vi voleva parlare, indicando con questa espressione chi?

CANCEMI SALVATORE: - Sì'.

PRESIDENTE: - Con questa espressione chi indicava il Ganci Raffaele? Lo espliciti.

CANCEMI SALVATORE: - Sì', Salvatore Riina...

PRESIDENTE: - Ecco.

CANCEMI SALVATORE: - ... quello è scontato, quando ci si chiama 'u zi' Totuccio...

PRESIDENTE: - E le disse poi anche che c'era una riunione? Le disse esplicitamente che si trattava di una riunione di commissione o no?

CANCEMI SALVATORE: - No, io mi ricordo: "Mi disse 'u zi' Totuccio ci vuole parlare", poi diciamo, quando poi siamo arrivati la', diciamo, io ho visto anche che c'era il Brusca e qualche altro che al momento



non... non mi ricordo. Quando si... inso... insomma, e' questo il discorso, Signor Presidente: quando si dice "u zi' Totuccio ci voli parlare", gia' si sa che era qualche cosa di qualche riunione, la maggior parte era questo.

PRESIDENTE: - Bene. Quando siete gia' riuniti, quelle persone che lei ha gia' detto, chi e' che prende la parola? C'e' qualcuno che prende la parola?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io, Signor Presidente, mi ricordo, proprio in questa... in questa... in questa riunione che e' stato il Riina, diciamo, di solito era sempre lui, infatti in questa... in questa stanza cosi', era una specie di sala... un salone, diciamo, no grande, si sono... c'era un tavolo e dei divani in questa... in questa casa e il Riina e il Ganci si sono appartati, diciamo... diciamo appartati, ma sempre, diciamo, la' in quella stanza, si sono messi la', diciamo, e il Riina si e' messo a parlare con... con Ganci.

PRESIDENTE: - Ecco. Prima...

CANCEMI SALVATORE: - E noi eravamo seduti nel...

PRESIDENTE: - Aspetti un attimo. Prima che Riina si apparti con Ganci, "apparti" nel senso che si siedono vicino in questo divano, Riina dice qualcosa rivolgendosi a tutti voi?

CANCEMI SALVATORE: - No, io mi ricordo che c'e' stato il saluto la', ha salutato quando lui e' arrivato, mi ricordo cosi', e poi ho notato che si sono seduti cosi' allontanandosi, sono tre - quattro passi, non piu'



di tanto, diciamo, per arrivare dove c'erano questi divanetti, e si sono seduti la'.

PRESIDENTE: - Oh. Allora loro due si siedono in un divanetto accanto l'uno all'altro?

CANCEMI SALVATORE: - Si'.

PRESIDENTE: - Bene. Lei dove si siede? Sta seduto? All'in piedi? Sta nella stessa stanza in quel momento?

CANCEMI SALVATORE: - No... si', nella stessa stanza, io ero la', seduti, mi ricordo che c'era un tavolo, eravamo seduti attorno a quel tavolo.

PRESIDENTE: - Quindi lei era seduto intorno al tavolo. Il Biondino?

CANCEMI SALVATORE: - Pure la', tutti seduti la' eravamo, attorno a quel tavolo, e c'era un (tavoletto) eravamo seduti la'.

PRESIDENTE: - Quindi state tutti seduti intorno a un tavolo, tranne Ganci e Riina che stanno seduti sul divano. E' cosi'?

CANCEMI SALVATORE: - Si', sempre, diciamo, nella stessa stanza, tre - quattro passi andare nell'angoletto dove c'erano questi divanetti posizionati la'.

PRESIDENTE: - Riina vi spiega perche' deve, anziche' parlare con tutti voi, sedersi a parlare con il Ganci?

CANCEMI SALVATORE: - No, guardi, Presidente, io queste cose li so io, li posso sapere io, perche' io c'ho fatto parte e quindi li posso sapere io. Il Riina era di solito che faceva sempre quasi queste cose



che si appartava con uno, con due e parlava. Queste cose li faceva sempre, diciamo, e poi diciamo parlava a tutti, ma queste cose li faceva sempre lui, era una abitudine che faceva queste cose.

PRESIDENTE: - Quanto tempo stanno insieme seduti sul divano a parlare tra loro due il Riina e il Ganci Raffaele?

CANCEMI SALVATORE: - Ma, Presidente, cosi', a grossomodo posso...

PRESIDENTE: - Grossomodo.

CANCEMI SALVATORE: - ... non e' che... posso dire, non e' che...

PRESIDENTE: - Grossomodo.

CANCEMI SALVATORE: - Eh, posso... eh, un quarto d'ora, che so...

PRESIDENTE: - Un quarto d'ora.

CANCEMI SALVATORE: - ... dieci minuti, che vuole che ci di...

PRESIDENTE: - In questo quarto d'ora - dieci minuti, durante tutto questo periodo di tempo, dieci minuti - un quarto d'ora, loro parlano soltanto tra loro due, non si rivolgono mai a voi?

CANCEMI SALVATORE: - No, io mi ricordo che parlavano fra loro due, i miei ricordi sono questi.

PRESIDENTE: - E voi che cosa fate nel frattempo, voi che siete seduti intorno al tavolo?

CANCEMI SALVATORE: - Noi eravamo seduti la'.

PRESIDENTE: - Eh.

CANCEMI SALVATORE: - Si', eravamo seduti, parlavamo non mi ricordo di che cosa, ma stavamo... parlavamo qualche cosa con Riina,



cosi', dicit... con il Biondino, eravamo seduti la', scambiavamo qualche parola.

PRESIDENTE: - Erano argomenti, cosi', di carattere generico o parlavate di questioni importanti che riguardavano la vostra organizzazione?

CANCEMI SALVATORE: - No, Presidente, non mi ricordo di cose particolari, diciamo, si scambiava qualche parolina cosi', diciamo, magari sottovoce; dico sottovoce perche', diciamo, sembrava scorretto che quelli, appunto, parlavano la'.

PRESIDENTE: - Le parole che lei sente dire dal Riina che si assume le responsabilita' etc., avvengono nell'arco di questi dieci - quindici minuti, verso la fine o verso l'inizio della loro conversazione? Quando le sente pronunciare lei?

CANCEMI SALVATORE: - Ma mi ricordo, se ricordo bene, credo verso la fine, diciamo, mi ricordo verso la fine che ho sentito: "Faluzzo, 'a responsabilita' e' mia, mi 'a piglio io".

PRESIDENTE: - Ganci, mentre parlava con Riina, le sembrava alterato, nervoso? Il Ganci, dico, non il Riina, alterato, nervoso, comunque, come chi sta contrastando l'altro che parla oppure le sembrava sereno, tranquillo?

CANCEMI SALVATORE: - No, Presidente, guardi, io voglio mettere a conoscenza la Corte, perche' queste cose li so io perche c'ho fatto parte purtroppo per me, e Vi voglio mettere a conoscenza che il Ganci



no... non l'ha contrastato mai al Riina. Il Ganci tutto quello che... che Riina ha portato avanti, Ganci e' stato a suo fianco in tutti i sensi, quindi non mi e'... non mi e' sembrato ne' nervoso, niente, almeno io ho avuto questa impressione.

PRESIDENTE: - Quando i due smettono di parlare che cosa succede?

CANCEMI SALVATORE: - Poi mi ricordo che si sono alzati e si sono seduti la' nel tavolo, questo mi ricordo.

PRESIDENTE: - Bene. Si siedono nel tavolo. Che cosa fanno dopo che si siedono sul tavolo, che si siedono accanto al tavolo?

CANCEMI SALVATORE: - Ma si e' parlato... Come?

PRESIDENTE: - Dopo che loro si siedono insieme a voi intorno al tavolo, che cosa succede? Chi parla e di che cosa parla?

CANCEMI SALVATORE: - Ma sempre il Riina, diciamo, quello che... quello che teneva banco, Signor Presidente, era sempre lui quello che parlava, noi si', qualcuno qualche parolina, cosi', ma quello che parlava era sempre lui, diciamo, il Riina.

PRESIDENTE: - Bene. Cosa dice Riina?

CANCEMI SALVATORE: - Niente... niente, poi si parlava di... di qualche cosa, mi ricordo che diceva: "Li devo mettere in ginocchio", qualche cosa di questi, "noi siamo piu' forti", mi ricordo queste parole, diciamo, cosi', diciamo che lui ha detto. Ci saranno state altre cose che magari al momento no... non mi vengono.



PRESIDENTE: - D'accordo, pero' lei chiaramente non e' una persona che sente le parole e non capisce il senso. Lui dice: "Sono piu' forte, li devo mettere in ginocchio"...

CANCEMI SALVATORE: - No, questo assolutamente no.

PRESIDENTE: - ... queste sono parole testuali, ovviamente, inserite nel contesto di un discorso. Lei non puo' ricordarsi tutte le parole...

CANCEMI SALVATORE: - Esattamente.

PRESIDENTE: - ... ma si ricorda alcune parole che la colpiscono di piu': "Noi siamo piu' forti, li dobbiamo mettere in ginocchio". Ma il senso del discorso di Riina qual e'? Chi sono piu' forti? Chi va messo in ginocchio? E come va messo in ginocchio? Queste cose le dice Riina?

CANCEMI SALVATORE: - Si', Presidente, chi sia il piu' forte lui intendeva noi, diciamo che parlava per noi, "noi siamo piu' forti"; in ginocchio intendeva, perche' io devo ritornare indietro per forza per farmi capire, che lui diceva che voleva sfiduciare quelli che erano in sella al momento, i governanti di allora. Questo lui... il discorso... il senso del discorso era questo qua, che voleva sfiduciare, diciamo...

PRESIDENTE: - Pero' l'aveva gia' detto anche prima. Quel giorno che cosa aggiunge di nuovo?

CANCEMI SALVATORE: - E quel giorno, Presidente, queste cose, diciamo, che sto dicendo, quelle che mi ricordo naturalmente.

PRESIDENTE: - E cioe'? Quel giorno che cosa vi propone di fare per mettere in ginocchio quelli che dovevano essere messi in ginocchio?



CANCEMI SALVATORE: - Ma, Presidente, propone... le cose non e' che lui li proponeva tutte assieme, le cose li proponeva piano piano, andando avanti, diciamo, non e' che tutti in un giorno diceva tutto quello che lui intendeva fare, per carita', questo...

PRESIDENTE: - Eh, quel giorno.

CANCEMI SALVATORE: - ... almeno, non e' nei miei ricordi. E que... quel giorno io mi ricordo queste parole forti che lui ha usato, dice: "Noi siamo piu' forti, li dobbiamo mettere in ginocchio", qualche altra parole che magari non mi viene. Questo io mi ricordo, diciamo, di quel giorno.

PRESIDENTE: - Ma lei poiche' di questo fatto di mettere in ginocchio le persone delle istituzioni, gia' si era parlato prima, apprezza che ci sia stato un motivo particolare per cui vi dovete incontrare, un qualcosa di nuovo che vi deve comunicare su cui vuole sentire la vostra opinione oppure ha ripetuto cose gia' dette prima senza aggiungere niente di nuovo?

CANCEMI SALVATORE: - Ma quelli che ha detto prima sicuramente, Presidente, e poi la' in quell'occasione io mi ricordo queste parole, diciamo, ma sicuramente ci sono state altre cose che magari non mi vengono e io se non me li ricordo non li posso dire. Ma come... come... come cose forti mi ricordo queste parole che dice: "Noi siamo piu' forti, li dobbiamo mettere in ginocchio", questa, e qualche altra cosa che c'e' stata sicuramente. Questo mi ricordo, diciamo come...



PRESIDENTE: - Del mettere in ginocchio e del fatto che eravate piu' forti, il Riina non vi aveva gia' parlato anche in precedenti incontri?

CANCEMI SALVATORE: - Ma quello, Signor Presidente, alcune cose 'i ripeteva mille volte, attenzione! Non e' che perche' una cosa la diceva, per dire, in una riunione, poi in un'altra non ripeteva lo ste... Per esempio, quando parlava di pentiti, lo diceva tutte le volte che... che uno incontrava a Riina diceva che il male per noi erano questi pentiti e lui si stava giocando i denti, perche' dice: "'Sta legge deve scomparire perche' il male a noi ce lo stanno facendo loro". E queste 'i cosi' che lui ripeteva... ripeteva tante volte ce n'erano e cose che magari li diceva una volta, due volte.

PRESIDENTE: - Ritengo tuttavia - e lei sul punto mi deve dire se e' vero o no - che quando facevate una riunione poteva esserci una percentuale di espressione, di notizie e di cose che si ripetevano sempre perche' erano un ritornello, erano qualcosa di molto importante e, quindi, si ripetevano. Ma che le riunioni si facessero per ripetere sempre le stesse cose mi pare assurdo, perche' non c'era motivo di correre il rischio di riunire persone piu' o meno latitanti soltanto per dire sempre: "Dobbiamo metterli in ginocchio e noi siamo piu' forti". Il contenuto nuovo, quel qualcosa di piu' che quel giorno aggiunge che cos'e', se c'e' stato?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io quel giorno... ma, Signor Presidente, io quello che mi ricordo qua, sicuramente altre cose ci sono state che al



momento non mi ricordo. Io poi Vi posso dire che quando ce ne siamo andati, sempre in quella riunione, Ganci Raffaele mi disse, ha usato una parolaccia: "Questo ci vuole rovinare a tutti, lui e cosi' sicuro - dice - lui...", mi ricordo cosi', queste... queste parole di Ganci, cioe', "lui ha una certezza, una cosa - dice - enorme", mi ricordo queste parole di Ganci che era sicuro quello che stava facendo.

PRESIDENTE: - Quel giorno, prima che ve ne andiate, cioe' in quel luogo, si fanno dei nomi di obiettivi da colpire o no?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io, onestamente, in questo momento non mi ricordo, ma si parlava sempre, Presidente, erano... c'erano ritornelli, come Lei ha detto prima, e 'sti ritornelli c'erano, pero' onestamente non e' che ci riunivamo per raccontare i ritornelli oppure a volte capitava pure, per dire, quella cosa e' cosi', deve andare avanti cosi', quella che abbiamo detto l'altro giorno, per esempio. L'argomento era quello... era quello la', diciamo, l'argomento di quello che io ho capito lui aveva quella... quella premura, quella cosa, diciamo, di portare a compimento questa... questa strage del dottor Borsellino. E io ho notato qualcosa di... di diverso su di lui, aveva, ecco, io posso dire premura, uso questa... questa espressione.

PRESIDENTE: - Pero' questo, ripeto, l'ha gia' detto e comunque quel nome lei dice che quel giorno non lo senti' fare nel corso di quell'incontro.

CANCEMI SALVATORE: - No.



PRESIDENTE: - Quindi diciamo che si tratta di una sua ricostruzione a posteriori sulla base di quello che e' successo dopo?

CANCEMI SALVATORE: - Presidente, e' di piu' di una mia... si', usavo la parola, una mia ricostruzione, pero' e' di piu', diciamo, che io ero la', diciamo, coinvolto in tutto, diciamo, quindi una parola per me gia' era tutto il significato, diciamo, della cosa, oppure se alla Corte ci servono altre cose, io questo lo capisco, ma io Vi posso dire di come si svolgevano le cose. Le cose funzionavano cosi', attenzione, li portava avanti cosi' il Riina, quindi per noi l'accettavamo per quelle cose per come li portava avanti.

PRESIDENTE: - Ricorda quel giorno intorno al tavolo seduti se parlo' oltre il Riina qualcun altro?

CANCEMI SALVATORE: - Ma, mi ricordo, c'era anche Giovanni Brusca che parlava, diceva pure qualche cosa di qualche obiettivo pure da colpire, si', c'erano pure questi discorsi anche da Giovanni Brusca.

PRESIDENTE: - Si', questo l'aveva gia' detto. E ha anche detto che lei, comunque, il nome del Giudice Borsellino non lo senti' pronunciare quel giorno. Ha qualcos'altro da aggiungere su persone o argomenti di cui si parlo' nel corso di quell'incontro, rispetto a quello che ha gia' dichiarato alle scorse udienze?

CANCEMI SALVATORE: - Signor Presidente, io fina a questo momento mi ricordo queste cose che ho detto, ci sara' sicuramente magari



qualche cosa che non la ricordo, ma che posso fare? Diciamo, i miei ricordi sono questi che io sto dicendo alla Corte.

PRESIDENTE: - Approssimativamente quanto tempo siete rimasti intorno al tavolo insieme a Riina?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io ricordo da quando loro si sono alzati, che so, un quarto d'ora - dieci minuti, non siamo stati un lungo periodo.

PRESIDENTE: - Come si concluse questo incontro? Cosa vi disse il Riina in conclusione?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io mi ricordo quelle parole, Signor Presidente, quelle parole me le ricordo benissimo, e' stato quasi alla fine quando lui disse che "Noi siamo piu' forti, li devo mettere in ginocchio"; questo mi ricordo che... queste parole, cioe' c'e' stata qualche altra cosetta, ma quelli che mi sono rimasti, diciamo, che mi sono... che mi ricordo, sono questi qua. E poi quello che mi ha detto Ganci quando ce ne siamo andati, dice: "Lui e' cosi' sicuro, si sente... si sente sicuro, si sente certo di quello che sta facendo", mi ricordo queste parole di Ganci quando ce ne stavamo andando" (cfr. pp. 37 - 56).

Il CANCEMI ha dunque individuato almeno due riunioni cui intervennero componenti della commissione provinciale di Palermo di COSA NOSTRA ed in cui si parlò dell'omicidio di Paolo BORSELLINO.



Per quanto riguarda la prima occasione, il collaboratore ha dichiarato di non ricordare se l'incontro ebbe luogo tra il marzo e l'aprile del 1992 o "qualche mese prima" né se si verificò prima o dopo l'omicidio dell'eurodeputato LIMA. Infatti, il CANCEMI ha detto che in quel periodo ebbero luogo presso la casa del GUDDO una serie di riunioni che evidentemente avevano sia lo scopo di definire quanto meno nelle linee generali l'organizzazione degli omicidi già deliberati, come quelli di LIMA e di FALCONE, sia di discutere di nuovi omicidi idonei a "mettere in ginocchio lo Stato" ed a perseguire lo scopo strategico di aprire una trattativa con nuovi referenti politici, da qui la comprensibile difficoltà a precisare la riunione specifica in cui ebbe ad includersi espressamente nell'elenco degli "omicidi eccellenti" quello di BORSELLINO. Tale difficoltà appare tanto più comprensibile ove si consideri che la delibera sull'opportunità di includere anche quel nominativo nella lista non era certo tale da comportare una discussione specifica, avendo già da tempo i vertici di COSA NOSTRA individuato in quel magistrato uno dei più pericolosi avversari ed uno dei principali ostacoli da eliminare. Sino ad allora, infatti, le uniche remore per COSA NOSTRA nel portare a termine quel progetto criminoso già più volte deliberato erano state costituite dalla necessità di evitare un'azione eclatante per non suscitare un forte allarme sociale e non compromettere, quindi, l'esito del maxiprocesso in corso, ma dopo la sentenza del 30 gennaio 1992 tali remore erano



venute meno ed anzi la strategia generale adottata richiedeva proprio il compimento di azioni eclatanti, tali da evidenziare che la compagine governativa non era in grado di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico. Pertanto, proprio ciò che sino ad allora aveva ostacolato l'esecuzione dell'attentato a BORSELLINO, e cioè il clamore che avrebbe suscitato, diventava adesso uno dei motivi principali che consigliavano di portare a compimento quell'attentato, conseguendo così sia l'obiettivo diretto e specifico dell'eliminazione del magistrato che quello mediato e generale che si è detto. Ed allora è ben comprensibile che fosse sufficiente da parte del RIINA o del BIONDINO un mero richiamo al fatto che l'eliminazione di BORSELLINO doveva rientrare in quella serie di "omicidi eccellenti" per acquisire da parte dei presenti all'incontro l'adesione a tale proposta. Tale adesione, che in quell'organismo certamente non dominato dalla preoccupazione del rispetto di particolari formalità procedurali era naturale che il più delle volte venisse espresso nelle forme del tacito assenso – essendo in quelle occasioni una regola aurea quella per cui le intese non hanno bisogno di parole inutili, che vanno spese, invece, solo quando è necessario operare dei distinguo, ottenere chiarimenti per evitare incomprensioni, sollevare delle obiezioni o sottoporre all'attenzione nuovi argomenti di riflessione – aveva una duplice valenza. Per coloro che già avevano nel passato partecipato alla deliberazione di precedenti attentati ai danni di



BORSELLINO, l'adesione alla proposta secca ma inequivocabile di eseguire quell'attentato aveva praticamente l'unico ma non certo irrilevante scopo di acconsentire all'inserimento di quel crimine nel complessivo disegno stragista perseguito, mentre per quelli che, come il BRUSCA, non erano stati in precedenza consultati sulla proposta di uccidere quel magistrato, l'adesione era anche un assenso sull'opportunità di sopprimerlo. Sotto entrambi i profili le ragioni già evidenziate facevano apparire particolarmente opportuna a quell'organizzazione criminale l'esecuzione di quell'attentato, sicché del tutto superflua era ogni altra parola di adesione alla proposta fatta in quella sede.

La compatibilità tra le indicazioni temporali fornite dal BRUSCA e quelle del CANCEMI; la coincidente indicazione del luogo in cui si tenne la riunione; la pressoché totale identità dei partecipanti a quell'incontro - con la sola eccezione del LA BARBERA, non indicato dal BRUSCA - il fatto che entrambi i collaboranti abbiano dichiarato che in quell'occasione i presenti furono interpellati affinché proponessero altri nominativi di politici o di personaggi delle Istituzioni da colpire nell'ambito della strategia stragista, sono tutti elementi che fanno apparire probabile che il CANCEMI ed il BRUSCA abbiano indicato la medesima riunione nel corso della quale venne il fatto il nome di BORSELLINO tra le vittime designate. Non può tuttavia neanche escludersi che quel nome sia stato ripetuto in due



occasioni, abbastanza simili per il luogo di incontro e l'oggetto della discussione ma con partecipanti parzialmente diversi e che il ricordo di ciascuno dei due collaboratori si sia soffermato su uno solo di questi incontri, pur avendo entrambi fatto riferimento ad una pluralità di riunioni avvenute in quello stesso periodo, perché il carattere analogo di quella serie di appuntamenti obiettivamente rendeva difficile serbare un ricordo distinto di ciascuno di essi. Ma ciò che assume rilevanza in questa sede è il dato - che può ritenersi incontrovertito per l'autonomia delle convergenti dichiarazioni provenienti in tal senso dal BRUSCA e dal CANCEMI - per cui la proposta di uccidere Paolo BORSELLINO proprio nell'ambito della strategia stragista venne fatta nell'ambito di almeno un incontro tra componenti della commissione provinciale di COSA NOSTRA in un periodo prossimo all'omicidio LIMA e tale proposta ricevette l'adesione dei partecipanti, che anzi indicarono anche ulteriori nominativi per rendere ancor più incisiva quella strategia. Se, infatti, la molteplicità delle riunioni in quel periodo in casa del GUDDO e con argomenti di discussione similari rende comprensibile la difficoltà dei due collaboranti nell'individuare il momento di quella riunione specifica e fa apparire anche possibile che di quell'attentato si sia fatto cenno più di una volta tra persone in gran parte coincidenti, è però certo che né il BRUSCA né il CANCEMI avrebbero potuto fornire indicazioni così simili sulle circostanze in cui quella proposta venne fatta se ciò non si fosse realmente verificato



almeno una volta, stante l'evidente autonomia delle loro dichiarazioni. Vero è che il BRUSCA non ebbe a parlare di tale riunione nel corso del giudizio di primo grado per la strage di Capaci, ma in proposito vanno richiamate le considerazioni già espresse, allorché si è parlato della complessiva attendibilità di questo collaborante, in ordine alla sue iniziali remore nel delineare con precisione i tempi e le modalità della strategia stragista, promossa principalmente dalle persone che appartenevano alla sua stessa linea oltranzista ed al fatto che egli abbia poi mostrato di superare tali reticenze con dichiarazioni che per la loro puntualità e precisione non possono considerarsi il frutto di un supino adeguamento alle altrui propalazioni. E d'altronde già in quel processo il BRUSCA aveva parlato dell'elaborazione di una strategia stragista che doveva passare attraverso l'esecuzione di una serie di "omicidi eccellenti", tra cui quelli di FALCONE e BORSELLINO, elaborazione successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione nel maxiprocesso, pur non essendosi in quella sede trattato specificamente l'attentato a Paolo BORSELLINO.

Per quanto poi concerne le dichiarazioni del CANCEMI in quel giudizio di primo grado, va ricordato che lo stesso ebbe a parlare di riunioni tenutesi prima dell'omicidio LIMA in casa del GUDDO e che si proponevano sia l'uccisione di quei referenti che non avevano "mantenuto i loro impegni" con COSA NOSTRA sia di coloro che erano stati i principali avversari di quell'organizzazione, pur non essendosi



neanche nel corso di quell'esame trattato specificamente l'attentato a BORSELLINO.

Salvo, pertanto, quanto già dedotto in via generale nella Parte prima della presente motivazione sulle collaborazioni del BRUSCA e del CANCEMI, non può fondatamente sostenersi che le dichiarazioni dagli stessi rese nel corso del giudizio di primo grado per la strage di Capaci siano incompatibili con quelle rese in questa sede e che vi sia stato, pertanto, un sospetto adeguamento successivo, mentre per quanto riguarda le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari si è già osservato come l'evoluzione delle collaborazioni dei predetti non comporti un discredito delle loro attuali propalazioni.

Il CANCEMI, come si è visto sopra, ha anche fatto riferimento ad una seconda riunione tenutasi nel mese di giugno del 1992 e nel corso della quale si decise l'immediata esecuzione dell'attentato per cui è processo, nonostante le perplessità manifestate in proposito da GANCI Raffaele. Sul punto occorre innanzi tutto rilevare che dalle dichiarazioni del CANCEMI risulta chiaramente che quelle perplessità non riguardavano affatto la decisione di uccidere Paolo BORSELLINO ma la scelta di tempi così ravvicinati rispetto alla strage di Capaci ed a tale argomento si riferiva la risposta del RIINA secondo cui egli stesso si assumeva la responsabilità di quella scelta, mostrando una sicurezza che ribadì poco dopo agli altri partecipanti alla riunione,



allorché asserì che la loro organizzazione era più forte ed “avrebbe messo in ginocchio lo Stato”.

Una prima ragione di dubbio su tali dichiarazioni del CANCEMI può riguardare la circostanza per cui il RIINA abbia dovuto appartarsi con il GANCI per discutere di quell’argomento, data la posizione pariordinata di tutti gli altri intervenuti e l’interesse comune che l’argomento rivestiva. In proposito appare però opportuno rilevare che tale circostanza non può senz’altro essere ritenuta falsa ed ascrivibile alla consueta propensione del CANCEMI ad attenuare il grado del proprio coinvolgimento in crimini così gravi, perché invece il fatto può trovare ragionevole spiegazione nella considerazione per cui l’antica amicizia e fedeltà che il GANCI aveva sempre manifestato al RIINA ed il rispetto che egli aveva nei confronti di quest’ultimo ben potevano consigliargli di non discutere pubblicamente, sia pure di fronte ad altri capimandamento, dei suoi dubbi sulla scelta dei tempi dell’attentato, preferendo invece sottoporre tali perplessità all’attenzione esclusiva del RIINA, lasciando a quest’ultimo la decisione sull’opportunità di portare quelle osservazioni anche al vaglio degli altri componenti della commissione. La natura dei rapporti sempre intercorsi tra il GANCI ed il RIINA, quale emerge anche dalle dichiarazioni di altri collaboranti - primi tra tutti quelli più vicini al GANCI, come suo figlio Calogero, il nipote GALLIANO e lo ANZELMO - inducono a ritenere senz’altro verosimile che l’anziano capomandamento della Noce volesse



mantenere riservati i suoi dubbi sui tempi proposti dal RIINA, rimettendosi alla sua valutazione dopo averglieli riservatamente sottoposti, anziché costringerlo a prenderne atto in una pubblica discussione. Appare poi evidente che tale riserbo era più formale che sostanziale, poiché anche gli altri partecipanti erano posti in condizione, al pari del CANCEMI, di percepire quanto stava avvenendo tra il RIINA ed il GANCI, ma ciò semmai conferma che il carattere riservato di quel colloquio non derivava dalla incompetenza degli altri partecipanti ad intervenire su quegli argomenti bensì da una scelta del GANCI di mostrare con quel gesto al RIINA, anche nei rari momenti in cui la consonanza con lui non era così piena, rispetto e fiducia assoluti sulle sue capacità strategiche.

Altro punto sul quale occorre soffermarsi è quello relativo alla compatibilità delle perplessità del GANCI in quella sede con quanto era stato oggetto di discussione nella precedente riunione di cui il CANCEMI ed il BRUSCA hanno riferito. Da parte di alcuni difensori si è infatti osservato che, anche ad ammettere l'esistenza della prima riunione, non potrebbe sostenersi che nel corso della medesima sia stata presa alcuna decisione definitiva sull'attentato a BORSELLINO perché altrimenti non si spiegherebbero i dubbi ancora manifestati dal GANCI nel mese di giugno. Deve però rilevarsi – a parte quanto si osserverà specificamente sul valore dell'adesione manifestata nel corso della prima riunione - che appare incontrovertibile dalle



dichiarazioni sia del BRUSCA che del CANCEMI il fatto che in quella prima riunione non fu precisato l'ordine in cui sarebbero stati eseguiti i diversi "omicidi eccellenti", né, quindi, furono precisati i tempi, essendo stato solo deciso che la strategia avrebbe dovuto attuarsi in tempi serrati per poter ottenere i migliori effetti. Ciò lasciava evidentemente spazi di discrezionalità nell'esatta individuazione dei momenti e nella scelta dell'ordine dei vari delitti, come del resto era particolarmente opportuno sia per tener conto delle concrete esigenze organizzative che si sarebbero via presentate per i singoli delitti (ad esempio la presenza o meno delle vittime nei luoghi ritenuti più adatti per l'esecuzione, la disponibilità o meno degli uomini e dei mezzi più idonei per eseguire un determinato tipo di delitto anziché un altro, etc.), sia per modulare l'offensiva di COSA NOSTRA in relazione alla concreta risposta degli organi dello Stato ed all'apertura di eventuali spazi di trattativa con referenti politici. E proprio in relazione a quest'ultima esigenza esistevano i margini di discrezionalità maggiori, che dovevano essere necessariamente lasciati a chi aveva la precisa conoscenza dei possibili interlocutori e delle eventuali trattative. In astratto era possibile che tale conoscenza fosse diffusa allo stesso grado tra tutti i componenti della commissione provinciale, che quindi sarebbero stati tutti posti in grado di interloquire con la stessa consapevolezza sulla scelta dei tempi e sull'ordine dei delitti, ma come si è visto in precedenza esaminando le dichiarazioni sul punto del



BRUSCA e del CANCEMI così non era, perché i due collaboratori che a quel tempo componevano quell'organismo direttivo hanno mostrato di possedere in merito conoscenze generiche ed incomplete, il che dimostra come la delicatezza della materia e la necessità di mantenere il più assoluto riserbo per incoraggiare gli eventuali interlocutori ed assicurare la migliore riuscita della trattativa avevano indotto l'organismo di vertice a lasciare al RIINA la gestione di questa attività, nella quale egli avrebbe coinvolto più direttamente solo i soggetti che di volta in volta sarebbero stati necessari per instaurare i singoli contatti e sondare i vari canali, ciascuno dei quali avrebbe quindi avuto una conoscenza parziale. Ovviamente il RIINA avrebbe poi sottoposto all'organo di vertice le questioni, qualora si fosse concretizzata qualcuna delle varie possibilità e fossero state formulate delle proposte specifiche, onde eventualmente riconsiderare la strategia stragista adottata. Ma sino a quel momento quella strategia doveva essere portata avanti eseguendo i delitti già deliberati dall'organo di vertice di COSA NOSTRA, nell'ordine che la situazione concreta avrebbe fatto apparire più opportuno al RIINA in virtù del mandato conferitogli dalla commissione provinciale. Ciò spiega come il progetto di uccidere l'Onorevole MANNINO, della cui esecuzione avrebbe dovuto occuparsi il BRUSCA subito dopo la strage di Capaci, sia stato rinviato a tempi successivi alla strage per cui è processo, senza che quest'ultimo sia stato interpellato su tale inversione ed anzi



senza che nulla sapesse circa l'imminente esecuzione della strage di via D'Amelio. Le dichiarazioni rese in proposito dal BRUSCA appaiono, infatti, veritiere e per nulla in contraddizione con le predette competenze dell'organo collegiale di vertice dell'organizzazione, poiché la decisione che la commissione aveva adottato era proprio quella di porre in essere una serie di omicidi per perseguire la strategia che si è detto ed in questa prospettiva non era rilevante l'ordine con cui essi sarebbero stati eseguiti ma il fatto che questa serie non avrebbe dovuto interrompersi finché non fossero stati conseguiti gli obiettivi finali. Il mandato al RIINA di scegliere i tempi e di mutare l'ordine solo approssimativamente delineato sin da epoca precedente all'omicidio LIMA era d'altronde funzionale, come si è detto, alla necessità di concentrare in una sola persona la gestione della trattativa e, quindi, la conoscenza completa delle sue varie fasi. Per questo motivo era apparso opportuno stabilire sin dall'inizio solo che l'omicidio LIMA doveva essere il primo tra quelli da porre in essere nei confronti degli antichi alleati politici perché il più emblematico, mentre l'attentato a FALCONE doveva essere il primo tra quelli ai danni degli avversari istituzionali perché questi era il più tutelato e, quindi, colui che sarebbe stato ancor più difficile da raggiungere se fosse stato messo in preallarme da precedenti attentati ad altri avversari di COSA NOSTRA. A sua volta la precedenza dell'omicidio LIMA rispetto all'attentato a FALCONE era



verosimilmente dovuta ai minori tempi che richiedeva l'esecuzione del primo delitto.

In tale ottica deve, quindi, essere compresa la riunione del giugno 1992 in casa GUDDO e l'episodio del colloquio tra il GANCI ed il RIINA. Se quest'ultima riunione avesse avuto lo scopo di acquisire il consenso dei componenti della commissione sull'attentato a BORSELLINO o sui tempi del medesimo non si comprenderebbe in primo luogo perché il BRUSCA non sia stato interpellato al riguardo né in quella né in altre riunioni successive alla strage di Capaci, ma in realtà si è già visto come tale interpellato fosse del tutto superfluo in quanto l'inserimento del nominativo del magistrato tra gli obiettivi da colpire nell'ambito della strategia stragista era già stato approvato già in epoca prossima all'omicidio LIMA e la scelta dell'ordine era del tutto marginale nel quadro di quella strategia, soprattutto per chi non doveva essere messo a conoscenza delle fasi della trattativa sino a quando questa non avesse acquisito una sufficiente concretezza di risultati. Ed allora tale riunione va vista nel quadro dell'esigenza di avvisare solo i capimandamento che dovevano essere coinvolti nell'organizzazione della strage per cui è processo del fatto che occorreva provvedere all'esecuzione di quell'attentato. Non è un caso, infatti, che tutti i capimandamento indicati dal CANCEMI come sicuramente presenti alla riunione di giugno abbiano avuto parte attiva nell'esecuzione della strage, dal BIONDINO, al GANCI, al



CANCEMI, mentre la presenza del LA BARBERA, di cui tale coinvolgimento non risulta, è stato indicata dal collaborante solo in termini dubitativi, tali cioè da non poter consentire alcuna conclusione al riguardo. Vero è che a questa riunione non risultano presenti altri capimandamento pure coinvolti nell'esecuzione della strage, ma ciò appare conforme alle esigenze di riservatezza che come si è detto avevano consigliato il ricorso alle riunioni a gruppetti, tanto più che i partecipanti alla riunione di cui ha riferito il CANCEMI intervennero in fasi esecutive diverse da quelle cui presero parte gli altri capimandamento, come si è già detto nella Parte seconda della motivazione, sicché era assolutamente inutile oltre che rischiosa la contemporanea partecipazione di tutti i predetti. Nell'ambito di questa riunione del giugno, peraltro, il CANCEMI non ha detto che vennero definite neanche a grandi linee le varie fasi organizzative dell'attentato a BORSELLINO ed anzi non vennero neanche indicati, a detta del collaborante, né il luogo né il mezzo con cui sarebbe stato eseguito. Pertanto, quell'incontro aveva il solo scopo di indicare ai prescelti che era venuto il momento di occuparsi dell'esecuzione di quell'attentato e comportava la necessità di ulteriori incontri tra loro per definirne in concreto le modalità, appuntamenti che certamente hanno avuto luogo prima della domenica del 19 luglio ed ai quali il CANCEMI non poteva essere rimasto estraneo. Sotto questo profilo il silenzio serbato dal collaborante su questa importante fase di



preparazione dell'attentato - silenzio che ancora una volta è imputabile alla pervicace volontà del collaborante di fare ammissioni sulle attività che lo riguardano direttamente solo quando è inevitabile in relazione al sopravvenire di altre collaborazioni - ha pregiudicato l'acquisizione di una più precisa conoscenza della fase esecutiva, conoscenza che come si è già detto presenta varie lacune su diversi momenti.

Ma tornando adesso all'episodio del colloquio tra il GANCI ed il RIINA appare a questo punto evidente la portata e la rilevanza delle perplessità manifestate dal primo e come non esse non fossero affatto incompatibili con le decisioni adottate nelle precedenti riunioni. Il GANCI, infatti, non intendeva affatto rimettere in discussione la strategia stragista che era stata deliberata, né tanto meno l'esecuzione dell'attentato a BORSELLINO, al quale già anni prima egli aveva preso parte con molti dei suoi uomini più fidati, bensì intendeva intervenire nell'ambito di quella discrezionalità che era stata riservata al RIINA dai componenti della commissione provinciale per invitarlo a riflettere sull'opportunità di dilazionare quell'esecuzione. Appare evidente che un peso rilevante nell'indurre il GANCI a quella cautela doveva avere la consapevolezza del fatto che erano in corso di esame in Parlamento le misure antimafia adottate con decretazione d'urgenza dopo la strage di Capaci e la cui approvazione era ostacolata da diverse parti politiche con uno schieramento che era



trasversale ai vari partiti. Per il GANCI l'esecuzione dell'attentato a BORSELLINO in quel momento avrebbe inevitabilmente comportato l'approvazione di quel decreto e ciò lo indusse a consigliare al RIINA un differimento, ma quest'ultimo, pur avendo certamente preventivato quel rischio, riteneva – come hanno evidenziato tutti i predetti collaboratori - che se si voleva ottenere nel medio periodo un vantaggio per COSA NOSTRA attraverso la strategia stragista non ci si poteva fermare di fronte al rischio di subire nel breve periodo un inasprimento delle misure antimafia, perché tali esitazioni avrebbero reso meno temibile l'organizzazione, facendola apparire meno risoluta a non fermarsi di fronte a nulla e ne avrebbero, quindi, ridotto il peso contrattuale nella trattativa. Il RIINA, inoltre, se non altro doveva già allora essere stato informato quanto meno delle "avances" che erano state fatte al CIANCIMINO dai predetti Ufficiali del R.O.S. e questo doveva averlo indotto a ritenere che alle loro spalle vi erano personaggi politici che dopo la strage di Capaci erano più disponibili ad un accordo che ad una reazione e voleva, quindi, prima di aprire la trattativa vera e propria, presentarsi a quel tavolo da una posizione di forza, mostrando una volta di più la potenza della propria organizzazione ed al contempo eliminando chi quella trattativa avrebbe potuto certamente ostacolare. La consapevolezza di quelle "avances" (di altre trattative non esiste, come si è detto, allo stato degli atti alcuna certezza) doveva indurre il RIINA ad assumere di



fronte alle perplessità del GANCI quella sicurezza che si è detta, mentre quest'ultimo, che non possedeva lo stesso grado di conoscenze, era anche per questo indotto a rimettersi alla valutazione del RIINA dopo avergli esposto i suoi dubbi.

Da quanto sin qui detto consegue, quindi, che per quanto attiene al momento deliberativo della strage per cui è processo occorre aver riguardo alla riunione di commissione tenutasi in epoca prossima all'omicidio LIMA, non avendo avuto la riunione di giugno di cui ha parlato il solo CANCEMI carattere decisionale ma solo informativo dell'imminente esecuzione per coloro che dovevano organizzare l'attentato, tanto è vero che il BRUSCA non ne venne mai informato, conformemente alle esigenze di riservatezza già rilevate e gli altri capimandamento che il RIINA, secondo le parole del CANCEMI, aveva detto che avrebbe provveduto ad informare in quell'occasione erano solo quelli che dovevano essere coinvolti nella fase organizzativa.

In definitiva, le risultanze processuali consentono di ritenere provato che in almeno una riunione di commissione provinciale per gruppetti tenutasi alla presenza del BRUSCA e del CANCEMI si portò all'attenzione dei presenti il proposito di inserire nella strategia stragista anche l'attentato a BORSELLINO e che su questa proposta si formò un consenso che andò oltre il mero assenso tacito, avendo i presenti mostrato di voler ampliare quella strategia inserendo altri nominativi di politici o comunque di uomini delle Istituzioni. Per le



ragioni già sopra evidenziate la prova dell'acquisizione di tale consenso non può ritenersi limitata ai soli partecipanti a quella riunione ma esplica i suoi effetti anche nei confronti degli altri componenti della commissione provinciale che in quel preciso momento storico avevano il pieno godimento delle medesime prerogative riconosciute a BIONDINO, BRUSCA, CANCEMI e GANCI Raffaele, oltre che naturalmente al RIINA.

Nel prossimo paragrafo occorrerà esaminare la questione relativa alla rilevanza del consenso espresso in quella riunione ai fini della configurabilità giuridica del concorso morale nel delitto di strage e degli altri reati connessi contestati.



Paragrafo V. Il concorso morale nella strage dei componenti della commissione provinciale di Palermo

Per verificare se le modalità di espressione del consenso accertate in relazione alla riunione di cui si è detto sopra configurino o meno, secondo i principi del sistema penale vigente, l'ipotesi del concorso ex art. 110 c.p. nel delitto di strage e nei reati connessi per cui si procede occorre in primo luogo far riferimento all'orientamento pacifico sia in giurisprudenza che in dottrina secondo cui rientra nell'attività integrativa del concorso nel reato non solo la partecipazione alla sua esecuzione materiale, ma anche il contributo morale, quando tale contributo sotto il profilo oggettivo si inserisca quale adeguata concausa efficiente nel meccanismo causale che determina la commissione del reato. Sotto il profilo soggettivo tale contributo deve poi essere supportato dalla consapevolezza e volontà del suo collegamento finalistico alla realizzazione del fatto illecito, che deve, pertanto, essere oggetto di rappresentazione e volizione da parte dei concorrenti.

Tale contributo causale si atteggia nelle diverse forme della determinazione, dell'istigazione o del rafforzamento della volontà del terzo diretta alla commissione del reato.

Nella fattispecie in esame risulta dimostrato dalle emergenze processuali che i componenti della commissione di COSA NOSTRA di



Palermo erano stati chiamati ad esprimere il loro consenso sull'adozione di una strategia di carattere stragista che prevedeva l'eliminazione in serie di coloro che "avevano voltato le spalle a COSA NOSTRA" non assicurando le adeguate coperture in occasione della trattazione del maxiprocesso in Cassazione e di coloro che rappresentavano con la loro attività un rilevante pericolo per l'organizzazione. Tale strategia si prefiggeva, secondo l'intento dei suoi fautori, non solo lo scopo immediato di uccidere le persone specificamente individuate ma anche di mettere in discussione la capacità della compagine governativa, che sino ad allora aveva adottato le misure antimafia già esaminate, di mantenere l'ordine pubblico, in modo da provocarne la destabilizzazione e da ottenere da coloro che avessero avuto l'intento di prenderne il posto sostanziose concessioni pur di ripristinare un clima di sicurezza generale. Sino al conseguimento di questo obiettivo la strategia stragista non doveva conoscere interruzioni e tanto più sarebbe stata efficace quanto più eclatanti fossero stati i delitti non solo per il livello delle persone colpite ma anche per le modalità di esecuzione. Nell'ambito di questa strategia aperta - che prevedeva cioè la possibilità di incrementare se necessario la serie dei delitti con altri obiettivi da portare all'esame della commissione - erano state comunque già individuate dalla commissione, sin dai primi tempi, delle vittime e tra queste vi era anche Paolo BORSELLINO. La scelta di tale obiettivo, come si è detto,



non aveva comportato la necessità di una particolare discussione, essendo quel magistrato uno storico avversario di COSA NOSTRA, i cui vertici, rappresentati tutti dalla antica fazione corleonese, erano concordi sulla sua eliminazione, sicché bastava un semplice richiamo per rendere attuale un proposito che era noto anche a chi aveva assunto solo da pochi anni cariche di vertice in quel sodalizio criminale.

E', inoltre, dimostrato che le predette consultazioni rispondevano ad una fondamentale regola di COSA NOSTRA, pienamente vigente all'epoca dell'attentato, che attribuiva alla competenza della commissione di Palermo, composta da tutti i rappresentanti dei mandamenti della provincia, la decisione in ordine alle questioni di più rilevante interesse strategico per l'intera organizzazione, compresi gli "omicidi eccellenti", qual era indubbiamente l'uccisione di Paolo BORSELLINO.

I componenti della commissione consultati in occasione delle riunioni tenutesi in prossimità dell'omicidio LIMA avevano, quindi, in primo luogo la piena consapevolezza del ruolo dagli stessi rivestito e, inoltre, del fatto che l'attentato a BORSELLINO e la complessiva strategia in cui esso si inseriva non avrebbero potuto essere attuati se non fossero stati autorizzati dall'organo collegiale di cui essi erano i componenti. In altri termini, l'assenso della commissione rappresentava una condizione necessaria, in mancanza della quale



neanche il RIINA, che pure esercitava una indiscussa egemonia nell'ambito di COSA NOSTRA, avrebbe potuto ordinare la strage di via D'Amelio e tanto meno l'attuazione di quella più ampia strategia nella quale tale crimine si iscriveva, senza incorrere in una grave violazione delle regole della predetta organizzazione ed in un sicuro disconoscimento del suo operato, che non avrebbe quindi potuto trovare quell'ampia collaborazione che si è invece accertata in relazione ai fatti criminosi in esame.

In tale situazione, l'assenso prestato dai componenti della commissione rappresentava inequivocabile manifestazione della volontà di aderire alla proposta del RIINA, di cui si condividevano così le specifiche finalità criminali di realizzazione dell'attentato e degli altri reati inseriti nella medesima strategia.

Né può rilevare, al fine di escludere la rilevanza giuridica di quel consenso, il fatto che non fossero stati precisati né i tempi né le modalità di attuazione dell'attentato. Per quanto concerne, infatti, i tempi si è già visto come la scelta degli stessi fosse stata rimessa al RIINA per le ragioni sopra evidenziate, essendo state piuttosto ritenute essenziali da parte della commissione la definizione della strategia e l'individuazione degli obiettivi, il che non comportava ovviamente una preclusione per chi avesse nutrito delle perplessità riguardo alla commissione di ulteriori delitti o alla scelta dei tempi per il singolo crimine ad esporre le proprie ragioni al RIINA, ma è ovvio



che in tal caso, per esprimere un dissenso giuridicamente idoneo a scriminarlo, il capomandamento non avrebbe potuto limitarsi a parlarne in privato con il RIINA, come fece il GANCI, ma avrebbe dovuto invece portare la questione all'attenzione della commissione, cosa che deve escludersi che sia avvenuta, dal momento che altrimenti sia il BRUSCA che il CANCEMI ne sarebbero venuti a conoscenza. Né può sostenersi che chi non fosse stato chiamato a partecipare all'esecuzione dell'attentato in questione non avrebbe potuto conoscerne preventivamente i tempi di esecuzione e non avrebbe potuto, quindi, far conoscere il proprio dissenso sul punto al RIINA. Una volta, infatti, che era stato espresso il consenso all'attentato a Paolo BORSELLINO e che era stata delegata al RIINA la scelta dei tempi, i vari capimandamento non avevano più alcun diritto ad ulteriori interPELLI al riguardo ed incombeva quindi su di loro l'obbligo di attivarsi per impedire che la strategia venisse portata avanti o che almeno qualcuno dei delitti già deliberati venisse portato ad esecuzione. Né è sostenibile che il richiamo pur breve fatto in quella riunione dal RIINA o dal BIONDINO all'attentato a BORSELLINO potesse avere un valore diverso da quello sopra evidenziato e che si volesse demandare ad altro momento la delibera di quel crimine. In primo luogo, infatti, sia il BRUSCA che il CANCEMI hanno inequivocabilmente percepito che quell'incontro non costituiva una riunione salottiera per discutere a tempo perso di cosa sarebbe stato



più opportuno fare in futuro ma rappresentava un interpello su fatti estremamente gravi che ci si accingeva a compiere per modificare una situazione ritenuta insostenibile da COSA NOSTRA e che la brevità o meno del tempo che si dedicava a ciascun proposito omicidiario non dipendeva dalla concretezza del proposito medesimo bensì dalla necessità che vi era di riflettere sull'opportunità di attuarlo o meno. In sede deliberativa quella commissione non aveva bisogno di soffermarsi più di un attimo sulla decisione di attentare alla vita di Giovanni FALCONE o di Paolo BORSELLINO, perché tutto ciò che si stava decidendo sulla necessità di cogliere l'occasione di eliminare gli avversari storici di COSA NOSTRA ed al contempo di costringere lo Stato o i suoi esponenti politici ad una trattativa portava inequivocabilmente alla conclusione per cui era venuto il momento di uccidere l'uno e l'altro magistrato, incominciando però da FALCONE. Pertanto, chiunque era in grado di avvertire che quella riunione rappresentava l'occasione in cui si doveva raccogliere il consenso degli aventi diritto anche sull'attentato a BORSELLINO e che nessun altro interpello sarebbe stato più necessario su quel delitto sino a quando non fosse intervenuto l'unico evento che doveva por fine alla carneficina programmata, e cioè la conclusione di un accordo con nuovi referenti politici. Si spiega così che il BRUSCA nell'apprendere dai notiziari televisivi della strage di via D'Amelio abbia provato meraviglia solo per la scelta dei tempi, non essendo stato preavvertito



dell'imminente esecuzione dell'attentato, ma abbia espressamente precisato che egli non doveva più essere interpellato al riguardo, avendo già espresso il suo consenso nella riunione di cui si è detto. E d'altronde non si comprenderebbe perché il RIINA, dopo aver rispettato le competenze della commissione convocandola per discutere dei vari attentati, avrebbe poi dovuto violare tali competenze evitando un ulteriore interpello se il primo non fosse stato già sufficiente.

Se, quindi, la finalità della riunione di cui hanno parlato il BRUSCA ed il CANCEMI era quella di deliberare una serie di attentati in esecuzione della strategia stragista, e tra questi quello in danno di BORSELLINO e se di tale finalità non potevano non essere pienamente consapevoli tutti i partecipanti alla riunione, un assenso anche tacito ed ancor più la formulazione di ulteriori progetti omicidiari non poteva che avere il valore di un'adesione alla volontà di uccidere anche quel magistrato.

Tale adesione si inseriva quale valida concausa efficiente nella produzione dell'evento criminoso, in quanto idonea quanto meno a rafforzare il proposito delittuoso del RIINA, che come si è detto non avrebbe altrimenti potuto realizzarsi.

E' ovvio che la prova del fatto che il RIINA non avrebbe attuato il suo proposito a fronte di un dissenso della commissione non può che essere fornita sulla base di argomenti di carattere logico, basati su



nozioni di comune esperienza, ma che tuttavia hanno piena validità probatoria in quanto idonei a fornire una ragionevole certezza. E, invero, se il RIINA avesse disatteso la volontà quanto meno della maggioranza dei componenti della commissione avrebbe certamente compromesso la propria egemonia nell'ambito del sodalizio criminoso, esponendosi ad un conflitto con i rappresentanti di tale contrapposta maggioranza che sarebbe inevitabilmente sfociato in una sanguinosa faida, di cui non v'è invece alcuna traccia negli eventi successivi, ed avrebbe, inoltre, annullato il lungo lavoro di tessitura intrapreso da vari anni per potere formare intorno a sé uno schieramento costituito da persone a lui vicine. Non si deve, infatti, dimenticare, come si è visto sopra, che se il RIINA era riuscito a prevalere nel conflitto che lo aveva visto opporsi agli avversari facenti capo a BONTATE-INZERILLO ciò era stato dovuto al fatto che era riuscito ad attirare dalla sua parte la larga maggioranza dei componenti della commissione, creando intorno ai rivali un isolamento sempre maggiore, che aveva portato infine alla loro rovina. La fortuna del RIINA era stata, quindi, legata alla sua abilità nel catturare i consensi e nel creare divisioni all'interno dello schieramento avversario. Tutta la successiva opera del RIINA era stata, quindi, rivolta, dopo l'uccisione dei capi dello schieramento avversario, ad ampliare la cerchia delle persone a lui vicine, sino a farla coincidere con la totalità dei componenti della commissione, soffocando sul nascere ogni inizio di dissidio.



E', pertanto, impensabile che il RIINA, ben consapevole del fatto che non solo non si poteva governare COSA NOSTRA ma non si sarebbe riusciti neanche a sopravvivere in una situazione di conflittualità con la maggioranza dei componenti della commissione, si ponesse in contrasto con tale maggioranza, adottando delle strategie da questa avversate e che certamente non avrebbe potuto portare a termine in quella situazione di inferiorità.

Ma poiché, come si è detto, in quella riunione non si discussero neanche le modalità di esecuzione dell'attentato e deve ritenersi che altrettanto sia avvenuto in occasione delle consultazioni similari con gli altri componenti della commissione, occorre anche verificare la sussistenza in capo ai partecipanti della responsabilità a titolo di concorso per il delitto di strage, reato questo che come è noto richiede un dolo generico ed uno specifico, e cioè la coscienza e volontà di compiere degli atti da cui sorge un pericolo per la pubblica incolumità (dolo generico) e la finalità di uccidere anche una sola persona (dolo specifico). La sussistenza di quest'ultimo tipo di dolo non può essere in questo caso messa in discussione poiché tutti i partecipanti perseguivano la finalità specifica di uccidere quanto meno Paolo BORSELLINO e ciò è sufficiente ad integrare questo elemento soggettivo, come risulta dalla relazione ministeriale sul codice penale e dall'incontrastato orientamento giurisprudenziale. Per quanto attiene, invece, al dolo generico occorre in primo luogo evidenziare



che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che alla volontà di compiere gli atti che pongono in pericolo la pubblica incolumità non deve accompagnarsi anche la volontà di far sorgere tale pericolo, poiché l'insorgenza del medesimo è considerata oggettivamente e non come finalità della condotta esterna al fatto oggettivo. Ne consegue, pertanto, che l'elemento soggettivo del delitto di strage non sussiste solo quando chi aveva la finalità di uccidere abbia esclusivamente voluto che tale volontà venisse attuata con atti che pongono in pericolo la pubblica incolumità ma anche quando nel mandato ad uccidere sia stata compresa anche la possibilità che gli esecutori facciano ricorso a tali atti. In questo caso, infatti, i mandanti hanno espresso un consenso preventivo e, quindi, hanno voluto quanto meno in forma alternativa il compimento di atti di quel genere, sicché ne devono rispondere se poi l'esecutore, avvalendosi della facoltà accordatagli, opti per la soluzione stragista. Nel caso di specie si è già evidenziato che l'inserimento dell'attentato a BORSELLINO in una strategia che puntava anche sul carattere eclatante del crimine per destabilizzare l'assetto politico esistente rendeva non solo possibile ma persino più opportuno il ricorso ad un'autobomba o comunque l'impiego massiccio di esplosivi per uccidere il magistrato, anche se fossero state possibili modalità alternative. Vero è che le dichiarazioni di alcuni collaboranti, come ad esempio il SINACORI, hanno evidenziato che persino per l'attentato a



FALCONE, la persona più tutelata tra gli avversari di COSA NOSTRA, si era in un primo momento ipotizzato come possibile anche l'uso di un'arma da fuoco per il caso in cui l'omicidio fosse stato commesso a Roma, ove i dispositivi di sicurezza erano più allentati, ma anche in quel caso appare evidente dalle medesime dichiarazioni che al RIINA era stata data libertà di scelta delle modalità esecutive, sicché egli poteva dare istruzioni a coloro che dovevano seguire i movimenti di quel magistrato di tener conto di tutte le possibilità di esecuzione dell'attentato. Ciò significa, quindi, che l'organo di vertice di COSA NOSTRA aveva acconsentito all'eliminazione di FALCONE in qualsiasi modo le circostanze lo avessero reso opportuno e ciò doveva ovviamente valere anche per BORSELLINO. E d'altronde i componenti della commissione provinciale non potevano non essersi rappresentato il fatto che almeno in Sicilia, ove viveva e lavorava, BORSELLINO in quel determinato momento storico, come Procuratore Aggiunto della Procura distrettuale di Palermo, usufruiva di un servizio di protezione le cui misure ben difficilmente potevano essere eluse con un attentato che mirasse esclusivamente alla sua persona senza mettere a repentaglio la pubblica incolumità, sicché nel prestare il consenso alla sua eliminazione essi avevano anche inevitabilmente accettato l'impiego se non sicuro quanto meno assai probabile di dosi massicce di esplosivo per non fallire l'obiettivo. Né era stata aperta alcuna discussione sulle scelte delle modalità dell'attentato perché



essa sarebbe stata del tutto superflua, essendo ben noto a tutti i membri della commissione sin dai tempi della strage in cui persero la vita Rocco CHINNICI e numerose altre persone anche non inserite nel suo servizio di tutela che l'impiego di un'autobomba era il mezzo più sicuro per uccidere un magistrato protetto e che specie se l'attentato a BORSELLINO doveva essere effettuato, come era stato deciso, dopo quello contro FALCONE, le misure di protezione sarebbero state tali da rendere praticamente impossibile qualsiasi altro mezzo di offesa che garantisse uguali possibilità di completa riuscita. E poiché come si è detto le remore che solitamente si nutrono nel ricorrere a metodi eclatanti di violenza per il timore di possibili reazioni dello Stato - timore che per un'organizzazione come COSA NOSTRA può costituire l'unica controindicazione che presenta l'attentato stragista - in quel momento non esistevano affatto e vi era anzi la ricerca del mezzo più eclatante tra quelli possibili, non avrebbe avuto alcun senso discutere in quella sede sull'opportunità o meno di uccidere BORSELLINO con esplosivi o altri mezzi, essendo quello un problema che a quel punto aveva rilevanza solo per chi doveva organizzare in concreto l'attentato nel modo più sicuro possibile.

L'adesione, quindi, prestata nelle forme e nelle circostanze predette alla proposta di uccidere Paolo BORSELLINO era quindi certamente comprensiva del mandato a porre in essere, a discrezione dell'organizzatore, atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità



mediante l'impiego di notevoli quantità di esplosivo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, gli unici ai quali gli attentatori potevano accedere. Accertato, pertanto, che il RIINA attivò tutti i meccanismi previsti per l'acquisizione del consenso da parte della commissione prima di compiere la strage per cui è processo e che tale adesione aveva un'efficienza causale nella commissione dell'attentato sotto il profilo dell'istigazione o quanto meno del rafforzamento della determinazione volitiva dello stesso RIINA, occorre adesso verificare il valore da attribuire all'eventuale consenso tacito di alcuni componenti della commissione o addirittura all'eventuale espressione del dissenso da parte di alcuni di essi.

Per quanto concerne la prima ipotesi deve rilevarsi che a rafforzare il proposito criminoso del RIINA non giovava soltanto la piena adesione di coloro che avevano anche allargato la rosa delle vittime della strategia stragista con nuove proposte o che spontaneamente si erano messi a disposizione per partecipare anche alla fase organizzativa della strage, ma anche il comportamento di chi - avendo il potere - dovere a causa del ruolo ricoperto di esaminare i progetti criminosi di maggiore rilievo e di consentirne l'attuazione ovvero di impedirne la realizzazione, a pena delle sanzioni che si sono già viste per chi non ottemperava al volere dell'organo collegiale - non muoveva alcuna obiezione alla proposta fatta dal capo della commissione, con ciò consentendone l'attuazione. Non vale in proposito sostenere che tale



atteggiamento avrebbe avuto un'ambivalenza che sarebbe artificioso tradurre in una forma di consenso tacito, potendo, invece, essere letta anche in senso opposto, e cioè come mancata condivisione del progetto. Se, infatti, è vero, come si è visto sopra, che la commissione di Palermo era nata con lo scopo di interdire le iniziative individuali su questioni che avevano una rilevanza comune all'intera organizzazione e se, quindi, nella sostanza la delibera di tale organo, quali che fossero le modalità che in concreto essa assumeva, aveva la natura di un'autorizzazione che serviva a rimuovere il predetto divieto, allora appare innegabile che chi sottoponeva il suo proposito alla preventiva autorizzazione della commissione e non percepiva alcuna obiezione al proposito medesimo non poteva che sentire rafforzata la propria determinazione volitiva, sicché per converso quelli che con il loro comportamento ingeneravano fondatamente una tale convinzione, ben conoscendo il proprio ruolo e le regole associative, davano un consapevole apporto causale alla realizzazione del crimine sottoposto al loro esame e, quindi, vi concorrevano moralmente.

Né può sostenersi che, in considerazione del ruolo egemonico assunto dal RIINA e delle modalità organizzative dallo stesso prescelte per sottoporre ai componenti della commissione la decisione sull'attuazione della strage di Capaci, il singolo capomandamento avrebbe finito per trovarsi in una posizione di mera succubanza di



fronte allo strapotere dell'indiscusso capo di COSA NOSTRA, sicché si sarebbe trovato nella sostanziale impossibilità di manifestare liberamente la propria volontà, eventualmente opponendosi a quella del RIINA. Non va dimenticato, infatti, che la carica di capomandamento e, quindi, di componente della commissione provinciale non si assumeva di certo per imposizione ma costituiva anzi una carica assai ambita per il potere che essa conferiva e per le maggiori possibilità che essa offriva di partecipare alle attività più lucrose dell'organizzazione. Pertanto, ad essa poteva avere accesso solo chi riusciva ad emergere dalla nutrita schiera dei pretendenti ed indubbiamente risultava favorito in tale corsa chi, oltre a possedere le qualità più idonee a muoversi nell'ambito di una consorteria criminale, era riuscito a meritare per il suo operato la fiducia del RIINA, sostenendolo nelle sue scelte. Il RIINA, infatti, aveva interesse a preferire per tali cariche non già chi si limitava a temerlo, assumendo nei suoi confronti un atteggiamento passivo, ma chi aveva mostrato di sapere operare attivamente al suo fianco. Chi assumeva tale carica, quindi, non solo l'aveva liberamente voluta, ma aveva dovuto anche energicamente adoperarsi per ottenerla, ben conoscendo i poteri ed i doveri che ne sarebbero derivati ed anche i rapporti di forza esistenti all'interno dell'organizzazione. I componenti della commissione di Palermo all'epoca della strage per cui è processo erano, quindi, certamente persone che condividevano appieno la strategia di fondo



del RIINA, una caratteristica essenziale della quale era, come si è visto, la feroce risolutezza con la quale aveva eliminato, anche con modalità stragistiche, tutti quei funzionari dello Stato che potevano costituire un serio pericolo per l'organizzazione.

In tale contesto, le mancate espressioni di dissenso devono imputarsi più che ad una radicata forma di timore nei confronti del RIINA - che non potrebbe comunque avere efficacia scriminante, tenuto conto delle considerazioni già espresse - ad una generale e sostanziale condivisione delle sue scelte, alla cui realizzazione ciascuno di loro aveva di volta in volta fornito un contributo rilevante. Né va trascurato il fatto che, nonostante le riunioni ristrette praticate dal RIINA, non erano certamente venute meno le occasioni di incontri e di contatti tra i vari capimandamento, sicché se il RIINA avesse prevaricato sulla volontà dei componenti della commissione non avrebbe mancato di coagularsi una forma organizzata di dissenso nei suoi confronti e non si sarebbe consentito né di continuare a praticare le modalità di consultazione summenzionate né tanto meno di attuare con l'intervento di tanti capimandamento un crimine come quello per cui è processo, tanto più che esso veniva posto in essere dopo vari mesi dall'inizio della strategia stragista e dalla sua deliberazione. Tale delitto, infatti, al pari dell'ampia strategia nella quale si inseriva, richiedeva per essere attuato un'organizzazione estremamente compatta al suo interno, che sapesse di poter contare sul consenso di



tutte le sue articolazioni territoriali più importanti, e cioè i mandamenti.

Per quanto concerne la seconda delle questioni sopra indicate, e cioè la rilevanza giuridica dell'eventuale dissenso espresso da qualche componente della commissione, a parte le considerazioni sin qui svolte in punto di fatto sull'inverosimiglianza di tale eventualità, deve osservarsi che tale dissenso, per poter comportare un'esclusione della responsabilità del singolo a titolo di concorso morale, doveva esprimersi nella forma più radicale della presa di distanza dall'organizzazione, con l'abbandono della medesima o quanto meno del ruolo di capomandamento. E, infatti, la libera adesione all'organismo di vertice di COSA NOSTRA comportava, come si è visto, anche la libera adesione alle sue regole organizzative, tra cui la preventiva accettazione del deliberato della maggioranza della commissione come espressione della volontà di tutti, e quindi anche del dissenziente. Accettando tale regola in occasione della deliberazione dell'attentato a BORSELLINO, l'eventuale dissenziente in minoranza avrebbe, quindi, nella sostanza acconsentito a che RIINA potesse attuare il suo proposito criminoso, sapendo di poter contare anche sulla sua obbedienza e, pertanto, avrebbe anch'egli rafforzato la determinazione volitiva del capo dell'organizzazione, che avrebbe visto venir meno qualsiasi ostacolo potesse frapporsi dall'interno di COSA NOSTRA alla realizzazione del suo progetto stragista.



Il dissenso seguito, invece, dalla dismissione dalla carica o dall'allontanamento dall'organizzazione avrebbe, al contrario, sottolineato la volontà di non soggiacere al deliberato della commissione e, quindi, non solo non avrebbe avuto l'effetto di rafforzare il proposito criminoso del RIINA, il che sarebbe stato sufficiente ad escludere il concorso morale del dissenziente, ma avrebbe anche potuto verosimilmente provocare un momento di crisi all'interno di COSA NOSTRA, tenuto conto della carica elevata ricoperta dal dissenziente quale rappresentante di almeno tre "famiglie" e, quindi, di molti affiliati, che in numero più o meno elevato avrebbero potuto condividere le scelte scissionistiche del loro rappresentante, indebolendo l'organizzazione e rendendole più difficile l'immediata attuazione della strategia stragista.

E poiché dissensi di tal genere sarebbero stati certamente conosciuti dai vari collaboratori di giustizia esaminati, che li hanno, invece, esclusi, deve ritenersi accertato che nessuno di coloro che rappresentava un mandamento e che era in stato di libertà abbia scisso le sue responsabilità da quelle del RIINA, sicché tutti coloro che si trovavano all'epoca in tale situazione rispondono a titolo di concorso morale, nella forma sopra indicata del rafforzamento della determinazione volitiva del RIINA, della deliberazione della strage di via D'Amelio e dei reati connessi.



Paragrafo VI. La partecipazione alla deliberazione della strage di via D'Amelio dei capimandamento detenuti ed il ruolo dei sostituti

Occorre a questo punto verificare se ed in che modo abbiano partecipato alla deliberazione della strage i capimandamento detenuti e quale ruolo abbiano eventualmente svolto i loro sostituti.

A tal fine appare opportuno in primo luogo esporre sinteticamente le dichiarazioni rese dai soggetti escussi sul problema della permanenza in carica dei capimandamento detenuti e sulle loro possibilità di comunicazione con l'esterno per questioni inerenti all'organizzazione nella quale erano inseriti.

Lo ANZELMO in proposito ha dichiarato che il capomandamento detenuto o altrimenti temporaneamente impedito non decadeva dalla sua carica e che in sua vece il mandamento veniva retto per il periodo necessario da un sostituto, che nel caso del suo mandamento della Noce era stato, durante la detenzione di GANCI Raffaele, il figlio di quest'ultimo Domenico, coadiuvato da lui stesso.

Ha riferito, ancora, lo ANZELMO che le comunicazioni con i capimandamento detenuti erano assicurate da familiari degli stessi inseriti nell'organizzazione, e nel caso specifico del GANCI dai suoi figli, in occasione dei colloqui in carcere, mentre le familiari eventualmente presenti si appartavano per il tempo necessario a consentire la comunicazione riservata tra i congiunti "uomini d'onore".



Ha affermato, inoltre, che quando tali canali di comunicazione mancavano provvedeva il RIINA ad interpellare il capomandamento detenuto sulle questioni di sua competenza, anche se il collaboratore non era a conoscenza dei mezzi utilizzati in questi casi dal boss corleonese.

Lo ANZELMO ha fatto inoltre presente, a titolo esemplificativo, che anche durante la sua ultima detenzione, trascorsa insieme a GANCI Raffaele, quest'ultimo era stato informato dei malcontenti che stava suscitando la coreggenza del suo mandamento da parte del GALLIANO e di SPINA Franco, sicché il GANCI era intervenuto imponendo al GALLIANO di occuparsi solo della gestione della "famiglia" della Noce e di lasciare la reggenza del mandamento a DI NAPOLI Piero. Lo ANZELMO aveva avuto inoltre la possibilità di comunicare all'interno del carcere con i fratelli GRAVIANO per questioni economiche e ha spiegato che da celle adiacenti era utilizzato il sistema dello scambio di informazioni mediante bigliettini che venivano passati attraverso la finestra.

Ha ancora riferito lo ANZELMO che la notizia della collaborazione del CANCEMI era giunta in carcere tramite un colloquio di GANCI Stefano con i fratelli detenuti.

In ordine ai poteri del sostituto lo ANZELMO ha precisato che questi è sempre persona di fiducia del capomandamento e ne assume tutti i poteri durante l'impedimento di questi, sicché egli interviene nelle



riunioni della commissione a pieno titolo, esprimendo la propria volontà, pur avendo l'obbligo di interpellare il proprio capo. Tuttavia il collaboratore ha asserito che anche nei casi in cui era il RIINA ad assumersi il compito di informare il capomandamento detenuto, il sostituto veniva comunque interpellato ed esprimeva la propria volontà, pur non essendo stato in grado lo ANZELMO di precisare cosa succedesse nell'ipotesi di contrasto tra la volontà del capomandamento detenuto e quella del suo sostituto.

Il BUSCETTA ha fatto presente che all'epoca in cui egli militava in COSA NOSTRA la detenzione dei capimandamento non si era mai protratta a lungo, sicché non si era posto con particolare rilevanza il problema della loro sostituzione. Ha asserito comunque il collaboratore che secondo le regole di questa organizzazione il capomandamento detenuto non decadeva dalla carica e poteva delegare qualcuno a rappresentarlo in commissione. Ha negato, invece, il BUSCETTA che l'informazione dei capimandamento detenuti dovesse essere assicurata dal RIINA, perché questo era un compito specifico del sostituto, a meno che il RIINA non si fosse assunto personalmente la responsabilità di decidere anche per il detenuto, avvalendosi eventualmente della delega conferitagli da quest'ultimo.

Ha aggiunto ancora il BUSCETTA che i poteri del sostituto erano variabili in funzione della qualità del rapporto fiduciario esistente tra lo stesso ed il suo capomandamento impedito.



Il BRUSCA ha confermato che il capomandamento detenuto non decadeva dalla carica e che le comunicazioni con l'esterno erano assicurate dai familiari che si recavano ai colloqui. Di norma detti familiari dovevano essere affiliati all'organizzazione, ma nei casi in cui ciò non fosse stato possibile potevano essere affidate alcune comunicazioni opportunamente criptate anche a parenti che non rivestivano tale qualità. Nell'ipotesi in cui anche tale sistema di comunicazione fosse impraticabile o inadeguato il collaboratore ha spiegato che il compito di interpellare il capomandamento detenuto veniva gestito dal RIINA, che solitamente si avvaleva della possibilità che avevano i capimandamento detenuti di comunicare tra loro all'interno dello stesso carcere, sicché era sufficiente informare tramite colloquio coloro che avevano congiunti "uomini d'onore" perché poi essi venissero incaricati anche di interpellare gli altri che non avevano tale possibilità.

Il BRUSCA ha riferito alcuni casi concreti di comunicazioni con i detenuti, facendo presente che il padre Bernardo era stato costantemente informato delle questioni più importanti del suo mandamento e degli altri affari di sua competenza prima dal DI MAGGIO e poi da lui e che solitamente il padre si rimetteva alla volontà del RIINA, raccomandando anche a lui di fare altrettanto, ma egli ha ricordato che in occasione del tradimento del PUCCIO, allorché anche il BAGARELLA venne sospettato di avere aderito alla congiura e



si doveva decidere se ucciderlo o meno, l'anziano boss aveva chiesto che nessun provvedimento fosse adottato contro il cognato del RIINA. Il collaborante ha inoltre riferito che vi era anche la possibilità di far pervenire in carcere informazioni scritte mediante agenti penitenziari corrotti e che egli stesso aveva utilizzato questo canale, tra l'altro, per informare il padre della nascita di suo figlio.

Lo stesso sistema dei messaggi scritti per comunicare con i detenuti era stato utilizzato anche dopo l'introduzione del regime carcerario di cui all'art.41 bis per informare ed interpellare i figli di MADONIA Francesco, ed in particolare Antonino che di fatto gestiva il mandamento di Resuttana e ciò anche dopo la morte di DI TRAPANI Francesco, che aveva retto il mandamento dopo l'arresto dei figli del MADONIA, ad eccezione di Aldo che non era "uomo d'onore". Quest'ultimo, peraltro, aveva in qualche caso portato ai congiunti comunicazioni orali criptate riguardanti questioni di competenza del capomandamento.

Per quanto riguarda i rapporti tra CALO' ed il suo sostituto CANCEMI, il BRUSCA, specificamente interpellato, ha detto di non sapere come comunicassero, anche se ha ricordato che in occasione di una riunione con il RIINA il CANCEMI aveva detto che avrebbe assunto un'informazione dal CALO' tramite il cognato di questi.

In ordine agli effettivi poteri del sostituto il BRUSCA, specificamente interpellato, ha dichiarato che, fermo restando il predetto obbligo di



informazione del capomandamento detenuto, il sostituto interveniva nelle riunioni di commissione con gli stessi poteri del capo ed esprimeva, quindi, una sua volontà.

Il CANCEMI ha dichiarato che i capimandamento detenuti o impediti non perdevano la loro qualità ed i loro poteri e che, pertanto, essi dovevano essere informati delle vicende dell'organizzazione di loro competenza. Peraltro, il CANCEMI ha distinto tra gli affari che riguardavano esclusivamente il mandamento - per i quali provvedeva il sostituto, che doveva informarne, tramite familiari o avvocati che rivestivano la qualità di "uomini d'onore", il capomandamento in via preventiva o successiva, a seconda della natura del problema e delle circostanze - e le questioni che invece erano di competenza dei membri della commissione provinciale, per le quali l'obbligo di informazione non competeva al sostituto ma al RIINA, che infatti più volte in occasioni del genere aveva detto che avrebbe provveduto lui "per i carcerati". Da tali affermazioni aveva dedotto il CANCEMI che il RIINA si avvallesse di canali particolari e riservati, di cui non era a conoscenza, per comunicare con i detenuti per le questioni che interessavano la commissione, come nel caso di "omicidi eccellenti", anche perché nel corso delle riunioni quest'ultimo li informava dell'esito della consultazione dei detenuti.

A titolo esemplificativo il CANCEMI ha ricordato che quando si dovette uccidere PUCCIO Vincenzo, che era detenuto, le comunicazioni con il



carcere furono gestite dal RIINA, che si servì del DRAGO; che in occasione del tentato omicidio di ALBERTI Gerlando, anch'egli detenuto, il RIINA aveva fatto entrare in carcere una siringa ed il veleno tramite un avvocato; che quando venne ucciso in carcere MARCHESE Pietro era stato il RIINA a far entrare nell'istituto di reclusione il pugnale; che quando si tenne la riunione allargata in cui si discusse dei provvedimenti da adottare nei confronti di alcuni rapinatori di TIR che erano sotto la "protezione" di COSA NOSTRA, lo stesso RIINA disse che avrebbe provveduto lui ad informare Pino SAVOCA, detenuto, del fatto che era stata decisa l'uccisione di quei rapinatori, che erano suoi parenti; che lo stesso compito di interpellare i capimandamento detenuti il RIINA se lo era espressamente assunto nelle varie occasioni in cui si erano deliberati l'omicidio LIMA e gli attentati a FALCONE ed a BORSELLINO.

Personalmente il CANCEMI si era, invece, avvalso di MATTALIANO Gregorio, "uomo d'onore" e cognato del CALO' per comunicare con quest'ultimo, come nel caso in cui questi gli fece sapere che l'ingegnere D'AGOSTINO doveva dare loro del denaro o come quando il CALO' chiese al CANCEMI di vendere alcune partite di droga perché aveva bisogno di denaro.

Il CUCUZZA ha riferito che le comunicazioni con i detenuti non avevano mai costituito un problema prima dell'introduzione del regime di cui all'art.41 bis e per esempio il CALO' era stato



preavvisato della decisione di uccidere Pino GRECO “scarpa” e lo aveva comunicato a lui, con il quale era detenuto e così era avvenuto anche per l’omicidio di tale CALISTA. Più in generale il CUCUZZA, inserito nello stesso mandamento diretto dal CALO’, aveva potuto constatare che quest’ultimo veniva costantemente informato dal CANCEMI, tramite il MATTALIANO. Si è inoltre già ricordato, nella Parte prima in cui si è parlato dell’attendibilità del CUCUZZA, che questi seppe dal BAGARELLA che il CALO’ dal carcere aveva espresso il suo gradimento affinché egli affiancasse MANGANO Vittorio nella gestione del mandamento di Porta Nuova e tale informazione gli era stata poi confermata anche dal MATTALIANO. Durante la sua reggenza, inoltre, il CUCUZZA apprese dal MATTALIANO che il CALO’ avrebbe provveduto tramite propri canali a richiedere agli imprenditori SANSONE, che dovevano dare loro delle somme di denaro, quanto dovuto e successivamente egli aveva saputo che il denaro era prevenuto al MATTALIANO.

Il DI CARLO ha dichiarato che il capomandamento detenuto conservava il ruolo ed i poteri e durante la detenzione affidava l’incarico di reggere il mandamento ad un sostituto di sua fiducia, designato quando si verificava l’impedimento, che aveva l’obbligo di informarlo di tutte le questioni che interessavano l’organizzazione tramite i familiari del detenuto che fossero “uomini d’onore” o tramite altri detenuti consociati che avessero familiari con tale qualità.



Il sostituto da parte sua aveva una certa autonomia decisionale per gli affari del mandamento meno importanti, salvo sempre l'obbligo di informare anche successivamente il capo detenuto, mentre per le questioni di maggiore importanza il capomandamento detenuto doveva essere informato preventivamente tramite i suddetti canali e spettava a lui il potere decisionale, sicché la volontà della commissione si formava solo dopo che anche i capimandamento detenuti avevano potuto esprimere il loro voto.

Il DI FILIPPO che suo suocero SPADARO Tommaso quando doveva dare delle comunicazioni all'esterno del carcere non si rivolgeva al CANCEMI, con il quale era in cattivi rapporti, ma al LUCCHESE, che era suo nipote e per diretta esperienza il collaborante ha riferito che una volta lo SPADARO gli aveva detto in occasione di un colloquio in carcere di comunicare al LUCCHESE che doveva provvedere all'omicidio di un tale che era genero di suo fratello e che poi il LUCCHESE non si era sentito di commettere quell'omicidio. Lo stesso LUCCHESE da detenuto era stato poi mandante dell'omicidio di VINCIGUERRA Armando.

Il DI FILIPPO ha infine dichiarato che suo cognato MARCHESE Antonino gli aveva a volte consegnato dei messaggi da far avere ai fratelli GRAVIANO.

Il DRAGO ha dichiarato che le comunicazioni con i detenuti avvenivano tramite i colloqui con i familiari o gli avvocati che



rivestissero la qualità di “uomini d’onore” ovvero mediante bigliettini consegnati dai congiunti che non lo erano.

Per conoscenza diretta il collaborante ha ricordato che i fratelli MARCHESE Giuseppe ed Antonino, suoi cugini, quando erano detenuti consegnavano in occasione dei colloqui al fratello Gregorio, che non era affiliato, dei bigliettini, che quest’ultimo portava al DRAGO, che a sua volta li dava a GANCI Raffaele presso la sua macelleria ed infine tali bigliettini pervenivano al RIINA.

Il DRAGO seppe anche dai predetti cugini che il CALO’ era stato preventivamente informato dell’omicidio del PUCCIO che doveva avvenire in carcere ed avrebbe dovuto far entrare nell’istituto una pistola.

Ha ancora riferito il collaborante che anche PUCCIO Vincenzo, quando reggeva dal carcere il mandamento di Ciaculli comunicava con l’esterno tramite il fratello Pietro e che quando si doveva commettere l’omicidio di FICI Vincenzo, di cui era stato incaricato il “gruppo di fuoco” di cui anche il DRAGO faceva parte, il PUCCIO aveva sollecitato tale omicidio dopo che un primo tentativo si era risolto solo con il ferimento della vittima designata.

Il GALLIANO ha riferito che il suo capomandamento GANCI Raffaele durante la detenzione era sostituito dal figlio Domenico, che lo rappresentava in commissione e che data la giovane età era stato affiancato da LA BARBERA Michelangelo. Ha anche aggiunto che se,



invece, il sostituto aveva già esperienza poteva reggere il mandamento da solo, ovviamente in rappresentanza del capo, che doveva essere preventivamente informato. Il sostituto poteva anche adottare delle decisioni urgenti, se necessario, sulle questioni di minore importanza, mentre per quelle più rilevanti era comunque indispensabile la preventiva decisione del capomandamento detenuto, che comunicava con l'esterno tramite i familiari o nelle aule giudiziarie nel corso dei processi. Ha ancora aggiunto il GALLIANO che il sostituto veniva solitamente designato dal capomandamento impedito ma che a volte era il capo della commissione provinciale, e cioè il RIINA, a nominarlo.

Ha inoltre rappresentato il collaborante che GANCI Raffaele, durante la sua ultima detenzione, e quindi dopo le stragi, era stato ancora in grado di comunicare con l'esterno, avendo chiesto ad esempio a BRUSCA Giovanni di occuparsi della riscossione della somma di lire ottocento milioni dal costruttore RAPPA e di sollecitare quest'ultimo a raccogliere per conto dell'organizzazione il denaro che a titolo estorsivo veniva corrisposto dal titolare del calzaturificio SPATAFORA. GANCI Calogero ha confermato che il capomandamento detenuto conservava il suo ruolo e che delegava un sostituto per reggere il mandamento e rappresentarlo in commissione. Quest'ultimo aveva il dovere di informare il capomandamento e di raccogliergli la volontà tramite i familiari del detenuto e le comunicazioni tra gli affiliati



all'interno del carcere, comunicazioni rese più difficili ma non impedita in modo assoluto dal regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Ha asserito inoltre il GANCI che non gli risultava che il RIINA comunicasse con i capimandamento detenuti, essendo questo un compito del sostituto.

Ha anche fatto presente il collaboratore che alcuni sostituti, come ad esempio il CANCEMI, godevano di maggiore autonomia degli altri, ma che comunque di regola il sostituto aveva poteri decisionali - salvo sempre l'obbligo di informazione anche successiva del capo - per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di maggiore rilievo, come nel caso della delibera di omicidi, doveva informare preventivamente il sostituto, cui spettava il potere decisionale.

Il GANCI è stato in grado di riferire per conoscenza diretta che durante la detenzione del padre egli stesso, in occasione dei colloqui settimanali, gli aveva portato comunicazioni su questioni dell'organizzazione, anche su richiesta del RIINA e che quando si trattava di affari di competenza della commissione provinciale suo fratello Domenico aveva sempre provveduto ad interpellare il padre, che si era sempre dichiarato d'accordo con le proposte del RIINA, nei confronti del quale riponeva assoluta fiducia.

Il MARCHESE ha confermato che le comunicazioni con i detenuti avvenivano tramite i colloqui ed egli stesso, quando era ancora libero, aveva ricevuto da GANCI Raffaele e dal GIOE' per conto del RIINA dei



bigliettini che aveva poi consegnato a suo fratello Gregorio che a sua volta li portava in carcere all'altro fratello Antonino in occasione dei colloqui ovvero li dava a DI FILIPPO Emanuele affinché con lo stesso sistema li consegnasse a MARCHESE Antonino di cui il DI FILIPPO era cognato.

Si è inoltre ricordato nella Prima parte della motivazione, con riferimento all'attendibilità del MARCHESE, che questi venne incaricato da detenuto dell'omicidio di PUCCIO Vincenzo, anch'egli in carcere e tale incarico gli pervenne tramite bigliettino da parte del RIINA. Con lo stesso sistema il MARCHESE veniva inoltre informato dell'andamento del maxiprocesso e dopo la pronuncia della Cassazione, con cui fu confermata la condanna sua e del fratello Antonino all'ergastolo, il RIINA, tramite DI FILIPPO Emanuele aveva mandato loro un biglietto nel carcere di Voghera, comunicando che era dispiaciuto per il cattivo esito del giudizio, che attribuiva a delle "pressioni" e faceva presente che per i responsabili "si sta vedendo il da farsi".

Il collaborante ha ancora dichiarato, come già si è detto sopra, che non appena fu comunicata dai notiziari televisivi la notizia della strage di via D'Amelio egli si trovava in carcere a Cuneo insieme a MADONIA Giuseppe, figlio di Francesco, capomandamento di Resuttana, questi lo abbracciò e gli disse che "questi erano i pezzi che ci interessavano", aggiungendo poi che BORSELLINO stava concorrendo per l'incarico di



Procuratore Nazionale Antimafia e successivamente essi avevano brindato con del vino.

Il MUTOLO ha dichiarato che il capomandamento detenuto non decadeva dalla sua carica e che poteva delegare ad altri componenti della commissione la decisione in ordine alle questioni di competenza dell'organo collegiale o in alternativa poteva farsi rappresentare da un sostituto, che esprimeva comunque la volontà del suo capo, cui spettava il potere decisionale.

Si richiama, inoltre, quanto già detto sopra sugli episodi riferiti dal MUTOLO per conoscenza diretta in merito alle conoscenze che anche dal carcere i vari capimandamento mostravano di avere sulle vicende dell'organizzazione mafiosa.

Lo ONORATO ha rappresentato che nel 1987, allorché venne nominato reggente della "famiglia" di Partanna Mondello, il GAMBINO, che era detenuto venne informato di ciò ed espresse il suo gradimento, come gli fece sapere il BIONDINO. Quest'ultimo, inoltre, a volte chiedeva una settimana di tempo per comunicare con il GAMBINO detenuto allorché dovevano essere prese delle decisioni.

Durante la propria detenzione lo ONORATO aveva potuto constatare che gli era stato possibile, specie in occasione di traduzioni, colloquiare direttamente con detenuti sottoposti al regime di cui all'art.41 bis, pur non essendo egli sottoposto allo stesso regime e ciò gli aveva poi consentito di far pervenire all'esterno tramite i colloqui



comunicazioni di quei detenuti. Così, ad esempio, tramite Pino GALATOLO e BIONDO Salvatore "il lungo", che avevano colloqui in carcere con i familiari egli aveva trasmesso all'esterno la volontà dei vertici di COSA NOSTRA detenuti di uccidere alcuni familiari dei collaboranti CANCEMI e FAVALORO Marco. Parimenti il RIINA ed il BIONDINO all'aula bunker di Palermo gli avevano fatto capire con frasi criptate che doveva essere ucciso il Questore LA BARBERA, del cui progetto omicidiario egli era già stato messo a conoscenza nell'estate del 1996, allorché aveva avuto l'incarico di seguire i movimenti del funzionario che era alloggiato al pari di lui presso il villaggio turistico "La Perla del Golfo" di Terrasini. Tale messaggio lo ONORATO lo aveva trasmesso a BIONDO Salvatore "il lungo" e seppe poi che era pervenuto a chi di competenza presso le "famiglie" di San Lorenzo e di Tommaso Natale, notizia questa che egli a sua volta trasmise presso la medesima aula bunker a coloro da cui era partita l'iniziativa. Le dichiarazioni dei soggetti summenzionati, tutti in grado per il ruolo ricoperto di avere conoscenze dirette e precise in materia, dimostrano in modo certo che il capomandamento detenuto conservava il suo ruolo ed i poteri connessi alla carica ricoperta, che riguardavano da una parte la direzione della "famiglia" e del mandamento e dall'altra la capacità di concorrere alla formazione della volontà dell'organo collegiale di vertice di COSA NOSTRA, competente a decidere sulle



questioni di maggiore rilievo, di interesse comune all'intera organizzazione.

Appare, altresì, dimostrato che per quanto attiene alla direzione del mandamento il detenuto si avvaleva dell'opera di un sostituto da lui prescelto tra coloro che godevano della sua fiducia e che possedevano una migliore conoscenza delle vicende associative interne. Tali caratteristiche erano solitamente proprie del vice rappresentante della "famiglia" di appartenenza del capomandamento detenuto o del suo consigliere o in alcuni casi anche del capodecina e, pertanto, di norma il sostituto veniva scelto tra questi soggetti. Peraltro, nel caso in cui il capomandamento detenuto avesse dei parenti assai stretti, il più delle volte i figli, che fossero da tempo inseriti nell'organizzazione mafiosa e che avessero, quindi, sufficiente esperienza, egli spesso li presceglieva come sostituti, in quanto persone naturalmente ritenute per i vincoli di sangue maggiormente affidabili, anche se non ricoprivano le cariche sopra indicate, in quanto le regole di COSA NOSTRA vietavano che i congiunti potessero contemporaneamente ricoprire delle cariche nell'organizzazione.

Per quanto riguarda il potere decisionale nell'ambito della commissione, il capomandamento detenuto poteva ricorrere alternativamente al sistema della delega ad altro capomandamento ovvero poteva farsi rappresentare dal sostituto.



Nel primo caso non esisteva evidentemente un potere gerarchico tra il capomandamento detenuto delegante e l'altro capomandamento libero delegato, sicché il primo non aveva altra possibilità, nel caso in cui non condividesse l'operato del soggetto da lui delegato o lamentasse una carenza di informazione, che quello di revocargli per il futuro la delega, con esclusione di qualsiasi altro tipo di sanzione. Appare, pertanto, spiegabile che il ricorso a tale sistema sia stato meno frequente dell'altro, come attestano le dichiarazioni dei collaboranti, trattandosi di una soluzione maggiormente adottata nel passato, quando più brevi erano i periodi di detenzione dei capimandamento e, quindi, minore era il rischio di rimanere emarginati dalle decisioni di maggiore rilievo dell'organizzazione (non è, infatti, casuale che di tale sistema abbiano riferito in particolare il BUSCETTA ed il MUTOLO, le cui conoscenze risalgono a tempi più remoti). Anche in periodi più recenti, tuttavia, tale soluzione venne adottata da BRUSCA Bernardo, secondo le dichiarazioni del figlio Giovanni, in favore del RIINA, circostanza questa che il collaborante ha spiegato con i rapporti assai stretti esistenti tra i due ed il clima di sospetto che si era creato subito dopo l'arresto del padre nei confronti dei parenti più stretti, pure "uomini d'onore", ai quali sarebbe spettata la reggenza se non si fosse creduto che qualcuno di essi poteva aver dato alle Forze dell'Ordine le informazioni che avevano consentito la cattura dell'anziano boss e messo in pericolo anche la latitanza del



RIINA, che si nascondeva nei paraggi, sicché era stato ritenuto più opportuno affidare direttamente al RIINA la responsabilità delle questioni più delicate di competenza di quel capomandamento quale componente della commissione provinciale, scelta questa che non poteva così essere messa in discussione dai familiari che si vedevano pretermessi ed attribuire al DI MAGGIO la gestione degli affari interni del mandamento. Tale situazione era stata formalmente mantenuta per ragioni facilmente intuibili anche dopo che BRUSCA Giovanni era subentrato al DI MAGGIO nella reggenza del mandamento, ma di fatto ciò non gli aveva impedito di assumere pieni poteri, data la sua vicinanza al RIINA.

Ben più frequente era comunque il ricorso al sostituto, che sedeva in commissione in vece del capomandamento detenuto, rispetto al quale manteneva comunque, almeno formalmente, un vincolo di subordinazione. Ovviamente tale rapporto tra il sostituto ed il sostituito era nella sostanza soggetto a delle variabili, essenzialmente legate alla durata dell'impedimento del detenuto, all'esperienza del sostituto, alla sua abilità di inserirsi nella conduzione del mandamento, alla fiducia che riusciva a riscuotere presso il RIINA. In funzione di tali variabili mutava l'autonomia decisionale del sostituto rispetto al suo capomandamento, ma ciò riguardava soprattutto le vicende interne al mandamento stesso, per le quali era possibile che il primo potesse informare solo successivamente il capo detenuto, al



quale competeva comunque un potere di ratifica. Per le questioni che, invece, erano di competenza della commissione, le dichiarazioni sopra sinteticamente ricordate sono univoche nell'affermare che il capomandamento detenuto, salvo casi di urgenza (che ovviamente non ricorrevano in relazione alla delibera della strage per cui è processo e della strategia complessiva in cui quel delitto si inseriva), doveva essere preventivamente informato, perché rimaneva titolare di potere decisionale, sicché la delibera della commissione poteva ritenersi adottata solo dopo che tutti i capimandamento detenuti avevano potuto far conoscere la propria volontà.

Circa i modi di espressione di tale volontà e la loro rilevanza giuridica ai fini della configurabilità del concorso morale nel reato valgono le considerazioni già espresse nel precedente paragrafo, salvo alcune precisazioni in ordine alla rilevanza del dissenso di cui si dirà allorché verranno esaminate alcune posizioni particolari.

Sui canali di comunicazione tra il capomandamento detenuto e l'esterno risulta dalle dichiarazioni sopra ricordate che essi erano costituiti di solito dai colloqui con i familiari, o a volte anche con i difensori, che rivestivano la qualità di "uomini d'onore", con possibilità per il capomandamento detenuto che non disponeva di tali persone di venire informato da altro consociato detenuto che aveva, invece, tale disponibilità. Al riguardo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le stesse note informative dei responsabili degli istituti di reclusione



comprovano che il regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario non escludeva la possibilità di tali contatti tra detenuti, resi ancor più agevoli dalle frequenti traduzioni e dalla contestuale presenza nelle aule giudiziarie di questi soggetti quali imputati in vari processi. E i numerosi esempi concreti riferiti da vari collaboranti dimostrano che in effetti il capomandamento detenuto interveniva sia nelle questioni che riguardavano la gestione del suo mandamento sia in quelle che comportavano la commissione di delitti di una certa gravità come gli omicidi. E, tuttavia, il necessario interpello del capomandamento detenuto non svuotava di poteri le funzioni del sostituto, che non era un semplice portavoce della volontà del suo capo - ruolo questo che peraltro in taluni casi non veniva nemmeno svolto, e ciò quando l'informazione del detenuto veniva curata dal RIINA - ma interveniva nelle riunioni come portatore di una volontà autonoma, come d'altronde era inevitabile dal momento che era lui il responsabile del mandamento, quello che doveva eventualmente mettere a disposizione propri uomini e mezzi nell'impresa criminosa e che comunque avrebbe dovuto gestire le eventuali conseguenze negative del delitto. Sul punto tutti i collaboratori che rivestivano posizioni di rilievo nell'ambito di COSA NOSTRA sono stati concordi, a cominciare dal BRUSCA, evidenziando il pieno diritto del sostituto, anche nel caso di preventivo interpello del capo detenuto, ad esprimere la propria volontà ed eventualmente, quindi, a dissentire da



quella di quest'ultimo. Peraltro, tale situazione, pur astrattamente possibile, non doveva essersi mai in concreto verificata, quanto meno in forma palese e percepibile all'esterno da parte degli altri affiliati, da qui la difficoltà per i dichiaranti cui tale quesito è stato posto di spiegare ciò che sarebbe successo in tale evenienza, che avrebbe posto dei problemi la cui soluzione non era certo codificata, essendo affidata ai rapporti di forza che si sarebbero in quel momento delineati tra il capo ed il suo sostituto in conflitto anche in relazione alle prese di posizione degli altri componenti della commissione.

Anche per il sostituto, peraltro, non possono che essere valide le considerazioni già espresse in ordine alla rilevanza di un eventuale dissenso dalla proposta criminosa, dissenso che per determinare l'esclusione di quel consociato da responsabilità penali per il delitto deliberato dall'organo di cui era parte integrante doveva tradursi in una dissociazione dal sodalizio mafioso.

Per quanto poi attiene alla già rilevata possibilità che l'interpello dei capimandamento detenuti fosse per le questioni più gravi gestito direttamente dal RIINA anziché dal sostituto, cui competeva normalmente tale incombenza, deve rilevarsi che tale possibilità, rappresentata da entrambi i collaboranti che rivestivano il ruolo di sostituto nella commissione provinciale, appare rispondente a quelle particolari esigenze di riservatezza che come più volte si è osservato improntavano molte delle linee di condotta dell'organizzazione specie



dopo l'intensificarsi del fenomeno del c.d. pentitismo. E, invero, quando dovevano provvedere i singoli sostituti ad interpellare il capomandamento detenuto, ciò implicava il coinvolgimento di una persona avente diritto al colloquio per ognuno dei detenuti da consultare, e ciò non era privo di gravi inconvenienti quando le questioni erano di particolare delicatezza ed occorreva metterne al corrente persone che non avrebbero avuto altrimenti titolo ad esserne informate. Invece, la gestione centralizzata da parte del RIINA di tale compito di interpello riduceva di molto o persino poteva eliminare quell'inconveniente, poiché egli, pur utilizzando lo stesso tipo di canale informativo, e cioè la persona che aveva diritto al colloquio, poteva scegliere tra tutte le più adatte, magari tra quelle che già erano al corrente per altri versi della questione da decidere ed affidarsi poi alle comunicazione interne tra detenuti – che come si è visto erano largamente utilizzate – affinché qualcuno dei capimandamento che veniva così informato a sua volta interpellasse anche gli altri codetenuti, dal momento che essi erano spesso concentrati in pochi istituti carcerari. Si realizzava in tal modo una rilevante economia di canali informativi ed una più oculata scelta dei medesimi, che non veniva più affidata al singolo capomandamento ma allo stesso RIINA, con conseguenze senz'altro positive in termini di tutela della segretezza. E, pertanto, l'affermazione del RIINA secondo cui avrebbe provveduto egli stesso ad informare i capimandamento



detenuti di quanto si discuteva nelle riunioni di commissione in ordine alla strategia stragista ed allo specifico crimine per cui è processo rispondeva a precise esigenze di autotutela della consorteria mafiosa e non era certo un pretesto per eludere quegli obblighi di interpello degli aventi diritto che egli osservava nei confronti dei componenti della commissione liberi e che non avrebbe avuto alcun motivo di trasgredire per quelli detenuti. E, d'altronde, se così non fosse stato, certamente si sarebbe percepita senz'altro da parte degli odierni collaboranti una reazione negativa ben precisa da parte dei numerosi ed autorevoli capimandamento detenuti all'epoca della strage di via D'Amelio per essere stati pretermessi da una decisione di tale rilievo e con tali possibili implicazioni negative soprattutto a loro carico sotto il profilo anche del regime carcerario. Ed invece nessuno dei collaboranti esaminati ha riferito di un tal genere di reazioni ed anzi, come si vedrà quando verranno trattate le posizioni specifiche di molti capimandamento detenuti, essi ebbero ad esprimere consenso per quelle iniziative e continuarono a svolgere dal carcere i loro ruoli, salvo ad esprimere disappunto dopo che trovò applicazione il rigoroso regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario e furono disposte varie traduzioni in istituti più difficilmente raggiungibili dai congiunti. Al riguardo occorre in questa sede solo far riferimento alle dichiarazioni del SIINO sui commenti che furono fatti in sua presenza presso il carcere di Termini Imerese da alcuni capimandamento



detenuti, per valutarne la portata e verificare se essi smentiscono l'avvenuto interpellato dei componenti della commissione detenuti sulla strage per cui è processo. Il SIINO ha dichiarato che nell'ottobre del 1992 venne trasferito presso l'istituto summenzionato, ove si trovavano, tra gli altri, anche BRUSCA Bernardo, CALO' e MONTALTO Salvatore. Egli ebbe a percepire d parte loro un clima di preoccupazione per la reazione dello Stato e dei commenti negativi sulla decisione di uccidere BORSELLINO subito dopo la strage di Capaci, perché ciò aveva portato a delle misure antimafia che probabilmente non sarebbero state adottate se ci si fosse fermati alla prima strage. Il BRUSCA aveva, quindi, osservato che ciò era stato un errore e che probabilmente il RIINA era stato indotto da terze persone ad agire in quel modo, mentre il CALO' aveva testualmente detto : " *Sa' cu fu 'stu scienziato*", con riferimento a chi aveva operato quelle scelte. Essi, inoltre, avevano cercato di attingere informazioni dal SIINO sulle ragioni di quelle stragi, benché il suo ruolo nell'organizzazione fosse incomparabilmente inferiore al loro. Ad avviso della Corte proprio questa circostanza deve indurre ad una prima riflessione sull'atteggiamento tenuto dai predetti capimandamento nei confronti del SIINO. Essi, infatti, non potevano ignorare che il SIINO non aveva alcun titolo per essere messo a conoscenza delle ragioni che potevano aver indotto i vertici di COSA NOSTRA a commettere quelle stragi dietro eventuali pressioni



esterne. Vero è che il SIINO era stato un tramite tra COSA NOSTRA ed alcuni esponenti del mondo politico ed imprenditoriale ma ciò si era verificato in relazione alla materia degli appalti e non aveva mai riguardato vicende omicidiarie e questo specialmente il BRUSCA, nel cui mandamento operava il SIINO e padre di colui che aveva conferito al collaborante quell'incarico doveva saperlo molto bene. Parimenti, egli doveva sapere che negli ultimi tempi quello stesso ruolo che il SIINO aveva svolto in materia di appalti era stato ridimensionato e che i rapporti con determinati referenti era stato gestito da altri esponenti di COSA NOSTRA, sicché appare veramente inspiegabile che BRUSCA Bernardo e gli altri potessero pensare che il SIINO fosse in grado di fornire loro informazioni valide sulle delicatissime questioni summenzionate. Il fatto diventa però ben comprensibile se lo si collega ad un'altra importante affermazione fatta dal collaborante, e cioè che egli poté constatare che il BRUSCA e gli altri codetenuti ritenevano già in quel momento probabile una sua collaborazione con l'A.G., non ritenendolo in grado di sopportare i rigori del regime detentivo e cercavano a quel punto di indirizzarne il contenuto, inducendolo a svelare le malefatte di alcuni esponenti politici collusi con l'organizzazione mafiosa. Tale tentativo era stato operato nei confronti del SIINO anche da MADONIA Giuseppe di Vallelunga in altro carcere, sicché può senz'altro ritenersi che in quel periodo fosse convinzione abbastanza diffusa almeno tra i maggiori esponenti di



COSA NOSTRA che il SIINO avrebbe iniziato prima o poi a collaborare, sicché può escludersi che essi potessero parlare con lui a quel punto di fatti per loro sfavorevoli. Appare dunque ragionevole ritenere che così come si tentava, per l'ipotesi in cui il SIINO avesse fatto quella scelta, di indurlo a rivelare comportamenti delittuosi di esponenti politici di cui COSA NOSTRA voleva sbarazzarsi perché non più affidabili, così si cercava di accreditarsi ai suoi occhi come assolutamente estranei alle stragi, onde preconstituirsì un elemento probatorio favorevole, cercando di appurare al tempo stesso quali collegamenti logici il SIINO fosse in grado di operare sulle ragioni delle stragi sulla base delle conoscenze che egli aveva degli interessi e dell'attività di quel sodalizio mafioso. Ma deve poi rilevarsi che in ogni caso, anche ad ammettere che pur diffidando del SIINO quei capimandamento detenuti mostrassero con lui un atteggiamento di sincero stupore e malcontento per l'attentato a BORSELLINO, le parole riferite dal collaborante evidenziano che tali sentimenti riguardavano solo la scelta dei tempi della strage – in quanto il RIINA, come si è già rilevato, doveva aver avvisato della sua imminente realizzazione solo chi doveva svolgere compiti organizzativi – e non anche la sua effettuazione. Se così non fosse stato quei capimandamento avrebbero dovuto dolersi - più ancora che dei rigori della reazione dello Stato che quella strage aveva comportato - del fatto di essere stati esautorati dal RIINA, che avrebbe agito su



pressioni esterne anziché interpellare coloro che avevano diritto, come si è accertato, a concorrere nella decisione di questioni così importanti per l'organizzazione. La scelta dei tempi, invece, una volta che sul punto si era conferito mandato al RIINA per le ragioni già evidenziate, poteva comportare delle lamentele, come quelle percepite dal SIINO, sul merito dell'esercizio da parte del boss corleonese del potere discrezionale conferitogli, ma non potevano giustificare accuse al RIINA di un comportamento scorretto per le regole dell'associazione, accuse che infatti il SIINO non ebbe affatto a sentire da quei detenuti. Le predette dichiarazioni del SIINO non possono, quindi, inficiare in alcun modo gli elementi probatori che dimostrano il coinvolgimento anche dei componenti della commissione provinciale detenuti nella deliberazione della strage per cui è processo.

Provato, pertanto, alla stregua dei criteri probatori summenzionati, l'interpello dei capimandamento detenuti in tale attività criminosa, valgono per i predetti, ai fini dell'affermazione della loro penale responsabilità, le stesse regole di cui si è affermata la validità per i capimandamento liberi, e cioè l'irrilevanza del dissenso se non accompagnato da una attività idonea ad impedire l'evento o quanto meno l'abbandono della consorteria che tale crimine aveva deliberato. Peraltro, sotto il profilo probatorio la situazione presenta una peculiarità, costituita dalla maggiore difficoltà che i consociati poi divenuti collaboratori di giustizia potevano avere nel venire a



conoscenza del comportamento tenuto dal capomandamento detenuto. Ovviamente, nei casi in cui risulti accertato che quest'ultimo, in epoca successiva alla strage per cui è processo, continuò ad interessarsi della gestione del suo mandamento, comunicando le proprie volontà all'esterno o comunque anche in carcere intrattenne rapporti con gli altri consociati detenuti manifestando comunanza di interessi con loro, ne consegue altresì che deve essere escluso che questi abbia manifestato il proprio dissenso per le scelte dei vertici della compagine mafiosa recidendo ogni legame con essa e, quindi, risulta provata la sua responsabilità per i fatti di causa. Ove, invece, le dichiarazioni dei collaboranti escussi o altre indicazioni probatorie non consentano di affermare con certezza la sussistenza delle predette circostanze, non potrà essere esclusa la possibilità che il distacco del detenuto dal sodalizio criminale, pur operato da quest'ultimo, non sia trapelato all'esterno attraverso i normali canali o perché questi non si trovava in carcere con altri consociati detenuti di cui si sia avuta conoscenza di comuni rapporti ovvero perché le persone che avrebbero dovuto trasmettere la sua volontà all'esterno intesero mantenere nascosto tale distacco. In tali casi, quindi, la sussistenza di tale situazione di incertezza non consente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di strage e reati connessi.



Per quanto riguarda, invece, i sostituti dei capimandamento detenuti, non sussistendo analoghe difficoltà di manifestazione all'esterno del proprio dissenso nei termini sopra indicati, il fatto che nessuno dei collaboratori di giustizia che pure occupavano posizioni di vertice nel sodalizio mafioso anche in periodi successivi alla strage ne sia venuto a conoscenza consente di escludere con certezza che tale evento si sia verificato e, pertanto, ne risulta al tempo provata, per le considerazioni sopra espresse, la responsabilità in ordine ai reati in esame dei sostituti, per aver istigato o comunque rafforzato il proposito criminoso del RIINA esprimendo, dopo essere stati interpellati, un assenso anche tacito alla sua proposta di attuazione della strategia stragista e di inserimento in quella strategia dell'attentato a Paolo BORSELLINO e per non avere in ogni caso espresso un dissenso nell'unico modo valido, allontanandosi cioè dall'organizzazione che si accingeva a compiere quell'efferato crimine nel rispetto delle regole associative.



CAPITOLO TERZO
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
PROVINCIALE DI PALERMO

Paragrafo I. Premessa

Alla stregua delle conclusioni cui si è pervenuti nel precedente capitolo, appare adesso necessario esaminare le posizioni di ciascuno degli imputati indicati quali componenti della commissione provinciale di Palermo di COSA NOSTRA, per accertare se sia provata nei loro confronti la predetta qualità e se sussistano i presupposti per l'applicazione nei confronti degli stessi dei criteri, pure nel precedente capitolo indicati, di attribuzione della responsabilità a titolo di concorso morale nei reati per cui è processo.

In proposito deve ribadirsi in via generale che, nei casi in cui risulterà provata la qualità di capomandamento o di sostituto del capomandamento detenuto all'epoca della deliberazione della strage di via D'Amelio, dovrà parimenti ritenersi accertata la predetta responsabilità a titolo di concorso morale - essendo stato sin qui dimostrato che per i crimini in questione venne osservata, secondo le modalità già sopra indicate, la regola di sottoporli alla deliberazione dei componenti della commissione provinciale di Palermo - salvo che non emergano elementi idonei a dimostrare l'inapplicabilità per casi determinati dei predetti criteri di attribuzione della responsabilità.

L'esame delle singole posizioni verrà effettuata distinguendo gli imputati per ogni singolo mandamento nel quale essi sono stati accusati di essere inseriti.



Paragrafo II. Il mandamento di Corleone: PROVENZANO Bernardo.

Tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente processo e quelli le cui dichiarazioni sono state ritualmente acquisite al fascicolo per il dibattimento, nel confermare in modo univoco che RIINA Salvatore era il capo indiscusso dell'organizzazione denominata COSA NOSTRA e del mandamento di Corleone anche all'epoca in cui venne deliberata ed attuata la strage di via D'Amelio, hanno anche rappresentato che questi era affiancato da PROVENZANO Bernardo, con il quale condivideva anche la direzione dell'intera organizzazione denominata COSA NOSTRA.

Il predetto ruolo del PROVENZANO risulta già processualmente accertato con sentenza definitiva nell'ambito del maxiprocesso di Palermo già più volte indicato, ma anche nel presente processo i dichiaranti che erano ancora inseriti in COSA NOSTRA ed in stato di libertà al momento della strage di via D'Amelio hanno confermato che tale posizione di preminenza dell'imputato non era venuta meno in epoca successiva.

Così lo ANZELMO ha dichiarato che il mandamento di Corleone era retto da RIINA e PROVENZANO e che anche nell'ambito della commissione provinciale entrambi si trovavano in una posizione preminente sugli altri, anche se il loro dominio non era assoluto, in quanto dovevano sottoporre le loro proposte alla commissione provinciale. Il collaboratore ha inoltre riferito che anche dopo l'arresto del RIINA il PROVENZANO aveva continuato a dirigere l'organizzazione ed il suo capo GANCI Raffaele aveva avuto occasione di incontrarsi con lui.

In particolare lo ANZELMO ha tra l'altro dichiarato:

" P.M. dott. DI MATTEO: - Stamattina lei ha detto, parlando del mandamento di Corleone, dei capimandamento, ha detto che sono RIINA e PROVENZANO. Ecco, innanzitutto volevo capire questo a lei da cosa le risulta e soprattutto se c'è una suddivisione di competenze, se c'è una pari ordinazione tra i due.

Imp. ANSELMO F. P.: - Ma, guardi, a me mi risulta perche'... oltre diciamo che li ho visti, diciamo, e quindi... li vedevo, mi risulta che sono tutti e due quelli che dirigono il mandamento di Corleone all'epoca in sostituzione di LUCIANO LIGGIO, perche' il vero rappresentante e capomandamento era



**LUCIANO LIGGIO, TOTO' RIINA era il sottocapo e il consigliere
era BINO PROVENZANO. Poi...**

**P.M. dott. DI MATTEO: - A lei e' mai capitato in occasione di
riunioni di commissioni o di capimandamento di vedere
insieme RIINA e PROVENZANO?**

**Imp. ANSELMO F. P.: - Si', certo che mi e' capitato, li ho visti
insieme io, anche a casa mia diciamo, loro due riuniti con altri
capimandamenti, sia della provincia di Palermo che anche fuori
provincia di Palermo; li ho visti, a voglia se li ho visti.**

**P.M. dott. DI MATTEO: - Ecco, dovrebbe specificare anche il
periodo. Fino a quando...**

**Imp. ANSELMO F. P.: - A casa mia fino all'86. A casa mia fino
all'86 perche' dopo l'ot... all'ottan... (del) maggio '86 io
ricevetti il mandato di cattura e quindi a casa mia cessarono
questi incontri.**

**P.M. dott. DI MATTEO: - Diciamo dopo la sua scarcerazione,
quindi dal '90 in poi, lei li ha piu' visti insieme RIINA e
PROVENZANO?**

**Imp. ANSELMO F. P.: - Si', li ho visti in casa del fratello di
MOMMO GUDDO, quello che e' uomo d'onore pero', che noi lo
chiamiamo a questo "il rosso" e anche lui e' uomo d'onore,
questo il fratello di MOMMO GUDDO "il rosso", sempre della
famiglia di Altarello.**



P.M. dott. DI MATTEO: - In questa occasione erano presenti anche altri capimandamento?

Imp. ANSELMO F. P.: - Eh, c'era GANCI RAFFAELE, c'era... SALVATORE BIONDINO, c'era TOTO' CANCEMI se non ricordo male; mi ricordo che c'era pure, pero' non e' capomandamento, mi ricordo che c'era pure MASINO CANNELLA, ce n'erano persone qua, in questa casa in quel giorno pero' non mi ricordo ora chi.

P.M. dott. DI MATTEO: - Quando parla di MASINO CANNELLA puo' riferirci se e' un uomo d'onore e, nell'affermativa, a quale famiglia appartiene?

Imp. ANSELMO F. P.: - Si', e' uomo d'onore della famiglia di PRIZZI che fa parte del mandamento di Corleone.

P.M. dott. DI MATTEO: - Rispetto a questa occasione di incontro, quindi, nella casa di questo fratello di MOMMO GUDDO puo' essere piu' preciso? Lei ha detto dopo il '90. Si trattava del '90, '91, '92? Se lo riesce a ricordare.

Imp. ANSELMO F. P.: - No, non me lo ricordo, comunque dopo il '90. Dopo il '90, pero' non mi ricordo quando. Dopo il '90.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei quando ha visto per l'ultima volta BERNARDO PROVENZANO?

Imp. ANSELMO F. P.: - Ma io credo nel '92, credo che l'ho visto l'ultima volta.



**P.M. dott. DI MATTEO: - E puo' specificare in quali circostanze?
Se era una riunione, un incontro, se e' stato un incontro
casuale.**

**Imp. ANSELMO F. P.: - No. No, no, era un appuntamento con
GANCI RAFFAELE e l'ho visto.**

**P.M. dott. DI MATTEO: - Lei dice nel '92. Riesce a ricordare se
prima o dopo le stragi?**

**Imp. ANSELMO F. P.: - No, credo che prima sia stato.
Credo che prima sia stato.**

**P.M. dott. DI MATTEO: - L'incontro, lei come ebbe modo di
partecipare a quell'incontro o di verificare quell'incontro?**

**Imp. ANSELMO F. P.: - Perche', diciamo, io facevo base in
questo cantiere perche' questo incontro, questo appuntamento
e' avvenuto nel cantiere dell'IMGECO in via Claudio
Monteverdi.**

**P.M. dott. DI MATTEO: - Scusi, non ho capito. Era un cantiere di
quale ditta e dove? Non ho proprio sentito.**

**Imp. ANSELMO F. P.: - Un cantiere della ditta IMGECO in via
Claudio Monteverdi. Malaspina, zona Malaspina e'.**

**P.M. dott. DI MATTEO: - E quindi il PROVENZANO venne presso
questi locali?**

**Imp. ANSELMO F. P.: - Si', si', venne presso questo magazzino
che c'era adiacente, diciamo, al fabbricato, e ci fu questo**



incontro con GANCI RAFFAELE, io ero la', ci salutammo, niente di particolare. Loro si sono chiusi a parlare, punto e basta, il GANCI e il BINO.

P.M. dott. DI MATTEO: - Scusi, con GANCI?

Imp. ANSELMO F. P.: - E BINO, il BINO PROVENZANO, io lo chiamo BINO.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ha saputo quale fu l'oggetto della conversazione, dell'incontro?

Imp. ANSELMO F. P.: - No, credo di no, credo di no.

P.M. dott. DI MATTEO: - Dopo l'arresto di SALVATORE RIINA lei ha avuto piu' notizie o riferimenti relativi al PROVENZANO?

Imp. ANSELMO F. P.: - Si', certo che l'ho avuto da GANCI RAFFAELE raccontato che si sono incontrati con BINO PROVENZANO e anche in virtu' di... in virtu' ci disse proprio che si dovevano evitare per adesso questi incontri, si dovevano... tramite biglietti, in modo che... perche' c'era questa situazione che si era venuta a creare e che non era cambiato niente in ogni caso e - se non ricordo male - qua ci fu pure qualche cosa che CANCEMI ci ave... ci abbia detto in questo incontro al BINO, dice: "Ma zi' BINO ma...", non mi ricordo bene di che cosa si trattava, tipo per dire: "Ma do... ma lei ci cridi che ancora questa cosa continua, non continua?", una cosa del genere e il BINO ci disse, dice: "Ma (storie) diciamo...", una cosa di questo genere, per dire "La storia si ripete sempre - dice - e



ci sono gli alti, ci sono i bassi - dice - pero' si sistemera', si sistema, come si e' sistemato in passato si sistema...", una cosa di questo, tipo che TOTO' CANCEMI ci voleva dire, a tipo "Sta finennu ('a Cosa Nostra)" oppure "Dobbiamo...", non mi ricordo bene pero' ci fece un'osservazione di questa che magari GANCI RAFFAELE ci rimase, per dire "Ma... ma cchi ni nesci di 'mmucca a 'sto TOTO' CANCEMI?". Comunque, una cosa di questo genere, ora non mi ricordo preciso. Pero' ci fu l'incontro, si', dopo TOTO' RIINA ci fu l'incontro propria... con BINO PROVENZANO.

P.M. dott. DI MATTEO: - Per quello che le disse GANCI RAFFAELE rispetto all'arresto di TOTO' RIINA quanto tempo dopo fu questo incontro?

Imp. ANSELMO F. P.: - No, non mi ricordo, dottore, pero'... non me lo ricordo, non me lo ricordo.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei era ancora libero?

Imp. ANSELMO F. P.: - Si', si', ero libero, si'. Pure GANCI RAFFAELE era libero, credo. Si', si', era libero GANCI RAFFAELE, perche' a lui ci arrivo'... a lui ci arrivo' a marzo '93 il mandato di cattura.

P.M. dott. DI MATTEO: - Le spiego' GANCI RAFFAELE che cosa significava la frase di BERNARDO PROVENZANO "Non e' cambiato niente"?



Imp. ANSELMO F. P.: - Niente, che non era cambiato niente, che... si doveva continuare per come si era continuato, cioè'... con le regole che c'erano, non era cambiato niente e di stare a vedere; però' evitare diciamo queste... se non c'era proprio un estremo bisogno di incontrarsi e se potevano... se c'era qualche cosa diciamo eh tramite biglietti, io mi ricordo questa situazione che in linea di massima il GANCI RAFFAELE mi disse”.

Il BRUSCA ha riferito che il PROVENZANO aveva un ruolo subordinato al solo RIINA, con il quale peraltro aveva sempre condiviso tutte le strategie e le decisioni più rilevanti per l'organizzazione e del quale infatti aveva preso il posto nella direzione del mandamento di Corleone dopo l'arresto di quest'ultimo. Il PROVENZANO in particolare aveva condiviso la strategia stragista nella quale si inseriva l'attentato a BORSELLINO, anche se dopo l'arresto del RIINA egli aveva mostrato l'orientamento di non proseguire quella strategia in Sicilia ma di continuarla nelle altre parti del territorio nazionale, ove non esistevano strutture di COSA NOSTRA, onde pervenire ugualmente al risultato di creare un allarme per l'ordine pubblico ed indurre alla trattativa esponenti politici ma tenendo conto dell'opinione, che stava diventando prevalente, di chi voleva abbassare il livello dello scontro per evitare l'ulteriore inasprimento delle misure antimafia e favorire anche la ricerca di un accordo.

Tra l'altro il BRUSCA ha dichiarato sul PROVENZANO:

" PRESIDENTE: - (OMISSIS). Concludiamo, allora, sul mandamento di Corleone e poi riprendiamo la prossima volta dall'esame del Pubblico Ministero.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ricorda la mia domanda, signor Brusca?

BRUSCA GIOVANNI: - Sì'. E allora, comandava Salvatore Riina, anche se...

P.M. dott.ssa PALMA: - Mi scusi se la interrompo, la storia un po' di questo mandamento di Corleone, se la conosce.

BRUSCA GIOVANNI: - Sì'. E allora, inizialmente comanda Luciano Liggio; Luciano Liggio, quando poi viene arrestato... prima di essere arrestato Salvatore Riina faceva parte del cosiddetto triumvirato, ai tempi di Stefano Bontade, Gaetano Badalamenti e Salvatore Riina.



Quando poi si sono co... si sono riformati i capimandamento e ancora Luciano Liggio era capomandamento, come hanno fatto Bagarella Leoluca e Bernardo Provenzano dopo l'arresto di Riina Salvatore c'e' stato un momento che tutti e due andavano in commissione: o ci andava uno o ci andava un altro.

P.M. dott.ssa PALMA: - E questo momento quando lo colloca?

BRUSCA GIOVANNI: - Negli anni '70.

P.M. dott.ssa PALMA: - Negli anni '70.

BRUSCA GIOVANNI: - Quando poi si... cioe' non c'e' piu'... non c'e' piu' il contrasto con il Bontade, Inzerillo e tutto il resto, cioe' il mandamento viene preso da Bernardo Provenzano... cioe' da Salvatore Riina. Pero', per quelle che sono le mie conoscenze, Salvatore Riina metteva sempre a conoscenza sia il Bernardo Provenzano, ma anche tutti gli altri componenti della sua famiglia, perche' era una della famiglie che si parlava di tutto e di tutti, cioe' si riunivano spesso e volentieri, non dico mensilmente, ma ogni mese e mezzo, due mesi. Si riunivano e discutevano della qualunque. E quando fu, per esempio, dell'eliminazione di... di Santo Inzerillo e di Di Maggio, in quell'occasione il... il Riina e c'era pure Bernardo Provenzano nella decisione di eliminare quel giorno o meno il... il Santo Inzerillo o il... il Di Maggio; il Bernardo Provenzano si era permesso di dire: "Ma, sai, lasciamoli andare e poi li andiamo a cercare". Salvatore Riina ebbe un attimo di scatto, dici: "No, oggi comando solo io; si fa quello che dico io e non voglio sentire piu' ragioni di nessuno. Ce li ho in mano e li devo eliminare". E Provenzano, come si suol dire, si e' messo (tutti e due) come... con la coda in mezzo alle gambe e se ne ando'.

Non partecipo' mai alle riunioni, pero' gli posso dire che lui era informato di tutto e per tutto.

P.M. dott.ssa PALMA: - Cioe' lei dice: "Non partecipo' mai alle riunioni, ma era informato di tutto".

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

P.M. dott.ssa PALMA: - Io vorrei capire: se lei riesce proprio a rendercelo, cosi', fisicamente, che tipo di rapporti c'erano... cioe' se lei ha avuto modo di apprendere da Riina del tipo di rapporto che c'era con Provenzano, questo tipo di informazione; ci dia qualche elemento concreto.

BRUSCA GIOVANNI: - Per esempio, quando fu che si doveva eliminare Giovanni Bontade, Salvatore Riina mi disse testualmente... che poi, quando vengo a sapere questo fatto? Quando tutti e due, cioe' Giovanni Bontade e la moglie, sono stati uccisi. Dice: "Gliel'avevo detto al mio paesano per farglielo sapere al Pietro Aglieri per commettere questo fatto ed il mio paesano metteva sempre tempo, metteva sempre tempo. Percio' ad un dato punto mi sono deciso, l'ho mandato a chiamare e gliel'ho detto io" e dopodiche' e' stato fatto. Quindi lo informava di tutto, non e' che Salvatore Riina andava in commissione e diceva; cioe' fra di loro parlavano sempre, si



decideva quello che dovevano fare e poi Salvatore Riina rappresentava il mandamento di Corleone.

P.M. dott.ssa PALMA: - Per quelle che sono le sue conoscenze, il Provenzano aveva anche rapporti esterni a "Cosa Nostra"?

BRUSCA GIOVANNI: - Provenzano, per esempio, c'e' stato un momento su Bagheria, per esempio, che lui come territorio di... di Bagheria lui con Pino Leggio erano un po' i reggenti e quindi loro avevano questo compito. Per quanto riguarda esterni no, ma loro quello che avevano l'avevano sempre assieme, cioe' in particolar modo avevano contatti con il... con il Ciancimino, quello che era il piu' esponen... cioe' il piu' esponente, poi c'era il Pino Lipari; poi c'erano tante altre persone - io non conosco tutti - e poi c'era Salvatore Riina con i cugini Salvo, c'era il contatto con Lima.

P.M. dott.ssa PALMA: - Scusi, allora, non ho compreso bene. Quindi Provenzano era quello che teneva i rapporti con Pino Lipari, con quelli che lei ha nominato?

BRUSCA GIOVANNI: - Provenzano aveva un rapporto privilegiato con... con Ciancimino.

Salvatore Riina non... non si incontrava mai con Ciancimino, ma bensì il Ciancimino si incontrava con il Bernardo Provenzano e poi Bernardo Provenzano parlava con Salvatore Riina.

Salvatore Riina con Ciancimino non andava quasi mai d'accordo o perlomeno per le idee che riusciva... cioe' per le idee di Salvatore Riina no... contrastavano con quelle di Ciancimino e Salvatore Riina dice: "Il mio paesano - riferendosi al Ciancimino - riesce a convincere a Bernardo Provenzano, ma a me non mi riesce mai a convincere"; anche se poi i favori glieli faceva, perche' poi i favori interessavano un po' tutti.

P.M. dott.ssa PALMA: - Oltre a questi rapporti con Ciancimino lei e' a conoscenza di altri rapporti che Provenzano teneva con soggetti esterni a "Cosa Nostra"?

BRUSCA GIOVANNI: - Dottoressa, io non conosco tutti i suoi rapporti, pero' ognuno di noi aveva i suoi contatti, i suoi agGANCI e li metteva a disposizione di Salvatore Riina senza nessun problema.

P.M. dott.ssa PALMA: - Tra i capimandamento lei ci ha indicato alcuni che erano particolarmente legati a Riina. Ci puo' indicare, se esistevano, chi era particolarmente, chi e' particolarmente legato a Provenzano, a Bernardo Provenzano?

BRUSCA GIOVANNI: - Dunque, Francesco Lo Iacono e Bernardo Provenzano; Pietro Aglieri a Bernardo Provenzano; il paese di Bagheria, perche' anche se in Villabate c'era il mandamento, pero' c'era questo... questo po' di... diciamo, un fatto anomalo, il paese di Bagheria era piu' appoggiato a Bernardo Provenzano che a Salvatore Riina, anche se poi, quando c'era da decidere, decideva sempre il Montalto come Villabate. Poi chi c'era pure? Farinella, ma era un... un neutro,



neutro nel senso, diciamo, che non... andava solo a Salvatore Riina; il Matteo Motisi pure; Raffaele GANCI era con Salvatore Riina, anche se rispettava a Sal... a Bernardo Provenzano; Giuseppe Giacomo Gammino la stessa cosa; Madonia la stessa cosa, anche se aveva un rapporto in... buono con... Antonino aveva un buon rapporto con Bernardo Provenzano, pero' non... aveva un rapporto sia buono con l'uno che con l'altro. Perche' forse Antonino Madonia gli ha battezzato il primo figlio a Bernardo Provenzano; non sono sicuro di questo, ma forse e' cosi'.

Comunque, in particolar modo c'era Benedetto Spera nell'ultimo periodo, Francesco Lo Iacono, Pietro Aglieri. Questi sono quelli che poi si rivolgevano a Bernardo Provenzano.

P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha avuto modo di incontrare Provenzano negli ultimi anni e segnatamente nel periodo delle stragi?

BRUSCA GIOVANNI: - No, io ho incontrato a... a Salvatore Riina; l'ho incontrato... dopo l'arresto di Salvatore Riina, l'ho incontrato.

L'ho incontrato in occasione delle riunioni con capimandamento e senza capimandamento nella casa di Guddo, nella casa di Vito Priolo; lui veniva, si incontrava con Salvatore Riina e piu' di una volta si sono incontrati e mi ci sono incontrato pure io, alla presenza di Sinacori, alla presenza un po' di tutti.

P.M. dott.ssa PALMA: - Siamo dopo l'arresto di Riina?

BRUSCA GIOVANNI: - No, prima dell'arresto di Riina.

P.M. dott.ssa PALMA: - Prima dell'arresto...

BRUSCA GIOVANNI: - Prima dell'arresto di Riina. '89, '90, ho incontrato a Bernardo Provenzano piu' di una volta.

P.M. dott.ssa PALMA: - E poi, dopo l'arresto di Riina, ovviamente l'ha incontrato piu' volte, cosi' ci ha detto.

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

P.M. dott.ssa PALMA: - Per che cosa?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma l'ho incontrato per problemi di appalti, per problemi di... di Misilmeri, per problemi dello stesso paese, per problemi di Maurizio Lo Iacono, figlio di Francesco, cioe' figlio di Francesco; c'e'... c'e' la lettera che mi e' stata trovata al momento del mio arresto, che mi riferivo al figlio di Francesco Lo Iacono, che aveva un comportamento non buono. Dopo l'arresto di Salvatore Riina, Antonino Giuffre' si rivolgeva a lui e lui si rivolgeva a me ed io per arrivare a Giuffre' mi rivolgevo a lui; per il pagamento di pizzo, tutta questa attivita' che era in moto, e per problemi di Misilmeri.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

P.M. dott. DI MATTEO: - Sempre a proposito del mandamento di Corleone, lei ha piu' volte fatto riferimento a tale Pino Lipari.

Puo' spiegare se e' uomo d'onore ed eventualmente che ruolo aveva in quella famiglia, in quel mandamento?

BRUSCA GIOVANNI: - Non era uomo d'onore, non lo e' mai diventato; lo ritenevano tale, gli davano... diceva che gli davano la parte... gli... gli conservavano la parte... cioe',quando si dividevano i proventi illeciti della famiglia, gliene consegnavano una parte a Pino Lipari; pero' Pino Lipari era il... la persona pulita della... della loro famiglia o del loro mandamento, ma della loro famiglia, per problemi politici con personaggi della Palermo bene. Questo era la figura di Bernardo... eh, di Pino Lipari.Era interessato agli appalti, faceva da tramite con persone vicine a lui di... con... per appalti, aveva i contatti con la Lodigiani e lui li metteva a posto. Cioe' Pino Lipari era una certa persona per Salvatore Riina e per Bernardo Provenzano.

P.M. dott. DI MATTEO: - E quindi a che titolo venivano consegnati i proventi o parte del provento delle attivita' delittuose a Pino Lipari?

BRUSCA GIOVANNI: - E perche' lo rispettavano, lo ritenevano uno di loro, senza combinarlo pero'.

P.M. dott. DI MATTEO: - C'era un motivo particolare per cui non e' stato combinato?

BRUSCA GIOVANNI: - Ma dici: "Ma che motivo abbiamo di combinarlo? Non c'e' motivo - dici - lo adoperiamo ugualmente". Si comportava tipo uomo d'onore; non c'era motivo di combinarlo.

Dici: "Lo teniamo fuori da... da questi fatti", pero' lo trattavano tale.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei sa che attivita' lavorativa lecita svolgeva il Lipari?

BRUSCA GIOVANNI: - Impiegato all'ANAS, geometra credo che era.

P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, io non ho ben chiara una situazione. Lei ha parlato, appunto, delle voci relative alla vicenda Puccio che riguardavano Bagarella, tanto che si era parlato di ucciderlo. Ha anche detto che successivamente all'arresto di Riina, diciamo, in un certo senso Bagarella e Provenzano in maniera pari ordinata reggevano il mandamento.Ecco, come si spiega questo? Cioe' io volevo capire se in qualche modo questi sospetti nei confronti di Bagarella erano stati superati, erano stati smentiti. Perche' abbiamo una situazione di questo tipo che vorrei spiegata: da una parte un Riina che manifesta l'intenzione, poi abbandonata, di uccidere Bagarella; pero', dopo l'arresto di Riina, Bagarella che assieme a Provenzano diventa sostanzialmente capomandamento o regge il mandamento.

BRUSCA GIOVANNI: - Allora, dopo l'arresto di Salvatore Riina, il Bagarella affronta Bernardo Provenzano e si riuniscono i rimanenti del suo paese e decidono chi deve comandare all'interno del... del loro territorio e decidono che capomandamento per anzianita', per rispetto, perche'



conosce un po' tutti gli altri, ci va Bernardo Provenzano. Pero' ogni volta che Bernardo Provenzano deve incontrare qualsiasi persona di altri mandamenti deve informare a Leoluca Bagarella; cioe' prima devono parlare e poi devono informare. Cioe' questo era il restato che avevano... cioe' l'accordo che avevano raggiunto fra di loro e che il Bagarella mi comunico' questo tipo di comportamento a me; tant'e' vero che io per un periodo, fino a che il Bagarella era libero, io mi sono rivolto sempre a Bagarella e non a Provenzano. Pero' debbo dire che sottobanco il Bagarella gli faceva la guerra; ufficialmente non gliela faceva, pero' sottobanco cercava di metterlo in difficolta', facendogli rispettare le regole; cioe' dovevano rispettare le regole e che Provenzano a modo di Bagarella non... non le rispettava. Erano... come si suol dire, si pizzicavano: uno tirava la frecciata ad uno ed uno la tirava all'altro. E questo comportamento si rifletteva anche sugli altri mandamenti.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questo soltanto, quindi, dopo l'arresto di Riina ovviamente.

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Mi dica una cosa: in questa decisione che lei ha spiegato Riina non c'entra nulla?

BRUSCA GIOVANNI: - No, non c'entra nulla, perche' Riina quando fu arrestato era in condizioni di non potere fare sapere niente a nessuno; era molto ristretto, molto osservato e loro prendono l'iniziativa in questa maniera.

P.M. dott. DI MATTEO: - Loro, la famiglia di Corleone?

BRUSCA GIOVANNI: - Di Corleone.

P.M. dott. DI MATTEO: - Il figlio di Salvatore Riina, Giovanni, che lei sappia, era ed e' uomo d'onore?

BRUSCA GIOVANNI: - No.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ha commesso delitti...

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

P.M. dott. DI MATTEO: - .. per conto di "Cosa Nostra"?

BRUSCA GIOVANNI: - Si', ha partecipato assieme a me all'omicidio di Antonino Di Caro, anche se al momento dello strangolamento io non c'ero.

P.M. dott. DI MATTEO: - Non e' stata prospettata la possibilita', non so, di continuare ad avere rapporti di tipo mafioso con Salvatore Riina tramite il figlio Giovanni?

BRUSCA GIOVANNI: - Qualche segnale poi in maniera molto... pero' quando si sono calmati un po' nei confronti di Salvatore Riina, con mezze parole, con poche parole Salvatore Riina riusciva a mandare qualche messaggio tramite Giovanni Riina a Leoluca Bagarella, tipo l'omicidio... voleva



che si eliminasse il Presidente che l'aveva giudicato; già l'ho fatto il nome, solo in questo momento non mi ricordo, che aveva fatto il procedimento di Lima inizialmente, poi non so se l'ha portato a termine o... La Mantia, il Presidente La Mantia.

P.M. dott. DI MATTEO: - E questa volontà la esterno' in qualche modo tramite il figlio Giovanni?

BRUSCA GIOVANNI: - Sì.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei come ne è a conoscenza di questa vicenda?

BRUSCA GIOVANNI: - Perché me lo disse Bagarella Leoluca; cioè non è che bisognava farci un ragionamento, bastava dire: "Rompetegli le corna a questo, all'ultimo che mi ha dato questo ergastolo", già si capisce.

P.M. dott. DI MATTEO: - Le ripeto un'ultima volta la mia precedente domanda: erano stati fuggiti i sospetti su Bagarella, sul presunto tradimento che Bagarella era pronto a fare in occasione della vicenda Puccio? Cioè io non riesco a capire questo; me lo spieghi lei.

BRUSCA GIOVANNI: - No, (aspetti), no, io ho risposto alle domande di... dopo l'arresto di Salvatore Riina. Quando Bagarella... Bagarella fu citato di questo... questo fatto e che mio padre mando' a dire a Salvatore Riina di fermarsi per non eliminarlo; però poi Ba... mio padre affronto' l'argomento con Leoluca Bagarella. Mio padre affronto' l'argomento con Leoluca Bagarella; Leoluca Bagarella, capendo la situazione, riuni' la famiglia di Corleone ed affronto' l'argomento. Cioè: "Se ci sono sospetti, problemi nei miei confronti - dici - sono qua e... cioè, toglietemi la testa" e hanno chiarito il problema ed il Bagarella riuscì a dimostrare che lui non c'entrava niente.

P.M. dott. DI MATTEO: - E suo padre dove si trovava quando affronto' l'argomento con Leoluca Bagarella?

BRUSCA GIOVANNI: - Agli... agli arresti domiciliari a... in contrada Fiotto a San Giuseppe Jato.

P.M. dott. DI MATTEO: - Il Bagarella si reco' lì in...?

BRUSCA GIOVANNI: - Sì, una volta, due volte; veniva a trovare spesso a mio padre. E mio padre, quando se lo trovo' di davanti, lo affronto', perché mio padre con Leoluca Bagarella non ha avuto mai problemi; lo affronto' e gli dimostro' tutto e per tutto. E lui ci disse: "Zu' Berna', io ci giuro, ci vengo qua e mi... mi tolgo la vita io stesso". Subito va da suo cognato, lo avverte e Provenzano avverte tu... cioè riunisce tutta la famiglia ed affronta l'argomento. Dici: "Se c'è qualcuno qua che ha da dire nei miei confronti, che parli subito o, se c'è qualcuno da dire qualche altra cosa, io sono qua a disposizione", perché fino a quel momento Bagarella non... no non aveva capito, cioè capiva e non capiva; però, quando mio padre lo affronta direttamente, lui poi si va a chiarire il problema all'interno della famiglia di Corleone".



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Il CANCEMI ha dichiarato che il mandamento di Corleone, dopo l'arresto di LEGGIO Luciano, era retto sia dal RIINA che dal PROVENZANO; che ai tempi in cui il BADALAMENTI faceva parte della commissione era il PROVENZANO che partecipava alle riunioni di quell'organo per il mandamento di Corleone e che poi, non essendo rimasto il RIINA soddisfatto del modo in cui il consociato rappresentava i loro interessi, entrambi avevano deciso di comune accordo che alle riunioni presenziasse il RIINA; che dopo l'eliminazione dei loro avversari del gruppo BONTATE – INZERILLO il RIINA ed il PROVENZANO avevano assunto una posizione preminente su tutti gli altri all'interno di COSA NOSTRA ed erano d'accordo sulle strategie generali dell'organizzazione, come quelle intese ad ottenere la modifica della legge sui collaboratori di giustizia e l'abrogazione del regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario e che in occasione di un incontro con il PROVENZANO, dopo l'arresto del RIINA, questi gli aveva assicurato che il costante pensiero suo e del RIINA era volto alla cancellazione di quelle leggi e che tutto stava procedendo secondo la strategia iniziata prima dell'arresto del RIINA; che il mandamento di Belmonte Mezzagno era stato costituito per volere del RIINA e del PROVENZANO, così come erano stati entrambi a volere che il mandamento di Brancaccio venisse retto dallo AGLIERI e dal GRECO in posizione di quasi parità; che egli stesso aveva avuto occasione di constatare, parlando con il PROVENZANO, che anch'egli si interessava tramite canali politici ed istituzionali ad ottenere un esito giudiziario favorevole per il maxiprocesso.

Tra l'altro il CANCEMI ha dichiarato:

"P.M. : (omissis). Adesso io voglio sapere, vorrei sapere, se lei ne e' a conoscenza, se poi lei in epoca successiva, perche' lei poi dal 19 luglio, dopo che e' morto il dottore Borsellino si e' costituito ai Carabinieri nel luglio del '93, quindi lei e' stato un anno libero, seppur latitante a tratti e' stato certamente libero e ha potuto incontrare altri uomini d'onore. Mi domando e le domando se lei ha avuto nel corso di questi incontri l'opportunita' di capire se queste richieste che "Cosa Nostra" aveva fatto avevano un significato, se queste richieste si evolvevano, se questa strategia andava avanti.

CANCEMI SALVATORE: - Si', questo io le posso dire con assoluta certezza che io dopo la strage con Riina mi ci sono anche visto piu' volte e, quando si parlava andava... andavamo nell'argomento, lui diceva che le cose andavano bene, dovevamo avere un po' di pazienza, ma che le cose andavano bene; diceva proprio queste parole: "Si', ci vuole un po' di pazienza; le cose camminano bene".

Poi posso aggiungere ancora... pero' queste cose erano ogni volta che ci incontravamo con Riina, attenzione, non... non sono state una volta sola, fino a quando l'hanno arrestato, un po' prima



diciamo di quando l'hanno arrestato. Poi io posso dire una cosa, che quando io mi sono incontrato... quindi già' Riina e' arrestato; quando mi sono incontrato con Provenzano, con Bernardo Provenzano io c'ho... c'ho fatto pure questa domanda, perche' mi ci sono visto o due o tre volte dopo l'arresto di Riina, si', se ricordo bene e ci dissi: "Zu' Bino, ma diciamo a che punto siamo? Le cose come vanno?", "Mi disse: Totuccio, stai tranquillo che le cose stanno andando avanti per come li porto' avanti 'u zu' Totuccio", quindi... 'u zu' Totuccio significa Riina. Quindi io questa affermazione l'ho avuta anche fatta da Bernardo Provenzano.

(omissis)

" CANCEMI SALVATORE: - Lui, Provenzano, io mi ricordo benissimo che ha detto che le cose andavano a... dovevano andare avanti per come erano state portate quando c'era Toto' Riina fuori e lui dice: "Le cose devono continuare"; queste... queste cose io ce le ho sentite dire a Provenzano e quindi mi disse che ci vuole un po' di... ha usato questa parola: "Un po' di pazienza che tutto si risolve in bene", quindi questa affermazione l'ho avuta anche da Provenzano in presenza di GANCI".

(omissis)

" P.M. dott.ssa PALMA: - Si'. No, e' molto importante, cioe'... signor Cancemi, io la prego, aspetti, perche' anch'io ho difficoltà a esprimermi bene ed a farle comprendere le domande. Lei ha detto che Provenzano prosegui' nell'attività di Riina, ma la prosecuzione dell'attività non mi da' conferma del precedente. Quindi nel '92 io voglio capire, cioe' se... lei ha detto che il filo conduttore era unico, se il Provenzano era anche... lei ha avuto sempre di saperlo attraverso fatti, se il Provenzano era consapevole e consenziente sulle stragi del '92.

CANCEMI SALVATORE: - Come? Scusi, quando lui mi dice... quando... basta queste parole, quando lui mi dice: "Dobbiamo andare avanti come abbiamo portato le cose prima cu' 'u zu' Totuccio", quindi questo che significa? Questa per me e' un bollo, quando si ci mette un bollo in una cosa, diciamo, quando dici: "Dobbiamo... dobbiamo continuare ad andare avanti come siamo andati con quello che abbiamo fatto cu' 'u zu' Totuccio". Quindi che ci sono... ma su questo e su altre cose io vi posso dire che non ci sono dubbi, perche' il Riina piu' volte ci diceva a noi che lui e Provenzano erano una stessa persona e quindi tutto quello che stavano portando avanti lo portavano avanti assieme; quante volte ce lo spiegava".

(omissis)

"P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, lei piu' volte ha parlato di Riina e Provenzano, citandoli sempre contestualmente. Vorrei che ci dicesse quale carica avevano, soprattutto nel periodo del



'92, Riina e Provenzano e quali fossero i rapporti tra i due. Cioe', mi interessa capire se uno era sovraordinato rispetto all'altro o se c'era un rapporto di pari importanza e pari importanza gerarchica, appunto.

CANCEMI SALVATORE: - Guardi, io le posso dire quello che a me mi risulta e quello che ho saputo e quello che io, diciamo, ho vissuto, diciamo, nelle cose. Io posso dire che se pigliamo una bilancina e li mettiamo nella bilancia, il peso e' uguale, non abbassa ne' di qua e ne' di la'. Ho fatto questo esempio. Io ho saputo da Riina, che lui mi diceva che lui cu 'u zu' Bino erano la stessa persona, che lui... hanno portato avanti questo disegno 'nfina a oggi, dico 'nfina a oggi perche' ne sono sicuro che lo stanno portando avanti 'nfino a oggi, quindi non c'era mai... io non ho saputo mai, non mi e' stato mai comunicato, per dire, che c'era un disguido, c'era qualcosa che non andava, qualcosa, diciamo... questo io non l'ho mai saputo; ho saputo sempre che era la stessa persona. Dicendo Riina si diceva Provenzano e dicendo Provenzano si diceva Riina. Questo vi posso dire.

P.M. dott. DI MATTEO: - Formalmente quali erano le cariche dei due in seno a "Cosa Nostra" e alla loro famiglia di appartenenza?

CANCEMI SALVATORE: - No, non ho capito le prime parole.

P.M. dott. DI MATTEO: - Dico, Riina e Provenzano avevano delle cariche formali in "Cosa Nostra"?

CANCEMI SALVATORE: - Cariche formali... vogliamo dire cosi', diciamo cosi', pero' erano tutti e due, diciamo... la carica formale si ci puo'... si ci deve attribuire a tutti e due, capimandamenti tutti e due, quindi le decisioni 'i pigliavano assieme, quindi capomandamento e' 'u Bino Provenzano, capomandamento e' 'u Riina; erano tutti e due a capomandamento di Corleone, quindi...

P.M. dott. DI MATTEO: - Chi partecipava...

CANCEMI SALVATORE: - Funzionava cosi'.

P.M. dott. DI MATTEO: - Chi partecipava alle riunioni di commissione per il mandamento di Corleone?

CANCEMI SALVATORE: - Ma guardi, io le posso dire le parole che diceva Riina, che a volte il Riina diceva che 'u zu' Bino non era presente perche'... per motivi di sicurezza, perche' loro, questi qua, sono delle volpe, non sono persone, attenzione. Quindi, per motivi di sicurezze lui diceva che veniva il Riina. Queste le cose che diceva lui. Pero' io vi posso dire che poi, dopo l'arresto di Riina, io a Provenzano l'ho incontrato, quindi questa e' la riprova di quello che io vi dico; quindi, ci siamo incontrati, quindi non e' che io 'stu Provenzano non l'ho mai visto, era un fantasma. Il Provenzano



poi l'ho rivisto pure io. Quindi, quello che diceva Riina era la verita' e io lo sapevo anche da... da Calo', lo sapevo anche da GANCI.

P.M. dott. DI MATTEO: - Prima dell'arresto di Riina lei ha mai visto Provenzano partecipare a riunioni con altri capimandamento?

CANCEMI SALVATORE: - Ma io, onestamente, non mi ricordo, diciamo, non mi ricordo, ma ripeto, il Riina spiegava queste cose e non ci puo' essere l'ombra di dubbio che le cose erano cosi'. Non mi ricordo in questo momento, diciamo, se prima dell'arresto di Riina. Non lo escludo che io qualche volta l'ho visto pure io assieme a Riina, non lo escludo, ma non mi sento di dire come e quando.

P.M. dott. DI MATTEO: - Signor Cancemi, lei sa se il Provenzano era d'accordo con il Riina e con gli altri nel fare le stragi del '92, in particolare quella di via D'Amelio?

CANCEMI SALVATORE: - Al mille per mille, dottore, attenzione, non ci facciamo tirare in inganno nelle cose che... scusatemi sempre dico questo... questo linguaggio, vi chiedo scusa mille volte. Quelli... tutto quello che e' successo sono stati loro due e tutti noi, ma prima loro due. Loro due erano... erano la stessa persona, il Riina con il Provenzano era la stessa persona. Quindi hanno guidato loro questo... queste cose.

P.M. dott. DI MATTEO: - Lei...

CANCEMI SALVATORE: - E io... io mi ricordo...

P.M. dott. DI MATTEO: - Si', prego.

CANCEMI SALVATORE: - Io mi ricordo, chiedo scusa, mi ricordo che quando io l'ho incontrato nel '93 al Provenzano, lui mi ha confermato che mi disse che tutto quello che hanno portato assieme con Riina avanti, lui stava continuando; non e' che... Quindi mi ha dato la conferma il Provenzano direttamente.

P.M. dott. DI MATTEO: - C'erano in seno a Cosa...

CANCEMI SALVATORE: - Io poi l'ho visto anche... chiedo scusa, chiedo scusa, perche' che vuole, mi vengono i ricordi. Io poi l'ho visto anche in un'altra riunione, che c'era Matteo Motisi, io, Bernardo Provenzano, Michelangelo La Barbera, Raffaele GANCI, Giovanni Brusca e qualche altro. C'e' stata... questa riunione l'abbiamo fatto con Provenzano, l'abbiamo fatto a Borgo Molara, in una... in una proprieta' di... di Pietro Badagliacca, rappresentante della famiglia del La Rocca. L'abbiamo fatta la', quindi...

P.M. dott. DI MATTEO: - E quando avvenne questa riunione?

CANCEMI SALVATORE: - Questa credo ad aprile - maggio del '93.



P.M. dott. DI MATTEO: - Lei ricorda anche quale fu l'oggetto della riunione? Per quale motivo vi riuniste? Di che cosa avete discusso?

CANCEMI SALVATORE: - Si', mi ricordo benissimo, mi ricordo che abbiamo parlato che lui aveva una ditta, aveva una ditta che doveva fare dei lavori, che pigliava... doveva passare, facendo questi lavori, di tutti questi mandamenti, appunto Pagliarelli, che era Matteo Motisi, poi andava a Boccadifalco, passava di Porta Nuova, della Noce; era un lavoro grandissimo che io non... in questo momento non mi ricordo il nome della ditta, ma il discorso era questo qua, che lui aveva questa ditta che doveva fare questi lavori, che era grossissimi lavori che doveva fare. Questo e' stato l'argomento.

PRESIDENTE: - Chi e' che aveva... Non abbiamo capito: chi e' che aveva questa ditta?

CANCEMI SALVATORE: - Provenzano, il Provenzano nelle mani aveva questa ditta che non... mi sfugge il nome di questa ditta, che doveva fare tutti questi lavori e quindi questa riunione era stata... diciamo, l'argomento principale era questo, poi ci sono stati altri discorsi che non ricordo, ma l'argomento principale mi ricordo che era di questa ditta che doveva fare questi lavori".

Il DI CARLO è stato in grado di riferire il ruolo del PROVENZANO in COSA NOSTRA sin da tempi più remoti ed ha confermato la sostanziale equiparazione dello stesso con il RIINA nella direzione del mandamento di Corleone dell'intera organizzazione.

Tra l'altro il collaboratore ha dichiarato:

"P.M.: (omissis).. quando ha conosciuto il PROVENZANO; chi e' PROVENZANO; che rapporti legano PROVENZANO a RIINA.

Imp. DI CARLO Francesco: - PROVENZANO quando l'ho conosciuto, ricorrendo la storia di quando conosco PROVENZANO si comincia a scoprire la mia eta', o gia' la sapete?

P.M. dott.ssa PALMA: - Ce l'ha detta stamattina.

Imp. DI CARLO Francesco: - Ah, si'? E allora era verso il '60; loro erano latitanti perche' avevano avuto problemi interni nella famiglia di Corleone, in cui i giornali parlavano sempre del dottore NAVARRA, mentre il dottore NAVARRA sono stato io a portare la novita' che il dottore NAVARRA non era stato nemmeno "Cosa Nostra", e tutti i giornali sempre l'avevano dato per (decenni) che era il capofamiglia o il capo di Corleone. Mentre era nell'interno; il rappresentante era un certo NINO "funcidda", come ingiuria, ma si chiamava NINO COVERNALE. Avevano avuto una lite interna nella famiglia e si sono cominciati a sparare, e c'era in un feudo, vicino al feudo di un intimo amico mio, il principe ALESSANDRO SANVINCENZO, nel barone RISO c'erano questi due latitanti e a volte ce n'erano tre, il fratello di BAGARELLA piu' conosciuto adesso, CALUZZO, e



PINO PROVENZANO, che erano latitanti la', in questo barone RISO. E l'ho conosciuti cosi', pero' senza io ancora... nel '60 non ero "Cosa Nostra", ero un ragazzo sveglio si' e comunque benvenuto, e visto che avevo parenti in "Cosa Nostra", pero' come "Cosa Nostra" non l'ho avuto presentato anche perche' non lo ero. Poi lo rincon... quando comincio a essere "Cosa Nostra" e comincio a frequentare, li riincontro come "Cosa Nostra" e me li presentano. PINO PROVENZANO aveva, a parte di... della... come dire?... carisma dei corleonesi, di TOTUCCIO REINA o di LUCIANO LIGGIO; PINO PROVENZANO stravedeva per alcune famiglie, di cui questa famiglia era quella di Belmonte Mezzagno. Infatti c'ho un ricordo che una mattina PINO PROVENZANO vuole essere accompagnato da SPERA e mi fa fare qualche cinque chilometri in una montagna a piedi perche' la macchina non ci poteva arrivare; cose che poteva fare PINO PROVENZANO. Cinque - sei chilometri; siamo andati in una montagna per parlare con BENEDETTO SPERA e fratelli e tutti, perche' non lo so che problemi avevano, anche perche' cominciavano a fare delle manovre, perche' volevano togliere come capomandamento a don PEPPINO CHIARACANE, padre del famoso avvocato CHIARACANE, e cominciavano a fare delle manovre tra SPERA... tra PIPPO BONO, che era il rappresentante di Bolognetta, per cambiare mandamento, per cambiare persona del mandamento; infatti, dopo qualche anno ci riescono, si dimette PEPPINO CHIARACANE e diventa un altro capomandamento, percio' era vicinissimo a SPERA il PROVENZANO.

P.M. dott.ssa PALMA: - Io ho bisogno che lei mi chiarisca e chiarisca alla Corte i rapporti fra RIINA e PROVENZANO. Sia sulla base di quello che lei ha constatato fino all'85 e sia sulla base di quello che le e' stato riferito, fino al '92 mi interessa.

Imp. DI CARLO Francesco: - PINO PROVENZANO (come) i corleonesi sono intimissimi fra loro e molto riservati e non sono tutte le persone che presentano; infatti io conoscevo qualche persona di "Cosa Nostra" nella famiglia di Corleone che molti altri non li conoscevano, pero' c'era ordine nemmeno presentarli, a parte tutto che non scendevano mai in citta' o (ne' li) facevano incontrare. PINO PROVENZANO con TOTUCCIO REINA, PINO PROVENZANO aveva una referenza verso REINA, anche perche' REINA rappresentava LIGGIO, rappresentava il vero titolare, il capomandamento. Pero' quando hanno arrestato a LIGGIO si alternavano, perche' dicevano: "Ci possono essere i nemici" che i nemici se li volevano creare loro, oh, "che ci fanno arrestare qualcuno di noi, meglio essere una volta una o una volta l'altro e mai andare tutti e due assieme nello stesso posto", facevano queste manovre. Mi ricordo, pure che a volte il TOTUCCIO, ma quello lo faceva con tutti, o lo facevano a volte anche per vedere uno come... in che modo rispondeva o in che modo si comportava. Quante volte REINA, parlando in macchina, mentre andavamo a Napoli, facevamo otto ore di viaggio, mi diceva... si parlava di discorsi che una volta anche dice:



"Se non fosse che abbiamo fatto una guerra assieme, abbiamo sofferto assieme - dici - l'affucassi, lo strozzerei a PINO PROVENZANO, me ne uscirei", di qua, di la', ma alla fine la mia risposta era che "PINO era sempre il nostro, PINO e i corleonesi nun si toccano" e io mi facevo pure i corleonesi perche' non sapevo se era una manovra, un modo di parlare, se poteva un altro caderci. Infatti, qualcuno c'e' caduto in seguito, perche' a volte quando leggevo sia le dichiarazioni e sia tante cose che ho letto, come PUCCIO e altri, ci sono caduti a volersi mettere contro REINA, perche' BAGARELLA li influenzava a mettersi contro REINA. No, quello lo faceva apposta per vedere dove cadeva. Fanno queste manovre. Questi erano i rapporti. Ma non si e' potuto mai capire, perche' PINO... i corleonesi sono fedeli fra di loro, perche' sanno che l'unione fa la forza, appena si dividono sono finiti.

P.M. dott.ssa PALMA: - Ecco, e con riferimento a questo mandamento lei poco fa ha detto che dopo LIGGIO, dopo che LIGGIO fu arrestato si alternavano. Quindi, che ruolo aveva PROVENZANO nel mandamento di Corleone?

Imp. DI CARLO Francesco: - Ma specialmente il mandamento di Corleone lo seguiva PROVENZANO, perche' con tutti i contatti dei capifamiglia l'aveva PROVENZANO. A meno che qualcuno lo richiedeva specificamente che voleva a TOTUCCIO; ma tutti i contatti, le cose dentro il mandamento le risolveva PROVENZANO. Lui aveva tutto... lo svolgimento amministrativo del mandamento.

P.M. dott.ssa PALMA: - E con riferimento, invece, alla commissione provinciale lei ha saputo attraverso i suoi colloqui con GIOE' o altri se questo rapporto che e' nato, che lei ha visto, cosi' come ce l'ha rappresentato fino all'85, si e' mantenuto inalterato fino al '92?

Imp. DI CARLO Francesco: - Ma questo non lo so, perche' mi ricordo all'inizio si alternavano, va bene? ma poi non lo so se c'andava PINO, anche perche' TOTUCCIO diventa... e' una specie di coordinatore e non so che cosa combinava. Posso dire solo che era TOTUCCIO era... in quel periodo tutti che mi dicevano "TOTUCCIO", ma PINO PROVENZANO sempre seguiva le cose del mandamento, PINO PROVENZANO era sempre presente e seguiva la situazione. Ma con un passo indietro come di dire con la... TOTUCCIO era sempre TOTUCCIO".

GANCI Calogero ha confermato che dopo l'arresto di LEGGIO Luciano il RIINA ed il PROVENZANO, prima rispettivamente sottocapo e consigliere, avevano di comune accordo retto insieme il mandamento di Corleone, trovandosi in sintonia sulle questioni di maggiore rilievo per l'organizzazione e che tra gli stessi non vi erano contrasti.

Il GANCI in particolare ha dichiarato tra l'altro:



" P.M. dott.ssa PALMA: - Con riferimento al mandamento di Corleone ci sono state delle modifiche?

Imp. GANCI Calogero: - Si'. Ma il mandamento, da quando e' andato in carcere, il mandamento e' sempre sta... e' sempre stato gestito da Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, tutti e due.

(omissis)

"Presidente:... In relazione al mandamento di Corleone lei ha detto pero' che dopo l'arresto di Luciano Liggio, a reggere il mandamento erano Riina e Provenzano. Ci vuole spiegare questa circostanza in relazione al fatto che lei abbia escluso la esistenza di piu' di un sostituto in un mandamento?

Imp. GANCI C.: - E allora... l'avvocatessa poco fa mi diceva che quando un sostituto viene arrestato e... e' un altro sostituto che, diciamo, viene nominato e...

PRESIDENTE: - No, no, no, questo e' un altro aspetto, GANCI, questo non c'entra, questo e' un'altra domanda.

Imp. GANCI C.: - No, io ho capito...

PRESIDENTE: - C'e' un'altra domanda che io gli avevo fatto.

Imp. GANCI C.: - Io posso dire che...

PRESIDENTE: - E' stato un altro difensore a farle quella domanda.

Imp. GANCI C.: - Le posso dire che in quel contesto, quindi la famiglia di Corleone, le persone che reggevano il mandamento di Corleone erano il Bernardo Provenzano e il Salvatore Riina. Salvatore Riina come, come... alla militare, per dire, e rapporti piu', piu' con altri capimandamento, mentre il... il Bernardo Provenzano come amministrazione del mandamento di Corleone, quindi i rapporti con le famiglie che fanno parte del... della... del mandamento di Corleone.

PRESIDENTE: - Sia pure con questa specificazione, la reggenza del mandamento era di entrambi o di uno solo? In particolare: il diritto a partecipare...

Imp. GANCI C.: - Di entrambi.

PRESIDENTE: - ... il diritto a partecipare a riunioni di commissione provinciale era di uno solo o di entrambi?

Imp. GANCI C.: - Di entrambi, Signor Presidente, io alcune volte, quelle vol... quando, quando e' successo che io ho potuto vedere incontri con altri capimandamenti, partecipavano sia Provenzano che il Salvatore Riina.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

PRESIDENTE: - Senta, ma dopo la morte di Liggio lei sa che cosa e' successo? Cioe', se e' stato nominato un capomandamento a Corleone?

Imp. GANCI C.: - No, no".

Anche il MUTOLO come il DI CARLO è stato in grado di riferire sul ruolo direttivo del PROVENZANO sin da tempi più remoti, dichiarando tra l'altro quanto segue:

" P.M. dott.ssa PALMA: - Senta, volevo chiederle un'altra cosa: Provenzano che ruolo aveva in "Cosa Nostra", ammesso che avesse un ruolo, e se lei lo ha conosciuto e quando.

MUTOLO GASPARE: - Io a Provenzano l'ho conosciuto dal '73 'nfino a quando l'hanno arrestato, nel '76. Era, diciamo, uno dei due, perche' Luciano Liggio aveva due sostituti a Palermo, che era Provenzano e Salvatore Riina. Anzi, ci fu un periodo in cui il Liggio, diciamo, teneva piu' a cuore, diciamo, a Provenzano, a Bino, Bernardo, a Bernardo. Ma non tanto perche' il... il Provenzano sia un cervellone, ma semplicemente perche' vedeva in Salvatore Riina una persona, diciamo... non lo so, che aveva una... uno strascico, perche' Riina in quel periodo io mi ricordo in cui con la scusa che questo gruppo di corleonesi era sempre latitante, ha chiesto al... alle famiglie e ai gruppi di Palermo uno o due persone a disposizione, che quando incontravano loro senza avvisare il capodecina o il capofamiglia, si potessero mettere a disposizione. Quindi, in quel periodo il... il Luciano Liggio mando' una circolare in cui avviso' a tutti i capifamiglia che se... se dovevano mandare qualche messaggio a Luciano Liggio, che allora era uno dei triumvirati e uno che era importante; 'nfino a quando l'hanno arrestato Liggio era la persona piu' importante di "Cosa Nostra".

P.M. dott.ssa PALMA: - Si'. Io vorrei chiederle...

MUTOLO GASPARE: - Si dovevano rivolgere a... a Bernardo Provenzano.

P.M. dott.ssa PALMA: - Volevo...

MUTOLO GASPARE: - Perche' Riina a volte alzava il gomito o si ubriacava, metteva a parlare che con un colpo di pistola ne ammazzava due, ne ammazzava tre, e quindi... Dopo, quando hanno arre... e quindi e per un certo periodo si adotto' questa strategia a Palermo: se di doveva mandare qualche ambasciata a Luciano Liggio si cercava a Bernardo Provenzano. Quando hanno arrestato a Luciano Liggio, nel giro di un mese e' ricomparso di nuovo, diciamo, Riina con la sua filosofia, con la sua falsa modestia e quindi, insomma, e'... sono due caratteri completamente opposti, diciamo, il Provenzano e il... e il Riina.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

P.M. dott.ssa PALMA: - Per quello che lei ha potuto apprendere prima di iniziare la collaborazione, cioè quindi fino al '92, Provenzano che ruolo aveva in "Cosa Nostra"? Nel periodo delle stragi che rapporto c'era fra Riina e Provenzano e che ruolo aveva Provenzano in "Cosa Nostra"?

MUTOLO GASPARE: - Guardi, io 'nfina le ultime notizie che io c'ho mentre sono in "Cosa Nostra", cioè tra il Provenzano e Riina Salvatore, non c'e' nessuna disparita'. Certo, il Provenzano ha un modo suo di comportamentale: e' piu' modesto, e' meno aggressivo, e' piu', diciamo, ad acqua alle rose; in viceversa, il Salvatore Riina e' quello che e', che tutti sappiamo, quello che subito voleva eliminare i suoi nemici e... Ma non si era mai sentito dire in "Cosa Nostra" che il Provenzano non era uguale a Salvatore Riina; per motivi che essendo tutti e due latitanti, quindi o si cercava uno o si cercava un altro, pero' uno non si poteva mai vedere, trovare, l'altro era sempre, insomma... dove si andava andava, insomma, c'erano i punti di appoggio, quindi... Anche io che sono stato con il fratello di Provenzano, con Salvatore Provenzano mentre c'e' il maxiprocesso, insomma, e con Mariano Agate, con... con Pino Liggio, con Giulio Di Carlo; insomma, con personaggi importanti, e' rispettatissimo grazie al... al fratello.

Sulla base delle convergenti ed univoche dichiarazioni summenzionate risulta, quindi, acclarato che il PROVENZANO ebbe a condividere con il RIINA la "leadership" dell'organizzazione denominata COSA NOSTRA, pur avendo assunto rispetto a quest'ultimo una posizione all'esterno più defilata, che tuttavia non impediva ai consociati di percepire chiaramente come le proposte operative del RIINA su tutte le questioni strategiche sottoposte all'esame della commissione, compresa, quindi, la strage per cui è processo, costituissero il frutto di una preventiva concertazione tra i due. Ed il PROVENZANO, infatti, lungi dal risultare emarginato dalle posizioni di sostanziale comando all'interno dell'organizzazione, aveva assunto la direzione della medesima, secondo le propalazioni dei predetti dichiaranti, dopo l'arresto del RIINA, cosa questa che non sarebbe stata certamente possibile se fosse stato esautorato negli ultimi anni o se si fosse trovato in dissenso dal RIINA su questioni di tale importanza strategica come la strage per cui è processo.

Il PROVENZANO deve, pertanto, rispondere a titolo di concorso morale della ideazione e deliberazione della strage di via D'Amelio e dei reati connessi, poiché per il ruolo rivestito nell'organizzazione e i suoi rapporti con il RIINA il suo assenso doveva ritenersi



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

indispensabile affinché quest'ultimo potesse anche solo farsi promotore in commissione del progetto di attentato in questione.



Paragrafo III. Il mandamento di San Giuseppe Iato: BRUSCA Bernardo e BRUSCA Giovanni

Risulta provata in modo incontrovertibile in base alle convergenti, precise dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia escussi nel presente processo e dello stesso di lui figlio Giovanni, la titolarità della carica di capomandamento di San Giuseppe Iato anche all'epoca della strage di Capaci da parte di BRUSCA Bernardo, per il quale tale ruolo era stato già accertato processualmente nel maxiprocesso di Palermo.

E, altresì, documentalmente accertato che BRUSCA Bernardo rimase detenuto dal 25.11.1985 presso il carcere dell'Ucciardone a Palermo e presso il Reparto detenuti del locale Ospedale Civico, sino a quando venne posto agli arresti domiciliari in data 18.3.1988. In data 22.10.1991 vennero revocati gli arresti domiciliari e l'imputato venne trasferito in carcere, rimanendo da allora ininterrottamente detenuto. In particolare lo stesso rimase presso il carcere di Palermo sino al 25.2.1992, data in cui venne trasferito presso il carcere di Messina, ove restò sino al 10.8.1992. Durante l'intero periodo di detenzione il BRUSCA ricevette le visite, oltre che della moglie BRUSCA Antonina, anche dei figli Emanuele ed Enzo Salvatore, entrambi coinvolti nelle vicende illecite dell'associazione COSA NOSTRA, mentre l'ultima visita del figlio Giovanni risale al 9 gennaio 1992, essendosi successivamente quest'ultimo reso latitante a seguito dell'emissione in data 1.2.1992 di ordine di carcerazione della Procura Generale di Palermo per esecuzione della pena residua di anni 5, mesi sei e giorni ventidue di reclusione inflittagli nell'ambito del maxiprocesso di Palermo per associazione di tipo mafioso.

Non va neanche sottaciuto che per BRUSCA Bernardo la S.C. di Cassazione, riconoscendolo componente della commissione di Palermo, aveva annullato con la sentenza del 30.1.1992 le assoluzioni per gli omicidi Boris GIULIANO; DI CRISTINA Giuseppe; Carlo Alberto DALLA CHIESA, Emanuela SETTI CARRARO e Domenico RUSSO; GNOFFO; ROMANO; SPICA; GIACCONE; BONTATE; INZERILLO; MARCHESE Pietro; quadruplice omicidio TERESI, FEDERICO Angelo, FEDERICO Salvatore e DI FRANCO; la c.d. strage della circonvallazione di Palermo ed i tentati omicidi CONTORNO e FOGLIETTA.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Giova ancora ricordare che l'episodio riferito dal SIINO sulle esternazioni fattegli da BRUSCA Bernardo nel carcere di Termini Imerese, di cui si è detto nel sesto paragrafo del precedente capitolo, non dimostrano affatto, per le considerazioni ivi svolte, che l'imputato in esame non fosse stato interpellato in merito alla delibera della strage per cui è processo.

Deve, pertanto, ritenersi accertata - alla stregua dei criteri sopra indicati ed in considerazione anche del fatto che BRUSCA Giovanni ha confermato che il padre veniva costantemente informato delle vicende associative di maggiore rilievo ed era al corrente della strategia stragista e dell'inserimento nella medesima anche dell'attentato a Paolo BORSELLINO - la responsabilità di BRUSCA Bernardo a titolo di concorso morale per avere partecipato alla deliberazione della strage di via D'Amelio e dei reati connessi, non potendo certamente avere effetto scriminante il fatto che l'imputato avesse rilasciato al RIINA una delega in bianco sulle decisioni da adottare nell'ambito della commissione provinciale. Poiché, infatti, tale delega non comportava la mancata informazione del BRUSCA sulle strategia stragista e sui delitti in essa ricompresi, anche se l'imputato non avesse ritenuto di dover esprimere la propria volontà su tali crimini non si sottrarrebbe a responsabilità penale a titolo di concorso morale, poiché tale silenzio equivaleva ad approvazione dell'operato del RIINA da lui delegato a prendere anche le decisioni di sua competenza e di cui quindi rafforzava il proposito criminoso. Ove, invece, BRUSCA Bernardo avesse manifestato il suo dissenso mediante revoca del mandato conferito al RIINA ed allontanamento dall'organizzazione criminosa, tale circostanza sarebbe stata senz'altro recepita dal figlio Giovanni e da lui rappresentata nel corso della sua collaborazione, mentre questi al contrario ha dichiarato che il padre continuò sempre a manifestare piena condivisione delle scelte del RIINA anche in corso di attuazione della strategia stragista.

Per quanto attiene a BRUSCA Giovanni, di cui è accertato in base alle convergenti dichiarazioni dei soggetti escussi ed alla sua piena ammissione, il ruolo di sostituto del mandamento in questione in luogo del padre detenuto, appare innegabile che la sua adesione alla proposta fatta nel corso della riunione del febbraio - marzo 1992 di attuare nel quadro della predetta strategia anche l'attentato a BORSELLINO ebbe una inequivocabile manifestazione allorché l'imputato, raccogliendo l'invito del RIINA, in quella stessa occasione



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

proposte ulteriori obiettivi oltre quelli già individuati per alimentare quella strategia, avendo egli suggerito l'eliminazione dell'onorevole PURPURA perché appartenente alla corrente politica di LIMA, qualora l'omicidio di quest'ultimo non fosse stato sufficiente a distruggere il peso politico di quello schieramento in Sicilia. E nello stesso senso rafforzativo della deliberazione criminosa in questione operarono anche il contributo volontariamente offerto dal collaboratore all'organizzazione ed esecuzione della strage di Capaci, nonché la sua adesione all'organizzazione dell'attentato all'onorevole MANNINO, poi sospeso per eseguire la strage di via D'Amelio.



Paragrafo IV. Il mandamento di Boccadifalco: BUSCEMI Salvatore e LA BARBERA Michelangelo

Convergenti ed inequivocabili emergenze processuali evidenziano che nel mandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano all'epoca della strage rivestiva la carica di capomandamento BUSCEMI Salvatore, che essendo detenuto era sostituito da LA BARBERA Michelangelo.

In particolare il BUSCEMI, colpito da mandato di cattura il 29.9.1984 nell'ambito del maxiprocesso di Palermo, venne tratto in arresto dopo quasi quattro anni di latitanza il 3.5.1988 e dopo circa venti giorni fu posto agli arresti ospedalieri. Il 5.1.1989 ottenne gli arresti domiciliari, il 25.1.1990 venne ripristinata la misura della custodia in carcere ed il 27.4.1990 gli furono nuovamente concessi gli arresti domiciliari, misura revocata il 22 ottobre 1991, data dalla quale rimase ininterrottamente detenuto nel carcere di Palermo sino al 15 novembre 1991 ed in quello di Pesaro sino al 23 ottobre 1992.

I collaboratori di giustizia ancora affiliati a COSA NOSTRA all'epoca della strage ed in stato di libertà hanno reso le seguenti dichiarazioni sul BUSCEMI.

Lo ANZELMO ha riferito che questo mandamento, retto prima della “guerra di mafia” da INZERILLO Salvatore, esponente di spicco della fazione anticorleonese,



era stato diretto dal 1983 da BUSCEMI Salvatore, il cui sostegno al RIINA era stato rilevante nella predetta faida di COSA NOSTRA; che dopo l'arresto del BUSCEMI aveva operato quale suo sostituto LA BARBERA Michelangelo, parente del BUSCEMI, al quale lo stesso collaborante faceva riferimento per le questioni che interessavano quel mandamento. Per quanto attiene al predetto rapporto di parentela si rileva che è stato accertato che LA BARBERA Michelangelo è figlio di LA BARBERA Matteo, zio materno del BUSCEMI.

Lo ANZELMO ha inoltre rappresentato di essere stato detenuto con il BUSCEMI nello stesso carcere e nella medesima sezione dopo la collaborazione del CANCEMI, essendo stato il dichiarante nella stessa cella di GANCI Calogero ed il BUSCEMI in cella con il LA BARBERA presso il carcere dell'Ucciardone. Peraltro, lo ANZELMO ha dichiarato che in tale periodo i suoi rapporti con il BUSCEMI si erano limitati al saluto. Al riguardo deve rilevarsi che è stato accertato un periodo comune di detenzione di ANZELMO, BUSCEMI e LA BARBERA nello stesso carcere di Palermo da maggio a luglio del 1993.

Il collaborante ha ancora riferito che il fratello dell'imputato, a nome Antonino, è "uomo d'onore", si occupava anche della gestione di una cava e di attività edilizie ed aveva stretti rapporti con l'influente famiglia di costruttori palermitana dei CASSINA, dai quali aveva fatto ottenere dei lavori anche allo ANZELMO. Nei primi anni



Ottanta, inoltre, i BUSCEMI avevano “messo a posto” i CASSINA allorché essi avevano effettuato dei lavori nel mandamento della Noce. I BUSCEMI avevano cioè provveduto a fare da tramite per la consegna delle somme dovute a titolo di estorsione dai CASSINA a coloro che controllavano il territorio nel cui ambito quei costruttori dovevano svolgere la loro attività imprenditoriale.

BRUSCA Giovanni, oltre a riferire della carica di capomandamento rivestita dal BUSCEMI, ha anche confermato che questi ed il fratello Nino gestivano rilevanti interessi economici, e per esempio possedevano la cava Billemi con la quale erano i maggiori fornitori di materiale inerte per la città di Palermo e si occupavano inoltre di lavori edili, riuscendo ad ottenere vari appalti pubblici. Ha inoltre confermato il collaborante che i BUSCEMI tenevano i rapporti con gli imprenditori CASSINA, come gli risultava personalmente anche per il fatto che intorno al 1983-84, su richiesta degli esattori SALVO, egli aveva detto ai BUSCEMI di convincere i CASSINA a non dare più finanziamenti al quotidiano “L’Ora” di Palermo, richiesta che era stata accolta. Il BRUSCA ha ancora riferito che l’impresa CALCESTRUZZI di Palermo, di cui erano titolari i BUSCEMI, era stata solo fittiziamente ceduta alla CALCESTRUZZI S.P.A amministrata dall’ingegnere BINI, al fine di sottrarre a sequestro e confisca tale attività nell’ambito delle misure patrimoniali antimafia, mentre BUSCEMI Antonino aveva formalmente assunto la qualità di impiegato ma di



fatto aveva continuato a gestire tale impresa, che aveva assunto un ruolo di rilievo nella gestione dei pubblici appalti sino a quando non si era pensato di affidare tale ruolo all'impresa REALE, nella quale pure Nino BUSCEMI aveva delle cointeressenze intestate ad altri; che il BINI prendeva ordini da Nino BUSCEMI e da Pino LIPARI, i quali per conto di COSA NOSTRA avevano assunto il controllo degli appalti pubblici di maggiore importo in Sicilia, dopo che – come si è ricordato sopra – il ruolo del SIINO era stato ridimensionato ed anche il SALAMONE doveva essere sostituito in tale compito; che i predetti BUSCEMI e LIPARI erano anche il tramite di COSA NOSTRA con il mondo imprenditoriale e politico e che essi svolgevano un ruolo strategico nella ricerca di nuove canali di riferimento, tramite anche il gruppo FERRUZZI ed alcuni esponenti di vertice del Partito Socialista; che Nino BUSCEMI aveva anche rapporti privilegiati con alcuni magistrati, di cui il collaborante non ha voluto indicare il nome per esigenze istruttorie e che il RIINA si lamentava del fatto che tali rapporti fossero gestiti prevalentemente nel loro interesse anziché di quello comune dell'organizzazione. Il BRUSCA ha però aggiunto di non aver avuto rapporti diretti con BUSCEMI Salvatore e di non possedere conoscenze sulle eventuali informazioni che egli riceveva durante la detenzione e sull'atteggiamento tenuto in relazione alla strategia di assalto allo Stato deliberata da COSA NOSTRA.



Il SIINO, come si è già ricordato sopra, ha fornito ampia conferma sui rilevanti interessi dei BUSCEMI nel settore degli appalti pubblici e sul ruolo di rilievo assunto da BUSCEMI Antonino nel controllo di tale settore per conto di COSA NOSTRA, per la quale faceva da tramite con imprenditori e politici. Il collaborante ha anche evidenziato che in tale materia l'autorità di BUSCEMI Antonino era superiore a quella del LA BARBERA, che pure sostituiva BUSCEMI Salvatore nella conduzione del mandamento, tanto da essere stato più volte testimone di autentiche sfuriate che il LA BARBERA aveva dovuto subire dal fratello del capomandamento per questioni concernenti gli affari economici della "famiglia". Ha ancora riferito il SIINO che Nino BUSCEMI era stato lo stratega del sostegno politico dato da COSA NOSTRA al P.S.I. in occasione delle elezioni politiche del 1987; che questi aveva stretti rapporti con PANZAVOLTA Lorenzo, uomo di fiducia di GARDINI Fausto, amministratore del gruppo FERRUZZI, che era stato colui che aveva segnalato a COSA NOSTRA l'onorevole MARTELLI, anche se non sapeva se quest'ultimo fosse al corrente delle intenzioni strumentalizzatrici della consorteria mafiosa; che tale gruppo imprenditoriale, grazie ai buoni uffici del BUSCEMI, aveva ottenuto degli appalti di notevole importo in Sicilia, come ad esempio quelli per la realizzazione dei tratti stradali della S.Cipirrello – Corleone e della S. Mauro – GANCI; che la ditta Calcestruzzi di Palermo era dei BUSCEMI e del BONURA, cognato dei primi e che



l'impresa era rimasta di fatto in loro possesso anche dopo la fittizia cessione alla CALCESTRUZZI S.P.A.; che tra i BUSCEMI ed il CANCEMI intercorrevano buoni rapporti tramite gli imprenditori SANSONE, parenti del CANCEMI.

Il CANCEMI, ha riferito circostanze analoghe, specificando di aver visto il BUSCEMI ad una riunione della commissione del 1983 alla quale egli aveva accompagnato il suo capomandamento CALO'; che presso un'abitazione che loro chiamavano "il pollaio", nella disponibilità di LA BARBERA Michelangelo, sostituto di BUSCEMI Salvatore, sita dietro la casa di riposo denominata CASA DEL SOLE a Passo di Rigano, avevano avuto luogo numerose riunioni di commissione, come si è detto sopra; che i rapporti con l'on. LIMA erano gestiti da BUSCEMI Salvatore e dal fratello Antonino, "che lo avevano in mano" e che proprio dal LA BARBERA e dal BIONDINO egli aveva sentito dire inizialmente che si stavano interessando per un esito favorevole del maxiprocesso in Cassazione; che dopo l'arresto del RIINA egli aveva avuto occasione di incontrare il PROVENZANO in compagnia del GANCI e del LA BARBERA ed in questa circostanza il PROVENZANO gli aveva comunicato che erano stati presi contatti con persone esterne a COSA NOSTRA per ottenere un modifica della legislazione premiale e del regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario; che i due fratelli Salvatore e Nino BUSCEMI erano molto vicini ed in ottimi rapporti tra loro e che quest'ultimo era "uomo d'onore" e



gestiva gli appalti pubblici ed i rapporti con imprenditori anche del Nord Italia e con vari esponenti politici per conto di COSA NOSTRA; che i fratelli BUSCEMI, il LA BARBERA e BONURA Franco avevano cointeressenze economiche, tra cui nella impresa CALCESTRUZZI di Palermo; che Nino BUSCEMI aveva rapporti societari di fatto anche con Benni D'AGOSTINO, di cui già si è detto; che il LA BARBERA gli aveva sempre detto di essere in rapporti fraterni con BUSCEMI Salvatore.

GANCI Calogero ha dichiarato di aver conosciuto BUSCEMI Salvatore allorché venne organizzato l'omicidio dello INZERILLO, che era il suo capomandamento all'epoca; che dopo l'arresto del BUSCEMI il LA BARBERA lo aveva sostituito nella direzione del mandamento e che BUSCEMI Antonino, fratello di Salvatore, era "uomo d'onore" ed aveva vari interessi economici, tra cui la gestione della cava Billemi.

Il DRAGO ha detto di aver appreso da GRAVIANO Giuseppe che BUSCEMI Salvatore era capomandamento a Passo di Rigano e di essere stato detenuto con lui nella stessa sezione, la nona, del carcere di Palermo, ma in quell'occasione nessuno gli aveva presentato il BUSCEMI.

Anche il LA MARCA ha dichiarato di aver conosciuto un BUSCEMI presso il carcere dell'Ucciardone, di cui però non conosceva il nome e che la "famiglia" di Boccadifalco era gestita dal LA BARBERA.



Il FERRANTE ha dichiarato che sino a quando era in stato di libertà aveva saputo che il rappresentante del mandamento di Boccadifalco era il LA BARBERA e che solo successivamente, non ha indicato da quale fonte, aveva saputo che questi era in realtà un reggente; che egli aveva conosciuto BUSCEMI Antonino come proprietario di una cava da cui si recava a prelevare del materiale inerte e che questi, secondo quanto gli era stato detto dal padre nei primi anni Ottanta, era “uomo d’onore”; che egli era stato detenuto con BUSCEMI Salvatore nel carcere dell’Asinara intorno al 1994-95, ove era anche detenuto il LUCCHESI e che però in quelle occasioni il BUSCEMI non gli era stato mai presentato come “uomo d’onore”, né alcuno gli aveva parlato di lui.

Deve, altresì, rilevarsi che il BUSCEMI nell’ambito del maxiprocesso di Palermo aveva riportato una condanna definitiva per reati associativi ad anni sette di reclusione e che, quindi, la pena residua effettiva ancora da scontare era notevolmente inferiore a quella già espiata.

Gli elementi probatori accertati a carico del BUSCEMI sono, quindi, costituiti dalla carica di capomandamento dallo stesso rivestita anche all’epoca della strage, nonché dalla presenza in stato di libertà di un capomandamento di grande esperienza ed assai legato al RIINA, e cioè LA BARBERA Angelo.



Risulta, altresì, che il BUSCEMI aveva la possibilità di essere informato e di comunicare all'esterno la sua volontà in ordine all'attentato di via D'Amelio perché presso il carcere di Pesaro, dove era rimasto detenuto dal 16.11.1991 al 23.10.1992, aveva ricevuto regolarmente le visite del fratello Antonino.

E, tuttavia, emergono dagli atti processuali altri elementi di segno contrario, che fanno escludere la ragionevole certezza che l'imputato abbia partecipato alla deliberazione dei reati per cui è processo. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi che la strategia di attacco allo Stato, se era generalmente condivisibile da tutti i capimandamento - per le future implicazioni negative che sia la pronuncia giurisdizionale della Corte di Cassazione del 30.1.1992 che le misure antimafia adottate dalla compagine governativa nell'ultimo anno comportavano per COSA NOSTRA ed i suoi esponenti di vertice - poteva apparire senz'altro meno appetibile per chi si trovava già detenuto e poteva ragionevolmente confidare in una scarcerazione in tempi brevi anche in virtù dei benefici previsti dalla legislazione, paventando invece l'inasprimento che la strategia stragista avrebbe comportato quanto meno in quegli stessi tempi brevi in cui si attendeva la rimessione in libertà. Inoltre la strage per cui è processo si inseriva nello stessa strategia che prevedeva l'eliminazione dell'Onorevole LIMA, a cui il BUSCEMI era stato sempre assai vicino e del quale, a differenza degli altri, non aveva ragione di lamentarsi per l'esito



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

giudiziario del maxiprocesso, sicché può dubitarsi che l'imputato condividesse tale strategia. Vero è che il fratello del BUSCEMI aveva svolto e svolgeva un ruolo di assoluto rilievo nella ricerca di nuovi canali politici, ricerca strettamente collegata alla strategia stragista, ma per riferire all'odierno imputato la responsabilità dei fatti per cui è processo è necessario, secondo i criteri probatori già evidenziati, che gli elementi processuali univocamente consentano di escludere che BUSCEMI Salvatore abbia espresso dissenso da tale delibera, dissociandosi dall'organizzazione criminale ed abbandonando la carica ricoperta. Alla stregua di quanto si è osservato in via generale per i capimandamento detenuti tale esclusione sarebbe giustificata solo se i comportamenti tenuti dagli imputati anche dopo la strage dimostrassero la permanenza del vincolo associativo ed i rapporti con coloro che avevano condiviso quelle scelte criminali. Orbene, nel caso del CALO', di MONTALTO Salvatore e di BRUSCA Bernardo, unici capimandamento detenuti di cui si è accertata la responsabilità per i reati per cui è processo, i criteri di attribuzione della responsabilità di cui si è detto sono stati ulteriormente corroborati non solo dalla mancanza di un interesse contrario all'attuazione della predetta strategia, interesse invece sussistente per il BUSCEMI, ma anche dalla dimostrazione concreta di un atteggiamento consono alla strategia medesima, che nel caso del CALO' e del BRUSCA si era manifestato nella partecipazione diretta all'esecuzione della strage



per cui è processo da parte dei loro sostituti (che nel caso del BRUSCA era addirittura il proprio figlio) e soprattutto per tutti e tre i predetti imputati si era espresso nel loro coinvolgimento nella gestione dei loro mandamenti anche dopo i fatti di causa e nei rapporti che essi avevano continuato a mantenere tra loro e con altri consociati durante la detenzione, così come evidenziato per ciascuno di loro nella sede specifica in cui viene trattata la loro posizione. Tali elementi sono, invece, del tutto mancanti nel caso del BUSCEMI, poiché nel periodo antecedente e successivo prossimo alla strage di via D'Amelio egli era detenuto nel carcere di Pesaro, ove non sono stati accertati rapporti significativi con altri consociati detenuti. Ed appare inoltre di non trascurabile rilievo il fatto che quando, a distanza di circa un anno dalla strage, l'imputato tornò ad essere detenuto con altri consociati mafiosi di cui si è avuta conoscenza nel carcere di Palermo e dell'Asinara, nessuno degli affiliati poi divenuto collaborante ha potuto riferire di aver avuto rapporti significativi con lui o di rapporti di quest'ultimo con altri, perché anzi il DRAGO ed il LA MARCA, come si è visto, hanno detto che l'imputato non fu loro presentato dagli altri consociati pure detenuti e lo stesso ANZELMO, che pure lo conosceva da prima, ha negato di aver avuto un qualsiasi dialogo con lui, essendosi limitati i due al semplice saluto in ogni occasione di incontro. Tali circostanze, certamente diverse da quelle accertate per tutti gli altri consociati, sono pertanto compatibili con un atteggiamento di distacco da parte del



BUSCEMI dalla consorteria mafiosa per effetto della mancata condivisione di quella strategia.

Vero è che di tale dissenso nessun collaboratore ha mostrato di avere conoscenza, ma è altresì innegabile che il BUSCEMI, al di là del comportamento tenuto in carcere con gli altri consociati e di cui si è detto, poteva far conoscere il suo dissenso solo per il tramite del fratello Nino e del LA BARBERA, suo sostituto in commissione.

Qualora, pertanto, entrambi i predetti avessero ritenuto più conforme ai propri interessi di persone libere e coinvolte a pieno titolo nella gestione del potere mafioso e nei conseguenti lucrosi vantaggi economici, non manifestare all'esterno il dissenso espresso dal capomandamento detenuto, veicolando così in modo infedele la sua volontà, gli altri consociati non ne avrebbero potuto avere conoscenza. Né i predetti LA BARBERA e BUSCEMI Antonino avrebbero avuto alcunché da temere per tale eventuale infedeltà, essendo essi in linea con la strategia approvata dai vertici dell'organizzazione, sicché il loro operato, anche se il BUSCEMI Salvatore lo avesse sconfessato dopo essere tornato in libertà, sarebbe stato comunque ritenuto conforme all'interesse del sodalizio mafioso da chi in quell'ambito deteneva il potere.

Data, pertanto, tale incertezza probatoria il BUSCEMI va assolto dalle imputazioni ascrittegli per non aver commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell'art.530 del codice di rito.



A conclusioni opposte deve, invece, pervenirsi nei confronti di LA BARBERA Michelangelo.

Dello stesso è, infatti, risultano in primo luogo il suo ruolo di reggente del mandamento di Boccadifalco in sostituzione del BUSCEMI anche all'epoca della strage di via D'Amelio, nonché l'autorevolezza che gli veniva riconosciuta dagli altri componenti della commissione provinciale e dallo stesso RIINA, al quale era vicino.

Al riguardo lo ANZELMO ha dichiarato di avere visto il LA BARBERA, insieme al quale aveva commesso nel 1983 l'omicidio del capitano D'ALEO, tra i partecipanti all'unica riunione di commissione cui ebbe modo di assistere, nel Natale del 1990, allorché si discusse con RIINA, GANCI Raffaele, BIONDINO, CANCEMI ed i fratelli GRAVIANO degli omicidi di alcuni parenti del CONTORNO; di averne, peraltro, notato la presenza in occasione di altre riunioni di commissione, data la sua vicinanza al GANCI ed al CANCEMI, anche dopo l'arresto del RIINA.

Il GALLIANO ha dichiarato che aveva accompagnato il GANCI presso un'abitazione denominata il pollaio che era a disposizione del LA BARBERA e che era utilizzata come luogo di incontro per riunioni di commissione; che quest'ultimo era il sostituto del BUSCEMI ed era in ottimi rapporti con i GANCI; che aveva appreso da GANCI Domenico che il LA BARBERA aveva preso parte nel 1987 alla riunione della commissione, unitamente a RIINA, BIONDINO, MONTALTO Giuseppe, GANCI e



CANCEMI, riunione che era stata tenuta nell'abitazione predetta a disposizione del LA BARBERA ed in cui era stato deciso il sostegno di COSA NOSTRA al P.S.I. nelle elezioni politiche.

GANCI Calogero ha anch'egli confermato il ruolo del LA BARBERA di sostituto del BUSCEMI e la sua partecipazione a varie riunioni di commissione sia nell'abitazione a sua disposizione nel c.d. pollaio sia presso la casa di via Mariano Accardi. Il collaborante ha inoltre riferito che suo padre, il CANCEMI ed il LA BARBERA avevano continuato ad incontrarsi sino all'arresto del primo, avvenuto nel giugno del 1993.

Il CUCUZZA ha riferito che il LA BARBERA in virtù della sua esperienza aveva coadiuvato per qualche tempo MANGANO Vittorio nella gestione del mandamento di Porta Nuova dopo la collaborazione del CANCEMI, nonché MONTALTO Francesco nella conduzione del mandamento di Villabate dopo l'arresto del fratello MONTALTO Giuseppe.

Il DRAGO, che non ha saputo indicare il preciso ruolo del LA BARBERA, pur sapendo che era di spicco, ha riferito di averne notato la presenza in casa di GUDDO Girolamo allorché si erano discussi gli omicidi di MARINO MANNOIA e del PUCCIO insieme a RIINA, CANCEMI, LUCCHESI, MADONIA Antonino, GRECO, AGLIERI e GANCI.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Il LA MARCA ha confermato che presso l'abitazione c.d. del pollaio a disposizione del LA BARBERA si tenevano riunioni di commissione provinciale.

BRUSCA Giovanni, che con il LA BARBERA aveva commesso il plurimo omicidio della circonvallazione di Palermo, quelli di INZERILLO Salvatore e DI MAGGIO Calogero, nonché quello di PUCCIO Pietro al cimitero dei Rotoli, ha pienamente confermato con dovizie di particolari il ruolo del LA BARBERA quale sostituto del BUSCEMI nella direzione del mandamento di Boccadifalco; gli ottimi rapporti tra il LA BARBERA e BUSACEMI Salvatore, cugini tra loro, che addirittura si erano reciprocamente invitati l'un l'altro ad assumere la carica di capomandamento; la concordanza di intenti e la vicinanza del LA BARBERA al RIINA; la sua presenza alle due riunioni della commissione provinciale con maggior numero di presenti, quella in cui si era decisa l'eliminazione dei responsabili delle rapine ai TIR e l'altra tenutasi dopo l'omicidio del fratello di SPERA Benedetto, e quindi dopo la strage per cui è processo.

Anche il CANCEMI ha confermato la carica del LA BARBERA e la sua presenza nelle riunioni indicate dal BRUSCA nonché in quella tenutasi intorno al mese di marzo 1992 in cui si deliberò l'attentato a Paolo BORSELLINO ed in quella in cui si discusse dell'omicidio di OCELLO Pietro; la vicinanza del LA BARBERA al RIINA e la sua cointeressenza nella società CALCESTRUZZI con i BUSCEMI.



Emerge, pertanto, in modo certo che anche dopo la strage per cui è processo il LA BARBERA ebbe a mantenere in COSA NOSTRA la direzione del mandamento di Boccadifalco, cosicché – alla stregua dei criteri probatori sopra indicati – ne risulta la sua adesione alla strategia stragista ed all’attentato a BORSELLINO per cui è processo, non potendo valere ad escludere tale responsabilità il fatto, di cui il LA BARBERA ebbe a vantarsi con il FERRANTE allorché questi manifestava la sua preoccupazione per la collaborazione di non aver “mandato suoi uomini al macello”, di non averli cioè coinvolti nella fase esecutiva della strage, sicché essi non avevano a temere la collaborazione del predetto CANCEMI, poiché tali affermazioni del LA BARBERA hanno appunto solo il predetto significato e non possono certamente essere interpretate come il sintomo di una precedente aperta dissociazione del LA BARBERA dal progetto stragistico del RIINA, dissociazione che gli avrebbe certamente precluso il mantenimento del ruolo predetto anche dopo i fatti per cui è processo.

E che il LA BARBERA non avesse partecipato personalmente e con affiliati del suo mandamento all’esecuzione della strage (non importa se perché gli era mancato il conforto del BUSCEMI o perché comunque già il numero di mandamenti direttamente coinvolti in questa fase esecutiva era più che sufficiente) non può certo costituire circostanza sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso a titolo di



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

concorso morale, secondo i criteri di attribuzione della responsabilità già sopra evidenziati.

Alla stregua degli elementi probatori summenzionati deve, pertanto, affermarsi la penale responsabilità del LA BARBERA a titolo di concorso morale in ordine a tutti i reati ascrittigli.



Paragrafo V. Il mandamento di Porta Nuova: CALO' Giuseppe e CANCEMI Salvatore

Risulta processualmente accertato con sentenza definitiva nell'ambito del summenzionato maxiprocesso di Palermo il ruolo di capomandamento di Porta Nuova e, quindi, di componente della commissione di Palermo rivestito da CALO' Giuseppe.

E', altresì, dimostrato che tale ruolo di capomandamento e di membro della commissione veniva mantenuto per una regola costante di COSA NOSTRA anche durante la detenzione del consociato e che in effetti l'imputato in questione continuò dal carcere a dirigere il mandamento, facendo conoscere all'esterno la propria volontà sulle questioni di competenza.

In particolare per il CALO', detenuto dal 2.4.1985, tutti i dichiaranti escussi nel presente processo ancora inseriti in COSA NOSTRA all'epoca della strage hanno concordemente riferito che egli aveva mantenuto la carica predetta e che veniva sostituito nella direzione del mandamento e nelle riunioni di commissione dal CANCEMI.

In particolare, il DI CARLO, data la sua più antica militanza in COSA NOSTRA, è stato in grado di riferire che l'istituzione di un mandamento a Porta Nuova e l'attribuzione della carica di capo di quel mandamento al CALO' era già stata chiesta dal RIINA a GRECO Michele, all'epoca a capo dell'organizzazione, intorno al 1978, poiché il RIINA intendeva così inserire nella commissione provinciale un'altra persona del suo stesso schieramento nella contrapposizione con la fazione facente capo a BONTATE ed INZERILLO.

Il BRUSCA ha riferito che il CALO' era stato indicato tra i capimandamento da liberare in cambio della restituzione di alcune opere d'arte trafugate ed in possesso di COSA NOSTRA nella trattativa con il BELLINI di cui si è parlato sopra; che lo stesso aveva continuato a dirigere il mandamento di Porta Nuova anche dopo il suo arresto, avvalendosi come sostituti prima del CANCEMI e poi di MANGANO Vittorio e del CUCUZZA; che per le comunicazioni con lui veniva utilizzato oltre al MATTALIANO un difensore che portava dei messaggi criptati.

Il CUCUZZA - la cui deposizione riveste un particolare rilievo trattandosi di persona che era inserita nel mandamento diretto dal CALO' e che, quindi, era tra quelli maggiormente in grado di riferire per conoscenza diretta la situazione di quel mandamento anche in epoca più recente è successiva alla strage per cui è processo - ha rappresentato, come già si è detto sopra, che il CALO' dopo la collaborazione del CANCEMI, essendo stata affidata a MANGANO Vittorio la reggenza del mandamento di Porta Nuova, comunicava con lo stesso per il tramite di un legale, che portava messaggi in chiave criptica, nonché del cognato MATTALIANO, di cui a suo tempo si era avvalso per tale compito anche il CANCEMI; che successivamente il CALO' fece sapere dal



carcere che desiderava che il MANGANO venisse affiancato dal CUCUZZA nella gestione del mandamento, richiesta questa che venne soddisfatta; che lo stesso CALO' dal carcere aveva fatto sapere che l'imprenditore SANSONE doveva loro dei soldi e che della riscossione egli avrebbe incaricato qualcuno ed in effetti il collaborante seppe poi che il denaro era stato dato al MATTALIANO; che dopo aver assunto egli stesso la direzione del mandamento non aveva più potuto mantenere contatti costanti con il CALO' a seguito dell'arresto del MATTALIANO, mentre in precedenza egli sapeva che il CALO' comunicava con l'esterno a volte tramite il cognato ed altre con la collaborazione di MADONIA Antonino, pure detenuto, che aveva fatto uscire dal carcere degli scritti contenenti dei messaggi del predetto CALO' , ed alcune di quelle lettere erano state mostrate a lui da DI TRAPANI Nicola, figlio di Francesco, inserito nella "famiglia" di Resuttana.

GANCI Calogero ha riferito di essere personalmente a conoscenza del fatto che spesso i rapporti con il CALO' erano tenuti dal suo sostituto CANGEMI tramite il cognato del CALO' a nome MATTALIANO Gregorio, "uomo d'onore" di COSA NOSTRA, circostanza questa a lui ben nota in considerazione degli stretti rapporti esistenti tra il CANGEMI e suo padre GANCI Raffaele. Peraltro, GANCI Calogero ha riferito che a volte le informazioni al CALO' su questioni inerenti l'associazione mafiosa pervenivano, su richiesta del RIINA, tramite il padre GANCI Raffaele e ciò nel periodo in cui i due e GAMBINO Giacomo Giuseppe, al quale pure tali informazioni venivano trasmesse, erano detenuti insieme nello stesso istituto carcerario. Anche tale circostanza risultava personalmente al collaborante, poiché nel periodo compreso tra il 1986 ed il 1988 egli stesso era tra quelli che tramite i colloqui forniva informazioni al padre, oltre al fratello Domenico.

Al riguardo è stato accertato che il CALO', GANCI Raffaele ed il GAMBINO rimasero effettivamente detenuti nello stesso carcere dell'Ucciardone a Palermo nel dicembre 1986, nel gennaio 1987 e nel luglio di quello stesso anno.

Il collaborante ha anche riferito che tali comunicazioni tra i predetti detenuti ripresero anche durante l'ultima detenzione del padre GANCI Raffaele e nella vigenza del regime penitenziario di cui all'art. 41 bis ed in proposito risulta che dopo l'arresto di GANCI Raffaele con i figli Domenico e Calogero nel giugno del 1993 il predetto GANCI ed il CALO' ebbero periodi di detenzione in comune nel carcere di Palermo e di Pianosa in vari periodi degli anni 1994 e 1995.

Da parte sua DI FILIPPO Pasquale ha confermato che il CALO' continuava a comandare il suo mandamento dal carcere, come gli risultava personalmente in quanto suo suocero era SPADARO Tommaso, dal quale egli per circa dieci anni si era recato a fare colloqui, ed in queste occasioni lo SPADARO lo aveva incaricato di comunicare all'esterno le disposizioni del CALO', con il quale era detenuto e con cui intercorrevano stretti rapporti di amicizia, tanto che il CALO' era stato padrino



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

di battesimo di SPADARO Francesco, figlio di Tommaso; che suo suocero da libero aveva sempre agito su direttive del CALO'; che dopo il 1985 aveva potuto constatare che il CANCEMI si recava a trovare il CALO' quando questi era detenuto presso l'apposito reparto dell'Ospedale civico di Palermo e si appartava con lui.

Deve rilevarsi al riguardo che risulta documentalmente che il CALO' rimase presso il predetto Ospedale dal 19.1.1987 al 4.7.1987; che il CALO' e lo SPADARO erano rimasti detenuti nel medesimo carcere di Spoleto dal 16.2.1991 al 28.7.1992 e che in quello stesso periodo si trovavano in quel carcere anche i capimandamento GAMBINO Giacomo Giuseppe e MONTALTO Salvatore, circostanza questa della quale ha riferito anche il MUTOLO, pure detenuto in quell'Istituto, che ebbe modo di constatare i rapporti intercorrenti tra i predetti in carcere e come essi seguissero prima le vicende del maxiprocesso e poi quelle relative agli omicidi seguiti alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione.

Il LA MARCA, inserito nello stesso mandamento del CALO', è stato in grado di riferire che il MATTALIANO effettuava colloqui costanti con il CALO', circostanza questa che ha trovato riscontro documentale, e che prima di recarsi presso quel carcere incontrava il CANCEMI per averne le informazioni da portare al CALO' stesso; che egli tra il 1985 ed il 1989 - 90 aveva gestito un traffico di sostanze stupefacenti in società con il CALO' ed il CANCEMI, incassando alcune centinaia di milioni alla settimana, somme queste che consegnava a PRIOLO Vito, cassiere della "famiglia" di Porta Nuova e che quel denaro per volontà del CANCEMI era stato investito in imprese edili intestate al costruttore SEIDITA Nino; che parte di quel denaro veniva prelevato a mesi alterni dal MATTALIANO per conto del CALO'; che il CANCEMI rendeva conto al CALO' della gestione del mandamento e delle somme incassate a titolo estorsivo e lo informava preventivamente degli omicidi da compiere tramite il MATTALIANO, come era avvenuto per gli omicidi di CALISTA e FORCELLA; che intorno agli inizi del 1992 il CANCEMI gli aveva chiesto di consegnargli delle foto di alcuni quadri rubati in un museo e che questi gli aveva affidato in custodia dal 1988; che tali foto erano poi state consegnate dal CANCEMI al BIONDINO.

Queste ultime circostanze relative ai quadri rubati, all'incarico dato al LA MARCA ed all'inserimento nella trattativa per la restituzione dei quadri del nominativo del CALO' come persona che doveva usufruire di benefici è stata confermata dal CANCEMI, che ha anche ribadito il proprio ruolo di sostituto del CALO', che non aveva perduto durante la detenzione la sua carica di capomandamento e veniva da lui informato tramite il MATTALIANO degli affari che riguardavano quel mandamento, mentre per le questioni di competenza della commissione provinciale era il RIINA a preoccuparsi di interpellare il CALO' e gli altri capimandamento detenuti.



Il SIINO, codetenuto come si è detto con BRUSCA Bernardo, CALO' e MONTALTO Salvatore presso il carcere di Termini Imerese dall'ottobre del 1992, ha riferito che sia il CALO' che il BRUSCA in quel periodo gli dicevano che secondo loro Giovanni FALCONE era venuto a conoscenza dei rapporti intercorsi tra l'onorevole MARTELLI ed esponenti di COSA NOSTRA in occasione delle elezioni politiche del 1987 e se ne era avvalso per esercitare delle pressioni sul MARTELLI ed ottenere l'adozione di misure atte a contrastare la mafia, riflessione questa che peraltro aveva fatto anche l'onorevole LIMA, che di ciò si mostrava preoccupato; che dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio nel corso delle conversazioni avute da detenuto con CALO' e MONTALTO e da libero con PROVENZANO e GARGANO aveva sentito da loro che dapprima essi confidavano nel sostegno dell'onorevole CRAXI per superare il difficile momento che stava affrontando COSA NOSTRA per effetto delle misure antimafia e che però tale speranza era stata poi vanificata dai problemi giudiziari che anche CRAXI aveva dovuto affrontare; che durante la predetta detenzione a Termini Imerese egli aveva avuto modo di constatare che il CALO' ed il MATTALIANO in occasione dei colloqui si scambiavano dei messaggi " a baccaglio", usando cioè un linguaggio convenzionale incomprensibile per i non affiliati, facendo tra l'altro riferimento anche al CANCEMI, per nominare il quale parlavano di "ottica", giocando sul fatto che a Palermo vi era un negozio di ottica con quel nome.

Quest'ultima circostanza è stata riferita anche dallo ONORATO, che ebbe ad apprendere in occasione dei suoi incontri presso l'aula bunker di Palermo con RIINA e BIONDINO, di cui si è già detto nel precedente capitolo, che erano stati decisi dei provvedimenti di ritorsione da adottare nei confronti di familiari del CANCEMI per punirlo della sua collaborazione e che per alludere a quest'ultimo in chiave criptica si faceva riferimento all'ottica perché a Palermo vi era un negozio di quel genere la cui denominazione corrispondeva al cognome del collaborante.

Appare, pertanto, provato che sia all'epoca della strage per cui è processo sia anche nei periodi successivi il CALO' aveva mantenuto le prerogative connesse alla sua carica di capomandamento ed era costantemente informato delle vicende di COSA NOSTRA e delle decisioni dei suoi vertici a seguito della sentenza della Cassazione nel maxiprocesso tramite una pluralità di canali a quel tempo a sua disposizione e che, quindi, il coinvolgimento del suo sostituto



CANCEMI nella deliberazione ed organizzazione della strage era avvenuto con il necessario consenso del CALO'.

La piena partecipazione del CALO' alle vicende associative anche dopo la strage, su cui hanno riferito CANCEMI, DI FILIPPO, CUCUZZA, LA MARCA, ONORATO e SIINO dimostra poi come egli non aveva certo preso le distanze dall'organizzazione in relazione all'esecuzione di questo efferato crimine.

Non va, inoltre, trascurato il fatto che il CALO', a seguito della sentenza della S:C. di Cassazione del 30.1.1992 si era visto annullare, in quanto ritenuto componente della commissione di Palermo di COSA NOSTRA, le assoluzioni per gli omicidi Boris GIULIANO; DI CRISTINA Giuseppe; triplice omicidio Carlo Alberto DALLA CHIESA, Emanuela SETTI CARRARO e Domenico RUSSO; GNOFFO; ROMANO; SPICA; GIACCONE; BONTATE; INZERILLO; MARCHESE Pietro; quadruplice omicidio TERESI, FEDERICO Angelo, FEDERICO Salvatore, DI FRANCO; la c.d. strage della circonvallazione di Palermo ed i tentati omicidi CONTORNO e FOGLIETTA, oltre a vedersi confermare la condanna per i reati associativi, sicché lo stesso è tra coloro che avevano subito uno degli effetti negativi più gravi dalla predetta sentenza, indipendentemente dall'esito che dopo la strage per cui è processo - e, quindi, in un periodo irrilevante ai fini della comprensione delle reazioni che all'epoca avevano avuto gli imputati - ebbe il giudizio in sede di rinvio. Né può certo valere, a fronte di una tale molteplicità di significativi elementi probatori a suo carico, quale circostanza che dovrebbe dimostrare il contrario interesse del CALO' alla consumazione di una strategia stragista, il fatto che nel corso del 1992 fosse pendente innanzi alla Corte di Cassazione il processo per la strage avvenuta nella stazione di S. Maria Novella a Firenze, poi conclusosi in data 24.11.1992 con la conferma della condanna all'ergastolo dell'imputato. L'efficacia probatoria di tale argomento, infatti, dedotto a sua difesa dal CALO' è controvertibile e non ha quindi una valenza univoca, atteso che l'imputato poteva anche sperare, come gli altri suoi consociati, che dopo l'esito infausto del primo maxiprocesso fosse opportuno esercitare una forte pressione sugli organi istituzionali con quella strategia di attacco, onde evitare ulteriori pronunce sfavorevoli e d'altronde già la strage di Capaci non aveva ovviamente impedito che il 24 giugno del 1992 la Cassazione confermasse nell'ambito del maxi ter di Palermo la sentenza di assoluzione emessa nei suoi confronti.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Per le considerazioni già espresse in via generale deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la penale responsabilità del CALO' in ordine ai reati per cui è processo a titolo di concorso morale nella fase deliberativa.

Per gli stessi reati risulta, altresì, provata anche a titolo di concorso morale (oltre che materiale, come si è già visto nella parte della sentenza in cui è stata esaminata la fase esecutiva della strage), la penale responsabilità del CANCEMI, che non solo non aveva prestato, nella sua qualità di sostituto del CALO', un valido dissenso dalla deliberazione della strage, ma aveva anzi rafforzato il proposito criminoso del RIINA proponendo, nel corso della stessa riunione in cui si decise di inserire l'attentato per cui è processo nell'esecuzione della strategia stragista, anche l'eliminazione di altri personaggi delle Istituzioni come il Questore LA BARBERA ed offrendo inoltre la sua disponibilità a partecipare all'esecuzione dell'attentato.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Paragrafo XIV. Il mandamento di Gangi - S.Mauro Castelverde: FARINELLA Giuseppe

Una pluralità di convergenti ed inequivocabili dichiarazioni di collaboratori di giustizia dimostra in modo certo che FARINELLA Giuseppe rivestiva anche all'epoca della strage per cui è processo la carica di capomandamento di Gangi – S. Mauro Castelverde, territorio geograficamente ricadente nella provincia di Messina, ma ricompreso per COSA NOSTRA nell'ambito di competenza della commissione di Palermo, poiché in quel mandamento ricadevano paesi della provincia palermitana come Cefalù.

Per limitarci solo alle più rilevanti tra le dichiarazioni summenzionate è sufficiente ricordare che lo ANZELMO ha dichiarato di aver visto il FARINELLA recarsi a riunioni della commissione provinciale di COSA NOSTRA sino al momento del suo arresto del 1989, non avendo il referente successivamente avuto occasione di recarsi in quei luoghi neanche in funzione di accompagnatore.

Lo ONORATO ha riferito che il FARINELLA era capomandamento di S. Mauro Castelverde e che gli era stato presentato ritualmente dal consociato GALATOLO Pino nel carcere di Termini Imerese intorno al 1994, quindi in epoca ben successiva alla strage per cui è processo, prima che al FARINELLA venisse applicato il regime



carcerario di cui all'art.41 bis ord. penit. (risulta al riguardo che effettivamente il FARINELLA rimase nel carcere summenzionato dal 26.11.1993 all'1.7.1994).

GANCI Calogero ha rappresentato che il FARINELLA, quando doveva partecipare alle riunioni della commissione si recava presso la macelleria dei Ganci in via Lancia di Brolo ovvero presso il Motel Agip e da lì il collaborante lo accompagnava nel luogo della riunione, mantenuto segreto per ragioni di sicurezza nei confronti di tutti i capimandamento, ad eccezione di quelli, come il GANCI ed il BIONDINO, cui il RIINA affidava tale compito di raccordo.

Il LA MARCA ha ricordato che intorno al 1994, durante la sua detenzione presso il carcere di Teramo, PULLARA' Santi, "uomo d'onore" e figlio di un consociato di spicco di quell'organizzazione criminale come PULLARA' Giovanbattista, gli aveva parlato del FARINELLA, il cui figlio Domenico aveva sposato una sua sorella, come del capomandamento di San Mauro Castelverde.

Di rilievo anche la testimonianza del CALVARUSO, perché è stato in grado di riferire che in epoca anche successiva alla strage per cui è processo il BAGARELLA, che aveva assunto la gestione operativa di COSA NOSTRA dopo l'arresto del RIINA, soleva incontrarsi per affari riguardanti l'organizzazione criminale anche con FARINELLA Domenico, figlio dell'odierno imputato e suo sostituto nella gestione del mandamento che ricomprendeva il territorio delle Madonie. FARINELLA Domenico



aveva poi avuto l'autorità di allontanare il BAGARELLA dalle zone di sua competenza, perché quest'ultimo - che aveva preso l'abitudine di avvicinare troppo alla propria sfera di influenza persone che occupavano posizioni strategiche nei vari mandamenti, anche scavalcando il loro capo gerarchico, così come aveva fatto per MANGANO Antonino nel territorio di Brancaccio ai danni dei GRAVIANO – anche nel territorio delle Madonie aveva operato in quel modo, cercando di attirare a sé SPINNATO Gioacchino, braccio destro di FARINELLA Domenico.

BRUSCA Giovanni, nel confermare il ruolo di FARINELLA Giuseppe quale capomandamento di Gangi, è stato anche in grado di riferire che questi aveva partecipato tra la fine del 1990 e gli inizi del 1991 alla più volte ricordata riunione della commissione provinciale svoltasi in casa del PRIOLO, cugino del CANCEMI, nel corso della quale era stata decisa l'uccisione dei responsabili delle rapine ai Tir; che lo stesso FARINELLA, che egli era solito frequentare anche in relazione a questioni legate agli appalti pubblici che avevano luogo nel territorio di sua competenza, gli aveva ritualmente presentato intorno alla prima metà del 1991 GULLOTTI Giuseppe, primo “uomo d'onore” del messinese, essendo di Barcellona Pozzo di Gotto, anche se aggregato al mandamento del FARINELLA; che anche su richiesta del FARINELLA egli aveva commesso vari omicidi nel suo territorio intorno al 1991; che dopo l'omicidio LIMA, avendo incontrato presso l'abitazione di Altofonte



del DI MATTEO il FARINELLA, questi gli aveva detto testualmente “finalmente ci abbiamo messo mano” e si era messo a disposizione per le ulteriori attività criminali, disponibilità che il BRUSCA aveva comunicato al RIINA, che era in ottimi rapporti con il FARINELLA, di cui apprezzò il messaggio; che dopo l’arresto del padre lo aveva sostituito il figlio FARINELLA Domenico, che era assai vicino al BRUSCA con il quale intercorreva anche un lontano rapporto di affinità, avendo il giovane FARINELLA sposato una figlia di PULLARA' Giovanbattista, a sua volta cugino di secondo grado di BRUSCA Bernardo; che dopo un primo periodo in cui tra FARINELLA Domenico, lui ed il BAGARELLA erano intercorsi stretti rapporti, il primo aveva mostrato di non avere una consonanza di vedute con loro e si era allontanato – circostanza questa che trova conferma nelle già ricordate dichiarazioni del CALVARUSO – sicché essi avevano pensato anche di esautorarlo dalla guida del mandamento sino a quando non fosse stato scarcerato il padre.

Del SIINO vanno richiamate le indicazioni sopra riferite in ordine ai rapporti avuti con il FARINELLA, di cui gli era noto il ruolo di capomandamento, per le questioni riguardanti i lavori pubblici che venivano effettuati nel territorio da lui controllato.

Infine, il CANCEMI ha ribadito che il FARINELLA era capomandamento di San Mauro Castelverde, era in ottimi rapporti con RIINA e PROVENZANO ed egli lo



aveva visto più volte in riunioni della commissione provinciale anche a casa del PRIOLO.

Deve ancora osservarsi che il FARINELLA risulta detenuto dal 21 marzo del 1992 in esecuzione del mandato di cattura n. 362/88 dell'Ufficio istruzione di Termini Imerese del 20.3.1992, sicché egli era ben in grado di commentare positivamente l'avvenuto omicidio dell'Onorevole LIMA, commesso il 12.3.1992 e di offrire la sua disponibilità per la fase esecutiva degli ulteriori fatti di sangue, come riferito dal BRUSCA, che ha anche ricordato come tale disponibilità era stata gradita dal RIINA, il quale era solito non chiedere agli altri il loro aiuto per l'esecuzione dei vari delitti, bensì aspettava che fossero essi ad offrirglielo spontaneamente, regolandosi poi di conseguenza a seconda del loro comportamento. E poiché la riunione in cui vennero deliberati l'attentato per cui è processo e la strategia stragista è con ogni probabilità anteriore all'omicidio LIMA, come riferito in termini di certezza dal BRUSCA e confermato sia pure con qualche dubbio dal CANCEMI, deve ritenersi accertata alla stregua dei criteri probatori già indicati la responsabilità a titolo di concorso morale del FARINELLA, che d'altronde aveva mostrato quando ancora era libero, con le inequivocabili parole dette al BRUSCA, non solo di non essere affatto sorpreso per tale omicidio ma anche di essere ben consapevole del fatto che esso rappresentava solo l'inizio di una serie di delitti e che egli condivideva tale strategia di COSA



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

NSOTRA. Ma in ogni caso, anche a volere ammettere che la riunione di cui si è detto avesse avuto luogo dopo l'arresto del FARINELLA, questi era indubbiamente in grado di essere interpellato sull'attentato per cui è processo, essendo stato accertato che presso il carcere di Termini Imerese, ove si trovava a quel tempo detenuto, poté usufruire di colloqui e contatti con vari "uomini d'onore", tra cui primeggia per il suo prestigio in COSA NOSTRA il genero PULLARA' Santi, figlio di PULLARA' Giovanbattista, di cui hanno riferito sia il BRUSCA che il CALVARUSO. Ed il ruolo direttivo che il FARINELLA continuò a mantenere in COSA NOSTRA anche dopo il verificarsi della strage per cui è processo, nonché la circostanza per cui suo figlio Domenico, arrestato anch'egli nel marzo del 1992 ma poi scarcerato negli ultimi mesi di quello stesso anno, assunse il ruolo di sostituto e mantenne stretti rapporti con i più accaniti fautori della linea stragista come il BRUSCA ed il BAGARELLA almeno sino al 1994, sono fatti certi che dimostrano, secondo i criteri probatori adottati, come l'imputato ebbe a condividere la delibera stragista ed a rimanere allineato sulla medesima anche in tempi successivi.

Deve, pertanto, affermarsi la penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale nel delitto di strage e reati connessi.



Paragrafo VII. Il mandamento della Noce: GANCI Raffaele

Le concordi dichiarazioni dei collaboratori escussi, tra cui il figlio Calogero, lo ANZELMO ed il GALLIANO, che per il loro inserimento nella stessa "famiglia" di COSA NOSTRA avevano la più diretta conoscenza di tali vicende, nonché le propalazioni del CANCEMI e del BRUSCA, anch'essi componenti al pari dell'imputato della commissione provinciale, dimostrano in modo inoppugnabile la qualità di capomandamento della Noce rivestita da GANCI Raffaele.

Dello stesso si è già detto come sia dimostrata la sua partecipazione alla fase esecutiva dell'attentato. Comprovata risulta, altresì, per le circostanze e le considerazioni esposte in questa Parte terza della motivazione della sentenza, la sua partecipazione alla fase deliberativa della strage di via D'Amelio, avendo egli preso parte alla riunione di cui hanno riferito il BRUSCA ed il CANCEMI. Né certo possono valere a scriminarlo o ad attenuare le sue responsabilità le perplessità da lui manifestate al RIINA in sede riservata nel corso della riunione del giugno 1992 di cui ha riferito il CANCEMI, essendosi poi egli rimesso alla volontà del RIINA, di cui ebbe a rafforzare ulteriormente la determinazione criminosa mettendosi a disposizione con i propri figli Domenico e Stefano per l'esecuzione del piano criminoso.



Paragrafo VIII. Il mandamento di Partinico: GERACI Antonino

Il ruolo di capomandamento di Partinico di GERACI Antonino è stato processualmente accertato nel maxiprocesso di Palermo e la Suprema Corte di Cassazione con la più volte citata sentenza n. 80 del 30.1.1992 non solo ha rigettato il ricorso dell'imputato in ordine alla condanna per i reati associativi ma ha anche annullato con rinvio l'assoluzione pronunciata dal Giudice di secondo grado nei suoi confronti per l'omicidio del Commissario della P.S. Boris GIULIANO, essendo stato rilevato il suo legame con la fazione corleonese.

Nell'ambito del presente processo la permanenza della predetta carica in capo al GERACI sino all'epoca della strage per cui è processo risulta comprovata dalle convergenti, inequivocabili dichiarazioni rese in proposito da vari collaboratori di giustizia come ANZELMO, BRUSCA Giovanni, CANCEMI, CUCUZZA, DI CARLO, GANCI Calogero, MUTOLO e SINACORI.

In particolare, il DI CARLO, che lo conosceva da una trentina di anni, è stato in grado di riferire che il GERACI era capomandamento a Partinico sin da prima della seconda guerra di mafia, quando ancora LEGGIO Luciano era libero ed egli era assai vicino al RIINA. Nel 1979 egli venne prescelto, insieme ad altre persone legate al boss corleonese, come BRUSCA Bernardo e MADONIA Francesco, per girare tra i vari mandamenti e raccogliere eventuali lamentele in ordine a comportamenti di rappresentanti o capimandamento.

Il MARCHESE, che era detenuto con GERACI, MADONIA Francesco, GAMBINO e MONTALTO Salvatore durante il giudizio di primo grado del maxiprocesso di Palermo, ha poi riferito che il primo era stato tra i suggeritori della strategia di richiedere la lettura degli atti processuali per rallentare, come si è già detto sopra, lo svolgimento del processo e, quindi giungere alla scadenza dei termini di custodia cautelare.

Deve però rilevarsi che varie indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia inducono a serie perplessità in ordine all'effettivo mantenimento da parte del GERACI nel corso del 1992 di un



potere sostanziale equivalente alla carica ancora formalmente ricoperta e, quindi, al suo coinvolgimento nella delibera della strage per cui è processo.

Già GANCI Calogero, infatti, ha dichiarato di non aver visto negli ultimi anni il GERACI partecipare a riunioni di commissione e di sapere che egli era sostituito da LOJACONO Francesco. Il GANCI però ha anche precisato che il GERACI era rimasto in carica e che solo per motivi di età il LOJACONO lo sostituiva operativamente.

E così anche BRUSCA Giovanni, pur dichiarando che il GERACI era il capomandamento di Partinico e che con lui, che conosceva dal 1975, aveva commesso l'omicidio di RICCOBONO Rosario e dei fratelli o cugini VALENZA, ha anche aggiunto che alle riunioni di commissioni prendeva parte il LOJACONO, suo sostituto e che il GERACI si era spontaneamente costituito dopo la pronuncia in Cassazione della sentenza del maxiprocesso.

Al riguardo risulta documentalmente che il GERACI, che era stato tratto in arresto per mandati di cattura emessi nell'ambito del predetto maxiprocesso, venne scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare il 16.12.1988; dal 16.5.1989 al 27.2.1990 rimase agli arresti domiciliari ed effettivamente il 31.1.1992 fu tratto in arresto in esecuzione della sentenza di condanna inflittagli per il reato di cui all'art.416 bis c.p., venendo però scarcerato pochi giorni dopo, in data 13.2.1992, per sospensione della pena.

Ha ancora aggiunto il BRUSCA che i vertici di COSA NOSTRA avevano deciso l'uccisione del fratellastro del GERACI per il suo comportamento scorretto e che quest'ultimo si era rimesso alla volontà manifestata dal RIINA.

Lo ONORATO, che era stato in carcere con il GERACI nel corso del 1987, ha tuttavia riferito di aver appreso dal BIONDINO che intorno al 1992-93 il LOJACONO aveva preso il posto del GERACI come capomandamento e tale circostanza non appare già più riferibile ad una mera sostituzione.

Simili appaiono anche le dichiarazioni del LA MARCA, che pure era stato in carcere con il GERACI nel 1987 e che ha asserito di aver saputo che nel mandamento di Partinico, di cui prima era capo GERACI, vi erano stati successivamente dei cambiamenti, che però non ha saputo precisare.

Più significative appaiono le indicazioni fornite dal CANCEMI e da LA BARBERA Gioacchino. Il primo, infatti, dopo aver rappresentato che il GERACI era capomandamento di Partinico e che egli lo aveva visto più volte partecipare a riunioni di commissione insieme al LOJACONO, come nel caso della già più volte indicata riunione del 1991 in cui si era discusso dell'uccisione dei rapinatori dei Tir, ha anche aggiunto che il RIINA diceva che considerava il LOJACONO come "persona sua" ed alla stregua di un capomandamento ed inoltre ha anche riferito di aver appreso che il GERACI, dopo essere stato affiancato dal LOJACONO, doveva essere anche sostituito. Il collaboratore ha,



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

infine, dichiarato che il GERACI aveva rapporti con l'imprenditore BRUGNANO, con il maresciallo LOMBARDO ed il tenente CANALE. Tali ultimi dichiarazioni si legano con quelle del SIINO, che ha riferito che il GERACI era presente al suo incontro con BRUSCA Giovanni allorché si discusse, come si è già detto, del rapporto del R.O.S. che il maresciallo LOMBARDO aveva fatto loro avere prima delle iniziative giudiziarie e che il predetto BRUGNANO era confidente del maresciallo LOMBARDO. Tali dichiarazioni confermano, infatti, l'esistenza di rapporti tra il GERACI, il BRUGNANO e per suo tramite il LOMBARDO, come riferito dal CANCEMI, apparendo chiaro che la presenza del GERACI all'incontro del SIINO con il BRUSCA va messa in relazione al fatto che argomento di discussione era l'informativa consegnata dal LOMBARDO e che il canale di collegamento con quest'ultimo era stato attivato dal GERACI attraverso il BRUGNANO, atteso che il GERACI non era in altro modo coinvolto in quelle indagini. Il SIINO, inoltre, ha fornito un'altra significativa indicazione, e cioè che dopo le stragi del 1992 fu attuata una rivoluzione ai vertici di quel mandamento, essendo stato sostituito il GERACI con persone di fiducia del BRUSCA, prima BONOMO e poi VITALE Vito, di cui si è già detto.

Le dichiarazioni di LA BARBERA Gioacchino, inserito nella stessa "famiglia" di S. Giuseppe Iato del BRUSCA, evidenziano poi che già all'epoca della strage per cui è processo si era incrinato il rapporto di fiducia tra il GERACI ed i vertici di COSA NOSTRA. Il LA BARBERA, infatti, ha riferito che tra il giugno ed il luglio del 1992 COSA NOSTRA aveva deciso l'eliminazione di un fratellastro del GERACI a nome CENTINEO perché questi aveva prestato denaro ad usura e per troppa avidità aveva rovinato alcune famiglie. Il GERACI, che pure era a conoscenza dell'attività del fratellastro, non era intervenuto per impedirne le conseguenze più negative e ciò gli aveva attirato le critiche dei consociati. Per queste ragioni il GERACI era stato emarginato e si stava pensando ad una sua sostituzione e tra i candidati vi era VITALE Leonardo, inteso "fardazza", fratello di Vito, che era divenuto reggente di quel mandamento nell'agosto del 1992. Ha ancora riferito il LA BARBERA che il GERACI gli era stato presentato nell'estate del 1992 dal BRUSCA, in compagnia del quale egli si era recato a casa sua per tranquillizzarlo, in quanto il BRUSCA ed il BAGARELLA erano stati visti a Partinico allorché vi si erano recati per organizzare l'omicidio del fratellastro del GERACI e che il BAGARELLA ed il BRUSCA avevano debiti di riconoscenza nei confronti dei fratelli VITALE perché essi li avevano validamente aiutato nel conflitto armato che i due avevano condotto al Alcamo contro dei dissidenti anticorleonesi.

In tale situazione probatoria non può ritenersi certo che il GERACI, essendosi incrinato il suo rapporto con i vertici di COSA NOSTRA, sia stato interpellato per l'approvazione di un progetto così delicato per il futuro dell'organizzazione criminale, potendo essere in tal caso giustificato il



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

suo mancato interpello dalla necessità di non coinvolgere in tali progetti, che erano di ampio respiro, una persona non più ritenuta affidabile e che ci si apprestava a sostituire alla guida del suo mandamento già in epoca prossima alla strage di via D'Amelio. Per non dire poi che la vicinanza del GERACI al BRUGNANO, i contatti di quest'ultimo con il maresciallo LOMBARDO ed il rapporto di affinità che intercorreva tra il LOMBARDO ed il tenente CANALE, da lungo tempo collaboratore di Paolo BORSELLINO, potevano anche sotto questo aspetto scongiurare l'interpello sull'attentato a questo Magistrato del GERACI, ormai screditato agli occhi dei vertici di COSA NOSTRA.

Il GERACI deve, pertanto, essere assolto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. dall'imputazione di strage e dai reati ad essa connessi per non aver commesso il fatto.



Paragrafo IX. Il mandamento di Caccamo: GIUFFRE' Antonino

Le risultanze processuali consentono di ritenere accertato che la carica di capomandamento di Caccamo fosse rivestita da GIUFFRE' Antonino all'epoca della strage per cui è processo.

In particolare, già il GALLIANO, pur non conoscendo personalmente il GIUFFRE', aveva appreso dal cugino GANCI Domenico che lo stesso GIUFFRE', inteso "manuzza", era capomandamento di Caccamo e si incontrava con il GANCI quando questi sostituiva il padre detenuto nella direzione del mandamento.

Il SIINO ha riferito che il GIUFFRE' gestiva il mandamento di Caccamo ed era il suo referente per quel territorio nel settore degli appalti pubblici. Ha anche ricordato il collaborante che una volta BRUSCA Giovanni aveva usato delle espressioni poco garbate nei confronti del GIUFFRE' per questioni di appalti e per tale motivo il RIINA aveva formato un comitato insieme al CANCEMI ed al LA BARBERA con il compito di giudicare il comportamento del BRUSCA.

Il SINACORI ha dichiarato che MESSINA Francesco, inteso "Mastro Ciccio", suo predecessore nella reggenza del mandamento di Mazara del Vallo in provincia di Trapani in sostituzione di AGATE Mariano, che era detenuto, gli aveva indicato



intorno alla fine degli anni Ottanta il GIUFFRE' come capomandamento di Caccamo.

Tali indicazioni - provenienti da soggetti che per il loro ruolo nell'organizzazione potevano non possedere in materia conoscenze sufficientemente precise in ordine all'effettiva carica rivestita un consociato - pur dimostrando che il GIUFFRE' si era certamente occupato della gestione del mandamento di Caccamo per un lungo periodo a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, non sono tuttavia risolutive in ordine alla problematica circa i rapporti tra il GIUFFRE' e INTILE Francesco, pure indicato da altri collaboranti come capomandamento di Caccamo. Lo ANZELMO, infatti, ha indicato in INTILE Francesco il capomandamento di Caccamo, pur non sapendo se questi rivestisse ancora tale ruolo all'epoca della strage per cui è processo ed ha dichiarato di non conoscere il GIUFFRE'; GANCI Calogero ha riferito che il GIUFFRE' partecipava alle riunioni di commissione quale sostituto dello INTILE, che era detenuto e che solo dopo il suicidio di quest'ultimo il primo aveva assunto la carica di capomandamento; il DI CARLO, il MARCHESE ed il MUTOLO hanno indicato nello INTILE il capomandamento di Caccamo. Appare evidente che tali ultime dichiarazioni si pongono sotto il profilo probatorio su di un piano uguale a quelle contrarie sopra ricordate, essendo state rese anch'esse da soggetti che per il ruolo ricoperto o per il lungo periodo in cui erano stati lontani dall'attività operativa



in COSA NOSTRA per detenzione o allontanamento non avevano elementi sufficienti per conoscere con esattezza i reali rapporti tra il GIUFFRE' e lo INTILE.

In situazioni del genere, in cui più difficile si presenta l'accertamento dei fatti, la soluzione è possibile solo in presenza di dichiarazioni provenienti da soggetti, inseriti nell'organizzazione, che dimostrino una conoscenza sufficientemente precisa e che sappiano fornire elementi utili per comprendere come possa essersi determinata in altri consociati un convincimento di tipo diverso.

Nel caso di specie, soggetti particolarmente qualificati per il ruolo rivestito in COSA NOSTRA, come BRUSCA, CANCEMI, ONORATO e CUCUZZA, sono stati in grado di fornire i dati conoscitivi essenziali per l'accertamento della posizione del GIUFFRE'.

Il CUCUZZA, tra i predetti, ha saputo precisare che lo INTILE aveva rivestito la carica di capomandamento di Caccamo sino al 1984-85 e che successivamente era stato destituito per demerito dal GIUFFRE', che aveva dunque assunto la carica di capomandamento - come gli era stato riferito dal BRUSCA - intorno al 1994-95, quando già il CUCUZZA era stato a sua volta incaricato della reggenza del mandamento di Porta Nuova. E benché la notizia in questione fosse stata appresa dal collaborante alcuni anni dopo la strage per cui è processo, egli è stato in grado di precisare che il GIUFFRE' aveva rilevato lo INTILE come capomandamento in



un'epoca ben antecedente alla strage e coincidente con le indicazioni degli altri collaboranti di cui si dirà in seguito. Inoltre, il CUCUZZA per il ruolo ricoperto nel 1994-95 aveva titolo per essere informato con precisione da altro consociato suo pari grado sull'identità ed i poteri effettivi di chi era responsabile della direzione di altro mandamento.

Il BRUSCA, indicato dal CUCUZZA come fonte della sua conoscenza in un periodo non sospetto, è stato in grado di precisare che lo INTILE era stato destituito perché durante la detenzione aveva dimostrato di non saper sostenere il regime carcerario e se ne lamentava, tenendo così un comportamento incompatibile con la dignità della carica ricoperta nell'organizzazione criminale. Il GIUFFRE' era, quindi, subentrato allo INTILE, e ciò almeno a partire dal 1987 ed il collaborante aveva avuto occasione di incontrarlo in alcune riunioni di commissione, tra cui egli ha indicato con certezza quella del 1991 in cui si era discusso dell'uccisione dei rapinatori dei Tir ed in termini dubitativi quella successiva alla morte del fratello dello SPERA. Peraltro, la presenza del GIUFFRE' a quest'ultima riunione deve escludersi, atteso che l'omicidio di SPERA ebbe a verificarsi, come si dirà meglio in altra sede, l'8 novembre del 1992, mentre il GIUFFRE' rimase detenuto dal 21 marzo 1992 a 9 gennaio del 1993, ma è significativo che in tal caso il BRUSCA abbia espresso appunto dei dubbi sulla presenza del GIUFFRE' a quest'ultima riunione mentre egli ha indicato in termini di



certezza la partecipazione dell'imputato all'altra riunione allargata di commissione provinciale summenzionata.

E' stato contestato al BRUSCA che all'udienza del 24.9.1997 innanzi alla Corte di Assise di Palermo, sezione seconda, egli aveva dichiarato che sino alla morte dello INTILE, di cui non sapeva precisare la data, il GIUFFRE' aveva assunto la sola carica di reggente e non quella di capomandamento, ma in proposito si rileva che l'espressione di reggente usata dal BRUSCA in quella sede non equivale a quella di sostituto e che è quindi ben possibile che sino alla morte dello INTILE, verificatasi per suicidio il 4 maggio 1995, il GIUFFRE' fosse da considerarsi a stretto rigore, secondo le regole di COSA NOSTRA un reggente e non un capomandamento, ma in ogni caso egli non era un sostituto dello INTILE, né il BRUSCA aveva affermato ciò in quell'udienza.

Neanche può sostenersi che le dichiarazioni del BRUSCA siano inficiate da rancore nei confronti del GIUFFRE' per l'episodio riferito dal SIINO o perché il GIUFFRE' si sarebbe lamentato con il PROVENZANO, come ricordato dallo stesso BRUSCA, di essere stato minacciato da quest'ultimo allorché egli si era rivolto a lui affinché intervenisse presso i medici del carcere di Termini Imerese, territorio ricompreso nel mandamento di Caccamo, per ottenere delle certificazioni complacenti a favore del padre BRUSCA Bernardo, detenuto all'epoca in quel carcere. E, invero, il tenore



complessivo delle dichiarazioni che il BRUSCA ha reso nei confronti del GIUFFRE' non appare affatto ispirato dall'intento di farne risaltare la capacità criminale, come altrimenti sarebbe avvenuto ed anzi il BRUSCA ha evidenziato che l'imputato dopo l'arresto del RIINA era tra i fautori dell'interruzione della strategia stragista. Va poi sottolineato che l'indicazione fatta dal BRUSCA sulla carica ricoperta dal GIUFFRE' si pone in sintonia con quanto egli stesso aveva riferito al CUCUZZA in epoca non sospetta, quando cioè egli non poteva essere indotto a farlo per rendere più pesante la sua posizione processuale ed è, inoltre, conforme a quanto sul punto dichiarato anche dal CANCEMI e dallo ONORATO.

Il CANCEMI, infatti, ha riferito che il RIINA aveva comunicato ufficialmente a lui ed agli altri componenti della commissione provinciale che lo INTILE aveva trascorso la detenzione piangendo e che per tale indegnità doveva essere "messo da parte", anche se la cosa non doveva essere risaputa all'esterno - presumibilmente per non pregiudicare l'immagine di un capomandamento. Il GIUFFRE' aveva quindi assunto la carica di capomandamento ed il CANCEMI, a seguito di un confronto con il BRUSCA, ne aveva ricordato la presenza alla riunione di commissione del 1991 in cui si era deliberata l'eliminazione degli autori di rapine ai Tir, fornendo anche dei particolari in ordine a tale presenza, come ad esempio il fatto che il GIUFFRE' era seduto accanto al RIINA ed al BIONDINO. Ha poi aggiunto il CANCEMI che il



GIUFFRE' era particolarmente e direttamente interessato alla gestione dei pubblici appalti ed era il reale titolare di imprese in cui era socio anche il PROVENZANO. Anche in relazione alle dichiarazioni del CANCEMI ed al loro apparente contrasto con quelle rese dallo stesso in altre occasioni, come in data 19 e 20 aprile 1996 nel giudizio di primo grado per la strage di Capaci, deve rilevarsi che in realtà non di contraddizione può parlarsi bensì di mancata distinzione formale tra la carica di reggente, non equivalente a quella di sostituto, assunta dal GIUFFRE' dopo la "messa da parte" dello INTILE, e quella di capomandamento, in effetti rivestita dopo la morte di quest'ultimo. Le spiegazioni in proposito fornite dal CANCEMI sono indubbiamente tali per la loro precisione e la conformità a quelle rese da altri collaboranti da giustificare le predette difformità e da far comprendere come il GIUFFRE' avesse di fatto la piena direzione del mandamento già ben prima della morte dello INTILE.

Ulteriore inequivocabile conferma di tale circostanza proviene dalle dichiarazioni dello ONORATO il quale è stato in grado di riferire che LEGGIO Pino, con il quale egli era stato detenuto nel carcere di Termini Imerese e che intorno al 1985 era stato nella stessa sezione dello INTILE, gli aveva detto che quest'ultimo si e era comportato male in carcere, in modo indegno per un affiliato, e pertanto era stato messo da parte e non bisognava più dargli confidenza: vari anni dopo, nel corso delle



udienze del processo per l'omicidio LIMA, egli stesso aveva potuto constatare che i codetenuti si limitavano a salutare lo INTILE senza rivolgergli altrimenti la parola ed alcuni anzi lo trattavano con durezza. Lo ONORATO aveva anche appreso che il GIUFFRE' era stato designato quale successore dello INTILE ed in tale qualità gli era stato presentato dal BIONDINO e da tale ROSOLINO, "uomo d'onore" della "famiglia" di Cerda, rientrante nel mandamento di Caccamo, nel corso del 1991, allorché su richiesta del GIUFFRE' il RIINA li aveva incaricati di organizzare l'omicidio dei fratelli CEUSA. Lo stesso ONORATO, che ha fornito un'esatta descrizione delle caratteristiche somatiche del GIUFFRE', ha erroneamente riferito di averlo visto incontrarsi con il BIONDINO sino all'ottobre del 1992, allorché il collaborante si era reso latitante, mentre, invece, il GIUFFRE' era detenuto, come si è detto, dal 21 marzo 1992, ma tale imprecisione temporale di alcuni mesi in ordine al periodo finale in cui egli ebbe a vedere incontri del GIUFFRE' col BIONDINO appare senz'altro giustificabile ove si tenga conto del periodo di tempo trascorso rispetto al momento in cui lo ONORATO ebbe a rendere le sue dichiarazioni ed al carattere ripetitivo dell'episodio al quale l'imprecisione si riferisce, carattere ripetitivo che indubbiamente favorisce un tal genere di inesattezze.

Sulla base di tali risultanze processuali appare, quindi, accertato che lo INTILE, che era stato detenuto dal 5 settembre 1985 al 31 ottobre 1986, durante questa detenzione



ebbe ad assumere atteggiamenti incompatibili con la carica di capomandamento di Caccamo sino ad allora ricoperta, dimostrando di non saper sopportare le privazioni del regime carcerario, piangendo ed addirittura esibendo con compiacimento le dichiarazioni di collaboratori di giustizia a lui favorevoli, sicché egli era stato “messo da parte” con decisione dei vertici di COSA NOSTRA che comportava il suo esautoramento dai poteri di capomandamento e di componente della commissione provinciale, anche se per ragione di tutela del prestigio della carica la decisione era rimasta riservata a coloro che, anche successivamente alla decisione, avevano assunto poteri direttivi nell’ambito dei loro mandamenti e che, quindi, dovevano tra l’altro conoscere l’identità dei loro referenti negli altri territori. Ed appare del resto evidente che chi aveva mostrato di non saper sopportare il regime detentivo – regime questo che costituiva un’evenienza sempre possibile per il consociato ad un’organizzazione criminale - non poteva più essere messo a parte delle questioni assai delicate che erano di competenza del capomandamento, sicché se ne imponeva la sostituzione. Il successore dello INTILE venne sin da allora individuato nel GIUFFRE’, che non era quindi un sostituto del primo, perché altrimenti si sarebbero vanificate le esigenze di riservatezza che avevano portato alla sua destituzione, bensì un reggente con tutti i poteri del capomandamento, anche se la carica formale era forse stata formalmente assunta solo dopo la morte dello INTILE per suicidio. Deriva da ciò che il GIUFFRE’



aveva pieno titolo ad essere interpellato in ordine alla delibera della strage per cui è processo. Come nel caso analogo del FARINELLA, la detenzione del GIUFFRE' ebbe ad iniziare vari giorni dopo l'omicidio LIMA e, quindi, con ogni probabilità dopo che tutti i capimandamento liberi erano stati interpellati anche sull'inserimento dell'attentato a Paolo BORSELLINO nella strategia stragista che aveva avuto la sua prima manifestazione con l'omicidio dell'eurodeputato. E, tuttavia, anche a voler ammettere che così non sia stato nel caso del GIUFFRE', e che quindi si sia posta la necessità di interpellarlo durante la detenzione, ciò venne fatto nei suoi confronti come per tutti gli altri capimandamento detenuti, data la carica ricoperta dall'imputato, che durante la sua carcerazione non aveva perso tale qualità, come dimostrano le inequivocabili dichiarazioni dei predetti collaboranti, che ebbero rapporti con il GIUFFRE' per ragioni associative anche dopo la strage per cui è processo. Nel periodo di detenzione, protrattosi come si è ricordato dal 21.3.1992 al 9.1.1993, l'imputato rimase ristretto nel carcere di Termini Imerese, ove era detenuto anche il FARINELLA, sicché anche tramite quest'ultimo egli poteva essere interpellato sulla delibera della strage.

Alla stregua dei criteri probatori summenzionati deve, pertanto, affermarsi la penale responsabilità del GIUFFRE' a titolo di concorso morale per il reato di strage e quelli connessi.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.



Paragrafo X. Il mandamento di Brancaccio: LUCCHESE Giuseppe e GRAVIANO Filippo

Occorre esaminare le dichiarazioni rese da coloro che erano inseriti in COSA NOSTRA all'epoca della strage di Capaci per comprendere chi effettivamente gestisse in quel periodo il mandamento di Brancaccio, da qualcuno denominato anche di Ciaculli, dal nome della "famiglia" che lo aveva retto per anni quando rappresentante della medesima era stato GRECO Michele inteso "il papa".

Lo ANZELMO in proposito ha dichiarato che dopo GRECO Michele il mandamento era stato retto da GRECO Pino inteso "scarpuzzedda", che però era stato poi ucciso perché aveva congiurato per eliminare le persone più vicine al RIINA, quali il GANCI ed il LUCCHESE. A questo punto, non essendo stato ancora accertato quante e quali persone fossero state coinvolte all'interno di quel mandamento nei progetti di GRECO Giuseppe, si era preferito non procedere a nuove elezioni per quella carica ma erano stati nominati dei reggenti del mandamento nelle persone di PUCCIO Vincenzo e di LUCCHESE Giuseppe. Il primo era poi stato arrestato ed aveva anch'egli ordito un complotto per eliminare i più autorevoli esponenti di COSA NOSTRA, ma il suo piano era stato scoperto ed il PUCCIO assassinato all'interno del carcere in cui era detenuto. Il LUCCHESE aveva quindi retto da solo il mandamento sino al suo arresto (avvenuto l'1 aprile 1990) e successivamente erano subentrate nella stessa qualità di reggenti i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo. I due fratelli non erano, pertanto, sostituti del LUCCHESE detenuto, bensì reggenti essi stessi di un mandamento in cui mancava un capo regolarmente eletto perché non erano state ancora tutte individuate ed eliminate al suo interno le persone che avevano complottato contro il RIINA ed in tale clima di sospetto non si voleva procedere a nuove elezioni, che avrebbero potuto sortire un esito diverso da quello auspicato dal RIINA. Tra l'altro il LUCCHESE era inserito nella famiglia di Ciaculli, che sino a quel momento era stata, quindi, preminente in quel mandamento che aveva assunto questo nome, mentre i GRAVIANO erano inseriti nella "famiglia" di Brancaccio, che, pertanto, da allora diede il nome al mandamento. Peraltro, i GRAVIANO non erano all'epoca



neanche rappresentanti della "famiglia" da ultimo menzionata, poiché rivestiva tale carica SAVOCA Giuseppe, che però era a quel tempo detenuto.

In ordine ai rapporti tra i due fratelli GRAVIANO sopra indicati lo ANZELMO ha riferito che essi erano molto legati tra loro ed avevano gli stessi poteri direttivi, anche se "il più in vista" all'esterno era GRAVIANO Giuseppe. Il collaborante ha, altresì, dichiarato di aver visto entrambi i predetti fratelli partecipare all'unica riunione di commissione provinciale alla quale egli aveva avuto modo di assistere, quella cioè tenutasi in casa del GUDDO nel periodo di Natale del 1990, riunione cui avevano preso parte anche RIINA, BIONDINO, GANCI Raffaele, CANCEMI e LA BARBERA Michelangelo e nel corso della quale si era discusso, come si è già detto, di uccidere alcuni parenti del CONTORNO.

BRUSCA Giovanni ha riferito anch'egli che nel mandamento in esame non vi erano stati dopo GRECO Michele dei capi regolarmente eletti ma dei reggenti, che dopo GRECO "scarpa" erano stati prima il PUCCIO ed il LUCCHESI, poi solo quest'ultimo e dopo il suo arresto il mandamento era stato retto da GRAVIANO Giuseppe, la cui presenza egli aveva avuto modo di constatare, tra l'altro, alla riunione di commissione in cui si era discusso dei provvedimenti da adottare nei confronti dei rapinatori dei Tir, nonché a quella successiva alla strage per cui è processo in cui si era studiato il da farsi dopo l'omicidio del fratello di SPERA Benedetto. Ha ancora evidenziato il BRUSCA che l'omicidio LIMA si era verificato nel territorio del mandamento di Brancaccio.

Il collaborante ha anche dichiarato che il fratello di GRAVIANO Giuseppe, a nome Filippo, era tenuto in considerazione nell'ambito di COSA NOSTRA perché fratello del reggente ed egli stesso per questioni riguardanti l'organizzazione mafiosa si era rivolto a lui quando non trovava suo fratello Giuseppe. Ha, infine, spiegato il BRUSCA che GRAVIANO Giuseppe anche dopo l'arresto del RIINA voleva la prosecuzione della strategia stragista ed aveva detto al BAGARELLA, che era dello stesso avviso, che secondo GANCI Raffaele il BRUSCA era, invece, contrario a tale prosecuzione, cosa questa che aveva indotto il BAGARELLA ad esprimere un giudizio negativo su quest'ultimo, definito "un miserabile", sino a quando il BRUSCA non aveva chiarito al cognato del RIINA il suo effettivo orientamento, che non era dissimile da quello del BAGARELLA. Successivamente quest'ultimo, prestando orecchio a CANNELLA Tullio, che curava la sua latitanza, il quale si era lamentato del comportamento assunto nei confronti dai fratelli GRAVIANO, si era allontanato da loro e nel settembre - ottobre 1993 aveva espresso delle critiche per il fatto che questi ultimi si erano recati nel Nord Italia e non si facevano più vedere.

Il CANCEMI ha confermato le vicende del mandamento già sopra indicate ed ha specificato che dopo l'arresto del LUCCHESI il RIINA aveva designato quale reggente del mandamento non più



una persona della "famiglia" di Ciaculli, come era ancora il LUCCHESE, bensì un affiliato della "famiglia" di Brancaccio, e cioè GRAVIANO Benedetto, il maggiore dei tre fratelli, che però si era presto rivelato inidoneo alla carica ed era stato, quindi, affiancato dagli altri due fratelli Giuseppe e Filippo, assai vicini alle strategie del RIINA, che gli aveva riferito di tale situazione di coreggenza e si era mostrato particolarmente soddisfatto di loro. Lo stesso CANCEMI aveva potuto personalmente constatare la presenza sia di GRAVIANO Filippo che di Giuseppe ad alcune delle riunioni della commissione provinciale di Palermo, tra cui quella per l'omicidio dello OCELLO ovvero quella successiva all'omicidio del fratello dello SPERA. Il CANCEMI ha anche assimilato tale situazione di direzione collegiale del mandamento a quella vigente nel mandamento di S. Maria di Gesù tra AGLIERI Pietro e GRECO Carlo.

Il CALVARUSO ha dichiarato che dal punto di vista formale GRAVIANO Giuseppe era in posizione preminente rispetto ai fratelli Filippo e Benedetto ed era quello che prendeva la parola all'esterno, ma che in realtà i poteri e le funzioni di GRAVIANO Filippo erano identiche a quelle di Giuseppe. Ha inoltre confermato il collaborante che intorno al 1994 il BAGARELLA, che prima era vicino ai GRAVIANO, iniziò a parlar male di loro perché CANNELLA Tullio gli aveva parlato delle pretese economiche che i GRAVIANO avanzavano nei suoi confronti e che egli riteneva esose ed assolutamente ingiustificate.

Il CUCUZZA ha dichiarato che dopo l'arresto del LUCCHESE il mandamento era retto da GRAVIANO Giuseppe, coadiuvato dal fratello Filippo, che era pure lui molto autorevole.

Il DI FILIPPO ha riferito che dopo l'arresto del LUCCHESE avevano assunto la direzione di quel mandamento i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo, il primo dei quali si occupava in particolare degli omicidi, mentre il secondo si interessava delle estorsioni e delle attività imprenditoriali nel settore dell'edilizia, essendo anche incaricato di tenere la cassa e di gestire i profitti di quella "famiglia". Al riguardo ha precisato il collaborante che il RIINA aveva consegnato cinquanta milioni di lire a GRAVIANO Filippo, che li fece avere a MANGANO Antonino, che era detenuto, tramite i DI FILIPPO e che il TUTINO, che raccoglieva i proventi delle estorsioni, doveva rendere conto al solo GRAVIANO Filippo. Ha, infine, aggiunto il DI FILIPPO che in quel mandamento i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo erano i due responsabili.

GANCI Calogero, dopo aver riferito delle particolari vicende di questo mandamento, alla cui reggenza si erano succeduti GRECO Pino, PUCCIO, LUCCHESE ed i fratelli GRAVIANO, asserendo che non gli risultava che il LUCCHESE dopo il suo arresto del 1990 avesse mantenuto la carica, non essendo mai stato un capomandamento eletto, bensì un reggente, ha dichiarato che dopo un



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

breve periodo di reggenza da parte di GRAVIANO Benedetto il mandamento era stato diretto con pari poteri dai fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo.

Il GALLIANO ha dichiarato che dopo l'arresto del LUCCHESI aveva appreso da GANCI Raffaele e dal CANCEMI che la reggenza del mandamento era stata assunta dai fratelli GRAVIANO, anche se non gli fu specificato da chi e che il BAGARELLA dopo la sua scarcerazione era stato incaricato dal RIINA di star loro vicino. Egli stesso aveva consegnato ai GRAVIANO, che gestivano un autosalone della RENAULT in Viale della Regione siciliana a Palermo, dei bigliettini da parte del RIINA destinati al BAGARELLA, cui i GRAVIANO erano molto vicini in quel periodo. Ha poi riferito il collaborante che quando accompagnava il GANCI in casa del GUDDO per riunioni della commissione provinciale aveva avuto occasione di constatare la partecipazione sia di GRAVIANO Giuseppe sia, almeno una volta, di entrambi i fratelli Giuseppe e Filippo.

Il SINACORI ha dichiarato di aver appreso da Matteo MESSINA DENARO, figlio di Francesco, rappresentante provinciale di COSA NOSTRA di Trapani, che il mandamento di Brancaccio, ove lo stesso MESSINA DENARO aveva trascorso parte della sua latitanza, era retto dai fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo, anche se il primo aveva una posizione superiore; che sul finire del 1991 e gli inizi del 1992 aveva partecipato a degli incontri organizzativi a Palermo, cui erano intervenuti anche RIINA, BIONDINO, MESSINA DENARO Matteo, AGATE ed i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo in cui si era deciso di seguire a Roma i movimenti di Giovanni FALCONE, dell'Onorevole MARTELLI e di alcuni giornalisti, tra cui Maurizio COSTANZO, in vista di un attentato; che dopo l'arresto dello AGATE del 31 gennaio 1992 si erano recati a Roma con tale compito MESSINA DENARO, GERACI Francesco, GRAVIANO Giuseppe, CANNELLA Cristofaro, TINNIRELLO Lorenzo e che venne individuato solo il COSTANZO, il cui attentato venne però rinviato perché vi erano degli obiettivi maggiori da colpire in quel momento. Ha ancora aggiunto il SINACORI che dopo l'arresto del RIINA si erano andati formando due schieramenti, uno favorevole a sospendere la strategia stragista, tra cui vi erano il GANCI, CANCEMI e LA BARBERA, l'altro fautore della prosecuzione della strategia, tra cui vi erano BAGARELLA e GRAVIANO Giuseppe; che il BAGARELLA si era arrabbiato con BRUSCA Giovanni avendo saputo che questi non era schierato con lui, ma poi il BRUSCA aveva chiarito l'equivoco; che il PROVENZANO cercava di mediare tra i due schieramenti, pur essendo più vicino al primo e per non scontentare il BAGARELLA aveva acconsentito a che la strategia stragista proseguisse nel Nord Italia, ove non vi erano "famiglie" mafiose, con il fine di indurre gli esponenti politici a trattare con loro per interrompere quella serie di delitti in cambio di una modifica delle misure antimafia adottate.



Lo ONORATO ha dichiarato che conosceva i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo dal 1982-83 e che dopo l'arresto del LUCCHESI GRAVIANO Giuseppe aveva assunto la direzione del mandamento ma che i due fratelli predetti erano in assoluta armonia ed unione di intenti tra loro. Essi inoltre erano in ottimi rapporti con il BIONDINO.

Il GRIGOLI ha dichiarato che il mandamento in cui egli era inserito era diretto da GRAVIANO Giuseppe ma che le decisioni più importanti erano prese insieme da GRAVIANO Giuseppe e Filippo ed una volta quest'ultimo dal carcere gli aveva comunicato di sospendere TUTINO Vittorio da alcune attività di COSA NOSTRA perché aveva tenuto un comportamento scorretto; che GRAVIANO Giuseppe si occupava degli omicidi ed il fratello Filippo delle estorsioni e degli interessi nel settore dell'edilizia; che quando MANGANO Antonino aveva sostituito i GRAVIANO nella direzione del mandamento dopo il loro arresto nel comunicargli gli ordini gli diceva che così era stato deciso "dai picciotti", termine con il quale il collaborante aveva inteso che il MANGANO voleva far riferimento sia a GRAVIANO Giuseppe che a Filippo.

Devono poi essere ricordate le dichiarazioni di DRAGO Giovanni e di MARCHESE Giuseppe, che pur essendo detenuti all'epoca della strage, appartenevano allo stesso mandamento e, quindi, ne conoscevano la situazione interna anche durante la detenzione.

In particolare, il DRAGO ha riferito che nel 1986, allorché era stato inserito proprio nella "famiglia" di Brancaccio, il rappresentante di quella "famiglia" era SAVOCA Giuseppe, mentre il mandamento, che ricomprendeva anche le "famiglie" di Ciaculli, Corso dei Mille e Roccella, era diretto da PUCCIO Vincenzo. Era stato costituito all'epoca un "gruppo di fuoco", composto da lui, LUCCHESI, MARINO MANNOIA Agostino, SALERNO Pietro, LA ROSA Filippo, TAGLIAVIA Francesco, TINNIRELLO, GIULIANO Giuseppe, GRIPPI Leonardo, GRAVIANO Giuseppe e Filippo. Circa un paio di giorni dopo l'omicidio del predetto MARINO MANNOIA, il RIINA tramite il LUCCHESI fece pervenire al TAGLIAVIA la convocazione per un incontro tenutosi nei pressi di Villa Serena, al quale intervennero il DRAGO, RIINA, GANCI Raffaele e Domenico, CANCEMI, MADONIA Antonino, AGLIERI, GRECO Carlo, LA BARBERA Michelangelo, LUCCHESI, GRAVIANO Giuseppe e Benedetto, mentre GRAVIANO Filippo era assente perché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. In quell'occasione il RIINA spiegò che il MARINO MANNOIA era stato ucciso perché responsabile di un complotto unitamente al PUCCIO, che pure doveva essere ucciso e che da quel momento il mandamento sarebbe stato retto dal LUCCHESI. Il RIINA lo incaricò anche di comunicare ai suoi cugini, i fratelli MARCHESE, che erano detenuti, di affrettarsi ad uccidere il PUCCIO, detenuto nello stesso Istituto di Palermo. Egli aveva portato il messaggio del RIINA ai MARCHESE usufruendo di un colloquio con loro in carcere. Ha poi spiegato il DRAGO che dopo l'arresto del LUCCHESI il



mandamento era stato retto da GRAVIANO Giuseppe, come gli era stato comunicato in carcere, poiché anche il collaborante era stato arrestato, e precisamente l'8 marzo 1990; che GRAVIANO Giuseppe aveva avuto maggiori occasioni di segnalarsi perché era rimasto latitante mentre i suoi fratelli Benedetto e Filippo erano stati tratti in arresto e che però quando erano stati liberi tutti e tre la carica di capodecina era stata rivestita da GRAVIANO Filippo; che i tre fratelli erano molto uniti e prendevano ogni decisione insieme, agendo in modo unitario. Data la sua vicinanza con loro, il DRAGO è stato anche in grado di fornire indicazioni sulle attitudini dei tre fratelli, riferendo che Filippo, inteso "u baruni" per la compostezza dei suoi modi, era il più riflessivo dei tre ed era considerato "la mente", Giuseppe era il più impulsivo, mentre Benedetto era "un carro armato".

Il MARCHESE, dopo aver confermato – come si è già ricordato nella parte prima della motivazione – il ruolo avuto nell'omicidio PUCCIO su richiesta del RIINA, ha fornito indicazioni analoghe a quelle del DRAGO sulle vicende di quel mandamento ed ha dichiarato che dopo l'arresto del LUCCHESE aveva appreso in carcere che GRAVIANO Giuseppe aveva assunto la reggenza del mandamento ed il fratello Filippo la reggenza della "famiglia" di Brancaccio dopo l'arresto del SAVOCA.

Sulla base delle predette emergenze processuali può, peranto, ritenersi accertato che il LUCCHESE era stato nominato reggente del mandamento in questione in una situazione particolare che sconsigliava ai vertici di COSA NOSTRA il ricorso alle elezioni per la nomina del capomandamento, dato il clima di sospetto nei confronti degli affiliati di quel territorio che potevano essere coinvolti nel complotto di GRECO Giuseppe "scarpuzzedda" prima e di PUCCIO Vincenzo poi. Dopo l'arresto del LUCCHESE, verificatosi come si è ricordato in data 1 aprile 1990, egli era stato sostituito in tale carica. Va, altresì, rilevato che la persona prescelta per la sostituzione del LUCCHESE nella carica di reggente non apparteneva alla sua stessa "famiglia"



di Ciaculli, così come sarebbe avvenuto qualora fosse stato sostituito un capomandamento impedito, bensì a quella di Brancaccio.

Pertanto, benché il LUCCHESE durante la detenzione non avesse di certo perduto il suo prestigio e fosse, quindi, in grado di avanzare autorevolmente delle richieste ed entro certi limiti anche di impartire degli ordini, come dimostrano le dichiarazioni del DRAGO, del MARCHESE e del DI FILIPPO, lo stesso non era più un componente della commissione provinciale all'epoca della strage per cui è processo e non aveva, quindi, titolo ad essere interpellato in ordine alla delibera di tale crimine. Lo stesso deve, pertanto, essere assolto dalle imputazioni di strage e reati connessi ascrittegli per non aver commesso il fatto.

Le summenzionate risultanze processuali portano, invece, a conclusioni diverse per quanto attiene a GRAVIANO Filippo. A tal riguardo deve osservarsi che le indicazioni fornite dalle persone esaminate non hanno consentito di accertare se la regola della unicità della figura del capomandamento valesse o meno anche per quella del reggente, cosa della quale deve dubitarsi alla stregua di alcune deposizioni acquisite in atti. Tale questione non appare, tuttavia, rilevante nel caso in esame poiché, a prescindere dal fatto che la carica formale di reggente sussistesse in capo al solo GRAVIANO Giuseppe, come emerge da alcune delle dichiarazioni summenzionate o anche in capo a GRAVIANO Filippo, come hanno riferito altri



collaboranti, deve ritenersi comunque accertato, in base alle convergenti e puntuali dichiarazioni sopra riportate, che entrambi i predetti fratelli GRAVIANO provvedevano alla gestione del mandamento e talvolta avevano partecipato congiuntamente, in epoca vicina alla delibera della strage, anche ad alcune riunioni della commissione provinciale di Palermo, analogamente a quanto accadeva per AGLIERI e GRECO. Giova in proposito rilevare che la diversità delle indicazioni fornite sul punto dai vari collaboranti non determina una contraddizione insanabile e come tale atto ad inficiare il valore probatorio di tali dichiarazioni, poiché questa diversità appare senz'altro giustificata dalle differenti prospettive in cui si trovavano i vari collaboranti a seconda del ruolo rivestito e dell'ambito territoriale in cui militavano all'interno di COSA NOSTRA. Per chi, infatti, era inserito in un mandamento diverso da quello di Brancaccio, non sussisteva un'effettiva possibilità di comprendere se la sostanziale posizione di parità dei fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo fosse determinata da una formale investitura collegiale dell'incarico di reggente in capo ai predetti o dalla circostanza che essi agivano in modo così armonico ed unitario da gestire di fatto in modo collegiale il mandamento e da non prendere mai decisioni di rilievo senza una reciproca consultazione. In tale situazione solo chi, come il CANCEMI, poteva accedere direttamente alle informazioni che forniva il RIINA, era in grado di apprendere dallo stesso che egli aveva voluto



affidare la reggenza di quel mandamento in modo collegiale ai tre fratelli GRAVIANO, essendosi rivelato inidoneo il fratello maggiore Benedetto a rivestire da solo tale carica ed essendo palesemente inopportuna la destituzione dello stesso a vantaggio di un altro fratello, dal momento che lo stesso risultato poteva essere raggiunto in modo più indolore con il conferimento di un incarico collegiale a tutti e tre i fratelli, dati gli stretti rapporti tra loro sussistenti, lasciando poi che fossero le attitudini dei singoli a determinare una più opportuna suddivisione interna dei ruoli e, quindi, una migliore funzionalità. Ed in effetti le complementari caratteristiche dei tre fratelli erano tali da far apparire utile una reggenza collegiale del mandamento da parte dei fratelli GRAVIANO, essendo GRAVIANO Benedetto il più forte ma anche il meno lucido sotto il profilo intellettuale (è stato definito “stonato” dal CANCEMI) e, quindi, più adatto ad incarichi operativi che direttivi; Graviano Filippo il più riflessivo e capace di elaborazioni strategiche e GRAVIANO Giuseppe quello che per un tempo più lungo aveva conservato lo stato di libertà, sia pure da latitante e quindi era miglior conoscitore dei fatti dell’organizzazione ed era stato a più stretto contatto con gli altri consociati, sui quali poteva esercitare un potere carismatico anche in virtù di un’indole più energica e decisa.

Va poi evidenziato che GRAVIANO Filippo, che era stato detenuto dal 21.8.1985 sino al 7.10.1988, data in cui fu posto agli arresti domiciliari, venendo scarcerato per



decorrenza termini solo in data 21 agosto 1990, aveva effettivamente goduto sino a quest'ultima data, che è successiva all'arresto del LUCCHESE, di una minore libertà e possibilità di tenere i contatti con gli altri consociati rispetto al fratello Giuseppe, mentre a partire dal mese di agosto di quell'anno egli aveva recuperato la libertà, che mantenne sino al 28 gennaio 1994.

La partecipazione congiunta di GRAVIANO Giuseppe e Filippo a qualcuna delle riunioni di commissione, riferita da vari collaboranti, se pure non da certezza della formale coreggenza da parte di entrambi dimostra poi che comunque, almeno di fatto, essi decidevano insieme sulle questioni di maggiore rilievo per l'organizzazione.

Ed anche per chi militava all'interno del mandamento di Brancaccio o addirittura della stessa "famiglia" doveva essere certamente difficile percepire se tra GRAVIANO Giuseppe ed il fratello Filippo esistesse una diversità formale di carica - atteso che appare improbabile che i due fratelli, così uniti, si soffermassero con i loro consociati su tali aspetti – ovvero se la diversità dei compiti da loro svolti dipendesse da una differenza di attitudini e di esperienze personali, sicché GRAVIANO Giuseppe preferiva dedicarsi alle attività di tipo militare ed il fratello Filippo a quelle, certamente non meno importanti per l'organizzazione, di tipo economico, ivi compresa la gestione dei proventi illeciti ed il loro reinvestimento in attività imprenditoriali.



La convergenza delle dichiarazioni sul punto porta, quindi, inevitabilmente ad una conclusione, e cioè che GRAVIANO Filippo, a prescindere dalla carica formale rivestita, non rimaneva affatto estraneo ai processi decisionali di competenza del reggente di quel mandamento. Non è, pertanto, seriamente ipotizzabile alla stregua delle predette emergenze processuali che GRAVIANO Filippo fosse stato tenuto dal fratello Giuseppe, anche ad ammettere che questi fosse l'unico reggente, estraneo ad una decisione di tale rilevanza quale l'adozione della strategia stragista e l'inserimento nella stessa di un attentato di assoluto rilievo qual era quello contro Paolo BORSELLINO, tenuto anche conto dello stretto rapporto tra i due fratelli e delle maggiori attitudini di GRAVIANO Filippo a percepire tutte le molteplici implicazioni che quella strategia comportava anche per il mandamento in cui essi operavano. Parimenti può senz'altro escludersi che il solo GRAVIANO Filippo abbia potuto dissentire, a differenza del fratello Giuseppe, dalla proposta del RIINA di attuare la strage in questione, poiché, in considerazione della posizione sostanziale che egli rivestiva nell'organizzazione e dei suoi stretti rapporti con il fratello, un suo dissenso su un fatto del genere, che si inseriva in una strategia di così ampia portata, avrebbe certamente avuto all'interno di COSA NOSTRA una ripercussione tale da non poter sfuggire alla conoscenza di quei collaboranti che per un periodo abbastanza lungo dopo la strage di Capaci continuarono a militare in



questo sodalizio criminale e che, invece, nulla hanno riferito in proposito. Ed ancora, la partecipazione già accertata alla fase esecutiva della strage di CANNELLA Cristofaro, appartenente alla “famiglia” di Brancaccio, dimostra ulteriormente la piena adesione di entrambi i fratelli alla relativa delibera, poiché in caso contrario una fase così delicata per la riuscita dell’attentato non sarebbe stata affidata ai componenti di una “famiglia” minata da una frattura così seria come quella che si sarebbe venuta a determinare tra i due fratelli. Ed anche la perdurante adesione di GRAVIANO Giuseppe alla linea più oltranzista di prosecuzione della strategia stragista nel corso del 1993 dimostra che egli era forte del pieno appoggio del fratello alle scelte operate. Infine, la stessa partecipazione di GRAVIANO Filippo unitamente al fratello Giuseppe nei primi mesi del 1992 alla trasferta romana per preparare alcuni degli attentati rientranti nella strategia stragista, come riferito dal GRIGOLI, dimostra ulteriormente la sua convinta adesione alla strategia medesima.

GRAVIANO Filippo risponde, pertanto, a titolo di concorso morale della strage di via D’Amelio e dei reati connessi, alla stregua del criterio probatorio già indicato in via generale, in quanto il suo comportamento si è inserito nel processo decisionale che portò anche il vertice del mandamento di Brancaccio a deliberare la strage, esercitando così un effetto quanto meno rafforzativo della determinazione volitiva del RIINA, non essendosi né GRAVIANO Filippo né il fratello Giuseppe, nei cui



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

confronti si procede separatamente, dissociati da tale proposta nelle uniche forme in cui il dissenso, come si è detto nella sede specifica, avrebbe avuto rilievo giuridico.



Paragrafo XII. Il mandamento di Resuttana: MADONIA Francesco

Dalle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia risulta che MADONIA Francesco ricopriva la carica di capomandamento di Resuttana dal 1983 ed era ancora in carica all'epoca della strage per cui è processo.

Peraltro, varie indicazioni, provenienti da coloro che per il ruolo ricoperto erano nella posizione migliore per avere conoscenze precise in proposito, inducono a ritenere che di fatto MADONIA Antonino, figlio maggiore di Francesco, pur detenuto, come del resto il padre, da tempo aveva assunto le redini del mandamento al posto dell'anziano genitore, intervenendo in tutte le questioni di competenza del capomandamento.

E, invero, GANCI Calogero, nell'evidenziare che uomini del mandamento di Resuttana erano stati attivamente impegnati nell'esecuzione di "omicidi eccellenti", come l'omicidio del Commissario CASSARA', quello del Generale DALLA CHIESA e la strage del Consigliere istruttore Rocco CHINNICI, ha dichiarato che pur mantenendo MADONIA Francesco la carica formale di capomandamento era soprattutto il figlio Antonino che provvedeva alla direzione del medesimo.

Il CUCUZZA ha anch'egli asserito che MADONIA Francesco rivestiva la carica di capomandamento, ma che il di lui figlio Antonino si occupava della gestione e gli



constava personalmente che anche dopo l'introduzione del regime di cui all'art.41 bis dell'ordinamento penitenziario MADONIA Antonino inviava dal carcere delle lettere con le quali dava indicazioni al reggente DI TRAPANI Nicola su affari di competenza del capomandamento. In particolare il predetto DI TRAPANI gli aveva mostrato delle comunicazioni di MADONIA Nino riguardanti dei rapporti economici con i costruttori GRAZIANO, di cui i MADONIA erano soci occulti. Ed anche il gradimento del CALO' alla scelta dello stesso CUCUZZA come persona da affiancare a MANGANO Vittorio nella gestione del mandamento di Porta Nuova era pervenuto utilizzando gli stessi canali di comunicazione. Il CUCUZZA, inoltre, è stato in grado di riferire che dopo l'arresto di tutti i figli di MADONIA Francesco, ad eccezione di Aldo, era stato DI TRAPANI Francesco a gestire dall'esterno il mandamento, essendo consuocero di MADONIA Francesco perché la di lui figlia aveva sposato MADONIA Salvatore. Dopo la morte del DI TRAPANI, avvenuta dopo la strage per cui è processo, il mandamento era stato gestito da GUASTELLA Giuseppe, figlioccio del BAGARELLA e quando era stato scarcerato DI TRAPANI Nicola, figlio di Francesco, questi aveva affiancato il GUASTELLA nella gestione del mandamento. Lo ONORATO, oltre a confermare i rapporti di affari intercorrenti tra i GRAZIANO, fratelli del suocero del collaborante ed i MADONIA ed a riferire che i detti GRAZIANO all'epoca della strage per cui è processo stavano costruendo degli



appartamenti ad un centinaio di metri dalla via D'Amelio, che ricade nel territorio di competenza della "famiglia" dell'Acquasanta e del mandamento di Resuttana, ha evidenziato che MADONIA Francesco era rimasto solo formalmente capomandamento e che in realtà era suo figlio Nino, persona molto temibile, a comandare anche durante la detenzione. MADONIA Nino, infatti, prendeva le decisioni di competenza del capomandamento senza bisogno di consultarsi con il padre, anche quando si trattava di questioni importanti come la delibera di omicidi. Lo ONORATO è stato anche in grado di riferire che all'epoca della strage il mandamento era gestito all'esterno da DI TRAPANI Francesco, deceduto dopo l'esecuzione nei suoi confronti del provvedimento di custodia cautelare per l'omicidio LIMA e che successivamente era subentrato in tale incarico il GUASTELLA.

Tali precise indicazioni del CUCUZZA e dello ONORATO hanno trovato un qualificato riscontro nelle dichiarazioni di BRUSCA Giovanni, che ha confermato che pur essendo stato attribuito il mandamento di Resuttana nel 1983 a MADONIA Francesco per una forma di rispetto, già all'epoca il figlio Antonino godeva della stessa autorità del padre e con l'avanzare degli anni egli aveva di fatto assunto la preminenza nella direzione del mandamento. Tale circostanza era direttamente conosciuta dal BRUSCA, poiché dopo l'arresto di MADONIA Salvatore il RIINA si era posto il problema di sapere chi fosse incaricato di sostituirlo all'esterno del



carcere, poiché l'ultimo figlio Aldo non era "uomo d'onore". Per sapere chi fosse il sostituto designato, MADONIA Aldo era stato incaricato di portare un messaggio criptato non già a MADONIA Francesco, col quale pure non avrebbe avuto alcuna difficoltà a fare il colloquio, bensì a MADONIA Antonino, che aveva fatto sapere con lo stesso mezzo che era stato designato DI TRAPANI Francesco. Quest'ultimo aveva, quindi, assunto la gestione del mandamento sino alla sua morte e poi gli era subentrato il GUASTELLA sino a quando non era stato scarcerato DI TRAPANI Nicola. Ha altresì precisato il BRUSCA che dopo la morte di DI TRAPANI Francesco i MADONIA avevano trovato il modo di far uscire dal carcere delle lettere contenenti indicazioni sugli affari dell'organizzazione grazie alla complicità di un agente della polizia penitenziaria corrotto. Ed anche in questo caso il BRUSCA ha saputo fornire un'indicazione concreta, riferendo che nel 1993-94, allorché era stata ucciso un agente carcerario di Trapani, tale MONTALTO, l'ordine era stato inviato all'esterno da MADONIA Antonino con una lettera scritta che l'agente corrotto aveva fatto pervenire a DI TRAPANI Nicola.

Emerge, pertanto, da tali precise indicazioni che all'epoca della strage per cui è processo i vertici dell'organizzazione denominata COSA NOSTRA e lo stesso DI TRAPANI Francesco, che sostituiva dall'esterno il capomandamento – come è stato confermato anche da ANZELMO, DRAGO e MARCHESE – facevano riferimento per



le questioni di competenza del capomandamento a MADONIA Antonino, che era in grado di prendere in autonomia dal padre anche le decisioni più importanti, pur avendo conservato formalmente il genitore la carica direttiva. Appare, pertanto, verosimile che l'interpello per la delibera della strage di via D'Amelio sia stato rivolto non già all'imputato ma a suo figlio Antonino, ipotesi questa ulteriormente corroborata dalla circostanza per cui MADONIA Francesco nel periodo dal 10 ottobre 1991 sino alla strage ebbe a ricevere in carcere solo le visite della moglie GELARDI Emanuela e talvolta della nuora DI TRAPANI Maria Angela, mentre il figlio Aldo - che i collaboratori di giustizia sopra menzionati hanno indicato come il latore di messaggi criptati per conto dell'organizzazione mafiosa - ebbe a recarsi a colloquio con il padre il 19 agosto 1991 e poi il 28 agosto 1992, in tempi cioè ininfluenti per l'interpello di cui si è detto. Né può sostenersi che l'odierno imputato sarebbe ugualmente responsabile del delitto di strage per aver delegato il figlio Antonino ad esercitare i poteri che spettavano a lui e per non aver revocato tale delega e non essere intervenuto per impedire l'attentato a Paolo BORSELLINO quando i precedenti fatti criminosi, come l'omicidio LIMA e la strage di Capaci, potevano far facilmente comprendere quale fosse la strategia perseguita da COSA NOSTRA. Manca, infatti, la prova nel caso in esame che MADONIA Francesco non abbia posto in essere quei comportamenti che era in suo potere adottare per opporsi all'attentato



ai danni di BORSELLINO, tenuto conto del fatto che l'imputato nel periodo in cui risulta essere stata deliberata la strage non ebbe alcuna possibilità di utilizzare i canali di comunicazione normali per trasmettere la propria volontà, avendo determinato l'assenza dei colloqui con il figlio Aldo un "blackout" nei collegamenti con gli esponenti di COSA NOSTRA protrattosi per circa un anno. Né può ragionevolmente escludersi che tale situazione non sia stata subita dall'imputato contro la sua volontà, pur avendo egli richiesto alla moglie un colloquio con il figlio. Deve poi rilevarsi che durante tutto il periodo in questione MADONIA Francesco rimase detenuto presso il carcere di Pisa e dalla sua scheda biografica risulta che ebbe ad effettuare tutti i colloqui senza la presenza di altri detenuti, né i collaboratori di giustizia esaminati hanno potuto riferire di circostanze atte a dimostrare che anche dopo la strage l'imputato mantenne contatti con i consociati che possano far ritenere che egli abbia accettato la strategia stragista e l'attentato per cui è processo. In tale situazione, pertanto, alla stregua dei criteri probatori enunciati in ordine all'applicabilità del criterio di attribuzione della responsabilità adottato per i capimandamento detenuti, MADONIA Francesco va assolto dalle imputazioni di strage e dai reati connessi alla medesima per non aver commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art.530 codice di rito.



Paragrafo XII. Il mandamento di Villabate: MONTALTO Salvatore e MONTALTO Giuseppe

MONTALTO Salvatore era già stato indicato dal BUSCETTA come inserito nella “famiglia” di Passo di Rigano, con la carica di vicerappresentante, ai tempi in cui la predetta “famiglia” era retta da INZERILLO Salvatore, esponente di punta della fazione anticorleonese. Il MONTALTO era però stato tra coloro che nell’ambito di quella “famiglia” aveva scelto la fazione dei vincenti, riuscendo così non solo a sottrarsi alla sistematica eliminazione degli avversari posta in essere da questa fazione, ma anche ad ottenere la carica di rappresentante della “famiglia” di Villabate, paese di cui il MONTALTO era originario, in ricompensa dei servizi prestati al gruppo del RIINA durante la “guerra di mafia”, operando dall’interno della “famiglia” retta dallo INZERILLO.

Ma la gratitudine del RIINA non si era fermata lì, perché quando era stata riorganizzata COSA NOSTRA dopo il prevalere dello schieramento corleonese, e cioè in epoca successiva a quella cui risalgono le conoscenze del BUSCETTA, il MONTALTO era assunto alla carica di capomandamento, che prima era rivestita dal rappresentante della “famiglia” di Bagheria, come attestano in modo inequivocabile le convergenti dichiarazioni rese da vari collaboratori di giustizia.

In particolare lo ANZELMO, che ha riferito di aver partecipato con MONTALTO Salvatore al plurimo omicidio della circonvallazione di Palermo, ha dichiarato che questi aveva assunto la carica di capomandamento dopo la riorganizzazione di COSA NOSTRA formalizzatasi nel 1983 ed ha indicato in MONTALTO Giuseppe, figlio di Salvatore, il sostituto del padre durante la detenzione di quest’ultimo. Il collaborante ha inoltre dichiarato di aver visto MONTALTO Giuseppe incontrarsi con GANCI Raffaele e LA BARBERA Michelangelo forse sino al 1989, data del suo arresto.



BRUSCA Giovanni ha reso dichiarazioni analoghe, facendo presente che dopo la riorganizzazione dei mandamenti il rappresentante di Bagheria, che era MINEO Antonino, aveva perso la carica, che cumulava con quella di capomandamento e mentre la reggenza di quella "famiglia" era stata affidata a SCADUTO Giovanni la direzione del mandamento era stata assegnata al rappresentante della "famiglia" di Villabate, prescelto in MONTALTO Salvatore perché si era schierato a favore dei corleonesi nella guerra condotta contro di loro anche dallo INZERILLO, capomandamento di Boccadifalco in cui all'epoca militava il MONTALTO. Il BRUSCA ha inoltre confermato la carica di sostituto del padre ricoperta da MONTALTO Giuseppe, che ha indicato tra i più decisi fautori della linea stragista e per questo nelle simpatie del RIINA, evidenziando anche che l'omicidio di SALVO Ignazio, pure rientrando in tale strategia, era stato commesso in territorio di Bagheria, e quindi nel mandamento diretto dai MONTALTO. Ha inoltre dichiarato che MONTALTO Giuseppe era presente sia alla riunione di commissione in cui era stata decisa la sorte degli autori delle rapine ai TIR sia a quella tenutasi nel 1991 in cui era stata comunicata l'affiliazione a COSA NOSTRA del primo "uomo d'onore" del Messinese, e cioè del GULLOTTI.

Il CANCEMI ha ulteriormente confermato la carica di capomandamento di MONTALTO Salvatore, che aveva salvato la vita del RIINA confidandogli il progetto omicidiario che aveva predisposto ai suoi danni lo INZERILLO ed ha riferito di aver commesso con lui alcuni omicidi durante la "guerra di mafia" nel 1982 -83. Il collaborante ha inoltre dato indicazioni conformi anche sul ruolo di MONTALTO Giuseppe quale sostituto del padre e lo ha indicato anche tra i partecipanti alla riunione di commissione in cui si era discusso il da farsi dopo l'uccisione di OCELLO Pietro ed a quella, successiva alla strage per cui è processo, tenutasi dopo l'omicidio del fratello dello SPERA. Il CUCUZZA ha riferito che il mandamento di Villabate era gestito da MONTALTO Giuseppe, quale sostituto del padre e che dopo l'arresto anche del figlio si era occupato del mandamento il fratello minore Francesco, coadiuvato dal LA BARBERA.

Il CALVARUSO ha riferito dell'omicidio di MONTALTO Francesco, avvenuta intorno al 1994 ed ha detto che il BAGARELLA attribuiva la responsabilità dell'omicidio a persone di Villabate quali i DI PERI e gli SPADARO, che aveva ucciso e che egli cercava di mettere alla guida di quel mandamento MANGANO Antonino, che in quegli ultimi anni il BAGARELLA era riuscito ad avvicinare molto a sé, allontanandolo dai GRAVIANO, per conto dei quali reggeva il mandamento di Brancaccio.

DRAGO Giovanni ha ribadito che MONTALTO Salvatore era capomandamento di Villabate ed era sostituito dal figlio Giuseppe, con il quale egli aveva commesso nel territorio di competenza di quest'ultimo gli omicidi di FIRICANO Francesco e di LOMBARDO Giuseppe, avvenuti in data



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

27.9.1988. Ha anche aggiunto il DRAGO che per la commissione dell'omicidio di PRESTIFILIPPO Mario, avvenuto il 29.9.1987, essi avevano informato MONTALTO Giuseppe, MINEO Gioacchino e EUCALIPTUS Nicolò.

GANCI Calogero ha anch'egli indicato in MONTALTO Giuseppe il sostituto del padre Salvatore nella direzione del mandamento di Villabate e ha detto di averlo visto in occasione di una o due riunioni della commissione provinciale vari anni prima, quando ancora il MONTALTO non era latitante (MONTALTO Giuseppe risulta essersi reso latitante dal 1984 e sino al 1993). Ha inoltre dichiarato che del MONTALTO si parlava con rispetto nell'ambito della sua organizzazione.

Il GALLIANO ha dichiarato di aver appreso dal cugino GANCI Domenico, che all'epoca sostituiva il padre nelle riunioni della commissione provinciale, che MONTALTO Giuseppe aveva partecipato, unitamente a RIINA, BIONDINO, CANCEMI e LA BARBERA, alla riunione tenutasi nel 1987 ed in cui COSA NOSTRA aveva deciso il sostegno al P.S.I. nelle elezioni politiche.

MUTOLO Gaspare, che era stato detenuto con MONTALTO Salvatore nel carcere di Spoleto dal 9 maggio 1992, ha riferito sull'imputato quanto già ricordato con riferimento al CALO' circa l'attenzione con cui i predetti ed il GAMBINO, detenuti nel carcere di Spoleto per un certo periodo antecedente e successivo alla strage per cui è processo, commentarono positivamente l'attuazione da parte di COSA NOSTRA della strategia stragista conseguente alla pronuncia della Corte di Cassazione nel maxiprocesso. Il collaborante ha saputo inoltre riferire anche sul ruolo di sostituto del padre svolto dal figlio MONTALTO Giuseppe nel mandamento di Villabate.

Lo ONORATO ha dichiarato di aver conosciuto MONTALTO Salvatore quale capomandamento di Villabate, di aver saputo in carcere che questi era sostituito dal figlio Giuseppe e che un altro figlio era stato ucciso.

Il SIINO, infine, ha riferito delle preoccupazioni manifestate da MONTALTO Salvatore, con il quale era stato detenuto presso l'Ospedale civico di Palermo – ove si è accertato che l'imputato è rimasto ricoverato dal 12.1.1991 sino al 20.3.1992 – circa l'attività investigativa che avrebbe potuto svolgere Paolo BORSELLINO in relazione al suo trasferimento presso la Procura di Palermo in qualità di Procuratore Aggiunto. Ha inoltre parlato il collaborante dei rapporti con il MONTALTO, CALO' e BRUSCA Bernardo dall'ottobre del 1992 nel carcere di Termini Imerese, rapporti di cui si è già trattato nel precedente capitolo, nonché del fatto che MADONIA Giuseppe di Vallelunga, allorché lo aveva invitato nel corso delle udienze preliminari del processo c.d. Leopardò presso l'aula bunker di Caltanissetta, come pure si è detto, a collaborare con la Giustizia ed a riferire dei suoi rapporti con i politici, gli aveva detto di farsi autorizzare dai palermitani e di dire al MONTALTO di non fare "il mafioso integerrimo". Ha ancora aggiunto il SIINO che sia il MONTALTO



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

che CALO' che GARGANO Antonio dopo le stragi del 1992 e le misure antimafia adottate dallo Stato dicevano che sarebbe stato necessario che gli esponenti di COSA NOSTRA si rivolgessero all'Onorevole CRAXI per risolvere i loro problemi e che successivamente, in occasione delle elezioni politiche del 1994, sia il MONTALTO che il GARGANO gli avevano detto che l'organizzazione mafiosa doveva sostenere il nuovo partito FORZA ITALIA ed in tal senso egli si era impegnato dando analogia indicazione ai detenuti con i quali si era incontrato nel corso delle udienze preliminari del predetto processo "Leopardo".

Da parte dei difensori si è sostenuto che MONTALTO Salvatore non avrebbe potuto assumere la carica di capomandamento di Villabate nel gennaio del 1983 perché già detenuto dal 7 novembre 1982 e sino all'11 dicembre 1990, allorché era stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, ma deve al riguardo osservarsi che non vi era alcuna incompatibilità tra lo stato di custodia cautelare del MONTALTO - di carattere provvisorio e che poteva essere in qualsiasi momento revocato per mancanza di indizi o di esigenze cautelari o per decorrenza dei termini di fase - e la sua nomina a quella carica associativa, con la quale il RIINA ad un tempo ricompensava il MONTALTO del prezioso aiuto fornitogli nella guerra di mafia; si assicurava un fedele alleato nella commissione provinciale ed affidava il mandamento a persona ben più affidabile del rappresentante della "famiglia" di Bagheria che sino ad allora aveva retto il mandamento. La sua nomina appariva pertanto particolarmente opportuna per il RIINA, che sapeva di poter contare su MONTALTO Giuseppe per la sostituzione del di lui padre per il tempo che sarebbe stato necessario e che non si poteva a quel tempo prevedere, sulla base delle precedenti esperienze, che sarebbe stato così lungo. Da parte sua MONTALTO Giuseppe aveva tale possibilità, essendo rimasto detenuto solo nel periodo dal 18 maggio 1982 all'8 giugno dello stesso anno, allorché aveva usufruito della sospensione condizionale della pena. E del resto nessuno dei collaboratori di giustizia escussi ha fornito indicazioni in ordine all'esistenza di una regola dell'organizzazione che vietasse tale nomina, benché non abbiano saputo fornire esempi concreti in tal senso, il che appare ben spiegabile con il fatto che gli stessi non ricordavano, dato il periodo trascorso, che nel 1983 il MONTALTO era stato detenuto, anche se - come si è visto sopra - essi hanno fornito tale indicazione sull'elezione di quest'ultimo a capomandamento.

Al riguardo occorre, altresì, evidenziare che il BUSCETTA, tra i migliori conoscitori delle regole di COSA NOSTRA, ha specificamente distinto i casi di detenzione in esecuzione pena, nei quali la nomina del detenuto non veniva neanche proposta se il periodo di detenzione era lungo, da quelli di detenzione per custodia cautelare, in cui invece l'elezione era possibile, dato il carattere provvisorio del titolo detentivo. E GANCI Calogero ha poi dichiarato che la nomina alle più alte



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

cariche associative di un affiliato detenuto, anche se per lunghi periodi, era pur sempre possibile per "rispetto" nei suoi confronti, fermo restando che egli in questi casi veniva rappresentato dal sostituto.

Deve poi ancora evidenziarsi che i collaboratori detenuti all'epoca dei fatti per cui è processo hanno univocamente riferito che MONTALTO Salvatore continuò a mantenere con gli altri capimandamento detenuti e con gli altri associati i precedenti rapporti di collaborazione e di condivisione delle strategie mafiose anche dopo la strage di via D'Amelio e, pertanto, alla stregua dei criteri probatori adottati risulta provata la sua responsabilità penale per aver partecipato alla deliberazione della strage e dei reati connessi, di cui risponde a titolo di concorso morale per avere rafforzato, nella sua qualità di componente della commissione competente per tale delibera, il proposito criminale del RIINA.

E parimenti di tali reati risponde a titolo di concorso morale MONTALTO Giuseppe, che all'epoca ricopriva la carica di sostituto ed era a pieno titolo coinvolto nella gestione del mandamento di Villabate e nell'esercizio delle competenze spettanti ai componenti della commissione provinciale sino all'epoca del suo arresto, avvenuto il 5 febbraio 1993.



Paragrafo XIII. Il mandamento di Pagliarelli: MOTISI Matteo

Numerose e convergenti sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al fatto che la carica di capomandamento di Pagliarelli dal 1983 e sino all'epoca della strage per cui è processo era ricoperta da MOTISI Matteo.

In particolare lo ANZELMO ha dichiarato che il MOTISI, di cui ha fornito indicazioni esatte sul luogo di abitazione - come si è accertato sulla scorta delle dichiarazioni degli altri collaboranti e delle schede biografiche in atti – era capomandamento di Pagliarelli dal 1983 e che più volte egli lo aveva accompagnato a riunioni della commissione provinciale tra il 1984 ed il 1985.

BRUSCA Giovanni ha riferito che il MOTISI divenne capomandamento nel 1983 ed egli stesso ne aveva constatato la partecipazione a varie riunioni di commissione, tra cui quella del 1991 in cui si decise l'uccisione dei rapinatori dei Tir e la soppressione per motivi di segretezza del bacio in occasione di incontri tra “uomini d'onore” in luoghi pubblici e quella, successiva all'arresto del RIINA e quindi anche alla strage per cui è processo, tenutasi in proprietà di BADAGLIACCA Pietro, titolare insieme al fratello di un bar in Corso Calatafimi a Palermo, riunione alla quale erano intervenuti anche PROVENZANO, GANCI Raffaele, CANCEMI e LA BARBERA Michelangelo. Il collaborante è stato inoltre in grado di riferire che MOTISI Matteo,



unitamente al parente MOTISI Giovanni ed a ROTOLO Antonino, operava come canale di comunicazione tra il RIINA ed i consociati dell'Agrigentino, come egli aveva avuto modo di constatare durante il periodo trascorso in soggiorno obbligato a Linosa. Il ROTOLO, che era in buoni rapporti con il CALO' ed era cognato di SANSONE Giovanni, genero del CANCEMI, era il vice del MOTISI e godeva anch'egli di prestigio nell'organizzazione, pur se in posizione subordinata rispetto al MOTISI. Ha ancora aggiunto il BRUSCA che MOTISI Giovanni era stato incaricato da MOTISI Matteo di insegnargli l'assemblaggio di un bazooka che precedentemente si era pensato di utilizzare per uccidere Giovanni FALCONE e che l'imputato, dopo l'arresto del RIINA, aveva espresso la propria contrarietà alla prosecuzione della strategia stragista.

Il CANCEMI ha dichiarato che il MOTISI, di cui ha pure saputo indicare l'abitazione, era divenuto capomandamento di Pagliarelli nel 1983 e che egli aveva partecipato alla riunione del 1991 già ricordata in relazione alle indicazioni del BRUSCA ed a quella tenutasi in contrada Borgo Molara dal BADAGLIACCA, riunione per la quale il CANCEMI ha indicato gli stessi partecipanti del BRUSCA ed ha precisato che essa aveva ad oggetto la comunicazione da parte del PROVENZANO di lavori pubblici che dovevano essere effettuati nel territorio di competenza di vari mandamenti.



GANCI Calogero ha confermato che il MOTISI, di cui ha saputo fornire una descrizione esatta nonché il recapito dell’abitazione, era capomandamento di Pagliarelli dal 1983; ha riferito di averlo visto in occasione di riunioni della commissione provinciale, a volte anche in compagnia del ROTOLO, con il quale il MOTISI era in rapporti fraterni e che lo sostituiva in vari compiti data l’età avanzata e le condizioni di salute dell’imputato. Dopo l’arresto del ROTOLO tale compito era stato ricoperto da MOTISI Giovanni, parente di Matteo. Il GANCI, come del resto gli altri collaboranti sinora indicati, ha inoltre mostrato di distinguere tra l’odierno imputato e l’omonimo MOTISI Matteo inteso “Matteazzo”, parente del primo e più giovane di lui.

A fronte di tali inequivocabili indicazioni non può ingenerare alcuna incertezza circa il ruolo di capomandamento del MOTISI odierno imputato il fatto che altri collaboratori, come DRAGO, ONORATO e forse anche il GALLIANO (quest’ultimo per alcuni riferimenti all’altezza che non appaiono corrispondenti) non abbiano, invece, mostrato di saper distinguere, data la conoscenza più approssimativa, tra lui e l’omonimo MOTISI “Matteazzo”, né la circostanza per cui il DRAGO abbia riferito di aver appreso da GRAVIANO Giuseppe che il capomandamento di Pagliarelli era il ROTOLO ed il LA MARCA abbia dichiarato che era quest’ultimo a gestire quel mandamento, anche se il CANCEMI gli aveva detto che formalmente la carica di capo



era di MOTISI Matteo, che egli non aveva mai visto. Tali ultime indicazioni, infatti, appaiono ben spiegabili in considerazione del fatto che l'età avanzata del MOTISI e le sue malferme condizioni di salute comportavano l'assunzione da parte del ROTOLO dei compiti maggiormente operativi e visibili all'esterno, né d'altra parte il DRAGO ed il LA MARCA avevano titolo ad essere informati con precisione sulle cariche degli affiliati, bastando a loro sapere chi era la persona cui rivolgersi nell'ambito del mandamento in cui dovevano recarsi. Al contrario l'eventuale destituzione del MOTISI per anzianità o altro sarebbe stata senz'altro conosciuta quanto meno dal BRUSCA e dal CANCEMI, che invece non solo non ne hanno fatto alcun cenno ma hanno anzi parlato della presenza dell'imputato ad una riunione di commissione tenutasi in epoca successiva alla strage, circostanza questa che comprova come anche in quel momento il MOTISI continuava ad esercitare funzioni inerenti al suo rango direttivo nella consorteria criminale che aveva posto in essere quella strage.

Alla stregua dei criteri probatori sopra indicati, deve pertanto affermarsi la penale responsabilità del MOTISI, che era in stato di libertà all'epoca della strage per cui è processo, a titolo di concorso morale nella strage di via D'amelio e nei reati connessi.



Paragrafo XIV. Il mandamento di Belmonte Mezzagno: SPERA Benedetto

Le convergenti, specifiche dichiarazioni dei soggetti affiliati a COSA NOSTRA sino all'epoca della strage per cui è processo dimostrano con certezza che SPERA Benedetto aveva assunto la carica di capomandamento di Belmonte Mezzagno, che prendeva il nome della "famiglia" di cui il predetto era rappresentante, dopo la morte di OCELLO Pietro, capo della "famiglia" di Misilmeri e del mandamento che ricomprendeva anche la "famiglia" di Belmonte Mezzagno.

Lo ANZELMO ha dichiarato al riguardo di essere venuto a conoscenza del fatto che lo SPERA era stato nominato capomandamento di Belmonte Mezzagno dopo la morte dello OCELLO, avvenuta nel 1991 e per questo non aveva avuto occasione di vedere lo SPERA recarsi a riunioni della commissione provinciale.

Il CUCUZZA ha dichiarato di aver conosciuto in carcere lo SPERA e di aver saputo che questi era divenuto capomandamento di Belmonte Mezzagno.

Il DRAGO, che conosceva la situazione di quel mandamento quando lo dirigeva lo OCELLO, ha riferito che il mandamento in esame ricomprendeva le "famiglie" di Misilmeri, di cui era rappresentante il predetto OCELLO, quella di Belmonte Mezzagno, di cui era rappresentante lo SPERA e quella di Bolognetta.

GANCI Calogero è stato in grado di riferire che nel 1983, allorchè erano stati ricostituiti i mandamenti, era stato nominato capomandamento in quel territorio CAMMARATA Gabriele, rappresentante di Misilmeri. Alla morte di quest'ultimo era stato nominato lo OCELLO e dopo l'omicidio di quest'ultimo la direzione del mandamento era passata allo SPERA, rappresentante di Belmonte Mezzagno. Il collaboratore aveva conosciuto lo SPERA, lo aveva visto recarsi a riunioni con il RIINA e sapeva che il suo vice era PASTOIA Francesco.

Le dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia hanno però evidenziato l'esistenza all'interno di quel mandamento di situazioni di grave contrasto che minavano l'autorità dello SPERA e ne mettevano in discussione i poteri.

In proposito lo ONORATO, che non conosceva lo SPERA, ha potuto soltanto riferire di aver appreso che questi aveva dei problemi all'interno del suo mandamento, mentre già il GRIGOLI ha saputo riferire che lo SPERA era in contrasto con LO BIANCO



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Pietro di Misilmeri, che era appoggiato dal BAGARELLA, il quale – per come egli aveva appreso da MANGANO Antonino, che come si è detto era particolarmente vicino al cognato del RIINA – gli aveva consigliato di uccidere lo SPERA per subentrare al suo posto come capomandamento, cosa che il LO BIANCO non aveva fatto, pur avendo assunto la direzione della “famiglia” di Misilmeri in autonomia rispetto allo SPERA. Dopo l’arresto del BAGARELLA, lo SPERA ne aveva poi approfittato per uccidere il LO BIANCO, al quale era venuto così a mancare un valido sostegno.

Ancor più precise appaiono al riguardo le indicazioni provenienti dal CANCEMI e dal BRUSCA, che erano maggiormente a conoscenza delle vicende relative ai personaggi di vertice di COSA NOSTRA. Il primo, infatti, ha riferito che dopo la morte dello OCELLO, di cui erano sospettati i BONANNO di Misilmeri, GAMBINO Giuseppe aveva proposto la nomina a capomandamento del LO BIANCO, che era stato consigliere dell’ucciso, ma aveva finito per prevalere la volontà del PROVENZANO di affidare la direzione del mandamento allo SPERA, che era a lui molto vicino. Il CANCEMI aveva avuto occasione di constatare la partecipazione dello SPERA alla riunione di commissione tenutasi dopo la morte del fratello di quest’ultimo, come già più volte si è ricordato.



Occorre al riguardo rilevare che OCELLO Pietro e GIORDANO Antonino erano stati uccisi a Misilmeri con colpi di arma da fuoco in data 7 settembre 1991 e che SPERA Salvatore Giovanni e LA ROSA Salvatore, quest'ultimo pubblico amministratore di Belmonte Mezzagno, erano stati uccisi in quel paese l'8 novembre 1992, lo SPERA con colpi di fucile cal. 12 ed il LA ROSA con colpi di pistola cal. 7,65.

Il BRUSCA ha riferito che il CAMMARATA era stato capomandamento di Misilmeri dal 1983 al 1988-89, poi sostituito dallo OCELLO a seguito delle sue dimissioni. Successivamente si era scoperto che il CAMMARATA era stato con altri responsabile dell'omicidio dello OCELLO e per questo era stato a sua volta ucciso. Dopo la morte di OCELLO lo SPERA era stato nominato capomandamento ed il collaboratore ha ricordato al riguardo che nel febbraio del 1992 egli su indicazioni del RIINA aveva preso contatti con lo SPERA per la soluzione di problemi verificatisi a Piana degli Albanesi, confinante con il territorio di quel mandamento. Ha ancora aggiunto il BRUSCA che lo SPERA era assai vicino al PROVENZANO, che per vari anni era rimasto latitante a Belmonte Mezzagno e che era in società con PASTOIA Francesco, della stessa "famiglia" dello SPERA. La scelta dello SPERA come capomandamento era, quindi, avvenuta su sollecitazione del PROVENZANO, ma egli sapeva che lo SPERA non aveva potuto assumere il controllo dell'importante "famiglia" di Misilmeri, ove vi era un cruento conflitto interno. Sul finire del 1992 il collaborante



aveva visto lo SPERA partecipare alla riunione di commissione tenutasi nell'abitazione denominata "il pollaio" per decidere la punizione dei responsabili dell'omicidio del fratello dello SPERA stesso.

Risulta, pertanto, dalle predette dichiarazioni che lo SPERA, all'epoca della strage per cui è processo, non aveva il controllo di tutti i territori rientranti nel suo mandamento ed anzi proprio quello storicamente più importante per COSA NOSTRA, e cioè Misilmeri, era diretto da persona ostile allo SPERA, che a sua volta doveva anche fronteggiare un conflitto interno al paese, che aveva portato all'omicidio dello OCELLO. Emerge altresì che anche tra i personaggi di vertice di COSA NOSTRA lo SPERA non godeva di consensi unanimi, atteso che il GAMBINO, capomandamento di San Lorenzo, e quindi capo diretto del BIONDINO, che era all'epoca la persona più vicina al RIINA, aveva proposto la nomina come capomandamento del LO BIANCO ed il BAGARELLA, cognato del RIINA, era giunto persino al punto di consigliare al LO BIANCO l'uccisione dello SPERA, quando la candidatura di quest'ultimo aveva prevalso per l'appoggio del PROVENZANO. In tale situazione sussistono pertanto elementi concreti che valgono a mettere in dubbio che lo SPERA sia stato interpellato su un attentato così importante e più in generale sulla strategia in cui esso si iscriveva. Gli avversari dello SPERA all'interno della commissione - che come si è visto non avevano affatto rinunciato a vedere altra persona assumere



quella carica al suo posto – non avevano, infatti, alcun interesse a mettere al corrente l'imputato dei concreti obiettivi e delle finalità una strategia di così ampio respiro come quella già indicata, conferendogli così delle conoscenze ed al tempo stesso un'autorevolezza che essi speravano potesse venir presto meno. Vero è che lo SPERA poteva contare all'interno della commissione quanto meno su un alleato dell'importanza del PROVENZANO, certamente al corrente di quella strategia, ma chi gli era contrario poteva dissimulare le proprie finalità adducendo pretesti più che plausibili per giustificare anche nei confronti del PROVENZANO il mancato interpellato dello SPERA, rappresentando che i conflitti interni al mandamento che egli in quel periodo doveva affrontare e l'impossibilità di individuare sin da allora tutti i possibili avversari - tra cui vi erano sia gli autori dell'omicidio dello OCELLO sia quelli che da lì a pochi mesi avrebbero ucciso il fratello dello SPERA, nemici la cui esistenza doveva aver preceduto la commissione dell'omicidio stesso e ben poteva, quindi, essere già in precedenza paventata – sconsigliavano di mettere a parte lo SPERA di questioni così delicate, per non correre il rischio di pregiudicare gli importanti risultati che si intendevano conseguire qualora tali notizie fossero venute a conoscenza di nemici che potevano nascondersi anche tra le persone più vicine all'imputato.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

In tale situazione di incertezza si impone, pertanto, l'assoluzione dello SPERA dall'imputazione di strage e dai reati ad essa connessi ai sensi del secondo comma dell'art. 530 codice di rito.

CAPITOLO QUARTO LA COMMISSIONE REGIONALE

Paragrafo I. La competenza della commissione regionale in ordine alla deliberazione degli “omicidi eccellenti”

Nell'ambito del presente processo i tre imputati AGATE Mariano, MADONIA Giuseppe e SANTAPAOLA Benedetto sono chiamati a rispondere del reato di strage e dei reati alla medesima connessi per avere concorso alla delibera di tale attentato quali componenti della commissione regionale di COSA NOSTRA, organo che avrebbe approvato la realizzazione di questo crimine. In questo paragrafo verranno, quindi, prese in esame le dichiarazioni rese dai collaboratori un tempo affiliati a COSA NOSTRA in ordine all'esistenza, alle competenze, alla struttura ed alle regole di funzionamento del predetto organismo, denominato dai consociati anche “regione”, della summenzionata consorteria criminale, trattandosi di accertamento preliminare alla verifica della responsabilità dei predetti imputati .

Il quadro storico delle origini di tale organismo è stato fornito dalle dichiarazioni di BUSCETTA Tommaso, CALDERONE Antonino e DI CARLO Francesco, da cui, pertanto, appare opportuno iniziare.

Il BUSCETTA, nell'ambito del giudizio di primo grado per la strage di Capaci, ha asserito che la commissione regionale, di cui non aveva conoscenza diretta, era stata costituita tra i



rappresentanti delle provincie di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento e Catania per trattare le questioni di interesse comune alle varie provincie.

Più precise e puntuali, perché derivanti da una conoscenza diretta dell'organismo, di cui il fratello Giuseppe era stato anche segretario-coordinatore per qualche tempo, sono state le dichiarazioni rese al riguardo da CALDERONE Antonino nell'ambito dello stesso processo sopra indicato.

Quest'ultimo ha, infatti, rappresentato che la commissione regionale era stata istituita nel 1975 per evitare il ripetersi di iniziative isolate di affiliati a COSA NOSTRA - come quella adottata da CAVATAIO Michele con l'autobomba che aveva provocato l'uccisione di vari militari nel 1963 - i cui effetti negativi si erano ripercossi sull'intera organizzazione in tutte le provincie dell'Isola in cui essa era presente, poiché la reazione dello Stato aveva portato all'arresto di numerosi esponenti mafiosi anche di vertice ed allo "scioglimento" delle "famiglie". Si era, quindi, stabilito, dopo che le varie "famiglie" mafiose si erano riorganizzate, di istituire un organismo collegiale, posto al vertice dell'organizzazione, con competenza a trattare le questioni di interesse generale, tra cui gli omicidi degli uomini delle istituzioni, affinché i rappresentanti delle varie provincie in cui esistevano "famiglie" di COSA NOSTRA partecipassero alla decisione, assumendosene la correlativa responsabilità. Coordinatore di tale organismo era stato anche CALDERONE Giuseppe, fratello del collaborante, rappresentante della "famiglia" di Catania, eletto con i voti di cinque rappresentanti provinciali sui sei esistenti, poiché il rappresentante di Trapani aveva inteso votare per PROVENZANO Bernardo, pur non essendo questi un componente della commissione regionale.

Membri di tale organismo erano stati inizialmente, oltre a CALDERONE Giuseppe per Catania, DI CRISTINA Giuseppe per Caltanissetta, SETTECASE Giuseppe per Agrigento, BADALAMENTI Gaetano per Palermo, BUCCELLATO Nicola per Trapani e MUNGIOVINO Giovanni per Enna. Le successive dinamiche interne alla provincia di Palermo, con la frattura tra la fazione dei corleonesi e quella contrapposta facente capo a BONTATE ed INZERILLO, avevano avuto ripercussioni anche sul funzionamento e sulla composizione della commissione regionale. Rappresentante di Palermo, dopo l'espulsione da COSA NOSTRA del BADALAMENTI, era stato nominato GRECO Michele, manovrato dai corleonesi, che aveva anche assunto la carica di coordinatore della commissione regionale. In questo periodo era stato ucciso a Palermo il colonnello dei Carabinieri RUSSO senza che fosse stata consultata la predetta commissione e ciò aveva provocato la reazione del DI CRISTINA e del CALDERONE, che avevano contestato al GRECO di essere un burattino in mano ai corleonesi, per non aver assunto alcuna iniziativa a fronte di una palese violazione da parte di questi ultimi delle regole dell'organizzazione e per aver recepito passivamente la provocatoria affermazione del RIINA, secondo cui per "uccidere gli sbirri" non occorreva l'autorizzazione di



alcuno. In realtà anche nella commissione regionale erano ormai contrapposti due schieramenti, da una parte il DI CRISTINA, il CALDERONE ed il SETTECASE e dall'altra la fazione corleonese cui appartenevano gli altri membri, compreso il coordinatore della commissione. Tale contrapposizione si era risolta con l'uccisione di tutti e tre i componenti sopra indicati prima ancora che scoppiasse a Palermo la "guerra di mafia". I corleonesi avevano, quindi, sostituito con persone di loro fiducia i rappresentanti uccisi, ed in particolare a Caltanissetta, dopo un periodo di reggenza, era stato nominato rappresentante provinciale MADONIA Giuseppe, a Catania prima FERRERA Salvatore e poi FERRERA Giuseppe, ad Agrigento COLLETTI Carmelo, il cui vice era FERRO Antonio.

Più specificamente il CALDERONE ha reso tra l'altro le seguenti dichiarazioni al riguardo:

"P. M. DOTT. TESCAROLI: - Quali regole disciplinavano l'operare degli uomini d'onore appartenenti a Cosa Nostra, con particolare riferimento alla consumazione dei delitti, cosiddetti delitti eccellenti?"

IMP. CALDERONE Antonino: - Guardi, nel 75 si e` creata la regione, dove il reggente era mio fratello e hanno messo delle regole ferree, che non si doveva toccare un uomo dell'istituzione, non si doveva toccare.. non si dovevano fare sequestri, se non prima veniva approvato dalla regione

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Cosa sa con riferimento a questa regione, a questa commissione regionale? In particolare quali compiti e quali poteri ha? Quando e perche' venne creata?"

IMP. CALDERONE Antonino: - Venne creata nel 1975, come le dicevo, perche' si usciva da una brutta.. da un brutto periodo. Negli anni, in principio 60 c'e` stato il Cavatajo che di nascosto a tutti ha cominciato a mettere delle bombe, ha fatto succedere l'inferno in seno a Cosa Nostra, tanto e` vero che e` saltata un'auto e sono morti dei carabinieri e dei militari e lo Stato si e` svegliato e li ha mandati tutti a soggiorno, tanto che a Palermo non e` successo piu` niente dal 63 fino agli anni 69, dopo che sono usciti tutti quanti dai vari processi e sono tornati dal soggiorno. Poi, si e` saputo chi era l'artefice di questo, era il Cavatajo e mio fratello si e` incontrato in Svizzera con Greco, Salvatore Schidera, dicendoci che c'era questo Cavatajo, bisognava venire a una.. addivenire ad una pace. Il Greco non l'ha voluto accettare dicendo "per me io lo ammazzo perche' mi ha _messo la bomba sotto casa stava morendo mia sorella". Allora si e` detto in tutta la Sicilia che si faceva pace, ma poi il Cavatajo e` stato ucciso. Forte di questo discorso, mio fratello dice "ora dobbiamo creare un qualche cosa che e` al di sopra di tutti, e queste cose si devono prima ragionare, prima discutere nella regione, se succede un omicidio eccellente, ne dobbiamo discutere, dobbiamo dirlo, cosi` io so che incorro in qualcosa di grave, ma non si deve fare se non e' deciso dalla regione. Così` tutti sanno che si sta facendo questa



cosa e sono responsabili, e sono.. se gli succede qualche.. dell'associazione, lo mandano al confino, allora lo sanno che.. Ma di questo qua nel 1977 il mandamento di Corleone non ne ha tenuto conto, ha ucciso il Colonnello Russo. Mio fratello e Giuseppe di Cristina ci inviarono da Michele Greco, perche' Michele Greco era il rappresentante provinciale di Palermo, perciò doveva sapere qualche cosa, dicendo c'e`.. "dille che c'e` indetta una riunione della regione a favore della provincia di Agrigento, a Favarella in provincia di Agrigento.. a <Falconara> (dice proprio cosi') in provincia di Agrigento, da Ferro, e dille che lui si informi se sa qualche cosa della morte del Colonnello Russo". Lui mi disse che non sapeva niente, che si doveva informare

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Quindi, per essere chiari, precisi e nel contempo sintetici: lei ha specificato perche' e` nata questa commissione regionale?

IMP. CALDERONE Antonino: - Sissignore

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Quando e` nata. Ecco, con riferimento ai compiti, ai poteri, in buona sostanza lei ha voluto dire che aveva lo scopo di decidere gli omicidi eccellenti?

IMP. CALDERONE Antonino: - Sissignore

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Chi ne faceva parte della commissione regionale?

IMP. CALDERONE Antonino: - Tutti i rappresentanti provinciali delle 6 citta`, che era Catania, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Palermo, Trapani

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Chi erano nominativamente questi personaggi?

IMP. CALDERONE Antonino: - Per Catania era mio fratello, per Palermo prima era Gaetano Badalamenti e poi e` diventato Michele Greco, per Enna era Giovanni Mongiovino, per Caltanissetta era Giuseppe di Cristina, per Trapani era Bucellago, per Agrigento Peppe Settecase

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Senta, dove si riuniva generalmente la commissione regionale?

IMP. CALDERONE Antonino: - Quando e` nata e` nata nella provincia di Enna. poi mio fratello disse che dobbiamo fare una riunione per ogni provincia, per farci conoscere e poi quasi sempre si riuniva da Antonio Ferro in provincia di Agrigento, alle volte si e` riunita a Favarella da Michele Greco

P. M. DOTT. TESCAROLI: - E` in grado di indicare casi in cui detta commissione si e` riunita? E nella affermativa, in caso positivo, vuole anche dirci come lo ha appreso?

IMP. CALDERONE Antonino: - Non ho capito, mi scusi

P. M. DOTT. TESCAROLI: - E` in grado di riferire di casi specifici in cui si e` riunita questa commissione regionale?

IMP. CALDERONE Antonino: - "Casi" in che senso, un appartamento?

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Per quali ragioni si



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

IMP. CALDERONE Antonino: - Come le dicevo, si riuniva ogni mese e si discutevano delle.. se c'era una discussione fra una provincia ed un'altra si appianavano dei discorsi, si diceva cosa si doveva fare, si discuteva.. era l'organismo superiore della Cosa Nostra, perciò` gli organi partivano di la`
P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei ricorda se per qualche omicidio si sia riunita? O per risolvere una cosa specifica, un problema specifico che si era posto?

IMP. CALDERONE Antonino: - No, che io mi ricordi per omicidi non si e` riunita, che io mi ricordi

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Per omicidi eccellenti o dopo omicidi eccellenti?

IMP. CALDERONE Antonino: - Dopo omicidi eccellenti si`, come le dicevo si e` riunita per sapere perche' avevano ucciso il Colonnello Russo, e si e` riunita sempre li` ad Agrigento da Ferro ed e` venuto Michele Greco dicendo che si era informato con Toto` Riina e disse che quando si ammazza uno sbirro non si deve chiedere il motivo, e non ci dimentichiamo che questo aveva, mi scusi la frase, aveva.. aveva.. aveva fatto del male ad un uomo d'onore, ad un certo Scrima della famiglia del Pippo Calo', quando e` stato arrestato per il processo di.. era stato arrestato per un sequestro, non per un processo.

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Che rapporti c'erano tra la provincia di Palermo, ed in particolare i Corleonesi, ed i rappresentanti delle altre province siciliane?

IMP. CALDERONE Antonino: - Dipende in quale epoca lei me lo mette

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Con riferimento all'ultimo periodo in cui lei e` stato libero prima di iniziare a collaborare, comunque nell'ultimo periodo, ecco, in cui lei ha acquisito notizie su Cosa Nostra

IMP. CALDERONE Antonino: - Guardi i Corleonesi avevano rapporti con tutta la Sicilia, in buonissimi rapporti, perche' eliminato Giuseppe Di Cristina che non era d'accordo con i Corlenosi, eliminato mio fratello che non era d'accordo con i Corleonesi, eliminato Peppe Settacase che non era d'accordo con i Corleonesi, gia' i trapanesi erano d'accordo con i Corleonesi, che avevano un po' tutta la Sicilia in mano

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Senta, se all'interno della commissione regionale qualcuno non era d'accordo cosa succedeva? Poniamo che non fosse d'accordo con i Corleonesi?

IMP. CALDERONE Antonino: - Guardi, si andava alla votazione, se non era d'accordo.. erano 6, se 5 erano d'accordo ed uno non era d'accordo si faceva lo stesso, tanto e` vero che quando hanno fatto segretario regionale mio fratello, quello di Trapani non era d'accordo, disse io voto per Pino Provenzano, Stefano Bontade disse "senta, qua Pino Provenzano non c'e`, non e` un rappresentante provinciale, cioe' non lo puo` votare lei", lui si e` astenuto, disse sempre di no, erano gli altri 5 che hanno votato e hanno fatto mio fratello segretario regionale



P. M. DOTT. TESCAROLI: - Chi non era d'accordo subiva delle conseguenze?

IMP. CALDERONE Antonino: - A quei tempi no, era un voto libero, diceva "io non sono d'accordo e basta"

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Successivamente invece?

IMP. CALDERONE Antonino: - Non glielo so dire, non..

P. M. DOTT. TESCAROLI: - Lei sa dire chi subentro` dopo la morte di suo fratello nel ruolo di rappresentante della provincia di Catania?

IMP. CALDERONE Antonino: - E` subentrato Salvatore Ferreri e dopo Giuseppe Ferreri"(cfr. verb. del 22.2.1996, pp. 126-131).

Ed ancora il CALDERONE ha dichiarato:

" PRES.: - Un'ultima domanda: nell'ambito di questo organismo, che lei ha chiamato regione, che lei poi ha precisato avere altri appellativi, commissione, in altre zone, il rapporto, diciamo, il peso specifico delle varie province era paritario o no?

IMP. CALDERONE Antonino: - Mah, guardi, Palermo ha fatto sempre da padrona, Palermo ha fatto sempre da padrona, mio fratello era segretario regionale ma..

PRES.: - Per segretario regionale cosa si intende esattamente?

IMP. CALDERONE Antonino: - Il segretario.. lui, mio fratello va dicendo, dice: "io sono il servitore di tutti", perche' indiva le riunioni, se c'era una provincia che aveva qualche cosa da dire con un'altra provincia si rivolgeva a mio fratello e mio fratello riuniva la regione dicendo "c'e` questo problema, c'e` questa cosa", era questo il compito

PRES.: - Quindi, mi diceva, il rapporto era o non era paritario nell'ambito di questa regione? O c'era una provincia che aveva un peso specifico maggiore, una maggiore..

IMP. CALDERONE Antonino: - Era Palermo che aveva il peso specifico maggiore

PRES.: - Ma, comunque, tutti avevano pari diritto di voto?

IMP. CALDERONE Antonino: - Certo. Ricordo una cosa: che quando c'era qualcosa di importante da risolvere, da votare, Michele Greco diceva "alt, io prima ne devo parlare con i miei capi mandamenti e poi vi do` la risposta". Mio fratello diceva "ma se lei qua rappresenta Palermo, deve votare, ha una..", non prendeva nessuna responsabilita`, "alt prima ne devo parlare e poi ci riuniamo di nuovo e ne parliamo"

PRES.: - Un'ultima domanda, non so se ha gia` risposto: le risulta che qualche riunione.. lei conosce delle sedi specifiche in cui hanno avuto luogo delle riunioni della regione?

IMP. CALDERONE Antonino: - Si, come le dicevo, e` nata in provincia di Enna, sulla militare



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Catania - Palermo, partendo da Catania. Poi a casa mia se n'è fatta una, quella per Catania e' stata fatta proprio a casa mia. Poi se n'è fatta una a casa di Giuseppe Di Cristina, se n'è fatta una..

PRES.: - Dove? Dove, a Riesi?

IMP. CALDERONE Antonino: - A Riesi, aveva una villa li'. Se n'è fatta una a San Leonardo, in provincia di Agrigento, dai Petruzzelli. Poi se n'è fatta una a Palermo, a Favarella. Poi se n'è fatta una a Trapani, in un territorio che secondo me era verso Castellammare, non lo so dire

PRES.: - Da che cosa dipendeva la scelta della sede in cui si teneva la riunione?

IMP. CALDERONE Antonino: - No no, intanto quando e' nata, mio fratello dice "intanto, per farsi conoscere ce ne facciamo una ogni provincia". Così venivano i capi mandamento, veniva tutta questa gente, no? Poi per posto piu' strategico e piu' tranquillo si preferiva a Favara da Antonio Ferro, provincia di Agrigento

PRES.: - E dove esattamente?

IMP. CALDERONE Antonino: - L'ho detto, ora non me lo ricordo, Giudice

PRES.: - I Ferro di dov'erano?

IMP. CALDERONE Antonino: - Di Canicatti', ma era vicino a Gela, non era Canicatti', a Falconara

PRES.: - E nella provincia di Enna o di Caltanissetta lei ricorda delle riunioni?

IMP. CALDERONE Antonino: - Nella provincia..?

PRES.: - Di Enna o Caltanissetta, a parte quella di Riesi di cui ha gia' parlato

IMP. CALDERONE Antonino: - Di Enna abbiamo fatto quella dove e' nata la regione

PRES.: - E in che epoca siamo?

IMP. CALDERONE Antonino: - Mah, 75

PRES.: - E successivamente le risulta che si siano tenute delle riunioni in provincia di Enna o Caltanissetta?

IMP. CALDERONE Antonino: - Non lo so" (cfr. verb. del 22.2.1996, pp. 183-186).

Il DI CARLO da parte sua, anche sulla base di conoscenze dirette, ha fornito, sia nell'ambito del giudizio summenzionato per la strage di Capaci sia nel presente processo, alcune indicazioni sulla commissione regionale, riferendo che tale organismo, già preesistente alla prima "guerra di mafia" degli anni Sessanta, era stato ricostituito intorno al 1974, poco dopo che anche a Palermo era stata ricomposta la commissione provinciale, che aveva posto fine al regime provvisorio del triunvirato, essendo ormai tornati in libertà la maggior parte degli imputati del processo di Catanzaro.



In una apposita riunione era stato designato il coordinatore della predetta commissione regionale nella persona di BADALAMENTI Gaetano, che era anche il coordinatore della commissione provinciale di Palermo. A seguito delle lamentele dei corleonesi, che rimproveravano al BADALAMENTI di tenere dei comportamenti da "capo dei capi" e non adeguati quindi alla funzione, che era di mero coordinamento ed esecuzione delle delibere di un organo composto da soggetti pariordinati, in una riunione della commissione tenutasi nel 1975 era stato nominato coordinatore CALDERONE Giuseppe, poi sostituito – allorché le cariche della "famiglia" mafiosa di Catania erano state sospese per i gravi dissidi insorti all'interno di quel gruppo tra i seguaci del CALDERONE e lo schieramento filocorleonese facente capo al SANTAPAOLA – da GRECO Michele, che era al contempo coordinatore della commissione provinciale di Palermo e che aveva mantenuto tali cariche sino al 1982.

Ha ancora riferito il DI CARLO che nella competenza della commissione rientrava la deliberazione di quegli "omicidi eccellenti" che potevano produrre conseguenze sull'intera organizzazione per la reazione dello Stato. Ha ricordato in proposito il collaborante che LEGGIO Luciano, capo della fazione corleonese, aveva proposto nel 1975 l'uccisione di Cesare TERRANOVA quando questi era ancora membro del Parlamento e della Commissione Antimafia e che il BADALAMENTI, all'epoca ancora coordinatore della commissione regionale, si era opposto, facendo presente che COSA NOSTRA si stava appena riorganizzando dopo la repressione seguita ai fatti del 1963 e non si voleva, quindi, rischiare una nuova analoga reazione dello Stato. Il dottor TERRANOVA era stato, pertanto, ucciso solo nel 1979, quando lo stesso aveva lasciato la carica parlamentare per tornare all'attività di Magistrato a Palermo, sicché la decisione di ucciderlo aveva potuto essere adottata dalla commissione di quella provincia, data la minore ripercussione che l'omicidio avrebbe avuto. Il DI CARLO ha riferito ancora di avere appreso che l'omicidio del Presidente della Regione Siciliana Pier Santi MATTARELLA era stato deliberato con il consenso di tutte le provincie in cui era presente COSA NOSTRA, così come aveva potuto apprendere allorché, trovandosi presso la tenuta di FERRO Antonino, vice rappresentante provinciale di Agrigento, aveva sentito COLLETTI Carmelo, rappresentante di quella provincia, raccontare che BONTATE Stefano gli aveva manifestato preoccupazione per la sete di violenza dei corleonesi, che stavano continuando a colpire uomini delle Istituzioni e lo aveva invitato, essendo nota la sua vicinanza al RIINA, a consigliare a quest'ultimo una maggiore moderazione. A tale invito il COLLETTI aveva risposto al BONTATE che quando era stato deciso l'omicidio MATTARELLA anche lui era stato d'accordo. In quel caso la delibera dell'organismo regionale era stata necessaria per la carica istituzionale



ricoperta dalla vittima, il cui assassinio avrebbe potuto provocare un inasprimento della legislazione e l'adozione di altre misure ai danni dell'intera organizzazione.

Ha spiegato ancora il DI CARLO che solitamente le delibere della commissione regionale venivano precedute da quelle della commissione provinciale e che solo se questa adottava una decisione operativa la questione veniva sottoposta, prima dell'esecuzione, anche al vaglio dei rappresentanti delle varie provincie.

Ha riferito inoltre il collaboratore che l'omicidio del colonnello RUSSO a Palermo era stato deciso senza consultare la commissione regionale, perché si era ritenuto che il delitto non potesse comportare conseguenze negative nelle altre provincie e di ciò si era però lamentato il DI CRISTINA, all'epoca rappresentante della provincia di Caltanissetta, con GRECO Michele e gli era stato risposto che la questione non era di competenza dell'organo regionale.

Il DI CARLO è stato ancora in grado di riferire, indicandone le località in cui erano state tenute, di alcune riunioni della commissione regionale, che egli aveva avuto l'incarico di organizzare. Una riunione si era tenuta nel 1974 in un fondo di proprietà di FERRO Antonio a Butera, in provincia di Caltanissetta, ed in quell'occasione tra l'altro erano state fissate alcune regole generali di comportamento per gli associati, i quali erano stati autorizzati a presentare denunce per l'ipotesi in cui avessero subito furti di auto o di documenti di identità, onde evitare di essere incriminati per i delitti eventualmente commessi da altri con uso del veicolo o del documento rubato all'affiliato. Non era stato, invece, autorizzato il ricorso al giudice civile per le controversie private, per le quali peraltro l'organizzazione disponeva di altri sistemi di risoluzione. Nel corso di altra riunione era stato stabilito che l'uccisione di un "uomo d'onore" dovesse essere autorizzata dalla commissione regionale. Una riunione era stata tenuta in provincia di Catania in una proprietà dei fratelli COSTANZO, un'altra nella villa di SPADARO Tommaso a Casteldaccia, successivamente all'omicidio del CALDERONE ed altre due, delle quali aveva curato personalmente l'organizzazione, nel castello di Solanto del principe di San Vincenzo, con il quale egli intratteneva buoni rapporti personali. In una di queste due riunioni a Solanto si era discusso delle vicende interne alla "famiglia" catanese di COSA NOSTRA, che avevano visto alcuni giovani elementi, tra cui SANTAPAOLA Benedetto, esporre le loro lamentele contro il rappresentante di quella città CALDERONE Giuseppe, di cui i corleonesi avevano già deciso l'eliminazione, così come avevano deciso quella del DI CRISTINA.

Nell'indicare la composizione della commissione regionale, il DI CARLO ha riferito che dopo la morte di CALDERONE Giuseppe rappresentante della provincia di Catania era stato nominato FERRERA Salvatore, poi sostituito dal figlio Giuseppe e dal 1982 da SANTAPAOLA Benedetto;



nella provincia di Enna era stato rappresentante tale "MONGIOVI' " (MUNGIOVINO), poi sostituito da altra persona di cui egli non ricordava il nome; nella provincia di Caltanissetta erano stati rappresentanti prima il DI CRISTINA e successivamente NASCA Giuseppe e ancora dopo MADONIA Giuseppe; per Agrigento erano stati rappresentanti prima SETTECASE Giuseppe, poi COLLETTI Carmelo, dopo la morte di questi DI CARO Giuseppe e dai primi anni '90, essendo morto anche quest'ultimo, gli era subentrato FERRO Antonino; per Trapani dopo Nicola BUCCELLATO era stato nominato MESSINA DENARO Francesco, cui era succeduto per motivi di anzianità AGATE Mariano; per Palermo, infine, era stato rappresentante e coordinatore GRECO Michele e successivamente RIINA Salvatore. A tal riguardo il collaboratore ha evidenziato che nonostante l'indubbia maggiore autorevolezza del RIINA rispetto agli altri componenti della commissione regionale, molti dei quali dovevano la loro carica alla fiducia che il corleonese riponeva nei loro confronti, tuttavia quest'ultimo era assai attento al rispetto delle regole e voleva sempre assicurarsi di avere il consenso di tutti coloro cui competeva prestarlo prima di intraprendere attività di un certo rilievo, a meno che ovviamente non si trattasse di agire proprio in danno delle persone che avrebbero dovuto essere consultate. Nella commissione regionale poi il voto del RIINA contava numericamente come quello degli altri e chi avesse voluto esprimere una volontà contraria aveva proprio in quella sede il diritto di farlo.

Detto delle indicazioni fornite da coloro che avevano una conoscenza dell'evoluzione della commissione regionale dalle origini, appare adesso opportuno riferire delle dichiarazioni rese da chi faceva ancora parte di COSA NOSTRA all'epoca della strage per cui è processo.

In proposito lo ANZELMO ha dichiarato di aver appreso dal suo capomandamento GANCI Raffaele che la commissione regionale aveva competenza decisionale in ordine alle questioni più rilevanti che interessavano l'intera organizzazione e tra l'altro ha indicato la decisione adottata da tale organismo di sostenere il Partito Socialista alle elezioni politiche del 1987 ed ha fatto presente che gli assassini di COLLETTI Carmelo erano stati puniti con la morte, benché sostanzialmente avessero motivi validi per ucciderlo, proprio perché avevano violato la regola che imponeva l'autorizzazione del predetto organo per l'omicidio di un esponente di COSA NOSTRA di quel livello. Il collaborante ha anche specificato che la commissione regionale era competente a decidere in ordine agli omicidi di magistrati o di esponenti politici di grosso rilievo.

Sulla composizione di tale organismo lo ANZELMO ha riferito che ne facevano parte i rappresentanti di tutte le province in cui era presente COSA NOSTRA, e cioè Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania, ed in particolare il RIINA per Palermo, MESSINA DENARO Francesco per Trapani, FERRO Antonio per Agrigento, MADONIA Giuseppe per



Caltanissetta e SANTAPAOLA Benedetto per Catania, mentre non è stato in grado di indicare il rappresentante di Enna.

BRUSCA Giovanni ha dichiarato che la commissione regionale era formata dai rappresentanti provinciali ed egli sapeva che il RIINA soleva partecipare a quelle riunioni facendosi accompagnare da suo padre BRUSCA Bernardo, da GAMBINO e da MADONIA Francesco. Egli stesso intorno al 1983 era stato a Ribera ed aveva visto il RIINA, suo padre, MADONIA Francesco, GAMBINO, COLLETTI, DI CARO, FERRO e SANTAPAOLA riunirsi per discutere di argomenti che non è stato in grado di indicare per non aver partecipato alla discussione. Anche successivamente il BRUSCA aveva appreso di incontri tra capiprovincia, che però non si riunivano tutti insieme ed egli aveva fatto da tramite per comunicazioni del RIINA con gli affiliati agrigentini e catanesi.

In ordine alle competenze il BRUSCA ha asserito che la commissione regionale doveva decidere delle questioni di interesse generale, come omicidi di politici, magistrati, di "uomini d'onore" di spicco, o per affari ed estorsioni riguardanti più province.

Il CANCEMI ha dichiarato che la commissione regionale ha competenza a decidere sulle questioni più importanti, che possono avere ripercussioni sull'intera organizzazione al di là dell'ambito provinciale e che il RIINA era stato rispettoso di tali regole di competenza per i periodi temporali di sua diretta conoscenza, e cioè quelli più recenti. Ha riferito ancora il CANCEMI che detto organo era composto dai rappresentanti di tutte le province della Sicilia in cui era presente COSA NOSTRA, ed in particolare dal RIINA per Palermo, AGATE (con le contraddizioni di cui si dirà successivamente) per Trapani, FERRO per Agrigento, SANTAPAOLA per Catania, mentre non è stato in grado di indicare il rappresentante della provincia di Enna.

Il CUCUZZA ha dichiarato che in ogni provincia in cui era presente COSA NOSTRA i vari capimandamento eleggevano da tre a cinque consiglieri, che a loro volta designavano il rappresentante provinciale. Tali persone era anche componenti di una commissione interprovinciale, che si riuniva per trattare le questioni di interesse di più province. Egli aveva avuto occasione di vedere alcune riunioni alla Favarella, nella tenuta di GRECO Michele, cui avevano partecipato consociati di altre province, tra le quali Catania e Napoli.

Il GALLIANO ha riferito di aver appreso dallo zio GANCI Raffaele e dal cugino GANCI Domenico che la commissione regionale era composta dai rappresentanti delle varie province, di cui non conosceva l'identità e che essa aveva competenza sulle questioni di maggiore importanza per l'organizzazione, anche se non possedeva sul punto conoscenze specifiche.

GANCI Calogero ha dichiarato che aveva sentito parlare per la prima volta della commissione regionale, durante la detenzione, da parte di collaboratori di giustizia nel corso del processo per la



strage di Capaci e di averne chiesto spiegazione al padre, il quale gli aveva detto che con quel termine si indicavano i rapporti tra le varie province in cui era presente COSA NOSTRA. Egli stesso aveva avuto occasione in precedenza di constatare che il RIINA si incontrava con MADONIA Giuseppe della provincia di Caltanissetta e con FERRO Antonino e GUARNERI di Agrigento e sapeva che il RIINA soleva incontrarsi, anche se non in maniera assidua, con i rappresentanti delle altre province.

MESSINA Leonardo ha riferito che la commissione regionale di COSA NOSTRA era costituita tra i rappresentanti delle province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania per decidere sulle questioni più rilevanti - che superavano l'ambito territoriale di ciascuna provincia, all'interno della quale operavano le singole commissioni provinciali - nonché per guidare e coordinare le attività delle varie province. Aveva anche saputo il collaborante che la commissione regionale si era riunita in occasione dell'omicidio del sindaco LIPARI di Castelvetro e per l'omicidio del Giudice Antonino SAETTA, oltre che per la strage di Capaci, come si dirà ampiamente in altro successivo paragrafo. Ha aggiunto ancora il MESSINA che il rappresentante provinciale veniva eletto dal capimandamento di ogni provincia, unitamente ad uno o più consiglieri, e che il rappresentante nominava poi il suo vice. Detti rappresentanti erano AGATE Mariano per la provincia di Trapani, RIINA per quella di Palermo, FERRO Antonio per Agrigento, MADONIA Giuseppe per Caltanissetta, SAITTA Salvatore per Enna e SANTAPAOLA Benedetto per Catania, tutti appartenenti alla corrente corleonese ed assai vicini al RIINA.

Lo ONORATO ha riferito di aver appreso sin dai primi anni Ottanta, allorché accompagnava MICALIZZI Salvatore alle riunioni alla Favarella, che esisteva in COSA NOSTRA una commissione regionale competente a decidere gli omicidi più eclatanti, che avrebbero potuto determinare una reazione dello Stato con effetti non circoscritti ad una singola provincia. Il BIONDINO gli aveva confermato anche in tempi recenti che tale organo continuava ad esistere ed un giorno, dopo l'omicidio LIMA alla cui esecuzione il collaborante aveva preso parte, il BIONDINO gli aveva detto che il RIINA aveva mostrato soddisfazione per come il delitto era stato realizzato in quanto aveva fatto bella figura davanti alla commissione regionale. Di tale commissione facevano parte i rappresentanti delle varie province.

Il PATTI ha dichiarato di aver appreso da D'AMICO Vincenzo, rappresentante della sua "famiglia" di Marsala, che i rappresentanti delle varie province siciliane si incontravano nella "commissione interregionale" per decidere sulle questioni di maggiore importanza, tra cui gli omicidi dei magistrati. Il collaborante ha inoltre aggiunto di aver partecipato ad una riunione provinciale di



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Trapani nel 1982-83 in cui era stato designato quale rappresentante di quella provincia MESSINA DENARO Francesco.

Il RIGGIO ha riferito di aver appreso nel 1974-75, dopo il suo rientro dalla Sardegna, da ANNALORO Luigi di Riesi, che gli aveva spiegato le regole di funzionamento di COSA NOSTRA, che la commissione regionale era composta dai vari rappresentanti provinciali e che essa aveva potere decisionale sugli omicidi più eclatanti e sulle regole comuni a tutta l'organizzazione.

Il SIINO, infine, pur non conoscendo dell'esistenza di una commissione regionale di COSA NOSTRA, ha dichiarato che nello svolgimento del proprio incarico di gestire per conto di COSA NOSTRA gli appalti pubblici in tutta la SICILIA era stato autorizzato a prendere contatti con gli esponenti di vertice delle varie province, tra cui DE CARO Giuseppe per Agrigento, MADONIA Giuseppe per Caltanissetta e SANTAPAOLA Benedetto per Catania.

Dalle dichiarazioni, corrispondenti al diverso livello di esperienze maturato da ciascun collaborante all'interno della consorterìa mafiosa, emerge quindi in modo inconfutabile che sin dal 1974-75 era stato creato in COSA NOSTRA un organismo collegiale, nel quale erano rappresentate tutte le province in cui esisteva una "famiglia" mafiosa, con poteri decisionali sulle questioni di interesse generale, dalle regole di comportamento di maggior rilievo per gli associati, agli affari leciti ed illeciti che riguardavano i territori di più province, alla commissione di reati che potevano determinare una reazione degli organi istituzionali dello Stato con effetti non circoscrivibili alle singole province mafiose. Tale organismo, denominato commissione regionale o semplicemente regione, rispondeva a delle concrete esigenze che si erano presentate nel corso del tempo, da quella di coordinare attività economiche di dimensioni sempre più vaste tra le varie articolazioni territoriali di COSA NOSTRA - come il controllo di appalti pubblici o di imprese che operavano oltre l'ambito provinciale, la gestione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o quello delle armi o di generi di contrabbando in ambiti ultraprovinciali - a quella di evitare che attività delittuose deliberate all'interno di una determinata provincia potessero determinare implicazioni negative anche nelle altre province, come si era verificato nel corso della c.d. prima guerra di mafia, che aveva provocato da parte dello Stato un'attività repressiva del fenomeno mafioso le cui conseguenze erano state avvertite anche in province diverse da Palermo. E se è vero che nessuno dei collaboratori di giustizia aveva fatto parte di tale organismo collegiale, a differenza di quanto si è verificato per la commissione provinciale di Palermo, è pur vero che molti dei collaboranti sopra indicati sono stati in grado di riferire per conoscenza diretta di fatti che riguardavano l'attività della commissione regionale e di alcune riunioni dalla medesima tenute. La circostanza poi che anche il BRUSCA ed il CANCEMI, che avevano rivestito in COSA NOSTRA le cariche di maggior



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

rilievo tra i vari collaboratori di giustizia, abbiano confermato l'esistenza di tale organismo sino all'epoca della strage per cui è processo non può trovare altra spiegazione se non nel fatto che non era venuta meno tale forma di coordinamento tra le varie province mafiose per far fronte alle esigenze sopra indicate. In caso diverso, un mutamento così profondo della struttura organizzativa di COSA NOSTRA, che avrebbe comportato non solo la soppressione di un organo di vertice ma anche uno sconvolgimento degli equilibri esistenti tra le varie province mafiose, sarebbe stato certamente avvertito da chi occupava una posizione di tale rilievo nell'organigramma mafioso. Se, infatti, risulta dalle emergenze processuali che nessuno dei predetti collaboranti possiede una conoscenza dettagliata ed aggiornata dei luoghi e dei tempi di riunione della commissione regionale, delle modalità di convocazione e dei vari partecipanti, ciò è senz'altro da attribuirsi al livello delle competenze rivestite ed al fatto che nessuno di essi era vicino a coloro che in tempi recenti si occupavano dell'organizzazione di quelle riunioni, ma le indicazioni che essi hanno saputo fornire sul funzionamento anche in tempi recenti di quell'organo e sui suoi poteri decisionali, oltre che essere pienamente giustificate dal ruolo che avevano rivestito in COSA NOSTRA gli odierni collaboranti, costituiscono una dimostrazione inequivocabile della permanenza nel tempo della commissione regionale. E, d'altra parte, con l'andare del tempo le esigenze di coordinamento tra le varie province mafiose dovevano semmai essere ancora più pressanti, per l'espansione della sfera di attività mafiosa sia dal punto di vista spaziale, essendo alcune delle attività sopra indicate non limitate ai soli territori controllati dalle articolazioni provinciali, sia dal punto di vista dei settori interessati da tale attività, come ad esempio dimostrano in modo assai significativo le indicazioni fornite dal BRUSCA e dal SIINO sull'assunzione da parte di COSA NOSTRA di poteri di intervento e decisione sempre più incisivi nella gestione di appalti pubblici deliberati non solo dagli enti comunali e provinciali ma anche da quelli interprovinciali e regionali. Tale ultima circostanza, infatti, richiedeva il coinvolgimento delle varie province mafiose interessate nei meccanismi attraverso i quali quella consorteria controllava l'erogazione della spesa pubblica in Sicilia, giungendo in alcuni casi a svolgere un ruolo propositivo nella scelta dei lavori pubblici da effettuare e comunque intervenendo nell'individuazione delle imprese che avrebbero dovuto aggiudicarsi i lavori e gestendo poi le fasi dei subappalti e delle committenze alle imprese locali, della riscossione delle tangenti nel corso dell'avanzamento dei lavori e dell'approvazione di eventuali varianti in corso d'opera che potevano consentire alle imprese di recuperare i profitti intaccati dal pagamento delle tangenti. Il complesso di tali attività non poteva essere certamente affidato alla sola struttura provinciale mafiosa di Palermo né tanto meno poteva essere affidato alle iniziative disarticolate delle varie province mafiose, ma



richiedeva invece una gestione unitaria ad un livello regionale, adeguato cioè all'ambito territoriale degli organi pubblici sui quali si doveva intervenire e con i cui esponenti dovevano essere conclusi gli accordi. E, infatti, le propalazioni del BRUSCA e del SIINO dimostrano come tutte le varie province mafiose fossero coinvolte in tali attività e come lo stesso SIINO, che pure non operava al più alto livello dell'associazione criminale nella gestione di una parte del controllo mafioso degli appalti, si raccordava anche con i rappresentanti di vertice delle altre province, a conferma inequivocabile dell'esistenza di un accordo delle predette province per una gestione unitaria di un'attività così strategica per COSA NOSTRA, quella del controllo di una quota consistente della spesa pubblica in Sicilia. Tale attività non era però la sola a richiedere, come si è detto, un coordinamento a livello regionale, perché analoghe esigenze presentava qualsiasi tipo di attività che fosse suscettibile di coinvolgere nel bene o nel male gli interessi di più province mafiose, sicché non è seriamente ipotizzabile che nell'epoca della strage per cui è processo il coordinamento tra le varie province fosse stato da una parte esteso con l'espandersi delle attività economiche in cui COSA NOSTRA era coinvolta e dall'altro fosse stato soppresso per le altre iniziative di interesse comune, come ad esempio quelle di tipo "militare". Se, infatti, la scelta del modulo organizzativo che affidava ad un organo centrale il coordinamento degli interessi delle varie province mafiose era stata operata nel settore del controllo degli appalti pubblici ciò significa che si continuava a riconoscere la necessità di un accordo e di una gestione unitaria tra i vertici delle singole province per gli affari di interesse generale; che tra gli stessi vertici vi era un interscambio ed un dialogo e non una separazione o un rapporto conflittuale che soli avrebbero potuto giustificare l'abbandono di una delle istanze fondamentali che stava alla base della creazione della commissione regionale, quella cioè di evitare che singole province potessero adottare iniziative illecite eclatanti, tali quindi da ripercuotersi sulle altre, senza un coinvolgimento di tutte nella fase decisionale.

Il principio della pari dignità ed autonomia di tutte le province mafiose operanti in COSA NOSTRA, nonostante l'indiscutibile maggior peso che esercitava in termini sostanziali quella di Palermo, non era stato vulnerato dal prevalere della fazione corleonese nella "guerra di mafia" dei primi anni Ottanta, e come esso trovava ancora pieno riconoscimento nel coordinamento esistente tra le predette province nella sfera delle attività economiche e dei rapporti con gli amministratori pubblici così tale principio trovava attuazione anche nella delibera delle attività di tipo "militare". In tale ultimo campo, la regola del coinvolgimento della commissione regionale nella delibera degli "omicidi eccellenti" era stata riconosciuta, ad esempio, allorché era stato sottoposto a quell'organo, che lo aveva respinto, il progetto di uccidere Cesare TERRANOVA quando questi



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

rivestiva le funzioni di parlamentare e di componente della Commissione antimafia ovvero quando era stato deliberato l'omicidio di Pier Santi MATTARELLA, Presidente pro-tempore della Regione siciliana. E per converso, la violazione ingiustificata di tale regola, posta in essere da alcuni associati mafiosi agrigentini allorché avevano ucciso COLLETTI Carmelo, all'epoca rappresentante provinciale di COSA NOSTRA per la provincia di Agrigento, era stata sanzionata con l'uccisione dei responsabili, anche se era stato riconosciuto che essi avevano fondate ragioni per dolersi dell'operato della vittima. Appare poi evidente, per le ragioni già evidenziate nel terzo paragrafo del secondo capitolo di questa parte, che non possono considerarsi una smentita della sussistenza di tale competenza della commissione regionale alcuni "omicidi eccellenti" posti in essere sul finire degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, in epoca cioè in cui la contrapposizione latente ma già assai profonda che esisteva tra lo schieramento corleonese e quello di BONTATE ed INZERILLO stava già mietendo vittime di rango nella consorteria mafiosa come DI CRISTINA, MADONIA Francesco di Vallelunga e CALDERONE Giuseppe, tutti uccisi nel corso del 1978.

Il prevalere della fazione facente capo al RIINA nella predetta "guerra di mafia" aveva sottolineato l'importanza di poter disporre di fedeli e validi alleati nelle altre province, e non è infatti casuale che il boss corleonese si sia preoccupato, prima che avesse inizio a Palermo il più sanguinoso conflitto, di sostituire ai vertici delle province di Caltanissetta e Catania il DI CRISTINA ed il CALDERONE, inseriti nello schieramento avversario, con persone a lui vicine come MADONIA Giuseppe e SANTAPAOLA Benedetto, sfruttando i conflitti interni a quelle province. Il RIINA ben conosceva, quindi, l'esigenza di mantenere rapporti costanti ed amichevoli con i vertici delle altre province, coinvolgendoli nelle decisioni più importanti per evitare di rimanere isolato nei momenti più difficili in cui si doveva far fronte all'attività di contrasto dello Stato. E se è vero che egli aveva avuto un peso importante nella designazione di coloro che erano al vertice delle altre province, è altresì certo che il RIINA aveva appreso dall'esperienza personale come nessuna alleanza fosse immutabile e come anche le persone vicine potevano trasformarsi in avversari temibili se si venivano a trovare in una situazione di contrapposizione di interessi con la strategia da lui perseguita. Valgono, pertanto, per i rappresentanti delle province di COSA NOSTRA le stesse considerazioni svolte con riferimento ai componenti della commissione provinciale di Palermo, per cui il RIINA non aveva alcuna ragione di non coinvolgerli nelle decisioni di maggiore importanza, non dovendo temere posizioni di pregiudiziale ostilità alle sue proposte, mentre al contrario avrebbe corso l'inutile e grave rischio di trovarsi isolato sotto l'incalzare dell'attività repressiva dello Stato qualora egli non avesse corresponsabilizzato gli altri rappresentanti provinciali interpellandoli sulla opportunità di compiere gli "omicidi eccellenti".



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.



Paragrafo II. La competenza della commissione regionale in ordine alla deliberazione della strage di via D'Amelio

Occorre a questo punto verificare, alla stregua delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo, se la delibera della strage per cui è processo rientrasse o meno nella competenza della commissione regionale. Al riguardo vanno richiamate le conclusioni illustrate nel primo capitolo di questa terza parte in ordine ai moventi dell'attentato a Paolo BORSELLINO, individuati non solo in finalità di vendetta per l'attività da lui svolta e di prevenzione delle conseguenze negative che sarebbero derivate all'organizzazione mafiosa dalle iniziative giudiziarie che egli aveva anche pubblicamente manifestato di voler intraprendere, ma anche di ricerca di nuovi interlocutori politici disponibili al dialogo con la consorteria mafiosa e che potessero prendere il posto di quelli che si voleva destabilizzare con l'attuazione della strategia stragista. Quest'ultima strategia - nella quale, come si è già detto sopra, era stato inserito come momento di assoluto rilievo l'attentato a Paolo BORSELLINO - era evidentemente di portata così generale da dover essere necessariamente sottoposta alla preventiva approvazione da parte della commissione regionale, così come del resto tutte le iniziative intese a stabilire perverse intese con esponenti politici ed



istituzionali. Al di là, infatti, dell'individuazione dei singoli candidati da appoggiare nelle diverse competizioni politiche ed amministrative, emerge dalle dichiarazioni già in gran parte esaminate dei collaboratori di giustizia non solo dell'area palermitana ma anche trapanese, nissena e catanese che la scelta delle formazioni politiche da sostenere in queste occasioni - operata non sulla base di opzioni ideologiche ma di interessi legati alla necessità di vedersi riconosciuti dal potere politico spazi adeguati di operatività in tutti i settori più redditizi, meglio ancora se in cogestione - non riguardava la singola provincia mafiosa perché era adottata in modo unitario, così come era avvenuto nei confronti della corrente democristiana facente capo in Sicilia all'onorevole LIMA o nel 1987 in favore di esponenti del Partito socialista, che non solo nella provincia di Palermo avevano riscosso consensi senza precedenti e non più uguagliati in altre competizioni politiche. Ed appare, infatti, evidente che solo operando in modo compatto e senza disperdere il proprio sostegno in formazioni che non potevano far parte di una stessa coalizione di governo quella consorteria mafiosa poteva vantare il controllo di un serbatoio di voti assai consistente e particolarmente appetibile, da mettere a disposizione del miglior offerente. E così come la ripartizione degli utili derivanti dall'erogazione



della spesa pubblica in Sicilia era gestita da COSA NOSTRA in modo unitario e di concerto con i pubblici amministratori che erano chiamati a partecipare al sistema tangenzio, così anche la scelta di tali amministratori doveva necessariamente avvenire di comune accordo da parte dei vari rappresentanti delle province mafiose. Pertanto, la rottura con i precedenti canali politici ed istituzionali, che erano comuni all'intera organizzazione nella diverse province siciliane, doveva essere decisa, come confermano le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia escussi, in sede centrale e nella medesima sede doveva essere approvata la strategia attraverso la quale doveva avvenire la ricerca dei nuovi canali e dovevano essere poste le condizioni per interrompere la serie di quegli incisivi provvedimenti di contrasto alla mafia che si stavano succedendo con un'intensità inconsueta a partire dal 1991. Ma se la competenza della commissione regionale riguardava, quindi, l'approvazione di quella strategia stragista e delle finalità che essa si prefiggeva, necessariamente quell'organo doveva essere interpellato, se non su tutti, quanto meno sulla scelta degli omicidi più eclatanti attraverso cui quella strategia doveva concretizzarsi. E tale interpello era necessario per almeno due ordini di considerazioni: perché occorreva che i rappresentanti delle



varie province valutassero sino a quale livello doveva essere elevato lo scontro con lo Stato per poter arrivare ad una trattativa con nuovi referenti politici e perché essi dovevano essere pronti a fronteggiare, quanto meno nel breve periodo, una reazione dello Stato proporzionata alla gravità degli attentati posti in essere. Da questo punto di vista, quindi, tutti gli attentati che per le modalità di esecuzione o per il ruolo ricoperto dalle vittime designate faceva elevare il livello dello scontro non potevano, per le considerazioni suesposte, non essere preventivamente rimessi alla decisione dei componenti della commissione provinciale. Ed appare innegabile che la strage di via D'Amelio, sia per le modalità esecutive prescelte, sia perché colpiva un magistrato internazionalmente noto come Paolo BORSELLINO, sia soprattutto perché veniva posta in essere a così breve distanza di tempo dalla strage di Capaci, elevava in modo sensibile il livello di scontro anche rispetto alla prima strage, determinando un inasprimento azione repressiva dello Stato che ancora era solo in fase di progettazione, piuttosto contrastata, prima dell'attentato per cui è processo. I rappresentanti di vertice della varie province mafiose dovevano, pertanto, essere stati interpellati o già prima dell'esecuzione della strage di Capaci, come si è provato essere avvenuto per i componenti della commissione



provinciale di Palermo, o quanto meno prima della realizzazione dell'attentato a Paolo BORSELLINO su tale fatto criminoso.

Poiché nessuno dei collaboratori di giustizia componeva la commissione regionale o era incaricato dell'organizzazione delle riunioni di questo organo non è possibile determinare il momento in cui è intervenuta tale deliberazione con lo stesso margine di approssimazione con cui è stato, invece, possibile accertare l'analogia delibera da parte della commissione provinciale di Palermo, e cioè in epoca prossima all'omicidio dell'onorevole LIMA. Da ciò non deriva però che il livello probatorio richiesto per l'accertamento delle responsabilità dei componenti della commissione regionale per l'attentato in esame sia più basso rispetto a quello conseguito per l'affermazione di colpevolezza dei membri della commissione provinciale di Palermo. Per questi ultimi, infatti, l'esistenza di collaboratori di giustizia che componevano questo organo rendeva indispensabile la dimostrazione di almeno una riunione a gruppetti per la delibera dell'attentato, poiché in caso contrario la prova, già per altri versi conseguita, della competenza della commissione provinciale per questo genere di delitti "eccellenti" sarebbe stata contraddetta nel caso specifico dal mancato interpello del BRUSCA e del CANCEMI, che a tale interpello avevano titolo, mentre le dichiarazioni rese in proposito dagli stessi rafforza la prima prova. Ma ciò non comporta che in mancanza di quest'ultima prova, per inesistenza di collaboratori di giustizia che avessero avuto titolo a partecipare alle riunioni della commissione provinciale, dovrebbe ritenersi indimostrata la responsabilità dei componenti di questo organo per gli "omicidi eccellenti", poiché rimarrebbero sempre validi in tal caso i criteri probatori sui quali la Suprema Corte di Cassazione aveva fondato l'affermazione di responsabilità di tali soggetti per gli "omicidi eccellenti" nell'ambito del primo maxiprocesso, quando ancora non avevano iniziato a collaborare né il BRUSCA né il CANCEMI. E, invero, una volta che sia dimostrata con fatti concreti non solo l'esistenza di una competenza ancora attuale di un organo collegiale alla delibera di una determinata categoria di delitti, ma anche che quel singolo delitto rientrava a pieno titolo per le sue caratteristiche in questa categoria e che nessuna ragione esisteva per violare in questo caso concreto quella regola di competenza, la responsabilità dei singoli componenti di quell'organo dipende a questo punto solo dall'ulteriore dimostrazione delle seguenti circostanze: il ruolo ricoperto dall'imputato all'epoca del delitto e il fatto che egli abbia continuato ad operare nell'associazione anche dopo il delitto. In tale contesto probatorio, infatti, pur non sussistendo la prova diretta dell'avvenuto interpello appare sufficiente



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

che sia data dimostrazione della possibilità per il singolo componente di essere interpellato e di far conoscere la propria volontà perché si realizzi un'adeguata convergenza di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a suffragare l'affermazione di penale responsabilità alla stregua dei criteri probatori di cui al secondo comma dell'art.192 del codice di rito. E tale è la situazione probatoria che si configura con riferimento ai componenti della commissione regionale, laddove la mancanza della prova diretta di una riunione in cui venne deliberato l'attentato a Paolo BORSELLINO può ben essere sopperita da un contesto probatorio in cui siano dimostrati la vigenza all'epoca del delitto di una competenza di quella commissione a deliberare tale categoria di reati, l'appartenenza del delitto per cui si procede a quella categoria e l'esistenza di rapporti ed intese intervenuti tra le varie province mafiose e riconducibili alla medesima strategia perseguita con la strage per cui è processo. Essendo state dimostrate le prime due circostanze summenzionate, nel successivo paragrafo verranno presi in considerazione gli elementi comprovanti gli accordi intercorsi e le attività comuni svolte dalle diverse province mafiose nell'ambito della strategia predetta.



Paragrafo III: La cooperazione delle province di COSA NOSTRA nell'attuazione della strategia stragista

Un primo elemento da analizzare è quello proveniente dalle dichiarazioni di MESSINA Leonardo su di una riunione della commissione regionale che si sarebbe tenuta in Provincia di Enna, tra Barrafranca e Pietraperzia, nel corso della quale sarebbe stato specificamente deliberato l'attentato ai danni del dottor FALCONE. Tale deliberazione, pur non riguardando direttamente la strage per cui è processo, avrebbe comunque rilevanza per conseguire la dimostrazione di un interpello dei componenti della commissione provinciale sulla strategia stragista in cui sia l'attentato a FALCONE che quello a BORSELLINO erano inseriti.

Al riguardo il MESSINA, nell'ambito del giudizio di primo grado per la strage di Capaci, aveva dichiarato che i vari rappresentanti provinciali si trovavano nell'Ennese da settembre-ottobre del 1991 per gettare "le basi per un nuovo progetto politico" e che tra il febbraio ed il marzo del 1992 si era tenuta una riunione, alla quale avevano preso parte tra gli altri RIINA, PROVENZANO, MADONIA Giuseppe, SAITTA Salvatore, SANTAPAOLA e tale BARBERO Angelo, che egli non aveva mai sentito nominare in precedenza, riunione nel corso della quale era stata decisa l'eliminazione del Magistrato. Tale notizia gli era stata data da MICCICHE' Liborio, consigliere di COSA NOSTRA per la provincia di Enna, in occasione di un incontro che il MESSINA aveva avuto con lui presso la miniera di Pasquasia il lunedì successivo ad un controllo che il collaboratore aveva subito da parte delle forze dell'ordine un sabato sera, mentre si trovava in auto insieme a PIAZZA Isabella e ad altre persone in zona S. Anna di Enna e si stava recando alla discoteca PREMIER, ove avrebbe dovuto incontrarsi con il MICCICHE'. Quello stesso sabato in mattinata egli si era stato a casa di quest'ultimo in compagnia di due giovani di una cooperativa di San Cataldo che doveva effettuare dei lavori in Barrafranca e per "avere la sicurezza che non gli succedesse niente" essi si erano fatti accompagnare da lui dal boss locale, che riservatamente gli aveva detto che quel giorno si sarebbe tenuta una riunione tra le persone summenzionate ed altre. In casa del MICCICHE' vi erano quel sabato anche MONACHINO Giovanni e POTENTE Mario, della stessa "famiglia" del MICCICHE'.

In ordine alla circostanza dell'incontro del MESSINA col MICCICHE' presso l'abitazione di quest'ultimo in compagnia di due giovani di una cooperativa di San Cataldo, deve rilevarsi che i due, identificati in LUPO Salvatore e RIGGI Salvatore, che lavoravano per la cooperativa CLESAN



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

di quel centro, esaminati nell'ambito del giudizio di primo grado per la strage di Capaci, hanno confermato di essersi recati in compagnia del MESSINA a casa del MICCICHE', asserendo di aver chiesto a quest'ultimo un preventivo per la fornitura di calcestruzzo e di aver poi concluso un contratto con lo stesso, intorno all'aprile-maggio del 1992, perché avevano verificato la convenienza di quel prezzo. Hanno, altresì, confermato i due testi di aver visto nell'abitazione del MICCICHE' altra persona - che il RIGGI ha riconosciuto in MONACHINO Giovanni - e che il MESSINA ed il MICCICHE' avevano avuto nella circostanza la possibilità di appartarsi in altra stanza.

A riprova poi dei rapporti intercorsi tra il MICCICHE' e POTENTE Mario deve rilevarsi che il RIGGI ha dichiarato di aver concluso successivamente il contratto per la fornitura del calcestruzzo proprio con quest'ultimo, essendo stato nel frattempo ucciso il MICCICHE'.

Per quanto concerne la collocazione temporale di questa visita, i due testi non sono stati in grado di fornire indicazioni precise né sul mese (che avrebbe potuto comunque anche essere quello di febbraio), né sul giorno della settimana (anche se hanno escluso il sabato sera ed ovviamente la domenica), ma hanno asserito con certezza che la visita era avvenuta nel pomeriggio perché era già buio quando si erano allontanati dalla predetta abitazione.

Tale indicazione si pone in contrasto con quella fornita dal MESSINA, che ha, invece, indicato la mattina del sabato, e non può pensarsi ad un erroneo ricordo di quest'ultimo perché appare inverosimile - se la riunione della commissione cui doveva recarsi anche il MICCICHE' si fosse tenuta di sera - che quest'ultimo desse poi appuntamento per quella stessa sera, sia pure ad ora tarda, al MESSINA presso la discoteca PREMIER di Pergusa, per non dire del fatto che sarebbe effettivamente strano che la visita al MICCICHE' da parte dei due testi sia avvenuta nel pomeriggio di un giorno che non è generalmente dedicato al lavoro.

E, pertanto, deve ritenersi che se la visita al MICCICHE' è stata fatta di sabato, come ha affermato il MESSINA, essa non può aver avuto luogo nelle ore pomeridiane, come invece hanno sostenuto entrambi i testi, e viceversa se è avvenuta in quelle ore non si è verificata il giorno in cui il MESSINA era stato poi controllato dalle forze dell'ordine, e cioè sabato 1 febbraio 1992.

In proposito non può sostenersi la maggiore affidabilità dei due testi LUPO e RIGGI, incensurati e disinteressati rispetto all'esito del giudizio, perché essi, che conoscevano già la versione del MESSINA quando resero dichiarazioni analoghe a quelle attuali nell'ambito del c.d. processo LEOPARDO, hanno fornito sicura dimostrazione di non essere impermeabili alla forza intimidatrice delle cosche mafiose, avendo negato di essersi recati in casa del MICCICHE' e di aver concluso con la sua ditta il contratto per la fornitura del calcestruzzo e di altri materiali perché era stato loro



rappresentato che dietro di lui vi era un sodalizio criminale che egemonizzava il territorio in cui essi dovevano effettuare i lavori e che non vi era altro sistema per non subire intralci nella loro attività che quello di coinvolgere le ditte controllate o vicine ai "personaggi di rispetto". Ed è, d'altronde, indubitabile, nonostante le contrarie affermazioni dei due testi, che essi conoscessero ed avessero accettato tale situazione perché non potevano ignorare la caratura criminale di chi aveva fatto loro da intermediario con il MICCICHE', e cioè del MESSINA, ben noto nel paese di San Cataldo in cui aveva sede la cooperativa CLESAN, né altrimenti essi si sarebbero recati per trattare la fornitura del calcestruzzo presso l'abitazione del loro potenziale venditore, prassi questa assolutamente inconsueta, come hanno dovuto riconoscere anche i testi e che è sintomatica della succubanza in cui essi si trovavano di fronte al MICCICHE'.

Le dichiarazioni del LUPO e del RIGGI se non riscontrano, quindi, quelle del MESSINA su tale punto, tuttavia non possono neanche ritenersi idonee a dimostrarne la falsità, dati i dubbi summenzionati sull'attendibilità dei testi.

Risulta, invece, accertato, senza che ciò possa avere ovviamente valore di riscontro sull'effettuazione della riunione in questione, che il MESSINA era stato fermato per un controllo nel tratto stradale Pergusa – S.Anna l'1 febbraio 1992, intorno alle ore 22,15, mentre era a bordo dell'auto targata CL 163720 in compagnia di PIAZZA Isabella e di tali PASTORELLO e FERRAUTO (cfr. nota del S.C.O. del 26.6.1994).

Da parte di alcuni difensori si è posto in rilievo il fatto che il MESSINA abbia indicato tra i partecipanti alla riunione della commissione regionale tale BARBERO Angelo, sconosciuto quale affiliato a COSA NOSTRA ed ancor più quale consociato della "famiglia" catanese, alla quale il MESSINA lo ha ricondotto sia pure per via meramente deduttiva, essendo stato pronunciato il suo nome dal MICCICHE' dopo quello del SANTAPAOLA.

Un tale rilievo non sembra però che possa avere il valore di comprovare la falsità delle dichiarazioni del MESSINA, perché se questi avesse voluto mentire sulla sua conoscenza dei partecipanti a quella riunione e sull'esistenza stessa della riunione avrebbe con ogni probabilità attinto dal suo patrimonio personale di conoscenze sui personaggi di maggiore rilievo di COSA NOSTRA nelle varie province, patrimonio che il MESSINA ha innegabilmente dimostrato di possedere, anziché parlare di una persona a lui sconosciuta e per la quale i rischi di smentita erano, quindi, particolarmente elevati. Diversa è, invece, la situazione qualora il MESSINA abbia effettivamente avuto dal MICCICHE' un'indicazione nominativa che per una cattiva percezione o per un cattivo ricordo lo ha indotto poi a fare il nome del BARBERO, nell'erronea convinzione di offrire con esattezza un dato riferitogli da persona che non poteva sul punto sbagliare.



Poiché, quindi, l'errata indicazione del BARBERO da parte del MESSINA può essere spiegata sulla base di ipotesi dotate certamente di un grado di verosimiglianza maggiore di quella che spiega tale errore con una sua deliberata volontà di mentire, il dato in questione non può costituire dimostrazione della falsità delle sue dichiarazioni sull'argomento.

Maggiori perplessità suscita, invece, la circostanza, evidenziata dai difensori tramite contestazione, per cui il MESSINA nelle dichiarazioni rese sul punto l'8 luglio del 1992 aveva asserito di non avere appreso dal MICCICHE' quale fosse l'oggetto della predetta riunione e di averne solo intuito l'importanza, ricollegando per via deduttiva quella riunione alla deliberazione di uccidere il dottor FALCONE solo dopo che la strage di Capaci era stata attuata. Più in generale è stato rilevato che il MESSINA non aveva mai parlato con il dottor BORSELLINO, che lo aveva interrogato nel breve lasso di tempo intercorso tra l'inizio di tale collaborazione e la strage in cui perse la vita, di quanto a sua conoscenza circa la deliberazione della strage di Capaci, e questo benché il MESSINA abbia asserito che quel crimine efferato aveva costituito una delle ragioni che lo avevano indotto alla scelta collaborativa ed egli disponesse di un elemento conoscitivo certamente non secondario per consentire agli inquirenti di individuarne alcuni dei responsabili.

In ordine a questi rilievi il MESSINA, che aveva dichiarato solo nel corso dell'interrogatorio dell'1 dicembre 1992 di aver appreso dal MICCICHE' l'oggetto della riunione di Enna, aveva asserito nel corso del predetto processo per la strage di Capaci di aver taciuto nei primi tempi della sua collaborazione tale circostanza perché temeva di essere coinvolto in un crimine così grave, cosa che per la verità non si comprende come sarebbe potuta avvenire sulla base delle dichiarazioni poi dallo stesso rese, dalle quali emerge solo la sua volontà di mettersi in evidenza di fronte ai vertici dell'organizzazione partecipando ad un'impresa di grande rilievo, volontà che però non era stata in quell'occasione soddisfatta. Vero è che il MESSINA poteva forse temere che gli venisse addebitata se non la responsabilità giuridica della strage una qualche colpa per non averla scongiurata rivelando tempestivamente quanto a sua conoscenza, colpa che avrebbe potuto avere un peso nella determinazione del suo complessivo trattamento giuridico. E nel senso che il MESSINA nutrisse tale timore sembra deporre il fatto che egli abbia asserito, dopo aver rivelato quanto avrebbe appreso dal MICCICHE', di aver cercato di evitare la strage mettendo sull'avviso il Maggiore dei Carabinieri LA STELLA, che però aveva rifiutato un incontro con lui per le modalità con cui l'invito gli sarebbe stato rivolto tramite PIAZZA Isabella. A prescindere dalla veridicità o meno di tale ultima circostanza deve però rilevarsi che la predetta giustificazione fornita dal MESSINA in ordine al ritardo con il quale aveva riferito agli inquirenti quanto dettogli dal MICCICHE' sullo specifico oggetto della riunione di Enna non vale a dissipare i dubbi che tale



ritardo legittimamente ingenera sull'autenticità delle indicazioni fornite dal collaboratore al riguardo.

Nell'ambito del presente processo il MESSINA ha poi fornito un'ulteriore giustificazione dell'omessa indicazione di quelle importanti circostanze già durante l'interrogatorio reso a Paolo BORSELLINO, e cioè la preoccupazione che avrebbe nutrito per l'incolumità dei propri familiari, all'epoca non ancora sottoposti a programma di protezione, che era stato, invece, già adottato allorché egli venne esaminato nel dicembre del 1992. Ma tale giustificazione desta perplessità ancora maggiori della precedente, poiché risulta dalle contestazioni effettuate che già il 7 luglio 1992 il MESSINA aveva indicato i nomi dei partecipanti alla riunione, sicché l'aver in quella sede esternato il proprio convincimento che l'incontro avesse come obiettivo la preparazione di un grave delitto appare incompatibile con le preoccupazioni del collaborante, che avrebbero dovuto semmai costituire per lui una remora dall'attribuire, sia pure su di un piano meramente deduttivo, l'organizzazione della strage poi verificatasi ai personaggi di maggiore rilievo di COSA NOSTRA.

Non può valere, invece, a dimostrare la falsità delle dichiarazioni del MESSINA l'affermazione per cui sarebbe inverosimile che esponenti di COSA NOSTRA del rilievo del RIINA e del PROVENZANO potessero rimanere nel territorio dell'Ennese dal settembre-ottobre 1991 al febbraio 1992 senza che ne sapessero nulla i consociati di Palermo di maggiore rilievo come il CANCEMI, il BRUSCA e lo stesso figlio di GANCI Raffaele, poiché il fatto che il MESSINA sapesse della presenza dei predetti in quella zona dal settembre-ottobre del 1991 ed abbia poi saputo della riunione dell'1 febbraio 1992 non comporta necessariamente la costante presenza nell'Ennese per tutto il periodo di quelle persone, né certamente il CANCEMI, il BRUSCA o GANCI Calogero possedevano informazioni circa gli spostamenti del RIINA e degli altri summenzionati per periodi di tempo più brevi, anche se di numerosi giorni.

Deve comunque rilevarsi che la predetta incertezza circa l'effettivo apprendimento da parte del MESSINA per bocca del MICCICHE' di una riunione di commissione regionale che si sarebbe tenuta nell'Ennese l'1 febbraio 1992 per decidere l'attentato a Giovanni FALCONE non consente di utilizzare questo dato quale elemento di conferma dell'avvenuta partecipazione dei rappresentanti provinciali alla delibera di quella strage né tanto meno di quella per cui è processo, poiché gli elementi indiziari devono comunque consistere in fatti di certa esistenza e nel caso concreto tale certezza non sussiste.

A conclusioni diverse deve, invece, pervenirsi per quanto attiene alle indicazioni provenienti dal MALVAGNA circa una



riunione tenutasi tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992 nella provincia di Enna con la partecipazione degli esponenti di vertice di tutte le province siciliane in cui esisteva COSA NOSTRA, e tra questi il RIINA ed il SANTAPAOLA, per deliberare una strategia di attacco allo Stato, essendo venute meno le coperture che sino ad allora erano state assicurate alla consorceria mafiosa dai precedenti rapporti con esponenti del mondo politico-istituzionale. Tale attacco deciso contro l'apparato statale, che mostrava di volere efficacemente contrastare il fenomeno mafioso, doveva porsi come fine la destabilizzazione della compagine governativa e l'apertura di una trattativa con nuovi referenti politici. Questa strategia, efficacemente sintetizzata nell'espressione che il RIINA aveva pronunciato, secondo quanto riferito al MALVAGNA da PULVIRENTI Giuseppe, per cui "si doveva prima fare la guerra allo Stato per poi fare la pace", era stata approvata dai rappresentanti delle varie province, che avevano offerto la loro collaborazione, che doveva tra l'altro consistere nel porre in essere attentati ed intimidazioni a chi nell'ambito di ogni provincia mostrava di volere più seriamente opporsi a COSA NOSTRA. Tali attentati ed intimidazioni avrebbero dovuto essere rivendicati con la sigla della "Falange armata". Anche il SANTAPAOLA aveva assicurato la collaborazione della



provincia mafiosa catanese e proprio in attuazione di tale strategia il PULVIRENTI aveva affidato al MALVAGNA l'incarico, effettivamente eseguito, di rivolgere delle minacce telefoniche al sindaco di Misterbianco DI GUARDO Antonio, che stava assumendo iniziative contrastanti con gli interessi della loro organizzazione. Con altre telefonate fatte sotto la copertura della sigla "Falange armata" LAZZARO Angelo, altro consociato, aveva segnalato falsamente la presenza di ordigni esplosivi presso il Palazzo di Giustizia e la caserma dei Carabinieri di Catania.

Il PULVIRENTI aveva anche detto al MALVAGNA di aver appreso le notizie sulla predetta riunione direttamente dal SANTAPAOLA ed aveva anche aggiunto che occorreva acquisire informazioni sulle abitazioni di alcuni personaggi, nei cui confronti avrebbero dovuto essere attuati dei comportamenti intimidatori o anche violenti, ma senza giungere alle estreme conseguenze. Gli aveva ancora riferito il PULVIRENTI che nella riunione in provincia di Enna si era parlato di una pluralità di obiettivi da colpire, soprattutto persone delle Istituzioni e dopo la strage di Capaci il PULVIRENTI aveva mostrato soddisfazione ed aveva aggiunto che dovevano ancora succedere tante altre cose. Ha ancora dichiarato il MALVAGNA che tra il marzo e l'aprile del 1992, mentre si trovava a casa di GRAZIOSO Giuseppe, altro genero del PULVIRENTI e capo di un gruppo locale della sua organizzazione, questi aveva mandato a chiamare PUGLISI Piero, altro genero del "Malpassotu" ed "uomo d'onore" della "famiglia" di Catania, e gli aveva detto di riferire agli amici di Palermo che "erano arrivate quelle cose". Il GRAZIOSO aveva al riguardo spiegato poi al MALVAGNA che si trattava di due telecomandi a distanza che gli erano costati quattro milioni e che egli aveva ritirato per conto dei palermitani tramite un amico esperto in elettronica. Tali congegni erano poi stati consegnati al GIOE' ed al LA BARBERA.

Dopo la strage di via D'Amelio, uno o due giorni dopo, egli aveva avuto occasione di incontrarsi con il PULVIRENTI, che gli aveva ripetuto le stesse considerazioni fatte dopo la prima strage.

Tra il gennaio ed il febbraio del 1993 il MALVAGNA aveva appreso dal PULVIRENTI che questi aveva accettato dai palermitani l'incarico di organizzare, in attuazione della medesima strategia,



un attentato ai danni del giornalista Maurizio COSTANZO, che aveva parlato male di COSA NOSTRA nel corso di una trasmissione televisiva dallo stesso condotta. Tale incarico era stato affidato al PULVIRENTI, che lo aveva accettato con orgoglio, perché questi, in virtù dei rapporti con il titolare della ditta di dolci CONDORRELLI di Belpasso, che era stata tra gli sponsor dello spettacolo televisivo condotto dal COSTANZO, poteva disporre di biglietti di invito che avrebbero consentito l'accesso al teatro in cui si svolgeva lo spettacolo ed era, quindi, in grado di far seguire da propri affiliati più da vicino e senza destare sospetti i movimenti della vittima designata. Il boss di Belpasso aveva però poi dovuto rinunciare a portare a compimento il progetto perché la sua organizzazione era stata sconvolta da numerosi arresti che avevano colpito molti dei suoi esponenti di vertice e lo stesso MALVAGNA, che era uno dei punti di forza di quel gruppo criminale, era stato tratto in arresto nel marzo del 1993.

Altre notizie il MALVAGNA aveva poi appreso da D'AGATA Marcello nel carcere catanese di Bicocca tra la fine del 1993 e gli inizi del 1994, allorché questi gli aveva detto che dopo le due stragi, tra il settembre e l'ottobre del 1992, i palermitani avevano comunicato di non commettere altri attentati così eclatanti e di limitarsi agli omicidi più necessari perché il progetto stava andando avanti. Aveva però commentato il D'AGATA che il RIINA non era riuscito poi a realizzare i suoi intenti e che, quindi, quella strategia si era rivelata un errore.

Da RANNESI Girolamo, genero del GRAZIOSO ed altro "uomo d'onore" di Catania, oltre che affiliato al clan del "Malpassotu" il MALVAGNA aveva poi appreso tra il luglio ed il settembre del 1992, poco prima che MAZZEI Santo venisse arrestato, che questi si era offerto di fare degli attentati nel Nord Italia e che tale proposta aveva ricevuto l'assenso del SANTAPAOLA. Il MAZZEI, che era stato inserito nella "famiglia" catanese di COSA NOSTRA, doveva essere affiancato in tale attività dallo stesso RANNESI, insieme al quale era però stato tratto in arresto.

Le dichiarazioni rese dal MALVAGNA - del cui ruolo rivestito nell'organizzazione del "Malpassotu" e dei cui rapporti con il clan SANTAPAOLA si è già detto in sede di valutazione della credibilità complessiva del collaborante, allorché si è evidenziato come le conoscenze da lui manifestate appaiono adeguate alle funzioni svolte - hanno trovato significativi riscontri in autonome dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia.

In primo luogo devono ricordarsi, infatti, le dichiarazioni del PULVIRENTI, indicato dal MALVAGNA come colui dal quale aveva appreso della riunione di Enna e di quanto nella medesima era stato deliberato. Di tale ultimo collaborante si sono già sottolineate in sede di analisi della sua credibilità complessiva i limiti culturali e le carenze mnemoniche che hanno condizionato le dichiarazioni rese nell'ambito del giudizio di primo grado per la strage di Capaci ed innanzi alla Corte di Assise di



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Catania ed acquisite agli atti di questo processo. E tuttavia, come si è già accennato in quella sede, nonostante tali limiti, che impongono un maggiore sforzo di analisi critica, risulta sostanzialmente confermato che il PULVIRENTI ebbe a parlare con il nipote MALVAGNA di una riunione tenutasi tra Catenanuova ed Enna, cui avevano tra l'altro partecipato il RIINA e SANTAPAOLA Salvatore, rappresentanti delle province di Palermo e di Catania, nel corso della quale riunione era stata concordata una strategia di attacco contro lo Stato, strategia alla quale anche la sua organizzazione avrebbe contribuito facendo delle telefonate minatorie al sindaco di Misterbianco DI GUARDO Antonino. Tale ultimo compito egli aveva affidato al MALVAGNA, che era in procinto di diventare "uomo d'onore" e che riscuoteva la sua piena fiducia. Le intimidazioni che si sarebbero dovute porre in essere in quel periodo avrebbero dovuto essere rivendicate facendo uso della sigla "Falange armata". Aveva ancora aggiunto il collaborante nel corso delle dichiarazioni summenzionate che in quella riunione si era deciso anche l'omicidio LIMA, che non si era attivato per evitare che la Cassazione pronunziasse una sentenza così sfavorevole per COSA NOSTRA, mentre non si era discusso specificamente dell'eliminazione di Giovanni FALCONE perché si trattava di delitto già deliberato da tempo. Peraltro, egli era stato portato a conoscenza del fatto che nel corso del 1992, anche se non sapeva esattamente quando, nell'ambito di quella strategia, dovevano essere uccisi sia FALCONE che BORSELLINO; che l'eliminazione di quest'ultimo era stata discussa in un momento successivo "per fare vedere", per mostrare cioè l'estrema determinazione di COSA NOSTRA nel portare avanti il suo attacco allo Stato. Il PULVIRENTI ha poi confermato di aver rivelato al MALVAGNA, dopo la strage di Capaci, che l'attentato era stato posto in essere da COSA NOSTRA. Il collaborante ha anche confermato che le notizie sulla riunione dell'ennese gli erano state date personalmente da SANTAPAOLA Benedetto, con il quale egli si era incontrato a Mascalucia, in casa di GRASSO Nino, dopo che il boss catanese aveva riportato la condanna in Cassazione per gli omicidi FERLITO e DALLA CHIESA e che in quell'occasione il SANTAPAOLA, oltre a parlargli di quella riunione, tenutasi non ricordava se uno o due mesi prima, si era lamentato del fatto che ancora non fossero stati presi provvedimenti da parte di COSA NOSTRA nonostante la pronunzia giudiziaria sfavorevole. Il PULVIRENTI, ancora, aveva confermato le indicazioni del MALVAGNA circa la parte che si era assunto nell'organizzazione di un attentato al giornalista COSTANZO e la rinunzia che poi egli aveva dovuto fare all'esecuzione di tale progetto.

Risultano, quindi, confermate dalle predette dichiarazioni del PULVIRENTI, nonostante i limiti sopra indicati, le seguenti circostanze indicate dal MALVAGNA: lo svolgimento di una riunione in provincia di Enna tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992 con l'intervento di personaggi della



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

caratura del RIINA e di SANTAPAOLA Salvatore (altri di minore prestigio indicati dal PULVIRENTI potevano essere stati presenti solo in funzione di accompagnatori); la trattazione in quell'occasione della strategia di attacco nei confronti dello Stato; il consenso prestato dai partecipanti a quella riunione a tale strategia, che anche nel Catanese ebbe una sua attuazione, sia pure ad un livello incomparabilmente inferiore; l'utilizzazione per le rivendicazioni degli attentati e delle minacce della sigla "Falange armata".

Deve rilevarsi al riguardo che dalla documentazione acquisita risulta che la sigla "Falange armata" era stata usata anche per le rivendicazioni di attentati compiuti a Milano, Roma e Firenze; che il sindaco di Misterbianco DI GUARDO Antonio sin dal dicembre del 1991 era sottoposto a tutela perché aveva denunciato l'intreccio di interessi politici e mafiosi all'interno dell'amministrazione comunale, anche a seguito dell'omicidio del segretario locale della Democrazia Cristiana ARENA Paolo, consumato nel settembre del 1991; che dal marzo del 1992 il DI GUARDO aveva ricevuto telefonate intimidatorie, ripetute anche nel mese di aprile; che altre minacce erano state rivolte all'avvocato GUARNERA Vincenzo, che aveva assunto la difesa dei primi collaboratori di giustizia nel catanese ed al giornalista FAVA Claudio, che come il primo aveva pubblicamente denunciato il dilagare del fenomeno mafioso ed i suoi intrecci con i settori della politica e dell'economia, proseguendo l'opera del padre Giuseppe FAVA, ucciso dal clan SANTAPAOLA, come si è già detto; che segnalazioni della presenza di ordigni esplosivi presso il Tribunale di Catania erano state effettuate nei mesi di giugno, ottobre e dicembre del 1992.

Non possono poi inficiare la validità probatoria delle dichiarazioni del PULVIRENTI le sue conoscenze confuse in ordine ai rapporti tra le varie province mafiose, limitati secondo il predetto collaborante alle sole province di Palermo e Catania, che sarebbero a suo avviso in grado di assumere decisioni per l'intera Sicilia, esercitando l'una l'egemonia sul versante occidentale e l'altra su quello orientale. Tali erronei convincimenti derivano, infatti, dalla conoscenza superficiale che egli aveva del complessivo organigramma regionale di COSA NOSTRA, essendo il PULVIRENTI portato a circoscrivere i suoi interessi all'ambito del territorio in cui operava ed in cui esercitava un effettivo potere, dedicando invece scarsa attenzione alle altre questioni, persino a quelle riguardanti la città di Catania, che infatti erano più direttamente seguite dai suoi collaboratori. Ciò non toglie che l'elevato grado ricoperto dal PULVIRENTI in COSA NOSTRA lo rendeva il naturale destinatario delle informazioni più importanti, che pur da lui rappresentate all'A.G. in modo scarno e stentato per le ragioni summenzionate, risultano attendibili quando si limitano alla narrazione oggettiva e non sono inficiate da erronei convincimenti del dichiarante.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Né può ritenersi che l'indicazione temporale fornita dal MALVAGNA e dal PULVIRENTI in ordine alla riunione di Enna contrasti con le scansioni cronologiche emergenti dagli atti processuali in relazione al momento in cui era stata emessa la sentenza della Corte di Cassazione n. 80 del 1992 ed ai diversi tempi in cui risultano essere state deliberate dalla commissione provinciale le stragi di Capaci e di via D'Amelio.

E, invero, la riunione cui hanno fatto riferimento il MALVAGNA ed il PULVIRENTI non aveva ad oggetto lo specifico attentato ad uno dei predetti magistrati, ma bensì verteva sull'approvazione per linee generali di una strategia di cui COSA NOSTRA avvertiva sin da allora l'esigenza, avendo già avuto preciso sentore della inidoneità dei vecchi canali politico-istituzionali ad assicurare le necessarie coperture, atteso che, come si è evidenziato nel capitolo primo di questa terza parte, già con nell'estate del 1991 il Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva manifestato la sua chiara volontà che il maxiprocesso di Palermo non venisse presieduto dal dottor CARNEVALE, nella cui giurisprudenza COSA NOSTRA riponeva ogni affidamento circa un esito a lei favorevole del giudizio ed intorno all'ottobre del 1991 era stato designato a presiedere il dottor VALENTE. Ovviamente la strategia elaborata nel corso della riunione di Enna riferita dal MALVAGNA e dal PULVIRENTI non era finalizzata ad un'immediata operatività, quanto meno per gli attentati più eclatanti, che verosimilmente non erano stati neanche specificamente trattati - come affermato dal PULVIRENTI, che ha fatto riferimento solo all'omicidio LIMA - perché non sarebbe stata comunque prudente compiere azioni di quel genere in Sicilia nell'imminenza del giudizio della Suprema Corte di Cassazione e, quindi, la deliberazione di quei crimini doveva essere rimandata ad un momento successivo, più vicino a quello dell'esecuzione. E, tuttavia, quella riunione aveva una sua particolare utilità per il RIINA, in quanto gli serviva a verificare il consenso di tutti i rappresentanti delle varie province ad una strategia di così ampia portata da non poter essere certo preparata ed attuata in tempi brevi, sicché il RIINA ben poteva dopo tale consenso compiere gli ulteriori necessari passi che dovevano gradatamente portare all'esecuzione della strategia stragista, dall'omicidio LIMA alla strage di Capaci e poi a quella di via D'Amelio, decisa in un secondo momento rispetto ai primi due delitti, come riferito dal PULVIRENTI e confermato anche dal BRUSCA e dal CANCEMI per la parte che attiene alle delibere della commissione provinciale di Palermo.

Né deve meravigliare il fatto che l'esistenza di tale riunione non fosse nota agli affiliati, pur di grado elevato, alle "famiglie" palermitane, poiché la compartimentazione delle conoscenze nell'ambito di quelle strutture, di gran lunga più articolate su diversi livelli gerarchici rispetto alla "famiglia" catanese facente capo al SANTAPAOLA, rendeva certamente meno facile ad un



consociato palermitano non direttamente coinvolto nella vicenda di venire a conoscenza di un incontro tra i vertici delle varie province rispetto a quanto non lo fosse per un consociato catanese di livello elevato qual era certamente il PULVIRENTI, dalle cui confidenze il MALVAGNA aveva tratto la sua conoscenza della riunione, in virtù del suo stretto rapporto anche familiare con lo stesso.

Quest'ultima circostanza spiega anche perché neppure lo AVOLA, benché affiliato a COSA NOSTRA a differenza del MALVAGNA, ignorasse tale riunione, pur essendo a conoscenza, come si vedrà successivamente, della strategia di attacco allo Stato, del consenso fornito a tale strategia dai vertici catanesi - anche se con delle riserve interne - e dell'utilizzo della sigla della "Falange armata" per le rivendicazioni.

Ottenuto il consenso dei rappresentanti delle altre province sulla strategia summenzionata, il RIINA non aveva alcuna ragione di non sottoporre in tempi successivi all'autorizzazione dei predetti rappresentanti, come era suo dovere in base alle regole di competenza di cui si è accertata l'attualità, anche il progetto della strage di via D'Amelio, dopo che erano divenuti maturi i tempi per la sua attuazione.

Le circostanze predette costituiscono, quindi, una significativa conferma del consenso prestato dalle altre province mafiose alla strategia stragista sin dalla fine del 1991 - inizi del 1992.

Ma le dichiarazioni del MALVAGNA hanno trovato significativi riscontri anche per quanto attiene alla cooperazione della provincia catanese all'attuazione della strategia stragista anche sotto altri profili ed in tempi successivi.

E, invero, che il contributo della consorteria mafiosa di COSA NOSTRA del Catanese a quella strategia non sia stato limitato alle minacce telefoniche di cui si è già detto con riferimento alle dichiarazioni del MALVAGNA e del PULVIRENTI e di cui è stato acquisito in atti il già menzionato riscontro documentale, emerge anche dalle indicazioni del collaboratore di giustizia AVOLA. Questi, infatti, non solo ha confermato l'esistenza di assidui e costanti rapporti tra la province mafiose di Palermo e Catania di COSA NOSTRA anche nel corso del 1992 e 1993, ma è stato in grado di riferire che nel febbraio del 1992 egli aveva portato da Catania a Termini Imerese, su incarico di SANTAPAOLA Benedetto e di ERCOLANO Aldo circa 200 chili di esplosivo al plastico, del tipo T4, in panetti della consistenza del Pongo e distribuito in quattro fusti da cinquanta chili. Tale esplosivo proveniva dalla Iugoslavia ed era stato acquistato dall'organizzazione catanese alla fine del 1991, unitamente a delle armi. In proposito lo AVOLA ha anche precisato che prima di allora il gruppo catanese non aveva mai avuto disponibilità di esplosivo al plastico, di gran lungo più potente di quello tradizionalmente utilizzato dal suo gruppo criminale e da quelli alleati per la



commissione di attentati a scopo estorsivo. Tale esplosivo, consegnato ai consociati palermitani di COSA NOSTRA, non poteva avere, quindi, per le sue caratteristiche offensive un impiego nel settore delle estorsioni, sicché i vertici del clan SANTAPAOLA erano certamente consapevoli che gli alleati di Palermo lo avrebbero utilizzato per la preparazione di attentati di ben altra natura e portata, come del resto essi avevano già fatto sin dai tempi della strage che era costata la vita a Rocco CHINNICI ed a tante altre persone. Qualche tempo dopo la consegna dell'esplosivo lo ERCOLANO aveva proposto allo AVOLA di recarsi a Palermo per apprendere da un "forestiero" – termine questo con il quale essi indicavano i consociati non catanesi – la tecnica di preparazione ed impiego di quell'esplosivo ed egli aveva dapprima accettato l'offerta, che però aveva in un secondo tempo respinto perché il D'AGATA, capo della sua squadra, lo aveva sconsigliato, facendogli presente che vi era il rischio che i palermitani, dopo averlo utilizzato per la commissione di qualche grave fatto di sangue, potessero ucciderlo per eliminare uno scomodo testimone.

Lo AVOLA, inoltre, aveva appreso durante la comune detenzione in carcere con il RANNESI che anche questi aveva consegnato prima delle stragi del 1992 dell'esplosivo ai palermitani, manifestando l'orgoglio di avere così anche lui contribuito all'esecuzione di progetti così importanti per l'organizzazione.

Tali episodi, pertanto, dimostrano la disponibilità dei vertici catanesi in quel periodo a fornire un apporto ai palermitani nell'esecuzione di gravi reati. Vero è che lo AVOLA – dalle cui dichiarazioni non traspare alcuna animosità nei confronti dei suoi ex consociati, e tanto meno verso coloro che avevano un ruolo di comando – non ha avuto alcuna difficoltà a riferire che dopo la strage di Capaci il D'AGATA gli aveva detto che COSA NOSTRA stava commettendo un grosso errore e che dopo la strage di via D'Amelio lo stesso D'AGATA gli ripeté che l'organizzazione stava continuando a sbagliare, con ciò manifestandogli una non condivisione della strategia stragista che si stava in quel momento perseguendo. Vero è altresì che lo stesso AVOLA ha dichiarato che il SANTAPAOLA era sempre stato contrario alla commissione di attentati nei confronti di magistrati e personaggi delle Istituzioni nella provincia catanese ed ha altresì espresso l'opinione che il boss catanese potesse aver manifestato un parere negativo sull'esecuzione delle stragi summenzionate. Occorre però evidenziare in primo luogo che se da una parte le convergenti dichiarazioni di AVOLA, PULVIRENTI e DI RAIMONDO e la stessa analisi dei fatti criminali verificatisi nel Catanese dimostrano che in tale provincia COSA NOSTRA ebbe ad astenersi dal compiere in quella provincia i sanguinosi attentati eseguiti a Palermo dai consociati, per la contrarietà del vertice catanese dell'associazione, dall'altra le ragioni di tale scelta erano esclusivamente legate non già ad una



mancata condivisione delle finalità strategiche perseguite dai corleonesi bensì al desiderio di evitare a Catania l'intensificarsi di azioni repressive dello Stato contro il fenomeno mafioso, compromettendo la latitanza di tutti i vertici di quella provincia, protrattasi per tanti anni sino al 1993 e pregiudicando gli affari illeciti che l'organizzazione aveva in corso con la necessaria collusione anche di alcuni personaggi dell'ambiente istituzionale ed economico locale. E la riprova di ciò è fornita proprio dalle dichiarazioni di quegli stessi collaboranti. Dalle propalazioni dello AVOLA, infatti, emerge chiaramente che i vertici catanesi erano perfettamente a conoscenza delle stragi che dovevano essere eseguite nel corso del 1992, avendole il D'AGATA, dalla posizione di spicco che occupava nella "famiglia" catanese, ricollegate senza alcuna esitazione all'attività di COSA NOSTRA e non avendo mai espresso alcuna lamentela per il fatto che la provincia di Catania, pur avendone titolo, non fosse stata previamente interpellata e fosse così rimasta esposta inaspettatamente alle contromisure adottate dallo Stato. Ed anzi dai fatti storici riferiti del collaboratore emerge altresì che il SANTAPAOLA, qualunque potesse essere l'opinione espressa a parole in sede di consultazione dai vertici catanesi, aveva nei fatti aderito la strategia stragista, ponendo anche a disposizione importanti supporti strumentali come l'esplosivo al plastico di cui ha parlato lo AVOLA ed i telecomandi indicati dal MALVAGNA e, come si dirà in seguito, anche dal BRUSCA. Ed è evidente che in tal caso non rileva il fatto che queste forniture non siano state utilizzate per l'esecuzione della strage per cui è processo, atteso che comunque esse dimostrano la preventiva conoscenza da parte dei vertici della provincia catanese dei progetti criminosi deliberati da COSA NOSTRA e l'adesione "per facta concludentia" a tale strategia, rinviandosi a quanto già detto nel precedente paragrafo circa la rilevanza che tale dimostrazione assume, nel contesto probatorio già evidenziato, ai fini dell'accertamento del previo interpellato dei componenti della commissione regionale sulla commissione della strage di via D'Amelio.

Nell'ambito della provincia catanese il contributo del SANTAPAOLA alla strategia di destabilizzazione si era concretizzato in episodi che pur gravi erano certamente assai meno eclatanti di quelli verificatisi a Palermo e tra questi i più clamorosi erano stati l'omicidio dell'Ispettore della P.S. Giovanni LIZZIO e l'attentato alla villa del noto presentatore televisivo Pippo BAUDO. In ordine al primo delitto, posto in essere nel luglio del 1992, sia lo AVOLA che il MALVAGNA sono stati concordi nel riferire che si trattava di omicidio da tempo deciso e rinviato per la contrarietà del SANTAPAOLA a tal genere di reati, sicché appare evidente che era stato alla fine scelto dall'organizzazione catanese il momento giusto per regolare un vecchio conto ed al tempo stesso confermare ai corleonesi l'adesione al progetto di destabilizzazione con un fatto che seppur eclatante era destinato ad avere un risalto inferiore in quel momento rispetto alle stragi di



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Palermo. Per quanto concerne l'attentato dinamitardo alla villa del BAUDO – per il quale lo AVOLA ebbe uno specifico incarico da parte di ERCOLANO Aldo e del D'AGATA e per la cui esecuzione si rivolse poi al gruppo acese guidato da SCIUTO Sebastiano - le motivazioni indicate dal collaborante appaiono analoghe a quelle dell'attentato progettato nei confronti di Maurizio COSTANZO, e cioè la punizione di un presentatore televisivo che aveva fatto delle esternazioni pubbliche contro la mafia, pur essendo stata anche in questo caso la scelta dei catanesi certamente di portata e gravità sensibilmente inferiori all'attentato poi posto in essere a Roma contro il COSTANZO.

Lo AVOLA ha inoltre fornito delle ulteriori indicazioni assai significative in ordine al fatto che l'adesione della provincia catanese alla strategia di destabilizzazione della compagine governativa si protrasse anche dopo la strage per cui è processo. Ha, infatti, riferito il collaborante che intorno al settembre del 1992 ebbe a svolgersi nella provincia di Enna una riunione dei rappresentanti delle varie province siciliane, alla quale aveva partecipato per Catania il vicerappresentante GALEA Eugenio, il quale di ritorno da quell'incontro ebbe a riferire che il RIINA, nell'ambito della medesima strategia, intendeva porre in essere, oltre agli attentati a personaggi delle Istituzioni, anche degli attentati terroristici nel Nord Italia, da rivendicare con la sigla Falange armata, contro monumenti, treni, traghetti e tralicci. L'oggetto di tale riunione era stato riferito dal GALEA nel corso di un incontro in una villetta nella disponibilità di AIELLO Vincenzo nella zona di Zia Lisa a Catania, alla presenza di SANTAPAOLA Benedetto e forse di suo nipote Enzo, nonché di ERCOLANO Aldo, D'AGATA Marcello e FICHERA Alfio. Il D'AGATA, che aveva espresso la sua contrarietà al progetto, era stato significativamente invitato dal GALEA ad incontrarsi con il RIINA, che si trovava ancora in una località poco distante, invito questo che il D'AGATA non aveva accolto e che ben dimostra come da parte del GALEA e degli altri presenti non si avesse alcuna intenzione di opporsi al progetto del boss corleonese. Lo AVOLA aveva ricevuto tali informazioni dal D'AGATA perché era stato anch'egli incaricato di studiare la possibilità di compiere un attentato di quel genere a Firenze, ove egli si era recato con la moglie, per individuare la statua del Davide del DONATELLO da distruggere con l'esplosivo ed al ritorno aveva comunicato al suo caposquadra che l'attentato era senz'altro fattibile in qualsiasi momento. Il D'AGATA gli aveva a quel punto detto che quel genere di attentati era rinviato perché si stava progettando di uccidere Antonio DI PIETRO a Bergamo per fare un "favore" all'onorevole CRAXI, indagato nell'inchiesta denominata Tangentopoli, e che a tal fine egli aveva avuto un incontro presso l'hotel Excelsior di Roma con il GALEA ed il finanziere PACINI BATTAGLIA.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Lo AVOLA ha ancora riferito che MAZZEI Santo, già indicato dal MALVAGNA, era stato affiliato a COSA NOSTRA dai palermitani ed era stato portato a Catania intorno al mese di ottobre-novembre del 1992, nel corso di un incontro al quale il collaborante - che era rimasto all'esterno della villetta di Zia Lisa già luogo della precedente riunione di cui si è detto - aveva constatato aver partecipato, oltre ai catanesi guidati da SANTAPAOLA Benedetto, i palermitani BRUSCA Giovanni e BAGARELLA Leoluca, che erano in compagnia di altri consociati. Il MAZZEI, avversario storico della "famiglia" catanese del SANTAPAOLA, alla quale si era avvicinato nel corso degli ultimi anni ponendo in essere con quel gruppo vari omicidi in danno di altri nemici comuni, era poi stato impiegato per la progettazione di attentati terroristici nel Nord Italia, così come riferito anche dal MALVAGNA.

La posizione ed il ruolo del MAZZEI indicati da AVOLA e MALVAGNA hanno trovato ulteriori sostanziali conferme nelle indicazioni del BRUSCA e del DI RAIMONDO. Il primo ha dichiarato che intorno al mese di agosto del 1992 si era recato in una villetta sita in periferia di Catania nei pressi dello sbocco dell'autostrada da Palermo - luogo, quindi, compatibile con quello indicato in modo ovviamente più preciso dallo AVOLA - e che egli era insieme al BAGARELLA, il quale mostrò nel salutarlo che non vedeva da lungo tempo SANTAPAOLA Benedetto. Quest'ultimo aveva confermato al BAGARELLA di essere a completa disposizione del RIINA, dicendogli che si trovava "con la valigia legata con lo spago in mano", pronto cioè ad accorrere a richiesta del boss corleonese. In quell'occasione era avvenuta su richiesta del BAGARELLA l'affiliazione del MAZZEI alla "famiglia" catanese di COSA NOSTRA.

Il BRUSCA ha inoltre confermato che su incarico del BIONDINO egli aveva consegnato a GALEA ed AIELLO, che erano i consociati catanesi incaricati di tener la maggior parte dei contatti con i palermitani, un depliant per l'acquisto di telecomandi, che dovevano avere un'utilizzazione illecita e, quindi, dovevano essere acquistati senza il rilascio di fattura che potesse identificare l'acquirente. Come riferito dal MALVAGNA, detti telecomandi erano stati procurati dai catanesi, con l'ovvio consenso del SANTAPAOLA, e ritirati poi da LA BARBERA Gioacchino.

IL BRUSCA ha poi evidenziato che anche dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio il GALEA e lo AIELLO, per conto della "famiglia" catanese, avevano riconfermato la disponibilità a contribuire all'attuazione della strategia di destabilizzazione e subito dopo, infatti, era stato ucciso dalla loro organizzazione l'Ispettore LIZZIO.

Il DI RAIMONDO ha anch'egli confermato che presso l'abitazione del padre dello AIELLO in un periodo che egli ha indicato intorno al giugno del 1992 aveva avuto un incontro tra i catanesi SANTAPAOLA Benedetto e Salvatore ed ERCOLANO Aldo ed i palermitani BRUSCA Giovanni e



BAGARELLA Leoluca. Egli si era recato in quel luogo su richiesta del GALEA, pure presente insieme allo AIELLO ed aveva visto che i palermitani predetti erano accompagnati dal GIOE'. Il BAGARELLA e "Nitto" SANTAPAOLA si erano salutati come se non si vedessero da tempo, rievocando incontri del 1977-78, ed il BAGARELLA aveva poi fatto presente che MAZZEI Santo aveva già commesso con loro omicidi ed estorsioni ed erano ormai maturi i tempi per la sua affiliazione. Alle esitazioni del SANTAPAOLA, che proponeva il differimento di tale affiliazione, il BAGARELLA con fare arrogante aveva rappresentato che quella era la ragione della sua venuta ed aveva, infine, ottenuto che quello stesso giorno il MAZZEI, prontamente chiamato, venisse ritualmente combinato nella "famiglia" di Catania, facendogli anche da padrino. Il MAZZEI aveva poi commesso vari omicidi con i consociati di Catania ai danni di avversari comuni ed il collaborante aveva avuto dal SANTAPAOLA l'incarico di seguirlo da vicino per osservarne i movimenti. Il DI RAIMONDO aveva così appreso dallo stesso MAZZEI che poco prima di essere arrestato nel novembre del 1992 egli aveva "fatto qualcosa" a Firenze, in risposta agli arresti di vari associati mafiosi eseguiti in un autoparco di Milano su iniziativa dei magistrati di Firenze. Egli aveva riferito tale circostanza allo ERCOLANO, che aveva mostrato sorpresa. Ha aggiunto il DI RAIMONDO che il MAZZEI era solito recarsi spesso in quel periodo a Palermo ed a Mazara per incontrarsi con BRUSCA, BAGARELLA e BASTONE Giovanni, "uomo d'onore" di Mazara.

In relazione all'episodio riferito dal MAZZEI al DI RAIMONDO deve rilevarsi che dagli accertamenti in atti risulta che il 5 novembre del 1992 era stato rinvenuto presso i giardini Boboli di Firenze un proiettile di artiglieria che secondo i collaboratori dell'agenzia giornalistica A.N.S.A., informati telefonicamente di tale rinvenimento da un anonimo, era stato collocato nell'ottobre di quell'anno dalla mafia.

Il DI RAIMONDO, inoltre, pur evidenziando la contrarietà del SANTAPAOLA alla commissione di delitti eclatanti a Catania, ha confermato che in quel periodo vennero posti in essere da quell'organizzazione sia l'omicidio dell'Ispettore LIZZIO che l'attentato alla villa del BAUDO, quest'ultimo fatto ad opera del gruppo acese guidato da SCIUTO Sebastiano. Ed ancora ha riferito il collaborante che il GALEA, sia dopo l'omicidio LIMA – che gli aveva detto essere stato commesso dai palermitani per fare terra bruciata intorno alla corrente andreottiana in Sicilia – che dopo la strage di Capaci gli aveva rappresentato che i palermitani stavano esercitando pressioni affinché anche nella provincia di Catania venissero posti in essere "omicidi eccellenti". Anche in tale periodo i catanesi continuarono a mantenere costanti contatti con i palermitani soprattutto tramite il GALEA e lo AIELLO, che si recavano a Palermo quasi settimanalmente e che si incontravano con



il BRUSCA ed il RIINA per uno scambio reciproco di informazioni, secondo quanto riferito dal GALEA al DI RAIMONDO.

Il preventivo interpellato e la fattiva collaborazione prestata, nei termini sopra indicati, dalla provincia catanese di COSA NOSTRA in relazione alla strategia stragista non riguardava però solo tale provincia, risultando provato dalle emergenze processuali che anche le altre province mafiose, come del resto prescrivevano le regole vigenti in quella consorteria mafiosa, erano state interpellate ed avevano aderito a quella strategia.

Per quanto concerne la provincia di Trapani, tale dato risulta confermato sia dalle dichiarazioni del BRUSCA, che ha riferito di continui e diretti contatti tra il RIINA ed i vertici di quella provincia anche in epoca coeva e successiva alla strage per cui è processo, sia dalle ancor più specifiche indicazioni fornite al riguardo dal SINACORI. Quest'ultimo, infatti, ha rappresentato che tra il settembre - ottobre del 1991 ed i primi mesi del 1992 si erano svolte quattro - cinque riunioni che avevano avuto ad oggetto la preparazione di attentati in danno di Giovanni FALCONE, dell'Onorevole MARTELLI e di giornalisti come Maurizio COSTANZO ed Andrea BARBATO. Alla prima riunione, avvenuta a Castelvetro in un immobile nella disponibilità del RIINA e curato da GIANBALBO Pietro, "uomo d'onore" di Santa Ninfa, avevano preso parte, oltre al RIINA ed al SINACORI, AGATE Mariano, MESSINA DENARO Matteo, figlio di Francesco ed i fratelli GRAVIANO Giuseppe e Filippo e si era progettato di recarsi a Roma per studiare i movimenti dei predetti in vista di un futuro attentato nei loro confronti. Tale incontro era stato seguito da altri di analogo tenore, tenutisi anche a Palermo in un immobile nella disponibilità del BIONDINO, sia prima che dopo l'arresto dello AGATE, che il giorno prima di tale evento aveva messo a loro disposizione la chiave di un appartamento sito in Roma, da utilizzare come punto di appoggio. Lo stesso SINACORI, MESSINA DENARO Matteo, GERACI Francesco, i fratelli GRAVIANO, CANNELLA Cristofaro e TINNIRELLO Lorenzo si erano poi effettivamente recati a Roma intorno alla fine di febbraio del 1992, riuscendo ad individuare i movimenti solo di alcuni dei personaggi summenzionati e riferendone poi al RIINA.

Tali dichiarazioni hanno trovato sostanziale ed inequivocabile conferma anche nelle dichiarazioni del GERACI, il quale ha riferito che si era tenuta una riunione poco prima dell'arresto dello AGATE in un immobile del BIONDINO, con la partecipazione di MESSINA DENARO Matteo, che egli aveva accompagnato in auto, SINACORI, GRAVIANO Giuseppe, CANNELLA e TINNIRELLO. Si doveva organizzare un pedinamento a Roma di FALCONE, MARTELLI e COSTANZO e subito dopo erano, infatti, partite per la capitale le persone già sopra indicate per eseguire tale compito.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Vero è che le riunioni sopra indicate non avevano carattere deliberativo ma di mera preparazione di attività criminose decise in altra sede, fatto questo che spiega il livello dei partecipanti, scelti tra coloro che dovevano organizzare quelle attività, ma tali circostanze evidenziano come componenti della provincia di Trapani pure di rango assai elevato fossero a conoscenza dei contenuti della strategia stragista di cui si è detto e fossero stati chiamati a partecipare alla sua attuazione, anche se a quel tempo si era solo in fase preparatoria e l'effettiva organizzazione dei singoli attentati fu poi attuata con modalità diverse.

Per quanto poi riguarda la provincia di Caltanissetta, le dichiarazioni del BRUSCA, del CANCEMI e del MESSINA dimostrano che analoghi contatti sussistevano anche in epoca coeva alla strage per cui è processo tra il RIINA ed i rappresentanti di vertice di quella provincia, mentre il SIINO è stato in grado di riferire in ordine ai rapporti avuti con tali rappresentanti per la gestione unitaria del controllo mafioso degli appalti pubblici che interessavano quella provincia, indicando in FERRARO Salvatore la persona incaricata da MADONIA Giuseppe di seguire tale settore e di prendere contatti con il collaborante.

Analoghe considerazioni valgono per le province di Agrigento e di Enna, i cui rappresentanti all'epoca della strage per cui è processo sono successivamente deceduti.

Risulta, pertanto, dimostrato che la deliberazione della strategia stragista nella quale si inseriva come momento fondamentale anche l'attentato a Paolo BORSELLINO non costituì un'iniziativa adottata isolatamente dalla provincia mafiosa di Palermo, ma che essa fu sottoposta al vaglio dei rappresentanti delle altre province sin dal momento in cui venne delineata nelle sue linee più generali, alla vigilia della pronuncia in Cassazione della sentenza del maxiprocesso, il cui esito infausto era già stato largamente preventivato e che poi altre riunioni e contatti ebbero luogo via via che se ne precisarono i contorni e furono individuati i singoli obiettivi da colpire. Tali incontri videro a volte la partecipazione dei massimi livelli delle varie province mafiose - non sempre necessariamente tutti contemporaneamente presenti, data la sussistenza delle medesime esigenze di sicurezza e riservatezza già viste in relazione alle riunioni della commissione provinciale - ed in altre occasioni la presenza di sostituti o delegati, a seconda della rilevanza delle questioni trattate. L'esito dell'interpello fu certamente di adesione alla proposta del RIINA, come dimostrano i contributi in misura diversa ma sempre significativa forniti dalle varie province all'attuazione di tale strategia, nonché i costanti rapporti che i rappresentanti delle varie province continuarono a mantenere con il RIINA anche dopo la strage per cui è processo.

Per le considerazioni espresse nel precedente paragrafo risulta, pertanto, comprovata la responsabilità a titolo di concorso morale, per aver rafforzato il proposito criminoso del RIINA di



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

attuare la strage per cui è processo, di coloro che rivestivano responsabilità decisionali all'interno della commissione regionale di COSA NOSTRA.

Nei successivi paragrafi verrà, quindi, esaminata la posizione degli imputati AGATE Mariano, MADONIA Giuseppe e SANTAPAOLA Benedetto, al fine di verificare se gli stessi avessero o meno tali responsabilità decisionali.



Paragrafo IV. La provincia di Trapani: AGATE Mariano

Per quanto riguarda la provincia di Trapani non esiste una convergenza delle fonti probatorie in ordine all'individuazione del rappresentante di vertice. E, tuttavia, non può non osservarsi che tutti i collaboratori di giustizia provenienti dall'area trapanese, pur sottolineando l'importanza dello AGATE nell'organigramma mafioso di quella provincia, hanno concordemente indicato in MESSINA DENARO Francesco il rappresentante nella commissione regionale, mentre qualche diversa indicazione è stata fornita da associati di area geografica diversa. Tale circostanza riveste un grande rilievo, essendo evidente che le discordanze di quest'ultimo tipo possono trovare ragionevole spiegazione nella non precisa conoscenza che i collaboranti potevano avere dell'organigramma mafioso di una provincia diversa da quella di appartenenza, sicché è ben possibile che essi potessero confondere il rilievo di fatto assunto da un soggetto con la carica da lui ricoperta, mentre per quanto riguarda i collaboranti trapanesi, specie se titolari di cariche in COSA NOSTRA, questa spiegazione non può essere valida, sicché la loro indicazione di un rappresentante provinciale diverso dallo AGATE può essere confutata solo ipotizzando una loro concorde volontà di scagionare l'odierno imputato, ipotesi che però non solo non ha alcun fondamento in atti ma che anzi è smentita dalle dichiarazioni degli stessi, che hanno comunque evidenziato l'autorevolezza e la grande considerazione di cui lo AGATE godeva nella consorteria mafiosa e l'intervento dello stesso ad alcune riunioni organizzative di attentati collegati alla strategia stragista, già ricordate nel precedente paragrafo.

Passando ad una disamina più specifica delle predette dichiarazioni, si rileva che solo GANCI Calogero, MESSINA Leonardo e DRAGO Giovanni hanno reso dichiarazioni comunque riconducibili ad un ruolo di AGATE quale rappresentante provinciale. Ma il DRAGO in realtà è stato solo in grado di riferire sul punto di aver appreso dai cugini MARCHESE Antonino e Giuseppe che l'imputato, oltre ad essere rappresentante della "famiglia" di Mazara del Vallo ed essere "persona vicinissima a Salvatore RIINA", "rivestiva un ruolo nella commissione", senza saper precisare di quale commissione e di che ruolo si trattasse.

Il GANCI ha anch'egli evidenziato che lo AGATE era il rappresentante di Mazara del Vallo ed ha poi aggiunto che egli era il "referente per Trapani del RIINA e del loro gruppo", con i quali aveva collaborato nella guerra di mafia avvenuta nel Trapanese contro i RIMI di Alcamo ed i parenti del BADALAMENTI. Il collaborante, specificamente compulsato, ha poi dichiarato di non sapere se la carica di rappresentante provinciale fosse rivestita dallo AGATE o da MESSINA DENARO Francesco, sicché neanche le sue indicazioni sono univoche circa la carica ricoperta dallo AGATE. Il MESSINA



poi, al di là dell'attribuzione all'imputato della carica di rappresentante provinciale di Trapani, ha mostrato di possedere scarse conoscenze in ordine alle vicende di quella provincia, come del resto è facilmente spiegabile in considerazione del suo ruolo in provincia diversa e non confinante.

Lo ONORATO ha asserito che lo AGATE era capomandamento di Mazara del Vallo e che egli era componente della commissione regionale, ma non ha indicato l'imputato come capo della provincia di Trapani ed ha detto di non sapere quante persone per ogni provincia avessero titolo a comporre la commissione regionale, sicché il valore probatorio di tali indicazioni appare sul punto assai scarso, non avendo il collaborante mostrato di possedere al riguardo conoscenze precise e sicure.

Il CANCEMI ha rappresentato che lo AGATE era considerato dal RIINA alla pari di MESSINA DENARO Francesco e che lo stesso aveva già avuto modo di esprimere il suo malcontento per le iniziative giudiziarie assunte da Paolo BORSELLINO come Procuratore di Marsala.

Il CUCUZZA ha invece dichiarato che lo AGATE era rappresentante della "famiglia" di Mazara del Vallo e consigliere della provincia di Trapani, di cui era però rappresentante MESSINA DENARO Francesco, anche se l'imputato era il più autorevole consociato di quella provincia ed il più vicino al RIINA.

Lo ANZELMO ha dichiarato che lo AGATE era capomandamento di Mazara del Vallo, mentre il rappresentante provinciale era MESSINA DENARO Francesco.

Ma le indicazioni più precise ed autorevoli al riguardo, come si è detto, provengono dai collaboratori di area trapanese, e cioè SINACORI, PATTI e GERACI.

Il primo è stato in grado di riferire che la provincia di Trapani era divisa in quattro mandamenti, quello di Castelvetrano, di cui era a capo MESSINA DENARO Francesco, quello di Trapani, quello di Alcamo e quello di Mazara del Vallo. Quest'ultimo mandamento, che ricomprendeva anche le "famiglie" di Marsala, Salemi e Vita, era diretto dallo AGATE già dal 1981 e durante la sua detenzione l'imputato era stato sostituito dal TAMBURELLO e dal 1984 al 1991 da MESSINA Francesco, inteso "Mastro Ciccio". Rappresentante provinciale era il capomandamento di Castelvetrano, e quindi MESSINA DENARO Francesco, subentrato a BUCCELLATO Nicola durante la "guerra di mafia" del 1981. Il MESSINA DENARO, in età avanzata, era spesso sostituito dal figlio Matteo, persona anch'egli assai vicina al RIINA ed in rapporti assai stretti con i GRAVIANO, tanto che aveva trascorso parte della sua latitanza a Brancaccio, dove aveva costituito un punto di riferimento per i malavitosi della zona, specie per quelli non ancora ritualmente affiliati e, quindi, meno addentro all'organigramma mafioso, dopo l'arresto dei GRAVIANO.



Il PATTI ha fornito indicazioni sostanzialmente conformi a quelle del SINACORI sulla ripartizione della provincia di Trapani nei predetti mandamenti; sulla carica ricoperta dallo AGATE quale capomandamento di Mazara, e quindi del territorio che ricomprendeva anche la "famiglia" di Marsala alla quale il collaborante era affiliato; sul ruolo di rappresentante provinciale assunto da MESSINA DENARO Francesco, che era subentrato al BUCCELLATO dal 1982.

Indicazioni analoghe ha poi fornito non solo il GERACI ma anche BRUSCA Giovanni, che per l'attività svolta a lungo nella provincia di Trapani nella "guerra di mafia" con la famiglia dei RIMI di Alcamo era un buon conoscitore delle vicende di quella provincia, di cui è stato, quindi, in grado di ricostruire l'organigramma con precisione simile a quella del SINACORI e del PATTI, avendo egli indicato VIRGA Vincenzo quale capomandamento di Trapani; MILAZZO Vincenzo e poi dal 1982 FERRO Giuseppe quale capomandamento di Alcamo; AGATE Mariano quale capomandamento di Mazara e MESSINA DENARO Francesco quale capomandamento di Castelvetrano e rappresentante della provincia. Quest'ultimo dal 1990-91 era stato di fatto sostituito dal figlio Matteo con il quale il BRUSCA aveva avuto contatti quando aveva assunto la direzione del mandamento di San Giuseppe Iato e si era occupato delle vicende trapanesi. Peraltro, il BRUSCA ha evidenziato anche che lo AGATE godeva di notevole prestigio nella provincia trapanese ed era in ottimi rapporti con il RIINA, al quale era molto vicino anche il suo sostituto "Mastro Ciccio", che era quasi un factotum del boss corleonese.

Può, pertanto, ritenersi accertato che all'epoca della strage per cui è processo la carica di rappresentante provinciale di Trapani era formalmente ricoperta da MESSINA DENARO Francesco, di fatto sostituito per l'età avanzata da suo figlio Matteo. Vero è che al di là delle cariche lo AGATE godeva di una posizione di prestigio, che però, contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ed orale, non può essere considerata alla stregua di una coreggenza alla pari con il MESSINA DENARO, perché le dichiarazioni summenzionate non sembrano autorizzare una tale conclusione. Tali soluzioni di coreggenza, infatti, pur non essendo sconosciute, come si è detto, all'esperienza di COSA NOSTRA, risultano essere state praticate in casi sporadici e comunque all'interno della stessa "famiglia" mafiosa, come nei casi richiamati dal P.M. di RIINA e PROVENZANO, entrambi corleonesi; di AGLIERI e GRECO, entrambi della "famiglia" di Santa Maria di Gesù; dei fratelli GRAVIANO, della "famiglia" di Brancaccio, mentre il MESSINA DENARO e lo AGATE non solo non appartenevano alla stessa "famiglia" mafiosa ma operavano anche in mandamenti diversi, sicché una soluzione di coreggenza sarebbe stata difficilmente praticabile anche dal punto di vista pratico. L'indubbia autorevolezza dello AGATE ed il prestigio di cui egli godeva nella provincia di Trapani per la sua antica amicizia con il RIINA non



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

possono essere dunque scambiate per un suo ruolo direttivo nell'ambito della provincia, ruolo che era rivestito come si è detto dal solo MESSINA DENARO, coadiuvato dal figlio. Certamente nessun rappresentante provinciale, neanche il RIINA, godeva di un potere assoluto nell'ambito della sua stessa provincia e lo AGATE, fosse o meno un consigliere del MESSINA DENARO, era comunque un capomandamento particolarmente autorevole, il cui parere doveva essere tenuto in considerazione, ma spettava al rappresentante di quella provincia il diritto di essere interpellato come componente della commissione regionale e di esprimere la propria volontà sulla realizzazione della strage per cui è processo. Né risulta provato che a sua volta MESSINA DENARO dovesse interpellare tutti i suoi capimandamento ed in particolare lo AGATE, che era tra l'altro detenuto dall'1 febbraio 1992, prima di esprimere la propria volontà. Vero è che l'imputato, secondo le dichiarazioni di vari collaboranti, aveva già in passato manifestato la sua volontà di eliminare Paolo BORSELLINO quando questi era Procuratore della Repubblica di Marsala, ma nessun nesso causale giuridicamente rilevante può dirsi sussistente tra tale decisione e quella adottata in un contesto profondamente mutato nel corso del 1992.

Parimenti, la stessa partecipazione dello AGATE, secondo le dichiarazioni del SINACORI e del GERACI, alle riunioni di cui si è parlato nel precedente paragrafo, non possono ricollegarsi sotto il profilo causale alla deliberazione ed esecuzione della strage per cui è processo, poiché la decisione di porre in essere l'attentato a Paolo BORSELLINO non era stata certamente adottata in quella sede, mentre le questioni organizzative affrontate e risolte nel corso di quelle riunioni e della successiva trasferta romana non possono in alcun modo ricollegarsi alla scelta delle modalità esecutive della strage di via D'Amelio. Quelle riunioni, pertanto, possono rilevare solo come riprova della volontà del RIINA di coinvolgere anche le altre province, ed in questo caso quella di Trapani, nella strategia stragista - circostanza questa da cui può fondatamente dedursi, per le considerazioni espresse nel paragrafo precedente, che i vertici delle varie province siano stati interpellati anche quando, successivamente a quelle riunioni, si decise definitivamente di inserire Paolo BORSELLINO tra le vittime della strategia stragista - ma la partecipazione alle medesime non può costituire elemento fondante della responsabilità penale, neanche a titolo di concorso morale, di coloro che ebbero a parteciparvi, e quindi neanche dello AGATE.

Neanche l'episodio riferito dal DRAGO, circa le parole "satò Paluzzo" che l'imputato in questione avrebbe pronunciato in sua presenza nel cortile del carcere dell'Ucciardone di Palermo allorché ebbe a sentirsi il boato dell'esplosione della vicina via D'Amelio, possono comprovare la responsabilità dello AGATE per la strage per cui è processo. Anche ad ammettere, infatti, che l'episodio si sia realmente verificato e che lo AGATE intendesse riferirsi al magistrato Paolo



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

BORSELLINO, ciò dimostrerebbe solo che l'imputato aveva compreso il tragico significato di quell'esplosione. A rigore tale comprensione non implica necessariamente che lo AGATE fosse stato preventivamente informato che l'attentato doveva avvenire quella domenica, circostanza questa di cui può anzi fondatamente dubitarsi, atteso che non si comprende la ragione per cui avrebbe dovuto fornirsi tale indicazione ad una persona che non era coinvolta in alcun compito organizzativo dell'attentato, una volta che la strada prescelta dai consociati mafiosi sembra essere stata quella di mantenere il massimo riserbo su tali particolari nei confronti di chi non doveva svolgere alcun ruolo esecutivo, come dimostra emblematicamente il silenzio mantenuto dal BIONDINO nei confronti di BRUSCA Giovanni, non meno importante dello AGATE nell'organigramma mafioso e certamente maggiormente coinvolto di lui nell'esecuzione della strategia stragista. Le parole dello AGATE, pertanto, non potevano che ricollegarsi ad una sua deduzione, ovviamente fondata sulla consapevolezza che un attentato con l'impiego di esplosivo dopo l'eliminazione di Giovanni FALCONE non poteva avere altro destinatario che Paolo BORSELLINO, poiché le altre vittime sino ad allora designate potevano essere più facilmente attinte con modalità diverse e tra i magistrati oggetto di un possibile attentato con autobomba quello era rimasto il primo in ordine di pericolosità per COSA NOSTRA. Ma tali consapevolezze non implicano affatto da un punto di vista logico un interpello dello AGATE prima dell'esecuzione dell'attentato a quel magistrato e le conoscenze che egli aveva acquisito e le opinioni che aveva avuto modo di esprimere sino alla data del suo arresto, data la scansione temporale della delibera dell'attentato a Paolo BORSELLINO, non possono comportare una responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale che sia disancorata dalla carica di rappresentante provinciale che egli certamente non rivestiva.

Si impone, pertanto, l'assoluzione dello AGATE per non aver commesso il fatto, ai sensi del primo comma dell'art.530 codice di rito.



Paragrafo V. La provincia di Caltanissetta: MADONIA Giuseppe

CALDERONE Antonino e DI CARLO Francesco sono stati in grado di indicare non solo il ruolo di rappresentante provinciale per Caltanissetta di MADONIA Giuseppe ma anche le vicende attraverso le quali egli era giunto a ricoprire tale carica, di cui si è già riferito nel capitolo secondo, terzo paragrafo, di questa terza parte della motivazione. Hanno, quindi, evidenziato i predetti collaboranti che l'insediamento di MADONIA Giuseppe nella funzione di rappresentante provinciale di Caltanissetta costituiva l'affermazione anche in quella provincia della fazione corleonese, alla quale il MADONIA era strettamente legato, contro i rivali palermitani guidati dal duo BONTATE-INZERILLO e rappresentati nel Nisseno dal DI CRISTINA. Il DI CARLO ha anche aggiunto che l'odierno imputato aveva assunto la carica summenzionata dopo un breve periodo in cui, a seguito dell'omicidio del DI CRISTINA, la provincia era stata diretta da NASCA Giuseppe, presto sostituito perché in età avanzata.

Hanno concordemente dichiarato che MADONIA Giuseppe rivestiva la carica di rappresentante provinciale e di indiscusso numero uno di COSA NOSTRA per la provincia di Caltanissetta anche all'epoca della strage per cui è processo numerosi collaboratori di giustizia, tra i quali hanno fornito indicazioni più dettagliate ANZELMO Francesco Paolo, BRUSCA Giovanni, MESSINA Leonardo, RIGGIO Salvatore e SIINO Angelo, tutti soggetti che per il ruolo che rivestivano nell'organizzazione mafiosa erano certamente in grado di avere una precisa conoscenza del predetto ruolo del MADONIA.

Lo ANZELMO è stato anche in grado di riferire che aveva avuto occasione di organizzare personalmente alcuni incontri del MADONIA una volta con il PROVENZANO, in un negozio di pertinenza di SCIARATTA Franco sito in corso Calatafimi a Palermo ed un'altra con il RIINA presso la propria abitazione. Il primo incontro aveva avuto luogo intorno al 1983-84, il secondo nel 1986. Il BRUSCA ha altresì evidenziato che aveva avuto dei contatti diretti con il MADONIA per attivare i suoi canali al fine di "aggiustare" il processo per la strage di Pizzolungo - strage nella quale avrebbe dovuto essere ucciso il magistrato Carlo PALERMO, all'epoca in servizio a Trapani - nonché il primo maxiprocesso di Palermo; che solitamente i contatti con la provincia nissena erano gestiti direttamente dal RIINA e che esistevano rapporti assai stretti in particolare tra il PROVENZANO ed il MADONIA, assicurati anche per il tramite di persone di Bagheria, paese nel quale il PROVENZANO aveva trascorso lunga parte della sua latitanza; che il MADONIA, nonostante le sue frequenti assenze dalla Sicilia, non aveva mai lasciato la direzione della provincia nissena né la carica di rappresentante della medesima, avvalendosi di persone che lo



sostituivano , tra le quali il collaborante conosceva FERRARO Salvatore e TUSA Francesco, nipote del MADONIA.

Il RIGGIO è stato in grado di fornire indicazioni sull'organigramma mafioso nella provincia nissena e sul ruolo di vertice nella medesima ricoperto dal MADONIA; sui motivi di contrasto che erano insorti tra il MADONIA ed il suo gruppo di Riesi, nel quale militavano anche ANNALORO Francesco e STUPPIA Angelo, poiché il MADONIA aveva loro imposto la cessione di un'impresa di calcestruzzi che interessava all'ingegnere BINI; sul ruolo di assoluto controllo nel settore degli appalti pubblici che il MADONIA aveva assunto nella provincia nissena, delegando a rappresentarlo in tale settore il già menzionato FERRARO, sicché nessuna ditta della provincia poteva accedere agli appalti di maggiore rilievo senza il loro assenso. Le dichiarazioni in proposito rese dal RIGGIO non appaiono inficiate nel loro valore probatorio né dalle ragioni di contrasto che portarono il RIGGIO a contrapporsi al MADONIA in una sanguinosa guerra che vide il primo allearsi con gli "stiddari" di altri comuni – atteso che le rivelazioni del collaborante hanno trovato sostanziale conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboranti e, d'altronde, tale contrasto non avrebbe avuto certamente ragion d'essere se il MADONIA non fosse stato alla guida del gruppo contrapposto a quello del RIGGIO almeno sino a quando quest'ultimo non iniziò a collaborare – né dalle smentite fatte dallo ANNALORO circa il fatto che si sarebbe recato con il RIGGIO a Milano per andare a trovare il MADONIA, tenuto conto della assoluta inattendibilità su tale argomento di un soggetto di cui è stato accertato l'inserimento prima nella stessa consorterìa mafiosa di COSA NOSTRA e poi in quella contrapposta, unitamente al RIGGIO.

Il SIINO ha confermato che il MADONIA dirigeva la provincia nissena di COSA NOSTRA e che il RIINA lo aveva accreditato proprio presso il MADONIA per poter operare in quella provincia nel settore dei pubblici appalti; che le assenze del MADONIA dal territorio nisseno non gli avevano impedito di mantenere l'assoluto controllo di questo settore, attraverso uomini di sua fiducia; che il MADONIA aveva rapporti particolarmente stretti con il PROVENZANO e che egli aveva avuto spesso occasione di incontrare il MADONIA a Bagheria, ove si nascondeva anche il PROVENZANO; che il MADONIA era a conoscenza degli accordi intercorsi in COSA NOSTRA per offrire un sostegno in tutta la Sicilia al P.S.I. nelle competizioni politiche del 1987; che anche nel corso della sua detenzione dopo le stragi del 1992 il SIINO, in occasione dei suoi incontri con il MADONIA di cui si è già detto sopra, aveva avuto occasione di constatare che quest'ultimo era a piena conoscenza della strategia stragista e degli sviluppi che essa aveva assunto dopo l'arresto del RIINA sotto la guida del PROVENZANO.



Il MESSINA ha riferito che il MADONIA, nonostante le sue assenze dalla Sicilia anche per lunghi periodi, aveva non solo mantenuto la carica formale di rappresentante provinciale ma si era anche continuato ad interessare in prima persona della gestione di tutti gli affari più importanti di COSA NOSTRA nel Nisseno, dalle attività meramente criminose al controllo dei pubblici appalti – come riferito dal SIINO - assicurando la sua presenza in Sicilia nei momenti più rilevanti per la vita associativa. Lo stesso collaborante aveva avuto occasione di incontrarlo in vari posti, tra cui ad Enna, Bagheria e Villarosa.

Il MESSINA è stato, inoltre, in grado di indicare le varie persone con le quali il MADONIA manteneva contatti quando era lontano dalla Sicilia per gestire l'organizzazione mafiosa e proprio le sue puntuali conoscenze al riguardo hanno consentito agli investigatori di avviare quell'attività investigativa che portò all'arresto dell'imputato dopo una lunga latitanza, a conferma dell'esattezza delle sue indicazioni. E, invero, prendendo le mosse proprio dall'esame del traffico telefonico di un apparecchio cellulare dell'incensurato ANZALONE Fabrizio, indicato dal MESSINA (il relativo numero era stato rilevato dall'esame di un'agenda messa a disposizione degli inquirenti dal MESSINA), gli investigatori avevano individuato un telefono cellulare intestato a MARTELLO Salvatore - coniugato con SANTORO Concetta, parente di SANTORO Giovanna, moglie del MADONIA - telefono dal quale venivano effettuate periodicamente (due o tre volte al mese) delle chiamate all'apparecchio dello ANZALONE, che, invece, non risultava aver mai chiamato a sua volta la prima utenza (circostanza questa insolita, che il MESSINA spiegava con il fatto che lo ANZALONE non aveva l'autorità né per conoscere né per assumere l'iniziativa di chiamare il MADONIA). Detto apparecchio intestato al MARTELLO risultava essere utilizzato da persona che si muoveva tra la Sicilia, la Lombardia, la Toscana ed il Vicentino. Proprio seguendo gli spostamenti di tale telefono cellulare, localizzato alla fine di agosto del 1992 prima a Marina di Massa (e cioè dove è stato poi accertato che il MADONIA trascorreva il periodo estivo) e subito dopo in un comune della provincia di Vicenza (il ripetitore usato dal cellulare era quello di Larino, che serviva sei - sette comuni di quella provincia) era stato possibile individuare il rifugio del MADONIA nel comune di Longare, presso l'abitazione di GALLERIA Salvatore, fratello della moglie di SANTORO Rosario, a sua volta fratello della predetta SANTORO Giovanna. La disponibilità di quell'apparecchio telefonico cellulare da parte del MADONIA risulta poi comprovata in base alle seguenti circostanze: il MARTELLO, cui il telefono era intestato, viveva in quel periodo a Catania e non si trovava nelle località in cui il telefono risultava usato; tra le persone che risultavano contattate con quel telefono vi erano soggetti che il MESSINA aveva indicato operare nella sfera di criminale interesse del MADONIA (tra questi, oltre allo ANZALONE, RINZIVILLO Crocifisso, inteso



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Ginetto” e LA PLACA Salvatore, condannati in primo grado per associazione mafiosa insieme al MADONIA); gli ultimi quattro numeri dell’utenza telefonica cellulare di ANZALONE Fabrizio, e cioè 7438 erano trascritti nell’agenda sequestrata al MADONIA accanto al nome “Fabrizz”; sulla medesima agenda vi erano i numeri telefonici di un’utenza intestata a tale BARLOCCO, titolare di un’agenzia immobiliare di Busto Arsizio, che veniva chiamata dal RINZIVILLO subito dopo che questi riceveva le telefonate dall’apparecchio intestato al MARTELLO; i comuni di Marina di Massa e di Longare in cui il telefono era stato localizzato nell’agosto del 1992 erano quelli in cui si è accertato il MADONIA si trovava; il telefono in questione, marca NOKIA, era stato rinvenuto nella cucina dell’appartamento di GALLERIA Salvatore in cui viveva il MADONIA e nella camera da letto in cui vi erano la valigia e gli effetti personali di quest’ultimo era stato trovato l’apparecchio per la carica delle batterie, utilizzabile esclusivamente per quel modello di telefono, così come nell’auto in cui era il MADONIA al momento dell’arresto si era rinvenuto un cavetto di alimentazione per auto pure specifico per quel tipo di telefono. Dai tabulati del traffico telefonico tale apparecchio risultava essere stato usato in Sicilia (le rilevazioni dell’epoca, utilizzando per tutta la Sicilia il distretto telefonico 091, non consentono di stabilire in quale zona dell’Isola sia stato utilizzato) dall’8 settembre al 10 novembre del 1991, dall’8 dicembre del 1991 al 23 febbraio del 1992 e dal 3 maggio del 1992 al 21 giugno del 1992, e quindi per periodi di tempo sufficientemente lunghi e compatibili con l’interpello per la deliberazione della strage per cui è processo.

In considerazione di tali elementi probatori, nonché dell’accertato legame che l’imputato continuò a mantenere con l’associazione mafiosa anche dopo l’esecuzione della strage di via D’Amelio, mostrando di essere informato e di dividerne la strategia - come specificamente riferito dal SIINO e come dimostra anche il fatto che nessuno dei collaboranti arrestati diverso tempo dopo i fatti di causa ebbe a percepire alcun mutamento al vertice della provincia nissena di COSA NOSTRA, come sarebbe certamente avvenuto se un fatto così clamoroso si fosse verificato - risulta comprovata la penale



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

responsabilità del MADONIA a titolo di concorso morale per il reato di strage ed i reati connessi.



Paragrafo VI. La provincia di Catania: SANTAPAOLA Benedetto

I collaboratori di giustizia DI CARLO Francesco e CALDERONE Antonino, così come si è già rilevato nel precedente capitolo, nella parte dedicata all'evoluzione storica di COSA NOSTRA, sono stati in grado di riferire con precisione il momento in cui SANTAPAOLA Benedetto con l'appoggio dei corleonesi e di alcuni seguaci di Catania ebbe dapprima a contrastare e poi a soppiantare CALDERONE Giuseppe, ucciso nel settembre del 1978, alla guida della "famiglia" catanese di COSA NOSTRA, che era di gran lunga la più importante della provincia catanese, in cui operavano anche le "famiglie" di Caltagirone e di Ramacca, rispettivamente dirette da LA ROCCA Francesco e CONTI Calogero. E proprio con l'insediamento di SANTAPAOLA Benedetto a Catania e di MADONIA Giuseppe a Caltanissetta i corleonesi avevano iniziato ad assumere il controllo delle province siciliane di COSA NOSTRA e, quindi, dell'organo collegiale regionale, ribaltando la precedente situazione che vedeva la maggioranza in commissione dei seguaci del BONTATE e dello INZERILLO, mettendosi, quindi, in una posizione di forza alla vigilia dello scoppio della "guerra di mafia" del 1981.

Tutti i collaboratori di giustizia provenienti dall'area palermitana di COSA NOSTRA o comunque da province diverse da quella etnea, ad eccezione del BRUSCA, sono stati concordi nell'attribuire a SANTAPAOLA Benedetto il ruolo di rappresentante provinciale di COSA NOSTRA per la provincia di Catania sino all'epoca della strage per cui è processo, individuando nell'odierno imputato il capo indiscusso di quell'organizzazione nella provincia etnea. Particolare rilievo assumono però le dichiarazioni del BRUSCA, poiché i suoi rapporti con gli affiliati della consorteria catanese erano più stretti di quelli intrattenuti dagli altri collaboratori della stessa area escussi e, pertanto, più preciso è il livello di conoscenze che egli poteva avere in ordine alla posizione del SANTAPAOLA.

Al riguardo il BRUSCA ha tra l'altro rappresentato quanto segue:

" P.M. dott. DI MATTEO: - Senta, ecco, torniamo un attimo alla domanda originaria: com'era strutturata "Cosa Nostra" nel catanese?

BRUSCA GIOVANNI: - Dunque, il capoprovincia nel catanese era nelle stesse condizioni dell'agrigeno: chi era capoprovincia non poteva essere capomandamento o viceversa. Tanto è vero che il Benedetto Santapaola... Benedetto Santapaola mi diede incarico a me di potere fare nominare il fratello, Salvatore Santapaola, quale capoprovincia. Io lo portai a Salvatore Riina, Salvatore Riina dice: "Contenti loro, contenti tutti". E io sono andato a... a notificare questo suo... Gli ho detto: "Salvatore Riina per lui va bene".

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma questo quando è avvenuto, signor Brusca?



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

BRUSCA GIOVANNI: - Dunque, questo deve essere avvenuto... guardi, non gli so dire preciso '91 - '92, in questo periodo. Fine '91 - inizio '92, a questo periodo. Piu' '91 che '92.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma quindi era un motivo semplicemente formale quello per cui...?

BRUSCA GIOVANNI: - No formale, avevano il piacere che Salvatore Riina gli desse il suo consenso e prima di nominarlo cioè come capoprovincia gliel'hanno comunicato a Salvatore Riina, dici: "Per noi e' questo - dici - se a lui gli sta bene". E quindi Salvatore Riina mi rispose: "Contenti lui, contenti tutti". E io questo ho detto e poi ho saputo che il capoprovincia era Salvatore Santapaola.

P.M. dott. DI MATTEO: - Ma di fatto il Benedetto Santapaola, perdendo questa qualifica, per quello che lei dice...

PRESIDENTE: - Brusca non ha parlato di perdita di qualifica; ha detto soltanto che a Catania c'era una struttura identica a quella di Agrigento. E ha detto che tra gli inizi... fine '91 e inizi '92 Nitto Santapaola gli chiese come andava a Palermo che fosse nominato capoprovincia Salvatore Santapaola. Quello che c'e' prima non lo ha detto e non lo possiamo dare per implicito.

P.M. dott. DI MATTEO: - Per quale motivo Benedetto Santapaola assume questa iniziativa chiedendo a lei di farsi portatore di questa notizia a Salvatore Riina e che ruolo rivestiva Benedetto Santapaola, se rivestiva un ruolo, in seno a "Cosa Nostra" catanese?

BRUSCA GIOVANNI: - Fino a questo momento il Benedetto Santapaola se non lo era nella forma, ma era nei fatti capoprovincia, capomandamento; era... era un po' il nostro punto di riferimento. Cioe', quindi... e quando, credo, che motivi loro stessi si volevano sistemare, dare una struttura verticistica alla famiglia di Catania, cioè, quindi hanno cominciato a stabilire, a fare i mandamenti; hanno... forse gli mancava la figura del capoprovincia e hanno stabilito fra di loro la persona di Salvatore Santapaola, fratello di Benedetto. Dopodiche', credo per rispetto, per educazione, per stima, hanno chiesto, fra virgolette, una ratifica a Salvatore Riina se lui era contento pure di questa scelta o meno. Credo che poi magari si ci doveva incontrare, si ci doveva vedere, nel senso che e' una persona che lui avrebbe dovuto incontrarsi per tanti motivi. Al che io glielo dico a Salvatore Riina, riporto la risposta e la risposta e' positiva.

P.M. dott. DI MATTEO: - Questo essere nei fatti, utilizzo le sue stesse parole, il punto di riferimento per la provincia di Catania di Benedetto Santapaola continua anche dopo questa vicenda della nomina di Salvatore Santapaola alla carica di capoprovincia?

BRUSCA GIOVANNI: - Guardi, poi io, in particolar modo, mi rivolgevo a Vincenzo Aiello e ad Eugenio Galea. Loro venivano settimanalmente, ogni quindici giorni; avevano un altro punto di riferimento, ma ci vedevamo spesso anche con... con me. E quindi loro andavano a Catania.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Parlare con Benedetto Santapaola o parlare con Salvatore Santapaola era la... la stessa cosa" (cfr. dich. del 30.1.1999, pp. 169 – 173).

Ed ancora alla stessa udienza il BRUSCA ha dichiarato:

"PRESIDENTE: - Senta, Santapaola Salvatore che rapporti di parentela ha con Santapaola Benedetto?

BRUSCA GIOVANNI: - Sono fratelli.

PRESIDENTE: - Sono fratelli. E come eta' chi e' dei due il maggiore?

BRUSCA GIOVANNI: - Salvatore.

PRESIDENTE: - Salvatore. Prima di assumere quella carica di cui lei ha parlato, Santapaola Salvatore sa se aveva altre cariche in "Cosa Nostra" nell'ambito della provincia di Catania?

BRUSCA GIOVANNI: - No, che io sappia no.

PRESIDENTE: - Nessuna.

BRUSCA GIOVANNI: - Che Catania e' un po' come l'agrigentino e come il nisseno, che c'e'... se ha la carica di capomandamento non puo' avere la carica di capoprovincia.

PRESIDENTE: - Questo pero' quando, appunto, assume la carica di capoprovincia.

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

PRESIDENTE: - Io dico prima, quando non era...

BRUSCA GIOVANNI: - No, non ne so niente.

PRESIDENTE: - ... capoprovincia.

BRUSCA GIOVANNI: - Non glielo so dire, se aveva carica o aveva qualche ruolo non glielo so dire.

PRESIDENTE: - E lei sa se questa scelta di Santapaola Salvatore come capoprovincia e' una scelta che nasce da una elezione, da una riunione dei soggetti piu' autorevoli nell'ambito di Catania di "Cosa Nostra", oppure e' soltanto una decisione che prende Santapaola Benedetto?

BRUSCA GIOVANNI: - No, Santapaola mi dice: "Ci siamo riuniti qua..."

PRESIDENTE: - Eh, ci siamo riuniti chi? Appunto.

BRUSCA GIOVANNI: - I vari capimandamenti del... del...

PRESIDENTE: - Ma ci sono mandamenti a Catania?

BRUSCA GIOVANNI: - Si', ce ne sono quattro o cinque, sei, non so quanti ce ne sono.

PRESIDENTE: - Li sa indicare?

BRUSCA GIOVANNI: - No, non... so che ci sono capimandamenti, pero' non so quali sono.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

PRESIDENTE: - Non sa, cioè, neanche territorialmente a cosa corrispondono questi mandamenti?

BRUSCA GIOVANNI: - Paesi o zone di città'.

PRESIDENTE: - Eh, nel caso della provincia di Catania sa quali sono questi paesi o...

BRUSCA GIOVANNI: - No, Signor Presidente.

PRESIDENTE: - ... o zone di città'?

BRUSCA GIOVANNI: - No, Signor Presidente.

PRESIDENTE: - Nessuna. E sa chi sono comunque questi capimandamento?

BRUSCA GIOVANNI: - Uhm... guardi, io avevo rapporti con Enzo Aiello e Eugenio Galea, e poi Eugenio Galea si rivolgeva al... al Benedetto Santapaola e poi lui risolveva tutto. Uno, per esempio, dei capimandamenti era il... il Pulvirente, il... "u malpassotu" come si suol dire. Credo che il Natale Di Raimondo fosse uno dei capimandamenti, questo e' il nuovo collaborante, e credo che sia nuovo collaborante, se e' in condizione di potere decifrare per bene la situazione di Catania, perche' e' una persona che era agli a... alle alte sfere catanese, quindi conosceva bene la natura catanese, quindi potrebbe essere in condizione di potere chiarire, cioè togliere, sgombrare il campo da ogni dubbio. E quindi dice: "Ci siamo riuniti e hanno il piacere che sia mio fratello il capo... il capoprovincia - dice - pero' prima di farlo vorrei il bene stare, il beneplacito, l'autorizzazione, cioè, di Salvatore Riina - dice - vediamo se gli piace a lui, se mi... cioè vorrei che lui lo sapesse pure". Quando io gli dico questo, dice: "Contenti loro, contenti tutti. Cioè, figurati, se piace a loro se piace a me". E quindi così io sono ritornato e gliel'ho comunicato.

PRESIDENTE: - Senta, io pero', ecco, non capisco questo: questa riunione che si fa, in cui si sceglie Santapaola Salvatore, nasce dal fatto che Catania ha la stessa struttura organizzativa di Agrigento, per cui non si possono cumulare le due funzioni, oppure nasce da altre esigenze?

BRUSCA GIOVANNI: - No, per motivi strutturali, non per altre esigenze.

PRESIDENTE: - Per motivi strutturali.

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

PRESIDENTE: - Cioè, Catania decide di essere come Agrigento, di non far cumula...

BRUSCA GIOVANNI: - No decide, da vecchie tradizioni e' stata sempre così'.

PRESIDENTE: - Ah, da vecchie tradizioni.

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

PRESIDENTE: - Quindi, da vecchia tradizione il capoprovincia non puo' avere altre cariche.

BRUSCA GIOVANNI: - Si'.

PRESIDENTE: - Ma, allora, prima di Santapaola Salvatore la carica di capoprovincia qualcuno l'ha avuta dal punto di vista formale?



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

BRUSCA GIOVANNI: - Nella forma l'aveva Benedetto Santapaola.

PRESIDENTE: - Nella forma.

BRUSCA GIOVANNI: - Nella forma.

PRESIDENTE: - Ma, allora, quando Santapaola Salvatore era capoprovincia non era neanche... non poteva essere capomandamento o capofamiglia, cioè rappresentante della famiglia.

BRUSCA GIOVANNI: - No, non lo so che ruolo aveva, se aveva un ruolo, se era capofamiglia, non...

PRESIDENTE: - No, però lei sta dicendo che per tradizione...

BRUSCA GIOVANNI: - Non poteva avere...

PRESIDENTE: - Eh.

BRUSCA GIOVANNI: - Quindi se aveva qualche carica... cioè, dava le dimissioni e poi si andava a prendere l'altra.

PRESIDENTE: - Quindi, quando aveva formalmente la carica di capoprovincia non poteva per regola essere anche capofamiglia?

BRUSCA GIOVANNI: - Per quello che so io no.

PRESIDENTE: - Per quello che lei sa no.

BRUSCA GIOVANNI: - Sì.

PRESIDENTE: - E non sa chi fosse il capofamiglia per Santapaola?

BRUSCA GIOVANNI: - No.

PRESIDENTE: - Non lo sa.

BRUSCA GIOVANNI: - Cioè, c'è stato un momento che per esempio... c'è stato un momento che Aldo Ercolano era pure un... uno dei capifami... cioè uno dei capifamiglia di Catania...

PRESIDENTE: - Uhm, uhm.

BRUSCA GIOVANNI: - Però, Signor Presidente, ripeto, non gli andavo a chiedere io i gradi, come erano combinati, perché poi se la vedevano fra di loro, non... non c'è stato mai questo tipo di... di problema. E per un momento e per il tipo di rispetto che avevano, loro non... non avevano neanche di questo tipo di problema. Poi per una forma sono riusciti... cioè, hanno fatto la struttura e hanno fatto il sistema verticistico, per essere in qualche modo pari alle altre e...

PRESIDENTE: - Eh, io appunto questo non sto capendo. La carica di capoprovincia a Catania nasce quando viene scelto Santapaola Salvatore o già c'era da tempo?

BRUSCA GIOVANNI: - Signor Presidente, io - ripeto - non lo so se già c'era, non glielo so dire, so solo che a un dato punto Benedetto Santapaola dice: "Stiamo facendo il capoprovincia. Ora, nella forma per noi è stato sempre Benedetto Santapaola, anche quando Be... il capoprovincia diventa



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Benedetto Santapaola... cioè, Salvatore Santapaola, noi ci rivolgiamo sempre a Benedetto Santapaola, poi lui parla con il fratello. Non so se sono stato chiaro. Però per fatti interni di Catania, per problemi interni di Catania, cioè il capoprovincia diventa Benedetto Santapaola... cioè Benedetto...

PRESIDENTE: - Santapaola...

BRUSCA GIOVANNI: - ... Santapaola Salvatore” (cfr. pp. 504 – 510).

Dalle dichiarazioni del BRUSCA risulta, quindi, che lo stesso non aveva una conoscenza precisa dell'organigramma della consorteria mafiosa di COSA NOSTRA nella provincia catanese e che, ad esempio, egli tende a trasporre cariche e ruoli della provincia palermitana come quella di capomandamento alla provincia etnea in cui, invece, tali cariche non erano certamente esistenti, data la presenza in tutta la provincia di tre sole "famiglie" e di una sola nella città di Catania, in cui persone come il PULVIRENTI ed il DI RAIMONDO, indicate dal collaborante come capomandamenti, non sono in realtà neanche dei "capifamiglia", benché il primo, oltre ad essere consigliere, sia anche capo di un gruppo criminale dotato di una sua autonomia e sia strettamente alleato alla "famiglia" catanese, mentre il secondo era solo un "caposquadra" operante all'interno di quest'ultima "famiglia". E, tuttavia, dati i suoi frequenti contatti con il GALEA e lo AIELLO, "uomini d'onore" della "famiglia" catanese di COSA NOSTRA, e l'incontro avuto con lo stesso SANTAPAOLA Benedetto in occasione del già ricordato episodio dell'affiliazione del MAZZEI alla "famiglia" catanese, il BRUSCA è stato in grado di riferire che intorno alla fine del 1991 o gli inizi del 1992 SANTAPAOLA Benedetto aveva fatto sapere che a seguito di una riunione tra personaggi di rilievo del Catanese – che il collaborante non è stato in grado di indicare, limitandosi a ritenere che si trattasse di capimandamento – era stato deciso che la carica di rappresentante provinciale sarebbe stata da allora in poi ricoperta dal fratello SANTAPAOLA Salvatore e che per ragioni di rispetto tale designazione era stata sottoposta al parere del RIINA, che ovviamente si era limitato a prenderne atto, atteso che la medesima non comportava alcuna sostanziale variazione nella gestione del potere all'interno della provincia etnea. E, invero, il BRUSCA ha sul punto anche precisato di non sapere chi sino ad allora avesse ricoperto quella carica ma che di fatto – il collaborante ha usato l'espressione "formalmente" in senso chiaramente scorretto, intendendo in realtà riferirsi alla situazione di fatto, poiché quella formale gli era sconosciuta – era SANTAPAOLA Benedetto, che sino dal 1983 egli aveva visto presenziare ad una riunione a Ribera con il RIINA ed i rappresentanti di altre province, come il COLLETTI per Agrigento e MADONIA Giuseppe per Caltanissetta, colui che dirigeva la provincia catanese nell'ambito di COSA NOSTRA. Ed ha anche



aggiunto il BRUSCA in modo inequivocabile che anche dopo la designazione di SANTAPAOLA Salvatore nulla era mutato all'interno della provincia catanese dal punto di vista sostanziale nella gestione del potere direttivo e che parlare con SANTAPAOLA Benedetto era a tutti gli effetti come parlare con il fratello Salvatore, poiché quella scelta rispondeva solo all'osservanza di antiche tradizioni, che a Catania come ad Agrigento non avevano mai visto un cumulo formale della carica di rappresentante provinciale con quella di "capofamiglia" o di capomandamento.

Le indicazioni del BRUSCA hanno trovato una sostanziale conferma con delle precisazioni da parte dello AVOLA e del DI RAIMONDO, certamente in grado per il ruolo ricoperto di avere delle conoscenze più precise in ordine all'organigramma di COSA NOSTRA nella provincia etnea rispetto ad ogni altro collaboratore escusso.

Lo AVOLA, infatti, ha rappresentato che SANTAPAOLA Benedetto era il capo della "famiglia" di Catania e che il suo vice era il nipote ERCOLANO Aldo, maggiormente operativo del primo che era da tanti anni latitante. Consiglieri del SANTAPAOLA erano MANGION Francesco, D'AGATA Marcello e PULVIRENTI Giuseppe. Nell'ambito della provincia lo AVOLA ha dichiarato che dal 1982 era stato rappresentante FERRERA Giuseppe, inteso "cavadduzzu", poi sostituito da MARCHESE Salvatore, che però era stato soppiantato dopo la collaborazione con l'A.G. intrapresa dal CALDERONE, di cui il MARCHESE era nipote. Per il periodo successivo, anche se non esplicitamente, lo AVOLA ha tuttavia indicato in SANTAPAOLA Salvatore il rappresentante provinciale, atteso che ha testualmente riferito che GALEA Eugenio *"era vicerappresentante per la provincia, che sostituiva Salvatore Santapaola"*, pur avendo sempre inequivocabilmente dichiarato che era SANTAPAOLA Benedetto, al di là della carica formale, il capo indiscusso di COSA NOSTRA in tutta la provincia catanese, colui al quale spettava la decisione ultima su tutte le questioni di maggiore rilievo.

Indicazioni analoghe sono state fornite dal DI RAIMONDO, che pur non essendo a conoscenza dell'esistenza di un organo denominato commissione regionale ha dichiarato che sino al 1989 la carica di rappresentante provinciale era stata rivestita da FERRERA Giuseppe e che dopo un intervallo temporale in ordine al quale non sapeva fornire notizie tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992 per volere del RIINA si era proceduto alla designazione di coloro che dovevano rivestire le cariche provinciali, sicché SANTAPAOLA Salvatore era stato scelto quale rappresentante e GALEA Eugenio quale suo vice. Anche il DI RAIMONDO ha peraltro evidenziato che SANTAPAOLA Benedetto, nonostante il protrarsi della sua latitanza, aveva sempre mantenuto la sua posizione sostanziale di assoluta preminenza nell'ambito di COSA NOSTRA nella provincia etnea e che tra i due fratelli intercorrevano ottimi rapporti e continui contatti.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Emerge dunque in modo incontestabile dalle complessive dichiarazioni summenzionate che la designazione di SANTAPAOLA Salvatore quale rappresentante provinciale, avvenuta tra la fine del 1991 e gli inizi del 1992, non aveva comportato affatto un mutamento dei rapporti di forza all'interno della provincia catanese, perché altrimenti sarebbe stata designata persona diversa dallo stretto congiunto di SANTAPAOLA Benedetto, bensì si collocava nel segno della continuità, con la sola innovazione per cui SANTAPAOLA Salvatore avrebbe da allora rappresentato il fratello, attivamente ricercato dalle forze dell'ordine, anche negli incontri di vertice con le altre province, che dovevano prevedersi più frequenti che nel passato, dato il particolare momento che l'organizzazione stava attraversando, con l'elaborazione di nuove importanti strategie e l'individuazione delle attività più idonee per attuarle. E la stessa designazione di GALEA Eugenio, "uomo d'onore" della "famiglia" catanese diretta da SANTAPAOLA Benedetto, alla carica di vicerappresentante provinciale denota la volontà di mantenere nella sostanza inalterata la situazione preesistente, atteso che il GALEA già da anni era stato incaricato proprio dall'odierno imputato di intrattenere i rapporti con le altre province mafiose ed in particolare con i palermitani. E d'altronde SANTAPAOLA Salvatore operava all'interno della stessa "famiglia" diretta dal fratello Benedetto e non disponeva di una forza autonoma, sicché ogni sua autorità gli veniva dalla vicinanza e dal rapporto di parentela con quest'ultimo e nessuna decisione egli avrebbe potuto adottare senza il decisivo consenso del fratello.

In definitiva tutti gli elementi processuali acquisiti concludono la titolarità in capo a SANTAPAOLA Benedetto, a prescindere dalla carica formale, del massimo potere decisionale all'interno di COSA NOSTRA per la provincia etnea, e quindi egli era la persona senza il consenso della quale nessuno avrebbe potuto manifestare la volontà di tale provincia in ordine alla proposta del RIINA di compiere la strage di via D'Amelio.

Per quanto poi attiene alla contrarietà più volte manifestata dall'imputato in ordine al compimento di attentati ai danni di persone delle Istituzioni, deve ribadirsi quanto già evidenziato nel terzo paragrafo di questo capitolo in ordine alla strumentalità di tale atteggiamento ed alla sua portata limitata alla sola provincia catanese, essendo stata comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio la disponibilità espressamente e personalmente manifestata da SANTAPAOLA Benedetto ad assecondare sia in tempi antecedenti che successivi alla strage per cui è processo la strategia stragista proposta dal RIINA, dicendosi pronto a muoversi ad ogni richiesta di quest'ultimo e ad attuare tale strategia anche nel Catanese – anche se in quella provincia il livello delle operazioni criminali fu assai meno elevato – fornendo l'apporto di telecomandi e di esplosivi inequivocabilmente destinati al compimento di attentati stragisti e mantenendo anche dopo la



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

strage di via D'Amelio assidui contatti con i corleonesi per la prosecuzione della medesima strategia, intesa alla ricerca di nuovi canali di collegamento con ambienti politici ed istituzionali.

Deve, pertanto, affermarsi la penale responsabilità del SANTAPAOLA a titolo di concorso morale per il reato di strage ed i reati connessi, avendo la sua condotta rafforzato il proposito criminoso di attuazione dell'attentato a Paolo BORSELLINO, che i consociati palermitani poterono eseguire con la precisa consapevolezza che il personaggio più importante di una provincia così rilevante nell'equilibrio interno di COSA NOSTRA, qualunque fossero le sue riserve personali, aveva assecondato i loro progetti criminali.



PARTE QUARTA

L'ASSOCIAZIONE MAFIOSA

CAPITOLO PRIMO

IL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE

DI STAMPO MAFIOSO

L'associazione di tipo mafioso si propone di solito come istituzione parallela e alternativa a quella dello Stato, del quale mette in crisi la preminenza e anche talvolta l'esclusività nell'esercizio di taluni pubblici poteri, condizionando in misura rilevante la società e mettendo seriamente in crisi la civile convivenza.

L'introduzione - con la L. 13.9.1982, n. 646 - di una specifica ipotesi di reato, l'art. 416-*bis* C.P., volta a colpire gruppi criminali le cui caratteristiche apparivano ormai storicamente e socialmente individuate e tipizzate, è venuta incontro alla difficoltà di perseguire talune forme di criminalità organizzata con gli strumenti normativi già esistenti, in particolare, facendo riferimento alla norma di cui all'art. 416 C.P.

Peraltro, l'introduzione di una norma *ad hoc* per la tipizzazione legale dell'associazione mafiosa è il frutto di una sofferta scelta di politica



criminale, la quale dovette misurarsi con un consolidato scetticismo circa la possibilità di schematizzare una realtà dotata di notevole elasticità e capacità di adattamento alle circostanze.

Ha prevalso l'esigenza di adeguare l'ordinamento all'urgenza di reprimere fenomeni criminosi di crescente offensività, nel rispetto del principio di legalità e della conseguente necessità di rendere tipica la condotta incriminata (art. 25, c. 2 Cost., art. 1 C.P.).

Sotto questo profilo, la costituzionalità della nuova fattispecie criminosa è stata avvalorata, sia pure in via indiretta, dalla Corte di Cassazione, che ha giudicato manifestamente infondata, in relazione agli artt. 13, 25 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale che aveva investito l'art. 1 della L. 575/1965 così come sostituito dall'art. 13 della L. 646/1982, *"... sotto il profilo che tale disposizione, consentendo l'imposizione di una misura di prevenzione incidente sulla libertà personale in presenza di labili elementi correlati ad una fattispecie - l'associazione di tipo mafioso - indeterminata nei suoi elementi costitutivi, violerebbe il principio di tassatività delle incriminazioni e quello secondo cui la responsabilità penale è personale"* (Cass., sez. I, 16.9.1987, Agrigento).

Ben presto però, sono stati conseguiti traguardi interpretativi che hanno inteso negare che fosse davvero avvenuta la temuta schematizzazione dell'associazione di tipo mafioso, segno questo che davvero la mobilità del fenomeno aveva finito col prevalere.



In particolare una pronuncia, sottolineando l'estrema variabilità del fenomeno mafioso, ha dubitato che per riconoscere il carattere mafioso di un sodalizio si dovesse fare riferimento a rigidi schemi organizzativi, bastando il rinvenimento delle sole caratteristiche menzionate dalla norma in esame: *"... alla definizione del modello e tipo è estranea - al di fuori dei caratteri richiamati - ogni altra indagine che a questi ultimi non si riferisca e, segnatamente, quella che presupponga una ricostruzione dei fenomeni criminosi, quali la mafia, la camorra e similari, sulla base di elementi diretti a fissarne profili organizzativi ed operativi in modo compiuto e definitivo. L'estrema variabilità di tali fenomeni, il loro adattamento alle più diverse contingenze e, oltre tutto, la tipica segretezza di tali organizzazioni esclude, infatti, ogni definizione come tale e rende arbitraria ogni indagine che non abbia quale obiettivo - ai fini che interessano - la verifica del modello o tipo cui si riferiscono le caratteristiche previste dall'art. 416-bis comma terzo C.P. ..."* (Cass., sez. I, 16.12.1985, Spatola).

La norma in esame, con l'intento di adeguare la condotta incriminata alle fattispecie socialmente tipiche, ha introdotto nella struttura del reato associativo delineata dall'art. 416 C.P. - caratterizzata dall'associarsi di tre o più persone con la finalità di commettere più delitti - alcuni elementi caratterizzanti, che circoscrivono l'ambito della punibilità a quei sodalizi che possiedano le note distintive specificate.



E' controverso se il bene giuridico protetto dalla norma sia l'ordine pubblico inteso in senso generale, come suggerisce la collocazione sistematica della medesima nel Titolo V, dedicato - appunto - ai delitti che offendono l'ordine pubblico, oppure se, come taluni sostengono, esso vada individuato invece nell'ordine pubblico economico.

Sotto il profilo strutturale, gli elementi che contraddistinguono il sodalizio delineato dall'art. 416-*bis* C.P. consentono, da un lato, di allargare l'area della punibilità a sodalizi che abbiano di mira taluni comportamenti illeciti non costituenti reato.

Fra tali elementi strutturali si annoverano, oltre alla commissione di delitti, l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, oppure l'ostacolo al libero esercizio del voto o il procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sotto altro profilo, l'area della punibilità consentita dall'art. 416-*bis* C.P. risulta invece più ristretta di quella prevista dall'art. 416 C.P., venendo circoscritta ai sodalizi che siano connotati da una determinata metodologia operativa la quale produca talune conseguenze nel contesto sociale di riferimento.

Infatti il sodalizio, per essere qualificato mafioso, richiede che i suoi membri si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo



associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Prima di passare ad una più puntuale disamina degli elementi strutturali sopra delineati, va ricordato che la Costituzione sancisce il diritto dei cittadini di associarsi liberamente, ma che tale libertà viene negata se lo scopo del sodalizio è comunque vietato ai singoli associati dalla legge penale (art. 18, c. 1 Cost.).

E' dunque costituzionalmente legittima la sanzione di illiceità penale dell'associazione di tipo mafioso sancita dall'art. 416-*bis* C.P. Taluni interpreti, peraltro, dubitano della legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui essa persegue le associazioni di tipo mafioso che non si prefiggano la commissione di reati, bensì il conseguimento di illecite speculazioni e di vantaggi ingiusti che non concretino reato; secondo questa esegesi, occorrendo fare riferimento al programma che il sodalizio si è dato, l'illegittimità costituzionale delineata non verrebbe meno se poi taluni reati venissero occasionalmente commessi.

L'esegesi giurisprudenziale della norma, che aveva conosciuto una prima messa a punto nella pronuncia di Cass., sez. I, 16.12.1985, Spatola, ha poi registrato ulteriori sviluppi, venendo maggiormente circoscritta l'area degli indici ritenuti significativi per qualificare come mafioso un determinato sodalizio.



Già Cass., sez. I, 19.7.1988, Abbinante, aveva sottolineato che l'associazione mafiosa si distingue da quella prevista dall'art. 416 C.P., oltre che per il fine, "*... principalmente per il metodo seguito per la realizzazione del programma criminoso...*"; la successiva Cass., sez. I, 30.6.1990, Amato, qualifica "principale e imprescindibile" il riferimento al metodo.

Ancora, Cass., sez. I, 6.6.1991, Grassonelli, riprendendo gli argomenti già espressi dalla sentenza Spatola circa l'indifferenza, in concreto, del grado di articolazione raggiunto dal sodalizio, ha giudicato necessario che il sodalizio si sia proposta una delle finalità alternativamente enunciate nella norma; tuttavia, ben altra importanza è riconosciuta al profilo del metodo operativo del gruppo, giacché il requisito della forza di intimidazione del vincolo associativo di cui gli associati devono avvalersi "*... costituisce l'in sé dell'associazione di tipo mafioso*".

Infine, ancor più nettamente, Cass., sez. I, 19.3.1992, D'Alessandro, ha statuito che "*... la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416-bis C.P. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno un carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i 'delitti', comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte... che hanno come comune denominatore l'attuazione od il*



conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio".

Quest'ultima pronuncia può considerarsi un ulteriore punto di arrivo dell'evoluzione giurisprudenziale, che ha ormai messo totalmente in ombra il profilo funzionale del sodalizio ed esaltato quello del metodo. La forza di intimidazione consiste nella capacità che ha il sodalizio di incutere nei consociati il timore di essere esposti ad un concreto e inevitabile pericolo alle proprie persone e ai propri beni, inducendoli a rinunciare ad ogni difesa nei suoi confronti che possa ostacolare l'attività del medesimo.

Ne deriva anche che di solito, in un contesto sociale soggetto all'intimidazione mafiosa, i membri del sodalizio non hanno bisogno di esternare specifiche minacce o di esercitare atti di violenza per conseguire gli scopi immediati che si prefiggono, ben potendo le minacce essere anche implicite o venire attuate in forme del tutto indirette, col timore che incute il ricordo di trascorsi atti di violenza e di sopraffazione (così, Cass., sez. I, 15.3.1985, Scarabaggio); vedi inoltre, per un'applicazione pratica di tale principio al reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628, c. 3 n. 3) C.P., Cass., sez. II, 20.10.1993, P.M. in proc. Auddino.

La forza di intimidazione deriva dal vincolo associativo e, dunque, è propria dell'associazione e non dell'attività del singolo associato



(Cass., sez. I, 22.12.1987, Aruta; Cass., sez. II, 10.5.1994, Matrone; Cass., sez. VI, 18.7.1995, Monaco); quindi essa non costituisce elemento tipico della condotta di partecipazione, ma elemento strumentale rispetto all'attuazione dei fini del sodalizio (Cass., sez. I, 16.3.1988, Altivalle).

La forza intimidatrice esercitata dal sodalizio deve avere un certo grado di diffusività (Cass., sez. I, 18.10.1995, Costioli; *contra*, Cass., sez. V, 19.12.1996, Bruzzise).

Riassuntivamente, Cass., sez. I, 15.12.1986, Amerato, ha sottolineato che *"... la forza di intimidazione dell'associazione mafiosa consiste nella capacità di suscitare terrore scaturente dall'associazione in quanto tale, la quale, pertanto, dev'essere dotata di specifica potenzialità a ingenerare uno stato di sudditanza psicologica, indipendentemente dal compimento di particolari atti di violenza o minaccia, tant'è che la forza intimidatrice fa parte del patrimonio dell'associazione di tipo mafioso"*.

La forza intimidatrice produce due immediate conseguenze sociali: l'assoggettamento alla tirannia del sodalizio e l'omertà. Tali condizioni, che costituiscono l'aspetto socialmente visibile della capacità del sodalizio di incutere timore in un determinato contesto ambientale, devono derivare direttamente da questa e non da altri fattori.



Il metodo dell'intimidazione e le sue conseguenze non riguardano gli associati, bensì il contesto esterno al sodalizio. Ogni gruppo criminale esercita sui membri un determinato grado di assoggettamento, funzionale alla coesione interna e al conseguimento delle finalità collettive; non per questo, tuttavia, va qualificato mafioso un sodalizio che possieda unicamente un forte grado di assoggettamento interno; Cass., sez. I, 9.4.1998, P.G. in proc. Magnelli ha sottolineato l'impossibilità di prescindere dall'intimidazione esterna, *"... poiché elemento caratteristico dell'associazione in questione è il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive..."*.

Pertanto, il vincolo esistente fra i membri dell'associazione di tipo mafioso viene considerato come fonte di intimidazione unicamente nei riguardi degli estranei.

E' stato poi chiarito che non rileva, per escludere il carattere mafioso di un determinato sodalizio, la circostanza che talune vittime di reati-fine commessi da membri del sodalizio in concreto non si siano sentite intimidite e che, anzi, abbiano messo in opera una reazione; in ogni caso, *"... lo schema normativo di cui all'art. 416-bis C.P. è integrato anche quando l'effetto di intimidazione ed il conseguente assoggettamento che ne deriva concerna l'attività esercitata nei confronti di bande o di isolati delinquenti rivali"* (così, Cass., sez. I, 2.9.1994, Pulito ed altri).



A questo punto è necessario spendere qualche parola anche sulle condotte di promozione, direzione e organizzazione del sodalizio e su quella di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

La promozione è l'assunzione di una iniziativa volta a far nascere l'associazione; la direzione è l'opera di coordinamento dell'attività e di guida dell'associazione; l'organizzazione è la realizzazione della struttura del sodalizio, con la distribuzione dei compiti e la destinazione delle risorse necessari per l'attuazione del programma (cfr. Cass., sez. VI, 11.2.1994, De Tommasi).

Le condotte materiali nominate dal comma secondo dell'art. 416-*bis* C.P., come quella di partecipazione all'associazione di cui al comma primo, costituiscono "... *una pluralità di figure criminose di carattere alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia...*", così che al giudice è consentito "... *definire, anche con l'atto conclusivo del giudizio, la condizione individuale dell'accusato rispetto all'associazione...*" ma non dilatare l'originaria accusa di un fatto meno grave ritenendo la responsabilità per una delle condotte menzionate nel secondo comma, a meno che nella contestazione l'addebito sia stato comunque enunciato in tutti i possibili aspetti contenutistici (Cass., sez. V, 31.5.1990, Rabito).

La condotta di partecipazione a un sodalizio comporta un inserimento organico nello stesso che sia causalmente efficiente rispetto alla sua



formazione ed operatività e che sia caratterizzato dalla coscienza e volontà di associarsi per realizzare i fini del gruppo.

Essa, pertanto, deve tradursi in un'adesione all'intesa associativa e alle sue regole, nonché nell'impegno di essere a disposizione del sodalizio in ogni circostanza in cui occorra la propria opera, con carattere di continuità.

L'apporto che l'associato conferisce al gruppo può essere di qualsiasi natura, purché si dimostri apprezzabile ed utile al raggiungimento di fini che questo si è proposto (vedi Cass., sez. I, 16.7.1992, Alfano).

Infatti, è stato precisato che *"la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis C.P. è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo: in questo modo, infatti, si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito dell'associazione..."* (Cass., sez. II, 28.5.1997, P.M. e Accardo).

Il principio sopra riportato ha consentito poi al Supremo Collegio di precisare che la partecipazione all'associazione può ritenersi integrata anche indipendentemente da un formale atto di inserimento nel sodalizio, la cosiddetta "legalizzazione", e che l'associato può anche non conoscere i capi o gli altri affiliati, *"... essendo sufficiente che,*



anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi".

Riguardo ai criteri che debbono essere seguiti nella prova del reato in esame, si ripropongono affermazioni che riguardano, più in generale, tutte le fattispecie associative, che hanno in comune una connotazione prevalentemente immateriale e normalmente priva di specifiche manifestazioni esterne.

Per la prova di condotte con siffatte caratteristiche, si insegna che *"... i dettagli relativi a un concorso morale nel reato o a una associazione per delinquere... per loro natura sono necessariamente meno specifici e particolareggiati di quelli relativi a un reato che consti di evento materiale e come tale apprezzabile attraverso i sensi..."* (Cass., sez. VI, 4.2.1997, Alati).

Altre pronunce mettono l'accento, più che sulla specificità della circostanza oggetto della prova, sul metodo che il giudice deve seguire nel ragionamento probatorio: in tal senso, si è specificato che *"... il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta perlopiù dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa..."* (Cass., sez. VI, 21.7.1997, P.M. in proc. Pappalardo).



Nel ragionamento probatorio del giudice possono trovare posto, oltre che prove dirette, anche indizi precisi e concordanti, che legittimamente possono essere costituiti dalla commissione di reati-fine costituenti attuazione del programma criminoso del sodalizio: infatti, *“... il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo facendoli convergere in un quadro indiziario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell’autonoma capacità di rilevare ciò che senza la sua identificazione resterebbe privo di significato”* (Cass., sez. VI, 19.9.1995, P.M. in proc. Primavera).

Si ritiene per solito che, con riferimento alle associazioni “chiuse” - nelle quali l’affiliazione secondo le regole interne deve venire ufficializzata con un apposito rito - la prova dell’intervento di siffatta formalità acquista una particolare pregnanza in relazione alla prova della condotta di partecipazione all’associazione.

Così, è stato chiarito che l’assunzione della qualifica di “uomo d’onore” è significativa *“... non già di una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale affiliazione alla cosca mercé apposito rito”* e che pertanto nella stessa va ravvisato l’inserimento nel sodalizio, però anche *“... la prova del contributo causale che, seppur mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nell’obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di*



inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale, anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri" (Cass., sez. IV, 18.11.1996, Brusca; negli stessi termini anche Cass., sez. I, 30.1.1992, Abbate). Ancora, sempre a riguardo della metodologia del ragionamento probatorio, ma questa volta con riferimento alle prove che la prassi usualmente offre circa l'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione mafiosa, il Supremo Collegio ha puntualizzato che "... l'attribuzione della qualità di "uomo d'onore" ad un soggetto... quando viene introdotta nel processo a carico dell'accusato assume dignità di elemento di prova e deve essere valutata alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 C.P.P., che riconosce alle dichiarazioni rese dal coimputato o dell'imputato di reato connesso o collegato valore di prova e non di mero indizio, purché esse trovino in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualunque natura, e che devono essere rafforzativi di tali dichiarazioni accusatorie e consentire un inequivocabile collegamento logico con i fatti del processo e la persona degli accusati. Per quanto riguarda poi la prova della appartenenza all'associazione mafiosa, la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione della 'affectio societatis' anche se non attinente alla condotta associativa delineata dalla norma e a maggior ragione se non ad uno dei reati scopo del sodalizio" (Cass., sez. I, 12.5.1995, Farinella).



E' stato anche precisato che costituisce indizio rilevante la cosiddetta "presentazione rituale" (Cass., sez. II, 28.5.1997, P.M. e Accardo) la quale poi costituisce chiamata in correità diretta e non *de relato*, se fatta allo stesso dichiarante (Cass., sez. I, 23.11.1994, Bono).

Con riferimento invece al rapporto che lega il reato associativo ai singoli reati-fine, si ammette oggi comunemente che possa essere ravvisata la continuazione, sempreché i reati-fine siano ideati e deliberati nella loro specificità unitamente al reato associativo: *"E' configurabile il vincolo della continuazione tra un reato associativo ed i singoli reati compiuti in attuazione del programma delittuoso quando possa ricavarsi che l'agente, contestualmente alla costituzione della 'societas sceleris' ovvero all'adesione ad essa, abbia concepito un disegno chiaro e definito dei singoli delitti realizzabili nell'ambito dell'accordo associativo"*(Cass., sez. I, 7.8.1992, P.M. e Forino; cfr. anche Cass., sez. I, 26.1.1994, P.M. in proc. Russo; Cass., sez. I, 11.12.1992, Vollaro; Cass., sez. VI, 24.10.1997, Conoscenti).

Altre pronunce della Suprema Corte, invece, ammettono la configurabilità della continuazione, considerando sufficiente che i reati-fine rientrino nel programma delinquenziale del sodalizio (Cass., sez. I, 24.7.1992, Bono; Cass., sez. I, 16.6.1992, Altadonna); quest'ultima pronuncia ha considerato *"... ammissibile la configurazione dell'identità del disegno criminoso, e quindi della continuazione, tra reato associativo e singoli reati-fine, quando questi*



risultino compresi in un programma unitario di intenzioni che consideri le singole violazioni via via consumate come genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione”.

Per l’evidente connessione dell’argomento con la problematica inerente all’associazione di tipo mafioso, è opportuno trattare in questa sede anche dell’aggravante speciale di cui all’art. 7 del D.L. 13.5.1991, n. 152 convertito nella L. 12.7.1991, n. 203.

L’aggravante in argomento è applicabile ai delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-*bis* C.P.

Pertanto, essa è stata erroneamente contestata al capo F), che fa riferimento ad un reato punito con la pena dell’ergastolo (pena edittale prevista dall’art. 422, c. 1 C.P.).

Per la configurabilità della suddetta circostanza aggravante è necessaria una condotta obiettivamente volta all’agevolazione del sodalizio criminoso: non basta pertanto una condotta volta semplicemente a favorire o a prestare aiuto ad un associato, “... *dovendosi distinguere l’aiuto prestato alla persona da quello prestato all’associazione e potendosi ravvisare l’aggravante solo nel secondo caso*” (così Cass., sez. VI, 20.6.1997, n. 5991, Vasile); in generale, sui presupposti applicativi dell’aggravante, vedi anche Cass., sez. VI, 18.7.1997, n. 7110, P.M. in proc. Arcuni).



In particolare, è stata riconosciuta l'applicabilità di tale circostanza aggravante agli stessi aderenti all'associazione mafiosa (Cass., sez. I, 24.9.1997, n. 4776, Suarino; Cass., sez. I, 21.8.1997, n. 4140, D'Amato), giacché tanto l'associato quanto il non associato a sodalizi criminosi possono agire con "metodi mafiosi" e, d'altro canto, l'associato non necessariamente deve avvalersi della forza intimidatrice derivante dal vincolo mafioso o agire per fini propri dell'associazione (così, Cass., sez. I, 16.7.1997, n. 4117, P.M. in proc. Fragnoli).

L'applicazione è possibile in relazione ai singoli reati-fine commessi dall'associato (Cass., sez. VI, 18.9.1997, n. 3304, Bianco), anche se la finalità agevolativa avuta di mira non venga poi effettivamente conseguita (Cass., sez. VI, 13.11.1996, n. 9691, P.M. in proc. Mango).



CAPITOLO SECONDO

L'ASSOCIAZIONE "COSA NOSTRA"

Per quanto concerne la struttura e le finalità dell'associazione di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra", nonché per le regole fondamentali che governano tale sodalizio, paiono necessarie alcune puntualizzazioni di carattere generale, per completare quanto già detto sopra a riguardo della composizione e delle regole di funzionamento della "commissione provinciale" di Palermo e della "commissione regionale" (vedi sopra, Parte terza).

L'associazione "Cosa Nostra" è articolata sulla "famiglia" che costituisce la cellula primaria di aggregazione e ha competenza territoriale sulla borgata o sul paese: la stessa terminologia usualmente adoperata riecheggia il tipo di vincolo quasi di sangue che salda il rapporto tra i consociati, a dispetto, in alcuni casi, proprio dei rapporti di parentela.

Ciascuna "famiglia" ha un suo capo, un vice-capo o sottocapo, uno o più "consiglieri" e "capi-decina", dai quali dipendono i semplici "uomini d'onore", ossia i soldati dell'organizzazione.

Ai "rappresentanti" o "capi" delle "famiglie" si aggiungono i "capi-mandamento", cioè i rappresentanti di ulteriori aggregazioni di due o più "famiglie" (dette appunto "mandamenti"), i quali hanno la



specifica delega a partecipare all'organo centrale di raccordo e di coordinamento che è la "commissione" o "cupola" a livello provinciale. La "commissione interprovinciale" o "regionale" ha poi ulteriori compiti di coordinamento a livello regionale e la competenza per "affari" involgenti un ambito territoriale più allargato (vedi sopra, Parte terza).

"Cosa Nostra" ha adottato pure una terminologia caratteristica per connotare la gerarchia interna: "uomo d'onore", come persona formalmente affiliata al sodalizio, previa rituale iniziazione; "amico nostro" o "la stessa cosa", come sinonimi di "uomo d'onore" nel linguaggio convenzionale; il termine "padrino" invece viene usato come appellativo generico di rispetto e specificamente dovuto a colui che introduce nell'associazione un'altra persona, la quale diventa così indissolubilmente legata allo stesso da un vincolo d'onore; si denomina "posato", l'affiliato estromesso dall'organizzazione per fini sanzionatori, ovvero "fuori famiglia".

L'affiliazione a "Cosa Nostra" conosce un momento di ufficialità in un vero e proprio rito di iniziazione, carico di sottintesi e di simbolismi: l'immagine sacra che viene fatta bruciare in mano al novizio e la sacralità del giuramento, in contrasto con l'indicazione della mano che, se del caso, dovrà sparare, sono estrinsecazione di un patto criminale suggellato da una solenne attestazione di fedeltà.



Tale cerimonia sottolinea l'esistenza di un rigoroso sistema sanzionatorio, destinato a rendere più incisivo il vincolo associativo e più salda la propensione all'obbedienza da parte dei consociati; peraltro, vige una graduazione di sanzioni proporzionate alle colpe commesse, filtrate dalla deliberazione dell'organo competente: il "capo famiglia" con i suoi "consiglieri" per le questioni di stretta attinenza del clan, la "commissione" per quelle esulanti dagli interessi della "famiglia".

La struttura di "Cosa Nostra" è articolata su base gerarchica e territoriale, con precise regole di competenza. Ciascun organo ha infatti la sua specifica attribuzione in ogni campo di interesse e gli "affari" vengono distribuiti anche secondo criteri di distribuzione del territorio.

Le finalità del sodalizio non erano quelle di "fare del bene alla gente", ovvero di "difendere i soggetti deboli", come si sente talvolta argomentare da qualche "pentito" con una troppo scoperta retorica, ma quelle di ricavare ingenti guadagni dalle attività illecite più disparate e di conseguire questo risultato con l'impiego di una strumentale intimidazione, genericamente diffusa per la stessa notorietà della spietata metodologia mafiosa e specificamente diretta a costringere le vittime a subire la violenza anche per compiere un atto lecito.



Inoltre, il reimpiego dei profitti illeciti costituisce il naturale sbocco dell'attività di "Cosa Nostra", non soltanto per il necessario occultamento degli stessi, ma soprattutto per la tendenza fra gli affiliati, specie di rango elevato, a recuperare un ruolo formalmente "pulito" nella società, dalla quale però scaturiscono le implicazioni più insidiose in termini di pericolosità sociale del sodalizio.

In definitiva, l'adesione a "Cosa Nostra" implica l'ingresso in un circuito dal quale l'affiliato non può uscire - come chiarisce preventivamente il macabro rituale di iniziazione - se non con la morte, e ciò qualunque sia stata l'utilità che egli possa avere ricavato dall'organizzazione.

Le connotazioni salienti di "Cosa Nostra", come sopra riferite, si ricavano da una pluralità di elementi di prova, primo fra tutti la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima, con la sentenza del 30.1.1992, n. 80 nei confronti di ABBATE Calogero e altri - prodotta dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 238-*bis* C.P.P. - che ha avvalorato siffatta ricostruzione della struttura e della finalità di "Cosa Nostra". Tale pronuncia - come è noto - è intervenuta a conclusione del procedimento scaturito dalla notevole mole di investigazioni condotte dal *pool* antimafia diretto da Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO.



Si vedano, a proposito di quanto detto sopra, le puntualizzazioni della Corte sul concetto di “uomo d’onore” (p. 229 e ss.) e sulla struttura di “Cosa Nostra” (p. 304-313).

Elementi utili per la ricostruzione dell’articolazione di “Cosa Nostra” emergono dalle dichiarazioni di “collaboratori di giustizia” escussi nel presente processo o in questo acquisite e che arricchiscono il quadro sopra sintetizzato.

Il collaboratore di giustizia Tommaso BUSCETTA, nell’udienza del 19.9.1996¹⁵⁴, ha riferito in ordine a talune “regole” vigenti all’interno di “Cosa Nostra”.

L’affiliazione a tale sodalizio ha valore perpetuo, nel senso che non è concessa la facoltà di uscirne liberamente e volontariamente; anche colui che si stabilisca in luogo lontano dalla Sicilia o all’estero conserva ad ogni effetto il rapporto organico con il sodalizio e pertanto è tenuto ad obbedire agli ordini e a corrispondere alle eventuali richieste dei suoi superiori.

Il “rappresentante” della “famiglia” viene eletto dagli “uomini d’onore” a mezzo di apposite votazioni; anche il “rappresentante” del “mandamento” viene scelto per mezzo di elezioni; dal 1970 in avanti si volle che esso fosse scelto tra i rappresentanti delle “famiglie” del mandamento, non bastando la semplice qualifica di “uomo d’onore”.

¹⁵⁴ Dichiarazioni rese al processo per la strage di Capaci celebrato davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta nei confronti di AGLIERI Pietro+40 (n. 3/95 R.G.C.Ass.), udienze del 19 e 20.9.1996, ed acquisite ai sensi dell’art. 238 C.P.P.



Di regola non viene proposta l'elezione di soggetti detenuti, sempre che non si tratti di carcerazioni di prevedibile breve durata.

Alla fine degli anni '40, quando il collaborante entrò a farne parte, "Cosa Nostra" era articolata unicamente in "famiglie", rette da un rappresentante e da uno o più consiglieri, a seconda delle dimensioni; i "mandamenti", come articolazione immediatamente superiore alle "famiglie", vengono istituiti negli anni '50.

Ha poi riferito che la "commissione provinciale" di Palermo venne istituita intorno agli anni 1958-1959 e funzionò fino al 1963, quando venne sciolta; venne però ricomposta intorno al 1970, quando venne ricostituita l'articolazione di base del sodalizio, fondata su "famiglie" e "mandamenti".

Il "collaboratore di giustizia" Antonino CALDERONE¹⁵⁵, nell'udienza del 30.1.1995, ha riferito che il rito dell'affiliazione viene preceduto dalla spiegazione delle "regole" di massima che si seguono in "Cosa Nostra", dopo di che i presenti – i capi e le persone di spicco della "famiglia" – esprimono il loro consenso a che il soggetto entri nell'organizzazione; questi viene poi invitato a scegliersi un "padrino", indicando di solito la stessa persona che lo aveva "seguito" in precedenza, che ne aveva osservato le qualità e proposto per l'ingresso nel sodalizio; il padrino chiede al nuovo adepto con quale

¹⁵⁵ Escusso nell'ambito del processo nei confronti di SCARANTINO Vincenzo+3 (n. 9/94 R.G.C.Ass.), le relative dichiarazioni sono state acquisite al presente procedimento ai sensi dell'art. 238 C.P.P.



mano usi sparare, gli punge l'indice e col sangue imbratta un'immagine sacra, che gli viene fatta tenere in mano mentre brucia, recitando le parole di rito "... devo bruciare come brucia questa santina se tradisco 'Cosa Nostra'..."¹⁵⁶.

Francesco DI CARLO, nell'udienza del 19.6.1998, ha riferito che il "capomandamento" viene scelto dai rappresentanti delle "famiglie" che lo compongono.

Se il "capomandamento" è impedito ad esercitare il governo del mandamento – ad esempio, perché detenuto – il medesimo designa un soggetto con il compito di sostituirlo nel disbrigo degli affari correnti: il detenuto fa conoscere la propria volontà, in ordine alla persona da designare, tramite i soggetti ammessi ai colloqui.

Il sostituto del "capomandamento" detenuto ha anche il compito di far constare in commissione la volontà di quest'ultimo: a tale scopo egli veniva preventivamente informato dal "coordinatore" della "commissione" degli argomenti che sarebbero stati trattati, onde permettere a questi di informare il suo superiore detenuto e di metterlo in condizione di partecipare – sia pure in via mediata – alla decisione dell'organo.

I vari "capimandamento" si riuniscono nella "commissione provinciale", che ha competenze di governo del territorio di riferimento, oltre che funzioni di coordinamento fra i suoi componenti.

¹⁵⁶ Verbale d'udienza cit. nel testo, p. 20.



Le competenze della "commissione" si estendevano a tutti gli "affari" che potessero rivestire un rilievo generale, ovvero che andasse oltre l'orizzonte del singolo mandamento e interessassero un ambito più vasto.

La "commissione provinciale" di Palermo venne istituita intorno al 1974, dopo vari approcci e contatti tra "uomini d'onore" e "capimandamento", di cui Gaetano BADALAMENTI divenne "coordinatore"; di fatto, la funzione della "commissione" fu anche quella di prevenire e comporre dissidi interni e di deliberare la commissione di omicidi "eccellenti", cioè di persone inserite nelle Istituzioni dello Stato, perché questi avrebbero potuto comportare conseguenze per tutta "Cosa Nostra".

In seguito, dopo ripetuti contatti con esponenti di "Cosa Nostra" di Enna e di Catania, venne istituita anche la "commissione regionale", composta da un rappresentante per ciascuna provincia siciliana.

Nelle varie provincie siciliane, eccetto che a Messina, Ragusa e Siracusa, vi è un "capo-provincia" affiancato da un "consigliere"; manca invece una vera e propria "commissione provinciale", che invece a Palermo si rivelò necessaria in ragione della ben maggiore densità di popolazione e di interessi mafiosi che vi insistevano.

Giovambattista FERRANTE, nell'udienza del 5.6.1998, ha spiegato che il "capomandamento" esercitava un potere assoluto all'interno del proprio territorio, mentre al di fuori di questo il suo potere si



coordinava con quello dei pari grado nella "commissione provinciale", organo che aveva la funzione precipua di deliberare la commissione degli omicidi cosiddetti "eccellenti".

Ha precisato che l'esistenza della "commissione provinciale" e i suoi compiti fecero parte delle prime regole del "vivere mafioso" che gli vennero impartite appena dopo la sua "combinazione".

Ancora, con riferimento alle "regole" vigenti nell'organizzazione, il FERRANTE ha ricordato che, al fine di evitare che singole famiglie di sangue potessero accumulare un eccessivo potere all'interno del sodalizio, venne stabilito che soltanto una persona all'interno di ciascuna famiglia potesse ricoprire cariche formali all'interno di "Cosa Nostra", quali quelle di "capofamiglia", "consigliere" o "capomandamento".

Calogero GANCI, nell'udienza del 30.9.1998, ha riferito quanto a sua conoscenza circa i tratti salienti della struttura di "Cosa Nostra" e delle funzioni della "commissione provinciale" di Palermo, notizie queste che per la maggior parte apprese dal padre Raffaele, capo del mandamento della Noce.

"Cosa Nostra" è strutturata in "famiglie", unità di base dell'organizzazione, governate ciascuna da un "capofamiglia" o "rappresentante", da un "sottocapo" e da un "consigliere", nonché da uno o più "capidecina".



La designazione del "rappresentante" della "famiglia" veniva fatta, almeno di regola, con elezioni cui partecipavano tutti gli "uomini d'onore" della "famiglia"; invece, le persone destinate a ricoprire le cariche in sottordine venivano designate direttamente dal "rappresentante" della "famiglia".

Le "famiglie" sono poi riunite in "mandamenti"; questi ultimi sono governati dal capo di una delle "famiglie" del "mandamento".

I capi dei "mandamenti", inoltre, fanno parte della "commissione", la quale ha svariate e importanti funzioni di governo del sodalizio, fra le quali la decisione su questioni di interesse generale o che riguardino una pluralità di "mandamenti" e inoltre la competenza a deliberare la commissione degli omicidi cosiddetti "eccellenti" (a danno di uomini politici, uomini delle forze dell'ordine, magistrati).

Alle sedute della "commissione" partecipavano anche i sostituti dei "capimandamento" detenuti, che partecipavano in proprio alle deliberazioni ma che usualmente venivano informati preventivamente degli argomenti che sarebbero stati discussi, onde permettere loro di interpellare i rispettivi "capimandamento" detenuti, per poi far constare il parere di questi ultimi nella riunione.

Sulle competenze della "commissione provinciale" di Palermo ha riferito anche Antonino GALLIANO nell'udienza dell'1.7.1998. Le sue dichiarazioni sono state sintetizzate sopra, Parte terza, avendo una diretta refluenza sulla posizione degli imputati accusati di fare parte di



quell'organismo quali "capimandamento" o quali sostituti di "capimandamento" detenuti.

La storia e le finalità dell'organizzazione "Cosa Nostra" forse sono già sufficienti per ritenere integrata l'aggravante del quarto comma dell'art. 416-*bis* C.P.

Tuttavia nel presente processo non mancano elementi concreti e specifici dai quali desumere la prova che l'organizzazione disponeva di armi di ogni tipo e di esplosivi di vario genere in quantità impressionanti.

Innanzitutto, in tale senso vale la riconducibilità della strage per cui si procede al programma delinquenziale di "Cosa Nostra", attuata con l'impiego di una notevole quantità di esplosivo del tipo "Semtex-h"¹⁵⁷.

Vi sono poi altri elementi di prova indicativi della potenzialità offensiva del sodalizio, ovvero dell'entità degli arsenali militari in possesso di singole "famiglie" o a disposizione di singoli "uomini d'onore".

Nell'udienza del 28.5.1998 Giovambattista FERRANTE ha riferito che la "famiglia" di San Lorenzo disponeva di un cospicuo arsenale militare e, in particolare, di notevoli quantità di esplosivo.

Una parte dell'esplosivo, in forma di candelotti, era dello stesso tipo di quello utilizzato per l'attentato in danno di Giovanni FALCONE alla villa dell'Addaura: ne residuavano circa duecento o duecentocinquanta chilogrammi quando, informato di essere oggetto

¹⁵⁷ Vedi sopra, Parte seconda, Capitolo secondo, § 2.



delle investigazioni della DIA e temendo che potesse venire scoperto, si risolse a farlo sparire sciogliendolo in acqua.

Il FERRANTE ha aggiunto che vi era poi altro esplosivo del tipo plastico – che, dopo contestazione del Pubblico Ministero, ha ricordato essere stato del tipo “Semtex” – che avevano procurato assieme ad alcuni “kalashnikov” in epoca precedente all’arresto di Giuseppe GAMBINO tramite Giovanni MOTISI inteso “Pacchiuni”; questo esplosivo era custodito in contrada Malatacca, in un immobile costruito all’interno di un frutteto che era di proprietà, prima, di suo nonno Vincenzo BONURA, poi degli zii Vito BONURA e Antonio PARISI: l’immobile era costituito da due stanze e da un piccolo bagno, sul pavimento di una delle due stanze si apriva una botola che immetteva in un locale sotterraneo ove erano conservati l’esplosivo e le armi.

Le chiavi dell’immobile e della stanza erano in possesso, oltre che del FERRANTE, di Salvatore BIONDINO e di Salvatore BIONDO “il lungo”.

Il collaborante non ha saputo riferire se anche gli altri “mandamenti” disponessero di consimili quantità di esplosivo; ha ricordato però che una parte dell’esplosivo del primo tipo venne consegnata ad Antonino MADONIA, per l’esecuzione dell’attentato dell’Addaura.



CAPITOLO TERZO
CONCLUSIONI SULLA RESPONSABILITA' DEGLI IMPUTATI
PER IL REATO ASSOCIATIVO

Paragrafo primo: i componenti degli organismi di vertice di “Cosa Nostra”

Nel presente processo sono stati oggetto di specifica e approfondita analisi l'esistenza, i poteri e la composizione soggettiva degli organismi di vertice dell'organizzazione mafiosa “Cosa Nostra”, perché questi temi possiedono una diretta refluenza sulle indagini relative alla genesi della deliberazione stragista.

Pertanto, le considerazioni sopra già svolte riguardo ad ognuno degli imputati ai quali è stata addebitata l'appartenenza ad uno degli organismi di vertice debbono intendersi integralmente richiamate in questa sede, ai fini delle valutazioni inerenti all'imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, di cui al capo I) della rubrica.

La Corte ritiene che risulti provata la partecipazione all'associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra” per tutti gli imputati di seguito specificati, e che per gli stessi sia pienamente integrata anche l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416-*bis* C.P., per avere gli stessi promosso, diretto ed organizzato l'associazione.



Occorre ora brevemente specificare per ciascuno degli imputati gli elementi che la Corte ha ritenuto rilevare a tale fine.

Mariano AGATE è stato imputato di avere fatto parte della "commissione regionale" di "Cosa Nostra" perché avrebbe rivestito la carica di "rappresentante" della provincia mafiosa di Trapani e in tale veste avrebbe contribuito alla decisione di compiere la strage.

Però le risultanze processuali hanno convinto la Corte che l'AGATE non rivestisse tale carica in seno alla "provincia" di Trapani, ma che fosse unicamente il "rappresentante" del "mandamento" di Mazara del Vallo, e che in tale veste egli non avesse titolo a partecipare al processo decisionale inerente alla strage.

Dunque, richiamato quanto specificato sopra in ordine agli elementi che comprovano il ruolo rivestito in tale qualità dall'imputato, ne va affermata la responsabilità penale in ordine al reato associativo e alle relative circostanze aggravanti.

Invece, Giuseppe MADONIA all'epoca dei fatti ricopriva la carica di "rappresentante" della provincia di Caltanissetta: da tale circostanza consegue l'affermazione della responsabilità penale anche in ordine al reato associativo contestato e alle relative circostanze aggravanti.

Benedetto SANTAPAOLA all'epoca dei fatti non rivestiva la carica formale di "rappresentante" della provincia mafiosa di Catania, ricoperta invece dal fratello Salvatore; nondimeno il SANTAPAOLA, per quanto è emerso nel processo, nella qualità di "rappresentante" della



“famiglia” di Catania, era comunque il capo indiscusso di “Cosa Nostra” in tutto il catanese e la sua volontà era sicuramente prevalente su quella di ogni altro in tale articolazione dell’organizzazione “Cosa Nostra”.

Pertanto, va affermata la sua responsabilità in ordine al reato associativo contestato e a tutte le relative circostanze aggravanti.

Con riferimento ora ai componenti della “commissione provinciale” di Palermo, la Corte ritiene di dovere affermare la responsabilità penale in ordine al reato associativo e a tutte le aggravanti contestate per tutti gli imputati di seguito menzionati e per il relativo ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione:

- Bernardo BRUSCA, in relazione alla carica ricoperta di "rappresentante" del “mandamento” di San Giuseppe Jato;
- Giuseppe CALO’, in relazione alla carica di "rappresentante" del “mandamento” di Porta Nuova;
- Giuseppe FARINELLA, in relazione alla carica di "rappresentante" del “mandamento” di San Mauro Castelverde;
- Raffaele GANCI, in relazione alla carica di "rappresentante" del “mandamento” della Noce;
- Antonino GIUFFRE’, in relazione alla carica di "rappresentante" del “mandamento” di Caccamo;
- Salvatore MONTALTO, in relazione alla carica di "rappresentante" del “mandamento” di Villabate;



- Matteo MOTISI, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Pagliarelli;
- Bernardo PROVENZANO, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Corleone;

Per altri imputati, pur non essendo stata raggiunta la prova di un contributo causale alla decisione di commettere la strage di via D'Amelio, il processo ha ugualmente offerto elementi di prova che ne dimostrano la titolarità – nel periodo relativo alla contestazione – di cariche di assoluto rilievo all'interno dell'organizzazione.

Ciò vale per Salvatore BUSCEMI, riconosciuto "rappresentante" del "mandamento" di Boccadifalco, per Antonino GERACI, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Partinico, per Benedetto SPERA, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Belmonte Mezzagno e infine per Francesco MADONIA, in relazione alla carica di "rappresentante" del "mandamento" di Resuttana.

Allo stesso modo, pur non avendo offerto il processo elementi certi per l'attribuzione a Filippo GRAVIANO della qualità di "rappresentante" del "mandamento" di Brancaccio, è emerso che il medesimo di fatto esercitava un concreto ruolo di direzione all'interno di tale articolazione del sodalizio, sostanzialmente in posizione di parità con il fratello Giuseppe.



Ancora, per altri imputati è stata raggiunta la prova del loro inserimento in “Cosa Nostra” in posizione di assoluto rilievo, con il concreto esercizio del ruolo di “sostituto” del “rappresentante” detenuto o impedito del rispettivo “mandamento”; anche per i seguenti imputati, pertanto, va affermata la responsabilità penale in ordine al reato di cui all’art. 416-bis C.P. e in relazione a tutte le circostanze aggravanti contestate:

- Giovanni BRUSCA, in relazione alla qualità di “sostituto” del padre Bernardo nel governo del “mandamento” di San Giuseppe Jato;
- Salvatore CANCEMI, in relazione alla qualità di “sostituto” di Giuseppe CALO’ nel governo del “mandamento” di Porta Nuova;
- Michelangelo LA BARBERA, in relazione alla qualità di “sostituto” di Salvatore BUSCEMI nel governo del “mandamento” di Boccadifalco;
- Giuseppe MONTALTO, in relazione alla qualità di “sostituto” del padre Salvatore nel governo del “mandamento” di Villabate;
- Giuseppe LUCCHESI, in relazione alla qualità di “sostituto” del “rappresentante” del “mandamento” di Ciaculli-Brancaccio, ricoperta dal medesimo in epoca anteriore alla strage di via D’Amelio.

Paragrafo secondo: gli altri imputati



Si deve passare ora a trattare degli imputati ai quali non è stata imputata l'appartenenza ad un organo di vertice del sodalizio, bensì la partecipazione alla sola fase esecutiva della strage di via D'Amelio.

La Corte ritiene che anche per costoro vada riconosciuta la penale responsabilità in ordine al reato associativo e alle relative circostanze aggravanti, perché – pur non avendo fatto parte degli organi di vertice di "Cosa Nostra" – essi hanno ricoperto ugualmente cariche di particolare rilievo all'interno dell'organizzazione.

Peraltro, occorre anche riconoscere che lo stesso riconoscimento di un coinvolgimento nelle operazioni esecutive della strage costituisce un forte elemento indiziario della partecipazione all'associazione, giacché non è pensabile che siano stati coinvolti in un'azione criminosa di tale gravità e delicatezza soggetti che non potessero vantare una provata e risalente fedeltà al sodalizio e che non godessero dell'assoluta fiducia dei dirigenti di "Cosa Nostra": in concreto, tale considerazione vale per tutti gli imputati di seguito specificati, ad eccezione di Salvatore BIONDO classe 1956, perché riconosciuti responsabili del reato di strage.

E' necessario però sintetizzare brevemente gli elementi che il processo ha offerto e che la Corte ritiene decisivi per ritenere integrato il reato associativo contestato a ciascuno degli imputati.



Salvatore BIONDO classe 1955

Di Salvatore BIONDO classe 1955 inteso "il corto", nell'udienza del 28.5.1998 ha riferito Giovambattista FERRANTE, che era inserito nella medesima "famiglia" dell'imputato.

Tanto Salvatore BIONDO "il corto" che il cugino Salvatore BIONDO classe 1956 inteso "il lungo" erano stati "combinati" nella "famiglia" di San Lorenzo prima del FERRANTE, dunque anteriormente al 1980. Entrambi erano assai vicini a Salvatore BIONDINO e godevano della sua fiducia, Salvatore BIONDO "il corto" in particolare.

Quest'ultimo, al pari di Salvatore BIONDINO, risultava assunto dalla Forestale ma in realtà non vi ha mai lavorato: infatti, Giuseppe BIONDO – cugino dell'imputato e capo operaio della Forestale – d'intesa con il dirigente della Forestale aveva la possibilità di far pagare al BIONDO e al BIONDINO giornate di lavoro come se avessero effettivamente lavorato; il favore si spiega anche col fatto che la stazione della Forestale interessata ricadeva nel territorio del "mandamento" di San Lorenzo.

Il FERRANTE ha aggiunto che Salvatore BIONDO "il corto" era stato anche uomo d'azione, avendo partecipato a diversi omicidi.

Nell'udienza del 26.6.1998 è stato escusso l'imputato di reato connesso Francesco Paolo ANZELMO, che dal 1980 è stato "uomo d'onore" nella "famiglia" della Noce.



Ha riferito che il suo "mandamento" intratteneva intensi rapporti con quello di San Lorenzo, cui appartenevano i cugini Salvatore BIONDO "il corto" e Salvatore BIONDO "il lungo", entrambi "uomini d'onore" della "famiglia" di San Lorenzo e persone che godevano la piena fiducia di Salvatore BIONDINO, che era "rappresentante" di quel "mandamento".

Ha aggiunto di avere conosciuto il primo in tempi ormai risalenti e di avere compiuto anche taluni omicidi assieme al medesimo, quali l'omicidio del Capitano Giovanni D'ALEO e quello di Ninni CASSARA'.

Ha ricordato anche che uno dei luoghi di abituale riunione della "commissione provinciale" era il cosiddetto "Baglio BIONDO"; non ha saputo specificare chi ne fosse stato il proprietario, se Salvatore BIONDO "il corto" o Salvatore BIONDO "il lungo", che si potevano incontrare entrambi in quel luogo quando vi si svolgevano le riunioni.

Nell'udienza del 30.9.1998 è stato escusso Calogero GANCI, "uomo d'onore" della "famiglia" della Noce e figlio di Raffaele GANCI, "rappresentante" dell'omonimo "mandamento".

Ha riferito di avere conosciuto Salvatore BIONDO "il corto" nei primi anni ottanta, che gli era stato presentato da Giuseppe GAMBINO, allora "rappresentante" del "mandamento" di San Lorenzo; Salvatore BIONDO "il corto" non rivestiva alcuna carica all'interno della "famiglia", ma era stato molto vicino al GAMBINO e poi anche a



Salvatore BIONDINO, quando questi divenne “rappresentante” di quel “mandamento”.

Ha specificato che Salvatore BIONDO “il corto” era la persona più legata al BIONDINO, pur riponendo questi una grande fiducia anche in Salvatore BIONDO “il lungo” e in Giovambattista FERRANTE.

Ha ricordato di avere partecipato alla cosiddetta “strage della Circonvallazione” e che il gruppo di fuoco in quella occasione prese le mosse dal “Baglio BIONDO”, ossia dal luogo dove abitava la famiglia dei BIONDO.

Nell’udienza del 1.7.1998 ha deposto l’imputato di reato connesso Antonino GALLIANO, “uomo d’onore” riservato della “famiglia” della Noce fin dal 1986, nipote del “rappresentante” Raffaele GANCI.

Ha riferito di avere conosciuto entrambi i cugini BIONDO, ossia Salvatore BIONDO “il corto” e Salvatore BIONDO “il lungo”.

Ha ricordato di avere notato in svariate occasioni che, quando Salvatore BIONDINO accompagnava Salvatore RIINA alle riunioni della “commissione”, l’incarico di fare da “battistrada” veniva affidato a Salvatore BIONDO “il corto”.

In seguito, nel 1994, quando questi venne arrestato, conobbe anche suo cugino, che divenne sostituto del “rappresentante” del “mandamento” di San Lorenzo, perché anche il BIONDINO era stato arrestato.



Nell'udienza del 16.7.1998 è stato escusso l'imputato di reato connesso Francesco ONORATO, che è stato anch'egli inserito nel medesimo "mandamento" fin dal 1980, quando il "rappresentante" era Rosario RICCOBONO e il "mandamento", anziché dalla "famiglia" di San Lorenzo, prendeva il nome da quella di Partanna Mondello, della quale il RICCOBONO era "rappresentante".

Ha riferito l'ONORATO di conoscere Salvatore BIONDO "il corto" fin dal 1982, che fu sempe particolarmente vicino a Salvatore BIONDINO; ha aggiunto di avere commesso svariati omicidi assieme al medesimo: quello dell'onorevole LIMA, quello dei fratelli SCEUSA, l'omicidio di Emanuele PIAZZA e altri ancora.

Quando Salvatore BIONDINO venne arrestato, il suo posto alla guida del "mandamento" venne preso da Salvatore BIONDO "il corto"; quando anch'egli venne arrestato gli subentrò Salvatore BUFFA, che poi dovette darsi alla latitanza, venendo a sua volta sostituito da Salvatore BIONDO "il lungo"; infine, anche quest'ultimo venne arrestato.

Nell'udienza del 23.1.1999 è stato sentito l'imputato di reato connesso Giovanni BRUSCA.

Ha riferito di avere conosciuto Salvatore BIONDO "il corto", che è inserito nella "famiglia" di San Lorenzo e che ha partecipato all'esecuzione della strage di Capaci e che spesso metteva a disposizione di Salvatore RIINA la propria casa.



Inoltre, Salvatore BIONDO "il corto", insieme a Giovambattista FERRANTE, era persona di fiducia di Salvatore BIONDINO.

Ha aggiunto di non avere conosciuto i parenti di Salvatore BIONDO "il corto", che abitavano al "Baglio BIONDO", eccetto il cugino Salvatore BIONDO "il lungo", quando prese il posto del primo dopo il suo arresto.

La Corte ritiene che sia pertanto comprovato l'inserimento di Salvatore BIONDO classe 1955 nell'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", in particolare nella "famiglia" di San Lorenzo. A tale riguardo valgono le plurime e convergenti dichiarazioni appena riferite, tutte arricchite da circostanze concrete che storicizzano l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione.

La caratura mafiosa dell'imputato appare poi particolarmente qualificata dalla qualità delle sue "frequentazioni", dalle responsabilità di governo che gli sono state affidate in passato, dalla fiducia che in lui riponevano i capi dell'organizzazione, e appare anche comprovata dalla partecipazione ai reati più gravi commessi dall'organizzazione negli ultimi anni, quali sono stati le stragi di Capaci e di via D'Amelio.

Salvatore BIONDO classe 1956



Nell'udienza del 28.5.1998 Giovambattista FERRANTE ha riferito di avere conosciuto da vicino anche Salvatore BIONDO "il lungo", che era inserito nella sua stessa "famiglia".

Oltre a quanto è già stato riportato al paragrafo precedente, il FERRANTE ha riferito che Salvatore BIONDO "il lungo" ha commesso diversi omicidi per conto della "famiglia", ma che a un certo punto dovette venire operato al cuore.

L'operazione cui egli dovette sottoporsi, per l'impianto di una valvola cardiaca artificiale, venne fatta all'ospedale di Houston e costò sessanta milioni, somma pagata con denaro tratto dalla cassa della "famiglia".

Dopo l'operazione all'imputato non vennero più affidati compiti di carattere militare; si occupava della contabilità della "famiglia" e della tenuta della cassa. La cassa della "famiglia" era unica, anche se il denaro veniva tenuto in parte da Salvatore BIONDINO, parte da Giuseppe BUFFA e parte da Salvatore BIONDO "il lungo"; quest'ultima cassa veniva alimentata con il denaro ricavato dalle estorsioni e veniva usata per pagare le spese legali, mantenere i detenuti della "famiglia" e per sostenere le spese di affitto necessarie per qualche latitante.

Nell'udienza del 26.6.1998 è stato escusso l'imputato di reato connesso Francesco Paolo ANZELMO.



Oltre a quanto riportato nel paragrafo che precede, l'ANZELMO ha riferito di avere partecipato all'omicidio di Ninni CASSARA' assieme a Salvatore BIONDO "il lungo"; non gli risultava però che questi avesse commesso altri omicidi "eccellenti".

Nell'udienza del 30.9.1998 è stato escusso Calogero GANCI.

Ha riferito di avere conosciuto Salvatore BIONDO "il lungo", con il quale ha partecipato all'omicidio in danno di Ninni CASSARA'.

Nell'udienza del 16.7.1998 è stato escusso Francesco ONORATO.

Ha riferito di conoscere Salvatore BIONDO "il lungo" fin dai tempi in cui entrò in "Cosa Nostra" e che assieme al medesimo commise diversi omicidi, fra i quali quelli di Emanuele PIAZZA e dei fratelli SCEUSA.

Nell'udienza del 22.10.1998 è stato escusso l'imputato di reato connesso Salvatore CUCUZZA

Ha riferito di essere stato fatto "uomo d'onore" nel 1975 nella "famiglia" del Borgo Vecchio, la quale dopo la "guerra di mafia" anziché nel mandamento di Partanna Mondello - poi chiamato San Lorenzo - venne inserita nel vecchio "mandamento" di Palermo Centro, denominato ora Porta Nuova e capeggiato da Giuseppe CALO'. Aveva conosciuto Salvatore BIONDO "il lungo" fin dai primi anni ottanta, perché questi frequentava Giuseppe GAMBINO, che era allora il "rappresentante" del "mandamento" di San Lorenzo. Successivamente, aveva saputo che egli si trovò a dirigere il



“mandamento” di San Lorenzo, sostituendo il cugino Salvatore BIONDINO che allora era detenuto.

La Corte ritiene che sia comprovato l’inserimento anche di Salvatore BIONDO classe 1956 nell’organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", in particolare nella “famiglia” di San Lorenzo.

Possono venire qui richiamate le considerazioni già svolte per il cugino Salvatore BIONDO classe 1955; invero, anche se il *curriculum* criminale e mafioso dell’imputato non è così qualificato come quello dei cugini solo perché le sue condizioni di salute non ne consigliavano l’impiego in azioni militari, nondimeno egli ricoprì, anche dopo l’operazione, incarichi di prestigio e di responsabilità all’interno della “famiglia”, come quello di tesoriere e anche di sostituto del “capomandamento” detenuto.

Cristofaro CANNELLA

Nell’udienza del 15.7.1998 è stato escusso l’imputato di reato connesso Giovanni DRAGO, già inserito nella “famiglia” di Brancaccio fin dal 1986 in qualità di “uomo d’onore”.

Ha riferito che Cristofaro CANNELLA era “uomo d’onore” della “famiglia” di Brancaccio e che divenne tale mentre egli si trovava detenuto, come poi apprese da Giuseppe GIULIANO.



Il CANNELLA era persona di fiducia di Giuseppe GRAVIANO ed era uno dei pochi a sapere dove questi si nascondesse durante la latitanza; il CANNELLA poi mise a disposizione dei GRAVIANO la sua autovettura e anche la casa del fratello.

Ha proseguito il DRAGO riferendo che Cristofaro CANNELLA eseguì l'omicidio di Giuseppe FICHERA, strangolandolo all'interno del proprio negozio di abbigliamento; la vittima era dedita alle truffe e aveva debiti con molte persone, fra le quali vi era anche Giuseppe GRAVIANO, che ad un certo punto, stufo della sua insolvenza, ne aveva decretata l'uccisione.

Il DRAGO ha aggiunto che, prima di venire "combinato", fece un attentato assieme al CANNELLA posizionando alcune cariche esplosive nel cantiere della "FERRO CEMENTI", al quale parteciparono anche Giuseppe GRAVIANO e Francesco TAGLIAVIA.

Nell'udienza del 26.11.1998 ha deposto l'imputato di reato connesso Salvatore GRIGOLI, un soggetto che era stato alle dipendenze dei fratelli GRAVIANO in qualità di *killer*.

Ha riferito che nel medesimo "gruppo di fuoco" era inserito l'imputato Cristofaro CANNELLA, inteso *Fifetto* o "*Castagna*", anch'egli con il compito di *killer*.

Ha riferito che Cristofaro CANNELLA era "uomo d'onore" della "famiglia" di Brancaccio, molto vicino a Giuseppe GRAVIANO, al quale faceva anche da autista, occupandosi anche dei problemi logistici



connessi alla sua latitanza, trascorsa a Misilmeri insieme a Matteo MESSINA DENARO.

Il GRIGOLI ha rammentato di avere partecipato al sequestro del piccolo DI MATTEO, figlio del “collaborante” Mario Santo DI MATTEO; ha ricordato che fu proprio Cristofaro CANNELLA a fare presente che il ragazzino poteva venire sequestrato nel maneggio gestito dai fratelli VITALE.

Su espresso e diretto incarico di Giuseppe GRAVIANO egli partecipò al sequestro, appostandosi nel magazzino della “Palermitana bibite” – che si trovava nei pressi del maneggio – assieme a Gaspare SPATUZZA, Luigi GIACALONE e Cristofaro CANNELLA; fu poi quest’ultimo a consegnare ad altri il sequestrato in aperta campagna. Nell’udienza del 16.7.1998 è stato escusso Francesco ONORATO.

Ha riferito di avere conosciuto Cristofaro CANNELLA, che gli venne presentato ritualmente da Giuseppe GRAVIANO mentre egli era impegnato nella costruzione di una villa a Mondello proprio per conto dei GRAVIANO.

Il CANNELLA era considerato un uomo d’azione, ed era intimo amico dei fratelli GRAVIANO.

Nell’udienza del 23.1.1999 Giovanni BRUSCA ha riferito che Cristofaro CANNELLA sostituì Giuseppe GRAVIANO alla guida del “mandamento” di Brancaccio quando questi venne arrestato; poi però, dopo circa sei



mesi, Leoluca BAGARELLA lo fece rimuovere da quel ruolo, facendovi inserire al suo posto Nino MANGANO, che a lui era più fedele.

Ha appreso anche che era stato il CANNELLA a organizzare il rapimento del piccolo DI MATTEO, che ebbe luogo nel territorio del suo "mandamento".

Ha riferito ancora il BRUSCA di avere potuto constatare che i rapporti fra il CANNELLA e Giuseppe GRAVIANO erano strettissimi, al punto che, quando aveva necessità di incontrarsi con il GRAVIANO - che era latitante - si rivolgeva proprio al CANNELLA per fissare l'appuntamento. Inoltre, quando era detenuto, Giuseppe GRAVIANO intratteneva i rapporti con l'esterno servendosi del CANNELLA, al quale - anche per il tramite di agenti penitenziari compiacenti - Giuseppe GUASTELLA faceva pervenire i messaggi del GRAVIANO.

Nell'udienza del 5.5.1999 l'imputato di reato connesso Pasquale DI FILIPPO ha riferito che Cristofaro CANNELLA era persona di fiducia dei fratelli GRAVIANO, per conto dei quali aveva il compito di incassare il "pizzo" nella zona industriale di Brancaccio.

Nell'udienza del 27.11.1998 è stato escusso l'imputato di reato connesso Francesco GERACI.

Ha riferito che, prima delle stragi del 1992, era stato presente nella casa di Salvatore BIONDINO quando vi si tenne una riunione fra Matteo MESSINA DENARO, Vincenzo SINACORI, Giuseppe GRAVIANO, Renzo TINNIRELLO e *Fifetto* CANNELLA, alla quale egli non venne



ammesso a partecipare; successivamente, però, Matteo MESSINA DENARO gli confidò che era stato deciso che si doveva andare a Roma per pedinare Maurizio COSTANZO, Giovanni FALCONE e l'onorevole Claudio MARTELLI, che erano tutti considerati obiettivi strategici dell'organizzazione..

Nell'udienza del 26.11.1998 ha depresso il teste Mario BO, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato e dirigente del Gruppo Investigativo FALCONE-BORSELLINO.

Ha riferito in ordine alle indagini esperite dal suo ufficio sul conto dell'imputato. Ha accertato che Cristofaro CANNELLA, che in passato era stato colpito da svariati provvedimenti di natura cautelare e già aveva subito una condanna definitiva per reati connessi agli stupefacenti, gestiva un autolavaggio presso la "Renault Service S.n.c.", concessionaria della omonima casa automobilistica francese intestata a Andrea QUARTARARO, parente e "prestanome" dei fratelli GRAVIANO, i veri titolari della concessionaria.

Da quanto appena esposto emerge una pluralità di circostanze che inducono ad affermare la responsabilità del CANNELLA per il reato associativo contestato, stante il ruolo concretamente svolto dal medesimo all'interno di "Cosa Nostra" e della "famiglia" di Brancaccio in particolare.



Giovambattista FERRANTE

La Corte ritiene che vada affermata la penale responsabilità di Giovambattista FERRANTE anche in relazione al reato associativo che gli è stato contestato, unitamente alle relative circostanze aggravanti. Per le ragioni che fondano tale conclusione però si può fare integrale rinvio a quanto esposto sopra - Parte prima, Capitolo secondo, § 14 - ove è stato esaminato il profilo criminale e mafioso del FERRANTE, unitamente alle circostanze e alle ragioni che lo hanno spinto alla dissociazione da "Cosa Nostra" e alla collaborazione con l'Autorità Giudiziaria.

Domenico e Stefano GANCI

Conviene trattare unitariamente le posizioni dei due imputati figli di Raffaele GANCI, che spesso vengono accomunati nel ricordo e nella narrazione dei fatti dagli imputati di reato connesso esaminati nel processo.

Nell'udienza del 30.9.1998 è stato escusso l'imputato di reato connesso Calogero GANCI, fratello dei due imputati e "collaboratore di giustizia".

Ha riferito che, all'epoca in cui venne fatto "uomo d'onore", suo padre era ancora soltanto il "sottocapo" della "famiglia" della Noce, nella



quale però erano già inseriti anche suo fratello Domenico e suo cugino Francesco ANZELMO; in seguito vennero “combinati” anche suo cugino Antonino GALLIANO e suo fratello Stefano.

La “famiglia” della Noce fu sempre abbastanza omogenea e coesa, anche perché se suo padre avesse sospettato che qualcuno volesse creare divisioni sicuramente lo avrebbe fatto eliminare; talvolta capitava qualche dissidio, ma mai niente di grave. I rapporti tra Francesco ANZELMO e suo fratello Domenico generalmente erano buoni, anche se, quando essi si trovarono a reggere insieme il “mandamento”, ci furono discussioni, che però vennero contenute nell’ambito della normalità dei rapporti.

Antonino GALLIANO era molto legato a Stefano e a Domenico GANCI, con i quali si incontrava quasi ogni giorno.

Nel giugno del 1993 egli venne arrestato assieme al padre e al cugino Francesco ANZELMO; qualche giorno prima era stato arrestato anche il fratello Domenico; Stefano, che era rimasto libero dovette sostituire il padre alla guida del “mandamento”.

Stefano veniva ai colloqui e così li teneva informati di quel che accadeva all’esterno e anche riceveva istruzioni sul da farsi. Fu Stefano, in quel periodo, a venire chiamato da Giovanni BRUSCA e da Leoluca BAGARELLA per dare chiarimenti sulle dichiarazioni che in quel periodo Salvatore CANCEMI – che aveva iniziato a collaborare - aveva reso all’Autorità Giudiziaria, dicendo che Raffaele GANCI aveva



indirizzato apprezzamenti negativi nei riguardi dell'operato di Salvatore RIINA. Suo fratello Stefano, venuto in seguito ad un colloquio quando era detenuto nel carcere di Trani, gli aveva riferito che aveva dovuto giustificarsi con BRUSCA e BAGARELLA e poi anche rivolgersi a Bernardo PROVENZANO, che però gli disse che non occorre curarsi di quei "pettegolezzi".

Ha poi riferito il GANCI che il fratello Domenico talvolta gestiva personalmente anche rapporti con uomini delle istituzioni. Tali rapporti si riferivano all'esigenza di avvicinare magistrati per determinati processi oppure alla gestione dei rapporti con i politici, specialmente in prossimità delle consultazioni elettorali.

Nell'udienza del 26.6.1998 è stato escusso l'imputato di reato connesso Francesco Paolo ANZELMO.

Ha riferito di avere compiuto svariati reati per conto di "Cosa Nostra", anche prima di venire "combinato": fra questi ha rammentato un duplice omicidio commesso a Belmonte Mezzagno nel 1978-1979, in danno di tali VAITA, insieme a Leoluca BAGARELLA, Domenico GANCI ed altri.

I cugini Domenico, Calogero e Stefano GANCI erano inseriti nella "famiglia" della Noce, capeggiata dal loro padre Raffaele GANCI.

Ha detto di avere avuto buoni rapporti con tutti i GANCI, particolarmente con Calogero; invece Antonino GALLIANO era più vicino a Domenico e Stefano.



Quando Raffaele GANCI venne arrestato egli venne incaricato di reggere il “mandamento” congiuntamente a Domenico GANCI. Tale situazione evidenziò una notevole diversità di vedute e provocò una spaccatura fra loro due, che poi si estese ad altri “uomo d’onore”: con lui si schierò Calogero GANCI, mentre Stefano GANCI e il GALLIANO furono solidali con Domenico GANCI.

Quando Raffaele GANCI venne scarcerato e riprese il potere nel “mandamento” la divisione venne ricomposta, anche se forse non vi era più l’armonia che vi era stata un tempo.

Ha ricordato l’ANZELMO di avere commesso gli omicidi del Capitano D’ALEO e di Ninni CASSARA’ insieme a Domenico GANCI; invece, non aveva avuto occasione di collaborare con Stefano GANCI alla commissione di omicidi “eccellenti”, anche se questi partecipò alla fase preparatoria dell’attentato in danno del giudice Rocco CHINNICI.

Ha poi precisato che Domenico GANCI non ricoprì mai altre cariche in seno alla “famiglia” o al “mandamento” al di fuori del periodo in cui sostituì insieme a lui il padre detenuto.

Nell’udienza del 1.7.1998 è stato escusso l’imputato di reato connesso Antonino GALLIANO.

Ha riferito che poco tempo dopo la sua affiliazione a “Cosa Nostra” Raffaele GANCI venne arrestato e venne sostituito dal figlio Domenico e da Francesco Paolo ANZELMO, fra i quali sorsero talune discordie.



Quando poi Raffaele GANCI uscì dal carcere e venne ristretto agli arresti domiciliari incontrò alcune difficoltà dal figlio Domenico a riprendere le redini del "mandamento": allora egli estromise il figlio dalla gestione della loro macelleria; il dissidio fra i due durò per circa un anno e venne poi ricomposto grazie ai buoni uffici di Natale SPINA. Però Domenico GANCI aveva maturato un certo odio nei confronti di Francesco ANZELMO e aveva in animo di ucciderlo; prima che avvenisse la strage di Capaci Domenico GANCI gli confidò di essere riuscito a mettere in cattiva luce l'ANZELMO agli occhi del padre, dal quale aveva anche ottenuto l'assenso necessario per ucciderlo.

Ha proseguito il GALLIANO riferendo di essere stato molto legato a Domenico GANCI, dal quale spesso ebbe confidenze sulle questioni inerenti al governo del "mandamento".

Quando Raffaele GANCI era detenuto fu Domenico GANCI a sostituirlo nelle riunioni della "commissione provinciale", mentre il fratello Stefano andava ai colloqui con il padre al carcere, per informarlo e per ricevere istruzioni; in un'occasione – ha rammentato il GALLIANO – accompagnò egli stesso Stefano GANCI a un colloquio.

Apprese così che Domenico GANCI aveva partecipato alla riunione della "commissione" nella quale era stata decisa l'eliminazione dell'INSALACO e anche a quella in cui venne deliberato l'appoggio al Partito Socialista Italiano nelle imminenti elezioni.



Nel 1987 Domenico GANCI era stato incaricato da Salvatore RIINA di intrattenere i rapporti con il mondo esterno a "Cosa Nostra", con l'autorizzazione ad avvicinare nell'interesse di questa persone appartenenti alla massoneria e ai servizi segreti; in tale incombenza Domenico GANCI sostituì Antonino MADONIA, che lo aveva svolto in precedenza e che però era stato appena arrestato.

Così, Domenico GANCI poté instaurare un rapporto privilegiato con Salvatore RIINA e, anche in relazione ai rapporti esterni che aveva avuto incarico di curare, era lo stesso RIINA a chiedere che Raffaele GANCI facesse partecipare Domenico alle riunioni della "commissione".

Ha riferito il GALLIANO di avere appreso che Domenico GANCI era in contatto con il ragioniere MANDALARI, che era massone, al quale fece avere anche del denaro perché si interessasse all'"aggiustamento" del c.d. "maxiprocesso" in Cassazione; allo stesso scopo il GANCI aveva contattato anche il professore DI MICELI.

Aveva appreso tali circostanze quando, dopo l'esito infruttuoso del "maxiprocesso" in Cassazione, ebbe l'incarico di pedinare il DI MICELI, perché questi e il MANDALARI dovevano venire uccisi, non avendo saputo tenere fede alle promesse; però, dopo che ebbe iniziato a seguire il DI MICELI, gli venne detto di lasciar perdere e di collaborare al pedinamento di Giovanni FALCONE, perché evidentemente la strategia di "Cosa Nostra" era stata mutata.



Anche Stefano GANCI per un breve periodo ebbe l'incarico di reggere il "mandamento" per conto del padre, che era stato nuovamente arrestato; poi anch'egli era stato tratto in arresto e il suo posto era stato preso da Francesco SPINA e da Pierino DI NAPOLI.

Nell'udienza del 28.5.1998 Giovambattista FERRANTE ha riferito di escludere che Domenico GANCI rivestisse cariche formali all'interno dell'organizzazione, anche se poté notarlo in un paio di occasioni intervenire insieme al padre Raffaele a riunioni con Salvatore RIINA, mentre Stefano GANCI non gli venne mai presentato ritualmente, pur avendolo incontrato varie volte nella macelleria del padre.

Nell'udienza del 5.6.1998 il FERRANTE ha precisato di avere conosciuto Domenico GANCI nei primi anni ottanta.

Ha poi riferito di avere partecipato con i GANCI all'omicidio CASSARA' e alla strage di Capaci, oltre che a svariati altri omicidi non "eccellenti".

Ha concluso aggiungendo che, dopo la strage di via D'Amelio, non ebbe più occasione di incontrare Raffaele e Domenico GANCI.

Nell'udienza del 16.7.1998 Francesco ONORATO ha riferito che i rapporti fra la "famiglia" di San Lorenzo – in cui egli era inserito – e quelle della Noce e di Resuttana erano molto intensi.

Così poté conoscere i figli di Raffaele GANCI, che sono tutti "uomini d'onore" della "famiglia" della Noce; in particolare, ha ricordato che



Domenico GANCI sostituì il padre alla guida del "mandamento", nel periodo in cui questi era stato rinchiuso in carcere.

Nell'udienza del 21.10.1998 è stato escusso l'imputato di reato connesso Giuseppe MARCHESE, già "uomo d'onore" della "famiglia" di Corso dei Mille.

Ha riferito di avere conosciuto Raffaele GANCI e anche i suoi figli Domenico, Calogero e Stefano. Ha aggiunto di avere personalmente constatato che i GANCI avevano un buon rapporto con Salvatore RIINA, fungendo spesso da tramite per le comunicazioni di quest'ultimo con le altre "famiglie": egli stesso si rivolse ai GANCI per comunicare con il RIINA.

Nell'udienza del 22.10.1998 è stato escusso l'imputato di reato connesso Salvatore CUCUZZA.

Ha riferito di avere conosciuto Raffaele GANCI – che in seconde nozze sposò la sorella di Giuseppe Giacomo GAMBINO, "rappresentante" del "mandamento" di San Lorenzo - e anche Domenico GANCI, che gli venne presentato ritualmente.

Aveva invece conosciuto soltanto superficialmente Stefano GANCI, del quale ha saputo riferire unicamente che era "uomo d'onore" della "famiglia" della Noce.

Nell'udienza del 27.10.1998 l'imputato di reato connesso Francesco LA MARCA ha dichiarato di avere ben conosciuto Domenico GANCI, col quale – all'incirca nel 1983 – commise l'omicidio RIZZUTO.



Nell'udienza del 9.1.1999 è stato escusso l'imputato di reato connesso Baldassare DI MAGGIO.

Ha riferito di avere conosciuto Domenico GANCI, figlio di Raffaele GANCI, e di avere saputo che era "uomo d'onore" e che resse il "mandamento" della Noce quando il padre venne rinchiuso in carcere.

Ha aggiunto di avere conosciuto anche Stefano e Calogero GANCI, fratelli di Domenico e anch'essi "uomini d'onore".

Nell'udienza del 20.5.1999 è stato escusso l'imputato di reato connesso Aurelio NERI.

Ha riferito che il proprio fratello, Salvatore NERI, era inserito nella "famiglia" della Noce, ma non volle mai favorire anche la sua affiliazione, insistendo invece perché ne stesse lontano e vivesse di un lavoro onesto. Nel 1981 suo fratello venne ucciso, insieme al "capodecina" della "famiglia" della Noce; Domenico GANCI poi gli spiegò che suo fratello era morto per sbaglio e che l'omicida era stato Giuseppe GRECO inteso "*Scarpuzzedda*".

Prese poi a frequentare i GANCI e in particolare Domenico GANCI. Dopo il 1984 iniziò a commettere vari reati, soprattutto rapine; infine, venne affiliato alla "famiglia" della Noce. Gli venne fissato un appuntamento con Franco SPINA all'interno di un garage, dove trovò pure Antonino GALLIANO e altre persone: in quella occasione gli venne detto che Stefano GANCI gli voleva bene e aveva caldeggiato il



suo ingresso in "Cosa Nostra"; poi avvenne il tradizionale rito di affiliazione.

Si trovava con Stefano GANCI quando questi venne arrestato, all'incirca agli inizi del 1993. In quel periodo Stefano GANCI era l'unico dei fratelli ad essere a piede libero.

Ha ricordato il NERI che in quel periodo aveva appreso che Stefano GANCI temeva che Leoluca BAGARELLA volesse farlo uccidere: infatti, Salvatore CANCEMI aveva iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria e sulla stampa si era letto che, secondo il CANCEMI, Stefano GANCI riferendosi alla strage di Capaci aveva affermato che BAGARELLA stava portando "Cosa Nostra" alla rovina.

Così, temendo che si credesse a quel che andava dicendo il CANCEMI, Stefano GANCI lo incaricò, unitamente a Franco SPINA, Antonino GALLIANO e ad altri, di andare a uccidere il BAGARELLA a Belmonte Mezzagno.

La cosa poi non ebbe seguito; comunque, ha proseguito il NERI, in quel periodo egli doveva seguire Stefano GANCI come un'ombra, accompagnandolo a Belmonte Mezzagno ogni volta che questi aveva necessità di recarvisi per incontrare il BAGARELLA e Giovanni BRUSCA.

Nell'udienza del 27.3.1999 è stato escusso il Gen. Mario MORI, che come è noto all'epoca delle indagini sulla strage di via D'Amelio era



vice comandante del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri.

Ha riferito che le indagini volte alla cattura di Salvatore RIINA presero le mosse dall'osservazione degli spostamenti dei membri della famiglia GANCI, ritenuti un suo importante punto di riferimento per le comunicazioni con il resto dell'organizzazione.

Lo studio dei movimenti di Raffaele GANCI in una prima fase e, successivamente, degli spostamenti di Domenico GANCI diede i frutti sperati, perché, seguendo quest'ultimo i suoi uomini giunsero fino in via Bernini, dove vi era un complesso edilizio nel quale questi entrò e che poi venne fatto oggetto di attenta e prudente osservazione. In quel luogo si nascondeva Salvatore RIINA.

Alla luce di quanto esposto, la Corte ritiene di dovere affermare la penale responsabilità di Domenico e Stefano GANCI per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e per le relative circostanze aggravanti.

Risulta accertato per entrambi l'inserimento in posizione eminente nella "famiglia" e nel "mandamento" della Noce, indubbiamente favorito dal fatto di essere figli del "rappresentante" del medesimo.

La caratura mafiosa di Domenico GANCI appare poi particolarmente qualificata. Pur non avendo mai ricoperto cariche formali in "Cosa Nostra" – fatta eccezione per il periodo in cui fu sostituito del padre – egli conseguì un



notevole prestigio all'interno del sodalizio, guadagnandosi la stima e la fiducia di Salvatore RIINA e meritandosi perciò l'affidamento di incarichi di particolare delicatezza, quale fu sicuramente la delega a mantenere i rapporti "esterni", con alcuni settori delle istituzioni e con la massoneria.

Stefano GANCI era il minore dei figli di Raffaele GANCI, però ebbe ugualmente modo di dimostrare le sue capacità quando dovette reggere il "mandamento", essendo l'unico rimasto a piede libero.

Pur non avendo raggiunto il prestigio del fratello Domenico, ugualmente egli raggiunse una posizione di grande prestigio all'interno di "Cosa Nostra", prima da semplice "uomo d'onore", poi anche nell'incarico di sostituto del padre detenuto.

Dunque, va affermata la responsabilità penale di entrambi i fratelli GANCI per il reato di cui si tratta.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.



PARTE QUINTA

CAPITOLO PRIMO

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI REATI DI CUI AI CAPI F) e G)

Secondo la dominante giurisprudenza della S.C. di Cassazione e la più qualificata dottrina, l'oggetto della tutela penale nel delitto di strage è il bene giuridico della pubblica incolumità, che viene garantito contro quei fatti che sono commessi al fine di uccidere e che espongono a pericolo la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone, sia stata o meno cagionata la morte o la lesione di una o più persone. Trattasi dunque di un delitto di pericolo reale, non presunto dalla legge, mentre la morte di una o più persone configura le circostanze aggravanti previste rispettivamente dal secondo e dal primo comma dell'art.422 codice penale.

L'elemento materiale del reato è costituito dalla condotta, consistente nel compimento di qualsiasi atto che il giudice ritenga essere stato in concreto idoneo a porre in pericolo la pubblica incolumità, nonché dall'evento, rappresentato solo dall'effettivo pericolo sorto e non anche dalla mera possibilità o probabilità di un pericolo.

La consumazione del reato non presuppone l'effettiva lesione della pubblica incolumità, perfezionandosi il delitto in esame allorché sia



sorto il pericolo per un numero indeterminato di persone, sicché il tentativo non è giuridicamente configurabile.

L'elemento psichico, come si è già osservato nella parte terza, paragrafo quinto, della motivazione, richiede un dolo generico ed uno specifico. Il primo consiste nella volontà cosciente e libera di compiere gli atti sopra indicati, mentre non è altresì richiesta la volontà di far sorgere il pericolo, essendo l'insorgenza del medesimo considerata oggettivamente, sicché è sufficiente che il reo abbia avuto consapevolezza che i suoi atti sono idonei a provocarlo. Il dolo specifico consiste, invece, nel fine di uccidere persone, non necessariamente predeterminate. Nella fattispecie in esame tale finalità specifica risulta incontrovertibilmente accertata in relazione all'intento di uccidere quantomeno Paolo BORSELLINO.

Consegue da quanto sin qui detto che, così come il reato di omicidio non concorre con quello di strage, nell'ipotesi aggravata prevista dal primo comma dell'art.422, così anche il verificarsi di lesioni personali non configura un reato autonomo concorrente con quello in esame, essendo una conseguenza del fatto già contemplata nella previsione del secondo comma dell'articolo summenzionato, laddove il secondo periodo stabilisce che " in ogni altro caso (diverso dalla morte di una o più persone) si applica la reclusione non inferiore a quindici anni". Peraltro, deve rilevarsi che il verificarsi di lesioni ai danni di una o più



persone non potrebbe comunque configurare il reato di lesioni personali contestato al capo

G) della rubrica, ma semmai il tentativo di omicidio volontario, dato il fine di uccidere che deve perseguire l'agente, ed essendo irrilevante l'individuazione della persona oggetto di tale tentativo. Il tentativo di omicidio è però in tal caso assorbito dalla previsione del secondo comma, secondo periodo, dell'art.422, come l'omicidio consumato lo è dalla previsione del primo o del secondo comma dello stesso articolo, a seconda del numero delle persone rimaste uccise, ricorrendo in entrambe le ipotesi la fattispecie del reato complesso contemplata dal primo comma dell'art.84 codice penale.

Il reato contestato al capo G) deve, pertanto, ritenersi assorbito in quello di cui al capo F) della rubrica, che va a sua volta precisato e giuridicamente qualificato come reato di strage aggravato dalla morte di più persone, ai sensi del primo comma dell'art.422 codice penale.

Va esclusa da tale reato l'aggravante di cui all'art.7 del D.L. n. 152/1991, trattandosi di aggravante che secondo l'esplicita previsione normativa si applica ai soli delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo.



CAPITOLO SECONDO LE PENE PRINCIPALI

Paragrafo I. La posizione di BRUSCA Giovanni, CANCEMI Salvatore e FERRANTE Giovan Battista

Le considerazioni esposte nel secondo capitolo della parte prima di questa sentenza e le circostanze evidenziate nella motivazione del giudizio in ordine all'accertamento della responsabilità degli imputati del processo dimostrano con chiarezza il determinante contributo probatorio offerto dall'imputato BRUSCA Giovanni per l'acquisizione di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei mandanti della strage di via D'Amelio e dei reati connessi. In particolare il BRUSCA, superando le reticenze e le ambiguità che avevano caratterizzato la prima fase della sua collaborazione e di cui si è già detto in sede di valutazione della sua complessiva attendibilità, ha offerto in questo processo un quadro coerente e sufficientemente dettagliato non solo dell'organigramma e delle modalità di funzionamento della consorteria mafiosa denominata COSA NOSTRA all'epoca dei fatti per cui è processo, ma ha anche consentito di comprendere, nei limiti in cui il suo ruolo glielo ha permesso, le strategie perseguite dai vertici di questa associazione a



seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 80 del 30 gennaio 1992 e, quindi, le complesse finalità che hanno determinato la delibera del feroce attentato ai danni di Paolo BORSELLINO e degli uomini della sua scorta. Non sono emerse nelle dichiarazioni rese dal BRUSCA nel corso di questo dibattimento falsità o reticenze su argomenti inerenti all'oggetto del presente giudizio, sicché lo stesso appare meritevole della concessione della diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/91, convertito con modificazioni nella legge n. 203/991, da dichiarare prevalente sulle aggravanti contestate ed in virtù della quale la pena dell'ergastolo prevista per il più grave delitto di strage ascrittogli va sostituita con quella di anni quattordici di reclusione, considerati altresì l'estrema gravità in concreto del reato posto in essere, il particolare disvalore sociale del movente, il contesto altamente criminale nel quale operava il sodalizio mafioso in cui il BRUSCA era inserito ed il ruolo propulsivo dallo stesso rivestito nell'elaborazione della strategia stragista in cui si iscrive l'attentato per cui è processo.

Non appare, invece, opportuna la concessione all'imputato delle attenuanti generiche, pur in astratto cumulabili con la diminuzione summenzionata, poiché la misura della pena come sopra determinata appare adeguata ai predetti indici di valutazione, che assumono ad avviso della Corte un peso prevalente rispetto alla diminuita pericolosità sociale dell'imputato per effetto del suo distacco



dall'organizzazione criminale in cui rivestiva un ruolo di primo piano. Peraltro, una più sicura valutazione dell'effettiva capacità a delinquere attuale del BRUSCA deve essere opportunamente rinviata a tempi ben più lontani, ove si tenga conto che devono indurre ad una ragionevole cautela sia alcuni condizionamenti di cui l'imputato, come si è detto, ha manifestato di risentire anche dopo l'inizio della sua collaborazione rispetto a determinati schieramenti venutisi a formare negli ultimi tempi all'interno di COSA NOSTRA - condizionamenti di cui non si può esser certi che egli si sia completamente liberato, almeno sino a quando quello schieramento continuerà ad avere una sua rappresentanza nel sodalizio mafioso – sia perché comunque l'intensa consuetudine con il crimine nelle sue manifestazioni più violente mantenuta dal BRUSCA per un tempo così lungo ben difficilmente può essere superata in tempi brevi e per effetto del solo distacco dall'ambiente in cui si era formata, presupponendo, invece, tale superamento il più delle volte un lungo travaglio interiore ed il consolidarsi di modelli di riferimento assai diversi.

La pena come sopra determinata va aumentata ad anni sedici di reclusione ex. art. 81 cpv. c.p., in considerazione degli altri reati di cui è stata accertata la responsabilità del BRUSCA, delitti questi che appaiono commessi nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto al delitto di strage (anni uno e mesi sei per il delitto associativo e mesi sei per il complesso degli altri reati).



Per quanto concerne il CANCEMI, quanto si è detto in motivazione in merito alla fase deliberativa ed esecutiva della strage per cui è processo evidenzia indubbiamente il rilevante apporto probatorio fornito dall'imputato soprattutto per la ricostruzione della struttura e delle modalità di funzionamento di COSA NOSTRA, nonché della fase deliberativa dell'attentato di via D'Amelio. E tuttavia – a prescindere dalle palesi reticenze mantenute dal CANCEMI per un tempo così lungo nel corso delle indagini preliminari, tanto da rendere necessaria l'instaurazione di vari procedimenti per gli stessi fatti – sono state anche rilevate le gravi reticenze che presentano persino le dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del dibattimento. Basterà in questa sede limitarsi a ricordare l'evidente falsità del CANCEMI allorché ha asserito di essere sostanzialmente rimasto estraneo alla fase organizzativa dell'attentato, nonostante la posizione di rilievo che rivestiva nell'associazione, essendosi egli occupato – a suo dire - di tale crimine solo la domenica dell'attentato, dopo la riunione del mese di giugno alla presenza del RIINA. Tale reticenza, come si è detto, ha determinato allo stato l'incompleta ricostruzione degli importanti momenti di preparazione dell'attentato e la mancata individuazione di alcuni di coloro che ebbero a prendervi parte e che assai probabilmente intervennero anche nella fase esecutiva. Ancora una volta, quindi, il consueto ed incorreggibile atteggiamento riduttivo sempre mantenuto dal CANCEMI nell'ammettere il proprio grado di



coinvolgimento nei delitti più gravi, anche dopo essersi risolto a confessare in modo sommario e stentato una sua qualche responsabilità, ha provocato un sensibile pregiudizio ad un più completo accertamento dei fatti.

Pertanto, ritiene la Corte che non ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione al CANCEMI dell'attenuante di cui all'art. 8 summenzionato. E, invero, se sussiste la condizione positiva che consente l'applicazione della predetta attenuante, e cioè quella di aver contribuito alla raccolta di decisivi elementi di prova ricorre, altresì, nella fattispecie una condizione negativa in presenza della quale tale attenuante non può essere applicata, e cioè quella di avere al tempo stesso reso anche delle dichiarazioni reticenti in ordine ai fatti di causa.

Se, infatti, in presenza di dichiarazioni anche parzialmente false o reticenti il comma terzo dell'art. 8 del D.L. n. 152/1991 prevede la revisione della sentenza che ha applicato la predetta attenuante, deve al tempo stesso consequenzialmente ritenersi, anche in conformità allo spirito della legge, che tale attenuante non debba essere applicata quando le predette falsità o reticenze emergano prima dell'emanazione della sentenza nei confronti del dichiarante.

Comunque, il CANCEMI, pur non potendo usufruire della diminuzione di cui sopra, appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche, in considerazione sia dell'importante seppur



volontariamente incompleto contributo apportato alla ricostruzione dei fatti per cui è processo, sia della minore pericolosità sociale derivante dal suo distacco da COSA NOSTRA, distacco che deve ritenersi irreversibile, date le conseguenze negative che le sue dichiarazioni hanno avuto sui maggiori esponenti di tale sodalizio criminale.

Appare, pertanto, conforme a giustizia determinare in anni ventiquattro di reclusione la pena da infliggere al CANCEMI per il più grave delitto di strage per effetto della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, ed aumentare tale pena ad anni ventisei di reclusione per effetto della continuazione con gli altri reati ascrittigli (anni uno e mesi sei per il delitto associativo e mesi sei per il complesso degli altri reati).

Per quanto concerne il FERRANTE valgono considerazioni analoghe a quelle svolte per il CANCEMI in ordine alla non applicazione della diminuzione di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, tenuto conto delle reticenze già evidenziate a suo carico nella parte motivazionale della sentenza dedicata alla ricostruzione della fase esecutiva dell'attentato. Anche il FERRANTE, peraltro, appare meritevole della concessione della attenuanti generiche, al fine di adeguare la misura della pena alla minore pericolosità sociale derivante dal suo definitivo allontanamento da COSA NOSTRA ed al comportamento processuale di sia pur incompleta collaborazione dallo stesso mantenuto.



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Tenuto conto che il FERRANTE, a differenza del CANCEMI, non ha partecipato anche alla fase deliberativa della strage e che egli aveva un peso indubbiamente inferiore a quello di quest'ultimo nell'associazione mafiosa che pose essere tale crimine, appare conforme a giustizia determinare in anni ventuno di reclusione la pena da infliggere al FERRANTE per il più grave delitto di strage per effetto della concessione delle predetti attenuanti, da ritenere prevalenti sulle aggravanti contestate. Tale pena va aumentata ad anni ventitré di reclusione per effetto della continuazione con gli altri reati ascrittigli (anni uno e mesi sei per il delitto associativo e mesi sei per il complesso degli altri reati).



Paragrafo II. La posizione degli altri imputati

Per quanto concerne gli altri imputati dei quali si è ritenuta la penale responsabilità anche per il delitto di strage, nessuno dei criteri di valutazione della pena giustifica la concessione delle attenuanti generiche e la conseguente riduzione della pena edittale prevista.

E, invero, **i fatti delittuosi** posti in essere dagli imputati sono di **eccezionale gravità**, sia per **le modalità dell'esecuzione**, in cui si è pienamente dispiegata l'efficienza organizzativa sotto il profilo militare della più pericolosa organizzazione criminale di tipo mafioso operante sul territorio nazionale, in grado di disporre anche di un arsenale bellico dalle risorse pressoché illimitate e di un controllo del territorio tale da poter preparare, organizzare ed eseguire in pieno giorno e sulla pubblica via del centro di Palermo un attentato così eclatante; sia per la **straordinaria entità del danno arrecato**, consistito nell'uccisione di sei esemplari funzionari ed impiegati dello Stato e nel ferimento, in misura più o meno grave, di numerose altre persone, oltre agli ingenti danni materiali provocati dall'esplosione a beni pubblici e privati, danni tutti questi cui va aggiunto anche il notevole allarme sociale provocato dalla commissione di tali efferati delitti, idonei ad ingenerare nella popolazione dei territori maggiormente interessati dal fenomeno mafioso un diffuso senso di intimidazione e di insicurezza per la propria incolumità, sentimenti



questi cui spesso si accompagna una generale sfiducia nelle pubbliche istituzioni; sia ancora per **la particolare intensità del dolo**, avendo tutti gli imputati agito con la piena consapevolezza delle conseguenze che sarebbero derivate dalla loro attività ed avendo avuto tutto il tempo di riflettere sulla portata delle loro azioni ed eventualmente di recedere, adoperandosi attivamente per evitare il verificarsi dell'evento.

Ed anche la **personalità degli imputati, connotata da una spiccata propensione a delinquere**, dimostra l'inapplicabilità nei loro confronti delle attenuanti generiche, ove si considerino i **moventi particolarmente abietti della strage**, caratterizzati da finalità di vendetta nei confronti di un funzionario dello Stato colpevole solo di avere adempiuto ai propri doveri istituzionali con il massimo impegno delle proprie straordinarie qualità intellettuali, morali e professionali, nonché da finalità di destabilizzazione delle istituzioni statali, al fine di creare nuovi spazi di penetrazione e canali di riferimento per le proprie istanze criminali; **l'assoluto dispregio per le vite** di un numero indeterminato di persone che avrebbero potuto rimanere coinvolte nell'eccidio provocato dagli imputati; **la condotta di vita degli imputati**, tutti organicamente inseriti, anche al di là dei loro precedenti penali e giudiziari, pur assai gravi nei confronti di molti di essi, nella predetta organizzazione criminale, nella quale rivestivano ruoli di preminenza i mandanti e comunque di assoluta fiducia e



delicati gli esecutori; **la condotta susseguente** al reato, per molti degli imputati contrassegnata dal compiacimento per avere avuto un ruolo in una vicenda così importante per le sorti dell'organizzazione e per tutti dalla prosecuzione nell'illecita attività associativa anche dopo una esperienza così tragica, che avrebbe dovuto sconvolgere la coscienza di chiunque avesse mantenuto acceso un barlume di umana sensibilità.

Conforme a giustizia appare, pertanto, determinare nell'ergastolo la pena da infliggere per il più grave delitto di strage a MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore classe 1955, CANNELLA Cristofaro, GANCI Domenico e GANCI Stefano.

Non va applicata la pena dell'isolamento diurno richiesta dal P.M. poiché non ricorre nella fattispecie la situazione contemplata dall'art. 72 c.p., atteso che tutti i reati ascritti a ciascun imputato sono stati unificati con il vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. codice penale.

Per quanto concerne gli imputati dei quali è stata ritenuta la penale responsabilità solo per il delitto associativo di cui al capo I della rubrica, in considerazione del diverso ruolo in concreto rivestito e del



diverso tempo di militanza nell'associazione mafiosa specificati per ciascun imputato nella parte dedicata alla trattazione di tale reato, appare equo determinare in anni diciotto di reclusione la pena da infliggere a MADONIA Francesco; in anni sedici di reclusione quella da infliggere ad AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, LUCCHESI Giuseppe e SPERA Benedetto; in anni dodici di reclusione quella da infliggere a BIONDO Salvatore classe 1956.

Nessuno dei predetti imputati appare meritevole della concessione delle attenuanti generiche, tenuto conto sia della **gravità del fatto** dagli stessi in concreto posto in essere, per lo spiccato carattere criminale dell'associazione mafiosa in cui hanno militato - trattandosi dell'associazione più pericolosa non solo sotto il profilo militare tra quelle operanti sul territorio nazionale e di quella che ha svolto il programma delittuoso più ad ampio raggio con effetti perversi in svariati settori della vita sociale - e per il ruolo di rilievo da ciascuno di essi rivestito, sia pure in grado diverso, nella consorte mafiosa, sia della **spiccata propensione a delinquere** degli imputati, da lungo tempo militanti in tale consesso criminoso, nel quale sono rimasti inseriti anche dopo le condanne da molti di loro riportate e comunque dopo la commissione di delitti di così eccezionale gravità da parte di loro consociati.



CAPITOLO TERZO

Le pene accessorie ed i provvedimenti consequenziali alle condanne.
Ulteriori statuizioni

Paragrafo I. Le pene accessorie

Dalla condanna all'ergastolo conseguono per gli imputati MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, CALO' Giuseppe, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore classe 1955, CANNELLA Cristofaro, GANCI Domenico e GANCI Stefano le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ai sensi dell'art.29 c.p., dell'interdizione legale ai sensi dell'art.32 c.p. e della decadenza dalla potestà di genitori ai sensi del combinato disposto degli artt.32 e 34 c.p..

Consegue, altresì, dalla predetta condanna all'ergastolo la pena accessoria prevista dall'art. 36 c.p. della pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta, in quello di Palermo ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale di Sicilia e



La Sicilia, per le parti riguardanti i predetti condannati alla pena dell'ergastolo, a cura della Cancelleria e a spese dei predetti condannati.

Ai sensi rispettivamente dei predetti artt.29 e 32, 3° comma c.p. le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, nonché dell'interdizione legale per la durata della pena vanno, altresì, comminate a AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Francesco, SPERA Benedetto e BIONDO Salvatore classe 1956, BRUSCA Giovanni, CANCEMI Salvatore e FERRANTE Giovambattista, perché condannati alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

Ad AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Francesco, SPERA Benedetto e BIONDO Salvatore classe 1956 va, altresì, applicata la pena accessoria della sospensione dalla potestà dei genitori per la durata della pena, in considerazione della loro pericolosità sociale ed in particolare della loro condotta di vita, che li vede inseriti in un'organizzazione come COSA NOSTRA.



Paragrafo II. I provvedimenti consequenziali alle condanne

All'affermazione di penale responsabilità di tutti gli imputati indicati nel primo capitolo di questa quinta parte consegue per legge ex art. 535 c.p.p. anche la loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali e per ciascuno dei predetti imputati anche quella al pagamento delle spese relative al proprio mantenimento durante la custodia cautelare.

Per quanto concerne AGATE Mariano, BUSCEMI Salvatore, GERACI Antonino, LUCCHESI Giuseppe, MADONIA Francesco, SPERA Benedetto e BIONDO Salvatore classe 1956, in considerazione della loro spiccata pericolosità, appare opportuno applicare agli stessi la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni cinque artt.228 e 229 c.p., con divieto di accompagnarsi a persone pregiudicate ed obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore venti e di non uscirne prima delle ore sette, apparendo tali misure idonee ad attenuare il rischio che gli imputati dopo la rimessione in libertà vengano ulteriormente in contatto con gli affiliati della loro organizzazione, ponendo così in essere ulteriori reati.

Va, inoltre, disposta la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio, trattandosi di cose che servirono o



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

furono comunque destinate alla commissione dei reati per cui si procede.



Paragrafo III. Le ulteriori statuizioni

Ai sensi dell'art. 544, 3° co. c.p.p. va fissato in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione del numero degli imputati e della gravità delle imputazioni che rendono particolarmente complessa la stesura della motivazione.

Durante il termine predetto di giorni novanta vanno sospesi, ai sensi dell'art. 304 primo comma lettera c) c.p.p, i termini di custodia cautelare.



CAPITOLO QUARTO

LE STATUZIONI SULLE QUESTIONI CIVILI

Dall'accertata responsabilità penale degli imputati condannati a titolo di concorso materiale e/o morale per il delitto di strage consegue, a norma degli artt.2043 ss. del codice civile, richiamati dall'art.185 del codice penale, l'obbligo per gli autori del fatto illecito del risarcimento del danno ingiusto arrecato. Legittimati ad ottenere il risarcimento sono coloro che hanno subito un'ingiustificata lesione della propria sfera giuridica tutelata dall'ordinamento quale conseguenza diretta ed immediata dell'altrui fatto illecito, ovvero i loro successori universali.

Tale legittimazione va senz'altro riconosciuta a tutte le parti civili costituite a norma degli artt.76 e seguenti del codice di rito nel presente processo, in conseguenza del danno loro arrecato dalla morte del congiunto per quanto attiene ai familiari delle vittime; dal loro diretto coinvolgimento nell'attentato per quanto concerne l'agente della P.S. sopravvissuto e, per quanto riguarda gli enti costituiti, dagli esborsi patrimoniali legati alla riparazione dei danni provocati dall'attentato nonché dalla lesione di tutti quegli interessi di carattere collettivo la cui tutela è affidata all'ente esponenziale.

Danno risarcibile deve considerarsi, a norma dell'art.2059 c.c., non solo quello di natura patrimoniale ma anche quello di carattere morale per le sofferenze psichiche provocate dal fatto delittuoso alla



propria sfera affettiva. Ed anche il pregiudizio subito alla vita di relazione deve essere risarcito, sia per l'aspetto del danno economico sia per quello del danno morale derivante dall'ingiusto perturbamento del proprio stato d'animo.

Per quanto concerne gli enti pubblici esponenziali di interessi collettivi rientra tra l'altro nel danno risarcibile l'allarme sociale provocato dall'attentato, il senso di insicurezza pubblica che esso ha ingenerato nella comunità per effetto delle modalità prescelte, il discredito derivante alla comunità, gradatamente da quella locale a quelle più vaste di dimensione provinciale, regionale e nazionale dal barbaro eccidio posto in essere.

Nel pronunciare la condanna in solido, così come previsto dall'art. 187 c.p., degli imputati di cui è stata ritenuta la penale responsabilità per il delitto di strage al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite, questa Corte di Assise deve limitarsi ad una condanna generica, non essendo stati acquisiti in atti elementi sufficienti a determinare l'esatto ammontare dei danni summenzionati, rimanendo rimessa al competente giudice civile la complessiva liquidazione.

Tale condanna va pronunciata a carico di MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, CALO' Giuseppe, CANCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo,



PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore classe 1955, CANNELLA Cristofaro, FERRANTE Giovambattista e GANCI Domenico in favore specificamente di:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro tempore*, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, Ministero degli Interni, in persona del Ministro *pro tempore*, Regione Siciliana in persona del Presidente *pro tempore*, Provincia Regionale di Palermo in persona del Presidente *pro tempore*, Comune di Palermo in persona del Sindaco *pro tempore*;

Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino, in proprio e nella qualità di eredi di Maria Pia Lepanto Borsellino;

Emilia Incandela Ippolito, Salvatore Catalano, Rosetta Catalano, Tommaso Catalano, Giuseppa Catalano, Giulia Catalano, Emanuele Catalano classe 1972, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, in proprio e nella qualità di eredi di Emanuele Catalano classe 1919, Giuseppe Gioè;

Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Dario Traina, Grazia Asta, Giuseppe Traina, Bartolomeo Traina, Luciano Traina, Filomena Traina, Antonietta Palmas, Bartolomeo Gentile;



Mariano Li Muli, Provvidenza Melia, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Ignazio Scalici;

Nella Cosliani, Edna Cosina, Oriana Cosina;

Albertina Lai, Marcello Loi, Maria Claudia Loi;

Antonino Vullo.

A carico di GANCI Stefano la predetta condanna al risarcimento dei danni va pronunciata in favore di tutte le predette parti civili, ad eccezione della Provincia Regionale di Palermo e di Rosalinda CATALANO, non costituitesi nei confronti di GANCI Stefano, nei cui confronti il processo era, come si è detto, inizialmente separato da quello principale, ed inoltre tale condanna va pronunciata in favore delle parti civili LO BALBO Maria Teresa e CAMARDA Giuseppe, costituitesi solo nei confronti di GANCI Stefano.

Così come previsto dal secondo comma dell'art.539 c.p.p., tutti i predetti imputati devono essere condannati al pagamento in solido, in favore delle parti civili che ne hanno fatto richiesta, di una provvisoria nei limiti del danno per cui appare già provato l'ammontare. Ritiene questo Giudice che risulti senz'altro già comprovata la sussistenza di un danno di lire cento milioni subito da ciascuno di coloro che ebbero a perdere nell'attentato un prossimo congiunto, e precisamente:

Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino e Fiammetta Borsellino, in proprio e nella qualità di eredi di Maria Pia



Lepanto Borsellino, essendo rispettivamente moglie la prima, figli gli altri tre e madre quest'ultima di Paolo Borsellino;

Emilia Incandela Ippolito, Emanuele Catalano classe 1972, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, in proprio e nella qualità di eredi di Emanuele Catalano classe 1919, essendo rispettivamente madre la prima, figli gli altri tre e padre quest'ultimo di Agostino CATALANO;

Grazia Asta, madre di Claudio Traina;

Mariano Li Muli e Provvidenza Melia, rispettivamente padre e madre di Vincenzo Li Muli;

Nella Cosliani, madre di Walter Cosina;

Albertina Lai, madre di Emanuela Loi.

A Maria Petrucia DOS SANTOS va riconosciuta una provvisionale di lire duecento milioni, essendo essa vedova di Claudio Traina, nonché rappresentante legale quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Dario Traina, figlio del defunto Claudio.

Per quanto concerne VULLO Antonio, va parimenti ritenuto già comprovato un danno di lire cento milioni, per le lesioni riportate e le sofferenze morali subite in conseguenza dell'attentato di cui fu l'unico sopravvissuto tra gli agenti di scorta.

Per quanto riguarda le parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Interno appare comprovata, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato, la sussistenza di un danno patrimoniale



per complessive lire duemiliardiduecentonovantunomila, in considerazione degli esborsi patrimoniali sostenuti per la riparazione dei danni, nonché per la corresponsione delle indennità e delle pensioni privilegiate in favore dei familiari delle vittime, ammontare quest'ultimo che va ridotto della parte comunque già maturata a titolo di pensione dalle vittime stesse.

La condanna in solido al pagamento delle predette provvisionali, che è immediatamente esecutiva ex art.540, secondo comma c.p.p., va pronunciata nei confronti di MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, CALO' Giuseppe, CANCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore classe 1955, CANNELLA Cristofaro, FERRANTE Giovambattista, GANCI Domenico e GANCI Stefano, per quest'ultimo con la sola eccezione della provvisoria riconosciuta a Rosalinda CATALANO, non costituitasi nei confronti del predetto imputato.

GANCI Stefano va, inoltre, condannato al pagamento di una provvisoria di complessive lire tre milioni in favore delle parti civili LO BALBO Maria Teresa e CAMARDA Giuseppe, costitutesi solo nei confronti di GANCI Stefano, ritenendosi già raggiunta nei limiti di tale ammontare la prova del danno subito dagli stessi, che ebbero a



riportare lesioni personali giudicate guaribili in otto giorni in conseguenza dell'attentato.

Ai sensi dell'art.541 c.p.p. i predetti imputati vanno condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della parti civili costituite. Avuto riguardo ai criteri di cui all'art.1 della tariffa penale, appare conforme a giustizia liquidare in complessive lire cinque milioni l'onorario difensivo per le parti civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stato; in complessive lire trentatremilionesessantaseimila l'onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per la Provincia Regionale di Palermo; in complessive lire diciassettemilionesicentottantottomila l'onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per il Comune di Palermo; in complessive lire trentatremilioni l'onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per le parti civili rappresentate dall'avv. Francesco Crescimanno; in complessive lire quarantaquattromilioni l'onorario difensivo, oltre IVA e CPA, per le parti civili rappresentate dall'avv. Mimma Tamburello. Al pagamento dei predetti onorari vanno condannati gli imputati MADONIA Giuseppe, SANTAPAOLA Benedetto, BRUSCA Bernardo, BRUSCA Giovanni, CALO' Giuseppe, CANCEMI Salvatore, FARINELLA Giuseppe, GANCI Raffaele, GIUFFRE' Antonino, GRAVIANO Filippo, LA BARBERA Michelangelo, MONTALTO Giuseppe, MONTALTO Salvatore, MOTISI Matteo, PROVENZANO Bernardo, BIONDO Salvatore classe 1955, CANNELLA Cristofaro, FERRANTE Giovambattista, GANCI



Corte di Assise di Caltanissetta – Sezione Terza - N. 29/97 R.G.C.Ass.

Domenico e GANCI Stefano, per quest'ultimo con l'eccezione degli onorari liquidati in favore della Provincia regionale di Palermo.

GANCI Stefano deve, inoltre, essere condannato al pagamento dell'onorario difensivo spettante all'Avv. Giacomo Vitello, difensore delle parti civili LO BALBO e CAMARDA, onorario che in base ai criteri sopra indicati appare conforme a giustizia liquidare in complessive lire tre milioni, oltre I.V.A. e C.P.A..